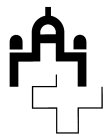


Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Sommersession
18. Tagung
der 50. Amtsdauer

Session d'été
18^e session
de la 50^e législature

Sessione estiva
18^a sessione
della 50^a legislatura

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

2019

Sommersession

Session d'été

Sessione estiva

Allegati



Beilagen

Annexes

Dieses Dokument ist ein elektronisch generierter Auszug aus der parlamentarischen Geschäftsdatenbank Curia Vista. Es wird ausschliesslich in elektronischer Form publiziert.
Die Parlamentsbibliothek und das Schweizerische Bundesarchiv in Bern verfügen über ein gedrucktes Exemplar.

Le présent document est un extrait de la banque de données parlementaire Curia Vista. Il est généré par ordinateur et publié en version électronique uniquement.
Un exemplaire imprimé est déposé à la Bibliothèque du Parlement ainsi qu'aux Archives fédérales suisses à Berne.

Allegati – Consiglio nazionale

10.322	Iniziativa cantonale Berna. Congedo pagato per genitori di figli gravemente malati	17
13.094	CO. Tutela in caso di segnalazioni di irregolarità da parte del lavoratore	23
13.430	Iniziativa parlamentare Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto	24
13.463	Iniziativa parlamentare Rickli Natalie. Internamento per criminali recidivi	35
13.468	Iniziativa parlamentare Gruppo verde liberale. Matrimonio civile per tutti	43
14.098	LPC. Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione	51
14.422	Iniziativa parlamentare Aeschi Thomas. Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze	54
15.083	LAMal. Rafforzamento della qualità e dell'economicità	63
15.300	Iniziativa cantonale Turgovia. Modificare la legge sulla caccia per prevedere il risarcimento dei danni causati dai castori alle infrastrutture	65
15.424	Iniziativa parlamentare Bulliard-Marbach Christine. Chi assiste i propri congiunti deve avere diritto agli accrediti per compiti assistenziali in ogni caso di invalidità riconosciuta	73
15.438	Iniziativa parlamentare Berberat Didier. Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale	78
15.468	Iniziativa parlamentare Borer Roland F.. Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal	88
15.486	Iniziativa parlamentare Amstutz Adrian. Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020	90
15.499	Iniziativa parlamentare Buttet Yannick. Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento	95
16.077	CO. Diritto della società anonima	103
16.307	Iniziativa cantonale San Gallo. Modifica della legge sugli stranieri. Il diritto vigente in materia di integrazione, aiuto sociale, obblighi scolastici e provvedimenti penali dev'essere applicato in modo più vincolante	122
16.315	Iniziativa cantonale Vallese. LPT. Allentare le disposizioni federali nel rispetto del federalismo	127
16.316	Iniziativa cantonale Berna. Autorizzare impianti per l'impiego di energie rinnovabili nei paesaggi palustri	132
16.320	Iniziativa cantonale Ticino. Migliorare la qualità della rete di uffici postali e rafforzare il ruolo delle autorità comunali in relazione alla distribuzione territoriale degli uffici postali	138
16.405	Iniziativa parlamentare Hess Erich. Collegamento di tutti i registri delle esecuzioni	143
16.409	Iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer Susanne. Procedura di nomina dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza	148
16.428	Iniziativa parlamentare Vogler Karl. Articolo 420 del Codice civile. Cambiamento di paradigma	152
16.429	Iniziativa parlamentare Vogler Karl. Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile	158
16.430	Iniziativa parlamentare Flach Beat. Abrogare l'articolo 296 del Codice penale concernente il reato di lesa maestà	163
16.439	Iniziativa parlamentare Kuprecht Alex. Rafforzare tramite la LPP l'autonomia cantonale nell'ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni	167
16.456	Iniziativa parlamentare Commissione delle istituzioni politiche CS. Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze	172
17.019	Legge federale sugli acquisti pubblici. Revisione totale	175
17.020	Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Approvazione	177
17.052	Legge federale sulla caccia. Modifica	178
17.060	Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente. Iniziativa popolare	179
17.069	Legge sul diritto d'autore. Modifica	183
17.2014	Petizione Wäfler Urs. Bloccare le reti sociali provenienti dagli USA	185
17.302	Iniziativa cantonale Vallese. Uffici postali. Sostegno all'iniziativa del Cantone del Ticino	188
17.305	Iniziativa cantonale San Gallo. Esentare i fondi della previdenza per la vecchiaia in Svizzera dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale svizzera	193
17.307	Iniziativa cantonale Ginevra. L'IVA che l'UFCOM ha percepito indebitamente, come accertato da una chiara sentenza emanata dal Tribunale amministrativo federale, deve essere rimborsata ai contribuenti senza chiedere loro di effettuare un iter specifico	197
17.308	Iniziativa cantonale Neuchâtel. Per una normativa federale sui prodotti zuccherati e per una limitazione dell'accesso ai prodotti alimentari di alto valore energetico	201
17.318	Iniziativa cantonale Grigioni. Potenziamento del corpo delle guardie di confine	206



17.3281	Postulato Rickli Natalie. Revisione critica del caso Jürg Jegge e di altri casi di abuso nel contesto della pedagogia riformista	214
17.3284	Mozione Quadri Lorenzo. Ritiro della cittadinanza svizzera a naturalizzati che si sono macchiati di gravi crimini	216
17.3297	Mozione Gruppo BD. Offensiva per garantire un'assistenza dignitosa in Svizzera	218
17.3306	Mozione Marchand-Balet Géraldine. Apprendimento di una seconda lingua nazionale. Crediti per la promozione degli scambi linguistici	220
17.3323	Mozione Heim Bea. Premi delle casse malati. I genitori rimangono debitori dei premi dei figli non pagati	222
17.3325	Mozione Gruppo BD. Garantire finalmente pari condizioni agli ultracinquantenni	225
17.3375	Mozione Regazzi Fabio. Il passaporto dei pedofili deve essere ritirato	227
17.3380	Postulato Schmid-Federer Barbara. Vantaggi e svantaggi della creazione di regioni di assistenza sovracantonali nel contesto della direzione strategica del sistema sanitario	229
17.3382	Postulato Marti Min Li. Introdurre un bonus cultura per i giovani. Rafforzare l'educazione e la cultura democratiche	231
17.3390	Mozione Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Centri di internamento per stranieri respinti	233
17.3423	Postulato Burgherr Thomas. Trasparenza anche per il lobbismo nell'amministrazione	235
17.3433	Postulato Heim Bea. Cybersicurezza nel settore della sanità	237
17.3455	Mozione Reimann Lukas. Rendere pubbliche le relazioni di interesse dei giudici e dei procuratori pubblici	239
17.3457	Mozione Nantermod Philippe. Comunità tariffarie. Garantire la libera scelta all'utente	241
17.3473	Mozione de Courten Thomas. Distanza minima obbligatoria tra gli impianti eolici e le aree di insediamento	243
17.3476	Mozione Schneider-Schneiter Elisabeth. Addio all'isola del roaming. Abbandono a favore della piazza economica, commerciale e turistica svizzera	245
17.3496	Mozione Graf-Litscher Edith. Protezione di base obbligatoria per le infrastrutture elettriche critiche	247
17.3514	Mozione Aebi Andreas. Controllo della tenuta stagna delle fosse per colaticcio	249
17.3520	Mozione Graf-Litscher Edith. No a sanzioni doppie per gli autisti	251
17.3551	Postulato von Siebenthal Erich. Garantire il servizio universale nelle Alpi	253
17.3569	Mozione Allemann Evi. Zone ambientali per la protezione dall'inquinamento atmosferico, dannoso per la salute	255
17.3570	Mozione Allemann Evi. La salubrità dell'aria è un bene importante. Introdurre senza termini transitori norme antinquinamento più severe per i veicoli diesel	257
17.3589	Mozione Egloff Hans. Per una pianificazione del territorio e una tassa sul plusvalore oculate	259
17.3590	Mozione Giezendanner Ulrich. Revoca differenziata della patente di guida	261
17.3591	Mozione Béglé Claude. Neutralità della rete. Mantenere la vitalità originale di Internet	263
17.3592	Mozione Béglé Claude. Dalla governance del digitale alla governance digitale	265
17.3615	Postulato Béglé Claude. Orientamento strategico per assicurare il successo della Posta a medio termine	267
17.4046	Postulato Seiler Graf Priska. Easyvote in tutti i comuni	269
17.4123	Mozione Hess Lorenz. Pubblicità sugli alcolici. Mantenere il sistema attuale	271
17.4126	Mozione Hess Lorenz. Imposta sul valore aggiunto. Rendiconto semestrale anche con il metodo effettivo	273
17.4127	Mozione Bigler Hans-Ulrich. Trasparenza nell'amministrazione	275
17.4139	Mozione Wermuth Cédric. Paradise Papers. Stilare una lista nera autonoma contro le giurisdizioni non cooperative	277
17.4142	Postulato Egger Thomas. Coordinamento mancante tra PFN e NPR?	279
17.4143	Postulato Egger Thomas. PFN. Aumentare l'efficienza degli accordi programmatici	281
17.4159	Mozione Knecht Hansjörg. Sfoltimento del diritto federale	283
17.4177	Postulato Romano Marco. Sviluppo della mobilità ferroviaria internazionale e attività di controllo di frontiera da parte del Corpo delle guardie di confine. Prepararsi per tempo ai cambiamenti	285
17.435	Iniziativa parlamentare Geissbühler Andrea Martina. Rimborsi delle spese comprensibili per il contribuente	287
17.445	Iniziativa parlamentare Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Espulsione di attivisti dell'islam politico (Salafiti, Stato Islamico ecc.)	291



17.490	Iniziativa parlamentare Bertschy Kathrin. Stimoli per una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti	296
17.491	Iniziativa parlamentare Feller Olivier. Aggiornare le modalità di calcolo del reddito ammissibile nel diritto della locazione	301
17.499	Iniziativa parlamentare Köppel Roger. Principio di trasparenza delle sedute del Consiglio federale	308
17.500	Iniziativa parlamentare Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Espellere i criminali stranieri! L'iniziativa sull'espulsione deve essere applicata anche ai cittadini dell'UE	313
17.501	Iniziativa parlamentare Reynard Mathias. Molestia sessuale. Alleviare l'onere della prova	318
17.503	Iniziativa parlamentare Hess Erich. Chiare disposizioni in materia di integrazione applicabili alle naturalizzazioni agevolate	323
17.505	Iniziativa parlamentare Köppel Roger. Dimezzare la retribuzione dei parlamentari	328
17.507	Iniziativa parlamentare Zanetti Claudio. Indicare le relazioni d'interesse degli operatori dei media che lavorano per un organo d'informazione finanziato dallo Stato	333
17.509	Iniziativa parlamentare Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Il Consiglio federale non conceda autonomamente il diritto d'asilo	338
17.510	Iniziativa parlamentare Rickli Natalie. Imprescrittibilità dei reati sessuali. Aumentare a 16 anni l'età delle vittime	342
17.512	Iniziativa parlamentare Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Contenere l'onere causato dalla gestione dei richiedenti l'asilo renitenti	347
17.513	Iniziativa parlamentare Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Suspendere temporaneamente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente	350
17.514	Iniziativa parlamentare Nantermod Philippe. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 269 CO ai casi di penuria	355
17.515	Iniziativa parlamentare Nantermod Philippe. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 270 CO ai casi di penuria	362
17.519	Iniziativa parlamentare Frehner Sebastian. Misure per contrastare atteggiamenti dilatori nei procedimenti in materia d'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo federale	369
17.521	Iniziativa parlamentare Weibel Thomas. Flessibilizzare le rendite LPP	374
17.524	Iniziativa parlamentare Tuena Mauro. Autorizzare tutti i medici riconosciuti a svolgere gli esami medici in materia di circolazione stradale	379
17.527	Iniziativa parlamentare Steinemann Barbara. Competenze del Parlamento in materia di presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati da altri Stati	383
18.025	Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP). Modifica	388
18.029	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica	389
18.048	Trasferimento dei condannati. Modifica del Protocollo addizionale	390
18.057	Legge federale sulla espropriazione. Modifica	391
18.058	Lotta contro la criminalità. Accordo con la Bulgaria	392
18.059	Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. Convenzione del Consiglio d'Europa	393
18.060	Legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Modifica	394
18.065	Traffico d'agglomerato. Crediti d'impegno a partire dal 2019	395
18.066	Strade nazionali 2020-2023, fase di potenziamento 2019 delle strade nazionali e credito d'impegno. Limite di spesa	396
18.075	Legge federale concernente la perequazione finanziaria et la compensazione degli oneri. Modifica	398
18.078	Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria. Ampliamento 2035	399
18.082	Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali	401
18.083	Legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Modifica	403
18.084	Valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro). Approvazione	404
18.085	Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Revisione totale	405
18.086	Sicurezza sociale. Convenzione con il Kosovo	406
18.087	Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES)	407
18.088	Rete nazionale di dati sicura. Credito d'impegno	409
18.089	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ecuador. Approvazione	410



18.090	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia. Approvazione	411
18.095	Legge federale sulla protezione dell'ambiente. Divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente	412
18.096	Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici. Iniziativa popolare	413
18.2000	Petizione Welf Manuel. APMA. Per un organo di mediazione a livello federale	414
18.2004	Petizione Sessione dei giovani 2017. Label per l'inclusione dell'handicap nel lavoro	417
18.2012	Petizione Niederer Marcel und Ilse. Diritto di visita per i nonni	420
18.2015	Petizione Network for Animal Protection (NetAP). Castrazione obbligatoria dei gatti lasciati circolare liberamente	423
18.2024	Petizione Egerkinger Komitee. Stop all'ingerenza di Erdogan	426
18.2025	Petizione Abbiamo sempre di fronte un essere umano. Appelli per la protezione dei rifugiati	430
18.2028	Petizione Zumbrunn Werner. Norma penale contro il travisamento del diritto da parte dei giudici	435
18.3062	Mozione Grüter Franz. Rafforzamento dei diritti popolari. Raccolta delle firme elettroniche per le iniziative e i referendum in Internet	438
18.307	Iniziativa cantonale Vallese. Potenziare il corpo delle guardie di confine	440
18.3119	Mozione Munz Martina. Basta con le commissioni di esperti. Denominare le commissioni peritali tenendo conto di entrambi i generi	448
18.313	Iniziativa cantonale Ginevra. Dare ai Cantoni gli strumenti per attuare la parità uomo-donna	450
18.3278	Postulato Tornare Manuel. KFOR. Una strategia coerente per l'Europa del Sud-Est	454
18.3314	Mozione Golay Roger. Promuovere il servizio militare è una responsabilità dello Stato	456
18.3461	Mozione Seiler Graf Priska. Stop alla costruzione di una fabbrica di munizioni svizzera in Brasile	458
18.3476	Postulato Brélaz Daniel. Studio sull'evoluzione della dipendenza dai giochi in denaro	460
18.3531	Postulato Rickli Natalie. Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi	461
18.3592	Mozione Eichenberger-Walther Corina. Scambio di dati di polizia su scala nazionale	463
18.3680	Mozione Addor Jean-Luc. Una sanzione penale contro l'uso di distintivi di comunità o Paesi stranieri nell'esercito	465
18.3690	Postulato Flach Beat. Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso	467
18.3715	Mozione Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS. Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame	469
18.3768	Mozione Amstutz Adrian. Impostazione equilibrata dell'opuscolo informativo delle votazioni	474
18.3797	Mozione Graber Konrad. Avviare un accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli USA	476
18.3798	Mozione Grossen Jürg. Polveriera di Mitholz. Sgombero definitivo dell'ex deposito di munizioni	481
18.3844	Postulato Lohr Christian. Strategia per le grandi manifestazioni sportive internazionali in Svizzera	483
18.3846	Postulato Lohr Christian. Attività fisico-sportiva quotidiana per bambini e giovani	485
18.3873	Interpellanza Marra Ada. Bandiera svizzera per l'Aquarius	487
18.3876	Mozione Wermuth Cédric. Inviare il materiale di voto ed elettorale a tutti gli abitanti del Paese	489
18.3990	Mozione Kälin Irène. Divieto di chiudere i capezzoli delle vacche alle mostre di bestiame	491
18.4050	Mozione Rutz Gregor. L'amministrazione potere supremo dello Stato?	493
18.4063	Postulato Mazzone Lisa. Integrazione della giustizia riparativa nella nostra legislazione, un progresso necessario	495
18.4079	Mozione Ettlin Erich. Consentire prestazioni fornite dai farmacisti suscettibili di contenere i costi	497
18.410	Iniziativa parlamentare Fridez Pierre-Alain. Assicurazioni private. Per perizie mediche senza conflitti di interesse	502
18.4101	Mozione Commissione degli affari giuridici CS. Revisione delle regolamentazioni sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali	507
18.4105	Mozione Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS. Modello cooperativo invece dell'apertura del trasporto internazionale di viaggiatori	510
18.411	Iniziativa parlamentare Giezendanner Ulrich. Ripresa da parte della Svizzera dei valori soglia europei concernenti i gas di scarico e l'ossido d'azoto per i motori a combustione	514
18.4118	Interpellanza Heim Bea. Minacciata la cultura della sicurezza negli ospedali svizzeri?	518
18.412	Iniziativa parlamentare Aeschi Thomas. La composizione dell'Ufficio del Consiglio nazionale deve corrispondere alla forza numerica dei gruppi parlamentari	520



18.414	Iniziativa parlamentare Kiener Nellen Margret. Autodenuncia esente da pena. Abrogazione degli articoli di legge	526
18.415	Iniziativa parlamentare Hess Erich. Fissare un limite massimo per l'aiuto sociale agli stranieri	531
18.4150	Mozione Engler Stefan. Cofinanziamento dell'attività di gara e allenamento presso gli impianti sportivi di importanza nazionale	536
18.416	Iniziativa parlamentare Reynard Mathias. Riconoscere la sindrome da esaurimento professionale (burn out) come malattia professionale	542
18.418	Iniziativa parlamentare Rytz Regula. Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni	547
18.4216	Postulato Fehlmann Rielle Laurence. Bevande zuccherate e obesità. Bisogna agire!	552
18.4217	Postulato Marti Min Li. Introduzione di un programma di "fellowship" per l'innovazione nell'amministrazione federale	554
18.4225	Mozione Wehrli Laurent. Voto elettronico nel mandato della Posta	556
18.425	Iniziativa parlamentare Rutz Gregor. Per un'applicazione coerente del diritto penale. Abrogare la clausola di protezione dell'autore di reati punibili con l'espulsione	558
18.4251	Mozione Ruppen Franz. Elezioni del Consiglio federale. Pubblicazione dei risultati dettagliati	561
18.4252	Postulato Feri Yvonne. Verificare la conciliabilità del lavoro parlamentare con professione, famiglia e politica	563
18.426	Iniziativa parlamentare Wermuth Cédric. Basta iniziative ambigue. Chiarezza per i cittadini durante le votazioni popolari	565
18.4287	Mozione Fridez Pierre-Alain. Rispettare finalmente il requisito legale della maturità per l'acquisto negli acquisti di beni d'armamento	570
18.4303	Mozione Estermann Yvette. Rendere obbligatoria la partecipazione alla giornata informativa dell'esercito anche per le donne	572
18.4315	Interpellanza Ruiz Rebecca Ana. Violenza ginecologica e ostetrica in Svizzera. Fare il punto	574
18.4316	Interpellanza Ruiz Rebecca Ana. Migliorare le strutture per bambini con genitori affetti da malattie psichiche	576
18.4328	Postulato Wehrli Laurent. Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?	578
18.4342	Postulato Trede Aline. Job sharing per i posti dirigenziali alla Confederazione	579
18.4370	Postulato Kälin Irène. Sostituire i parlamentari in caso di maternità, paternità e malattia di lunga durata	581
18.4371	Postulato Kiener Nellen Margret. Bilancio sull'ampiezza e i tipi di minacce, di molestie e di reati contro l'onore subiti dai parlamentari	583
18.4375	Mozione Sommaruga Carlo. Voto elettronico. Per un impegno rapido e determinato a favore di un sistema gestito dall'autorità pubblica e open source	585
18.439	Iniziativa parlamentare Reimann Lukas. Diritto di codecisione dell'Assemblea federale per le sanzioni internazionali	587
18.4395	Mozione Rytz Regula. Linguaggio semplificato per le spiegazioni di voto e altre informazioni della Confederazione	591
18.448	Iniziativa parlamentare Pfister Gerhard. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR	593
18.450	Iniziativa parlamentare Rytz Regula. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR	602
18.451	Iniziativa parlamentare Landolt Martin. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR	611
18.456	Iniziativa parlamentare Jans Beat. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR	620
18.457	Iniziativa parlamentare Rösti Albert. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR	629
18.463	Iniziativa parlamentare Commissione delle istituzioni politiche CN. Ex membri del Consiglio federale. Termine d'attesa	638
19.001	Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2018	641
19.002	Rapporto del Tribunale federale 2018	642
19.003	Consuntivo di Stato 2018	643
19.006	Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2018. Rapporto	645
19.007	Preventivo 2019. Supplemento I	647

19.010	Delegazione parlamentare svizzera AELS/Parlamento europeo. Rapporto	648
19.011	Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Rapporto	649
19.012	Delegazione parlamentare svizzera presso il Consiglio d'Europa. Rapporto	650
19.013	Delegazione presso l'Unione interparlamentare. Rapporto	651
19.014	Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della Francofonia. Rapporto	652
19.015	Delegazione svizzera presso l'Assemblea parlamentare della NATO. Rapporto	653
19.016	Promozione della piazza economica 2020–2023	654
19.019	Rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023. Misure	656
19.022	Messaggio sull'esercito 2019	657
19.025	Per una Svizzera senza pesticidi sintetici. Iniziativa popolare	659
19.1000	Interrogazione Nordmann Roger. Futuro delle fermate FFS di Villette, Epesses e Saint-Saphorin	660
19.1002	Interrogazione Reynard Mathias. FFS. Prima e seconda classe sui treni svizzeri. Un viaggio a due velocità	661
19.1003	Interrogazione Feller Olivier. Destinare una parte del canone radiotelevisivo all'aumento del sostegno indiretto alla stampa. Conformità alla Costituzione federale	663
19.1004	Interrogazione Wasserfallen Flavia. Cifre sul rifiuto di mostrare il viso	665
19.1005	Interrogazione Seiler Graf Priska. Tassa d'esenzione dall'obbligo militare anche per chi non è più assoggettato?	666
19.1006	Interrogazione Molina Fabian. Che cosa accadrà alla fine del mandato della TIPH?	667
19.1007	Interrogazione Molina Fabian. Yacht di lusso restituito senza decisione giudiziaria a Teodoro Obiang, figlio del dittatore della Guinea equatoriale	669
19.1008	Interrogazione Chiesa Marco. Indennità frontalieri, pagheremo noi?	671
19.1009	Interrogazione Chiesa Marco. Ristorni dei frontalieri, quale ruolo gioca la Confederazione?	673
19.1010	Interrogazione Bühler Manfred. I media regionali concessionari possono sostenere i movimenti politici?	674
19.1011	Interrogazione Quadranti Rosmarie. Operazioni commerciali con il Venezuela	676
19.1012	Interrogazione Eymann Christoph. Quando saranno disponibili i dati dei pazienti per promuovere la ricerca umana nelle imprese e università svizzere?	677
19.1013	Interrogazione Wermuth Cédric. Cerchie di estrema destra di stampo terroristico e orientate al movimento dei prepper in Germania, Austria e Svizzera. Interrogativi sul caso Hannibal/Uniter	679
19.1014	Interrogazione Heim Bea. Per l'esercito, l'amministrazione federale e gli animali, ma non per i pazienti?	681
19.1015	Interrogazione Reynard Mathias. Elettrodotto Chamoson-Chippis ad altissima tensione. Rischi legati alla presenza di miniere di carbone	683
19.1016	Interrogazione Ruppen Franz. Ordinazioni on line di prodotti provenienti dalla Cina	684
19.1017	Interrogazione Ruppen Franz. Orario FFS. Rientro in Vallese alla sera dopo eventi sportivi e culturali	685
19.1018	Interrogazione Graf Maya. A quanto ammontano gli incentivi di ricerca della Confederazione per l'ingegneria genetica verde, inclusi i nuovi procedimenti d'ingegneria genetica, e l'impegno finanziario per la selezione classica?	686
19.1019	Interrogazione Graf Maya. Edizione 2019 di "La Confederazione in breve". Il suffragio femminile non fa parte della storia della Svizzera?	688
19.1031	Interrogazione urgente Gruppo socialista. La Confederazione non deve disimpegnarsi dal finanziamento della riduzione individuale dei premi	689
19.201	Tribunale penale federale. Elezione di un giudice non di carriera	691
19.205	Tribunale federale. Elezione di due giudici ordinari	692
19.206	Sostituti procuratori generali della Confederazione. Elezione per il periodo amministrativo 2020-2023	693
19.208	Giuramenti	694
19.3001	Postulato Commissione delle finanze CN. Semplificare l'esecuzione degli accordi programmatici tra Confederazione e cantoni	695
19.3005	Mozione Commissione della sicurezza sociale e della sanità. Il trasferimento dei medicinali in vendita libera dalla categoria C alla categoria B non deve comportare costi supplementari per il nostro sistema sanitario	697
19.3009	Mozione Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN. Programma d'incentivazione per la diffusione di progetti di digitalizzazione innovativi nel settore della formazione	699

19.3010	Mozione Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN. Lancio di un programma per incentivare la digitalizzazione nelle università federali e cantonali, nelle scuole universitarie professionali e nel settore della formazione professionale e della formazione continua	701
19.3012	Interpellanza Chevalley Isabelle. OGM. Il Consiglio federale deve trarre le conseguenze dal suo ultimo rapporto	703
19.3013	Interpellanza Chevalley Isabelle. Qual è la tossicità effettiva delle piante transgeniche che producono le tossine insetticide Bt	705
19.3014	Interpellanza Chevalley Isabelle. Come è possibile che un procuratore si rifiuti di ricevere un testimone chiave?	707
19.3015	Interpellanza Matter Thomas. Rendita vitalizia per i frontalieri dell'UE dopo tre mesi di lavoro?	709
19.3016	Interpellanza Addor Jean-Luc. Indennità di disoccupazione per i frontalieri e accordo quadro istituzionale	711
19.3022	Interpellanza Gruppo socialista. Proteggiamo il clima adesso!	713
19.3023	Interpellanza Gruppo socialista. Riduzioni individuali dei premi. La sentenza del Tribunale federale indica la via da seguire	715
19.3024	Interpellanza Gruppo verde liberale. È tempo di prendere sul serio la popolazione e accordare la priorità assoluta alla protezione del clima come compito trasversale della politica federale	717
19.3026	Interpellanza Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Il Parlamento chiede al Consiglio federale di non concludere alcun accordo con l'UE che leda la sovranità della Svizzera o che preveda il recepimento del diritto UE	719
19.3028	Interpellanza Paganini Nicolo. Ingiustizie sconcertanti relative al canone radiotelevisivo a carico delle imprese disciplinato dalla LRTV	721
19.3029	Interpellanza Moser Tiana Angelina. Sfruttare il momento e ricordare alle potenze nucleari l'obbligo di smantellare il loro arsenale nucleare	723
19.3033	Mozione Gruppo dell'Unione democratica di Centro. Offensiva per rafforzare la piazza economica svizzera	725
19.3036	Interpellanza Egger Mike. Competenza della giustizia militare svizzera per il perseguimento penale di jihadisti della milizia terroristica dell'IS	726
19.3037	Interpellanza de la Reussille Denis. Durata di vita delle agenzie postali	728
19.3038	Interpellanza de la Reussille Denis. Una tredicesima per tutti	730
19.3039	Mozione Feller Olivier. Vigilanza da parte della Postcom sui prezzi di distribuzione di lettere e pacchi. Far rispettare la volontà del legislatore	732
19.3044	Interpellanza Candinas Martin. La SECO deve entrare in concorrenza con le aziende private?	734
19.3045	Interpellanza Knecht Hansjörg. Ulteriori punti interrogativi per quanto riguarda il Duro	736
19.3046	Interpellanza Bourgeois Jacques. Immigrazione di massa. Bilancio in relazione all'obbligo di annunciare i posti vacanti	738
19.3047	Mozione Bourgeois Jacques. Dichiarazione delle emissioni di CO2 all'acquisto di un biglietto aereo	740
19.3049	Interpellanza Addor Jean-Luc. Vietare il velo alle minorenni?	741
19.3050	Interpellanza Addor Jean-Luc. Applicabilità della legge federale sulla circolazione stradale sulle piazze d'armi	743
19.3051	Interpellanza Regazzi Fabio. Huawei e le sfide del 5G. Rischi e opportunità per la Svizzera	744
19.3055	Interpellanza Gysi Barbara. Migliorare la procedura e la protezione delle vittime in caso di molestie sessuali, discriminazione e mobbing nell'amministrazione federale	747
19.3056	Interpellanza Gysi Barbara. Conciliare lavoro e famiglia. È possibile anche nell'amministrazione federale?	749
19.3057	Interpellanza Marra Ada. Per il diritto delle donne alla visibilità	751
19.3062	Interpellanza Töngi Michael. Agevolare l'acquisto di biglietti ferroviari internazionali	753
19.3064	Postulato Marti Samira. Rapporto comparativo sulla salute delle persone LGB	755
19.3065	Interpellanza Page Pierre-André. Incentivi a chi sceglie l'auto elettrica	757
19.3066	Mozione Romano Marco. Chiarire l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 5 e 11 della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni del 1976	759
19.3067	Postulato Schneider Schüttel Ursula. APMA. Ricorso a curatori privati	761
19.3069	Interpellanza Kälin Irène. Riduzione del grado di occupazione per gli impiegati dell'amministrazione federale dopo la nascita di un figlio	762
19.3070	Mozione Kälin Irène. Esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte durante l'intera gravidanza	764



19.3074	Interpellanza Munz Martina. Nessun impiego di antibiotici di riserva nella medicina veterinaria	765
19.3075	Interpellanza Munz Martina. La riduzione prevista della quantità massima di concime di fattoria autorizzata alleggerisce effettivamente l'impronta ambientale?	767
19.3076	Interpellanza Munz Martina. Si accetta la possibilità di un errore umano nella centrale nucleare di Leibstadt?	769
19.3077	Interpellanza Munz Martina. Applicare finalmente il divieto di impiego di erbicidi per utilizzatori privati e pubblici!	771
19.3078	Interpellanza Geissbühler Andrea Martina. Progetti in Eritrea	773
19.3079	Interpellanza Geissbühler Andrea Martina. Costi sanitari cagionati dai richiedenti l'asilo	775
19.3080	Interpellanza Geissbühler Andrea Martina. Deduzioni fiscali per la custodia dei figli da parte di terzi	777
19.3081	Interpellanza Quadranti Rosmarie. Il Consiglio federale tergiversa in merito ai sistemi d'arma autonomi	779
19.3086	Postulato Nantermod Philippe. Assicurazioni sociali. Analizzare i vantaggi dell'assistenza post-riabilitazione a lungo termine	781
19.3087	Interpellanza Quadri Lorenzo. No a nuove aree di sosta per nomadi in Ticino	783
19.3088	Interpellanza Page Pierre-André. Introduzione di incentivi fiscali sotto forma di deduzioni sui costi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici	785
19.3089	Interpellanza Hardegger Thomas. Telefonia mobile. 5G e rischi per la salute	787
19.3090	Postulato Quadranti Rosmarie. Coinvolgere i dimostranti a favore del clima in processi risolutivi	789
19.3091	Interpellanza Geissbühler Andrea Martina. Enormi costi delle terapie per autori di reati	790
19.3093	Interpellanza Barazzone Guillaume. Rimborso dei trattamenti oncologici. Garantire la parità di trattamento tra i pazienti curati in ospedale e quelli curati in ambulatorio	792
19.3094	Interpellanza Reynard Mathias. La Svizzera riconosce il francoprovenzale come lingua minoritaria. E ora?	794
19.3098	Interpellanza Thorens Goumaz Adèle. Qual è il margine di manovra per limitare la pubblicità di prodotti particolarmente nocivi al clima, in particolare i voli a basso costo?	796
19.3099	Interpellanza Frei Daniel. Più militari a contratto temporaneo per risolvere la carenza di quadri nell'esercito	798
19.3100	Interpellanza Keller Peter. Cancellare il metodo di scrittura fonetica dal "Lehrplan 21"	801
19.3101	Interpellanza Graf Maya. Cosa sappiamo dei pesticidi trasportati dall'aria?	803
19.3102	Mozione Wasserfallen Flavia. Armonizzare la regolamentazione relativa alla restituzione degli averi dei potentati	805
19.3103	Interpellanza Nantermod Philippe. Autobus a lunga percorrenza. Come sono rilasciate le concessioni?	807
19.3105	Postulato Vogler Karl. Tutelare le famiglie e sgravare la collettività. Esaminare la possibilità di ratificare la Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari	809
19.3106	Interpellanza Seiler Graf Priska. Gli edifici giocano un ruolo chiave nella svolta energetica	811
19.3107	Interpellanza Béglé Claude. Formarsi per essere sempre al top. Istituire un quarto pilastro per la formazione continua	813
19.3108	Interpellanza Eymann Christoph. Riduzione delle emissioni di CO2 mediante isolamento e produzione di energia elettrica solare negli edifici	815
19.3110	Interpellanza Meyer Mattea. Distribuzione record esente da imposta delle riserve da apporti di capitale nel 2018?	817
19.3111	Interpellanza Chevalley Isabelle. Programma Euratom. Una mancanza di trasparenza che sbalordisce	819
19.3112	Mozione Munz Martina. Stop allo spreco alimentare	821
19.3113	Interpellanza Munz Martina. Chi assume il rischio dei danni alla salute dovuti alla tecnologia 5G?	823
19.3114	Interpellanza Marti Samira. Nel settore finanziario le misure adottate su base volontaria per la protezione del clima non sono sufficienti	825
19.3116	Mozione Crotta Brigitte. Introdurre l'obbligo di sistemi di aerazione meccanica nelle aule scolastiche in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni	827
19.3117	Interpellanza Crotta Brigitte. Come si spiega che la SECO autorizzi un'azienda svizzera a esportare isopropanolo in Siria, dopo che il DFAE ha investito più di un milione di franchi per distruggere le scorte di questa sostanza presenti in quel Paese?	829
19.3118	Interpellanza Feri Yvonne. Contro la pubblicità sessista, stereotipata e discriminatoria	831
19.3120	Interpellanza Glauser-Zufferey Alice. Radiazioni non ionizzanti. Salute e responsabilità	833



19.3121	Mozione Buffat Michaël. Trattamento delle fughe di dati a livello nazionale	835
19.3123	Interpellanza Piller Carrard Valérie. Trasparenza delle fondazioni di utilità pubblica	837
19.3125	Interpellanza Hadorn Philipp. Axpo ignora una decisione dell'IFSN. Manca ancora il sistema di raffreddamento d'emergenza per la piscina di stoccaggio	839
19.3126	Interpellanza Chevalley Isabelle. Raccolta separata e riciclaggio. E la plastica?	842
19.3127	Postulato Thorens Goumaz Adèle. Sviluppi internazionali in materia di sostenibilità. Come mantenere la competitività del nostro settore finanziario?	844
19.3128	Interpellanza Quadranti Rosmarie. Accordo di libero scambio con l'Indonesia. Sorvegliare le disposizioni sulla sostenibilità	846
19.3129	Interpellanza Frehner Sebastian. Organizzazione di uno studio medico	848
19.3132	Interpellanza Gutjahr Diana. Campionati Swiss Skills. Disparità di trattamento tra le organizzazioni del mondo del lavoro?	849
19.3133	Interpellanza Buffat Michaël. Compatibilità della politica vodese in materia di allontanamento con il diritto federale	851
19.3134	Interpellanza Buffat Michaël. Aiuto al ritorno concesso da un Cantone	853
19.3135	Postulato Dobler Marcel. Abbiamo sotto controllo la cibersicurezza nel settore degli acquisti dell'esercito?	855
19.3136	Postulato Dobler Marcel. Infrastrutture critiche. Abbiamo il controllo sui componenti hardware e software?	857
19.3140	Interpellanza Vogler Karl. Conclusione della formazione di richiedenti l'asilo respinti in Svizzera	859
19.3141	Interpellanza Reynard Mathias. Esame svizzero di maturità. Parità di trattamento per gli studenti	861
19.3143	Interpellanza Buffat Michaël. Ripercussioni del nuovo Atlante eolico svizzero dell'UFE?	863
19.3145	Interpellanza Streiff-Feller Marianne. La Confederazione finanzia portali del sesso	865
19.3146	Interpellanza Grüter Franz. Differenze di prezzo per l'invio di lettere. Prezzi bassi per le imprese estere ma non per quelle svizzere	867
19.3149	Interpellanza Quadri Lorenzo. Indennità dei frontalieri. È intenzione del Consiglio federale rifiutare di adeguarsi?	870
19.3150	Interpellanza Brélaz Daniel. Ostacoli tecnici allo sviluppo di automobili elettriche	872
19.3151	Interpellanza Zuberbühler David. Azioni degli attivisti per i diritti degli animali contro macelli e macellerie. Dove lo Stato porrà finalmente limiti giuridici?	874
19.3152	Interpellanza Chevalley Isabelle. Stop ai mozziconi di sigaretta gettati dai finestrini dei veicoli	876
19.3155	Interpellanza Marchand-Balet Géraldine. Abbandono del DVB-T. La SSR risparmia denaro a spese dei telespettatori?	877
19.3156	Interpellanza Addor Jean-Luc. Quali saranno le ripercussioni dell'Accordo quadro istituzionale con l'UE per la categoria professionale degli avvocati in Svizzera?	879
19.3157	Interpellanza Gruppo liberale radicale. Come continuare con lo scenario di "ritardo nella messa in vigore della revisione totale della legge sul CO2"?	880
19.3158	Interpellanza Quadranti Rosmarie. Assistenza. Sa una mano dello Stato cosa fa l'altra?	882
19.3159	Interpellanza Graf-Litscher Edith. Rischi di una previdenza a due velocità nel secondo pilastro	884
19.3161	Interpellanza Eymann Christoph. Rinunciare all'utilizzo di pellicole di plastica per l'invio di riviste e stampati	886
19.3162	Interpellanza Eymann Christoph. Prevenire i rifiuti riducendo la quantità di scontrini di cassa in forma cartacea	888
19.3167	Mozione Gruppo PPD. Base giuridica per tutelare il diritto di partecipazione e di decisione del Parlamento, del popolo e dei Cantoni per quanto concerne l'attuazione dell'accordo quadro	890
19.3173	Interpellanza Quadri Lorenzo. Quale futuro per i giovani farmacisti? E per le assistenti di farmacia?	892
19.3177	Interpellanza Masshardt Nadine. Licenziamenti in seguito a gravidanza e maternità nell'amministrazione federale	894
19.3178	Interpellanza Reynard Mathias. Elettrodotto Chamoson-Chippis ad altissima tensione. Costi astronomici per misure di protezione e danni al paesaggio	896
19.3179	Interpellanza Frei Daniel. La Confederazione sostiene gli ufficiali e i tiratori che la combattono politicamente?	898
19.3180	Interpellanza Semadeni Silva. Phoneygate. Informare correttamente chi usa i cellulari	901
19.3184	Interpellanza Vogler Karl. Concetto di "bene del figlio"	903
19.3185	Interpellanza Vogler Karl. Acquisti della Confederazione. Nessuna backdoor digitale	905

19.3186	Interpellanza Vogler Karl. Condizioni intollerabili nei macelli svizzeri	907
19.3188	Interpellanza Fridez Pierre-Alain. Fucile LBD 40. Un'arma pericolosa	909
19.3191	Postulato Molina Fabian. Intergruppi parlamentari con obiettivi di propaganda razzista o antisemita	911
19.3192	Interpellanza Molina Fabian. Perché il Consiglio federale si rifiuta di prendere le necessarie misure per contrastare la scarsa applicazione dei principi guida dell'ONU da parte delle imprese svizzere?	913
19.3193	Interpellanza Molina Fabian. Accordo di libero scambio tra AELS e Mercosur. Aumenteranno in futuro gli scandali dei macelli?	915
19.3195	Interpellanza Egger Thomas. Misure contro il burnout e i suicidi degli agricoltori	917
19.3196	Interpellanza Egger Thomas. Dotare i grandi predatori di trasmettitori	919
19.3199	Postulato Reynard Mathias. Aumentare la sicurezza dei dispositivi connessi	921
19.3201	Interpellanza Nantermod Philippe. Lavoro ridotto. La SECO cambia le regole del gioco durante la partita?	922
19.3203	Interpellanza Moret Isabelle. Costi amministrativi delle casse malati. Quale trasparenza?	924
19.3205	Interpellanza Burkart Thierry. Meno dinamismo nella digitalizzazione. Cosa intraprende il Consiglio federale?	926
19.3206	Interpellanza Müller-Altermatt Stefan. Sicurezza dell'approvvigionamento e certezza del diritto nel settore dei medicinali veterinari	929
19.3207	Mozione Guhl Bernhard. Fermare in modo rapido e coerente la drammatica moria di api e insetti	931
19.3208	Interpellanza Guhl Bernhard. Violazioni dei diritti umani commesse su vasta scala in Siria da milizie armate sostenute dalla Turchia	933
19.3209	Interpellanza Glauser-Zufferey Alice. Cure mediche, qualità, economicità	935
19.3210	Interpellanza Zanetti Claudio. Strane "gite scolastiche" del CDF	937
19.3211	Interpellanza Borloz Frédéric. Spazi pubblici. La creazione di zone protette dai campi elettromagnetici potrebbe favorire l'accesso alle persone ipersensibili	939
19.3212	Interpellanza Aeschi Thomas. Far luce sui governi ombra, ovvero i comitati misti Svizzera-UE	941
19.3213	Interpellanza Aeschi Thomas. Ufficio federale di giustizia. Analisi del diritto non vincolante nell'accordo quadro istituzionale	943
19.3215	Interpellanza Kälin Irène. Più protezione degli animali per i pesci d'acquacultura	945
19.3216	Interpellanza Kälin Irène. Aggiornare la scheda informativa sulle revisioni parziali delle ordinanze sull'energia nucleare	947
19.3217	Interpellanza Geissbühler Andrea Martina. Espulsioni bloccate mediante ricorsi alla Corte EDU	949
19.3218	Interpellanza Reynard Mathias. Che cosa aspetta la Svizzera per sostenere la ricerca nel settore della finanza sostenibile?	950
19.3220	Interpellanza Wermuth Cédric. Operatrice/operatore socioassistenziale AFC. Stage indipendenti dalla formazione prima della formazione professionale di base	952
19.3224	Interpellanza Fluri Kurt. Quali misure adotta la Confederazione per sostenere in Svizzera le aree che offrono le migliori prospettive future?	954
19.3225	Interpellanza Fluri Kurt. Per una politica regionale urbana della Confederazione. Per agglomerati forti	957
19.3244	Interpellanza Gysi Barbara. Creare i presupposti per affrontare meglio i rischi, la scarsa trasparenza e i conflitti d'interesse delle fondazioni collettive	960
19.3245	Interpellanza Marchand-Balet Géraldine. In che modo il Consiglio federale intende considerare i considerevoli risparmi indiretti nella sua analisi finanziaria globale del passaggio al modello basato sulla prescrizione per gli psicologi?	963
19.3247	Interpellanza Weibel Thomas. Libero accesso alle fotografie della Confederazione	965
19.3248	Interpellanza Weibel Thomas. Compensazione dei premi di cassa malati troppo elevati	967
19.3250	Interpellanza Graf-Litscher Edith. Rischio di un'offerta insufficiente nell'osteopatia	969
19.3251	Interpellanza Grossen Jürg. Traffico stradale e protezione del clima. Funzione modello della Confederazione, sulla carta e in realtà	971
19.3252	Interpellanza Grossen Jürg. Treni notturni. Un'opportunità ecologica ed economica per la Svizzera	973
19.3253	Interpellanza Grossen Jürg. Innosuisse. Rendere più efficaci gli strumenti di promozione della Confederazione	975
19.3254	Interpellanza Grossen Jürg. Impianti di produzione di biogas da concimi aziendali. Quo vadis?	977



19.3255	Interpellanza Wermuth Cédric. Difendere la democrazia liberale dai rigurgiti di antisemitismo e dai venti di estrema destra	979
19.3256	Interpellanza Töngi Michael. Come compensare in futuro gli elevati costi non coperti dei mezzi pesanti, pari a 1516 milioni di franchi all'anno, secondo il principio "chi inquina paga"?	981
19.3257	Interpellanza Bendahan Samuel. Qual è la percentuale di donne negli organi di direzione e nei consigli di amministrazione delle organizzazioni controllate completamente o in misura importante dalla Confederazione?	983
19.3260	Interpellanza Jans Beat. Il Consiglio federale ha l'intenzione di trovare un nuovo capo dell'UFAG?	986
19.3261	Interpellanza Gugger Niklaus-Samuel. Che cosa si sta facendo affinché in futuro la procedura di omologazione svizzera valuti correttamente i rischi dei pesticidi?	987
19.3262	Postulato Gugger Niklaus-Samuel. Se i bambini stanno bene, la Svizzera sta meglio	989
19.3267	Interpellanza Flach Beat. La prassi del Servizio SCPT in materia di obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati è conforme alla legge?	991
19.3269	Interpellanza Merlini Giovanni. Denominazione delle iniziative popolari e corretto processo di formazione della volontà democratica	993
19.3271	Interpellanza Frehner Sebastian. Assunzione dei costi di nuove terapie e nuovi farmaci	995
19.3277	Mozione von Siebenthal Erich. Sfruttare meglio il potenziale energetico del legno	997
19.3278	Interpellanza Regazzi Fabio. Autostrada Lugano-Mendrisio. Una gestione dinamica delle quattro corsie esistenti per dare una risposta al problema delle colonne sull'A2 in attesa della terza corsia prevista nel 2040?	999
19.3280	Interpellanza Steinemann Barbara. Richiedenti l'asilo giunti in Svizzera. Bilancio dell'anno record 2015	1001
19.3281	Interpellanza Crottaz Brigitte. Una farmacovigilanza indipendente, efficace e di alta qualità per la Svizzera	1003
19.3282	Interpellanza Crottaz Brigitte. Droni, perché no? Ma qual è la loro provenienza?	1005
19.3283	Interpellanza Gruppo BD. Investimenti orientati al futuro	1007
19.3288	Interpellanza Bregy Philipp Matthias. Cibercriminalità. Qual è la situazione nell'ambito della formazione delle autorità di perseguimento penale?	1009
19.3292	Interpellanza Seiler Graf Priska. Trattamento di favore per il costruttore di aerei Pilatus?	1011
19.3293	Interpellanza Seiler Graf Priska. Inquinamento dell'aria e costi d'esercizio degli aerei da combattimento	1013
19.3294	Mozione Zanetti Claudio. Spedizione elettronica al posto del voto elettronico	1015
19.3295	Interpellanza Munz Martina. L'UFAG autorizza insetticidi la cui efficacia non è stata valutata, affossando le raccomandazioni di Agroscope	1017
19.3296	Interpellanza Munz Martina. Pesticidi trasportati dall'aria. Com'è la situazione in Svizzera?	1019
19.3297	Interpellanza Munz Martina. Dichiarare come OGM i prodotti dell'ingegneria genetica e sviluppare metodi di rilevamento	1021
19.3298	Interpellanza Munz Martina. Arrestare la grave diminuzione del numero di insetti nei torrenti di montagna	1023
19.3299	Postulato Béglé Claude. Zone industriali e artigianali smart. Ottimizzare la pianificazione delle zone industriali e artigianali	1025
19.3300	Interpellanza Töngi Michael. Ridurre il rischio di incidenti per i ciclisti nelle rotatorie. Interventi della Confederazione?	1027
19.3302	Interpellanza Addor Jean-Luc. Libera circolazione per gli stranieri dalla situazione finanziaria catastrofica?	1029
19.3303	Interpellanza Addor Jean-Luc. Cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. Accordi da rivedere?	1031
19.3304	Interpellanza Addor Jean-Luc. Preferenza nazionale per gli assegni familiari. Qual è il potenziale di risparmio in Svizzera?	1033
19.3307	Mozione Addor Jean-Luc. Presa a carico completa delle prestazioni in caso di gravidanza da parte dell'assicurazione malattie obbligatoria	1034
19.3311	Interpellanza Birrer-Heimo Prisca. Rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria	1035
19.3312	Interpellanza Birrer-Heimo Prisca. Occorre affidare un mandato di prestazioni chiaro a Postfinance?	1037
19.3313	Interpellanza Herzog Verena. Stop alle irresponsabili sperimentazioni umane con canapa!	1039
19.3314	Interpellanza Rytz Regula. Quale sarà la sorte delle aree d'atterraggio in montagna?	1041

19.3317	Interpellanza Moret Isabelle. Assicurazione malattie. Qual è l'impatto dell'effettivo degli assicurati sui premi?	1043
19.3319	Mozione Barrile Angelo. Correggere un'incoerenza giuridica nell'interesse pubblico di un approvvigionamento sicuro di medicinali	1045
19.3321	Interpellanza Ammann Thomas. L'introduzione della tecnologia 5G per la telefonia mobile in Svizzera implica una buona informazione della popolazione da parte della Confederazione	1047
19.3323	Interpellanza Naef Martin. Cosa si può fare per migliorare la situazione del buongoverno, dei diritti umani e della pace in Camerun?	1049
19.3324	Interpellanza Naef Martin. Promozione della pace e rafforzamento dei diritti umani in Bosnia Erzegovina	1051
19.3325	Interpellanza Schilliger Peter. Differenze nella quota di abitazioni vuote sul mercato dell'alloggio	1053
19.3326	Postulato Bäumle Martin. L'esercito come modello nella protezione del clima	1055
19.3329	Interpellanza Reynard Mathias. Meccanismo di retribuzione degli intermediari	1057
19.3330	Interpellanza Reynard Mathias. I dati dei pazienti saranno venduti al miglior offerente?	1059
19.3332	Interpellanza Béglé Claude. Come incoraggiare lo spirito pionieristico svizzero?	1061
19.3338	Interpellanza Schenker Silvia. Salute psichica dei richiedenti l'asilo traumatizzati. Come interviene il Consiglio federale?	1063
19.3339	Interpellanza Badran Jacqueline. Coinvolgimento della Svizzera nelle operazioni cum-cum e cum-ex	1065
19.3340	Interpellanza Munz Martina. Nell'UE è scaduta l'omologazione del Cloridazon. La Svizzera si allineerà?	1067
19.3341	Interpellanza Kälin Irène. Cosa intende fare il Consiglio federale per raggiungere l'obiettivo di un saldo netto di zero emissioni entro il 2030?	1069
19.3342	Postulato Badran Jacqueline. Introdurre un sistema di autorizzazioni per gli open government data	1071
19.3343	Interpellanza Friedl Claudia. Finanziamento eccessivo delle piccole centrali idroelettriche	1073
19.3344	Interpellanza Friedl Claudia. Investimenti delle banche di sviluppo in tecnologie che emettono CO2	1075
19.3345	Interpellanza Friedl Claudia. Necessità di ricerca sugli effetti dei campi elettromagnetici su animali e piante	1077
19.3346	Interpellanza Grin Jean-Pierre. Garantire il mantenimento di quattro collegamenti giornalieri Losanna-Parigi via Vallorbe e Dole secondo la proposta vodese	1079
19.3347	Mozione Flach Beat. Per un diritto in materia di proprietà per piani moderni e praticabili	1081
19.3350	Interpellanza Hardegger Thomas. Le resistenze agli antibiotici non vengono eliminate dagli impianti di depurazione	1083
19.3351	Interpellanza Hardegger Thomas. Iniziativa "Choosing wisely". La Confederazione è invitata a sostenere le società mediche specialistiche nell'elaborazione di raccomandazioni	1085
19.3353	Interpellanza Bulliard-Marbach Christine. Adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni di montagna. Quali misure specifiche intende adottare il Consiglio federale?	1087
19.3355	Interpellanza Addor Jean-Luc. Il federalismo differenziato. Un'idea per la Svizzera?	1089
19.3357	Interpellanza Grin Jean-Pierre. Biocarburanti e biogas. Prorogare l'esenzione fiscale	1091
19.3358	Interpellanza Bulliard-Marbach Christine. Esame preliminare della pubblicità da parte di Swissmedic	1092
19.3359	Interpellanza Béglé Claude. Clima. A quando una campagna di comunicazione efficace affinché ognuno faccia la propria parte?	1094
19.3360	Interpellanza Béglé Claude. Cosa ne sarà dei jihadisti del Medio Oriente? Incoraggiare la creazione di un tribunale internazionale e di prigioni in loco	1096
19.3361	Interpellanza Trede Aline. Introduzione del suffragio femminile. Festa nazionale il 16 marzo?	1098
19.3364	Interpellanza Marti Samira. Vietare le vessazioni morali con le informazioni di stato civile	1100
19.3365	Interpellanza Girod Bastien. Esame finale per cuochi. Nessun obbligo di utilizzare la carne	1102
19.3374	Postulato Grossen Jürg. Indagine adeguata ai tempi e orientata al futuro degli effetti ambientali delle autovetture	1104
19.3375	Interpellanza Grossen Jürg. La restituzione dell'imposta sugli oli minerali è orientata al futuro?	1106
19.3377	Interpellanza Guhl Bernhard. Differenze cantonali nell'ambito dei procedimenti penali per pornografia infantile. Ancora nessuna necessità di intervento?	1108
19.3379	Interpellanza Moser Tiana Angelina. Quanti pesticidi altamente tossici per la salute umana sono omologati in Svizzera?	1110

19.3380	Interpellanza Moser Tiana Angelina. In Svizzera sono omologati pesticidi che incidono sulla funzione sessuale e sulla riproduzione?	1112
19.3382	Postulato Stahl Jürg. Vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica	1114
19.3383	Interpellanza Amstutz Adrian. Quando il Consiglio federale prenderà finalmente sul serio il problema dell'importazione della tubercolosi tramite i richiedenti l'asilo?	1116
19.3384	Interpellanza Sommaruga Carlo. Acquisto dei droni Hermes 900 HFE. A che punto sono gli affari di compensazione in Svizzera?	1118
19.3385	Postulato Graf Maya. Come viene attuato concretamente l'obiettivo settoriale climatico della filiera agroalimentare per rispettare l'Accordo di Parigi sul clima?	1120
19.3386	Interpellanza Graf Maya. Neonicotinoidi pericolosi per le api. Secondo il principio di causalità, chi deve sostenere le spese per i danni causati?	1122
19.3387	Interpellanza Burgherr Thomas. Crescenti costi dell'asilo	1125
19.3391	Interpellanza Trede Aline. Protezione dal licenziamento durante il congedo maternità	1127
19.3393	Interpellanza Knecht Hansjörg. Spese della Confederazione per la protezione del clima e dell'ambiente come pure per la sostenibilità	1129
19.3394	Interpellanza Estermann Yvette. Il sistema sanitario svizzero e quello tedesco a confronto	1131
19.3395	Interpellanza Estermann Yvette. Lehrplan 21. Una maledizione o una benedizione?	1133
19.3396	Interpellanza Ruppen Franz. Petizione "Rendere pubbliche le conseguenze dell'aborto". Il Consiglio federale è disposto a soddisfarne le richieste?	1135
19.3402	Interpellanza Tornare Manuel. Pensioni erogate dalla Germania a cittadini svizzeri vicini al regime nazionalsocialista	1136
19.3417	Postulato Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN. Strategia per rafforzare il sostegno alla prima infanzia	1138
19.3420	Mozione Commissione dell'economia e dei tributi CN. Negoziati complementari in merito all'accordo istituzionale con l'UE	1140
19.3423	Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità. Un'assicurazione malattie a prezzi accessibili a lungo termine. Le misure in materia di efficienza e riduzione dei costi sono efficaci se si basano su modelli e scenari futuri attendibili	1142
19.3438	Interpellanza de la Reussille Denis. Classificare il fucile LBD come materiale bellico	1144
19.5240	Ora delle domande. Domanda Bregy Philipp Matthias.	1145
19.5241	Ora delle domande. Domanda de la Reussille Denis.	1146
19.5242	Ora delle domande. Domanda de la Reussille Denis.	1147
19.5243	Ora delle domande. Domanda Egger Mike.	1148
19.5244	Ora delle domande. Domanda Feller Olivier.	1149
19.5245	Ora delle domande. Domanda Candinas Martin. E' ammissibile che si debba allegare una lettera di motivazione in lingua tedesca per candidarsi quale guardia di confine in formazione?	1150
19.5246	Ora delle domande. Domanda Candinas Martin.	1151
19.5247	Ora delle domande. Domanda Romano Marco. Riforma dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): un sondaggio per valutare i riscontri e gli argomenti di chi opera al fronte?	1152
19.5248	Ora delle domande. Domanda Munz Martina.	1153
19.5249	Ora delle domande. Domanda Frehner Sebastian.	1154
19.5250	Ora delle domande. Domanda von Siebenthal Erich.	1155
19.5251	Ora delle domande. Domanda Ammann Thomas.	1156
19.5252	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1157
19.5253	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1158
19.5254	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1159
19.5255	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1160
19.5256	Ora delle domande. Domanda Egger Thomas.	1161
19.5257	Ora delle domande. Domanda Gschwind Jean-Paul.	1162
19.5258	Ora delle domande. Domanda Seiler Graf Priska.	1163
19.5259	Ora delle domande. Domanda Estermann Yvette.	1164
19.5260	Ora delle domande. Domanda Reimann Maximilian.	1165
19.5261	Ora delle domande. Domanda Addor Jean-Luc.	1166
19.5262	Ora delle domande. Domanda Addor Jean-Luc.	1167
19.5263	Ora delle domande. Domanda Vogler Karl.	1168
19.5264	Ora delle domande. Domanda Egger Thomas.	1169
19.5265	Ora delle domande. Domanda Rochat Fernandez Nicolas.	1170



19.5266	Ora delle domande. Domanda Fehlmann Rielle Laurence.	1171
19.5267	Ora delle domande. Domanda Wermuth Cédric.	1172
19.5268	Ora delle domande. Domanda Wermuth Cédric.	1173
19.5269	Ora delle domande. Domanda Meyer Mattea.	1174
19.5270	Ora delle domande. Domanda Gutjahr Diana.	1175
19.5271	Ora delle domande. Domanda Semadeni Silva.	1176
19.5272	Ora delle domande. Domanda Semadeni Silva.	1177
19.5273	Ora delle domande. Domanda Flach Beat.	1178
19.5274	Ora delle domande. Domanda Regazzi Fabio. Tecnologia 5G: informare e spiegare per superare alcuni pregiudizi presenti nella popolazione	1179
19.5275	Ora delle domande. Domanda Regazzi Fabio. Il cinipide del castagno è tornato: occorre intervenire subito!	1180
19.5276	Ora delle domande. Domanda Müller-Altermatt Stefan.	1181
19.5277	Ora delle domande. Domanda Molina Fabian.	1182
19.5278	Ora delle domande. Domanda Müller-Altermatt Stefan.	1183
19.5279	Ora delle domande. Domanda Molina Fabian.	1184
19.5280	Ora delle domande. Domanda Molina Fabian.	1185
19.5281	Ora delle domande. Domanda Graf Maya.	1186
19.5282	Ora delle domande. Domanda Graf Maya.	1187
19.5283	Ora delle domande. Domanda Wobmann Walter.	1188
19.5284	Ora delle domande. Domanda Wobmann Walter.	1189
19.5285	Ora delle domande. Domanda Wüthrich Adrian.	1190
19.5286	Ora delle domande. Domanda Schneider Schüttel Ursula.	1191
19.5287	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1192
19.5288	Ora delle domande. Domanda Heim Bea.	1193
19.5289	Ora delle domande. Domanda Heim Bea.	1194
19.5290	Ora delle domande. Domanda Streiff-Feller Marianne.	1195
19.5291	Ora delle domande. Domanda Jauslin Matthias Samuel.	1196
19.5292	Ora delle domande. Domanda Jauslin Matthias Samuel.	1197
19.5293	Ora delle domande. Domanda Glättli Balthasar.	1198
19.5294	Ora delle domande. Domanda Glättli Balthasar.	1199
19.5295	Ora delle domande. Domanda Riklin Kathy.	1200
19.5296	Ora delle domande. Domanda Schneider Schüttel Ursula.	1201
19.5297	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1202
19.5298	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1203
19.5299	Ora delle domande. Domanda Quadranti Rosmarie.	1204
19.5300	Ora delle domande. Domanda Fridez Pierre-Alain.	1205
19.5301	Ora delle domande. Domanda Kälin Irène.	1206
19.5302	Ora delle domande. Domanda Aeschi Thomas.	1207
19.5303	Ora delle domande. Domanda Aeschi Thomas.	1208
19.5304	Ora delle domande. Domanda Aeschi Thomas.	1209
19.5305	Ora delle domande. Domanda Aeschi Thomas.	1210
19.5306	Ora delle domande. Domanda Aeschi Thomas.	1211
19.5307	Ora delle domande. Domanda Gugger Niklaus-Samuel.	1212
19.5308	Ora delle domande. Domanda Ammann Thomas.	1213
19.5309	Ora delle domande. Domanda Brélaz Daniel.	1214
19.5310	Ora delle domande. Domanda Molina Fabian.	1215
19.5311	Ora delle domande. Domanda Molina Fabian.	1216
19.5312	Ora delle domande. Domanda Bourgeois Jacques.	1217
19.5313	Ora delle domande. Domanda Egger Thomas.	1218
19.5314	Ora delle domande. Domanda Hardegger Thomas.	1219
19.5315	Ora delle domande. Domanda Hardegger Thomas.	1220
19.5316	Ora delle domande. Domanda Marti Samira.	1221
19.5317	Ora delle domande. Domanda Heim Bea.	1222
19.5318	Ora delle domande. Domanda Steinemann Barbara.	1223
19.5319	Ora delle domande. Domanda Rochat Fernandez Nicolas.	1224
19.5320	Ora delle domande. Domanda Wermuth Cédric.	1225
19.5321	Ora delle domande. Domanda Hiltbold Hugues.	1226



19.5322	Ora delle domande. Domanda Romano Marco. Progetto di potenziamento della capacità autostradale da Lugano a Mendrisio (PO-LU-ME): quali benefici e quale impatto ambientale?	1227
19.5323	Ora delle domande. Domanda Romano Marco. Debiti di Campione d'Italia: la Confederazione se ne assumerebbe la responsabilità e li sconterebbe dai ristori?	1228
19.5324	Ora delle domande. Domanda Gysi Barbara.	1229
19.5325	Ora delle domande. Domanda Reimann Maximilian.	1230
19.5326	Ora delle domande. Domanda Streiff-Feller Marianne.	1231
19.5327	Ora delle domande. Domanda Heim Bea.	1232
19.5328	Ora delle domande. Domanda Seiler Graf Priska.	1233
19.5329	Ora delle domande. Domanda Seiler Graf Priska.	1234
19.5330	Ora delle domande. Domanda Kälin Irène.	1235
19.5331	Ora delle domande. Domanda Gysi Barbara.	1236
19.5332	Ora delle domande. Domanda Bigler Hans-Ulrich.	1237
19.5333	Ora delle domande. Domanda Regazzi Fabio. Il Consiglio federale sbaglia di nuovo i suoi calcoli?	1238
19.5334	Ora delle domande. Domanda Regazzi Fabio. SPC-Waiver: anche la Svizzera deve trovare una soluzione per mantenere la competitività della nostra industria farmaceutica dei generici	1239
19.5335	Ora delle domande. Domanda Rochat Fernandez Nicolas.	1240
19.5337	Ora delle domande. Domanda Vogler Karl.	1241
19.5338	Ora delle domande. Domanda Graf Maya.	1242
19.5339	Ora delle domande. Domanda Herzog Verena.	1243
19.5340	Ora delle domande. Domanda Herzog Verena.	1244
19.5341	Ora delle domande. Domanda Geissbühler Andrea Martina.	1245
19.5342	Ora delle domande. Domanda Geissbühler Andrea Martina.	1246
19.5343	Ora delle domande. Domanda Geissbühler Andrea Martina.	1247
19.5344	Ora delle domande. Domanda Geissbühler Andrea Martina.	1248
19.5345	Ora delle domande. Domanda Geissbühler Andrea Martina.	1249
19.5346	Ora delle domande. Domanda Geissbühler Andrea Martina.	1250
19.5347	Ora delle domande. Domanda Graf Maya.	1251
19.5348	Ora delle domande. Domanda Bauer Philippe.	1252
19.5349	Ora delle domande. Domanda Bigler Hans-Ulrich.	1253
19.5350	Ora delle domande. Domanda Schläpfer Therese.	1254
19.5351	Ora delle domande. Domanda Schläpfer Therese.	1255
19.5352	Ora delle domande. Domanda Frehner Sebastian.	1256
19.5353	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1257
19.5354	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1258
19.5355	Ora delle domande. Domanda Brunner Hansjörg.	1259
19.5356	Ora delle domande. Domanda Wüthrich Adrian.	1260
19.5357	Ora delle domande. Domanda Marti Samira.	1261
19.5358	Ora delle domande. Domanda Meyer Mattea.	1262
19.5359	Ora delle domande. Domanda Rytz Regula.	1263
19.5360	Ora delle domande. Domanda Rytz Regula.	1264
19.5361	Ora delle domande. Domanda Rytz Regula.	1265
19.5362	Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo.	1266
19.5363	Ora delle domande. Domanda Marra Ada.	1267
19.5364	Ora delle domande. Domanda Munz Martina.	1268
19.5365	Ora delle domande. Domanda Rytz Regula.	1269
19.5366	Ora delle domande. Domanda Friedl Claudia.	1270
19.5367	Ora delle domande. Domanda Trede Aline.	1271
19.5368	Ora delle domande. Domanda Piller Carrard Valérie.	1272
19.5369	Ora delle domande. Domanda Maire Jacques-André.	1273
19.5370	Ora delle domande. Domanda Masshardt Nadine.	1274
19.5371	Ora delle domande. Domanda Reynard Mathias.	1275
19.5372	Ora delle domande. Domanda Birrer-Heimo Prisca.	1276
19.5373	Ora delle domande. Domanda Birrer-Heimo Prisca.	1277
19.5374	Ora delle domande. Domanda Schneider Schüttel Ursula.	1278
19.5375	Ora delle domande. Domanda Glättli Balthasar.	1279
19.5376	Ora delle domande. Domanda Gugger Niklaus-Samuel.	1280



19.5377	Ora delle domande. Domanda Glättli Balthasar.	1281
19.5378	Ora delle domande. Domanda Burkart Thierry.	1282
19.5379	Ora delle domande. Domanda Arslan Sibel.	1283

10.322 Iniziativa cantonale

Congedo pagato per genitori di figli gravemente malati

Depositato da: Berna
Data del deposito: 02.06.2010
Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è pregata di creare le basi giuridiche per l'introduzione di un congedo pagato per genitori di figli gravemente malati. In virtù di tale base legale uno dei genitori può essere accanto al figlio e assisterlo durante la fase acuta della malattia.

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

03.11.2016 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Cronologia

15.08.2014 Commissione della sicurezza sociale e della sanità
 È dato seguito
17.11.2014 Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS
 È dato seguito
16.12.2016 Consiglio nazionale
 Il termine imposto è prorogato fino alla sessione invernale 2018.
21.06.2019 Consiglio nazionale
 Stralcio dal ruolo

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



10.322 n Iv. Ct. BE. Congedo pagato per genitori di figli gravemente malati

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 5 aprile 2019

Riunitasi il 5 aprile 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità si è occupata del seguito della procedura relativa all'iniziativa in oggetto depositata dal Cantone di Berna.

L'iniziativa cantonale chiede di creare le basi giuridiche per l'introduzione di un congedo pagato per genitori di figli gravemente malati.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 13 voti contro 7 e 1 astensione di togliere dal ruolo l'iniziativa cantonale.

Una minoranza (*Feri Yvonne*, Barrile, Carobbio Guscetti, Gysi, Heim, Schenker Silvia, Töngi) propone di respingere lo stralcio dal ruolo e di prorogare il termine per l'adempimento dell'iniziativa di due anni, ossia entro la sessione estiva 2021.

Relatori: Sauter (ted.), Roduit (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Lavori svolti finora
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/10.322n/SGK--CSSS



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è pregata di creare le basi giuridiche per l'introduzione di un congedo pagato per genitori di figli gravemente malati. In virtù di tale base legale uno dei genitori può essere accanto al figlio e assisterlo durante la fase acuta della malattia.

2 Lavori svolti finora

Riunitasi il 15 agosto 2014, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha esaminato l'iniziativa cantonale proponendo, con 11 voti contro 8 e 2 astensioni, di darle seguito. Il 17 novembre 2014 la sua omologa del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di aderire a questa proposta con 8 voti contro 2.

La CSSS-N ha incaricato la propria Sottocommissione «Politica della famiglia» di elaborare un progetto di atto normativo e il corrispondente rapporto. Durante le sedute del 21 agosto 2015 e del 21 ottobre 2015 la Sottocommissione si è occupata sia di quest'iniziativa cantonale sia delle iniziative parlamentari Meier-Schatz (11.411 e 11.412) che trattano temi analoghi. Ha preso atto del piano d'azione proposto dal Consiglio federale per migliorare la situazione delle persone che assistono i propri familiari (cfr. in merito il rapporto del Consiglio federale «Soutien aux proches aidants. Analyse de la situation et mesures requises pour la Suisse» [disponibile soltanto in ted. e franc.] in adempimento del postulato della CSSS-N del 5 dic. 2014). Dal canto suo la Sottocommissione ha sospeso il trattamento dell'iniziativa cantonale e delle due iniziative Meier-Schatz per dedicarsi prioritariamente all'iniziativa parlamentare Joder (12.470 n) «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio», che nel frattempo è stata attuata (cfr. RU 2017 5987).

Su richiesta della Commissione, il 5 febbraio 2016 l'Ufficio del Consiglio nazionale ha autorizzato l'istituzione di una Sottocommissione «Famigliari curanti», incaricata di analizzare tutti i possibili interventi di natura legislativa per attuare l'iniziativa del Cantone di Berna e le due iniziative Meier-Schatz. La Sottocommissione deve coordinare questi lavori anche con quelli che il Consiglio federale svolge a favore di chi cura e assiste i propri familiari. La Sottocommissione si è occupata delle due iniziative parlamentari durante le sue sedute del 6 settembre 2016, 9 novembre 2016 e 16 maggio 2017. Dopo aver svolto delle audizioni e analizzato la situazione, ha constatato che i temi che preoccupano i familiari curanti sono molto complessi e variati. Inoltre, ha preso atto dei progressi fatti dal Consiglio federale nell'ambito del suo piano d'azione per il sostegno delle persone che assistono i propri familiari. Volendo coordinare debitamente il proprio operato con quello del Governo, la Sottocommissione si è concentrata su misure che il Consiglio federale non ha previsto, in particolare su un assegno di assistenza per chi assiste i propri familiari.

Considerato che in quel momento l'elaborazione di un avamprogetto che il Consiglio federale avrebbe posto in consultazione era già in fase molto avanzata, su richiesta della Sottocommissione la Commissione aveva deciso già nel giugno 2017 di sospendere le proprie attività. Infatti, il Consiglio federale ha avviato il 28 giugno 2018 una consultazione su misure concrete con cui intende sgravare chi assiste i propri familiari e riconoscerne maggiormente l'operato. Si tratta tra



l'altro d'istituire un congedo di assistenza per i genitori di bambini malati o gravemente infortunati. La consultazione si è conclusa il 16 novembre 2018.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene poco opportuno che Sottocommissione e Consiglio federale lavorino parallelamente a progetti legislativi a favore delle persone che assistono i propri congiunti. Prende atto che nell'avamprogetto posto in consultazione il Consiglio federale ha proposto anche un congedo di assistenza per i genitori di bambini gravemente malati o gravemente infortunati, come chiede l'iniziativa cantonale. La Commissione si aspetta che prossimamente il Consiglio federale presenterà un messaggio con le necessarie basi legali per l'applicazione di questa misura, sul quale il Parlamento potrà deliberare. Visto quanto precede, la Commissione considera che la richiesta formulata dall'iniziativa cantonale sia sufficientemente soddisfatta e propone di togliere dal ruolo l'iniziativa.

La minoranza della Commissione propone di respingere lo stralcio dal ruolo e di prorogare invece il termine per l'attuazione dell'iniziativa. Vuole che la Commissione mantenga il mandato poiché per le famiglie interessate è importante che la questione sollevata dall'iniziativa cantonale sia comunque portata avanti, indipendentemente dalla sorte del messaggio del Consiglio federale.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



10.322 n Iv. Ct. BE. Congedo pagato per genitori di figli gravemente malati

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 3 novembre 2016

Riunitasi il 3 novembre 2016, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esaminato l'eventualità di prorogare il termine di trattazione dell'iniziativa cantonale summenzionata in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

L'iniziativa chiede che vengano istituite le basi giuridiche necessarie per l'introduzione di un congedo pagato per genitori di figli gravemente malati.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di prorogare di due anni (ossia fino alla sessione invernale del 2018) il termine di trattazione dell'iniziativa cantonale.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
Il presidente

Ignazio Cassis

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo
- 2 Lavori svolti finora
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è pregata di creare le basi giuridiche per l'introduzione di un congedo pagato per genitori di figli gravemente malati. In virtù di tale base legale uno dei genitori può essere accanto al figlio e assisterlo durante la fase acuta della malattia.

2 Lavori svolti finora

Riunitasi il 15 agosto 2014, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha esaminato l'iniziativa cantonale e, con 11 voti contro 8 e 2 astensioni, ha deciso di darvi seguito. Il 17 novembre 2014 l'omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CSSS-S) si è allineata a questa decisione, dando seguito all'iniziativa con 8 voti contro 2.

La CSSS-N ha incaricato la sua sottocommissione «Politica familiare» di elaborare un progetto di atto normativo e di allestire il relativo rapporto. Nelle sue sedute del 21 agosto e del 21 ottobre 2015 la sottocommissione si è occupata non solo dell'iniziativa cantonale in esame, ma anche di altre due analoghe iniziative parlamentari depositate da Lucrezia Meier-Schatz (11.411 e 11.412). Al proposito ha preso atto del piano d'azione perseguito dal Consiglio federale nell'intento di migliorare le condizioni quadro di chi presta cure ai propri congiunti (cfr. anche il rapporto del Consiglio federale «Sostegno a chi assiste o presta cure ai propri congiunti. Analisi della situazione e misure richieste per la Svizzera» [disponibile in tedesco e in francese], allestito in adempimento del postulato della CSSS-N del 5 dicembre 2014). Inoltre, nel quadro dell'iniziativa sul personale qualificato, il Consiglio federale ha lanciato nel marzo del 2016 un programma di incentivazione denominato «Offerte di sostegno e di sgravio per chi assiste o presta cure ai propri congiunti 2017-2021». Da parte sua, la sottocommissione ha sospeso la trattazione della presente iniziativa cantonale e delle due iniziative Meier-Schatz, in modo da dedicarsi prioritariamente all'iniziativa parlamentare «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio» (12.470 n), depositata da Rudolf Joder. Da quest'ultima è scaturito un progetto di atto normativo allestito il 7 luglio 2016 dalla CSSS-N.

3 Considerazioni della Commissione

Il 5 febbraio 2016 l'Ufficio del Consiglio nazionale ha dato seguito alla richiesta della Commissione per l'istituzione di una nuova sottocommissione «Persone che prestano cure ai propri congiunti». Quest'ultima è tenuta a svolgere un'analisi completa delle diverse azioni possibili a livello legislativo per attuare la presente iniziativa cantonale e le due iniziative Meier-Schatz, esaminando in particolare i seguenti settori: accrediti per compiti assistenziali (AVS), indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia, legge sul lavoro (diritto a giorni di vacanza o di riposo in situazioni di crisi e assenze di breve durata, protezione dal licenziamento), legge sugli assegni familiari, legge sulle indennità di perdita di guadagno (nuove prestazioni assistenziali, vacanze). La sottocommissione è inoltre incaricata di esaminare in che modo è possibile completare le prestazioni che vengono attualmente erogate da taluni Cantoni (e Comuni). Essa deve coordinare questi lavori con quelli che il Consiglio federale svolge a favore di chi presta cure ai propri congiunti. Dato che la sottocommissione ha appena dato avvio ai lavori, la Commissione ritiene necessario che il termine di trattazione di questa iniziativa sia prorogato in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

13.094 Oggetto del Consiglio federale

CO. Tutela in caso di segnalazioni di irregolarità da parte del lavoratore

Data del deposito: 20.11.2013

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 20 novembre 2013 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Tutela in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore)

FF 2013 8193

Messaggio aggiuntivo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Tutela in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore)

FF 2019 1219

Proposte del Consiglio federale relative al disegno di atto normativo del messaggio del 20 novembre 2013 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Tutela in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore), nella versione del Consiglio degli Stati del 22 settembre 2014

FF 201 1239

Cronologia

Disegno 1

Codice delle obbligazioni (Tutela in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore)

FF 2013 8259

22.09.2014	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
05.05.2015	Consiglio nazionale	Entrata in materia e rinvio al Consiglio federale.
10.09.2015	Consiglio degli Stati	Adesione alla decisione di rinvio al Consiglio federale
03.06.2019	Consiglio nazionale	Reiezione nella votazione sul complesso (= non entrata in materia)

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati



13.430

 Iniziativa parlamentare

Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto

Depositato da: Rickli Natalie
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 04.06.2013

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

In analogia con l'articolo 380a CP occorre elaborare una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in queste circostanze, commette nuovamente tale reato.

Motivazione

Il terribile omicidio della diciannovenne Marie nel cantone Vaud ci ha profondamente turbato. Il colpevole Claude D. era stato condannato nel 2000 a 20 anni di prigione per stupro e omicidio. Sebbene le sue precedenti richieste di liberazione condizionale siano state respinte a causa della sua pericolosità, ha comunque ottenuto il regime aperto, da ultimo sotto forma di arresti domiciliari con braccialetto elettronico al piede. Dal momento che il colpevole aveva fra l'altro formulato minacce di morte, l'assistenza riabilitativa aveva lanciato l'allarme e chiesto anche il ricollocamento nella struttura penitenziaria. Contro tale richiesta Claude D. aveva interposto ricorso e il giudice decideva che poteva rimanere agli arresti domiciliari. Un errore fatale.

I casi si ripetono: la ragazza alla pari Lucie è stata uccisa nel 2009 nel cantone di Argovia da un omicida seriale. A Basilea, dopo che lo stupratore seriale Markus W. sotto custodia era stato autorizzato ad avere un alloggio esterno, ha violentato altre tre donne. In totale ne ha violentate quindi 29 di cui le ultime con il braccialetto elettronico al piede.

Questi casi presentano tutti un elemento in comune: tutti i colpevoli sono stati liberati condizionalmente o hanno ottenuto il regime aperto e in questo periodo sono stati recidivi. Nessuno mai si è assunto la responsabilità per gli stupri o per la morte delle vittime. I politici competenti, le autorità, i giudici e i periti si accusano reciprocamente. I genitori di Lucie nel cantone di Argovia volevano sporgere denuncia contro tre impiegati cantonali, ma il cantone ha sospeso il procedimento.

Quando autorità e giudici decidono che una persona può lasciare l'esecuzione della pena prima del termine previsto, devono assumersi la responsabilità di una simile decisione. Per questo motivo il CP va adeguato – in analogia con quanto previsto per la responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita di cui all'articolo 380a CP – stabilendo che l'ente pubblico competente potrà in futuro essere reso responsabile.

Rapporti delle commissioni

14.02.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

07.04.2017 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

02.02.2017 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale



Cronologia

14.08.2014	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
17.11.2014	Commissione degli affari giuridici CS Adesione
17.03.2017	Consiglio nazionale Il termine imposto è prorogato fino alla sessione primaverile 2019.
16.06.2017	Consiglio nazionale Nessuno stralcio dal ruolo
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**13.430 n Iv. Pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione
condizionale e regime aperto**

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 14 febbraio 2019

Riunitasi il 14 febbraio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e deciso in merito all'ulteriore modo di procedere.

L'iniziativa chiede che, in analogia con l'articolo 380a CP, sia elaborata una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno causato da una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale che commette nuovamente tale reato durante il regime di libertà condizionale o quello aperto.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 15 voti contro 9, di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare. Una minoranza (Rickli Natalie, Geissbühler, Guhl, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio) propone di non toglierla dal ruolo e di prorogare di due anni il termine per l'attuazione.

Relatori: Vogler (ted.), Mazzone (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/13.430n/RK--CAJ



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

In analogia con l'articolo 380a CP occorre elaborare una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in queste circostanze, commette nuovamente tale reato.

1.2 Motivazione

Il terribile omicidio della diciannovenne Marie nel cantone Vaud ci ha profondamente turbato. Il colpevole Claude D. era stato condannato nel 2000 a 20 anni di prigione per stupro e omicidio. Sebbene le sue precedenti richieste di liberazione condizionale siano state respinte a causa della sua pericolosità, ha comunque ottenuto il regime aperto, da ultimo sotto forma di arresti domiciliari con braccialetto elettronico al piede. Dal momento che il colpevole aveva fra l'altro formulato minacce di morte, l'assistenza riabilitativa aveva lanciato l'allarme e chiesto anche il ricollocamento nella struttura penitenziaria. Contro tale richiesta Claude D. aveva interposto ricorso e il giudice decideva che poteva rimanere agli arresti domiciliari. Un errore fatale.

I casi si ripetono: la ragazza alla pari Lucie è stata uccisa nel 2009 nel cantone di Argovia da un omicida seriale. A Basilea, dopo che lo stupratore seriale Markus W. sotto custodia era stato autorizzato ad avere un alloggio esterno, ha violentato altre tre donne. In totale ne ha violentate quindi 29 di cui le ultime con il braccialetto elettronico al piede.

Questi casi presentano tutti un elemento in comune: tutti i colpevoli sono stati liberati condizionalmente o hanno ottenuto il regime aperto e in questo periodo sono stati recidivi. Nessuno mai si è assunto la responsabilità per gli stupri o per la morte delle vittime. I politici competenti, le autorità, i giudici e i periti si accusano reciprocamente. I genitori di Lucie nel cantone di Argovia volevano sporgere denuncia contro tre impiegati cantonali, ma il cantone ha sospeso il procedimento.

Quando autorità e giudici decidono che una persona può lasciare l'esecuzione della pena prima del termine previsto, devono assumersi la responsabilità di una simile decisione. Per questo motivo il CP va adeguato - in analogia con quanto previsto per la responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita di cui all'articolo 380a CP - stabilendo che l'ente pubblico competente potrà in futuro essere reso responsabile.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 14 agosto 2014 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso, con 13 voti contro 8 e 2 astensioni, di non dare seguito all'iniziativa. Il 14 novembre 2016 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha accolto l'iniziativa con 5 voti contro 5 e 2 astensioni con il voto preponderante del suo presidente.



3 Considerazioni della Commissione

3.1 Lavori della Commissione

Nel 2016 e 2017 la Commissione si è occupata nel corso di tre sedute di elaborare un progetto preliminare che è stato sottoposto preventivamente per parere alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Visto il riscontro negativo della CDDGP, il 7 aprile 2017 la Commissione aveva già proposto alla sua Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa. Il 16 giugno 2017 il Consiglio nazionale ha deciso, con 109 voti contro 77 e 10 astensioni, di respingere questa proposta e di incaricare la Commissione di sottoporgli un progetto di atto normativo. Di conseguenza, il 17 maggio 2018 la Commissione ha ripreso i lavori e il 24 maggio 2018 ha aperto la consultazione sul progetto preliminare, che è durata fino al 14 settembre 2018. Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione e, con 15 voti contro 9, ha deciso nuovamente di proporre alla sua Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa.

3.2 Rifiuto della richiesta nella consultazione

Nel progetto preliminare è stato proposto di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 380a del Codice penale in modo da sancire la responsabilità dello Stato indipendentemente dall'esistenza di un atto illecito o di colpa da parte del dipendente pubblico (responsabilità causale). Secondo la nuova normativa proposta, lo Stato sarebbe ritenuto responsabile se un autore di un reato cui viene accordato il regime aperto provoca un danno recidivando.

Nella consultazione il progetto preliminare è stato affossato. 40 partecipanti alla consultazione, tra cui tutti i Cantoni, si sono dichiarati contrari, mentre soltanto 3 si sono dichiarati favorevoli, peraltro con alcune riserve. Dalla consultazione è emerso che le critiche non riguardano aspetti puntuali, bensì la richiesta principale dell'iniziativa parlamentare. In particolare è stato rilevato che la normativa proposta rimette in questione il sistema di reinserimento graduale degli autori di reati sancito nel diritto federale. L'obiettivo di questo sistema è di preparare i detenuti nel miglior modo possibile in vista della loro liberazione definitiva dopo l'espiazione della pena. Vi è il timore che con una responsabilità causale dello Stato si sia reticenti in futuro a concedere il beneficio del regime penitenziario aperto e in tal modo vi sia un numero maggiore di persone che soltanto all'ultimo, al momento della liberazione definitiva, rientrano in contatto con la vita da persone libere. In queste condizioni il pericolo di recidiva sarebbe perfino più alto, e questo in contraddizione con l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare, ovvero aumentare la sicurezza pubblica. Molte critiche ha inoltre sollevato il fatto che la normativa proposta comporterebbe per i Cantoni un onere finanziario notevolmente più elevato. Da un lato, aumenterebbero le procedure giudiziarie, perché il moltiplicarsi delle decisioni negative da parte delle autorità d'esecuzione comporterebbe inevitabilmente un maggior numero di ricorsi. D'altro canto, vi sarebbe un maggior fabbisogno di posti e un sovraffollamento dei penitenziari, perché il numero di giorni di detenzione sarebbe maggiore e questo comporterebbe globalmente più lavoro nell'esecuzione delle pene. Infine, anche la stessa responsabilità dello Stato ed eventuali risarcimenti nel caso di regimi penitenziari aperti non concessi ingiustamente o concessi troppo tardi comporterebbero per i Cantoni maggiori oneri finanziari.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**13.430 n Iv. Pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione
condizionale e regime aperto**

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 7 aprile 2017

Riunitasi il 7 aprile 2017, la Commissione degli affari giuridici ha dibattuto sul prosieguo dei lavori in merito all'iniziativa parlamentare in oggetto.

L'iniziativa chiede che, in analogia con l'articolo 380a CP sia elaborata una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno causato da una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale che commette nuovamente tale reato durante il regime di libertà condizionale o quello aperto.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 10 e 1 astensione di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare. Una minoranza (Rickli Natalie, Büchel Roland Rino, Geissbühler, Guhl, Nidegger, Reimann Lukas, Schwander, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio) si oppone alla proposta di stralcio.

Relatori: Vogler (ted.), Mazzone (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Jean Christophe Schwaab

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

In analogia con l'articolo 380a CP occorre elaborare una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in queste circostanze, commette nuovamente tale reato.

1.2 Motivazione

Il terribile omicidio della diciannovenne Marie nel cantone Vaud ci ha profondamente turbato. Il colpevole Claude D. era stato condannato nel 2000 a 20 anni di prigione per stupro e omicidio. Sebbene le sue precedenti richieste di liberazione condizionale siano state respinte a causa della sua pericolosità, ha comunque ottenuto il regime aperto, da ultimo sotto forma di arresti domiciliari con braccialetto elettronico al piede. Dal momento che il colpevole aveva fra l'altro formulato minacce di morte, l'assistenza riabilitativa aveva lanciato l'allarme e chiesto anche il ricollocamento nella struttura penitenziaria. Contro tale richiesta Claude D. aveva interposto ricorso e il giudice decideva che poteva rimanere agli arresti domiciliari. Un errore fatale.

I casi si ripetono: la ragazza alla pari Lucie è stata uccisa nel 2009 nel cantone di Argovia da un omicida seriale. A Basilea, dopo che lo stupratore seriale Markus W. sotto custodia era stato autorizzato ad avere un alloggio esterno, ha violentato altre tre donne. In totale ne ha violentate quindi 29 di cui le ultime con il braccialetto elettronico al piede.

Questi casi presentano tutti un elemento in comune: tutti i colpevoli sono stati liberati condizionalmente o hanno ottenuto il regime aperto e in questo periodo sono stati recidivi. Nessuno mai si è assunto la responsabilità per gli stupri o per la morte delle vittime. I politici competenti, le autorità, i giudici e i periti si accusano reciprocamente. I genitori di Lucie nel Cantone di Argovia volevano sporgere denuncia contro tre impiegati cantonali, ma il cantone ha sospeso il procedimento.

Quando autorità e giudici decidono che una persona può lasciare l'esecuzione della pena prima del termine previsto, devono assumersi la responsabilità di una simile decisione. Per questo motivo il CP va adeguato - in analogia con quanto previsto per la responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita di cui all'articolo 380a CP - stabilendo che l'ente pubblico competente potrà in futuro essere reso responsabile.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 14 agosto 2014 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 13 voti contro 8 e 2 astensioni. Nella seduta del 14 novembre 2016 la sua omologa del Consiglio degli Stati ha deciso con 5 voti contro 5 e 2 astensioni e voto decisivo del presidente di accogliere l'iniziativa.



3 Considerazioni della Commissione

La Commissione si è occupata per due sedute dell'elaborazione di un progetto preliminare. Questo primo progetto d'attuazione dell'iniziativa parlamentare proponeva di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 380a CP. Si trattava di sancire la responsabilità dello Stato indipendentemente dall'esistenza di un atto illecito o di colpa da parte del dipendente pubblico (responsabilità causale). In base alla nuova normativa proposta, lo Stato dovrebbe essere ritenuto responsabile nei casi in cui viene accordato il regime aperto per una persona e questa persona provoca danni attraverso una recidiva. Il primo progetto d'attuazione è stato sottoposto per parere alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), incontrando grande resistenza.

Dopo una discussione approfondita con le consigliere di Stato Jacqueline Fehr (ZH) e Béatrice Métraux (VD), che hanno sostenuto la posizione della CDDGP dinanzi alla Commissione, quest'ultima è giunta alla conclusione che la normativa proposta renderebbe più difficoltoso il lavoro dei funzionari giudiziari cantonali. Si teme in particolare che questo sfoci in una diminuzione del numero di regimi aperti autorizzati e in possibili difficoltà di reclutamento di funzionari giudiziari cantonali.

Inoltre, ciò che preoccupa la Commissione è il fatto che attuare l'iniziativa parlamentare significherebbe introdurre una responsabilità dello Stato per atti legittimi. La Commissione respinge tuttavia questa modifica perché potrebbe portare a ulteriori pretese. Si potrebbe ad esempio pensare di ritenere lo Stato responsabile di non aver fatto sforzi di prevenzione.

La Commissione si è pertanto convinta che una simile responsabilità mette in discussione il sistema di reinserimento graduale, di cui il regime aperto e il rilascio anticipato con la condizionale sono importanti strumenti, e non permetterebbe di continuare a centrare altrettanto bene l'obiettivo dell'esecuzione della pena, ossia fare in modo che la persona non commetta più reati dopo essere stata rilasciata.

Alla luce di queste considerazioni la Commissione propone di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare.

Una minoranza della Commissione è invece del parere che sia necessario intervenire nel modo chiesto dall'iniziativa parlamentare. Non condivide l'opinione secondo cui l'iniziativa parlamentare finirebbe per limitare le liberazioni anticipate o il reinserimento. Essa ritiene importante distinguere i delinquenti primari dai recidivi. A suo parere l'iniziativa parlamentare riguarda soltanto i secondi e soltanto per un tempo determinato, durante il quale i delinquenti beneficiano del regime aperto o della libertà condizionale. La minoranza della Commissione auspica che con l'attuazione dell'iniziativa parlamentare le vittime possano essere risarcite rapidamente. Ritiene che i politici, la giustizia e le autorità abbiano una corresponsabilità per i danni provocati dai recidivi.

Per questi motivi, la minoranza della Commissione propone di non togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**13.430 n Iv. Pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione
condizionale e regime aperto**

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 2 febbraio 2017

Dato che il termine di due anni per sottoporre un progetto alla propria Camera è scaduto durante la sessione autunnale 2016, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha dovuto esaminare il seguito che intende dare ai lavori relativi all'iniziativa parlamentare in oggetto.

L'iniziativa parlamentare intende elaborare una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in queste circostanze, commette nuovamente tale reato.

Proposta della Commissione

La Commissione propone senza opposizione di prorogare di altri due anni, ossia fino alla sessione primaverile 2019, il termine per attuare l'iniziativa.

In nome della Commissione:
Il presidente

Jean Christophe Schwaab

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/13.430n/RK--CAJ



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

In analogia con l'articolo 380a CP occorre elaborare una base legale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in queste circostanze, commette nuovamente tale reato.

1.2 Motivazione

Il terribile omicidio della diciannovenne Marie nel cantone Vaud ci ha profondamente turbato. Il colpevole Claude D. era stato condannato nel 2000 a 20 anni di prigione per stupro e omicidio. Sebbene le sue precedenti richieste di liberazione condizionale siano state respinte a causa della sua pericolosità, ha comunque ottenuto il regime aperto, da ultimo sotto forma di arresti domiciliari con braccialetto elettronico al piede. Dal momento che il colpevole aveva fra l'altro formulato minacce di morte, l'assistenza riabilitativa aveva lanciato l'allarme e chiesto anche il ricollocamento nella struttura penitenziaria. Contro tale richiesta Claude D. aveva interposto ricorso e il giudice decideva che poteva rimanere agli arresti domiciliari. Un errore fatale.

I casi si ripetono: la ragazza alla pari Lucie è stata uccisa nel 2009 nel cantone di Argovia da un omicida seriale. A Basilea, dopo che lo stupratore seriale Markus W. sotto custodia era stato autorizzato ad avere un alloggio esterno, ha violentato altre tre donne. In totale ne ha violentate quindi 29 di cui le ultime con il braccialetto elettronico al piede.

Questi casi presentano tutti un elemento in comune: tutti i colpevoli sono stati liberati condizionalmente o hanno ottenuto il regime aperto e in questo periodo sono stati recidivi. Nessuno mai si è assunto la responsabilità per gli stupri o per la morte delle vittime. I politici competenti, le autorità, i giudici e i periti si accusano reciprocamente. I genitori di Lucie nel cantone di Argovia volevano sporgere denuncia contro tre impiegati cantonali, ma il cantone ha sospeso il procedimento.

Quando autorità e giudici decidono che una persona può lasciare l'esecuzione della pena prima del termine previsto, devono assumersi la responsabilità di una simile decisione. Per questo motivo il CP va adeguato - in analogia con quanto previsto per la responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita di cui all'articolo 380a CP - stabilendo che l'ente pubblico competente potrà in futuro essere reso responsabile.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 14 agosto 2014 la Commissione ha dato seguito all'iniziativa con 13 voti contro 8 e 2 astensioni. Il 17 novembre 2014 la sua omologa del Consiglio degli Stati si è allineata a questa decisione con 5 voti contro 5, con voto decisivo del presidente. La Commissione del Consiglio nazionale ha quindi avuto un termine di due anni per elaborare un progetto.



3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ha preso una decisione di principio su un concetto di attuazione dell'iniziativa in questione. Considerato che l'esecuzione della pena compete ai Cantoni, ha deciso di presentare un progetto preliminare alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Sentirà dunque la CDDGP durante la sua seduta del 7 aprile 2017. La Commissione propone di prorogare il termine di attuazione; ritiene di poter presentare alla propria Camera un progetto definitivo al più tardi durante la sessione primaverile 2019.

13.463 Iniziativa parlamentare

Internamento per criminali recidivi

Depositato da: Rickli Natalie
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 27.09.2013

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 64 capoverso 1 CP deve essere completato come segue:

Il giudice ordina l'internamento se l'autore ... ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

L'autore è già stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale.

Motivazione

Gli assassini efferati di Lucie, Marie e Adeline presentano una caratteristica comune: tutti i criminali sono autori recidivi. I criminali che agiscono per la prima volta esisteranno sempre, ma evitare che vi siano vittime di autori recidivi è responsabilità della politica, della giustizia e delle autorità. Purtroppo questi casi mostrano chiaramente che la reintegrazione sociale dell'autore viene considerata prioritaria rispetto alla sicurezza della popolazione. I criminali ottengono una seconda, terza, quarta possibilità. O ancora di più, come mostra il caso dello stupratore seriale Markus Wenger, internato per aver abusato di 24 donne. È stato liberato dall'internamento con la concessione di un regime aperto sottoforma di alloggio esterno. Nonostante la cavigliera elettronica ha abusato di altre tre donne. Solo adesso è stato internato a vita. La sentenza non è ancora passata in giudicato.

Le autorità e la giustizia devono continuare a poter dare una seconda possibilità all'autore di un reato. Se con una terapia è praticamente sicuro che l'autore non commetterà una recidiva, il regime aperto e la liberazione condizionale devono essere possibili. Se però l'autore commette un altro reato grave, come un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale, deve essere internato ai sensi dell'articolo 64 CP anche senza che siano soddisfatte ulteriori condizioni. Con la recidiva, infatti, l'autore dimostra che anche in futuro commetterà altri reati.

Un autore recidivo ha buttato via la sua seconda possibilità. Deve rispondere di un'altra vittima della sua violenza o del suo assassinio. Non è giustificato che un tale criminale ottenga una terza possibilità. La sicurezza della popolazione deve essere messa al primo posto. Di conseguenza, l'autore deve essere internato. Ciò non esclude che, se necessario, questo venga sottoposto a trattamento terapeutico (cfr. la mia iniziativa parlamentare 13.461, "Internamento prima della terapia", del 27 settembre 2013).

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

11.05.2017 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

16.10.2014	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
01.09.2015	Commissione degli affari giuridici CS Adesione
16.06.2017	Consiglio nazionale Il termine imposto è prorogato fino alla sessione estiva 2019.
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

V

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



13.463 n Iv. Pa. Rickli Natalie. Internamento per criminali recidivi

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 5 aprile 2019

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha discusso l'ulteriore modo di procedere in relazione all'iniziativa summenzionata.

L'iniziativa parlamentare chiede che l'articolo 64 capoverso 1 del Codice penale sia completato in modo che il giudice ordini l'internamento anche quando il colpevole è stato condannato già una volta per assassinio, omicidio intenzionale, lesione personale grave o violenza carnale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone senza controproposta di prorogare di due anni il termine per l'elaborazione di un progetto legislativo, sino alla sessione estiva 2021.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

L'articolo 64 capoverso 1 CP deve essere completato come segue:

Il giudice ordina l'internamento se l'autore ... ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

L'autore è già stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale.

1.2 Motivazione

Gli assassini efferati di Lucie, Marie e Adeline presentano una caratteristica comune: tutti i criminali sono autori recidivi. I criminali che agiscono per la prima volta esisteranno sempre, ma evitare che vi siano vittime di autori recidivi è responsabilità della politica, della giustizia e delle autorità. Purtroppo questi casi mostrano chiaramente che la reintegrazione sociale dell'autore viene considerata prioritaria rispetto alla sicurezza della popolazione. I criminali ottengono una seconda, terza, quarta possibilità. O ancora di più, come mostra il caso dello stupratore seriale Markus Wenger, internato per aver abusato di 24 donne. È stato liberato dall'internamento con la concessione di un regime aperto sotto forma di alloggio esterno. Nonostante la cavigliera elettronica ha abusato di altre tre donne. Solo adesso è stato internato a vita. La sentenza non è ancora passata in giudicato.

Le autorità e la giustizia devono continuare a poter dare una seconda possibilità all'autore di un reato. Se con una terapia è praticamente sicuro che l'autore non commetterà una recidiva, il regime aperto e la liberazione condizionale devono essere possibili. Se però l'autore commette un altro reato grave, come un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale, deve essere internato ai sensi dell'articolo 64 CP anche senza che siano soddisfatte ulteriori condizioni. Con la recidiva, infatti, l'autore dimostra che anche in futuro commetterà altri reati.

Un autore recidivo ha buttato via la sua seconda possibilità. Deve rispondere di un'altra vittima della sua violenza o del suo assassinio. Non è giustificato che un tale criminale ottenga una terza possibilità. La sicurezza della popolazione deve essere messa al primo posto. Di conseguenza, l'autore deve essere internato. Ciò non esclude che, se necessario, questo venga sottoposto a trattamento terapeutico (cfr. la mia iniziativa parlamentare 13.461, "Internamento prima della terapia", del 27 settembre 2013).

2 Stato dell'esame preliminare

Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha dato seguito all'iniziativa parlamentare. Il 1° settembre 2015 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati si è allineata a questa decisione. Il 16 giugno 2017 il Consiglio nazionale ha prorogato il termine per l'elaborazione di un progetto legislativo sino alla sessione estiva 2019.

3 Considerazioni della Commissione

Nell'ambito della mozione [16.3002](#) n Consiglio nazionale (CAG-N). Unificare l'esecuzione delle pene dei criminali pericolosi, il Consiglio federale si sta occupando di questioni strettamente connesse con



l'iniziativa parlamentare. Per attuare la mozione l'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di lavoro e nel novembre 2018 ha pubblicato un rapporto.

Secondo il gruppo di lavoro, mediante adeguamenti puntuali del Codice penale si potrebbe rimediare a determinate lacune di sicurezza nel caso di autori di reati pericolosi. L'Ufficio federale di giustizia ha già avviato i lavori legislativi. Probabilmente nella seconda metà del 2019, il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto. La Commissione ha pertanto deciso di attendere che sia attuata la mozione [16.3002](#) prima di riprendere l'elaborazione di un proprio progetto. Sulla base delle precedenti considerazioni essa propone quindi di prorogare di due anni il termine per l'elaborazione di un progetto legislativo, sino alla sessione estiva 2021.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



13.463 n Iv. Pa. Rickli Natalie. Internamento per criminali recidivi

Rapporto della Commissione degli affari giuridici dell'11 maggio 2017

Visto che il termine di due anni per elaborare un progetto è giunto a scadenza nella sessione estiva 2017, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) doveva decidere in merito all'ulteriore procedura per quanto concerne l'iniziativa parlamentare di cui sopra.

L'iniziativa parlamentare chiede che l'articolo 64 capoverso 1 CP sia completato in modo tale che il giudice ordini l'internamento anche quando l'autore è già stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di prorogare il termine di attuazione dell'iniziativa di due anni, ossia fino alla sessione estiva 2019.

In nome della Commissione:
Il presidente

Jean Christophe Schwaab

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 64 capoverso 1 CP deve essere completato come segue:

Il giudice ordina l'internamento se l'autore ... ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

L'autore è già stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale.

1.2 Motivazione

Gli assassini efferati di Lucie, Marie e Adeline presentano una caratteristica comune: tutti i criminali sono autori recidivi. I criminali che agiscono per la prima volta esisteranno sempre, ma evitare che vi siano vittime di autori recidivi è responsabilità della politica, della giustizia e delle autorità. Purtroppo questi casi mostrano chiaramente che la reintegrazione sociale dell'autore viene considerata prioritaria rispetto alla sicurezza della popolazione. I criminali ottengono una seconda, terza, quarta possibilità. O ancora di più, come mostra il caso dello stupratore seriale Markus Wenger, internato per aver abusato di 24 donne. È stato liberato dall'internamento con la concessione di un regime aperto sotto forma di alloggio esterno. Nonostante la cavigliera elettronica ha abusato di altre tre donne. Solo adesso è stato internato a vita. La sentenza non è ancora passata in giudicato. Le autorità e la giustizia devono continuare a poter dare una seconda possibilità all'autore di un reato. Se con una terapia è praticamente sicuro che l'autore non commetterà una recidiva, il regime aperto e la liberazione condizionale devono essere possibili. Se però l'autore commette un altro reato grave, come un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave o una violenza carnale, deve essere internato ai sensi dell'articolo 64 CP anche senza che siano soddisfatte ulteriori condizioni. Con la recidiva, infatti, l'autore dimostra che anche in futuro commetterà altri reati.

Un autore recidivo ha buttato via la sua seconda possibilità. Deve rispondere di un'altra vittima della sua violenza o del suo assassinio. Non è giustificato che un tale criminale ottenga una terza possibilità. La sicurezza della popolazione deve essere messa al primo posto. Di conseguenza, l'autore deve essere internato. Ciò non esclude che, se necessario, questo venga sottoposto a trattamento terapeutico (cfr. la mia iniziativa parlamentare 13.461, "Internamento prima della terapia", del 27 settembre 2013).

2 Stato dell'esame preliminare

Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha dato seguito a questa iniziativa con 13 voti contro 9 e due astensioni. La sua omologa del Consiglio degli Stati si è allineata a questa decisione il 1° settembre 2015 con 7 voti contro 4 e 2 astensioni. La CAG-N aveva quindi a disposizione due anni per elaborare un progetto, ovvero fino alla sessione estiva 2017.



3 Considerazioni della Commissione

Il 6 aprile 2017 la Commissione si è occupata della possibilità di attuazione dell'iniziativa parlamentare summenzionata prendendo atto di un documento di lavoro dell'Amministrazione che illustra diverse varianti di attuazione con relativi vantaggi e inconvenienti. Partendo dalle questioni emerse nel documento di lavoro, la Commissione ha deciso di svolgere audizioni approfondite su questo tema per poi decidere, sulla base delle informazioni acquisite, come procedere ulteriormente. La Commissione chiede di prorogare il termine di attuazione presumendo che potrà sottoporre un progetto di atto legislativo alla sua Camera nella sessione estiva 2019.

13.468 Iniziativa parlamentare

Matrimonio civile per tutti

Depositato da: Gruppo verde liberale
Portavoce: Bertschy Kathrin
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale
Data del deposito: 05.12.2013
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

Occorre modificare la Costituzione federale come segue:

Art. 14 Diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia

Cpv. 1

Il diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia è garantito.

Cpv. 2

Le convivenze disciplinate dalla legge sono aperte alle coppie indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale.

Art. 38 cpv. 1 primo periodo

La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, ("matrimonio" stralciare), convivenza disciplinata dalla legge (nuovo) e adozione ...

Motivazione

L'iniziativa parlamentare invita il legislatore ad aprire tutte le forme di convivenza disciplinate dalla legge a tutte le coppie, indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale. L'articolo 14 capoverso 2 della Costituzione proposto stabilisce che anche le coppie omosessuali dovrebbero poter unirsi in matrimonio e quelle eterosessuali (come accade in Francia) motivare un'unione domestica registrata.

Nell'articolo 14 capoverso 1 il termine "matrimonio" è sostituito da quello più generico di "convivenza". La sostituzione è necessaria in quanto altre forme di convivenza, quali l'unione domestica registrata e il concubinato, meritano la stessa tutela dei diritti fondamentali riservata al matrimonio. Continua a non essere contemplata nell'articolo 14 capoverso 1 una semplice convivenza di più persone, per esempio nell'ambito di una comunità abitativa. La disposizione non obbliga nemmeno il legislatore a permettere l'adozione alle coppie omosessuali.

Nell'articolo 38 capoverso 1 primo periodo il termine "matrimonio" è sostituito da quello più generico di "convivenza [disciplinata dalla legge]".

Le persone si sposano, tra l'altro, perché vogliono dotare la loro convivenza di una base duratura, assicurarsi reciprocamente dal profilo finanziario e perché desiderano testimoniare il loro legame di fronte alla società. In Svizzera, tuttavia, una parte della società si vede negare questi diritti e può disporre di un matrimonio di seconda classe sotto forma di unione domestica registrata. Un simile declassamento, basato su differenze di carattere biologico, è inconciliabile con l'immagine di una società liberale e di un moderno Stato di diritto. Per questa ragione oltre una dozzina di Paesi in tutto il mondo – tra i quali Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda – hanno legalizzato il matrimonio tra omosessuali.

Con l'iniziativa parlamentare non s'intende prescrivere alle chiese e ad altre comunità religiose chi dei loro membri possa presentarsi "davanti all'altare": questo continueranno a stabilirlo esse stesse.

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

11.05.2017 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale



Cronologia

20.02.2015	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
01.09.2015	Commissione degli affari giuridici CS Adesione
16.06.2017	Consiglio nazionale Il termine imposto è prorogato fino alla sessione estiva 2019.
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

18.2003 Petizione Abolire il NON-diritto all'adozione!

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



13.468 n Iv. Pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 5 aprile 2019

Dato che il termine di due anni per l'elaborazione di un progetto riguardante l'iniziativa parlamentare summenzionata scadrà nella sessione estiva 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha dovuto decidere sul prolungamento del termine.

L'iniziativa parlamentare invita il legislatore a rendere accessibili a tutte le coppie tutte le forme di convivenza regolamentata, indipendentemente dal loro sesso o dal loro orientamento sessuale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone senza controproposta di prolungare di due anni il termine per l'elaborazione di un progetto legislativo, sino alla sessione estiva 2021.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

Occorre modificare la Costituzione federale come segue:

Art. 14 Diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia

Cpv. 1

Il diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia è garantito.

Cpv. 2

Le convivenze disciplinate dalla legge sono aperte alle coppie indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale.

Art. 38 cpv. 1 primo periodo

La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, ("matrimonio" stralciare), convivenza disciplinata dalla legge (nuovo) e adozione ...

1.2 Motivazione

L'iniziativa parlamentare invita il legislatore ad aprire tutte le forme di convivenza disciplinate dalla legge a tutte le coppie, indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale. L'articolo 14 capoverso 2 della Costituzione proposto stabilisce che anche le coppie omosessuali dovrebbero poter unirsi in matrimonio e quelle eterosessuali (come accade in Francia) motivare un'unione domestica registrata.

Nell'articolo 14 capoverso 1 il termine "matrimonio" è sostituito da quello più generico di "convivenza". La sostituzione è necessaria in quanto altre forme di convivenza, quali l'unione domestica registrata e il concubinato, meritano la stessa tutela dei diritti fondamentali riservata al matrimonio. Continua a non essere contemplata nell'articolo 14 capoverso 1 una semplice convivenza di più persone, per esempio nell'ambito di una comunità abitativa. La disposizione non obbliga nemmeno il legislatore a permettere l'adozione alle coppie omosessuali.

Nell'articolo 38 capoverso 1 primo periodo il termine "matrimonio" è sostituito da quello più generico di "convivenza [disciplinata dalla legge]".

Le persone si sposano, tra l'altro, perché vogliono dotare la loro convivenza di una base duratura, assicurarsi reciprocamente dal profilo finanziario e perché desiderano testimoniare il loro legame di fronte alla società. In Svizzera, tuttavia, una parte della società si vede negare questi diritti e può disporre di un matrimonio di seconda classe sotto forma di unione domestica registrata. Un simile declassamento, basato su differenze di carattere biologico, è inconciliabile con l'immagine di una società liberale e di un moderno Stato di diritto. Per questa ragione oltre una dozzina di Paesi in tutto il mondo - tra i quali Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda - hanno legalizzato il matrimonio tra omosessuali.

Con l'iniziativa parlamentare non s'intende prescrivere alle chiese e ad altre comunità religiose chi dei loro membri possa presentarsi "davanti all'altare": questo continueranno a stabilirlo esse stesse.



2 Stato dell'esame preliminare

La Commissione ha dato seguito all'iniziativa parlamentare il 20 febbraio 2015. La sua omologa del Consiglio degli Stati si è allineata a questa decisione il 1° settembre 2015. Il 16 giugno 2017 il Consiglio nazionale ha prolungato il termine per l'elaborazione del progetto sino alla sessione estiva 2019.

3 Considerazioni della Commissione

Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha adottato un progetto legislativo per attuare l'iniziativa parlamentare che ha posto in consultazione il 14 marzo 2019. Il termine per la presentazione dei pareri scade il 21 giugno 2019. La Commissione propone di prolungare il termine di due anni, sino alla sessione estiva 2021, per permettere di concludere tale progetto.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



13.468 n Iv. Pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 11 maggio 2017

Riunitasi l'11 maggio 2017, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha discusso il seguito della procedura riguardante l'elaborazione di un progetto di atto normativo relativo alla summenzionata iniziativa parlamentare.

L'iniziativa chiede di aprire tutte le forme di convivenza disciplinate dalla legge a tutte le coppie, indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale. Anche le coppie omosessuali devono potersi unire in matrimonio, viceversa le coppie eterosessuali registrare in unione domestica.

Proposta della Commissione

Con 15 voti contro 8 la Commissione propone di prorogare il termine per l'attuazione dell'iniziativa di due anni, vale a dire sino alla sessione estiva 2020. Una minoranza (Nidegger, Geissbühler, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio) propone di togliere dal ruolo l'iniziativa.

Relatori: Flach (ted.), Mazzone (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Jean Christophe Schwaab

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/13.468n/RK--CAJ



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

Occorre modificare la Costituzione federale come segue:

Art. 14 Diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia

Cpv. 1

Il diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia è garantito.

Cpv. 2

Le convivenze disciplinate dalla legge sono aperte alle coppie indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale.

Art. 38 cpv. 1 primo periodo

La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, ("matrimonio" stralciare), convivenza disciplinata dalla legge (nuovo) e adozione ...

1.2 Motivazione

L'iniziativa parlamentare invita il legislatore ad aprire tutte le forme di convivenza disciplinate dalla legge a tutte le coppie, indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale. L'articolo 14 capoverso 2 della Costituzione proposto stabilisce che anche le coppie omosessuali dovrebbero poter unirsi in matrimonio e quelle eterosessuali (come accade in Francia) motivare un'unione domestica registrata.

Nell'articolo 14 capoverso 1 il termine "matrimonio" è sostituito da quello più generico di "convivenza". La sostituzione è necessaria in quanto altre forme di convivenza, quali l'unione domestica registrata e il concubinato, meritano la stessa tutela dei diritti fondamentali riservata al matrimonio. Continua a non essere contemplata nell'articolo 14 capoverso 1 una semplice convivenza di più persone, per esempio nell'ambito di una comunità abitativa. La disposizione non obbliga nemmeno il legislatore a permettere l'adozione alle coppie omosessuali.

Nell'articolo 38 capoverso 1 primo periodo il termine "matrimonio" è sostituito da quello più generico di "convivenza [disciplinata dalla legge]".

Le persone si sposano, tra l'altro, perché vogliono dotare la loro convivenza di una base duratura, assicurarsi reciprocamente dal profilo finanziario e perché desiderano testimoniare il loro legame di fronte alla società. In Svizzera, tuttavia, una parte della società si vede negare questi diritti e può disporre di un matrimonio di seconda classe sotto forma di unione domestica registrata. Un simile declassamento, basato su differenze di carattere biologico, è inconciliabile con l'immagine di una società liberale e di un moderno Stato di diritto. Per questa ragione oltre una dozzina di Paesi in tutto il mondo - tra i quali Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda - hanno legalizzato il matrimonio tra omosessuali.

Con l'iniziativa parlamentare non s'intende prescrivere alle chiese e ad altre comunità religiose chi dei loro membri possa presentarsi "davanti all'altare": questo continueranno a stabilirlo esse stesse.



2 Stato dell'esame preliminare

Nella seduta del 20 febbraio 2015 la Commissione ha esaminato l'iniziativa dandole seguito con 12 voti contro 9 e 1 astensione. Il 1° settembre 2015 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha aderito a questa decisione con 7 voti contro 5 e 1 astensione.

3 Considerazioni della Commissione

Nell'ambito del primo colloquio sull'attuazione dell'iniziativa, la Commissione è giunta alla conclusione che per definire le ulteriori fasi di lavoro e prendere le prossime decisioni occorre attendere gli accertamenti globali da parte dell'Amministrazione. A quest'ultima essa ha pertanto conferito l'incarico di illustrare le possibili ripercussioni di un «Matrimonio civile per tutti» nei diversi settori giuridici. Inoltre essa ha pregato l'Amministrazione di mostrare a livello legislativo le possibilità di una sua attuazione. Offrendo la possibilità a tutti di contrarre matrimonio si renderebbero necessari adeguamenti legislativi di vasta portata, fra l'altro nel diritto fiscale e in quello delle assicurazioni sociali, nel diritto delle adozioni e nella medicina procreativa. Per l'elaborazione di un progetto l'Amministrazione e la Commissione dovrebbero intraprendere importanti lavori. La Commissione propone pertanto al suo Consiglio di prorogare di due anni il termine d'attuazione.

La minoranza della Commissione propone al suo Consiglio di togliere dal ruolo l'iniziativa, poiché ritiene che il progetto si spinga troppo lontano e non sia opportuno.

14.098 Oggetto del Consiglio federale

LPC. Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione

Data del deposito: 17.12.2014

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 17 dicembre 2014 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LPC) (Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione)

FF 2015 765

Rapporti delle commissioni

02.05.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione)

FF 2015 791

22.09.2015	Consiglio nazionale	Entrata in materia
05.06.2019	Consiglio nazionale	Stralcio dal ruolo

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



14.098 n LPC. Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 2 maggio 2019

Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l'oggetto «LPC. Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione» (14.098 n), nell'ambito del quale ha formulato proposte. Il Consiglio degli Stati ha integrato tali proposte del Consiglio federale nel disegno concernente la riforma delle PC (16.065 s). Ambedue le Camere avevano deliberato sulle corrispondenti disposizioni, divenute parte integrante del testo della votazione finale trasmesso il 22 marzo 2019.

Il disegno di legge relativo all'oggetto 14.098 è di conseguenza privo di oggetto.

Proposta della Commissione

La Commissione propone di togliere dal ruolo l'oggetto 14.098, conformemente all'articolo 74 capoverso 6 LParl.

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

1 Situazione iniziale e considerazioni della Commissione



1 Situazione iniziale e considerazioni della Commissione

Nel suo messaggio del 17 dicembre 2014, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il disegno di modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), mirante a disciplinare gli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione (14.098).

Il Consiglio nazionale si è occupato di quest'oggetto in veste di Camera prioritaria. Il 25 giugno 2015 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha proposto alla sua Camera, con 17 voti contro 6 e 2 astensioni, di entrare in materia sul disegno. Con 13 voti contro 12 essa ha proposto di rinviare il disegno al Consiglio federale incaricandolo di integrare l'adeguamento degli importi massimi riconosciuti per le spese di pigioni nell'imminente riforma delle prestazioni complementari (PC). Il 22 settembre 2015 il Consiglio nazionale è entrato in materia sul disegno respingendo tuttavia il rinvio al Consiglio federale con 97 voti contro 87. Il 26 febbraio 2016 la CSSS-N ha deciso con 13 voti contro 12 di posticipare l'esame preliminare del disegno alla fine del 2016 affinché tale oggetto potesse essere trattato congiuntamente alla riforma delle PC.

Dopo che il Consiglio degli Stati è stato designato Camera prioritaria per il trattamento della riforma delle PC (16.065), la CSSS-N ha deciso, nella sua seduta del 12-13 gennaio 2017, di invitare la commissione omologa ad occuparsi della questione degli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione nel quadro della riforma delle PC e a formulare proposte materiali al riguardo. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) si è espressa il 13 febbraio 2017 senza voti contrari in favore di un'integrazione ed ha ripreso di conseguenza le proposte del Consiglio federale relative al disegno 14.098 in quanto proposte in vista della riforma delle PC (16.065). Le disposizioni riguardanti gli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione sono state in seguito esaminate dalle Camere nel quadro delle deliberazioni sul disegno 16.065 e sono parte integrante del testo finale approvato dalle Camere il 22 marzo 2019.

Il disegno di legge 14.098 è divenuto pertanto privo di oggetto. Esso è tuttavia ancora pendente e dev'essere pertanto tolto dal ruolo conformemente all'articolo 74 capoverso 6 LParl.

14.422 Iniziativa parlamentare

Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 16.06.2014

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento l'iniziativa parlamentare seguente:

Occorre adottare le necessarie modifiche di legge affinché le Camere federali possano porre un veto semplice, senza possibilità di emendamento, alle ordinanze del Consiglio federale. Il diritto di veto contro le ordinanze si basa sui principi seguenti:

1. Le ordinanze contenenti norme di diritto e le modifiche di ordinanza devono essere trasmesse all'Assemblea federale prima della loro entrata in vigore; sono eccettuate le ordinanze di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
2. Se entro 14 giorni almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una domanda di veto contro un'ordinanza o una modifica di ordinanza, la Camera la tratta di norma nella sessione ordinaria successiva alla data in cui è stata presentata.
3. Se la Camera approva la domanda, la decisione passa all'altra Camera, tranne se in quest'ultima è stata presentata la medesima domanda. Se non è il caso, l'altra Camera tratta il veto della Camera prioritaria di norma nella medesima sessione.
4. Un'ordinanza o una modifica di ordinanza può essere posta in vigore se il termine secondo il capoverso 2 è trascorso inutilizzato o se una Camera ha respinto la domanda di veto.

Motivazione

L'11 giugno 2014 è stata presentata nel Consiglio degli Stati l'iniziativa parlamentare Fournier 14.421, "Approvazione delle ordinanze da parte delle Camere federali". Essa chiede che per l'approvazione di ogni legge sia previsto esplicitamente il diritto di veto contro le ordinanze. A mio parere ciò non è sempre possibile, poiché si possono ottenere anche modifiche di ordinanza non auspiccate dal Parlamento senza che il legislatore l'abbia previsto in anticipo. Per non limitare i dibattiti nell'Assemblea federale unicamente alla procedura proposta nell'iniziativa parlamentare 14.421, propongo di introdurre un veto generale contro le ordinanze, che può essere esercitato ogniqualvolta un'ordinanza contrasti lo spirito di una legge. Sono convinto che questo strumento sarà impiegato con moderazione e indurrà soprattutto il Consiglio federale e l'amministrazione federale ad attuare fedelmente le leggi a livello di ordinanza.

Rapporti delle commissioni

17.08.2018 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

15.01.2016 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Rapporto e progetto della Commissione

01.05.2019 - Parere del Consiglio federale (FF 2019 2757)

22.02.2019 - Rapporto (FF 2019 2673)

Cronologia

16.01.2015	Commissione delle istituzioni politiche CN È dato seguito
20.08.2015	Commissione delle istituzioni politiche CS Nessuna adesione
27.04.2016	Consiglio nazionale È dato seguito
25.08.2016	Commissione delle istituzioni politiche CS Adesione
28.09.2018	Consiglio nazionale Il termine imposto è prorogato di due anni, ossia fino alla sessione di autunnale 2020.

Disegno 1

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto di veto del Parlamento contro le ordinanze del Consiglio federale)

FF 2019 2701

18.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



14.422 n Iv. Pa. Aeschi Thomas. Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 17 agosto 2018

In vista della scadenza del termine per l'elaborazione di un progetto, la Commissione ha discusso il 17 agosto 2018 la possibilità di concedere una proroga.

L'iniziativa chiede l'introduzione di un diritto di veto parlamentare nei confronti delle ordinanze emanate dal Consiglio federale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone senza voti contrari di prorogare fino alla sessione autunnale 2020 il termine per l'elaborazione di un progetto.

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dei lavori
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento l'iniziativa parlamentare seguente:

Occorre adottare le necessarie modifiche di legge affinché le Camere federali possano porre un veto semplice, senza possibilità di emendamento, alle ordinanze del Consiglio federale. Il diritto di veto contro le ordinanze si basa sui principi seguenti:

1. Le ordinanze contenenti norme di diritto e le modifiche di ordinanza devono essere trasmesse all'Assemblea federale prima della loro entrata in vigore; sono eccettuate le ordinanze di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
2. Se entro 14 giorni almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una domanda di veto contro un'ordinanza o una modifica di ordinanza, la Camera la tratta di norma nella sessione ordinaria successiva alla data in cui è stata presentata.
3. Se la Camera approva la domanda, la decisione passa all'altra Camera, tranne se in quest'ultima è stata presentata la medesima domanda. Se non è il caso, l'altra Camera tratta il veto della Camera prioritaria di norma nella medesima sessione.
4. Un'ordinanza o una modifica di ordinanza può essere posta in vigore se il termine secondo il capoverso 2 è trascorso inutilizzato o se una Camera ha respinto la domanda di veto.

1.2 Motivazione

L'11 giugno 2014 è stata presentata nel Consiglio degli Stati l'iniziativa parlamentare Fournier 14.421 "Approvazione delle ordinanze da parte delle Camere federali". Essa chiede che nel quadro dell'approvazione di ogni legge sia esplicitamente sancito il diritto di veto contro le relative ordinanze. A mio parere questo sistema non è sempre efficace, poiché possono anche essere effettuate modifiche di ordinanze non auspiccate e non previste dal Parlamento. Per non limitare i dibattiti delle Camere federali unicamente alla procedura proposta dall'iniziativa parlamentare 14.421, propongo di introdurre un diritto di veto generale contro le ordinanze che può sempre essere esercitato quando un'ordinanza è in contrasto con lo spirito di una legge. Sono convinto che questo strumento sarà impiegato con moderazione e soprattutto indurrà il Consiglio federale e l'Amministrazione federale ad attuare fedelmente le leggi a livello di ordinanza.

2 Stato dei lavori

Il 16 gennaio 2015 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha dato seguito all'iniziativa. Il 20 agosto 2015 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S) non ha invece aderito a tale proposta. Dopo che il 27 aprile 2016 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa, il 25 agosto 2016 la CIP-S ha però deciso di dare il suo consenso. La CIP-N è quindi stata incaricata di presentare entro due anni il relativo progetto. Nel caso in cui non fosse in grado di rispettare tale scadenza, la CIP-N deve proporre alla Camera di prorogare il termine oppure di togliere dal ruolo l'iniziativa (art. 113 LParl).

Nella seduta del 24 maggio 2018 la CIP-N ha esaminato e approvato con 19 voti contro 5 un progetto preliminare preparato dalla sua segreteria. Il 21 giugno tale progetto è stato messo in consultazione sull'arco di un periodo che si conclude il 12 ottobre 2018. Successivamente la Commissione esaminerà i risultati e trasmetterà il progetto alla Camera e al Consiglio federale per



parere. Presumibilmente il progetto potrà essere discusso al Consiglio nazionale nella sessione primaverile 2019.

3 Considerazioni della Commissione

I lavori della Commissione sono ormai a buon punto e si presume quindi che possano essere presto conclusi. La proroga del termine per l'elaborazione del progetto, fissato al momento alla sessione autunnale 2018, consentirà al Consiglio nazionale di decidere in merito ai risultati scaturiti dal lavoro della Commissione.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



14.422 n Iv. Pa. Aeschi Thomas. Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 15 gennaio 2016

Riunitasi il 16 gennaio e il 5 novembre 2015, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata il 16 giugno 2014 dal consigliere nazionale Thomas Aeschi (V, ZG).

L'iniziativa chiede che al Parlamento sia riconosciuto un diritto di veto contro le ordinanze del Consiglio federale.

Proposta della Commissione

Con 17 voti contro 5 e 1 astensione, la Commissione propone di dare seguito all'iniziativa. La minoranza (Heim, Amarelle, Masshardt, Schenker Silvia, Tschümperlin) propone invece di non darle seguito.

Relatori: Fluri (t), Amaudruz (f)

In nome della Commissione:
Il presidente

Heinz Brand

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/14.422n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento l'iniziativa parlamentare seguente:

Occorre adottare le necessarie modifiche di legge affinché le Camere federali possano porre un veto semplice, senza possibilità di emendamento, alle ordinanze del Consiglio federale. Il diritto di veto contro le ordinanze si basa sui principi seguenti:

1. Le ordinanze contenenti norme di diritto e le modifiche di ordinanza devono essere trasmesse all'Assemblea federale prima della loro entrata in vigore; sono eccettuate le ordinanze di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
2. Se entro 14 giorni almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una domanda di veto contro un'ordinanza o una modifica di ordinanza, la Camera la tratta di norma nella sessione ordinaria successiva alla data in cui è stata presentata.
3. Se la Camera approva la domanda, la decisione passa all'altra Camera, tranne se in quest'ultima è stata presentata la medesima domanda. Se non è il caso, l'altra Camera tratta il veto della Camera prioritaria di norma nella medesima sessione.
4. Un'ordinanza o una modifica di ordinanza può essere posta in vigore se il termine secondo il capoverso 2 è trascorso inutilizzato o se una Camera ha respinto la domanda di veto.

1.2 Motivazione

L'11 giugno 2014 è stata presentata nel Consiglio degli Stati l'iniziativa parlamentare Fournier 14.421, «Approvazione delle ordinanze da parte delle Camere federali». Essa chiede che per l'approvazione di ogni legge sia previsto esplicitamente il diritto di veto contro le ordinanze. A mio parere ciò non è sempre possibile, poiché si possono ottenere anche modifiche di ordinanza non auspiccate dal Parlamento senza che il legislatore l'abbia previsto in anticipo. Per non limitare i dibattiti nell'Assemblea federale unicamente alla procedura proposta nell'iniziativa parlamentare 14.421, propongo di introdurre un veto generale contro le ordinanze, che può essere esercitato ogniqualvolta un'ordinanza contrasti lo spirito di una legge. Sono convinto che questo strumento sarà impiegato con moderazione e indurrà soprattutto il Consiglio federale e l'amministrazione federale ad attuare fedelmente le leggi a livello di ordinanza.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 16 gennaio 2015 la CIP-N ha deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Aeschi con 18 voti contro 4. Ha quindi richiesto il consenso della Commissione omologa del Consiglio degli Stati, che il 20 agosto 2015 lo ha tuttavia negato con 9 voti contro 2 e 1 astensione. Conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge sul Parlamento, alla CIP-N spetta ora il compito di decidere se proporre o meno alla propria Camera di dare seguito all'iniziativa.

3 Considerazioni della Commissione

Negli ultimi anni, in Consiglio nazionale è stata avanzata più volte la richiesta di riconoscere al Parlamento un diritto di veto sulle ordinanze del Consiglio federale. L'ultima in ordine di tempo risale



al 13 settembre 2012, quando il Consiglio nazionale aveva approvato a larga maggioranza (127 voti contro 34) un'iniziativa in tal senso (11.480 n. lv. Pa. Gruppo V. Diritto del Parlamento di pronunciarsi sulle ordinanze del Consiglio federale, Boll. Uff. 2012 N 1396), che il Consiglio degli Stati aveva però bocciato senza formulare proposte alternative (Boll. Uff. 2012 S 973). In precedenza, l'introduzione del diritto di veto era stata riproposta ogni due anni e aveva raccolto ampi consensi in seno al Consiglio nazionale, salvo poi scontrarsi con un'opposizione altrettanto ampia in seno al Consiglio degli Stati (09.511 n. lv. Pa. Müller Thomas. Diritto del Parlamento di pronunciarsi sulle ordinanze del Consiglio federale, Boll. Uff. 2010 N 1808, Boll. Uff. 2011 S 20, nonché 08.401 n. lv. Pa. Gruppo V. Diritto di veto del Parlamento nei confronti delle ordinanze del Consiglio federale, Boll. Uff. 2008 N 1924, Boll. Uff. 2009 S 191).

Il 16 gennaio 2015, in occasione dell'esame della presente iniziativa, la CIP-N confidava nel fatto che la proposta avrebbe ricevuto un'accoglienza migliore da parte del Consiglio degli Stati, dato che vi era stata presentata un'iniziativa di indirizzo analogo. L'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere agli Stati Jean-René Fournier non proponeva tuttavia l'introduzione di un diritto di veto sulle ordinanze, bensì chiedeva che l'Assemblea federale potesse prevedere in determinate leggi che il Consiglio federale fosse tenuto a sottoporle per approvazione l'ordinanza d'applicazione (14.421 s. lv. Pa. Approvazione delle ordinanze da parte delle Camere federali). Anche alla luce del fatto che l'Assemblea federale già disponeva di tale facoltà, il 24 settembre 2015 il Consiglio degli Stati ha bocciato l'iniziativa con 20 voti contro 18 (Boll. Uff. 2015 S 1079). La maggioranza della Camera ha peraltro rammentato come vi siano già strumenti adeguati, come ad esempio il diritto di consultazione, che rendono superflua l'introduzione del diritto di veto. Con le stesse motivazioni la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha deciso di non dare seguito alla presente iniziativa (cfr. rapporto del 20 agosto 2015).

Si rileva nondimeno che nei recenti dibattiti nel Consiglio degli Stati da più parti è stato espresso un certo malcontento riguardo alle ordinanze emanate dal Consiglio federale ed è stato chiesto un intervento in tale campo. Con riferimento a ordinanze emanate in tempi recenti si è ad esempio sottolineato come queste fossero troppo dettagliate e non rispettassero il volere del legislatore. La CIP-N è pertanto dell'avviso che sia legittimo ribadire la richiesta di un diritto di veto sulle ordinanze. Come la minoranza della CIP-S, tiene a sottolineare che ciò non va interpretato come un voto di sfiducia nei confronti del Consiglio federale, bensì come un atto volto a contrastare il perseguimento dei propri interessi burocratici da parte dell'Amministrazione.

Il rapporto della CIP-S fa riferimento al diritto di consultazione previsto dall'articolo 151 della legge sul Parlamento. A giudizio della CIP-N, è tuttavia necessario uno strumento più efficace, che permetta in determinati frangenti di azionare il freno d'emergenza. L'autore dell'iniziativa ha inoltre proposto una procedura efficiente che non ritarderebbe l'emanazione delle ordinanze come paventato dalla CIP-S: la domanda di veto va infatti presentata entro 14 giorni da un terzo dei membri di una Camera. Ne consegue in primo luogo che è pressoché impossibile ritenere che questo strumento provochi ritardi e, in secondo luogo, che probabilmente soltanto in pochi casi controversi sarà presentata una domanda di veto che nella sessione successiva dovrà ancora raccogliere i consensi di entrambe le Camere.

Per il resto si rimanda alle considerazioni espresse riguardo al diritto di veto sulle ordinanze nel rapporto del 21 ottobre 2010 concernente l'iniziativa parlamentare 09.511.

La **minoranza della Commissione** è per contro dell'avviso che vi siano già abbastanza strumenti che permettono di esercitare un influsso sulle ordinanze del Consiglio federale. Il diritto di consultazione è uno di questi e va sfruttato a dovere. Taluni casi concreti hanno evidenziato come le obiezioni sollevate dalle commissioni parlamentari in tale contesto siano assolutamente prese sul serio. Benché possa rivelarsi efficace sul piano cantonale, il diritto di veto non è tuttavia idoneo allo scopo sul piano federale. Visto e considerato che il Consiglio degli Stati si è opposto a più riprese

e-parl 31.03.2016 09:25



all'introduzione del diritto di veto, il fatto di riproporla non può essere recepito che come un accanimento inopportuno.

15.083 Oggetto del Consiglio federale

LAMal. Rafforzamento della qualità e dell'economicità

Data del deposito: 04.12.2015

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 4 dicembre 2015 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Rafforzamento della qualità e dell'economicità)

FF 2016 201

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Rafforzamento della qualità e dell'economicità)

FF 2016 249

16.06.2016	Consiglio degli Stati	Non entrare in materia.
11.06.2018	Consiglio nazionale	Entrata in materia
11.06.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
05.03.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
05.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3715

Termine di referendum: 10.10.2019

Disegno 2

Decreto federale concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2018–2021

FF 2016 253

16.06.2016	Consiglio degli Stati	Non entrare in materia.
11.06.2018	Consiglio nazionale	Entrata in materia
11.06.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
05.03.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
05.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

15.300 Iniziativa cantonale

Modificare la legge sulla caccia per prevedere il risarcimento dei danni causati dai castori alle infrastrutture

Depositato da: Turgovia
Data del deposito: 12.01.2015
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Turgovia presenta la seguente iniziativa:

La Confederazione è invitata a modificare l'articolo 13 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), in modo tale che la riparazione dei danni causati dai castori alle infrastrutture quali strade, canali, impianti di drenaggio e argini sia finanziata dalla Confederazione e dai cantoni.

Motivazione

Elemento importante e naturale della fauna indigena, il castoro arricchisce il nostro territorio. Dal reinsediamento effettuato nel biennio 1968/69, grazie al miglioramento del suo habitat e alla protezione severa di cui beneficia, il castoro ha avuto la possibilità di riprodursi adeguatamente e di insediarsi in ampie porzioni del territorio cantonale.

Benché goda di popolarità e sia apprezzato dalla popolazione, il castoro rischia tuttavia di attirarsi le antipatie di una parte dei turgoviesi se non si farà in modo di prevenire i danni crescenti che il roditore provoca alle infrastrutture o di risarcire i proprietari danneggiati.

Come altri animali selvatici (p. es. l'aquila o la lince), il castoro è una specie protetta dalla legge sulla caccia e in quanto tale non può essere né cacciato né catturato. La legge vieta inoltre ai proprietari di terreni di distruggere le dighe o le costruzioni erette dai castori, salvo in casi estremi ed eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca del cantone di Turgovia.

A seguito dell'aumento dei loro effettivi, i castori cercano sempre più spesso nuovi spazi in cui insediarsi e provocano così danni alle colture, agli alberi e alla vegetazione nonché, scavando le loro tane, alle infrastrutture. Come accade per altre specie protette, i danni alle colture e agli alberi sono risarciti dalla Confederazione e dai cantoni. I castori provocano però danni anche alle infrastrutture, per i quali la legge non prevede alcun risarcimento.

Il piano castori turgoviese ("Konzept Biber Thurgau") del 17 dicembre 2013 descrive in modo esauriente come affrontare la questione dei castori e gestire gli eventuali conflitti. Il documento fornisce informazioni dettagliate sulla presenza dei castori nel cantone di Turgovia, attualmente numerosa, sui danni da questi cagionati e sulle possibili misure di prevenzione, ma non prevede alcuna soluzione per il problema del risarcimento dei danni alle infrastrutture.

È inconcepibile che il proprietario di un terreno debba pagare i danni che non ha potuto prevenire perché provocati da una specie protetta. La Confederazione, il cantone e la collettività desiderano proteggere il castoro in Svizzera e offrirgli spazi adeguati. In considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo della popolazione dei castori, la collettività ha il dovere di rifondere i danni causati dai castori ai proprietari di terreni. Dato che i castori si insediano lungo i corsi d'acqua, i danni riguardano di norma un numero ristretto di proprietari. Il loro mancato risarcimento denota scarsa solidarietà e non è conforme ai principi democratici in cui ci riconosciamo.

Rapporti delle commissioni

09.04.2019 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

10.01.2019 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati

19.01.2017 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati



23.05.2016 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

04.02.2016 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati

Cronologia

09.03.2016	Consiglio degli Stati Non è dato seguito
23.05.2016	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN È dato seguito
14.09.2016	Consiglio nazionale È dato seguito
14.03.2017	Consiglio degli Stati È dato seguito
20.03.2019	Consiglio degli Stati Stralcio dal ruolo
19.06.2019	Consiglio nazionale Stralcio dal ruolo

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**15.300 s Iv. Ct. TG. Modificare la legge sulla caccia per prevedere il
risarcimento dei danni causati dai castori alle infrastrutture**

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del
9 aprile 2019

Riunitasi il 9 aprile 2019, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa cantonale presentata il 12 gennaio 2015 dal Cantone di Turgovia. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno dato seguito all'iniziativa cantonale rispettivamente il 14 settembre 2016 e il 14 marzo 2017; il 20 marzo 2019 il Consiglio degli Stati l'ha tolta dal ruolo.

L'iniziativa chiede che la legislazione federale sia modificata in modo tale che la riparazione dei danni causati dai castori alle infrastrutture quali strade, canali, impianti di drenaggio e argini sia finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 7 di togliere dal ruolo l'iniziativa.

Relatori: Fässler (ted.), Page (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Roger Nordmann

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Decisione della Camera prioritaria e della seconda Camera
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/15.300s/UREK--CEATE



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Turgovia presenta la seguente iniziativa:

La Confederazione è invitata a modificare l'articolo 13 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), in modo tale che la riparazione dei danni causati dai castori alle infrastrutture quali strade, canali, impianti di drenaggio e argini sia finanziata dalla Confederazione e dai cantoni.

1.2 Motivazione

Elemento importante e naturale della fauna indigena, il castoro arricchisce il nostro territorio. Dal reinsediamento effettuato nel biennio 1968/69, grazie al miglioramento del suo habitat e alla protezione severa di cui beneficia, il castoro ha avuto la possibilità di riprodursi adeguatamente e di insediarsi in ampie porzioni del territorio cantonale.

Benché goda di popolarità e sia apprezzato dalla popolazione, il castoro rischia tuttavia di attirarsi le antipatie di una parte dei turgoviesi se non si farà in modo di prevenire i danni crescenti che il roditore provoca alle infrastrutture o di risarcire i proprietari danneggiati.

Come altri animali selvatici (p. es. l'aquila o la lince), il castoro è una specie protetta dalla legge sulla caccia e in quanto tale non può essere né cacciato né catturato. La legge vieta inoltre ai proprietari di terreni di distruggere le dighe o le costruzioni erette dai castori, salvo in casi estremi ed eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca del cantone di Turgovia. A seguito dell'aumento dei loro effettivi, i castori cercano sempre più spesso nuovi spazi in cui insediarsi e provocano così danni alle colture, agli alberi e alla vegetazione nonché, scavando le loro tane, alle infrastrutture. Come accade per altre specie protette, i danni alle colture e agli alberi sono risarciti dalla Confederazione e dai Cantoni. I castori provocano però danni anche alle infrastrutture, per i quali la legge non prevede alcun risarcimento.

Il piano castori turgoviese ("Konzept Biber Thurgau") del 17 dicembre 2013 descrive in modo esauriente come affrontare la questione dei castori e gestire gli eventuali conflitti. Il documento fornisce informazioni dettagliate sulla presenza dei castori nel cantone di Turgovia, attualmente numerosa, sui danni da questi cagionati e sulle possibili misure di prevenzione, ma non prevede alcuna soluzione per il problema del risarcimento dei danni alle infrastrutture.

È inconcepibile che il proprietario di un terreno debba pagare i danni che non ha potuto prevenire perché provocati da una specie protetta. La Confederazione, il Cantone e la collettività desiderano proteggere il castoro in Svizzera e offrirgli spazi adeguati. In considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo della popolazione dei castori, la collettività ha il dovere di rifondere i danni causati dai castori ai proprietari di terreni. Dato che i castori si insediano lungo i corsi d'acqua, i danni riguardano di norma un numero ristretto di proprietari. Il loro mancato risarcimento denota scarsa solidarietà e non è conforme ai principi democratici in cui ci riconosciamo.

2 Decisione della Camera prioritaria e della seconda Camera

Il 14 settembre 2016 il Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all'iniziativa. Nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze anche il Consiglio degli Stati ha deciso il 14 marzo 2017 di dare seguito all'iniziativa. Il 20 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha deciso senza voti contrari di togliere dal ruolo l'iniziativa.



3 Considerazioni della Commissione

Nel 2017 la Commissione del Consiglio degli Stati ha elaborato un progetto preliminare per attuare l'iniziativa, basandosi sul disegno del Consiglio federale del 23 agosto 2017 concernente la revisione parziale della legge sulla caccia. Durante le deliberazioni relative alla legge sulla caccia (17.052) la Commissione del Consiglio degli Stati ha ripreso le disposizioni del progetto preliminare nel disegno del Consiglio federale (art. 7a cpv. 1, art. 12 cpv. 5 e 6, art. 13 cpv. 5 D-LCP). Il 13 giugno 2018 il Consiglio degli Stati ha accolto le proposte della Commissione.

Il quadro per l'attuazione dell'iniziativa si basa sul diritto vigente e sulle pratiche esistenti per alcune specie animali protette che causano danni al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito. La Confederazione e i Cantoni contribuiscono già al risarcimento di questi danni. Il presupposto, tuttavia, è che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente esigere per prevenire il danno. Le modifiche alla legge sulla caccia prevedono che la Confederazione e i Cantoni partecipino alle misure di prevenzione dei danni causati dai castori a costruzioni e impianti di interesse pubblico o alle scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene (art. 12 D-LCP). La maggioranza della Commissione vuole inoltre includere anche le vie di collegamento delle aziende agricole. Nella misura in cui sono state adottate misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni causati dalla selvaggina, la Confederazione e i Cantoni devono partecipare al risarcimento anche dei danni causati agli oggetti in questione (art. 13 D-LCP). In questa categoria di oggetti dovrebbero essere incluse anche le infrastrutture di trasporto private. Secondo l'Amministrazione i costi annui per l'indennizzo e la prevenzione dovrebbero ammontare a circa un milione di franchi, di cui la metà a carico della Confederazione e l'altra metà dei Cantoni.

Le costruzioni e gli impianti di interesse pubblico comprendono tutte le strade nazionali, cantonali e comunali, tutti i sentieri e i percorsi pedonali ufficiali, i binari ferroviari, i ponti (piloni e fondamenta) e gli argini insommergibili. Di interesse pubblico sono anche le costruzioni e gli impianti per la produzione di energia, ossia le centrali elettriche. Per danni alle infrastrutture di trasporto privato s'intendono in particolare i danni alle strade agricole. I danni causati dai castori alle scarpate spondali naturali o artificiali devono essere riparati o risarciti solo se la zona ripuale danneggiata può mettere a repentaglio la sicurezza contro le piene. In tutti gli altri casi, tuttavia, tali processi aumentano la diversità strutturale dell'argine in termini di protezione dalle acque e non devono di conseguenza essere rimossi.

Una minoranza della Commissione chiede che si tenga conto anche dei danni causati dai castori alle costruzioni e agli impianti di interesse privato. Tuttavia, estendere la norma al di là delle costruzioni e degli impianti di interesse pubblico comporterebbe un aumento massiccio dei costi. La maggioranza della Commissione è dell'opinione che i danni alle costruzioni e agli impianti di interesse privato non debbano essere risarciti mediante le finanze pubbliche.

Infine, il Consiglio degli Stati ha introdotto la possibilità di regolare moderatamente gli effettivi di castori - come viene fatto con stambecchi e lupi (art. 7a D-LCP). A causa del modo di vita territoriale dei castori, si considera che soltanto quelli residenti siano all'origine dei danni in un corso d'acqua. Una misura di regolazione deve pertanto garantire che siano rimossi sistematicamente tutti i castori residenti (famiglie e nuovi immigrati). La maggioranza della Commissione respinge la possibilità di regolare gli effettivi di castori; una minoranza aderisce alla decisione del Consiglio degli Stati.

Con l'inserimento della richiesta nel disegno del Consiglio federale concernente la modifica della legge sulla caccia, l'iniziativa è soddisfatta ai sensi dell'articolo 113 capoverso 2 lettera a LParl e può essere tolta dal ruolo.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



15.300 s Iv. Ct. TG. Modificare la legge sulla caccia per prevedere il risarcimento dei danni causati dai castori alle infrastrutture

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 23 maggio 2016

Riunitasi il 23 e 24 maggio 2016, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa presentata il 12 gennaio 2015 dal Cantone di Turgovia relativa ai danni causati dai castori e a cui, il 9 marzo 2016, il Consiglio degli Stati non ha dato seguito.

Quest'iniziativa chiede alla Confederazione di istituire le basi legali che permettano di risarcire i danni che i castori causano alle infrastrutture quali strade, canali, impianti di drenaggio e sistemazioni dei corsi d'acqua. I costi saranno a carico della Confederazione e dei Cantoni.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 8 voti contro 5 e 1 astensione, di dare seguito all'iniziativa cantonale.

Relatori: Fässler (ted.), Bourgeois (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Stefan Müller-Altermatt

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/15.300s/UREK--CEATE



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Turgovia presenta la seguente iniziativa:

La Confederazione è invitata a modificare l'articolo 13 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), in modo tale che la riparazione dei danni causati dai castori alle infrastrutture quali strade, canali, impianti di drenaggio e argini sia finanziata dalla Confederazione e dai cantoni.

1.2 Motivazione

Elemento importante e naturale della fauna indigena, il castoro arricchisce il nostro territorio. Dal reinsediamento effettuato nel biennio 1968/69, grazie al miglioramento del suo habitat e alla protezione severa di cui beneficia, il castoro ha avuto la possibilità di riprodursi adeguatamente e di insediarsi in ampie porzioni del territorio cantonale.

Benché goda di popolarità e sia apprezzato dalla popolazione, il castoro rischia tuttavia di attirarsi le antipatie di una parte dei turgoviesi se non si farà in modo di prevenire i danni crescenti che il roditore provoca alle infrastrutture o di risarcire i proprietari danneggiati.

Come altri animali selvatici (p. es. l'aquila o la lince), il castoro è una specie protetta dalla legge sulla caccia e in quanto tale non può essere né cacciato né catturato. La legge vieta inoltre ai proprietari di terreni di distruggere le dighe o le costruzioni erette dai castori, salvo in casi estremi ed eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca del cantone di Turgovia.

A seguito dell'aumento dei loro effettivi, i castori cercano sempre più spesso nuovi spazi in cui insediarsi e provocano così danni alle colture, agli alberi e alla vegetazione nonché, scavando le loro tane, alle infrastrutture. Come accade per altre specie protette, i danni alle colture e agli alberi sono risarciti dalla Confederazione e dai cantoni. I castori provocano però danni anche alle infrastrutture, per i quali la legge non prevede alcun risarcimento.

Il piano castori turgoviese ("Konzept Biber Thurgau") del 17 dicembre 2013 descrive in modo esauriente come affrontare la questione dei castori e gestire gli eventuali conflitti. Il documento fornisce informazioni dettagliate sulla presenza dei castori nel cantone di Turgovia, attualmente numerosa, sui danni da questi cagionati e sulle possibili misure di prevenzione, ma non prevede alcuna soluzione per il problema del risarcimento dei danni alle infrastrutture.

È inconcepibile che il proprietario di un terreno debba pagare i danni che non ha potuto prevenire perché provocati da una specie protetta. La Confederazione, il cantone e la collettività desiderano proteggere il castoro in Svizzera e offrirgli spazi adeguati. In considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo della popolazione dei castori, la collettività ha il dovere di rifondere i danni causati dai castori ai proprietari di terreni. Dato che i castori si insediano lungo i corsi d'acqua, i danni riguardano di norma un numero ristretto di proprietari. Il loro mancato risarcimento denota scarsa solidarietà e non è conforme ai principi democratici in cui ci riconosciamo.

2 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Il 9 marzo 2016, durante l'esame preliminare dell'iniziativa, il Consiglio degli Stati ha constatato che i danni causati dai castori si osservano soprattutto a meno di 10 metri dai corsi d'acqua e che la loro incidenza può essere ridotta con misure preventive. Il rispetto della fascia tampone prescritta dalle



norme sulla protezione delle acque consente in particolare di ridurre i danni che l'attività dei castori causa alle infrastrutture. Ed è proprio mediante queste misure preventive che, secondo il Consiglio degli Stati, occorre intervenire per risolvere i problemi legati alla convivenza con il castoro. Poiché sono in corso adattamenti della legislazione sulla protezione delle acque, la Camera alta ha deciso con 20 voti contro 17 di non dare seguito all'iniziativa cantonale e ha inoltre ricordato che i danni causati alle colture e agli alberi sono indennizzati in base al diritto vigente.

3 Considerazioni della Commissione

Reintrodotta nelle acque svizzere a partire dagli anni Cinquanta, il castoro è oggi protetto dalla legge sulla caccia (RS 922.0). In Svizzera, vi è attualmente una popolazione di 2800 castori, il 40 per cento dei quali vive in piccoli corsi d'acqua che spesso si trovano in zone agricole o nelle vicinanze di abitazioni. Questa convivenza ravvicinata tra l'uomo e il roditore è fonte di un numero crescente di problemi. Infatti, le tane dei castori possono ad esempio causare il crollo parziale d'infrastrutture come strade o argini dei canali e le sue dighe provocano periodicamente danni agli impianti di drenaggio e alle sistemazioni dei corsi d'acqua. Secondo l'UFAM, i costi che ne derivano a livello svizzero potrebbero raggiungere 1 milione di franchi l'anno. Questi costi sono attualmente sostenuti dai proprietari fondiari. Data l'elevata frequenza con cui questi incidenti si verificano sul suo territorio, il 12 gennaio 2015 il Cantone di Turgovia ha presentato un'iniziativa che incarica la Confederazione d'istituire basi legali che permettano d'indennizzare i danni causati alle infrastrutture.

La Commissione ha esaminato le argomentazioni dell'iniziativa cantonale turgoviese. Contrariamente al Consiglio degli Stati, ritiene che gli spazi destinati alle acque, che permettono di creare fasce tampone riservate alla fauna e alla flora, non siano sufficienti a evitare l'insorgere di problemi tra il castoro e l'uomo. Non conforta il fatto che il 90 per cento dei danni viene osservato a meno di 10 metri dai corsi d'acqua, perché è proprio in questa zona che si trovano molte infrastrutture, come ad esempio strade o impianti di drenaggio, che dunque possono subire danni ingenti: crolli delle carreggiate stradali causati dalle gallerie scavate dai castori o inondazioni provocate dalla loro attività naturale. La Commissione propone quindi, con 8 voti contro 5 e 1 astensione, di dare seguito all'iniziativa cantonale turgoviese allo scopo di garantire un risarcimento dei danni.

15.424 Iniziativa parlamentare

Chi assiste i propri congiunti deve avere diritto agli accrediti per compiti assistenziali in ogni caso di invalidità riconosciuta

Depositato da: Bulliard-Marbach Christine
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 20.03.2015

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare l'articolo 29septies (4. Accrediti per compiti assistenziali) della LAVS come segue:

Art. 29septies

Cpv. 1

Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficino di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare (stralciare "con un'invalidità almeno di grado medio") hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali, retroattivamente anche per il periodo di attesa di un anno (nuovo), se possono raggiungere facilmente le persone che assistono ...

Motivazione

Il piano d'azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti, adottato dal Consiglio federale, tiene conto della futura crescita del bisogno di prestazioni di assistenza e di cura. Manca tuttavia un riconoscimento più ampio di tali prestazioni nell'ambito dell'AVS, se esse sono fornite dai congiunti. Chi assiste e cura i propri familiari dovrebbe aver diritto agli accrediti per compiti assistenziali. Oggi per usufruire di tale diritto devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- un'invalidità riconosciuta almeno di grado medio della persona assistita;
- un periodo d'attesa di un anno.

Le persone che assistono e curano congiunti con un'invalidità di grado lieve non sono contemplate dalla legge e questo nonostante il riconoscimento dell'invalidità significhi, a prescindere dal grado di gravità, che in seguito a un danno alla salute la persona interessata ha bisogno durevolmente dell'aiuto di terzi o di essere sorvegliata per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana. Spesso, al momento dell'invalidità di grado lieve si decide se una persona può restare a casa o se è necessario ricoverarla in un istituto. Tale decisione è influenzata da vari fattori:

1. il desiderio delle persone bisognose di assistenza di restare a casa il più a lungo possibile;
2. la progressiva mancanza di posti in istituti e di risorse di personale;
3. l'assenza di condizioni quadro che permettano di assumere compiti di assistenza ai familiari che lo desiderano.

Per risolvere tale situazione si potrebbe stabilire che per ricevere accrediti per compiti assistenziali è sufficiente il criterio dell'invalidità riconosciuta. Gli accrediti dovrebbero essere concessi anche per il periodo di attesa di un anno previsto per il riconoscimento dell'invalidità.

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità



Cronologia

13.05.2016	Commissione della sicurezza sociale e della sanità È dato seguito
28.03.2017	Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS Adesione
21.06.2019	Consiglio nazionale Stralcio dal ruolo

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (21)

Amherd Viola, Bourgeois Jacques, Buttet Yannick, Candinas Martin, Darbellay Christophe,
Glanzmann-Hunkeler Ida, Gmür Alois, Graf Maya, Gschwind Jean-Paul, Lehmann Markus, Lohr Christian,
Lustenberger Ruedi, Müller Leo, Müller-Altermatt Stefan, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias,
Romano Marco, Schläfli Urs, Schneider Schüttel Ursula, Steiert Jean-François, Vogler Karl

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



15.424 n Iv. Pa. Bulliard. Chi assiste i propri congiunti deve avere diritto agli accrediti per compiti assistenziali in ogni caso di invalidità riconosciuta

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 5 aprile 2019

Riunitasi il 5 aprile 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esaminato il seguito da dare ai lavori concernenti l'iniziativa parlamentare in oggetto.

L'iniziativa chiede che le persone che assistono i propri congiunti abbiano diritto agli accrediti per compiti assistenziali in ogni caso di invalidità riconosciuta.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 7 di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare.

Una minoranza (*Schenker Silvia*, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Töngi) propone di non toglierla dal ruolo e di prorogare il termine di trattazione di due anni, ossia fino alla sessione estiva 2021.

Relatori: Sauter (ted.), Roduit (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/15.424n/SGK--CSSS



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare l'articolo 29septies (4. Accrediti per compiti assistenziali) della LAVS come segue:

Art. 29septies

Cpv. 1

Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficino di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare (stralciare "con un'invalidità almeno di grado medio") hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali, retroattivamente anche per il periodo di attesa di un anno (nuovo), se possono raggiungere facilmente le persone che assistono ...

1.2 Motivazione

Il piano d'azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti, adottato dal Consiglio federale, tiene conto della futura crescita del bisogno di prestazioni di assistenza e di cura. Manca tuttavia un riconoscimento più ampio di tali prestazioni nell'ambito dell'AVS, se esse sono fornite dai congiunti. Chi assiste e cura i propri familiari dovrebbe aver diritto agli accrediti per compiti assistenziali. Oggi per usufruire di tale diritto devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- un'invalidità riconosciuta almeno di grado medio della persona assistita;
- un periodo d'attesa di un anno.

Le persone che assistono e curano congiunti con un'invalidità di grado lieve non sono contemplate dalla legge e questo nonostante il riconoscimento dell'invalidità significhi, a prescindere dal grado di gravità, che in seguito a un danno alla salute la persona interessata ha bisogno durevolmente dell'aiuto di terzi o di essere sorvegliata per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana. Spesso, al momento dell'invalidità di grado lieve si decide se una persona può restare a casa o se è necessario ricoverarla in un istituto. Tale decisione è influenzata da vari fattori:

1. il desiderio delle persone bisognose di assistenza di restare a casa il più a lungo possibile;
2. la progressiva mancanza di posti in istituti e di risorse di personale;
3. l'assenza di condizioni quadro che permettano di assumere compiti di assistenza ai familiari che lo desiderano.

Per risolvere tale situazione si potrebbe stabilire che per ricevere accrediti per compiti assistenziali è sufficiente il criterio dell'invalidità riconosciuta. Gli accrediti dovrebbero essere concessi anche per il periodo di attesa di un anno previsto per il riconoscimento dell'invalidità.

2 Stato dell'esame preliminare

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha esaminato la presente iniziativa il 13 maggio 2016, decidendo di darle seguito con 15 voti contro 9. La Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CSSS-S) si è allineata a tale decisione il 28 marzo 2017 con 10 voti contro 0 e 1 astensione.



3 Considerazioni della Commissione

Considerato che il Consiglio federale stava elaborando un avamprogetto da porre in consultazione concernente lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti, già nel giugno 2017 la Commissione era giunta alla conclusione che fosse più ragionevole interrompere i propri lavori in merito, ritenendo poco opportuno portare avanti un progetto legislativo parallelamente al Governo. Il 28 giugno 2018, infatti, il Consiglio federale ha avviato una consultazione su diverse misure intese a sgravare i familiari curanti, nonché a meglio riconoscere il loro lavoro. Una di tali misure corrisponde alla richiesta contenuta nella presente iniziativa: in concreto il progetto del Consiglio federale prevede di estendere il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell'AVS. Per supportare l'autosufficienza nella propria abitazione, il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dovrebbe essere concesso già a partire da una grande invalidità di grado lieve. La consultazione è durata fino al 16 novembre 2018. La Commissione presume che entro breve il Consiglio federale presenterà il messaggio contenente le basi legali relative all'attuazione delle misure citate, che saranno quindi sottoposte al Parlamento per esame. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione considera sufficientemente soddisfatto lo scopo dell'iniziativa e propone di toglierla dal ruolo.

La minoranza della Commissione propone di non togliere dal ruolo l'iniziativa e di prorogarne il termine di trattazione. Intende mantenere l'incarico conferito alla Commissione, poiché dalla prospettiva dei familiari curanti è importante continuare a perseguire lo scopo dell'iniziativa indipendentemente dall'esito del messaggio del Consiglio federale.

15.438 Iniziativa parlamentare

Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale

Depositato da: Berberat Didier
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 10.06.2015

Depositato in: Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il diritto parlamentare dev'essere modificato affinché:

1. i lobbisti che intendono avere accesso al Palazzo del Parlamento siano accreditati secondo condizioni da stabilire e il loro numero sia eventualmente limitato;
2. i Servizi del Parlamento provvedano ad allestire e ad aggiornare un registro pubblico di questi accreditamenti;
3. il registro obblighi i lobbisti a segnalare ogni mandato e, all'occorrenza, i loro datori di lavoro;
4. in caso di violazione o di elusione di queste regole siano prese misure appropriate.

Motivazione

Che piaccia o no, il lobbismo esiste ed è un elemento di cui bisogna tener conto nel funzionamento della nostra democrazia.

Oggi, tuttavia, la situazione del lobbismo non è affatto soddisfacente per quanto riguarda la trasparenza, come si è potuto constatare in seguito a un recente affare. In effetti, le persone che esercitano questa attività agiscono spesso nell'ombra, non sono riconosciute ufficialmente e devono ottenere il diritto di accedere al Parlamento tramite deputati che mettono a loro disposizione, in condizioni poco chiare, le autorizzazioni permanenti d'accesso per terzi a cui hanno diritto.

Con questa iniziativa parlamentare vorrei rendere questa attività più trasparente, analogamente a quanto è stato fatto, per esempio, per i giornalisti. In effetti, nel nostro sistema democratico e parlamentare è normale che i lobbisti esercitino le loro attività in maniera trasparente nei confronti dei membri del Parlamento, dei Servizi del Parlamento e della popolazione in generale.

Pertanto i lobbisti dovranno ottenere un accreditamento duraturo o provvisorio che consenta loro di svolgere l'attività in seno al Parlamento a condizioni che rimangono da definire ma che non dovranno rendere difficile o troppo burocratico l'esercizio di tale attività. Ne consegue che i lobbisti non avranno più il diritto di utilizzare le autorizzazioni permanenti d'entrata a disposizione dei deputati e, in caso di abusi, saranno prese misure appropriate.

Al fine di limitare il numero delle persone che possono accedere liberamente al Palazzo del Parlamento, se i lobbisti riceveranno un accreditamento, sarebbe opportuno accordare ai parlamentari federali un'unica autorizzazione permanente d'accesso, pur rimanendo inteso che avranno sempre la possibilità, in qualsiasi momento, di accogliere altri visitatori non muniti di una carta d'accesso permanente.

Inoltre, i Servizi del Parlamento dovranno allestire e aggiornare un registro pubblico, liberamente consultabile.

Per i lobbisti che lavorano in modo indipendente il registro menzionerà tutti i mandati che essi esercitano direttamente; per coloro che sono salariati indicherà invece i datori di lavoro.

In caso di violazione di queste regole potranno essere prese sanzioni – rispettando il principio di proporzionalità – che potranno giungere fino all'esclusione dalla sede del Parlamento.

Rapporti delle commissioni

21.02.2017 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

16.11.2015 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati



Rapporto e progetto della Commissione

14.11.2018 - Parere del Consiglio federale (FF 2018 6491)

11.10.2018 - Rapporto (FF 2018 5963)

Cronologia

14.03.2016	Consiglio degli Stati È dato seguito
14.04.2016	Commissione delle istituzioni politiche CN Adesione
16.03.2017	Consiglio degli Stati Rinvio alla Commissione

Disegno 1

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale)

FF 2018 5983

11.12.2018	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
18.06.2019	Consiglio nazionale	Non entrata in materia

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Disegno 2

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) (Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale)

FF 2018 5987

11.12.2018	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
18.06.2019	Consiglio nazionale	Non entrata in materia

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Oggetti correlati

<u>16.2013</u>	Petizione	Maggiore trasparenza sui legami dei membri delle Camere federali con rappresentanti di gruppi d'interesse
<u>18.2016</u>	Petizione	Basta con il gioco a nascondino delle lobby

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (12)

Bruderer Wyss Pascale, Comte Raphaël, Fetz Anita, Janiak Claude, Levrat Christian, Maury Pasquier Liliane,
Rechsteiner Paul, Recordon Luc, Savary Géraldine, Seydoux-Christe Anne, Stöckli Hans, Zanetti Roberto

Ständerat

Conseil des Etats

Consiglio degli Stati

Cussegl dals stadis



15.438 s Iv. Pa. Berberat. Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 2017

Il 14 marzo 2016 il Consiglio degli Stati ha dato seguito all'iniziativa parlamentare depositata il 10 giugno 2015 dal consigliere agli Stati Didier Berberat (NE). La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha aderito a tale decisione il 14 aprile 2016. Conformemente all'articolo 111 capoverso 1 della legge sul Parlamento, la commissione competente della Camera in cui l'iniziativa è stata depositata elabora entro due anni un proprio progetto. Nel caso in cui non risulti più necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione, quest'ultima può però anche proporre alla Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa (art. 113 cpv. 1 lett. b LParl).

L'autore dell'iniziativa chiede che per accedere al Palazzo del Parlamento i lobbisti siano accreditati.

Proposta della Commissione

Con 5 voti contro 5 e il voto decisivo del presidente, la Commissione propone di togliere dal ruolo l'iniziativa.

La minoranza della Commissione (Comte, Bruderer Wyss, Caroni, Cramer, Seydoux) propone invece di rinviare l'iniziativa alla Commissione affinché elabori un progetto.

Relatore: Föhn

In nome della Commissione:
Il presidente

Heinz Brand

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare

101-04/15.438s/SPK--CIP

e-parl 09.03.2017 11:06



3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il diritto parlamentare dev'essere modificato affinché:

1. i lobbisti che intendono avere accesso al Palazzo del Parlamento siano accreditati secondo condizioni da stabilire e il loro numero sia eventualmente limitato;
2. i Servizi del Parlamento provvedano ad allestire e ad aggiornare un registro pubblico di questi accreditamenti;
3. il registro obblighi i lobbisti a segnalare ogni mandato e, all'occorrenza, i loro datori di lavoro;
4. in caso di violazione o di elusione di queste regole siano prese misure appropriate.

1.2 Motivazione

Che piaccia o no, il lobbismo esiste ed è un elemento di cui bisogna tener conto nel funzionamento della nostra democrazia.

Oggi, tuttavia, la situazione del lobbismo non è affatto soddisfacente per quanto riguarda la trasparenza, come si è potuto constatare in seguito a un recente affare. In effetti, le persone che esercitano questa attività agiscono spesso nell'ombra, non sono riconosciute ufficialmente e devono ottenere il diritto di accedere al Parlamento tramite deputati che mettono a loro disposizione, in condizioni poco chiare, le autorizzazioni permanenti d'accesso per terzi a cui hanno diritto.

Con questa iniziativa parlamentare vorrei rendere questa attività più trasparente, analogamente a quanto è stato fatto, per esempio, per i giornalisti. In effetti, nel nostro sistema democratico e parlamentare è normale che i lobbisti esercitino le loro attività in maniera trasparente nei confronti dei membri del Parlamento, dei Servizi del Parlamento e della popolazione in generale.

Pertanto i lobbisti dovranno ottenere un accreditamento duraturo o provvisorio che consenta loro di svolgere l'attività in seno al Parlamento a condizioni che rimangono da definire ma che non dovranno rendere difficile o troppo burocratico l'esercizio di tale attività. Ne consegue che i lobbisti non avranno più il diritto di utilizzare le autorizzazioni permanenti d'entrata a disposizione dei deputati e, in caso di abusi, saranno prese misure appropriate.

Al fine di limitare il numero delle persone che possono accedere liberamente al Palazzo del Parlamento, se i lobbisti riceveranno un accreditamento, sarebbe opportuno accordare ai parlamentari federali un'unica autorizzazione permanente d'accesso, pur rimanendo inteso che avranno sempre la possibilità, in qualsiasi momento, di accogliere altri visitatori non muniti di una carta d'accesso permanente.

Inoltre, i Servizi del Parlamento dovranno allestire e aggiornare un registro pubblico, liberamente consultabile.

Per i lobbisti che lavorano in modo indipendente il registro menzionerà tutti i mandati che essi esercitano direttamente; per coloro che sono salariati indicherà invece i datori di lavoro.

In caso di violazione di queste regole potranno essere prese sanzioni - rispettando il principio di proporzionalità - che potranno giungere fino all'esclusione dalla sede del Parlamento.



2 Stato dell'esame preliminare

Con 20 voti contro 17 e 1 astensione, il 14 marzo 2016 il Consiglio degli Stati ha deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare, nonostante il parere contrario della sua Commissione (5 voti contro 5 e il voto decisivo del presidente). Il 14 aprile 2016 la CIP-N ha aderito alla decisione degli Stati con 14 voti a favore e 9 contrari.

3 Considerazioni della Commissione

Dopo la decisione del Consiglio degli Stati e della CIP-N di dare seguito all'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Didier Berberat, la Commissione degli Stati ha incaricato la propria segreteria di elaborare proposte di attuazione dell'iniziativa tenendo conto anche della richiesta formulata nell'iniziativa parlamentare (Caroni) Moret 15.433 Trasparenza sui mandati dei lobbisti a Palazzo federale, alla quale le due CIP hanno dato seguito. L'iniziativa (Caroni) Moret chiede che alla voce «funzione» del registro pubblico i lobbisti indichino non soltanto l'organizzazione per la quale lavorano (impresa di affari pubblici) ma anche i committenti per i quali sono attivi a Palazzo federale.

Nella seduta del 21 febbraio 2017 la Commissione ha esaminato un progetto preliminare di modifica della legge sul Parlamento (LParl) e dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare (Oparl) (progetto del 22 dicembre 2016, qui allegato) che prevede la creazione di un registro pubblico dei lobbisti (nuovo art. 69a cpv. 1 LParl) nel quale può iscriversi online chi intende promuovere interessi nei confronti di membri dell'Assemblea federale all'interno del Palazzo del Parlamento. La registrazione non autorizza di per sé il lobbista ad accedere al Palazzo, ma è il presupposto del rilascio della relativa autorizzazione. Infatti, chi compila debitamente il modulo online per registrarsi quale lobbista riceve, dietro corresponsione di un emolumento, una tessera di accesso (art. 69a cpv. 2 LParl). Tuttavia, diversamente dalle tessere rilasciate finora secondo l'articolo 69 capoverso 2 LParl, la tessera consentirà di accedere al Palazzo del Parlamento unicamente in periodi determinati. Concretamente, il progetto prevede che i lobbisti possano chiedere l'attivazione della tessera per la durata di una sessione e che il numero delle autorizzazioni di accesso rilasciate per sessione possa essere limitato. Le informazioni che i lobbisti devono inserire nel registro e le condizioni per il rilascio della tessera di accesso sono precisate rispettivamente negli articoli 11a e 16a^{bis} dell'Oparl.

Ad avviso della Commissione il sistema proposto presenta indubbiamente dei vantaggi. Grazie alla registrazione automatizzata, l'Assemblea federale non definisce la categoria dei lobbisti e dunque non crea la figura del lobbista per così dire «ufficialmente riconosciuto». Le nuove regole proposte risultano tuttavia piuttosto complesse e le loro ripercussioni pratiche difficilmente prevedibili. Sebbene si proponga una limitazione del numero degli accessi per sessione, è molto probabile che complessivamente il numero degli esterni presenti nel Palazzo del Parlamento aumenterà. Attualmente, infatti, non tutti i parlamentari fanno uso della possibilità di ottenere due tessere di accesso per persone di loro scelta e, quando lo fanno, spesso le danno a parenti che solo saltuariamente sono effettivamente presenti a Palazzo.

Il sistema attuale ha in particolare il pregio di lasciare che siano i parlamentari a decidere quali persone esterne possono entrare nel Palazzo del Parlamento (art. 69 cpv. 2 LParl) e dà loro altresì la possibilità di accogliere ospiti e accompagnarli durante la loro visita a Palazzo federale. In entrambi i casi, quindi, contrariamente a quanto previsto nel progetto, i parlamentari hanno il controllo della situazione e sanno esattamente chi si trova a Palazzo. Il parlamentare può quindi accogliervi anche una persona che, pur non rappresentando un'associazione influente o un mandante di un certo peso finanziario, difende un interesse pur sempre legittimo. Il rischio, con il



nuovo sistema, è che siano sistematicamente le agenzie e associazioni di un certo calibro ad aggiudicarsi i posti disponibili per una sessione. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene che sia più opportuno preservare il sistema attuale, che affida ai parlamentari la responsabilità degli accessi a Palazzo.

La minoranza della Commissione reputa invece che la soluzione proposta sia praticabile e adatta a garantire maggiore trasparenza. Secondo l'articolo 11a Oparl, le persone che intendono iscriversi nel registro dei lobbisti sono tenute a fornire dati sul loro datore di lavoro o mandante, sulla loro funzione e sui mandati ricevuti. Chi vuole accedere al Palazzo del Parlamento deve dunque dare prova di grande trasparenza. Poiché i dati inseriti nel registro sarebbero pubblici, anche i cittadini saprebbero chi sono le persone esterne che chiedono di accedere al Palazzo del Parlamento. Sarebbe inoltre un ritorno d'immagine positivo per l'istituzione parlamentare: aprire le porte di Palazzo a lobbisti che in seguito circolano liberamente nei corridoi non giova infatti alla reputazione dei parlamentari.

Se il Consiglio seguisse la proposta della minoranza, la Commissione potrebbe procedere alla deliberazione di dettaglio sul progetto preliminare e apportarvi delle modifiche; la minoranza ha già presentato proposte in tal senso.

16.2013 Petizione Meylan François. Maggiore trasparenza sui legami dei membri delle Camere federali con rappresentanti di gruppi d'interesse

Nel quadro delle deliberazioni sulla presente iniziativa parlamentare la Commissione ha preso atto anche della petizione 16.2013, con la quale si chiede che i parlamentari che si esprimono pubblicamente durante una campagna in vista di una votazione popolare comunichino i nominativi delle persone alle quali hanno consegnato la tessera di cui all'articolo 69 capoverso 2 LParl. Poiché non è stata presentata alcuna proposta che recepisca la richiesta formulata nella petizione, quest'ultima verrà trattata insieme all'iniziativa parlamentare e tolta dal ruolo senza decisione della Camera secondo quanto previsto dall'articolo 126 capoverso 2 LParl.



Allegato: progetto preliminare del 22 dicembre 2016 della segreteria della Commissione

Modifica della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl)

Art. 69 cpv. 2

² I parlamentari possono farsi rilasciare una tessera [*variante*: due tessere] che, per una durata determinata, autorizza [autorizzano] una persona [due persone] che non opera [operano] in qualità di lobbista [lobbisti] ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. Il nome [i nomi] di questa persona [queste persone] e la sua [loro] funzione sono iscritti in un registro pubblico.

Art. 69a Registrazione di lobbisti

¹ Chi intende promuovere interessi nei confronti di membri dell'Assemblea federale all'interno del Palazzo federale può iscriversi in un registro pubblico in qualità di lobbista.

² I lobbisti iscritti nel registro ottengono, dietro corresponsione di un emolumento, una tessera di accesso alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento valida per la durata di una sessione. Il numero delle autorizzazioni di accesso rilasciate per sessione può essere limitato.

³ Le condizioni di iscrizione nel registro sono disciplinate in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Modifica dell'ordinanza del 3 ottobre 2003 sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

Sezione 4a: Registrazione dei lobbisti

Art. 11a

¹ Chi intende iscriversi nel registro pubblico dei lobbisti di cui all'articolo 69a LParl, deve compilare il relativo modulo in linea fornendo i dati richiesti.

² I collaboratori e i rappresentanti di associazioni, aziende, amministrazioni pubbliche o organizzazioni simili che agiscono in qualità di lobbisti per i loro datori di lavoro sono tenuti a fornire i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. nome del datore di lavoro;
- c. funzione professionale.

³ I collaboratori di agenzie o di studi legali e i liberi professionisti forniscono i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. nome del datore di lavoro, nel caso di un lavoratore dipendente;
- c. nome del mandante i cui interessi sono rappresentati a Palazzo federale dalla persona iscrittasi nel registro;

[eventualmente d.: i singoli mandati in difesa dei quali la persona iscrittasi nel registro agisce a Palazzo federale].

⁴ Le persone iscrittasi nel registro mantengono costantemente aggiornati i dati del registro che li riguardano.

Art. 16a cpv. 2 lett. c



² Vi sono i seguenti tipi di tessere di accesso:

...

c. le tessere per lobbisti.

Art. 16a^{bis} Tessere di accesso per lobbisti

¹ Il servizio del Parlamento incaricato della sicurezza rilascia le tessere di accesso di cui all'articolo 69a capoverso 2 LParl alle persone che hanno compilato il modulo in linea conformemente all'articolo 11a, hanno fornito i dati di cui all'articolo 16b capoverso 1 e hanno versato un emolumento di 50 franchi.

² Le persone che dispongono della tessera di accesso di cui al capoverso 1 ricevono l'autorizzazione di accesso per la durata di una sessione, se l'hanno richiesta presso il servizio del Parlamento incaricato della sicurezza la settimana precedente la sessione.

³ Sono rilasciate al massimo 300 autorizzazioni di accesso per sessione. Le domande sono trattate secondo l'ordine in cui sono state presentate.

⁴ Il delegato della Delegazione amministrativa può ritirare la tessera di accesso o l'autorizzazione di accesso a un lobbista che abbia abusato in modo grave del diritto di accesso accordatogli. La persona interessata ha la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

⁵ La persona interessata può rivolgersi alla Delegazione amministrativa. Ha la possibilità di pronunciarsi al riguardo.

Art. 16b cpv. 1, frase introduttiva

¹ Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente o una tessera di accesso per lobbisti è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

...

15.468

 Iniziativa parlamentare

Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal

Depositato da: Borer Roland F.
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Ripreso da: Brand Heinz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 19.06.2015

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Le disposizioni previste dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) devono essere adeguate in modo tale che le forme particolari di assicurazione (franchigia opzionale, limitazione della scelta ecc.) possano essere stipulate soltanto per una durata contrattuale di tre anni. Per il modello di base con la franchigia ordinaria di 300 franchi saranno invece ancora validi i contratti annuali e semestrali.

Motivazione

La possibilità che gli assicurati hanno di cambiare assicuratore malattia presenta prevalentemente dei vantaggi: per il semplice fatto che le mutazioni sono possibili, gli assicuratori sono incentivati a migliorare costantemente il rapporto prezzo-prestazioni dell'offerta, a controllare di conseguenza i costi delle prestazioni e a ridurre i costi amministrativi.

I contratti pluriennali per le forme particolari di assicurazione consentiranno di rafforzare la responsabilità individuale degli assicurati e di contenere mutazioni opportunistiche della franchigia o del modello assicurativo in funzione dello stato di salute o, ad esempio, in vista di un intervento pianificato. Gli assicuratori saranno peraltro incentivati a rafforzare ulteriormente il loro impegno nella gestione delle cure. Ne risulteranno semplificazioni amministrative a favore degli assicuratori e degli assicurati, senza che gli assicurati siano privati della libertà di scelta. Oltre alle forme particolari di assicurazione, sarà infatti ancora possibile scegliere il modello di base con la franchigia di 300 franchi e quindi contratti di durata annuale o semestrale.

Una durata contrattuale di tre anni è adeguata dal punto di vista della protezione dei consumatori ed è l'unica durata contrattuale obbligatoriamente applicabile a tutte le forme particolari di assicurazione. I motivi sono da ricercare nel fatto che i contratti triennali non possono competere con quelli annuali – peraltro identici – poiché per il primo anno i premi sono inevitabilmente maggiori che nei contratti annuali. Da ultimo questa soluzione consentirebbe di impedire l'aumento del numero di premi da sottoporre ad approvazione.

La base dei contratti assicurativi triennali per le forme particolari di assicurazione (franchigia opzionale, limitazione della scelta ecc.) sono tariffe di premi che, in linea di massima, garantiscono un determinato premio per tre anni. Un nuovo articolo 62 capoverso 3bis LAMal istituirà la base legale necessaria a tal fine. Le disdette anticipate di un contratto pluriennale da parte dell'assicuratore dovranno essere possibili soltanto in circostanze straordinarie (pandemie ecc.) o per rispettare prescrizioni legali (solvibilità ecc.). In contropartita la persona assicurata dovrà avere il diritto di disdire il contratto nel caso di un aumento dei premi dettato da tali motivi.

Rapporto e progetto della Commissione

28.09.2018 - Parere del Consiglio federale (FF 2018 5683)

19.04.2018 - Rapporto (FF 2018 2903)

Cronologia

03.12.2015	L'iniziativa parlamentare viene ripresa dal Signor Brand.
22.06.2016	Commissione della sicurezza sociale e della sanità È dato seguito
30.08.2016	Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS Adesione

Disegno 1

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Durata minima della franchigia nelle forme particolari d'assicurazione)

FF 2018 2925

26.11.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
05.03.2019	Consiglio degli Stati	Non entrata in materia
05.06.2019	Consiglio nazionale	Non entrata in materia

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Bortoluzzi Toni, Brand Heinz, Cassis Ignazio, Frehner Sebastian, Giezendanner Ulrich, Humbel Ruth, Pezzatti Bruno

15.486 Iniziativa parlamentare

Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020

Depositato da: Amstutz Adrian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 24.09.2015

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sulla protezione dell'ambiente, segnatamente l'articolo 32e, va modificata in modo tale che la Confederazione sostenga finanziariamente il risanamento di siti inquinati anche dopo il 31 dicembre 2020, nella misura in cui si tratti di luoghi in cui si svolge tutt'al più una manifestazione di tiro all'anno (tiro in campagna, tiro storico ecc.).

Motivazione

Il tiro in campagna federale nonché le varie manifestazioni storiche di tiro rappresentano un importante bene culturale della Svizzera a sostegno della nostra storia comune, della capacità del nostro Paese di difendersi e della coesione sociale. In tale contesto si effettuano eccezionalmente tiri anche al di fuori degli usuali impianti di tiro, con un numero comparativamente modesto di residui balistici nel suolo. La Confederazione deve tenere in considerazione tali manifestazioni senza che la loro prosecuzione sia limitata o addirittura impedita.

La legge sulla protezione dell'ambiente prevede che la Confederazione sostenga i risanamenti dei siti interessati soltanto se a partire dal 31 dicembre 2020 essi non fungono più da luogo di tiro. Tale regolamentazione ha indotto il cantone di Berna a vietare categoricamente, a partire da tale data, le corrispondenti manifestazioni di tiro. In questo modo il desiderio di impedire l'inquinamento dei suoli viene tradotto in realtà con misure assolutamente sproporzionate e gli viene attribuito più importanza di altri. Considerare la protezione ambientale in termini assoluti è assolutamente sproporzionato. Occorre che il Consiglio federale modifichi le pertinenti disposizioni, affinché la protezione dell'ambiente venga realizzata in maniera oculata e con riguardo agli altri interessi.

Rapporti delle commissioni

28.08.2017 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

Rapporto e progetto della Commissione

17.04.2019 - Parere del Consiglio federale (FF 2019 2751)

22.01.2019 - Rapporto (FF 2019 2739)

Cronologia

07.11.2016	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN È dato seguito
19.01.2017	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS Adesione
15.12.2017	Consiglio nazionale Nessuno stralcio dal ruolo

Disegno 1

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
FF 2019 2749



05.06.2019 Consiglio nazionale Decisione in deroga al disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (41)

Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Binder Max, Borer Roland F., Brand Heinz, Brunner Toni, Bugnon André, Caroni Andrea, Clottu Raymond, Fehr Hans, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Fässler Daniel, Giezendanner Ulrich, Glanzmann-Hunkeler Ida, Golay Roger, Graber Jean-Pierre, Hausammann Markus, Killer Hans, Knecht Hansjörg, Lustenberger Ruedi, Miesch Christian, Müri Felix, Pantani Roberta, Parmelin Guy, Quadri Lorenzo, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Ritter Markus, Rusconi Pierre, Rutz Gregor, Schibli Ernst, Schwander Pirmin, Siegenthaler Heinz, Stamm Luzi, Walter Hansjörg, Winkler Rudolf, Wobmann Walter, de Courten Thomas, von Siebenthal Erich

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



15.486 n Iv. Pa. Amstutz. Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 28 agosto 2017

Riunitasi il 28 agosto 2017, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale si è occupata dell'attuazione dell'iniziativa summenzionata a cui la CAPTE-N e la CAPTE-S hanno dato seguito rispettivamente il 7 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017.

La suddetta iniziativa parlamentare chiede che la Confederazione continui a sostenere finanziariamente il risanamento di siti inquinati anche dopo il 31 dicembre 2020, nella misura in cui si tratti di luoghi in cui si svolge tutt'al più una manifestazione di tiro all'anno.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 13 voti contro 11 di togliere dal ruolo l'iniziativa.

La minoranza (Imark, Bourgeois, Brunner, Knecht, Müri, Page, Röstli, Ruppen, Schilliger, Wobmann) propone di non toglierla dal ruolo.

Relatori: Bäumle (ted.), Semadeni (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Stefan Müller-Altermatt

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/15.486n/UREK--CEATE



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sulla protezione dell'ambiente, segnatamente l'articolo 32e, va modificata in modo tale che la Confederazione sostenga finanziariamente il risanamento di siti inquinati anche dopo il 31 dicembre 2020, nella misura in cui si tratti di luoghi in cui si svolge tutt'al più una manifestazione di tiro all'anno (tiro in campagna, tiro storico ecc.).

1.2 Motivazione

Il tiro in campagna federale nonché le varie manifestazioni storiche di tiro rappresentano un importante bene culturale della Svizzera a sostegno della nostra storia comune, della capacità del nostro Paese di difendersi e della coesione sociale. In tale contesto si effettuano eccezionalmente tiri anche al di fuori degli usuali impianti di tiro, con un numero comparativamente modesto di residui balistici nel suolo. La Confederazione deve tenere in considerazione tali manifestazioni senza che la loro prosecuzione sia limitata o addirittura impedita.

La legge sulla protezione dell'ambiente prevede che la Confederazione sostenga i risanamenti dei siti interessati soltanto se a partire dal 31 dicembre 2020 essi non fungono più da luogo di tiro. Tale regolamentazione ha indotto il cantone di Berna a vietare categoricamente, a partire da tale data, le corrispondenti manifestazioni di tiro. In questo modo il desiderio di impedire l'inquinamento dei suoli viene tradotto in realtà con misure assolutamente sproporzionate e gli viene attribuito più importanza di altri. Considerare la protezione ambientale in termini assoluti è assolutamente sproporzionato. Occorre che il Consiglio federale modifichi le pertinenti disposizioni, affinché la protezione dell'ambiente venga realizzata in maniera oculata e con riguardo agli altri interessi.

2 Stato dell'esame preliminare

La CAPTE-N ha dato seguito all'iniziativa il 7 novembre 2016 con 15 voti contro 8 e un'astensione. La CAPTE-S ha fatto altrettanto il 20 gennaio 2017 con 7 voti contro 4 e un'astensione.

3 Considerazioni della Commissione

La legge sulla protezione dell'ambiente prevede che la Confederazione partecipi al finanziamento del risanamento dei siti inquinati grazie ai proventi della tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero (fondo OtaRSi). Tale finanziamento è accordato tuttavia soltanto se i tiri nel terreno cessano a partire dal 31 dicembre 2020; non si applica al costo dei sistemi di recupero dei proiettili. Al di fuori delle zone di protezione delle acque, spetta ai Cantoni determinare quando dev'essere effettuato il risanamento.

In base alle informazioni raccolte dall'Ufficio federale dell'ambiente, una manifestazione di tiro di una sola giornata può generare, a causa dell'elevato numero di partecipanti, un inquinamento pari a quello causato in un anno da uno stand di tiro standard; i valori limite delle concentrazioni di piombo possono allora superare quelli che impongono di limitare la coltivazione del terreno interessato. Il piombo è effettivamente molto tossico, sia per l'essere umano sia per gli animali.



L'iniziativa parlamentare concerne due tipi di manifestazioni di tiro: in campagna e storico. In alcuni Cantoni (p. es. Zurigo, Basilea Città e Campagna o Turgovia) i tiri in campagna sono organizzati su piazze d'armi o in stand di tiro equipaggiati di recuperatori di proiettili artificiali; in altri (Friburgo o Giura) sono obbligatori i parapalle mobili. Si contano circa 35 tiri in campagna in cui i partecipanti tirano direttamente nel terreno, mentre i tiri storici sono una ventina, otto dei quali dispongono già di recuperatori di proiettili.

La Commissione ritiene che non abbia senso continuare a inquinare il terreno, soprattutto quello coltivabile, con piombo e antimonio, entrambi metalli pesanti particolarmente pericolosi che da decenni si accumulano nel sottosuolo. Parte dal principio che i tiri in campagna possono essere organizzati in siti equipaggiati di parapalle. Entra dunque in linea di conto soltanto una dozzina di tiri storici. La Commissione ha menzionato la possibilità di sovvenzionare temporaneamente l'acquisto di parapalle mobili, una soluzione che ha tuttavia lasciato cadere soprattutto perché penalizzerebbe quei Cantoni che hanno già adottato le misure necessarie, perché risulterebbe contraria al principio del «chi inquina paga», fondamentale nella legislazione in materia di protezione dell'ambiente, e perché il costo delle installazioni parapalle, fisse o mobili, è tutto sommato relativamente abbordabile. Ritiene che non sarebbe sensato modificare la legge per qualche decina di migliaia di franchi (ca. 5 500 franchi per una manifestazione di media grandezza). È inoltre del parere che prorogare il termine non risolverebbe il problema, poiché i tiri nel terreno continuerebbero; un rinvio non farebbe che differire la ricerca di una soluzione. Per tutte queste ragioni propone di togliere dal ruolo l'iniziativa.

La minoranza è del parere che i tiri storici facciano parte del nostro patrimonio culturale e debbano essere mantenuti a ogni costo. Auspica dunque che possano continuare anche dopo il 2020 senza che il diritto alle indennità versate quale partecipazione al risanamento dei terreni si estingua. Propone dunque di non togliere dal ruolo l'iniziativa.

15.499 Iniziativa parlamentare

Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento

Depositato da: Buttet Yannick
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 18.12.2015

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa, la quale riprende il testo della mia mozione 13.4090 che non ha potuto essere trattata nel corso della precedente legislatura:

Occorre elaborare le basi legali necessarie per eliminare definitivamente le incertezze esistenti in relazione alle importazioni di carne halal nella vendita di tale carne proveniente da animali che non sono stati storditi al momento della macellazione, nonché le discriminazioni in materia d'importazione di carne halal che penalizzano la maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. A tale scopo occorre perseguire gli obiettivi seguenti:

1. dichiarazione obbligatoria della carne halal proveniente da animali che, contrariamente alle direttive svizzere, sono stati macellati all'estero senza essere stati storditi, o che lo sono stati solo dopo il dissanguamento – integrazione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51) mediante un nuovo articolo 3 capoverso 3;
2. livellamento dei costi medi di aggiudicazione dei contingenti doganali parziali 5.5 (bovini) e 5.6 (ovini) per la carne halal con quelli delle rispettive categorie di carne e prodotti carnei del contingente doganale parziale 5.7 per i tre mesi precedenti – integrazione dell'ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341) mediante un nuovo articolo 18a capoverso 6.

Motivazione

Sono state constatate lacune nell'importazione di carne halal. Nessuno conosce la quantità di animali macellati con o senza stordimento preventivo che arriva sul mercato svizzero. L'attuale normativa stabilisce il riconoscimento come punto di vendita per la carne halal solo fino al livello 1 dopo l'importazione. Nella pratica, però, è facile venderla anche al di fuori della comunità musulmana nei livelli successivi. Nella risposta all'interpellanza 13.3502 si afferma che non vi è alcun indizio d'abuso, benché la filiera della carne abbia già avvisato l'UFAG a tal riguardo nel 2010 e nel 2011.

Inoltre, si constata un'ingiustizia nei confronti della maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. Gli importatori autorizzati a importare carne halal nel quadro dei contingenti parziali 5.5 e 5.6, meno numerosi al momento delle aggiudicazioni, possono importare a un prezzo al chilogrammo fino a 10 franchi inferiore. L'armonizzazione dei costi medi della vendita all'asta dei contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 con le stesse categorie di carne e prodotti carnei del contingente 5.7 creerà una situazione comparabile per gli importatori dentro e fuori la comunità musulmana. In tal modo, sarebbe sempre rispettato il principio della libertà di coscienza.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

15.05.2017 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati

17.02.2017 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

Cronologia

30.06.2016	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN È dato seguito
10.10.2016	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS Nessuna adesione
03.05.2017	Consiglio nazionale È dato seguito
15.06.2017	Consiglio degli Stati Adesione
17.02.2017	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN È dato seguito
15.05.2017	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS Non è dato seguito
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Addor Jean-Luc, Barazzone Guillaume, Bourgeois Jacques, Bulliard-Marbach Christine,
Gschwind Jean-Paul, Regazzi Fabio, Ritter Markus, Ruppen Franz, Schmidt Roberto, Wobmann Walter

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



15.499 n Iv.pa. Buttet. Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del 12 aprile 2019

Riunitasi il 12 aprile 2019, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato la questione della proroga del termine di trattazione dell'iniziativa conformemente all'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

L'obiettivo dell'iniziativa è risolvere problemi legati alla vendita di carne importata proveniente da animali sottoposti alla macellazione rituale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza controproposte, di prorogare il termine di trattazione dell'iniziativa di due anni, fino alla sessione estiva 2021.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
La presidente

Christine Bulliard-Marbach

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/15.499n/WBK--CSEC



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa, la quale riprende il testo della mia mozione 13.4090 che non ha potuto essere trattata nel corso della precedente legislatura:

Occorre elaborare le basi legali necessarie per eliminare definitivamente le incertezze esistenti in relazione alle importazioni di carne halal nella vendita di tale carne proveniente da animali che non sono stati storditi al momento della macellazione, nonché le discriminazioni in materia d'importazione di carne halal che penalizzano la maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. A tale scopo occorre perseguire gli obiettivi seguenti:

1. dichiarazione obbligatoria della carne halal proveniente da animali che, contrariamente alle direttive svizzere, sono stati macellati all'estero senza essere stati storditi, o che lo sono stati solo dopo il dissanguamento - integrazione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51) mediante un nuovo articolo 3 capoverso 3;
2. livellamento dei costi medi di aggiudicazione dei contingenti doganali parziali 5.5 (bovini) e 5.6 (ovini) per la carne halal con quelli delle rispettive categorie di carne e prodotti carnei del contingente doganale parziale 5.7 per i tre mesi precedenti - integrazione dell'ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341) mediante un nuovo articolo 18a capoverso 6.

1.2 Motivazione

Sono state constatate lacune nell'importazione di carne halal. Nessuno conosce la quantità di animali macellati con o senza stordimento preventivo che arriva sul mercato svizzero. L'attuale normativa stabilisce il riconoscimento come punto di vendita per la carne halal solo fino al livello 1 dopo l'importazione. Nella pratica, però, è facile venderla anche al di fuori della comunità musulmana nei livelli successivi. Nella risposta all'interpellanza 13.3502 si afferma che non vi è alcun indizio d'abuso, benché la filiera della carne abbia già avvisato l'UFAG a tal riguardo nel 2010 e nel 2011.

Inoltre, si constata un'ingiustizia nei confronti della maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. Gli importatori autorizzati a importare carne halal nel quadro dei contingenti parziali 5.5 e 5.6, meno numerosi al momento delle aggiudicazioni, possono importare a un prezzo al chilogrammo fino a 10 franchi inferiore. L'armonizzazione dei costi medi della vendita all'asta dei contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 con le stesse categorie di carne e prodotti carnei del contingente 5.7 creerà una situazione comparabile per gli importatori dentro e fuori la comunità musulmana. In tal modo, sarebbe sempre rispettato il principio della libertà di coscienza.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 30 giugno 2016 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) decide con 15 voti contro 4 e 3 astensioni di dare seguito all'iniziativa. Il 10 ottobre 2016 l'omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CSEC-CS) decide con 8 voti contro 3 di non dare il proprio consenso alla decisione della CSEC-CN. Il 17 febbraio 2017 quest'ultima esamina nuovamente l'iniziativa e con 13 voti contro 5 e 3 astensioni ripropone al proprio Consiglio di darle seguito. Il Consiglio nazionale l'accoglie il 3 maggio 2017 con 117 voti contro 40 e 20 astensioni. Il 15 maggio 2017 la CSEC-CS riesamina quindi l'iniziativa e con 4 voti contro 3 e 2 astensioni ripropone al proprio Consiglio di non darle seguito. Il 15 giugno 2017, discostandosi dalla proposta



della propria Commissione, il Consiglio degli Stati accoglie l'iniziativa con 22 voti contro 9 e 2 astensioni. La CSEC-CN è dunque incaricata di elaborare un progetto di atto normativo.

La Commissione ha dedicato diverse sedute alla discussione dei principali problemi riguardanti l'importazione di carne halal illustrati dal promotore dell'iniziativa: da un lato, la differenza tra i prezzi medi di aggiudicazione delle quote del contingente per la carne di animali sottoposti alla macellazione rituale e quelli per i tagli pregiati convenzionali; dall'altro, lacune in materia di dichiarazione. Il 10 novembre 2017 la CSEC-CN ha condotto un'audizione di esperti sull'attuazione dell'iniziativa parlamentare. Ne è emerso che per la carne halal in particolare non vige uno standard con prescrizioni vincolanti riguardanti lo stordimento degli animali prima della macellazione. Sotto il profilo della protezione degli animali (stordimento ai fini della macellazione) e dell'igiene delle derrate alimentari non vi è una netta differenza tra la carne halal e la carne kosher. La Commissione ha pertanto deciso di proseguire i lavori estendendo il campo d'applicazione anche alla carne kosher; ha inoltre deliberato di trattare separatamente i due aspetti problematici sollevati (prezzi di aggiudicazione e dichiarazione).

La problematica dei prezzi di aggiudicazione è stata affrontata sulla base della vigente ordinanza sul bestiame da macello modificando le specifiche per i pezzi di carne. Per quanto riguarda la dichiarazione, dopo aver esaminato diverse varianti la Commissione propone di introdurre un nuovo capoverso (2^{ter}) nell'articolo 48 LAg. Ai sensi della nuova disposizione, le carni kosher e halal importate nel quadro dei contingenti doganali destinati alle comunità ebraica e musulmana vanno dichiarate come tali. Nella seduta del 12 aprile 2019 la Commissione ha adottato un progetto preliminare per l'attuazione dell'iniziativa e ha deciso di indire una procedura di consultazione.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà il seguito dei lavori verosimilmente nel corso del quarto trimestre 2019. Affinché sia possibile proseguire i lavori già molto avanzati, la Commissione propone di prorogare il termine di trattazione dell'iniziativa di due anni.

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



15.499 n Iv. Pa. Buttet. Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del 17 febbraio 2017

Riunitasi il 17 febbraio 2017, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha esaminato per la seconda volta l'iniziativa parlamentare presentata il 18 dicembre 2015 dal consigliere nazionale Yannick Buttet (C, VS).

L'iniziativa parlamentare chiede che sia istituita una dichiarazione obbligatoria per la carne halal proveniente da animali che, contrariamente alla legislazione svizzera, sono stati macellati all'estero senza essere stati storditi, nonché l'adeguamento dei costi medi di aggiudicazione dei contingenti doganali parziali corrispondenti.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 13 voti contro 5 e 3 estensioni, di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Una minoranza (Munz, Derder, Maire Jacques-André, Marti, Moser) propone di non darvi seguito.

Relatori: Gmür-Schönenberger (ted.), Glauser (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Felix Müri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/15.499n/WBK--CSEC



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa, la quale riprende il testo della mia mozione 13.4090 che non ha potuto essere trattata nel corso della precedente legislatura:

Occorre elaborare le basi legali necessarie per eliminare definitivamente le incertezze esistenti in relazione alle importazioni di carne halal nella vendita di tale carne proveniente da animali che non sono stati storditi al momento della macellazione, nonché le discriminazioni in materia d'importazione di carne halal che penalizzano la maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. A tale scopo occorre perseguire gli obiettivi seguenti:

1. dichiarazione obbligatoria della carne halal proveniente da animali che, contrariamente alle direttive svizzere, sono stati macellati all'estero senza essere stati storditi, o che lo sono stati solo dopo il dissanguamento - integrazione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51) mediante un nuovo articolo 3 capoverso 3;
2. livellamento dei costi medi di aggiudicazione dei contingenti doganali parziali 5.5 (bovini) e 5.6 (ovini) per la carne halal con quelli delle rispettive categorie di carne e prodotti carnei del contingente doganale parziale 5.7 per i tre mesi precedenti - integrazione dell'ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341) mediante un nuovo articolo 18a capoverso 6.

1.2 Motivazione

Sono state constatate lacune nell'importazione di carne halal. Nessuno conosce la quantità di animali macellati con o senza stordimento preventivo che arriva sul mercato svizzero. L'attuale normativa stabilisce il riconoscimento come punto di vendita per la carne halal solo fino al livello 1 dopo l'importazione. Nella pratica, però, è facile venderla anche al di fuori della comunità musulmana nei livelli successivi. Nella risposta all'interpellanza 13.3502 si afferma che non vi è alcun indizio d'abuso, benché la filiera della carne abbia già avvisato l'UFAG a tal riguardo nel 2010 e nel 2011.

Inoltre, si constata un'ingiustizia nei confronti della maggior parte delle aziende autorizzate a importare carne. Gli importatori autorizzati a importare carne halal nel quadro dei contingenti parziali 5.5 e 5.6, meno numerosi al momento delle aggiudicazioni, possono importare a un prezzo al chilogrammo fino a 10 franchi inferiore. L'armonizzazione dei costi medi della vendita all'asta dei contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 con le stesse categorie di carne e prodotti carnei del contingente 5.7 creerà una situazione comparabile per gli importatori dentro e fuori la comunità musulmana. In tal modo, sarebbe sempre rispettato il principio della libertà di coscienza.

2 Stato dell'esame preliminare

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare il 30 giugno 2016, dandole seguito con 15 voti contro 4 e 3 astensioni. Il 10 ottobre 2016 la CSEC-S ha deciso, con 8 voti contro 3, di non associarsi a tale decisione. Il 17 febbraio 2017 la CSEC-N ha nuovamente esaminato l'iniziativa.



3 Considerazioni della Commissione

In Svizzera la legge sulla protezione degli animali vieta la macellazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento. Questo divieto si applica anche alla cosiddetta macellazione rituale. È tuttavia autorizzata l'importazione di animali macellati ritualmente, ossia carne halal o kosher, la quale soggiace a specifici contingenti doganali ed è essenzialmente destinata alle cerchie interessate. Questa pratica è intesa a tutelare la libertà di credo e di religione garantita dalla Costituzione federale.

La Commissione non mette in discussione la libertà di religione. La maggioranza osserva però che, secondo il disciplinamento vigente, la carne halal è definita tale soltanto fino al primo livello di vendita dopo l'importazione. Ritiene pertanto che l'obbligo di dichiarazione debba essere verificato, come chiede l'iniziativa parlamentare, anche ai livelli successivi di vendita (p. es. nella vendita al dettaglio o nella gastronomia). Un provvedimento di questo tipo garantirebbe maggiore trasparenza ai consumatori.

La maggioranza della Commissione ravvisa inoltre una lacuna normativa a livello di legislazione e di contingenti doganali. In particolare reputa che debbano essere riesaminati, e se del caso adeguati, i costi di aggiudicazione dei contingenti doganali parziali riguardanti la carne halal. Il fatto che tali costi siano inferiori a quelli concernenti altri contingenti doganali analoghi penalizza la maggioranza delle aziende importatrici di carne.

Per i motivi qui esposti, la Commissione propone, con 13 voti contro 5 e 3 astensioni, di dare seguito all'iniziativa parlamentare.

Una minoranza della Commissione, ritenendo problematico intervenire esclusivamente sulla carne halal e non ravvisando la necessità di legiferare nel settore dei contingenti doganali in questione, propone di non dare seguito all'iniziativa.

16.077 Oggetto del Consiglio federale

CO. Diritto della società anonima

Data del deposito: 23.11.2016

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 23 novembre 2016 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)

FF 2017 325

Rapporti delle commissioni

19.02.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

18.05.2018 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

Disegno 1

Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)

FF 2017 601

14.06.2018	Consiglio nazionale	Inizio del dibattito
15.06.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
11.12.2018	Consiglio degli Stati	Rinvio alla Commissione
19.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Disegno 2

Codice delle obbligazioni (Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

14.06.2018	Consiglio nazionale	Inizio del dibattito
15.06.2018	Consiglio nazionale	Decisione secondo proposta Bigler.
12.03.2019	Consiglio degli Stati	Non entrata in materia
13.06.2019	Consiglio nazionale	Mantenere

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)



Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IIIa/IV

Camera prioritaria

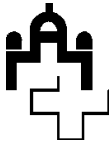
Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.077 n CO. Diritto della società anonima

Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 maggio 2018 in merito alle proposte della Commissione per un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima (16.077), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) presenta nuove proposte che costituiscono un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente». Poiché tali proposte non erano oggetto né della consultazione sulla revisione del diritto della società anonima né del disegno del Consiglio federale, la Commissione ha deciso di presentare per scritto al Consiglio nazionale le proprie proposte per un controprogetto indiretto all'iniziativa «Per imprese responsabili».

Su mandato della Commissione, nel presente rapporto il consigliere nazionale Hans-Ueli Vogt ha elaborato le spiegazioni in merito alle proposte della Commissione.

Proposte della Commissione e delle minoranze

Si vedano le proposte della Commissione e delle minoranze nel paragrafo concernente gli *articoli 55 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}, 716a cpv. 1 n. 5 e 10, 716a^{bis}, 759a, 810 cpv. 2 n. 4, 810a, 901, 918a, 961e del progetto di modifica del Codice delle obbligazioni (P-CO), articolo 69a^{bis} del progetto di modifica del Codice civile svizzero (P-CC), articolo 139a del progetto di modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (P-LDIP).*

Relatori: Markwalder (ted.), Fehlmann-Rielle (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Situazione iniziale
- 2 Commento alle singole proposte della Commissione

e-parl 23.05.2018 16:37





1 Situazione iniziale

1.1 Lavori della Commissione

Riunitasi il 19 aprile 2018, con 18 voti favorevoli, 1 contrario e due astensioni la Commissione si è detta favorevole al principio di un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare [17.060](#) «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» nel quadro della revisione del diritto della società anonima ([16.077](#)). Nella seduta del 2 maggio 2018, la Commissione ha concluso la deliberazione sulle singole disposizioni del controprogetto indiretto, approvandolo con 14 voti favorevoli, 10 contrari e un'astensione. Il suo scopo è quello di favorire il ritiro dell'iniziativa popolare. Nella riunione del 18 maggio 2018 ha approvato e adottato il presente rapporto. Una minoranza (Zanetti, Bauer, Burkart, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Tuena) vuole rinunciare del tutto a un controprogetto indiretto e propone alla propria Camera di stralciare nuovamente dal disegno di revisione del diritto della società anonima le corrispondenti disposizioni.

L'iniziativa «Per imprese responsabili» ([17.060](#)) è all'esame della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), che ha sospeso i lavori per attendere le decisioni del Consiglio nazionale in merito alla revisione del diritto della società anonima.

1.2 Rapporto con l'iniziativa «Per imprese responsabili»

La Commissione si aspetta che il comitato dell'iniziativa «Per imprese responsabili» dichiari pubblicamente e con effetto vincolante che, in caso di approvazione del controprogetto indiretto, l'iniziativa popolare sarà ritirata secondo le proposte della Commissione, a condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto con una votazione popolare (ritiro condizionato).

2 Commento alle singole proposte della Commissione

Le disposizioni del controprogetto indiretto comprendono un obbligo per gli organi di direzione delle società registrate di adottare misure per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero (n. 2.1), un obbligo di riferire in merito alle misure adottate (n. 2.2), disposizioni sulla responsabilità in caso di violazione delle disposizioni di cui sopra (n. 2.3) e disposizioni sul diritto applicabile ai corrispondenti casi di responsabilità (n. 2.4).

2.1 Misure adottate dal consiglio di amministrazione per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero

2.1.1 Art. 716a cpv. 1 n. 5 e 10 P-CO *2. Attribuzioni inalienabili*

L'articolo 716a capoverso 1 CO precisa le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del consiglio d'amministrazione. Secondo il numero 5 di tale articolo, tali attribuzioni comprendono anche l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. Già attualmente la legge prevede dunque che il consiglio d'amministrazione sia responsabile dell'alta vigilanza per quanto concerne la legalità dell'attività della società. Il controprogetto indiretto prevede che il consiglio d'amministrazione adotti misure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, anche se la legalità dell'attività della società presuppone già in linea di principio il rispetto di tali disposizioni (anche se queste non sono formalmente leggi e non sono direttamente rivolte alle società in quanto parti obbligate). Tuttavia, per motivi di chiarezza, è opportuno modificare in tal senso l'articolo 716a capoverso 1 numero 5 CO.



Come generalmente avviene per l'osservanza di leggi, statuti, ecc., anche per le disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente all'estero, il consiglio d'amministrazione dispone della corrispondente funzione di alta vigilanza quale attribuzione intrasmissibile e inalienabile. Del rimanente, il compito di garantire la legalità delle attività della società e quindi anche il rispetto delle disposizioni di cui sopra è un'attribuzione trasmissibile (cfr. in generale art. 716 cpv. 2 CO). Il consiglio d'amministrazione può delegarli alla gestione operativa della società o anche a una filiale. Di norma, il consiglio d'amministrazione assicurerà l'esecuzione operativa della dovuta diligenza attraverso l'istituzione di adeguati controlli nella sfera d'attività della società o delegando tale compito alle imprese controllate.

L'articolo 716a capoverso 1 numero 10 P-CO stabilisce che la redazione della relazione sulle misure adottate per rispettare le disposizioni in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente, anche all'estero, è un'attribuzione intrasmissibile e inalienabile del consiglio d'amministrazione. Parallelamente alla relazione sulla gestione (art. 716a cpv. 1 n. 6 CO) e alla relazione sulle retribuzioni (art. 716a cpv. 1 n. 9 P-CO), la responsabilità della rendicontazione spetta quindi al consiglio d'amministrazione.

2.1.2 Art. 716a^{bis} P-CO

2a. Rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero

L'articolo 716a^{bis} P-CO è la disposizione cardine del controprogetto indiretto: descrive l'estensione dell'obbligo del consiglio d'amministrazione di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero, ne definisce il campo d'applicazione e ne chiarisce la terminologia.

2.1.2.1 Cpv. 1, 2 e 6

a) In generale

Il primo periodo del capoverso 1 stabilisce il *principio* secondo cui il consiglio d'amministrazione deve adottare misure per assicurare il rispetto delle disposizioni in questione da parte della società. I periodi 2–5 del capoverso 1 descrivono la dovuta diligenza fondata su tale principio. Per quanto riguarda il contenuto delle attribuzioni del consiglio d'amministrazione, il primo periodo del capoverso 1 non ha un'importanza superiore rispetto ai periodi 2–5, ma contiene tuttavia alcune regole importanti per la dovuta diligenza di cui ai periodi 2–5.

La norma prevede misure *destinate a garantire* il rispetto delle disposizioni in questione. La legge non può esigere che il consiglio d'amministrazione di una società adotti misure volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni, nel senso di un obbligo di risultato, ma solo che si adoperi per raggiungere l'obiettivo; questa distinzione è importante segnatamente (ma non solo) per la questione della responsabilità.

Qui si tratta inoltre del rispetto delle *pertinenti disposizioni nei settori di attività* della società. Le disposizioni in questione per la tutela dei diritti umani o dell'ambiente devono essere fattuali, vale a dire devono riguardare le attività commerciali dell'impresa in termini oggettivi. Questo aspetto deve essere ricondotto alla società a cui è applicabile l'articolo 716a^{bis} P-CO, ma anche a tutte le imprese da questa controllate (cfr. cpv. 1 per. 5). L'accento è posto sulle attività effettivamente svolte e non sull'obiettivo statutario. La società non ha alcun obbligo né responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani o dell'ambiente che esulano dai propri settori di attività.



L'articolo 716a^{bis} P-CO e l'intero controprogetto indiretto si riferiscono al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei diritti umani e dell'ambiente, *anche all'estero*. Questo vale per il rispetto delle disposizioni di cui sopra anche in caso di attività svolte all'estero, laddove si tratta di valutare se un'attività abbia o meno ripercussioni all'estero. Per quanto riguarda le attività svizzere nel senso appena citato, si applicano e si devono rispettare le leggi svizzere corrispondenti, come si evince dall'articolo 717 capoverso 1 CO. Ciò può significare che le disposizioni internazionali non sono ancora determinanti per le società in Svizzera, poiché non sono direttamente applicabili e non sono ancora state recepite dal diritto nazionale, mentre le società all'estero sono già tenute a rispettarle (nel senso indicato di seguito). La semplice applicabilità indiretta delle disposizioni internazionali non ne impedisce la pertinenza nel quadro dell'articolo 716a^{bis} P-CO (cfr. **n. 2.1.2.1 b) par. 13**).

Le disposizioni *pertinenti* devono *essere rispettate*. Per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, il rispetto di queste disposizioni non implica l'obbligo di rispettare la legge in senso stretto, poiché le disposizioni per la tutela dei diritti umani non si rivolgono direttamente alle imprese (in qualità di parti obbligate), bensì agli Stati. Dette disposizioni non possono quindi essere rispettate nel vero senso della parola. Il progetto ha piuttosto l'obiettivo di fare in modo che il consiglio d'amministrazione concretizzi il proprio obbligo di diligenza (art. 717 cpv. 1 CO), nel senso di un'azione indiretta nei confronti di terzi, conformemente alle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani. Le disposizioni che impongono a Stati od organizzazioni statali un obbligo di protezione o di garanzia dei diritti umani, non creano obblighi corrispondenti per le imprese (la situazione può essere diversa se queste svolgono compiti statali). Le società non sono pertanto obbligate a rispettare il diritto delle persone all'istruzione (art. 13 par. Patto ONU I¹), nel senso che non sono tenute a fornire adeguate opportunità d'istruzione. Le imprese non sono neppure obbligate a offrire opportunità di lavoro né ad astenersi dal licenziamento, malgrado l'articolo 6 paragrafo 1 del Patto ONU I preveda il diritto al lavoro. L'articolo 716a^{bis} capoverso 1 P-CO stabilisce un obbligo d'intervento e un'attribuzione del consiglio d'amministrazione solo nella misura in cui questo è tenuto ad adottare determinate misure e in particolare è tenuto a una dovuta diligenza. Tuttavia, anche nel caso di diritti umani con un contenuto prevalentemente negativo (diritti volti a proteggere da ingerenze statali, p. es. il diritto di esprimere la propria opinione), il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei diritti umani non costituisce un obbligo, nel senso che le imprese sarebbero tenute a prendere provvedimenti per garantire l'esercizio effettivo dei diritti in questione e per tutelare i beni giuridici in questione. La concretizzazione dell'obbligo di diligenza alla luce delle disposizioni sulla tutela dei diritti umani consiste in un obbligo di rispetto: le società devono astenersi da attività e comportamenti che potrebbero risultare in un'ingerenza nei beni giuridici tutelati dai diritti umani in questione, per esempio nell'integrità fisica. In altri termini, si tratta di un obbligo di omissione: le società devono astenersi da comportamenti dannosi sotto il profilo dei diritti umani e dell'ambiente. Solo i diritti umani che in questo senso possono essere oggetto di un obbligo di rispetto o di omissione sono disposizioni pertinenti ai sensi del primo periodo del capoverso 1.

b) Dovuta diligenza

I periodi 2–4 del capoverso 1 descrivono la *dovuta diligenza* di cui deve dar prova il consiglio d'amministrazione. Nel complesso le misure rientrano nel concetto di dovuta diligenza (cfr. cpv. 1 quinto per.), anche se talune misure concernono per esempio la sorveglianza dell'efficacia delle misure stesse. Questa terminologia si basa sulle norme internazionali in materia. Conformemente ai principi guida

¹ RS 0.103.1



dell'ONU² e alle linee guida dell'OCSE³, gli elementi della dovuta diligenza possono essere riassunti come segue: identificazione dei rischi, adozione di misure, stesura di relazioni⁴. La struttura dei periodi 2–4 del capoverso 1 riflette questi elementi. Nel complesso l'articolo 716a^{bis} P-CO trae ispirazione da questi atti (così come l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili»); il controprogetto indiretto contiene tuttavia una normativa svizzera autonoma concernente l'obbligo degli organi di fare in modo che le disposizioni per la protezione dei diritti umani e dell'ambiente siano rispettate anche all'estero.

La dovuta diligenza è *un'attività continua e permanente* che interessa tutte le fasi dell'attività aziendale. Può essere considerata parte del regolamento di conformità («compliance»), cioè della funzione aziendale volta ad assicurare la legalità dell'attività imprenditoriale, nonché parte della gestione del rischio d'impresa. In un primo tempo occorre valutare chi eventualmente potrebbe essere interessato da una particolare attività commerciale, quali sono le disposizioni pertinenti per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente e in che misura le attività pianificate e i rapporti commerciali associati potrebbero ripercuotersi negativamente sulla cerchia di persone identificate. Le modifiche delle basi legali pertinenti o dell'attività commerciale devono essere debitamente considerate. Una simile dovuta diligenza è indicata in particolare prima dell'inizio di una nuova attività o relazione commerciale, prima di prendere decisioni di grande portata (p. es. ingresso in un nuovo mercato, lancio di un nuovo prodotto, cambiamenti dei principi aziendali o una ristrutturazione completa) oppure in caso di cambiamenti essenziali del contesto aziendale (cambiamenti politici o crescenti tensioni sociali). Occorre determinare le ripercussioni possibili (rischi) e quelle effettive (p. es. infrazioni già avvenute).

Il consiglio d'amministrazione deve adottare e attuare *misure* per ridurre al minimo i rischi riscontrati in materia di violazione delle disposizioni sulla protezione dei diritti umani e dell'ambiente (cpv. 1 terzo per.). L'attuazione prevede inoltre che le misure decise siano integrate nelle sfere e nei processi d'attività interessati. A seconda dell'impatto possibile o effettivo di un'attività commerciale, devono essere adottate misure differenti. Occorre prevenire con misure cautelari gli eventuali effetti negativi di un'attività commerciale o ridurre al minimo i rischi correlati. Il risarcimento non è solo di natura finanziaria, ma può comprendere anche scuse, rimborsi, eliminazione delle conseguenze, misure correttive e prevenzione dei danni mediante disposizioni cautelari. Tuttavia, l'obbligo di risarcimento sussiste solo se l'impresa ha causato o contribuito alla violazione di beni giuridici.

Il consiglio d'amministrazione ha il compito di sorvegliare l'*efficacia delle misure* e di riferire in merito ai risultati di questa attività (cfr. **n. 2.2.1**). Anche le procedure interne di informazione aziendale già esistenti (audit, ecc.) possono essere utilizzate per il controllo dell'efficacia. Un indicatore dell'efficacia delle misure può essere anche il riscontro fornito dalle persone interessate nel contesto di una procedura di ricorso a livello aziendale.

Esistono *standard di organizzazioni private* per diversi settori economici o per diversi aspetti legati ai diritti umani e alla protezione ambientale. Il rispetto di questi standard può talvolta essere *verificato e*

² Nazioni Unite, Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 2011, consultabili su www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (ultima consultazione: 9.5.2018); traduzione in tedesco (non ufficiale) disponibile su www.skmr.ch/cms/upload/pdf/140522_leitprinzipien_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf (ultima consultazione: 9.5.2018).

³ Linee guida OCSE per imprese multinazionali, 2011, consultabili su www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeteiligungen/OECD-Guidelines.html (ultima consultazione: 9.5.2018).

⁴ Principi guida dell'ONU (nota a piè di pagina n. 2), principio 17, p. 17; linee guida dell'OCSE (nota a piè di pagina n. 3), n. 45.



certificato da organizzazioni di categoria, società di revisione, ecc. per le quali talvolta si assegnano label (p. es. nel settore dell'abbigliamento). Il rispetto di tali standard promuove la tutela dei diritti umani e dell'ambiente. Le aziende che si conformano a tali standard e la cui conformità è stata confermata da un'organizzazione indipendente dovrebbero avere la certezza di adempiere così anche i loro obblighi legali (nella misura in cui gli standard in quanto tali soddisfano i requisiti legali) e il rispetto degli standard dovrebbe avere un effetto liberatorio se la loro responsabilità è chiamata in causa. La CAG-N ha presentato una proposta in tal senso: (1) il consiglio d'amministrazione può far esaminare e confermare, integralmente o parzialmente, dai revisori o da terzi indipendenti autorizzati l'opportunità, l'adeguatezza e l'efficacia delle proprie misure ai fini della dovuta diligenza; (2) il mandato di verifica e il rapporto dei revisori sono opportunamente completati se l'ufficio di revisione è stato incaricato della verifica; (3) se una simile conferma è disponibile, si presume che la società stessa abbia adottato le misure previste dalla legge in caso di azione di risarcimento del danno secondo l'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO o di azione nei suoi confronti. La Commissione auspica che il Consiglio degli Stati esamini la proposta durante le discussioni sulla revisione del diritto della società anonima e si riserva il diritto di accoglierla nel corso delle ulteriori deliberazioni sull'oggetto.

La dovuta diligenza si estende anche alle *attività delle imprese controllate*. Non dipende dalla loro forma giuridica; il controprogetto indiretto utilizza pertanto il termine «impresa». Per controllo di un'impresa si intende la definizione di cui all'articolo 963 capoverso 2 CO. Il controllo può essere diretto o indiretto. Si tratta in pratica della possibilità di esercitare un controllo ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 numeri 1–3 CO; in questo contesto non è determinante il fatto che il controllo sia effettivamente stato esercitato (secondo il cosiddetto principio di direzione). In linea di massima i principi di dovuta diligenza descritti di seguito possono comportare restrizioni; la dovuta diligenza si estende pertanto anche alle società che l'impresa in questione controlla esclusivamente nel senso di una partecipazione finanziaria. Il controprogetto limita invece intenzionalmente la responsabilità della società madre in caso di comportamento scorretto di una filiale ai casi in cui il controllo è effettivamente esercitato (art. 55 cpv. 1^{bis} primo per. P-CO; cfr. **n. 2.3.1 par. 4**). Il capoverso 5 garantisce che l'estensione della dovuta diligenza alle imprese controllate non implichi che queste ultime rientrino a loro volta nel campo di applicazione personale dell'articolo 716a^{bis} P-CO, il che comporterebbe un inutile doppiaggio dell'obbligo della dovuta diligenza (cfr. **n. 2.1.2.2 par. 5**).

La dovuta diligenza si estende anche agli effetti dell'attività sulla base di *relazioni commerciali con terzi* (se l'impresa stessa ha intrapreso un'attività commerciale corrispondente con terzi o se un'impresa controllata dalla società mantiene una simile relazione commerciale). Questo non riguarda solo i partner contrattuali diretti dell'azienda o dell'impresa controllata, ma in linea di massima l'intera catena del valore aggiunto o della fornitura. Tuttavia, sono interessate solo le attività di terzi direttamente collegate all'attività commerciale, ai prodotti o ai servizi dell'impresa. Inoltre, il fatto di considerare le possibilità d'influenza e l'adeguatezza comporta in questo caso alcuni limiti (cfr. **n. 2.1.2.1 b) par. 9, 10 e 12**). Per poter adempiere l'obbligo della dovuta diligenza nei confronti di terzi, questi ultimi possono essere vincolati per contratto al rispetto delle disposizioni per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente. A tal fine, alcune società si sono già attualmente dotate di codici di condotta specifici per i fornitori e altre terze parti.

Per quanto riguarda la dovuta diligenza, il capoverso 1 terzo periodo e il capoverso 2 stabiliscono *tre principi generali*: la considerazione delle possibilità d'influenza, l'orientamento al rischio e l'adeguatezza. Questi ultimi due principi si applicano a tutte le parti della dovuta diligenza di cui al capoverso 1, mentre la considerazione delle possibilità d'influenza si applica solo all'aspetto, particolarmente rilevante, delle misure volte a ridurre al minimo i rischi e a riparare i danni. Questi principi sono essenziali anche nell'interpretazione della disposizione in materia di responsabilità di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO, che rimanda all'obbligo di cui all'articolo 716a^{bis} P-CO.



Affinché il consiglio d'amministrazione possa svolgere i propri compiti, *tenendo conto delle possibilità d'influenza*, le sue attribuzioni secondo l'articolo 716a^{bis} P-CO possono essere limitate da ostacoli giuridici od oggettivi. Esiste una possibilità d'influenza se l'impresa ha la facoltà di modificare il presunto comportamento illecito di un trasgressore. In tal caso, la società deve esercitare la sua influenza. Questa possibilità esiste in particolare se il comportamento proviene dalla società stessa. Di norma esiste anche quando si tratta del comportamento di un'impresa controllata. Tuttavia, anche in questo caso la possibilità d'influenza può essere limitata; per esempio, un'impresa può non essere in grado di imporre facilmente all'organo di direzione di un'impresa da essa controllata misure relative all'attività operativa dell'impresa e che possono talvolta comportare i rischi per i diritti umani e l'ambiente. Questo dipende in larga misura dalla struttura reale e giuridica del collegamento all'interno del gruppo. In un gruppo strutturato e gestito in modo decentralizzato, in cui per esempio le singole società nazionali svolgono la loro attività con grande autonomia, le possibilità d'influenza sono di conseguenza limitate; in alcuni casi esse sono limitate alle risorse finanziarie, umane nonché eventualmente a quelle tecniche della filiale. Al contrario, occorre osservare che, a differenza dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO, l'articolo 716a^{bis} P-CO sancisce deliberatamente il criterio del controllo di un'impresa come punto di collegamento; una società non può quindi sottrarsi completamente alle proprie responsabilità per quanto riguarda il comportamento di una filiale decentralizzata, sottolineando la mancanza d'influenza.

La *considerazione delle possibilità d'influenza* è quindi particolarmente rilevante in relazione ai *rapporti commerciali con terzi*. Per esempio, l'influenza della società o di un'impresa da essa controllata nei confronti di un terzo con cui ha un rapporto commerciale può essere limitata (o semplicemente inesistente) per far rispettare a tale terzo le disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, in quanto il partner commerciale è economicamente indipendente e dunque libero di sottrarsi all'influenza della società o dell'impresa controllata interrompendo il rapporto commerciale. L'influenza può essere limitata anche dal fatto che un'azienda o un'impresa controllata non è in grado di indurre i cambiamenti di comportamento auspicati presso tutti i partner commerciali, a causa del loro numero elevato o di una forte interconnessione, difficile da controllare, nella catena dei fornitori. Il principio dell'orientamento al rischio applicabile alla dovuta diligenza richiede tuttavia, anche in queste circostanze, che i partner commerciali le cui attività comportano rischi particolarmente elevati di violazione dei diritti umani e dell'ambiente siano identificati. A questo proposito, la società stessa deve anche garantire di disporre dei mezzi per esercitare la propria influenza.

Nell'ambito della dovuta diligenza, il consiglio d'amministrazione determina non solo gli effetti oggettivi, ma anche quelli possibili dell'attività commerciale sui diritti umani e sull'ambiente (cpv. 1 secondo per.). Si tratta in primo luogo degli effetti più gravi, sia in termini reali che potenziali (cpv. 2 primo per.). Queste due disposizioni riflettono l'*orientamento al rischio* della dovuta diligenza. Per «rischi» s'intendono i rischi di violazione di beni giuridici tutelati dalle prescrizioni in materia di diritti umani e ambientali, non i rischi commerciali per l'azienda che possono derivare da violazioni delle pertinenti disposizioni. L'orientamento al rischio riguarda in primo luogo l'identificazione dei rischi connessi all'attività commerciale (cpv. 1 secondo per.): per questo compito occorre determinare dove sussistono i rischi nell'impresa e con quali partner commerciali. Orientamento al rischio significa quindi che i rischi devono essere ponderati e classificati in base alla loro gravità. La gravità è valutata a seconda dell'entità della violazione reale o possibile, della sua entità (numero di persone colpite) e della possibilità di un risarcimento. Questo riguarda a sua volta le singole sfere d'attività, nonché le singole imprese controllate e i rapporti commerciali con terzi. Anche le attività commerciali di una piccola impresa nazionale possono avere un notevole impatto sui diritti umani e sull'ambiente. I rischi legati all'attività commerciale in Paesi in cui si verificano regolarmente violazioni dei diritti umani sono maggiori che nei Paesi confinanti con la Svizzera. Le attività commerciali nei Paesi confinanti possono anche essere economicamente molto più rilevanti per la società interessata rispetto alle attività commerciali negli Stati che



violano i diritti umani. Con questo principio di orientamento al rischio, come ultima ratio si accetta che le aziende abbandonino i Paesi che violano sistematicamente i diritti umani e le prescrizioni ambientali perché è impossibile garantire la dovuta diligenza e si vogliono evitare rischi di responsabilità.

La dovuta diligenza è quindi soggetta al principio dell'*adeguatezza* (cpv. 2 secondo per.). È particolarmente importante nella pianificazione e nell'attuazione di misure volte a prevenire e mitigare gli effetti delle attività aziendali sui diritti umani e sull'ambiente. Le misure devono essere commisurate alla gravità degli effetti, ma anche alle dimensioni dell'impresa e al contesto in cui opera. L'adeguatezza delle misure dipende anche dall'influenza dell'impresa, intesa come capacità di modificare un comportamento illecito. Se la società non ha tale potere, questo può essere un motivo per interrompere una relazione commerciale. Il principio di appropriatezza agisce anche come correttivo al principio di orientamento al rischio: secondo quest'ultimo, le misure devono essere gerarchizzate in base alla gravità delle possibili violazioni, anche se in termini di adeguatezza non è facile attribuire la priorità ai rischi con una bassa probabilità di realizzazione.

Il capoverso 6 definisce le *disposizioni per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente* conformemente all'articolo 716a^{bis} P-CO e alle altre disposizioni del controprogetto indiretto. In questo modo si evita di recepire nel diritto svizzero – mediante un obbligo di diligenza da parte degli organi – disposizioni, norme, raccomandazioni, ecc. derivanti da regolamenti internazionali o emanate da organizzazioni internazionali o considerate «riconosciute» a livello internazionale. Le pratiche non vincolanti che possono essersi affermate a livello internazionale come standard non sono incluse nelle disposizioni materiali. Sono comprese solo le disposizioni internazionali divenute giuridicamente vincolanti per la Svizzera. A tal fine, devono essere ratificate dalla Svizzera e approvate dalle autorità competenti (Parlamento, Consiglio federale) nell'ambito delle relative procedure interne. D'altro canto, non importa se il diritto internazionale sia direttamente o solo indirettamente applicabile. In quest'ultimo caso tuttavia – le disposizioni si rivolgono agli Stati, di solito tenuti ad adottare determinate misure – la preminenza dei diritti umani in questione per le imprese sarà spesso carente, nella misura in cui prevedono obblighi di protezione e garanzia (cfr. **n. 2.1.2.1 a) par. 5**).

Disposizioni internazionali vincolanti in materia di diritti umani sono contenute in particolare nei seguenti atti normativi:

- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I, RS **0.103.1**)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II, RS **0.103.2**)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD, RS **0.104**)
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, RS **0.108**)
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT, RS **0.105**)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS **0.107**)
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD, RS **0.109**)
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED, RS **0.103.3**)
- Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):
 - o Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS **0.822.713.9**)
 - o Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS **0.822.719.7**)



- Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS **0.822.719.9**)
- Convenzione n. 100 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS **0.822.720.0**)
- Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS **0.822.720.5**)
- Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS **0.822.721.1**)
- Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS **0.822.723.8**)
- Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS **0.822.728.2**)

Disposizioni internazionali vincolanti in materia di ambiente sono contenute in particolare nei seguenti atti normativi:

- Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (RS **0.814.021**)
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS **0.814.05**)
- Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (RS **0.814.291**)
- Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (RS **0.451.431**)
- Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (RS **0.814.287.1**)
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS **0.814.03**)

2.1.2.2 Cpv. 3–5

I capoversi 3–5 disciplinano il *campo d'applicazione personale* dell'articolo 716a^{bis} P-CO e delle restanti disposizioni del controprogetto. La regolamentazione del campo d'applicazione personale è concepita come segue: il punto di partenza è la dimensione economica dell'impresa, definita tramite valori soglia per determinati indicatori (cpv. 3). Il campo d'applicazione deve in qualche misura essere rettificato in due direzioni: le società con un rischio particolarmente elevato di violazione delle norme di protezione dei diritti umani e dell'ambiente, anche all'estero, devono essere incluse a prescindere dai valori soglia, mentre le società con un rischio particolarmente ridotto non devono essere incluse (cpv. 4). Il capoverso 5 infine disciplina l'applicazione dell'articolo 716a^{bis} a un gruppo di società.

I *valori soglia* sono due volte più elevati rispetto a quelli previsti nell'articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO (obbligo di revisione ordinaria) e nell'articolo 963a capoverso 1 CO (esonero dall'obbligo di allestimento di un conto di gruppo). In tal modo si tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, le cui attività commerciali comportano in genere rischi minori per i diritti umani e dell'ambiente. Oltre a ciò, si riconosce anche che la cosiddetta soglia delle PMI non è da applicare sempre e ovunque a prescindere dall'oggetto della regolamentazione: la soglia «giusta» dipende anche dal contesto. Anche la direttiva UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario pone



il limite a 500 posti a tempo pieno⁵. Con i tre valori soglia, due dei quali devono essere superati, dovrebbero essere incluse molto meno di 1000 imprese: secondo le cifre dell'Ufficio federale di statistica nel 2015 le imprese con più di 500 posti di lavoro a tempo pieno erano 669.

Una società è soggetta all'obbligo della dovuta diligenza, se oltrepassa il valore soglia *da sola o insieme a una o più imprese nazionali o estere da essa controllate*. Va fatto riferimento al concetto di controllo nell'ambito del diritto contabile (v. art. 963 cpv. 2 CO). La forma giuridica della società controllata è irrilevante e pertanto si parla di «impresa». Si precisa inoltre che per giustificare l'obbligo della dovuta diligenza è irrilevante che una società controllata abbia la propria sede in Svizzera o all'estero.

Il capoverso 4 «corregge» il campo di applicazione dell'articolo 716a^{bis} P-CO, determinato in base ai valori soglia, applicando il criterio del *rischio particolarmente elevato o particolarmente ridotto* di violazione delle norme di protezione dei diritti umani e dell'ambiente. In caso di rischio particolarmente elevato si estende il campo d'applicazione, mentre in caso di rischio particolarmente ridotto è prevista un'eccezione. Il Consiglio federale dovrà esplicitare questi concetti descrivendo in un'ordinanza settori, ambiti economici, attività commerciali, prodotti e servizi ecc., eventualmente in relazione a Paesi o regioni che presentano rischi più o meno elevati. L'estrazione e il commercio di materie prime nei Paesi in via di sviluppo sono esempi di attività economiche con un rischio particolarmente elevato. Al contrario, l'attività commerciale di una società immobiliare attiva a livello unicamente nazionale che non svolge un'attività di costruzione significativa costituisce in linea di massima un rischio ridotto. La regolamentazione a livello di ordinanza consente differenziazioni che difficilmente potrebbero essere operate a livello di legge (come una differenziazione nel settore tessile tra tessuti tecnici, p.es. per uso medico, e tessuti per l'abbigliamento). Va tuttavia tenuto presente il carattere eccezionale della regolamentazione: anche se la propensione al rischio di un'attività è fondamentalmente un criterio più appropriato rispetto a quello dell'importanza economica di un'impresa determinata in base a valori soglia, per definire il campo d'applicazione dell'articolo 716a^{bis} P-CO è stata tuttavia presa una decisione di principio a favore della regolamentazione per mezzo di tali valori. Questo va considerato anche alla luce del fatto che il campo d'applicazione di una legge è una disposizione importante che contiene norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, e che è pertanto vietato delegare la definizione degli elementi fondamentali al Consiglio federale.

Il capoverso 5 primo periodo *disciplina il campo d'applicazione personale nell'ambito del gruppo*. Sono escluse dal campo d'applicazione le società *controllate da un'impresa* (ai sensi dell'art. 963 cpv. 2 CO), alla quale si applica l'articolo 716^{bis} P-CO. In tal caso la dovuta diligenza di tale impresa si estende infatti, secondo il capoverso 1, anche alle società controllate. Ci si prefigge così di evitare la duplicazione degli obblighi derivanti dall'articolo 716^{bis} P-CO e quindi un campo d'applicazione ridondante.

Il secondo periodo del capoverso 5 sancisce un'*eccezione all'eccezione*. L'articolo 716a^{bis} P-CO dovrebbe applicarsi in determinate circostanze anche alle società controllate, se queste controllano, a loro volta, una o più imprese estere. Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire che il livello di responsabilità di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO non sia vanificato dal fatto che, in un caso specifico, tutte le società svizzere possano invocare i limiti della loro dovuta diligenza, la mancanza di un controllo effettivo o l'impossibilità di influenzare ed escludere così una loro responsabilità. Poiché il campo

⁵ Direttiva 2014/95/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.



d'applicazione comprende le società che controllano direttamente società estere, l'«ultimo anello svizzero della catena» diventa un potenziale soggetto di responsabilità. Tuttavia, tali società sono incluse nell'ambito d'applicazione solo se (i) insieme alle società estere controllate superano i valori soglia di cui al capoverso 3 e le attività commerciali della società e delle imprese estere sono strettamente collegate (perché senza tale legame l'aggregazione dei dati commerciali pertinenti non si giustifica) o se (ii) le attività delle società estere comportano un rischio particolare ai sensi del capoverso 4. Esiste ad esempio uno stretto legame tra le attività commerciali dell'impresa domiciliata e con obblighi in Svizzera e le attività dell'impresa da essa controllata all'estero, per esempio all'interno della catena di produzione dello stesso prodotto, tra l'estrazione delle materie prime, la loro lavorazione e la fabbricazione di prodotti semilavorati e finiti.

Tuttavia, l'eccezione all'eccezione così descritta per l'esenzione delle società controllate deve essere corretta con un'ulteriore eccezione e quindi con un *ritorno al principio dell'esenzione dall'assoggettamento delle società controllate* in modo che la legge non imponga alle imprese associate in un gruppo di adempiere in modo eccessivo agli obblighi di legge: non sussiste quindi alcun obbligo di riferire per la società in questione (cpv. 5 secondo per.), in quanto è la società controllante a soddisfare tale obbligo. Inoltre, l'obbligo della dovuta diligenza è limitato nella misura in cui lo esercita la società controllante; a tale riguardo, l'incarico è delegato alla società madre.

2.1.3 Art. 810 cpv. 2 n. 4 P-CO *II. Attribuzioni dei gerenti*

Per quanto concerne la società a garanzia limitata, l'articolo 810 capoverso 2 numero 4 riprende quanto previsto nell'articolo 716a capoverso 1 numero 5.

2.1.4 Art. 810a P-CO *III. Rispetto delle norme di protezione dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero*

Per la società a garanzia limitata, l'articolo 810a rimanda alla disposizione corrispondente nel caso della società anonima. Gli obiettivi del controprogetto indiretto sono indipendenti dalla forma giuridica. Il campo d'applicazione è differenziato in funzione dei valori soglia e del criterio di rischio (v. n. 2.1.2.2).

2.1.5 Art. 901 P-CO *5. Rispetto delle norme di protezione dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero*

L'articolo 901 rimanda, anche per la società cooperativa, alla disposizione corrispondente nel caso della società anonima.

2.1.6 Art. 69a^{bis} P-CC *3. Rispetto delle norme di protezione dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero*

Anche le associazioni possono perseguire attività commerciali importanti dal punto di vista dei diritti umani e della protezione ambientale. Di conseguenza il controprogetto concerne in linea di principio anche le associazioni. Il campo d'applicazione si differenzia in base all'importanza economica dell'impresa che opera l'associazione (valori soglia) e alla propensione al rischio dell'attività imprenditoriale (cfr. n. 2.1.2.2).



2.2 Obbligo di riferire delle imprese

2.2.1 Art. 961e P-CO

Ai sensi dell'articolo 716a^{bis} capoverso 1 quarto periodo P-CO, la verifica della dovuta diligenza comprende anche la relazione sulle misure adottate. Questo significa che l'articolo 961e P-CO disciplina il contesto delle disposizioni relative alla presentazione dei conti, indipendentemente dalla forma giuridica. Il campo d'applicazione personale corrisponde al campo d'applicazione personale dei compiti che sono alla base della relazione.

La relazione deve riferire sull'adempimento dei *singoli obblighi*, pertanto su tutti gli elementi inerenti alla dovuta diligenza di cui all'articolo 716a^{bis} capoversi 1 e 2 P-CO. Devono essere specificati i rischi individuati e le violazioni constatate delle disposizioni pertinenti, deve essere presentata la valutazione e la ponderazione dei rischi, devono essere esposte le misure atte a minimizzare i rischi e a porre rimedio alle violazioni rilevate, devono essere presentati l'esame dell'efficacia e i risultati dell'audit.

La relazione è pubblica e deve pertanto essere messa a disposizione del *pubblico*. Uno degli obiettivi della pubblicità è quello di promuovere l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 716a^{bis} P-CO, anche nei casi in cui non vi sia alcuna responsabilità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO (segnatamente perché la responsabilità è deliberatamente più limitata rispetto all'elenco degli obblighi; si veda il **n. 2.3.1**).

Il rapporto di gestione rappresenta una possibilità di *relazione formale*. In particolare, è possibile appoggiarsi alla relazione sulla sostenibilità⁶. Oltre alla pubblicazione sul sito web dell'impresa, altre forme e canali di rendicontazione possono rivelarsi appropriati a seconda delle circostanze, ivi compresa la consultazione delle parti interessate. Tuttavia, non esiste un obbligo vincolante sotto il profilo giuridico.

Le linee guida internazionali in materia di rendicontazione nell'ambito della sostenibilità possono essere utilizzate come guida per stabilire la portata della relazione. Un esempio è il «Guiding Principles Reporting Framework» delle Nazioni Unite, che fornisce una guida pratica per la stesura di una relazione sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani che è utilizzato da importanti aziende private, ONG, organizzazioni contabili e istituti di ricerca⁷.

2.3 Responsabilità

2.3.1 Art. 55 cpv. 1^{bis} P-CO

C. Responsabilità del padrone di azienda

L'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO disciplina la responsabilità di un'azienda per determinati comportamenti illeciti perpetrati da un'impresa da essa controllata. Si tratta dunque della responsabilità della società madre di un gruppo per un determinato comportamento scorretto di una filiale. Questo è un *caso di applicazione della responsabilità del padrone di azienda* secondo l'articolo 55 capoverso 1 CO. Sia le condizioni positive che quelle negative della responsabilità secondo il capoverso 1 devono

⁶ Un meccanismo di rendicontazione già esistente in Svizzera è il sistema di rendicontazione di sostenibilità della borsa svizzera SIX (art. 9 della direttiva sull'informazione in materia di Corporate Governance).

⁷ Cfr. www.ungpreporting.org (ultima consultazione: 18.5.2018, disponibile anche in tedesco e francese).



essere soddisfatte affinché sia data la responsabilità secondo il capoverso 1^{bis}: la responsabilità sussiste conformemente al tenore del capoverso 1^{bis} «secondo tali principi», ossia conformemente alle condizioni del capoverso 1. Questo non esclude la possibilità che il trasferimento della responsabilità del padrone di azienda alla relazione tra società madre e filiale richieda certi adeguamenti, poiché tipicamente si tratta di un rapporto giuridico tra padrone e dipendente, laddove quest'ultimo è una persona fisica. Questo riguarda segnatamente la condizione del rapporto funzionale tra le incombenze della persona ausiliaria e l'atto dannoso («nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari»).

Delle condizioni della responsabilità secondo l'articolo 55 capoverso 1 CO quali fondamento della responsabilità della società madre bisogna sottolineare in modo particolare l'importanza della condizione del *rapporto funzionale* summenzionata. L'operato della persona ausiliaria, dal quale è risultato il danno, va messo in relazione con lo scopo dell'incombenza in questione perseguito dal padrone dell'azienda. Il trasferimento di questa condizione della responsabilità alla relazione tra società madre e filiale significa pertanto che la società madre non è responsabile secondo detta disposizione, nel caso in cui la filiale cagioni un danno risultante da un comportamento estraneo allo scopo perseguito dal gruppo, in un ambito in cui quest'ultima era autonoma nei confronti del gruppo.

La responsabilità della società madre sussiste per un determinato comportamento di un'impresa che la società madre *controlla effettivamente* (cpv. 1^{bis} primo per.). In tal modo la condizione generale del rapporto di subordinazione quale condizione della responsabilità del padrone di azienda viene concretata a livello legislativo per quanto concerne l'ambito del gruppo. La nozione di controllo effettivo presuppone in primo luogo il *controllo* ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 CO. Il controllo può essere diretto o indiretto. Circa la nozione di controllo il capoverso 1^{ter} fornisce un chiarimento: la dipendenza economica di un'impresa non presuppone di per sé il fatto che l'impresa economicamente dipendente sia controllata dall'altra impresa. La Commissione ritiene necessaria questa precisazione, poiché l'interpretazione dell'articolo 963 capoverso 2 CO non fornisce la certezza definitiva che l'«influenza dominante» ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 numero 3 CO risulti esclusivamente da una dipendenza economica. In simili casi la Commissione intende tuttavia escludere la responsabilità della società madre: non deve esservi responsabilità per il comportamento dei fornitori, anche se questi dipendono economicamente dall'impresa interessata, situazione che in ultima analisi conferisce naturalmente una certa influenza. Agli occhi della Commissione la precisazione nel capoverso 1^{ter} ha un carattere esplicativo e dichiaratorio e non rappresenta pertanto una potenziale eccezione all'articolo 963 capoverso 2 CO. In particolare non vi è pertanto controllo se entrambe le imprese sono legate da una relazione commerciale che non dà origine a una dipendenza economica.

Il controllo, nozione definita in precedenza, deve essere *esercitato in modo effettivo* (l'espressione «controllano effettivamente» non significa quindi l'esercizio di un controllo basato su una situazione di fatto, segnatamente di ordine economico, ma significa controllo esercitato in modo effettivo). In deliberato contrasto con l'articolo 716a^{bis} P-CO il controprogetto, in materia di responsabilità in relazione con il gruppo, si ricollega al principio direttivo: la società madre deve aver effettivamente esercitato il controllo. È necessaria una direzione unica ai sensi dell'articolo 663e capoverso 1 CO, in vigore sino al 31 dicembre 2012. In considerazione dell'allestimento del conto annuale rispettivamente del conto di gruppo, l'esercizio del controllo non pare infatti determinante nella fattispecie (come si evince dal disposto del vigente art. 963a cpv. 2 n. 3 CO), la responsabilità della società madre per il comportamento scorretto di una filiale è giustificabile dal punto di vista dell'etica giuridica soltanto se la società madre ha effettivamente esercitato la sua influenza.

La responsabilità della società madre per un determinato comportamento scorretto di una filiale è data unicamente nel caso in cui si sia prodotto un danno, ossia una diminuzione del patrimonio dovuta a



un pregiudizio all'estero inerente alla vita e all'integrità personale oppure alla *proprietà*. I danni puramente patrimoniali non sono qualificanti quanto i danni all'ambiente, se non costituiscono al contempo una violazione di uno dei due beni giuridici.

La società madre può liberarsi dalla responsabilità se fornisce la prova di aver usato la diligenza richiesta o la prova liberatoria conformemente all'articolo 55 capoverso 1 CO. Anche sotto questo profilo, la responsabilità ai sensi del capoverso 1^{bis} è un caso d'applicazione della responsabilità di cui al capoverso 1 (responsabilità «secondo tali principi»). Lo stesso vale per l'onere della prova. Un concretamento della prova di diligenza consiste nel dimostrare che la società madre querelata ha rispettato gli obblighi che le incombono in base all'articolo 716a^{bis} P-CO (rispettivamente in base alle disposizioni vigenti per le altre forme di società) e che pertanto ha osservato la dovuta diligenza ai sensi della legge. Va da sé che anche in questo caso l'onere della prova incombe alla società madre. Anche senza obbligo legale (v. **n. 2.1.2.1 b) par. 5**), una conferma indipendente che l'impresa ha rispettato uno standard pertinente in materia di tutela dell'ambiente o dei diritti umani sarà considerata in misura adeguata come una presunzione effettiva di rispetto dell'obbligo di diligenza.

Inoltre, l'*attore deve fornire la prova* delle condizioni che stanno alla base della responsabilità, segnatamente il controllo effettivo esercitato dalla società madre sulla filiale, il danno, l'illegittimità, il rapporto funzionale nonché il nesso causale tra il comportamento dannoso dell'impresa controllata e il verificarsi del danno.

Oltre alle basi per l'esonero dalla responsabilità derivanti dall'applicazione dell'articolo 55 capoverso 1 CO, il controprogetto conferisce alla società madre la possibilità di dimostrare che *non ha potuto influire sul comportamento dell'impresa controllata che ha occasionato le violazioni del diritto invocate*. In questo caso si presuppone che la società madre abbia effettivamente esercitato il controllo sulla filiale, ma che non sia stata in grado di esercitare la sua influenza al fine di impedire il comportamento da cui è derivato il danno, cosicché la responsabilità della società madre non si giustifica. Si può pertanto negare che la società madre ha esercitato un'ampia influenza sulle attività della filiale, se la presenza negli organi di direzione della filiale di altri azionisti rilevanti o rappresentanti di tali azionisti impedisce di imporre una direzione unica. Resta inteso, al contrario, che la società madre non può liberarsi sostenendo di non aver esercitato un controllo su determinate attività in un contesto specifico; l'esistenza di un controllo effettivo obbliga la società madre ad esercitare, per quanto possibile, la propria influenza.

L'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO disciplina solo la responsabilità della società madre per determinati comportamenti illeciti di una filiale. In conformità alle *disposizioni generali* – non interessate dai nuovi capoversi 1^{bis} e 1^{ter} dell'articolo 55 CO – viene valutata la responsabilità della società madre per i comportamenti delle persone autorizzate a gestirla o a rappresentarla (art. 722). Secondo le disposizioni generali, la responsabilità della società madre può essere valutata sulla base di altre basi legali, come per esempio la responsabilità diretta. E secondo la disposizione generale dell'articolo 55 capoverso 1 CO è segnatamente concepibile che la società madre possa essere ritenuta responsabile anche per danni che non siano stati causati dalla violazione dei beni giuridici di cui al capoverso 1^{bis}, e che esista una responsabilità non basata sulla violazione delle disposizioni per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente all'estero. Per contro, la responsabilità della società madre basata sul capoverso 1 è esclusa in ogni caso, se la condizione del controllo effettivo non è soddisfatta o se la società madre può sollevare l'obiezione della mancata influenza nel contesto concreto.



2.3.2 Art. 759a P-CO Ca. Esclusione della responsabilità; art. 918a P-CO Ca. Esclusione della responsabilità; art. 69a^{bis} cpv. 2 P-CC 3. Osservanza delle disposizioni sulla tutela dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero

Nei casi in cui la società madre possa essere ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO, va esclusa la *responsabilità personale degli organi di gestione della società madre nei confronti dei danneggiati*. Sono pertanto escluse eventuali pretese basate sulla responsabilità dell'organo a causa di un danno diretto (per questa ragione la classificazione nelle disposizioni sulla responsabilità degli organi esecutivi) nonché pretese personali nei confronti dell'organo in caso di responsabilità di una persona giuridica (cfr. in generale art. 55 cpv. 3 CC). L'attenuazione della responsabilità, che si evince dal fatto che l'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO prevede ora espressamente una base giuridica per la responsabilità della società madre, sebbene già esistente in alcuni casi, deve essere in qualche modo compensato con l'esclusione della responsabilità a beneficio degli organi. Questa correlazione non è vincolante sotto il profilo della dogmatica giuridica, ma secondo la Commissione è giustificabile dal punto di vista della politica giuridica. Inoltre, la responsabilità personale degli organi di gestione in caso di gravi perdite dovute all'attività commerciale di grandi società può essere criticata anche nella misura in cui essa suscita aspettative che, a causa delle risorse limitate dei soggetti responsabili, spesso non è comunque in grado di soddisfare. Tuttavia, questa considerazione non si applica solo in relazione alla responsabilità per la violazione delle disposizioni per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente.

L'esclusione della responsabilità non si applica al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO. Ciò vale in particolare per le pretese in materia di responsabilità civile della società e dei soci nei confronti degli organi di gestione (cfr. art. 754 segg. CO).

2.4 Diritto internazionale privato (LDIP)

2.4.1 Art. 139a P-LDIP

II. Diritto applicabile 2. In particolare g. Violazione delle disposizioni sulla tutela dei diritti umani e dell'ambiente, anche all'estero

Gli articoli 716a^{bis} e 55 capoverso 1^{bis} P-CO disciplinano una fattispecie internazionale, poiché da un lato riguardano una società svizzera e dall'altro un obbligo o una violazione dei diritti relativi a un comportamento all'estero. In questo contesto, la CAG-N ha deciso a favore di una norma sul conflitto di leggi in relazione all'applicabilità dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO. Essa intende in tal modo chiarire in particolare la questione – che altrimenti non potrebbe essere risolta in modo univoco – relativa all'applicabilità dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO già ai sensi dell'articolo 18 LDIP (norme svizzere d'applicazione necessaria), anche in assenza di una norma speciale sul conflitto di leggi.

Il diritto internazionale privato svizzero presuppone, per quanto riguarda il comportamento potenzialmente illecito e le pretese derivanti da atto illecito, che la legge del luogo dell'evento sia applicabile se il risultato non si verifica nel Paese in cui è stato commesso l'illecito (cfr. in dettaglio art. 133 cpv. 2 LDIP), poiché tale diritto è, in tal caso, la legge più strettamente legata all'atto illecito. Tuttavia, la Svizzera ha anche interesse a che le società costituite in virtù del suo diritto, comprese le società da esse controllate, si conformino alle leggi estere che la Svizzera ha approvato nel quadro delle relazioni internazionali. In questo contesto, l'articolo 139a P-LDIP prevede il seguente ordine.

In caso di pretese derivanti dalla violazione delle disposizioni sulla tutela dei diritti umani e dell'ambiente in caso di danni alla vita, all'incolumità fisica o alla proprietà all'estero, *l'illegalità* e la *colpa* vengono valutate in base a queste disposizioni. In tal modo si intende garantire l'applicazione di tali



disposizioni anche all'estero. Si presume sempre che un tribunale svizzero si dichiari competente per valutare tali pretese in conformità alle norme di procedura civile internazionale applicabili, che non sono in alcun modo interessate dal controprogetto indiretto.

In via eccezionale si può derogare a questa disposizione se nel luogo in cui l'atto è stato commesso oppure in cui se ne è realizzata la conseguenza si applica una norma che – sebbene non conforme alle pertinenti disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente – per lo meno sotto il profilo teleologico, nel caso specifico conduce a un risultato che appare adeguato secondo la concezione giuridica svizzera. Il progetto di legge segue in una certa misura l'idea normativa alla base dell'articolo 19 LDIP (considerazione di norme straniere d'applicazione necessaria); tuttavia, non vi è un nesso diretto e vincolante, in quanto la situazione sotto il profilo del conflitto di leggi non è la stessa. Per esempio, in un altro Paese può esservi una legislazione ambientale meno severa; nondimeno le prescrizioni sono in vigore e devono essere rispettate. In tal caso non è giustificato valutare alla luce delle disposizioni svizzere o internazionali fatti verificatisi all'estero e conformemente a un'altra legislazione. In un caso simile, conformemente all'articolo 133 capoverso 2 primo o secondo periodo LDIP, si applica la legge del luogo (estero) di commissione o di effetto dell'atto. Lo stesso vale se non vi è comportamento illecito o colpevole ai sensi delle pertinenti disposizioni per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente, ma vi è ai sensi della legge estera in materia.

L'articolo 139a *capoverso 1* P-LDIP si applica alle pretese nei confronti di una società madre ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO, così come alle pretese nei confronti di una società svizzera che deve essere ritenuta responsabile di un comportamento a lei direttamente imputabile.

Il capoverso 2 riguarda le pretese nei confronti di una società madre svizzera e si basa pertanto sull'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO. Questa regolamentazione è volta a garantire che siano valutate la questione se una società madre possa essere inclusa nella legge come soggetto passivo (questione della persona civilmente responsabile, cfr. art. 142 cpv. 1 LDIP) nonché le condizioni e quindi anche le possibilità di esonero dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} P-CO. Questo crea una simmetria in materia di norme di collisione: sebbene l'illiceità e la colpa in caso di comportamento all'estero siano valutate in base al diritto svizzero, dovrebbe essere possibile contestare anche l'assenza di responsabilità della società di diritto svizzero, in particolare per mancanza di controllo effettivo sulla società estera in questione, nonché beneficiare di tutte le possibilità di esenzione della società convenuta previste dal diritto svizzero.

16.307 Iniziativa cantonale

Modifica della legge sugli stranieri. Il diritto vigente in materia di integrazione, aiuto sociale, obblighi scolastici e provvedimenti penali dev'essere applicato in modo più vincolante

Depositato da: San Gallo
Data del deposito: 18.04.2016
Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

La legge federale sugli stranieri dev'essere modificata in questo senso:

1. Ai cittadini non-UE/AELS è rilasciato e prorogato un permesso di dimora o di domicilio soltanto se osservano un accordo d'integrazione con criteri chiaramente misurabili che va concluso obbligatoriamente. È in particolare fondamentale che siano accettati l'ordinamento giuridico svizzero e i valori locali e si possano dimostrare sufficienti conoscenze linguistiche.
2. Il rifiuto persistente di fare sforzi in vista dell'integrazione e in particolare l'inosservanza da parte dei genitori/educatori degli obblighi scolastici stabiliti dal disciplinamento scolastico cantonale dovrebbero costituire motivi legali per la revoca di un permesso.
3. Occorre stabilire concretamente le fattispecie penali che comportano la revoca di un permesso e le sanzioni passate in giudicato devono essere cumulate.
4. Conformemente alla legge sugli stranieri una revoca è ammissibile se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole. Occorre stabilire un valore soglia o indicazioni vincolanti per legge sull'entità dell'aiuto sociale che rendono possibile una revoca.
5. Nel caso di stranieri domiciliati che si oppongono a sforzi d'integrazione dev'essere prevista la possibilità della revoca del permesso di domicilio o del declassamento a un permesso di dimora.

Motivazione

Il Gran Consiglio del cantone di San Gallo si adopera affinché gli stranieri imparino e accettino la lingua, la cultura, le regole e l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Purtroppo non è sempre così, come mostrato dall'esempio reso pubblico recentemente di una famiglia bosniaca nel cantone di San Gallo, il quale ha suscitato grande indignazione nell'opinione pubblica. Per il legislativo cantonale di San Gallo è assolutamente incomprensibile perché in questo caso non sia stato revocato il permesso di domicilio, sebbene sussistano validi motivi. I genitori persistono nel rifiutare e nel non rispettare gli obblighi scolastici previsti dalla legge cantonale sulla scuola pubblica. Nel caso in esame vi è altresì una significativa e persistente dipendenza dagli aiuti sociali. Il padre ha inoltre violato i doveri d'assistenza e di educazione in modo rilevante dal profilo penale. La famiglia professa pure opinioni estremiste o fondamentaliste non compatibili con il nostro Stato di diritto e la nostra democrazia.

Nel 2008, in occasione della trattazione della mozione 42.08.18 (iniziativa cantonale, "Legge sugli stranieri. Precisazioni – l'integrazione richiede adeguamento") il governo del cantone di San Gallo argomentava che l'iniziativa cantonale non faceva altro che sfondare una porta aperta e che le lacune dell'allora vigente legge sugli stranieri a livello federale erano già state individuate e le modifiche erano state avviate. Non riteneva pertanto necessario affiancare la revisione in corso della legge sugli stranieri con un'iniziativa cantonale.

Il Gran Consiglio del cantone di San Gallo partiva dal presupposto che i criteri d'integrazione siano stabiliti in tal senso per legge, che una mancata e rifiutata integrazione comporti una sanzione, ossia la revoca del permesso di dimora e di domicilio. Tuttavia, secondo le dichiarazioni pubbliche dell'Ufficio della migrazione del cantone di San Gallo una revoca del permesso di domicilio della citata famiglia bosniaca non è possibile in base alla vigente legge sugli stranieri. Non è possibile, sebbene la famiglia in questione non sia per nulla integrata, viva da anni dell'aiuto sociale, non cooperi con le diverse autorità e i genitori siano comparsi più volte in tribunale.

Poiché evidentemente le disposizioni del diritto federale in materia di migrazione non ammettono una revoca del permesso di dimora e del permesso di domicilio per i cittadini non-UE/AELS anche in presenza di un



ripetuto e deliberato comportamento non conforme al nostro ordinamento giuridico, di una mancata autosufficienza economica e di un rifiuto costante di integrarsi, occorre intervenire politicamente. Una legislazione inequivocabile è opportuna soprattutto nell'interesse dei molti stranieri che hanno la volontà di integrarsi e di adeguarsi.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

12.01.2017 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati

Cronologia

14.03.2017	Consiglio degli Stati È dato seguito
27.04.2017	Commissione delle istituzioni politiche CN È dato seguito
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)
Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.307 n Iv. Ct. SG. Modifica della legge sugli stranieri. Il diritto vigente in materia di integrazione, aiuto sociale, obblighi scolastici e provvedimenti penali dev'essere applicato in modo più vincolante

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 12 aprile 2019, vista la scadenza del termine per l'elaborazione di un atto normativo la Commissione ha deliberato in merito a una sua proroga.

L'iniziativa chiede un inasprimento delle disposizioni delle leggi federali riguardanti il rilascio, la proroga nonché la revoca di permessi di dimora o di domicilio.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 16 voti contro 6, di prorogare fino alla sessione estiva 2021 il termine per l'elaborazione di un atto normativo.

Una minoranza (Barrile, Glättli, Marti Samira, Masshardt, Piller Carrard, Wermuth) propone di togliere dal ruolo l'iniziativa cantonale.

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dei lavori
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

La legge federale sugli stranieri dev'essere modificata in questo senso:

1. Ai cittadini non-UE/AELS è rilasciato e prorogato un permesso di dimora o di domicilio soltanto se osservano un accordo d'integrazione con criteri chiaramente misurabili che va concluso obbligatoriamente. È in particolare fondamentale che siano accettati l'ordinamento giuridico svizzero e i valori locali e si possano dimostrare sufficienti conoscenze linguistiche.
2. Il rifiuto persistente di fare sforzi in vista dell'integrazione e in particolare l'inosservanza da parte dei genitori/educatori degli obblighi scolastici stabiliti dal disciplinamento scolastico cantonale dovrebbero costituire motivi legali per la revoca di un permesso.
3. Occorre stabilire concretamente le fattispecie penali che comportano la revoca di un permesso e le sanzioni passate in giudicato devono essere cumulate.
4. Conformemente alla legge sugli stranieri una revoca è ammissibile se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole. Occorre stabilire un valore soglia o indicazioni vincolanti per legge sull'entità dell'aiuto sociale che rendono possibile una revoca.
5. Nel caso di stranieri domiciliati che si oppongono a sforzi d'integrazione dev'essere prevista la possibilità della revoca del permesso di domicilio o del declassamento a un permesso di dimora.

1.2 Motivazione

Il Gran Consiglio del cantone di San Gallo si adopera affinché gli stranieri imparino e accettino la lingua, la cultura, le regole e l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Purtroppo non è sempre così, come mostrato dall'esempio reso pubblico recentemente di una famiglia bosniaca nel cantone di San Gallo, il quale ha suscitato grande indignazione nell'opinione pubblica. Per il legislativo cantonale di San Gallo è assolutamente incomprensibile perché in questo caso non sia stato revocato il permesso di domicilio, sebbene sussistano validi motivi. I genitori persistono nel rifiutare e nel non rispettare gli obblighi scolastici previsti dalla legge cantonale sulla scuola pubblica. Nel caso in esame vi è altresì una significativa e persistente dipendenza dagli aiuti sociali. Il padre ha inoltre violato i doveri d'assistenza e di educazione in modo rilevante dal profilo penale. La famiglia professa pure opinioni estremiste o fondamentaliste non compatibili con il nostro Stato di diritto e la nostra democrazia.

Nel 2008, in occasione della trattazione della mozione 42.08.18 (iniziativa cantonale, "Legge sugli stranieri. Precisazioni - l'integrazione richiede adeguamento") il governo del cantone di San Gallo argomentava che l'iniziativa cantonale non faceva altro che sfondare una porta aperta e che le lacune dell'allora vigente legge sugli stranieri a livello federale erano già state individuate e le modifiche erano state avviate. Non riteneva pertanto necessario affiancare la revisione in corso della legge sugli stranieri con un'iniziativa cantonale.

Il Gran Consiglio del cantone di San Gallo partiva dal presupposto che i criteri d'integrazione siano stabiliti in tal senso per legge, che una mancata e rifiutata integrazione comporti una sanzione, ossia la revoca del permesso di dimora e di domicilio. Tuttavia, secondo le dichiarazioni pubbliche dell'Ufficio della migrazione del cantone di San Gallo una revoca del permesso di domicilio della citata famiglia bosniaca non è possibile in base alla vigente legge sugli stranieri. Non è possibile, sebbene la famiglia in questione non sia per nulla integrata, viva da anni dell'aiuto sociale, non cooperi con le diverse autorità e i genitori siano comparsi più volte in tribunale.



Poiché evidentemente le disposizioni del diritto federale in materia di migrazione non ammettono una revoca del permesso di dimora e del permesso di domicilio per i cittadini non-UE/AELS anche in presenza di un ripetuto e deliberato comportamento non conforme al nostro ordinamento giuridico, di una mancata autosufficienza economica e di un rifiuto costante di integrarsi, occorre intervenire politicamente. Una legislazione inequivocabile è opportuna soprattutto nell'interesse dei molti stranieri che hanno la volontà di integrarsi e di adeguarsi.

2 Stato dei lavori

Dopo avere sentito una rappresentanza del Cantone di San Gallo, con 6 voti contro 5 e 1 astensione, la Commissione del Consiglio degli Stati aveva deciso di non dare seguito all'iniziativa cantonale. Tuttavia, contrariamente a quanto proposto dalla sua CIP, il 14 marzo 2017 il Consiglio degli Stati ha dato seguito all'iniziativa con 21 voti contro 19. Il 27 aprile 2017, con 12 voti contro 11, la CIP del Consiglio nazionale ha aderito alla decisione dell'altra Camera. L'iniziativa è stata trasmessa alla CIP del Consiglio nazionale ai fini dell'attuazione.

Nella sua seduta del 16 agosto 2018, la CIP ha adottato la decisione di principio di attuare mediante un disegno di legge autonomo le richieste dell'iniziativa che non sono state ancora soddisfatte nell'ambito della nuova legge federale sugli stranieri e sulla loro integrazione (LStrI), approvata di recente, oppure della legislazione volta a concretizzare l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)».

La Commissione ha però nel contempo sospeso i propri lavori in attesa del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato [17.3260](#) s (Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione) del Consiglio degli Stati. Il rapporto è inteso a mostrare le possibilità, dal profilo giuridico, di cui dispone la Confederazione per escludere o limitare gli aiuti sociali agli stranieri provenienti da Paesi terzi. In particolare, l'analisi del Consiglio federale deve creare anche trasparenza riguardo alla nazionalità dei beneficiari, al loro status al momento di immigrare nel nostro Paese e al trasferimento delle prestazioni d'aiuto sociale nei rispettivi Stati di provenienza.

3 Considerazioni della Commissione

I lavori preparatori dell'amministrazione sul rapporto in adempimento del postulato sono a un punto tale che è assai probabile che esso sarà licenziato dal Consiglio federale ancora prima della pausa estiva. Fondandosi su tale rapporto, la Commissione potrà fissare le linee direttive per il proprio progetto di legge e concretizzare i lavori di attuazione.

La CIP propone perciò di prorogare di due anni il termine per l'elaborazione di un atto normativo. La minoranza della Commissione propone di togliere dal ruolo l'iniziativa poiché ne respinge le richieste.

16.315

 Iniziativa cantonale**LPT. Allentare le disposizioni federali nel rispetto del federalismo**

Depositato da: Vallese
Data del deposito: 16.09.2016
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone del Vallese presenta la seguente iniziativa:

Con un'iniziativa cantonale congiunta di tutti i Cantoni interessati conformemente all'articolo 160 della Costituzione federale, si chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali un disegno volto ad attenuare le esigenze della LPT più conforme al rispetto del federalismo, in particolare all'articolo 75 della Costituzione federale, che ha il tenore seguente:

- 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa incombe ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
- 2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
- 3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

Motivazione

Nel Cantone di Vaud almeno il 75 per cento dei Comuni dovrà effettuare dezonamenti nel quadro dell'attuazione della LPT. Nel Cantone dei Grigioni, Governo e Parlamento hanno chiesto alle autorità federali un'applicazione flessibile della LPT che tenga conto delle peculiarità cantonali. Nel Cantone di Ginevra, il consigliere di Stato responsabile del Dipartimento del territorio, Antonio Hodgers, si è spinto fino a dichiarare che la Confederazione ci concede la libertà "con la condizionale". Infine, nel Cantone del Vallese lo sforzo richiesto è quasi impossibile:

- Anniviers: l'eccedenza teorica corrisponde al 125 per cento della superficie non edificata.
- Chalais: l'eccedenza teorica corrisponde al 117 per cento della superficie non edificata.
- Mont-Noble: l'eccedenza teorica corrisponde al 114 per cento della superficie non edificata.
- Naters: l'eccedenza teorica corrisponde al 114 per cento della superficie non edificata.
- Grône: l'eccedenza teorica corrisponde al 101 per cento della superficie non edificata.
- Evolène: l'eccedenza teorica corrisponde al 100 per cento della superficie non edificata.
- Obergoms: l'eccedenza teorica corrisponde al 100 per cento della superficie non edificata.
- Arbaz: l'eccedenza teorica corrisponde al 100 per cento della superficie non edificata.
- Nendaz: l'eccedenza teorica corrisponde al 98 per cento della superficie non edificata.
- Val d'Illiez: l'eccedenza teorica corrisponde al 93 per cento della superficie non edificata.
- Hérémence: l'eccedenza teorica corrisponde al 92 per cento della superficie non edificata.
- St. Niklaus: l'eccedenza teorica corrisponde all'88 per cento della superficie non edificata.

Rapporti delle commissioni

17.04.2019 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

09.11.2017 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati

Cronologia

06.03.2018	Consiglio degli Stati Non è dato seguito
11.06.2019	Consiglio nazionale Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.315 s Iv.Ct. VS. LPT. Allentare le disposizioni federali nel rispetto del federalismo

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia
del 19 febbraio 2019

Riunitasi il 19 febbraio 2019, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa cantonale presentata il 16 settembre 2016 dal Cantone del Vallese. Il 6 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha deciso di non darvi seguito.

L'iniziativa cantonale chiede che le esigenze concernenti le zone edificabili definite dalla legge sulla pianificazione del territorio siano attenuate per essere più conformi al rispetto del federalismo.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 9 di non dare seguito all'iniziativa.

La minoranza (Ruppen, Imark, Knecht, Marchand-Balet, Müri, Page, Röstli, Tuena, Wobmann) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Semadeni (ted.), Genecand (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Roger Nordmann

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/16.315s/UREK--CEATE



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone del Vallese presenta la seguente iniziativa:

Con un'iniziativa cantonale congiunta di tutti i Cantoni interessati conformemente all'articolo 160 della Costituzione federale, si chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali un disegno volto ad attenuare le esigenze della LPT più conforme al rispetto del federalismo, in particolare all'articolo 75 della Costituzione federale, che ha il tenore seguente:

1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa incombe ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

1.2 Motivazione

Nel Cantone di Vaud almeno il 75 per cento dei Comuni dovrà effettuare dezonamenti nel quadro dell'attuazione della LPT. Nel Cantone dei Grigioni, Governo e Parlamento hanno chiesto alle autorità federali un'applicazione flessibile della LPT che tenga conto delle peculiarità cantonali. Nel Cantone di Ginevra, il consigliere di Stato responsabile del Dipartimento del territorio, Antonio Hodggers, si è spinto fino a dichiarare che la Confederazione ci concede la libertà "con la condizionale". Infine, nel Cantone del Vallese lo sforzo richiesto è quasi impossibile:

- Anniviers: l'eccedenza teorica corrisponde al 125 per cento della superficie non edificata.
- Chalais: l'eccedenza teorica corrisponde al 117 per cento della superficie non edificata.
- Mont-Noble: l'eccedenza teorica corrisponde al 114 per cento della superficie non edificata.
- Naters: l'eccedenza teorica corrisponde al 114 per cento della superficie non edificata.
- Grône: l'eccedenza teorica corrisponde al 101 per cento della superficie non edificata.
- Evolène: l'eccedenza teorica corrisponde al 100 per cento della superficie non edificata.
- Obergoms: l'eccedenza teorica corrisponde al 100 per cento della superficie non edificata.
- Arbaz: l'eccedenza teorica corrisponde al 100 per cento della superficie non edificata.
- Nendaz: l'eccedenza teorica corrisponde al 98 per cento della superficie non edificata.
- Val d'Illiez: l'eccedenza teorica corrisponde al 93 per cento della superficie non edificata.
- Hérémence: l'eccedenza teorica corrisponde al 92 per cento della superficie non edificata.
- St. Niklaus: l'eccedenza teorica corrisponde all'88 per cento della superficie non edificata.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 9 novembre 2017 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati ha proposto di non dare seguito all'iniziativa del Cantone del Vallese. Con 22 voti contro 13 e 4 astensioni, il 6 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha parimenti deciso di non darvi seguito.



3 Considerazioni della Commissione

Secondo la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per i 15 anni successivi e le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte. Queste disposizioni sono state adottate nel 2012 dal Parlamento e approvate nel 2013 dal Popolo in un referendum. Le direttive per l'attuazione della rispettiva revisione della LPT sono state elaborate in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ed approvate da quest'ultima nel marzo 2014. Tali direttive servono segnatamente alla definizione della superficie totale delle zone edificabili in ciascun Cantone. Esse conferiscono ai Cantoni sufficienti indicazioni concrete per poter stabilire i loro futuri comprensori insediativi nonché eventuali riduzioni necessarie delle zone edificabili. Le direttive indicano ai Cantoni le dimensioni che devono avere le loro zone edificabili senza tuttavia prescrivere la distribuzione interna. Esse non hanno lo scopo di limitare i metodi impiegati nei rispettivi Cantoni e nemmeno si applicano direttamente per la ripartizione delle zone edificabili tra i Comuni. I Cantoni dispongono pertanto di un ampio margine discrezionale a livello pianificatorio.

La Commissione fa notare che le regolamentazioni adottate con la prima revisione della LPT e contro le quali era stato lanciato il referendum, erano state approvate nel 2013 dal Popolo con il 63 per cento di voti favorevoli. Soltanto il Cantone del Vallese le aveva respinte. Una modifica della LPT non si giustificerebbe poiché la decisione della grande maggioranza dell'elettorato svizzero va rispettata. Inoltre nel maggio 2017 oltre il 70 per cento dell'elettorato vallesano ha approvato una revisione della legge cantonale d'applicazione. Il Cantone del Vallese si è quindi dotato nel frattempo di una normativa di applicazione a livello cantonale pragmatica e che tiene conto delle sue peculiarità. In questo Cantone sono permesse determinate zone di riserva a causa dell'estensione eccessiva delle sue zone edificabili, riconducibile a ragioni storiche. Di conseguenza l'iniziativa cantonale non si rivela più necessaria.

D'altro canto la minoranza della Commissione si chiede se la LPT tenga realmente conto in misura sufficiente delle differenze regionali. Il risultato della votazione sull'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti dimostrerebbe chiaramente la necessità di allentare ulteriormente determinati criteri. In tal modo potrebbero essere tenute ulteriormente in linea di conto le problematiche specificamente cantionali, cosa che potrebbe consentire di eliminare il divario tra i Cantoni. La minoranza propone quindi di dare seguito all'iniziativa.

Per i motivi suesposti, la Commissione propone di non dare seguito all'iniziativa.

16.316 Iniziativa cantonale

Autorizzare impianti per l'impiego di energie rinnovabili nei paesaggi palustri

Depositato da: Berna
Data del deposito: 19.10.2016
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

La Confederazione modifica l'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (stato: 14 giugno 2015) e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni secondo l'articolo 140. L'ultimo periodo del capoverso 5 è completato come segue:

... e gli impianti di interesse nazionale per l'impiego di energie rinnovabili.

L'articolo 78 capoverso 5 avrebbe il tenore seguente:

Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuati le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente e gli impianti di interesse nazionale per l'impiego di energie rinnovabili.

Motivazione

Con la Strategia energetica 2050 la Confederazione vuole aumentare la produzione annua media di elettricità prodotta nelle centrali idroelettriche a 38 600 gigawattora (GWh) entro il 2050 (entro il 2035 a 37 400 GWh). Per sfruttare questo potenziale teorico saranno costruiti nuovi impianti idroelettrici e quelli esistenti dovranno essere rinnovati e potenziati. Il potenziamento dell'energia idroelettrica è una parte essenziale della strategia per l'abbandono dell'energia nucleare.

Uno dei maggiori progetti in questo ambito è l'innalzamento della diga del lago del Grimsel. Sopraelevando di 23 metri lo sbarramento attuale si aumenterebbe del 75 per cento il volume del bacino idrico e questo permetterebbe di impiegare meglio sull'arco dell'anno l'acqua per la produzione elettrica. In nessun altro luogo in Svizzera è possibile creare un tale volume di accumulo utilizzando così poca superficie supplementare e materiale. Inoltre, i gestori della centrale idroelettrica considerano l'ingrandimento del lago del Grimsel un contributo alla protezione contro le piene. Secondo la società idroelettrica Kraftwerke Oberhasli SA (KWO SA), dopo l'ingrandimento il lago potrebbe attenuare i picchi di portata in caso di forti precipitazioni e ridurre fino al 30 per cento il volume di piena a Meiringen.

Secondo una decisione del Tribunale amministrativo bernese la KWO SA non può innalzare la diga. Il motivo addotto è la protezione delle paludi giusta l'articolo 78 della Costituzione. Secondo quanto riportato dai media, nella motivazione della decisione, uno dei giudici ha affermato che una protezione delle paludi così severa è un lusso, viste le discussioni sulla svolta energetica. Tocca però alla politica e non ai tribunali decidere se cambiare qualcosa in merito.

Di fatto, le stesse cerchie ambientaliste contrarie alle energie fossili silurano le energie rinnovabili con almeno lo stesso impegno, servendosi del cosiddetto articolo sulla protezione delle paludi (art. 78 cpv. 5 Cost.), accolto da Popolo e Cantoni il 6 dicembre 1987. Tuttavia, l'obiettivo dell'iniziativa popolare non era il divieto di costruzione di impianti per produrre energia rinnovabile ma quello di impedire l'insediamento di una nuova piazza d'armi a Rothenthurm (SZ). Una modifica dell'articolo 78 della Costituzione volta ad autorizzare in modo puntuale la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ai margini di zone palustri protette non contraddice quindi la volontà del Sovrano.

Rapporti delle commissioni

22.01.2019 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

09.11.2017 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati



Cronologia

06.03.2018 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.316 s Iv. Ct. BE. Autorizzare impianti per l'impiego di energie rinnovabili nei paesaggi palustri

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 22 gennaio 2019

Riunitasi il 22 gennaio 2019 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) ha esaminato l'iniziativa presentata il 19 ottobre 2016 dal Cantone di Berna.

L'iniziativa chiede di modificare la Costituzione federale in modo da permettere la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili nelle paludi e nei paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 11 e 2 astensioni di non dare seguito all'iniziativa.

Relatori: Müller-Altermatt (ted.), Thorens Goumaz (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Roger Nordmann

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Decisione della Camera prioritaria
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

La Confederazione modifica l'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (stato: 14 giugno 2015) e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni secondo l'articolo 140.

L'ultimo periodo del capoverso 5 è completato come segue:

... e gli impianti di interesse nazionale per l'impiego di energie rinnovabili.

L'articolo 78 capoverso 5 avrebbe il tenore seguente:

Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente e gli impianti di interesse nazionale per l'impiego di energie rinnovabili.

1.2 Motivazione

Con la Strategia energetica 2050 la Confederazione vuole aumentare la produzione annua media di elettricità prodotta nelle centrali idroelettriche a 38 600 gigawattora (GWh) entro il 2050 (entro il 2035 a 37 400 GWh). Per sfruttare questo potenziale teorico saranno costruiti nuovi impianti idroelettrici e quelli esistenti dovranno essere rinnovati e potenziati. Il potenziamento dell'energia idroelettrica è una parte essenziale della strategia per l'abbandono dell'energia nucleare.

Uno dei maggiori progetti in questo ambito è l'innalzamento della diga del lago del Grimsel.

Sopraelevando di 23 metri lo sbarramento attuale si aumenterebbe del 75 per cento il volume del bacino idrico e questo permetterebbe di impiegare meglio sull'arco dell'anno l'acqua per la produzione elettrica. In nessun altro luogo in Svizzera è possibile creare un tale volume di accumulo utilizzando così poca superficie supplementare e materiale. Inoltre, i gestori della centrale idroelettrica considerano l'ingrandimento del lago del Grimsel un contributo alla protezione contro le piene. Secondo la società idroelettrica Kraftwerke Oberhasli SA (KWO SA), dopo l'ingrandimento il lago potrebbe attenuare i picchi di portata in caso di forti precipitazioni e ridurre fino al 30 per cento il volume di piena a Meiringen.

Secondo una decisione del Tribunale amministrativo bernese la KWO SA non può innalzare la diga. Il motivo addotto è la protezione delle paludi giusta l'articolo 78 della Costituzione. Secondo quanto riportato dai media, nella motivazione della decisione, uno dei giudici ha affermato che una protezione delle paludi così severa è un lusso, viste le discussioni sulla svolta energetica. Tocca però alla politica e non ai tribunali decidere se cambiare qualcosa in merito.

Di fatto, le stesse cerchie ambientaliste contrarie alle energie fossili silurano le energie rinnovabili con almeno lo stesso impegno, servendosi del cosiddetto articolo sulla protezione delle paludi (art. 78 cpv. 5 Cost.), accolto da Popolo e Cantoni il 6 dicembre 1987. Tuttavia, l'obiettivo dell'iniziativa popolare non era il divieto di costruzione di impianti per produrre energia rinnovabile ma quello di impedire l'insediamento di una nuova piazza d'armi a Rothenthurm (SZ). Una modifica dell'articolo 78 della Costituzione volta ad autorizzare in modo puntuale la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ai margini di zone palustri protette non contraddice quindi la volontà del Sovrano.



2 Decisione della Camera prioritaria

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati ha proposto il 9 novembre 2017 di non dare seguito all'iniziativa del Cantone di Berna. Il 6 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha parimenti deciso all'unanimità di non darvi seguito.

3 Considerazioni della Commissione

L'iniziativa del Cantone di Berna si prefigge di modificare l'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale. Questa disposizione protegge le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale. In essi non possono essere costruiti impianti né sono possibili modifiche del suolo. Fanno eccezione impianti che servono alla protezione o allo sfruttamento sinora agricolo delle paludi e dei paesaggi palustri. Il Cantone di Berna chiede con la sua iniziativa un'ulteriore eccezione e, precisamente, per gli impianti destinati all'impiego di energie rinnovabili d'importanza nazionale. Gli autori dell'iniziativa motivano la modifica costituzionale proposta in particolare con il previsto potenziamento della centrale idroelettrica del Grimsel. Il progetto del Grimsel KWO plus – vale a dire l'aumento della diga e l'ampliamento del relativo lago – rappresenta un progetto di potenziamento per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e risponde ai requisiti posti dall'interesse nazionale di cui all'articolo 12 LEn (RS 730.0; entrato in vigore il 1° gennaio 2018). Il paesaggio palustre del Grimsel si trova nelle immediate vicinanze della diga. Esso è iscritto nell'inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale. Il confine a sud del paesaggio palustre protetto si situa a 27 metri sopra lo specchio d'acqua. Con il previsto potenziamento e il conseguente limite superiore del lago posto più in alto il perimetro del paesaggio palustre non viene toccato. Ciononostante numerose associazioni e organizzazioni, come pure molti privati si sono opposti al progetto di potenziamento. Con decisione del 5 settembre 2012 il Gran Consiglio del Cantone di Berna ha respinto le opposizioni. Diverse organizzazioni hanno quindi interposto ricorso il 22 marzo 2013 contro la decisione del Gran Consiglio presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. Il perimetro non sarebbe conforme alle norme legali e costituzionali secondo le quali il paesaggio lacustre deve estendersi verso il basso fino alla riva attuale del lago. Con decisione del 22 dicembre 2015 il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso annullando la decisione del Gran Consiglio. A questo proposito il Tribunale amministrativo ha stabilito che il confine perimetrale a sud del paesaggio palustre numero 268 «Grimsel» era stato fissato in modo non conforme alle prescrizioni. Esso dovrebbe correre lungo l'attuale livello di massima piena del lago del Grimsel. La modifica proposta della concessione delle Centrali Oberhasli AG (KWO) in relazione con il potenziamento e il previsto aumento della capacità della diga comporta l'inondazione di una parte del paesaggio palustre, ciò che non è compatibile con gli obiettivi di protezione e pertanto non può essere autorizzato. La diga del Grimsel non può quindi essere rialzata.

Per realizzare comunque il potenziamento previsto della centrale idroelettrica del Grimsel, il Cantone di Berna ha infine deciso di presentare un'iniziativa cantonale. Quest'ultima è stata depositata il 19 ottobre 2016 con lo scopo dichiarato di allentare i requisiti pertinenti mediante una modifica del disposto costituzionale in modo da permettere il potenziamento della centrale del Grimsel. Gli autori dell'iniziativa sottolineano nel testo dell'iniziativa che il progetto del Grimsel rappresenta uno degli unici potenziali importanti di produzione delle energie rinnovabili nelle paludi e nei paesaggi palustri. In pari tempo la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna è stata sottoposta al Tribunale federale il quale, il 5 aprile 2017 ha annullato la sentenza. Concretamente il Tribunale federale ha stabilito che, nel fissare il confine a sud del paesaggio palustre 27 metri più in alto sulle pendici della montagna e quindi al di sopra del nuovo limite previsto dello specchio d'acqua, il Consiglio federale aveva deciso nei limiti del suo potere discrezionale e d'apprezzamento. In altre parole è stato constatato che il Consiglio federale aveva fissato correttamente il perimetro della palude e il previsto potenziamento della centrale del Grimsel non pregiudicava il paesaggio palustre.



Sulla base della decisione del Tribunale federale la Commissione ha confermato che nulla più osta alla realizzazione del progetto di ampliamento e che la situazione iniziale dell'iniziativa cantonale risulta ora radicalmente mutata. La disposizione eccezionale che l'iniziativa cantonale chiedeva di inserire nella Costituzione non avrebbe in tal modo nessuna ripercussione sul progetto di potenziamento della centrale del Grimsel, poiché non si frappongono ostacoli di sorta alla sua realizzazione. Per il progetto concreto la richiesta degli autori dell'iniziativa risulta quindi superata e inoltre si tratta di un caso isolato, la cui soluzione non necessita di una vanificazione generale della protezione del paesaggio palustre. Una parte della Commissione sottolinea che il compromesso conseguito nell'ambito della Strategia energetica, vale a dire la gestione del conflitto fra l'obiettivo di protezione della natura, da un lato, e l'obiettivo dell'impiego delle energie rinnovabili, dall'altro, non può essere compromesso da un caso singolo nel frattempo risolto. Lo statuto di protezione di cui godono le paludi e i paesaggi palustri a livello costituzionale va mantenuto.

D'altro canto, una parte della Commissione si chiede se in generale un altro progetto di portata analoga a quello dell'ampliamento della centrale del Grimsel sarebbe ammissibile secondo la legislazione attuale nel caso in cui siano toccate regioni palustri oppure se si potrebbe intervenire in zone palustri a condizione che sia dato un interesse nazionale ai sensi della Strategia energetica 2050. Diversi membri ribadiscono che progetti simili non sarebbero possibili già secondo la legislazione attuale, perché la protezione delle paludi e dei paesaggi palustri definiti dalla Confederazione di particolare bellezza e importanza nazionale è globale e la disposizione costituzionale attuale non lascia spazio a una ponderazione degli interessi.

Ciononostante la Commissione decide infine contro un allentamento della protezione sancita dalla Costituzione e giudica degne di protezione le paludi e i paesaggi palustri in quanto zone naturali fortemente minacciate in Svizzera. Prevale quindi il principio secondo cui occorre garantire a livello costituzionale, come sempre e senza eccezioni, la qualità e la protezione delle paludi e dei paesaggi palustri svizzeri. Garantire la tutela di questi spazi vitali divenuti molto rari con la loro flora e fauna peculiari per la diversità e la bellezza della Svizzera è d'importanza centrale.

16.320 Iniziativa cantonale

Migliorare la qualità della rete di uffici postali e rafforzare il ruolo delle autorità comunali in relazione alla distribuzione territoriale degli uffici postali

Depositato da: Ticino
Data del deposito: 15.12.2016
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:

Per questi motivi noi proponiamo, attraverso un'iniziativa cantonale indirizzata alle Camere federali:

1. che la legislazione ridefinisca la procedura per la modifica della rete territoriale degli uffici postali nel senso che, a seguito dei reclami presentati alla PostCom, quest'ultima si pronunci con una decisione formale impugnabile e non con una semplice raccomandazione;
2. che anche i cittadini possano con una raccolta di firme, pari nel numero a quelle necessarie per una iniziativa comunale, opporsi alla decisione di chiusura di un ufficio postale davanti alla Postcom;
3. che venga operata una riflessione di fondo sull'adeguatezza dei criteri di raggiungibilità posti dall'articolo 33 OPO (in particolare, sul requisito del 90 per cento e sulla congruità del concetto di regioni di pianificazione);
4. che la legge preveda un maggior numero di servizi offerti dalle agenzie postali e di migliore qualità, elevando altresì le condizioni di formazione e di lavoro del personale assunto nelle agenzie.

Motivazione

Negli ultimi anni sono state decise in maniera unilaterale da parte della Posta molte chiusure di uffici postali, in alcuni casi trasformate in agenzie postali con servizi all'utenza nettamente inferiori rispetto a un regolare ufficio postale. Queste chiusure sono state criticate dalla cittadinanza e sono state oggetto di raccolte di firme, come avvenuto recentemente nei comuni di Chiasso (1038 firme), Mendrisio (1838) e Collina d'oro (1001).

Ad ogni chiusura o trasformazione di un ufficio postale, la Posta informa in maniera puramente formale le autorità comunali senza peraltro dover tener veramente conto del loro preavviso. Anche qualora queste ultime dovessero adire la Commissione federale delle poste (PostCom), è la Posta ad avere l'ultima parola sulla rete di distribuzione territoriale dei suoi uffici postali, siccome la PostCom emana una semplice raccomandazione.

Di fatto, oggi la Posta definisce autonomamente l'assetto della distribuzione territoriale dei suoi uffici postali senza che esista la possibilità di agire formalmente e in maniera coercitiva contro operazioni di ottimizzazione finanziaria, magari a discapito del servizio alla sua utenza.

In realtà le autorità comunali sono fra gli organi democratici più legittimati nella valutazione dei bisogni attuali e futuri della popolazione locale in merito ai servizi pubblici. Occorre quindi a nostro avviso rafforzare il ruolo dei Comuni nella definizione della rete territoriale degli uffici postali, mediante una modifica della legge federale.

La legge attuale prevede invero già un obbligo della Posta di consultare le autorità comunali nell'ambito della procedura ordinaria di modifica della rete territoriale degli uffici postali, ma tale consultazione non deve ridursi ad una mera formalità. Inoltre, anche ai cittadini deve essere data la possibilità di adire la PostCom, nelle stesse modalità di una iniziativa popolare comunale. I reclami inoltrati alla PostCom devono poi sfociare in una decisione formale impugnabile. In questo modo agli oppositori è data la possibilità di ricorso al TAF.

Inoltre, per continuare ad assicurare il miglior servizio postale, auspichiamo un adeguamento delle agenzie postali a standard più alti e maggiormente vicini agli uffici postali, sia per quanto attiene ai servizi offerti, sia in relazione alla formazione e allo statuto del personale impiegato nell'agenzia.

Considerate infine le raccolte firme avvenute negli ultimi mesi, ci chiediamo se anche la definizione stessa di rete postale non debba venir rivalutata, da una parte per verificare il servizio nelle regioni periferiche dopo le recenti modifiche, e dall'altra per tenere effettivamente in considerazione le esigenze dei cittadini in relazione ai cambiamenti più recenti, che oggi toccano ormai (anche) i comuni di media grandezza.

Rapporti delle commissioni

15.10.2018 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale



14.11.2017 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati

Cronologia

30.11.2017	Consiglio degli Stati Non è dato seguito
11.06.2019	Consiglio nazionale Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.320 s Iv. Ct. TI. Migliorare la qualità della rete di uffici postali e rafforzare il ruolo delle autorità comunali in relazione alla distribuzione territoriale degli uffici postali

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 ottobre 2018

Riunitasi il 15 ottobre 2018, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa presentata il 15 dicembre 2016 dal Cantone Ticino.

L'iniziativa chiede che le Camere provvedano migliorare la qualità della rete degli uffici postali e a rafforzare il ruolo delle autorità comunali nelle questioni relative alla distribuzione territoriale degli uffici.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 11 voti contro 7 e 3 astensioni di non dare seguito all'iniziativa.

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/16.320s/KVF--CTT



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:

Per questi motivi noi proponiamo, attraverso un'iniziativa cantonale indirizzata alle Camere federali:

1. che la legislazione ridefinisca la procedura per la modifica della rete territoriale degli uffici postali nel senso che, a seguito dei reclami presentati alla PostCom, quest'ultima si pronunci con una decisione formale impugnabile e non con una semplice raccomandazione;
2. che anche i cittadini possano con una raccolta di firme, pari nel numero a quelle necessarie per una iniziativa comunale, opporsi alla decisione di chiusura di un ufficio postale davanti alla Postcom;
3. che venga operata una riflessione di fondo sull'adeguatezza dei criteri di raggiungibilità posti dall'articolo 33 OPO (in particolare, sul requisito del 90 per cento e sulla congruità del concetto di regioni di pianificazione);
4. che la legge preveda un maggior numero di servizi offerti dalle agenzie postali e di migliore qualità, elevando altresì le condizioni di formazione e di lavoro del personale assunto nelle agenzie.

1.2 Motivazione

Negli ultimi anni sono state decise in maniera unilaterale da parte della Posta molte chiusure di uffici postali, in alcuni casi trasformate in agenzie postali con servizi all'utenza nettamente inferiori rispetto a un regolare ufficio postale. Queste chiusure sono state criticate dalla cittadinanza e sono state oggetto di raccolte di firme, come avvenuto recentemente nei comuni di Chiasso (1038 firme), Mendrisio (1838) e Collina d'oro (1001).

Ad ogni chiusura o trasformazione di un ufficio postale, la Posta informa in maniera puramente formale le autorità comunali senza peraltro dover tener veramente conto del loro preavviso. Anche qualora queste ultime dovessero adire la Commissione federale delle poste (PostCom), è la Posta ad avere l'ultima parola sulla rete di distribuzione territoriale dei suoi uffici postali, siccome la PostCom emana una semplice raccomandazione.

Di fatto, oggi la Posta definisce autonomamente l'assetto della distribuzione territoriale dei suoi uffici postali senza che esista la possibilità di agire formalmente e in maniera coercitiva contro operazioni di ottimizzazione finanziaria, magari a discapito del servizio alla sua utenza.

In realtà le autorità comunali sono fra gli organi democratici più legittimati nella valutazione dei bisogni attuali e futuri della popolazione locale in merito ai servizi pubblici. Occorre quindi a nostro avviso rafforzare il ruolo dei Comuni nella definizione della rete territoriale degli uffici postali, mediante una modifica della legge federale.

La legge attuale prevede invero già un obbligo della Posta di consultare le autorità comunali nell'ambito della procedura ordinaria di modifica della rete territoriale degli uffici postali, ma tale consultazione non deve ridursi ad una mera formalità. Inoltre, anche ai cittadini deve essere data la possibilità di adire la PostCom, nelle stesse modalità di una iniziativa popolare comunale. I reclami inoltrati alla PostCom devono poi sfociare in una decisione formale impugnabile. In questo modo agli oppositori è data la possibilità di ricorso al TAF.

Inoltre, per continuare ad assicurare il miglior servizio postale, auspichiamo un adeguamento delle agenzie postali a standard più alti e maggiormente vicini agli uffici postali, sia per quanto attiene ai servizi offerti, sia in relazione alla formazione e allo statuto del personale impiegato nell'agenzia.



Considerate infine le raccolte firme avvenute negli ultimi mesi, ci chiediamo se anche la definizione stessa di rete postale non debba venir rivalutata, da una parte per verificare il servizio nelle regioni periferiche dopo le recenti modifiche, e dall'altra per tenere effettivamente in considerazione le esigenze dei cittadini in relazione ai cambiamenti più recenti, che oggi toccano ormai (anche) i comuni di media grandezza.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 14 novembre 2017, dopo aver sentito i rappresentanti del Cantone, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha esaminato l'iniziativa cantonale e ha proposto alla sua Camera con 10 voti contro 0 e 3 astensioni di non dare seguito all'iniziativa. Il 30 novembre 2017 il Consiglio degli Stati ha accolto la proposta della sua Commissione e ha deciso di non dare seguito all'iniziativa senza proposte alternative.

3 Considerazioni della Commissione

Il 15 ottobre 2018 la CTT del Consiglio nazionale ha esaminato tre iniziative presentate dai Cantoni Ticino (16.320), Vallese (17.302) e Giura (17.314). In linea di principio la Commissione riconosce che nel settore della legislazione postale sussiste una necessità d'intervento e sostiene, come il Consiglio degli Stati, le richieste presentate dalle iniziative cantonali segnatamente in relazione ai criteri di raggiungibilità, al rafforzamento della PostCom, all'offerta di prestazioni nelle agenzie e alla formazione dei collaboratori che vi lavorano. Reputa inoltre che si debba anche prendere in considerazione in modo adeguato il coinvolgimento dei cittadini delle regioni periferiche. Dato che negli ultimi anni a quest'ultimo aspetto non è sempre stata prestata la dovuta attenzione, la Commissione intende intervenire sul piano legislativo e ha quindi dato seguito, come il Consiglio degli Stati, all'iniziativa presentata dal Cantone del Giura (17.314). In tal modo la Commissione ha indirettamente accolto anche le richieste presentate dalle iniziative dei Cantoni Ticino (16.320) e Vallese (17.302) che riprendono quelle già contenute nell'iniziativa giurassiana. Dato però che il Consiglio degli Stati non aveva dato seguito a quest'ultime iniziative, sarebbe stata necessaria una procedura di appianamento delle divergenze. Per questi motivi di tecnica procedurale la CTT-N ha deciso con 11 voti contro 7 e 3 astensioni di non dare seguito alle iniziative presentate dai Cantoni Ticino (16.320) e Vallese. (17.302).

16.405

 Iniziativa parlamentare

Collegamento di tutti i registri delle esecuzioni

Depositato da: Hess Erich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 10.03.2016

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre creare le basi legali affinché mediante un'unica domanda presso un registro delle esecuzioni si venga informati sulla totalità delle esecuzioni e degli attestati di carenza beni registrati in Svizzera.

Motivazione

Al giorno d'oggi ricevere informazioni sulle esecuzioni ha un'importanza sempre maggiore: per esempio spesso il locatore vuole valutare se il futuro locatario potrà pagare la pigione. Attualmente, tuttavia, i registri delle esecuzioni sono esclusivamente limitati ai circondari delle esecuzioni in questione e pertanto spesso incompleti e poco informativi. I registri non sono inoltre collegati tra di loro né a livello cantonale, né a livello nazionale. La ripartizione di registri delle esecuzioni porta a elevate spese burocratiche per gli abitanti, per le imprese ma anche per gli uffici d'esecuzione stessi.

Se è iscritto in un registro delle esecuzioni, un debitore può trasferire molto semplicemente, a seconda del cantone, il suo domicilio in un altro comune o in un altro circondario d'esecuzione in modo da presentare un estratto immacolato del registro delle esecuzioni del nuovo domicilio. Siccome nel nuovo registro delle esecuzioni competente non risultano più le esecuzioni ancora aperte di un debitore, i creditori devono affrontare spese importanti per ottenere ulteriori informazioni. Il sistema attuale favorisce quindi gli abusi.

I mezzi tecnologici per offrire informazioni sulle esecuzioni a livello svizzero (analogamente all'estratto del casellario giudiziale) sono in linea di principio disponibili. Dovrebbe pertanto essere assolutamente fattibile collegare i diversi registri tra di loro affinché in caso di domanda presso un ufficio d'esecuzione possano essere fornite informazioni complete su tutte le iscrizioni in tutti i registri delle esecuzioni della Svizzera.

Rapporti delle commissioni

15.02.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

03.11.2016	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
26.10.2017	Commissione degli affari giuridici CS Nessuna adesione
04.06.2019	Consiglio nazionale È dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (103)

Addor Jean-Luc, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Bertschy Kathrin, Bigler Hans-Ulrich, Brand Heinz, Brunner Toni, Buffat Michaël, Burgherr Thomas, Burkart Thierry, Bäumle Martin, Béglé Claude, Büchel Roland Rino, Büchler Jakob, Bühler Manfred, Campell Duri, Candinas Martin, Cassis Ignazio, Chiesa Marco, Clottu Raymond, Dettling Marcel, Dobler Marcel, Egloff Hans, Estermann Yvette, Feller Olivier, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Fricker Jonas, Fässler Daniel, Gasche Urs, Geissbühler Andrea Martina, Giezendanner Ulrich, Girod Bastien, Glanzmann-Hunkeler Ida, Glarner Andreas, Glauser-Zufferey Alice, Gmür Alois, Golay Roger, Grin Jean-Pierre, Grossen Jürg, Grunder Hans, Grüter Franz, Gschwind Jean-Paul, Guhl Bernhard, Hausammann Markus, Heer Alfred, Herzog Verena, Hess Lorenz, Humbel Ruth, Häsler Christine, Imark Christian, Ingold Maja, Keller Peter, Keller-Inhelder Barbara, Knecht Hansjörg, Köppel Roger, Landolt Martin, Lohr Christian, Lüscher Christian, Matter Thomas, Merlini Giovanni, Moser Tiana Angelina, Müller Thomas, Müri Felix, Nantermod Philippe, Nicolet Jacques, Nidegger Yves, Page Pierre-André, Pantani Roberta, Pezzatti Bruno, Pfister Gerhard, Pieren Nadja, Quadranti Rosmarie, Quadri Lorenzo, Regazzi Fabio, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Romano Marco, Ruppen Franz, Rutz Gregor, Rösti Albert, Salzmann Werner, Schneeberger Daniela, Schwander Pirmin, Stamm Luzi, Steinemann Barbara, Streiff-Feller Marianne, Tuena Mauro, Vogt Hans-Ueli, Walliser Bruno, Walter Hansjörg, Wasserfallen Christian, Weibel Thomas, Wobmann Walter, Zanetti Claudio, Zuberbühler David, de Courten Thomas, von Siebenthal Erich

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.405 n Iv. Pa. Hess Erich. Collegamento di tutti i registri delle esecuzioni

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 15 febbraio 2019

Riunitasi il 15 febbraio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato per la seconda volta l'iniziativa parlamentare presentata il 10 marzo 2016 dal consigliere nazionale Erich Hess.

L'iniziativa chiede che tutti i registri delle esecuzioni esistenti in Svizzera siano collegati tra loro.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 10 di non dare seguito all'iniziativa, discostandosi quindi dalla sua prima decisione. Una minoranza (Tuena, Egloff, Geissbühler, Guhl, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander, Walliser, Zanetti Claudio) propone di darle seguito.

Relatori: Gmür-Schönenberger (ted.), Bauer (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre creare le basi legali affinché mediante un'unica domanda presso un registro delle esecuzioni si venga informati sulla totalità delle esecuzioni e degli attestati di carenza beni registrati in Svizzera.

1.2 Motivazione

Al giorno d'oggi ricevere informazioni sulle esecuzioni ha un'importanza sempre maggiore: per esempio spesso il locatore vuole valutare se il futuro locatario potrà pagare la pigione. Attualmente, tuttavia, i registri delle esecuzioni sono esclusivamente limitati ai circondari delle esecuzioni in questione e pertanto spesso incompleti e poco informativi. I registri non sono inoltre collegati tra di loro né a livello cantonale, né a livello nazionale. La ripartizione di registri delle esecuzioni porta a elevate spese burocratiche per gli abitanti, per le imprese ma anche per gli uffici d'esecuzione stessi. Se è iscritto in un registro delle esecuzioni, un debitore può trasferire molto semplicemente, a seconda del cantone, il suo domicilio in un altro comune o in un altro circondario d'esecuzione in modo da presentare un estratto immacolato del registro delle esecuzioni del nuovo domicilio. Siccome nel nuovo registro delle esecuzioni competente non risultano più le esecuzioni ancora aperte di un debitore, i creditori devono affrontare spese importanti per ottenere ulteriori informazioni. Il sistema attuale favorisce quindi gli abusi.

I mezzi tecnologici per offrire informazioni sulle esecuzioni a livello svizzero (analogamente all'estratto del casellario giudiziale) sono in linea di principio disponibili. Dovrebbe pertanto essere assolutamente fattibile collegare i diversi registri tra di loro affinché in caso di domanda presso un ufficio d'esecuzione possano essere fornite informazioni complete su tutte le iscrizioni in tutti i registri delle esecuzioni della Svizzera.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 3 novembre 2016, Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso con 18 voti contro 7 di dare seguito all'iniziativa. Riunitasi il 27 ottobre 2017, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha invece deciso all'unanimità di non darle seguito.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione riconferma la necessità d'intervenire a livello legislativo. La situazione attuale, dove le informazioni sui procedimenti esecutivi sono limitate al circondario d'esecuzione competente, è insoddisfacente. In caso di trasloco del debitore, i dati sulle esecuzioni a suo carico non sono trasferiti nel registro delle esecuzioni del nuovo luogo di domicilio, e per questa ragione non ne può essere garantita la completezza. La Commissione reputa tuttavia che l'iniziativa parlamentare non costituisca più un mezzo appropriato per raggiungere lo scopo prefisso. Nel suo rapporto del 4 luglio 2018 in adempimento del postulato [12.3957](#) del consigliere nazionale Martin Candinas (*Arginare il turismo dei debitori*), il Consiglio federale giunge alla conclusione che la complessità della materia non si presta a soluzioni semplici. In particolare, il collegamento auspicato di tutti i



registri delle esecuzioni richiederebbe svariati anni e causerebbe costi elevati. Sarebbero invece ipotizzabili diverse altre misure, già illustrate in dettaglio nel citato rapporto del Consiglio federale, grazie alle quali migliorare la situazione: si tratta delle stesse misure chieste con la mozione Candinas [16.3335](#) (*Fermare gli abusi con gli estratti del registro delle esecuzioni*), accolta dal Consiglio nazionale il 26 settembre 2017.

Una minoranza della Commissione ricorda casi in cui alcuni debitori hanno approfittato del mancato collegamento dei registri delle esecuzioni ponendo attività commerciali in serie difficoltà. La protezione dei creditori è un bene assai importante e il sistema esistente complica l'accesso a informazioni affidabili. La minoranza della Commissione propone quindi di dare seguito all'iniziativa.

16.409 Iniziativa parlamentare

Procedura di nomina dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Depositato da: Leutenegger Oberholzer Susanne
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Ripreso da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 15.03.2016

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sulla protezione dei dati (LPD) ed eventualmente la legge sul Parlamento (LParl) devono essere modificate in modo che l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sia nominato dall'Assemblea federale plenaria e non, come avviene finora, dal Consiglio federale con la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

Motivazione

Attualmente spetta al Consiglio federale nominare l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, la cui nomina sottostà successivamente all'approvazione dell'Assemblea federale. La revisione del 19 marzo 2010 della legge federale sulla protezione dei dati (messaggio 09.073) ha introdotto il diritto di approvazione. Il Parlamento aveva infatti ritenuto che il diritto di essere consultati costituiva un passo avanti anche nella forma della pura e semplice approvazione della nomina da parte del Consiglio federale, poiché accresceva la legittimità della persona nominata.

Oggi questa bipartizione non è più soddisfacente. La nomina o la selezione da parte del Consiglio federale con la successiva approvazione dell'Assemblea federale non consente al Parlamento di valutare l'idoneità dei candidati poiché quest'ultimo non è coinvolto nella procedura relativa al bando di concorso e neppure nella procedura di nomina. La Commissione giudiziaria si limita a verificare, in maniera più o meno formale, se la procedura adottata dal Consiglio federale si è svolta correttamente.

È opportuno conferire integralmente al Parlamento l'intera procedura di nomina o di selezione dell'incaricato federale della protezione dei dati. Con la Commissione giudiziaria il Parlamento dispone di una commissione che vanta una grande esperienza in questo ambito. Infatti, la Commissione giudiziaria delle due Camere si occupa già di preparare per l'Assemblea federale plenaria la nomina dei giudici federali, del procuratore generale della Confederazione e dei relativi sostituti.

Rapporti delle commissioni

24.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

20.01.2017 Commissione delle istituzioni politiche CN
È dato seguito

31.03.2017 Commissione delle istituzioni politiche CS
Adesione

21.06.2019 Consiglio nazionale
Stralcio dal ruolo



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

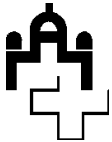
Aebischer Matthias, Amarelle Cesla, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Jans Beat, Kiener Nellen Margret,
Marra Ada, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schwaab Jean Christophe, Sommaruga Carlo,
Steiert Jean-François

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.409 n Iv. Pa. (Leutenegger Oberholzer) Wermuth. Procedura di nomina dell'incaricato della protezione dei dati e della trasparenza

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 24 maggio 2019

Il 20 gennaio 2017 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 15 marzo 2016 dall'ex consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer (S, BL). Il 31 marzo 2017 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-CS) ha aderito alla decisione. La CIP-CN ha quindi ricevuto il mandato di elaborare un progetto entro il termine di due anni (art. 111 cpv. 1 LParl). Essa può però anche proporre alla sua Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa se «risulta già adempiuta da un altro disegno di atto legislativo» (art. 113 cpv. 2 lett. a LParl).

L'iniziativa chiede di modificare la legislazione affinché l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza venga nominato dall'Assemblea federale plenaria.

Proposta della Commissione

La Commissione propone senza voti contrari di togliere dal ruolo l'iniziativa.

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sulla protezione dei dati (LPD) ed eventualmente la legge sul Parlamento (LParl) devono essere modificate in modo che l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sia nominato dall'Assemblea federale plenaria e non, come avviene finora, dal Consiglio federale con la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

1.2 Motivazione

Attualmente spetta al Consiglio federale nominare l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, la cui nomina sottostà successivamente all'approvazione dell'Assemblea federale. La revisione del 19 marzo 2010 della legge federale sulla protezione dei dati (messaggio 09.073) ha introdotto il diritto di approvazione. Il Parlamento aveva infatti ritenuto che il diritto di essere consultati costituiva un passo avanti anche nella forma della pura e semplice approvazione della nomina da parte del Consiglio federale, poiché accresceva la legittimità della persona nominata. Oggi questa bipartizione non è più soddisfacente. La nomina o la selezione da parte del Consiglio federale con la successiva approvazione dell'Assemblea federale non consente al Parlamento di valutare l'idoneità dei candidati poiché quest'ultimo non è coinvolto nella procedura relativa al bando di concorso e neppure nella procedura di nomina. La Commissione giudiziaria si limita a verificare, in maniera più o meno formale, se la procedura adottata dal Consiglio federale si è svolta correttamente.

È opportuno conferire integralmente al Parlamento l'intera procedura di nomina o di selezione dell'incaricato federale della protezione dei dati. Con la Commissione giudiziaria il Parlamento dispone di una commissione che vanta una grande esperienza in questo ambito. Infatti, la Commissione giudiziaria delle due Camere si occupa già di preparare per l'Assemblea federale plenaria la nomina dei giudici federali, del procuratore generale della Confederazione e dei relativi sostituti.

2 Considerazioni della Commissione

Il 27 aprile 2017 la Commissione ha discusso le modalità di attuazione dell'iniziativa parlamentare e ha deciso di integrarla negli imminenti lavori di revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati. Il 15 settembre 2017 il Consiglio federale ha presentato alle Camere un messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati e la modifica di altri atti normativi ([17.059](#)). Le Camere hanno deciso di suddividere il progetto in tre parti e la terza parte è attualmente ancora dinanzi al Parlamento. La Commissione intende presentare il rapporto alla sua Camera in vista della sessione autunnale 2019. Nel corso dell'esame di tale progetto, la Commissione ha discusso anche la proposta che l'incaricato federale della protezione dei dati venga eletto dall'Assemblea federale plenaria. Il 24 maggio 2019 la Commissione ha accolto con 19 voti contro 5 tale proposta, che consentirebbe di attuare la presente iniziativa parlamentare. Ciò significa che l'iniziativa, che avrebbe dovuto essere attuata entro il secondo trimestre del 2019, può essere tolta di ruolo poiché, in conformità all'articolo 113 capoverso 2 lettera a della legge sul Parlamento, «risulta già adempiuta da un altro disegno di atto legislativo».

16.428 Iniziativa parlamentare

Articolo 420 del Codice civile. Cambiamento di paradigma

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 27.04.2016

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono state nominate curatrici dell'interessato siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC. La modifica di tale disposizione deve comunque prevedere che l'onere amministrativo derivante dagli obblighi corrispondenti risulti notevolmente ridotto.

Motivazione

Il diritto in materia di protezione degli adulti entrato in vigore il 1° gennaio 2013 non prevede più l'istituto dell'autorità parentale prolungata. Secondo il diritto anteriore il prolungamento dell'autorità parentale consisteva in sostanza nella soppressione di determinati diritti di vigilanza dell'autorità tutoria, come per i genitori di minorenni. I detentori dell'autorità parentale non erano tenuti a presentare conti né rapporti periodici. Essi non dovevano neppure richiedere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità di vigilanza sulle tutele per gli atti di cui agli articoli 421 e 422 CC. Poiché il diritto vigente non prevede più l'autorità parentale prolungata, i genitori di figli adulti disabili sono nominati obbligatoriamente curatori. Conformemente all'articolo 420 CC, questo comporta tra l'altro l'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti all'autorità di protezione degli adulti. È possibile esserne dispensati soltanto "se le circostanze" lo giustificano. La forma potestativa della disposizione concede alle autorità interessate un margine di apprezzamento. A tal proposito la dottrina auspica che nella prassi si applichi un certo riserbo. Riserbo che in effetti è stato finora esercitato perlomeno nella prassi.

La prassi ha nel frattempo constatato che questa circostanza racchiude un grande potenziale di conflitto, in particolare nei confronti dei genitori che in alcuni casi si sono presi cura di figli disabili spontaneamente e disinteressatamente per decenni e che si ritrovano improvvisamente a dover rendere conto. Sebbene attualmente le autorità siano disposte ad accordare determinate dispense, devono comunque attenersi al tenore dell'articolo 420 CC. I genitori e le altre persone di cui all'articolo 420 CC non possono essere dispensati in senso generale dagli obblighi imposti da tale disposizione. L'autore della presente iniziativa parlamentare auspica un cambiamento di paradigma nel senso che le persone indicate nell'articolo 420 CC, in particolare i genitori e i coniugi siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale, ossia quando particolari circostanze lo giustificano, all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, ad ulteriori obblighi conformemente all'articolo 420 CC. La modifica dell'articolo 420 CC deve comunque prevedere che l'onere amministrativo risultante dagli obblighi in questione risulti notevolmente ridotto. In caso di dispensa dagli obblighi citati dovrà altresì essere chiarita la questione della responsabilità.

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale



Cronologia

23.06.2017	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
22.03.2018	Commissione degli affari giuridici CS Adesione
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

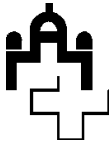
Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.428 n Iv. Pa. Vogler. Articolo 420 del Codice civile. Cambiamento di paradigma

16.429 n Iv. Pa. Vogler. Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 5 aprile 2019

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la procedura da seguire in relazione alle iniziative in oggetto.

L'iniziativa parlamentare 16.428 chiede di modificare l'articolo 420 del Codice civile in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono nominate curatrici, siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC.

L'iniziativa parlamentare 16.429 chiede di modificare l'articolo 420 del Codice civile in modo tale che l'elenco delle persone che attualmente l'autorità di protezione degli adulti può dispensare dall'obbligo di compilare un inventario ecc. non sia più formulato in modo esaustivo.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza controproposte, di prorogare di due anni, fino alla sessione estiva 2021, il termine per l'elaborazione di un disegno di atto legislativo.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/16.428n/RK--CAJ

e-parl 14.05.2019 08:47





1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[16.428]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono state nominate curatrici dell'interessato siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC. La modifica di tale disposizione deve comunque prevedere che l'onere amministrativo derivante dagli obblighi corrispondenti risulti notevolmente ridotto.

[16.429]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che l'elenco delle persone che attualmente l'autorità di protezione degli adulti può dispensare dall'obbligo di compilare un inventario eccetera non sia più formulato in modo esaustivo. La disposizione potrebbe essere formulata come segue: "Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte le persone vicine all'interessato, in particolare il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, ecc. ..."

1.2 Motivazione

[16.428]

Il diritto in materia di protezione degli adulti entrato in vigore il 1° gennaio 2013 non prevede più l'istituto dell'autorità parentale prolungata. Secondo il diritto anteriore il prolungamento dell'autorità parentale consisteva in sostanza nella soppressione di determinati diritti di vigilanza dell'autorità tutoria, come per i genitori di minorenni. I detentori dell'autorità parentale non erano tenuti a presentare conti né rapporti periodici. Essi non dovevano neppure richiedere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità di vigilanza sulle tutele per gli atti di cui agli articoli 421 e 422 CC. Poiché il diritto vigente non prevede più l'autorità parentale prolungata, i genitori di figli adulti disabili sono nominati obbligatoriamente curatori. Conformemente all'articolo 420 CC, questo comporta tra l'altro l'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti all'autorità di protezione degli adulti. È possibile esserne dispensati soltanto "se le circostanze" lo giustificano. La forma potestativa della disposizione concede alle autorità interessate un margine di apprezzamento. A tal proposito la dottrina auspica che nella prassi si applichi un certo riserbo. Riserbo che in effetti è stato finora esercitato perlomeno nella prassi.

La prassi ha nel frattempo constatato che questa circostanza racchiude un grande potenziale di conflitto, in particolare nei confronti dei genitori che in alcuni casi si sono presi cura di figli disabili spontaneamente e disinteressatamente per decenni e che si ritrovano improvvisamente a dover rendere conto. Sebbene attualmente le autorità siano disposte ad accordare determinate dispense, devono comunque attenersi al tenore dell'articolo 420 CC. I genitori e le altre persone di cui all'articolo 420 CC non possono essere dispensati in senso generale dagli obblighi imposti da tale disposizione. L'autore della presente iniziativa parlamentare auspica un cambiamento di paradigma nel senso che le persone indicate nell'articolo 420 CC, in particolare i genitori e i coniugi siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale, ossia quando particolari circostanze lo giustificano, all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, ad ulteriori obblighi



conformemente all'articolo 420 CC. La modifica dell'articolo 420 CC deve comunque prevedere che l'onere amministrativo risultante dagli obblighi in questione risulti notevolmente ridotto. In caso di dispensa dagli obblighi citati dovrà altresì essere chiarita la questione della responsabilità.

[16.429]

Non si capisce perché non debbano essere dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 420 CC anche altre persone (p. es. zie/zii/cognati) che erano vicine alla persona sottoposta a curatela già prima di assumerla oppure, come prevede l'iniziativa parlamentare "Articolo 420 CC: cambiamento di paradigma", sottostare soltanto a titolo eccezionale - ossia quando particolari circostanze lo giustificano - all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti, o perlomeno essere sgravate sensibilmente dall'onere amministrativo risultante.

2 Stato dell'esame preliminare

La Commissione ha dato seguito alle iniziative parlamentari il 23 giugno 2017, decisione cui la sua omologa del Consiglio degli Stati ha aderito il 22 marzo 2018.

3 Considerazioni della Commissione

Nella primavera di quest'anno l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato un gruppo di esperti di esaminare sotto diversi aspetti il coinvolgimento di persone vicine e di elaborare un progetto di legge per poter avviare una consultazione alla fine dell'anno. La revisione dell'articolo 420 del Codice civile citata dall'autore dell'iniziativa parlamentare – che concerne le agevolazioni che dovrebbero essere concesse alle persone vicine – è direttamente collegata alle questioni di cui il gruppo di esperti si sta attualmente occupando. Pertanto la Commissione ha deciso di attendere il progetto di legge menzionato prima di elaborare un proprio disegno di atto legislativo. Visto quanto precede, propone di prorogare di due anni, fino alla sessione estiva del 2021, il termine per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

16.429

 Iniziativa parlamentare

Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 27.04.2016

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che l'elenco delle persone che attualmente l'autorità di protezione degli adulti può dispensare dall'obbligo di compilare un inventario eccetera non sia più formulato in modo esaustivo. La disposizione potrebbe essere formulata come segue: "Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte le persone vicine all'interessato, in particolare il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, ecc. ..."

Motivazione

Non si capisce perché non debbano essere dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 420 CC anche altre persone (p. es. zie/zii/cognati) che erano vicine alla persona sottoposta a curatela già prima di assumerla oppure, come prevede l'iniziativa parlamentare "Articolo 420 CC: cambiamento di paradigma", sottostare soltanto a titolo eccezionale – ossia quando particolari circostanze lo giustificano – all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti, o perlomeno essere sgravate sensibilmente dall'onere amministrativo risultante.

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

23.06.2017	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
22.03.2018	Commissione degli affari giuridici CS Adesione
21.06.2019	Consiglio nazionale Proroga del termine Fino alla sessione estiva 2021.

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

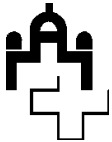


Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.428 n Iv. Pa. Vogler. Articolo 420 del Codice civile. Cambiamento di paradigma

16.429 n Iv. Pa. Vogler. Adeguamento dell'articolo 420 del Codice civile

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 5 aprile 2019

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la procedura da seguire in relazione alle iniziative in oggetto.

L'iniziativa parlamentare 16.428 chiede di modificare l'articolo 420 del Codice civile in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono nominate curatrici, siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC.

L'iniziativa parlamentare 16.429 chiede di modificare l'articolo 420 del Codice civile in modo tale che l'elenco delle persone che attualmente l'autorità di protezione degli adulti può dispensare dall'obbligo di compilare un inventario ecc. non sia più formulato in modo esaustivo.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza controproposte, di prorogare di due anni, fino alla sessione estiva 2021, il termine per l'elaborazione di un disegno di atto legislativo.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/16.428n/RK--CAJ

e-parl 14.05.2019 08:49





1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[16.428]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che le persone, in particolare i genitori e i coniugi, che sono state nominate curatrici dell'interessato siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, a ulteriori obblighi di cui all'articolo 420 CC. La modifica di tale disposizione deve comunque prevedere che l'onere amministrativo derivante dagli obblighi corrispondenti risulti notevolmente ridotto.

[16.429]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 420 CC dev'essere modificato in modo tale che l'elenco delle persone che attualmente l'autorità di protezione degli adulti può dispensare dall'obbligo di compilare un inventario eccetera non sia più formulato in modo esaustivo. La disposizione potrebbe essere formulata come segue: "Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte le persone vicine all'interessato, in particolare il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, ecc. ..."

1.2 Motivazione

[16.428]

Il diritto in materia di protezione degli adulti entrato in vigore il 1° gennaio 2013 non prevede più l'istituto dell'autorità parentale prolungata. Secondo il diritto anteriore il prolungamento dell'autorità parentale consisteva in sostanza nella soppressione di determinati diritti di vigilanza dell'autorità tutoria, come per i genitori di minorenni. I detentori dell'autorità parentale non erano tenuti a presentare conti né rapporti periodici. Essi non dovevano neppure richiedere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità di vigilanza sulle tutele per gli atti di cui agli articoli 421 e 422 CC. Poiché il diritto vigente non prevede più l'autorità parentale prolungata, i genitori di figli adulti disabili sono nominati obbligatoriamente curatori. Conformemente all'articolo 420 CC, questo comporta tra l'altro l'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti all'autorità di protezione degli adulti. È possibile esserne dispensati soltanto "se le circostanze" lo giustificano. La forma potestativa della disposizione concede alle autorità interessate un margine di apprezzamento. A tal proposito la dottrina auspica che nella prassi si applichi un certo riserbo. Riserbo che in effetti è stato finora esercitato perlomeno nella prassi.

La prassi ha nel frattempo constatato che questa circostanza racchiude un grande potenziale di conflitto, in particolare nei confronti dei genitori che in alcuni casi si sono presi cura di figli disabili spontaneamente e disinteressatamente per decenni e che si ritrovano improvvisamente a dover rendere conto. Sebbene attualmente le autorità siano disposte ad accordare determinate dispense, devono comunque attenersi al tenore dell'articolo 420 CC. I genitori e le altre persone di cui all'articolo 420 CC non possono essere dispensati in senso generale dagli obblighi imposti da tale disposizione. L'autore della presente iniziativa parlamentare auspica un cambiamento di paradigma nel senso che le persone indicate nell'articolo 420 CC, in particolare i genitori e i coniugi siano sottoposte soltanto a titolo eccezionale, ossia quando particolari circostanze lo giustificano, all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti e, all'occorrenza, ad ulteriori obblighi



conformemente all'articolo 420 CC. La modifica dell'articolo 420 CC deve comunque prevedere che l'onere amministrativo risultante dagli obblighi in questione risulti notevolmente ridotto. In caso di dispensa dagli obblighi citati dovrà altresì essere chiarita la questione della responsabilità.

[16.429]

Non si capisce perché non debbano essere dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 420 CC anche altre persone (p. es. zie/zii/cognati) che erano vicine alla persona sottoposta a curatela già prima di assumerla oppure, come prevede l'iniziativa parlamentare "Articolo 420 CC: cambiamento di paradigma", sottostare soltanto a titolo eccezionale - ossia quando particolari circostanze lo giustificano - all'obbligo di presentare periodicamente un rapporto e i conti, o perlomeno essere sgravate sensibilmente dall'onere amministrativo risultante.

2 Stato dell'esame preliminare

La Commissione ha dato seguito alle iniziative parlamentari il 23 giugno 2017, decisione cui la sua omologa del Consiglio degli Stati ha aderito il 22 marzo 2018.

3 Considerazioni della Commissione

Nella primavera di quest'anno l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato un gruppo di esperti di esaminare sotto diversi aspetti il coinvolgimento di persone vicine e di elaborare un progetto di legge per poter avviare una consultazione alla fine dell'anno. La revisione dell'articolo 420 del Codice civile citata dall'autore dell'iniziativa parlamentare – che concerne le agevolazioni che dovrebbero essere concesse alle persone vicine – è direttamente collegata alle questioni di cui il gruppo di esperti si sta attualmente occupando. Pertanto la Commissione ha deciso di attendere il progetto di legge menzionato prima di elaborare un proprio disegno di atto legislativo. Visto quanto precede, propone di prorogare di due anni, fino alla sessione estiva del 2021, il termine per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

16.430

 Iniziativa parlamentare**Abrogare l'articolo 296 del Codice penale concernente il reato di lesa maestà**

Depositato da: Flach Beat
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 27.04.2016

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 296

Abrogato

L'articolo 302 capoversi 2 e 3 del Codice penale va adeguato di conseguenza.

Motivazione

Attualmente in Germania fa notizia il procedimento penale contro un comico a causa del cosiddetto paragrafo della lesa maestà. Una disposizione simile esiste anche in Svizzera ed è sancita nell'articolo 296 del Codice penale. In base a tale articolo, tra l'altro, nel 2010 un politico ginevrino è stato denunciato per oltraggio nei confronti dell'allora dittatore libico Muammar Gheddafi.

Dal punto di vista liberale non sussiste alcun motivo apparente sul perché in Svizzera a capi di Stato stranieri vengano concessi più diritti rispetto a tutti gli altri cittadini svizzeri o esteri. Quando è stata introdotta la disposizione, è stato inoltre dichiarato che il Consiglio federale avrebbe potuto conferire l'autorizzazione al perseguimento penale soltanto se lo Stato che la richiede accorda la reciprocità. In realtà sono proprio gli Stati richiedenti a non accordarla. Per questa ragione l'articolo corrispondente dovrebbe essere stralciato dal Codice penale.

Rapporti delle commissioni

05.04.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

06.04.2017	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
14.08.2017	Commissione degli affari giuridici CS Adesione
21.06.2019	Consiglio nazionale Stralcio dal ruolo

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (18)

Allemann Evi, Arslan Sibel, Bertschy Kathrin, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle,
Eichenberger-Walther Corina, Feri Yvonne, Glättli Balthasar, Grossen Jürg, Guhl Bernhard, Landolt Martin,
Leutenegger Oberholzer Susanne, Moser Tiana Angelina, Nantermod Philippe, Quadranti Rosmarie,
Schwaab Jean Christophe, Schwander Pirmin, Vogler Karl

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.430 n Iv. Pa. Flach. Abrogare l'articolo 296 del Codice penale concernente il reato di lesa maestà

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 5 aprile 2019

Riunitasi il 6 aprile 2017, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 27 aprile 2016 dal consigliere nazionale Beat Flach. La sua omologa ha approvato tale decisione il 14 agosto 2017. Se non riuscirà ad adempiere il proprio mandato entro la sessione estiva 2019, la Commissione dovrà proporre di togliere dal ruolo l'iniziativa oppure prorogare il termine conformemente all'articolo 113 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

L'iniziativa parlamentare chiede l'abrogazione dell'articolo 296 del Codice penale, che sanziona penalmente l'oltraggio ad uno Stato estero.

Proposta della Commissione

Con 11 voti contro 11 e con il voto decisivo del presidente, la Commissione chiede di togliere dal ruolo l'iniziativa.

Una minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Fehlmann Rielle, Guhl, Marti Min Li, Mazzone, Naef, Wasserfallen Flavia) propone di respingere lo stralcio dal ruolo e di prorogare di due anni il termine per l'attuazione dell'iniziativa, vale a dire fino alla sessione estiva 2021.

Relatori: Tuena (ted.), Bauer (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/16.430n/RK--CAJ



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 296

Abrogato

L'articolo 302 capoversi 2 e 3 del Codice penale va adeguato di conseguenza.

1.2 Motivazione

Attualmente in Germania fa notizia il procedimento penale contro un comico a causa del cosiddetto paragrafo della lesa maestà. Una disposizione simile esiste anche in Svizzera ed è sancita nell'articolo 296 del Codice penale. In base a tale articolo, tra l'altro, nel 2010 un politico ginevrino è stato denunciato per oltraggio nei confronti dell'allora dittatore libico Muammar Gheddafi.

Dal punto di vista liberale non sussiste alcun motivo apparente sul perché in Svizzera a capi di Stato stranieri vengano concessi più diritti rispetto a tutti gli altri cittadini svizzeri o esteri. Quando è stata introdotta la disposizione, è stato inoltre dichiarato che il Consiglio federale avrebbe potuto conferire l'autorizzazione al perseguimento penale soltanto se lo Stato che la richiede accorda la reciprocità. In realtà sono proprio gli Stati richiedenti a non accordarla. Per questa ragione l'articolo corrispondente dovrebbe essere stralciato dal Codice penale.

2 Stato dell'esame preliminare

Durante la sessione del 5 aprile 2019 la CAG-N si è occupata del seguito dei lavori per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare. Ha preso atto del documento di lavoro dell'Ufficio federale di giustizia del 9 agosto 2018, che contiene due possibili proposte di attuazione. Le due varianti differiscono in quanto una proposta si limita a prevedere l'abrogazione dell'articolo 269 del Codice penale, mentre un'altra attuazione stralchierebbe anche ulteriori disposizioni del titolo sedicesimo del Codice penale, in particolare gli articoli 297 e 298. Verrebbe dunque annullata la punibilità per l'oltraggio a istituzioni internazionali e per le offese agli emblemi di uno Stato estero.

3 Considerazioni della Commissione

Contrariamente a quanto suggerisce il titolo dell'iniziativa parlamentare (lesa maestà), il bene giuridico tutelato dall'articolo 296 del Codice penale non costituisce l'onore personale di un privato. La classificazione sistemica nel titolo sedicesimo del Codice penale («Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri») mostra piuttosto che la disposizione in questione tutela gli interessi di politica estera della Svizzera. Vi è il rischio che altri Stati o istituzioni internazionali possano fraintendere l'eventuale abrogazione degli articoli 296 – 298 del Codice penale come un segno di scarsa considerazione. Di conseguenza anche l'avamprogetto del Consiglio federale sull'armonizzazione delle norme penali che, contrariamente al messaggio adottato, prevedeva una riduzione della pena massima comminata secondo gli articoli 296 – 298, ha suscitato molte critiche durante la consultazione. La Commissione giunge pertanto alla conclusione che l'iniziativa parlamentare non dovrebbe essere attuata e che dovrebbe essere data maggiore importanza agli interessi di politica estera della Svizzera.

Una minoranza vorrebbe tuttavia realizzare il progetto; potrebbe considerare di procedere all'attuazione dell'iniziativa parlamentare nell'ambito dell'esame del progetto di armonizzazione delle norme penali ([18.043](#)).

16.439 Iniziativa parlamentare

Rafforzare tramite la LPP l'autonomia cantonale nell'ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni

Depositato da: Kuprecht Alex
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 07.06.2016

Depositato in: Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'autonomia delle autorità cantonali e regionali incaricate della vigilanza sugli istituti di previdenza professionale deve essere rafforzata. In particolare, occorre modificare in tal senso l'articolo 64a della legge federale sulla previdenza professionale sulla vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP): i Cantoni designano autonomamente gli organi di vigilanza e sottopongono i loro rapporti annuali alla Commissione di alta vigilanza per conoscenza.

Motivazione

Negli ultimi anni l'influsso della Commissione di alta vigilanza in virtù della LPP è aumentato notevolmente. Il numero dei suoi interventi attraverso istruzioni, tentativi di uniformazione e proposte di modifiche di ordinanza crescono in modo esponenziale. Il ruolo della Commissione nella nomina degli organi istituiti con i concordati assume carattere decisivo e impedisce o addirittura vieta a membri dei governi cantonali di far parte dei consigli regionali previsti da tali concordati.

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

26.04.2018 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

Cronologia

14.11.2016	Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS È dato seguito
11.05.2017	Commissione della sicurezza sociale e della sanità Nessuna adesione
14.06.2018	Consiglio degli Stati È dato seguito
05.06.2019	Consiglio nazionale Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V



Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (30)

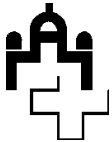
Baumann Isidor, Bischof Pirmin, Bischofberger Ivo, Caroni Andrea, Dittli Josef, Eberle Roland, Eder Joachim, Engler Stefan, Ettlin Erich, Fetz Anita, Fournier Jean-René, Föhn Peter, Germann Hannes, Graber Konrad, Hefti Thomas, Hegglin Peter, Häberli-Koller Brigitte, Hösli Werner, Janiak Claude, Jositsch Daniel, Keller-Sutter Karin, Lombardi Filippo, Luginbühl Werner, Minder Thomas, Müller Damian, Noser Ruedi, Rieder Beat, Schmid Martin, Vonlanthen Beat, Wicki Hans

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



16.439 s Iv. Pa. Kuprecht. Rafforzare tramite la LPP l'autonomia cantonale nell'ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha nuovamente esaminato l'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere agli Stati Alex Kuprecht il 7 giugno 2016 e alla quale il Consiglio degli Stati aveva dato seguito il 14 giugno 2018.

L'iniziativa parlamentare chiede che l'autonomia delle autorità cantionali e regionali incaricate della vigilanza sugli istituti di previdenza professionale sia rafforzata. In particolare, occorre modificare in tal senso l'articolo 64a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Le autorità devono designare autonomamente gli organi di vigilanza e sottoporre i loro rapporti annuali alla Commissione di alta vigilanza per conoscenza.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 20 voti contro 2 di non allinearsi alla decisione del Consiglio degli Stati di dare seguito all'iniziativa parlamentare.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa.

L'autonomia delle autorità cantonali e regionali incaricate della vigilanza sugli istituti di previdenza professionale deve essere rafforzata. In particolare, occorre modificare in tal senso l'articolo 64a della legge federale sulla previdenza professionale sulla vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP): i Cantoni designano autonomamente gli organi di vigilanza e sottopongono i loro rapporti annuali alla Commissione di alta vigilanza per conoscenza.

1.2 Motivazione

Negli ultimi anni l'influsso della Commissione di alta vigilanza in virtù della LPP è aumentato notevolmente. Il numero dei suoi interventi attraverso istruzioni, tentativi di uniformazione e proposte di modifiche di ordinanza crescono in modo esponenziale. Il ruolo della Commissione nella nomina degli organi istituiti con i concordati assume carattere decisivo e impedisce o addirittura vieta a membri dei governi cantonali di far parte dei consigli regionali previsti da tali concordati.

2 Stato dell'esame preliminare

Nella seduta del 14 novembre 2016 la CSSS-S ha esaminato l'iniziativa parlamentare e le ha dato seguito con 9 voti contro 0 e 4 astensioni. Dopo aver sentito i rappresentanti dell'Autorità di vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni della Svizzera orientale e della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), nella seduta dell'11 maggio 2017 la CSSS-N ha deciso, con 16 voti contro 4 e 2 astensioni, di non allinearsi a questa decisione ritenendo indispensabile garantire l'indipendenza degli organi di vigilanza ed evitare possibili conflitti d'interesse.

Il 7 settembre 2017 la CSSS-S ha sentito a sua volta i rappresentanti della CAV PP e della vigilanza LPP e sulle fondazioni della Svizzera centrale. Sulla base del progetto previsto dal Consiglio federale che intende modernizzare la vigilanza nel 1° pilastro e ottimizzarla nel 2° pilastro, la Commissione ha deciso di sospendere le deliberazioni sull'iniziativa parlamentare. L'elaborazione del progetto del Consiglio federale ha però richiesto più tempo e non è stato possibile adottarlo come previsto durante l'esame preliminare. Considerato questo contesto, il 26 aprile 2018 la CSSS-S ha deciso, con 6 voti contro 0 e 4 astensioni, di confermare la propria decisione iniziale e di proporre alla propria Camera di dare seguito all'iniziativa. Rimane del parere che l'autonomia delle autorità di vigilanza cantonali e regionali sugli istituti di previdenza professionale debba, in linea di massima, essere rafforzata e rispettata soprattutto nelle questioni organizzative. Il 14 giugno 2018 il Consiglio degli Stati ha dato seguito all'iniziativa senza opposizioni.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione constata che la situazione non è radicalmente cambiata rispetto al primo esame preliminare. Rimane del parere che occorra garantire l'autonomia delle autorità di vigilanza ed evitare possibili conflitti d'interesse. Viste l'importanza e la portata dei fondi LPP, considera fondamentale il rispetto delle regole di governance e di trasparenza.



La Commissione rinvia inoltre al progetto sulla modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e la sua ottimizzazione nel 2° pilastro, che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento presumibilmente nell'estate 2019. A suo parere le questioni sollevate dall'iniziativa parlamentare potranno essere chiarite e le corrispondenti decisioni potranno essere prese nel corso delle deliberazioni su questo affare.

16.456

 Iniziativa parlamentare

Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze

Depositato da: Commissione delle istituzioni politiche CS

Data del deposito: 25.08.2016

Depositato in: Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati decide di elaborare un disciplinamento che stabilisca chi ha la competenza di denunciare un determinato trattato internazionale. Il disciplinamento rispetterà il principio del parallelismo delle competenze: se l'Assemblea federale o il Popolo hanno la competenza di approvare la conclusione di un trattato internazionale, essi avranno anche la competenza di approvarne la denuncia. Occorre inoltre esaminare se la competenza di modificare un trattato internazionale debba essere definita in modo analogo alla competenza di concludere il trattato in questione.

Motivazione

Nella sua risposta del 25 febbraio 2015 all'interpellanza Schneider-Schneiter [14.4249](#), "Tutela dei diritti dei votanti", il Consiglio federale ha indicato che spetta a lui "la competenza di denunciare trattati internazionali conformemente all'articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale". La denuncia di un importante trattato sarebbe quindi da considerare come un "progetto essenziale" ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento, per la quale andrebbero consultate le Commissioni della politica estera. Tuttavia, considerato che una semplice consultazione ha soltanto un carattere di raccomandazione e non è vincolante, il Consiglio federale si considera come il solo competente per la denuncia dei trattati.

Se da un lato riconosce che, conformemente all'articolo 184 capoverso 2 della Costituzione, il Consiglio federale è abilitato a ratificare e pertanto anche a denunciare i trattati internazionali, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio degli Stati sottolinea, dall'altro, che il Governo non detiene da solo questa competenza – fatte salve le eccezioni previste dalla legge – ma deve ottenere l'approvazione dell'Assemblea federale prima della relativa ratifica (art. 166 Cost.); a determinate condizioni il decreto di approvazione sottostà al referendum facoltativo o a quello obbligatorio (art. 140 e 141 Cost.). Se la conclusione di un trattato non compete unicamente al Consiglio federale, anche la denuncia dello stesso non gli deve competere in modo esclusivo; quest'ultima ha quindi bisogno di essere sottoposta per analogia a una preventiva approvazione. Questo parallelismo fra la competenza di prendere una decisione e la competenza di abrogarla deriva dal principio del parallelismo delle competenze nella legislazione nazionale e internazionale, così come ampiamente stabilito dalla modifica costituzionale accettata da Popolo e Cantoni nella votazione del 9 febbraio 2003. Nel diritto interno la competenza dell'Assemblea federale di emanare leggi implica chiaramente quella di abrogarle, senza che quest'ultima sia esplicitamente menzionata nella Costituzione (cfr. art. 163 Cost.). Questo principio dell'atto contrario deve valere anche per la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali che, a differenza del passato, non possono più essere considerati innanzitutto come strumenti della politica estera del Governo. Oggi una parte notevole dell'ordine giuridico è costituita da trattati internazionali, su cui si fondano diritti e doveri delle persone. Da un profilo democratico, quindi, è essenziale che per la conclusione, la modifica e l'abrogazione di trattati internazionali vigano regole analoghe a quelle che si applicano all'emanazione, alla modifica o all'abrogazione di leggi. È impensabile che trattati internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo o l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE possano essere denunciati unicamente dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale non può nemmeno giustificare la propria competenza di denunciare un trattato internazionale semplicemente con il fatto di essere incaricato di curare gli affari esteri (art. 184 cpv. 1 Cost.). Le competenze di concludere e quindi anche di denunciare trattati internazionali sono disciplinate dagli articoli 166 capoverso 2 e 184 capoverso 2 della Costituzione. Ai sensi di queste disposizioni l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza soltanto del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. In occasione dell'esame della Costituzione federale del 18 aprile 1999, le Camere federali hanno respinto la proposta del Consiglio federale che chiedeva il riconoscimento esplicito della competenza di concludere trattati internazionali desumibile direttamente dalla Costituzione federale. Da quel momento il Consiglio federale non può più invocare un corrispondente "diritto costituzionale consuetudinario".



In pratica la competenza di concludere trattati internazionali, diversamente da quella di emanare la legislazione interna, si basa sul contenuto e non sulla forma del trattato. È possibile pertanto che un trattato, la cui conclusione ha richiesto l'approvazione dell'Assemblea federale, possa essere modificato direttamente dal Consiglio federale se la modifica in questione ha una portata limitata. Nel quadro dell'elaborazione del progetto la CIP esaminerà se il disciplinamento legislativo debba codificare questa prassi o se occorra invece introdurre anche un parallelismo della forma.

Rapporto e progetto della Commissione

15.08.2018 - Parere del Consiglio federale (FF 2018 4491)

14.05.2018 - Rapporto (FF 2018 2929)

Cronologia

25.08.2016	Commissione delle istituzioni politiche CS	Decisione di elaborare un progetto di atto normativo
17.11.2016	Commissione delle istituzioni politiche CN	Adesione

Disegno 1

Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali

FF 2018 2947

11.09.2018	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
13.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3711

Termine di referendum: 10.10.2019

Disegno 2

Decreto federale sulle competenze in materia di denuncia dei trattati internazionali (Disegno del Consiglio federale del 15.08.2018)

11.09.2018	Consiglio degli Stati	Non entrata in materia
13.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

17.019 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sugli acquisti pubblici. Revisione totale

Data del deposito: 15.02.2017

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici
FF 2017 1587

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)

FF 2017 1741

13.06.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
10.12.2018	Consiglio degli Stati	Deroga
07.03.2019	Consiglio nazionale	Deroga
05.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
12.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga
13.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
19.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo proposta della conferenza di conciliazione
19.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo proposta della conferenza di conciliazione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3751

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.020 Oggetto del Consiglio federale

Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Approvazione

Data del deposito: 15.02.2017

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 15 febbraio 2017 concernente l'approvazione del Protocollo che modifica l'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici

FF 2017 1787

Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici

FF 2017 1901

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva il Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

FF 2017 1899

13.06.2018	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
10.12.2018	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3835

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.052 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sulla caccia. Modifica

Data del deposito: 23.08.2017

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 23 agosto 2017 concernente la modifica della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

FF 2017 5193

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP

FF 2017 5237

05.06.2018	Consiglio degli Stati	Inizio del dibattito
13.06.2018	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
08.05.2019	Consiglio nazionale	Deroga
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
19.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Oggetti correlati

17.2001 Petizione Basta con la politica di sterminio del lupo

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati



17.060 Oggetto del Consiglio federale

Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente. Iniziativa popolare

Data del deposito: 15.09.2017

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio degli Stati

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 15 settembre 2017 concernente l'iniziativa popolare "Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente".

FF 2017 5405

Rapporti delle commissioni

19.04.2018 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

FF 2017 5449

12.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
12.03.2019	Consiglio degli Stati	Il termine imposto è prorogato fino al 10 aprile 2020.
22.03.2019	Consiglio nazionale	Proroga del termine
		Fino al 10 aprile 2020.

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio degli Stati

Disegno 2

Decreto federale sull'autodisciplina delle imprese associata a una comminatoria di misure statali in caso di inosservanza (controprogetto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente») (Disegno della minoranza Flach) del 05.04.2019)

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

I

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

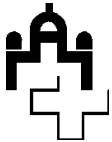


Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**17.060 s Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente.
Iniziativa popolare**

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 19 aprile 2018

L'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è stata depositata il 10 ottobre 2016 con 120 418 firme valide (FF 2017 5411). Conformemente all'articolo 100 della legge sul Parlamento (LParl), entro trenta mesi dal deposito dell'iniziativa, ossia nel presente caso entro il 10 aprile 2019, l'Assemblea federale decide se raccomandarne l'accettazione o il rifiuto.

Conformemente all'articolo 105 capoverso 1 LParl, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa (controprogetto indiretto). Nel presente caso, nell'ambito della revisione del diritto della società anonima ([16.077](#), disegno 2), il 14 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha presentato un controprogetto indiretto all'Iniziativa per multinazionali responsabili ([17.060](#)).

Proposta della Commissione

La Commissione propone di prorogare di un anno, ossia fino al 10 aprile 2019, il termine di trattazione per l'iniziativa popolare.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Situazione iniziale
- 2 Considerazioni e decisione della Camera prioritaria
- 3 Considerazioni della Commissione

101-01/17.060s/RK--CAJ

e-parl 27.02.2019 15:59





1 Situazione iniziale

L'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente (Iniziativa per multinazionali responsabili)» è stata presentata in forma di progetto elaborato e depositata il 10 ottobre 2016 con le firme necessarie. L' Iniziativa per multinazionali responsabili chiede che la Confederazione adotti misure legali che obblighino le imprese a rispettare i diritti umani e l'ambiente anche all'estero.

2 Considerazioni e decisione della Camera prioritaria

Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il 14 giugno 2018 il Consiglio nazionale ha presentato un controprogetto indiretto ([16.077](#), disegno 2) all'Iniziativa per multinazionali responsabili ([17.060](#)). L'iniziativa popolare sarà trattata dal Consiglio degli Stati quale Camera prioritaria nella sessione primaverile 2019. Il Consiglio nazionale, in veste di seconda Camera, non si è ancora occupato della stessa.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ha rinunciato a proporre la proroga del termine di trattazione dell'iniziativa popolare insieme alle proprie proposte di controprogetto indiretto nell'ambito della revisione del diritto della società anonima in occasione della sessione estiva 2018. Essa voleva attendere che la deliberazione del controprogetto indiretto fosse conclusa prima della scadenza del termine di trattazione. Nella sessione primaverile 2019 la CAG-S sottoporrà alla sua Camera per la prima volta le proprie proposte sul controprogetto indiretto ([16.077](#), disegno 2) e sull'iniziativa popolare ([17.060](#)) e proporrà nello stesso tempo una proroga del termine di trattazione dell'iniziativa popolare fino al 10 aprile 2020. La Commissione presenta perciò alla sua Camera una proposta di uguale tenore.

17.069 Oggetto del Consiglio federale

Legge sul diritto d'autore. Modifica

Data del deposito: 22.11.2017

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 22 novembre 2017 concernente la modifica della legge sul diritto d'autore nonché l'approvazione e l'attuazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

FF 2018 505

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

FF 2018 611

Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

FF 2018 625

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

FF 2018 599

13.12.2018	Consiglio nazionale	Inizio del dibattito
14.12.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
12.03.2019	Consiglio degli Stati	Rinvio alla Commissione
04.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Testo del voto finale: FF 2019 3825

Termine di referendum: 10.10.2019

Disegno 2

Decreto federale che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

FF 2018 609

13.12.2018	Consiglio nazionale	Inizio del dibattito
14.12.2018	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
12.03.2019	Consiglio degli Stati	Rinvio alla Commissione
04.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Disegno 3

Decreto federale che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore)

FF 2018 623

13.12.2018	Consiglio nazionale	Inizio del dibattito
14.12.2018	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
12.03.2019	Consiglio degli Stati	Rinvio alla Commissione
04.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3827

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.2014

 Petizione**Bloccare le reti sociali provenienti dagli USA**

Depositato da: Wäfler Urs
Data del deposito: 30.06.2017
Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Rapporti delle commissioni

11.04.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.2014 n Petizione Wäfler Urs. Bloccare le reti sociali provenienti dagli USA

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura dell'11 aprile 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato la petizione presentata da Urs Wäfler il 30 giugno 2017.

La petizione chiede di bloccare in Svizzera le reti sociali provenienti dagli USA.

Proposta della Commissione

La Commissione propone all'unanimità di non dare seguito alla petizione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
La presidente

Christine Bulliard-Marbach

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

La petizione chiede di bloccare in Svizzera le reti sociali provenienti dagli USA. Oltre agli aspetti economici, si tratta, analogamente al divieto di Facebook in Cina, di adottare misure contro il rischio per la sicurezza e le possibilità di manipolazione.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che il libero accesso a Internet rappresenti un principio fondamentale per la popolazione in Svizzera. Un divieto generale di accedere a Facebook e alle altre reti sociali interferirebbe con i diritti sanciti dalla Costituzione federale a tutela della libertà d'opinione, dei media ed economica. In considerazione dell'ampia diffusione delle reti sociali in Svizzera, della loro utilità per gli utenti così come dei bassi rischi sociali che essi comportano, la Commissione ritiene che un simile divieto non sia né necessario né opportuno. La Commissione rinvia piuttosto alle misure già attuate o avviate della Confederazione in materia di protezione dei dati, protezione della gioventù dai rischi dei media e applicazione transfrontaliera del diritto.

Inoltre, la Commissione rileva che l'attuazione della petizione sarebbe problematica, in quanto per bloccare determinate pagine web andrebbero istituite le cosiddette misure di blocco. Si tratta di uno strumento controverso che il legislatore svizzero adotta con cautela e che in Svizzera viene applicato solo in due ambiti specifici, ossia nel quadro della legge sui giochi di denaro e in quello della pornografia. Per questi motivi, la Commissione respinge un'ulteriore estensione di tale strumento e propone all'unanimità di non dare seguito alla petizione.

17.302 Iniziativa cantonale

Uffici postali. Sostegno all'iniziativa del Cantone del Ticino

Depositato da: Vallese
Data del deposito: 23.02.2017
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone del Vallese presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio del Cantone del Vallese riprende il testo dell'iniziativa del Cantone del Ticino e chiede a sua volta all'Assemblea federale:

1. che la legislazione ridefinisca la procedura per la modifica della rete territoriale degli uffici postali nel senso che, a seguito dei reclami presentati alla PostCom, quest'ultima si pronunci con una decisione formale impugnabile e non con una semplice raccomandazione;
2. che anche i cittadini possano con una raccolta di firme, pari nel numero a quelle necessarie per una iniziativa comunale, opporsi alla decisione di chiusura di un ufficio postale davanti alla Postcom;
3. che venga operata una riflessione di fondo sull'adeguatezza dei criteri di raggiungibilità posti dall'articolo 33 della Ordinanza sulle poste (in particolare, sul requisito del 90 per cento e sulla congruità del concetto di regioni di pianificazione);
4. che la legge preveda un maggior numero di servizi offerti dalle agenzie postali e di migliore qualità, elevando altresì le condizioni di formazione e di lavoro del personale assunto nelle agenzie.

Motivazione

Il 12 dicembre 2016 il Gran Consiglio del Cantone del Ticino ha deciso, senza controproposta, fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale di presentare all'Assemblea federale un'iniziativa cantonale con la quale chiede di migliorare la qualità della rete di uffici postali e di rafforzare le autorità comunali nelle questioni inerenti alla distribuzione territoriale.

Il Cantone del Ticino ha presentato questa iniziativa per i seguenti motivi:

"Negli ultimi anni sono state decise in maniera unilaterale da parte della Posta molte chiusure di uffici postali, in alcuni casi trasformate in agenzie postali con servizi all'utenza nettamente inferiori rispetto a un regolare ufficio postale ...

Ad ogni chiusura o trasformazione di un ufficio postale, la Posta informa in maniera puramente formale le autorità comunali senza peraltro dover tener veramente conto del loro preavviso. Anche qualora queste ultime dovessero adire la Commissione federale delle poste (Postcom), è la Posta ad avere l'ultima parola sulla rete di distribuzione territoriale dei suoi uffici postali, siccome la Postcom emana una semplice raccomandazione.

Di fatto, oggi la Posta definisce autonomamente l'assetto della distribuzione territoriale dei suoi uffici postali senza che esista la possibilità di agire formalmente e in maniera coercitiva contro operazioni di ottimizzazione finanziaria, magari a discapito del servizio alla sua utenza.

In realtà le autorità comunali sono fra gli organi democratici più legittimati nella valutazione dei bisogni attuali e futuri della popolazione locale in merito ai servizi pubblici. Occorre quindi a nostro avviso rafforzare il ruolo dei Comuni nella definizione della rete territoriale degli uffici postali, mediante una modifica della legge federale.

La legge attuale prevede invero già un obbligo della Posta di consultare le autorità comunali nell'ambito della procedura ordinaria di modifica della rete territoriale degli uffici postali, ma tale consultazione non deve ridursi ad una mera formalità. Inoltre, anche ai cittadini deve essere data la possibilità di adire la PostCom, nelle stesse modalità di una iniziativa popolare comunale. I reclami inoltrati alla PostCom devono poi sfociare in una decisione formale impugnabile. In questo modo agli oppositori è data la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Inoltre, per continuare ad assicurare il miglior servizio postale, auspichiamo un adeguamento delle agenzie postali a standard più alti e maggiormente vicini agli uffici postali, sia per quanto attiene ai servizi offerti, sia in relazione alla formazione e allo statuto del personale impiegato nell'agenzia.

Ci chiediamo se anche la definizione stessa di rete postale non debba venir rivalutata, da una parte per



verificare il servizio nelle regioni periferiche dopo le recenti modifiche, e dall'altra per tenere effettivamente in considerazione le esigenze dei cittadini in relazione ai cambiamenti più recenti, che oggi toccano ormai (anche) i comuni di media grandezza."

L'Ufficio condivide queste constatazioni del Cantone del Ticino e dà seguito ai postulati urgenti Théoduloz (4.0166) e Di Blasi (4.0224), accolti dal Parlamento. Esso chiede al Gran Consiglio di sostenere presso le Camere federali l'iniziativa ticinese.

Rapporti delle commissioni

15.10.2018 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

14.11.2017 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati

Cronologia

30.11.2017 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.302 s Iv. Ct. VS. Uffici postali. Sostegno all'iniziativa del Cantone del Ticino

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 ottobre 2018

Riunitasi il 15 ottobre 2018, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa in oggetto presentata dal Cantone del Vallese il 23 febbraio 2017.

In linea con l'iniziativa 16.320 presentata dal Cantone del Ticino, la presente iniziativa chiede all'Assemblea federale di migliorare la qualità della rete degli uffici postali e di rafforzare le autorità comunali nelle questioni inerenti alla distribuzione territoriale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 11 voti contro 7 e 3 astensioni, di non dare seguito all'iniziativa.

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone del Vallese presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio del Cantone del Vallese riprende il testo dell'iniziativa del Cantone del Ticino e chiede a sua volta all'Assemblea federale:

1. che la legislazione ridefinisca la procedura per la modifica della rete territoriale degli uffici postali nel senso che, a seguito dei reclami presentati alla PostCom, quest'ultima si pronunci con una decisione formale impugnabile e non con una semplice raccomandazione;
2. che anche i cittadini possano con una raccolta di firme, pari nel numero a quelle necessarie per una iniziativa comunale, opporsi alla decisione di chiusura di un ufficio postale davanti alla Postcom;
3. che venga operata una riflessione di fondo sull'adeguatezza dei criteri di raggiungibilità posti dall'articolo 33 della Ordinanza sulle poste (in particolare, sul requisito del 90 per cento e sulla congruità del concetto di regioni di pianificazione);
4. che la legge preveda un maggior numero di servizi offerti dalle agenzie postali e di migliore qualità, elevando altresì le condizioni di formazione e di lavoro del personale assunto nelle agenzie.

1.2 Motivazione

Il 12 dicembre 2016 il Gran Consiglio del Cantone del Ticino ha deciso, senza controproposta, fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale di presentare all'Assemblea federale un'iniziativa cantonale con la quale chiede di migliorare la qualità della rete di uffici postali e di rafforzare le autorità comunali nelle questioni inerenti alla distribuzione territoriale.

Il Cantone del Ticino ha presentato questa iniziativa per i seguenti motivi:

"Negli ultimi anni sono state decise in maniera unilaterale da parte della Posta molte chiusure di uffici postali, in alcuni casi trasformate in agenzie postali con servizi all'utenza nettamente inferiori rispetto a un regolare ufficio postale.

Ad ogni chiusura o trasformazione di un ufficio postale, la Posta informa in maniera puramente formale le autorità comunali senza peraltro dover tener veramente conto del loro preavviso. Anche qualora queste ultime dovessero adire la Commissione federale delle poste (Postcom), è la Posta ad avere l'ultima parola sulla rete di distribuzione territoriale dei suoi uffici postali, siccome la Postcom emana una semplice raccomandazione.

Di fatto, oggi la Posta definisce autonomamente l'assetto della distribuzione territoriale dei suoi uffici postali senza che esista la possibilità di agire formalmente e in maniera coercitiva contro operazioni di ottimizzazione finanziaria, magari a discapito del servizio alla sua utenza.

In realtà le autorità comunali sono fra gli organi democratici più legittimati nella valutazione dei bisogni attuali e futuri della popolazione locale in merito ai servizi pubblici. Occorre quindi a nostro avviso rafforzare il ruolo dei Comuni nella definizione della rete territoriale degli uffici postali, mediante una modifica della legge federale.

La legge attuale prevede invero già un obbligo della Posta di consultare le autorità comunali nell'ambito della procedura ordinaria di modifica della rete territoriale degli uffici postali, ma tale consultazione non deve ridursi ad una mera formalità. Inoltre, anche ai cittadini deve essere data la possibilità di adire la PostCom, nelle stesse modalità di una iniziativa popolare comunale. I reclami inoltrati alla PostCom devono poi sfociare in una decisione formale impugnabile. In questo modo agli oppositori è data la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale.



Inoltre, per continuare ad assicurare il miglior servizio postale, auspichiamo un adeguamento delle agenzie postali a standard più alti e maggiormente vicini agli uffici postali, sia per quanto attiene ai servizi offerti, sia in relazione alla formazione e allo statuto del personale impiegato nell'agenzia. Ci chiediamo se anche la definizione stessa di rete postale non debba venir rivalutata, da una parte per verificare il servizio nelle regioni periferiche dopo le recenti modifiche, e dall'altra per tenere effettivamente in considerazione le esigenze dei cittadini in relazione ai cambiamenti più recenti, che oggi toccano ormai (anche) i comuni di media grandezza."

L'Ufficio condivide queste constatazioni del Cantone del Ticino e dà seguito ai postulati urgenti Théoduloz (4.0166) e Di Blasi (4.0224), accolti dal Parlamento. Esso chiede al Gran Consiglio di sostenere presso le Camere federali l'iniziativa ticinese.

2 Stato dell'esame preliminare

Nella sua seduta del 14 novembre 2017 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati, dopo aver sentito il Cantone, ha esaminato l'iniziativa e ha proposto alla propria Camera, con 10 voti contro 0 e 3 astensioni, di non darvi seguito. Il 30 novembre 2017 il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della sua Commissione e ha deciso, senza proposte alternative, di non dare seguito all'iniziativa.

3 Considerazioni della Commissione

Nella sua seduta del 15 ottobre 2018 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa 17.302, presentata dal Cantone del Vallese, insieme alle iniziative 16.320 del Cantone del Ticino e 17.314 del Cantone del Giura. La Commissione riconosce fondamentalmente la necessità di adottare misure nel settore della legislazione postale e, come il Consiglio degli Stati, sostiene gli obiettivi di queste iniziative, in particolare per quanto riguarda i criteri di accessibilità, il rafforzamento della PostCom, la qualità dei servizi forniti dalle agenzie postali e la formazione dei collaboratori di tali agenzie. Secondo la Commissione, occorre anche tenere debitamente conto dei bisogni dei cittadini e delle regioni periferiche. Dato che negli ultimi anni ciò non sempre è avvenuto in misura adeguata, ora la Commissione vuole legiferare e ha pertanto deciso, come il Consiglio degli Stati, di dare seguito all'iniziativa del Cantone del Giura (17.314). In tal modo ha quindi indirettamente tenuto conto anche delle richieste formulate dalle iniziative dei Cantoni del Ticino (16.320) e del Vallese (17.302), poiché tali richieste sono già incluse nell'iniziativa del Cantone del Giura (17.314). Tuttavia, dato che il Consiglio degli Stati aveva rifiutato di dare seguito a queste iniziative, sarebbe stato necessario avviare una procedura di appianamento delle divergenze. Di conseguenza, per motivi procedurali la Commissione del Consiglio nazionale ha deciso a sua volta, con 11 voti contro 7 e 3 astensioni, di non dare seguito alle iniziative del Cantone del Ticino (16.320) e del Vallese (17.302).

17.305

 Iniziativa cantonale

Esentare i fondi della previdenza per la vecchiaia in Svizzera dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale svizzera

Depositato da: San Gallo
Data del deposito: 20.03.2017
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio invita l'Assemblea federale a modificare o completare le basi giuridiche (legislazione federale) relative a Banca nazionale, AVS, LPP, assicurazioni e fondazioni di previdenza (per fondi del secondo e terzo pilastro) in modo tale che le imprese svizzere di previdenza, in particolare le casse pensioni pubbliche e private, il Fondo di compensazione AVS, le fondazioni di libero passaggio del secondo pilastro e le istituzioni del terzo pilastro siano esentate dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale.

Motivazione

A seguito del rapido apprezzamento del franco svizzero dal 2007 e dell'abbandono della soglia minima tra euro e franco svizzero stabilita l'anno prima, la Banca nazionale svizzera ha introdotto interessi negativi per diminuire l'attrattiva del franco svizzero. Si tratta di una misura che interessa tutti, sia nel Paese che all'estero, sia le persone fisiche che giuridiche. E devono pagare tassi d'interesse negativi anche le nostre istituzioni previdenziali, le casse pensioni, l'AVS (Fondo di compensazione) e le fondazioni del secondo e terzo pilastro.

Già in precedenza la politica generalizzata dei bassi tassi d'interesse lungamente perseguita dalle banche d'emissione rendeva difficile conseguire utili sufficienti per adempiere gli impegni della previdenza professionale. Al momento i prestiti obbligazionari hanno una resa praticamente pari a zero. Altre forme di investimento sono rischiose. Azioni e valute estere presentano oscillazioni relativamente elevate. Gli immobili pregiati hanno raggiunto prezzi da record. Se l'attuale situazione dei tassi d'interesse si protraesse, in prospettiva ne conseguirebbe una forte diminuzione delle rendite di vecchiaia (aliquote di conversione) e dei contributi dei datori di lavoro alle casse pensioni.

Se per migliorare il grado di copertura le casse pensioni pubbliche fossero ricapitalizzate con i soldi dei contribuenti, come intende fare anche il Cantone di San Gallo, la Banca nazionale preleverebbe prontamente su un capitale più cospicuo un importo in tassi d'interesse negativi ancor più elevato.

Rapporti delle commissioni

16.05.2019 - Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

04.05.2018 - Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

Cronologia

30.05.2018 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito
11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

V

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.305 s Iv. Ct. SG. Esentare i fondi della previdenza per la vecchiaia in Svizzera dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale svizzera

Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del 16 maggio 2019

Riunitasi il 16 maggio 2019 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa cantonale presentata il 20 marzo 2017 dal Cantone di San Gallo.

L'iniziativa cantonale chiede che le imprese svizzere di previdenza siano esentate dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 16 voti contro 8 e 1 astensione di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

Relatori: Walti (ted.), Buffat (franc.)

In nome della Commissione:
Il vicepresidente

Christian Lüscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio invita l'Assemblea federale a modificare o completare le basi giuridiche (legislazione federale) relative a Banca nazionale, AVS, LPP, assicurazioni e fondazioni di previdenza (per fondi del secondo e terzo pilastro) in modo tale che le imprese svizzere di previdenza, in particolare le casse pensioni pubbliche e private, il Fondo di compensazione AVS, le fondazioni di libero passaggio del secondo pilastro e le istituzioni del terzo pilastro siano esentate dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale.

1.2 Motivazione

A seguito del rapido apprezzamento del franco svizzero dal 2007 e dell'abbandono della soglia minima tra euro e franco svizzero stabilita l'anno prima, la Banca nazionale svizzera ha introdotto interessi negativi per diminuire l'attrattiva del franco svizzero. Si tratta di una misura che interessa tutti, sia nel Paese che all'estero, sia le persone fisiche che giuridiche. E devono pagare tassi d'interesse negativi anche le nostre istituzioni previdenziali, le casse pensioni, l'AVS (Fondo di compensazione) e le fondazioni del secondo e terzo pilastro.

Già in precedenza la politica generalizzata dei bassi tassi d'interesse lungamente perseguita dalle banche d'emissione rendeva difficile conseguire utili sufficienti per adempiere gli impegni della previdenza professionale. Al momento i prestiti obbligazionari hanno una resa praticamente pari a zero. Altre forme di investimento sono rischiose. Azioni e valute estere presentano oscillazioni relativamente elevate. Gli immobili pregiati hanno raggiunto prezzi da record. Se l'attuale situazione dei tassi d'interesse si protraesse, in prospettiva ne conseguirebbe una forte diminuzione delle rendite di vecchiaia (aliquote di conversione) e dei contributi dei datori di lavoro alle casse pensioni. Se per migliorare il grado di copertura le casse pensioni pubbliche fossero ricapitalizzate con i soldi dei contribuenti, come intende fare anche il Cantone di San Gallo, la Banca nazionale preleverebbe prontamente su un capitale più cospicuo un importo in tassi d'interesse negativi ancor più elevato.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 30 maggio 2018 il Consiglio degli Stati ha deciso con 32 voti contro 6 e 3 astensioni di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che esentare gli istituti di previdenza dai tassi d'interesse negativi della Banca nazionale avrebbe ripercussioni più negative che positive. Inoltre una simile misura sarebbe di difficile applicazione dato che le casse pensioni non possono depositare direttamente il loro patrimonio presso la Banca nazionale. Per di più, l'eccezione avrebbe solo un impatto limitato sui rendimenti delle casse pensione finendo invece per indebolire la politica monetaria della Svizzera e incitare a richiedere altre deroghe. Il livello basso dei tassi d'interesse a livello mondiale per le obbligazioni e gli investimenti nonché i problemi strutturali nel settore della previdenza per la vecchiaia hanno un'incidenza maggiore, pertanto le riforme devono partire da questi aspetti.

17.307 Iniziativa cantonale

L'IVA che l'UFCOM ha percepito indebitamente, come accertato da una chiara sentenza emanata dal Tribunale amministrativo federale, deve essere rimborsata ai contribuenti senza chiedere loro di effettuare un iter specifico

Depositato da: Ginevra
Data del deposito: 11.04.2017
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Conformemente a una sentenza del Tribunale amministrativo federale e in virtù della separazione dei poteri decretata dalla Costituzione federale, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale di emanare una decisione in base a cui le quote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) percepite indebitamente dall'UFCOM vengano rimborsate a tutti i contribuenti senza che sia loro richiesto di effettuare un iter specifico.

Motivazione

Il Cantone di Ginevra presenta questa richiesta in considerazione del fatto che:

- tutte le economie domestiche della Svizzera che possiedono un apparecchio radiofonico o televisivo sono tenute a pagare un canone;
- l'UFCOM ha prelevato l'IVA indebitamente sulle fatture emesse fra il 2005 e il 2015;
- il Tribunale amministrativo federale ha statuito che le tasse percepite costituiscono un arricchimento indebito e che l'UFCOM deve rimborsare i ricorrenti;
- il rimborso dovrebbe essere esteso a tutti coloro che erano assoggettati al versamento del canone, dato che tutti sono stati vittima di questo arricchimento indebito;
- data la complessità del procedimento da effettuare e l'importo elevato da restituire, le autorità federali potrebbero essere tentate di fare di tutto per evitare il rimborso e si tratterebbe di un comportamento inaccettabile da parte di un'autorità dello Stato.

Rapporti delle commissioni

15.01.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

03.09.2018 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati

Cronologia

12.09.2018 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito
11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V



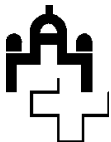
Camera prioritaria
Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.307 s Iv. Ct. GE. L'IVA che l'UFCOM ha percepito indebitamente, come accertato da una chiara sentenza emanata dal Tribunale amministrativo federale, deve essere rimborsata ai contribuenti senza chiedere loro di effettuare un iter specifico

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 gennaio 2019

Riunitasi il 15 gennaio 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni ha esaminato l'iniziativa depositata l'11 aprile 2017 dal Cantone di Ginevra.

L'iniziativa chiede che a tutti i contribuenti, senza che sia loro richiesto di effettuare un iter specifico, venga rimborsata l'IVA percepita indebitamente sul canone radiotelevisivo.

Proposta della Commissione

La Commissione propone all'unanimità di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-01/17.058n/KVF--CTT



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

Conformemente a una sentenza del Tribunale amministrativo federale e in virtù della separazione dei poteri decretata dalla Costituzione federale, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale di emanare una decisione in base a cui le quote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) percepite indebitamente dall'UFCOM vengano rimborsate a tutti i contribuenti senza che sia loro richiesto di effettuare un iter specifico.

1.2 Motivazione

Il Cantone di Ginevra presenta questa richiesta in considerazione del fatto che:

- tutte le economie domestiche della Svizzera che possiedono un apparecchio radiofonico o televisivo sono tenute a pagare un canone;
- l'UFCOM ha prelevato l'IVA indebitamente sulle fatture emesse fra il 2005 e il 2015;
- il Tribunale amministrativo federale ha statuito che le tasse percepite costituiscono un arricchimento indebito e che l'UFCOM deve rimborsare i ricorrenti;
- il rimborso dovrebbe essere esteso a tutti coloro che erano assoggettati al versamento del canone, dato che tutti sono stati vittima di questo arricchimento indebito;
- data la complessità del procedimento da effettuare e l'importo elevato da restituire, le autorità federali potrebbero essere tentate di fare di tutto per evitare il rimborso e si tratterebbe di un comportamento inaccettabile da parte di un'autorità dello Stato.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 12 settembre 2018 il Consiglio degli Stati ha deciso senza voti contrari di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ricorda che il 2 novembre 2018 il Tribunale federale ha ordinato in quattro casi modello il rimborso dell'IVA sul canone radiotelevisivo dal 2010 al 2015. In conseguenza di queste sentenze, il DATEC sta attualmente elaborando una base giuridica per un rimborso forfettario dell'IVA a tutte le economie domestiche. La Commissione ritiene che non vi sia ulteriore necessità d'intervento e propone quindi unanimemente alla propria Camera di non dare seguito alla presente iniziativa cantonale.

17.308 Iniziativa cantonale

Per una normativa federale sui prodotti zuccherati e per una limitazione dell'accesso ai prodotti alimentari di alto valore energetico

Depositato da: Neuchâtel
Data del deposito: 25.04.2017
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Neuchâtel presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è incaricata di valutare l'opportunità di mettere a punto una normativa specifica sui prodotti zuccherati e di operare tutti gli adeguamenti legislativi necessari al fine di agire più efficacemente e aumentare i mezzi a disposizione per lottare contro l'epidemia di diabete e di obesità:

- La normativa introduce una tassa sugli zuccheri aggiunti durante la fabbricazione.
- Tutti i proventi della tassa sugli zuccheri aggiunti durante la fabbricazione sono impiegati per la prevenzione di malattie dovute al consumo di zucchero e di edulcoranti.
- La normativa definisce quali gruppi professionali dell'industria alimentare sono sottoposti alla tassa sui prodotti zuccherati e quali ne sono esonerati.
- L'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) viene modificata e definisce le limitazioni alla consegna e alla pubblicità di prodotti alimentari di alto valore energetico.

Motivazione

Si considerino

- le ripercussioni importanti delle malattie non trasmissibili sui costi globali della salute;
- l'epidemia mondiale di obesità e di diabete in crescita da alcuni decenni;
- l'impatto positivo sulla stabilizzazione del consumo di zucchero pro capite nei Paesi che hanno introdotto una tassa sui prodotti zuccherati;
- le raccomandazioni dell'OMS che invitano gli Stati a prendere provvedimenti in materia;
- il bilancio positivo in materia di prevenzione delle legislazioni sull'alcol e sul tabacco, senza ledere gli interessi delle cerchie economiche interessate;
- i mezzi limitati accordati alla prevenzione e alla promozione della salute nel confronto internazionale.

Rapporti delle commissioni

14.02.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

15.01.2018 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

Cronologia

06.03.2018 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)
Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.308 s Iv. Ct. NE. Per una normativa federale sui prodotti zuccherati e per una limitazione dell'accesso ai prodotti alimentari di alto valore energetico

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 14 febbraio 2019

Riunitasi il 14 febbraio 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità ha esaminato l'iniziativa depositata dal Cantone di Neuchâtel il 25 aprile 2017.

L'iniziativa si prefigge di emanare una legge federale sui prodotti zuccherati intesa a introdurre una tassa sugli zuccheri aggiunti durante la fabbricazione; i proventi realizzati saranno impiegati per la prevenzione. Entrambe queste misure mirano a lottare più efficacemente contro l'epidemia di diabete e di obesità.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 16 voti contro 7, di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

Una minoranza (*Heim*, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propone di darvi seguito.

Relatori: Pezzatti (ted.), Roduit (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/17.308s/SGK--CSSS



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Neuchâtel presenta la seguente iniziativa:

L'Assemblea federale è incaricata di valutare l'opportunità di mettere a punto una normativa specifica sui prodotti zuccherati e di operare tutti gli adeguamenti legislativi necessari al fine di agire più efficacemente e aumentare i mezzi a disposizione per lottare contro l'epidemia di diabete e di obesità:

- La normativa introduce una tassa sugli zuccheri aggiunti durante la fabbricazione.
- Tutti i proventi della tassa sugli zuccheri aggiunti durante la fabbricazione sono impiegati per la prevenzione di malattie dovute al consumo di zucchero e di edulcoranti.
- La normativa definisce quali gruppi professionali dell'industria alimentare sono sottoposti alla tassa sui prodotti zuccherati e quali ne sono esonerati.
- L'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) viene modificata e definisce le limitazioni alla consegna e alla pubblicità di prodotti alimentari di alto valore energetico.

1.2 Motivazione

Si considerino

- le ripercussioni importanti delle malattie non trasmissibili sui costi globali della salute;
- l'epidemia mondiale di obesità e di diabete in crescita da alcuni decenni;
- l'impatto positivo sulla stabilizzazione del consumo di zucchero pro capite nei Paesi che hanno introdotto una tassa sui prodotti zuccherati;
- le raccomandazioni dell'OMS che invitano gli Stati a prendere provvedimenti in materia;
- il bilancio positivo in materia di prevenzione delle legislazioni sull'alcol e sul tabacco, senza ledere gli interessi delle cerchie economiche interessate;
- i mezzi limitati accordati alla prevenzione e alla promozione della salute nel confronto internazionale.

2 Stato dell'esame preliminare

Nella sua seduta del 15 gennaio 2018, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha esaminato l'iniziativa depositata dal Cantone di Neuchâtel e ha sentito una delegazione del Gran Consiglio neocastellano. Con 9 voti contro 0 e 2 astensioni, ha proposto alla sua Camera di non dare seguito all'iniziativa. Il 6 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha aderito a questa proposta con 24 voti contro 3 e 6 astensioni.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che la misura proposta non sia una soluzione adeguata per lottare efficacemente contro le malattie legate a un elevato consumo di zucchero. Rinvia alle collaborazioni esistenti tra il Consiglio federale e l'industria agroalimentare, sottolineando che la Dichiarazione di Milano, adottata nel 2015 e da allora firmata da quattordici grandi produttori di derrate alimentari e grossisti, sta portando i suoi primi frutti. La Commissione saluta questo approccio spontaneo adottato dal Consiglio federale e rileva che i firmatari si sono dichiarati disposti a continuare a migliorare la qualità delle derrate alimentari che producono anche oltre il 2018. Peraltro respinge



qualsiasi restrizione della pubblicità relativa alle derrate alimentari ad alto valore energetico. La Commissione intende dare alle iniziative in corso e a quelle pianificate del Consiglio federale e dell'industria agroalimentare il tempo necessario per esplicare i loro effetti.

La minoranza della Commissione propone di dare seguito all'iniziativa. Fa valere che le esperienze maturate all'estero hanno dimostrato che una tassa sui prodotti zuccherati costituisce un valido strumento per ridurre il consumo di zucchero e nel contempo assicura il finanziamento di programmi di prevenzione.

17.318

 Iniziativa cantonale

Potenziamento del corpo delle guardie di confine

Depositato da: Grigioni
Data del deposito: 15.11.2017
Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni presenta la seguente iniziativa:

1. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) deve essere dotato di risorse sufficienti in termini di personale in tutte le sue sedi, affinché possa adempiere ai propri compiti in base alla specifica situazione di sicurezza e tenendo conto delle esigenze di sicurezza della popolazione.
2. In seno al Cgcf non si deve procedere ad alcun taglio; il suo personale deve anzi essere aumentato e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale, affinché lo stesso Cgcf possa affrontare in maniera soddisfacente le crescenti sfide odierne e future nell'ambito dei suoi compiti doganali e di sicurezza nonché nel settore dell'immigrazione clandestina.

Motivazione

Garantire la sicurezza è uno dei compiti principali di uno Stato. Il Cgcf è l'organo di sicurezza civile più importante della Confederazione e si è ormai consolidato quale parte integrante del dispositivo di sicurezza nazionale. Il Cgcf difende la sicurezza e la stabilità dei Cantoni e della popolazione, non solo lungo le frontiere esterne della Svizzera ma anche al suo interno. Con i suoi controlli delle merci importate, previene dunque reati seri quali il contrabbando (traffico di droghe e di armi, tratta di esseri umani ecc.). Il massiccio aumento dell'immigrazione – in particolare dell'immigrazione illegale – che la maggior parte delle regioni svizzere di frontiera ha registrato negli ultimi anni, ha portato il Cgcf e i suoi collaboratori ai limiti delle loro capacità. Per venire a capo di questa situazione di crisi persistente, il Cgcf si vede sempre più costretto a compensare la limitatezza dei suoi effettivi trasferendo temporaneamente del personale da talune regioni già problematiche in regioni ancora più critiche. Il ricorso a questa soluzione permette certo di colmare talune lacune, ma al contempo ne crea di nuove. Va inoltre aggiunto che l'adozione di queste misure, rese necessarie nella pianificazione dell'impiego delle risorse, ha generato un senso di forte insicurezza fra la popolazione residente nelle regioni di frontiera. Questa situazione di particolare pressione non può diventare la norma per il Cgcf: essa deve essere considerata un'eccezione che non può protrarsi né a medio né a lungo termine.

Pericoli e rischi attuali e futuri nei settori della criminalità transfrontaliera, della migrazione clandestina e del pericolo latente rappresentato dal terrorismo possono essere affrontati dal Cantone dei Grigioni solamente in uno spirito di collaborazione con il Cgcf. Nel prossimo futuro, quello della sicurezza rimarrà un contesto molto impegnativo. Dai numeri risulta, ad esempio, che nel 2016 il Cgcf ha registrato 17 000 soggiorni illegali in più dell'anno precedente, mentre gli allontanamenti sono quadruplicati. Come tutti i Cantoni di frontiera, il Cantone dei Grigioni fa affidamento sul fatto che il Cgcf rimanga un partner forte.

Entrambe le richieste contenute nella presente iniziativa cantonale sono state presentate ripetutamente dai Cantoni alla Confederazione: è il caso delle iniziative depositate dai Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo. L'attuazione viene però impedita dalle condizioni quadro di politica finanziaria della Confederazione. Il Cantone dei Grigioni ritiene che il Cgcf debba essere potenziato nonostante la difficile situazione delle casse federali e che debba essere dotato dei mezzi necessari per poter adempiere ai suoi compiti. Solo in questo modo sarà possibile far fronte a uno dei compiti principali dello Stato, ossia quello di garantire la sicurezza. Il personale doganale deve essere formato e addestrato convenientemente, e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale che gli permettano di superare le sfide con cui è confrontato. Tutto ciò non può essere realizzato in pochi mesi o nello spazio di un solo anno. Vista la precarietà della situazione, ha poco senso rafforzare il dispositivo soltanto in previsione delle prossime crisi. Alcune proposte, avanzate in fase di discussione, volte a sgravare il Cgcf attraverso il coinvolgimento dell'esercito e di operatori privati possono senz'altro aiutare a colmare, almeno a breve termine, le lacune esistenti. A lungo termine è però necessario che il Cgcf venga potenziato in tutta la Svizzera, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza; a tal fine sono necessarie ulteriori risorse, e pertanto anche una preparazione più lunga, aspetti che tuttavia sono imprescindibili per la sicurezza alle frontiere.

Rapporti delle commissioni

08.04.2019 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale

11.02.2019 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati

13.08.2018 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati

Cronologia

25.09.2018	Consiglio degli Stati È dato seguito
08.10.2018	Commissione della politica di sicurezza CN È dato seguito

Disegno 1

06.03.2019	Consiglio degli Stati	Stralcio dal ruolo
11.06.2019	Consiglio nazionale	Nessuno stralcio dal ruolo

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.318 s Iv. Ct. GR. Potenziamento del corpo delle guardie di confine

18.307 s Iv. Ct. VS. Potenziare il corpo delle guardie di confine

Rapporto della Commissione della politica di sicurezza dell'8 aprile 2019

Il Consiglio degli Stati ha dato seguito alle iniziative summenzionate, presentate rispettivamente dal Governo del Cantone dei Grigioni il 15 novembre 2018 e dal Gran consiglio del Cantone del Vallese il 25 marzo 2018. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha aderito a questa decisione l'8 ottobre 2018.

Il 6 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha deciso di togliere dal ruolo le due iniziative cantonali conformemente all'articolo 113 della legge sul Parlamento.

Le iniziative chiedono di aumentare l'effettivo del corpo delle guardie di confine e di dotarlo di un equipaggiamento moderno.

Proposta della Commissione

Conformemente all'articolo 117 capoverso 2 della legge sul Parlamento, la Commissione propone con 15 voti contro 9 di non allinearsi alla decisione del Consiglio degli Stati di togliere dal ruolo le iniziative cantonali.

Una minoranza (Sommaruga Carlo, Crottaz, Flach, Frei, Glättli, Graf-Litscher, Mazzone, Seiler Graf, Siegenthaler) propone invece di approvare lo stralcio dal ruolo delle iniziative.

Relatori: Keller-Inhelder (ted.), Cattaneo (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Werner Salzmann

e-parl 09.05.2019 10:46



Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare e lavori condotti finora
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.318]

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni presenta la seguente iniziativa:

1. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) deve essere dotato di risorse sufficienti in termini di personale in tutte le sue sedi, affinché possa adempiere ai propri compiti in base alla specifica situazione di sicurezza e tenendo conto delle esigenze di sicurezza della popolazione.
2. In seno al Cgcf non si deve procedere ad alcun taglio; il suo personale deve anzi essere aumentato e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale, affinché lo stesso Cgcf possa affrontare in maniera soddisfacente le crescenti sfide odierne e future nell'ambito dei suoi compiti doganali e di sicurezza nonché nel settore dell'immigrazione clandestina.

[18.307]

Il Cantone del Vallese presenta un'iniziativa cantonale che chiede con urgenza alle autorità federali di dotare il Corpo delle guardie di confine di personale sufficiente, in tutti i posti, affinché sia in grado di svolgere le proprie mansioni conformemente alla situazione specifica e ai bisogni della popolazione in materia di sicurezza.

Il Corpo delle guardie di confine non deve essere oggetto di una riduzione di personale, bensì di un aumento dell'effettivo, da dotare di un equipaggiamento e di un'infrastruttura moderni affinché il Cgcf possa rispondere in modo soddisfacente alle crescenti sfide, attuali e future, cui è confrontato nel settore dei compiti doganali e di sicurezza, come pure della migrazione illegale.

1.2 Motivazione

[17.318]

Garantire la sicurezza è uno dei compiti principali di uno Stato. Il Cgcf è l'organo di sicurezza civile più importante della Confederazione e si è ormai consolidato quale parte integrante del dispositivo di sicurezza nazionale. Il Cgcf difende la sicurezza e la stabilità dei Cantoni e della popolazione, non solo lungo le frontiere esterne della Svizzera ma anche al suo interno. Con i suoi controlli delle merci importate, previene dunque reati seri quali il contrabbando (traffico di droghe e di armi, tratta di esseri umani ecc.). Il massiccio aumento dell'immigrazione - in particolare dell'immigrazione illegale - che la maggior parte delle regioni svizzere di frontiera ha registrato negli ultimi anni, ha portato il Cgcf e i suoi collaboratori ai limiti delle loro capacità. Per venire a capo di questa situazione di crisi persistente, il Cgcf si vede sempre più costretto a compensare la limitatezza dei suoi effettivi trasferendo temporaneamente del personale da talune regioni già problematiche in regioni ancora più critiche. Il ricorso a questa soluzione permette certo di colmare talune lacune, ma al contempo ne crea di nuove. Va inoltre aggiunto che l'adozione di queste misure, rese necessarie nella pianificazione dell'impiego delle risorse, ha generato un senso di forte insicurezza fra la popolazione residente nelle regioni di frontiera. Questa situazione di particolare pressione non può diventare la norma per il Cgcf: essa deve essere considerata un'eccezione che non può protrarsi né a medio né a lungo termine.

Pericoli e rischi attuali e futuri nei settori della criminalità transfrontaliera, della migrazione clandestina e del pericolo latente rappresentato dal terrorismo possono essere affrontati dal Cantone dei Grigioni solamente in uno spirito di collaborazione con il Cgcf. Nel prossimo futuro, quello della sicurezza rimarrà un contesto molto impegnativo. Dai numeri risulta, ad esempio, che nel 2016 il Cgcf ha registrato 17 000 soggiorni illegali in più dell'anno precedente, mentre gli allontanamenti



sono quadruplicati. Come tutti i Cantoni di frontiera, il Cantone dei Grigioni fa affidamento sul fatto che il Cgcf rimanga un partner forte.

Entrambe le richieste contenute nella presente iniziativa cantonale sono state presentate ripetutamente dai Cantoni alla Confederazione: è il caso delle iniziative depositate dai Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo. L'attuazione viene però impedita dalle condizioni quadro di politica finanziaria della Confederazione. Il Cantone dei Grigioni ritiene che il Cgcf debba essere potenziato nonostante la difficile situazione delle casse federali e che debba essere dotato dei mezzi necessari per poter adempiere ai suoi compiti. Solo in questo modo sarà possibile far fronte a uno dei compiti principali dello Stato, ossia quello di garantire la sicurezza. Il personale doganale deve essere formato e addestrato convenientemente, e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale che gli permettano di superare le sfide con cui è confrontato. Tutto ciò non può essere realizzato in pochi mesi o nello spazio di un solo anno. Vista la precarietà della situazione, ha poco senso rafforzare il dispositivo soltanto in previsione delle prossime crisi. Alcune proposte, avanzate in fase di discussione, volte a sgravare il Cgcf attraverso il coinvolgimento dell'esercito e di operatori privati possono senz'altro aiutare a colmare, almeno a breve termine, le lacune esistenti. A lungo termine è però necessario che il Cgcf venga potenziato in tutta la Svizzera, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza; a tal fine sono necessarie ulteriori risorse, e pertanto anche una preparazione più lunga, aspetti che tuttavia sono imprescindibili per la sicurezza alle frontiere.

[18.307]

Il Cantone del Vallese confina sia con l'Italia sia con la Francia. Di conseguenza la protezione dei confini nazionali assume per il nostro Cantone un'importanza particolare. Da notare che iniziative cantionali dello stesso tenore sono state approvate dai Parlamenti cantionali, con il sostegno dei rispettivi Governi, nei Cantoni di frontiera di San Gallo (con 66 voti contro 11) e dei Grigioni (con 104 voti contro 0) e successivamente presentate a Berna. Anche il Cantone del Ticino si sta muovendo in questa direzione. Il Cantone alpino dei Grigioni in particolare, dalle caratteristiche topografiche analoghe, presenta praticamente gli stessi bisogni del Vallese per quanto concerne la protezione delle frontiere.

Oltre al Corpo cantonale di polizia, il Corpo delle guardie di confine della Confederazione (Cgcf) svolge un ruolo chiave nella lotta al turismo del crimine e alla migrazione illegale, dunque anche nella salvaguardia della sicurezza in Svizzera. L'aumento massiccio dell'immigrazione illegale cui si assiste negli ultimi anni fa sì che il carico di lavoro dei collaboratori del Corpo delle guardie di confine abbia raggiunto il limite di sopportazione nella maggior parte delle regioni della Svizzera.

Nei prossimi anni le finanze della Confederazione raggiungeranno un deficit strutturale elevato. Il Programma di stabilizzazione 2017-2019 prevede risparmi nell'ordine di 60 milioni di franchi all'anno: una misura che comporterà verosimilmente la soppressione di circa 500-700 posti di lavoro sull'arco dei prossimi due anni. Per quanto riguarda il personale della Confederazione, le misure di risparmio saranno applicate in modo lineare dai dipartimenti. È molto probabile che una parte dei risparmi verrà realizzata nel settore della sicurezza interna. Anche il Cgcf sarà dunque interessato dalla riduzione di personale; e questo in un periodo in cui i flussi migratori in provenienza da Sud aumentano, la situazione nel Vicino Oriente è fragile, gli attacchi terroristici sono all'ordine del giorno, la criminalità transfrontaliera non accenna a diminuire e il bisogno di sicurezza della popolazione aumenta.

Per i motivi esposti sopra non è opportuno ridurre ulteriormente il personale del Cgcf. Occorre piuttosto creare nuovi posti di lavoro in modo da poter svolgere gli attuali compiti fondamentali del Corpo in considerazione dei rischi crescenti e di una situazione in costante evoluzione. Rinunciare a un nuovo potenziamento del servizio rappresenterebbe dunque una negligenza dal profilo della protezione dei confini e della nostra sicurezza nazionale e potrebbe condurre ben presto a situazioni critiche. Risparmiare in seno al Cgcf potrebbe comportare un rapido aumento dei costi correlati nel



settore della migrazione. Il Cantone del Vallese chiede che nell'attribuzione delle risorse si tenga debitamente conto anche delle caratteristiche geografiche.

2 Stato dell'esame preliminare e lavori condotti finora

Il 25 settembre 2018 il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della minoranza della Commissione dando seguito all'iniziativa con 25 voti contro 19. L'8 ottobre 2018 la Commissione del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 20 voti contro 4 e 1 astensione.

Nella sessione invernale del 2018 l'iniziativa è stata trasmessa alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S) affinché quest'ultima elaborasse un progetto di atto legislativo conformemente all'articolo 117 in combinato disposto con l'articolo 84 della legge sul Parlamento.

Durante la medesima sessione, le due Camere hanno accordato al Cgcf 44 posti supplementari a tempo pieno nel quadro del preventivo 2019 (con 135 voti contro 44 e 14 astensioni nel Consiglio nazionale e 21 voti contro 20 e 1 astensione nel Consiglio degli Stati).

L'11 febbraio 2019 la CPS-S ha esaminato nuovamente le due iniziative. Considerato che nella passata sessione invernale il Parlamento ha assegnato al Cgcf 44 posti supplementari a tempo pieno, e dunque il [piano pluriennale](#) del Consiglio federale per il potenziamento del Cgcf è attuato, la CPS-S considera adempiuto l'obiettivo principale delle iniziative cantonali. Inoltre ha ritenuto necessario puntare sui processi di trasformazione in corso in seno all'Amministrazione federale delle dogane (AFD): grazie al programma DaziT e all'ampia ristrutturazione dell'AFD che ne consegue sarà possibile aumentare l'efficienza e liberare risorse, nonché riorganizzare completamente la formazione nel settore delle guardie di confine e delle dogane. Non sarebbe opportuno assumere ora e formare nuovo personale per il Cgcf che entro breve tempo dovrebbe seguire nuovamente una formazione. Vanno evitati spostamenti puntuali nel breve periodo, dando la preferenza a una pianificazione a medio e lungo termine nel quadro di una strategia globale. Inoltre, dagli obiettivi delle iniziative non scaturisce alcuna necessità di intervenire a livello legislativo. Pertanto la CPS-S ha proposto all'unanimità alla propria Camera di togliere dal ruolo le due iniziative cantonali conformemente all'articolo 113 capoverso 2 lettera b della legge sul Parlamento.

Il 6 marzo 2019 il Consiglio degli Stati, seguendo il parere della sua Commissione, ha deciso di togliere dal ruolo le iniziative 17.318 (con 20 voti contro 17 e 3 astensioni) e 18.307 (con 20 voti contro 16 e 4 astensioni).

3 Considerazioni della Commissione

Nella sua seduta del 18 e del 19 febbraio 2019, la CPS-N è stata informata, nell'ambito della trattazione dell'iniziativa cantonale 15.301 «Potenziare ulteriormente il corpo delle guardie di confine e ripartire equamente le risorse tra le regioni», della decisione del Consiglio federale di compensare i fondi necessari al potenziamento delle Cgcf ridistribuendo le risorse all'interno dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nel quadro della realizzazione del progetto DaziT e della connessa ristrutturazione dell'AFD. Il potenziamento dell'organico avrà dunque luogo soltanto nei prossimi anni e sarà operato gradualmente e in funzione delle esigenze.



La maggioranza della Commissione critica la scelta del Consiglio federale di ignorare la decisione del Parlamento di compensare l'aumento dell'effettivo del Cgcf ridistribuendo le risorse tra i dipartimenti e il fatto che il potenziamento del Cgcf proceda troppo a rilento. Con l'aumento dell'organico deciso dal Parlamento nel dicembre del 2018 la CPS-N si aspetta che sia finalmente realizzato il piano pluriennale di potenziamento del Cgcf previsto dal Consiglio federale. I problemi alle frontiere, come la pressione migratoria e la criminalità transfrontaliera, persistono. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione è dell'avviso che non sia ancora stato raggiunto l'obiettivo principale delle iniziative cantonali 17.308 e 18.307. Propone quindi alla propria Camera, conformemente all'articolo 117 capoverso 2 della legge sul Parlamento, di non approvare lo stralcio dal ruolo delle iniziative. Questa proposta, inoltre, è in linea con la decisione presa dal Consiglio nazionale nella sessione primaverile del 2019 di prorogare il termine di trattazione dell'iniziativa cantonale 15.301 impartito alla CPS-N fino alla sessione autunnale del 2020. Secondo la maggioranza, occorre mantenere la pressione sul Consiglio federale e valutare se le decisioni prese dalle due Camere durante la sessione invernale del 2018 potranno essere effettivamente attuate nel quadro dell'ampia ristrutturazione dell'AFD.

La minoranza, invece, rinvia alle decisioni prese in passato dalle due Camere di non dare seguito alle iniziative dei Cantoni di San Gallo (17.311) e di Basilea Città (15.311), che perseguivano obiettivi analoghi. In particolare, sottolinea il fatto che nella sessione invernale del 2018 le Camere hanno assegnato al Cgcf 44 posti supplementari e che uno degli obiettivi perseguiti è quindi adempiuto. Inoltre constata che dalle statistiche non risulta alcun aumento significativo dell'organico dei corpi di polizia cantonali mentre i Cantoni sono anch'essi tenuti a svolgere compiti di polizia al confine, motivo per cui ritiene che non sia accettabile delegare tali compiti unicamente al Cgcf. A suo parere, infine, la pressione migratoria citata nelle iniziative cantonali non è più di attualità poiché dal 2015 la situazione si è placata. Per questi motivi la minoranza propone, conformemente all'articolo 117 capoverso 2 della legge sul Parlamento, di approvare la decisione del Consiglio degli Stati di togliere dal ruolo le due iniziative cantonali.

17.3281

 Postulato

Revisione critica del caso Jürg Jegge e di altri casi di abuso nel contesto della pedagogia riformista

Depositato da: Rickli Natalie
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Ripreso da: Keller Peter
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 02.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto in cui vengano sottoposti a una revisione critica il caso Jürg Jegge e altri casi di abuso compiuti da parte di pedocriminali, nonché episodi analoghi accaduti in seno a diverse istituzioni (scuole, chiese, case di cura, associazioni, ecc.) tra gli anni Sessanta e Ottanta nel contesto della pedagogia riformista.

Motivazione

Gli abusi sessuali perpetrati da Jürg Jegge a danno di diversi giovani sono venuti alla luce solo grazie a un libro pubblicato da una delle vittime. Jegge, precedentemente celebrato quale pedagogo riformista e "maestro della nazione", pur riconoscendo i fatti, li relativizza senza mostrare alcun rimorso.

Jegge non era il solo pedagogo a pensarla così. Infatti, in un'intervista rilasciata al "Landbote" l'8 aprile 2017, dichiara: "Ritenevamo che i bambini andassero trattati in modo identico agli adulti. E questo a tutti i livelli." Alla domanda se all'epoca avesse l'impressione che le sue "terapie", che includevano contatti sessuali con minorenni, fossero un atto rivoluzionario, risponde che "in un certo senso era così: lo scopo era l'emancipazione individuale e in questo processo l'emancipazione sessuale poteva contribuire a un'emancipazione globale. Le discussioni andavano in tal senso e a volte venivano messe in pratica".

Queste dichiarazioni mostrano quanto sia importante esaminare non solo il caso Jegge, bensì tutto ciò che accadde allora e le ripercussioni della pedagogia riformista, così come è stato fatto per esempio in Germania. Jürgen Oelkers, l'esperto in scienze dell'educazione che ha esaminato gli abusi dei pedagoghi tedeschi, va dritto al punto: "Ai giorni nostri ci si chiede come sia mai stato possibile violare impunemente la norma giuridica della protezione dell'infanzia. Anche in Svizzera urge analizzare le premesse e le conseguenze di quanto accaduto" ("Tages-Anzeiger", 22 aprile 2017).

All'epoca la maggior parte delle vittime non aveva alcun sostegno né la possibilità o la forza di difendersi. La revisione critica di questo capitolo buio permetterà di mostrare chiaramente anche a loro che le aggressioni sessuali sui bambini erano sbagliate e ingiustificabili, ieri come oggi, anche se nella maggior parte dei casi gli autori di questi reati non potranno mai essere penalmente perseguiti, poiché i termini di prescrizione sono scaduti. Parlando di sé, Jürg Jegge ha fra l'altro detto che se i casi in questione non fossero prescritti, sarebbe stato penalmente perseguibile ("NZZ", 7 aprile 2017).

<http://www.landbote.ch/ueberregional/es-gab-sexuellen-kontakt/story/23894493>

<http://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Der-Fall-Jegge-ist-ein-Fall-Schweiz/story/10634857>

<https://www.nzz.ch/schweiz/missbrauchs-vorwuerte-an-juerg-jegge-ja-ich-hatte-sexuellen-kontakt-mit-meinem-schueler-ld.777640>

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale condanna con la massima fermezza gli abusi sessuali sui minorenni, atti assolutamente ingiustificabili oggi come ieri.

La scuola obbligatoria e il collocamento in istituto sono di competenza dei Cantoni, che esercitano pertanto la vigilanza in quest'ambito. Nemmeno le associazioni e le chiese sottostanno alla vigilanza della Confederazione. La trattazione storica degli abusi sessuali commessi dai pedagoghi (sociali) nel contesto



della pedagogia riformista incombe dunque in primo luogo ai Cantoni e non al Consiglio federale.

Il Dipartimento dell'istruzione del Cantone di Zurigo ha già commissionato un rapporto al fine di chiarire i retroscena del caso Jürg Jegge. In un primo momento si tratterà di ricostruire il quadro normativo vigente all'epoca per i provvedimenti di accompagnamento pedagogico specializzato e l'istruzione scolastica speciale. Inoltre si dovrà chiarire se le autorità e le persone coinvolte abbiano rispettato le prescrizioni giuridiche allora in vigore. Secondo un comunicato stampa del Dipartimento dell'istruzione del 16 maggio 2017, oltre al rapporto l'incarico conferito prevede anche il riesame storico della documentazione rilevante nella prospettiva di un'eventuale successiva valutazione dei fatti dal punto di vista della storia dell'educazione.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

20.05.2019	Sarà ripreso
05.06.2019	Consiglio nazionale Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.3284 Mozione

Ritiro della cittadinanza svizzera a naturalizzati che si sono macchiati di gravi crimini

Depositato da: Quadri Lorenzo
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Lega dei Ticinesi

Data del deposito: 03.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di rielaborare l'articolo 48 della legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera, la cui portata attuale è pressoché nulla, affinché i cittadini naturalizzati che si macchiano dei crimini più gravi – in particolare quelli contro la vita e l'integrità della persona – perdano la cittadinanza svizzera.

Motivazione

La cronaca nera ticinese ha di nuovo portato alla ribalta il problema dei crimini commessi da persone naturalizzate e delle possibilità scarse, per non dire inesistenti, di revocare la cittadinanza svizzera.

La naturalizzazione estremamente facilitata per gli stranieri di cosiddetta terza generazione (termine quantomeno ingannevole, poiché uno straniero di "terza generazione" non è affatto uno straniero la cui famiglia vive ininterrottamente in Svizzera da tre generazioni), accettata in votazione popolare, acuisce ulteriormente il problema.

La legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera all'articolo 48 recita: "L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera."

La norma trova applicazione al massimo nei casi di terrorismo o di spionaggio. Ma anche nei casi di terrorismo, la revoca non è imperativa (il Consiglio degli Stati non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Brunner 14.450 in questo senso).

È quindi evidente che la portata dell'attuale articolo 48 della legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera è estremamente limitata; per non dire che è vicina allo zero.

Il cittadino naturalizzato che si macchia dei crimini più gravi, in particolare quelli contro la vita e l'integrità della persona, non deve poter mantenere la cittadinanza svizzera. Ciò è peraltro anche nell'interesse della "sicurezza e della reputazione della Svizzera", e contribuisce a dare valore al passaporto elvetico, che premia l'integrazione dello straniero. Chi, da naturalizzato, si macchia di un crimine offende in modo grave la comunità che l'ha accettato come membro a tutti gli effetti, dimostra che la naturalizzazione non era meritata. Pertanto, la cittadinanza svizzera deve, almeno in questi casi estremi, poter essere revocata.

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

L'autore della mozione chiede di modificare l'articolo 48 della legge federale sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0). La revisione totale di questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e il suo articolo 42 riprenderà tale e quale l'articolo 48 LCit. La richiesta avanzata nella mozione riguarda dunque anche il nuovo articolo 42 nLCit.

L'articolo 48 LCit autorizza la Segreteria di Stato della migrazione, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, a revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. L'articolo 41 LCit permette pure di annullare, entro otto anni, la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

Come già illustrato dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Romano 14.3705 dell'11 settembre 2014, le condizioni per revocare la cittadinanza svizzera sono molto severe. Oggigiorno ciò è possibile se l'interessato ha commesso reati quali il genocidio e crimini contro l'umanità (art. 264 segg. del Codice penale), crimini di guerra (art. 264b segg. del Codice penale) o crimini contro lo Stato e la difesa nazionale (art. 265 segg. del Codice penale). I reati contro la vita e l'integrità della persona, seppur riprovevoli, non



pregiudicano gli interessi o la reputazione della Svizzera in misura tale da giustificare una revoca della cittadinanza. L'articolo 30 dell'ordinanza sulla cittadinanza (RS 141.01), che entrerà anch'essa in vigore il 1° gennaio 2018, precisa inoltre cosa s'intende per "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera", menzionando esplicitamente, ad esempio, il genocidio e i crimini contro l'umanità, i crimini contro lo Stato e la difesa nazionale nonché l'oltraggio a uno Stato estero. Il Consiglio federale ritiene pertanto sproporzionata l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 48 LCit ad altri reati.

Inoltre, la richiesta dell'autore della mozione riguarda soltanto le persone naturalizzate. Come già sostenuto a più riprese dal Consiglio federale in risposta a vari interventi parlamentari, questa distinzione tra cittadini che hanno acquisito per legge la cittadinanza svizzera e quelli che l'hanno acquisita per decisione dell'autorità è contraria alla Costituzione federale e al diritto internazionale. Tutti gli Svizzeri devono avere i medesimi diritti e doveri.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Pantani Roberta

17.3297

 Mozione

Offensiva per garantire un'assistenza dignitosa in Svizzera

Depositato da: Gruppo BD

Portavoce: Quadranti Rosmarie
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 03.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un pacchetto di misure volte a colmare le lacune vergognose dell'assistenza agli anziani in Svizzera.

Motivazione

Nel nostro Paese la qualità delle cure sta peggiorando a vista d'occhio e porta talvolta a situazioni poco dignitose sia per i pazienti sia per i fornitori di prestazioni. Le persone bisognose di cure sono ridotte a soggetti cui imputare i costi. L'orientamento al guadagno fa perdere di vista la componente umana. Sempre più persone si rivolgono all'autorità indipendente di querela in materia di vecchiaia (Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter). Le misure restrittive della libertà personale servono spesso ad accrescere l'efficienza, invece che a proteggere le persone bisognose di cure – questo non è degno del nostro Paese!

Nel contempo i fornitori di prestazioni sono sempre più spesso al limite delle proprie capacità: lo stress psicofisico cui sono sottoposti non cessa di aumentare. La crescente richiesta di cure dovuta all'evoluzione demografica è accompagnata dalla crescente penuria di professionisti, il che potrà portare un domani al collasso del sistema. È pertanto urgente e fondamentale che il Consiglio federale prenda in mano la situazione e presenti un pacchetto di misure completo che garantisca in Svizzera un'assistenza dignitosa a lungo termine.

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale è consapevole dei problemi del settore delle cure di lunga durata. Per questa ragione ha affrontato il tema, insieme ai Cantoni, nel quadro del Dialogo sulla politica nazionale della sanità. Tuttavia, in base alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, nel settore delle cure e dell'assistenza agli anziani, la garanzia della qualità delle cure è in primo luogo di competenza dei Cantoni.

Nel rapporto del Consiglio federale del 25 maggio 2016 sulla situazione attuale e le prospettive nel settore delle cure di lunga durata in adempimento dei postulati [12.3604](#), [14.3912](#) e [14.4165](#) (www.parlamento.ch > inserire il numero dell'oggetto nel campo di ricerca > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses) è stato stabilito che, oltre al rafforzamento della prevenzione, finalizzata a prolungare il più possibile l'autosufficienza dei pazienti, per affrontare efficacemente i problemi delle cure di lunga durata, sono necessarie soprattutto misure atte a migliorarne la qualità e l'efficienza, per esempio la promozione delle cure coordinate (si veda in proposito www.ufsp.admin.ch > Temi > Strategie & politica > Politica nazionale della sanità > Cure coordinate). Anche nell'ambito dell'attuazione della Strategia nazionale sulla demenza 2014–2019 si attribuisce particolare rilievo al tema della qualità delle cure, come del resto al rispetto di principi etici nell'assistenza e nella cura di persone affette da demenza (si veda in proposito www.ufsp.admin.ch > Temi > Strategie & politica > Strategie nazionali della sanità > Strategia nazionale sulla demenza 2014–2019). Il 2 giugno 2016, nel quadro del Dialogo sulla politica nazionale della sanità, Confederazione e Cantoni hanno concordato di attuare congiuntamente queste misure nel contesto della vigente ripartizione dei compiti.

Un altro problema che Confederazione e Cantoni stanno affrontando insieme è la carenza di personale qualificato nel settore delle cure. Un importante strumento allo scopo è l'iniziativa sul personale qualificato (IPQ), attuata insieme ai Cantoni dal 2015. Grazie a questa iniziativa la carenza di personale sanitario qualificato è affrontata in particolare mediante le misure seguenti: primo il "Piano d'azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti" approvato dal Consiglio federale il 5 dicembre 2014, destinato a supportare e sgravare coloro che assistono i congiunti riducendo in tal modo la domanda di cure



da parte di professionisti; secondo la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (RS 811.21), volta a migliorare la qualità della formazione dei professionisti della salute, promuovendone così l'attrattiva. Sempre nell'ambito dell'IPQ, il 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha deciso di adottare ulteriori misure per promuovere l'immagine di chi si occupa di cure di lunga durata, nonché di sostenere finanziariamente corsi per il reinserimento professionale e miglioramenti concreti dell'ambiente di lavoro, per incentivare la permanenza nel settore. Ad esempio, ha incaricato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione di sostenere finanziariamente programmi cantonali di promozione del reinserimento nel settore delle cure di lunga durata. Assumendosi i costi dei corsi di reinserimento, Confederazione e Cantoni mirano a convincere tra il 2018 e il 2022, 2000 infermieri diplomati a ritornare a lavorare nel settore. Queste misure sono fondate sul masterplan "Formazioni professionali sanitarie", conclusosi all'inizio del 2016. Con le misure in atto, il Consiglio federale soddisfa già le legittime richieste degli autori della mozione, affrontando, nel quadro delle sue competenze, i problemi del settore delle cure di lunga durata, di cui è pienamente consapevole.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.3306 Mozione

Apprendimento di una seconda lingua nazionale. Crediti per la promozione degli scambi linguistici

Depositato da: Marchand-Balet Géraldine
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 04.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di aumentare i crediti, nel quadro dei fondi complessivi del messaggio sulla cultura 2016–2020, per sostenere gli scambi linguistici previsti dal sistema educativo svizzero. La promozione del plurilinguismo è una costante dell'identità culturale svizzera. La comprensione interculturale, che notoriamente passa per la comprensione linguistica, è indispensabile alla nostra coesione nazionale. Un aiuto finanziario della Confederazione permetterebbe di favorire l'apprendimento immersivo di una seconda lingua nazionale.

Motivazione

Al di là dell'aspetto puramente legislativo, la Confederazione ha certamente un ruolo da giocare nella promozione del plurilinguismo, in particolare per quanto riguarda il sostegno degli scambi linguistici tra le diverse regioni del Paese, sia nella scuola dell'obbligo che a livello di formazione professionale. La pluralità linguistica della Svizzera va utilizzata meglio per l'apprendimento delle lingue straniere e, come detto, per la promozione degli scambi linguistici fra le regioni. Benché nel messaggio sulla cultura 2016–2020 sia previsto un preventivo per le misure a sostegno della comprensione e degli scambi fra le comunità linguistiche, sarebbe auspicabile un impegno più sostanzioso della Confederazione nei programmi di scambi linguistici interni. I crediti previsti nel messaggio paiono in effetti piuttosto modesti se paragonati all'insieme dei fondi stanziati per la cultura nel nuovo periodo di finanziamento. In quest'ambito vanno quindi apportati significativi miglioramenti.

Parere del Consiglio federale del 05.07.2017

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla promozione degli scambi tra le regioni linguistiche della Svizzera. Un soggiorno linguistico permette l'incontro con altre culture, consolida le competenze linguistiche e incentiva la motivazione ad apprendere le lingue. Inoltre rappresenta un complemento efficace all'insegnamento delle lingue a scuola e, in un Paese plurilingue come il nostro, dovrebbe essere per natura parte della formazione, del lavoro, del tempo libero e della cultura.

Il Consiglio federale condivide il parere dell'autrice della mozione per quanto riguarda l'importanza dei soggiorni linguistici. Gli scambi tra le regioni linguistiche a scuola e nella formazione professionale dovrebbero essere rafforzati e il potenziale del plurilinguismo della Svizzera sfruttato meglio. La promozione degli scambi è pertanto una delle priorità del messaggio sulla cultura 2016–2020 ed è stata di conseguenza potenziata.

Il Consiglio federale rimanda al suo parere in risposta alla mozione Trede 14.3949 e ai lavori in corso concernenti la nuova impostazione della promozione degli scambi a livello nazionale e internazionale. Nel 2016 la Confederazione e i Cantoni hanno istituito la Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità. Entro la fine del 2017 dovrebbe essere disponibile una strategia comune di Confederazione e Cantoni in materia. Su questa base sarà redatto il rapporto in adempimento del postulato della CSEC-N 14.3670, che chiede l'elaborazione di una strategia per un programma di scambi linguistici. Nel rapporto, il Consiglio federale presenterà, in collaborazione con i Cantoni, eventuali misure supplementari e proposte per il loro finanziamento. Il rapporto servirà da base per preparare il messaggio sulla cultura 2021–2024. In considerazione di quanto precede e tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria, un aumento dei mezzi da destinare agli scambi interni appare al momento poco opportuno.

Proposta del Consiglio federale del 05.07.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.



Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Amherd Viola, Ammann Thomas, Borloz Frédéric, Béglé Claude, Fehlmann Rielle Laurence,
Gschwind Jean-Paul, Maire Jacques-André, Reynard Mathias, Schmidt Roberto, Tornare Manuel,
Wehrli Laurent

17.3323

 Mozione**Premi delle casse malati. I genitori rimangono debitori dei premi dei figli non pagati**

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 04.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo che i genitori siano debitori dei premi del figlio avente diritto al mantenimento secondo l'articolo 277 capoverso 1 e 2 del Codice civile e rimangano tali anche quando decade l'obbligo di mantenimento. I figli non devono essere perseguibili a posteriori per il mancato pagamento dei premi da parte dei genitori.

Motivazione

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i figli hanno un obbligo autonomo al pagamento dei premi (sentenza 9C_660/2007 del 25 aprile 2008 e RAMI 2000 n. KV 129 p. 232). In virtù dell'obbligo di mantenimento secondo il combinato disposto degli articoli 276 e 277 del Codice civile, i genitori devono pagare i premi per i figli, che tuttavia ne rimangono i debitori.

Ciò comporta che i figli, al raggiungimento della maggiore età, diventano debitori anche se non hanno colpa del mancato pagamento dei loro premi, o di parte di essi, da parte dei genitori. È un fatto che i servizi di consulenza in materia di debiti sono spesso confrontati con la situazione di figli escussi per il mancato pagamento dei premi delle casse malati da parte dei loro genitori al raggiungimento della maggiore età. I debiti accumulati possono raggiungere somme tali – 10 000 franchi e più – da rendere molto difficile l'inizio dell'indipendenza finanziaria. I giovani in questa situazione devono infatti spendere il loro reddito, quasi sempre esiguo, per estinguere debiti di cui non sono responsabili. Inoltre essere iscritti nel registro delle esecuzioni ha gravi ripercussioni sul loro percorso successivo. Un pesante fardello che può incidere fortemente al momento dell'ingresso nella vita lavorativa dei giovani adulti o addirittura impedire l'accesso ad alcune professioni come il fiduciario, l'avvocato, il gioielliere o l'orologiaio. Inoltre, riuscire a trovare un appartamento diventa praticamente impossibile.

Nella sua risposta all'interrogazione Heim [15.1023](#) il Consiglio federale riconosce il problema, ma in considerazione dell'imminente esenzione dai premi dei minorenni prevista dall'iniziativa parlamentare Humbel [10.407](#) non vede alcuna necessità d'intervenire sul piano legislativo. Poiché però nel frattempo l'iniziativa parlamentare Humbel è stata trattata dalle Camere, ma i minorenni non sono stati esonerati dai premi, il problema va risolto con una modifica della LAMal.

Parere del Consiglio federale del 06.09.2017

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) obbliga i Cantoni a ridurre di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione appartenenti alle fasce di reddito medio-basse. Dal 2014, inoltre, i Cantoni sono tenuti a versare la riduzione del premio direttamente agli assicuratori (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal). Questi obblighi hanno parzialmente migliorato la situazione dei minorenni e dei giovani adulti.

A seguito delle iniziative parlamentari Humbel [10.407](#) e Rossini [13.477](#), il 17 marzo 2017 il Parlamento ha deciso di innalzare il suddetto obbligo di riduzione dal 50 all'80 per cento del premio.

Come già esposto dal Consiglio federale nella risposta all'interrogazione Heim [15.1023](#), "I giovani devono farsi carico dei debiti dei genitori?", la LAMal prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera debba assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie. Il minorenne a nome del quale i rappresentanti legali contraggono l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) diviene così debitore dei premi. Fino al raggiungimento della maggiore età, nella procedura di esecuzione egli è rappresentato dai suoi rappresentanti legali.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, il figlio minorenne, in qualità di stipulante, non



è il solo debitore dei premi dovuti all'assicuratore. Anche i genitori sono vincolati al pagamento dei premi in ragione della loro responsabilità solidale poiché, secondo l'articolo 166 del Codice civile svizzero (RS 210), i premi dovuti all'AOMS costituiscono bisogni correnti della famiglia (v. in particolare la decisione del Tribunale federale 9C_660/2007 del 25 aprile 2008, consid. 3.2; Eugster Gebhard, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3a edizione, Basilea 2016, Krankenversicherung, n. marg. 1314; Perrenoud Stéphanie, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berna 2015, n. marg. 433).

Nonostante la giurisprudenza non abbia ancora chiarito se i genitori siano solidariamente responsabili con il figlio per i premi dovuti quando era minorenni anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la dottrina ha risposto affermativamente al quesito per ragioni di certezza del diritto (v. Eugster Gebhard, op. cit., n. marg. 1315). In base a questa dottrina e alla giurisprudenza summenzionata, la responsabilità solidale dei genitori interviene non soltanto quando il figlio è minorenni, ma anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

Nel trattare la citata iniziativa parlamentare Humbel, il Parlamento ha respinto l'esenzione dei minorenni dal premio. Per evitare loro il pagamento di questi importi, i minorenni potrebbero essere assicurati attraverso i propri genitori. L'introduzione di un'assicurazione familiare analoga a quella esistente in certi Paesi è stata discussa durante i dibattiti sulle due iniziative parlamentari menzionate, ma non approfondita per via della complessità attuativa. Pertanto il Consiglio federale desidera attenersi al principio del premio individuale.

Il legislatore potrebbe per altro modificare la LAMal in modo da vietare agli assicuratori di escludere gli assicurati una volta maggiorenni per i premi non pagati durante la minore età. In questo modo però anche i giovani adulti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti non potrebbero essere citati in giudizio. Inoltre, l'assicurazione sociale malattie risulterebbe svantaggiata rispetto ad altri creditori, come per esempio i venditori di beni di consumo. Questo non sarebbe in linea con le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), secondo cui in caso di fallimento i crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale hanno la precedenza nell'ordine dei creditori (si veda art. 219 cpv. 4 seconda classe lett. c LEF). Pertanto il Consiglio federale respinge il divieto di esecuzione per gli assicuratori.

Come menzionato all'inizio, il Consiglio federale prevede che in seguito alla modifica della LAMal vi sarà una minore necessità d'intervento. Inoltre non ritiene vi siano misure adeguate per poter soddisfare le richieste avanzate nella mozione. L'Ufficio federale della sanità pubblica, responsabile della vigilanza, ha già sensibilizzato gli assicuratori malattie a ricorrere in primo luogo ai genitori e ribadirà tale esortazione, oltre a monitorare la situazione con attenzione.

Proposta del Consiglio federale del 06.09.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (23)

Aebischer Matthias, Allemann Evi, Barrile Angelo, Brand Heinz, Carobbio Guscetti Marina, Eymann Christoph, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Humbel Ruth, Häsler Christine, Ingold Maja, Kiener Nellen Margret, Lohr Christian, Munz Martina, Reynard Mathias, Ruiz Rebecca Ana, Schneider Schüttel Ursula, Schwaab Jean Christophe, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne,



Weibel Thomas

17.3325

 Mozione**Garantire finalmente pari condizioni agli ultracinquantenni**

Depositato da: Gruppo BD

Portavoce: Campell Duri
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 04.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di eliminare la penalizzazione della generazione più anziana nella LPP e di introdurre un'aliquota uniforme per gli accrediti di vecchiaia.

Motivazione

La penalizzazione dei lavoratori più anziani è una realtà sociale indesiderata. In particolare, a causa dei disincentivi insiti nell'attuale sistema le donne e gli uomini di età superiore a 50 anni sono nettamente svantaggiati sul mercato del lavoro. Questo è dovuto principalmente al progressivo aumento degli accrediti di vecchiaia, assunti per metà dai datori di lavoro e per metà dai salariati, che rende sempre più costosi i lavoratori più anziani.

Nemmeno la terza conferenza sui lavoratori in età avanzata ha permesso di trovare soluzioni al problema. Nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, inoltre, alcuni potenziali miglioramenti sono stati sacrificati a causa del conflitto di fondo tra due concezioni diverse. Continuano dunque a non esserci prospettive di soluzione, mentre i problemi – e anche i timori ad essi legati – crescono sempre di più.

È quindi ora che il Consiglio federale provveda a riequilibrare la situazione eliminando la penalizzazione sistematica dei lavoratori più anziani. L'introduzione di un'aliquota uniforme per gli accrediti di vecchiaia risolverebbe il problema. Conformemente al sistema, i costi supplementari che ne conseguirebbero sarebbero assunti per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. L'uniformazione dell'aliquota comporterebbe un rapido sgravio della generazione più anziana e, in un primo tempo, un onere supplementare per la generazione più giovane. In compenso, garantirebbe l'equità intergenerazionale e la generazione più giovane beneficerebbe a lungo termine dell'effetto degli accrediti di vecchiaia più elevati versati nella prima fase della carriera e godrebbe a sua volta di migliori opportunità sul mercato del lavoro nelle ultime fasi della vita professionale.

Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Dopo aver vagliato in dettaglio il livellamento degli accrediti di vecchiaia nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il Parlamento ha deciso di respingerlo, in particolare a causa dei notevoli costi di una soluzione di questo genere che graverebbero in modo eccessivo sulle giovani generazioni. Non appare pertanto opportuno al momento tornare su questa decisione.

Inoltre, la graduazione degli accrediti di vecchiaia è stata discussa anche in occasione della terza conferenza nazionale sui lavoratori in età avanzata, durante la quale i partecipanti si sono mostrati unanimi nell'affermare che i suoi effetti sulle possibilità di occupazione dei lavoratori più anziani sono considerevolmente sopravvalutati. Visto che il Parlamento ha approvato la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, i partner della conferenza non vedono la necessità di un ulteriore intervento.

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

17.3375 Mozione

Il passaporto dei pedofili deve essere ritirato

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 31.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le necessarie modifiche legislative affinché ai cittadini svizzeri condannati per reati di pedofilia (in part. giusta l'art. 187 del Codice penale), venga ritirato il passaporto in modo da impedire che possano recarsi all'estero.

Motivazione

Tutti conosciamo il triste, gravissimo e odioso fenomeno, purtroppo in costante crescita, dei pedofili condannati nel proprio Paese (spesso in quelli occidentali) che vanno ad alimentare il turismo del sesso con minori, soprattutto nei Paesi del sud-est asiatico. Grazie a questa scappatoia le persone condannate per simili reati hanno la possibilità di recarsi all'estero a commettere nuovi abusi, approfittando delle condizioni favorevoli che vi trovano (povertà, corruzione, tolleranza delle autorità, ecc.). Siamo consapevoli che è estremamente difficile contrastare un simile fenomeno, ma questo non deve essere un pretesto per rimanere a guardare. È venuto il momento di agire e in questo senso l'Australia ha indicato una possibile soluzione; il governo di Canberra ha infatti presentato una proposta di legge che consentirà alle autorità competenti di revocare il passaporto ai pedofili che verranno condannati per abuso su minori. Si tratta ovviamente di una misura di restrizione della libertà personale molto incisiva, ma del tutto giustificata dalla gravità del reato in questione e soprattutto per tutelare le potenziali giovani vittime in quei Paesi dove sono ancora più vulnerabili che da noi. Anche la Svizzera, dalla quale ogni anno diversi pedofili partono all'estero per soddisfare le proprie perversioni sessuali, può e deve fare qualcosa. La revoca del passaporto non risolverà il problema alla radice, ma rappresenta sicuramente un provvedimento utile e praticabile. Con la presente mozione si tratta di accettare il principio della revoca del passaporto; in seguito occorrerà definire le condizioni per l'applicazione di questo provvedimento, ad esempio valutando se può essere applicato anche per reati commessi da un cittadino svizzero in uno Paese straniero, limitarlo solo a reati di una certa gravità, ecc.

Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Gli atti di pedofilia costituiscono reati gravi e vanno combattuti con risolutezza e mezzi adeguati.

Il divieto di viaggiare e il ritiro del passaporto – che influisce sul diritto di viaggiare – chiesti nella mozione sono misure già previste dalla Svizzera.

Nel quadro di un procedimento penale si può ad esempio ordinare all'imputato di non spostarsi o di depositare i suoi documenti d'identità, come misure sostitutive alla carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 237 del Codice di procedura penale).

In caso di condanna a una pena con la condizionale (art. 44 cpv. 2 del Codice penale) o in relazione alla liberazione condizionale da una pena detentiva senza la condizionale (art. 87 cpv. 2 e 3 del Codice penale) o da una misura (art. 62 cpv. 3, 63 cpv. 2 e 64a cpv. 1 del Codice penale), il giudice può inoltre imporre alla persona giudicata una norma di condotta (art. 94 del Codice penale) che ne limiti gli spostamenti o/e la obblighi a depositare i suoi documenti d'identità per la durata del periodo di prova.

Occorre pure considerare che un pedofilo giudicato con una propensione a reiterare atti di pedofilia soddisfa in linea di massima le condizioni che permettono di pronunciare una pena detentiva senza la condizionale, una misura terapeutica stazionaria (art. 59 del Codice penale) se presenta una turba psichica o addirittura un internamento (art. 64 del Codice penale). Dato che queste sanzioni devono essere eseguite in un istituto chiuso, non può più viaggiare liberamente e quindi lasciare la Svizzera.

La misura preventiva del ritiro dei documenti d'identità non è tuttavia mai sistematica. Permette quindi di tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso e non è decisa a lungo termine e in maniera definitiva. Ad esempio, nel quadro di un procedimento penale il divieto di spostarsi o/e l'ordine di depositare i propri



documenti d'identità valgono soltanto finché sussiste il rischio che si vuole scongiurare. L'autorità competente deve inoltre esaminare periodicamente se le condizioni per pronunciare tali misure sostitutive sono ancora adempiute e deve porvi fine se non è più il caso. Queste modalità garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità. Una normativa come quella proposta dall'autore della mozione dovrebbe quindi permettere un trattamento differenziato caso per caso e un riesame periodico da parte di un'autorità.

Gli atti di pedofilia cui si riferisce l'autore della mozione commessi all'estero devono essere perseguiti in Svizzera se l'autore vi si trova e non è estradato, anche se sono stati commessi da uno straniero e non sono punibili nel Paese in cui sono stati commessi (art. 5 del Codice penale). Il fatto di recarsi all'estero non garantisce dunque in alcun modo l'impunità all'autore.

In conclusione, il Consiglio federale ritiene che le modifiche di legge chieste non siano né necessarie né realizzabili.

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (16)

Amherd Viola, Buttet Yannick, Candinas Martin, Carobbio Guscetti Marina, Chiesa Marco,
Gschwind Jean-Paul, Marchand-Balet Géraldine, Merlini Giovanni, Müller Thomas, Pantani Roberta,
Quadri Lorenzo, Rickli Natalie, Romano Marco, Rutz Gregor, Sommaruga Carlo, Vogler Karl

17.3380

 Postulato

Vantaggi e svantaggi della creazione di regioni di assistenza sovracantonali nel contesto della direzione strategica del sistema sanitario

Depositato da: Schmid-Federer Barbara
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Ripreso da: Kutter Philipp
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 01.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle possibili conseguenze della creazione di regioni di assistenza sovracantonali, e più precisamente su:

1. la qualità dell'assistenza;
2. l'economicità del sistema sanitario;
3. l'attuabilità di una gestione strategica dell'attività dei medici specialisti, dei medici generici e di altri professionisti della salute;
4. l'attuabilità di una gestione strategica dei settori ambulatoriale e stazionario;
5. l'attuabilità di una gestione strategica della distribuzione geografica dei professionisti della salute.

Motivazione

Nel suo rapporto del 3 marzo 2017 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, anche utilizzando gli strumenti sinora presi in considerazione come la gestione strategica delle autorizzazioni, l'allentamento dell'obbligo di contrarre o la struttura tariffale, si è riusciti solo in parte a limitare le autorizzazioni per i medici. Ciò è dovuto anche al fatto che i Cantoni, sebbene investiti delle competenze essenziali per questo compito, spesso stentano a esercitarle efficacemente a causa delle loro piccole dimensioni. Tra gli esperti del settore è diffusa la convinzione che, per gestire efficacemente il sistema sanitario, sarebbe opportuno creare regioni di assistenza sovracantonali più estese di quelle attuali (con almeno 1 milione di abitanti). Anche l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), nel documento programmatico sulla gestione del numero e della distribuzione dei medici ("Steuerung der Anzahl und der Verteilung der Ärztinnen und Ärzte", non disponibile in italiano), giunge alla stessa conclusione. Ciò nonostante, ad oggi non è ancora disponibile uno studio che analizzi a fondo quest'idea e i suoi possibili effetti. Dato che i Cantoni sono poco inclini a elaborare rapporti di questo tipo, la Confederazione potrebbe, nel suo stesso interesse, assumersene il compito, avviando così, nel migliore dei casi, i nuovi sviluppi auspicati.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Come rileva l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) nella sua roadmap (Gouvernance de l'effectif et de la répartition des médecins, Swiss Academies Communications, n. 11, 2016, non disponibile in italiano), le esperienze fatte a livello internazionale mostrano che una gestione delle risorse umane, in particolare dei medici, è indispensabile in un sistema sanitario finanziato solidalmente. Secondo la ripartizione federalista delle competenze, spetta ai Cantoni garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione. Tuttavia il Consiglio federale ritiene che sia necessario un coordinamento e ha quindi definito delle priorità e attuato, nel quadro della sua strategia globale Sanità 2020, misure che corrispondono segnatamente alle raccomandazioni dell'ASSM.

Per quanto riguarda il settore ambulatoriale, il 3 marzo 2017 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un rapporto in adempimento del postulato 16.3000 della CSSS-S sulle alternative all'attuale sistema di gestione strategica delle autorizzazioni per i medici. Sulla base delle conclusioni del rapporto, il 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di revisione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) per una gestione strategica duratura dell'autorizzazione dei fornitori di prestazioni a



esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il progetto prevede segnatamente che i Cantoni si coordinino per fissare il numero massimo di medici autorizzati.

Nel settore ospedaliero, la revisione della LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2009 accordava ai Cantoni tre anni di tempo per approntare la loro pianificazione. La legge impone loro espressamente di coordinarsi. Nel maggio del 2015 l'UFSP ha pubblicato un rapporto di valutazione intermedio degli effetti di questa revisione (disponibile sul sito francese dell'UFSP: www.ofsp.admin.ch > Services > Publications > Rapports d'évaluation > Assurance maladie et accidents > Révision de la LAMal, financement hospitalier; non disponibile in italiano). Il rapporto finale è atteso nel 2019. Nel settore della medicina altamente specializzata (MAS), la revisione impone ai Cantoni di approntare insieme una pianificazione per tutta la Svizzera. Il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla pianificazione della MAS in adempimento del postulato 13.4012 della CSSS-N, nel quale procede a una valutazione e presenta le sue aspettative. Riesaminerà la situazione nella metà del 2019.

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare dettagliatamente in un rapporto le possibili conseguenze della creazione di regioni di assistenza intercantonali sui vari aspetti menzionati. Come indicato nel suo rapporto del 3 marzo 2017, il Consiglio federale è disposto a partecipare insieme ai Cantoni e agli attori del settore a studi sulla possibilità di creare regioni di assistenza intercantonali. La definizione di un modello di gestione strategica come quello proposto dall'ASSM necessita di una valutazione del fabbisogno reale e dell'offerta adeguata. Questo richiede conoscenze specifiche delle risorse professionali e dei loro sviluppi futuri. Si sono già svolti i primi lavori nel quadro della piattaforma "Futuro della formazione medica". In particolare l'Obsan ha elaborato un modello concettuale per la determinazione del futuro fabbisogno di medici per ciascuna specialità. Tuttavia i dati necessari per poter delineare i contorni delle regioni di assistenza e valutarne le conseguenze non saranno disponibili prima del 2019.

Sulla base di quanto suesposto, il Consiglio federale ritiene che sia principalmente compito dei Cantoni studiare la possibilità di creare regioni di assistenza ed esaminare le eventuali conseguenze di un tale cambiamento. Continuerà tuttavia a impegnarsi in questo senso nei suoi progetti e nelle sue discussioni con la CDS (cioè con i Cantoni).

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

29.08.2018	Sarà ripreso
05.06.2019	Ritirato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Brand Heinz, Carobbio Guscetti Marina, Feri Yvonne, Frehner Sebastian, Gysi Barbara, Heim Bea, Häsler Christine, Lohr Christian, Schenker Silvia, Weibel Thomas

17.3382

 Postulato

Introdurre un bonus cultura per i giovani. Rafforzare l'educazione e la cultura democratiche

Depositato da: Marti Min Li
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 01.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di studiare la possibilità d'introdurre un bonus cultura da regalare a tutti i giovani del Paese per il sedicesimo compleanno che permetta di acquistare prestazioni culturali per un determinato importo.

Motivazione

In tempi di propaganda ideologica antidemocratica spetta all'educazione politico-culturale informale il compito sempre più importante di garantire il funzionamento della nostra democrazia. Lo scambio culturale può promuovere soprattutto tra le cittadine e i cittadini più giovani la coesione sociale, l'impegno, la consapevolezza della vulnerabilità delle conquiste democratiche e il pensiero critico. L'educazione culturale argina le semplificazioni politiche e aiuta a comprendere la complessità del mondo. Cittadine e cittadini dotati di pensiero critico sono la chiave di una democrazia che funziona. La politica culturale deve pertanto essere al centro del nostro impegno, per tutelare i nostri giovani dalla radicalizzazione, dal populismo e dalle idee nazionaliste.

Il bonus cultura potrebbe giocare in tal senso un ruolo importante. Potrebbe essere concesso dalla Confederazione a ciascun giovane due anni prima del raggiungimento della maggiore età politica come regalo di benvenuto nella società democratica. Il bonus darebbe diritto all'acquisto di offerte culturali per una cifra massima da stabilire (p. es. 500 franchi utilizzabili entro un determinato periodo). La parola "cultura" andrebbe però intesa nella sua accezione più ampia: si dovrebbe permettere l'accesso a musei e spettacoli teatrali, ma anche l'acquisto di abbonamenti a giornali e riviste. Poiché tutti i giovani ne beneficerebbero, il bonus contribuirebbe anche alle pari opportunità e faciliterebbe l'accesso alla cultura anche ai giovani di modeste condizioni economiche.

Parere del Consiglio federale del 06.09.2017

Il Consiglio federale riconosce l'importanza sociale di un'ampia partecipazione alla vita culturale da parte della popolazione: il suo rafforzamento è infatti uno dei tre assi d'azione strategici della politica culturale della Confederazione per il periodo 2016–2020. A tal fine sono state introdotte diverse novità, soprattutto nei campi della formazione musicale, della promozione della lettura e della promozione dell'accesso alla cultura.

Il postulato tematizza quindi un aspetto importante della politica culturale della Confederazione. Lo strumento proposto appare tuttavia inapplicabile per vari motivi: i costi elevati dovuti al numero di potenziali beneficiari (43,3 milioni di franchi all'anno per circa 86 600 sedicenni, secondo le statistiche federali sulla popolazione), il notevole onere amministrativo per gestire il rimborso dei bonus e il considerevole spreco dovuto al mancato utilizzo degli stessi. Inoltre la maggior parte delle istituzioni culturali non è gestita dalla Confederazione, bensì dai Cantoni e dai Comuni, che dovrebbero essere liberi di scegliere le misure volte al rafforzamento della partecipazione culturale.

Va anche tenuto presente che la maggior parte dei sedicenni segue una formazione (livello secondario I, livello secondario II o tirocinio) e pertanto beneficia già di ingressi ridotti per musei o rappresentazioni teatrali e di sconti su abbonamenti a giornali e riviste. Inoltre la Confederazione sostiene l'iniziativa "Carta Cultura" di Caritas Svizzera, uno strumento che permette ai cittadini economicamente svantaggiati l'acquisto di offerte culturali a prezzo ridotto.

Nell'ambito del dialogo culturale nazionale la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le Città stanno discutendo misure per rafforzare la partecipazione culturale. L'Ufficio federale della cultura valuterà i risultati di tali lavori nel quadro del messaggio sulla cultura 2021–2024.



Proposta del Consiglio federale del 06.09.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (20)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Fehlmann Rielle Laurence, Friedl Claudia, Guldimann Tim, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Leutenegger Oberholzer Susanne, Masshardt Nadine, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Schwaab Jean Christophe, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Tschäppät Alexander, Wermuth Cédric

17.3390

 Mozione

Centri di internamento per stranieri respinti

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro

Portavoce: Glarner Andreas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Sempre più stranieri che dovrebbero lasciare la Svizzera in ragione di un'espulsione o di una domanda d'asilo respinta si rendono irreperibili oppure restano nel Paese, spesso perché l'esecuzione dell'allontanamento è inammissibile o impossibile. In futuro queste persone andranno collocate in centri di internamento per incentivare le partenze volontarie e minimizzare i rischi per il pubblico. Di conseguenza, la legge federale sugli stranieri (LStr) va modificata come segue:

Art. 80b LStr (nuovo)

Cpv. 1

Se l'esecuzione dell'allontanamento conformemente all'articolo 68bis è inammissibile o impossibile, lo straniero è internato.

Cpv. 2

L'internamento è eseguito in un istituto chiuso. Serve a prevenire un pericolo e termina con la partenza.

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

L'articolo 14 capoverso 2 della vecchia legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS), risalente al 1934, contemplava la possibilità di disporre un internamento al posto di un allontanamento non eseguibile.

L'internamento in uno stabilimento chiuso è stato abolito nel 1995 con l'introduzione della legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (votazione popolare del 4 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° febbraio 1995, RU 1995 146; cfr. il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 1993, FF 1994 I 273). L'internamento è stato abolito in particolare a causa dell'incompatibilità della normativa dell'epoca con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). È stato sostituito con le misure coercitive di diritto degli stranieri, tra cui figurano in particolare le carcerazioni preliminari, in vista di rinvio coatto e cautelativa, nonché l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio.

Secondo il diritto convenzionale, una privazione della libertà è ammissibile soltanto se è in corso una procedura d'espulsione o d'allontanamento, se l'autorità fa avanzare la procedura e l'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento è possibile per motivi giuridici o effettivi entro un termine prevedibile (art. 5 n. 1 lett. f CEDU; cfr. anche il parere del Consiglio federale dell'8 settembre 1999 in risposta alla mozione Dettling 99.3362, "Internamento di stranieri espulsi").

Gli autori della mozione chiedono, tra l'altro, l'internamento delle persone da allontanare il cui allontanamento è tuttavia "inammissibile". L'esecuzione è inammissibile se vi si oppongono impegni internazionali assunti dalla Svizzera quali, ad esempio, il divieto di tortura o della pena di morte. In questi casi è oggi accordata un'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 3 LStr).

Secondo il Consiglio federale, attualmente vi sono sufficienti possibilità di imporre l'obbligo di partenza o l'espulsione di una persona.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.



Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

17.3423

 Postulato

Trasparenza anche per il lobbismo nell'amministrazione

Depositato da: Burgherr Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come, quando e con quali mezzi e basi legali attori dell'amministrazione federale centralizzata e decentralizzata influenzino in maniera formale e informale i processi legislativi, decisionali e di formazione dell'opinione politica. Dovrà illustrare in che misura queste possibilità di influenza si sono modificate nel corso del tempo e possono essere paragonate sul piano internazionale, facendo capo anche a esperti indipendenti in materia di amministrazione, scienze politiche e ricerca in ambito normativo.

Motivazione

Secondo il rinomato politologo svizzero Wolf Linder, la separazione tra il Parlamento, politico e legislativo, e l'amministrazione, apolitica ed esecutiva, è ormai una finzione. L'amministrazione è diventata un attore a sé stante e un fattore di potere, che propone, accompagna, esegue e decide processi politici. Anche il fu Kurt Eichenberger, esperto di Stato di diritto, aveva già parlato dell'amministrazione quale quarto potere in seno alla Confederazione. L'economia politica ha da tempo rivisto l'immagine di un'amministrazione neutrale, indicando che gli attori amministrativi quali ad esempio gli uffici federali perseguono appieno la loro agenda e i loro interessi nel processo politico. Noto è ad esempio il problema principale-agente. Per chiarire la questione della separazione dei poteri appare più che rilevante fare il punto della situazione ed effettuare un confronto internazionale.

Spesso si deplora che i funzionari stessi si dedichino al lobbismo, svolgano campagne e, quali membri dell'Esecutivo, influenzino il Legislativo. Ciò può essere in parte opportuno e comprensibile. Il limite è tuttavia superato laddove l'amministrazione si attribuisce mandati o li impedisce. È superato se i funzionari intrattengono contatti intensi con i deputati, ad esempio avviando interventi parlamentari. L'amministrazione influisce pesantemente anche sulle commissioni e domina tutte le fasi del processo, soprattutto quando i suoi attori, in particolare quelli dell'amministrazione decentralizzata, gestiscono organizzazioni lobbistiche. D'altra parte va considerato che anche i processi amministrativi a monte, quali ad esempio le strategie, e il diritto internazionale emanato precedentemente influiscono sulla legislazione.

Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Il presente postulato copre aspetti assai variegati delle relazioni tra Parlamento, Governo e amministrazione. In molti casi, i processi e le competenze dei diversi organi statali sono definiti chiaramente. Il ruolo dell'amministrazione centrale nel processo legislativo, ad esempio, è in certa misura già regolamentato, come pure i contatti tra le commissioni parlamentari e i collaboratori dell'amministrazione federale. Va pure rilevato che la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione alle sedute delle commissioni parlamentari avviene sempre su invito della commissione in questione. Infine, l'amministrazione centralizzata è organizzata gerarchicamente e controllata dal Consiglio federale.

Secondo il Consiglio federale uno studio che copra questi differenti campi di ricerca sarebbe troppo lungo e di difficile compilazione, senza apportare nuovi elementi. Richiederebbe risorse sproporzionate in termini di tempo e personale.

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.



Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

17.3433 Postulato

Cybersicurezza nel settore della sanità

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 13.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di studiare, insieme a esperti e Cantoni, una strategia e pertinenti provvedimenti istituzionali e misure per rafforzare la cybersicurezza nel settore della sanità e di indicarne i tempi e le modalità d'attuazione, nonché le eventuali nuove basi giuridiche necessarie allo scopo. Sono auspiccate in particolare le misure seguenti:

1. concentrazione nelle mani della Confederazione e dei Cantoni del know-how e delle risorse necessari a garantire la cybersicurezza nel settore della sanità, tenendo conto di vari scenari, quali la sicurezza quotidiana, gli attacchi informatici coordinati sul modello di "Wanna Cry" e gli attacchi informatici massicci, di elevata complessità ed estesi a tutto il territorio retti da una strategia ben precisa. Allo scopo vanno definiti i servizi necessari, chi li fornisce e chi se ne deve assumere i costi;
2. sviluppo di capacità di attacco informatico o di hackeraggio per testare misure di protezione;
3. costituzione di risorse qualitative e quantitative supplementari per garantire 24 ore su 24 preallarme e sostegno in caso di attacchi informatici;
4. informazione dettagliata degli ospedali sui risultati dell'analisi dei rischi e della vulnerabilità conservata sotto chiave dall'UFPP;
5. introduzione dell'obbligo di notifica in caso di eventi informatici accidentali rilevanti per la sicurezza, in particolare per gli ospedali e le istituzioni sanitarie, che serva altresì da base per l'elaborazione di un sistema di allarme e di raccomandazioni di buone prassi;
6. verifica e adeguamento alle esigenze della cybersicurezza degli standard minimi previsti per strumenti come le apparecchiature informatizzate per le diagnosi e le analisi, gli strumenti di misurazione e di trattamento o i respiratori artificiali;
7. accordi con i Cantoni sui requisiti minimi di armonizzazione da adottare per la sicurezza informatica negli ospedali (programmi di cyberintelligence, ecc.), per garantire la ridondanza e l'operatività in caso di guasti;
8. possibilità di certificare componenti hardware e software sicuri.

Motivazione

Nella sua risposta all'interpellanza Heim 17.3136, "Cybersicurezza nel settore della sanità", il Consiglio federale sottolinea la responsabilità individuale degli ospedali, evitando però di citare la sua analisi dei rischi e della vulnerabilità dell'assistenza sanitaria. Contesta la necessità di definire una strategia di cybersicurezza e accenna alla collaborazione (non vincolante) tra Melani e i tecnici in medicina. In materia di cybersicurezza l'UE prevede tuttavia un obbligo di notifica. È pertanto urgente esaminare e attuare quest'obbligo come pure le misure per la sicurezza informatica negli ospedali e il rafforzamento di Melani.

Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale è consapevole che un elevato grado di protezione dei dati e di cybersicurezza nella sanità è un presupposto importante per la fiducia della popolazione e dei pazienti, ma anche dei professionisti della salute, nelle applicazioni di sanità elettronica, ad esempio la cartella informatizzata del paziente. Un livello di protezione sufficiente dei dati digitali è una premessa fondamentale per garantire l'interconnessione informatica del sistema sanitario su tutto il territorio nazionale. Solo così possono essere sfruttate le potenzialità della crescente digitalizzazione per l'assistenza sanitaria, come il miglioramento della qualità delle cure, una maggiore sicurezza dei pazienti e l'aumento dell'efficienza.

Nell'ambito dell'attuazione della Strategia "Svizzera digitale" adottata dal Consiglio federale nell'aprile del 2016, Confederazione e Cantoni stanno elaborando la Strategia "eHealth Svizzera 2.0", che subentrerà alla



strategia omonima del 2007. La nuova strategia si focalizzerà sui temi della protezione e della sicurezza dei dati e della cybersicurezza. Allo scopo, i servizi federali competenti (UFSP, ODIC, UFPP ecc.) stanno elaborando, con il contributo di esperti e in collaborazione con i Cantoni e gli attori interessati, misure concrete per migliorare la sicurezza dei dati e la cybersicurezza nel settore della sanità. In questa sede sarà esaminata anche l'attuazione delle misure menzionate nel postulato.

Inoltre, nell'ambito dell'attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyberrischi e della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche è stata analizzata la resilienza del sottosettore critico "Cure mediche e ospedaliere", con particolare attenzione alla vulnerabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ai cyberrischi, e sono state messe a punto misure per migliorarla.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che le richieste formulate siano già state adempiute e propone di respingere il postulato.

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (21)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Brand Heinz, Feri Yvonne, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Graf-Litscher Edith, Grüter Franz, Guldimann Tim, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Kiener Nellen Margret, Lohr Christian, Masshardt Nadine, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Vogler Karl

17.3455 Mozione

Rendere pubbliche le relazioni di interesse dei giudici e dei procuratori pubblici

Depositato da: Reimann Lukas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di legge che disciplini la pubblicazione delle relazioni di interesse dei giudici e dei procuratori pubblici attivi a livello svizzero.

Motivazione

Nei Cantoni di Zurigo e di San Gallo (Louis, Nesslau / Suter, Rapperswil-Jona / Ritter-Sonderegger, Altstätten), i membri dei tribunali e dei ministeri pubblici devono rendere pubbliche, in un registro elettronico accessibile su Internet, le loro relazioni di interesse. La pubblicazione riguarda le occupazioni accessorie, le attività dirigenziali e di vigilanza, le funzioni di consulenza e ovviamente l'appartenenza a un partito. Nei registri figurano anche i membri di club di servizio.

Un registro di questo tipo crea trasparenza ed evidenzia possibili conflitti d'interesse, rafforzando in tal modo la fiducia della popolazione nell'imparzialità degli organi della giustizia e delle autorità di perseguimento penale.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

I giudici e i procuratori pubblici non sono rappresentanti di interessi. Hanno obblighi soltanto nei confronti della legge. Vista l'imparzialità e l'indipendenza imposta dalla legge, la loro priorità deve consistere nell'evitare qualsiasi relazione di interesse potenzialmente problematica. La legislazione vigente vieta pertanto ai giudici dei tribunali della Confederazione di esercitare un'altra attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza o la reputazione del tribunale. Permette loro di esercitare un'attività accessoria sottostante ad autorizzazione che la Commissione amministrativa del tribunale rilascia soltanto se le condizioni summenzionate sono adempiute (cfr. art. 6 cpv. 2 e art. 7 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110; per il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti valgono disposizioni praticamente identiche). Nel suo regolamento, il Tribunale federale ha stabilito che le autorizzazioni rilasciate figurano in un elenco, regolarmente discusso con le Commissioni della gestione dell'Assemblea federale.

Per i procuratori federali (ma non per il procuratore generale e i suoi sostituti) le condizioni per l'esercizio di un'attività accessoria sono rette dalla legislazione sul personale federale (art. 22 cpv. 2 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali; RS 173.71). Secondo l'articolo 91 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), devono essere comunicate tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro; le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi. Se il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio è necessaria l'autorizzazione, che va negata se non possono essere esclusi conflitti d'interesse nel caso di un collaboratore concreto. Il Ministero pubblico della Confederazione ha inoltre concretizzato in una direttiva ai sensi dell'articolo 94d OPers le regole di comportamento per i procuratori pubblici e adottato provvedimenti organizzativi per impedire conflitti d'interessi e la pur minima impressione di parzialità. Queste regole di comportamento valgono anche per il procuratore generale ed entrambi i suoi sostituti, anche se essi non sottostanno alla legislazione sul personale federale.

In tutte le relazioni d'interesse, anche quelle che non possono essere considerate un'attività accessoria (come la semplice appartenenza a un'associazione), va inoltre osservato che in virtù della Costituzione i membri di un'autorità parti in una causa devono ricusarsi (art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost.).

Il Consiglio federale ritiene dunque sufficienti e adeguate le normative esistenti volte a evitare conflitti d'interesse tra i giudici e i procuratori della Confederazione. Un obbligo di pubblicità non è pertanto



necessario.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

17.3457 Mozione

Comunità tariffarie. Garantire la libera scelta all'utente

Depositato da: Nantermod Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 14.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a modificare le vigenti disposizioni legislative o regolamentari in modo che le tariffe dei collegamenti ferroviari diretti si applichino sull'intero territorio e che i viaggiatori possano sempre scegliere fra i titoli di trasporto offerti al prezzo fissato dall'organo federale competente e quelli previsti dalle comunità tariffarie, in particolare per quel che riguarda i biglietti singoli, l'accesso ai biglietti risparmio e agli abbonamenti di percorso. Lo scopo ultimo è garantire che il prezzo proposto all'utente sia sempre il migliore.

Motivazione

Lo sviluppo delle comunità tariffarie è di innegabile interesse per i beneficiari della multi-modalità. Tali offerte sono invece inadatte in particolar modo per alcune categorie di pendolari che, con la creazione delle comunità, possono subire un considerevole aumento del prezzo del biglietto o abbonamento, in quanto costrette a pagare per prestazioni del tutto inutili per le categorie stesse.

Inoltre, nelle zone delle comunità tariffarie, che si moltiplicano, gli utenti non beneficiano dei biglietti risparmio delle FFS che permettono di viaggiare a prezzi inferiori e di utilizzare la rete al meglio. Può addirittura risultare più conveniente acquistare un biglietto singolo per una distanza più lunga non appena si esce dalla comunità tariffaria, piuttosto che comprare il biglietto per la distanza desiderata all'interno della comunità.

Si propone pertanto di assicurare che l'utente possa sempre scegliere fra la tariffa della comunità e quella di percorso prevista dall'organo federale competente. In alternativa, i sistemi di vendita dei biglietti potrebbero essere programmati in modo che sia proposta sistematicamente la tariffa più conveniente.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Secondo l'articolo 15 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), la definizione delle tariffe compete alle imprese di trasporto, a cui spettano quindi le decisioni in materia di tariffe e distribuzione. Non esiste un organo federale incaricato di stabilire tali tariffe.

I due sistemi di trasporto pubblico, ossia quello del trasporto diretto (TD) e quello delle comunità tariffarie e di trasporto regionali si sono sviluppati nel corso degli anni e non sono ancora sufficientemente coordinati. Entrambi i sistemi permettono agli utenti di utilizzare un unico biglietto anche per gli itinerari che passano attraverso reti di imprese diverse. Il TD si sviluppa su scala nazionale e si basa su tariffe a chilometraggio, mentre il sistema delle comunità è gestito a livello regionale ed è basato su zone tariffarie.

Le imprese di trasporto e le comunità tariffarie regionali possono concedere biglietti a prezzo ridotto, i cosiddetti biglietti risparmio (art. 15 cpv. 4b LTV). È di loro competenza decidere se offrire tali riduzioni e a quali tratte e fasce orarie applicarle.

Come l'autore della mozione, anche il Consiglio federale ritiene che l'attuale panorama tariffario sia complicato e poco trasparente per gli utenti. Da tempo il settore dei trasporti pubblici sta lavorando a due progetti relativi a tariffazione e distribuzione con i quali intende esaminare, tra l'altro, la possibilità di migliorare l'interazione tra il sistema tariffario nazionale e le comunità nonché di delineare un sistema tariffario più semplice e trasparente. A sostegno di tali lavori, il Consiglio federale ha proposto, nel messaggio sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, di introdurre una gestione di sistema per il traffico viaggiatori che permetta al settore dei trasporti pubblici di creare strutture decisionali in grado di attuare tali progetti in tempo utile. Si tratta di una proposta controversa sul piano politico; alcuni Cantoni propendono per una sovranità decentralizzata in materia tariffaria.

Il Consiglio federale non ritiene al momento necessario creare le basi giuridiche per emanare prescrizioni sulla tipologia e l'ammontare delle tariffe di corse da effettuare all'interno delle comunità tariffarie. Tali prescrizioni limiterebbero notevolmente la sovranità tariffale delle imprese di trasporto. Il Consiglio federale vi



si oppone e incoraggia le imprese di trasporto e le organizzazioni delle comunità a creare quanto prima adeguati organi decisionali comuni, incaricati di semplificare e migliorare il sistema tariffario.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

17.3473 Mozione

Distanza minima obbligatoria tra gli impianti eolici e le aree di insediamento

Depositato da: de Courten Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di fissare la distanza minima tra impianti eolici e aree di insediamento ad almeno 10 volte l'altezza degli impianti e a sancire tale principio per legge. Nel fare ciò deve tenere conto dei valori limite per il rumore, inclusi anche i valori limite per gli infrasuoni e i suoni a bassa frequenza.

Motivazione

Ancora non esiste una base giuridica che disciplini le distanze minime degli aerogeneratori dalle aree di insediamento. Le autorità competenti si basano su raccomandazioni di organizzazioni specializzate che tutelano anche gli interessi del settore. Queste raccomandazioni, ad esempio quella del Cantone di Basilea Campagna, dove vige una distanza minima di soli 700 metri, risalgono a un periodo in cui gli aerogeneratori industriali avevano ancora un'altezza inferiore a 100 metri, mentre il diametro delle pale non superava i 50 metri. Gli impianti eolici moderni invece hanno un'altezza complessiva nettamente superiore ai 150 metri e lo sviluppo di impianti ancora più grandi è solo una questione di tempo. Dai dati tecnici dei costruttori emerge che gli attuali valori limite per il rumore non possono più essere rispettati anche in presenza di un solo impianto eolico che abbia una distanza inferiore a 1500 metri da un'area di insediamento. Anche studi scientifici comparati a livello internazionale indicano che distanze inferiori a 1500 metri non sono sostenibili, poiché è dimostrato che a brevi distanze esistono rischi per la salute e la sicurezza degli abitanti. Nei parchi eolici con diversi aerogeneratori aventi un impatto sulla stessa area di insediamento, gli attuali valori limite per il rumore non potrebbero essere rispettati nemmeno a una distanza di 2000 metri. Una questione tuttora aperta è quella degli effetti, non ancora studiati, che hanno gli infrasuoni (1–20 Hz) e i suoni a bassa frequenza (200 Hz) degli impianti eolici sulla salute dell'uomo e degli animali viventi nell'ambiente circostante. Molti Paesi hanno nel frattempo introdotto distanze minime rispetto alle aree di insediamento, allo scopo di ridurre le immissioni e i rischi per la popolazione delle aree adiacenti agli impianti. In Baviera, ad esempio, vige la regola del fattore 10 (distanza minima dall'area di insediamento = 10 x l'altezza dell'aerogeneratore), che si applica esplicitamente a tutti i Comuni del land tedesco. A tale regola, che ha dato buoni risultati, dovrebbe fare riferimento anche il Consiglio federale.

Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

In Svizzera, il criterio di valutazione di riferimento per la distanza degli impianti eolici dai comprensori insediativi si trova nell'allegato 6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41; valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri). Il rispetto dei valori limite per i suoni udibili dell'ordinanza è oggetto di verifica nel quadro dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), obbligatorio per i parchi eolici. I valori limite sono definiti in modo tale da garantire la salute della popolazione interessata, a condizione che i valori di pianificazione siano rispettati. In virtù dell'articolo 11 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni nell'ambito della prevenzione devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

Nella pratica il responsabile del progetto di impianto eolico deve presentare una perizia sul rumore dettagliata, che sarà esaminata dal competente ufficio cantonale.

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico non disciplina la protezione contro gli infrasuoni e gli ultrasuoni, tuttavia gli esperti, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e dell'esperienza maturata, partono dal presupposto che in generale immissioni nocive o moleste di infrasuoni sono improbabili, se le immissioni di rumore udibili rispettano i valori limite determinanti.

Nel 2012, nell'ambito di uno studio scientifico, è stato chiesto a 467 persone abitanti nei pressi di parchi eolici in Svizzera di spiegare la loro percezione del rumore provocato dagli aerogeneratori. Solo una piccola



minoranza degli interrogati ha dichiarato di sentirsi fortemente disturbata dagli impianti e di soffrire di sintomi come ad esempio i disturbi del sonno. Questo dato indica che i vigenti valori limite dell'inquinamento fonico contenuti nell'OIF esplicano i loro effetti e proteggono realmente la maggior parte della popolazione interessata.

Il land tedesco di Baviera menzionato dall'autore della mozione è l'unico in Germania a regolamentare per legge le distanze, pur ammettendo alcune deroghe. La valutazione del rumore avviene caso per caso secondo le istruzioni tecniche sulla protezione contro il rumore ("Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm"), il cui livello di protezione è comparabile a quello dell'OIF. Inoltre il 2 marzo 2015, in una presa di posizione scritta, l'Ufficio federale dell'ambiente tedesco (UBA) ha dichiarato di non ritenere necessarie distanze minime obbligatorie tra gli impianti eolici e i comprensori insediativi e che distanze predefinite sono inadeguate, in quanto non consentono di tenere debitamente conto dei diversi beni e interessi da tutelare. In Francia vige una distanza minima di 500 metri, mentre in quattro land austriaci le distanze minime in vigore variano da 1000 a 1500 metri.

In Svizzera, i Cantoni sono competenti per la pianificazione e autorizzazione di impianti eolici. La Concezione energia eolica, adottata il 28 giugno scorso, costituisce lo strumento di pianificazione territoriale della Confederazione a cui fare riferimento in questo ambito. La "Carta di base della Confederazione delle principali zone con potenziale eolico", contenuta nella Concezione, utilizza una distanza tra gli aerogeneratori e la zona edificabile da 300 fino a 500 metri. Se fosse adottata la distanza minima di 1500 metri tra gli impianti eolici e le zone edificabili/comprensori insediativi, come proposto dall'autore della mozione, le zone con potenziale eolico indicate nella Concezione verrebbero ridotte di due terzi.

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.3476 Mozione

Addio all'isola del roaming. Abbandono a favore della piazza economica, commerciale e turistica svizzera

Depositato da: Schneider-Schneiter Elisabeth
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 15.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento una proposta tesa ad abolire le tariffe di roaming per gli Svizzeri nell'UE e per i cittadini UE in Svizzera.

Motivazione

Dal 15 giugno 2017 per i cittadini dell'UE i sovraccosti per il roaming saranno in gran parte acqua passata. L'UE ha infatti deciso di abolire il roaming all'interno del proprio territorio.

Da anni in Svizzera si discute di roaming, e ora con la sua imminente abolizione in seno all'UE risulta chiaro che il mantenimento di questo regime non solo nuoce gravemente ai consumatori, bensì anche alla piazza economica svizzera.

D'ora in poi all'interno dell'UE come pure in Norvegia, Islanda e nel Liechtenstein una cittadina tedesca cliente di Vodaphone, ad esempio, paga l'abituale tariffa interna (ad es. minuti di chiamata illimitati inclusi), mentre una chiamata dalla Svizzera alla Germania le viene fatturata 1,21 euro al minuto.

Già adesso si osserva che alcuni fornitori esteri collocano la Svizzera in una nuova zona (ad es. zona F presso Bouygues Telecom in Francia, Zona 2 insieme ad Andorra e l'isola di Man presso O2 in Germania) che per la Svizzera prevede tasse più elevate e limiti diversi rispetto al resto d'Europa.

1. La Svizzera in quanto Paese turistico accoglie numerosi ospiti dai Paesi vicini. Si trova però in stretta concorrenza con altri Paesi alpini come l'Austria e le regioni alpine francesi e italiane. Diventando un'isola del roaming, la Svizzera guasta il soggiorno degli ospiti dell'UE al più tardi quando, tornati a casa, si trovano una salatissima fattura da pagare.
2. La Svizzera in quanto polo commerciale risulta più cara per gli ospiti esteri che si recano nel nostro Paese ad esempio per visitare la sede principale di un'impresa o partecipare a un meeting.
3. La Svizzera in quanto piattaforma per le organizzazioni internazionali, si pensi a Ginevra, presenta ora un'ulteriore voce di spesa che indebolisce la sua attrattività.

Tutti questi sviluppi nuocciono alla Svizzera: nell'era della digitalizzazione l'accesso alle reti di telecomunicazione all'interno dell'Europa dovrebbe essere aperto senza restrizioni.

Parere del Consiglio federale del 06.09.2017

I prezzi per il roaming fatturati ai turisti esteri in Svizzera rientrano nell'ambito di responsabilità dei fornitori di servizi di telecomunicazione mobile del loro Paese d'origine. Per i viaggi in Svizzera, alcune imprese fatturano ai loro clienti le stesse tariffe come per i viaggi all'interno dell'UE o dello SEE. Altre invece per il traffico di roaming con la Svizzera riscuotono tariffe più elevate rispetto a quanto fatturato all'interno dell'UE o dello SEE. In assenza di una base legale nella legge sulle telecomunicazioni e senza un accordo contrattuale con l'UE, il Consiglio federale non ha alcun influsso sulle tariffe di roaming applicate agli Svizzeri nell'UE e ai turisti europei che soggiornano in Svizzera. Il roaming internazionale si basa su contratti che disciplinano le tariffe all'ingrosso tra le aziende interessate. Una limitazione statale dei prezzi al dettaglio per il roaming presuppone che tra i Paesi interessati vi siano convenzioni che disciplinino i prezzi all'ingrosso.

Negli ultimi anni i prezzi di roaming per i turisti svizzeri nell'area UE/SEE hanno subito un continuo calo. Molti clienti svizzeri fruiscono dei servizi di radiocomunicazione mobile nel quadro di abbonamenti che già includono il traffico in roaming con l'area UE/SEE o acquistano, per i viaggi all'estero, pacchetti tariffari speciali che comprendono le prestazioni roaming.

Nel quadro del messaggio concernente la revisione della legge federale sulle telecomunicazioni, il Consiglio



federale propone le seguenti misure per disciplinare i prezzi di roaming:

- stabilire modalità di fatturazione eque (ad es. fatturazione al secondo);
- consentire di usufruire all'estero di servizi di roaming di fornitori terzi;
- fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali;
- obbligare i fornitori svizzeri di radiocomunicazione mobile a proporre offerte che includano servizi di roaming od opzioni che consentano la fruizione di servizi di roaming a prezzi fissi o prezzi standard ridotti.

Inoltre, l'amministrazione osserva il mercato nell'ambito del roaming e analizza l'evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo collabora con il Sorvegliante dei prezzi.

Il messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni considera già la richiesta dell'autrice della mozione, nella misura in cui può essere attuata in modo sensato. La mozione va pertanto respinta.

Proposta del Consiglio federale del 06.09.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.3496 Mozione

Protezione di base obbligatoria per le infrastrutture elettriche critiche

Depositato da: Graf-Litscher Edith
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 15.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Chiediamo al Consiglio federale di precisare le basi legali in modo tale da obbligare gli esercenti di infrastrutture elettriche critiche a proteggere quest'ultime in modo adeguato da attacchi cibernetici e da altri rischi importanti, come ad esempio i pericoli naturali. Tale protezione di base dipenderà dal livello di rischio e dall'importanza dell'infrastruttura per un approvvigionamento sicuro di energia elettrica.

Motivazione

L'approvvigionamento sicuro di energia elettrica è fondamentale per il benessere della popolazione svizzera e l'andamento dell'economia nazionale. Un importante blackout, ad esempio a causa di un attacco cibernetico o di una catastrofe naturale, creerebbe notevoli disagi alla popolazione e comporterebbe danni dell'ordine di diversi miliardi di franchi. Il blackout interromperebbe tra l'altro l'approvvigionamento idrico, farebbe collassare i trasporti pubblici e bloccherebbe i grandi distributori di derrate alimentari.

Le attuali basi legali, la Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (Strategia PIC) e la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) non prevedono disposizioni transettoriali sul livello di sicurezza che gli esercenti di infrastrutture critiche dovrebbero raggiungere. Gli esercenti sono tenuti a rispettare le leggi settoriali (ad es. la legge sull'energia e la legge sull'approvvigionamento elettrico per gli esercenti delle reti elettriche); nell'ambito dell'approvvigionamento di energia elettrica non è tuttavia specificato in maniera sufficiente il livello di protezione di base che occorre garantire. La protezione di base dovrebbe essere commisurata al rischio e all'importanza che l'infrastruttura riveste per l'approvvigionamento sicuro di energia elettrica in Svizzera. Se gli esercenti di infrastrutture particolarmente critiche dovrebbero garantire un livello di sicurezza maggiore, viste le gravi conseguenze di un eventuale guasto, per gli esercenti di reti meno critiche basterebbe un livello di sicurezza inferiore.

Parere del Consiglio federale del 30.08.2017

Già nel 2012 il Consiglio federale ha adottato le strategie nazionali per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC) e per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC). In questo contesto si rispetta il principio secondo cui le strategie vengono attuate nell'ambito di processi stabiliti e all'interno di strutture e responsabilità esistenti. La "Guida alla protezione delle infrastrutture critiche" (2015), elaborata nel quadro della SNPC, contribuirà a rafforzare la resilienza degli esercenti di infrastrutture critiche e a garantire un livello di protezione adeguato. L'efficacia della guida è stata comprovata nell'ambito di un progetto pilota realizzato insieme alla società nazionale di rete Swissgrid. Sulla base della SNPC, l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) ha istituito un gruppo di lavoro che elabora attualmente standard di sicurezza minimi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel settore svizzero dell'energia elettrica. Questi lavori vanno a completare una raccomandazione del settore "ICT Continuity" (2011) dell'AES e si orientano agli standard di sicurezza minimi ICT definiti a livello internazionale.

La nuova versione della legge sull'energia, che entrerà in vigore presumibilmente all'inizio del 2018 (FF 2016 6921), nelle linee direttrici per un approvvigionamento sicuro menziona esplicitamente la protezione delle infrastrutture critiche come anche la protezione della relativa tecnica di informazione e di comunicazione (art. 7 cpv. 1).

Inoltre, la nuova legge sull'energia disciplina per la prima volta determinati settori legati alla sicurezza dei dati. Gli esercenti delle reti elettriche dovranno soddisfare i requisiti minimi di sicurezza per la trasmissione e l'elaborazione dei dati. Tali requisiti mirano a garantire una protezione di base da cyber-rischi per i gestori di rete nonché un esercizio sicuro dei sistemi intelligenti di misurazione, gestione e regolazione.

La Confederazione emana anche prescrizioni di sicurezza e disposizioni di protezione esplicite che



interessano essenzialmente le infrastrutture elettriche sottoposte direttamente alla propria sorveglianza, come ad esempio gli impianti di accumulazione e le centrali nucleari. Per quanto riguarda le infrastrutture di rete sono chiamati in causa soprattutto i gestori di rete, i quali, secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), sono tenuti a garantire non solo una rete performante ed efficiente, ma soprattutto una rete sicura sotto tutti gli aspetti. In virtù della LAEI, essi devono elaborare anche i requisiti tecnici e aziendali per l'esercizio della rete. I costi indotti da un livello di sicurezza sufficientemente elevato sono pertanto considerati costi di rete computabili secondo l'articolo 15 capoverso 1 LAEI.

In linea di massima il Consiglio federale è favorevole all'orientamento generale della mozione, che esige un livello di protezione adeguato per le infrastrutture elettriche critiche. Esso desidera tuttavia attendere gli sviluppi dei lavori in corso (in particolare in relazione alle strategie nazionali PIC e SNPC).

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Friedl Claudia, Guldimann Tim, Hadorn Philipp, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Marti Min Li, Munz Martina, Seiler Graf Priska, Tornare Manuel

17.3514 Mozione

Controllo della tenuta stagna delle fosse per colaticcio

Depositato da: Aebi Andreas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 15 della legge sulla protezione delle acque (LPaC) e l'articolo 28 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPaC) in modo da abrogare l'obbligo di controllo periodico della tenuta stagna delle fosse per colaticcio. Se del caso, i controlli dovranno essere effettuati solo in situazioni di rischio ben motivate.

Motivazione

Secondo l'articolo 15 LPaC e l'articolo 28 OPaC la tenuta stagna delle fosse per colaticcio deve essere controllata periodicamente. Questo vincolo è sproporzionato e deve essere adeguato per le seguenti ragioni:

1. Il potenziale di minaccia è esiguo: in Svizzera nessun caso comprovato di inquinamento è stato attribuito a fosse per colaticcio non ermetiche. Tale aspetto deve essere considerato nell'analisi dei rischi e le soluzioni pratiche vanno adeguate al rischio;
2. solo pochissime fosse per colaticcio presentano effettivamente dei danni: nel Cantone di Zurigo, dove i controlli sono effettuati da tempo, il numero di fosse per colaticcio che potrebbero non essere ermetiche è quasi nullo;
3. il colaticcio non è un liquido. Il colaticcio non è un liquido puro, bensì materiale in sospensione le cui sostanze solide possono colmare eventuali fessure nell'involucro della fossa. Questo aspetto può essere dimostrato chiaramente nella pratica. Un'analisi dei rischi e un trattamento differente rispetto alle altre installazioni di deposito per liquidi puri risultano quindi opportuni;
4. costi elevati: nel solo Cantone di Berna esistono circa 40 000 fosse per colaticcio. Se si considera il potenziale di minaccia i costi generati dal loro controllo periodico sono nettamente sproporzionati;
5. oneri finanziari e amministrativi elevati per i Cantoni: rispetto al rischio, i costi dei controlli e quelli amministrativi sono molto elevati. Inoltre, in caso di esame della situazione si potrebbe prevedere la partecipazione dei servizi di approvvigionamento idrico al finanziamento dei controlli.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Le fosse per colaticcio hanno un'ampia capacità di deposito, che può raggiungere diverse migliaia di metri cubi. Si trovano spesso al di sopra di riserve idriche sotterranee o nei pressi di acque superficiali. Il colaticcio contiene germi patogeni e germi che possono trasmettere geni resistenti agli antibiotici. I germi sono la causa principale di inquinamento dell'acqua potabile. Inoltre spesso nelle fosse per colaticcio finiscono anche acque di scarico domestiche, resti di prodotti fitosanitari o prodotti di pulizia miscelati con biocidi (p. es. a seguito della pulizia di impianti per la mungitura). Le fosse non ermetiche possono di conseguenza rappresentare un pericolo per le acque sotterranee, le acque superficiali e l'acqua potabile. Per motivi di sicurezza sussiste quindi il mandato giuridico di controllo delle fosse per colaticcio.

Diversamente da tutti gli altri impianti interrati per il deposito di liquidi nocivi alle acque, le disposizioni per la costruzione di fosse per colaticcio sono già ridotte: queste ultime non devono essere a parete doppia, ma possono essere realizzate a parete semplice. La funzione autoisolante data dalle sostanze in sospensione è già considerata nelle disposizioni vigenti.

Secondo l'articolo 28 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPaC; RS 814.201) la frequenza dei controlli dipende dal rischio d'inquinamento delle acque, dunque la legge prevede già un controllo basato sui rischi. La tenuta stagna delle fosse per colaticcio nuove viene controllata secondo le disposizioni.

Nel Canton Zurigo un nutrito gruppo di lavoro ha elaborato, anche insieme a rappresentanti dell'unione dei contadini cantonale, una specifica strategia di controllo basata sui rischi. I controlli periodici nei Cantoni di



Turgovia e Zurigo non verificano la tenuta stagna degli impianti di deposito; viene eseguito solo un controllo visivo della costruzione. In questo modo il lavoro di controllo e i costi per le aziende agricole possono essere ridotti al minimo. A seguito del primo controllo delle circa 9000 fosse nel Canton Zurigo, 500 sono state messe fuori servizio: nel 10 per cento dei casi (900 fosse) sono stati constatati danni gravi, nel 16 per cento (1440 fosse) medi e nel 22 per cento (1980 fosse) lievi. Nel Canton Turgovia sono stati rilevati difetti nel 23 per cento delle fosse. I danni non pregiudicavano solo la tenuta stagna, ma anche, per esempio, la sicurezza statica delle fosse. I risultati sopra indicati ne mostrano chiaramente la necessità dei controlli.

I costi dei controlli, che si tengono solamente circa ogni 20 anni per fossa, si aggirano tra i 250 e i 1200 franchi e si possono considerare proporzionati. Senza tali controlli basati sui rischi oltre 100 000 fosse per colaticcio potrebbero venire impiegate a tempo indeterminato senza alcuna verifica. Ciò rappresenta un rischio troppo elevato per le acque sotterranee e l'acqua potabile e così anche per la salute della popolazione svizzera.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Arnold Beat, Burgherr Thomas, Büchler Jakob, Detting Marcel, Feller Olivier, Flückiger-Bäni Sylvia, Giezendanner Ulrich, Glarner Andreas, Gschwind Jean-Paul, Hausammann Markus, Knecht Hansjörg, Lohr Christian, Pieren Nadja, Riklin Kathy, Salzmann Werner, Stamm Luzi, Vitali Albert, Walter Hansjörg, von Siebenthal Erich

17.3520 Mozione

No a sanzioni doppie per gli autisti

Depositato da: Graf-Litscher Edith
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 15.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Si chiede di adeguare la legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e l'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) in modo tale da consentire all'autorità competente di differenziare meglio tra ambito privato e professionale nel sanzionare un conducente professionale con la revoca della licenza di condurre ai sensi dell'articolo 16 segg. LCStr.

Motivazione

Dalla revisione della LCStr e dell'OAC del 2005, le patenti di guida sono revocate principalmente in base alla gravità del pericolo per la circolazione e solo in misura minore in base alla colpa personale. È innegabile che la sanzione abbia ripercussioni più gravi per chi conduce un veicolo a titolo professionale rispetto a chi lo fa nel tempo libero, e questo perché l'autista rischia contestualmente di perdere il posto di lavoro. Per lo meno nei casi in cui la colpa risulta lieve, l'autorità preposta dovrebbe poter differenziare fra le categorie di veicoli che l'autista è autorizzato a condurre e stabilire di conseguenza la durata della revoca. La possibilità di una simile differenziazione è di per sé prevista dall'articolo 33 capoverso 5 OAC, tuttavia solo in termini di pericolo per la circolazione e non di colpa. Dato il rischio connesso per il conducente professionale di perdere il posto di lavoro, la revoca della licenza equivale a una duplice sanzione, ragion per cui si ritiene doveroso tenere conto del grado di colpa personale, alla stregua di quanto già avviene nel diritto penale.

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

La durata della revoca della licenza di condurre è disciplinata nell'articolo 16 capoverso 3 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), secondo cui si devono considerare le circostanze del singolo caso: oltre al pericolo per la circolazione, si valuta anche la colpa del conducente, come richiesto dall'autrice della mozione.

Le autorità cantonali possono revocare la patente per veicoli utilizzati a titolo professionale per un periodo inferiore rispetto alle altre categorie, nel rispetto dei limiti minimi legali, tenendo conto anche della colpa personale.

Data la maggiore responsabilità che hanno nella circolazione stradale, gli autisti dovrebbero essere maggiormente sensibilizzati al rispetto delle relative norme, elemento particolarmente importante ai fini della sicurezza.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Amherd Viola, Burkart Thierry, Candinas Martin, Giezendanner Ulrich, Grüter Franz, Guldimann Tim,
Hadorn Philipp, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Rickli Natalie, Schenker Silvia, Tornare Manuel,
Walter Hansjörg, Weibel Thomas

17.3551 Postulato

Garantire il servizio universale nelle Alpi

Depositato da: von Siebenthal Erich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come i collegamenti telefonici analogici possano continuare ad essere utilizzati dopo il passaggio alla telefonia Internet (VoIP) senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Motivazione

Swisscom passerà dalla telefonia basata sulla tecnica analogica a quella basata su Internet, Voice over IP (VoIP). Non sarà più possibile l'alimentazione a distanza dei terminali e senza elettricità non si può telefonare. Durante la stagione alpestre, per le aziende alpine è importante disporre di un collegamento telefonico per mantenere l'esercizio delle attività quotidiane, in caso di catastrofi naturali o incidenti è addirittura d'importanza vitale.

La rete di telefonia mobile svizzera non copre l'intera superficie nazionale. Le aziende situate al di fuori della rete di telefonia mobile dipendono da collegamenti di rete fissa. Nel secolo scorso il collegamento di aziende discoste è stato celebrato come un grande successo; nel 21° secolo tale conquista rischia di essere annientata. È un passo indietro inaccettabile. Secondo l'articolo 16 dell'ordinanza sulle telecomunicazioni, Swisscom è tenuta a fornire un collegamento. Il Consiglio federale deve provvedere affinché il mandato di servizio universale di Swisscom sia adempiuto anche in futuro senza costi aggiuntivi per gli utenti e mantenendone la portata odierna.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

A seguito del continuo sviluppo delle telecomunicazioni, nei prossimi anni le reti di telecomunicazione di tutto il mondo passeranno dalla tecnologia analogica a quella digitale (tecnologia IP). Questo sviluppo si sta verificando anche in Svizzera e molti operatori di rete, come ad esempio i gestori delle reti via cavo, hanno già trasferito interamente le proprie reti alla tecnologia digitale.

Affinché anche il servizio universale disponga di una rete moderna, il 2 dicembre 2016 il Consiglio federale ha adeguato la portata dei servizi di telecomunicazione contenuti nel servizio universale sancita nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST), la modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Ha inoltre definito il collegamento del servizio universale in modo neutro dal punto di vista tecnologico. Il concessionario del servizio universale potrà così passare alla tecnologia digitale. Quest'ultima renderà impossibile alimentare gli apparecchi terminali tramite l'energia elettrica proveniente dalla rete telefonica.

Nel suo rapporto in adempimento del postulato Eder 16.3051, "Abbandono del collegamento telefonico analogico. Conseguenze per i telefoni negli ascensori e altri sistemi d'allarme", il Consiglio federale ha già esaminato la possibilità, nell'ambito del servizio universale, di introdurre un eventuale obbligo per continuare a garantire i collegamenti analogici, alimentazione elettrica inclusa. Il Collegio è giunto tuttavia alla conclusione che l'esercizio di due reti parallele non sarebbe indicato sotto il profilo economico ed è dunque da escludere.

Affinché il passaggio alla nuova tecnologia sia sostenibile, in una disposizione transitoria all'articolo 108a OST, il Consiglio federale obbliga, il concessionario del servizio universale a fornire gratuitamente, sino al 31 dicembre 2021, l'interfaccia analogica o digitale ai clienti che lo richiedono, a condizione che questi ultimi provvedano all'alimentazione elettrica.

Questa trasformazione interessa anche le aziende alpine e le capanne di montagna che non sono allacciate alla rete elettrica. Swisscom parte dall'assunto che, a livello dell'intero territorio nazionale, siano in tutto circa 200 i collegamenti privi di allacciamento alla rete elettrica (circa 40 capanne CAS e 160 capanne di montagna private). A questo proposito, Swisscom è in contatto con il Club Alpino Svizzero (CAS) e la Società svizzera di economia alpestre per esaminare diverse possibili soluzioni.



Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

04.06.2019 Ritirato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Aebi Andreas, Amstutz Adrian, Bourgeois Jacques, Campell Duri, Häsler Christine, Jans Beat, Ritter Markus,
Walter Hansjörg

17.3569

 Mozione

Zone ambientali per la protezione dall'inquinamento atmosferico, dannoso per la salute

Depositato da: Allemann Evi
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Ripreso da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare, a livello di ordinanza, i presupposti normativi per l'introduzione di una "vignetta" ambientale che costituisca la base per l'istituzione di zone protette, dove Cantoni e Comuni potranno vietare, in modo permanente o in periodi di forte impatto atmosferico, la circolazione di veicoli altamente inquinanti.

Motivazione

Sulla base della legge federale sulla protezione dell'ambiente, l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico prevede che i Cantoni provvedano a "proteggere l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell'aria dannosi o molesti" (art. 1 OIA). Tuttavia, i Cantoni non dispongono degli strumenti necessari per adempiere in modo efficace questo incarico conferito dalla Confederazione.

Attraverso un'adeguata segnalazione e l'introduzione di un contrassegno per la protezione dell'ambiente, s'intende dare loro la possibilità di vietare l'accesso ai veicoli, per lo meno nei centri urbani e negli agglomerati densamente edificati.

Il traffico stradale è una delle cause principali dell'inquinamento atmosferico e addirittura la maggiore fonte di emissione di sostanze tossiche quali gli ossidi di azoto (NOx). Fino all'autunno del 2019 le case automobilistiche potranno continuare a impiegare, specialmente per i modelli diesel, dispositivi di depurazione dei gas di scarico in grado di ridurre entro i limiti le emissioni, in particolare di NOx, al momento del test di omologazione, mentre su strada vengono rilasciate emissioni decisamente più elevate, con la conseguenza che in centri molto trafficati l'UFAM rileva sistematicamente livelli di concentrazione nocivi per la salute.

Sulle strade molto trafficate nonché nei centri urbani e negli agglomerati densamente edificati l'inquinamento atmosferico cui è esposta la popolazione è estremamente dannoso per la salute. Introducendo la possibilità di escludere dalle aree già eccessivamente inquinate i veicoli a maggior impatto si potrà tutelare meglio la popolazione dagli effetti negativi del traffico stradale.

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

Nel 2010 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva sottoposto a discussione mediante indagine conoscitiva una proposta normativa per istituire zone ambientali e introdurre un sistema di contrassegni. Gran parte dei circa 3700 pareri trasmessi era contraria al progetto, in particolare una larga maggioranza dei Cantoni. Fra le motivazioni addotte: l'assenza di una specifica necessità, il considerevole onere amministrativo (tutti i Cantoni avrebbero dovuto rilasciare un contrassegno ai detentori di veicoli, nonostante il carattere non obbligatorio dell'introduzione delle zone ambientali), dubbi in merito all'efficacia e la (controproducente) deviazione del traffico. Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva, a gennaio 2011 il DATEC ha deciso di archiviare il progetto normativo "zone ambientali".

Essendo le circostanze rimaste sostanzialmente immutate, il Consiglio federale non ritiene opportuno avviare un nuovo progetto legislativo.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.



Cronologia

31.05.2018 Sarà ripreso
04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Aebischer Matthias, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Galladé Chantal, Guldimann Tim, Hadorn Philipp,
Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Masshardt Nadine, Munz Martina, Nussbaumer Eric,
Schenker Silvia, Tschäppät Alexander

17.3570 Mozione

La salubrità dell'aria è un bene importante. Introdurre senza termini transitori norme antinquinamento più severe per i veicoli diesel

Depositato da: Allemann Evi
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Ripreso da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali prevedendo l'obbligo per tutti i nuovi veicoli di categoria M venduti d'ora in avanti di soddisfare la norma sui gas di scarico Euro 6d TEMP senza termini transitori.

Motivazione

In termini di emissioni inquinanti, in particolare di ossido di azoto, la discrepanza tra i risultati di laboratorio e la realtà su strada è oggi notevole. Infatti, la maggior parte delle automobili a gasolio in circolazione emette ossido di azoto in quantità nettamente superiori ai limiti consentiti. Con l'introduzione della norma antinquinamento Euro 6d TEMP e, più avanti, della norma Euro 6d si intende eliminare il problema e iniziare a misurare le emissioni anche in condizioni reali di guida (RDE). I parametri non verranno più verificati soltanto sul banco di prova, ma anche su strada (test RDE).

Tuttavia, per l'applicazione della nuova normativa sono previsti termini transitori insolitamente lunghi, pari a due anni: se gli ultimi modelli dovranno soddisfare i requisiti Euro 6d TEMP a partire da settembre 2017, i nuovi veicoli omologati Euro 6b potranno continuare a essere venduti fino ad agosto 2019.

Ciò significa che per altri due anni è consentita la vendita di automobili diesel nuove di fabbrica che nella maggior parte sono fuori norma: secondo le stime si tratta di circa 250 000 vetture, che circoleranno sulle strade svizzere per una dozzina di anni riducendo considerevolmente la qualità dell'aria. Per tutelare la popolazione svizzera e l'ambiente, si invita il Consiglio federale ad adottare la nuova normativa sui gas di scarico già da settembre 2017 o quanto prima possibile.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

La tutela ambientale e la salute della popolazione sono di primaria importanza per il Consiglio federale. La regolamentazione e la limitazione delle emissioni di ossidi di azoto provenienti da fonti mobili quali i veicoli vanno concertate a livello internazionale, in particolare con l'Unione europea, affinché le misure adottate risultino efficaci. L'inasprimento dal 1° settembre 2017 delle prescrizioni sui gas di scarico prevede l'obbligo, nell'ambito della procedura di omologazione, di misurare e rispettare i valori limite in un ciclo di test più severo e anche in condizioni di traffico reale (Real Driving Emissions) e promette un netto miglioramento della situazione. Il DATEC ha sostenuto attivamente i lavori curati dall'UNECE per il nuovo ciclo di test (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP).

Il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca e il laboratorio di controllo dei gas di scarico e dei motori della Scuola universitaria professionale di Berna già da molto tempo effettuano, su incarico del DATEC, test su strada e rilevano le emissioni tramite un dispositivo portatile, garantendo così la misurabilità a campione anche in Svizzera.

È tuttavia discutibile il fatto che un'applicazione a livello svizzero della norma antinquinamento Euro 6d TEMP senza termini transitori possa contribuire significativamente alla riduzione dell'impatto ambientale. Da un lato, infatti, i mezzi omologati all'estero che non rispettano tale norma potrebbero continuare a circolare sulle strade svizzere, mentre dall'altro già oggi il numero di veicoli diesel immatricolati è minore rispetto all'anno precedente, il che lascia supporre una maggiore sensibilizzazione dei consumatori.



La Svizzera inoltre si adopera per definire prescrizioni tecniche che non ostacolino gli scambi: applicando la normativa Euro 6d TEMP senza termini transitori, i veicoli non conformi non potrebbero più essere venduti nel nostro Paese, con un conseguente svantaggio per il settore automobilistico elvetico nei confronti dei concorrenti esteri e ripercussioni negative per i clienti.

L'introduzione al 1° settembre 2017 di norme sulle emissioni più severe e senza periodo di transizione sarebbe in contrasto anche con accordi stipulati dalla Svizzera per garantirsi un accesso al mercato il meno discriminatorio possibile. In questo contesto il nostro Paese è vincolato per esempio dai regolamenti emessi nel quadro dell'accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo UNECE del 1958; RS 0.741.411). Il termine di preavviso di tali regolamenti è di un anno, motivo per cui l'introduzione delle norme in parola al 1° settembre 2017 senza periodo di transizione non sarebbe compatibile con l'accordo.

Per i suddetti motivi il Consiglio federale respinge l'introduzione della norma Euro 6d-TEMP senza termini transitori, onde garantire tra l'altro, e in particolare, la certezza del diritto. L'Ufficio federale delle strade competente è tuttavia in continuo contatto con gli importatori di automobili e impegnato a esigere l'adozione di misure (aggiornamento software, ecc.) che consentano ai possessori di veicoli in Svizzera di beneficiare degli stessi miglioramenti introdotti, per esempio, in Germania.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

31.05.2018 Sarà ripreso

04.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Aebischer Matthias, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Galladé Chantal, Graf-Litscher Edith, Guldimann Tim, Hadorn Philipp, Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Masshardt Nadine, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Schenker Silvia

17.3589 Mozione

Per una pianificazione del territorio e una tassa sul plusvalore oculate

Depositato da: Egloff Hans
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica o un'integrazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) che stabilisca che la tassa sul plusvalore derivante da un cambiamento di destinazione o da un aumento della densità edificatoria su un fondo già edificato possa essere riscossa solamente in seguito all'effettiva realizzazione di tali trasformazioni. La compensazione non potrà dunque essere riscossa prima di tale momento e calcolata su un potenziale teorico di sviluppo, ma solo in seguito all'effettiva realizzazione del plusvalore.

Motivazione

La revisione della LPT, entrata in vigore nel 2015, esige che il 20 per cento del plusvalore derivato da un azzonamento (ad es. di un terreno agricolo a zona edificabile) sia riscosso dai poteri pubblici (art. 5 della LPT). Questa compensazione relativa all'azzonamento di un terreno diventa esigibile se il fondo verrà edificato o alienato. La maggior parte dei Cantoni hanno nel frattempo integrato le prescrizioni federali nel diritto cantonale.

Nonostante la revisione della LPT non preveda, a livello federale, alcun obbligo di tassa sul plusvalore immobiliare per cambiamenti di destinazioni o aumenti della densità edificatoria, alcuni Cantoni hanno comunque inserito tale prescrizione all'interno della propria legislazione o hanno lasciato possibilità di scelta ai Comuni. Alcuni Comuni stanno dunque provvedendo a stabilire delle tasse sul plusvalore per cambiamenti di destinazione o aumenti della densità edificatoria, riscuotibili non al momento dell'effettiva realizzazione di queste due operazioni, ma già a partire dalla vendita del fondo. Nel concreto tale "tassazione impropria del plusvalore" causa innumerevoli problemi che vanno contro i principi della revisione della LPT.

In effetti il potenziale di sviluppo teorico di una zona già edificata è spesso particolarmente fuorviante. Non sono rari, infatti, i casi in cui i costi per i lavori di trasformazione o ampliamento siano maggiori rispetto al plusvalore teorico calcolato in precedenza. Anche nel caso di vendita di un bene immobile, spesso il proprietario non potrà realizzare il plusvalore teorico calcolato, dal momento che l'acquirente di una casa unifamiliare non è spesso disposto ad affrontare una spesa importante dovuta a un potenziale di sviluppo teorico che egli non è in alcun modo interessato a sfruttare. Riscuotere la tassa sul plusvalore immobiliare già al momento di un cambiamento di destinazione, di un aumento della densità edificatoria o di un alienamento del fondo rappresenta dunque un rischio incalcolabile per il precedente proprietario, dal momento che il potenziale di sviluppo è ancora puramente teorico.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale riconosce che l'esigibilità della tassa sul plusvalore relativa a cambiamenti di destinazione e aumenti della densità edificatoria di fondi edificati debba essere regolata in modo differenziato.

Conformemente all'articolo 15a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la riscossione anticipata della tassa sul plusvalore può rappresentare un valido strumento dei Cantoni per promuovere la disponibilità di zone edificabili, ad esempio in talune aree industriali dismesse edificate.

La prescrizione minima di cui all'articolo 5 capoverso 1bis LPT si riferisce all'assegnazione durevole di un terreno non edificabile a una zona edificabile. Il diritto cantonale esecutivo relativo a questa disposizione deve prevedere che il plusvalore generato da tale misura di pianificazione del territorio sia compensato da una tassa pari ad almeno il 20 per cento che può essere riscossa se il fondo viene edificato o alienato.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPT, in vigore dal 1° gennaio 1980, il diritto cantonale, in merito a questa prescrizione minima, fa riferimento in maniera generica a "un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti" derivanti da pianificazioni secondo la LPT. I Cantoni dispongono di un margine di



apprezzamento notevole per l'elaborazione di norme in materia di compensazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 LPT.

Il Consiglio federale ritiene che i Cantoni non siano tenuti ad attendere necessariamente il momento dell'alienazione per esigere la tassa sul plusvalore per cambiamenti di destinazione o aumenti della densità edificatoria. Il collegio valuterà l'eventuale necessità di un relativo chiarimento a livello di ordinanza.

Il collegio non ritiene tuttavia opportuno vietare ai Cantoni di esigere la tassa per cambiamenti di destinazione o aumenti della densità edificatoria su terreni edificati prima dell'effettiva realizzazione del plusvalore.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Addor Jean-Luc, Aebi Andreas, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Bühler Manfred, Egloff Hans,
Flückiger-Bäni Sylvia, Glarner Andreas, Golay Roger, Hausammann Markus, Keller-Inhelder Barbara,
Matter Thomas, Müri Felix, Pieren Nadja, Rutz Gregor, Salzmann Werner, Sollberger Sandra,
Zanetti Claudio, de Courten Thomas

17.3590 Mozione

Revoca differenziata della patente di guida

Depositato da: Giezendanner Ulrich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni che permettano, in caso di infrazioni commesse da conducenti di camion e autobus, di prevedere una revoca della patente di guida distinguendo in base alla relativa categoria. È necessaria una modifica della Legge federale sulla circolazione stradale e dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione che consenta all'ufficio della circolazione stradale competente di determinare la sanzione (revoca della licenza) in modo differenziato (per categoria di licenza).

Motivazione

Al momento, è prevista soltanto una revoca "generale" della patente, anche per i conducenti professionali. Per esempio, all'autista di camion o autobus che compie un'infrazione per eccesso di velocità mentre è alla guida della sua moto durante il fine settimana viene ritirata anche la licenza per condurre il mezzo pesante. Si tratta di una prassi molto severa, a causa della quale molti lavoratori affidabili (tra cui padri di famiglia) perdono la loro fonte di reddito. La situazione deve cambiare: una simile prassi può essere giustificata in caso di recidiva, ma in occasione della prima infrazione si deve poter procedere altrimenti.

Parere del Consiglio federale del 16.08.2017

La revoca della patente di guida è disciplinata dagli articoli 16segg. della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Chi commette per la prima volta un'infrazione lieve, superando per esempio di 20 chilometri all'ora il limite di velocità in centro abitato, viene soltanto ammonito. Se l'autorità cantonale ritira la patente a un autista senza precedenti come automobilista, significa che l'infrazione commessa non era di lieve entità.

Le autorità cantonali hanno tuttavia già oggi la possibilità di disporre nei confronti di conducenti professionali la revoca di patenti per autocarri o autobus per una durata inferiore rispetto alle altre categorie, sempre osservando i limiti minimi previsti. In linea di principio, questa disposizione tiene debitamente conto dei casi particolarmente penalizzanti. Inoltre, in considerazione della maggiore responsabilità che hanno nella circolazione stradale, gli autisti dovrebbero essere sensibilizzati in modo particolare al rispetto delle norme stradali, che nel loro caso è specialmente importante ai fini della sicurezza. Il Consiglio federale è pertanto contrario a un'ulteriore regolamentazione.

Proposta del Consiglio federale del 16.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (67)

Addor Jean-Luc, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Brand Heinz, Brunner Toni, Burgherr Thomas, Burkart Thierry, Büchel Roland Rino, Büchler Jakob, Bühler Manfred, Candinas Martin, Chiesa Marco, Clottu Raymond, Dettling Marcel, Egloff Hans, Eichenberger-Walther Corina, Estermann Yvette, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Geissbühler Andrea Martina, Giezendanner Ulrich, Glarner Andreas, Graf-Litscher Edith, Grin Jean-Pierre, Grunder Hans, Grüter Franz, Guhl Bernhard, Herzog Verena, Hess Hermann, Hess Erich, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Imark Christian, Keller Peter, Keller-Inhelder Barbara, Knecht Hansjörg, Matter Thomas, Müller Thomas, Müri Felix, Page Pierre-André, Pantani Roberta, Pieren Nadja, Portmann Hans-Peter, Quadri Lorenzo, Regazzi Fabio, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Ruppen Franz, Rutz Gregor, Salzmann Werner, Schwander Pirmin, Sollberger Sandra, Stamm Luzi, Tuena Mauro, Vogt Hans-Ueli, Walliser Bruno, Walter Hansjörg, Wermuth Cédric, Wobmann Walter, Zanetti Claudio, de Courten Thomas, von Siebenthal Erich

17.3591

 Mozione

Neutralità della rete. Mantenere la vitalità originale di Internet

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato ad affermare chiaramente il principio della neutralità della rete senza pertanto farne un'idra amministrativa.

Questo principio garantisce a tutti un accesso libero a Internet: accesso permanente, immediato a tutti i contenuti. Ma è minacciato da pratiche commerciali discriminatorie: accesso accelerato/rallentato a certi siti; accesso limitato/illimitato a certi siti (zero rating); accesso parziale al contenuto di certi siti; accesso parziale ad applicazioni a partire da certi smartphone.

Ciò permette ai fornitori di accesso a Internet (telecomunicazione) e ai sistemi operativi (Apple, Android, Google) di applicare tariffe eccessive a un accesso rapido e completo, il che comporta una forma di censura e ostacola l'innovazione (lanciamiento di nuovi servizi su Internet).

L'Unione europea sostiene la neutralità della rete da agosto 2016 e anche la Slovenia, il Cile e il Brasile. Gli Stati Uniti l'hanno appena rimessa in discussione (maggio 2017). Gli smartphone costituiscono invece una nuova minaccia: più compatti e controllati di un computer, si prestano a modelli di accesso restrittivi.

In Svizzera, la revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) promuove il principio della trasparenza associato a buone misure di tutela. Il cliente sceglie con ogni cognizione di causa le condizioni di accesso a Internet in funzione del prezzo dell'abbonamento. Lasciare la responsabilità della scelta a ciascuno evita la creazione di una regolamentazione della neutralità della rete e la burocrazia che ne deriva.

Ricordiamoci tuttavia che Internet è il forum di comunicazione più popolare e la fonte di conoscenze più vasta mai esistita. Dipende dai contributi volontari; è questo altruismo che plasma la vitalità originale di Internet. Le offerte commerciali propongono accessi a geometria variabile che non esisterebbero senza questa ricchezza. Quest'ultima trae origine da un accesso libero a Internet.

Rinunciare alla neutralità della rete presenta dei rischi:

1. le offerte commerciali potrebbero esaurire l'ecosistema sui cui si basano;
2. l'accesso libero sarebbe riservato a chi può pagarlo;
3. Internet perderebbe la sua vocazione culturale perché soltanto un accesso libero ottimizza al massimo le opportunità per gli utenti di Internet di allargare, volutamente o per caso, il proprio orizzonte.

Per questa ragione sarebbe opportuno iscrivere il principio della neutralità della rete nell'introduzione del progetto della LTC.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale è dell'avviso che Internet rappresenti una piattaforma irrinunciabile per un'ampia partecipazione alla vita sociale ed economica e per l'accesso a una moltitudine di contenuti, applicazioni e servizi. L'11 dicembre 2015, nell'ambito della consultazione concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni, ha pertanto proposto di introdurre un obbligo di trasparenza per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono quindi informare il pubblico se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo tecnicamente o economicamente differente. Questa trasparenza dovrebbe contribuire a garantire e a mantenere gli indubbi vantaggi di Internet.

Dalla consultazione pubblica, oltre al consenso riguardo alla misura proposta, è emersa la necessità di un disciplinamento più ampio per salvaguardare la neutralità della rete. Alcuni partecipanti sono invece assolutamente contrari all'introduzione di prescrizioni legali. In seguito, il 23 settembre 2016 il Consiglio federale ha deciso di elaborare proposte concrete nell'ambito dell'obbligo di trasparenza in materia di neutralità della rete e di presentarle entro settembre 2017 nel quadro del messaggio concernente la revisione della LTC.



L'autore della mozione propone di inserire nella legge sulle telecomunicazioni il principio della neutralità della rete senza però vincolarlo a diritti e doveri concreti. Il Consiglio federale fa notare che gli atti normativi che non contengono norme concrete acquistano senso solo se legati a norme concrete, ad esempio in quanto articoli di scopo, le quali contribuiscono alla loro interpretazione. Una descrizione generale del principio della neutralità della rete senza imposizione di un obbligo concreto sarebbe contrario a questo principio normativo.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.3592 Mozione

Dalla governance del digitale alla governance digitale

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a creare una gestione agile e capace di far evolvere la transizione digitale svizzera verso una governance ancora più reattiva.

L'avvento del digitale comporta una rivoluzione tecnologica inedita in quanto alla portata del suo impatto sulla società e l'economia. La Svizzera vi risponde in modo efficace: Strategia "Svizzera digitale" adottata in aprile 2016; "Dialogo Svizzera digitale" che permette degli scambi con gli attori chiave (economia, scienza, ricerca, società civile); gruppo interdipartimentale "Svizzera digitale" che coordina le attività in seno all'amministrazione federale; Conferenza nazionale sulla società dell'informazione, in preparazione.

La sfida è colossale: si tratta infatti di evolvere tanto rapidamente quanto Google, Amazon, Apple e le start-up del mondo digitale. In questa folle corsa chi non tiene il passo retrocede. La Svizzera è al secondo posto su scala mondiale in termini di competitività ma soltanto all'ottavo per quanto riguarda la digitalizzazione dell'economia (IMD 2017).

Per questo motivo occorrerebbe riconsiderare la modalità di governance. L'approccio classico, strutturato, gerarchico e top-down, affermatosi in passato, non è quello degli attori del mondo digitale.

A fronte di una tale rivoluzione tecnologica e della società, si impone una governance rivoluzionaria. Non si tratta di trasformare l'amministrazione federale in una start-up ma sarebbe opportuno ispirarsi alle pratiche che aumentano l'agilità e accelerano la circolazione delle idee.

Domani, ogni Paese di punta sarà un Paese che si trova a suo agio nel mondo digitale. I comportamenti umani devono adeguarsi come pure le modalità di governance.

Motivazione

L'organizzazione agile presente da dieci anni nelle società come Spotify, Salesforce o l'agenzia digitale svizzera Liip si basa su:

1. autonomia: la creazione di piccoli gruppi, senza responsabile ma con un coordinatore, la cui dinamica si fonda sulla grande autonomia (e responsabilità) lasciata a ciascuno ed è correlata a un lavoro di collaborazione molto trasparente
2. iterazione: la suddivisione dei compiti in progetti brevi (5–10 giorni) con feedback allo stesso ritmo per un lavoro iterativo in grado di integrare rapidamente una novità e altri obiettivi
3. circolazione accelerata dell'informazione: la costituzione di gruppi di scambio informali su Intranet per pubblicare buone idee, domande, problemi, ecc. e ricevere un feedback.

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Per impostare la digitalizzazione, ad aprile 2016 il Consiglio federale ha adottato la strategia "Svizzera digitale". In questo modo si impegna a sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione e definisce linee guida per gli interventi statali. La strategia mostra come le autorità, l'economia, la scienza, la ricerca e la società civile potrebbero collaborare affinché la Svizzera possa trarre il massimo beneficio dai processi di trasformazione che accompagnano la digitalizzazione. Il Consiglio federale è dell'opinione che lo scambio tra tutti gli attori (dialogo tra i gruppi multilaterali), i processi della democrazia diretta e la struttura federalistica vicina ai cittadini rappresentino un vantaggio per lo sviluppo della Svizzera digitale, poiché sostengono la ricerca di una soluzione comune a questioni legate alla transizione digitale.

Sul piano politico la presidente della Confederazione Doris Leuthard e il consigliere federale Schneider-Ammann hanno istituito il Comitato consultivo Trasformazione digitale. È composto da rappresentanti di imprese, istituti di formazione e associazioni e serve allo scambio di vedute tra la politica,



l'economia e la scienza in merito alle questioni importanti della digitalizzazione.

Con le misure menzionate nel piano d'azione "Svizzera digitale" la Confederazione contribuisce concretamente a rispondere alle molteplici sfide della digitalizzazione. In tale contesto rafforzare la formazione e la ricerca ha un ruolo centrale. Il rapporto "Sfide della digitalizzazione per la formazione e la ricerca" del 5 luglio 2017 prevede a tal fine una serie di misure. Conformemente ai principi della politica svizzera della formazione e della ricerca, che pone al centro la sussidiarietà della Confederazione e l'autonomia degli attori, si mira innanzitutto a fare in modo che gli attori siano in grado di affrontare meglio le sfide con l'aiuto delle nuove tecnologie.

Nell'ambito dei servizi elettronici proposti dalle autorità, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni perseguono l'obiettivo comune di offrire alla popolazione, all'economia e all'amministrazione prestazioni trasparenti, economiche e interamente elettroniche. A tale proposito hanno definito progetti strategici che contribuiranno a rendere l'e-government in Svizzera qualcosa di ovvio. È pertanto chiaro che anche i processi operativi e le modalità di lavoro all'interno dell'amministrazione devono essere modernizzati. Il Consiglio federale ha deciso quindi d'introdurre forme di lavoro moderne e mobili come la "Work Smart Initiative", che promuove il lavoro flessibile e indipendente dal luogo. La strategia TIC e quella del personale della Confederazione sono orientate all'attuazione di forme di lavoro mobili.

Anche la digitalizzazione dell'economia viene portata avanti dalla Confederazione tramite provvedimenti mirati. Tra questi rientrano i progetti "Federazione svizzera delle identità" e "One-Stop-Shop" della Segreteria di Stato dell'economia SECO. Per quest'ultimo sarà creato entro la fine del 2019 un portale nazionale e-government che renderà interamente accessibili i dieci servizi amministrativi elettronici più richiesti per l'economia in modo semplificato e senza conoscere le autorità competenti.

La questione dell'impostazione della digitalizzazione nel nostro Paese sarà inoltre il tema centrale della Conferenza nazionale "Svizzera digitale" che si terrà il 20 novembre 2017 a Bienne. In quest'occasione, assieme agli attori importanti sarà tratto un bilancio intermedio sui lavori finora svolti e sarà valutato il bisogno concreto di attuare ulteriori misure. Il gruppo di coordinamento interdipartimentale "Svizzera digitale" è stato incaricato della preparazione e dell'organizzazione della Conferenza nonché dell'accompagnamento dei lavori di attuazione della Strategia "Svizzera digitale" all'interno della Confederazione.

Infine, per quanto riguarda l'assetto flessibile dell'organizzazione della digitalizzazione, quale richiesto dall'autore della mozione, almeno in relazione all'amministrazione federale centrale, occorre constatare quanto segue: se da una parte la sua organizzazione prettamente gerarchica è predefinita dalla legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, dall'altra non è per niente chiaro se i tre principi organizzativi proposti darebbero dei buoni risultati in seno all'amministrazione, che deve rispettare il principio della legalità (secondo cui tutti gli interventi statali devono avere una base legale) ed essere impostata dalla politica. Gli attuali principi di gestione, ben funzionanti, non vanno abbandonati se non vi è la necessità.

Alla luce di tali constatazioni, il Consiglio federale considera che la richiesta dell'autore della mozione per un'impostazione efficiente della digitalizzazione in Svizzera è già oggi soddisfatta in modo adeguato.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



17.3615 Postulato

Orientamento strategico per assicurare il successo della Posta a medio termine

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 16.06.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato ad analizzare, insieme alla Posta, i grandi orientamenti strategici, che permettono a quest'ultima di adeguarsi a un mondo in piena trasformazione, e in particolare la sua capacità di lavorare con le grandi reti globali, che assorbono sempre più i flussi in Svizzera e altrove. La questione va ben oltre la trasformazione degli uffici postali in agenzie (un altro soggetto molto emozionale da trattare). Verte principalmente sull'analisi dell'evoluzione della domanda, dei principali concorrenti attuali e futuri, sulla digitalizzazione dei servizi e la capacità della Posta di concludere partenariati strategici a mezzo e lungo termine.

Le lettere distribuite tramite la Posta vengono viepiù sostituite dalla posta elettronica, di conseguenza la domanda diminuirà e il costo marginale di una lettera aumenterà a tal punto da mettere in pericolo questo modello commerciale. Per contro, il settore dei pacchi si sviluppa sempre di più grazie all'espansione del commercio elettronico.

La Svizzera non è isolata dal mondo. L'attività della Posta risente per forza dell'impatto delle reti globali di distribuzione quali UPS, Fedex, DHL, TNT e altre. Subisce anche l'influenza dei grandi attori del commercio elettronico come Amazon, e-Bay, Ali Baba. Cosa fare per assicurare che la Posta mantenga o rafforzi la sua quota di mercato?

Lo sviluppo del mondo digitale comporta profonde trasformazioni tecnologiche che minacciano le attività tradizionali ma creano anche delle opportunità commerciali mai viste prima d'ora. La Posta è in grado di lanciare nuove applicazioni intelligenti e di svilupparsi in modo redditizio in questo settore. Quali sono i segmenti promettenti su cui lavora? Quali nuove piste si ripropone di esplorare?

In fine, quali partenariati prevede di sviluppare in termini di capitale, joint venture o sul piano operativo? Le possibilità sono molteplici. Come risaputo, la Posta tedesca ha assorbito DHL, quella francese DPD e all'epoca quella olandese TNT. La Posta di Singapore ha aperto il suo capitale ad Ali Baba. Numerosi accordi contrattuali sono pure possibili in quanto la Posta è già parte contraente di alcuni di questi.

Quali sviluppi e quali alleanze permetteranno alla Posta di assicurare la sua continuità a medio e lungo termine?

Parere del Consiglio federale del 23.08.2017

Nel quadro della politica di Corporate Governance della Confederazione, il Consiglio federale dirige la Posta Svizzera fissandone gli obiettivi strategici. In essi tiene conto dell'autonomia imprenditoriale dell'azienda sancita dall'articolo 3 della legge federale sull'organizzazione delle poste (LOP; RS 783.1) e riconosce, in qualità di azionista, la libertà decisionale del Consiglio d'amministrazione in materia di strategia e politica aziendale. Attraverso gli obiettivi strategici il Consiglio federale fissa ogni quattro anni obiettivi coerenti e a lungo termine che la Confederazione, in quanto proprietaria dell'azienda, intende raggiungere. La loro attuazione, ossia il concreto orientamento strategico della Posta, è invece di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Nel dicembre 2016 il Consiglio federale ha fissato gli obiettivi strategici della Posta per il periodo 2017–2020. A causa della crescente digitalizzazione l'azienda deve far fronte a un calo, se non allo stallo, delle attività postali tradizionali, in particolare alla diminuzione degli invii di lettere. Dovendo, tuttavia, finanziare autonomamente il servizio universale è costretta a sviluppare prodotti nuovi e innovativi. Per tale ragione gli obiettivi strategici attuali prevedono che la Posta offra i propri prodotti, servizi e soluzioni in forma sia fisica che elettronica. Il Consiglio federale si attende inoltre offerte al passo con i tempi nell'ambito della circolazione delle informazioni e dei dati. Gli obiettivi strategici attuali mettono quindi un forte accento sulle offerte elettroniche della Posta, ossia su prodotti innovativi quali e-Post Office, e-Health o e-Voting.



La Posta ha dunque già reagito alla crescente digitalizzazione e ha già individuato in ambito elettronico nuove possibilità, che vengono costantemente potenziate.

Ricordiamo, inoltre, che nel Rapporto di valutazione 2015 sulle conseguenze della liberalizzazione del mercato postale e nel Rapporto concernente la valutazione della legge sulle poste del gennaio 2017 il Consiglio federale segnala le opportunità e i rischi per le imprese postali legati alla sempre maggiore digitalizzazione.

Come annunciato nel secondo dei due rapporti succitati, il Consiglio federale ha inoltre commissionato uno studio che illustri la domanda attuale e futura, da parte della popolazione, di servizi postali e di prestazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti. I risultati saranno disponibili entro l'autunno del 2017.

Gli obiettivi strategici della Posta prevedono inoltre che l'azienda, tenuto conto delle proprie possibilità finanziarie nonché delle proprie risorse di personale, possa aprirsi a cooperazioni nazionali o internazionali (partecipazioni, alleanze, fondazione di società o altre forme di collaborazione), a condizione che queste rafforzino la sua attività principale in Svizzera oppure obbediscano a un'altra forma di strategia industriale e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici nonché a garantire o aumentare a lungo termine il valore d'impresa. La Posta ha quindi la facoltà di decidere autonomamente con chi avviare una cooperazione e in quale forma. Per fare un esempio, la Posta Svizzera ha costituito una joint venture con la posta francese nell'ambito dei servizi postali internazionali (Asendia).

Alla luce di quanto sopra esposto il Consiglio federale non ritiene necessario un rapporto sull'orientamento strategico della Posta.

Proposta del Consiglio federale del 23.08.2017

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.4046 Postulato

Easyvote in tutti i comuni

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a verificare in che modo può sostenere l'organizzazione "easyvote" della Federazione svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG) affinché gli opuscoli informativi sulle votazioni possano essere inviati a tutti i giovani cittadini dell'insieme dei Comuni della Svizzera.

Motivazione

"Easyvote" è un'organizzazione neutrale e riconosciuta in tutta la Svizzera che persegue l'obiettivo di promuovere la partecipazione politica dei giovani adulti. Purtroppo non tutti i Comuni svizzeri aderiscono a questo progetto e pertanto, in occasione delle votazioni, l'opuscolo "easyvote" non può essere inviato a tutti i giovani cittadini. Questi opuscoli informativi e facilmente comprensibili sono molto apprezzati dai giovani (e anche dagli adulti). La neutralità è garantita per tutti i servizi forniti da "easyvote".

Visto che il tasso di partecipazione al voto dei giovani cittadini è ancora molto basso, la Confederazione dovrebbe sostenere tutte le possibilità che consentono di rafforzare la partecipazione al voto e l'impegno politico di questa categoria della popolazione.

Fortunatamente l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene già "easyvote". Poiché è nell'interesse della nostra democrazia diretta che i giovani cittadini partecipino alla vita politica ed è compito della Confederazione promuoverla, essa è invitata a spiegare in che modo può sostenere l'organizzazione "easyvote" affinché in futuro, in occasione delle votazioni, tutti i giovani cittadini dell'insieme dei Comuni della Svizzera possano ricevere l'opuscolo "easyvote".

Parere del Consiglio federale del 14.02.2018

Per il Consiglio federale è importante promuovere la partecipazione politica dei giovani adulti. Da diversi anni l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene "easyvote" (o meglio, il progetto precedente "Easy Abstimmigsbüechli"). In virtù dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), nel periodo 2017–2019 "easyvote" riceve in media 200 000 franchi l'anno circa. Dal 2010 la Cancelleria federale rende inoltre accessibile, non appena disponibile, la versione elettronica delle spiegazioni di voto del Consiglio federale alla casa editrice dell'opuscolo informativo "easyvote". Tali spiegazioni rappresentano un'importante fonte di informazioni per la redazione di quest'ultimo.

La Confederazione sostiene quindi il lavoro di "easyvote", ma non può impegnarsi a effettuare una spedizione capillare dell'omonimo opuscolo informativo. Come esposto nel suo parere in risposta ai postulati Amaudruz [14.3104](#) e Reynard [14.3469](#), il Consiglio federale non ha né un mandato né una base legale per promuovere la diffusione di pubblicazioni informative sulle votazioni o di altri prodotti editoriali di terzi relativi alle votazioni. Secondo l'articolo 10a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale e in tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. Secondo l'articolo 11 LDP il Consiglio federale redige "una breve e oggettiva spiegazione" allo scopo di informare gli aventi diritto di voto. Il mandato iscritto nella LDP si riferisce unicamente alle spiegazioni di voto del Consiglio federale, il cui pubblico destinatario è costituito da tutti gli aventi diritto di voto. È per questo motivo che, giustamente, i requisiti posti alle spiegazioni del Consiglio federale sono elevati: secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, esse sono considerate materiali della legislazione.

Se il Consiglio federale sostenesse la diffusione di prodotti informativi su argomenti concernenti le votazioni della cui redazione sono responsabili terzi, nel caso di contenuti imprecisi, contraddittori o addirittura parziali si porrebbero questioni delicate sul ruolo e sulla responsabilità della Confederazione. Sorgerebbero altresì



domande riguardo alla parità di trattamento di cerchie interessate diverse, ad esempio se la Confederazione non debba sostenere anche la distribuzione di spiegazioni di voto rivolte ad altri destinatari specifici.

Nel sistema federalista svizzero, inoltre, secondo l'articolo 10 capoverso 2 LDP la responsabilità di assicurare l'organizzazione di elezioni e votazioni compete ai Cantoni. La Confederazione non dispone né del mandato né delle basi legali che le permetterebbero di sostenere a livello finanziario i Comuni nell'esecuzione dei loro compiti inerenti alle votazioni.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (27)

Bendahan Samuel, Carobbio Guscetti Marina, Fehlmann Rielle Laurence, Flach Beat, Friedl Claudia, Graf Maya, Graf-Litscher Edith, Gugger Niklaus-Samuel, Guldimann Tim, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Keller-Inhelder Barbara, Marra Ada, Marti Min Li, Masshardt Nadine, Mazzone Lisa, Meyer Mattea, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Sommaruga Carlo, Streiff-Feller Marianne, Wermuth Cédric

17.4123 Mozione

Pubblicità sugli alcolici. Mantenere il sistema attuale

Depositato da: Hess Lorenz
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 13.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Da anni ormai la categoria dei produttori di alcol sottopone in via preventiva i propri progetti pubblicitari all'approvazione della Regia federale degli alcool. Dal 1° luglio 2018 la Direzione generale delle dogane intende imporre una tassa su questa approvazione preventiva. Si invita il Consiglio federale a consigliare al DFF di rinunciare a un proposito inefficiente e dannoso per la prevenzione dell'abuso di alcol.

Motivazione

La prassi ormai consolidata da anni, che porta gli operatori del settore degli alcolici a sottoporre ad approvazione preventiva i propri progetti pubblicitari, è un esempio di collaborazione efficace ed efficiente tra il mondo economico e l'Amministrazione federale: impedisce la pubblicità illegale per gli alcolici prima che diventi realtà, a tutto vantaggio di una prevenzione attiva e della protezione dei giovani.

La Direzione generale delle dogane ha espresso la volontà di trasformare tali valutazioni preventive in un servizio a pagamento, attivo dal 1° luglio 2018. Ciò indurrà gli operatori del settore a rinunciare, per motivi di tempo e di costo, alla valutazione preventiva dei propri progetti pubblicitari. Al posto di una collaborazione lungimirante tra Stato ed economia, che caratterizza oggi praticamente tutte le attività pubblicitarie del settore, subentreranno procedure sanzionatorie e litigi lunghi e dispendiosi in termini di costi e di personale, e che per il DFF si riveleranno più cari della prassi attuale.

Inoltre le misure sanzionatorie interverranno soltanto a posteriori, quando l'azione pubblicitaria avrà già espresso il suo potenziale seduttivo. Infine, date le limitate risorse di personale, la Direzione generale delle dogane non sarà in grado di elaborare la totalità delle misure pubblicitarie già in corso.

Parere del Consiglio federale del 21.02.2018

L'articolo 42b della legge sull'alcool (LAlc; RS 680) prevede delle limitazioni per quanto riguarda la pubblicità di bevande distillate. Prima del lancio di una campagna pubblicitaria numerosi operatori del settore si rivolgono all'autorità di esecuzione competente al fine di far verificare la conformità legale delle misure pubblicitarie pianificate. Queste richieste si rivelano spesso inutili in quanto le misure in questione sono palesemente conformi alla legge.

Attualmente l'Amministrazione federale delle dogane sta elaborando una guida gratuita per facilitare l'interpretazione delle disposizioni legali applicabili alla pubblicità. Questa guida consentirà agli operatori del settore di valutare autonomamente se una pubblicità è lecita o meno. In caso di dubbi, sarà ancora possibile sottoporre i progetti ad approvazione preventiva. Dal 1° gennaio 2019 per tale approvazione è previsto un emolumento a copertura delle spese. Lo scopo è far sì che i progetti pubblicitari palesemente leciti, che costituiscono la maggior parte delle richieste, non vengano più sottoposti ad approvazione preliminare.

Questo nuovo orientamento non solo consente di ridurre le richieste per l'approvazione preventiva, che negli ultimi anni sono aumentate in maniera considerevole, ma anche di garantire una cooperazione efficace ed efficiente con il settore. In tal modo si eviteranno anche in futuro effetti pubblicitari indesiderati ed eventuali casi penali.

Proposta del Consiglio federale del 21.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

12.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Bigler Hans-Ulrich, Campell Duri, Fässler Daniel, Gmür Alois, Grunder Hans, Grüter Franz, Guhl Bernhard,
Landolt Martin, Regazzi Fabio, Rutz Gregor, Siegenthaler Heinz, Streiff-Feller Marianne,
Wasserfallen Christian, Weibel Thomas

17.4126

 Mozione

Imposta sul valore aggiunto. Rendiconto semestrale anche con il metodo effettivo

Depositato da: Hess Lorenz
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 13.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Si incarica il Consiglio federale di modificare la legge sull'IVA (LIVA; RS 641.20) come segue:

Articolo 35 Periodo di rendiconto

1 All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è:

- a. di norma il semestre civile;
- b. in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente, su domanda del contribuente, il mese civile.

Motivazione

Il sistema dell'IVA è strutturato in maniera eccessivamente complessa e causa alle imprese enormi oneri aggiuntivi che colpiscono in particolare le piccole e medie imprese. Non tutte le PMI dispongono al loro interno di un ufficio contabilità, di conseguenza il carico amministrativo supplementare si ripercuote sull'attività aziendale. La frequenza dei rendiconti annuali rappresenta un fattore determinante e influisce direttamente sul carico burocratico. In base alla legislazione attuale il rendiconto dell'IVA può essere svolto con il metodo effettivo o con il metodo delle aliquote saldo. Le imprese che si avvalgono del metodo effettivo devono inoltrare il rendiconto trimestralmente, mentre quelle che utilizzano il sistema delle aliquote saldo possono inoltrarlo soltanto ogni sei mesi. Poiché circa due terzi di tutte le PMI utilizzano il metodo effettivo, l'introduzione del rendiconto semestrale potrebbe rappresentare uno sgravio burocratico per la maggior parte delle PMI. Un rendiconto semestrale uniforme per entrambi i metodi consentirebbe inoltre di ridurre la complessità del sistema dell'IVA.

Parere del Consiglio federale del 14.02.2018

Per le imprese assoggettate all'imposta che presentano regolarmente o di tanto in tanto eccedenze dell'imposta precedente, il rendiconto trimestrale dell'imposta è vantaggioso per motivi di liquidità. In tal modo le imprese possono ottenere rapidamente il versamento delle eccedenze dell'imposta precedente, senza dover passare al rendiconto mensile. Nel corso del 2015 e del 2016 il 51 per cento delle imprese che ha applicato la rendicontazione trimestrale ha dichiarato almeno una volta un'eccedenza dell'imposta precedente. Quasi il 20 per cento ha presentato quattro o più rendiconti con un'eccedenza dell'imposta precedente.

Le piccole e medie imprese possono applicare il metodo delle aliquote saldo, un metodo di rendiconto semplificato in cui occorre soltanto determinare la cifra d'affari e moltiplicarla per l'aliquota saldo autorizzata. Dato che questo metodo non genera mai un credito fiscale e che quindi non vi è alcuna necessità di chiedere una rapida restituzione delle eccedenze, due rendiconti all'anno sono sufficienti.

Per le imprese sono attività onerose soprattutto l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle transazioni commerciali giornaliere e la tenuta della contabilità. Una contabilità tenuta regolarmente e corretta è indispensabile già per motivi aziendali. Il rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto costituisce l'ultima fase del processo e nella maggior parte dei software contabili correnti tale passaggio è altamente automatizzato. Anche lo studio di PricewaterhouseCoopers del settembre 2013 sulla misurazione dei costi della regolamentazione nell'ambito delle imposte ("Messung der Regulierungskosten im Bereich Steuern") ha mostrato che la compilazione e l'invio del rendiconto comporta un onere minimo. Secondo tale studio i costi annuali legati all'imposta sul valore aggiunto di un'impresa che applica il metodo di rendiconto effettivo ammontano in media a circa 6700 franchi. Il 3 per cento di questo importo, ossia 200 franchi, è riconducibile alla compilazione dei quattro rendiconti. Quindi, in caso di rendicontazione semestrale, il contribuente risparmierebbe 100 franchi. Per tutte le imprese che finora hanno presentato rendiconti trimestrali risulterebbe un potenziale di risparmio globale di 25 milioni di franchi.



Affinché il passaggio alla rendicontazione semestrale non abbia incidenza sul bilancio, i periodi di rendiconto dovrebbero terminare il 31 marzo e il 30 settembre. Per la maggior parte delle imprese, tuttavia, queste scadenze non coinciderebbero con la chiusura annuale. Tale circostanza comporterebbe difficoltà nella riconciliazione annuale, ossia nel confronto della contabilità con il rendiconto. Per contro, se i periodi di rendiconto terminassero il 31 dicembre e il 30 giugno, come nel caso delle aliquote saldo, nell'anno di introduzione si verificherebbe una diminuzione una tantum delle entrate di circa 3,5 miliardi di franchi. Infatti, le entrate del terzo trimestre verrebbero a mancare in tale anno e confluirebbero nelle casse della Confederazione soltanto l'anno successivo.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

12.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Amstutz Adrian, Bigler Hans-Ulrich, Brunner Hansjörg, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Gmür Alois, Grunder Hans, Guhl Bernhard, Humbel Ruth, Landolt Martin, Quadranti Rosmarie, Siegenthaler Heinz, Weibel Thomas

17.4127

 Mozione

Trasparenza nell'amministrazione

Depositato da: Bigler Hans-Ulrich
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 13.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a creare le premesse necessarie per fare in modo che i quadri dell'Amministrazione federale, le organizzazioni analoghe all'Amministrazione e i quadri delle diverse società di consulenza che collaborano con l'Amministrazione rendano pubblici i propri rapporti d'interesse in un registro, così come avviene per il Parlamento.

Motivazione

Attualmente in Svizzera, a livello federale, i membri del Parlamento e delle commissioni extraparlamentari hanno l'obbligo di dichiarare i propri rapporti d'interesse, che devono essere accessibili al pubblico in qualsiasi momento. Con cadenza regolare prima di qualsiasi votazione – se non più spesso, dato l'interesse dei media per l'argomento – si chiede che anche i partiti politici e i rappresentanti d'interessi, oltre ai parlamentari eletti, rendano noti i propri bilanci, finanziamenti e rapporti d'interesse.

Questa discussione sottovaluta completamente il fatto che la richiesta non ha alcun nesso con la posizione dell'Amministrazione federale nel processo di formazione dell'opinione politica. In realtà è l'Amministrazione federale a svolgere un ruolo assolutamente fondamentale nella preparazione delle attività parlamentari.

I lavori di legislazione (Parlamento) e di attuazione delle leggi (Amministrazione) richiedono di valutare scrupolosamente non solo i fatti e i contesti, ma anche le stime e le classifiche. Ovviamente le attività si svolgono con strumenti oggettivabili e con un elevato livello di competenza tecnica, ma non possono avvenire senza ricorrere a preferenze e a concezioni dei valori. Queste ultime, a loro volta, si basano tra le altre cose su rapporti d'interesse di rilevanza politico-economica.

A differenza di quelli dei membri del Parlamento e delle commissioni extraparlamentari, i rapporti d'interesse dei membri dell'Amministrazione non sono registrati da nessuna parte. Partendo da questa constatazione risulta semplicemente impossibile valutare le preferenze politiche dell'Amministrazione.

Allo stesso modo, non sono chiare le preferenze politiche della maggior parte dei consulenti dell'Amministrazione federale. Anche queste società di consulenza hanno un proprio substrato politico, che influenza i rapporti commissionati. Inoltre, le persone incaricate di tali società di consulenza partecipano anche al processo politico e si candidano – così come lo prevedono i loro diritti civili – a diverse cariche politiche.

Parere del Consiglio federale del 31.01.2018

Come già esposto dal Consiglio federale nel suo parere riguardo alla mozione Feller 17.3095, gli impiegati federali sottostanno al diritto in materia di personale che impone loro determinati obblighi. Gli impiegati devono ad esempio tutelare gli interessi della Confederazione, ovvero del loro datore di lavoro (art. 20 legge sul personale federale, LPers). Sono inoltre tenuti a comunicare ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. Anche le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interesse (art. 91 cpv. 1 e 1bis ordinanza sul personale federale, OPers). L'esercizio di queste cariche e attività necessita di un'autorizzazione se diminuiscono le prestazioni degli impiegati nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione o se il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio (art. 91 cpv. 2 OPers.). Altre disposizioni disciplinano l'accettazione di omaggi; il segreto professionale, di affari e d'ufficio; il periodo di attesa; la ricsuzione e gli affari per conto proprio (art. 93 segg. OPers). In virtù di tali obblighi lo statuto giuridico degli impiegati federali non è paragonabile a quello dei parlamentari che possono decidere liberamente sull'esercizio delle loro attività extraparlamentari. Le menzionate disposizioni hanno lo scopo di escludere conflitti di interesse che potrebbero sorgere quando gli impiegati interessati devono prendere



decisioni. Tenuto conto di tali disposizioni e della relativa prassi pluriennale consolidata, la compilazione di un registro come richiesto dall'autore della mozione non è giustificata. Nel caso concreto, la trasparenza sulle relazioni d'interesse dei quadri dell'Amministrazione federale e di unità amministrative decentrate auspicata dall'autore della mozione è garantita dalla legge sulla trasparenza (LTras). Secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale (TAF), la pubblicazione di un registro nominativo delle occupazioni accessorie esercitate dagli impiegati con più alte funzioni di direzione è di pubblico interesse (cfr. decisione del TAF del 23.9.2015, A 6738/2014). Di conseguenza è possibile chiedere informazioni sulle relazioni d'interesse presso l'unità amministrativa competente.

L'attività e la posizione di un consulente che lavora per unità amministrative dell'Amministrazione federale non possono essere paragonate a quelle degli impiegati federali o dei parlamentari. L'attività di un consulente prevede l'adempimento di mandati affidatigli dall'unità amministrativa, su cui non esercita alcuna competenza decisionale. Questa spetta sempre all'unità amministrativa, quindi agli impiegati federali competenti. Inoltre, generalmente i consulenti lavorano per l'Amministrazione federale soltanto per un breve periodo. Considerata l'assenza di competenze decisionali e la durata limitata dell'impiego, l'introduzione di un registro dei consulenti che collaborano con l'Amministrazione federale, come richiesto dall'autore della mozione, non è giustificata.

L'adozione della mozione comporterebbe, infine, un onere aggiuntivo non trascurabile per la rilevazione e la gestione dei dati.

Proposta del Consiglio federale del 31.01.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

12.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Brunner Hansjörg, Cattaneo Rocco, Gössi Petra, Hess Lorenz, Müller Leo, Pezzatti Bruno, Pfister Gerhard, Regazzi Fabio, Rime Jean-François, Ritter Markus, Rutz Gregor, Rösti Albert, Schneeberger Daniela, Vitali Albert, Zanetti Claudio

17.4139 Mozione

Paradise Papers. Stilare una lista nera autonoma contro le giurisdizioni non cooperative

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Si chiede al Consiglio federale di applicare alle Giurisdizioni non cooperative iscritte nella lista nera dell'UE, ed eventualmente ad altre oasi fiscali, almeno le stesse sanzioni previste dall'UE.

Motivazione

Probabilmente nel corso del mese di dicembre 2017 l'Unione europea pubblicherà un elenco di Giurisdizioni non cooperative (Stati terzi), la cosiddetta lista nera. La lista riporta gli Stati che rifiutano di adeguarsi agli standard internazionali riconosciuti in materia di trasparenza fiscale, tassazione equa e attuazione delle misure di contrasto al BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Non è ancora chiaro se e con quali sanzioni saranno inseriti in elenco gli Stati non conformi. Naturalmente, se le sanzioni escludono le cooperazioni con l'UE o simili la Svizzera non potrà fare altrettanto. Può però, per quanto possibile, applicare sanzioni equivalenti e dare così maggior peso alla volontà dell'UE. Per quanto riguarda le altre sanzioni già oggetto di dibattito pubblico, come l'accesso ai crediti del FMI, la Svizzera può allinearsi sulla posizione dell'UE. Con questa mozione si invita il Consiglio federale a valutare criticamente la lista dell'UE e, se possibile, a integrarla con Stati che, pur risultando non conformi, non sono presenti nell'elenco per motivi prettamente politici.

Parere del Consiglio federale del 14.02.2018

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio dell'UE ha adottato le conclusioni sulla lista UE delle Giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Questa lista, che si basa su tre criteri principali (trasparenza fiscale, equa imposizione, norme anti-BEPS), comprende 17 Giurisdizioni (allegato I delle conclusioni).

Le conclusioni affrontano inoltre la questione delle misure di difesa da applicare alle giurisdizioni presenti sulla lista. La lista è stata associata ai finanziamenti dell'UE nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e un riferimento ad essa potrebbe essere incluso anche in altri progetti legislativi futuri. Nel settore fiscale, gli Stati membri dell'UE devono applicare almeno una delle seguenti misure amministrative: monitoraggio rafforzato di talune operazioni, maggiori rischi di audit per i contribuenti che beneficiano dei regimi fiscali in questione o che si avvalgono di strutture o meccanismi che coinvolgono queste giurisdizioni. In aggiunta, le conclusioni elencano misure di difesa nel settore fiscale che gli Stati possono decidere di applicare, tra le quali figurano, ad esempio, misure di ritenuta alla fonte, la non deducibilità dei costi o requisiti in materia di documentazione speciale.

Non esistono basi legali che permettono di attuare le misure proposte in questa mozione. La Svizzera considera l'OCSE come l'organismo più appropriato per assicurare che la concorrenza fiscale internazionale avvenga a parità di condizioni. Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali e l'"Inclusive Framework on BEPS" esaminano l'attuazione degli standard internazionali e identificano gli Stati e i territori che non li rispettano. Il Consiglio federale ritiene più opportuno privilegiare un approccio multilaterale coordinato rispetto all'elaborazione di liste unilaterali degli Stati e dei territori non cooperativi. Per questo motivo, a suo parere non è opportuno aderire alle iniziative dell'UE in questo ambito.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

12.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Barrile Angelo, Friedl Claudia, Guldimann Tim, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Heim Bea, Jans Beat,
Maire Jacques-André, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Seiler Graf Priska

17.4142 Postulato

Coordinamento mancante tra PFN e NPR?

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 14.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Si incarica il Consiglio federale di riferire, nell'ambito del prossimo rapporto sull'efficacia della PFN, se la ripartizione dei compiti e il coordinamento tra PFN e NPR originariamente previsti sono stati effettivamente attuati, e se vi sono eventuali margini di miglioramento.

Motivazione

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti (PFN) e la Nuova politica regionale della Confederazione (NPR), entrate in vigore contemporaneamente nel 2008, sono allineate sul piano dei contenuti. Nella NPR non sono più previsti gli elementi di perequazione, presenti invece nella precedente legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM). Le disparità devono essere ridotte attraverso la PFN. Concretamente, quindi, la NPR non finanzia più strutture di base, come strade pubbliche, palestre, impianti di depurazione ecc. L'intento era far sì che questi progetti venissero finanziati dai Cantoni mediante i fondi liberamente disponibili nell'ambito della PFN. Ciò presupponeva però che i Cantoni versassero a loro volta la parte corrispondente di tali fondi ai Comuni, quali fornitori di prestazioni, per permettere loro di finanziare questi compiti. Ma nella pratica il trasferimento di fondi ai Comuni non avviene nella misura originariamente prevista, e i Comuni delle aree di montagna lamentano sempre più difficoltà nel finanziare le infrastrutture municipali. A volte i Comuni interessati rimandano così a tempi migliori una serie di investimenti per svariati miliardi di franchi (per manutenzioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni). Poiché la ripartizione dei compiti tra PFN e NPR è stata sancita a livello federale, nel prossimo rapporto sull'efficacia della PFN, o in un rapporto supplementare separato, sarà necessario indicare sistematicamente come è stata attuata tale ripartizione e proporre eventuali misure correttive a livello federale. Tra gli esempi di misure correttive potrebbero figurare un aumento della dotazione per la perequazione dell'aggravio geotopografico (PAG) e adeguamenti nell'ambito della NPR.

Parere del Consiglio federale del 14.02.2018

La perequazione finanziaria e la Nuova politica regionale della Confederazione (NPR) sono due strumenti diversi. Gli obiettivi della perequazione finanziaria (perequazione delle risorse e compensazione degli oneri) sono stabiliti nella legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). La perequazione finanziaria intende ad esempio rafforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni, ridurre le disparità per quanto riguarda la capacità finanziaria e compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche. I mezzi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri sono versati senza vincoli di sorta. La compensazione degli oneri si basa su una serie di indicatori, come, ad esempio, l'altitudine e la struttura degli insediamenti nell'ambito della compensazione dell'aggravio geotopografico e non fa riferimento a compiti specifici dei Cantoni e dei Comuni. Spetta infatti ai Cantoni decidere come impiegare questi mezzi. Nel quadro del rapporto sull'efficacia vengono valutati periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e il funzionamento della perequazione finanziaria.

La NPR è concepita come politica strutturale regionale con orientamento economico che mira a sostenere i cambiamenti strutturali nelle regioni montane, nelle altre aree rurali e nelle regioni frontaliere, e a rafforzare la competitività di questi territori. Nel quadro della NPR i mezzi della Confederazione sono assegnati ai Cantoni sotto forma di contributi globali mediante accordi di programma quadriennali. La Confederazione determina gli ambiti di promozione, all'interno dei quali i Cantoni possono decidere quali progetti finanziare.

Il coordinamento della compensazione degli oneri con la NPR sarebbe contrario al principio della perequazione finanziaria e limiterebbe l'autonomia finanziaria dei Cantoni. Questi ultimi devono poter essere liberi di scegliere come impiegare i fondi provenienti dalla perequazione delle risorse e dalla compensazione degli oneri. Per questo motivo, non è possibile garantire che un aumento della dotazione per la perequazione



dell'aggravio geotopografico (PAG) comporti uno sgravio per i Comuni. I due strumenti della perequazione finanziaria e della NPR devono essere valutati separatamente. Il Consiglio federale respinge pertanto la proposta di includere la NPR nel rapporto sull'efficacia.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

12.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Amherd Viola, Ammann Thomas, Brand Heinz, Bulliard-Marbach Christine, Béglé Claude, Candinas Martin, Gschwind Jean-Paul, Marchand-Balet Géraldine, Ritter Markus, Ruppen Franz, Vogler Karl

17.4143 Postulato

PFN. Aumentare l'efficienza degli accordi programmatici

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 14.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Si incarica il Consiglio federale di illustrare le possibilità di migliorare l'esecuzione degli accordi programmatici nell'ambito di compiti in comune tra Confederazione e Cantoni, in modo da realizzare una maggiore e sostanziale efficienza per entrambe le parti.

Motivazione

Il rapporto finale del 1999 sull'introduzione della NPC (ora PFN), redatto dall'organizzazione di progetto, indicava che le nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni avrebbero potuto generare un guadagno in termini di efficienza pari a 1,2 miliardi di franchi all'anno grazie allo strumento degli accordi programmatici, ossia 700 milioni di franchi per i Cantoni e 500 milioni per la Confederazione. Il messaggio sulla perequazione finanziaria per il periodo 2012–2015 indica che la nuova ripartizione dei compiti ha permesso di conseguire un sostanziale guadagno di efficienza soltanto nel settore delle strade nazionali. Nella pratica emerge che la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è sempre attuata in maniera chiara e ottimale per quanto riguarda i compiti in comune per i quali sono previsti accordi programmatici. In tali accordi il ruolo della Confederazione è limitato alla gestione strategica e non più all'autorizzazione di singoli progetti. Ma le esperienze provenienti dal settore ambientale mostrano una situazione in parte diversa. In questo ambito, infatti, si creano indubbiamente accordi programmatici, ma essi risultano così dettagliati da rientrare nella sfera di autorizzazione come singoli progetti. Contrariamente allo scopo originario, il costo per la Confederazione e i Cantoni aumenta e non consente di realizzare guadagni in termini di efficienza. Nella fase di attuazione degli accordi programmatici è dunque assolutamente necessario che gli uffici federali coinvolti si limitino alla gestione strategica. Una ripartizione più chiara dei compiti consentirà di guadagnare efficienza, come originariamente previsto dalla PFN, e di realizzare infine anche uno sgravio finanziario sia per la Confederazione sia per i Cantoni.

Parere del Consiglio federale del 14.02.2018

Nel rapporto sull'efficacia 2012–2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (secondo rapporto sull'efficacia), il Consiglio federale ha tra l'altro esaminato le esperienze raccolte nei settori di compiti dissociati a seguito della PFN e valutato lo strumento degli "accordi programmatici". Quantificare gli eventuali guadagni in termini di efficienza è risultato molto difficile. Dall'analisi è emerso che le esperienze fatte con gli accordi programmatici sono nel complesso positive. Alcuni aspetti, in particolare la concentrazione dell'influenza della Confederazione sugli obiettivi e l'esame concernente la riduzione della densità normativa, necessitano tuttavia dei miglioramenti.

Come previsto dall'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, è stata analizzata la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel quadro dei primi due rapporti sull'efficacia. Questa tematica non sarà quindi più oggetto di analisi nel terzo rapporto. Ne consegue che in futuro il rapporto sull'efficacia non esaminerà più gli accordi programmatici. Inoltre, le analisi degli accordi programmatici effettuate nel secondo rapporto sull'efficacia hanno mostrato che una valutazione ad ampio raggio di tutti i campi di applicazione risulta difficile poiché questi sono in parte molto diversi tra loro. Devono dunque essere privilegiate valutazioni specifiche che si limitano a singoli settori. Su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), nel 2015 sono ad esempio stati valutati gli accordi programmatici nel settore ambientale (Interface, Evaluation Programmvereinbarungen im Umweltbereich, maggio 2015). Sulla base di questa valutazione l'UFAM ha già apportato adeguamenti mirati per il periodo 2016–2019 e ne seguiranno altri (ad es. accordo programmatico nel settore forestale) nel quadro del prossimo periodo (2020–2023).

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

12.06.2019 Ritirato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Amherd Viola, Ammann Thomas, Brand Heinz, Bulliard-Marbach Christine, Béglé Claude, Candinas Martin, Fässler Daniel, Gschwind Jean-Paul, Hausammann Markus, Marchand-Balet Géraldine, Müller Leo, Ritter Markus, Ruppen Franz, Siegenthaler Heinz, Vogler Karl

17.4159

 Mozione

Sfoltimento del diritto federale

Depositato da: Knecht Hansjörg
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre il diritto federale vigente a una verifica e a un aggiornamento completi dal profilo materiale e formale.

A tal fine dovrà riallacciarsi a progetti e provvedimenti già esistenti, segnatamente a:

1. le mozioni 00.3673, "Sgravio del diritto federale", e 05.3815, "Sfoltire il diritto federale";
2. la mozione 07.3615, "Sfoltimento materiale del diritto federale";
3. il messaggio concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (FF 2001 3431);
4. la legge federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (RU 2003 187);
5. il decreto federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (RU 2003 210);
6. l'ordinanza concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2007 4477);
7. la legge federale concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3473);
8. il decreto federale concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3455).

Occorre inoltre abrogare singole sezioni o disposizioni obsolete contenute in atti normativi che non possono essere abrogati totalmente. A livello di legge occorrerà procedere mediante un atto mantello.

Motivazione

Considerata l'intensità dell'attività normativa è necessario sfoltire nuovamente il diritto federale dopo oltre dieci anni dall'ultimo intervento in tal senso. Nell'ambito dell'ultimo sfoltimento sono stati abrogati 33 leggi e decreti federali, 20 decreti federali semplici e 189 atti normativi di altra natura, mentre 235 sono stati sottoposti a revisione. È assolutamente necessario snellire il diritto federale, che attualmente conta oltre 70 000 pagine e circa 4900 atti.

Lo sfoltimento dovrà mirare a una legislazione semplice, flessibile, adeguata e facilmente applicabile. Occorrerà quindi esaminare se le singole disposizioni siano troppo dense o troppo rigide e se le norme organizzative e procedurali possano essere ridotte allo stretto necessario. Le leggi dovranno essenzialmente essere vicine ai cittadini e trasparenti. La libertà imprenditoriale e la responsabilità individuale dovranno essere mantenute. Andranno ridotti i costi legati alla burocrazia.

Diversi Cantoni hanno inoltre già fatto esperienza con azioni di questo tipo, nell'ambito delle quali hanno sottoposto a una verifica sistematica la loro normativa raccogliendo risultati misurabili.

Parere del Consiglio federale del 14.02.2018

La legge prevede che il Consiglio federale debba controllare costantemente i compiti della Confederazione e il loro adempimento nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale, applicando i criteri della necessità e della conformità con gli obiettivi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi (cfr. art. 5 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010). I principi e le procedure applicabili in ambito legislativo devono garantire che siano emanate o presentate all'attenzione del Parlamento unicamente regolamentazioni che rispettano detti criteri.

Come già esposto nei suoi pareri relativi alle mozioni Spuhler 00.3673 e Stähelin 07.3615 (entrambe volte a ottenere uno sfoltimento del diritto federale), il Consiglio federale, pur condividendo in linea di principio quanto richiesto nella presente mozione, ritiene che singoli progetti di sfoltimento normativo genererebbero oneri sproporzionati di fronte a vantaggi di modesta entità. La riforma dell'Amministrazione 05/07 ha dimostrato che



i progetti di sfoltimento si rivelano lunghi, complessi e dispendiosi nonché insoddisfacenti sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici.

Per raggiungere l'obiettivo fissato nella mozione – lo sfrondamento del diritto federale – occorrerebbe piuttosto intervenire in modo puntuale nel corso dell'attività legislativa e dei singoli progetti di revisione. Va inoltre ricordato che numerose clausole di verifica previste dalla legge impongono un costante controllo dell'efficacia del diritto federale. È stato pertanto deciso di approfittare di ogni futura revisione legislativa per procedere a un eventuale sfoltimento normativo nel senso di quanto richiesto nella mozione Stähelin 07.3615.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha inoltre compiuto notevoli sforzi volti a sfoltire le regolamentazioni e diminuirne i costi. Dal 2011, nell'ambito di tre rapporti, il Consiglio federale ha disposto 91 provvedimenti e mandati d'esame finalizzati allo sgravio amministrativo e alla semplificazione normativa. L'80 per cento di questi provvedimenti e mandati d'esame sono stati attuati o sono in fase di attuazione (cfr. il rapporto intermedio del settembre 2017 relativo allo sgravio amministrativo). Il vantaggio di tali provvedimenti consiste nel fatto che permettono di snellire e semplificare nel modo più efficiente possibile le regolamentazioni che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione.

In conclusione, pur approvando l'orientamento generale della mozione, il Consiglio federale non intende dare avvio a un nuovo progetto distinto e ad ampio respiro, ma preferisce continuare a migliorare l'analisi d'impatto delle regolamentazioni e ad attuare uno sgravio amministrativo puntuale.

Proposta del Consiglio federale del 14.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente
Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria
Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Bigler Hans-Ulrich, Flückiger-Bäni Sylvia, Hess Lorenz, Rime Jean-François

17.4177

 Postulato

Sviluppo della mobilità ferroviaria internazionale e attività di controllo di frontiera da parte del Corpo delle guardie di confine. Prepararsi per tempo ai cambiamenti

Depositato da: Romano Marco
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 14.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto nel quale si analizzano le conseguenze dei previsti cambiamenti nella mobilità ferrovia internazionale, sull'attività di controllo dei confini nazionali da parte del Corpo delle Guardie di Confine. I nuovi collegamenti ridurranno il numero di fermate a ridosso della frontiera e quindi la possibilità di controlli secondo le modalità odierne. Al fine di garantire l'applicazione della Legge doganale, nonché il controllo dei flussi migratori, risulta fondamentale che l'evoluzione dei collegamenti sia accompagnata dai necessari cambiamenti, nella strategia d'azione e nella logistica, del Corpo delle Guardie di Confine.

Motivazione

Con la realizzazione di Alptransit e di altri progetti internazionali, nel prossimo decennio, muteranno radicalmente i collegamenti ferroviari internazionali che attraversano la Svizzera e la connettono con i Paesi circostanti. Le modifiche pianificate ad esempio sull'asse nord-sud prevedono che i treni internazionali provenienti da (o destinati a) Zurigo e Basilea non fermino più direttamente al confine a Chiasso, ma a Lugano, 20 chilometri più a nord. La situazione è analoga anche su altre linee ferroviarie: i tempi di percorrenza si accorciano, il numero di fermate a ridosso della frontiera viene ridotto, il confine di Stato non rappresenta più una "tappa obbligatoria". Andrà dunque forzosamente adattata l'attività di controllo della frontiera.

L'attuale struttura e la conseguente operatività del Corpo delle Guardie di Confine nell'ambito del controllo ferroviario poggiano in maniera preponderante sulle stazioni di confine, ad es. Chiasso. In queste stazioni vi è l'infrastruttura necessaria, è dislocato il personale e di conseguenza si svolge l'attività principale. La presenza al confine di Stato è centrale per l'applicazione della Legge doganale, per la lotta alle frodi e la gestione dei flussi migratori.

I sopraesposti sviluppi della mobilità ferroviaria internazionale impongono quindi senza dubbio un adeguamento della strategia di azione e della logistica. Si tratta di un'attività importante per il controllo dei confini e di investimenti infrastrutturali significativi. Con un rapporto specifico il Consiglio federale può valutare gli sviluppi, pianificando le riforme necessarie, se necessario anche in collaborazione con i Cantoni.

Parere del Consiglio federale del 21.02.2018

La Svizzera si trova su un asse di traffico tra il Nord e il Sud Europa strategicamente importante per l'economia e il traffico privato. Le crescenti esigenze nei confronti della mobilità rappresentano una sfida importante per le autorità doganali e di controllo dei confini, sia in Svizzera che nei Paesi confinanti, ed esigono continui adeguamenti strutturali o tecnici. Negli ultimi anni proprio il traffico ferroviario si è sviluppato in maniera rapidissima, diventando sempre più veloce e internazionale.

L'Ufficio federale dei trasporti, le Ferrovie Federali Svizzere e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) si incontrano regolarmente per trovare soluzioni alle prossime novità. Questi incontri consentono di analizzare per tempo gli sviluppi in atto insieme a tutte le parti interessate e di reagire tempestivamente. In tale ambito è importante soddisfare l'esigenza di una maggiore mobilità, garantire i benefici economici nonché adempiere il mandato di protezione dello Stato. I partner in questione hanno anche discusso sui futuri cambiamenti nel traffico in Ticino, coinvolgendo le autorità cantonali ticinesi, la Città di Lugano e le autorità partner italiane.

Dal 2020/21 sulla nuova tratta del San Gottardo è previsto un collegamento tra Zurigo e Milano inferiore alle tre ore. Per raggiungere quest'obiettivo, i treni Eurocity non possono più fermarsi nell'attuale stazione di confine di Chiasso. Per tale motivo, su questi treni, la cui prima tappa dopo il passaggio del confine è Lugano,



i controlli vengono effettuati già durante la corsa. L'infrastruttura dell'AFD a Lugano verrà adeguata di conseguenza. Questa soluzione equivale a quella adottata a Basilea, dove già oggi i treni provenienti dalla Germania vengono controllati durante la corsa. L'AFD può inoltre ordinare in ogni momento che i treni si fermino eccezionalmente a Chiasso.

Come mostrato, sebbene l'analisi degli imminenti cambiamenti sia a buon punto, alcune questioni restano in sospeso. Le istanze competenti, insieme alla Città di Lugano e con il coinvolgimento del Cantone Ticino, approfondiranno ulteriormente la concreta attuazione della soluzione prevista, che dovrebbe soddisfare le diverse esigenze. Il Consiglio federale non ritiene necessario redigere un rapporto separato.

Proposta del Consiglio federale del 21.02.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

12.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

17.435

 Iniziativa parlamentare**Rimborsi delle spese comprensibili per il contribuente**

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 03.05.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il regime delle spese dev'essere adeguato in modo tale che l'indennità di pernottamento sia accordata soltanto su presentazione di una ricevuta.

Per le sedute di mezza giornata l'indennità per il vitto dev'essere ridotta a 60 franchi.

Motivazione

L'indennità di pernottamento dovrebbe essere versata soltanto nel caso di un pernottamento in albergo o in un'abitazione in locazione che comporti dei costi comprovati.

Dopo una sessione o alla fine del mese dovrà essere presentata una ricevuta dell'albergo. Coloro che prendono in affitto un'abitazione presenteranno una sola volta il contratto di locazione.

Oggi capita spesso che i parlamentari rientrino al proprio domicilio la sera e ricevano comunque l'indennità di pernottamento.

Per le sedute di mezza giornata l'indennità per il vitto dev'essere limitata a 60 franchi. Non è infatti giustificato versare un'indennità per il vitto completa per un pasto principale.

Rapporti delle commissioni

23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

17.08.2017	Commissione delle istituzioni politiche CN È dato seguito
19.04.2018	Commissione delle istituzioni politiche CS Nessuna adesione
05.06.2019	Ritirato

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

V

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (12)

Aeschi Thomas, Arnold Beat, Brunner Toni, Flückiger-Bäni Sylvia, Herzog Verena, Hess Erich,
Martullo-Blocher Magdalena, Matter Thomas, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander Pirmin,
Zuberbühler David

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.435 n Iv. Pa. Geissbühler. Rimborsi delle spese comprensibili per il contribuente

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi il 17 agosto 2017 e l'11 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare depositata il 3 maggio 2017 dalla consigliera nazionale Andrea Geissbühler (V, BE).

L'iniziativa chiede una modifica della regolamentazione concernente le indennità di pernottamento e per il vitto dei membri del Parlamento.

Proposta della Commissione

La Commissione propone all'unanimità di non dare seguito all'iniziativa.

Relatore: Fluri (ted.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il regime delle spese dev'essere adeguato in modo tale che l'indennità di pernottamento sia accordata soltanto su presentazione di una ricevuta.

Per le sedute di mezza giornata l'indennità per il vitto dev'essere ridotta a 60 franchi.

1.2 Motivazione

L'indennità di pernottamento dovrebbe essere versata soltanto nel caso di un pernottamento in albergo o in un'abitazione in locazione che comporti dei costi comprovati.

Dopo una sessione o alla fine del mese dovrà essere presentata una ricevuta dell'albergo. Coloro che prendono in affitto un'abitazione presenteranno una sola volta il contratto di locazione.

Oggi capita spesso che i parlamentari rientrino al proprio domicilio la sera e ricevano comunque l'indennità di pernottamento.

Per le sedute di mezza giornata l'indennità per il vitto dev'essere limitata a 60 franchi. Non è infatti giustificato versare un'indennità per il vitto completa per un pasto principale.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 17 agosto 2017 la Commissione ha deciso, con 11 voti contro 11 e il voto decisivo del presidente, di dare seguito all'iniziativa.

Il 19 aprile 2018 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha esaminato l'iniziativa nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Eder [16.413](#), la quale chiede che la regolamentazione concernente le indennità di pernottamento sia modificata. Essendo giunta alla conclusione che sarebbe troppo complicato includere l'indennità per il vitto nella nuova normativa, con 10 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione ha dunque rifiutato di allinearsi alla decisione della Commissione del Consiglio nazionale.

Conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge sul Parlamento, la Commissione del Consiglio nazionale deve ora proporre alla propria Camera se dare seguito all'iniziativa o meno.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ha deciso all'unanimità di allinearsi alla decisione della Commissione omologa del Consiglio degli Stati proponendo alla propria Camera di non dare seguito all'iniziativa. A suo parere sarebbe troppo oneroso riesaminare il disciplinamento delle indennità per il vitto. Sullo stesso argomento ha per contro deciso di presentare un'iniziativa di commissione, la quale chiede che le indennità di pernottamento siano versate solo ai deputati che hanno effettivamente trascorso la notte fuori casa (19.431 Iv. Pa. CIP-N «Rimborso delle spese soltanto in caso di pernottamento effettivo»). Per la Commissione è ovvio che le indennità di pernottamento siano versate solo per pernottamenti effettivi.

17.445 Iniziativa parlamentare

Espulsione di attivisti dell'islam politico (Salafiti, Stato Islamico ecc.)

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce: Steinemann Barbara
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro
Data del deposito: 06.06.2017
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 68bis

Attività islamiste

Cpv. 1

Gli stranieri che svolgono attività sia a favore dello "Stato Islamico" (ISIS) o di altri gruppi musulmani fondamentalisti pronti a compiere atti di violenza sia in vista dell'istituzione di un ordinamento statale fondato su principi islamici sono espulsi.

Cpv. 2

Per attività si intende segnatamente la diffusione di propaganda, il reclutamento di membri e i preparativi logistici quali ad esempio la ricognizione, la pianificazione o la messa a disposizione di mezzi operativi, in particolare l'acquisizione di armi, veicoli e mezzi di comunicazione o la fornitura di servizi finanziari. Lo svolgimento dell'attività non presuppone l'esercizio di una funzione determinante in seno a un gruppo.

Cpv. 3

L'espulsione è immediatamente esecutiva.

Motivazione

Abbiamo il dovere di proteggere il nostro Stato da ogni tentativo di infiltrazione da parte di forze totalitarie; non possiamo ammettere che i principi liberali dello Stato di diritto siano strumentalizzati, con il pretesto della libertà religiosa, per minarlo e infine distruggerlo. Le atrocità commesse dal cosiddetto Stato Islamico sono notorie. Dai rapporti del Servizio delle attività informative si può concludere che in Svizzera vi sono stranieri che agiscono come attivisti dello Stato Islamico. Questi ultimi si muovono nelle cerchie salafite, considerate terreno fertile dell'estremismo islamico violento. Il salafismo e altri movimenti islamici costituiscono quindi un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera. Gli attivisti stranieri dell'Islam politico devono pertanto essere espulsi senza indugio, tanto più che non è possibile escludere il rischio di attentati. Se possiedono la doppia cittadinanza, deve essere loro immediatamente revocato il passaporto svizzero.

Rapporti delle commissioni

23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

01.02.2018	Commissione delle istituzioni politiche CN È dato seguito
21.06.2018	Commissione delle istituzioni politiche CS Nessuna adesione
05.06.2019	Consiglio nazionale Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.445 n Iv. Pa. Gruppo V. Espulsione di attivisti dell'islam politico

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto presentata dal gruppo dell'Unione democratica di centro (UDC) il 6 giugno 2017.

L'iniziativa vuole espellere immediatamente dalla Svizzera gli stranieri che svolgono attività a favore dello «Stato Islamico» (IS) o di un altro gruppo musulmano fondamentalista pronto a compiere atti di violenza.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 13 voti contro 9 e un'astensione, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Steinemann, Addor, Brand, Buffat, Glarner, Pantani, Pfister Gerhard, Reimann Lukas, Romano, Rutz Gregor) propone di darvi seguito.

Relatori: Wermuth (ted.), Campell (rom.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.445n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 68bis

Attività islamiste

Cpv. 1

Gli stranieri che svolgono attività sia a favore dello "Stato Islamico" (ISIS) o di altri gruppi musulmani fondamentalisti pronti a compiere atti di violenza sia in vista dell'istituzione di un ordinamento statale fondato su principi islamici sono espulsi.

Cpv. 2

Per attività si intende segnatamente la diffusione di propaganda, il reclutamento di membri e i preparativi logistici quali ad esempio la ricognizione, la pianificazione o la messa a disposizione di mezzi operativi, in particolare l'acquisizione di armi, veicoli e mezzi di comunicazione o la fornitura di servizi finanziari. Lo svolgimento dell'attività non presuppone l'esercizio di una funzione determinante in seno a un gruppo.

Cpv. 3

L'espulsione è immediatamente esecutiva.

1.2 Motivazione

Abbiamo il dovere di proteggere il nostro Stato da ogni tentativo di infiltrazione da parte di forze totalitarie; non possiamo ammettere che i principi liberali dello Stato di diritto siano strumentalizzati, con il pretesto della libertà religiosa, per minarlo e infine distruggerlo. Le atrocità commesse dal cosiddetto Stato Islamico sono notorie. Dai rapporti del Servizio delle attività informative si può concludere che in Svizzera vi sono stranieri che agiscono come attivisti dello Stato Islamico. Questi ultimi si muovono nelle cerchie salafite, considerate terreno fertile dell'estremismo islamico violento. Il salafismo e altri movimenti islamici costituiscono quindi un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera. Gli attivisti stranieri dell'Islam politico devono pertanto essere espulsi senza indugio, tanto più che non è possibile escludere il rischio di attentati. Se possiedono la doppia cittadinanza, deve essere loro immediatamente revocato il passaporto svizzero.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione è favorevole all'obiettivo dell'iniziativa che si prefigge di meglio tutelare la popolazione svizzera dagli atti terroristici. Nel contempo sottolinea però che il Consiglio federale si è già attivato al riguardo, da un lato con il disegno di revisione parziale del Codice penale, che mira a rafforzare gli strumenti di perseguimento penale, e dall'altro con il disegno di una nuova legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Si prevede inoltre di completare questi due progetti con varie misure preventive di lotta al terrorismo, alla radicalizzazione e all'estremismo violento.

La Commissione non ritiene inoltre opportuno fare espresso riferimento nella legge a determinate organizzazioni. Ciò creerebbe inutili restrizioni nel campo d'applicazione, mentre la minaccia terroristica oggi non proviene unicamente da alcune organizzazioni, ma ha origini molto diversificate.



A suo avviso le persone dovrebbero essere punite per aver commesso un reato e non per le loro convinzioni.

Dal canto suo, la minoranza della Commissione vuole mantenere la pressione politica nell'ambito della lotta contro il terrorismo e propone di accogliere l'iniziativa.

17.490

 Iniziativa parlamentare

Stimoli per una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti

Depositato da: Bertschy Kathrin
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 29.09.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare la legge sulle indennità parlamentari affinché i contributi ai gruppi parlamentari, che oggi rappresentano a livello nazionale un finanziamento indiretto dei partiti da parte dello Stato, siano distribuiti solo a quei gruppi i cui partiti dichiarano annualmente nei confronti della Cancelleria federale e dell'opinione pubblica la provenienza e l'importo delle donazioni ricevute.

Motivazione

In uno Stato di diritto moderno è legittimo esigere che la popolazione possa stabilire quali siano gli interessi che i partiti rappresentano. Dai sondaggi risulta che i cittadini si aspettano una maggiore trasparenza nell'ambito del finanziamento dei partiti. La Svizzera è l'unico membro del Consiglio d'Europa a non disporre di prescrizioni in materia. Tale mancanza è spesso giustificata dalle particolarità del sistema politico svizzero, nello specifico la democrazia diretta e il federalismo. Tuttavia, nel 21 ° secolo, la politica semplicemente non può funzionare senza una buona dose di trasparenza, la quale non indebolisce la democrazia diretta, ma al contrario la rafforza a lungo termine.

Da anni, la mancanza di trasparenza nell'ambito del finanziamento dei partiti in Svizzera suscita discussioni controverse ed è stata più volte criticata dall'autorità anticorruzione GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption). Più lo status quo si protrae più la situazione diventerà insoddisfacente e i partiti politici svizzeri non potranno più ignorare lo sviluppo globale verso una maggiore trasparenza in materia di fiscalità e finanziamenti.

Si cercano regole che permettano di attuare un cambiamento verso una maggiore trasparenza, rispettando tuttavia le particolarità svizzere e tenendo conto del tempo necessario per un adeguamento progressivo. Nel Cantone Ticino, per potere ricevere i contributi ai gruppi parlamentari, i partiti politici sono tenuti a dichiarare annualmente alla Cancelleria dello Stato la provenienza delle donazioni superiori a 10 000 franchi.

Analogamente al modello ticinese, i 6,7 milioni di contributi annui ai gruppi parlamentari devono essere distribuiti a quei gruppi i cui partiti dichiarano pubblicamente i propri finanziamenti. Si deve prevedere una disposizione praticabile sulla trasparenza, ad esempio un limite annuo per ogni donatore. Una regola di questo genere è attuabile senza eccessive formalità burocratiche. Con questa soluzione sarà possibile maturare esperienze sulla praticabilità delle prescrizioni in materia di trasparenza in un sistema di milizia basato sulla democrazia diretta, senza dovere regolamentare in una sola volta migliaia di partiti locali organizzati per lo più a titolo volontario. Tale soluzione punta sugli stimoli e non sulle costrizioni. I partiti continueranno a decidere autonomamente se dichiarare pubblicamente il proprio bilancio con l'esplicita provenienza delle donazioni.

Rapporti delle commissioni

02.11.2018 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Bäumle Martin, Flach Beat, Girod Bastien, Graf Maya, Jans Beat, Masshardt Nadine, Moser Tiana Angelina,
Reimann Lukas, Weibel Thomas

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.490 n Iv. Pa. Bertschy. Stimoli per una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 2 novembre 2018

Riunitasi il 18 ottobre 2018, la Commissione ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa presentata il 29 settembre 2017 dalla consigliera nazionale Kathrin Bertschy (GLP, BE).

L'iniziativa chiede che la legge sulle indennità parlamentari sia modificata affinché i contributi ai gruppi parlamentari siano distribuiti solo a quei gruppi i cui partiti dichiarano annualmente la provenienza e l'importo delle donazioni ricevute.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 8 di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Barrile, Glättli, Marra, Masshard, Streiff-Feller, Moser, Piller Carrard, Wermuth) propone invece di non darvi seguito.

Relatori: Jauslin (ted.), Buffat (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare la legge sulle indennità parlamentari affinché i contributi ai gruppi parlamentari, che oggi rappresentano a livello nazionale un finanziamento indiretto dei partiti da parte dello Stato, siano distribuiti solo a quei gruppi i cui partiti dichiarano annualmente nei confronti della Cancelleria federale e dell'opinione pubblica la provenienza e l'importo delle donazioni ricevute.

1.2 Motivazione

In uno Stato di diritto moderno è legittimo esigere che la popolazione possa stabilire quali siano gli interessi che i partiti rappresentano. Dai sondaggi risulta che i cittadini si aspettano una maggiore trasparenza nell'ambito del finanziamento dei partiti. La Svizzera è l'unico membro del Consiglio d'Europa a non disporre di prescrizioni in materia. Tale mancanza è spesso giustificata dalle particolarità del sistema politico svizzero, nello specifico la democrazia diretta e il federalismo. Tuttavia, nel 21° secolo, la politica semplicemente non può funzionare senza una buona dose di trasparenza, la quale non indebolisce la democrazia diretta, ma al contrario la rafforza a lungo termine.

Da anni, la mancanza di trasparenza nell'ambito del finanziamento dei partiti in Svizzera suscita discussioni controverse ed è stata più volte criticata dall'autorità anticorruzione GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption). Più lo status quo si protrae più la situazione diventerà insoddisfacente e i partiti politici svizzeri non potranno più ignorare lo sviluppo globale verso una maggiore trasparenza in materia di fiscalità e finanziamenti.

Si cercano regole che permettano di attuare un cambiamento verso una maggiore trasparenza, rispettando tuttavia le particolarità svizzere e tenendo conto del tempo necessario per un adeguamento progressivo. Nel Cantone Ticino, per potere ricevere i contributi ai gruppi parlamentari, i partiti politici sono tenuti a dichiarare annualmente alla Cancelleria dello Stato la provenienza delle donazioni superiori a 10 000 franchi. Analogamente al modello ticinese, i 6,7 milioni di contributi annui ai gruppi parlamentari devono essere distribuiti a quei gruppi i cui partiti dichiarano pubblicamente i propri finanziamenti. Si deve prevedere una disposizione praticabile sulla trasparenza, ad esempio un limite annuo per ogni donatore. Una regola di questo genere è attuabile senza eccessive formalità burocratiche. Con questa soluzione sarà possibile maturare esperienze sulla praticabilità delle prescrizioni in materia di trasparenza in un sistema di milizia basato sulla democrazia diretta, senza dovere regolamentare in una sola volta migliaia di partiti locali organizzati per lo più a titolo volontario. Tale soluzione punta sugli stimoli e non sulle costrizioni. I partiti continueranno a decidere autonomamente se dichiarare pubblicamente il proprio bilancio con l'esplicita provenienza delle donazioni.

2 Considerazioni della Commissione

Dato che, in un futuro prossimo, l'elettorato svizzero potrà votare sull'iniziativa per una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti, la Commissione non ritiene necessaria un'attuazione dell'iniziativa parlamentare in esame. Qualora la stessa dovesse essere accolta, nell'ambito della sua attuazione vi sarebbe comunque nuovamente occasione di discutere sul disciplinamento proposto dall'autrice dell'iniziativa.



Secondo la Commissione le sovrapposizioni che vengono a crearsi tra gruppi parlamentari e partiti politici pongono problemi. I gruppi parlamentari non sono composti necessariamente soltanto da membri di un solo partito bensì anche da membri di altri partiti o da senza partito. Parimenti, i contributi ai gruppi parlamentari hanno una destinazione vincolata e devono essere impiegati a copertura dei costi dei gruppi. Essi non possono essere impiegati per finanziare l'attività di partiti al di fuori del Parlamento.

Ci si chiede inoltre in quale misura l'iniziativa parlamentare intenda realmente incentivare la trasparenza in politica oppure se i gruppi non ne risulterebbero piuttosto penalizzati. Qualora un gruppo desideri continuare a ricevere contributi, il partito deve pubblicare informazioni sulle liberalità che riceve. Se dovesse rifiutarsi di comunicare tali dati, il gruppo non riceverebbe più i contributi. Questo scenario fa pensare a una sanzione piuttosto che a uno stimolo.

Una minoranza chiede di dare seguito all'iniziativa, ritenendo che essa costituirebbe un primo passo verso una maggiore trasparenza e fungerebbe da stimolo a un cambiamento di mentalità, come nel caso dei Cantoni di Friburgo e Svitto, i quali hanno accolto entrambi recentemente due iniziative cantonali sulla trasparenza. A suo parere l'iniziativa sarebbe formulata in maniera sufficientemente aperta da conferire al Parlamento il necessario margine di manovra nella formulazione della modifica di legge.

17.491 Iniziativa parlamentare

Aggiornare le modalità di calcolo del reddito ammissibile nel diritto della locazione

Depositato da: Feller Olivier
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 29.09.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 269 del Codice delle obbligazioni (CO) è completato come segue:

Art. 269

Cpv. 1

Testo vigente invariato

Cpv. 2

Il reddito del capitale proprio indicizzato in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo è sproporzionato se supera il tasso ipotecario di riferimento maggiorato del 2 per cento.

Cpv. 3

Il reddito locativo netto ammissibile può comportare, oltre al reddito del capitale proprio di cui sopra:

- le spese di manutenzione e di esercizio del locatore connesse con l'immobile, basate sulla media degli ultimi tre-cinque anni
- i costi di finanziamento effettivi (interessi debitori) del locatore.

Cpv. 4

Se l'acquisto o la costruzione dell'immobile risale a più di 20 anni o se i costi d'investimento non possono più essere determinati per altri motivi – per esempio se l'immobile è stato acquisito a titolo di donazione o successione – soltanto il criterio definito nell'articolo 269a lettera a, e non il reddito, consente di determinare se una pigione è abusiva o no.

Motivazione

Secondo l'articolo 269 CO sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato della cosa locata. Il legislatore non ha tuttavia precisato quali criteri consentono di determinare quando un reddito è sproporzionato, preferendo rimettersi alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Secondo il Tribunale federale, il reddito ammissibile equivale al reddito del capitale proprio investito dal locatore al momento dell'acquisto dell'immobile, accresciuto degli investimenti successivi che hanno creato una plusvalenza. Il capitale proprio investito può essere adeguato al rincaro a condizione che non superi il 40 per cento dell'investimento totale. Un siffatto limite è arbitrario. Purtroppo il Tribunale federale si è sempre opposto a qualsiasi adeguamento dell'importo d'acquisto iniziale al valore immobiliare corrente.

Nel 1986, quando vigeva il precedente diritto della locazione, il Tribunale federale aveva inoltre deciso che il reddito del capitale proprio investito inizialmente non avrebbe dovuto superare di oltre lo 0,5 per cento il tasso medio delle ipoteche di primo grado concesse sugli edifici abitativi. Al momento dell'emanazione di tale sentenza, il tasso ipotecario determinante era del 5,5 per cento. Il reddito ammissibile era dunque del 6 per cento che, all'epoca, poteva essere considerato appropriato.

Il Tribunale federale ha ripreso in seguito tale giurisprudenza, che risale a trent'anni fa, per applicarla al tasso ipotecario di riferimento determinante per gli adeguamenti delle pigioni durante la locazione. Poiché il tasso ipotecario di riferimento è attualmente dell'1,5 per cento, il reddito ammissibile è del 2 per cento al massimo. Per le vecchie costruzioni, il calcolo del reddito in base al prezzo di acquisto dell'epoca dà luogo a risultati aberranti; se il prezzo d'acquisto non è più determinabile, il calcolo del reddito è addirittura impossibile da effettuare.

Sul piano istituzionale, le modalità di calcolo del reddito ammissibile devono essere fissate dal Parlamento.



Dal profilo della separazione dei poteri, non è opportuno che il Tribunale federale stabilisca regole in un ambito così importante come quello del reddito del capitale proprio investito in un immobile. Il Parlamento deve riappropriarsi della sua prerogativa di emanare disposizioni inerenti al reddito sproporzionato, oggi per lo più dettate dalla giurisprudenza. La presente iniziativa gliene offre l'opportunità.

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

06.07.2018	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
06.11.2018	Commissione degli affari giuridici CS Nessuna adesione
20.06.2019	Consiglio nazionale È dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (2)

Egloff Hans, Fässler Daniel

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.491	n	Iv. Pa. Feller. Aggiornare le modalità di calcolo del reddito ammissibile nel diritto della locazione
17.514	n	Iv. Pa. Nantermod. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 269 CO ai casi di penuria
17.515	n	Iv. Pa. Nantermod. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 270 CO ai casi di penuria

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato per la seconda volta le iniziative sopraccitate.

L'iniziativa [17.491](#) mira a disciplinare nella legge i criteri per determinare le pigioni abusive. Secondo le iniziative [17.514](#) e [17.515](#) le disposizioni riguardanti le pigioni abusive (art. 269 e 270 CO) devono essere applicabili soltanto in caso di penuria di alloggi.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 11 di dare seguito alle iniziative sopraccitate, ribadendo dunque la propria decisione del 6 luglio 2018. Una minoranza (Flach, Arslan, Bregy, Fehlmann Rielle, Gmür-Schönenberger, Guhl, Marti Min Li, Masshardt, Mazzone, Naef, Vogler, Wasserfallen Flavia) propone di non dar loro seguito.

Relatori: Schwander (ted.), Bauer (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/17.491n/RK--CAJ

e-parl 20.05.2019 09:56





1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.491]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 269 del Codice delle obbligazioni (CO) è completato come segue:

Art. 269

Cpv. 1

Testo vigente invariato

Cpv. 2

Il reddito del capitale proprio indicizzato in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo è sproporzionato se supera il tasso ipotecario di riferimento maggiorato del 2 per cento.

Cpv. 3

Il reddito locativo netto ammissibile può comportare, oltre al reddito del capitale proprio di cui sopra:

- le spese di manutenzione e di esercizio del locatore connesse con l'immobile, basate sulla media degli ultimi tre-cinque anni

- i costi di finanziamento effettivi (interessi debitori) del locatore.

Cpv. 4

Se l'acquisto o la costruzione dell'immobile risale a più di 20 anni o se i costi d'investimento non possono più essere determinati per altri motivi - per esempio se l'immobile è stato acquisito a titolo di donazione o successione - soltanto il criterio definito nell'articolo 269a lettera a, e non il reddito, consente di determinare se una pigione è abusiva o no.

[17.514]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 269 CO

Su un mercato in penuria, sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

[17.515]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 270 CO

Su un mercato di penuria, il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale ai sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

- a. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare; o

- b. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.



1.2 Motivazione

[17.491]

Secondo l'articolo 269 CO sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato della cosa locata. Il legislatore non ha tuttavia precisato quali criteri consentono di determinare quando un reddito è sproporzionato, preferendo rimettersi alla giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo il Tribunale federale, il reddito ammissibile equivale al reddito del capitale proprio investito dal locatore al momento dell'acquisto dell'immobile, accresciuto degli investimenti successivi che hanno creato una plusvalenza. Il capitale proprio investito può essere adeguato al rincaro a condizione che non superi il 40 per cento dell'investimento totale. Un siffatto limite è arbitrario. Purtroppo il Tribunale federale si è sempre opposto a qualsiasi adeguamento dell'importo d'acquisto iniziale al valore immobiliare corrente.

Nel 1986, quando vigeva il precedente diritto della locazione, il Tribunale federale aveva inoltre deciso che il reddito del capitale proprio investito inizialmente non avrebbe dovuto superare di oltre lo 0,5 per cento il tasso medio delle ipoteche di primo grado concesse sugli edifici abitativi. Al momento dell'emanazione di tale sentenza, il tasso ipotecario determinante era del 5,5 per cento. Il reddito ammissibile era dunque del 6 per cento che, all'epoca, poteva essere considerato appropriato.

Il Tribunale federale ha ripreso in seguito tale giurisprudenza, che risale a trent'anni fa, per applicarla al tasso ipotecario di riferimento determinante per gli adeguamenti delle pigioni durante la locazione. Poiché il tasso ipotecario di riferimento è attualmente dell'1,5 per cento, il reddito ammissibile è del 2 per cento al massimo. Per le vecchie costruzioni, il calcolo del reddito in base al prezzo di acquisto dell'epoca dà luogo a risultati aberranti; se il prezzo d'acquisto non è più determinabile, il calcolo del reddito è addirittura impossibile da effettuare.

Sul piano istituzionale, le modalità di calcolo del reddito ammissibile devono essere fissate dal Parlamento. Dal profilo della separazione dei poteri, non è opportuno che il Tribunale federale stabilisca regole in un ambito così importante come quello del reddito del capitale proprio investito in un immobile. Il Parlamento deve riappropriarsi della sua prerogativa di emanare disposizioni inerenti al reddito sproporzionato, oggi per lo più dettate dalla giurisprudenza. La presente iniziativa gliene offre l'opportunità.

[17.514]

Le normative sul reddito abusivo sono state introdotte in un'epoca in cui il legislatore era confrontato con bolle legate a tassi ipotecari particolarmente elevati. Per i locatari era necessario evitare che i prezzi degli alloggi diventassero fuori portata.

Ormai da qualche anno si sta assistendo a un crollo dei tassi ipotecari, un fenomeno legato al costo del denaro in generale; vi sono addirittura casi in cui vengono applicati tassi d'interesse negativi.

La riforma del sistema delle pigioni abusive appare ad ogni modo una misura giustificata. Il sistema non è più adeguato alla situazione attuale e mette in pericolo la redditività degli investimenti immobiliari, siano essi privati o istituzionali.

In particolare, è assurdo parlare di reddito abusivo nel caso di mercati in cui non vi è una penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono di fissare in modo chiaro pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di limitare il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti il reddito abusivo, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

[17.515]



La legittimità delle norme sul reddito abusivo dipende dalla situazione di penuria sul mercato. In questi casi è ammissibile che i locatari possano essere costretti a stipulare contratti di locazione con una pigione abusiva.

Appare contraddittorio parlare di pigioni abusive nel caso di mercati in cui non vi è penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono chiaramente di fissare pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di restringere il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti le pigioni abusive, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

2 Stato dell'esame preliminare

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 13 voti contro 8 e 2 astensioni di dare seguito all'iniziativa [17.491](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 5 voti contro 0 e 8 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 13 voti contro 9 e 1 astensione di dare seguito all'iniziativa [17.514](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 9 voti contro 1 e 3 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 12 voti contro 10 e 1 astensione di dare seguito all'iniziativa [17.515](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 10 voti contro 0 e 3 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

3 Considerazioni della Commissione

Assieme alle iniziative [17.491](#), [17.514](#), [17.515](#) la Commissione ha trattato la mozione [18.4101](#) «Revisione delle regolamentazioni sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali» della sua Commissione omologa. Ha accolto questa mozione senza proposte alternative e condivide in linea di massima il parere della Commissione omologa secondo cui non sarebbe opportuno concentrarsi su singoli aspetti del diritto di locazione. La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre ad esame approfondito le norme vigenti per determinare le pigioni di locali abitativi e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica. La Commissione ritiene che, al di là dell'approvazione della mozione, abbia senso attenersi alle iniziative parlamentari per fornire al Consiglio federale alcune linee guida per l'orientamento della revisione. Una minoranza fa notare che le iniziative in questione sono state chiaramente respinte dalla Commissione omologa e che il Consiglio federale dovrà comunque esaminare le questioni sollevate dalle iniziative nell'ambito dell'esame approfondito che dovrà essere effettuato in relazione alla mozione [18.4101](#).

17.499 Iniziativa parlamentare

Principio di trasparenza delle sedute del Consiglio federale

Depositato da: Köppel Roger
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 27.11.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) come segue:

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale

Abrogato

Art. 21 Principio di trasparenza

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto sono pubbliche sempre che non vi si oppongano interessi privati o in materia di sicurezza pubblica.

Motivazione

Attualmente l'articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale esige che il Consiglio federale informi tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Di recente il Consiglio federale ha esteso il senso di questa restrizione a tal punto da tenere segreta l'informazione concernente gli 1,3 miliardi di franchi versati all'UE a titolo di contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale di quest'ultima. In questo caso non si è trattato soltanto di un'omissione abusiva e deliberata di una decisione politica assai rilevante, ma anche dell'elusione del diritto di partecipazione dell'Assemblea federale previsto nell'articolo 166 della Costituzione federale, secondo cui l'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. L'articolo costituzionale si giustifica per il fatto che numerose decisioni di politica estera prese dal Consiglio federale hanno implicazioni legislative.

È parimenti opportuno applicare il principio di trasparenza alle sedute del Consiglio federale poiché risolverebbe una volta per tutte la questione delle indiscrezioni premeditate e illegali lasciate regolarmente trapelare da determinati dipartimenti. Tali indiscrezioni, spesso motivate da politiche di parte, sono usate per favorire progetti di singoli consiglieri federali o per sabotarne altri. Sono le indiscrezioni mirate – e non le porte aperte e la trasparenza dei dibattiti – a danneggiare il principio di collegialità del Consiglio federale.

Restano escluse dalla comunicazione pubblica le deliberazioni su questioni di personale o su oggetti in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, come ad esempio gli affari militari classificati o le misure antiterrorismo. Andrà inoltre soppressa la funzione di portavoce del Consiglio federale, prevista nell'articolo 10a LOGA, in ragione dell'introduzione del principio di trasparenza applicabile alle deliberazioni del Consiglio federale.

Del resto, dal 1875 il Cantone di Soletta compie esperienze positive con il principio di trasparenza in materia di autorità esecutive: le deliberazioni del Consiglio di Stato sono accessibili pubblicamente da molto tempo, senza alcun problema.

Rapporti delle commissioni

22.02.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

V

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.499 n Iv. Pa. Köppel. Principio di trasparenza delle sedute del Consiglio federale

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 22 febbraio 2019

Riunitasi il 1° febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto, depositata il 27 novembre 2017 dal consigliere nazionale Roger Köppel (UDC, ZH).

L'iniziativa intende rendere pubbliche le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto. Occorre inoltre sopprimere la funzione di portavoce del Consiglio federale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 18 voti contro 3 e 2 astensioni, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Glarner, Reimann Lukas, Rutz Gregor) propone di darvi seguito.

Relatrice: Marti Samira (ted.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) come segue:

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale

Abrogato

Art. 21 Principio di trasparenza

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto sono pubbliche sempre che non vi si oppongano interessi privati o in materia di sicurezza pubblica.

1.2 Motivazione

Attualmente l'articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale esige che il Consiglio federale informi tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Di recente il Consiglio federale ha esteso il senso di questa restrizione a tal punto da tenere segreta l'informazione concernente gli 1,3 miliardi di franchi versati all'UE a titolo di contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale di quest'ultima. In questo caso non si è trattato soltanto di un'omissione abusiva e deliberata di una decisione politica assai rilevante, ma anche dell'elusione del diritto di partecipazione dell'Assemblea federale previsto nell'articolo 166 della Costituzione federale, secondo cui l'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. L'articolo costituzionale si giustifica per il fatto che numerose decisioni di politica estera prese dal Consiglio federale hanno implicazioni legislative.

È parimenti opportuno applicare il principio di trasparenza alle sedute del Consiglio federale poiché risolverebbe una volta per tutte la questione delle indiscrezioni premeditate e illegali lasciate regolarmente trapelare da determinati dipartimenti. Tali indiscrezioni, spesso motivate da politiche di parte, sono usate per favorire progetti di singoli consiglieri federali o per sabotarne altri. Sono le indiscrezioni mirate - e non le porte aperte e la trasparenza dei dibattiti - a danneggiare il principio di collegialità del Consiglio federale.

Restano escluse dalla comunicazione pubblica le deliberazioni su questioni di personale o su oggetti in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, come ad esempio gli affari militari classificati o le misure antiterrorismo. Andrà inoltre soppressa la funzione di portavoce del Consiglio federale, prevista nell'articolo 10a LOGA, in ragione dell'introduzione del principio di trasparenza applicabile alle deliberazioni del Consiglio federale.

Del resto, dal 1875 il Cantone di Soletta compie esperienze positive con il principio di trasparenza in materia di autorità esecutive: le deliberazioni del Consiglio di Stato sono accessibili pubblicamente da molto tempo, senza alcun problema.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che rendere pubbliche le sedute del Consiglio federale non sia compatibile con il principio di collegialità. Il Consiglio federale prende sempre le sue decisioni quale autorità collegiale, il che significa che tutti i consiglieri federali devono sostenere le decisioni adottate. Le discussioni e le votazioni che avvengono a porte chiuse consentono ai singoli membri del Governo



di scostarsi dalla linea del proprio partito e di decidere nell'interesse del bene comune. Se il loro voto diventasse di pubblico dominio, aumenterebbe la pressione affinché adottino esclusivamente le posizioni del loro partito in seno al Collegio. Inoltre, se le sedute del Governo fossero pubbliche esisterebbe il rischio di spostare le discussioni, soprattutto per gli oggetti importanti e controversi. I consiglieri federali si accorderebbero sui temi più importanti prima delle sedute pubbliche, cosicché durante le sedute avrebbe luogo soltanto una discussione fittizia, essendo già note le singole posizioni e il risultato della votazione. La Commissione difende inoltre la funzione di portavoce del Consiglio federale, essenziale per garantire la coerenza della politica d'informazione del Consiglio federale.

Secondo la minoranza della Commissione rendere pubbliche le sedute del Consiglio federale aumenterebbe la trasparenza per i media e il pubblico. Non ci sarebbe più alcun motivo per influenzare l'opinione pubblica attraverso indiscrezioni mirate. Ci si può inoltre chiedere di che cosa i membri del Governo abbiano paura se le loro decisioni sono sempre prese nell'interesse del Paese.

17.500 Iniziativa parlamentare

Espellere i criminali stranieri! L'iniziativa sull'espulsione deve essere applicata anche ai cittadini dell'UE

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro

Portavoce: Vogt Hans-Ueli
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 29.11.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo dell'VDC presenta la seguente iniziativa:

Le disposizioni degli articoli 66a e seguenti del Codice penale (Espulsione) devono essere completate nel modo seguente:

Le disposizioni sull'espulsione dal territorio svizzero si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Tali disposizioni prevalgono sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso dalla Svizzera con l'Unione europea e i suoi Stati membri e sui relativi protocolli.

Motivazione

Secondo una sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo del 22 agosto 2017 (resa pubblica il 13 ottobre 2017), un cittadino tedesco che dovrebbe essere espulso per aver commesso diversi reati conformemente all'articolo 66a del Codice penale (CP) non può essere espulso perché l'Accordo sulla libera circolazione, date le circostanze concrete, non lo consente (nessuna messa in pericolo dell'ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea).

L'articolo 121 capoversi 3–6 della Costituzione (Iniziativa sull'espulsione) è stato applicato con la consapevolezza che l'attuazione di questa norma costituzionale avrebbe potuto condurre a conflitti con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Per questo motivo l'articolo 66d CP prevede che l'espulsione sia sospesa soltanto nel caso in cui violerebbe la Convenzione sullo statuto dei rifugiati o altre disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Il Tribunale federale – cui il Tribunale cantonale di Zurigo fa riferimento nella sua decisione (preminenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone rispetto alle disposizioni del Codice penale relative all'espulsione) – non è autorizzato né legittimato dalla Costituzione a impedire al Parlamento di attuare il mandato conferitogli dall'articolo 121 della Costituzione. Adottando la presente proposta di complemento degli articoli 66a e seguenti CP, il legislatore deve quindi ribadire espressamente e nell'ambito della procedura legislativa formale che il solo organo chiamato a legiferare conformemente alla nostra Costituzione ha la volontà di applicare l'articolo 121 della Costituzione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Mediante una base legale chiara, il Tribunale federale deve essere obbligato, in quanto istanza incaricata di applicare il diritto, ad applicare le leggi emanate dal legislatore anche quando il legislatore intende conferire la preminenza a una nuova legge rispetto a un trattato internazionale concluso precedentemente.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)



Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**17.500 n Iv. Pa. Gruppo V. Espellere i criminali stranieri! L'iniziativa
sull'espulsione deve essere applicata anche ai cittadini dell'UE**

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare depositata dal gruppo dell'Unione democratica di centro il 29 novembre 2018.

L'iniziativa chiede che le disposizioni sull'espulsione dal territorio svizzero contenute nel Codice penale si applichino anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e che prevalgano sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 15 voti contro 9, di non dare seguito all'iniziativa.
Una minoranza (Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone di darvi seguito.

Relatori: Humbel (ted.), Piller Carrard (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.500n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo dell'VDC presenta la seguente iniziativa:

Le disposizioni degli articoli 66a e seguenti del Codice penale (Espulsione) devono essere completate nel modo seguente:

Le disposizioni sull'espulsione dal territorio svizzero si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Tali disposizioni prevalgono sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso dalla Svizzera con l'Unione europea e i suoi Stati membri e sui relativi protocolli.

1.2 Motivazione

Secondo una sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo del 22 agosto 2017 (resa pubblica il 13 ottobre 2017), un cittadino tedesco che dovrebbe essere espulso per aver commesso diversi reati conformemente all'articolo 66a del Codice penale (CP) non può essere espulso perché l'Accordo sulla libera circolazione, date le circostanze concrete, non lo consente (nessuna messa in pericolo dell'ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea).

L'articolo 121 capoversi 3-6 della Costituzione (Iniziativa sull'espulsione) è stato applicato con la consapevolezza che l'attuazione di questa norma costituzionale avrebbe potuto condurre a conflitti con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Per questo motivo l'articolo 66d CP prevede che l'espulsione sia sospesa soltanto nel caso in cui violerebbe la Convenzione sullo statuto dei rifugiati o altre disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Il Tribunale federale - cui il Tribunale cantonale di Zurigo fa riferimento nella sua decisione (preminenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone rispetto alle disposizioni del Codice penale relative all'espulsione) - non è autorizzato né legittimato dalla Costituzione a impedire al Parlamento di attuare il mandato conferitogli dall'articolo 121 della Costituzione. Adottando la presente proposta di complemento degli articoli 66a e seguenti CP, il legislatore deve quindi ribadire espressamente e nell'ambito della procedura legislativa formale che il solo organo chiamato a legiferare conformemente alla nostra Costituzione ha la volontà di applicare l'articolo 121 della Costituzione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Mediante una base legale chiara, il Tribunale federale deve essere obbligato, in quanto istanza incaricata di applicare il diritto, ad applicare le leggi emanate dal legislatore anche quando il legislatore intende conferire la preminenza a una nuova legge rispetto a un trattato internazionale concluso precedentemente.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che non sia necessario modificare il Codice penale nel senso auspicato dall'iniziativa. Rammenta che la questione dell'applicazione delle disposizioni sull'espulsione ai cittadini dell'UE è già stata discussa in occasione dell'elaborazione della legge di attuazione dell'iniziativa espulsione. Il legislatore aveva allora optato scientemente per una formulazione che lasciava ai tribunali un certo margine di apprezzamento. La Commissione sottolinea inoltre che sia l'iniziativa di attuazione sia l'iniziativa per l'autodeterminazione sono state respinte in votazione popolare: il principio di proporzionalità è stato pertanto confermato e il margine di manovra di cui dispongono i giudici è stato preservato. La Commissione precisa peraltro che le disposizioni attuali sono in vigore soltanto dalla fine del 2016 e che il Tribunale federale deve ancora sviluppare una giurisprudenza, anche se le prime sentenze emanate mostrano che l'Accordo sulla libera



circolazione delle persone non costituisce, in maniera assoluta, un motivo per impedire un'eventuale espulsione.

La minoranza della Commissione auspica di modificare il Codice penale affinché i tribunali svizzeri sappiano chiaramente nel quadro di quali delitti i cittadini dell'UE debbano essere espulsi. Fa valere che al momento è difficile sapere in quali casi i tribunali decidono a favore di un'espulsione e in quali si pronunciano contro questa misura.

17.501 Iniziativa parlamentare

Molestia sessuale. Alleviare l'onere della prova

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 29.11.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è modificato come segue:

Art. 6 Alleviamento dell'onere della prova

Si presume l'esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione, al licenziamento e ai casi di molestia sessuale.

Motivazione

La legge federale sulla parità dei sessi definisce come molestia sessuale qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro. In particolare menziona il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale (art. 4 LPar).

La stessa legge prevede anche un alleviamento dell'onere della prova per talune forme di discriminazione che definisce in quanto vietate (art. 6 LPar), ma non per i casi di molestia sessuale.

Eppure il fenomeno è preoccupante. Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono una realtà per un numero consistente di persone impiegate nel nostro Paese. Secondo uno studio realizzato dalla SECO nel 2007, il 18,1 per cento delle persone hanno subito molestie sessuali almeno una volta nel corso della loro vita professionale (28,3 per cento delle donne e 10 per cento degli uomini).

Inoltre, secondo un recente studio svolto dall'Università di Ginevra per conto dell'Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo sulla base di 190 decisioni giudiziarie, l'82,8 per cento delle denunce per molestia sessuale si sono concluse a sfavore del lavoratore. La ragione principale risiede nella difficoltà di provare le azioni denunciate.

Secondo il Codice civile, chi asserisce un fatto deve fornirne la prova (art. 8 CC). Talune forme di discriminazione che la LPar si prefigge di reprimere beneficiano tuttavia di un alleviamento dell'onere della prova secondo le norme attualmente vigenti (art. 6 LPar). Se l'onere della prova è alleviato, la parte che vuol far valere i propri diritti deve rendere verosimile l'esistenza di una discriminazione fornendo indizi oggettivi. Spetterà poi alla controparte fornire la prova del contrario rispettando severi criteri.

Attualmente la molestia sessuale non beneficia di questo alleviamento dell'onere della prova (DTF 4A_473/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.1).

In un momento in cui le vittime cominciano a trovare il coraggio di parlare bisogna agevolare le persone molestate nel denunciare le atrocità subite sul posto di lavoro.

Da quando il diritto europeo esorta i Paesi membri a prevedere un alleviamento della prova per i casi di molestia sessuale, la Francia e la Germania hanno proceduto ai necessari adeguamenti nelle rispettive normative. Anche negli Stati Uniti l'onere della prova è alleviato per i casi di molestia sessuale.

Rapporti delle commissioni

15.02.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale



Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Barrile Angelo, Fehlmann Rielle Laurence, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Guldimann Tim, Gysi Barbara, Heim Bea, Maire Jacques-André, Marra Ada, Mazzone Lisa, Ruiz Rebecca Ana, Schenker Silvia, Schwaab Jean Christophe, Seiler Graf Priska, Tornare Manuel

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.501 n Iv. Pa. Reynard. Molestia sessuale. Alleviare l'onere della prova

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 15 febbraio 2019

Riunitasi il 15 febbraio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Mathias Reynard il 29 novembre 2017.

L'iniziativa chiede una modifica dell'articolo 6 della legge sulla parità dei sessi in modo tale che d'ora in poi anche i casi di molestie sessuali dovranno essere presi in considerazione nell'alleviamento dell'onere della prova sancito nella legge sulla parità dei sessi.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 16 voti contro 5 e 2 astensioni di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Wasserfallen Flavia, Aebischer Matthias, Hadorn, Marti Min Li, Naef) propone di darvi seguito.

Relatori: Vogler (ted.), Nidegger (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è modificato come segue:

Art. 6 Alleviamento dell'onere della prova

Si presume l'esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione, al licenziamento e ai casi di molestia sessuale.

1.2 Motivazione

La legge federale sulla parità dei sessi definisce come molestia sessuale qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro. In particolare menziona il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale (art. 4 LPar).

La stessa legge prevede anche un alleviamento dell'onere della prova per talune forme di discriminazione che definisce in quanto vietate (art. 6 LPar), ma non per i casi di molestia sessuale. Eppure il fenomeno è preoccupante. Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono una realtà per un numero consistente di persone impiegate nel nostro Paese. Secondo uno studio realizzato dalla SECO nel 2007, il 18,1 per cento delle persone hanno subito molestie sessuali almeno una volta nel corso della loro vita professionale (28,3 per cento delle donne e 10 per cento degli uomini).

Inoltre, secondo un recente studio svolto dall'Università di Ginevra per conto dell'Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo sulla base di 190 decisioni giudiziarie, l'82,8 per cento delle denunce per molestia sessuale si sono concluse a sfavore del lavoratore. La ragione principale risiede nella difficoltà di provare le azioni denunciate.

Secondo il Codice civile, chi asserisce un fatto deve fornirne la prova (art. 8 CC). Talune forme di discriminazione che la LPar si prefigge di reprimere beneficiano tuttavia di un alleviamento dell'onere della prova secondo le norme attualmente vigenti (art. 6 LPar). Se l'onere della prova è alleviato, la parte che vuol far valere i propri diritti deve rendere verosimile l'esistenza di una discriminazione fornendo indizi oggettivi. Spetterà poi alla controparte fornire la prova del contrario rispettando severi criteri.

Attualmente la molestia sessuale non beneficia di questo alleviamento dell'onere della prova (DTF 4A_473/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.1).

In un momento in cui le vittime cominciano a trovare il coraggio di parlare bisogna agevolare le persone molestate nel denunciare le atrocità subite sul posto di lavoro.

Da quando il diritto europeo esorta i Paesi membri a prevedere un alleviamento della prova per i casi di molestia sessuale, la Francia e la Germania hanno proceduto ai necessari adeguamenti nelle rispettive normative. Anche negli Stati Uniti l'onere della prova è alleviato per i casi di molestia sessuale.



2 Stato dell'esame preliminare

La Commissione ha esaminato per la prima volta l'iniziativa parlamentare nella sua seduta del 15 febbraio 2019.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione rammenta che l'alleviamento dell'onere della prova chiesto dall'iniziativa parlamentare per i casi di molestia sessuale è già stato discusso a più riprese in Parlamento. Per esempio il disegno del Consiglio federale relativo alla legge federale sulla parità dei sessi del 1993 contemplava una regolamentazione in materia, che le Camere hanno tuttavia bocciato. Nel 2007 il Consiglio nazionale ha respinto una mozione di Maria Roth-Bernasconi ([06.3028](#) n Mo. Bernasconi. Legge sulla parità dei sessi. Alleviamento dell'onere della prova) e nel 2011 non ha dato seguito a un'iniziativa parlamentare presentata da Franziska Teuscher ([09.514](#) n Iv. Pa. Teuscher. Combattere efficacemente le molestie sessuali). Anche oggi la Commissione respinge l'estensione del campo di applicazione dell'alleviamento dell'onere della prova ai casi di molestie sessuali. Le condizioni definite nell'articolo 6 della legge sulla parità dei sessi si distinguono per il fatto che al datore di lavoro è data la possibilità di fornire una prova liberatoria grazie alla quale è possibile eliminare la supposizione della discriminazione. In caso di molestie sessuali ciò sarebbe difficile per il datore di lavoro, motivo per cui si giustifica che tali casi siano trattati in maniera diversa. La Commissione ritiene inoltre che l'alleviamento dell'onere della prova possa difficilmente conciliarsi con importanti principi del nostro ordinamento giuridico, come quello della presunzione d'innocenza o della norma fondamentale sancita nell'articolo 8 del Codice civile concernente la ripartizione dell'onere della prova.

Una minoranza della Commissione considera ingiustificati tali timori. Sottolinea che l'iniziativa chiede semplicemente di estendere un istituto giuridico già esistente e invita a considerare le esperienze compiute in altri Paesi, le quali mostrano che la riduzione degli ostacoli alla prova per le vittime di molestie sessuali costituisce uno strumento efficace nella lotta contro la discriminazione.

17.503 Iniziativa parlamentare

Chiare disposizioni in materia di integrazione applicabili alle naturalizzazioni agevolate

Depositato da: Hess Erich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 26 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) è completato come segue:

Art. 26

...

Cpv. 3

Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi:

- a. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni;
- b. beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni rimosse;
- c. non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale;
- d. non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia.

Cpv. 4

Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.

Motivazione

Dal gennaio 2018, con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla cittadinanza, ogni decisione in merito alla naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione spetterà alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Durante la campagna per la votazione i favorevoli alle nuove disposizioni avevano promesso che, anche con la procedura semplificata, sarebbe stata applicata la massima secondo cui prima di ottenere la cittadinanza svizzera un richiedente deve essere ben integrato. Anche l'opuscolo sulla votazione precisava che chi percepisce l'aiuto sociale non può acquisire la cittadinanza. Tuttavia, la SEM non mantiene questa promessa, come dimostra la risposta all'interpellanza 17.1010.

Il conferimento della cittadinanza svizzera, sia nella procedura ordinaria che in quella agevolata, richiede tuttavia disposizioni chiare e comprovabili riguardanti l'integrazione. Questi presupposti hanno un'importanza ancora maggiore nel caso della naturalizzazione agevolata, che rientra esclusivamente nella competenza della Confederazione. La presente iniziativa parlamentare si prefigge di colmare le lacune nelle disposizioni riguardanti l'integrazione e di garantire alle autorità competenti la certezza del diritto.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (70)

Addor Jean-Luc, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Brand Heinz, Brunner Toni, Buffat Michaël, Burgherr Thomas, Büchel Roland Rino, Büchler Jakob, Bühler Manfred, Chiesa Marco, Clottu Raymond, Dettling Marcel, Egloff Hans, Estermann Yvette, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Geissbühler Andrea Martina, Giezendanner Ulrich, Glarner Andreas, Glauser-Zufferey Alice, Gmür Alois, Grin Jean-Pierre, Grüter Franz, Gutjahr Diana, Hausammann Markus, Heer Alfred, Herzog Verena, Hess Lorenz, Hurter Thomas, Imark Christian, Keller Peter, Keller-Inhelder Barbara, Knecht Hansjörg, Köppel Roger, Martullo-Blocher Magdalena, Matter Thomas, Müller Leo, Müri Felix, Nicolet Jacques, Page Pierre-André, Pantani Roberta, Pfister Gerhard, Pieren Nadja, Quadri Lorenzo, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Ritter Markus, Ruppen Franz, Rutz Gregor, Rösti Albert, Salzmann Werner, Schwander Pirmin, Sollberger Sandra, Stahl Jürg, Stamm Luzi, Steinemann Barbara, Tuena Mauro, Vogt Hans-Ueli, Walliser Bruno, Wobmann Walter, Zanetti Claudio, Zuberbühler David, de Courten Thomas, von Siebenthal Erich

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.503 n Iv. Pa. Hess Erich. Chiare disposizioni in materia di integrazione applicabili alle naturalizzazioni agevolate

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Erich Hess (V, BE) il 6 dicembre 2017.

L'iniziativa chiede di precisare nella legge sulla cittadinanza le disposizioni applicabili alla naturalizzazione agevolata.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 13 voti contro 8 di non dare seguito all'iniziativa.
Una minoranza (Steinemann, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Rutz Gregor) propone di darvi seguito.

Relatori: Streiff-Feller (ted.), Barrile (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 26 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) è completato come segue:

Art. 26

...

Cpv. 3

Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi:

- a. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni;
- b. beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni rimosse;
- c. non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale;
- d. non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia.

Cpv. 4

Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.

1.2 Motivazione

Dal gennaio 2018, con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla cittadinanza, ogni decisione in merito alla naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione spetterà alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Durante la campagna per la votazione i favorevoli alle nuove disposizioni avevano promesso che, anche con la procedura semplificata, sarebbe stata applicata la massima secondo cui prima di ottenere la cittadinanza svizzera un richiedente deve essere ben integrato. Anche l'opuscolo sulla votazione precisava che chi percepisce l'aiuto sociale non può acquisire la cittadinanza. Tuttavia, la SEM non mantiene questa promessa, come dimostra la risposta all'interpellanza 17.1010.

Il conferimento della cittadinanza svizzera, sia nella procedura ordinaria che in quella agevolata, richiede tuttavia disposizioni chiare e comprovabili riguardanti l'integrazione. Questi presupposti hanno un'importanza ancora maggiore nel caso della naturalizzazione agevolata, che rientra esclusivamente nella competenza della Confederazione. La presente iniziativa parlamentare si prefigge di colmare le lacune nelle disposizioni riguardanti l'integrazione e di garantire alle autorità competenti la certezza del diritto.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che la disposizione proposta non sia necessaria. Nella nuova legge sulla cittadinanza (LCit), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, e nella relativa ordinanza (OCit) sono elencati i criteri che uno straniero deve adempiere per poter presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Vi sono contemplate anche disposizioni concernenti la minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici, il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale, la dimostrazione delle competenze linguistiche, la familiarità con le condizioni di vita svizzere e il rispetto dei valori della Costituzione federale. Secondo la Commissione, le disposizioni attualmente in vigore, che del resto sono state accettate



anche dal popolo nella votazione del 12 febbraio 2017 sulla naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione, sono sufficienti e non richiedono ulteriori precisazioni nella LCit. Tali disposizioni prevedono che anche i Cantoni possano partecipare alle procedure di naturalizzazione agevolata presentando un rapporto d'indagine alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel quale sono illustrate le indagini effettuate dalle autorità cantonali su cui si basa la SEM per valutare le condizioni di naturalizzazione. La naturalizzazione agevolata non è dunque una semplice procedura amministrativa in cui la SEM decide autonomamente. La minoranza ritiene invece che attualmente le condizioni da adempiere per beneficiare della naturalizzazione agevolata non siano abbastanza severe. A suo parere l'iniziativa, che introdurrebbe quattro criteri minimi da rispettare imperativamente, consentirebbe di migliorare la qualità delle domande di naturalizzazione.

17.505

 Iniziativa parlamentare

Dimezzare la retribuzione dei parlamentari

Depositato da: Köppel Roger
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Le retribuzioni dei parlamentari federali e le relative basi legali conformemente alla legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) e all'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari devono essere modificate come segue:

Art. 2 LI, Retribuzione annua: 13 000 franchi imponibili.

Art. 3 e 8 LI, Diaria: 220 franchi imponibili.

Art. 9 LI, Indennità ai presidenti delle commissioni: 220 franchi imponibili.

Art. 9 LI, Indennità ai relatori: 110 franchi imponibili.

Art. 11 LI, art. 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, Assegno di presidenza: 22 000 franchi non imponibili.

Art. 11 LI, art. 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, Assegno di vicepresidenza: 5500 franchi non imponibili.

Motivazione

Le retribuzioni, le indennità e gli assegni attuali versati ai parlamentari federali hanno vanificato in realtà l'idea di milizia. Sempre meno parlamentari si dedicano a una vera e propria professione, ma adempiono piuttosto il loro mandato a tempo pieno o a tal fine si fanno pagare da un'associazione, da un sindacato, da un'amministrazione pubblica o da un'impresa.

Altri hanno venduto o ceduto la propria azienda per svolgere il proprio mandato politico. Non è tuttavia nell'interesse dei nostri cittadini avere un Parlamento costituito ormai soltanto da politici professionisti o da milionari che vivono di rendita. L'attuale sistema d'indennità incentiva inoltre a prolungare eccessivamente (pure in modo improduttivo) le sedute anche prevedendo trattande inutili invece di attenersi a un programma incentrato sull'essenziale. Sessioni intere vengono quasi esclusivamente sprecate per evadere o respingere nostri interventi parlamentari. In entrambe le Camere sono sempre più rari gli imprenditori indipendenti attivi o gli impiegati che lavorano effettivamente nell'economia privata. L'operosità artificiosa e lo spreco di tempo in sedute dettato da motivi pecuniari nel Parlamento federale scoraggiano e impediscono di fatto agli artigiani e ai comuni impiegati di mettersi a disposizione per mandati parlamentari a livello federale. Ciò si ripercuote direttamente sulla politica traducendosi in un numero crescente di leggi e oneri burocratici sempre più inutili e in un'attività statale ancora più dilagante. Soltanto un dimezzamento delle retribuzioni dei parlamentari può fermare questa nefasta evoluzione. Questa riduzione deve valere anche per le presidenze, le vicepresidenze e i relatori, per evitare la corsa a queste attività per motivi anzitutto pecuniari. L'iniziativa non riguarda per contro le indennità per i pasti, i collaboratori, i pernottamenti, i percorsi e i viaggi, come anche la previdenza e gli assegni famigliari, fissate in modo adeguato.

Rapporti delle commissioni

09.11.2018 - Ufficio del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Ufficio CN (Uf-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

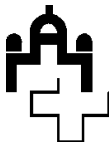
Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.505 n Iv. Pa. Köppel. Dimezzare la retribuzione dei parlamentari

Rapporto dell'Ufficio del 9 novembre 2018

Riunitosi il 23 e il 24 agosto 2018, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto, presentata dal consigliere nazionale Roger Köppel l'11 dicembre 2017.

L'iniziativa chiede che le retribuzioni dei parlamentari (retribuzione annua, diaria, indennità ai presidenti delle commissioni, indennità ai relatori, assegno di presidenza e assegno di vicepresidenza) siano dimezzati.

Proposta dell'Ufficio

L'Ufficio propone, con 10 voti contro 3, di non dare seguito all'iniziativa.
Una minoranza (*Aeschi Thomas*, *Büchel Roland*, *Estermann*) propone di darvi seguito.

Relatrice: Edith Graf-Litscher (ted.)

In nome dell'Ufficio:
Il presidente

Dominique de Buman

Contenuto del rapporto:
1 Testo e motivazione
2 Considerazioni dell'Ufficio



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Le retribuzioni dei parlamentari federali e le relative basi legali conformemente alla legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) e all'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari devono essere modificate come segue:

Art. 2 LI, Retribuzione annua: 13 000 franchi imponibili.

Art. 3 e 8 LI, Diaria: 220 franchi imponibili.

Art. 9 LI, Indennità ai presidenti delle commissioni: 220 franchi imponibili.

Art. 9 LI, Indennità ai relatori: 110 franchi imponibili.

Art. 11 LI, art. 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, Assegno di presidenza: 22 000 franchi non imponibili.

Art. 11 LI, art. 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, Assegno di vicepresidenza: 5500 franchi non imponibili.

1.2 Motivazione

Le retribuzioni, le indennità e gli assegni attuali versati ai parlamentari federali hanno vanificato in realtà l'idea di milizia. Sempre meno parlamentari si dedicano a una vera e propria professione, ma adempiono piuttosto il loro mandato a tempo pieno o a tal fine si fanno pagare da un'associazione, da un sindacato, da un'amministrazione pubblica o da un'impresa.

Altri hanno venduto o ceduto la propria azienda per svolgere il proprio mandato politico. Non è tuttavia nell'interesse dei nostri cittadini avere un Parlamento costituito ormai soltanto da politici professionisti o da milionari che vivono di rendita. L'attuale sistema d'indennità incentiva inoltre a prolungare eccessivamente (pure in modo improduttivo) le sedute anche prevedendo trattande inutili invece di attenersi a un programma incentrato sull'essenziale. Sessioni intere vengono quasi esclusivamente sprecate per evadere o respingere nostri interventi parlamentari. In entrambe le Camere sono sempre più rari gli imprenditori indipendenti attivi o gli impiegati che lavorano effettivamente nell'economia privata. L'operosità artificiosa e lo spreco di tempo in sedute dettato da motivi pecuniari nel Parlamento federale scoraggiano e impediscono di fatto agli artigiani e ai comuni impiegati di mettersi a disposizione per mandati parlamentari a livello federale. Ciò si ripercuote direttamente sulla politica traducendosi in un numero crescente di leggi e oneri burocratici sempre più inutili e in un'attività statale ancora più dilagante. Soltanto un dimezzamento delle retribuzioni dei parlamentari può fermare questa nefasta evoluzione. Questa riduzione deve valere anche per le presidenze, le vicepresidenze e i relatori, per evitare la corsa a queste attività per motivi anzitutto pecuniari. L'iniziativa non riguarda per contro le indennità per i pasti, i collaboratori, i pernottamenti, i percorsi e i viaggi, come anche la previdenza e gli assegni famigliari, fissate in modo adeguato.

2 Considerazioni dell'Ufficio

La maggioranza dell'Ufficio sostiene l'attuale sistema che permette ai deputati di esercitare un'attività lucrativa accanto al loro mandato parlamentare. In tal modo lo spirito del Parlamento di milizia è preservato e svolgendo un'attività professionale civile i deputati mantengono il contatto con



la popolazione e la vita quotidiana. Secondo l'Ufficio trattare in modo efficiente gli oggetti parlamentari è altrettanto importante, per cui è favorevole a concentrare l'attenzione su un'attività e dei processi della Camera più efficienti.

Tuttavia l'Ufficio ritiene che la proposta di dimezzare la retribuzione dei parlamentari non permetterebbe di rafforzare nessuno di questi obiettivi ma, al contrario, avrebbe un effetto controproducente. È infatti presumibile che, se si riducesse la retribuzione, i seggi nella Camera sarebbero occupati in maggior numero da deputati con un'attività professionale strettamente legata alla politica – ad esempio rappresentanti di associazioni o sindacati – e da persone che non hanno bisogno di percepire un reddito ed esercitano il mandato quale passatempo; nessuno di questi casi è però conforme allo spirito di milizia.

Per quanto riguarda il sistema d'indennità che secondo l'autore dell'iniziativa crea falsi incentivi (troppe sedute inutili), l'Ufficio ricorda che circa un anno fa, mediante l'iniziativa commissionale 18.403 «Disciplinamento forfettario per le retribuzioni dei parlamentari», aveva proposto di sostituire il sistema attuale, basato su una remunerazione delle attività o delle presenze, con un indennizzo forfettario. Questo permetterebbe di ridurre i falsi incentivi, ad esempio nell'ambito della pianificazione delle sedute, e contribuirebbe indirettamente a concentrare il lavoro della Camera accrescendone l'efficienza durante le deliberazioni degli oggetti. L'iniziativa è stata tuttavia ritirata per il mancato sostegno da parte dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

La minoranza dell'Ufficio ritiene invece che dimezzare la retribuzione rafforzerebbe il principio del Parlamento di milizia poiché rispetto a oggi i deputati dipenderebbero maggiormente da un'attività professionale al di fuori del Parlamento. La retribuzione attuale corrisponde a quella di un posto a tempo pieno ben pagato e accentua l'evoluzione verso un Parlamento di professionisti. Il sistema in vigore induce inoltre a convocare sedute supplementari e inutili. Se in Parlamento sedessero meno politici professionisti, i deputati sarebbero invece obbligati a stabilire priorità e a ridurre l'onere del lavoro parlamentare.

17.507 Iniziativa parlamentare

Indicare le relazioni d'interesse degli operatori dei media che lavorano per un organo d'informazione finanziato dallo Stato

Depositato da: Zanetti Claudio
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento) è modificata come segue:

Art. 5 Informazione

...

Cpv. 3

Prima di essere accreditati dalla Cancelleria federale, gli operatori dei media che lavorano per un organo d'informazione finanziato totalmente o parzialmente dallo Stato indicano alla direzione per scritto e in modo esauriente:

1. se sono affiliati a un partito o a un'organizzazione che persegue scopi politici o economici;
2. qual è il loro orientamento politico sulla scorta di un questionario utilizzato in politologia.

Motivazione

Trattare gli operatori dei media finanziati dalla collettività allo stesso modo dei parlamentari per quanto concerne le loro eventuali relazioni d'interesse è un principio di equità. Questi giornalisti devono rendere conto alla popolazione in egual misura dei rappresentanti del Popolo che sono stati eletti, ma in realtà non vi è alcuna trasparenza. Soltanto l'informazione fornita dai nostri media di Stato su questioni relative al contesto politico consente di trarre determinate conclusioni al riguardo.

Chi paga per un organo d'informazione ha almeno il diritto alla trasparenza, vale a dire che deve avere la facoltà di conoscere le persone che quotidianamente gli forniscono informazioni e commenti. Per gli elettori, ciò è ancora più importante del fatto di sapere come sono finanziati i partiti poiché, se possono scegliere per quale partito votare, non possono invece sottrarsi all'offerta della SSR né tantomeno all'obbligo di pagare il canone per non aver usufruito dei contenuti proposti dalla SSR.

Rapporti delle commissioni

23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.507 n Iv. Pa. Zanetti Claudio. Indicare le relazioni d'interesse degli operatori dei media che lavorano per un organo d'informazione finanziato dallo Stato

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata l'11 dicembre 2017 dal consigliere nazionale Claudio Zanetti (UDC, ZH).

L'iniziativa chiede che gli operatori dei media che lavorano per un organo d'informazione finanziato totalmente o parzialmente dallo Stato siano obbligati a indicare le loro relazioni d'interesse e il loro orientamento politico.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 15 voti contro 5 di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Burherr, Brand, Buffat, Rutz Gregor) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Jauslin (ted.), Piller Carrard (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.507n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento) è modificata come segue:

Art. 5 Informazione

...

Cpv. 3

Prima di essere accreditati dalla Cancelleria federale, gli operatori dei media che lavorano per un organo d'informazione finanziato totalmente o parzialmente dallo Stato indicano alla direzione per scritto e in modo esauriente:

1. se sono affiliati a un partito o a un'organizzazione che persegue scopi politici o economici;
2. qual è il loro orientamento politico sulla scorta di un questionario utilizzato in politologia.

1.2 Motivazione

Trattare gli operatori dei media finanziati dalla collettività allo stesso modo dei parlamentari per quanto concerne le loro eventuali relazioni d'interesse è un principio di equità. Questi giornalisti devono rendere conto alla popolazione in egual misura dei rappresentanti del Popolo che sono stati eletti, ma in realtà non vi è alcuna trasparenza. Soltanto l'informazione fornita dai nostri media di Stato su questioni relative al contesto politico consente di trarre determinate conclusioni al riguardo. Chi paga per un organo d'informazione ha almeno il diritto alla trasparenza, vale a dire che deve avere la facoltà di conoscere le persone che quotidianamente gli forniscono informazioni e commenti. Per gli elettori, ciò è ancora più importante del fatto di sapere come sono finanziati i partiti poiché, se possono scegliere per quale partito votare, non possono invece sottrarsi all'offerta della SSR né tantomeno all'obbligo di pagare il canone per non aver usufruito dei contenuti proposti dalla SSR.

2 Considerazioni della Commissione

In Svizzera, la Costituzione federale garantisce la protezione della sfera privata e la libertà di opinione dei cittadini. Questi diritti della personalità si applicano anche agli operatori dei media, a prescindere dall'organo d'informazione per il quale lavorano. Secondo la Commissione, obbligare queste persone a indicare le loro relazioni d'interesse e il loro orientamento politico costituirebbe una violazione eccessiva di tali diritti. È irrilevante se gli operatori dei media lavorano per un ente privato o per un ente finanziato parzialmente o totalmente con fondi pubblici. A tale proposito la Commissione rileva che l'iniziativa parlamentare solleva un altro problema, vista la difficoltà di distinguere con chiarezza gli organi d'informazione finanziati con fondi pubblici da quelli che non lo sono. La maggior parte degli enti di radiotelevisione riceve contributi provenienti dal canone radiotelevisivo, pertanto è finanziata, almeno in parte, con fondi pubblici. Di conseguenza, se si seguisse l'iniziativa alla lettera, molti operatori dei media dovrebbero sottostare all'obbligo di trasparenza. Per quanto concerne la SSR SRG, che è la principale beneficiaria dei proventi del canone, vi è anche la possibilità di segnalare all'organo di mediazione competente eventuali reclami concernenti i programmi o altre offerte redazionali. La Commissione sottolinea che questo sistema si è dimostrato valido.



La minoranza della Commissione ritiene che chi paga il canone abbia il diritto di conoscere le relazioni d'interesse e l'orientamento politico degli operatori dei media per i quali è tenuto a pagare il canone. Ciò aumenterebbe la trasparenza e consentirebbe di inquadrare meglio le informazioni fornite dai media.

17.509

 Iniziativa parlamentare

Il Consiglio federale non conceda autonomamente il diritto d'asilo

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro

Portavoce: Amaudruz Céline
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

La legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) deve essere modificata come segue:

Art. 56 Cpv. 1

L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.

Motivazione

Quando una maggioranza del Consiglio federale decide di ammettere nella procedura di asilo contingenti di rifugiati direttamente dall'estero, di fatto invalida la legislazione in materia. Anche se le persone selezionate all'estero da autorità elvetiche o da organizzazioni internazionali e portate direttamente in Svizzera devono comunque seguire la procedura d'asilo, ricevono praticamente tutte il permesso di rimanere o sono comunque ammesse provvisoriamente. Di fatto è quasi impensabile rifiutare loro, una volta in Svizzera, lo statuto di rifugiati o almeno l'ammissione provvisoria. Accogliendo contingenti di propria iniziativa con un semplice voto di maggioranza, il Consiglio federale conferisce di fatto l'asilo e inserisce, autonomamente e senza controllo democratico, migliaia di stranieri direttamente nei sistemi sociali dei Cantoni e dei Comuni. Questo modo di procedere contravviene ai nostri processi democratici. Decisioni di questo tipo hanno all'estero, ma anche nei Cantoni e nei Comuni, una portata tale da dover essere lasciate in futuro al Parlamento.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.509 n Iv. Pa. Gruppo V. Il Consiglio federale non conceda autonomamente il diritto d'asilo

17.527 n Iv. Pa. Steinemann. Competenze del Parlamento in materia di presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati da altri Stati

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato le iniziative parlamentari presentate rispettivamente dal Gruppo UDC l'11 dicembre 2017 e dalla consigliera nazionale Barbara Steinemann (UDC, ZH) il 15 dicembre 2017.

Entrambe le iniziative chiedono che la decisione di accogliere gruppi di rifugiati spetti all'Assemblea federale e non più al Consiglio federale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 13 voti contro 9 di non dare seguito alle iniziative.
Una minoranza (Glärner, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Jauslin (ted.), Barrile (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.509n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.509]

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

La legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) deve essere modificata come segue:

Art. 56 Cpv. 1

L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.

[17.527]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 56 della legge sull'asilo (LAsi) dovrà avere il tenore seguente:

La decisione di accogliere rifugiati e richiedenti l'asilo nel quadro della presa in carico di gruppi o di programmi di insediamento e di ricollocazione da altri Stati spetta al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

1.2 Motivazione

[17.509]

Quando una maggioranza del Consiglio federale decide di ammettere nella procedura di asilo contingenti di rifugiati direttamente dall'estero, di fatto invalida la legislazione in materia. Anche se le persone selezionate all'estero da autorità elvetiche o da organizzazioni internazionali e portate direttamente in Svizzera devono comunque seguire la procedura d'asilo, ricevono praticamente tutte il permesso di rimanere o sono comunque ammesse provvisoriamente. Di fatto è quasi impensabile rifiutare loro, una volta in Svizzera, lo statuto di rifugiati o almeno l'ammissione provvisoria. Accogliendo contingenti di propria iniziativa con un semplice voto di maggioranza, il Consiglio federale conferisce di fatto l'asilo e inserisce, autonomamente e senza controllo democratico, migliaia di stranieri direttamente nei sistemi sociali dei Cantoni e dei Comuni. Questo modo di procedere contravviene ai nostri processi democratici. Decisioni di questo tipo hanno all'estero, ma anche nei Cantoni e nei Comuni, una portata tale da dover essere lasciate in futuro al Parlamento.

[17.527]

La Svizzera non accoglie soltanto persone che presentano spontaneamente una richiesta d'asilo, e che quindi raggiungono il nostro Paese in modo autonomo; da qualche tempo, e conformemente a specifici programmi, in Svizzera vengono fatti venire in aereo anche richiedenti l'asilo e rifugiati provenienti da Stati terzi.

Attualmente l'articolo 56 LAsi conferisce al Consiglio federale, rispettivamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la facoltà di decidere autonomamente in merito a questi programmi e azioni, in cui gruppi di rifugiati vengono portati direttamente in Svizzera. In queste occasioni si parla di programmi di rilocazione. Inoltre, in Europa si pone di frequente la questione riguardante i programmi di ripartizione fra gli Stati comunitari, ai quali la Svizzera è tenuta a partecipare accogliendo una parte dei richiedenti l'asilo provenienti da altri Stati contraenti. Questa presa in carico di richiedenti l'asilo non è disciplinata né dalla legge né da alcun accordo internazionale. In entrambi i casi, le fasi procedurali sono poco trasparenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali altri Paesi debbano essere sgravati e le considerazioni su cui esse si fondano. L'ulteriore presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati è legata a decisioni politiche che, oltre a



produrre conseguenze notevoli in un settore politicamente controverso, richiedono l'adozione di una base legale, una chiara definizione delle competenze e un sostegno democratico.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che non sia necessario modificare le basi legali relative alle decisioni in materia di asilo per i gruppi. A suo parere, la richiesta formulata da entrambe le iniziative parlamentari è eccessiva e sproporzionata e peraltro si scontra con il principio di separazione dei poteri: spetta al Parlamento, in qualità di legislatore, definire i criteri determinanti per la concessione dell'asilo. Il Parlamento, se lo reputa necessario, può inasprire la legge sull'asilo ma non dovrebbe pronunciarsi sull'opportunità o meno di accogliere determinati gruppi di rifugiati. Spetta piuttosto alle autorità di esecuzione il compito di applicare correttamente i criteri stabiliti dal Parlamento. L'accettazione di contingenti di rifugiati non deve essere una decisione politica poiché essa non farebbe altro che riflettere la composizione partitica del Parlamento. Per contro, la Commissione ritiene che il Consiglio federale dovrebbe informarla prima di decidere se accogliere nuovi contingenti di rifugiati.

La minoranza della Commissione considera invece che una decisione di questo tipo abbia ripercussioni tali da richiedere una maggiore legittimità democratica, pertanto dovrebbe essere presa dal Parlamento. A suo avviso, la prassi adottata attualmente dipende unicamente dal capo del pertinente dipartimento.

17.510 Iniziativa parlamentare

Imprescrittibilità dei reati sessuali. Aumentare a 16 anni l'età delle vittime

Depositato da: Rickli Natalie
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Ripreso da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il Codice penale (CP) dev'essere modificato come segue:

Art. 101

Cpv. 1

...

Lett. e

... se commessi su fanciulli minori di 16 anni.

...

Motivazione

Il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" e quindi anche il nuovo articolo 123b della Costituzione federale. Il 15 giugno 2012, l'Assemblea federale ha approvato la relativa legge che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Aveva fatto molto discutere il concetto di "fanciulli impuberi" contenuto nel testo dell'iniziativa. Dopo intense deliberazioni, il Parlamento aveva fissato a 12 anni il limite di età per l'imprescrittibilità dei reati commessi su fanciulli. Era stata respinta la proposta dell'UDC di fissare il limite a 16 anni o come compromesso a 14 anni.

Dalle recenti indagini sui reati di Jürg Jegge e Roman Polanski è emerso che i loro reati sono prescritti perché era scaduto il periodo di retroattività della legge al momento della sua entrata in vigore. Ciononostante, le loro vittime hanno evidenziato l'importanza e il significato dell'imprescrittibilità dei reati sessuali commessi su fanciulli. È solo dopo molto tempo che questi hanno infatti avuto la forza e il coraggio di raccontare la loro storia. La norma sull'imprescrittibilità dà alle vittime la possibilità di denunciare anche più tardi il loro aguzzino affinché questi possa essere tradotto in giustizia.

Le discussioni hanno evidenziato una lacuna nel CP che possiamo ora colmare. Molte vittime avevano infatti tra i 12 e i 16 anni. Lo stesso Jürg Jegge ha confermato di aver commesso reati su dieci ragazzi di età superiore ai 12 anni. Per gli abusi su fanciulli di età superiore ai 12 anni vigono i termini di prescrizione dell'azione penale di cui all'articolo 97 CP.

Per fare maggiore chiarezza, ma anche per non deludere le vittime che soltanto dopo molti anni hanno la forza di denunciare l'autore, occorre aumentare a 16 anni l'età delle vittime per le quali vige l'imprescrittibilità dei reati sessuali. Questo aumento si giustifica anche con la decisione del legislatore svizzero di fissare a 16 anni l'età di protezione.

Durante la revisione della legge si potrebbe anche discutere dell'elenco dei reati in applicazione dell'iniziativa sui pedofili.

Rapporti delle commissioni

15.02.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale



Cronologia

20.05.2019 Sarà ripreso
11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Galladé Chantal

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.510 n Iv. Pa. Rickli Natalie. Imprescrittibilità dei reati sessuali. Aumentare a 16 anni l'età delle vittime

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 15 febbraio 2019

Riunitasi il 15 febbraio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata dalla consigliera nazionale Natalie Rickli l'11 dicembre 2017.

L'iniziativa chiede che sia modificato l'articolo 101 del Codice penale affinché i reati sessuali non cadano in prescrizione se commessi su fanciulli minori di 16 anni.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 13 voti contro 10 e 1 astensione di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Geissbühler, Guhl, Reimann Lukas, Schwander, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio) propone di darvi seguito.

Relatori: Gmür-Schönenberger (ted.), Mazzone (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/17.510n/RK--CAJ



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il Codice penale (CP) dev'essere modificato come segue:

Art. 101

Cpv. 1

...

Lett. e

... se commessi su fanciulli minori di 16 anni.

...

1.2 Motivazione

Il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" e quindi anche il nuovo articolo 123b della Costituzione federale. Il 15 giugno 2012, l'Assemblea federale ha approvato la relativa legge che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Aveva fatto molto discutere il concetto di "fanciulli impuberi" contenuto nel testo dell'iniziativa. Dopo intense deliberazioni, il Parlamento aveva fissato a 12 anni il limite di età per l'imprescrittibilità dei reati commessi su fanciulli. Era stata respinta la proposta dell'UDC di fissare il limite a 16 anni o come compromesso a 14 anni.

Dalle recenti indagini sui reati di Jürg Jegge e Roman Polanski è emerso che i loro reati sono prescritti perché era scaduto il periodo di retroattività della legge al momento della sua entrata in vigore. Ciononostante, le loro vittime hanno evidenziato l'importanza e il significato dell'imprescrittibilità dei reati sessuali commessi su fanciulli. È solo dopo molto tempo che questi hanno infatti avuto la forza e il coraggio di raccontare la loro storia. La norma sull'imprescrittibilità dà alle vittime la possibilità di denunciare anche più tardi il loro aguzzino affinché questi possa essere tradotto in giustizia.

Le discussioni hanno evidenziato una lacuna nel CP che possiamo ora colmare. Molte vittime avevano infatti tra i 12 e i 16 anni. Lo stesso Jürg Jegge ha confermato di aver commesso reati su dieci ragazzi di età superiore ai 12 anni. Per gli abusi su fanciulli di età superiore ai 12 anni vigono i termini di prescrizione dell'azione penale di cui all'articolo 97 CP.

Per fare maggiore chiarezza, ma anche per non deludere le vittime che soltanto dopo molti anni hanno la forza di denunciare l'autore, occorre aumentare a 16 anni l'età delle vittime per le quali vige l'imprescrittibilità dei reati sessuali. Questo aumento si giustifica anche con la decisione del legislatore svizzero di fissare a 16 anni l'età di protezione.

Durante la revisione della legge si potrebbe anche discutere dell'elenco dei reati in applicazione dell'iniziativa sui pedofili.

2 Stato dell'esame preliminare

L'iniziativa è stata esaminata per la prima volta il 15 febbraio 2019.



3 Considerazioni della Commissione

I casi di abuso menzionati nell'iniziativa parlamentare sconcertano anche la Commissione. La questione concernente il limite di età di una vittima fino al quale un reato sessuale può cadere in prescrizione è stata dibattuta a lungo nel quadro dell'attuazione dell'articolo 123b della Costituzione federale relativo all'attuazione dell'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile». La Commissione rammenta che nel 2012 le Camere hanno esaminato approfonditamente varie opzioni sotto diversi aspetti e hanno deciso infine di fissare il limite di età a 12 anni. A suo parere, quindi, non vi è motivo di riaprire il dibattito.

Una minoranza della Commissione ritiene invece che il disciplinamento attuale sia insufficiente. Alle vittime che al momento del reato hanno un'età compresa tra 12 e 16 anni non si applica infatti l'imprescrittibilità. Secondo la minoranza, tuttavia, anche queste ultime dovrebbero avere la possibilità di veder puniti gli autori del reato lungo tutto l'arco della loro vita.

17.512

 Iniziativa parlamentare**Contenere l'onere causato dalla gestione dei richiedenti l'asilo renitenti**

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce: Glarner Andreas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro
Data del deposito: 12.12.2017
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

Il disciplinamento attuale (prima dell'entrata in vigore della legge sull'asilo, LAsi, riveduta) concernente i richiedenti l'asilo renitenti va mantenuto; in altre parole, non devono essere applicati requisiti più severi all'attribuzione dei richiedenti l'asilo. L'articolo 24a capoverso 1 della nLAsi va pertanto adeguato di conseguenza.

Motivazione

Con la modifica della LAsi, per essere attribuiti a "un centro speciale della Confederazione" in futuro si presuppone che i richiedenti l'asilo "compromettano considerevolmente" la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 24a cpv. 1 nLAsi). Rispetto al disciplinamento attuale, i requisiti per un'attribuzione sono pertanto più severi. Secondo la nLAsi sarà d'ora in poi lasciato all'applicazione del diritto attuare nella pratica la nozione di "compromissione considerevole". La modifica contraddice l'intenzione di accelerare la procedura d'asilo; essa produce infatti inevitabilmente problemi giuridici, costi supplementari e, di conseguenza, ritardi delle procedure d'asilo in questione. Per queste ragioni va mantenuto l'attuale disciplinamento (prima dell'entrata in vigore della legge sull'asilo riveduta) concernente i richiedenti l'asilo renitenti.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.512 n Iv. Pa. Gruppo V. Contenere l'onere causato dalla gestione dei richiedenti l'asilo renitenti

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata il 12 dicembre 2018 dal Gruppo dell'Unione democratica di centro.

L'iniziativa chiede di reintrodurre il disciplinamento concernente i richiedenti l'asilo renitenti in vigore prima del riassetto del settore dell'asilo affinché non siano posti requisiti più rigorosi per l'attribuzione a un centro speciale della Confederazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 9 di non dare seguito all'iniziativa.

Una minoranza (Steinemann, Amaudruz, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani Reimann Lukas, Rutz Gregor) propone di darvi seguito.

Relatori: Marti Samira (ted.), Romano (it.)

In nome della Commissione:

Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.512n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

Il disciplinamento attuale (prima dell'entrata in vigore della legge sull'asilo, LAsi, riveduta) concernente i richiedenti l'asilo renitenti va mantenuto; in altre parole, non devono essere applicati requisiti più severi all'attribuzione dei richiedenti l'asilo. L'articolo 24a capoverso 1 della nLAsi va pertanto adeguato di conseguenza.

1.2 Motivazione

Con la modifica della LAsi, per essere attribuiti a "un centro speciale della Confederazione" in futuro si presuppone che i richiedenti l'asilo "compromettano considerevolmente" la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 24a cpv. 1 nLAsi). Rispetto al disciplinamento attuale, i requisiti per un'attribuzione sono pertanto più severi. Secondo la nLAsi sarà d'ora in poi lasciato all'applicazione del diritto attuare nella pratica la nozione di "compromissione considerevole". La modifica contraddice l'intenzione di accelerare la procedura d'asilo; essa produce infatti inevitabilmente problemi giuridici, costi supplementari e, di conseguenza, ritardi delle procedure d'asilo in questione. Per queste ragioni va mantenuto l'attuale disciplinamento (prima dell'entrata in vigore della legge sull'asilo riveduta) concernente i richiedenti l'asilo renitenti.

2 Considerazioni della Commissione

A seguito della votazione popolare del 5 giugno 2016 le basi legali concernenti il riassetto del settore dell'asilo sono entrate in vigore il 1° marzo 2019, dopo una lunga fase di sperimentazione e di attuazione. Mentre nella Svizzera romanda un centro speciale della Confederazione è entrato in esercizio nel gennaio del 2019, nella Svizzera tedesca è ancora in corso la ricerca di un luogo dove insediare.

La CIP-CN ritiene discutibile sotto il profilo democratico modificare di nuovo le basi legali concernenti i centri speciali così poco tempo dopo l'entrata in vigore della revisione, senza che si sia potuta acquisire esperienza sufficiente nella prassi.

Poiché l'attribuzione a un centro speciale è effettuata senza un procedimento penale, quando si adotta una tale misura occorre prestare attenzione alla sua costituzionalità e al rispetto dello Stato di diritto al fine di proteggere dall'arbitrio i richiedenti l'asilo.

La minoranza della Commissione propone di dare seguito all'iniziativa, perché ritiene troppo restrittivo il requisito della «compromissione considerevole» richiesto per l'attribuzione.

È nell'interesse del personale incaricato dell'assistenza nonché della popolazione che i richiedenti l'asilo renitenti siano collocati in un centro speciale più rapidamente.

17.513 Iniziativa parlamentare

Sospendere temporaneamente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente

Deposito da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Portavoce: Amstutz Adrian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro
Data del deposito: 12.12.2017
Deposito in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

Il ricongiungimento familiare dei rifugiati ammessi provvisoriamente e delle persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStr) è sospeso fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della moratoria in materia di ricongiungimento familiare.

Allo scadere del periodo di tre anni, il Consiglio federale dovrà riesaminare la situazione e presentare una proposta al Parlamento. Le basi legali devono essere adattate di conseguenza.

Motivazione

Secondo l'articolo 85 capoverso 7 LStr devono trascorrere almeno tre anni dalla decisione di ammissione provvisoria prima che le persone ammesse provvisoriamente, rifugiati compresi, possano a determinate condizioni essere raggiunti in Svizzera dai coniugi e dai figli d'età inferiore ai 18 anni, i quali saranno inclusi nell'ammissione provvisoria.

A causa della generosità della prassi d'accoglienza, il 31 ottobre 2017 in Svizzera si contavano oltre 40 700 persone ammesse provvisoriamente, una cifra che nell'arco di quattro anni è quasi raddoppiata (2013: 22 639 ammessi provvisoriamente). La maggior parte delle persone proviene da Eritrea, Siria e Afghanistan. La tendenza è al rialzo. L'ammissione provvisoria è sì limitata a un anno ma in pratica viene prorogata più volte, traducendosi di fatto in un permesso di dimora di lunga durata, che gli altri stranieri altamente qualificati provenienti da Stati terzi fanno invece fatica ad ottenere. Le persone ammesse provvisoriamente hanno inoltre un accesso illimitato al mercato del lavoro.

L'aumento esponenziale del numero di persone e di rifugiati ammessi provvisoriamente in Svizzera dal 2013 e il loro continuo inserimento nel mercato del lavoro rendono necessario anche nel nostro Paese sospendere almeno temporaneamente i ricongiungimenti familiari. Sebbene finora i casi di ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente non siano stati numerosi, si tratta di una pratica fuori luogo. Infatti, normalmente le persone ammesse provvisoriamente non possono rimanere in Svizzera e, di conseguenza, non ha senso che siano raggiunte dai famigliari.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.513 n Iv. Pa. Gruppo V. Sospendere temporaneamente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare depositata dal gruppo UDC il 12 dicembre 2017.

L'iniziativa chiede di sospendere il ricongiungimento familiare delle persone, compresi i rifugiati, ammesse provvisoriamente fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della moratoria in materia di ricongiungimento familiare.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 15 voti contro 9, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Buffat, Addor, Brand, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone di darvi seguito.

Relatori: Barrile (ted.), Romano (it.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.513n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

Il ricongiungimento familiare dei rifugiati ammessi provvisoriamente e delle persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStr) è sospeso fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della moratoria in materia di ricongiungimento familiare.

Allo scadere del periodo di tre anni, il Consiglio federale dovrà riesaminare la situazione e presentare una proposta al Parlamento. Le basi legali devono essere adattate di conseguenza.

1.2 Motivazione

Secondo l'articolo 85 capoverso 7 LStr devono trascorrere almeno tre anni dalla decisione di ammissione provvisoria prima che le persone ammesse provvisoriamente, rifugiati compresi, possano a determinate condizioni essere raggiunti in Svizzera dai coniugi e dai figli d'età inferiore ai 18 anni, i quali saranno inclusi nell'ammissione provvisoria.

A causa della generosità della prassi d'accoglienza, il 31 ottobre 2017 in Svizzera si contavano oltre 40 700 persone ammesse provvisoriamente, una cifra che nell'arco di quattro anni è quasi raddoppiata (2013: 22 639 ammessi provvisoriamente). La maggior parte delle persone proviene da Eritrea, Siria e Afghanistan. La tendenza è al rialzo. L'ammissione provvisoria è sì limitata a un anno ma in pratica viene prorogata più volte, traducendosi di fatto in un permesso di dimora di lunga durata, che gli altri stranieri altamente qualificati provenienti da Stati terzi fanno invece fatica ad ottenere. Le persone ammesse provvisoriamente hanno inoltre un accesso illimitato al mercato del lavoro.

L'aumento esponenziale del numero di persone e di rifugiati ammessi provvisoriamente in Svizzera dal 2013 e il loro continuo inserimento nel mercato del lavoro rendono necessario anche nel nostro Paese sospendere almeno temporaneamente i ricongiungimenti familiari. Sebbene finora i casi di ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente non siano stati numerosi, si tratta di una pratica fuori luogo. Infatti, normalmente le persone ammesse provvisoriamente non possono rimanere in Svizzera e, di conseguenza, non ha senso che siano raggiunte dai famigliari.

2 Considerazioni della Commissione

In occasione dei dibattiti parlamentari relativi al disegno di legge sull'integrazione degli stranieri (13.330), approvato da entrambe le Camere in votazione finale durante la sessione autunnale 2016, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di non sospendere completamente il ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente. La Commissione non vede pertanto alcun motivo di ritornare sulla questione e di discutere in merito a una moratoria sul ricongiungimento familiare, tanto più che l'estate scorsa le Camere hanno accolto una mozione che chiedeva di poter effettuare adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi provvisoriamente (18.3002 s Mo. CIP-CS. Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio). Se del caso, tale mozione comporterà modifiche o adeguamenti della regolamentazione del ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente. D'altro canto la Commissione si interroga sugli effetti e la ragion d'essere di una moratoria di tre anni per il ricongiungimento familiare. Infatti in questo ambito la Svizzera sta già applicando norme più severe rispetto a molti altri Paesi. Per esempio, le persone ammesse provvisoriamente devono aspettare tre



anni prima di poter ricongiungere i propri familiari e, a tal fine, devono comprovare di essere in grado di provvedere ai bisogni di questi ultimi.

Approvando l'iniziativa, la minoranza della Commissione vuole ridurre l'attrattiva della Svizzera come terra d'asilo. A suo parere la possibilità del ricongiungimento familiare costituisce un incentivo perverso, poiché queste persone non potranno comunque rimanere in Svizzera. La moratoria di tre anni potrebbe essere considerata come una fase sperimentale che consenta di stabilire se il divieto del ricongiungimento familiare è pertinente oppure no.

17.514 Iniziativa parlamentare

Reddito abusivo. Limitare l'articolo 269 CO ai casi di penuria

Depositato da: Nantermod Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 13.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 269 CO

Su un mercato in penuria, sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

Motivazione

Le normative sul reddito abusivo sono state introdotte in un'epoca in cui il legislatore era confrontato con bolle legate a tassi ipotecari particolarmente elevati. Per i locatari era necessario evitare che i prezzi degli alloggi diventassero fuori portata.

Ormai da qualche anno si sta assistendo a un crollo dei tassi ipotecari, un fenomeno legato al costo del denaro in generale; vi sono addirittura casi in cui vengono applicati tassi d'interesse negativi.

La riforma del sistema delle pigioni abusive appare ad ogni modo una misura giustificata. Il sistema non è più adeguato alla situazione attuale e mette in pericolo la redditività degli investimenti immobiliari, siano essi privati o istituzionali.

In particolare, è assurdo parlare di reddito abusivo nel caso di mercati in cui non vi è una penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono di fissare in modo chiaro pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di limitare il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti il reddito abusivo, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

06.07.2018	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
06.11.2018	Commissione degli affari giuridici CS Nessuna adesione
20.06.2019	Consiglio nazionale È dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)



Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.491	n	Iv. Pa. Feller. Aggiornare le modalità di calcolo del reddito ammissibile nel diritto della locazione
17.514	n	Iv. Pa. Nantermod. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 269 CO ai casi di penuria
17.515	n	Iv. Pa. Nantermod. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 270 CO ai casi di penuria

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato per la seconda volta le iniziative sopraccitate.

L'iniziativa [17.491](#) mira a disciplinare nella legge i criteri per determinare le pigioni abusive. Secondo le iniziative [17.514](#) e [17.515](#) le disposizioni riguardanti le pigioni abusive (art. 269 e 270 CO) devono essere applicabili soltanto in caso di penuria di alloggi.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 11 di dare seguito alle iniziative sopraccitate, ribadendo dunque la propria decisione del 6 luglio 2018. Una minoranza (Flach, Arslan, Bregy, Fehlmann Rielle, Gmür-Schönenberger, Guhl, Marti Min Li, Masshardt, Mazzone, Naef, Vogler, Wasserfallen Flavia) propone di non dar loro seguito.

Relatori: Schwander (ted.), Bauer (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/17.491n/RK--CAJ

e-parl 17.05.2019 14:48





1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.491]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 269 del Codice delle obbligazioni (CO) è completato come segue:

Art. 269

Cpv. 1

Testo vigente invariato

Cpv. 2

Il reddito del capitale proprio indicizzato in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo è sproporzionato se supera il tasso ipotecario di riferimento maggiorato del 2 per cento.

Cpv. 3

Il reddito locativo netto ammissibile può comportare, oltre al reddito del capitale proprio di cui sopra:

- le spese di manutenzione e di esercizio del locatore connesse con l'immobile, basate sulla media degli ultimi tre-cinque anni

- i costi di finanziamento effettivi (interessi debitori) del locatore.

Cpv. 4

Se l'acquisto o la costruzione dell'immobile risale a più di 20 anni o se i costi d'investimento non possono più essere determinati per altri motivi - per esempio se l'immobile è stato acquisito a titolo di donazione o successione - soltanto il criterio definito nell'articolo 269a lettera a, e non il reddito, consente di determinare se una pigione è abusiva o no.

[17.514]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 269 CO

Su un mercato in penuria, sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

[17.515]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 270 CO

Su un mercato di penuria, il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale ai sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

- a. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare; o

- b. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.



1.2 Motivazione

[17.491]

Secondo l'articolo 269 CO sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato della cosa locata. Il legislatore non ha tuttavia precisato quali criteri consentono di determinare quando un reddito è sproporzionato, preferendo rimettersi alla giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo il Tribunale federale, il reddito ammissibile equivale al reddito del capitale proprio investito dal locatore al momento dell'acquisto dell'immobile, accresciuto degli investimenti successivi che hanno creato una plusvalenza. Il capitale proprio investito può essere adeguato al rincaro a condizione che non superi il 40 per cento dell'investimento totale. Un siffatto limite è arbitrario. Purtroppo il Tribunale federale si è sempre opposto a qualsiasi adeguamento dell'importo d'acquisto iniziale al valore immobiliare corrente.

Nel 1986, quando vigeva il precedente diritto della locazione, il Tribunale federale aveva inoltre deciso che il reddito del capitale proprio investito inizialmente non avrebbe dovuto superare di oltre lo 0,5 per cento il tasso medio delle ipoteche di primo grado concesse sugli edifici abitativi. Al momento dell'emanazione di tale sentenza, il tasso ipotecario determinante era del 5,5 per cento. Il reddito ammissibile era dunque del 6 per cento che, all'epoca, poteva essere considerato appropriato.

Il Tribunale federale ha ripreso in seguito tale giurisprudenza, che risale a trent'anni fa, per applicarla al tasso ipotecario di riferimento determinante per gli adeguamenti delle pigioni durante la locazione. Poiché il tasso ipotecario di riferimento è attualmente dell'1,5 per cento, il reddito ammissibile è del 2 per cento al massimo. Per le vecchie costruzioni, il calcolo del reddito in base al prezzo di acquisto dell'epoca dà luogo a risultati aberranti; se il prezzo d'acquisto non è più determinabile, il calcolo del reddito è addirittura impossibile da effettuare.

Sul piano istituzionale, le modalità di calcolo del reddito ammissibile devono essere fissate dal Parlamento. Dal profilo della separazione dei poteri, non è opportuno che il Tribunale federale stabilisca regole in un ambito così importante come quello del reddito del capitale proprio investito in un immobile. Il Parlamento deve riappropriarsi della sua prerogativa di emanare disposizioni inerenti al reddito sproporzionato, oggi per lo più dettate dalla giurisprudenza. La presente iniziativa gliene offre l'opportunità.

[17.514]

Le normative sul reddito abusivo sono state introdotte in un'epoca in cui il legislatore era confrontato con bolle legate a tassi ipotecari particolarmente elevati. Per i locatari era necessario evitare che i prezzi degli alloggi diventassero fuori portata.

Ormai da qualche anno si sta assistendo a un crollo dei tassi ipotecari, un fenomeno legato al costo del denaro in generale; vi sono addirittura casi in cui vengono applicati tassi d'interesse negativi.

La riforma del sistema delle pigioni abusive appare ad ogni modo una misura giustificata. Il sistema non è più adeguato alla situazione attuale e mette in pericolo la redditività degli investimenti immobiliari, siano essi privati o istituzionali.

In particolare, è assurdo parlare di reddito abusivo nel caso di mercati in cui non vi è una penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono di fissare in modo chiaro pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di limitare il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti il reddito abusivo, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

[17.515]



La legittimità delle norme sul reddito abusivo dipende dalla situazione di penuria sul mercato. In questi casi è ammissibile che i locatari possano essere costretti a stipulare contratti di locazione con una pigione abusiva.

Appare contraddittorio parlare di pigioni abusive nel caso di mercati in cui non vi è penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono chiaramente di fissare pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di restringere il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti le pigioni abusive, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

2 Stato dell'esame preliminare

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 13 voti contro 8 e 2 astensioni di dare seguito all'iniziativa [17.491](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 5 voti contro 0 e 8 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 13 voti contro 9 e 1 astensione di dare seguito all'iniziativa [17.514](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 9 voti contro 1 e 3 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 12 voti contro 10 e 1 astensione di dare seguito all'iniziativa [17.515](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 10 voti contro 0 e 3 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

3 Considerazioni della Commissione

Assieme alle iniziative [17.491](#), [17.514](#), [17.515](#) la Commissione ha trattato la mozione [18.4101](#) «Revisione delle regolamentazioni sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali» della sua Commissione omologa. Ha accolto questa mozione senza proposte alternative e condivide in linea di massima il parere della Commissione omologa secondo cui non sarebbe opportuno concentrarsi su singoli aspetti del diritto di locazione. La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre ad esame approfondito le norme vigenti per determinare le pigioni di locali abitativi e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica. La Commissione ritiene che, al di là dell'approvazione della mozione, abbia senso attenersi alle iniziative parlamentari per fornire al Consiglio federale alcune linee guida per l'orientamento della revisione. Una minoranza fa notare che le iniziative in questione sono state chiaramente respinte dalla Commissione omologa e che il Consiglio federale dovrà comunque esaminare le questioni sollevate dalle iniziative nell'ambito dell'esame approfondito che dovrà essere effettuato in relazione alla mozione [18.4101](#).

17.515 Iniziativa parlamentare

Reddito abusivo. Limitare l'articolo 270 CO ai casi di penuria

Depositato da: Nantermod Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 13.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 270 CO

Su un mercato di penuria, il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale ai sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

- a. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare; o
- b. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.

Motivazione

La legittimità delle norme sul reddito abusivo dipende dalla situazione di penuria sul mercato. In questi casi è ammissibile che i locatari possano essere costretti a stipulare contratti di locazione con una pigione abusiva.

Appare contraddittorio parlare di pigioni abusive nel caso di mercati in cui non vi è penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono chiaramente di fissare pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di restringere il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti le pigioni abusive, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

06.07.2018	Commissione degli affari giuridici CN È dato seguito
06.11.2018	Commissione degli affari giuridici CS Nessuna adesione
20.06.2019	Consiglio nazionale È dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.491	n	Iv. Pa. Feller. Aggiornare le modalità di calcolo del reddito ammissibile nel diritto della locazione
17.514	n	Iv. Pa. Nantermod. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 269 CO ai casi di penuria
17.515	n	Iv. Pa. Nantermod. Reddito abusivo. Limitare l'articolo 270 CO ai casi di penuria

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato per la seconda volta le iniziative sopraccitate.

L'iniziativa [17.491](#) mira a disciplinare nella legge i criteri per determinare le pigioni abusive. Secondo le iniziative [17.514](#) e [17.515](#) le disposizioni riguardanti le pigioni abusive (art. 269 e 270 CO) devono essere applicabili soltanto in caso di penuria di alloggi.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 12 voti contro 11 di dare seguito alle iniziative sopraccitate, ribadendo dunque la propria decisione del 6 luglio 2018. Una minoranza (Flach, Arslan, Bregy, Fehlmann Rielle, Gmür-Schönenberger, Guhl, Marti Min Li, Masshardt, Mazzone, Naef, Vogler, Wasserfallen Flavia) propone di non dar loro seguito.

Relatori: Schwander (ted.), Bauer (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/17.491n/RK--CAJ

e-parl 17.05.2019 14:49





1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.491]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 269 del Codice delle obbligazioni (CO) è completato come segue:

Art. 269

Cpv. 1

Testo vigente invariato

Cpv. 2

Il reddito del capitale proprio indicizzato in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo è sproporzionato se supera il tasso ipotecario di riferimento maggiorato del 2 per cento.

Cpv. 3

Il reddito locativo netto ammissibile può comportare, oltre al reddito del capitale proprio di cui sopra:

- le spese di manutenzione e di esercizio del locatore connesse con l'immobile, basate sulla media degli ultimi tre-cinque anni

- i costi di finanziamento effettivi (interessi debitori) del locatore.

Cpv. 4

Se l'acquisto o la costruzione dell'immobile risale a più di 20 anni o se i costi d'investimento non possono più essere determinati per altri motivi - per esempio se l'immobile è stato acquisito a titolo di donazione o successione - soltanto il criterio definito nell'articolo 269a lettera a, e non il reddito, consente di determinare se una pigione è abusiva o no.

[17.514]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 269 CO

Su un mercato in penuria, sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

[17.515]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è modificato come segue:

Art. 270 CO

Su un mercato di penuria, il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale ai sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

a. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare; o

b. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.



1.2 Motivazione

[17.491]

Secondo l'articolo 269 CO sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato della cosa locata. Il legislatore non ha tuttavia precisato quali criteri consentono di determinare quando un reddito è sproporzionato, preferendo rimettersi alla giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo il Tribunale federale, il reddito ammissibile equivale al reddito del capitale proprio investito dal locatore al momento dell'acquisto dell'immobile, accresciuto degli investimenti successivi che hanno creato una plusvalenza. Il capitale proprio investito può essere adeguato al rincaro a condizione che non superi il 40 per cento dell'investimento totale. Un siffatto limite è arbitrario. Purtroppo il Tribunale federale si è sempre opposto a qualsiasi adeguamento dell'importo d'acquisto iniziale al valore immobiliare corrente.

Nel 1986, quando vigeva il precedente diritto della locazione, il Tribunale federale aveva inoltre deciso che il reddito del capitale proprio investito inizialmente non avrebbe dovuto superare di oltre lo 0,5 per cento il tasso medio delle ipoteche di primo grado concesse sugli edifici abitativi. Al momento dell'emanazione di tale sentenza, il tasso ipotecario determinante era del 5,5 per cento. Il reddito ammissibile era dunque del 6 per cento che, all'epoca, poteva essere considerato appropriato.

Il Tribunale federale ha ripreso in seguito tale giurisprudenza, che risale a trent'anni fa, per applicarla al tasso ipotecario di riferimento determinante per gli adeguamenti delle pigioni durante la locazione. Poiché il tasso ipotecario di riferimento è attualmente dell'1,5 per cento, il reddito ammissibile è del 2 per cento al massimo. Per le vecchie costruzioni, il calcolo del reddito in base al prezzo di acquisto dell'epoca dà luogo a risultati aberranti; se il prezzo d'acquisto non è più determinabile, il calcolo del reddito è addirittura impossibile da effettuare.

Sul piano istituzionale, le modalità di calcolo del reddito ammissibile devono essere fissate dal Parlamento. Dal profilo della separazione dei poteri, non è opportuno che il Tribunale federale stabilisca regole in un ambito così importante come quello del reddito del capitale proprio investito in un immobile. Il Parlamento deve riappropriarsi della sua prerogativa di emanare disposizioni inerenti al reddito sproporzionato, oggi per lo più dettate dalla giurisprudenza. La presente iniziativa gliene offre l'opportunità.

[17.514]

Le normative sul reddito abusivo sono state introdotte in un'epoca in cui il legislatore era confrontato con bolle legate a tassi ipotecari particolarmente elevati. Per i locatari era necessario evitare che i prezzi degli alloggi diventassero fuori portata.

Ormai da qualche anno si sta assistendo a un crollo dei tassi ipotecari, un fenomeno legato al costo del denaro in generale; vi sono addirittura casi in cui vengono applicati tassi d'interesse negativi.

La riforma del sistema delle pigioni abusive appare ad ogni modo una misura giustificata. Il sistema non è più adeguato alla situazione attuale e mette in pericolo la redditività degli investimenti immobiliari, siano essi privati o istituzionali.

In particolare, è assurdo parlare di reddito abusivo nel caso di mercati in cui non vi è una penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono di fissare in modo chiaro pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di limitare il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti il reddito abusivo, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

[17.515]



La legittimità delle norme sul reddito abusivo dipende dalla situazione di penuria sul mercato. In questi casi è ammissibile che i locatari possano essere costretti a stipulare contratti di locazione con una pigione abusiva.

Appare contraddittorio parlare di pigioni abusive nel caso di mercati in cui non vi è penuria di alloggi. Infatti, su questo tipo di mercati le regole della domanda e dell'offerta permettono chiaramente di fissare pigioni eque che non sono in alcun caso abusive.

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di restringere il campo di applicazione delle disposizioni riguardanti le pigioni abusive, avendo constatato che un intervento dello Stato si giustifica solo nel caso in cui esista una penuria di alloggi.

2 Stato dell'esame preliminare

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 13 voti contro 8 e 2 astensioni di dare seguito all'iniziativa [17.491](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 5 voti contro 0 e 8 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 13 voti contro 9 e 1 astensione di dare seguito all'iniziativa [17.514](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 9 voti contro 1 e 3 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

Nell'ambito del primo esame, il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso con 12 voti contro 10 e 1 astensione di dare seguito all'iniziativa [17.515](#). Il 6 novembre 2018 la Commissione omologa ha deciso con 10 voti contro 0 e 3 astensioni di non aderire a tale decisione. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha esaminato l'iniziativa una seconda volta.

3 Considerazioni della Commissione

Assieme alle iniziative [17.491](#), [17.514](#), [17.515](#) la Commissione ha trattato la mozione [18.4101](#) «Revisione delle regolamentazioni sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali» della sua Commissione omologa. Ha accolto questa mozione senza proposte alternative e condivide in linea di massima il parere della Commissione omologa secondo cui non sarebbe opportuno concentrarsi su singoli aspetti del diritto di locazione. La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre ad esame approfondito le norme vigenti per determinare le pigioni di locali abitativi e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica. La Commissione ritiene che, al di là dell'approvazione della mozione, abbia senso attenersi alle iniziative parlamentari per fornire al Consiglio federale alcune linee guida per l'orientamento della revisione. Una minoranza fa notare che le iniziative in questione sono state chiaramente respinte dalla Commissione omologa e che il Consiglio federale dovrà comunque esaminare le questioni sollevate dalle iniziative nell'ambito dell'esame approfondito che dovrà essere effettuato in relazione alla mozione [18.4101](#).

17.519 Iniziativa parlamentare

Misure per contrastare atteggiamenti dilatori nei procedimenti in materia d'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Depositato da: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 60 della legge sulla procedura amministrativa (PA) è modificato come segue:

Art. 60

Cpv. 1

L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 5000 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa.

Cpv. 2

In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 10 000 franchi. In caso di recidiva, può essere ordinata l'esclusione del rappresentante dai procedimenti dinanzi all'autorità di ricorso per un periodo da uno a un massimo di quattro anni.

Cpv. 3

Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 5000 franchi.

Motivazione

Secondo il quotidiano "Tages-Anzeiger" del 13 novembre 2016, un avvocato che patrocinava richiedenti l'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo federale ha dovuto pagare multe per oltre 5000 franchi in un solo anno per temerarietà processuale, ossia aver ritardato leggermente lo svolgimento del procedimento. Questo non lo ha tuttavia scoraggiato perché continua a rappresentare i richiedenti l'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che combatte quindi con armi relativamente poco efficaci contro la temerarietà degli avvocati nei procedimenti in materia di asilo. Questo caso è solo la punta dell'iceberg. In singoli casi l'articolo 60 capoverso 2 PA prevede una multa disciplinare fino a 1000 franchi in caso di malafede o temerarietà processuale e fino a 3000 franchi in caso di recidiva. Evidentemente oggi questo non spaventa più nessuno. Il settore dell'asilo è troppo redditizio.

Per questo motivo, l'importo massimo della multa di cui al capoverso 2 deve essere aumentato in modo considerevole e portato a 10 000 franchi, mentre in caso di recidiva deve essere prevista la possibilità legale di escludere l'avvocato colpevole dai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale per un periodo da uno a quattro anni. Il mancato guadagno dovuto all'esclusione danneggerà qualsiasi avvocato che patrocinava richiedenti l'asilo più delle lievi multe inflitte oggi.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Arnold Beat, Chiesa Marco, Flückiger-Bäni Sylvia, Geissbühler Andrea Martina, Glarner Andreas,
Gutjahr Diana, Hausammann Markus, Imark Christian, Keller Peter, Knecht Hansjörg, Nidegger Yves,
Reimann Lukas, Ruppen Franz, Sollberger Sandra, Wobmann Walter, Zanetti Claudio, Zuberbühler David

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



**17.519 n Iv. Pa. Frehner. Misure per contrastare atteggiamenti dilatori nei
procedimenti in materia d'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo
federale**

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare presentata il 14 dicembre 2018 dal consigliere nazionale Sebastian Frehner (V, BS).

L'iniziativa chiede che la legge federale sulla procedura amministrativa (PA) preveda multe più elevate per le parti o i loro rappresentanti che turbano l'andamento della causa presso il Tribunale amministrativo federale o in caso di malafede o temerarietà processuale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 9 di non dare seguito all'iniziativa parlamentare. Una minoranza (Reimann Lukas, Amaudruz, Buffat, Brand, Burgherr, Glarner, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) propone di darvi seguito.

Relatori: Glättli (ted.), Piller Carrard (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.519n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 60 della legge sulla procedura amministrativa (PA) è modificato come segue:

Art. 60

Cpv. 1

L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 5000 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa.

Cpv. 2

In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 10 000 franchi. In caso di recidiva, può essere ordinata l'esclusione del rappresentante dai procedimenti dinanzi all'autorità di ricorso per un periodo da uno a un massimo di quattro anni.

Cpv. 3

Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 5000 franchi.

1.2 Motivazione

Secondo il quotidiano "Tages-Anzeiger" del 13 novembre 2016, un avvocato che patrocinava richiedenti l'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo federale ha dovuto pagare multe per oltre 5000 franchi in un solo anno per temerarietà processuale, ossia aver ritardato leggermente lo svolgimento del procedimento. Questo non lo ha tuttavia scoraggiato perché continua a rappresentare i richiedenti l'asilo dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che combatte quindi con armi relativamente poco efficaci contro la temerarietà degli avvocati nei procedimenti in materia di asilo. Questo caso è solo la punta dell'iceberg. In singoli casi l'articolo 60 capoverso 2 PA prevede una multa disciplinare fino a 1000 franchi in caso di malafede o temerarietà processuale e fino a 3000 franchi in caso di recidiva. Evidentemente oggi questo non spaventa più nessuno. Il settore dell'asilo è troppo redditizio.

Per questo motivo, l'importo massimo della multa di cui al capoverso 2 deve essere aumentato in modo considerevole e portato a 10 000 franchi, mentre in caso di recidiva deve essere prevista la possibilità legale di escludere l'avvocato colpevole dai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale per un periodo da uno a quattro anni. Il mancato guadagno dovuto all'esclusione danneggerà qualsiasi avvocato che patrocinava richiedenti l'asilo più delle lievi multe inflitte oggi.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione fa notare che vi sono divergenze tra il testo, il titolo e la motivazione dell'iniziativa parlamentare. L'iniziativa mira a una modifica della legge sulla procedura amministrativa. Per motivare tale modifica si adduce tuttavia un unico caso di atteggiamenti dilatori in materia di asilo, con l'indicazione che questo esempio rappresenterebbe soltanto la «punta dell'iceberg».

È senz'altro possibile che, nell'ambito dell'asilo, vengano interposti ricorsi allo scopo di ritardare la procedura, intralciando così lo svolgimento dei procedimenti presso il Tribunale amministrativo federale. La modifica legislativa chiesta dall'iniziativa interesserebbe i procedimenti riguardanti



l'insieme dei settori giuridici e non soltanto quello dell'asilo. La Commissione non dispone tuttavia di elementi dai quali si possa dedurre che il Tribunale sarebbe confrontato in proporzioni estese con atteggiamenti dilatori. La Commissione dubita inoltre che vi sia un problema di fondo. Qualora si dovesse esaminare seriamente la portata, occorrerebbe raccogliere pareri inerenti ai diversi ambiti giuridici. Dall'entrata in vigore della ristrutturazione del settore dell'asilo, i legali che intervengono nel quadro di una procedura accelerata sono remunerati a titolo forfetario. Introducendo tale misura, il legislatore ha ridotto l'incentivo a intraprendere procedimenti abusivi.

La minoranza della Commissione ritiene necessario impedire i procedimenti abusivi nei casi di ricorsi contro decisioni in materia di asilo. Per tale motivo occorrerebbe prevedere multe più elevate nella legge sulla procedura amministrativa.

17.521

 Iniziativa parlamentare

Flessibilizzare le rendite LPP

Depositato da: Weibel Thomas
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 15.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre modificare le basi legali per consentire di aumentare o ridurre adeguatamente le rendite correnti connesse alla parte sovraobbligatoria della previdenza professionale a seconda nella situazione finanziaria della cassa.

Motivazione

La flessibilizzazione delle rendite nelle due direzioni rafforza il principio di capitalizzazione del secondo pilastro e favorisce una migliore equità. Attualmente questo non è possibile.

Con una sentenza del 23 novembre 2017 il Tribunale federale tutela le istanze inferiori che non hanno accettato un modello che prevede la possibilità di aumentare o ridurre le rendite correnti a seconda nella situazione finanziaria della cassa. Il Tribunale federale si è basato sull'articolo 65d LPP, che consente di ridurre in modo molto limitato le rendite correnti unicamente per la durata della copertura insufficiente della cassa.

Il controverso modello prevedeva una rendita base fissa e una variabile connessa alla parte sovraobbligatoria. Sarebbe stato applicato non soltanto ai neo pensionati, ma anche alle rendite correnti. La parte variabile sarebbe dovuta dipendere dalla situazione finanziaria della cassa pensioni. Un modello di questo genere avrebbe garantito maggiore equità intergenerazionale e sostenibilità finanziaria: sia i lavoratori attivi sia i pensionati avrebbero da un lato beneficiato di eventuali buoni risultati e dall'altro avrebbero dovuto fare un sacrificio in tempi difficili.

Nelle casse pensioni in cui vige il principio di capitalizzazione gli assicurati finanziano direttamente le proprie rendite. Le casse pensioni sono sempre più sotto pressione, poiché l'aspettativa di vita aumenta continuamente e occorre sempre più denaro per pagare le rendite. L'importo delle rendite è stabilito alla nascita del diritto alla rendita ed è garantito vita natural durante. Le norme legali minime per l'aliquota di conversione e la remunerazione combinate con un'aspettativa di vita costantemente in crescita e una tendenziale diminuzione delle rendite minano il principio della capitalizzazione. Lo scopo del secondo pilastro non è quello di gestire una sostanziosa e poco trasparente redistribuzione degli averi dei giovani a beneficio dei più anziani e degli averi della previdenza sovraobbligatoria a beneficio della previdenza obbligatoria. Ciò genera rischi per le casse e disparità di trattamento fra gli assicurati, poiché le redistribuzioni sono contrarie al sistema. Chi è andato in pensione negli ultimi 10–15 anni è perlopiù sussidiato dalle generazioni più giovani e ciò vale anche per coloro che andranno in pensione nei prossimi anni.

Rapporti delle commissioni

25.01.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)



Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Bertschy Kathrin, Brand Heinz, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Frehner Sebastian,
Grossen Jürg, Hess Lorenz, Humbel Ruth, Jauslin Matthias Samuel, Moser Tiana Angelina, Walti Beat

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.521 n Iv. Pa. Weibel. Flessibilizzare le rendite LPP

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 25 gennaio 2019

Riunitasi il 25 gennaio 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto, depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel il 15 dicembre 2017.

L'iniziativa chiede di modificare le basi legali per consentire di aumentare o ridurre adeguatamente le rendite correnti connesse alla parte sovraobbligatoria della previdenza professionale a seconda della situazione finanziaria della cassa.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 10 voti contro 8 e 4 astensioni di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Weibel, de Courten, Hess Lorenz, Moret, Pezzatti, Sauter, Steinemann) propone di darvi seguito.

Relatori: Gysi (ted.), Roduit (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre modificare le basi legali per consentire di aumentare o ridurre adeguatamente le rendite correnti connesse alla parte sovraobbligatoria della previdenza professionale a seconda della situazione finanziaria della cassa.

1.2 Motivazione

La flessibilizzazione delle rendite nelle due direzioni rafforza il principio di capitalizzazione del secondo pilastro e favorisce una migliore equità. Attualmente questo non è possibile.

Con una sentenza del 23 novembre 2017 il Tribunale federale tutela le istanze inferiori che non hanno accettato un modello che prevede la possibilità di aumentare o ridurre le rendite correnti a seconda della situazione finanziaria della cassa. Il Tribunale federale si è basato sull'articolo 65d LPP, che consente di ridurre in modo molto limitato le rendite correnti unicamente per la durata della copertura insufficiente della cassa.

Il controverso modello prevedeva una rendita base fissa e una variabile connessa alla parte sovraobbligatoria. Sarebbe stato applicato non soltanto ai neo pensionati, ma anche alle rendite correnti. La parte variabile sarebbe dovuta dipendere dalla situazione finanziaria della cassa pensioni. Un modello di questo genere avrebbe garantito maggiore equità intergenerazionale e sostenibilità finanziaria: sia i lavoratori attivi sia i pensionati avrebbero da un lato beneficiato di eventuali buoni risultati e dall'altro avrebbero dovuto fare un sacrificio in tempi difficili.

Nelle casse pensioni in cui vige il principio di capitalizzazione gli assicurati finanziano direttamente le proprie rendite. Le casse pensioni sono sempre più sotto pressione, poiché l'aspettativa di vita aumenta continuamente e occorre sempre più denaro per pagare le rendite. L'importo delle rendite è stabilito alla nascita del diritto alla rendita ed è garantito vita natural durante. Le norme legali minime per l'aliquota di conversione e la remunerazione combinate con un'aspettativa di vita costantemente in crescita e una tendenziale diminuzione delle rendite minano il principio della capitalizzazione. Lo scopo del secondo pilastro non è quello di gestire una sostanziosa e poco trasparente redistribuzione degli averi dei giovani a beneficio dei più anziani e degli averi della previdenza sovraobbligatoria a beneficio della previdenza obbligatoria. Ciò genera rischi per le casse e disparità di trattamento fra gli assicurati, poiché le redistribuzioni sono contrarie al sistema. Chi è andato in pensione negli ultimi 10-15 anni è perlopiù sussidiato dalle generazioni più giovani e ciò vale anche per coloro che andranno in pensione nei prossimi anni.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione condivide fundamentalmente le riserve espresse nell'iniziativa in merito alle redistribuzioni che da tempo hanno luogo nel sistema del secondo pilastro. Nondimeno la maggioranza dei suoi membri respinge la richiesta dell'iniziativa: ritiene infatti che autorizzare la riduzione delle rendite correnti connesse alla parte sovraobbligatoria della previdenza professionale a seconda della situazione finanziaria della cassa provocherebbe grande insicurezza per gli assicurati. Le rendite "flessibili" che ne risulterebbero costituirebbero un tema esplosivo a livello di politica sociale. La maggioranza rileva che per gli assicurati è essenziale riuscire a pianificare il



proprio pensionamento con la piena conoscenza dei relativi parametri. In ultima analisi è in gioco anche la certezza del diritto. L'attuazione di una misura come quella proposta dall'iniziativa comprometterebbe la fiducia degli assicurati nel sistema. Ricordando inoltre che le parti sociali stanno lavorando alla prossima grande riforma della previdenza professionale, la maggioranza ritiene che questi lavori non debbano già essere anticipati da una misura così di principio come quella richiesta dall'iniziativa.

La minoranza della Commissione ritiene che le ridistribuzioni all'interno del sistema LPP siano inique. Tale ridistribuzione, massiccia e poco trasparente, dalle giovani generazioni alle generazioni più anziane, ma anche dalla parte sovraobbligatoria a quella obbligatoria, sarebbe contraria allo scopo e alla logica stessa del sistema del secondo pilastro. Considerato che occorre manifestamente intervenire e che l'iniziativa va nella giusta direzione, la minoranza propone alla propria Camera di darvi seguito.

17.524 Iniziativa parlamentare

Autorizzare tutti i medici riconosciuti a svolgere gli esami medici in materia di circolazione stradale

Depositato da: Tuena Mauro
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è modificata in modo tale che tutti i medici riconosciuti siano autorizzati a svolgere gli esami medici in materia di circolazione stradale.

Motivazione

I livelli di riconoscimento previsti dalla legge sulla circolazione stradale (Via sicura) e, soprattutto, dall'ordinanza sull'ammissione alla circolazione prescrivono un perfezionamento complicato, burocratico e caro. Ne consegue un'assurda e degenera patologizzazione degli utenti della strada interessati e un rigonfiamento del tutto sproporzionato della disciplina della medicina del traffico con i relativi costi annessi. Al riguardo, occorre tornare alla proporzionalità e al buon senso. L'enorme specializzazione è tanto sproporzionata quanto inutile. Grazie alla loro scrupolosa e lunga formazione, tutti i medici riconosciuti sono in grado di eseguire la totalità degli esami medici per accertare l'adempimento dei requisiti d'idoneità minimi per gli utenti della strada. E questo è tanto più vero se si considera che secondo l'articolo 15d della legge sulla circolazione stradale tutti i medici riconosciuti sono liberati dal segreto professionale affinché possano segnalare le persone incapaci a condurre alle autorità competenti in materia di circolazione stradale oppure all'autorità di vigilanza dei medici. A tal proposito il legislatore ritiene dunque che i medici dispongano delle necessarie conoscenze in materia di medicina del traffico e non richiede altro.

Rapporti delle commissioni

15.10.2018 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (46)

Aeschi Thomas, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Bigler Hans-Ulrich, Brand Heinz, Burgherr Thomas, Büchel Roland Rino, Chiesa Marco, Dettling Marcel, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Geissbühler Andrea Martina, Giezendanner Ulrich, Glarner Andreas, Grüter Franz, Gutjahr Diana, Hausammann Markus, Herzog Verena, Hess Erich, Hurter Thomas, Imark Christian, Keller Peter, Keller-Inhelder Barbara, Knecht Hansjörg, Köppel Roger, Matter Thomas, Müller Thomas, Müri Felix, Nidegger Yves, Page Pierre-André, Pieren Nadja, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Ruppen Franz, Rutz Gregor, Röstli Albert, Sollberger Sandra, Stamm Luzi, Steinemann Barbara, Vogt Hans-Ueli, Walliser Bruno, Wobmann Walter, Zanetti Claudio, Zuberbühler David, von Siebenthal Erich

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.524 n Iv. Pa. Tuena. Autorizzare tutti i medici riconosciuti a svolgere gli esami medici in materia di circolazione stradale

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 ottobre 2018

Riunitasi il 15 ottobre 2018, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto presentata il 15 dicembre 2017 dal consigliere nazionale Mauro Tuena.

L'iniziativa chiede di modificare la legge federale sulla circolazione stradale in modo tale che tutti i medici riconosciuti siano autorizzati a svolgere gli esami medici in materia di circolazione stradale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 13 voti contro 11, di non dare seguito all'iniziativa.

Una minoranza (Giezendanner, Amstutz, Bühler, Egger, Grin, Quadri, Regazzi, Rutz Gregor, Tuena, Wobmann) propone di darvi seguito.

Relatori: Hardegger (ted.), Hiltbold (franc.)

In nome della Commissione:

La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.524n/KVF--CTT



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è modificata in modo tale che tutti i medici riconosciuti siano autorizzati a svolgere gli esami medici in materia di circolazione stradale.

1.2 Motivazione

I livelli di riconoscimento previsti dalla legge sulla circolazione stradale (Via sicura) e, soprattutto, dall'ordinanza sull'ammissione alla circolazione prescrivono un perfezionamento complicato, burocratico e caro. Ne consegue un'assurda e degenera patologizzazione degli utenti della strada interessati e un rigonfiamento del tutto sproporzionato della disciplina della medicina del traffico con i relativi costi annessi. Al riguardo, occorre tornare alla proporzionalità e al buon senso. L'enorme specializzazione è tanto sproporzionata quanto inutile. Grazie alla loro scrupolosa e lunga formazione, tutti i medici riconosciuti sono in grado di eseguire la totalità degli esami medici per accertare l'adempimento dei requisiti d'idoneità minimi per gli utenti della strada. E questo è tanto più vero se si considera che secondo l'articolo 15d della legge sulla circolazione stradale tutti i medici riconosciuti sono liberati dal segreto professionale affinché possano segnalare le persone incapaci a condurre alle autorità competenti in materia di circolazione stradale oppure all'autorità di vigilanza dei medici. A tal proposito il legislatore ritiene dunque che i medici dispongano delle necessarie conoscenze in materia di medicina del traffico e non richiede altro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione propone, con 13 voti contro 11, di non dare seguito all'iniziativa. I suoi membri convergono all'unanimità che un controllo medico per accertare l'idoneità alla guida è opportuno e contribuisce alla sicurezza del traffico stradale. In considerazione dell'importanza che rivestono questi controlli, la maggioranza ritiene appropriato che i medici che li svolgono dispongano di una formazione complementare. Per questo motivo sostiene la normativa attuale, la quale prescrive un'apposita formazione per i medici che accertano l'idoneità alla guida. A suo avviso queste disposizioni hanno permesso di unificare le valutazioni a livello nazionale e di migliorare nel contempo la sicurezza stradale. Una minoranza della Commissione ritiene invece che tutti i medici riconosciuti, grazie alla loro formazione pluriennale, siano in grado di eseguire tutti gli esami medici necessari per accertare l'adempimento dei requisiti minimi d'idoneità per gli utenti della strada.

17.527 Iniziativa parlamentare

Competenze del Parlamento in materia di presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati da altri Stati

Depositato da: Steinemann Barbara
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.12.2017

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 56 della legge sull'asilo (LAsi) dovrà avere il tenore seguente:

La decisione di accogliere rifugiati e richiedenti l'asilo nel quadro della presa in carico di gruppi o di programmi di insediamento e di ricollocazione da altri Stati spetta al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

Motivazione

La Svizzera non accoglie soltanto persone che presentano spontaneamente una richiesta d'asilo, e che quindi raggiungono il nostro Paese in modo autonomo; da qualche tempo, e conformemente a specifici programmi, in Svizzera vengono fatti venire in aereo anche richiedenti l'asilo e rifugiati provenienti da Stati terzi.

Attualmente l'articolo 56 LAsi conferisce al Consiglio federale, rispettivamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la facoltà di decidere autonomamente in merito a questi programmi e azioni, in cui gruppi di rifugiati vengono portati direttamente in Svizzera. In queste occasioni si parla di programmi di rilocalizzazione. Inoltre, in Europa si pone di frequente la questione riguardante i programmi di ripartizione fra gli Stati comunitari, ai quali la Svizzera è tenuta a partecipare accogliendo una parte dei richiedenti l'asilo provenienti da altri Stati contraenti. Questa presa in carico di richiedenti l'asilo non è disciplinata né dalla legge né da alcun accordo internazionale.

In entrambi i casi, le fasi procedurali sono poco trasparenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali altri Paesi debbano essere sgravati e le considerazioni su cui esse si fondano. L'ulteriore presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati è legata a decisioni politiche che, oltre a produrre conseguenze notevoli in un settore politicamente controverso, richiedono l'adozione di una base legale, una chiara definizione delle competenze e un sostegno democratico.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV



Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Addor Jean-Luc, Bühler Manfred, Dettling Marcel, Geissbühler Andrea Martina, Grüter Franz, Keller Peter,
Nidegger Yves, Rutz Gregor

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.509 n Iv. Pa. Gruppo V. Il Consiglio federale non conceda autonomamente il diritto d'asilo

17.527 n Iv. Pa. Steinemann. Competenze del Parlamento in materia di presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati da altri Stati

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato le iniziative parlamentari presentate rispettivamente dal Gruppo UDC l'11 dicembre 2017 e dalla consigliera nazionale Barbara Steinemann (UDC, ZH) il 15 dicembre 2017.

Entrambe le iniziative chiedono che la decisione di accogliere gruppi di rifugiati spetti all'Assemblea federale e non più al Consiglio federale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 13 voti contro 9 di non dare seguito alle iniziative.
Una minoranza (Glärner, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Jauslin (ted.), Barrile (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/17.527n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.509]

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

La legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) deve essere modificata come segue:

Art. 56 Cpv. 1

L'asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al DFGP.

[17.527]

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 56 della legge sull'asilo (LAsi) dovrà avere il tenore seguente:

La decisione di accogliere rifugiati e richiedenti l'asilo nel quadro della presa in carico di gruppi o di programmi di insediamento e di ricollocazione da altri Stati spetta al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

1.2 Motivazione

[17.509]

Quando una maggioranza del Consiglio federale decide di ammettere nella procedura di asilo contingenti di rifugiati direttamente dall'estero, di fatto invalida la legislazione in materia. Anche se le persone selezionate all'estero da autorità elvetiche o da organizzazioni internazionali e portate direttamente in Svizzera devono comunque seguire la procedura d'asilo, ricevono praticamente tutte il permesso di rimanere o sono comunque ammesse provvisoriamente. Di fatto è quasi impensabile rifiutare loro, una volta in Svizzera, lo statuto di rifugiati o almeno l'ammissione provvisoria. Accogliendo contingenti di propria iniziativa con un semplice voto di maggioranza, il Consiglio federale conferisce di fatto l'asilo e inserisce, autonomamente e senza controllo democratico, migliaia di stranieri direttamente nei sistemi sociali dei Cantoni e dei Comuni. Questo modo di procedere contravviene ai nostri processi democratici. Decisioni di questo tipo hanno all'estero, ma anche nei Cantoni e nei Comuni, una portata tale da dover essere lasciate in futuro al Parlamento.

[17.527]

La Svizzera non accoglie soltanto persone che presentano spontaneamente una richiesta d'asilo, e che quindi raggiungono il nostro Paese in modo autonomo; da qualche tempo, e conformemente a specifici programmi, in Svizzera vengono fatti venire in aereo anche richiedenti l'asilo e rifugiati provenienti da Stati terzi.

Attualmente l'articolo 56 LAsi conferisce al Consiglio federale, rispettivamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la facoltà di decidere autonomamente in merito a questi programmi e azioni, in cui gruppi di rifugiati vengono portati direttamente in Svizzera. In queste occasioni si parla di programmi di rilocazione. Inoltre, in Europa si pone di frequente la questione riguardante i programmi di ripartizione fra gli Stati comunitari, ai quali la Svizzera è tenuta a partecipare accogliendo una parte dei richiedenti l'asilo provenienti da altri Stati contraenti. Questa presa in carico di richiedenti l'asilo non è disciplinata né dalla legge né da alcun accordo internazionale. In entrambi i casi, le fasi procedurali sono poco trasparenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali altri Paesi debbano essere sgravati e le considerazioni su cui esse si fondano. L'ulteriore presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati è legata a decisioni politiche che, oltre a



produrre conseguenze notevoli in un settore politicamente controverso, richiedono l'adozione di una base legale, una chiara definizione delle competenze e un sostegno democratico.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che non sia necessario modificare le basi legali relative alle decisioni in materia di asilo per i gruppi. A suo parere, la richiesta formulata da entrambe le iniziative parlamentari è eccessiva e sproporzionata e peraltro si scontra con il principio di separazione dei poteri: spetta al Parlamento, in qualità di legislatore, definire i criteri determinanti per la concessione dell'asilo. Il Parlamento, se lo reputa necessario, può inasprire la legge sull'asilo ma non dovrebbe pronunciarsi sull'opportunità o meno di accogliere determinati gruppi di rifugiati. Spetta piuttosto alle autorità di esecuzione il compito di applicare correttamente i criteri stabiliti dal Parlamento. L'accettazione di contingenti di rifugiati non deve essere una decisione politica poiché essa non farebbe altro che riflettere la composizione partitica del Parlamento. Per contro, la Commissione ritiene che il Consiglio federale dovrebbe informarla prima di decidere se accogliere nuovi contingenti di rifugiati.

La minoranza della Commissione considera invece che una decisione di questo tipo abbia ripercussioni tali da richiedere una maggiore legittimità democratica, pertanto dovrebbe essere presa dal Parlamento. A suo avviso, la prassi adottata attualmente dipende unicamente dal capo del pertinente dipartimento.

18.025 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP). Modifica

Data del deposito: 21.02.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 febbraio 2018 concernente la revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca)

FF 2018 897

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca)

FF 2018 909

26.11.2018	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
07.03.2019	Consiglio nazionale	Deroga
05.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3745

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati



18.029 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica

Data del deposito: 02.03.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

FF 2018 1303

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

FF 2018 1361

18.09.2018	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
14.03.2019	Consiglio nazionale	Deroga
03.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
05.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3721

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

18.048 Oggetto del Consiglio federale

Trasferimento dei condannati.Modifica del Protocollo addizionale

Data del deposito: 23.05.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 23 maggio 2018 concernente l'approvazione del Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

FF 2018 3175

Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

FF 2018 3189

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva il Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

FF 2018 3187

04.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
04.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3813

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.057 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sulla espropriazione. Modifica

Data del deposito: 01.06.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 1 giugno 2018 concernente la revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr)

FF 2018 4031

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sulla espropriazione (LEspr)

FF 2018 4087

03.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.058 Oggetto del Consiglio federale

Lotta contro la criminalità. Accordo con la Bulgaria

Data del deposito: 20.06.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 20 giugno 2018 concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Bulgaria sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

FF 2018 3993

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

FF 2018 4019

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Bulgaria sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità

FF 2018 4017

04.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
18.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3817

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.059 Oggetto del Consiglio federale

Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. Convenzione del Consiglio d'Europa

Data del deposito: 27.06.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 27 giugno 2018 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive

FF 2018 4187

Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive

FF 2018 4209

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive

FF 2018 4207

04.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
04.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.060 Oggetto del Consiglio federale

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Modifica

Data del deposito: 27.06.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 27 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
FF 2018 3877

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

FF 2018 3887

11.06.2019	Consiglio nazionale	Nessuna sospensione

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.065 Oggetto del Consiglio federale

Traffico d'agglomerato. Crediti d'impegno a partire dal 2019

Data del deposito: 14.09.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 14 settembre 2018 concernente il decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato

FF 2018 5711

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato

FF 2018 5815

11.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
19.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.066 Oggetto del Consiglio federale

Strade nazionali 2020-2023, fase di potenziamento 2019 delle strade nazionali e credito d'impegno. L'limite di spesa

Data del deposito: 14.09.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 14 settembre 2018 relativo al 2020-2023 per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali nonché alle grandi opere sulla rete e alla fase di potenziamento 2019 incluso il relativo credito d'impegno

FF 2018 5843

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva un limite di spesa 2020–2023 per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione intesa come interventi di adeguamento delle strade nazionali

FF 2018 5939

11.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
06.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Disegno 2

Decreto federale sulla fase di potenziamento 2019 delle strade nazionali

FF 2018 5941

11.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
06.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
19.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3805

Termine di referendum: 10.10.2019

Disegno 3

Decreto federale che stanziava un credito d'impegno per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali, la fase di potenziamento 2019 e la pianificazione di progetti non ancora approvati

FF 2018 5943



21.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
06.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
19.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Oggetti correlati

19.3422 Postulato

Passante autostradale di Lucerna e altri progetti di costruzione delle strade nazionali. Considerare obiettivi urbanistici e compatibili con il paesaggio

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.075 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale concernente la perequazione finanziaria et la compensazione degli oneri. Modifica

Data del deposito: 28.09.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 28 settembre 2018 sulla modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

FF 2018 5575

Cronologia

Disegno 1

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

FF 2018 5597

04.12.2018	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
07.05.2019	Consiglio nazionale	Deroga
05.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3747

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati



18.078 Oggetto del Consiglio federale

Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria. Ampliamento 2035

Data del deposito: 31.10.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio 31 ottobre 2018 concernente la fase di ampliamento 2035 del programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria

FF 2018 6143

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente la fase di ampliamento 2035 dell'infrastruttura ferroviaria

FF 2018 6261

07.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
04.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3801

Termine di referendum: 10.10.2019

Disegno 2

Decreto federale che stanziava un credito d'impegno per la fase di ampliamento 2035 dell'infrastruttura ferroviaria

FF 2018 6265

07.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
04.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)



Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

19.3006 Postulato Potenziamento del collegamento internazionale Zurigo-Monaco

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

18.082 Oggetto del Consiglio federale

Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali

Data del deposito: 21.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera

FF 2019 275

Cronologia

Disegno 1

Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali

FF 2019 335

20.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)
05.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
12.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga
13.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
17.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga
18.06.2019	Consiglio degli Stati	Deroga
19.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo proposta della conferenza di conciliazione
19.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo proposta della conferenza di conciliazione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3735

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)



Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.083 Oggetto del Consiglio federale

Legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Modifica

Data del deposito: 30.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 30 novembre 2018 concernente l'approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa trasposizione (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

FF 2019 423

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

FF 2019 455

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva e traspone la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

FF 2019 451

19.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3807

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



18.084 Oggetto del Consiglio federale

Valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro). Approvazione

Data del deposito: 30.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 30 novembre 2018 concernente l'approvazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro)

FF 2019 63

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

FF 2019 87

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

FF 2019 85

19.03.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3811

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.085 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Revisione totale

Data del deposito: 21.11.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 novembre 2018 concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

FF 2019 477

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

FF 2019 555

14.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione in deroga al disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.086 Oggetto del Consiglio federale

Sicurezza sociale. Convenzione con il Kosovo

Data del deposito: 20.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 30 novembre 2018 concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo

FF 2019 99

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo

FF 2019 119

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo

FF 2019 117

21.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione in deroga al disegno (progetto)
05.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga
11.06.2019	Consiglio degli Stati	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

18.087 Oggetto del Consiglio federale

Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES)

Data del deposito: 21.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 novembre 2018 relativo all'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (EES) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225; sviluppi dell'acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

FF 2019 171

Scambio di note del 15 febbraio 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

FF 2019 229

Scambio di note del 15 febbraio 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/2225 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

FF 2019 231

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

FF 2019 221

19.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
03.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3819

Termine di referendum: 10.10.2019

Disegno 2

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

FF 2019 233



19.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
03.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

18.088 Oggetto del Consiglio federale

Rete nazionale di dati sicura. Credito d'impegno

Data del deposito: 21.11.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 novembre 2018 concernente un credito d'impegno per la Rete nazionale di dati sicura
FF 2019 235

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente il credito d'impegno per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro
FF 2019 273

14.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.089 Oggetto del Consiglio federale

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ecuador. Approvazione

Data del deposito: 21.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ecuador

FF 2019 591

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador

FF 2019 641

Protocollo d'intesa concernente l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador

FF 2019 707

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador

FF 2019 639

04.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
19.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3831

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati



18.090 Oggetto del Consiglio federale

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia. Approvazione

Data del deposito: 21.11.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 21 novembre 2018 che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

FF 2019 711

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia

FF 2019 763

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

FF 2019 803

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

FF 2019 761

04.03.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
19.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione
21.06.2019	Consiglio degli Stati	Adozione nella votazione finale
21.06.2019	Consiglio nazionale	Adozione nella votazione finale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo del voto finale: FF 2019 3833

Termine di referendum: 10.10.2019

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

18.095 Oggetto del Consiglio federale

Legge federale sulla protezione dell'ambiente. Divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente

Data del deposito: 07.12.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 7 dicembre 2018 concernente la modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente)

FF 2019 1123

Cronologia

Disegno 1

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

FF 2019 1145

05.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Oggetti correlati

<u>17.2016</u>	Petizione	Bando ai prodotti contenenti olio di palma non sostenibile

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.096 Oggetto del Consiglio federale

Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici. Iniziativa popolare

Data del deposito: 14.12.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 14 dicembre 2018 concernente l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici»

FF 2019 1001

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici»

FF 2019 1023

20.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

I/IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.2000

 Petizione**APMA. Per un organo di mediazione a livello federale**

Depositato da: Welf Manuel
Data del deposito: 10.09.2017
Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2000 Petizione Welf Manuel. APMA. Per un organo di mediazione a livello federale

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la petizione summenzionata, depositata il 10 settembre 2017 da Manuel Welf.

La petizione chiede che sia istituita un'istanza di controllo dell'autorità di protezione dei bambini e degli adulti. Questa istanza sarebbe sottoposta al controllo della Confederazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 21 voti contro 0 e 2 astensioni di non dare seguito alla petizione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

L'autore della petizione in esame chiede che sia istituita un'istanza di controllo dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Questa istanza sarebbe controllata dalla Confederazione e dovrebbe verificare la legalità delle decisioni dell'APMA e aiutare gli interessati collaborando con i Comuni.

2 Considerazioni della Commissione

In seguito all'entrata in vigore nel 2013 del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti e del cambiamento di sistema che ne è risultato, sono state depositate numerose domande di revisione.

Rispondendo a diversi postulati ([14.3776](#), [14.3891](#), [14.4113](#) e [15.3614](#)), il Consiglio federale ha adottato il 29 marzo 2017 il rapporto sulle prime esperienze maturate con il nuovo diritto a tutela dei minori e degli adulti. La Commissione aveva analizzato il rapporto nella sua seduta del 12 maggio 2017 ([comunicato](#)).

In occasione della sua seduta del 3 maggio 2019, la Commissione è stata informata che un gruppo di lavoro interno al DFGP era stato incaricato di preparare entro la fine dell'anno un avamprogetto di modifica del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. I lavori del gruppo poggiano sul rapporto qui menzionato. Le disposizioni che reggono la procedura e le possibilità d'integrare i familiari fanno parte dei punti affrontati. La Commissione valuta positivamente l'istituzione del gruppo di lavoro e non vede pertanto la necessità di intervenire.

18.2004

 Petizione**Label per l'inclusione dell'handicap nel lavoro**

Depositato da: Sessione dei giovani 2017

Data del deposito: 19.02.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporti delle commissioni11.04.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale21.01.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati**Cronologia**21.03.2019 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito21.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito**Competenze****Commissioni interessate**

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2004 s Petizione Sessione dei giovani 2017. Label per l'inclusione dell'handicap nel lavoro

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura dell'11 aprile 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato la petizione presentata il 19 febbraio 2018 dalla Sessione dei giovani.

La petizione chiede che venga creato un label per imprese, associazioni e fondazioni con cui certificare le buone pratiche che consentono di coinvolgere le persone disabili sul posto di lavoro.

Proposta della Commissione

La Commissione propone all'unanimità di non dare seguito alla petizione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
La presidente

Christine Bulliard-Marbach

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

La petizione chiede che venga creato un label per imprese, associazioni e fondazioni con cui certificare le buone pratiche che consentono di coinvolgere le persone disabili sul posto di lavoro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione condivide in linea di principio quanto chiesto dalla petizione, ne respinge tuttavia l'attuazione. Fa notare che, nell'ambito delle attività già promosse dalla Confederazione, nel 2017 si è svolta una «Conferenza nazionale per l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro» alla quale sono state discusse e stabilite linee d'intervento. L'evoluzione del marchio «iPunkt», già esistente, rappresenta un elemento di queste linee. Il marchio è caratterizzato da misure intese a favorire le pari opportunità professionali di persone disabili. Concretamente saranno elaborati criteri che consentono di misurare l'impegno profuso dalle aziende per le pari opportunità delle persone disabili. La Commissione ritiene che, promuovendo un marchio lanciato da privati, la Confederazione non ne dovrebbe imporre contemporaneamente uno statale a imprese, associazioni e fondazioni.

La Commissione rileva inoltre che molte istituzioni si impegnano a fondo anche senza un label statale. Giunge dunque alla conclusione che quanto chiesto dalla petizione rientra già nelle attività promosse dalla Confederazione e che in questo settore sia preferibile un label lanciato da privati. Propone perciò all'unanimità di non dare seguito alla petizione.

18.2012

 Petizione**Diritto di visita per i nonni**

Depositato da: Niederer Marcel und Ilse
Data del deposito: 27.04.2018
Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Rapporti delle commissioni

02.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2012 **Petizione Niederer Marcel e Ilse. Diritto di visita per i nonni**

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 2 maggio 2019

Riunitasi il 2 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha esaminato la petizione presentata il 17 aprile 2018 dai coniugi Niederer.

La petizione chiede di modificare il diritto a intrattenere relazioni personali adeguate tra i nonni e i nipoti minorenni. Si tratta di non limitare più tale diritto unicamente a situazioni eccezionali.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 16 voti contro 6 di non dare seguito alla petizione. Una minoranza (*Schwander*, Geissbühler, Hess Erich, Tuena, Vogt, Walliser) propone di rinviare la petizione alla Commissione incaricandola di recepire in una mozione di commissione quanto chiesto nella petizione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

I coniugi Niederer desiderano riprendere il soggetto della mozione [10.3860](#) Freysinger «Relazioni personali tra nonni e nipoti». Ritengono che i nonni e i nipoti minorenni dovrebbero avere un diritto reciproco a intrattenere relazioni personali adeguate. Il diritto in questione non deve più essere riservato a casi eccezionali.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione riconosce l'importanza per i bambini di mantenere una relazione con i nonni. La Commissione ritiene tuttavia che spetti innanzitutto ai genitori definire i contatti tra i propri figli e i nonni. Un diritto di visita così come previsto dall'articolo 274a del Codice civile (CC) deve dunque rimanere riservato ai casi eccezionali. Occorre altresì evitare che il bambino si ritrovi al centro di una procedura giudiziaria e coinvolto in un conflitto di lealtà tra genitori e terzi. Il bene del bambino deve dunque prevalere sui diritti di terzi. Per la minoranza della Commissione è essenziale che i nonni dispongano di un diritto che non sia riservato a casi eccezionali.

18.2015

 Petizione**Castrazione obbligatoria dei gatti lasciati circolare liberamente**

Depositato da: Network for Animal Protection (NetAP)

Data del deposito: 12.06.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Rapporti delle commissioni11.04.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale**Cronologia**

21.06.2019	Consiglio nazionale
	Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2015 n Petizione Network for Animal Protection (NetAP). Castrazione obbligatoria dei gatti lasciati circolare liberamente

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura dell'11 aprile 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato la petizione presentata il 12 giugno 2018 da Network for Animal Protection (NetAP).

La petizione chiede la castrazione obbligatoria dei gatti lasciati circolare liberamente.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 9 voti contro 5 e 6 astensioni di non dare seguito alla petizione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
La presidente

Christine Bulliard-Marbach

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

La petizione chiede la castrazione obbligatoria dei gatti lasciati circolare liberamente e dei gatti randagi (senza detentore) in Svizzera. Con questo provvedimento si mira a prevenire l'eccessiva riproduzione, l'abbandono e l'uccisione dei gatti domestici lasciati circolare liberamente e dei gatti randagi e a ridurre le sofferenze di questi animali in Svizzera.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione comprende pienamente la necessità d'impedire l'eccessiva riproduzione dei gatti domestici lasciati circolare liberamente e dei gatti randagi e prende molto seriamente le preoccupazioni espresse dalle 115 567 persone che hanno firmato la petizione. Alcuni membri della Commissione hanno perciò preso in considerazione la possibilità d'introdurre un obbligo di castrazione. La Commissione è però del parere che introdurre un dovere di questo tipo non sia né proporzionato né efficace. Conformemente alle basi legali vigenti, i detentori di animali devono già ora adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato (art. 25 cpv. 4 OPAn). La sterilizzazione e la castrazione sono soltanto uno dei tipi d'intervento possibili; se necessario il veterinario potrebbe ad esempio anche interrompere una gravidanza indesiderata. Inoltre, in presenza di una riproduzione incontrollata di gatti, le autorità veterinarie cantonali hanno la possibilità di rivolgersi ai detentori e ordinare la castrazione degli animali. Per quanto riguarda i gatti randagi l'obbligo di castrazione non consentirebbe necessariamente di migliorarne la situazione, data l'assenza di un detentore. L'esecuzione dell'obbligo di castrazione comporterebbe un onere notevole a carico delle autorità pubbliche.

In generale, alla castrazione obbligatoria la Commissione preferisce misure comprovate. Cantoni e comuni si assumono la responsabilità dei gatti randagi realizzando programmi di castrazione mirati in collaborazione con le organizzazioni per la protezione degli animali. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAF) si occupa della sensibilizzazione della popolazione e dell'informazione dei detentori di animali, come ha ad esempio fatto con la campagna «Luna&Filou» lanciata nell'ottobre 2018. Per questi motivi la Commissione propone con 9 voti contro 5 e 6 astensioni di non dare seguito alla petizione.

18.2024

 Petizione**Stop all'ingerenza di Erdogan**

Depositato da: Egerkinger Komitee

Data del deposito: 24.09.2018

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporti delle commissioni23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale28.03.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati**Cronologia**20.06.2019 Consiglio degli Stati
Non è dato seguito21.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito**Competenze****Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2024 **Petizione del Comitato di Egerkingen. Stop all'ingerenza di Erdogan**

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi il 12 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) ha esaminato la petizione presentata il 24 settembre 2018 dal Comitato di Egerkingen.

La petizione chiede l'espulsione immediata delle persone che esercitano attività informative a favore del Governo turco. Inoltre, alle persone straniere va tolto il diritto di dimora se inscenano giochi di guerra turchi, mandano all'aria sforzi volti all'integrazione o sono complici in pratiche illegali.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 15 voti contro 8, di non dare seguito alla petizione. Una minoranza (Glarner, Addor, Brand, Buffat, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone di rinviare la petizione alla Commissione con l'incarico di elaborare un intervento parlamentare.

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

La petizione chiede in un primo punto l'espulsione immediata delle persone che in Svizzera esercitano «attività di spionaggio per il regime di Erdogan».

Essa chiede inoltre che alle persone che nel nostro Paese «inscenano o supportano giochi di guerra turchi» sia revocato il diritto di dimora.

Per finire la petizione chiede che le persone straniere perdano il loro permesso di dimorare in Svizzera se mandano all'aria sforzi volti all'integrazione o sono complici in pratiche illegali, ad esempio la mutilazione genitale delle ragazze.

2 Considerazioni della Commissione

Su richiesta della Commissione, la Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG DFGP) si è espressa come segue sulla petizione:

«Gli autori della petizione chiedono in un punto l'espulsione immediata delle persone che in Svizzera esercitano «attività di spionaggio per il regime di Erdogan».

Il Consiglio federale è consapevole dei pericoli per la sicurezza nazionale connessi con le attività informative di Stati esteri sul territorio della Svizzera. Al fine di contrastare con successo tali pericoli, le autorità di sicurezza dispongono di strumenti giuridici efficaci:

Uno degli incarichi attribuiti per legge al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è di individuare sul precocemente le attività di spionaggio vietate e di impedire le conseguenti minacce per la sicurezza interna ed esterna. Se dagli accertamenti del SIC risultano indizi concreti che una persona straniera svolge o intende svolgere attività di spionaggio vietate nel nostro Paese, fedpol adotta misure preventive di polizia per la salvaguardia della sicurezza interna. Esso può quindi disporre un divieto d'entrare in Svizzera oppure ordinare l'espulsione e accompagnarla da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Queste misure possono essere pronunciate soltanto sulla base di un esame caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità. Si tratta di misure preventive di polizia che non hanno carattere penale. Se vi sono sospetti concreti di attività informative punibili (sono punibili l'acquisizione e la trasmissione a uno Stato estero, a detrimento della Svizzera, di informazioni politiche, economiche e militari tenute segrete), il SIC informa la Polizia criminale federale e il Ministero pubblico della Confederazione ed è possibile avviare un procedimento penale. Questa cooperazione tra autorità consente di lottare contro lo spionaggio con mezzi idonei. Tale richiesta della petizione è di conseguenza soddisfatta. La petizione chiede poi che alle persone che nel nostro Paese «inscenano o supportano giochi di guerra turchi» sia revocato il permesso di dimora. Questa richiesta trae manifestamente spunto da rappresentazioni teatrali di alunni nelle quali sono stati messi in scena episodi storici di repressione di nemici della nazione turca. La diffusione del nazionalismo turco con l'obiettivo di irreggimentare gli abitanti turchi sarebbe contraria ai principi della convivenza sociale in Svizzera e potrebbe portare a promuovere scontri violenti. Non vi sono indizi evidenti in tal senso che in occasione di siffatti eventi si esorti alla violenza nell'intento di scuotere le fondamenta democratiche e dello Stato di diritto del nostro Paese. Allo stato attuale delle conoscenze non è constatabile una minaccia per la sicurezza della Svizzera ed è quindi inopportuno che le autorità di sicurezza agiscano preventivamente. La sola partecipazione alle rappresentazioni teatrali in questione non è neppure un motivo per revocare o non prorogare il permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere coinvolte.

Gli autori della petizione chiedono per finire che le persone straniere perdano il permesso di dimorare nel nostro Paese se mandano all'aria sforzi volti all'integrazione o sono complici in pratiche illegali, ad esempio la mutilazione genitale delle ragazze. Il 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore delle modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), sono state migliorate le possibilità per promuovere in modo mirato l'integrazione degli stranieri e per adottare misure nei



confronti di persone che non sono disposte a integrarsi. I criteri determinanti per esaminare il grado di integrazione constano dell'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici, del rispetto dei valori della Costituzione federale, delle competenze linguistiche nonché della partecipazione alla vita economica oppure all'acquisizione dell'istruzione. Tali criteri si applicano in particolare quando si decide in merito al rilascio e alla proroga dei permessi di dimora o di soggiorno. Le modifiche della legge hanno anche integrato e precisato gli obblighi di notifica di varie autorità cantonali alle autorità migratorie cantonali. Tali informazioni consentono a queste ultime di intervenire qualora il comportamento di uno straniero lasci presumere un decorso sfavorevole all'integrazione. Inoltre, dal 1° gennaio 2019 il permesso di soggiorno degli stranieri può essere revocato e sostituito da un permesso di dimora se i criteri d'integrazione non sono soddisfatti (commutazione del permesso C in permesso B). L'obiettivo di questa misura è che in futuro la persona interessata muti il proprio comportamento e si integri meglio. Se ciò non si verifica, è possibile revocare o non prorogare il permesso di dimora se le condizioni legate al permesso o un accordo in materia di integrazione non sono rispettati senza che vi siano motivi validi.

Le autorità cantonali competenti possono revocare permessi di dimora o di soggiorno se gli stranieri violano o minacciano la sicurezza o l'ordine pubblici della Svizzera. È possibile desumere una mancata osservanza della sicurezza o dell'ordine pubblici specialmente se le persone interessate disattendono disposizioni legali e decisioni delle autorità. Se non sono rispettati i valori della Costituzione federale, sono parimenti possibili misure nell'ambito del diritto degli stranieri. Tra questi valori figurano, ad esempio, il rispetto della dignità umana e la parità di diritti tra donne e uomini. Anche esortare all'odio e all'intolleranza nei confronti di altri gruppi o di altre religioni nonché propagandare la mutilazione genitale delle donne sono in contraddizione con tali valori. Se, di conseguenza, le autorità cantonali competenti prendono in considerazione l'idea di adottare misure di allontanamento e di respingimento in virtù della legge sugli stranieri, devono tenere conto dell'interesse pubblico, della situazione personale della persona in questione e del suo grado d'integrazione.

Rimane da menzionare che dal 1° luglio 2012, con l'articolo 124 del Codice penale (CP) è in vigore una norma che punisce esplicitamente le mutilazioni genitali femminili con una pena detentiva sino a dieci anni. Si tratta di un reato che comporta l'obbligo di pronuncia dell'espulsione giudiziaria dal Paese da parte del giudice penale. Sulla base del postulato [18.3551](#) della consigliera nazionale Natalie Rickli è inoltre attualmente in elaborazione un rapporto concernente misure grazie alle quali ragazze e donne possono essere protette ancora meglio contro la mutilazione genitale. Riassumendo, va rilevato come vista la situazione giuridica e la prassi attuali non sussista la necessità di legiferare sulle questioni rilevanti per la sicurezza o in materia di diritto sugli stranieri sollevate dalla petizione. Con le attuali basi legali e i progetti in corso si tiene conto a sufficienza di quanto essa chiede».

La Commissione constata che le autorità svizzere dispongono di strumenti giuridici sufficienti per contrastare attività informative di Stati esteri nel nostro Paese. Anche la nuova legge sugli stranieri e la loro integrazione prevede criteri d'integrazione severi la cui mancata osservanza può portare alla revoca del permesso di soggiorno. Quanto alla mutilazione genitale femminile, si tratta inoltre di un reato. Considerato tutto ciò, la Commissione ritiene che non vi sia ulteriore necessità di legiferare. La minoranza della Commissione reputa invece necessario un ulteriore inasprimento della legislazione.

18.2025

 Petizione

Abbiamo sempre di fronte un essere umano. Appelli per la protezione dei rifugiati

Data del deposito: 08.11.2018

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Rapporti delle commissioni23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale**Cronologia**

21.06.2019	Consiglio nazionale
	Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2025 Petizione Consiglio svizzero delle religioni (CSR). Di fronte c'è sempre una persona. Appelli per la protezione dei rifugiati

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi il 12 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha esaminato la petizione presentata l'8 novembre 2018 dal Consiglio svizzero delle religioni.

La petizione contiene cinque richieste per migliorare la protezione dei rifugiati. Concretamente si prefigge una migliore protezione delle persone in loco, vie di fuga legali sotto forma di programmi di reinsediamento, procedure d'asilo eque ed efficaci, misure d'integrazione nel senso di una partecipazione paritaria e possibilità di rimpatrio dignitose.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 15 voti contro 7, di non dare seguito alla petizione.

Una minoranza (Glättli, Barrile, Marti Samira, Masshardt, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) propone di rinviare la petizione alla Commissione incaricandola di elaborare un intervento parlamentare.

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

La petizione contiene «cinque appelli per la protezione dei rifugiati», che individuano cinque ambiti d'intervento per le comunità religiose stesse, affinché diano il loro contributo alla protezione dei perseguitati. Concretamente si prefigge una migliore protezione delle persone in loco, vie di fuga legali sotto forma di programmi di reinsediamento, procedure d'asilo eque ed efficaci, misure d'integrazione nel senso di una partecipazione paritaria e possibilità di rimpatrio dignitose.

2 Considerazioni della Commissione

Su richiesta della Commissione la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha preso posizione sulla petizione come segue:

«I cinque appelli «protezione in loco», «vie di fuga legali», «procedure d'asilo eque ed efficaci», «integrazione-partecipazione paritaria», «rimpatrio dignitoso» corrispondono alle priorità della politica migratoria svizzera:

1. Protezione in loco

La Svizzera sviluppa progetti e programmi specifici per rafforzare la protezione dei rifugiati in loco. Questi programmi e progetti rientrano nella nozione di «Protection in the Region» (PiR) e sono volti a offrire al più presto ai rifugiati una protezione efficace nelle loro regioni d'origine. Ad esempio, si sostengono i Paesi di prima accoglienza al fine di ottimizzare le procedure d'asilo o migliorare le condizioni di vita dei rifugiati.

A livello internazionale la Svizzera si impegna per rafforzare la cooperazione multilaterale nel settore dei rifugiati. In tal senso, si è pronunciata in favore del Patto globale sui rifugiati (Global Compact on Refugees). La Svizzera sostiene inoltre con importi notevoli diverse organizzazioni internazionali impegnate a migliorare la protezione delle persone vulnerabili nei Paesi di provenienza e di accoglienza. Tra queste organizzazioni figura in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

2. Vie di fuga legali

Per le persone particolarmente vulnerabili che non possono né rimanere nel loro attuale Paese di accoglienza, né tornare nel Paese di origine, il reinsediamento (Resettlement) in un Paese d'accoglienza sicuro costituisce l'unica soluzione stabile. Il reinsediamento rientra nella tradizione umanitaria svizzera. Nell'ambito della sua politica d'asilo, negli scorsi 60 anni la Svizzera si è costantemente avvalsa di questo strumento.

Dal 2013, sulla base di diverse decisioni del Consiglio federale, la Svizzera ha accolto in totale 3500 rifugiati riconosciuti nel quadro di programmi di reinsediamento dell'UNHCR. Il 30 novembre 2019 il Consiglio federale ha adottato una decisione di principio sulla partecipazione al programma di reinsediamento e per il 2019 ha approvato l'accoglienza di 800 persone particolarmente vulnerabili provenienti soprattutto dalla zona di conflitto in Siria.

3. Procedure d'asilo eque ed efficaci

Il 5 giugno 2016 il Popolo ha approvato con il 66,8 per cento dei voti il progetto per accelerare le procedure d'asilo. In tal modo sono stati sanciti due principi: l'accelerazione delle procedure d'asilo e la garanzia che le procedure d'asilo celeri siano conformi alle norme dello Stato di diritto. Quale misura accompagnatoria alle procedure d'asilo celeri, i richiedenti l'asilo avranno ora diritto fin dall'inizio della procedura a una consulenza e a una rappresentanza legale gratuite, che durano fino alla conclusione della procedura nei centri della Confederazione o fino alla decisione sull'attribuzione



alla procedura ampliata. Nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, i richiedenti l'asilo assoggettati a una procedura ampliata possono rivolgersi gratuitamente al rappresentante legale loro attribuito nel centro o a un consultorio giuridico del Cantone. Le organizzazioni incaricate della consulenza e della rappresentanza legale nei centri della Confederazione e i consultori giuridici ammessi nei Cantoni sono obbligati a garantire un'elevata qualità delle prestazioni. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pianifica una valutazione sull'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'ambito di questa valutazione è esaminato anche l'adempimento degli standard di qualità. La SEM continua a esaminare ogni domanda d'asilo individualmente. Conformemente alla prassi costante del Tribunale amministrativo federale, la concessione dell'asilo presuppone che la persona interessata sia vittima di una persecuzione concreta mirata, fondata su uno dei motivi menzionati nella legge sull'asilo. Le persone fuggite da guerre o da guerre civili, ma che non hanno ragione di temere una persecuzione individuale, sono ammesse a titolo provvisorio.

Per varie ragioni, oggi l'ammissione provvisoria è percepita come insoddisfacente. La maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente non rimane in Svizzera a titolo meramente provvisorio bensì in modo duraturo. Oltre alla durata del soggiorno, sollevano discussioni le limitate possibilità per quanto riguarda il ricongiungimento familiare e i problemi d'integrazione nel mercato del lavoro. Proposte di adeguamenti in materia di ammissione provvisoria sono attualmente dibattute in Parlamento: si tratta in particolare di modificare la designazione di questo statuto e di agevolare i cambiamenti di Cantone. Diversi miglioramenti sono già stati attuati, in particolare è stato abolito l'obbligo di autorizzazione per svolgere un'attività. Dal 1° gennaio 2019 le persone ammesse provvisoriamente possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, sempre che siano soddisfatte le usuali condizioni salariali e lavorative.

Per l'alloggio nei centri della Confederazione la SEC tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari di famiglie, minorenni non accompagnati e altre persone vulnerabili. Nel piano d'esercizio «Alloggio nel settore dell'asilo» sono definiti gli standard concernenti alimentazione, assistenza, occupazione e accesso all'assistenza sanitaria. Particolare attenzione è prestata al trattamento corretto delle persone vulnerabili e l'adempimento degli standard è controllato periodicamente. Inoltre, la SEM si adopera affinché le vittime della tratta di esseri umani, le vittime di persecuzioni di natura sessuale o altre persone traumatizzate siano riconosciute precocemente nella procedura d'asilo e sia loro concessa la necessaria protezione.

4. Integrazione–partecipazione paritaria

La maggior parte delle preoccupazioni del Consiglio svizzero delle religioni per quanto riguarda l'integrazione sono state considerate nei programmi d'integrazione cantonali e nell'Agenda integrazione svizzera (convivenza, formazione, lavoro ecc.). Il coinvolgimento della società civile nell'integrazione è molto importante. In particolare le comunità religiose possono dare un importante contributo in questo ambito. Esse possono rivolgere proposte concrete per la cooperazione ai servizi specializzati per l'integrazione nei Cantoni e nei Comuni.

5. Rimpatrio dignitoso

La Svizzera assegna molta importanza al rimpatrio dignitoso. Per questo motivo la sua politica in materia di rimpatri promuove in primo luogo il ritorno volontario. Le persone che devono lasciare la Svizzera hanno in linea di massima la possibilità di partire su base volontaria e, se consentito dalla legge, di beneficiare di un aiuto al ritorno. A tale scopo sono sostenuti da consultori per il ritorno specializzati, finanziati dalla Confederazione. Dal 1997 circa 92 000 persone sono rientrate beneficiando di un aiuto al ritorno. La Svizzera ha sostenuto le persone che rimpatriano con circa 157 milioni di franchi sotto forma di aiuti finanziari o materiali, ovvero 1700 franchi per persona. Le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato che non sono in grado di provare di necessitare di protezione e non vogliono beneficiare dell'aiuto al ritorno devono essere coerentemente rimpatriate, in modo da garantire una politica d'asilo credibile. Le strutture d'asilo



devono essere destinate a coloro che necessitano di protezione. Per gli allontanamenti per via aerea sotto scorta di polizia, la Confederazione dispone di un sistema di monitoraggio efficace ed efficiente. Dal 2012 tale monitoraggio è svolto dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), la quale pubblica regolarmente rapporti sul suo lavoro, che consiste nell'osservare se le persone rimpatriate nel quadro di voli speciali sono trattate conformemente alle norme internazionali concernenti i diritti umani e alle disposizioni legali della Svizzera».

La Commissione rileva che, come emerge dal parere della SEM, le riforme messe in atto negli scorsi anni dall'Assemblea federale nel settore delle procedure d'asilo e dell'integrazione degli stranieri vanno nella direzione delle richieste avanzate nella petizione, e anzi già le soddisfano in gran parte. Si tratta ora di incamerare le prime esperienze sull'attuazione di tali riforme. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione non reputa per il momento necessario legiferare in materia. Una minoranza della Commissione ritiene invece che non tutti i punti sollevati nella petizione siano considerati dal diritto vigente, ad esempio la possibilità di concedere il ricongiungimento familiare indipendentemente dallo statuto di rifugiato. A suo avviso, le richieste presentate nella petizione dovrebbero dunque essere esaminate approfonditamente.

18.2028

 Petizione**Norma penale contro il travisamento del diritto da parte dei giudici**

Depositato da: Zumbrunn Werner
Data del deposito: 29.11.2018
Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Rapporti delle commissioni

02.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)

Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.2028

Pet. Zumbrunn Werner. Norma penale contro il travisamento del diritto da parte dei giudici

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 2 maggio 2019

Riunitasi il 2 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la petizione presentata il 29 novembre 2018 da Werner Zumbrunn.

La petizione chiede che venga introdotta una norma penale volta a prevenire ogni travisamento del diritto da parte dei giudici. A tale scopo, ci si basa sul codice penale tedesco.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di non dare seguito alla petizione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto.

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Contenuto della petizione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Contenuto della petizione

L'autore della petizione chiede che nel codice penale (CP) venga introdotta una disposizione analoga all'articolo 339 del codice penale tedesco (CP-D), il cui titolo marginale è «Rechtsbeugung» (travisamento del diritto). L'autore della petizione motiva la sua richiesta adducendo che una tale integrazione permetterebbe di colmare una lacuna nell'ordinamento giuridico svizzero.

2 Considerazioni della Commissione

Dopo essere stata informata in merito dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che non sia necessario dare seguito alla petizione dato che l'attuale ordinamento giuridico già permette di punire un membro di un'autorità, nel caso specifico un giudice, che applichi il diritto in maniera volontariamente erronea. La Commissione giunge alla conclusione che la norma vigente, ossia l'articolo 312 CP, non è più restrittiva di quella contenuta nell'ordinamento giuridico tedesco. Una modifica che vada nel senso dell'articolo 339 del codice penale tedesco non apporterebbe dunque alcun cambiamento.

18.3062

 Mozione

Rafforzamento dei diritti popolari. Raccolta delle firme elettroniche per le iniziative e i referendum in Internet

Depositato da: Grüter Franz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a elaborare le basi legali per consentire la raccolta elettronica di firme per iniziative e referendum. Anche la firma su schermo tattile dovrebbe essere ammessa. La Confederazione dovrebbe così rafforzare anche la partecipazione digitale dei cittadini svizzeri aventi diritto di voto in patria e all'estero.

Motivazione

La raccolta delle firme elettroniche (ecollecting) era parte integrante della strategia "Vote électronique" del Consiglio federale per modernizzare i diritti popolari in Svizzera (cfr. CaF, Pianificazione strategica del progetto Vote électronique, 18 marzo 2011). Nell'aprile 2015 il Consiglio federale ha inaspettatamente annunciato di voler rinunciare a sviluppare il progetto ecollecting. Questa rinuncia porta però a un indebolimento della democrazia diretta poiché una parte crescente degli aventi diritto di voto risulta esclusa dalle raccolte delle firme e i comitati necessitano di risorse sempre più importanti in termini di denaro e di personale.

Una modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) dovrebbe pertanto permettere la firma digitale (anche su schermi tattili come si fa da tempo per confermare di avere ricevuto un pacco o una raccomandata). Questa modifica potrebbe permettere a un'ampia fascia di popolazione, e in particolare agli Svizzeri all'estero, di firmare iniziative popolari e referendum in modo più semplice, sicuro ed economico mediante apparecchi come telefonini o tablet e rispedire le liste al comitato senza spese di spedizione. Le firme raccolte potrebbero così essere trasmesse più rapidamente e in modo più efficace ai Comuni per l'autenticazione. Una soluzione digitale permetterebbe anche risparmi. Contrariamente al voto elettronico, per la raccolta delle firme elettroniche i rischi per la sicurezza sono meno problematici dal momento che la segretezza del voto non riveste alcuna importanza.

Secondo il parere del "Zentrum für Demokratie Aarau" (2014) (Centro per la democrazia di Aarau) per una firma autografa secondo l'articolo 61 della LDP apposta su uno schermo tattile non sarebbe necessaria un'identità digitale. Sarebbe sufficiente far apparire un'avvertenza secondo cui è punibile chi firma senza autorizzazione o al posto di terzi. Se tuttavia fosse disponibile un'identità elettronica, occorrerebbe renderne possibile l'utilizzo.

Per introdurre prontamente l'ecollecting occorre introdurre le necessarie basi legali, in modo tale da poter avviare i corrispondenti progetti pilota e acquisire le conoscenze e l'esperienza necessarie.

Parere del Consiglio federale del 16.05.2018

Il Consiglio federale ritiene che considerare la raccolta elettronica come una semplice digitalizzazione delle firme precedentemente manoscritte rifletta soltanto una realtà parziale. Di fatto occorre analizzare la procedura nel suo complesso. Oltre alla raccolta occorre considerare anche la necessità di controllare la legittimazione al voto. In un contesto di digitalizzazione dei processi, inoltre, occorre tenere presente che in occasione delle raccolte di firme vengono alla luce dati sulle opinioni politiche degli elettori, che sono considerati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 1 della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1). Per questa ragione le liste di firme depositate presso la Cancelleria federale non possono essere consultate e sono distrutte dopo la riuscita formale (cfr. art. 64 LDP).

Le affermazioni contenute nella mozione non tengono sufficientemente conto di alcuni aspetti importanti dell'attuale procedura. Le autorità comunali, ad esempio, dovranno continuare di volta in volta ad assicurarsi che la persona interessata sia iscritta nel catalogo elettorale e che non abbia già firmato la domanda di

referendum o l'iniziativa popolare. Le disposizioni legali si prefiggono innanzitutto l'identificazione delle persone che sostengono una domanda: per prevenire gli abusi, infatti, il cognome e il nome devono essere registrati a mano e la domanda deve essere firmata dall'elettore. In occasione dell'ultima revisione parziale della legge sui diritti politici (LDP; RS 161) l'Assemblea federale ha d'altro canto voluto rafforzare i requisiti applicabili in questo ambito (Boll. Uff. 2014 S 472). Una firma su uno schermo tattile non permetterebbe una protezione di questo livello. D'altro canto, i sistemi di raccolta elettronica devono proteggere gli elettori contro il rischio che applicazioni dannose (malware) possano utilizzare alcuni elementi della loro identità a loro insaputa e contro la loro volontà. A questo proposito attualmente non esistono soluzioni adeguate per la raccolta elettronica, che devono ancora essere studiate e sviluppate. Anche la raccolta elettronica deve assicurare un esercizio dei diritti popolari conforme al diritto e garantire che soltanto le domande popolari formalmente riuscite possano essere sottoposte a votazione.

Nell'aprile 2017 il Consiglio federale non ha rinunciato al progetto di raccolta elettronica delle firme, ma ha riconsiderato le priorità in materia di digitalizzazione dei diritti politici alla luce delle esigenze espresse dai Cantoni. Il progetto di raccolta elettronica continua a far parte della strategia del Consiglio federale (FF 2002 596, 2006 5083, 2013 4356) e rientra nella terza fase del progetto Vote électronique, dopo l'introduzione del voto elettronico in occasione di votazioni ed elezioni. La suddivisione del progetto in fasi tiene conto della difficoltà di prevedere le ripercussioni della raccolta elettronica sul sistema politico svizzero, in particolare per quanto riguarda i quorum e i termini previsti dalla Costituzione. Il Consiglio federale non intende per il momento tornare sulla decisione presa.

Proposta del Consiglio federale del 16.05.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Detting Marcel, Estermann Yvette, Flückiger-Bäni Sylvia, Glättli Balthasar, Hess Erich, Jauslin Matthias Samuel, Keller-Inhelder Barbara, Müri Felix, Schwander Pirmin, Sollberger Sandra, Weibel Thomas, Wermuth Cédric, Zanetti Claudio

18.307

 Iniziativa cantonale

Potenziare il corpo delle guardie di confine

Depositato da: Vallese
Data del deposito: 26.03.2018
Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Testo depositato

Il Cantone del Vallese presenta un'iniziativa cantonale che chiede con urgenza alle autorità federali di dotare il Corpo delle guardie di confine di personale sufficiente, in tutti i posti, affinché sia in grado di svolgere le proprie mansioni conformemente alla situazione specifica e ai bisogni della popolazione in materia di sicurezza.

Il Corpo delle guardie di confine non deve essere oggetto di una riduzione di personale, bensì di un aumento dell'effettivo, da dotare di un equipaggiamento e di un'infrastruttura moderni affinché il Cgcf possa rispondere in modo soddisfacente alle crescenti sfide, attuali e future, cui è confrontato nel settore dei compiti doganali e di sicurezza, come pure della migrazione illegale.

Motivazione

Il Cantone del Vallese confina sia con l'Italia sia con la Francia. Di conseguenza la protezione dei confini nazionali assume per il nostro Cantone un'importanza particolare. Da notare che iniziative cantonali dello stesso tenore sono state approvate dai Parlamenti cantonali, con il sostegno dei rispettivi Governi, nei Cantoni di frontiera di San Gallo (con 66 voti contro 11) e dei Grigioni (con 104 voti contro 0) e successivamente presentate a Berna. Anche il Cantone del Ticino si sta muovendo in questa direzione. Il Cantone alpino dei Grigioni in particolare, dalle caratteristiche topografiche analoghe, presenta praticamente gli stessi bisogni del Vallese per quanto concerne la protezione delle frontiere.

Oltre al Corpo cantonale di polizia, il Corpo delle guardie di confine della Confederazione (Cgcf) svolge un ruolo chiave nella lotta al turismo del crimine e alla migrazione illegale, dunque anche nella salvaguardia della sicurezza in Svizzera. L'aumento massiccio dell'immigrazione illegale cui si assiste negli ultimi anni fa sì che il carico di lavoro dei collaboratori del Corpo delle guardie di confine abbia raggiunto il limite di sopportazione nella maggior parte delle regioni della Svizzera.

Nei prossimi anni le finanze della Confederazione raggiungeranno un deficit strutturale elevato. Il Programma di stabilizzazione 2017–2019 prevede risparmi nell'ordine di 60 milioni di franchi all'anno: una misura che comporterà verosimilmente la soppressione di circa 500–700 posti di lavoro sull'arco dei prossimi due anni. Per quanto riguarda il personale della Confederazione, le misure di risparmio saranno applicate in modo lineare dai dipartimenti. È molto probabile che una parte dei risparmi verrà realizzata nel settore della sicurezza interna. Anche il Cgcf sarà dunque interessato dalla riduzione di personale; e questo in un periodo in cui i flussi migratori in provenienza da Sud aumentano, la situazione nel Vicino Oriente è fragile, gli attacchi terroristici sono all'ordine del giorno, la criminalità transfrontaliera non accenna a diminuire e il bisogno di sicurezza della popolazione aumenta.

Per i motivi esposti sopra non è opportuno ridurre ulteriormente il personale del Cgcf. Occorre piuttosto creare nuovi posti di lavoro in modo da poter svolgere gli attuali compiti fondamentali del Corpo in considerazione dei rischi crescenti e di una situazione in costante evoluzione. Rinunciare a un nuovo potenziamento del servizio rappresenterebbe dunque una negligenza dal profilo della protezione dei confini e della nostra sicurezza nazionale e potrebbe condurre ben presto a situazioni critiche. Risparmiare in seno al Cgcf potrebbe comportare un rapido aumento dei costi correlati nel settore della migrazione. Il Cantone del Vallese chiede che nell'attribuzione delle risorse si tenga debitamente conto anche delle caratteristiche geografiche.

Rapporti delle commissioni

08.04.2019 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale

11.02.2019 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati

13.08.2018 - Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati



Cronologia

25.09.2018	Consiglio degli Stati È dato seguito
08.10.2018	Commissione della politica di sicurezza CN È dato seguito

Disegno 1

06.03.2019	Consiglio degli Stati	Stralcio dal ruolo
11.06.2019	Consiglio nazionale	Nessuno stralcio dal ruolo

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

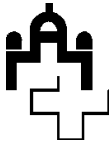
Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



17.318 s Iv. Ct. GR. Potenziamento del corpo delle guardie di confine

18.307 s Iv. Ct. VS. Potenziare il corpo delle guardie di confine

Rapporto della Commissione della politica di sicurezza dell'8 aprile 2019

Il Consiglio degli Stati ha dato seguito alle iniziative summenzionate, presentate rispettivamente dal Governo del Cantone dei Grigioni il 15 novembre 2018 e dal Gran consiglio del Cantone del Vallese il 25 marzo 2018. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha aderito a questa decisione l'8 ottobre 2018.

Il 6 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha deciso di togliere dal ruolo le due iniziative cantonali conformemente all'articolo 113 della legge sul Parlamento.

Le iniziative chiedono di aumentare l'effettivo del corpo delle guardie di confine e di dotarlo di un equipaggiamento moderno.

Proposta della Commissione

Conformemente all'articolo 117 capoverso 2 della legge sul Parlamento, la Commissione propone con 15 voti contro 9 di non allinearsi alla decisione del Consiglio degli Stati di togliere dal ruolo le iniziative cantonali.

Una minoranza (Sommaruga Carlo, Crottaz, Flach, Frei, Glättli, Graf-Litscher, Mazzone, Seiler Graf, Siegenthaler) propone invece di approvare lo stralcio dal ruolo delle iniziative.

Relatori: Keller-Inhelder (ted.), Cattaneo (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Werner Salzmann

e-parl 13.05.2019 09:01



Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare e lavori condotti finora
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[17.318]

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni presenta la seguente iniziativa:

1. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) deve essere dotato di risorse sufficienti in termini di personale in tutte le sue sedi, affinché possa adempiere ai propri compiti in base alla specifica situazione di sicurezza e tenendo conto delle esigenze di sicurezza della popolazione.
2. In seno al Cgcf non si deve procedere ad alcun taglio; il suo personale deve anzi essere aumentato e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale, affinché lo stesso Cgcf possa affrontare in maniera soddisfacente le crescenti sfide odierne e future nell'ambito dei suoi compiti doganali e di sicurezza nonché nel settore dell'immigrazione clandestina.

[18.307]

Il Cantone del Vallese presenta un'iniziativa cantonale che chiede con urgenza alle autorità federali di dotare il Corpo delle guardie di confine di personale sufficiente, in tutti i posti, affinché sia in grado di svolgere le proprie mansioni conformemente alla situazione specifica e ai bisogni della popolazione in materia di sicurezza.

Il Corpo delle guardie di confine non deve essere oggetto di una riduzione di personale, bensì di un aumento dell'effettivo, da dotare di un equipaggiamento e di un'infrastruttura moderni affinché il Cgcf possa rispondere in modo soddisfacente alle crescenti sfide, attuali e future, cui è confrontato nel settore dei compiti doganali e di sicurezza, come pure della migrazione illegale.

1.2 Motivazione

[17.318]

Garantire la sicurezza è uno dei compiti principali di uno Stato. Il Cgcf è l'organo di sicurezza civile più importante della Confederazione e si è ormai consolidato quale parte integrante del dispositivo di sicurezza nazionale. Il Cgcf difende la sicurezza e la stabilità dei Cantoni e della popolazione, non solo lungo le frontiere esterne della Svizzera ma anche al suo interno. Con i suoi controlli delle merci importate, previene dunque reati seri quali il contrabbando (traffico di droghe e di armi, tratta di esseri umani ecc.). Il massiccio aumento dell'immigrazione - in particolare dell'immigrazione illegale - che la maggior parte delle regioni svizzere di frontiera ha registrato negli ultimi anni, ha portato il Cgcf e i suoi collaboratori ai limiti delle loro capacità. Per venire a capo di questa situazione di crisi persistente, il Cgcf si vede sempre più costretto a compensare la limitatezza dei suoi effettivi trasferendo temporaneamente del personale da talune regioni già problematiche in regioni ancora più critiche. Il ricorso a questa soluzione permette certo di colmare talune lacune, ma al contempo ne crea di nuove. Va inoltre aggiunto che l'adozione di queste misure, rese necessarie nella pianificazione dell'impiego delle risorse, ha generato un senso di forte insicurezza fra la popolazione residente nelle regioni di frontiera. Questa situazione di particolare pressione non può diventare la norma per il Cgcf: essa deve essere considerata un'eccezione che non può protrarsi né a medio né a lungo termine.

Pericoli e rischi attuali e futuri nei settori della criminalità transfrontaliera, della migrazione clandestina e del pericolo latente rappresentato dal terrorismo possono essere affrontati dal Cantone dei Grigioni solamente in uno spirito di collaborazione con il Cgcf. Nel prossimo futuro, quello della sicurezza rimarrà un contesto molto impegnativo. Dai numeri risulta, ad esempio, che nel 2016 il Cgcf ha registrato 17 000 soggiorni illegali in più dell'anno precedente, mentre gli allontanamenti



sono quadruplicati. Come tutti i Cantoni di frontiera, il Cantone dei Grigioni fa affidamento sul fatto che il Cgcf rimanga un partner forte.

Entrambe le richieste contenute nella presente iniziativa cantonale sono state presentate ripetutamente dai Cantoni alla Confederazione: è il caso delle iniziative depositate dai Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e San Gallo. L'attuazione viene però impedita dalle condizioni quadro di politica finanziaria della Confederazione. Il Cantone dei Grigioni ritiene che il Cgcf debba essere potenziato nonostante la difficile situazione delle casse federali e che debba essere dotato dei mezzi necessari per poter adempiere ai suoi compiti. Solo in questo modo sarà possibile far fronte a uno dei compiti principali dello Stato, ossia quello di garantire la sicurezza. Il personale doganale deve essere formato e addestrato convenientemente, e dotato di infrastrutture e di un equipaggiamento moderni sotto il profilo del materiale che gli permettano di superare le sfide con cui è confrontato. Tutto ciò non può essere realizzato in pochi mesi o nello spazio di un solo anno. Vista la precarietà della situazione, ha poco senso rafforzare il dispositivo soltanto in previsione delle prossime crisi. Alcune proposte, avanzate in fase di discussione, volte a sgravare il Cgcf attraverso il coinvolgimento dell'esercito e di operatori privati possono senz'altro aiutare a colmare, almeno a breve termine, le lacune esistenti. A lungo termine è però necessario che il Cgcf venga potenziato in tutta la Svizzera, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza; a tal fine sono necessarie ulteriori risorse, e pertanto anche una preparazione più lunga, aspetti che tuttavia sono imprescindibili per la sicurezza alle frontiere.

[18.307]

Il Cantone del Vallese confina sia con l'Italia sia con la Francia. Di conseguenza la protezione dei confini nazionali assume per il nostro Cantone un'importanza particolare. Da notare che iniziative cantionali dello stesso tenore sono state approvate dai Parlamenti cantionali, con il sostegno dei rispettivi Governi, nei Cantoni di frontiera di San Gallo (con 66 voti contro 11) e dei Grigioni (con 104 voti contro 0) e successivamente presentate a Berna. Anche il Cantone del Ticino si sta muovendo in questa direzione. Il Cantone alpino dei Grigioni in particolare, dalle caratteristiche topografiche analoghe, presenta praticamente gli stessi bisogni del Vallese per quanto concerne la protezione delle frontiere.

Oltre al Corpo cantonale di polizia, il Corpo delle guardie di confine della Confederazione (Cgcf) svolge un ruolo chiave nella lotta al turismo del crimine e alla migrazione illegale, dunque anche nella salvaguardia della sicurezza in Svizzera. L'aumento massiccio dell'immigrazione illegale cui si assiste negli ultimi anni fa sì che il carico di lavoro dei collaboratori del Corpo delle guardie di confine abbia raggiunto il limite di sopportazione nella maggior parte delle regioni della Svizzera.

Nei prossimi anni le finanze della Confederazione raggiungeranno un deficit strutturale elevato. Il Programma di stabilizzazione 2017-2019 prevede risparmi nell'ordine di 60 milioni di franchi all'anno: una misura che comporterà verosimilmente la soppressione di circa 500-700 posti di lavoro sull'arco dei prossimi due anni. Per quanto riguarda il personale della Confederazione, le misure di risparmio saranno applicate in modo lineare dai dipartimenti. È molto probabile che una parte dei risparmi verrà realizzata nel settore della sicurezza interna. Anche il Cgcf sarà dunque interessato dalla riduzione di personale; e questo in un periodo in cui i flussi migratori in provenienza da Sud aumentano, la situazione nel Vicino Oriente è fragile, gli attacchi terroristici sono all'ordine del giorno, la criminalità transfrontaliera non accenna a diminuire e il bisogno di sicurezza della popolazione aumenta.

Per i motivi esposti sopra non è opportuno ridurre ulteriormente il personale del Cgcf. Occorre piuttosto creare nuovi posti di lavoro in modo da poter svolgere gli attuali compiti fondamentali del Corpo in considerazione dei rischi crescenti e di una situazione in costante evoluzione. Rinunciare a un nuovo potenziamento del servizio rappresenterebbe dunque una negligenza dal profilo della protezione dei confini e della nostra sicurezza nazionale e potrebbe condurre ben presto a situazioni critiche. Risparmiare in seno al Cgcf potrebbe comportare un rapido aumento dei costi correlati nel



settore della migrazione. Il Cantone del Vallese chiede che nell'attribuzione delle risorse si tenga debitamente conto anche delle caratteristiche geografiche.

2 Stato dell'esame preliminare e lavori condotti finora

Il 25 settembre 2018 il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della minoranza della Commissione dando seguito all'iniziativa con 25 voti contro 19. L'8 ottobre 2018 la Commissione del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 20 voti contro 4 e 1 astensione.

Nella sessione invernale del 2018 l'iniziativa è stata trasmessa alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S) affinché quest'ultima elaborasse un progetto di atto legislativo conformemente all'articolo 117 in combinato disposto con l'articolo 84 della legge sul Parlamento.

Durante la medesima sessione, le due Camere hanno accordato al Cgcf 44 posti supplementari a tempo pieno nel quadro del preventivo 2019 (con 135 voti contro 44 e 14 astensioni nel Consiglio nazionale e 21 voti contro 20 e 1 astensione nel Consiglio degli Stati).

L'11 febbraio 2019 la CPS-S ha esaminato nuovamente le due iniziative. Considerato che nella passata sessione invernale il Parlamento ha assegnato al Cgcf 44 posti supplementari a tempo pieno, e dunque il [piano pluriennale](#) del Consiglio federale per il potenziamento del Cgcf è attuato, la CPS-S considera adempiuto l'obiettivo principale delle iniziative cantonali. Inoltre ha ritenuto necessario puntare sui processi di trasformazione in corso in seno all'Amministrazione federale delle dogane (AFD): grazie al programma DaziT e all'ampia ristrutturazione dell'AFD che ne consegue sarà possibile aumentare l'efficienza e liberare risorse, nonché riorganizzare completamente la formazione nel settore delle guardie di confine e delle dogane. Non sarebbe opportuno assumere ora e formare nuovo personale per il Cgcf che entro breve tempo dovrebbe seguire nuovamente una formazione. Vanno evitati spostamenti puntuali nel breve periodo, dando la preferenza a una pianificazione a medio e lungo termine nel quadro di una strategia globale. Inoltre, dagli obiettivi delle iniziative non scaturisce alcuna necessità di intervenire a livello legislativo. Pertanto la CPS-S ha proposto all'unanimità alla propria Camera di togliere dal ruolo le due iniziative cantonali conformemente all'articolo 113 capoverso 2 lettera b della legge sul Parlamento.

Il 6 marzo 2019 il Consiglio degli Stati, seguendo il parere della sua Commissione, ha deciso di togliere dal ruolo le iniziative 17.318 (con 20 voti contro 17 e 3 astensioni) e 18.307 (con 20 voti contro 16 e 4 astensioni).

3 Considerazioni della Commissione

Nella sua seduta del 18 e del 19 febbraio 2019, la CPS-N è stata informata, nell'ambito della trattazione dell'iniziativa cantonale 15.301 «Potenziare ulteriormente il corpo delle guardie di confine e ripartire equamente le risorse tra le regioni», della decisione del Consiglio federale di compensare i fondi necessari al potenziamento delle Cgcf ridistribuendo le risorse all'interno dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nel quadro della realizzazione del progetto DaziT e della connessa ristrutturazione dell'AFD. Il potenziamento dell'organico avrà dunque luogo soltanto nei prossimi anni e sarà operato gradualmente e in funzione delle esigenze.



La maggioranza della Commissione critica la scelta del Consiglio federale di ignorare la decisione del Parlamento di compensare l'aumento dell'effettivo del Cgcf ridistribuendo le risorse tra i dipartimenti e il fatto che il potenziamento del Cgcf proceda troppo a rilento. Con l'aumento dell'organico deciso dal Parlamento nel dicembre del 2018 la CPS-N si aspetta che sia finalmente realizzato il piano pluriennale di potenziamento del Cgcf previsto dal Consiglio federale. I problemi alle frontiere, come la pressione migratoria e la criminalità transfrontaliera, persistono. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione è dell'avviso che non sia ancora stato raggiunto l'obiettivo principale delle iniziative cantonali 17.308 e 18.307. Propone quindi alla propria Camera, conformemente all'articolo 117 capoverso 2 della legge sul Parlamento, di non approvare lo stralcio dal ruolo delle iniziative. Questa proposta, inoltre, è in linea con la decisione presa dal Consiglio nazionale nella sessione primaverile del 2019 di prorogare il termine di trattazione dell'iniziativa cantonale 15.301 impartito alla CPS-N fino alla sessione autunnale del 2020. Secondo la maggioranza, occorre mantenere la pressione sul Consiglio federale e valutare se le decisioni prese dalle due Camere durante la sessione invernale del 2018 potranno essere effettivamente attuate nel quadro dell'ampia ristrutturazione dell'AFD.

La minoranza, invece, rinvia alle decisioni prese in passato dalle due Camere di non dare seguito alle iniziative dei Cantoni di San Gallo (17.311) e di Basilea Città (15.311), che perseguivano obiettivi analoghi. In particolare, sottolinea il fatto che nella sessione invernale del 2018 le Camere hanno assegnato al Cgcf 44 posti supplementari e che uno degli obiettivi perseguiti è quindi adempiuto. Inoltre constata che dalle statistiche non risulta alcun aumento significativo dell'organico dei corpi di polizia cantonali mentre i Cantoni sono anch'essi tenuti a svolgere compiti di polizia al confine, motivo per cui ritiene che non sia accettabile delegare tali compiti unicamente al Cgcf. A suo parere, infine, la pressione migratoria citata nelle iniziative cantonali non è più di attualità poiché dal 2015 la situazione si è placata. Per questi motivi la minoranza propone, conformemente all'articolo 117 capoverso 2 della legge sul Parlamento, di approvare la decisione del Consiglio degli Stati di togliere dal ruolo le due iniziative cantonali.

18.3119

 Mozione**Basta con le commissioni di esperti. Denominare le commissioni peritali tenendo conto di entrambi i generi**

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Oppositori: Herzog Verena
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 08.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di utilizzare un linguaggio non discriminatorio per denominare le commissioni peritali della Confederazione e di garantire che al loro interno vi sia un'equa rappresentanza dei generi e delle lingue.

Motivazione

La Confederazione è coadiuvata da numerose commissioni di esperti. Nonostante vi siano anche donne al loro interno, il nome di questi organi non tiene conto della presenza femminile. L'articolo sull'uguaglianza è presente nella Costituzione federale da 37 anni. È giunto il momento di denominare correttamente le commissioni peritali, rendendo le esperte visibili anche dal punto di vista linguistico.

La composizione di molti organi è indebitamente uniforme per quanto il genere e la rappresentanza linguistica. La Confederazione è chiamata a garantire un'equa rappresentanza e a dimostrare ciò anche sui siti Internet.

La guida "Geschlechtergerechte Sprache" pubblicata nel 2009 dalla Confederazione stabilisce che i testi ufficiali devono essere redatti con un linguaggio non discriminatorio. Nella formulazione si deve badare a un pari trattamento linguistico di donne e uomini, ossia rendere entrambi i generi ugualmente visibili dal punto di vista linguistico. Ciò che vale per i testi della Confederazione deve valere anche per le denominazioni di importanti organi federali.

Attualmente è in corso una revisione totale della legge sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU). Sebbene tutti gli articoli della legge vengano riformulati, per la Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano è ancora utilizzato il termine obsoleto di "Commissione di esperti". Questa "Commissione di esperti" potrebbe facilmente essere denominata "Commissione peritale".

Parere del Consiglio federale del 09.05.2018

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle lingue (RS 441.1), le raccomandazioni del GLID CD-Bund per la denominazione delle unità organizzative nonché la Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo, le autorità della Confederazione devono adoperarsi nei loro testi per adottare formulazioni non sessiste. Le caratteristiche di ogni lingua vanno rispettate.

Riguardo alla denominazione in questione Expertenkommission/commission d'experts/commissione di esperti le denominazioni francese e italiana sono neutre a causa del plurale. In tedesco, per contro, le parole composte come "Expertenkommission", il cui primo elemento designa una persona, sono sentite talvolta come a sfondo sessista e dovrebbero quindi essere evitate, se vi sono alternative valide. "Fachkommission" potrebbe essere ad esempio un'alternativa valida.

Conformemente all'allegato 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) vi sono al momento solo quattro Commissioni extraparlamentari istituite dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 57a della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010) con la denominazione tedesca "Expertenkommission". Il Consiglio federale è disposto a provvedere affinché alla prossima occasione questi organi siano ridenominati con una formulazione non sessista. Anche per organi che hanno una durata limitata occorrerà badare in futuro che siano denominati più marcatamente



con un titolo non sessista.

Le esigenze poste alla composizione delle commissioni extraparlamentari sono definite negli articoli 57e LOGA in combinato disposto con gli articoli 8c e 8cbis OLOGA. Per la composizione degli organi, per i quali secondo l'articolo 8j capoverso 2 OLOGA è elaborato un profilo di requisiti, i valori di riferimento sono stabiliti in questa sede.

Sulla base del rapporto concernente misure atte a migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche nelle commissioni extraparlamentari (<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/commissioni-extraparlamentari.html#991554926>), il 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti di definire la necessità di intervento per le commissioni extraparlamentari che riguardano il loro campo di competenze, elaborare e attuare misure corrispondenti. Come illustrato nel rapporto del 4 maggio 2016 sul rinnovo integrale degli organi extraparlamentari nominati dal Consiglio federale per il periodo 2016–2019 (FF 2016 3669) le misure adottate dai dipartimenti per migliorare la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche nelle commissioni extraparlamentari sono state efficaci. Queste saranno proseguite in particolare nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale degli organi extraparlamentari per il periodo amministrativo 2020–2023.

Il Consiglio federale ritiene pertanto già adempiuta questa parte della mozione.

Proposta del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

15.06.2018	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
18.06.2019	Opposizione ritirata
21.06.2019	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Carobbio Guscetti Marina, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Guldimann Tim, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Meyer Mattea, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska

18.313

 Iniziativa cantonale

Dare ai Cantoni gli strumenti per attuare la parità uomo-donna

Depositato da: Ginevra
Data del deposito: 29.05.2018
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale di:

- rivedere il diritto federale al fine di consentire ai Cantoni di verificare che i datori di lavoro rispettino il principio della parità di trattamento fra donne e uomini, segnatamente dal punto di vista salariale;
- rivedere il diritto federale al fine di consentire ai Cantoni di attivarsi affinché i datori di lavoro attuino, congiuntamente ai partner sociali, la parità salariale uomo-donna.

Motivazione

Considerato che:

- non basta proclamare la parità affinché essa si concretizzi;
 - una parità di diritto deve essere costantemente seguita da azioni concrete per andare verso una parità di fatto;
 - le disparità di trattamento fra donne e uomini persistono;
 - gli incentivi volti ad attuare la parità di trattamento uomo-donna si sono rivelati di gran lunga inefficaci;
 - occorre ora imporre la parità sul mercato del lavoro,
- il Gran Consiglio ginevrino deposita la presente iniziativa.

Rapporti delle commissioni

11.04.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

12.02.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati

Cronologia

20.03.2019	Consiglio degli Stati Non è dato seguito
11.06.2019	Consiglio nazionale Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.313 s Iv. Ct. GE. Dare ai Cantoni gli strumenti per attuare la parità uomo-donna

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura dell'11 aprile 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato l'iniziativa presentata il 29 maggio 2018 dal Cantone di Ginevra.

Con la sua iniziativa il Cantone di Ginevra chiede una revisione del diritto federale per consentire ai Cantoni di verificare il rispetto della parità salariale fra uomo e donna e di trasporla attivamente presso i datori di lavoro.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 15 voti contro 7 di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

Una minoranza (Reynard, Fehlmann Rielle, Kälin, Munz, Pardini, Trede, Wüthrich) propone per contro di darvi seguito.

Relatori: Gutjahr (ted.), Gmür-Schönenberger (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Christine Bulliard-Marbach

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-03/18.313s/WBK--CSEC



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all'Assemblea federale di:

- rivedere il diritto federale al fine di consentire ai Cantoni di verificare che i datori di lavoro rispettino il principio della parità di trattamento fra donne e uomini, segnatamente dal punto di vista salariale;
- rivedere il diritto federale al fine di consentire ai Cantoni di attivarsi affinché i datori di lavoro attuino, congiuntamente ai partner sociali, la parità salariale uomo-donna.

1.2 Motivazione

Considerato che:

- non basta proclamare la parità affinché essa si concretizzi;
 - una parità di diritto deve essere costantemente seguita da azioni concrete per andare verso una parità di fatto;
 - le disparità di trattamento fra donne e uomini persistono;
 - gli incentivi volti ad attuare la parità di trattamento uomo-donna si sono rivelati di gran lunga inefficaci;
 - occorre ora imporre la parità sul mercato del lavoro,
- il Gran Consiglio ginevrino deposita la presente iniziativa.

2 Stato dell'esame preliminare

Dopo aver sentito alcuni rappresentanti del Cantone di Ginevra, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha deciso il 12 febbraio 2019 di proporre al suo Consiglio senza controproposta di non dare seguito all'iniziativa cantonale. Riguardo ai due punti dell'iniziativa cantonale la Commissione non riteneva necessario intervenire dal momento che, a suo modo di vedere, i Cantoni dispongono già oggi di un margine di manovra sufficientemente ampio sia a livello di verifica sia a livello di trasposizione della parità salariale fra uomo e donna.

Nella sua seduta del 20 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha aderito alle argomentazioni della sua Commissione e deciso, senza controproposta, di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

3 Considerazioni della Commissione

La parità di trattamento fra i sessi è un principio incontestato che deve essere osservato anche in ambito lavorativo. Per le richieste del Cantone di Ginevra – una trasposizione attiva della parità salariale fra i sessi e la relativa verifica – non occorrono, secondo la maggioranza, adeguamenti di legge. Il quadro legale vigente offre ai Cantoni un sufficiente margine di manovra e con l'adozione della revisione della legge sulla parità dei sessi e l'introduzione delle analisi della parità salariale sono già stati fatti passi avanti in direzione della parità salariale. La maggioranza della Commissione si allinea alle argomentazioni della sua Commissione omologa e del Consiglio degli Stati e fa notare che i Cantoni sono liberi di attuare le richieste formulate dal Cantone di Ginevra.



Una minoranza della Commissione propone di dare seguito all'iniziativa cantonale. Anche con la revisione della legge federale sulla parità dei sessi, recentemente adottata, non è possibile garantire in nessun modo che la parità salariale fra i sessi possa essere attuata in modo rapido ed efficace. Essa ritiene per contro necessario conferire ai Cantoni un margine di manovra più ampio per la realizzazione della parità salariale.

18.3278 Postulato

KFOR. Una strategia coerente per l'Europa del Sud-Est

Depositato da: Tornare Manuel
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 15.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di preparare, in coordinamento con l'Unione europea, una strategia per l'Europa del Sud-Est e di sottoporre un rapporto al riguardo. Segnatamente, il Consiglio federale è incaricato di indicare a quali condizioni la KFOR potrà ritirarsi dal Kosovo e quali misure saranno adottate dalla Svizzera, unitamente agli Stati partner e nel quadro di un approccio "whole-of-governement", per contribuire alla realizzazione di tali presupposti.

Motivazione

Sotto il profilo della politica interna, la situazione in Kosovo è a tutt'oggi caratterizzata da un certo grado di diffidenza e di polarizzazione. Inoltre, il 2017 è stato contrassegnato da una serie di insuccessi (non è stato raggiunto un accordo sul tracciato del confine con il Montenegro e, di conseguenza, la pratica dei visti con l'UE non è stata liberalizzata; non è stata creata una comunità dei comuni a maggioranza serba; le forze di sicurezza non sono state trasformate in un esercito regolare). Il governo kosovaro ha pertanto rassegnato le dimissioni, il Parlamento è stato disciolto e l'11 giugno 2017 sono state tenute nuove elezioni. Le ultime elezioni non hanno tuttavia consentito di rendere più stabile la politica interna. Sul piano della sicurezza, la situazione è globalmente calma e stabile, anche se le relazioni tra la popolazione serba e quella albanese sono tuttora caratterizzate da reciproche provocazioni.

La Swisscoy fornisce alla Kosovo Force (KFOR) prestazioni di base in numerosi settori di centrale importanza, quali l'acquisizione di informazioni, la logistica, il genio e i trasporti. Secondo il Consiglio federale, l'impegno della comunità internazionale in Kosovo è tuttora essenziale per rispondere alle necessità della KFOR. La mozione Chiesa 16.3934 del 1° dicembre 2016, che auspica di porre fine alla missione in Kosovo, è stata respinta dal Consiglio federale il 22 febbraio 2017. Tuttavia, conformemente al Rapporto Swisscoy 2017, il Governo federale prevede ormai di ridurre gradualmente il contingente della Swisscoy a partire dagli anni 2018/19.

Fino a oggi il Consiglio federale non dispone di una strategia che consenta di preparare in maniera ottimale un eventuale ritiro dalla KFOR. Segnatamente, il Consiglio federale non dispone di una visione globale sul futuro della regione interessata.

Parere del Consiglio federale del 09.05.2018

La situazione e le prospettive in Kosovo sono regolarmente discusse in occasione dei colloqui di politica di sicurezza con gli altri Stati impegnati in Kosovo e con i rappresentanti dell'Unione europea (UE) e della NATO.

La strategia dell'UE per i Balcani occidentali può essere decisa soltanto dagli Stati membri dell'Unione europea. L'attuale strategia dell'UE per i Balcani occidentali risale al 6 febbraio 2018. Le decisioni sul futuro della KFOR competono per contro unicamente alla NATO, che nell'ambito della missione in Kosovo sta adempiendo un preciso mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU. In tal sede sono considerate anche le valutazioni degli Stati che partecipano alla KFOR, ma non sono membri dell'alleanza.

Alla luce degli sviluppi in Kosovo e nei Balcani occidentali, la NATO non intravede attualmente alcuna possibilità di ridurre in maniera sostanziale gli effettivi della KFOR o di porre fine alla missione. Anche l'UE continuerà ad essere un importante attore in tutta la regione.

La Svizzera decide autonomamente sul proprio impegno civile e militare in Kosovo. In ogni Paese partner dei Balcani occidentali la Svizzera concretizza un'apposita strategia di cooperazione. La strategia di cooperazione 2017–2020 in Kosovo è concretizzata congiuntamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dalla divisione Sicurezza umana (DSU) del DFAE. Il Consiglio federale ha già presentato diversi documenti sull'impegno della Svizzera nel



quadro della KFOR, quali il Messaggio del 23 novembre 2016 concernente la proroga della partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR), il Rapporto Swisscoy 2017 ("Bericht 2017 über den Einsatz der Schweizer Kompanie, Swisscoy in der multinationalen Kosovo Force, KFOR", non pubblicato in italiano) o il Rapporto del 21 febbraio 2018 sulla politica estera 2017. La situazione non ha subito cambiamenti tali da necessitare nuove analisi.

Proposta del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Arslan Sibel, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Maire Jacques-André, Reynard Mathias, Schenker Silvia

18.3314 Mozione

Promuovere il servizio militare è una responsabilità dello Stato

Depositato da: Golay Roger
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Mouvement Citoyens Genevois

Data del deposito: 16.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che gli effettivi necessari alla buona attuazione dell'USEs, e quindi all'efficacia e alla credibilità del nostro sistema di difesa, sono difficili da garantire. È dunque invitato, oltre a portare avanti le altre misure adottate o previste per rendere più attrattivo il servizio militare, a condurre una campagna promozionale duratura attraverso la SSR e, in generale, i media pubblici. Questa campagna consentirà all'esercito di esporre alle persone che non sottostanno all'obbligo di prestare servizio militare, in particolare alle giovani donne, le possibilità vantaggiose che quest'ultimo offre. Grazie a questa iniziativa dinamica anche gli uomini in età di reclutamento potranno capire meglio i vari aspetti dell'impiego militare.

Motivazione

Finlandia, Norvegia, Svezia: in questi e molti altri Paesi le Forze armate conducono campagne attive di reclutamento attraverso i social network, i media pubblici e persino i media privati. È assolutamente normale in una società in cui l'arte di comunicare è una qualità essenziale per il successo. Non dovrebbe esserci alcun pudore al Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, né in Consiglio federale, e ancora meno in Parlamento: è giunto il momento di promuovere attivamente le professioni, le possibilità vantaggiose e i vari aspetti del nostro esercito. Quest'ultimo è di fatto in competizione con altre forme d'impiego o confrontato con l'atteggiamento ostile di alcuni cittadini. Deve poter contare su un numero definito di uomini e di donne – in alcuni casi altamente qualificati – per assolvere i compiti che lo Stato gli assegna. Lo Stato è quindi tenuto a fare tutto il possibile per garantire questi effettivi.

Parere del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale è d'accordo sul fatto che un apporto sufficiente di effettivi costituisca un presupposto imprescindibile per la buona attuazione dell'ulteriore svilup-po dell'esercito.

Il Consiglio federale non ritiene invece che sia opportuna una campagna pubblicitaria su larga scala per aumentare i reclutamenti dell'esercito. Secondo l'articolo 59 della Costituzione federale gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Il Consiglio federale ha fiducia sia nella procedura di reclutamento dell'Esercito svizzero che nelle giornate informative organizzate dai Cantoni prima del reclutamento.

Mancano inoltre le basi legali per promuovere una campagna pubblicitaria su larga scala come proposto dall'autore della mozione.

Il paragone con gli eserciti della Norvegia e della Svezia va preso con cautela, in quanto non è possibile fare un confronto uno a uno tra i modelli di reclutamento e di servizio di questi Paesi e i nostri.

La verità è che l'esercito sta già mettendo in atto le misure necessarie per convincere le ragazze svizzere a svolgere il servizio militare in modo volontario e persuadere i ragazzi che saranno soggetti all'obbligo di prestare servizio militare di quanto sia varia l'offerta dell'esercito. Concretamente tali misure consistono in presentazioni in occasione di fiere per il grande pubblico, manifestazioni pubbliche organizzate dalle Grandi Unità, giornate delle porte aperte durante le scuole reclute e videoclip creati dal Centro dei media elettronici dell'esercito.

È inoltre disponibile materiale aggiornato sul tema dell'ulteriore sviluppo dell'esercito e l'esercito partecipa in modo mirato a grandi manifestazioni pubbliche (come la Notte dei musei di Berna 2018) o collabora addirittura all'organizzazione di alcune di queste (come nel caso di "Thun meets Army & Air Force" nel 2016); l'esercito gestisce anche un account Instagram e crea delle app per coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella fascia d'età 15–19 anni.



Proposta del Consiglio federale del 09.05.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (23)

Addor Jean-Luc, Amaudruz Céline, Arnold Beat, Buffat Michaël, Chiesa Marco, Clottu Raymond,
Dettling Marcel, Estermann Yvette, Glarner Andreas, Glauser-Zufferey Alice, Grin Jean-Pierre, Heer Alfred,
Hess Erich, Nicolet Jacques, Nidegger Yves, Page Pierre-André, Pantani Roberta, Quadri Lorenzo,
Reimann Lukas, Rime Jean-François, Schwander Pirmin, Stamm Luzi, Zuberbühler David

18.3461

 Mozione

Stop alla costruzione di una fabbrica di munizioni svizzera in Brasile

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale, in quanto unico proprietario della RUAG Holding SA, è incaricato di provvedere affinché la RUAG rinunci alla prevista costruzione di una fabbrica di munizioni in Brasile e proceda alla liquidazione della RUAG Industria e Comercio de Municoes Ltda São Francisco.

Motivazione

Il Brasile è afflitto dalla piaga di un'immane violenza. È il paese al mondo con il più alto tasso di omicidi, oltre 190 al giorno, e con ciò presenta una situazione addirittura più grave che nelle regioni di crisi, persino che in Siria. Nel 2016 una commissione parlamentare del Senato brasiliano ha constatato che nel Paese viene ucciso un giovane di colore ogni 23 minuti, il che corrisponde a 63 vittime al giorno in questa fascia della popolazione. Ma la violenza non è assolutamente una prerogativa dei delinquenti. Al contrario, gli atti di violenza vengono purtroppo commessi quotidianamente anche dagli organi dello Stato. Tra il 2005 e il 2014, ad esempio, nel solo Stato di Rio de Janeiro si sono contate 8466 vittime morte per mano di agenti di polizia. Tra queste vi è anche Marielle Franco, la donna politica afrobrasiliiana cresciuta in una favela di Rio, assassinata pochi giorni dopo che aveva denunciato le violenze commesse dalla polizia militare nella favela di Acari. Le circostanze del suo assassinio non sono ancora state chiarite. Il fatto che le munizioni con cui è stata uccisa siano state vendute nel 2006 alla polizia federale brasiliana (Polícia Federal) è però un grave indizio a carico delle forze dell'ordine. Chiunque conosca anche solo minimamente il Brasile, sa quanto siano stretti i legami tra l'apparato ufficiale delle forze di sicurezza e la criminalità organizzata. Considerate queste circostanze, gli investimenti della RUAG in Brasile sono inaccettabili dal profilo dei diritti umani. Inoltre, ci si può interrogare sulla compatibilità dell'impegno dell'impresa in Brasile con gli "obiettivi strategici del Consiglio federale per la RUAG Holding SA 2016–2019". In ogni caso, non si capisce assolutamente come l'impresa, con questo impegno, "ampli la base tecnologica nel senso di questi obiettivi strategici" (cfr. obiettivo 4.1). Alla luce della descritta situazione di violenza, è inoltre lecito temere che con i propri investimenti in Brasile la RUAG "assuma rischi non valutabili o grandi rischi" (cfr. obiettivo 4.2). Per ragioni di politica estera e dei diritti umani, e a causa dell'incompatibilità con gli obiettivi della Confederazione in quanto proprietaria dell'impresa, occorre dunque rinunciare alla costruzione di una fabbrica di munizioni della RUAG in Brasile.

Parere del Consiglio federale del 05.09.2018

Il Consiglio d'amministrazione è responsabile della gestione strategica della RUAG Holding SA. Esso provvede all'attuazione, ai differenti livelli, degli obiettivi strategici del Consiglio federale all'interno del gruppo. In qualità di azionista unico della RUAG Holding SA, il Consiglio federale ritiene che la costruzione di un impianto di produzione di munizioni in Brasile sarebbe connessa a rischi per la reputazione della RUAG e della Svizzera, motivo per cui occorrerebbe rinunciarvi. Esso ha informato il Consiglio d'amministrazione della RUAG Holding SA in merito a tale posizione.

Proposta del Consiglio federale del 05.09.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

14.06.2019 Ritirato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (24)

Aebischer Matthias, Arslan Sibel, Barrile Angelo, Fehlmann Rielle Laurence, Feri Yvonne, Flach Beat, Friedl Claudia, Graf Maya, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Masshardt Nadine, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Pardini Corrado, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Tornare Manuel, Trede Aline, Wasserfallen Flavia

18.3476

 Postulato

Studio sull'evoluzione della dipendenza dai giochi in denaro

Depositato da: Brélaz Daniel
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Oppositori: Bauer Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 11.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato, una volta trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro, di stilare un rapporto sull'aumento o la diminuzione dei fenomeni di dipendenza dai giochi in denaro. In caso di aumento è pure incaricato di evidenziare le misure che potrebbero permettere di migliorare la situazione.

Motivazione

Anche se i principali argomenti evidenziati nella campagna di votazione appena terminata non riguardavano i fenomeni di dipendenza, il tema è stato affrontato dai due campi. Per i sostenitori, i vari miglioramenti contenuti nella legge dovrebbero permettere di lottare contro tali fenomeni più efficacemente rispetto ad oggi. Ma per un'importante parte degli oppositori, le misure sarebbero insufficienti e la nuova legge favorirebbe la dipendenza dai giochi in denaro.

A fronte di un ampio riconoscimento di un problema reale o presunto, è necessario che il Consiglio federale faccia chiarezza entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

28.09.2018	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
13.06.2019	Consiglio nazionale Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Arslan Sibel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Mazzone Lisa, Rytz Regula, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael, de la Reussille Denis

18.3531

 Postulato

Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi

Depositato da: Rickli Natalie
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Oppositori: Arslan Sibel
Gruppo dei Verdi
Grüne (Basels starke Alternative)

Ripreso da: Schwander Pirmin
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come si potrebbe riformare l'attuale sistema delle pene detentive "a vita" (e la relativa liberazione) per tenere meglio conto dei reati particolarmente gravi.

Motivazione

La pena detentiva "a vita" (art. 40 cpv. 2 CP) in un certo senso trae in inganno: chi ha scontato 10 o 15 anni è liberato condizionalmente se si è comportato bene durante l'esecuzione e non è a rischio di recidiva (art. 86 CP).

In altre parole, l'attuale pena detentiva "a vita" è un ibrido tra pena e misura: la pena massima effettiva per la colpa ammonta a 10 o 15 anni, mentre tutto quanto va oltre è una misura conservativa mascherata, che di conseguenza si applica soltanto in caso di rischio di recidiva.

Ciò crea problemi: una persona che ha commesso un reato grave ma non è a rischio di recidiva deve infatti scontare una pena massima effettiva troppo lieve di 10 o 15 anni. La popolazione chiede di conseguenza sempre più misure conservative quali l'internamento, in quanto la pena stessa non è ritenuta adeguata, con il curioso risultato che, oltre alle pene detentive "a vita", sono spesso ordinati anche internamenti.

Il Consiglio federale deve illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare questo sistema, segnatamente per sanzionare con pene adeguate una colpa particolarmente grave, senza che vi sia una commistione con le misure conservative.

Vanno esaminati in particolare gli approcci seguenti:

1. La legge permette al giudice, in caso di colpa particolarmente grave, di escludere la liberazione condizionale per un periodo superiore agli attuali 10 o 15 anni (p. es. per 25 o 30 anni).
2. La legge consente al giudice, in caso di colpa particolarmente grave, di escludere qualsiasi liberazione condizionale.
3. La legge permette al giudice di pronunciare pene detentive decisamente più lunghe in alternativa alla pena detentiva a vita (la cui entità dipende di fatto dalla durata di vita dell'autore). In caso di rischio di recidiva resterebbero naturalmente necessarie le corrispondenti misure conservative.

Il Consiglio federale dovrà illustrare nel rapporto anche le integrazioni chieste nel postulato Caroni [18.3530](#).

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

01.10.2018	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
20.05.2019	Sarà ripreso
13.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

18.3530 Postulato Riforma delle pene detentive "a vita" per i reati particolarmente gravi

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

18.3592

 Mozione

Scambio di dati di polizia su scala nazionale

Depositato da: Eichenberger-Walther Corina
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 14.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare una banca dati centrale di polizia su scala nazionale o una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia su persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. Se assente, occorre creare nel diritto federale la base legale necessaria.

Motivazione

I corpi di polizia dei Cantoni gestiscono banche dati proprie. Gli agenti di polizia possono accedere direttamente soltanto ai dati del loro Cantone. Eventuali informazioni su persone sospette possono essere ottenute dagli altri Cantoni soltanto indirettamente e con un onere considerevole: il registro di polizia esistente di cui all'articolo 17 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) informa soltanto se il rispettivo corpo di polizia dispone di dati su una determinata persona, senza specificare di quali dati si tratti effettivamente. Ogni corpo di polizia deve essere interpellato separatamente. Questo modo di procedere richiede molto tempo.

I rapinatori professionisti sono di norma attivi a livello nazionale se non addirittura internazionale. Approfittano del lento, se non inesistente, scambio di informazioni tra le autorità di polizia dei diversi Cantoni: quando una polizia cantonale controlla presunti rapinatori, è essenziale sapere se questi erano stati controllati qualche ora prima per il medesimo sospetto o se sono noti in un terzo Cantone in relazione a rapine. In caso affermativo, possono essere adottate le misure di polizia necessarie sulla base di un sufficiente sospetto di reato. Se le informazioni sulle pratiche extracantonali concernenti i presunti rapinatori non sono disponibili, questi ultimi devono essere rilasciati dal controllo senza subire alcuna conseguenza.

Nel quadro della lotta alla criminalità, la Svizzera deve essere considerata un'unica entità. Anche nel contesto internazionale lo scambio di informazioni diventa sempre più importante per combattere in maniera efficace la criminalità. A tal fine, il rilevamento e la gestione centrali dei dati costituiscono un importante fattore di successo.

Parere del Consiglio federale del 15.08.2018

Sempre più sovente la criminalità non è limitata al piano locale, bensì interessa più Cantoni o addirittura tutta la Svizzera. Pertanto si moltiplicano, giustamente, le richieste di potenziare a livello nazionale lo scambio di informazioni di polizia. Confederazione e Cantoni condividono l'obiettivo di rendere l'assetto informatico di polizia all'altezza delle attuali sfide in materia di cooperazione nazionale e internazionale di polizia. Esistono infatti già vari programmi e progetti che mirano a interconnettere meglio i diversi sistemi d'informazione di polizia tra i Cantoni e tra la Confederazione e i Cantoni. Si può ad esempio menzionare il programma di Armonizzazione dell'informatica di Polizia Svizzera (AiP), che tramite vari progetti intende semplificare e rendere più sicura la comunicazione intercantonale di polizia.

Attualmente si sta elaborando, insieme ai Cantoni, uno studio preliminare per una piattaforma nazionale di consultazione di polizia. Questa piattaforma è intesa permettere alla polizia di accedere, tramite un'unica consultazione, a tutte le informazioni risultanti dai sistemi d'informazione di polizia cantonali e nazionali. Un rilevamento e un trattamento centrali dei dati non entrano in linea di conto, anche per motivi inerenti alla sovranità cantonale in materia di polizia. La Confederazione e i Cantoni dovranno adeguare le loro basi legali a seconda dell'impostazione della piattaforma nazionale di consultazione.

Proposta del Consiglio federale del 15.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.



Cronologia

28.09.2018	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
13.06.2019	Opposizione ritirata
21.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Burkart Thierry, Cattaneo Rocco, Fiala Doris, Galladé Chantal, Geissbühler Andrea Martina,
Glanzmann-Hunkeler Ida, Lüscher Christian, Paganini Nicolo

18.3680

 Mozione

Una sanzione penale contro l'uso di distintivi di comunità o Paesi stranieri nell'esercito

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nel Codice penale militare (CPM) una disposizione che permetta di punire i militari che indossano distintivi di Stati, organizzazioni, comunità o etnie straniere.

Motivazione

In questi ultimi anni la stampa ha riportato casi di militari che ostentavano distintivi di comunità o Paesi stranieri.

Nella risposta all'interrogazione 17.5087, il capo del Dipartimento federale della difesa ha specificato che la violazione delle prescrizioni sull'uso di parti dell'uniforme, distintivi e oggetti viene punita in via disciplinare e ha aggiunto che il Consiglio federale non vede la necessità di predisporre misure più ampie.

Diversi indicatori ci suggeriscono però che il comunitarismo tende comunque a svilupparsi, fino ad arrivare anche all'interno del nostro esercito. È quindi necessario adottare senza indugio le disposizioni necessarie per prevenirlo in modo efficace (cosa impossibile prevedendo solo misure disciplinari). È in gioco il fondamentale spirito di corpo confederale che deve animare il nostro esercito.

In quest'ottica occorre integrare i mezzi a disposizione dei comandanti di truppa estendendo alla via penale il trattamento dei casi in cui i militari manifestano atteggiamenti comunitaristi indossando distintivi di Stati, organizzazioni, comunità o etnie straniere.

Parere del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Codice penale militare in vigore permette già di punire i comportamenti descritti nella mozione.

Il porto di distintivi di comunità o Stati esteri nell'esercito costituisce un'inosservanza di prescrizione di servizio giusta l'articolo 72 del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) in relazione alla regolamentazione concernente il porto dell'uniforme militare (tenuta), in particolare il numero 58 capoverso 3 del Regolamento di servizio dell'esercito (RSE; RS 510.107.0). Questo reato è di principio punito con una pena pecuniaria (da 3 a 180 aliquote giornaliere) che viene iscritta nel casellario giudiziale al termine di un procedimento giudiziario.

Nei casi poco gravi secondo la giurisprudenza del Tribunale militare di cassazione e del Tribunale federale, l'infrazione può essere punita disciplinarmente dalla gerarchia militare, poiché dal punto di vista dell'opportunità un procedimento giudiziario non si impone. Le pene previste sono la riprensione, il divieto d'uscita, la multa disciplinare fino a 1000 franchi o gli arresti da uno a dieci giorni. Le pene disciplinari non sono iscritte nel casellario giudiziale.

L'articolo 72 CPM è una base legale sufficiente. Esso permette di punire qualsiasi violazione di una legge, un'ordinanza, un ordine generale o un regolamento militare.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

18.3690 Postulato

Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso

Depositato da: Flach Beat
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Oppositori: Herzog Verena
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di verificare come si dovrebbe adeguare il diritto svizzero per eliminare tutte le norme che fanno esclusivamente riferimento al sesso e redigere un rapporto in merito. Va inoltre illustrato in che punti sarebbe necessario trovare nuove norme per tenere conto di differenze rilevanti anche in futuro (p. es. in caso di gravidanza) e che forma potrebbero assumere.

Motivazione

In Svizzera e in diversi altri Paesi si chiede da più parti l'introduzione di un terzo sesso. Nel frattempo, la Corte costituzionale tedesca ha deciso che la normativa attualmente in vigore in Germania viola la Costituzione tedesca.

In alternativa all'introduzione di un terzo sesso, la sentenza apre esplicitamente anche un'altra via: il legislatore potrebbe in generale rinunciare all'iscrizione del sesso nel diritto dello stato civile.

Dal punto di vista liberale questo disciplinamento sarebbe ideale. Fermerebbe non solo la discriminazione di persone intersessuali, ma renderebbe impossibile una disparità di trattamento tra uomini e donne nella legge.

La Costituzione federale stabilisce in modo inequivocabile che tutti sono uguali davanti alla legge. Tuttavia, come in passato, ci sono ancora molte disposizioni che prevedono conseguenze giuridiche diverse per gli uomini e le donne senza che vi sia un motivo valido. È giunto il momento di identificare ed eliminare tali disposizioni. In questo contesto va anche tenuto conto del fatto che sotto denominazioni come transgender o intersessualità vi sono anche persone che si rifiutano di rientrare in uno schema binario di "uomo" e "donna". Sopprimendo il riferimento al sesso non sarebbe più necessario registrare ufficialmente il sesso, il che eliminerebbe questa discriminazione delle persone transessuali e intersessuali. L'obiettivo sovraordinato deve essere creare un ordine sociale liberale e privo di discriminazioni.

Con questa richiesta non si vuole affermare che tra gli esseri umani non vi siano differenze. Il punto fondamentale è che si tenga conto di queste circostanze in modo diverso e non discriminatorio, ad esempio distinguendo se una persona è incinta.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

01.10.2018 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

13.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Arslan Sibel, Bertschy Kathrin, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Grossen Jürg, Moser Tiana Angelina,
Weibel Thomas

18.3715

 Mozione**Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame**

Depositato da:	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS
Data del deposito:	30.08.2018
Depositato in:	Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni:	Assegnato alla Commissione per l'esame preliminare

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche seguenti, per consentire di realizzare impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco (per proprietari forestali e segherie):

- l'autorizzazione è limitata a impianti di stoccaggio di tondame svizzero;
- la realizzazione degli impianti serve alla gestione regionale della foresta;
- la necessità di questi impianti è dimostrata, la loro ubicazione adeguata e le loro dimensioni adatte alle condizioni regionali;
- gli impianti non si contrappongono ad alcun interesse pubblico preponderante.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

Con la Politica forestale 2020, il Consiglio federale persegue gli obiettivi principali di garantire una gestione forestale sostenibile e di creare condizioni quadro favorevoli per un'economia forestale e del legno efficiente e innovativa. La gestione forestale può anche comprendere la decisione di non gestire il bosco.

Secondo la legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0) e l'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), le costruzioni e gli impianti forestali non necessitano di un permesso di dissodamento e possono essere realizzati con un'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio; LPT, RS 700). Ciò a condizione che gli impianti servano alla gestione regionale della foresta, che il loro fabbisogno sia dimostrato, che la loro ubicazione sia appropriata e le dimensioni siano conformi alle condizioni regionali e che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga come ad esempio la biodiversità del bosco o il bosco di protezione (art. 13a OFo). Oltre ai capannoni e alle strade forestali, la normativa è già stata estesa ai depositi coperti di legna da ardere con la relativa modifica del 14 giugno 2013 dell'OFo.

Tenendo conto dei requisiti menzionati nella mozione, il Consiglio federale è disposto a creare nell'ordinanza sulle foreste le basi giuridiche per la realizzazione di impianti di stoccaggio di tondame nel bosco.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Rapporti delle commissioni

19.02.2019 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

Cronologia

13.12.2018	Consiglio degli Stati Adozione
04.06.2019	Consiglio nazionale Rinvio alla Commissione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)



Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

<u>16.471</u>	Iniziativa parlamentare	Attuazione della Politica forestale 2020. Agevolazione delle condizioni di dissodamento

Categoria di deliberazione

V

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.3715 s Mo. Consiglio degli Stati (CAPTE-S). Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 19 febbraio 2019

Riunitasi il 19 febbraio 2019, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha esaminato la mozione depositata dalla CAPTE-S il 30 agosto 2018 e accolta dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2018.

La mozione incarica il Consiglio federale di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche per consentire di realizzare, in casi ben definiti, impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco (per proprietari forestali e segherie).

Proposta della Commissione

La Commissione propone all'unanimità di accogliere la mozione.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Roger Nordmann

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo
- 2 Parere del Consiglio federale del 14 novembre 2018
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione



1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche seguenti, per consentire di realizzare impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco (per proprietari forestali e segherie):

- l'autorizzazione è limitata a impianti di stoccaggio di tondame svizzero;
- la realizzazione degli impianti serve alla gestione regionale della foresta;
- la necessità di questi impianti è dimostrata, la loro ubicazione adeguata e le loro dimensioni adatte alle condizioni regionali;
- gli impianti non si contrappongono ad alcun interesse pubblico preponderante.

2 Parere del Consiglio federale del 14 novembre 2018

Con la Politica forestale 2020, il Consiglio federale persegue gli obiettivi principali di garantire una gestione forestale sostenibile e di creare condizioni quadro favorevoli per un'economia forestale e del legno efficiente e innovativa. La gestione forestale può anche comprendere la decisione di non gestire il bosco.

Secondo la legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo, RS 921.0) e l'ordinanza sulle foreste (OFor; RS 921.01), le costruzioni e gli impianti forestali non necessitano di un permesso di dissodamento e possono essere realizzati con un'autorizzazione edilizia di cui all'articolo 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio; LPT, RS 700). Ciò a condizione che gli impianti servano alla gestione regionale della foresta, che il loro fabbisogno sia dimostrato, che la loro ubicazione sia appropriata e le dimensioni siano conformi alle condizioni regionali e che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga come ad esempio la biodiversità del bosco o il bosco di protezione (art. 13a OFo). Oltre ai capannoni e alle strade forestali, la normativa è già stata estesa ai depositi coperti di legna da ardere con la relativa modifica del 14 giugno 2013 dell'OFo.

Tenendo conto dei requisiti menzionati nella mozione, il Consiglio federale è disposto a creare nell'ordinanza sulle foreste le basi giuridiche per la realizzazione di impianti di stoccaggio di tondame nel bosco.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione senza voti contrari.

4 Considerazioni della Commissione

La presente mozione è stata depositata dalla CAPTE-S nel quadro dell'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare 16.471 «Attuazione della Politica forestale 2020. Agevolazione delle condizioni di dissodamento» presentata dal consigliere nazionale von Siebenthal. Dopo averne discusso durante le sue sedute, la Commissione aveva ritenuto inopportuno intervenire a livello di legge. Per ottenere lo stesso risultato auspicato dall'iniziativa aveva quindi elaborato una mozione di commissione che prevedeva la modifica dell'ordinanza sulle foreste. Concretamente incaricava il Consiglio federale di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche per consentire di realizzare impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco. La CAPTE-N ritiene che questi adeguamenti previsti a livello di base legale siano moderati e accoglie con favore la facilitazione auspicata in relazione allo sfruttamento del bosco.

La politica forestale del Consiglio federale persegue, oltre a interessi di protezione, lo sfruttamento sostenibile del bosco, tra cui rientra anche un impiego sensato del legno quale risorsa. Secondo la Commissione l'elaborazione sul posto di questa materia prima rinnovabile risulta sensata in termini



di politica climatica ed energetica. È quindi giunta l'ora di creare condizioni quadro favorevoli a un'economia forestale e del legno efficiente e innovativa.

La CAPTE-N osserva che per i proprietari di boschi la mozione della CAPTE-S non cambierebbe nulla. Essa creerebbe però una base legale concreta per permettere ai proprietari di boschi ma anche all'industria del legno di stoccare nel bosco legno indigeno proveniente dalla regione. Grazie a questa soluzione la raccolta del legname avverrebbe nel modo più economico possibile e si eviterebbero lunghi tragitti per il trasporto. Secondo la Commissione, questo contributo a favore dell'economia forestale è da sostenere in quanto la situazione finanziaria dell'economia forestale e del legno resta precaria e nel corso degli ultimi anni non ha dato segni di miglioramento.

All'unanimità, propone pertanto alla propria Camera di accogliere la mozione.

18.3768

 Mozione

Impostazione equilibrata dell'opuscolo informativo delle votazioni

Depositato da: Amstutz Adrian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 17.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare immediatamente ad avvantaggiarsi grazie alla raccomandazione di voto formulata in modo del tutto unilaterale sulla quarta di copertina dell'opuscolo informativo delle votazioni.

Motivazione

Lo scopo dell'opuscolo informativo delle votazioni è di ragguagliare i votanti in modo trasparente e soprattutto equilibrato sui testi sottoposti a votazione federale. Perciò, anche i comitati referendari e d'iniziativa espongono i propri argomenti all'elettorato.

La nuova impostazione dell'opuscolo informativo per la votazione del 23 settembre 2018 prevede che sulla quarta di copertina siano messe in rilievo le raccomandazioni di voto unilaterali delle maggioranze in Consiglio federale e Parlamento.

Poiché numerosi votanti si basano molto sull'opuscolo informativo per sapere come comportarsi alle urne, nella sua impostazione tipografica occorre fare attenzione a una rappresentazione il più possibile equilibrata delle differenti posizioni sui testi sottoposti a votazione. Ciò vale, in particolare, anche per le copertine. Con la nuova impostazione grafica e la messa in risalto delle raccomandazioni di voto delle maggioranze in Consiglio federale e Parlamento, il Governo influenza in maniera sleale ed eccessiva la libera formazione della volontà dell'elettorato. Questa rappresentazione unilaterale sfavorisce in modo lampante i rappresentanti dei pareri di minoranza in Consiglio federale e in Parlamento, come anche i comitati referendari e d'iniziativa.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

L'Assemblea federale decide se raccomandare al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto di un'iniziativa popolare federale (art. 139 cpv. 5 della Costituzione federale, Cost; RS 101 in combinato disposto con art. 100 della legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10). Il Consiglio federale non può sostenere una raccomandazione di voto che diverge dalla posizione dell'Assemblea federale (art. 10a cpv. 4 della legge federale sui diritti politici, LDP; RS 161.1). La pubblicazione della raccomandazione nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale garantisce che tutti gli aventi diritto di voto vengano a conoscenza delle raccomandazioni del Consiglio federale e del Parlamento (art. 11 cpv. 2 in combinato disposto con cpv. 3 LDP).

Le raccomandazioni di voto del Consiglio federale e del Parlamento figurano sulla quarta di copertina delle spiegazioni di voto dal 1983; da allora è cambiata solo la loro rappresentazione grafica. L'attuale impostazione grafica delle spiegazioni di voto riserva agli argomenti dei comitati lo stesso spazio concesso agli argomenti del Consiglio federale. Anche nella sezione intitolata "In breve", agli argomenti a favore e a quelli contro e alle raccomandazioni di voto viene riservato lo stesso spazio e viene utilizzata una veste tipografica identica. Per gli oggetti senza comitati referendari o d'iniziativa, la posizione della minoranza in Parlamento viene ora illustrata anche nella sezione "In breve", nelle prime pagine dell'opuscolo.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione



Competenze**Autorità competente**

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

18.3797

 Mozione

Avviare un accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli USA

Depositato da: Graber Konrad
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 20.09.2018

Depositato in: Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di ricercare un accordo di libero scambio o per lo meno un accordo commerciale preferenziale con gli USA, coinvolgendo già allo stadio dei colloqui esplorativi i gruppi di interesse rilevanti, vale a dire, oltre ai settori secondario e terziario dell'economia, in particolare le organizzazioni dell'agricoltura e dei consumatori. L'approccio prescelto deve essere di carattere prettamente partecipativo. Le competenti commissioni parlamentari vanno consultate e informate regolarmente. Gli obiettivi di un accordo di libero scambio con gli USA sono, in un'ottica nazionale, di rafforzare in particolare l'industria svizzera delle esportazioni e garantire l'accesso al mercato statunitense.

Motivazione

Il Governo svizzero ha interrotto nel gennaio 2006 i negoziati con gli USA su un accordo di libero scambio. Nel frattempo gli USA hanno manifestato tramite vari canali la disponibilità a riprendere i negoziati.

La Svizzera fa bene a cogliere questa opportunità. Le esportazioni della Svizzera negli USA sono passate dal 9,7 per cento del 2007 all'attuale 15,3 per cento. Analogamente a quanto fatto con la Cina, la Svizzera potrebbe siglare un accordo prima dell'UE. In caso contrario, è probabile che in un secondo tempo non le resterebbe altra scelta che allinearsi su quello che sarà stato stipulato con l'Unione europea (UE).

Dalla precedente interruzione dei negoziati e da quelli in corso con l'UE per un accordo quadro vanno tratte le dovute conclusioni. Il settore dell'agricoltura, le organizzazioni dei consumatori e altri importanti protagonisti devono essere coinvolti sin dall'inizio in un processo partecipativo. Vanno infine posti in primo piano tutti gli interessi svizzeri nonché quelli del Paese.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale della Svizzera, il mercato USA è dinamico e in forte crescita. Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione, è fondamentale migliorare le condizioni di accesso ai mercati esteri. In tale contesto il rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali tra i nostri due Paesi mediante un accordo di libero scambio (ALS) è altrettanto fondamentale.

Un nuovo tentativo di negoziare un ALS dipende dall'interesse degli Stati Uniti a entrare in materia, dal loro atteggiamento sulle tematiche importanti per la Svizzera in un simile ALS e dal sostegno politico che un progetto di questo tipo riceverebbe in Svizzera. Le posizioni e le aspettative di entrambe le parti vanno esplorate prima di procedere a una valutazione approfondita della situazione e di pensare a un'apertura formale delle trattative. Del resto è proprio in tal senso che si è espressa la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale quando in settembre ha approvato una proposta che raccomanda di condurre colloqui esplorativi con gli Stati Uniti in vista di un eventuale ALS. I colloqui esplorativi sono in corso. A tempo debito e in caso di esito positivo di questi colloqui esplorativi il Consiglio federale consulterà le commissioni competenti del Parlamento e i Cantoni in merito a un mandato negoziale. Le cerchie interessate saranno strettamente coinvolte nel processo.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Rapporti delle commissioni

25.03.2019 - Commissione della politica estera del Consiglio nazionale



Cronologia

06.12.2018	Consiglio degli Stati Adozione
20.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (19)

Berberat Didier, Bischof Pirmin, Bischofberger Ivo, Eberle Roland, Eder Joachim, Engler Stefan, Ettlin Erich, Föhn Peter, Germann Hannes, Hefti Thomas, Hegglin Peter, Häberli-Koller Brigitte, Levrat Christian, Lombardi Filippo, Noser Ruedi, Schmid Martin, Seydoux-Christe Anne, Vonlanthen Beat, Zanetti Roberto

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.3797 s Mo. Consiglio degli Stati (Graber Konrad). Avviare un accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli USA

Rapporto della Commissione della politica estera del 25 marzo 2019

Riunitasi il 25 e 26 marzo 2019, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) ha esaminato la mozione presentata il 20 settembre 2018 dal consigliere agli Stati Graber Konrad e accolta il 6 dicembre 2018 dal Consiglio degli Stati.

La mozione incarica il Consiglio federale di concludere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti o un accordo commerciale preferenziale mediante un approccio partecipativo.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 16 voti contro 8 e 1 astensione di accogliere la mozione.

Una minoranza della Commissione (*Arslan*, de la Reussille, Friedl, Molina, Naef, Nussbaumer, Sommaruga, Tornare) propone di respingere la mozione.

Relatori: Markwalder (ted.), Béglé (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Elisabeth Schneider-Schneiter

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Parere del Consiglio federale del 14 novembre 2018
- 3 Deliberazione e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione

101-05/18.3797s/APK--CPE



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di ricercare un accordo di libero scambio o per lo meno un accordo commerciale preferenziale con gli USA, coinvolgendo già allo stadio dei colloqui esplorativi i gruppi di interesse rilevanti, vale a dire, oltre ai settori secondario e terziario dell'economia, in particolare le organizzazioni dell'agricoltura e dei consumatori. L'approccio prescelto deve essere di carattere prettamente partecipativo. Le competenti commissioni parlamentari vanno consultate e informate regolarmente. Gli obiettivi di un accordo di libero scambio con gli USA sono, in un'ottica nazionale, di rafforzare in particolare l'industria svizzera delle esportazioni e garantire l'accesso al mercato statunitense.

1.2 Motivazione

Il Governo svizzero ha interrotto nel gennaio 2006 i negoziati con gli USA su un accordo di libero scambio. Nel frattempo gli USA hanno manifestato tramite vari canali la disponibilità a riprendere i negoziati.

La Svizzera fa bene a cogliere questa opportunità. Le esportazioni della Svizzera negli USA sono passate dal 9,7 per cento del 2007 all'attuale 15,3 per cento. Analogamente a quanto fatto con la Cina, la Svizzera potrebbe siglare un accordo prima dell'UE. In caso contrario, è probabile che in un secondo tempo non le resterebbe altra scelta che allinearsi su quello che sarà stato stipulato con l'Unione europea (UE).

Dalla precedente interruzione dei negoziati e da quelli in corso con l'UE per un accordo quadro vanno tratte le dovute conclusioni. Il settore dell'agricoltura, le organizzazioni dei consumatori e altri importanti protagonisti devono essere coinvolti sin dall'inizio in un processo partecipativo. Vanno infine posti in primo piano tutti gli interessi svizzeri nonché quelli del Paese.

2 Parere del Consiglio federale del 14 novembre 2018

Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale della Svizzera, il mercato USA è dinamico e in forte crescita. Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione, è fondamentale migliorare le condizioni di accesso ai mercati esteri. In tale contesto il rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali tra i nostri due Paesi mediante un accordo di libero scambio (ALS) è altrettanto fondamentale.

Un nuovo tentativo di negoziare un ALS dipende dall'interesse degli Stati Uniti a entrare in materia, dal loro atteggiamento sulle tematiche importanti per la Svizzera in un simile ALS e dal sostegno politico che un progetto di questo tipo riceverebbe in Svizzera. Le posizioni e le aspettative di entrambe le parti vanno esplorate prima di procedere a una valutazione approfondita della situazione e di pensare a un'apertura formale delle trattative. Del resto è proprio in tal senso che si è espressa la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale quando in settembre ha approvato una proposta che raccomanda di condurre colloqui esplorativi con gli Stati Uniti in vista di un eventuale ALS. I colloqui esplorativi sono in corso. A tempo debito e in caso di esito positivo di questi colloqui esplorativi il Consiglio federale consulterà le commissioni competenti del Parlamento e i Cantoni in merito a un mandato negoziale. Le cerchie interessate saranno strettamente coinvolte nel processo.



Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3 Deliberazione e decisione della Camera prioritaria

Il 6 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione all'unanimità.

4 Considerazioni della Commissione

La maggioranza della Commissione considera che un accordo di libero scambio fra gli Stati Uniti e la Svizzera sarebbe favorevole a quest'ultima. Essa ricorda che gli Stati Uniti costituiscono il secondo partner commerciale più importante del nostro Paese e che le esportazioni verso gli Stati Uniti sono costantemente aumentate nel corso degli ultimi anni. Inoltre, negli Stati Uniti la Svizzera fa parte degli investitori importanti e le sue imprese offrono impieghi di alta qualità. D'altro canto, esistono numerosi ambiti in cui gli Stati Uniti e la Svizzera non sono in concorrenza e nei quali quest'ultima potrebbe trarre profitto da un accordo di libero scambio. La maggioranza è pure favorevole all'approccio partecipativo auspicato dalla mozione il quale permetterà di analizzare le posizioni e le aspettative delle parti prima di procedere a una valutazione più approfondita della situazione e di prendere in considerazione l'apertura di negoziati formali. Infine, alcuni membri della CPE-N ritengono che un rigetto della mozione darebbe un segnale negativo.

Secondo la minoranza della CPE-N, questa mozione non apporta alcun valore aggiunto dal momento che i colloqui esplorativi sono in corso. Se la minoranza non si oppone agli accordi di libero scambio, essa ritiene che sarebbe nell'interesse della Svizzera cooperare con i Paesi partner dell'Associazione europea di libero scambio; un'azione multilaterale con questi ultimi sarebbe più opportuna rispetto alla conclusione rapida di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti.

18.3798

 Mozione**Polveriera di Mitholz. Sgombero definitivo dell'ex deposito di munizioni**

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 20.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di rendere rapidamente e completamente sicuro l'ex deposito di munizioni di Mitholz, di provvedere a uno smaltimento a regola d'arte e di riconvertirlo o smantellarlo. A tal fine va presentato al Parlamento un calendario e un piano dei costi.

Motivazione

Il 28 giugno 2018 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto intermedio di un gruppo di esperti e ha informato la popolazione e i media. Il rapporto intermedio giunge alla conclusione che i rischi di ulteriori esplosioni dei residui di munizioni nell'ex deposito di munizioni di Mitholz sono maggiori rispetto a quanto sinora ipotizzato. Secondo le stime, nelle parti crollate dell'impianto e nelle macerie antistanti si troverebbero ancora circa 3500 tonnellate lorde di munizioni contenenti diverse centinaia di tonnellate di esplosivi. Inoltre, nelle parti crollate dell'impianto sono maggiori di quanto sinora ipotizzato i rischi che anche influssi esterni – quali frane, il possibile crollo di ulteriori parti dell'impianto o un'eventuale autocombustione dei residui di munizioni sotto le macerie – possano causare un'esplosione, con possibili conseguenti danni sia all'interno dell'impianto sia nelle immediate vicinanze. Gli esperti sono giunti alla conclusione che i valori limite delle regolamentazioni in vigore per la gestione dei rischi non sono rispettati. Ciononostante non ritengono necessarie misure immediate per la popolazione locale. Tuttavia, se è comprensibile che il DDPS abbia chiuso con effetto immediato l'alloggio della truppa e un magazzino della Farmacia dell'esercito e rinunciato ai nuovi progetti previsti (centro di calcolo), ciò desta preoccupazione tra gli abitanti. Il fatto che già da molti anni siano disponibili rapporti che mostrano il potenziale di pericolo senza che la popolazione ne sia stata informata non contribuisce a rafforzare la fiducia. Sebbene il Consiglio federale abbia istituito un gruppo di lavoro per ulteriori accertamenti sulla valutazione dei rischi e per la verifica di misure di riduzione dei rischi, gli abitanti vogliono sapere rapidamente come, quando e con quali conseguenze sarà eseguito lo sgombero.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale si rende conto che la nuova valutazione dei rischi relativi all'ex deposito di munizioni crea una situazione difficile per la popolazione di Mitholz. È dunque comprensibile che si avverta il bisogno di un rapido sgombero dei residui di munizioni e di un opportuno scadenario.

Il Consiglio federale intende ridurre per quanto possibile il rischio per la popolazione locale, in modo da garantire almeno il rispetto delle prescrizioni determinanti, ciò che secondo il rapporto degli esperti sull'analisi dei rischi oggi non è il caso. Il Consiglio federale ha perciò incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di istituire un gruppo di lavoro che definisca le misure da adottare per ridurre il rischio. Il gruppo di lavoro ha iniziato la propria attività nel mese di agosto.

Entro fine anno il DDPS attuerà una serie di misure per la sorveglianza dell'impianto. Parallelamente, sotto la direzione del Cantone di Berna sarà elaborato un piano d'emergenza per il caso Mitholz. Gli specialisti del DDPS hanno inoltre iniziato l'analisi delle munizioni, risalenti a più di settant'anni fa. Entro la metà del 2020, le varie soluzioni per eliminare o ridurre il rischio saranno accertate in misura sufficiente da consentire di prendere decisioni concrete.

L'8 ottobre 2018 il DDPS ha provveduto a informare in loco la popolazione a questo riguardo. La popolazione sarà tenuta costantemente al corrente in merito all'avanzamento dei lavori per mezzo di una newsletter periodica e di altri eventi informativi.

Per quanti sforzi si facciano per ridurre il rischio per la popolazione, allo stato attuale il Consiglio federale non è in grado di garantire che l'ex deposito di munizioni possa essere reso completamente sicuro e che si possa procedere a uno smaltimento a regola d'arte come chiede l'autore della mozione. Non si sa ancora in che



modo possano essere sgomberate le munizioni residue, né quali rischi e quali conseguenze potrebbe comportare lo sgombero. Per rispondere a questi interrogativi sono necessari accurati e lunghi accertamenti. Il gruppo di lavoro esaminerà in base a diversi criteri le possibili varianti per l'eliminazione o la riduzione del rischio, ponendole sullo stesso piano, e ne evidenzierà le conseguenze in modo da consentire di prendere una decisione fondata. Tra queste varianti rientra naturalmente anche lo sgombero.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Bertschy Kathrin, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Moser Tiana Angelina, Rösti Albert, von Siebenthal Erich

18.3844 Postulato

Strategia per le grandi manifestazioni sportive internazionali in Svizzera

Depositato da: Lohr Christian
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 26.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto per mostrare gli effetti che le grandi manifestazioni sportive in Svizzera hanno sulla promozione dello sport di massimo livello, delle giovani leve dello sport di prestazione e dello sport popolare nonché in termini di coesione sociale. Il governo deve inoltre mostrare quali sono gli obiettivi prioritari che persegue con il sostegno di grandi manifestazioni sportive e quali sono le condizioni che favoriscano il raggiungimento degli stessi.

Motivazione

Negli ultimi dieci anni la Svizzera ha ospitato un gran numero di grandi manifestazioni internazionali (campionati mondiali ed europei in diversi sport). Nella maggior parte dei casi – come per i Campionati mondiali di rampichino svoltisi di recente – gli appuntamenti sono stati un grande successo. Dall'altro lato però gli elettori dei Cantoni dei Grigioni e del Vallese hanno respinto i progetti di candidatura per i Giochi olimpici invernali.

Le grandi manifestazioni sportive internazionali hanno un notevole significato dal punto di vista sociale e dell'economia pubblica e comportano riflessi positivi sotto diversi aspetti. Senza la sostanziale partecipazione del settore pubblico appuntamenti del genere non possono essere finanziati.

Il sostegno dello sport di massimo livello, delle giovani leve dello sport di prestazione e dello sport popolare come pure il rafforzamento dell'integrazione e della coesione sociale tramite lo sport possono essere motivi fondamentali per il sostegno di simili manifestazioni da parte del settore pubblico. Le grandi manifestazioni sportive possono inoltre avere effetti positivi per quel che riguarda la promozione del Paese come sede, i collegamenti a livello tanto nazionale che internazionale, impulsi per l'economia e il turismo, la promozione del volontariato, eccetera. L'obiettivo deve essere quello di ottenere tramite l'impiego di mezzi pubblici effetti per quanto possibili ampi e durevoli a favore della società tutta. Accanto a un gran numero di manifestazioni sportive internazionali svoltesi in Svizzera (Campionati mondiali ed europei in diversi sport), sono stati esaminati diversi progetti per una candidatura per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali. Le valutazioni del Consiglio federale possono pertanto basarsi sulle esperienze fatte in occasione di manifestazioni di varie dimensioni e importanza. In considerazione degli effetti positivi delle grandi manifestazioni sportive internazionali e delle esperienze fatte nel quadro delle candidature la Svizzera ha bisogno di una strategia per lo svolgimento di grandi manifestazioni internazionali e il sostegno da parte del settore pubblico.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

Ai sensi dell'articolo 17 della legge sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0) la Confederazione può sostenere manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale che si tengono in Svizzera, sempre che i Cantoni contribuiscano in maniera adeguata ai costi. Negli ultimi anni la Confederazione ha sostenuto fino a 15 grandi manifestazioni sportive l'anno in diversi sport. Allo scopo è a disposizione un budget annuo di un milione di franchi. Nel quadro di progetti separati il Parlamento ha approvato ulteriori importi, ad esempio per gli Youth Olympic Games 2020 a Losanna o per l'Universiade 2021 a Lucerna.

Le grandi manifestazioni sportive, con i loro vari effetti positivi, sono importanti per lo sviluppo dello sport. La Confederazione ha pertanto interesse affinché anche in futuro si svolgano in Svizzera grandi eventi sportivi. L'Ufficio federale dello sport sta attualmente elaborando una strategia che si occupa di obiettivi e presupposti per lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive in Svizzera. Nel processo vengono coinvolti anche Swiss Olympic, in quanto organizzazione mantello delle federazioni sportive svizzere, e altri gruppi di interessati. Le riflessioni strategiche vertono in particolare sull'impiego dei mezzi e sugli effetti che hanno le grandi



manifestazioni, ad esempio sul turismo e sull'economia regionale. Al momento attuale il Consiglio federale non ritiene pertanto adeguato allo scopo presentare un rapporto separato.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

14.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (28)

Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Amherd Viola, Ammann Thomas, Brand Heinz,
Bulliard-Marbach Christine, Candinas Martin, Dobler Marcel, Feri Yvonne, Grossen Jürg,
Gugger Niklaus-Samuel, Hess Lorenz, Humbel Ruth, Kutter Philipp, Landolt Martin, Maire Jacques-André,
Müller-Altermatt Stefan, Nussbaumer Eric, Paganini Nicolo, Regazzi Fabio, Reynard Mathias, Ritter Markus,
Romano Marco, Schneeberger Daniela, Stahl Jürg, Vogler Karl, Wasserfallen Christian, Weibel Thomas

18.3846 Postulato

Attività fisico-sportiva quotidiana per bambini e giovani

Depositato da: Lohr Christian
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 26.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Stando alle raccomandazioni per l'attività fisica dell'organizzazione mondiale della sanità i bambini e i giovani devono muoversi almeno un'ora al giorno a intensità da media a elevata. Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto per mostrare fino a che punto la promozione dello sport e del movimento in Svizzera raggiunge questi obiettivi di massima. Di particolare interesse allo scopo risulta la risposta alle seguenti domande:

1. Quali misure, programmi e iniziative esistono in Svizzera per promuovere le attività fisico-sportive di bambini e giovani?
2. Ci sono settori e gruppi di destinatari che con l'attuale sistema di promozione dello sport non possono essere raggiunti al meglio?
3. Altri paesi dispongono di misure efficienti per la promozione dello sport che possono essere riprese dalla Svizzera?

Motivazione

La legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica cita all'articolo 1 la riqualificazione del valore dello sport e dell'attività fisica nell'educazione e nell'istruzione come obiettivo essenziale. È dimostrato che le attività sportive hanno effetti positivi sullo sviluppo e sull'apprendimento di bambini e giovani. Esse non solo rafforzano la salute fisica, ma promuovono anche il benessere psichico, le capacità cognitive e l'integrazione sociale. Per i firmatari è di centrale importanza che il maggior numero possibile di bambini e giovani abbiano accesso ad attività fisico-sportive regolari, sufficienti e variate.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

Il sistema svizzero di promozione dello sport e del movimento nel complesso funziona bene. Numerosi soggetti si impegnano nella promozione di offerte riguardanti sport e movimento destinate a bambini e giovani, sia in ambito scolastico che nel contesto extra scolastico. I Cantoni promuovono nel quadro dell'educazione fisica scolastica le opportunità di movimento e sport quotidiane e garantiscono le installazioni e gli impianti necessari. Per legge federale sono prescritte per la scuola dell'obbligo almeno tre lezioni di educazione fisica a settimana. In tal modo è possibile raggiungere bambini e giovani che crescono in un ambiente poco affine allo sport e al movimento. La Confederazione sostiene inoltre i Cantoni e terzi nella promozione di un ambiente favorevole al movimento, ad esempio con la diffusione di percorsi pedonali e piste ciclabili attraenti e sicuri. Oltre a ciò la fondazione promozione salute Svizzera sostiene diversi progetti in ambito scolastico volti a diffondere attività sportive e motorie quotidiane.

Fungono da base per uno sviluppo mirato della promozione dello sport in Svizzera misure di sostegno, programmi e iniziative centralizzati, analizzati regolarmente e sottoposti a puntuali confronti a livello internazionale. Come esempi di questa valutazione da parte della Confederazione citiamo gli studi "Sport Svizzera 2014 – Rapporto riguardante bambi e giovani" o "Sophya (Swiss children's Objectively measured PHYsical Activity) 2013–2016". Quest'ultimo aveva lo scopo di misurare in modo obiettivo l'approccio al movimento nella fascia di età fra 6 e 16 anni in Svizzera. Gli sviluppi a partire dal 2014 saranno nuovamente presentati nel quadro dello studio "Sport Svizzera 2020" in un rapporto separato riguardante bambini e giovani. È inoltre previsto di verificare nuovamente nel 2019 le attività motorie di bambini e giovani con un nuovo studio Sophya. In seguito saranno disponibili dati per verificare se e come – nel quadro dell'attuale sostegno dello sport – si raggiungano tutti gli ambiti e i gruppi di destinatari.

Le esigenze formulate nel postulato sono in tal modo soddisfatte e non risulta necessario un rapporto separato del Consiglio federale.



Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (32)

Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Amherd Viola, Ammann Thomas, Brand Heinz,
Bulliard-Marbach Christine, Candinas Martin, Egger Thomas, Feri Yvonne, Graf Maya, Grossen Jürg,
Gugger Niklaus-Samuel, Hess Lorenz, Humbel Ruth, Kiener Nellen Margret, Kutter Philipp, Landolt Martin,
Maire Jacques-André, Müller-Altermatt Stefan, Nussbaumer Eric, Paganini Nicolo, Pardini Corrado,
Regazzi Fabio, Reynard Mathias, Ritter Markus, Romano Marco, Schneeberger Daniela, Stahl Jürg,
Streiff-Feller Marianne, Vogler Karl, Wasserfallen Christian, Weibel Thomas

18.3873

 Interpellanza**Bandiera svizzera per l'Aquarius**

Depositato da: Marra Ada
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 26.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

SOS Méditerranée ha di recente annunciato che la nave Aquarius, da lei noleggiata, perderà il diritto di navigare in mare sotto bandiera panamense. Se non potrà farlo sotto la bandiera di un altro Paese, l'Aquarius non avrà più l'autorizzazione di navigare e dovrà interrompere le sue operazioni di salvataggio dei migranti in difficoltà nelle acque internazionali del Mediterraneo. Dal 2016 a oggi, l'Aquarius, il cui proprietario è domiciliato in Germania, ha permesso di soccorrere in alto mare circa 29 000 migranti in pericolo o sul punto di esserlo. È innegabile che SOS Méditerranée svolga un compito umanitario salvando migranti in pericolo di morte. La Svizzera ha una lunga tradizione umanitaria. Il nostro Paese accoglie numerose organizzazioni internazionali e non governative il cui scopo è migliorare la sorte dei rifugiati e proteggere i migranti. È opportuno fare tutto il necessario per permettere a questa missione umanitaria di perdurare sia in Svizzera sia nel Mediterraneo sull'Aquarius. La legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) prevede le condizioni di iscrizione delle navi nel registro del naviglio svizzero (bandiera svizzera). Le imprese individuali, le società commerciali e le società cooperative (imprese) iscritte in Svizzera nel registro di commercio e la cui sede e il centro reale delle loro attività si trovano in Svizzera possono registrare a proprio nome le loro navi nel registro del naviglio svizzero, rispettando alcune condizioni menzionate nella legge. Eccezionalmente, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può autorizzare l'iscrizione nel registro del naviglio svizzero di una nave appartenente a una persona fisica o una persona giuridica che adempia le condizioni legali e che utilizzi la nave per uno scopo umanitario o analogo (art. 35 della legge federale sulla navigazione marittima). La legge prevede che il DFAE stabilisca le condizioni caso per caso.

Il Consiglio federale, o in sua vece il Dipartimento federale degli affari esteri, è disposto a utilizzare la clausola d'eccezione della legge federale sulla navigazione marittima (art. 35) permettendo alla nave Aquarius di beneficiare della bandiera svizzera a scopo umanitario (se il suo proprietario fosse disposto a trasferire il domicilio in Svizzera in caso di bisogno)?

Parere del Consiglio federale del 30.11.2018

In linea generale, la bandiera svizzera è prevista per le navi mercantili d'alto mare che trasportano merci e persone a scopi commerciali. Per la registrazione si devono rispettare norme severe (tra cui le disposizioni in materia di cittadinanza). Per permettere a navi con finalità idealistiche di ottenere la bandiera svizzera, il Legislatore ha previsto la possibilità, conformemente all'articolo 35 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30), di iscrivere tali navi nel registro del naviglio svizzero in via del tutto eccezionale.

Il Consiglio federale è del parere che le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo richiedano un approccio coordinato e a lungo termine per l'accoglienza dei profughi che si fondi su una distribuzione equa delle responsabilità nei confronti delle persone vulnerabili. Secondo il Consiglio federale non è costruttivo intavolare negoziati ad hoc per ogni nave con profughi a bordo costringendoli a errare per giorni. Occorre una soluzione sostenibile a livello europeo che tenga conto delle regole delle operazioni di salvataggio in mare, metta a disposizione porti di sbarco e preveda un meccanismo per la ripartizione dei profughi in arrivo. Il Consiglio federale è convinto che questo tipo di impegno debba essere definito attraverso una procedura coordinata e a lungo termine che coinvolga tutti gli Stati europei. Attualmente non esiste una simile soluzione. Alla luce di questi fatti, gli interventi isolati celano il pericolo di aggirare la collaborazione tra gli Stati, invece di promuoverla.

Nelle circostanze attuali, quindi, il Consiglio federale non ritiene possibile adottare la clausola derogatoria della legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera per la nave Aquarius.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

18.3874 Interpellanza Bandiera svizzera per l'Aquarius

18.3875 Interpellanza Bandiera svizzera per l'Aquarius

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Fehlmann Rielle Laurence, Maire Jacques-André, Masshardt Nadine, Meyer Mattea, Piller Carrard Valérie,
Wasserfallen Flavia, Wermuth Cédric

18.3876

 Mozione

Inviare il materiale di voto ed elettorale a tutti gli abitanti del Paese

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 26.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo che il materiale di voto ed elettorale su oggetti federali sia inviato a tutti gli abitanti della Svizzera indipendentemente dal loro statuto di soggiorno.

Motivazione

La nuova legge sulla cittadinanza (LCit) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. L'articolo 12 LCit fissa i criteri d'integrazione. Fra questi rientrano anche la conoscenza del sistema politico della Svizzera. È sensato che tutti i partecipanti siano coinvolti nel sistema politico già prima del processo di naturalizzazione. Oltre ad avere un'importanza simbolica, l'invio del materiale di voto ed elettorale può fornire un contributo per risvegliare l'interesse e promuovere l'informazione.

Parere del Consiglio federale del 07.11.2018

Il materiale di voto su oggetti federali si compone di regola degli oggetti in votazione, delle spiegazioni, della legittimazione di voto e delle schede di voto (art. 11 cpv. 3 legge federale sui diritti politici; RS 161.1). Si ritiene attualmente che soltanto le componenti puramente informative del materiale di voto ed elettorale debbano essere inviate a tutti gli abitanti della Svizzera.

Il Consiglio federale è favorevole al coinvolgimento di tutti gli abitanti del paese nel sistema politico svizzero. Esso offre, specialmente in Internet, un pacchetto globale di informazioni su temi politici o concreti. La Cancelleria federale pubblica in Internet la versione elettronica degli oggetti in votazione e delle spiegazioni del Consiglio federale almeno sei settimane prima del giorno della votazione. Inoltre vi è la possibilità di ottenere lo stampato delle spiegazioni gratuitamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL; Shop pubblicazioni federali per clienti privati). Per la comprensione del sistema politico si può inoltre consultare l'opuscolo "La Confederazione in breve". Questa pubblicazione può essere ottenuta gratuitamente nelle quattro lingue nazionali e in inglese quale stampato o consultata on line in formato PDF oppure scaricata sullo smartphone come applicazione. Il Consiglio federale assolve il suo mandato d'informazione prima delle votazioni federali anche mediante appositi video visibili sul sito admin.ch, sul canale Youtube del Consiglio federale e sul sito ch.ch. Inoltre sul sito admin.ch viene attivato prima delle votazioni popolari un dossier informativo per ogni oggetto in votazione. In vista delle elezioni del Consiglio nazionale sono presentate tutte le informazioni pratiche in modo comprensibile in una pagina web comune di Confederazione e Cantoni: ch.ch/elezioni2019. La pagina ch.ch offre inoltre informazioni esaustive sulle diverse votazioni e pertinenti link.

Infine non solo le autorità ma anche i media informano sulle elezioni e votazioni in modo sia analogico sia digitale.

Il Consiglio federale è del parere che esiste già un'offerta informativa approfondita in generale sul sistema politico svizzero e più specificamente sugli oggetti in votazione, alla quale hanno accesso anche cittadini non aventi diritto di voto. L'onere che permette di accedere a queste informazioni è sopportabile. L'invio di materiale su elezioni o votazioni a scopo informativo a tutta la popolazione svizzera comporterebbe per contro notevoli costi supplementari per la stampa e la distribuzione che non sarebbero giustificati da un eventuale valore aggiunto (simbolico) correlato.

Proposta del Consiglio federale del 07.11.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.



Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente
Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria
Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Carobbio Guscetti Marina, Crottaz Brigitte,
Friedl Claudia, Glättli Balthasar, Gysi Barbara, Hardegger Thomas, Jans Beat, Jauslin Matthias Samuel,
Kälin Irène, Meyer Mattea, Molina Fabian, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Romano Marco,
Schenker Silvia, Sommaruga Carlo

18.3990

 Mozione**Divieto di chiudere i capezzoli delle vacche alle mostre di bestiame**

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Oppositori: Page Pierre-André
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 27.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato ad adeguare l'ordinanza sulla protezione degli animali in modo da vietare ogni possibilità di chiudere i capezzoli dei bovini in occasione di mostre o presentazioni.

Motivazione

L'immagine delle mostre di bestiame, una tradizione molto popolare nel nostro Paese, è sempre più danneggiata dagli interventi discutibili e spesso rilevanti per la protezione degli animali praticati da allevatori di vacche da esposizione eccessivamente ambiziosi. Essendo la mammella il criterio più importante a queste mostre, gli intervalli normali di mungitura di dodici ore vengono allungati, da alcuni allevatori a un punto tale da provocare dolori alle vacche. Molte perdono latte dai capezzoli già prima del concorso. Per ottenere punteggi elevati gli animali vengono lasciati soffrire e i loro capezzoli vengono addirittura chiusi allo scopo di ottenere una perfetta simmetria e impedire la fuoriuscita del latte. Prima che venisse vietata, si usava perfino la colla istantanea. Non è solo questa pratica però a essere crudele: tutte quelle che prevedono la chiusura dei capezzoli mettono in pericolo la salute delle vacche. Recenti studi dimostrano che tali operazioni provocano tra l'altro indurimenti ed edemi mammari, aumento del numero di cellule nel latte a seguito dei processi infiammatori nelle mammelle, abduzione degli arti posteriori durante la deambulazione e aumento dei valori di corticosteroidi (ormoni dello stress) nel sangue.

Non è ammissibile che per poter esporre animali dall'aspetto perfetto sia consentito ricorrere a pratiche che infliggono sofferenze. Dato che la Confederazione sovvenziona le mostre di bestiame, dovrebbe anche fare in modo che queste cose non succedano.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

14.12.2018	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
19.03.2019	Consiglio nazionale Discussione rinviata
05.06.2019	Consiglio nazionale Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (7)

Arslan Sibel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Munz Martina, Trede Aline, Töngi Michael

18.4050

 Mozione

L'amministrazione potere supremo dello Stato?

Depositato da: Rutz Gregor
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 28.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato ad adottare senza indugio le seguenti misure:

1. in futuro l'opuscolo "La Confederazione in breve" tornerà ad illustrare i poteri dello Stato nelle giuste proporzioni;
2. si rinuncerà a rappresentare i quadri dell'Amministrazione, mentre i rappresentanti del popolo dovranno essere presentati con nome e foto.

Motivazione

L'opuscolo "La Confederazione in breve" fornisce informazioni sull'ordinamento costituzionale e sui processi politici in Svizzera e viene utilizzato anche nell'insegnamento della civica. Fino al 2014 all'Assemblea federale, autorità suprema del nostro Stato, era dedicato largo spazio; tutti i parlamentari erano rappresentati con rispettiva foto, così come i membri del Consiglio federale e i giudici federali. L'edizione 2018 riserva al Parlamento soltanto 16 pagine, rinunciando a rappresentare i membri delle Camere federali con nomi e volti. Al Governo, all'Amministrazione e alla Cancelleria federale sono invece dedicate ben 36 pagine e i segretari generali dei dipartimenti e i direttori degli uffici federali sono presentati dettagliatamente con foto e un breve ritratto.

Per il Consiglio federale questo non costituisce evidentemente un problema, come risulta dalla risposta all'interpellanza Leutenegger Oberholzer Susanne [17.3275](#). I lettori sono invece sorpresi: un opuscolo di questo tipo deve garantire un'informazione obiettiva sull'ordinamento giuridico e costituzionale del nostro Paese e non fungere da veicolo pubblicitario per l'Amministrazione. Di norma chi visita Palazzo federale vuole infatti conoscere l'attività parlamentare e non incontrare i quadri dell'Amministrazione federale.

Parere del Consiglio federale del 14.11.2018

L'opuscolo "La Confederazione in breve" è realizzato dalla Cancelleria federale in stretta collaborazione con i Servizi del Parlamento, i dipartimenti e il Tribunale federale. È l'unica pubblicazione cartacea della Confederazione che presenta una panoramica dei tre poteri dello Stato.

Su decisione dei Servizi del Parlamento dal 2015 l'opuscolo illustra la composizione del Parlamento non più elencandone i membri bensì i gruppi politici.

La necessità di un elenco di nomi e volti dei membri del Parlamento è stata recentemente espressa anche dagli insegnanti. Per questo motivo la Cancelleria federale e i Servizi del Parlamento stanno valutando la possibilità di inserire nell'opuscolo il piano dei posti a sedere del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati con i nomi e le foto dei relativi deputati.

Sin dalla prima edizione del 1979 l'opuscolo ha sempre riservato relativamente molto spazio all'Esecutivo. Il Consiglio federale ne è consapevole, ma non vuole rinunciare nemmeno in futuro a una breve descrizione dei singoli uffici. Nell'ambito della prossima revisione si deciderà se, oltre a ciò, dovranno essere citati per nome e con relativa foto anche i direttori degli uffici.

La revisione dell'opuscolo sarà effettuata nel corso del 2020, in concomitanza con i contratti per la produzione dell'opera. L'edizione 2021 de "La Confederazione in breve" avrà probabilmente una nuova veste, sia per il contenuto sia per l'impostazione. Il concetto sarà definito in stretta collaborazione con i partner.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.



Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (35)

Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Amstutz Adrian, Bauer Philippe, Bigler Hans-Ulrich, Brand Heinz, Brunner Hansjörg, Egloff Hans, Flückiger-Bäni Sylvia, Fässler Daniel, Galladé Chantal, Geissbühler Andrea, Martina, Giezendanner Ulrich, Glättli Balthasar, Grin Jean-Pierre, Grossen Jürg, Grunder Hans, Grüter Franz, Gutjahr Diana, Hess Lorenz, Jauslin Matthias Samuel, Keller-Inhelder Barbara, Leutenegger, Oberholzer Susanne, Moser Tiana Angelina, Page Pierre-André, Pezzatti Bruno, Portmann Hans-Peter, Regazzi Fabio, Rickli Natalie, Romano Marco, Rösti Albert, Schneeberger Daniela, Schwander Pirmin, Tuena Mauro, Wermuth Cédric

18.4063

 Postulato

Integrazione della giustizia riparativa nella nostra legislazione, un progresso necessario

Depositato da: Mazzone Lisa
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 28.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di valutare come integrare strumenti di giustizia riparativa nel corpo legislativo, e in particolare nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati.

Motivazione

Quando è stato commesso un reato ed è stato arrecato un danno, la giustizia riparativa promuove la ricerca di soluzioni riparative per tutte le persone coinvolte, in generale con l'aiuto di un facilitatore qualificato. La giustizia riparativa costituisce un complemento molto interessante alla giustizia penale ordinaria: garantisce l'ascolto delle vittime nell'espressione dei loro bisogni, la partecipazione, l'autonomizzazione e la responsabilizzazione delle persone toccate dal reato, la ricerca di risultati consensuali e il ripristino dei legami comunitari danneggiati. Il processo è volontario, confidenziale e sottoposto a regole severe.

La giustizia riparativa può assumere la forma, ad esempio, di dialoghi riparativi o di conferenze comunitarie o familiari. Nel primo caso, un facilitatore instaura un contatto diretto o indiretto tra la vittima e l'autore del reato. Si tratta spesso di una condizione preliminare alla presa di coscienza da parte dell'autore delle conseguenze del suo atto. Nel secondo caso, le famiglie, gli amici e i membri delle comunità di appartenenza della vittima e dell'autore sono coinvolti nella ricerca di soluzioni riparative.

La giustizia riparativa presenta molteplici vantaggi: un sentimento più pronunciato di giustizia e un aumento del senso di sicurezza da parte delle vittime, una migliore concretizzazione delle misure di riparazione, un tasso di recidiva inferiore da parte degli autori e dunque una diminuzione dei costi per la collettività.

Una direttiva dell'Unione europea del 2012 incarica gli Stati membri di informare le vittime dell'esistenza della giustizia riparativa e di agevolare la trasmissione dei casi ai servizi di giustizia riparativa. In Francia, gli articoli 10-1 e 10-2 del Codice di procedura penale permettono di ricorrere alla giustizia riparativa in occasione di qualsiasi procedimento penale e a tutti gli stadi della procedura, anche durante l'esecuzione della pena, a condizione che i fatti siano stati riconosciuti. In Svizzera, il nostro sistema giudiziario applica in maniera molto limitata questi principi. L'esperienza acquisita in numerosi Paesi mostra tuttavia l'efficacia di tale approccio e dunque l'opportunità di una sua applicazione.

Proposta del Consiglio federale del 14.11.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

14.12.2018	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
13.06.2019	Opposizione ritirata
21.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (3)

Graf Maya, Thorens Goumaz Adèle, de la Reussille Denis

18.4079

 Mozione

Consentire prestazioni fornite dai farmacisti suscettibili di contenere i costi

Depositato da: Ettlin Erich
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 28.09.2018

Depositato in: Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo da consentire ai partner tariffali di remunerare nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) le prestazioni suscettibili di contenere i costi erogate, anche senza fornitura di medicinali, dai farmacisti e ai farmacisti che partecipano ai programmi di prevenzione cantonali o nazionali cofinanziati dall'AOMS di essere remunerati.

Motivazione

Secondo il vigente articolo 25 capoverso 2 lettera h, la LAMal copre esclusivamente le prestazioni intellettuali effettuate dal farmacista al momento di fornire (o vendere) i medicinali prescritti dal medico (o dai chiropratici). Nell'ambito di terapie medicamentose prescritte dal medico, i farmacisti possono fornire prestazioni che consentono notevoli risparmi anche senza dispensare medicinali. Ne citiamo alcuni esempi: misure che promuovano l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica; assistenza farmaceutica di pazienti nelle case di cura del Cantone di Friburgo; riconciliazione farmacologica alla dimissione dall'ospedale e ricognizione farmacologica nell'ambito di modelli di collaborazione interprofessionali. L'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) consentirà di ricorrere alle competenze dei farmacisti suscettibili di contribuire al contenimento dei costi sull'intera prescrizione terapeutica di un paziente, a prescindere da quali dei medicinali prescritti sono stati forniti dal farmacista stesso.

I farmacisti dovranno poter essere remunerati anche per la loro partecipazione ai programmi cantonali o nazionali, ad esempio quello in corso concernente la prevenzione del cancro al colon, che sono sviluppati con i medici di famiglia nel quadro di una collaborazione interprofessionale e coperti dall'AOMS. L'articolo 25 capoverso 2 lettera h e l'articolo 26 LAMal vigenti escludono i farmacisti.

Importante: per escludere il rischio di aumentare il volume delle prestazioni, la mozione non prevede deroghe al principio secondo cui l'AOMS assume unicamente i costi dei medicinali prescritti dal medico (o dai chiropratici). Un'eccezione deve essere prevista per le vaccinazioni a carico dell'AOMS per le quali la Confederazione o i Cantoni promuovono un tasso di vaccinazione più elevato nella popolazione, poiché in questo caso l'aumento del volume delle prestazioni è addirittura auspicato.

Parere del Consiglio federale del 21.11.2018

Come illustrato nel suo rapporto in adempimento del postulato Humbel 12.3864, "Ruolo delle farmacie nell'assistenza sanitaria di base", del 27 settembre 2012, il Consiglio federale riconosce l'importanza dei farmacisti. La revisione della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) e di quella sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) hanno ampliato le competenze dei farmacisti nel settore della dispensazione.

Il Consiglio federale ritiene inappropriata un'estensione isolata, limitata a una categoria di fornitori di prestazioni, del catalogo delle prestazioni che possono essere fornite a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), poiché ciò comporterebbe in effetti un importante rischio di aumento del volume delle prestazioni rimborsate e quindi dei costi a carico dell'AOMS. Il Consiglio federale ha già avuto occasione di prendere posizione in merito nella sua risposta all'iniziativa parlamentare Joder 11.418, "LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario", del 16 marzo 2011.

La copertura nel quadro della LAMal delle prestazioni dei farmacisti è subordinata alla dispensazione di un medicamento su prescrizione medica. Proponendo di accogliere la mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) 18.3387, "LAMal. Permettere l'allestimento di adeguati programmi di gestione dei pazienti", il Consiglio federale si è dichiarato disposto a studiare la possibilità di adeguare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in modo che,



nell'ambito di programmi organizzati e di qualità controllata di diagnosi precoce e prevenzione e di assistenza a malati cronici, i fornitori di prestazioni non medici possano fornire più prestazioni a carico dell'AOMS di quanto attualmente previsto per le prestazioni da loro fornite sotto la propria responsabilità al di fuori di simili programmi. Questo quadro severo dovrebbe permettere una migliore gestione del volume delle prestazioni fornite e quindi anche un migliore controllo dei costi. Il Consiglio federale è pertanto disposto a esaminare la richiesta dell'autore della mozione nel quadro dell'attuazione della summenzionata mozione della CSSS-N.

Proposta del Consiglio federale del 21.11.2018

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Cronologia

12.12.2018	Consiglio degli Stati Adozione
05.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (10)

Berberat Didier, Dittli Josef, Germann Hannes, Graber Konrad, Hegglin Peter, Hêche Claude, Kuprecht Alex, Maury Pasquier Liliane, Müller Damian, Vonlanthen Beat

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.4079 s Mo. Consiglio degli Stati (Ettlin Erich). Consentire prestazioni fornite dai farmacisti suscettibili di contenere i costi

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha esaminato la mozione presentata il 28 settembre 2018 dal consigliere agli Stati Erich Ettlin e accolta il 12 dicembre 2018 dal Consiglio degli Stati.

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo che i partner tariffali possano conteggiare tramite l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) le prestazioni fornite dai farmacisti suscettibili di contenere i costi anche senza fornitura di medicinali. Parimenti conteggiate devono essere anche le prestazioni fornite da farmacisti che partecipano ai programmi di prevenzione cantonali o nazionali cofinanziati dall'AOMS.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 23 voti contro 0 e 1 astensione di accogliere la mozione.

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Parere del Consiglio federale del 21 novembre 2018
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione

101-05/18.4079s/SGK--CSSS



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo da consentire ai partner tariffali di remunerare nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) le prestazioni suscettibili di contenere i costi erogate, anche senza fornitura di medicinali, dai farmacisti e ai farmacisti che partecipano ai programmi di prevenzione cantonali o nazionali cofinanziati dall'AOMS di essere remunerati.

1.2 Motivazione

Secondo il vigente articolo 25 capoverso 2 lettera h, la LAMal copre esclusivamente le prestazioni intellettuali effettuate dal farmacista al momento di fornire (o vendere) i medicinali prescritti dal medico (o dai chiropratici). Nell'ambito di terapie medicamentose prescritte dal medico, i farmacisti possono fornire prestazioni che consentono notevoli risparmi anche senza dispensare medicinali. Ne citiamo alcuni esempi: misure che promuovano l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica; assistenza farmaceutica di pazienti nelle case di cura del Cantone di Friburgo; riconciliazione farmacologica alla dimissione dall'ospedale e ricognizione farmacologica nell'ambito di modelli di collaborazione interprofessionali. L'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) consentirà di ricorrere alle competenze dei farmacisti suscettibili di contribuire al contenimento dei costi sull'intera prescrizione terapeutica di un paziente, a prescindere da quali dei medicinali prescritti sono stati forniti dal farmacista stesso.

I farmacisti dovranno poter essere remunerati anche per la loro partecipazione ai programmi cantonali o nazionali, ad esempio quello in corso concernente la prevenzione del cancro al colon, che sono sviluppati con i medici di famiglia nel quadro di una collaborazione interprofessionale e coperti dall'AOMS. L'articolo 25 capoverso 2 lettera h e l'articolo 26 LAMal vigenti escludono i farmacisti.

Importante: per escludere il rischio di aumentare il volume delle prestazioni, la mozione non prevede deroghe al principio secondo cui l'AOMS assume unicamente i costi dei medicinali prescritti dal medico (o dai chiropratici). Un'eccezione deve essere prevista per le vaccinazioni a carico dell'AOMS per le quali la Confederazione o i Cantoni promuovono un tasso di vaccinazione più elevato nella popolazione, poiché in questo caso l'aumento del volume delle prestazioni è addirittura auspicato.

2 Parere del Consiglio federale del 21 novembre 2018

Come illustrato nel suo rapporto in adempimento del postulato Humbel 12.3864, "Ruolo delle farmacie nell'assistenza sanitaria di base", del 27 settembre 2012, il Consiglio federale riconosce l'importanza dei farmacisti. La revisione della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) e di quella sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) hanno ampliato le competenze dei farmacisti nel settore della dispensazione.

Il Consiglio federale ritiene inappropriata un'estensione isolata, limitata a una categoria di fornitori di prestazioni, del catalogo delle prestazioni che possono essere fornite a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), poiché ciò comporterebbe in effetti un importante rischio di aumento del volume delle prestazioni rimborsate e quindi dei costi a carico dell'AOMS. Il Consiglio federale ha già avuto occasione di prendere posizione in merito nella sua risposta



all'iniziativa parlamentare Joder 11.418, "LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario", del 16 marzo 2011.

La copertura nel quadro della LAMal delle prestazioni dei farmacisti è subordinata alla dispensazione di un medicamento su prescrizione medica. Proponendo di accogliere la mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) 18.3387, "LAMal. Permettere l'allestimento di adeguati programmi di gestione dei pazienti", il Consiglio federale si è dichiarato disposto a studiare la possibilità di adeguare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in modo che, nell'ambito di programmi organizzati e di qualità controllata di diagnosi precoce e prevenzione e di assistenza a malati cronici, i fornitori di prestazioni non medici possano fornire più prestazioni a carico dell'AOMS di quanto attualmente previsto per le prestazioni da loro fornite sotto la propria responsabilità al di fuori di simili programmi. Questo quadro severo dovrebbe permettere una migliore gestione del volume delle prestazioni fornite e quindi anche un migliore controllo dei costi. Il Consiglio federale è pertanto disposto a esaminare la richiesta dell'autore della mozione nel quadro dell'attuazione della summenzionata mozione della CSSS-N.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Il 12 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione senza proposte alternative.

4 Considerazioni della Commissione

La Commissione riconosce il considerevole potenziale di risparmio derivante da modelli di servizi di assistenza farmaceutica. Deplora pertanto la sospensione del cosiddetto modello friburghese e auspica l'elaborazione dei presupposti legali affinché programmi analoghi siano nuovamente possibili in futuro. Guarda inoltre con favore al ruolo attivo dei farmacisti nei programmi di prevenzione (ad es. i programmi di prevenzione del tumore al colon). La Commissione è favorevole a una chiara delimitazione della misura alle prestazioni fornite dai farmacisti suscettibili di contenere i costi nonché all'obbligo da parte dei partner tariffali di approvare la remunerazione a carico dell'AOMS. Sulla base di tali considerazioni la Commissione della sicurezza sociale e della sanità propone alla sua Camera di accogliere la mozione.

18.410

 Iniziativa parlamentare**Assicurazioni private. Per perizie mediche senza conflitti di interesse**

Depositato da: Fridez Pierre-Alain
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Le disposizioni legislative sullo svolgimento delle perizie mediche nel settore delle assicurazioni private sono completate al fine di garantire la completa indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse dei periti medici.

Motivazione

Nella prassi corrente, una compagnia di assicurazione privata che desidera ottenere un secondo parere e controllare l'opportunità di una sospensione prolungata del lavoro designa un perito medico di sua scelta e organizza un appuntamento che il paziente è tenuto ad onorare. Mi risulta che le compagnie di assicurazione selezionino regolarmente gli stessi medici per queste attività. In buona parte dei casi le cose funzionano correttamente e il perito ha cura di svolgere scrupolosamente il suo compito. Ma nella mia esperienza personale di medico di base, ho assistito purtroppo troppo spesso allo sconcerto dei miei pazienti che si lamentano di essere stati visitati in modo sbrigativo e di essere stati presi alla leggera. In questi casi il perito giunge a conclusioni che sempre, o quasi sempre, implicano la cessazione immediata delle prestazioni assicurative e questo con mio grande stupore, date le constatazioni mediche fatte personalmente. Posso riconoscere una certa soggettività da parte del medico curante che vuole difendere gli interessi e la salute del suo paziente, ma che dire delle condizioni in cui si trovano i periti medici?

La deontologia mi impedisce ufficialmente di mettere in discussione l'obiettività dei miei colleghi, ma non posso fare a meno di provare imbarazzo per le relazioni finanziarie che obbligatoriamente esistono tra la compagnia di assicurazione che richiede la perizia e il perito medico. Il fatto che alcuni abbiano trasformato queste perizie altamente retribuite nella loro principale fonte di reddito dà da pensare. Un perito che si pronuncia regolarmente a favore dei reclami degli assicurati manterrebbe a lungo la fiducia del suo datore di lavoro obiettivo? Siamo dinanzi a un conflitto di interessi e le somme in gioco possono essere considerevoli.

Il recente scandalo venuto alla luce in merito alle pratiche di una clinica ginevrina specializzata in perizie dimostra la gravità del problema.

Una soluzione potrebbe essere quella di creare un pool di periti medici, specialisti nei vari campi della medicina, ben formati e riconosciuti nell'ambiente medico. La compagnia di assicurazione che desiderasse una perizia medica per uno dei suoi clienti dovrebbe contattare il pool, il quale selezionerebbe a caso il perito e lo retribuirebbe direttamente con il pagamento effettuato dalla compagnia di assicurazione per questo servizio. Con un intermediario perfettamente neutrale e una designazione basata esclusivamente sul caso e sull'unico criterio della competenza linguistica si eliminerebbe qualsiasi conflitto di interessi.

Rapporti delle commissioni

15.02.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)



Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (29)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Béglé Claude, Carobbio Guscetti Marina, Chevalley Isabelle, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Glättli Balthasar, Golay Roger, Graf-Litscher Edith, Gschwind Jean-Paul, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Maire Jacques-André, Munz Martina, Nordmann Roger, Reynard Mathias, Roduit Benjamin, Schenker Silvia, Schmid-Federer Barbara, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Streiff-Feller Marianne, Tornare Manuel, de la Reussille Denis

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.410 n Iv. Pa. Fridez. Assicurazioni private. Per perizie mediche senza conflitti di interesse

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 15 febbraio 2019

Riunitasi il 15 febbraio 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto, depositata dal consigliere nazionale Pierre-Alain Fridez il 7 marzo 2018.

L'iniziativa parlamentare chiede di modificare le disposizioni legislative in modo che i periti medici siano indipendenti e liberi da conflitti di interesse nell'allestimento delle perizie mediche nel settore delle assicurazioni private.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 10 di non dare seguito all'iniziativa.

Una minoranza (*Barrile*, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Lohr, Nantermod, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia, Weibel) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Frehner (ted.), Roduit (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/18.410n/SGK--CSSS



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Le disposizioni legislative sullo svolgimento delle perizie mediche nel settore delle assicurazioni private sono completate al fine di garantire la completa indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse dei periti medici.

1.2 Motivazione

Nella prassi corrente, una compagnia di assicurazione privata che desidera ottenere un secondo parere e controllare l'opportunità di una sospensione prolungata del lavoro designa un perito medico di sua scelta e organizza un appuntamento che il paziente è tenuto ad onorare. Mi risulta che le compagnie di assicurazione selezionino regolarmente gli stessi medici per queste attività. In buona parte dei casi le cose funzionano correttamente e il perito ha cura di svolgere scrupolosamente il suo compito. Ma nella mia esperienza personale di medico di base, ho assistito purtroppo troppo spesso allo sconcerto dei miei pazienti che si lamentano di essere stati visitati in modo sbrigativo e di essere stati presi alla leggera. In questi casi il perito giunge a conclusioni che sempre, o quasi sempre, implicano la cessazione immediata delle prestazioni assicurative e questo con mio grande stupore, date le constatazioni mediche fatte personalmente. Posso riconoscere una certa soggettività da parte del medico curante che vuole difendere gli interessi e la salute del suo paziente, ma che dire delle condizioni in cui si trovano i periti medici?

La deontologia mi impedisce ufficialmente di mettere in discussione l'obiettività dei miei colleghi, ma non posso fare a meno di provare imbarazzo per le relazioni finanziarie che obbligatoriamente esistono tra la compagnia di assicurazione che richiede la perizia e il perito medico. Il fatto che alcuni abbiano trasformato queste perizie altamente retribuite nella loro principale fonte di reddito dà da pensare. Un perito che si pronuncia regolarmente a favore dei reclami degli assicurati manterrebbe a lungo la fiducia del suo datore di lavoro obiettivo? Siamo dinanzi a un conflitto di interessi e le somme in gioco possono essere considerevoli.

Il recente scandalo venuto alla luce in merito alle pratiche di una clinica ginevrina specializzata in perizie dimostra la gravità del problema.

Una soluzione potrebbe essere quella di creare un pool di periti medici, specialisti nei vari campi della medicina, ben formati e riconosciuti nell'ambiente medico. La compagnia di assicurazione che desiderasse una perizia medica per uno dei suoi clienti dovrebbe contattare il pool, il quale selezionerebbe a caso il perito e lo retribuirebbe direttamente con il pagamento effettuato dalla compagnia di assicurazione per questo servizio. Con un intermediario perfettamente neutrale e una designazione basata esclusivamente sul caso e sull'unico criterio della competenza linguistica si eliminerebbe qualsiasi conflitto di interessi.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione riconosce la grande importanza delle perizie di alta qualità nel settore dell'assicurazione contro le malattie private. Secondo la maggioranza della Commissione le cattive perizie sono un problema, anche se nella pratica sono rare. Respinge tuttavia la soluzione proposta principalmente per due motivi.



L'autore dell'iniziativa propone che il perito venga scelto a caso tra un pool di specialisti medici. La maggioranza della Commissione ritiene che questa soluzione sia complicata e richieda un notevole sforzo da parte degli assicuratori. Inoltre, l'istituzione e la gestione di un intermediario neutrale per i periti comporterebbe costi elevati. È inoltre discutibile che il sistema proposto migliori effettivamente la qualità delle perizie mediche. In primo luogo la qualità delle perizie dovrebbe dipendere dalla competenza specialistica e dalla diligenza del perito: un sistema basato sulla casualità potrebbe a seconda dei casi addirittura aumentare la probabilità di selezionare un perito non idoneo.

La minoranza della Commissione rileva quanto siano determinanti i pareri medici in occasione di controversie d'ordine giuridico. In considerazione delle pesanti conseguenze finanziarie per i singoli assicurati, ritiene sia inaccettabile che gli assicuratori possano scegliere da soli i periti.

18.4101

 Mozione

Revisione delle regolamentazioni sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali

Depositato da: Commissione degli affari giuridici CS
Data del deposito: 06.11.2018
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre ad esame approfondito le regolamentazioni vigenti sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica delle norme sulla locazione e sull'affitto nel Codice delle obbligazioni.

Motivazione

Scopo di tale modifica è adeguare le norme alla situazione odierna e semplificarle in modo da migliorare le condizioni per i locatari e i locatori.

Parere del Consiglio federale del 13.02.2019

Le disposizioni vigenti sulla determinazione delle pigioni sono in vigore dal 1° luglio 1990. La regolamentazione odierna era già contenuta, nei suoi punti essenziali, nel decreto federale del 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione. Tuttavia, da quando sono entrati in vigore questi nuovi metodi per il calcolo degli affitti, la situazione è cambiata. Il Consiglio federale è pertanto disposto a esaminarla e a sottoporre delle proposte al Parlamento.

Proposta del Consiglio federale del 13.02.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Rapporti delle commissioni

03.05.2019 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Cronologia

20.03.2019 Consiglio degli Stati
Adozione
20.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati



Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.4101 s Mo. Consiglio degli Stati (CAG-CS). Revisione delle regolamentazioni sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 maggio 2019

Riunitasi il 3 maggio 2019, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato la mozione depositata il 6 novembre 2018 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre ad esame approfondito le regolamentazioni vigenti sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica delle norme sulla locazione e sull'affitto nel Codice delle obbligazioni.

Proposta della Commissione

La Commissione propone di accogliere la mozione senza presentare proposte alternative.

Relatori: Schwander (ted.), Bauer (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Pirmin Schwander

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Parere del Consiglio federale del 13 febbraio 2019
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione

101-05/18.4101s/RK--CAJ



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre ad esame approfondito le regolamentazioni vigenti sulla determinazione delle pigioni di locali abitativi e commerciali e di presentare al Parlamento un adeguato disegno di modifica delle norme sulla locazione e sull'affitto nel Codice delle obbligazioni.

1.2 Motivazione

Scopo di tale modifica è adeguare le norme alla situazione odierna e semplificarle in modo da migliorare le condizioni per i locatari e i locatori.

2 Parere del Consiglio federale del 13 febbraio 2019

Le disposizioni vigenti sulla determinazione delle pigioni sono in vigore dal 1° luglio 1990. La regolamentazione odierna era già contenuta, nei suoi punti essenziali, nel decreto federale del 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione. Tuttavia, da quando sono entrati in vigore questi nuovi metodi per il calcolo degli affitti, la situazione è cambiata. Il Consiglio federale è pertanto disposto a esaminarla e a sottoporre delle proposte al Parlamento.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Nella sua seduta del 6 novembre 2018 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati aveva accolto la mozione all'unanimità. Il 20 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione senza presentare proposte alternative.

4 Considerazioni della Commissione

La Commissione condivide il parere della sua commissione omologa secondo cui in linea di principio non si imponga un giro di vite in materia di diritto di locazione. Negli anni Ottanta si è potuti giungere al consenso che ha permesso di elaborare l'attuale diritto di locazione soltanto grazie a importanti concessioni reciproche tra le parti in gioco. Nell'apportare miglioramenti puntuali si correrebbe il rischio che il frutto di tanti compromessi perda il suo equilibrio. Per questi motivi, la Commissione ritiene più indicato affrontare la revisione del diritto di locazione nel quadro di una revisione generale e propone di accogliere la mozione ([18.4101](#)) della sua commissione omologa del Consiglio degli Stati senza presentare proposte alternative.

18.4105

 Mozione

Modello cooperativo invece dell'apertura del trasporto internazionale di viaggiatori

Depositato da: Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS
Data del deposito: 12.11.2018
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di delegare la competenza decisionale sull'eventuale apertura del mercato del trasporto internazionale di viaggiatori al Parlamento secondo una modalità appropriata. Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può sottoporre al Parlamento una pertinente modifica dell'articolo 8 capoverso 3 della legge sul trasporto di viaggiatori.

Motivazione

L'offerta e la capacità del trasporto ferroviario internazionale fra la Svizzera e i Paesi vicini sono buone. La buona integrazione della Svizzera nella rete internazionale si fonda su una cooperazione concordata fra le imprese ferroviarie partner svizzere ed estere.

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) non condivide il parere secondo cui la liberalizzazione del trasporto internazionale di viaggiatori prospettata dal Consiglio federale nel quadro del terzo pacchetto ferroviario dell'UE migliorerebbe sensibilmente la diversificazione e la qualità dell'offerta. Essa teme per contro che un'operazione di questo genere sia difficilmente compatibile con il sistema svizzero dei trasporti pubblici, in particolare con l'orario cadenzato, con l'integrazione tariffaria e con le disposizioni che disciplinano la protezione dei lavoratori. La Commissione rimette così in discussione il valore aggiunto di un accesso regolamentato al mercato.

Una decisione dalle conseguenze così radicali sul sistema svizzero di trasporto pubblico dovrebbe pertanto essere preventivamente sottoposta al Legislatore. Se del caso, occorrerà adeguare le disposizioni legislative sulla competenza relativa alla ripresa di direttive concernenti l'apertura del traffico ferroviario internazionale.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sui trasporti internazionali di viaggiatori (ferrovia/autobus) (www.parlament.ch > 14.3673), nel quale ha annunciato che avrebbe valutato un'apertura del traffico viaggiatori internazionale su rotaia. Prossimamente terrà inoltre un dibattito sul tema. Qualora dovesse esprimersi in favore di un'apertura del mercato, considerata la dimensione politica della questione la sottoporrà al Parlamento nella forma adeguata.

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Rapporti delle commissioni

25.03.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

18.03.2019	Consiglio degli Stati Adozione
04.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)



Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.4105 s Mo. Consiglio degli Stati (CTT-CS). Modello cooperativo invece dell'apertura del trasporto internazionale di viaggiatori

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 25 marzo 2019

Riunitasi il 25 marzo 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha esaminato la mozione presentata il 12 novembre 2019 dalla sua Commissione omologa e accolta dal Consiglio degli Stati il 18 marzo 2019.

La mozione incarica il Consiglio federale di delegare al Parlamento, secondo una modalità appropriata, la competenza decisionale sull'eventuale apertura del mercato del trasporto internazionale di viaggiatori.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 15 voti contro 5 di accogliere la mozione.

Una minoranza della Commissione (Burkart, Borloz, Fluri, Hiltbold) propone invece di respingerla.

Relatori: Hadorn (ted.), Regazzi (franc.)

In nome della Commissione:

La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Parere del Consiglio federale del 20 febbraio 2019
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione

101-05/18.4105s/KVF--CTT



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di delegare la competenza decisionale sull'eventuale apertura del mercato del trasporto internazionale di viaggiatori al Parlamento secondo una modalità appropriata. Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può sottoporre al Parlamento una pertinente modifica dell'articolo 8 capoverso 3 della legge sul trasporto di viaggiatori.

2 Parere del Consiglio federale del 20 febbraio 2019

Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sui trasporti internazionali di viaggiatori (ferrovia/autobus) (www.parlement.ch > [14.3673](#)), nel quale ha annunciato che avrebbe valutato un'apertura del traffico viaggiatori internazionale su rotaia. Prossimamente terrà inoltre un dibattito sul tema. Qualora dovesse esprimersi in favore di un'apertura del mercato, considerata la dimensione politica della questione la sottoporrà al Parlamento nella forma adeguata.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Il 18 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha accolto, senza opposizioni, la mozione della propria Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni.

4 Considerazioni della Commissione

Come il Consiglio degli Stati, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ritiene che i vantaggi e i punti di forza del trasporto ferroviario svizzero di passeggeri debbano essere mantenuti e che non debbano essere compromessi da un'inutile liberalizzazione del mercato. L'offerta attuale in Svizzera è eccellente. A suo avviso, pertanto, non è necessario adottare ulteriori misure in questo settore. Il modello cooperativo delle ferrovie svizzere deve essere mantenuto. La Commissione è convinta che qualora il Consiglio federale non fosse dello stesso parere dovrebbe sottoporre la questione al Parlamento, in una forma appropriata, in particolare in ragione della sua portata politica.

Una minoranza della Commissione ritiene che una liberalizzazione mirata e limitata del mercato sarebbe vantaggiosa per gli utenti del trasporto pubblico. Rileva del resto che il Consiglio federale è abilitato per legge a decidere autonomamente in merito a un'eventuale liberalizzazione del mercato.

18.411 Iniziativa parlamentare

Ripresa da parte della Svizzera dei valori soglia europei concernenti i gas di scarico e l'ossido d'azoto per i motori a combustione

Depositato da: Giezendanner Ulrich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 08.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La Svizzera armonizza i suoi valori soglia dei gas di scarico e dell'ossido d'azoto per i motori a combustione (ripresa delle norme vigenti dell'UE) con quelli dell'UE.

Motivazione

In Svizzera non vi sono fabbricanti di motori a combustione per autovetture, furgoni e autocarri. Gli acquirenti svizzeri pagano prezzi molto più elevati per tali categorie di veicoli poiché le norme e i valori svizzeri divergono da quelli europei.

Rapporti delle commissioni

29.04.2019 - Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

Cronologia

11.06.2019 Ritirato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (85)

Addor Jean-Luc, Aebi Andreas, Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Ammann Thomas, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Bigler Hans-Ulrich, Brand Heinz, Brunner Toni, Buffat Michaël, Burgherr Thomas, Burkart Thierry, Büchel Roland Rino, Büchler Jakob, Bühler Manfred, Candinas Martin, Chiesa Marco, Clottu Raymond, Dettling Marcel, Egloff Hans, Estermann Yvette, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Geissbühler Andrea Martina, Glanzmann-Hunkeler Ida, Glarner Andreas, Glauser-Zufferey Alice, Gmür Alois, Gmür-Schönenberger Andrea, Golay Roger, Grunder Hans, Grüter Franz, Gutjahr Diana, Gössli Petra, Hausammann Markus, Heer Alfred, Herzog Verena, Hess Lorenz, Hess Erich, Hurter Thomas, Imark Christian, Jauslin Matthias Samuel, Keller Peter, Keller-Inhelder Barbara, Knecht Hansjörg,



Landolt Martin, Müller Walter, Müller Thomas, Müri Felix, Nicolet Jacques, Nidegger Yves,
Page Pierre-André, Pantani Roberta, Pezzatti Bruno, Pfister Gerhard, Pieren Nadja, Quadri Lorenzo,
Regazzi Fabio, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Ritter Markus,
Roduit Benjamin, Ruppen Franz, Rutz Gregor, Röstli Albert, Salzmann Werner, Schilliger Peter,
Schwander Pirmin, Sollberger Sandra, Stahl Jürg, Stamm Luzi, Steinemann Barbara, Tuena Mauro,
Vitali Albert, Walliser Bruno, Walti Beat, Wasserfallen Christian, Wobmann Walter, Zanetti Claudio,
Zuberbühler David, de Courten Thomas, von Siebenthal Erich

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.411 n Iv. Pa. Giezendanner. Ripresa da parte della Svizzera dei valori soglia europei concernenti i gas di scarico e l'ossido d'azoto per i motori a combustione

Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 29 aprile 2019

Riunitasi il 29 aprile 2019, la Commissione ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata l'8 marzo 2018 dal consigliere nazionale Ulrich Giezendanner.

L'iniziativa parlamentare chiede di armonizzare i valori soglia dei gas di scarico e dell'ossido d'azoto per i motori a combustione con quelli dell'UE.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 13 voti contro 11, di non dare seguito all'iniziativa parlamentare.

La Commissione riferisce mediante il presente rapporto (cat. V).

In nome della Commissione:
Il presidente

Roger Nordmann

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La Svizzera armonizza i suoi valori soglia dei gas di scarico e dell'ossido d'azoto per i motori a combustione (ripresa delle norme vigenti dell'UE) con quelli dell'UE.

1.2 Motivazione

In Svizzera non vi sono fabbricanti di motori a combustione per autovetture, furgoni e autocarri. Gli acquirenti svizzeri pagano prezzi molto più elevati per tali categorie di veicoli poiché le norme e i valori svizzeri divergono da quelli europei.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione propone alla sua Camera di non dare seguito all'iniziativa parlamentare poiché il diritto vigente già soddisfa la richiesta di armonizzare i valori soglia dei gas di scarico e dell'ossido d'azoto con l'UE.

I valori soglia sono già armonizzati con l'UE dalla metà degli anni Novanta. Tale armonizzazione è sancita nella legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Nell'ambito delle misure sul rilancio dell'economia svizzera (Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio), il Consiglio federale ha a suo tempo adottato la decisione di principio di armonizzare la legislazione svizzera in materia di emissioni di gas a quella dell'UE. Questo processo è iniziato il 1° ottobre 1995. Da allora ogni sviluppo e inasprimento delle norme europee è stato automaticamente recepito anche nella legislazione svizzera. L'entrata in vigore è sempre prevista contemporaneamente a quella del diritto europeo. Vi è pure un accordo bilaterale tra Svizzera e UE sul riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) in virtù del quale le omologazioni del tipo di veicoli rilasciate nell'UE sono riconosciute in Svizzera.

In questo contesto, la Commissione ha anche discusso dei valori limite d'immissione che, a differenza delle prescrizioni sui gas di scarico, non sono armonizzati con l'UE. La Svizzera ha stabilito nella legge un valore massimo per il diossido di azoto (NO₂) di 30 microgrammi per metro cubo di aria nella media annuale. L'UE prevede invece per il diossido di azoto un valore limite di 40 microgrammi. Per fissare tale valore limite, essa si è fondata sulle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che sono attualmente in fase di rielaborazione e che probabilmente comporteranno un inasprimento. Questo processo si chiuderà tuttavia soltanto a fine 2019. A tal proposito, la Commissione ritiene che i valori limite d'immissione non siano oggetto della presente iniziativa parlamentare.

18.4118

 Interpellanza**Minacciata la cultura della sicurezza negli ospedali svizzeri?**

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 29.11.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La confidenzialità è uno dei presupposti per il buon funzionamento dei sistemi di segnalazione interna degli errori (CIRS) negli ospedali svizzeri. Lo scopo di questi sistemi è rafforzare la cultura della sicurezza e della qualità, come chiesto dagli autori della mozione della CSSS-N 17.3974, "Prevenzione dei danni e loro gestione in occasione dei trattamenti medici". Due sentenze emanate dal Tribunale federale nel 2016 rischiano tuttavia di compromettere la confidenzialità dei CIRS, poiché consentono alla giustizia di accedere ai dati di questi sistemi per lo svolgimento di inchieste. "Questo sarebbe la fine di uno degli strumenti più importanti per migliorare la sicurezza e la qualità negli ospedali", afferma ad esempio la responsabile del CIRS dell'Ente ospedaliero cantonale ticinese. Nei programmi di segnalazione degli eventi avversi in uso negli ospedali svizzeri la confidenzialità è garantita soltanto su base contrattuale e statutaria. In altri Paesi, invece, la protezione della confidenzialità è sancita per legge. Tra i medici e il personale curante vi è grande insicurezza. Scema la disponibilità a immettere volontariamente nel CIRS i cosiddetti quasi errori, ossia gli eventi senza danni. Alcuni ospedali hanno persino rinunciato temporaneamente al CIRS a causa dell'incertezza giuridica venutasi a creare.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. È anch'esso dell'avviso che i CIRS rappresentino un importante strumento per la garanzia della qualità e la cultura dell'errore negli ospedali?
2. Condivide il parere che anche negli ospedali svizzeri sia necessaria una protezione legale della confidenzialità per i sistemi di segnalazione a tutela dell'identità delle persone che segnalano eventi avversi?
3. È disposto a colmare rapidamente questa lacuna giuridica?
4. Quale quadro legislativo permette di farlo nei tempi più brevi?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

I sistemi di segnalazione degli errori servono alla protezione preventiva dei pazienti da eventi dannosi. Sono alla base dell'analisi di errori correlati al sistema, rischi, eventi critici e quasi incidenti in istituzioni del settore sanitario. In tal modo contribuiscono a promuovere una cultura della sicurezza e della gestione degli errori costruttiva tra i fornitori di prestazioni. Secondo il diritto federale, i partner tariffali sono responsabili delle misure di prevenzione (art. 59d cpv. 1 lett. b e art. 77 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; RS 832.102). Anche le autorità cantonali di vigilanza sono attive sul piano della prevenzione, in quanto vigilano sul rispetto delle condizioni minime per l'esercizio delle professioni e la gestione aziendale.

Nella sua sentenza dell'8 dicembre 2016 (1B_289/2016), il Tribunale federale si è pronunciato sulla possibilità di impedire alle autorità di perseguimento penale di consultare e utilizzare documenti destinati al sistema di segnalazione degli errori di un ospedale.

Questa sentenza ha suscitato incertezza e bisogna chiedersi se sia utile legiferare in tal senso.

1. Il Consiglio federale ritiene che i sistemi di segnalazione degli errori siano uno strumento importante per proteggere i pazienti da eventi dannosi, ma li considera uno dei tanti strumenti al servizio della protezione dei pazienti e degli interessi statali.
- 2.-4. L'incertezza summenzionata ha spinto la fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a studiare in quale misura sia possibile elaborare appositi modelli analizzando i problemi connessi all'introduzione di una simile base legale.

Le analisi svolte dimostrano che la difficoltà principale consiste nel promuovere una cultura della sicurezza e della gestione degli errori costruttiva senza però conferire un'immunità completa ai professionisti della salute.



Le proposte dovrebbero comprendere, oltre ai sistemi di segnalazione degli errori, anche sistemi di segnalazione dei danni, che possono esserne un importante complemento; i registri degli eventi dannosi monitorano l'insorgenza di incidenti particolarmente gravi ed evitabili, accrescendo in tal modo la sicurezza del sistema. Questo procedimento permetterebbe di tenere conto degli interessi dei pazienti, delle autorità cantonali di vigilanza e delle autorità di perseguimento penale.

Per eliminare l'incertezza venutasi a creare con la sentenza del Tribunale federale e chiarire le numerose questioni che si pongono, l'UFSP ha commissionato una perizia che dovrà valutare, segnatamente, in che misura e fino a che punto la confidenzialità debba essere garantita, chiarire se la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia e definire quali leggi procedurali dovranno essere adeguate e con quali modalità. I risultati della perizia sono attesi entro l'autunno del 2019 e serviranno da base per decidere sulla necessità d'intervenire ed eventualmente creare una base legale.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Birrer-Heimo Prisca, Brand Heinz, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Hardegger Thomas, Maire Jacques-André, Marti Min Li, Munz Martina, Pardini Corrado, Piller Carrard Valérie, Ruiz Rebecca Ana, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Tornare Manuel, Weibel Thomas

18.412 Iniziativa parlamentare

La composizione dell'Ufficio del Consiglio nazionale deve corrispondere alla forza numerica dei gruppi parlamentari

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il regolamento del Consiglio nazionale deve essere modificato in modo che la composizione dell'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio CN) dipenda dalla forza numerica dei gruppi parlamentari all'interno della Camera (art. 43 cpv. 3 LParl, attuato secondo la "chiave di ripartizione per le commissioni, sottocommissioni e commissioni speciali del Consiglio nazionale"), affinché i gruppi vi siano rappresentati in modo adeguato. Sarà tuttavia da prevedere un'eccezione: in seno all'Ufficio CN ogni gruppo parlamentare avrà diritto ad almeno un seggio, analogamente a quanto disposto per la Commissione giudiziaria (art. 40a cpv. 5 LParl).

Motivazione

L'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio CN) consta attualmente di 14 membri. I gruppi parlamentari vi sono così rappresentati: V: 3 seggi, S: 3 seggi, RL: 3 seggi, C: 2 seggi, G: 1 seggio, GL: 1 seggio e BD: 1 seggio.

In base alla loro forza all'interno della Camera (art. 43 cpv. 3 LParl, attuato secondo la "chiave di ripartizione per le commissioni, sottocommissioni e commissioni speciali del Consiglio nazionale"), nella 50a legislatura i gruppi parlamentari hanno diritto al seguente numero di seggi nelle commissioni del Consiglio nazionale:

<https://www.parlament.ch/centers/documents/de/cv-2018-0412-d.pdf>

Considerato che la composizione del Consiglio di presidenza è soggetta a mutamenti, è comprensibile che nell'Ufficio CN taluni gruppi si trovino talvolta sottorappresentati e altri siano invece sovrarappresentati. Una tale situazione può essere ammessa fino a quando l'Ufficio CN è chiamato a occuparsi unicamente di incombenze di tipo organizzativo e amministrativo, conformemente agli articoli 35 capoverso 1 LParl e 9 RCN. Se però ora l'Ufficio – in contrasto con i compiti che gli sono attribuiti conformemente ai due articoli appena citati – si mette a legiferare (come testimonia p. es. l'iniziativa 18.403), è necessario che la composizione dello stesso venga adeguata in modo tale che rispecchi l'effettiva forza dei gruppi parlamentari all'interno della Camera.

Il nuovo disciplinamento introdurrebbe una procedura di ripartizione dei seggi analoga a quella applicata per la Commissione giudiziaria. In seno a quest'ultima i seggi vengono attribuiti in primo luogo in base alla forza dei gruppi all'interno della Camera, facendo in modo in un secondo tempo che tutti i gruppi vi siano rappresentati. Con questo sistema è possibile garantire che la composizione dell'Ufficio CN rispecchi la forza dei gruppi parlamentari all'interno della Camera, senza dover per questo aumentare il numero di membri che lo compone.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Rapporti delle commissioni

09.11.2018 - Ufficio del Consiglio nazionale

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Ufficio CN (Uf-CN)

Ufficio CS (Uf-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.412 n Iv. Pa. Aeschi Thomas. La composizione dell'Ufficio del Consiglio nazionale deve corrispondere alla forza numerica dei gruppi parlamentari

Rapporto dell'Ufficio del 9 novembre 2018

Riunitosi il 23 e 24 agosto 2018, l'Ufficio ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata il 15 marzo 2018 dal consigliere nazionale Thomas Aeschi.

L'iniziativa chiede che l'Ufficio del Consiglio nazionale sia composto conformemente alla forza numerica dei gruppi parlamentari. Ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un seggio.

Proposta dell'Ufficio

L'Ufficio propone, con 10 voti contro 3, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Büchel Roland, Aeschi Thomas, Estermann) propone di dare seguito all'iniziativa.

Relatrice: Edith Graf-Litscher (ted.)

In nome dell'Ufficio:
Il presidente

Dominique de Buman

Contenuto del rapporto:
1 Testo e motivazione
2 Considerazioni dell'Ufficio

101-04/18.412n/Bü--Bu--Bu--Uff



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa.

Il regolamento del Consiglio nazionale deve essere modificato in modo che la composizione dell'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio CN) dipenda dalla forza numerica dei gruppi parlamentari all'interno della Camera (art. 43 cpv. 3 LParl, attuato secondo la "chiave di ripartizione per le commissioni, sottocommissioni e commissioni speciali del Consiglio nazionale"), affinché i gruppi vi siano rappresentati in modo adeguato. Sarà tuttavia da prevedere un'eccezione: in seno all'Ufficio CN ogni gruppo parlamentare avrà diritto ad almeno un seggio, analogamente a quanto disposto per la Commissione giudiziaria (art. 40a cpv. 5 LParl).

1.2 Motivazione

L'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio CN) consta attualmente di 14 membri. I gruppi parlamentari vi sono così rappresentati: V: 3 seggi, S: 3 seggi, RL: 3 seggi, C: 2 seggi, G: 1 seggio, GL: 1 seggio e BD: 1 seggio.

In base alla loro forza all'interno della Camera (art. 43 cpv. 3 LParl, attuato secondo la "chiave di ripartizione per le commissioni, sottocommissioni e commissioni speciali del Consiglio nazionale"), nella 50a legislatura i gruppi parlamentari hanno diritto al seguente numero di seggi nelle commissioni del Consiglio nazionale:

Gruppo		Numero di seggi nelle commissioni e nelle delegazioni																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27
V	68	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	7	8	9	9	10
S	43	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	5	5	5	6	6
RL	33		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
C	30			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
G	12											1	1	1	1	1	1	1	1
GL	7																	1	1
BD	7																		1

Considerato che la composizione del Consiglio di presidenza è soggetta a mutamenti, è comprensibile che nell'Ufficio CN taluni gruppi si trovino talvolta sottorappresentati e altri siano invece sovrarappresentati. Una tale situazione può essere ammessa fino a quando l'Ufficio CN è chiamato a occuparsi unicamente di incombenze di tipo organizzativo e amministrativo, conformemente agli articoli 35 capoverso 1 LParl e 9 RCN. Se però ora l'Ufficio - in contrasto con i compiti che gli sono attribuiti conformemente ai due articoli appena citati - si mette a legiferare (come testimonia p. es. l'iniziativa [18.403](#)), è necessario che la composizione dello stesso venga adeguata in modo tale che rispecchi l'effettiva forza dei gruppi parlamentari all'interno della Camera. Il nuovo disciplinamento introdurrebbe una procedura di ripartizione dei seggi analoga a quella applicata per la Commissione giudiziaria. In seno a quest'ultima i seggi vengono attribuiti in primo



luogo in base alla forza dei gruppi all'interno della Camera, facendo in modo in un secondo tempo che tutti i gruppi vi siano rappresentati. Con questo sistema è possibile garantire che la composizione dell'Ufficio CN rispecchi la forza dei gruppi parlamentari all'interno della Camera, senza dover per questo aumentare il numero di membri che lo compone.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

2 Considerazioni dell'Ufficio

La maggioranza dell'Ufficio reputa inutile e inadatta l'iniziativa parlamentare e di conseguenza la respinge. Senza ampliare l'Ufficio e con l'attuale composizione del Consiglio di presidenza della Camera –in cui sono rappresentati il presidente, il primo e il secondo vicepresidente nonché i presidenti dei gruppi parlamentari – non è possibile garantire una rappresentanza più proporzionale, così come chiesto dall'autore dell'iniziativa.

Attualmente l'Ufficio CN è composto come segue:

- 3 membri del Consiglio di presidenza 2018: 1 C, 1 S, 1 RL; 2019: 1 S, 1 RL, 1 V;
- 4 scrutatori: 2 V, 1 S, 1 RL;
- 7 presidenti dei gruppi parlamentari.

Quest'anno i gruppi parlamentari sono così rappresentati nell'Ufficio: V, S e RL dispongono ognuno di 3 membri (21 %), C ne ha 2 (14%), tutti gli altri gruppi parlamentari hanno ognuno un membro (7 %) nell'Ufficio. Il prossimo anno ci sarà la seguente situazione: V disporrà di 4 seggi (29 %), S e RL ne avranno ognuno 3 (21 %), C e i partiti che non sono al Governo ognuno un seggio (7 %) (cfr. al riguardo la tabella più sotto).

In virtù della differente composizione del Consiglio di presidenza, la quota dei partiti in Consiglio federale nell'Ufficio oscilla così tra il 7 e il 29 per cento (con 7 gruppi parlamentari). Finora ciò non è mai stato un problema nell'Ufficio. Quest'ultimo ritiene la composizione dell'organo adeguata per adempiere i compiti assegnatigli¹ e vorrebbe perciò mantenerla tale. In particolare va rilevato che, diversamente dalle Commissioni, l'Ufficio è composto da titolari di una funzione e non in base a criteri di rappresentanza partitica, il che si ripercuote anche nel modo di lavorare dell'Ufficio.

L'autore dell'iniziativa propone per l'Ufficio una composizione proporzionale, alla stregua di quanto avviene nella Commissione giudiziaria (CG). Con in totale 12 membri, la CG ne ha due meno dell'Ufficio. Ciò significa che per rispettare il principio del Consiglio di presidenza a tre e della rappresentanza dei gruppi parlamentari il numero degli scrutatori dovrebbe essere ridotto da 4 a 2. Secondo il principio della proporzionalità questi due seggi andrebbero assegnati al gruppo parlamentare V. Nel sistema CG il gruppo parlamentare V nell'anno senza Consiglio di presidenza avrebbe 3 seggi (25 %), in quelli con Consiglio di presidenza 4 seggi (33 %) (cfr. al riguardo la tabella più sotto). Con questo sistema i gruppi parlamentari S, RL e C sarebbero invece rappresentati soltanto in misura dell'8 per cento (senza Consiglio di presidenza) o del 17 per cento (con Consiglio di presidenza). Con l'attuale disciplinamento dell'Ufficio il gruppo parlamentare V

¹ Secondo l'articolo 35 capoverso 3 della legge sul Parlamento, i diritti e i doveri conferiti alle commissioni valgono anche per gli Uffici. Oltre ai compiti particolari figuranti nell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio nazionale, l'Ufficio può perciò essere attivo anche a livello legislativo.



quest'anno dispone del 21 per cento e l'anno prossimo disporrà del 29 per cento dei diritti di voto (quale raffronto: in una commissione di 25 membri il gruppo parlamentare V dispone del 36 per cento dei seggi).

Tabella: rappresentanza per gruppo parlamentare secondo le varianti Ufficio e sistema CG

	V (68 seggi = 34 %)	S (43 seggi = 22 %)	RL (33 seggi = 17 %)	C (30 seggi = 15 %)	G (12 seggi = 6 %)	BD (7 seggi = 4 %)	GL (7 seggi = 4 %)	Total (200 seggi)
Ufficio 2017	4 (29 %)	3 (21 %)	2 (14 %)	2 (14 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	14 (100 %)
Ufficio 2018	3 (21 %)	3 (21 %)	3 (21 %)	2 (14 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	14 (100 %)
Ufficio 2019	4 (29 %)	3 (21 %)	3 (21 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	1 (7 %)	14 (100 %)
Sistema CG 2017	4 (33 %)	2 (17 %)	1 (8 %)	2 (17 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	12 (100 %)
Sistema CG 2018	3 (25 %)	2 (17 %)	2 (17 %)	2 (17 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	12 (100 %)
Sistema CG 2019	4 (33 %)	2 (17 %)	2 (17 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	1 (8 %)	12 (100 %)

L'unica possibilità per attuare quanto chiesto dall'autore dell'iniziativa e rispecchiare meglio la forza numerica dei gruppi parlamentari sarebbe di aumentare il numero dei membri dell'Ufficio. Tuttavia, occorre segnalare che nel 2015 è fallita, o meglio è stata ritirata, un'iniziativa commissionale della CIP-N che voleva un ampliamento dell'Ufficio. La CIP-N voleva aumentare a 21 membri la composizione dell'Ufficio, nel senso che oltre al Consiglio di presidenza (3) e i presidenti dei gruppi parlamentari (7) vi fossero rappresentate anche tutte le 11 presidenze delle commissioni (in luogo dei 4 scrutatori). A tutti i presidenti delle commissioni è stato chiesto un parere e il risultato è stato netto: soltanto due di essi hanno sostenuto il progetto. Tra l'altro, in sei hanno giustificato il loro rifiuto con l'aumento del numero dei membri dell'Ufficio per il timore che le discussioni diventino più pesanti e più lunghe.

La minoranza dell'Ufficio ritiene problematico che la rappresentanza dei gruppi parlamentari non si rifletta nell'Ufficio. Contrariamente alle commissioni, dove il rapporto tra diritti di voto e forza numerica dei gruppi parlamentari più o meno coincide, nell'Ufficio il maggiore gruppo parlamentare è sottorappresentato, tanto più se non è rappresentato nella presidenza della Camera. Questa sottorappresentanza di un grande gruppo parlamentare è particolarmente fastidiosa in considerazione del fatto che, come si osserva regolarmente negli ultimi tempi, l'Ufficio non si occupa soltanto di questioni organizzative e amministrative, bensì si attiva anche a livello legislativo.

18.414

 Iniziativa parlamentare**Autodenuncia esente da pena. Abrogazione degli articoli di legge**

Depositato da: Kiener Nellen Margret
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 15.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Gli articoli di legge entrati in vigore con la legge federale del 20 marzo 2008 relativa all'autodenuncia esente da pena devono essere abrogati nella LIFD e nella LAID.

Motivazione

Da quando è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, l'autodenuncia esente da pena ha fatto emergere oltre 40 miliardi di franchi non dichiarati. Dal momento che i Cantoni di Vaud e di Appenzello Interno non hanno ancora comunicato le loro cifre, l'importo è destinato a salire ulteriormente. Lo scopo della legge federale del 20 marzo 2008 è quindi stato più che adempiuto. Nel messaggio del 18 ottobre 2006 concernente la legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, il Consiglio federale aveva previsto averi non dichiarati nell'ordine di pochi miliardi di franchi.

In seguito all'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni fra la Svizzera e numerosi Stati, in molte di queste relazioni bilaterali un'autodenuncia è ancora possibile sino al 30 settembre 2018 (rebrand.ly/aia): un ulteriore motivo per abrogare l'autodenuncia esente da pena.

Inoltre i contribuenti onesti considerano sempre più ingiuste le amnistie fiscali, poiché esse ricompensano chi non è onesto.

Quando avvengono le evasioni e le frodi fiscali, i contribuenti onesti, in particolare i lavoratori dipendenti con certificato di salario e i beneficiari di rendite con i relativi attestati, provvedono, con le loro imposte, a finanziare i compiti pubblici, mentre gli evasori si sottraggono ai loro obblighi. Questa ingiustizia e disparità deve essere eliminata.

Con l'abrogazione degli articoli di legge sull'autodenuncia esente da pena, la Svizzera decide inoltre di non più concedere scappatoie a chi vuole legalizzare i propri capitali.

Le disposizioni sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione possono essere mantenute.

Rapporti delle commissioni

15.04.2019 - Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Bendahan Samuel, Birrer-Heimo Prisca, Brélaz Daniel, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Heim Bea, Jans Beat, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Pardini Corrado, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Semadeni Silva, Sommaruga Carlo, Tornare Manuel

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.414 n Iv. Pa. Kiener Nellen. Autodenuncia esente da pena. Abrogazione degli articoli di legge

Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del 15 aprile 2019

Riunitasi il 15 aprile 2019, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto, depositata il 15 marzo 2018 dalla consigliera nazionale Kiener Nellen.

L'iniziativa chiede di abrogare, nel diritto fiscale, le norme relative all'autodenuncia esente da pena.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 19 voti contro 5, di non dare seguito all'iniziativa parlamentare.

Una minoranza (Pardini, Badran, Birrer-Heimo, Jans, Marra) propone di darvi seguito.

Relatori: Schneeberger (ted.), Barazzzone (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Jean-François Rime

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/18.414n/WAK--CER



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Gli articoli di legge entrati in vigore con la legge federale del 20 marzo 2008 relativa all'autodenuncia esente da pena devono essere abrogati nella LIFD e nella LAID.

1.2 Motivazione

Da quando è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, l'autodenuncia esente da pena ha fatto emergere oltre 40 miliardi di franchi non dichiarati. Dal momento che i Cantoni di Vaud e di Appenzello Interno non hanno ancora comunicato le loro cifre, l'importo è destinato a salire ulteriormente. Lo scopo della legge federale del 20 marzo 2008 è quindi stato più che adempiuto. Nel messaggio del 18 ottobre 2006 concernente la legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, il Consiglio federale aveva previsto averi non dichiarati nell'ordine di pochi miliardi di franchi.

In seguito all'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni fra la Svizzera e numerosi Stati, in molte di queste relazioni bilaterali un'autodenuncia è ancora possibile sino al 30 settembre 2018 (rebrand.ly/aia): un ulteriore motivo per abrogare l'autodenuncia esente da pena.

Inoltre i contribuenti onesti considerano sempre più ingiuste le amnistie fiscali, poiché esse ricompensano chi non è onesto.

Quando avvengono le evasioni e le frodi fiscali, i contribuenti onesti, in particolare i lavoratori dipendenti con certificato di salario e i beneficiari di rendite con i relativi attestati, provvedono, con le loro imposte, a finanziare i compiti pubblici, mentre gli evasori si sottraggono ai loro obblighi. Questa ingiustizia e disparità deve essere eliminata.

Con l'abrogazione degli articoli di legge sull'autodenuncia esente da pena, la Svizzera decide inoltre di non più concedere scappatoie a chi vuole legalizzare i propri capitali.

Le disposizioni sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione possono essere mantenute.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione propone, con 19 voti contro 5, di non dare seguito all'iniziativa parlamentare. Secondo la maggioranza, la possibilità attualmente prevista nel diritto fiscale deve essere mantenuta. Pur condividendo l'argomentazione secondo cui lo scambio automatico di informazioni impedirà ai contribuenti con conti all'estero di regolarizzare la loro situazione, la maggioranza è convinta che l'autodenuncia esente da pena conserva la sua pertinenza per i contribuenti che detengono conti esclusivamente in Svizzera. Questo strumento ha inoltre consentito di recuperare un ingente substrato fiscale che altrimenti rimarrebbe sottratto all'imposta, come dimostra l'esigua diminuzione del numero di procedimenti per evasione fiscale in seguito alla sua introduzione. Da ultimo la maggioranza rammenta che i contribuenti che regolarizzano la loro situazione sono chiamati a far fronte ai loro obblighi fiscali, poiché gli elementi del reddito e della sostanza dichiarati sono soggetti al recupero d'imposta e a interessi moratori per gli ultimi dieci anni.



Secondo la minoranza, l'autodenuncia esente da pena comporta una disparità di trattamento fra i contribuenti onesti e quelli che si sottraggono ai propri obblighi. Questi ultimi possono decidere di denunciarsi nel momento in cui il loro onere fiscale sarà inferiore. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni ha inoltre determinato una disparità fra le persone che possiedono conti all'estero e quelle che possiedono conti in Svizzera. La minoranza ritiene che sia giunto il momento di abolire questa possibilità prevista nel diritto fiscale e di dotare maggiormente di personale le amministrazioni fiscali, al fine di lottare contro l'evasione.

18.415

 Iniziativa parlamentare**Fissare un limite massimo per l'aiuto sociale agli stranieri**

Depositato da: Hess Erich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

Art. 62

...

Cpv. 3

Nel caso di versamento di prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 50 000 franchi, il permesso di dimora è ritirato irrevocabilmente e non più prorogato.

Art. 63

...

Cpv. 4

Nel caso di versamento di prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 80 000 franchi, il permesso di domicilio è ritirato irrevocabilmente e non più prorogato.

Motivazione

L'immigrazione di stranieri in Svizzera, provenienti sia dal settore dell'asilo sia in ragione della libera circolazione delle persone, comporta costi enormi per il sistema sociale svizzero. La situazione è particolarmente drammatica nei Comuni, costretti attualmente a investire un terzo o più delle loro entrate fiscali nell'aiuto sociale. Considerato lo stato viepiù precario delle finanze, diventa difficile finanziare altri importanti settori, come la manutenzione delle strade o la costruzione di edifici scolastici. Senza contare che un rapido miglioramento della situazione degli stranieri beneficiari dell'aiuto sociale si prospetta soltanto in un piccolo numero di casi.

Esistono certo disposizioni vigenti che prevedono la revoca dei permessi (di domicilio), ma sono di natura puramente potestativa. Già oggi si applicano criteri fissati dal Tribunale federale, secondo cui le persone che hanno percepito prestazioni di aiuto sociale superiori a 80 000 franchi (permesso C) o a 50 000 franchi (permesso B) devono essere oggetto di un controllo sistematico. Spesso tuttavia le autorità competenti in materia di migrazione si mostrano assai reticenti e molto raramente revocano un permesso.

Con l'adeguamento della LStr sarà emanata una chiara direttiva per gli uffici competenti affinché revochino obbligatoriamente e senza indugio il permesso, senza possibilità di prorogarlo, agli stranieri titolari di un permesso C beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 80 000 franchi e agli altri stranieri che percepiscono un aiuto sociale superiore a 50 000 franchi.

Rapporti delle commissioni

23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito



Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (39)

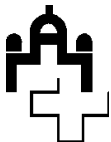
Addor Jean-Luc, Amstutz Adrian, Arnold Beat, Brunner Toni, Buffat Michaël, Burgherr Thomas, Bühler Manfred, Chiesa Marco, Clottu Raymond, Dettling Marcel, Estermann Yvette, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Giezendanner Ulrich, Glarner Andreas, Glauser-Zufferey Alice, Grüter Franz, Hausammann Markus, Heer Alfred, Herzog Verena, Imark Christian, Köppel Roger, Matter Thomas, Nicolet Jacques, Pantani Roberta, Quadri Lorenzo, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Rickli Natalie, Ruppen Franz, Rutz Gregor, Salzmann Werner, Stamm Luzi, Steinemann Barbara, Walliser Bruno, Wobmann Walter, Zanetti Claudio, de Courten Thomas, von Siebenthal Erich

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.415 n Iv. Pa. Hess Erich. Fissare un limite massimo per l'aiuto sociale agli stranieri

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi il 12 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa in oggetto, depositata il 15 marzo 2018 dal consigliere nazionale Erich Hess (V, BE)

L'iniziativa chiede che agli stranieri cui sono state versate prestazioni dell'aiuto sociale superiori a una determinata soglia, venga ritirato automaticamente il permesso di dimora o di domicilio.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 15 voti contro 9, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Steinemann, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Pantani, Reimann Lukas) propone di darvi seguito.

Relatori: Romano (ted.), Piller Carrard (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/18.415n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

Art. 62

...

Cpv. 3

Nel caso di versamento di prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 50 000 franchi, il permesso di dimora è ritirato irrevocabilmente e non più prorogato.

Art. 63

...

Cpv. 4

Nel caso di versamento di prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 80 000 franchi, il permesso di domicilio è ritirato irrevocabilmente e non più prorogato.

1.2 Motivazione

L'immigrazione di stranieri in Svizzera, provenienti sia dal settore dell'asilo sia in ragione della libera circolazione delle persone, comporta costi enormi per il sistema sociale svizzero. La situazione è particolarmente drammatica nei Comuni, costretti attualmente a investire un terzo o più delle loro entrate fiscali nell'aiuto sociale. Considerato lo stato viepiù precario delle finanze, diventa difficile finanziare altri importanti settori, come la manutenzione delle strade o la costruzione di edifici scolastici. Senza contare che un rapido miglioramento della situazione degli stranieri beneficiari dell'aiuto sociale si prospetta soltanto in un piccolo numero di casi.

Esistono certo disposizioni vigenti che prevedono la revoca dei permessi (di domicilio), ma sono di natura puramente potestativa. Già oggi si applicano criteri fissati dal Tribunale federale, secondo cui le persone che hanno percepito prestazioni di aiuto sociale superiori a 80 000 franchi (permesso C) o a 50 000 franchi (permesso B) devono essere oggetto di un controllo sistematico. Spesso tuttavia le autorità competenti in materia di migrazione si mostrano assai reticenti e molto raramente revocano un permesso.

Con l'adeguamento della LStr sarà emanata una chiara direttiva per gli uffici competenti affinché revochino obbligatoriamente e senza indugio il permesso, senza possibilità di prorogarlo, agli stranieri titolari di un permesso C beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 80 000 franchi e agli altri stranieri che percepiscono un aiuto sociale superiore a 50 000 franchi.

2 Considerazioni della Commissione

Benché condivida di principio la richiesta di ridurre o addirittura revocare il permesso di soggiorno agli stranieri nel caso di una prolungata dipendenza dall'aiuto sociale, la Commissione rileva che la legislazione nel settore dell'assistenza sociale è di competenza dei Cantoni. L'iniziativa non specifica a quale livello dello Stato debba situarsi la competenza di revocare un'autorizzazione di dimora o di domicilio. La maggioranza della Commissione si chiede inoltre se non sarebbe più appropriato scegliere una formulazione aperta piuttosto che definire valori soglia fissi al di sopra dei quali applicare un meccanismo automatico.



La Commissione rileva che la sua omologa del Consiglio degli Stati ha presentato un postulato che incarica il Consiglio federale di esaminare la questione delle competenze della Confederazione in questo ambito ([17.3260](#) s Po. CIP-S. Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi. Competenze della Confederazione). Al Consiglio federale si chiede dunque, tra l'altro, di esaminare gli strumenti giuridici di cui dispone la Confederazione per limitare, o addirittura escludere, la concessione di aiuti sociali a stranieri provenienti da Paesi terzi. Vale dunque la pena attendere i risultati di questo rapporto. La Commissione propone pertanto di non dare seguito all'iniziativa.

La minoranza della Commissione propone di dare seguito all'iniziativa poiché ritiene opportuno che la Confederazione fissi i valori soglia e che si chiariscano le competenze ai diversi livelli dello Stato.

18.4150

 Mozione

Cofinanziamento dell'attività di gara e allenamento presso gli impianti sportivi di importanza nazionale

Depositato da: Engler Stefan
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 06.12.2018

Depositato in: Consiglio degli Stati

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per il cofinanziamento di attività di gara e di allenamento presso impianti sportivi di importanza nazionale tramite l'adeguamento dell'ordinanza sulla promozione dello sport (articolo 41 capoverso 3 lettera e, nuovo), affinché essi possano essere utilizzati conformemente alla loro destinazione per la pratica dello sport popolare e di competizione da bambini, giovani e adulti.

Motivazione

La CISIN contribuisce a creare validi presupposti infrastrutturali per le federazioni sportive nazionali grazie a pianificazione, coordinazione e aiuti finanziari.

I contributi della Confederazione rappresentano di regola fra il 5 e il 25 per cento dei costi di costruzione computabili ai fini delle sovvenzioni. Con la chiusura della CISIN 1–4 saranno stati realizzati circa 105 progetti e una trentina di federazioni sportive nazionali potranno approfittare degli impianti CISIN. Allo scopo il Parlamento ha stanziato in totale 170 milioni di franchi. Il volume globale degli investimenti resi possibili ammonterà pertanto a circa 1,7 miliardi con un contributo medio da parte della Confederazione dell'8,5 per cento. Per assicurare la durata nel tempo di tali investimenti si deve non solo garantire un alto livello nella gestione e nella manutenzione degli impianti ma anche metterli a disposizione degli utenti (federazioni sportive e organizzatori di competizioni) a condizioni vantaggiose.

Senza la partecipazione futura della Confederazione alle spese di esercizio, alla lunga molti dei gestori non potranno più garantirne la gestione sulla base dei propri mezzi. Se pretendono tariffe d'uso troppo elevate rischiano che le federazioni scelgano in alternativa altri impianti, magari all'estero. Contemporaneamente si rischia di non risultare interessanti come sede di gara. La Svizzera ha una lunga tradizione nell'organizzazione e nello svolgimento di grandi manifestazioni sportive e in questo ambito ha una posizione di tutto rispetto in relazione al numero di abitanti. Vi sono organizzati a scadenze regolari campionati del mondo ed europei negli sport più diversi. I vantaggi economici di tali manifestazioni sono evidenti. È inoltre interesse dello sport di punta e dello sport popolare per bambini, giovani e adulti, che gli impianti sportivi di interesse nazionale vengano utilizzati conformemente agli scopi. È pertanto indispensabile che la Confederazione possa partecipare al finanziamento di tali impianti.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport; RS 415.0) la Confederazione elabora e tiene aggiornato un piano direttivo sugli impianti sportivi per la pianificazione e il coordinamento degli impianti di importanza nazionale (CISIN). La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi CISIN. La gestione degli impianti è di competenza delle rispettive organizzazioni responsabili.

Gli impianti CISIN devono innanzitutto soddisfare le esigenze delle federazioni sportive in quanto centri di allenamento e di competizione. Nel quadro di una convenzione d'utilizzazione fra le federazioni sportive e l'organizzazione responsabile si stabiliscono le condizioni per l'uso. Le federazioni sportive si trovano davanti a un dilemma, in quanto spesso l'uso di impianti, comprensivo di vitto e alloggio, all'estero è più economico all'estero.

A seconda della tipologia, l'impianto non è a disposizione soltanto delle federazioni per allenamenti e competizioni, ma è aperto anche per lo sport popolare e gestirlo può portare a vantaggi per il turismo nella zona e dare nuovi impulsi all'economia regionale. Il potenziale per un esercizio economico di un impianto è



molto diverso e dipende fra l'altro da tipo di impianto, importanza dello sport che vi si pratica, raggiungibilità, bacino di utenza, nonché dalla possibilità di integrare ulteriori offerte (ad es. possibilità di fare acustici) e possibili destinazioni diverse (ad es. concerti). Tutto ciò influisce in modo diretto su tariffe e condizioni d'uso di un impianto e pertanto sulla possibilità di gestirlo in modo economico. Se un'organizzazione responsabile non è in grado di garantire l'esercizio è in pericolo la sopravvivenza dell'impianto CISIN e il suo uso a largo raggio. Le federazioni sportive devono pertanto essere in grado di pagare per l'uso dell'impianto. Gli emolumenti per l'utilizzazione versati dalle federazioni però, di regola non dovrebbero essere sufficienti per assicurare la gestione a lungo termine. Allo scopo sono di regola necessarie altre entrate. Si pensa qui in primo alle competizioni internazionali o all'uso da parte della popolazione locale, sia per la pratica dello sport societario, sia come attrazione turistica.

Il Consiglio federale è conscio della problematica, ma non considera compito della Confederazione partecipare ai costi di esercizio. La CISIN prevede che i contributi federali siano una sorta di finanziamento iniziale per consentire la realizzazione di progetti infrastrutturali nello sport. Come presupposti per la concessione dei contributi deve essere garantito l'esercizio a lungo termine e almeno una federazione sportiva deve assicurare contrattualmente lo sfruttamento dell'impianto. Tali condizioni devono continuare a valere anche in futuro.

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Rapporti delle commissioni

24.05.2019 - Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

Cronologia

13.03.2019	Consiglio degli Stati Adozione
06.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (18)

Baumann Isidor, Bischofberger Ivo, Bruderer Wyss Pascale, Dittli Josef, Ettlin Erich, Fournier Jean-René, Graber Konrad, Häberli-Koller Brigitte, Hêche Claude, Janiak Claude, Lombardi Filippo, Luginbühl Werner, Rechsteiner Paul, Rieder Beat, Schmid Martin, Stöckli Hans, Vonlanthen Beat, Wicki Hans

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.4150 s Mo. Consiglio degli Stati (Engler). Cofinanziamento dell'attività di gara e allenamento presso gli impianti sportivi di importanza nazionale

Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del 24 maggio 2019

Riunitasi il 24 maggio 2019, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato la mozione depositata il 6 dicembre 2018 dal consigliere agli Stati Stefan Engler (PPD, GR) e accolta il 13 marzo 2019 dal Consiglio degli Stati.

La mozione incarica il Consiglio federale di creare la base legale che permetta di cofinanziare l'attività di gara e allenamento presso gli impianti sportivi di importanza nazionale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 14 voti contro 9, di accogliere la mozione. Una minoranza (Gutjahr, Bigler, Chevalley, Glauser, Herzog, Keller Peter, Markwalder, Pieren, Rösti) propone di respingerla.

Relatori: Trede (ted.), Reynard (franc.)

In nome della Commissione:
Il vicepresidente

Mathias Reynard

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Parere del Consiglio federale del 20 febbraio 2019
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione

101-05/18.4150s/WBK--CSEC



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per il cofinanziamento di attività di gara e di allenamento presso impianti sportivi di importanza nazionale tramite l'adeguamento dell'ordinanza sulla promozione dello sport (articolo 41 capoverso 3 lettera e, nuovo), affinché essi possano essere utilizzati conformemente alla loro destinazione per la pratica dello sport popolare e di competizione da bambini, giovani e adulti.

1.2 Motivazione

La CISIN contribuisce a creare validi presupposti infrastrutturali per le federazioni sportive nazionali grazie a pianificazione, coordinazione e aiuti finanziari.

I contributi della Confederazione rappresentano di regola fra il 5 e il 25 per cento dei costi di costruzione computabili ai fini delle sovvenzioni. Con la chiusura della CISIN 1-4 saranno stati realizzati circa 105 progetti e una trentina di federazioni sportive nazionali potranno approfittare degli impianti CISIN. Allo scopo il Parlamento ha stanziato in totale 170 milioni di franchi. Il volume globale degli investimenti resi possibili ammonterà pertanto a circa 1,7 miliardi con un contributo medio da parte della Confederazione dell'8,5 per cento. Per assicurare la durata nel tempo di tali investimenti si deve non solo garantire un alto livello nella gestione e nella manutenzione degli impianti ma anche metterli a disposizione degli utenti (federazioni sportive e organizzatori di competizioni) a condizioni vantaggiose.

Senza la partecipazione futura della Confederazione alle spese di esercizio, alla lunga molti dei gestori non potranno più garantirne la gestione sulla base dei propri mezzi. Se pretendono tariffe d'uso troppo elevate rischiano che le federazioni scelgano in alternativa altri impianti, magari all'estero. Contemporaneamente si rischia di non risultare interessanti come sede di gara. La Svizzera ha una lunga tradizione nell'organizzazione e nello svolgimento di grandi manifestazioni sportive e in questo ambito ha una posizione di tutto rispetto in relazione al numero di abitanti. Vi sono organizzati a scadenze regolari campionati del mondo ed europei negli sport più diversi. I vantaggi economici di tali manifestazioni sono evidenti. È inoltre interesse dello sport di punta e dello sport popolare per bambini, giovani e adulti, che gli impianti sportivi di interesse nazionale vengano utilizzati conformemente agli scopi. È pertanto indispensabile che la Confederazione possa partecipare al finanziamento di tali impianti.

2 Parere del Consiglio federale del 20 febbraio 2019

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport; RS 415.0) la Confederazione elabora e tiene aggiornato un piano direttivo sugli impianti sportivi per la pianificazione e il coordinamento degli impianti di importanza nazionale (CISIN). La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi CISIN. La gestione degli impianti è di competenza delle rispettive organizzazioni responsabili.

Gli impianti CISIN devono innanzitutto soddisfare le esigenze delle federazioni sportive in quanto centri di allenamento e di competizione. Nel quadro di una convenzione d'utilizzazione fra le federazioni sportive e l'organizzazione responsabile si stabiliscono le condizioni per l'uso. Le



federazioni sportive si trovano davanti a un dilemma, in quanto spesso l'uso di impianti, comprensivo di vitto e alloggio, all'estero è più economico all'estero.

A seconda della tipologia, l'impianto non è a disposizione soltanto delle federazioni per allenamenti e competizioni, ma è aperto anche per lo sport popolare e gestirlo può portare a vantaggi per il turismo nella zona e dare nuovi impulsi all'economia regionale. Il potenziale per un esercizio economico di un impianto è molto diverso e dipende fra l'altro da tipo di impianto, importanza dello sport che vi si pratica, raggiungibilità, bacino di utenza, nonché dalla possibilità di integrare ulteriori offerte (ad es. possibilità di fare acustici) e possibili destinazioni diverse (ad es. concerti). Tutto ciò influisce in modo diretto su tariffe e condizioni d'uso di un impianto e pertanto sulla possibilità di gestirlo in modo economico. Se un'organizzazione responsabile non è in grado di garantire l'esercizio è in pericolo la sopravvivenza dell'impianto CISIN e il suo uso a largo raggio.

Le federazioni sportive devono pertanto essere in grado di pagare per l'uso dell'impianto. Gli emolumenti per l'utilizzazione versati dalle federazioni però, di regola non dovrebbero essere sufficienti per assicurare la gestione a lungo termine. Allo scopo sono di regola necessarie altre entrate. Si pensa qui in primo alle competizioni internazionali o all'uso da parte della popolazione locale, sia per la pratica dello sport societario, sia come attrazione turistica.

Il Consiglio federale è conscio della problematica, ma non considera compito della Confederazione partecipare ai costi di esercizio. La CISIN prevede che i contributi federali siano una sorta di finanziamento iniziale per consentire la realizzazione di progetti infrastrutturali nello sport. Come presupposti per la concessione dei contributi deve essere garantito l'esercizio a lungo termine e almeno una federazione sportiva deve assicurare contrattualmente lo sfruttamento dell'impianto. Tali condizioni devono continuare a valere anche in futuro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Il 13 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha deciso con 26 voti contro 9 e 6 astensioni di accogliere la mozione. Quest'ultima vuole dare un impulso affinché gli impianti CISIN siano maggiormente frequentati dagli atleti di punta e dai giovani atleti emergenti, ma anche da ampie fasce della popolazione, in particolare bambini e giovani.

4 Considerazioni della Commissione

La Commissione attribuisce agli attuali programmi CISIN grande importanza per la promozione dello sport a livello nazionale. Nelle argomentazioni generali relative alla mozione sono tuttavia stati espressi alcuni dubbi circa l'adequatezza della formulazione scelta.

La Commissione considera in modo positivo l'idea di dare un impulso a una maggiore utilizzazione degli impianti CISIN per garantire la durata degli investimenti. Essa condivide pertanto l'orientamento della mozione.

Nonostante alcune riserve riguardanti la formulazione concreta della mozione, la commissione desidera che la richiesta in essa contenuta sia realizzata in tempi brevi e, possibilmente, senza modifiche legislative. Di conseguenza, in vista di una possibile attuazione è stato proposto di aumentare ad esempio i contributi a sostegno della Confederazione alle federazioni sportive. Queste



ultime potrebbero essere obbligate, in base a contratti di prestazione con Swiss Olympic, di impiegare queste risorse supplementari per migliorare la situazione dei gestori degli impianti. Una minoranza respinge la mozione. Pur sostenendo in linea di massima i programmi CISIN e i principi generali della promozione dello sport, essa ritiene che non sia compito della Confederazione cofinanziare i costi d'esercizio di questi impianti. Inoltre, nel sostenere un progetto di costruzione, la Confederazione deve comunque badare affinché l'esercizio sia garantito a lungo termine.

18.416

 Iniziativa parlamentare

Riconoscere la sindrome da esaurimento professionale (burn out) come malattia professionale

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 16.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare che è intesa a considerare la sindrome da esaurimento professionale come malattia professionale ai sensi della LAINF e delle relative ordinanze e a iscriverla nel testo legislativo pertinente.

Motivazione

Nel corso degli ultimi decenni il mondo del lavoro ha conosciuto profondi mutamenti e si appresta a viverne altri. Il cambiamento dei metodi di produzione pesa sui lavoratori che in generale ne subiscono le conseguenze peggiori. La realtà dilagante della sofferenza psichica sul posto di lavoro di fronte a questi rivolgimenti (stress, molestie morali e sessuali e violenze sul posto di lavoro, esaurimento professionale ...) richiede un ripensamento del nostro approccio ai rischi professionali. In questi anni diversi studi della SECO, dell'UFSP e di Promozione Salute Svizzera hanno segnatamente dimostrato che vi è stato un aumento dello stress percepito dai lavoratori e un impatto di questo stress sulla loro salute. Analogamente, da qualche anno si osserva un aumento e un aggravamento dei casi di esaurimento professionale (burn out), che causano drammi sociali con conseguenti costi economici importanti. Tutte le professioni sono a rischio burn out, sebbene le professioni del settore terziario siano quelle più esposte.

Per l'assicurazione malattie, il burn out è preso a carico soltanto in caso di depressione, ciò che non rispecchia la realtà della sindrome da esaurimento professionale e riduce i casi che possono essere coperti da questa assicurazione. L'accettazione di questo stato come malattia professionale permetterebbe di riconoscere questa patologia in costante crescita. Un simile riconoscimento consentirebbe una migliore presa a carico dei pazienti, faciliterebbe il reinserimento professionale contribuendo ad ammettere socialmente questa sindrome e a prevenirla più efficacemente l'insorgere.

Rapporti delle commissioni

15.02.2019 - Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV



Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Friedl Claudia, Golay Roger, Hadorn Philipp,
Maire Jacques-André, Marra Ada, Mazzone Lisa, Meyer Mattea, Schenker Silvia, Tornare Manuel, de la
Reussille Denis

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.416 n Iv. Pa. Reynard. Riconoscere la sindrome da esaurimento professionale (burn out) come malattia professionale

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 15 febbraio 2019

Riunitasi il 15 febbraio 2019, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare in oggetto, depositata dal consigliere nazionale Mathias Reynard il 16 marzo 2018.

L'iniziativa parlamentare chiede di modificare la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e le relative ordinanze in modo che la sindrome da esaurimento professionale sia riconosciuta come malattia professionale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 17 voti contro 7 di non dare seguito all'iniziativa.

Una minoranza (*Feri Yvonne*, Barrile, Graf Maya, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Sauter (ted.), Clottu (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Thomas de Courten

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare che è intesa a considerare la sindrome da esaurimento professionale come malattia professionale ai sensi della LAINF e delle relative ordinanze e a iscriverla nel testo legislativo pertinente.

1.2 Motivazione

Nel corso degli ultimi decenni il mondo del lavoro ha conosciuto profondi mutamenti e si appresta a viverne altri. Il cambiamento dei metodi di produzione pesa sui lavoratori che in generale ne subiscono le conseguenze peggiori. La realtà dilagante della sofferenza psichica sul posto di lavoro di fronte a questi rivolgimenti (stress, molestie morali e sessuali e violenze sul posto di lavoro, esaurimento professionale ...) richiede un ripensamento del nostro approccio ai rischi professionali. In questi anni diversi studi della SECO, dell'UFSP e di Promozione Salute Svizzera hanno segnatamente dimostrato che vi è stato un aumento dello stress percepito dai lavoratori e un impatto di questo stress sulla loro salute. Analogamente, da qualche anno si osserva un aumento e un aggravamento dei casi di esaurimento professionale (burn out), che causano drammi sociali con conseguenti costi economici importanti. Tutte le professioni sono a rischio di burn out, sebbene le professioni del settore terziario siano quelle più esposte.

Per l'assicurazione malattie, il burn out è preso a carico soltanto in caso di depressione, ciò che non rispecchia la realtà della sindrome da esaurimento professionale e riduce i casi che possono essere coperti da questa assicurazione. L'accettazione di questo stato come malattia professionale permetterebbe di riconoscere questa patologia in costante crescita. Un simile riconoscimento consentirebbe una migliore presa a carico dei pazienti, faciliterebbe il reinserimento professionale contribuendo ad ammettere socialmente questa sindrome e a prevenirla più efficacemente.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione osserva che la grande maggioranza dei lavoratori reputa che il rapporto tra risorse e carico di lavoro sia equilibrato (cfr. l'indice rappresentativo Job Stress Index 2018). Nondimeno la CSSS-N è preoccupata per la percentuale di lavoratori emotivamente spossati: per una serie di motivi ritiene tuttavia che la proposta del promotore dell'iniziativa non sia appropriata.

Secondo la Commissione, più importanti di una nuova competenza dell'assicurazione contro gli infortuni sarebbero i programmi già in corso del settore privato per la prevenzione delle malattie da burnout. Per quanto riguarda la Confederazione, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha fornito ampie informazioni sull'esaurimento sul posto di lavoro e sulla sindrome da burnout. Inoltre, Promozione Salute Svizzera allestisce annualmente un indice rappresentativo dello stress lavorativo, il Job Stress Index, che fornisce dati importanti per il monitoraggio dello stress tra la popolazione attiva.

In secondo luogo, non è stata finora sviluppata una chiara definizione della sindrome da burnout né nella ricerca né nella pratica. Pertanto, nella tariffa TARMED, che si applica a tutte le cure mediche



ambulatoriali negli studi medici e negli ospedali, non figura alcuna posizione per le malattie da esaurimento professionale.

In terzo luogo, è difficile dimostrare un nesso causale tra attività professionale e burnout. Il burnout è solitamente una malattia causata da molti fattori, la cui evoluzione dipende dal tipo e dall'intensità di determinati carichi lavorativi. La maggioranza della Commissione rileva che spesso è difficile determinare in che misura la causa della malattia sia imputabile al lavoro.

Una minoranza della Commissione ritiene inaccettabile che i costi del trattamento di una malattia professionale debbano essere sostenuti dall'assicurazione malattie obbligatoria e quindi dagli assicurati. La minoranza ricorda inoltre i recenti sforzi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per definire la malattia del burnout. Sostiene che la Svizzera potrebbe assumere il ruolo di capofila a livello mondiale nella lotta contro le malattie psichiche.

18.418

 Iniziativa parlamentare

Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 16.03.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

Occorre creare i presupposti per istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per le aziende parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni. Prendendo esempio dalla Delegazione di vigilanza della NFTA, essa sarà composta da membri delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere ed eserciterà l'alta vigilanza parlamentare in modo più marcato rispetto ad ora.

Motivazione

La vigilanza sui vari campi d'attività delle aziende parastatali è affidata a numerose unità. L'Amministrazione federale delle finanze o il DATEC in qualità di dipartimento competente verifica ad esempio, per conto del Consiglio federale, il rispetto degli obiettivi in materia di strategia del proprietario quanto alla crescita dell'azienda e alle sue attività principali. Il Consiglio federale approva i rapporti d'esercizio e i conti annuali. Gli uffici competenti, quali l'Ufficio federale dei trasporti o l'Ufficio federale delle comunicazioni, verificano il rispetto della pertinente legislazione e del diritto in materia di sussidi. Inoltre, vi sono autorità di regolamentazione indipendenti dall'Amministrazione (p. es. PostCom) che vigilano sull'adempimento del mandato di servizio universale.

Questa complessa struttura di gestione e vigilanza rende più difficile al Consiglio federale e al Parlamento avere una visione d'insieme della crescita globale, delle sfide e dei rischi cui vanno incontro le aziende parastatali. Per lo meno a livello di alta vigilanza le fila dovrebbero perciò convergere su una commissione specializzata. La Delegazione di vigilanza della NFTA è una struttura efficace che riunisce le conoscenze delle commissioni peritali e di vigilanza delle due Camere. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre delegazioni di vigilanza e può fungere anche da modello per una delegazione di alta vigilanza permanente sulle aziende parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Rapporti delle commissioni

09.11.2018 - Commissione della gestione del Consiglio nazionale

Cronologia

13.06.2019 Ritirato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della gestione CN (CdG-CN)

Commissione della gestione CS (CdG-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.418 n Iv. Pa. Rytz Regula. Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni

Rapporto della Commissione della gestione del 9 novembre 2018

Riunitasi il 9 novembre 2018, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata il 16 marzo 2018 dalla consigliera nazionale Regula Rytz.

L'iniziativa chiede l'istituzione di una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per le aziende parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 10 voti contro 8 di non dare seguito all'iniziativa.

Una minoranza (Hardegger, Birrer-Heimo, Feri Yvonne, Graf Maya, Marra, Piller Carrard, Töngi, Wermuth) propone di darvi seguito.

Relatori: Ammann (ted.), Nantermod (franc.)

In nome della Commissione:

La presidente

Doris Fiala

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/18.418n/GPK--CdG



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

Occorre creare i presupposti per istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per le aziende parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni. Prendendo esempio dalla Delegazione di vigilanza della NFTA, essa sarà composta da membri delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere ed eserciterà l'alta vigilanza parlamentare in modo più marcato rispetto ad ora.

1.2 Motivazione

La vigilanza sui vari campi d'attività delle aziende parastatali è affidata a numerose unità. L'Amministrazione federale delle finanze o il DATEC in qualità di dipartimento competente verifica ad esempio, per conto del Consiglio federale, il rispetto degli obiettivi in materia di strategia del proprietario quanto alla crescita dell'azienda e alle sue attività principali. Il Consiglio federale approva i rapporti d'esercizio e i conti annuali. Gli uffici competenti, quali l'Ufficio federale dei trasporti o l'Ufficio federale delle comunicazioni, verificano il rispetto della pertinente legislazione e del diritto in materia di sussidi. Inoltre, vi sono autorità di regolamentazione indipendenti dall'Amministrazione (p. es. PostCom) che vigilano sull'adempimento del mandato di servizio universale.

Questa complessa struttura di gestione e vigilanza rende più difficile al Consiglio federale e al Parlamento avere una visione d'insieme della crescita globale, delle sfide e dei rischi cui vanno incontro le aziende parastatali. Per lo meno a livello di alta vigilanza le fila dovrebbero perciò convergere su una commissione specializzata. La Delegazione di vigilanza della NFTA è una struttura efficace che riunisce le conoscenze delle commissioni peritali e di vigilanza delle due Camere. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre delegazioni di vigilanza e può fungere anche da modello per una delegazione di alta vigilanza permanente sulle aziende parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni.

2 Considerazioni della Commissione

La maggioranza della Commissione riconosce in via di principio la necessità d'intervenire sulla questione della gestione e della vigilanza delle aziende parastatali. L'approccio dell'iniziativa parlamentare mira tuttavia a un cambiamento strutturale dell'alta vigilanza. Inoltre, alla fine degli anni Novanta è stata concessa alle ex imprese federali un'ampia autonomia imprenditoriale. Il cambiamento di sistema dell'alta vigilanza, auspicato dalla presente iniziativa, sarebbe in contrasto con tale principio deciso dal Parlamento. Nell'ambito dell'ispezione INSIEME, le Commissioni della gestione (CdG) e le Commissioni delle finanze (CdF) avevano respinto una riorganizzazione dell'alta vigilanza parlamentare.

La maggioranza della Commissione ritiene che, per quanto riguarda le imprese parastatali, le strutture dell'alta vigilanza siano oggi disciplinate in modo sufficiente e adeguato; il flusso di informazioni è già garantito. Nell'ambito delle imprese parastatali l'alta vigilanza parlamentare è esercitata in linea di massima indirettamente; gli organi dell'alta vigilanza parlamentare controllano se il Consiglio federale esercita il suo ruolo di proprietario in maniera adeguata e vigilano



sull'attuazione della sua politica nei confronti di dette imprese. Non sarebbe dunque opportuno istituire un'ulteriore delegazione di vigilanza parlamentare per le FFS, la Posta, Swisscom e Skyguide.

Uno degli elementi all'origine della presente iniziativa è stato tra l'altro il caso AutoPostale. La maggioranza della Commissione dubita tuttavia che una delegazione permanente di alta vigilanza avrebbe potuto impedirlo o scoprirlo tempestivamente.

Vede invece un potenziale di miglioramento nel Consiglio federale in qualità di proprietario: a suo parere l'Esecutivo dovrebbe esercitare più incisivamente questo suo ruolo nei confronti delle imprese parastatali e impegnarsi di più per rispondere alle esigenze della Confederazione e per proteggere i propri interessi. Quest'osservazione è già stata fatta nel rapporto della CdG-N dell'8 maggio 2018 sul ciberattacco alla RUAG e nel rapporto della CdG-S del 28 agosto 2018 sull'attività di vigilanza sui rapporti d'interesse nei consigli d'amministrazione delle imprese parastatali sull'esempio delle FFS. Prima di iniziare a modificare l'alta vigilanza parlamentare, occorrerebbe perciò rafforzare in particolare la vigilanza esercitata dal Consiglio federale. Sarebbe auspicabile che l'Esecutivo costituisse una delegazione permanente¹ che si occupi regolarmente e in modo approfondito della gestione delle unità autonome e delle imprese parastatali. L'istituzione di una delegazione permanente di vigilanza parlamentare indebolirebbe le CdG, causerebbe doppioni e una confusione di compiti e responsabilità tra le commissioni di vigilanza e quelle tematiche. E influirebbe anche sulla suddivisione dei ruoli tra Parlamento e Consiglio federale. Per tutte queste ragioni e in considerazione dei lavori in corso relativi alla vigilanza sulle aziende parastatali (controllo esterno dei principi e delle direttive di gestione delle imprese parastatali, commissionato dal Consiglio federale; controllo della vigilanza da parte dell'Ufficio federale dei trasporti nell'ottica del diritto ai sussidi; accertamenti in corso condotti dalle CdG-S sul caso AutoPostale), la maggioranza della Commissione propone di non dare seguito all'iniziativa parlamentare.

La minoranza della Commissione propone invece di darvi seguito poiché vede una possibilità di riunire l'alta vigilanza del Parlamento sulle aziende parastatali, attualmente frammentata, in una delegazione permanente specializzata in tale compito. Detta delegazione continuerebbe a esercitare l'alta vigilanza sulla gestione delle aziende parastatali da parte del Consiglio federale. Secondo la minoranza, un siffatto organo potrebbe riunire le competenze provenienti dalle Commissioni delle finanze, dalle Commissioni della gestione e dalle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni.

¹ Cfr. Art. 23 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010

18.4216 Postulato

Bevande zuccherate e obesità. Bisogna agire!

Depositato da: Fehlmann Rielle Laurence
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Oppositori: Zanetti Claudio
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Una revisione sistematica condotta dal 2013 al 2015 ha dimostrato in modo evidente l'impatto delle bevande zuccherate sull'evoluzione dell'obesità (1).

Nei decenni precedenti, la prevalenza di sovrappeso e obesità in Europa è aumentata sia tra gli adulti che tra i bambini. Tra il 1975 e il 2014, il tasso della popolazione in sovrappeso o obesa è aumentato a livello mondiale dal 23 al 39 per cento tra le donne e dal 21 al 38 per cento tra gli uomini.

Nello stesso periodo è aumentato anche il consumo di bevande zuccherate (con diversi tipi di zucchero), in concomitanza con un intenso marketing dell'industria.

La Svizzera non sfugge a questo problema di salute pubblica. Secondo l'Obsan, attualmente il 42 per cento della popolazione svizzera è in sovrappeso o obesa. Tra il 1992 e il 2012, la quota degli uomini in sovrappeso o obesi è aumentata dal 38,6 al 50,5 per cento, quella delle donne dal 21 al 32 per cento.

In considerazione di questi dati, molti Paesi hanno avviato programmi per ridurre il consumo di bevande zuccherate aumentando il prezzo, migliorando l'etichettatura, promuovendo campagne di sensibilizzazione o combinando diverse di queste misure.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di intervenire presso l'industria affinché riduca in modo significativo il contenuto di zucchero nelle sue ricette (a meno del 5 per cento) o di proporre altre misure atte a ridurlo.

1. Fonte: Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain in Children and Adults: A Systematic Review from 2013 to 2015 and a Comparison with Previous Studies. Luger M., Lafontan M., Bes-Rastrollo M., Winzer E., Yumuk V., Farpour-Lambert N. <https://www.karger.com/Article/FullText/484566>.

Parere del Consiglio federale del 27.02.2019

L'obiettivo perseguito con la Strategia nutrizionale svizzera 2017–2024 (www.usav.admin.ch > L'USAV > Strategia nutrizionale svizzera) è che tutte le persone possano optare per un'alimentazione varia ed equilibrata. Nel quadro di questa strategia elaborata dal Dipartimento federale dell'interno (DFI), nella primavera del 2019 sono previsti colloqui tra l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'Associazione svizzera delle sorgenti di acqua minerale e dei produttori di soft drink (SMS). Il Consiglio federale non intende fissare obiettivi quantitativi prima di questi colloqui. Come è già il caso attualmente per altre derrate alimentari (yogurt, cereali per la colazione), le discussioni permetteranno di esaminare insieme all'industria come ridurre molto progressivamente e su base volontaria il tenore di zucchero nelle bevande.

Proposta del Consiglio federale del 27.02.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

22.03.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

05.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Crottaz Brigitte, Heim Bea, Maire Jacques-André, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Sommaruga Carlo,
Tornare Manuel

18.4217

 Postulato

Introduzione di un programma di "fellowship" per l'innovazione nell'amministrazione federale

Depositato da: Marti Min Li
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Oppositori: Jauslin Matthias Samuel
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 12.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione di un programma di "fellowship" per l'innovazione. Con questo programma, gli specialisti di talento dei settori informatica, design o innovazione oppure quelli provenienti da aziende innovative o che vantano altre esperienze imprenditoriali fortemente orientate all'innovazione possono lavorare per un periodo determinato presso l'Amministrazione federale.

Motivazione

L'Amministrazione federale intrattiene già oggi uno scambio proficuo con l'economia privata. Il programma di "fellowship" per l'innovazione potrebbe contribuire a intensificare il trasferimento delle conoscenze e delle idee tra l'amministrazione pubblica e l'economia privata nell'ambito dell'impiego e dello sviluppo di metodi innovativi nonché a studiare nuove idee per un'amministrazione efficiente e vicina ai cittadini. Il programma potrebbe prevedere l'inserimento di almeno due "fellows" per un anno in una funzione trasversale dell'amministrazione. In tale funzione essi partecipano allo sviluppo strategico e all'attuazione concreta di progetti (pilota). Altri programmi nelle amministrazioni pubbliche di tutto il mondo, ad esempio il programma "Presidential Innovation Fellows" della Casa Bianca o quelli di New York e San Francisco, hanno già dato ottimi risultati. Anche la Città di Zurigo prevede di introdurre un programma simile nel quadro della sua strategia "Smart City". Un'iniziativa del genere permetterebbe all'Amministrazione federale di rafforzare la sua capacità d'innovazione e di accelerare ulteriormente, grazie al coinvolgimento diretto di eccellenti specialisti, la fornitura di servizi digitali alla popolazione.

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

22.03.2019	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
12.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (11)

Aebischer Matthias, Derder Fathi, Feri Yvonne, Flach Beat, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Kutter Philipp,
Munz Martina, Semadeni Silva, Sommaruga Carlo, Wasserfallen Christian

18.4225 Mozione

Voto elettronico nel mandato della Posta

Depositato da: Wehrli Laurent
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 13.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle poste in modo da sancire la prestazione del voto elettronico nel mandato di servizio universale della Posta.

Motivazione

A seguito dell'annuncio del 28 novembre 2018 del Cantone di Ginevra di rinunciare al sistema di voto CH Vote al più tardi entro la fine del febbraio 2020, in Svizzera sarà in funzione soltanto un sistema di voto elettronico.

Il 27 giugno 2018 la Cancelleria federale ha manifestato l'intenzione di generalizzare il sistema di voto elettronico perché diventi, insieme al voto per corrispondenza e al voto nell'urna, il terzo canale di voto in Svizzera. Una consultazione sarà inoltre aperta prima della fine del 2018 o all'inizio del 2019. Lo scopo è di modificare in tal senso la legge sui diritti politici.

Se il voto elettronico è rivolto a tutto il corpo elettorale svizzero, gli Svizzeri all'estero rappresentano un pubblico prioritario. Capita infatti troppo spesso che essi non possano esercitare i loro diritti politici a causa dei ritardi nella consegna del materiale di voto al votante o al locale di voto. In questione: i ritardi delle poste locali. Il voto elettronico è dunque assai spesso il solo mezzo per permettere ai 172 000 Svizzeri all'estero iscritti in un registro elettorale di partecipare al dibattito democratico in Svizzera e per assicurare l'esercizio dei loro diritti politici.

I 320 000 votanti ciechi o fortemente ipovedenti costituiscono un ulteriore pubblico prioritario che dipende dal sistema di voto elettronico. Esso rappresenta infatti spesso l'unico mezzo per garantire loro l'accesso alla documentazione ufficiale e per assicurare l'autonomia nell'esercizio dei loro diritti politici.

Il 30 novembre 2018 l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, che rappresenta e difende in Svizzera gli interessi di 752 000 Svizzeri all'estero, ha depositato una petizione alla Cancelleria federale. Essa chiede al Consiglio federale e al Parlamento l'introduzione del voto elettronico per tutti gli Svizzeri all'estero entro il 2021. In poche settimane la petizione ha raccolto 11 492 firme.

L'obiettivo è pertanto quello di modificare le basi giuridiche della Posta per assicurare l'esistenza e lo sviluppo del voto elettronico in Svizzera. La Posta Svizzera SA, di cui la Confederazione è azionista, ha una responsabilità particolare nei confronti dei cittadini svizzeri.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

L'esercizio dei diritti politici presuppone una ripartizione federalistica delle competenze. Lo svolgimento degli scrutini è un atto sovrano. Per le votazioni federali, le condizioni quadro sono stabilite a livello federale e i Cantoni sono responsabili della loro attuazione. Questa ripartizione delle competenze si applica anche al voto elettronico e figura nelle basi giuridiche che regolano attualmente le sue prove. Di conseguenza sono i Cantoni a decidere se intendono consentire ai loro elettori di votare per via elettronica nell'ambito di una prova. Essi possono gestire un proprio sistema di voto elettronico oppure utilizzare il sistema di un altro Cantone o far capo a un'impresa privata (art. 27kbis cpv. 1 lett. b ODP, RS 161.11). La Confederazione è responsabile dell'autorizzazione e del nulla osta per le prove, sostiene i Cantoni nelle questioni giuridiche, organizzative e tecniche e coordina i progetti a livello nazionale. Il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha aperto la consultazione concernente una revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1). Essa prevede il passaggio del voto elettronico dalla fase di prova alla sua messa in esercizio come terzo canale di voto ordinario. Nel progetto il Consiglio federale mantiene l'attuale ripartizione delle competenze (il progetto può essere consultato su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso, fino a maggio 2019, poi > Procedure di consultazione concluse > 2018 > CaF).



Come detto in precedenza, i Cantoni sono responsabili di tutti i canali di voto. Un'eventuale iscrizione del voto elettronico nel mandato di servizio universale della Posta Svizzera comprometterebbe questa ripartizione delle competenze. Occorre pertanto rinunciare non solo a prescrivere che un sistema di voto elettronico deve essere di proprietà pubblica (cfr. il parere del Consiglio federale sulla mozione Sommaruga Carlo [18.4375](#)), ma anche a introdurre l'obbligo di utilizzare più sistemi (cfr. rapporto esplicativo per la consultazione in corso sulla revisione parziale della LDP, pag. 6 segg.).

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (20)

Béglé Claude, Büchel Roland Rino, Derder Fathi, Eymann Christoph, Hiltbold Hugues, Maire Jacques-André, Marchand-Balet Géraldine, Merlini Giovanni, Moret Isabelle, Moser Tiana Angelina, Nantermod Philippe, Quadranti Rosmarie, Romano Marco, Schneider-Schneiter Elisabeth, Sommaruga Carlo, Streich-Feller Marianne, Tornare Manuel, Vogler Karl, de Buman Dominique, de la Reussille Denis

18.425 Iniziativa parlamentare

Per un'applicazione coerente del diritto penale. Abrogare la clausola di protezione dell'autore di reati punibili con l'espulsione

Depositato da: Rutz Gregor
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 07.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 66a capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) deve essere abrogato.

Motivazione

Conformemente all'articolo 121 della Costituzione i criminali stranieri condannati per un reato grave perdono il diritto di dimora in Svizzera. A una condanna per i reati elencati nell'articolo 66a capoverso 1 CP deve obbligatoriamente fare seguito l'espulsione per 5–15 anni.

Le cifre mostrano che oggi l'espulsione obbligatoria avviene soltanto nel 54 per cento dei casi. Nonostante l'obbligo legale, è ordinata soltanto poco più di un'espulsione su due. In pratica si è continuato ad applicare la prassi di espulsione valida fino all'autunno 2010. Ciò contraddice l'intenzione dell'"iniziativa sull' espulsione", con cui si è voluto inasprire la prassi giudiziaria e uniformarne il livello minimo in tutta la Svizzera. Al fine di ottenere il rispetto della volontà del Popolo e di assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni penali pertinenti, va abolita la clausola relativa ai casi di rigore.

Rapporti delle commissioni

12.04.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

13.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.425 n Iv.pa. Rutz Gregor. Per un'applicazione coerente del diritto penale. Abrogare la clausola di protezione dell'autore di reati punibili con l'espulsione

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 12 aprile 2019

Riunitasi il 21 febbraio 2019, la Commissione ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare presentata il 7 giugno 2018 dal consigliere nazionale Gregor Rutz (V, ZH).

L'iniziativa chiede l'abrogazione dell'articolo 66a capoverso 2 del Codice penale (cosiddetta clausola relativa ai casi di rigore).

Proposta della Commissione

La Commissione, con 15 voti contro 9, propone di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) propone invece di darvi seguito.

Relatori: Brunner Hansjörg (ted.), Piller Carrard (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 66a capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) deve essere abrogato.

1.2 Motivazione

Conformemente all'articolo 121 della Costituzione i criminali stranieri condannati per un reato grave perdono il diritto di dimora in Svizzera. A una condanna per i reati elencati nell'articolo 66a capoverso 1 CP deve obbligatoriamente fare seguito l'espulsione per 5-15 anni.

Le cifre mostrano che oggi l'espulsione obbligatoria avviene soltanto nel 54 per cento dei casi. Nonostante l'obbligo legale, è ordinata soltanto poco più di un'espulsione su due. In pratica si è continuato ad applicare la prassi di espulsione valida fino all'autunno 2010. Ciò contraddice l'intenzione dell'"iniziativa sull' espulsione", con cui si è voluto inasprire la prassi giudiziaria e uniformarne il livello minimo in tutta la Svizzera. Al fine di ottenere il rispetto della volontà del Popolo e di assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni penali pertinenti, va abolita la clausola relativa ai casi di rigore.

2 Considerazioni della Commissione

Il 28 febbraio 2016 la popolazione svizzera votante si è recata alle urne per esprimersi sull'iniziativa parlamentare di attuazione presentata dall'Unione democratica di centro e l'ha respinta con il 58,9 per cento dei voti. Questo risultato rappresenta per la Commissione un chiaro segnale di consenso del Popolo nei confronti della clausola relativa ai casi di rigore e del principio della proporzionalità. Conformemente all'esito della votazione, spetta ancora ai tribunali decidere nei singoli casi quale pena è proporzionale e quale non lo è. In uno Stato di diritto è opportuno che i tribunali dispongano di questo margine di apprezzamento.

In considerazione della decisione popolare del 26 febbraio 2016, la Commissione ritiene che un nuovo tentativo di eliminare la clausola relativa ai casi di rigore rappresenti un'inosservanza della volontà del Popolo. Non sono inoltre disponibili cifre o statistiche attendibili che permettano di azzardare affermazioni sul numero di espulsioni che non sono state pronunciate in applicazione della clausola relativa ai casi di rigore.

Considerate le cifre già note riguardanti le espulsioni, la minoranza della Commissione vede confermati i propri timori che la clausola relativa ai casi di rigore è applicata non soltanto eccezionalmente, ma che i tribunali vi si appellano regolarmente. In tal modo si trarrebbe in inganno il Popolo, al quale era stata promessa una rigorosa attuazione dell'iniziativa espulsione.

18.4251

 Mozione

Elezioni del Consiglio federale. Pubblicazione dei risultati dettagliati

Depositato da: Ruppen Franz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 13.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'Ufficio è incaricato di presentare un progetto di modifica della legge sul Parlamento e, se del caso, del Regolamento del Consiglio nazionale in modo da permettere di pubblicare i risultati dettagliati di ogni elezione del Consiglio federale, ossia di rendere noti o pubblicare in un secondo tempo anche i risultati delle persone che hanno ottenuto meno di dieci voti.

Motivazione

È importante che proprio i risultati delle elezioni del Consiglio federale siano comunicati in modo dettagliato e completo. Se per esempio tre persone ottengono ciascuna nove voti, attualmente viene annunciato semplicemente che "diversi hanno ottenuto 27 voti". Ma 27 voti rappresentano più del 10 per cento dei voti dell'Assemblea federale. S'impone pertanto che i risultati siano pubblicati in dettaglio.

Parere dell'Ufficio del 04.03.2019

Dato che la preparazione delle sedute dell'Assemblea federale plenaria (AFP) – di riflesso anche delle elezioni del Consiglio federale – spetta all'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria (art. 39 cpv. 3 LParl), l'Ufficio del Consiglio nazionale ha sottoposto la mozione all'Ufficio dell'AFP per parere.

Nella sua seduta del 15 febbraio, l'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria ha preso posizione come segue:

La prassi pluriennale vigente dell'Assemblea federale plenaria relativa alla comunicazione dei risultati delle elezioni del Consiglio federale è la seguente: i risultati riguardanti le persone che nel primo e nel secondo turno ricevono meno di 10 voti non vengono resi noti singolarmente, ma riassunti sotto la voce "Diversi". Ciò vale anche per i candidati nominati ufficialmente da un gruppo parlamentare. Né la presidente del Consiglio nazionale né il presidente del Consiglio degli Stati fanno come si ripartiscono i diversi voti nel primo turno. Quest'informazione è nota soltanto agli scrutatori che, dal canto loro, sono tenuti al segreto professionale.

Dal punto di vista dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria questa prassi si è consolidata e va mantenuta. Questo modo di procedere si basa inoltre sulla disposizione della legge sul Parlamento secondo cui, dal terzo turno elettorale in poi, sono eleggibili soltanto quelle persone che nel secondo turno hanno ricevuto almeno 10 voti (art. 132 cpv. 4 lett. a LParl). Dal terzo turno in poi sono comunicati i risultati di tutte le persone anche se hanno ottenuto meno di 10 voti.

Se tuttavia le Camere dovessero decidere di rivedere questa prassi, non sarebbe necessario modificare il regolamento, dato che la prassi dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria non è codificata e può essere adeguata di conseguenza. Nel caso fosse auspicabile una modifica della prassi per le elezioni del Consiglio federale, si dovrebbero anche tenere in considerazione le conseguenze per altre elezioni svolte dall'Assemblea federale plenaria (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione, procuratori federali, Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, cancelliere della Confederazione).

Proposta dell'Ufficio del 04.03.2019

L'Ufficio del Consiglio nazionale condivide le riflessioni dell'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria e propone di respingere la mozione. Una minoranza (Aeschi Thomas, Brand, Büchel Roland, Estermann) propone di accogliere la mozione.



Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente
Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Camera prioritaria
Consiglio nazionale

18.4252

 Postulato**Verificare la conciliabilità del lavoro parlamentare con professione, famiglia e politica**

Depositato da: Feri Yvonne
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Oppositori: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 13.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Negli anni scorsi il ritmo del lavoro parlamentare ha subito un'accelerazione, i dossier sono diventati più complessi e la portata degli affari si è ampliata. I parlamentari, che devono occuparsi di un numero sempre maggiore di oggetti in tempi sempre più stretti, hanno difficoltà a conciliare lo statuto di milizia con le numerose sedute a cui sono tenuti a partecipare. Anche i Servizi del Parlamento risentono del notevole carico di lavoro e della scarsa flessibilità dell'agenda dei parlamentari, circostanza evidente quando occorre organizzare sedute supplementari.

Negli ultimi anni la composizione del Parlamento è radicalmente cambiata: vi sono donne e uomini che si occupano dell'educazione dei figli e datori di lavoro per i quali l'assenza di un collaboratore per praticamente tre settimane rappresenta un problema. Anche per i lavoratori indipendenti non è semplice organizzarsi durante le sessioni parlamentari, per non parlare dei giovani genitori con figli ancora piccoli. Spesso i parlamentari lavorano in parallelo, fattore che non si ripercuote sempre positivamente sulla qualità del lavoro. Pure l'organizzazione dei singoli parlamentari differisce notevolmente: alcuni dispongono di collaboratori personali mentre altri no, alcuni hanno un sostegno professionale e altri ne sono privi, ognuno ha un'infrastruttura diversa.

È giunto il momento di pensare seriamente se non sia opportuno che il Parlamento adotti una modalità di lavoro più consona alle mutate circostanze. Soprattutto pensando che lavoriamo in un sistema di milizia e che da un recente studio (<https://www.parlament.ch/centers/documents/de/studie-einkommen-arbeitsaufwand-parlamentarier-2017-d.pdf>) emerge che il tempo dedicato dai parlamentari al lavoro politico è assai elevato: 70 per cento in media nel Consiglio nazionale e 77 per cento nel Consiglio degli Stati.

Il Parlamento si è già occupato più volte della questione. Ciononostante chiedo all'Ufficio di illustrare in un rapporto le varianti al sistema attuale che ritiene possibili e opportune. Potrebbe prendere spunto dalle modalità di lavoro dei Parlamenti cantonali o da quelle di Paesi con un sistema paragonabile. Il rapporto dovrebbe vertere sulla possibilità di conciliare il lavoro politico con le altre occupazioni dei parlamentari (professione, cura dei figli, formazione, cariche accessorie ecc.), affinché il lavoro di milizia possa davvero essere vissuto come tale.

Parere dell'Ufficio del 04.03.2019

Come menzionato dall'autrice del postulato, negli anni scorsi sono stati presentati vari interventi riguardanti la questione della conciliabilità della famiglia e della professione con il mandato parlamentare o l'organizzazione dell'attività parlamentare:

- Iniziativa parlamentare Aebischer Matthias 15.445, "Collaboratori personali per i parlamentari";
- Iniziativa parlamentare Bernasconi 14.463, "Conciliare l'attività di genitore e di deputato al Consiglio nazionale";
- Iniziativa parlamentare Feri Yvonne 13.410, "Valutare la conciliabilità del ritmo delle sessioni parlamentari con gli impegni legati alla professione, alla famiglia e all'attività politica";
- Postulato Feri Yvonne 13.3691, "Studio sulla composizione socio-professionale dell'Assemblea federale e sulle esigenze dei suoi membri";
- Iniziativa parlamentare Galladé 11.453, "Sedute parlamentari e conciliabilità con la professione, la famiglia, la formazione o il perfezionamento professionali";



- Postulato Teuscher 06.3844, "Conciliare sessione e famiglia";
- Iniziativa parlamentare Dupraz 04.483, "Sessioni mensili per migliorare l'efficienza del Parlamento";
- Postulato Zisyadis 01.3232, "Modification du nombre de sessions des Conseils" (Modifica del numero di sessioni delle Camere; trad.).

Benché gli interventi menzionati non abbiano ottenuto il sostegno della maggioranza, il fatto che essi siano stati presentati in modo ricorrente mostra quanto siano d'attualità, e in futuro diventeranno ancora più importanti, il tema della conciliabilità dell'attività parlamentare con la famiglia, la professione, la formazione eccetera e, in senso lato, anche le possibilità e i limiti del lavoro secondo il sistema di milizia.

L'Ufficio ritiene perciò opportuno riflettere su questa problematica per verificare se sia auspicabile e necessario adeguare l'esercizio parlamentare alle condizioni di vita odierne dei deputati. Un'analisi fondata richiede tuttavia basi decisionali serie. L'Ufficio sostiene perciò le finalità del postulato e propone che siano esaminate in un rapporto le questioni inerenti al tema della conciliabilità tra mandato parlamentare e professione, famiglia eccetera e siano elaborati approcci per possibili miglioramenti o adeguamenti. Sulla base di tale rapporto sarà successivamente possibile discutere delle questioni fondamentali relative alla conciliabilità e – qualora la Camera lo reputi necessario e opportuno – procedere ai pertinenti correttivi o adeguamenti del sistema attuale.

Proposta dell'Ufficio del 04.03.2019

L'Ufficio propone di accogliere il postulato.

Cronologia

22.03.2019	Consiglio nazionale Controverso. Discussione rinviata
11.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (23)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hardegger Thomas, Heim Bea, Jans Beat, Maire Jacques-André, Marra Ada, Marti Min Li, Meyer Mattea, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Tornare Manuel, Wüthrich Adrian

18.426

 Iniziativa parlamentare**Basta iniziative ambigue. Chiarezza per i cittadini durante le votazioni popolari**

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Art. 139 Cost

....

Cpv. 6

Se l'iniziativa popolare prevede esplicitamente la disdetta di uno o più accordi internazionali denunciabili, specificatamente menzionati, l'iniziativa prende effetto solo dopo la disdetta dell'accordo internazionale.

Cpv. 7

Le iniziative popolari che contraddicono il diritto internazionale e non prevedono una disdetta esplicita di accordi denunciabili conformemente al capoverso 6 sono attuate a livello di legge solo conformemente al diritto internazionale.

Motivazione

Il Consiglio federale, il Parlamento e anche il Popolo si occupano sempre più spesso di progetti e di iniziative popolari che volutamente o per mancanza di precisione redazionale creano situazioni poco chiare in merito al rapporto tra il diritto nazionale e quello internazionale. Questa situazione è penalizzante in particolare per la democrazia diretta e per il Popolo e fa sì che, prima delle votazioni popolari, le ripercussioni delle modifiche costituzionali sul rapporto della Svizzera con il diritto internazionale rimangano poco chiare. La presente proposta fa chiarezza senza limitare il diritto d'iniziativa.

Rapporti delle commissioni

23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

17.06.2019 Ritirato

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (18)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Birrer-Heimo Prisca, Carobbio Guscetti Marina, Crottaz Brigitte,
Fiedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Meyer Mattea,
Munz Martina, Naef Martin, Nussbaumer Eric, Seiler Graf Priska, Sommaruga Carlo, Wasserfallen Flavia

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.426 n Iv. Pa. Wermuth. Basta iniziative ambigue. Chiarezza per i cittadini durante le votazioni popolari

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi l'11 aprile 2019, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata l'11 giugno 2018 dal consigliere nazionale Cédric Wermuth (S, AG).

L'iniziativa chiede di completare la Costituzione federale con una disposizione secondo la quale le iniziative popolari che contraddicono il diritto internazionale e non prevedono una disdetta esplicita di accordi denunciabili sono attuate a livello di legge solo conformemente al diritto internazionale; per evitare questa conseguenza i testi delle iniziative devono chiedere esplicitamente la disdetta dei trattati internazionali in questione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 16 voti contro 7 di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Marti Samira, Barrile, Glättli, Masshardt, Moser, Piller Carrard, Wermuth) propone di darle seguito.

Relatori: Pfister Gerhard (ted.), Addor (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione

101-04/18.426n/SPK--CIP



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Art. 139 Cost

....

Cpv. 6

Se l'iniziativa popolare prevede esplicitamente la disdetta di uno o più accordi internazionali denunciabili, specificatamente menzionati, l'iniziativa prende effetto solo dopo la disdetta dell'accordo internazionale.

Cpv. 7

Le iniziative popolari che contraddicono il diritto internazionale e non prevedono una disdetta esplicita di accordi denunciabili conformemente al capoverso 6 sono attuate a livello di legge solo conformemente al diritto internazionale.

1.2 Motivazione

Il Consiglio federale, il Parlamento e anche il Popolo si occupano sempre più spesso di progetti e di iniziative popolari che volutamente o per mancanza di precisione redazionale creano situazioni poco chiare in merito al rapporto tra il diritto nazionale e quello internazionale. Questa situazione è penalizzante in particolare per la democrazia diretta e per il Popolo e fa sì che, prima delle votazioni popolari, le ripercussioni delle modifiche costituzionali sul rapporto della Svizzera con il diritto internazionale rimangano poco chiare. La presente proposta fa chiarezza senza limitare il diritto d'iniziativa.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che quest'iniziativa costituisca una limitazione dei diritti popolari. Teme in particolare che accogliendo questa proposta le iniziative popolari accettate dal popolo e dai Cantoni rimangano per lungo tempo senza attuazione, poiché occorrerebbe attendere la disdetta dei trattati internazionali in questione. Considera inoltre che l'iniziativa darebbe in un certo qual modo carta bianca al Parlamento per non rispettare la volontà dei cittadini al momento di attuare le iniziative popolari. La Commissione teme inoltre che l'attuazione di questa iniziativa ponga i comitati d'iniziativa di fronte a grossi problemi poiché non sempre è possibile stabilire chiaramente se l'attuazione di un'iniziativa popolare necessita la disdetta di trattati. È infatti raro che la questione sia puramente giuridica e priva di una dimensione politica. La Commissione è infine del parere che il diritto d'iniziativa possa sì generare talvolta tensioni con il diritto internazionale o i diritti fondamentali, ma che queste tensioni facciano parte della democrazia diretta e debbano pertanto essere accettate in quanto tali, senza cercare a ogni costo di risolverle proponendo una modifica della Costituzione che avrebbe poche possibilità di essere accettata dal popolo e dai Cantoni. Una minoranza della Commissione propone di dare seguito all'iniziativa poiché reputa che i comitati d'iniziativa abbiano il dovere di garantire ai cittadini la maggior chiarezza e certezza possibili per quanto riguarda le conseguenze dei loro testi. I cittadini devono in particolare sapere quali trattati internazionali dovranno essere disdetti in caso di accettazione di un'iniziativa popolare. In caso contrario il risultato del voto rischierebbe di non riflettere in modo fedele e sicuro la volontà popolare. In passato si sono prodotti casi simili che hanno generato frustrazioni e si vuole evitare che ciò si



ripeta. La minoranza ritiene inoltre che la soluzione proposta non limiti i diritti popolari poiché non aggiunge alcun limite materiale al diritto d'iniziativa.

18.4287

 Mozione

Rispettare finalmente il requisito legale della maturità per l'acquisto negli acquisti di beni d'armamento

Depositato da: Fridez Pierre-Alain
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché lo sviluppo di materiali d'armamento di cui è previsto l'acquisto sia terminato prima dello stanziamento di corrispondenti crediti d'acquisto.

Motivazione

Dallo "Scandalo del Mirage" l'acquisto di materiale d'armamento è retto dal principio secondo cui lo sviluppo del materiale da acquistare deve essere giunto a termine prima dello stanziamento di un relativo credito d'acquisto. Tale principio è stato formulato nel rapporto della commissione Mirage del 1964. Il principio della "maturità per l'acquisto" è oggi sancito all'articolo 9 dell'ordinanza sul materiale dell'esercito (OMATEs; RS 514.20) sulla base di otto condizioni e requisiti. Quest'ultimi sono decisamente troppo poco precisi. Ad esempio, nel messaggio 12.085 il Consiglio federale ha affermato riguardo al Gripen che "il progetto è considerato maturo per l'acquisto" e che "la consegna dei Gripen alla Svizzera (...) avverrà negli anni 2018–2021". Oggi è chiaro che ambedue le affermazioni non corrispondevano al vero. Il Gripen E non è stato definitivamente sviluppato e a tutt'oggi è un aereo soltanto sulla carta. La consegna, che secondo le parole del Consiglio federale avrebbe avuto inizio nel 2018, sarebbe avvenuta in realtà soltanto anni dopo. Il volo inaugurale del primo prototipo ha avuto luogo il 15 giugno 2017; il 18 ottobre 2017 il velivolo ha superato per la prima volta il muro del suono; il comportamento in volo del secondo prototipo è stato sottoposto a test nel novembre 2018; il terzo prototipo è ancora in fase di sviluppo; il collaudo e la certificazione sono ancora lontani. Nel caso del Gripen C/D, sono trascorsi sette anni (dal 1988 al 1995) tra il volo inaugurale e la produzione in serie. Le promesse fatte dal Consiglio federale nel 2012 erano completamente illusorie; il Parlamento e la popolazione sono stati ingannati.

Per il drone Hermes 900 HFE vige una situazione simile. Nel messaggio 15.017 non è stato menzionato che l'unica variante dell'apparecchio volante del sistema drone Hermes 900 HFE sino ad allora certificata era dotata di un motore a benzina e non di un motore diesel, nettamente più pesante.

Il passaggio a un motore diesel ha comportato uno spostamento del baricentro di quasi 90 centimetri. Di conseguenza sono risultate necessarie ali di maggiori dimensioni, una configurazione totalmente nuova e approfondite verifiche nella galleria del vento. Non si capisce come il capo dell'armamento abbia potuto dichiarare il sistema maturo per l'acquisto nel 2015 benché non disponesse di un apparecchio volante certificato. Le risposte del Consiglio federale all'interpellanza 18.3999 sono insoddisfacenti. Il Consiglio federale ha confermato che "il processo di sviluppo fino alla certificazione inclusa potrebbe diventare più oneroso di quanto previsto all'origine" e che i primi voli di prova erano in corso dal mese di giugno del 2018, ma ciononostante ha continuato a negare che nel 2015 il drone esistesse soltanto sulla carta. È ora di fare chiarezza.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

È un principio della politica d'armamento del Consiglio federale di applicare per quanto possibile gli standard internazionali e di acquistare materiale di tipo corrente e interoperabile. Al contempo il rapido progresso economico comporta l'ulteriore sviluppo e l'ottimizzazione costanti dei beni d'armamento. A seconda del bene o del sistema da acquistare, tra il momento della valutazione, della commessa e della fornitura, in particolare per quanto riguarda i beni d'armamento complessi, possono passare anche anni. Anche quando il processo d'acquisto può essere accorciato, occorre tenere conto, in special modo nel caso di sistemi con componenti software, degli ulteriori sviluppi se si vuole che al momento dell'introduzione un sistema sia al passo con i tempi.



Affinché il bene d'armamento possa essere impiegato dall'esercito svizzero, nel quadro dell'acquisto occorre creare i presupposti necessari (ad es. logistica o sistemi di condotta). L'integrazione nell'esistente insieme di sistemi dell'esercito svizzero non deve essere sottovalutata. Anticipare lo sviluppo prima dell'approvazione del credito d'acquisto, come richiesto dalla mozione, comporterebbe un onere sproporzionato; la gran parte delle risorse finanziarie e di personale derivanti dal processo d'acquisto verrebbero impiegate ancora prima della valutazione del progetto d'acquisto da parte del Consiglio federale e del Parlamento. Nel caso di un rifiuto del progetto si sprecherebbero quindi nettamente più risorse finanziarie e di personale rispetto ad oggi.

Affinché le Camere federali dispongano di un'adeguata base per decidere in merito a crediti d'impegno per progetti d'armamento, in virtù dell'articolo 22 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) l'unità amministrativa incaricata di approntare la domanda di credito deve indicare gli elementi di calcolo e i fattori d'incertezza nonché prevedere le opportune riserve. Il Consiglio federale risponde della valutazione circa il fabbisogno finanziario. Per quanto riguarda il processo dell'acquisto d'armamenti occorre che sia dichiarata la cosiddetta "maturità per l'acquisto". Le condizioni per la dichiarazione di maturità per l'acquisto sono disciplinate chiaramente nell'ordinanza sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Durante il processo d'acquisto l'Aggruppamento Difesa e Armasuisse svolgono inoltre esami complementari del rischio, nel corso dei quali si verificano i rischi tecnici e commerciali del bene d'armamento. Tali rischi vengono verificati costantemente e in modo sistematico e le eventuali misure necessarie vengono intraprese. I rischi sono elencati nel messaggio sull'esercito, inclusi nei calcoli per il credito d'impegno sollecitato e discussi dalle Camere federali.

Inoltre, di regola i contratti d'acquisto sono strutturati in modo tale che la maggior parte dei rischi tecnici e quindi anche finanziari nella successiva fase di realizzazione siano sostenuti dai relativi partner industriali. La Confederazione si fa carico degli eventuali costi sostenuti dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport dovuti a ritardi. Cogliamo inoltre l'occasione per sottolineare che i crediti aggiuntivi per acquisti d'armamenti sono un'eccezione.

Quanto riportato nella motivazione della mozione in merito all'acquisto dell'aereo da combattimento Gripen e del sistema di droni da ricognizione 15 (ADS 15) non corrisponde al vero. In vista dell'acquisto congiunto con la Svizzera, la Svezia avrebbe adeguato lo scadenziario per lo sviluppo del Gripen E, anticipandolo di circa un anno. La fornitura alla Svizzera degli aerei da combattimento era stata assicurata contrattualmente dal governo svedese. In seguito alla bocciatura il 18 maggio 2014 della legge sul Fondo Gripen da parte del popolo svizzero, la Svezia ha adeguato di nuovo lo scadenziario. La prima fornitura alle forze aeree svedesi è prevista per fine 2019.

Per quanto riguarda il drone Hermes 900 HFE si tratta di una variante della linea di prodotti Hermes-900 proposta in questo modo dal fornitore stesso, la quale tiene conto della tendenza internazionale al passaggio a un motore diesel per questa categoria di droni. In generale eventuali modifiche tecniche fanno parte del contratto e sono incluse nel prezzo del sistema. La Confederazione non sostiene quindi costi aggiuntivi. La motorizzazione dell'ADS 15 corrisponde inoltre alle indicazioni incluse nel Programma d'armamento 2015.

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Aebischer Matthias, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Graf-Litscher Edith, Heim Bea, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Reynard Mathias, Sommaruga Carlo, Tornare Manuel



18.4303

 Mozione

Rendere obbligatoria la partecipazione alla giornata informativa dell'esercito anche per le donne

Depositato da: Estermann Yvette
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché la partecipazione alla giornata informativa dell'Esercito svizzero sia resa obbligatoria anche per le donne.

Motivazione

I tempi sono cambiati. Oggi si constata spesso che i giovani uomini sono insufficientemente motivati per un servizio nell'esercito. L'Esercito svizzero è però ancora chiamato a difendere il Paese e quindi converrebbe riflettere su altri modelli che garantiscano l'adempimento di questo compito.

Già da qualche tempo vi sono giovani donne motivate che entrano volontariamente a far parte dell'esercito. E sebbene la parità sia sulla bocca di tutti, per quanto riguarda la giornata informativa dell'esercito essa non è ancora realizzata.

I giovani uomini ottengono automaticamente un congedo per partecipare a questo evento informativo dell'Esercito svizzero, a prescindere dal fatto che lavorino o seguano una formazione. Si sa: per gli uomini il servizio militare è obbligatorio. Per le donne la realtà è ben diversa. Per partecipare alla giornata informativa dell'esercito esse devono chiedere un permesso alla scuola o al datore di lavoro. Spesso devono prendere un giorno di congedo per essere presenti. E spesso la loro partecipazione dipende dalla disponibilità dei loro superiori.

Questa situazione deve essere cambiata. Non è giusto che i giovani uomini possano partecipare senza problemi a questa giornata, mentre le giovani donne vengono tanto gravemente discriminate!

Mi auguro che la mia richiesta trovi ascolto in seno al Consiglio federale. Il nostro esercito ha bisogno di personale capace, e se i giovani uomini non riescono a trovare l'entusiasmo necessario, forse le nostre giovani donne risolveranno il problema!

Parere del Consiglio federale del 27.02.2019

Secondo una breve perizia del professor dottor Benjamin Schindler, rendere la giornata informativa obbligatoria per le donne comporterebbe una modifica costituzionale.

I datori di lavoro sono per principio tenuti, in virtù dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni, a versare il salario del giorno agli uomini soggetti all'obbligo di leva che partecipano alla manifestazione informativa e alle donne che vi partecipano a titolo volontario (v. anche parere del Consiglio federale relativo all'interpellanza Flückiger-Bäni 18.3985).

La partecipazione volontaria delle donne alla manifestazione informativa è nell'interesse pubblico della Confederazione perché consente di promuovere l'interesse delle donne per l'assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare. Secondo il parere del Consiglio federale tale interesse pubblico prevale sull'interesse del datore di lavoro alla prestazione di lavoro.

Il Consiglio federale non ritiene quindi che vi sia la necessità di modificare le basi legali per quanto riguarda l'indennità per la partecipazione volontaria delle donne alla giornata informativa. Le disposizioni in materia si applicano in ugual misura per gli uomini e per le donne e sono sufficienti. Il Consiglio federale ritiene inoltre che attualmente una modifica costituzionale volta a rendere obbligatoria la giornata informativa per le donne non sia opportuna. Se necessario, verrà esaminata quando vi sarà chiarezza sul futuro modello di servizio.

Proposta del Consiglio federale del 27.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.



Cronologia

14.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Aeschi Thomas

18.4315 Interpellanza

Violenza ginecologica e ostetrica in Svizzera. Fare il punto

Depositato da: Ruiz Rebecca Ana
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Ripreso da: Fehlmann Rielle Laurence
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. L'Ufficio federale della sanità pubblica o l'Osservatorio svizzero della salute dispone di dati sul tema della violenza ginecologica od ostetrica in Svizzera?
2. In caso negativo, in che maniera e attraverso quali indicatori si potrebbe studiarlo, in linea con quanto descritto ed evidenziato nel rapporto francese?
3. In concreto, sono disponibili dati sul numero di episiotomie praticate durante il parto in Svizzera? Se sì, è possibile osservare un'evoluzione? Vi sono raccomandazioni mediche inerenti a questa pratica? Se sì, quali?
4. Vi sono inoltre statistiche sul numero di manovre di Kristeller praticate durante il travaglio in Svizzera? Se sì, è possibile osservare un'evoluzione? Vi sono raccomandazioni mediche inerenti a questa pratica? Se sì, quali?
5. In generale, la prevenzione delle pratiche problematiche per le pazienti nel quadro delle cure mediche è sufficientemente integrata nel programma di formazione del personale di cura?

Motivazione

Le pratiche eseguite sulle donne in ambito ospedaliero e ambulatoriale fanno sempre più discutere. Negli ultimi anni molte donne hanno denunciato gli atti subiti durante i controlli ginecologici e ostetrici, ovvero gesti, commenti, pratiche e comportamenti che il personale di cura (donne e uomini) ha compiuto oppure omesso di compiere, senza necessariamente l'intenzione di maltrattare le pazienti.

In Francia, l'Alto Consiglio per la parità tra donne e uomini (Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes) ha recentemente pubblicato un rapporto sulla questione che rivela una situazione sconcertante e identifica sei tipi di violenza tutt'altro che banali e rari: mancata presa in considerazione del disagio della paziente; commenti che esprimono giudizi sulla sessualità, sull'abbigliamento, sul peso e sulla volontà o meno di avere un figlio; ingiurie; atti compiuti senza il consenso della paziente o non rispettandone la scelta o il volere; atti compiuti o deliberatamente omessi senza giustificazione medica; violenze sessuali.

Tutto questo succede anche in Svizzera. Diversi media hanno recentemente riportato che una donna su tre si ritiene traumatizzata dal parto a causa di un trattamento inadeguato (senso di abbandono, mancanza di spiegazioni, di comunicazione o di consenso a determinati atti medici, gesti bruschi, commenti inappropriati). Le ripercussioni di queste esperienze possono essere gravi e provocare alla diretta interessata un senso di fallimento che può durare per anni.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

Come nella medicina in generale, per il personale specializzato in ginecologia e ostetricia vigono gli obblighi professionali disciplinati nella legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11). La responsabilità di supervisionare gli ospedali e di sorvegliare il personale medico spetta ai Cantoni. I servizi competenti (direzioni della sanità, medici cantonali) sono responsabili di ritirare l'autorizzazione all'esercizio della professione ai medici che ritenessero costituire una minaccia per i pazienti o di avviare altri provvedimenti legali nei loro confronti. I pazienti hanno a disposizione diversi consultori su scala nazionale e cantonale. Le società mediche competenti elaborano direttive su temi specifici per il personale medico. La Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SGGG) ha pubblicato direttive sul tema degli abusi sessuali negli studi medici e sulla comunicazione nella quotidianità dei medici.



Il rapporto francese menzionato nel postulato ("Actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical: reconnaître et mettre fin à des violences longtemps ignorées") è stato pubblicato nel giugno del 2018 dall'Alto Consiglio per la parità tra donne e uomini (Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, HCD: www.haut-conseil-egalite.gouv.fr > Santé, droits sexuels et reproductifs > Travaux du HCDfh). Il rapporto descrive la problematica delle violenze ginecologiche e ostetriche e formula raccomandazioni. Il Consiglio federale non è a conoscenza di alcun rapporto del genere per la Svizzera. Tuttavia anche nel nostro Paese si dibatte sul tema, sia pubblicamente sia negli ambienti specializzati.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale di statistica (UST) e l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) non dispongono di dati adeguati sul tema.
2. Dato che la garanzia della qualità in questo ambito compete alle società mediche, il Consiglio federale non dispone di dati utilizzabili sulle prassi degli ambienti ginecologici e ostetrici. Si dovrebbe riflettere a fondo, insieme alle società mediche, su come studiare nel contesto svizzero i temi sollevati nel rapporto francese.
3. Alcuni dati sul numero di episiotomie praticate durante i parti in Svizzera sono reperibili nella statistica medica ospedaliera. Nel 2017 durante i parti naturali sono state praticate 9906 episiotomie. Si osserva un tendenziale calo di questa pratica, passata dal 25 per cento dei parti vaginali nel 2012 al 17 per cento nel 2017. Nella primavera del 2019 è prevista la pubblicazione di uno studio dell'UST sui parti e sulla salute delle madri. Lo studio verterà sui tipi di parto (vaginale non strumentale – vaginale strumentale – cesareo), sulle episiotomie, sugli strappi perineali e sui parti indotti. Per raccomandazioni di natura medica sono competenti le società mediche specializzate. La SGGG si riferisce alle linee guida comuni delle società mediche tedesca e austriaca: www.sggg.ch > Fachthemen > Leitlinien SGGG-DGGG-OeGGG.
4. Al Consiglio federale non sono noti dati su scala svizzera riguardanti la pratica della manovra di Kristeller (pressione manuale sul fondo uterino per accelerare il parto), eccetto quelli di uno studio della Clinica ginecologica di Zurigo risalente al 2016 (Fuhrer R. et al., 2016 "Maternal and fetal outcomes after uterine fundal pressure in spontaneous and assisted vaginal deliveries"). La linea guida delle società mediche di ginecologia e ostetricia sull'argomento è attualmente in fase di elaborazione.
5. La responsabilità dei contenuti formativi nel settore della salute incombe alle varie organizzazioni di formazione. Per quanto noto al Consiglio federale, nei cicli di formazione e perfezionamento rilevanti la trasmissione dei contenuti necessari alla prevenzione della violenza nel contesto ginecologico e ostetrico è garantita. Temi quali le decisioni in comune e la presa in considerazione dei desideri dei pazienti rientrano negli obiettivi generali della formazione medica e dei relativi perfezionamenti. Per la formazione delle levatrici la legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan; FF 2015 7189, entrata in vigore prevista all'inizio del 2020) prevede che nell'esercizio della professione esse debbano essere in grado di tutelare il diritto all'autodeterminazione delle persone in cura (art. 4 cpv. 2 lett. c).

Cronologia

04.06.2019	Sarà ripreso
21.06.2019	Consiglio nazionale Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Bendahan Samuel, Feri Yvonne, Heim Bea, Marra Ada, Piller Carrard Valérie, Sommaruga Carlo

18.4316

 Interpellanza

Migliorare le strutture per bambini con genitori affetti da malattie psichiche

Depositato da: Ruiz Rebecca Ana
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Ripreso da: Schenker Silvia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide il parere secondo cui sarebbe necessario adottare misure per garantire una migliore assistenza ai bambini con genitori affetti da malattie psichiche?
2. Sono necessarie offerte supplementari per le situazioni di crisi e d'urgenza e soluzioni intermedie con strutture di offerte interdisciplinari (che prevedano un accompagnamento sociale e un sostegno orientato alla vita quotidiana)?
3. Chi è responsabile delle offerte? Come possono essere finanziate?

Motivazione

Secondo diverse fonti, tra un terzo e metà della popolazione soffre almeno una volta nella vita di una malattia psichica. Molte di queste persone sono genitori di bambini o adolescenti. Per diverso tempo si è ignorato il fatto che la malattia dei genitori e i problemi ad essa associati rappresentano spesso un grave onere per i figli e possono ostacolarne lo sviluppo. Quando i genitori soffrono di disturbi psichici, i figli sono particolarmente esposti al rischio di ammalarsi o di soffrire a loro volta di problemi psichici e dello sviluppo che possono protrarsi fino all'adolescenza o all'età adulta.

Il timore dei figli di avere un giorno una malattia psichica o il senso di colpa e di vergogna dei genitori nei confronti dei figli e del loro ambiente sociale non sono sufficientemente riconosciuti e trattati nel quadro delle prestazioni di consulenza e delle cure fornite dagli specialisti. Per paura di perdere la custodia dei figli, tanti genitori evitano di chiedere l'intervento di uno specialista. I minori in questione si addossano spesso molte responsabilità in seno alla famiglia, assumono il ruolo dell'adulto e curano il genitore malato.

Finora sono pochi gli studi condotti per stabilire il numero di bambini e adolescenti che si trovano in tale situazione. Secondo le stime degli esperti, in Svizzera ve ne sarebbero almeno 300 000. Nonostante il numero elevato di minori toccati dal problema, lo sviluppo di un sistema di assistenza funzionale è soltanto agli inizi. Solo una piccola parte degli interessati ha accesso a offerte di accompagnamento e di cura adeguate. Le lacune in materia di sostegno alle famiglie con un genitore affetto da disturbi psichici sono notevoli.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

1. Il Consiglio federale è consapevole della difficile situazione dei bambini e degli adolescenti che hanno genitori affetti da malattie psichiche. Esso condivide l'opinione secondo cui sia necessario intervenire per quanto riguarda l'assistenza fornita a questi minori (v. il rapporto "Die Zukunft der Psychiatrie in der Schweiz" (disponibile in tedesco e in francese) in adempimento del postulato Stähelin [10.3255](#) nonché i pareri del Consiglio federale in risposta al postulato Quadranti [16.3422](#), "Considerare la difficile situazione dei minori che prestano cure ai propri familiari. Adeguare il piano d'azione alle loro esigenze", e al postulato Schmid-Federer [15.3456](#), "I minori che prestano cure ai propri familiari non devono essere ignorati"). La salute psichica di bambini e adolescenti – in particolare anche nel ruolo di familiari – è un tema molto attuale già trattato dai Cantoni, da organizzazioni private e a livello federale.

2./3. L'assistenza sanitaria, l'aiuto all'infanzia e alla gioventù e dunque anche la creazione di un sistema di assistenza funzionale per i bambini e gli adolescenti con genitori affetti da malattie psichiche sono di



competenza dei Cantoni. Spetta pertanto a questi ultimi chiarire se siano necessarie ulteriori offerte.

Attualmente, grazie al sostegno della fondazione Promozione Salute Svizzera, in 18 Cantoni si stanno attuando programmi d'azione concernenti la salute psichica di bambini e giovani. I Cantoni si impegnano per la promozione dei contatti tra gli attori del settore e il coordinamento delle offerte. Essi sostengono interventi tesi a rafforzare le risorse degli insegnanti, dei genitori e degli stessi minori e creano in parte offerte specifiche per bambini di famiglie con problemi psichici.

La Confederazione sostiene i Cantoni nel quadro delle sue competenze: il 5 dicembre 2014, in adempimento del postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale 13.3366, "Assegni di accompagnamento e possibilità di sgravio per chi cura e assiste i propri familiari", il Consiglio federale ha approvato un piano d'azione per sostenere le persone che assistono i propri congiunti (v. il rapporto, con il piano d'azione [disponibile in tedesco e in francese]: www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Piano d'azione per chi presta cure ai congiunti). La Confederazione applica le misure ivi contenute in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze e dei bisogni specifici dei bambini con genitori affetti da malattie psichiche. Inoltre, in virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1), la Confederazione ha la possibilità di sostenere organizzazioni impegnate in misure di prevenzione nel campo della protezione dell'infanzia. In tal senso, dal 2016 l'Istituto Kinderseele Schweiz riceve aiuti finanziari per creare in Internet una piattaforma online d'informazione e di contatto sul tema dei minori con genitori affetti da malattie psichiche. La Confederazione ha anche finanziato in parte la produzione di un video di sensibilizzazione per gli specialisti e le famiglie interessate (www.ffg-video.ch > Filme > Kinder zwischen Risiko und Chance) e sostiene, nel quadro della promozione della salute psichica, attività e convegni per trasmettere conoscenze specialistiche ed esperienze maturate nell'ambito di progetti in corso nei Cantoni. Inoltre, partecipa alla Rete Salute Psichica Svizzera (<https://www.npg-rsp.ch/it/home.html>), che si impegna tra l'altro a favore della salute psichica di bambini e giovani e mette in contatto gli attori del settore.

Cronologia

04.06.2019	Sarà ripreso
21.06.2019	Consiglio nazionale Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Heim Bea, Marra Ada, Meyer Mattea, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Roduit Benjamin, Sommaruga Carlo, Wüthrich Adrian

18.4328

 Postulato**Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo?**

Depositato da: Wehrli Laurent
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elencare le misure adottate e da adottare per accelerare l'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) e promuoverne il pieno utilizzo.

Motivazione

C'è da temere che l'uso e quindi l'effetto della CIP rimangano a lungo ben al di sotto delle aspettative, in particolare a causa del suo carattere facoltativo, ad esempio per i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale. È quindi urgente creare il maggior numero possibile di incentivi al suo utilizzo su base volontaria. A tal fine occorre portare rapidamente prove tangibili dei suoi molteplici vantaggi, sia per i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale sia per tutti gli attori del sistema sanitario, compresi gli assicurati che pagano i premi e le autorità che partecipano al suo finanziamento.

La fiducia in questo strumento è ovviamente fondamentale, così come lo è la facilità (anche finanziaria) di accesso. Ad esempio andrebbe chiarito quale ruolo potrebbe o dovrebbe svolgere l'identità elettronica, in particolare quali vantaggi potrebbero incoraggiarne l'uso anche al di fuori del settore sanitario. Andrebbe inoltre appurato come motivare gli attori prescriventi e i partner sanitari (medici, farmacisti, ospedali, assicuratori, ecc.) a utilizzare la CIP. Essi potrebbero così assumere il controllo delle cure, aumentandone la sicurezza, riducendo quelle superflue o ridondanti e frenando nel contempo il consumo eccessivo di farmaci.

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

22.03.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

05.06.2019 Opposizione ritirata

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Borloz Frédéric, Moret Isabelle, Nantermod Philippe, Ruiz Rebecca Ana



18.4342 Postulato

Job sharing per i posti dirigenziali alla Confederazione

Depositato da: Trede Aline
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto:

1. Quali sarebbero, in modo generale, i diversi modelli di job sharing idonei per i posti dirigenziali e quali condizioni quadro (procedure di nomina, dimissioni, organi, decisioni, remunerazioni, ecc.) sarebbero necessarie al loro buon funzionamento.
2. Quali sarebbero i diversi modelli di job sharing idonei a livello di Consiglio federale e quali condizioni quadro (procedure di nomina, dimissioni, organi, decisioni, remunerazioni, ecc.) sarebbero necessarie al loro buon funzionamento.
3. Quali sarebbero i diversi modelli di tempo parziale idonei per i posti dirigenziali e quali condizioni quadro sarebbero necessarie al loro buon funzionamento.

Motivazione

Il mondo del lavoro, al pari della società, evolve rapidamente. La richiesta di lavoro a tempo parziale e di job sharing è in crescita tra donne e uomini di tutte le generazioni. Queste forme di lavoro condiviso consentono tra l'altro di conciliare lavoro e famiglia. Tale possibilità dovrebbe allora essere offerta anche ai consiglieri federali.

L'evoluzione del mondo del lavoro costituisce al contempo una sfida e una grande opportunità. Alcune imprese più all'avanguardia lo hanno riconosciuto e reagiscono a questa tendenza offrendo sempre più modelli di lavoro flessibile. Si adoperano attivamente al fine di assicurarsi know how, ridurre la penuria di personale qualificato, attirare talenti in svariate situazioni e conciliare lavoro e famiglia.

È lo scopo che si sono prefissate queste ditte, tra cui anche imprese internazionali. È arrivato il momento in cui anche la politica e le amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, ne tengano conto. Anche nelle funzioni dirigenziali vanno proposti nuovi modelli lavorativi.

Nel caso del top sharing per i posti dirigenziali gli aspetti coinvolti vanno ben al di là della conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Il job sharing o il lavoro a tempo parziale nei posti dirigenziali costituirebbe una novità a livello svizzero: la politica federale ha la possibilità di dare il buon esempio e dimostrarsi all'avanguardia. In diverse Città e Comuni sono già in atto discussioni sul job sharing nei posti dirigenziali. Nei piccoli Comuni ciò potrebbe rappresentare una soluzione alla carenza di personale nelle cariche politiche.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

Secondo l'articolo 175 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) e l'articolo 1 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010) il Consiglio federale è composto di sette membri. Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti (art. 177 cpv. 2 Cost.). Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento (art. 35 cpv. 2 LOGA) e ne assume la responsabilità politica (art. 37 cpv. 1 LOGA). Infine, il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro (art. 22 cpv. 1 LOGA).

Con questo chiaro disciplinamento il costituente e legislatore ha specificato che la funzione di consigliere federale deve essere svolta da una sola persona e non può essere suddivisa tra più persone.

Per introdurre un job sharing nel Consiglio federale occorrerebbe modificare la Costituzione. Un ampliamento del Collegio avrebbe un notevole impatto sulla composizione dell'organo (art. 175 cpv. 3 e 4 Cost.) e sul funzionamento del principio di collegialità.



Il sistema attuale – con un Collegio relativamente piccolo fondato sul principio della parità dei suoi membri e tenuto alla riservatezza e alla solidarietà quale suprema autorità direttoriale del Paese – si è in linea di principio dimostrato valido. Anche in considerazione di precedenti tentativi di riforma, il Consiglio federale non vede al momento alcun motivo di sviluppare nuovi modelli.

Il Consiglio federale non si pronuncia su un job sharig a livello cantonale o comunale. I Cantoni, sempre che la loro costituzione democratica non contraddica al diritto federale (art. 51 Cost.), sono sovrani per quanto attiene alla struttura delle loro autorità governative.

Per il resto il Consiglio federale rimanda al suo parere sull'interpellanza Kälän [18.3256](#), "Job sharing in funzioni dirigenziali e cariche politiche esecutive".

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

[Arslan Sibel](#), [Girod Bastien](#), [Graf Maya](#), [Kälän Irène](#), [Mazzone Lisa](#), [Thorens Goumaz Adèle](#), [Töngi Michael](#), [de la Reussille Denis](#)

18.4370

 Postulato**Sostituire i parlamentari in caso di maternità, paternità e malattia di lunga durata**

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'Ufficio è invitato a elaborare in un rapporto possibili varianti per una soluzione riguardante la sostituzione dei parlamentari durante i congedi di maternità o paternità e in caso di malattia prolungata.

In particolare, occorre mostrare,

1. quali adeguamenti giuridici e costituzionali dovrebbero essere apportati per una determinata soluzione riguardante i sostituti,
2. per una delega temporanea del mandato o se
3. potrebbero essere offerte soluzioni pragmatiche anche senza adeguamenti giuridici.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 10 della legge sul Parlamento, i parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni. Anche il popolo che elegge i deputati si aspetta che adempiano il proprio mandato coscienziosamente e, se possibile, senza assenze. Mentre ciò, di solito, è possibile senza problemi nelle commissioni poiché, in base all'articolo 18 del regolamento del Consiglio nazionale, i membri possono farsi sostituire, la situazione è diversa nelle sedute plenarie delle due Camere. Come è tipico di un Parlamento di milizia, è raro che tutti i suoi membri siano presenti a una seduta della Camera. Probabilmente le ragioni sono molteplici. Tuttavia, il congedo maternità è un caso particolare, in quanto l'assenza prolungata è spesso inevitabile per motivi legali e pratici. Anche senza complicazioni postnatali, spesso nelle prime settimane dopo il parto la madre non può lasciare a lungo solo il neonato. Inoltre, una madre che nelle prime 14 settimane dopo il parto svolge un lavoro (e tale è oggi considerata la partecipazione a una seduta della Camera) perde il diritto all'indennità di maternità (art. 16d LIPG e art. 25 OIPG). Ciò rende molto difficile per le giovani madri ricoprire cariche politiche e la compatibilità tra politica e maternità non è sufficientemente garantita.

Ovviamente in futuro una soluzione riguardante i sostituti andrà applicata anche ai parlamentari in congedo paternità e ai parlamentari in caso di assenze di lunga durata dovute a malattia.

Parere dell'Ufficio del 04.03.2019

In virtù della Costituzione federale, il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati eletti dal Popolo a suffragio diretto (art. 149 Cost.); non è prevista la possibilità di una supplenza. Introdurre una soluzione di questo tipo per i parlamentari eletti presupporrebbe quindi, non da ultimo, anche una revisione della Costituzione. Senza una base costituzionale non sarebbero possibili una "delega temporanea" né "soluzioni pragmatiche", come propone l'autrice del postulato.

Alcuni Cantoni (Ginevra, Grigioni, Giura, Neuchâtel e Vallese) hanno introdotto un sistema di supplenza per i propri parlamenti; altri (Basilea Città e Berna) hanno esaminato la possibilità di fare altrettanto, ma vi hanno rinunciato.

Introdurre un sistema di supplenza a livello federale avrebbe importanti conseguenze per l'organizzazione dell'attività della Camera. L'Ufficio reputa eccessivo l'onere attuativo sotto il profilo sia legislativo, sia organizzativo, e propone perciò di respingere il postulato.

Se si intende perseguire gli obiettivi di tale richiesta, sarebbe più opportuno ed efficace presentare un'iniziativa parlamentare, all'attenzione della Commissione delle istituzioni politiche, per una corrispondente modifica della Costituzione.

Proposta dell'Ufficio del 04.03.2019

L'Ufficio propone di respingere il postulato.

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Arslan Sibel, Bertschy Kathrin, Glättli Balthasar, Graf Maya, Mazzone Lisa, Meyer Mattea, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael, Wermuth Cédric

18.4371

 Postulato

Bilancio sull'ampiezza e i tipi di minacce, di molestie e di reati contro l'onore subiti dai parlamentari

Depositato da: Kiener Nellen Margret
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

I Servizi del Parlamento sono incaricati di presentare al Parlamento un rapporto sull'ampiezza e i tipi di minacce, di molestie e di reati contro l'onore subiti dai parlamentari.

Motivazione

Secondo i media e in base ai dati pubblicati da fedpol, le minacce, le molestie e i reati contro l'onore nei confronti dei membri del Parlamento sono sensibilmente aumentate anche in Svizzera nel corso degli ultimi anni. Lo studio "Sexisme, harcèlement et violence à l'égard des femmes dans les parlements d'Europe", pubblicato a Ginevra nel 2018 dal Consiglio d'Europa e dall'Unione interparlamentare e per il quale diverse deputate alle Camere federali hanno fornito informazioni, presenta un quadro inquietante. Secondo questo studio, solamente il 23,5 per cento dei casi rilevanti dal profilo penale in questo ambito sono denunciati dalle parlamentari coinvolte. Di fatto siamo di fronte a una zona giuridicamente scoperta in cui tali atti citati commessi rimangono impuniti. Nel corso di questi ultimi anni un certo numero di parlamentari ha chiesto protezione alla polizia o altre misure di sicurezza. Questa situazione non è accettabile in una democrazia fondata sulla dignità, il rispetto e la tolleranza. Occorre pertanto agire.

Vero è che la Delegazione amministrativa e i Servizi del Parlamento hanno sviluppato offerte di informazione e di consulenza di facile accesso; tuttavia non è stato realizzato alcun bilancio e non tutti i parlamentari sono stati sistematicamente interrogati sulle molestie subite.

Le parlamentari neozelandesi hanno fatto eseguire un primo studio empirico sulle molestie subite. Altri Parlamenti, come quello del Giappone e più recentemente quello dell'Islanda, mostrano attualmente un certo interesse a realizzare studi empirici secondo il metodo utilizzato per lo studio del Consiglio d'Europa e dell'Unione interparlamentare. Questo studio offre una base anche al Parlamento svizzero per stilare un bilancio serio ed empirico sulle minacce, le molestie (sessuali, digitali o di altro genere) e i reati contro l'onore subiti dai parlamentari. Lo studio che sarebbe affidato ai Servizi del Parlamento dovrebbe includere anche gli uomini, poiché è noto che anch'essi da qualche anno sono esposti a episodi penalmente rilevanti.

Parere dell'Ufficio del 04.03.2019

In quanto rappresentanti del Popolo, i parlamentari sono personalità pubbliche particolarmente esposte, la cui attività si presta a critiche.

Diversi avvenimenti degli ultimi tempi mostrano che i deputati subiscono minacce o molestie con maggiore frequenza. Può trattarsi di mobbing (insulti, calunnie, minacce o altri atteggiamenti ostili), ma anche di molestie sessuali o addirittura di violenze fisiche. Questa evoluzione sembra essersi notevolmente aggravata con la crescente importanza dei social network, come conferma anche il recente studio citato dall'autrice del postulato, realizzato dall'Unione interparlamentare (UIP) e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE).

L'Ufficio riconosce che il fenomeno delle molestie sia un problema reale per alcuni parlamentari e che, a seconda delle circostanze, può costituire un ostacolo per esercitare liberamente il mandato. Ritiene tuttavia che un rapporto sull'argomento non costituisca la soluzione a questo problema. L'Ufficio ritiene che sarebbe più opportuno chiedere ai deputati interessati di contattare le strutture di consulenza e di assistenza istituite dalla Delegazione amministrativa e dai Servizi del Parlamento e, se del caso, sporgere denuncia. L'Ufficio ricorda inoltre che l'indennità annuale assegnata ai parlamentari comprende un importo di 500 franchi per coprire le spese di un'assicurazione privata di protezione giuridica per la consulenza e assistenza legale (ad es. in caso di lesioni della personalità).



Proposta dell'Ufficio del 04.03.2019

L'Ufficio propone di respingere il postulato.

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (32)

Amaudruz Céline, Bertschy Kathrin, Brand Heinz, Bulliard-Marbach Christine, Feri Yvonne, Fiala Doris,
Friedl Claudia, Glauser-Zufferey Alice, Graf Maya, Grin Jean-Pierre, Gugger Niklaus-Samuel, Heim Bea,
Humbel Ruth, Masshardt Nadine, Mazzone Lisa, Meyer Mattea, Moret Isabelle, Munz Martina,
Nordmann Roger, Nussbaumer Eric, Pardini Corrado, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Riklin Kathy,
Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Siegenthaler Heinz, Sommaruga Carlo, Streiff-Feller Marianne,
Tornare Manuel, Trede Aline, Vogler Karl

18.4375

 Mozione**Voto elettronico. Per un impegno rapido e determinato a favore di un sistema gestito dall'autorità pubblica e open source**

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato, per quanto possibile in collaborazione con i Cantoni, di mettere a disposizione a partire dal 2020 un sistema di voto elettronico gestito dall'autorità pubblica e open source, sviluppando uno strumento proprio oppure riprendendo e sviluppando un sistema di voto elettronico già esistente con queste caratteristiche.

Motivazione

Il 28 novembre 2018, il Cantone di Ginevra ha annunciato che dal 2020 cesserà di sviluppare e gestire il suo sistema di voto elettronico. Questa decisione ha fatto seguito al rifiuto da parte dei Cantoni che utilizzano il sistema ginevrino e della Cancelleria federale di sostenere un progetto di condivisione degli investimenti e dei costi d'esercizio necessari a mantenere alto il livello della sicurezza del voto via Internet.

Con la rinuncia ginevrina, la Svizzera perde il solo sistema di voto elettronico open source e soprattutto gestito da un'autorità pubblica. Il sistema concorrente attualmente disponibile è quello gestito dalla Posta e si basa su un'applicazione di proprietà di una società spagnola la ScytI con capitali nordamericani.

In un ambito così delicato come quello dell'esercizio dei diritti politici, è indubbiamente indispensabile che il sistema di voto elettronico garantisca la verifica individuale e universale, come pure che il programma sia open source e gestito dall'autorità pubblica. È troppo rischioso per la democrazia che il compito dello Stato di svolgere le votazioni sia affidato a un'impresa privata in base a un codice segreto. Sarebbe infatti impensabile affidare l'organizzazione, il trasporto delle urne e lo spoglio delle schede di voto alla Migros o a Securitas.

Appare dunque urgente che il Consiglio federale, per il tramite della Cancelleria federale, proceda in modo rapido e determinato per riunire Cantoni e Confederazione e riprendere in una forma da definire – sempre in collaborazione con i Cantoni – il sistema di voto elettronico ginevrino in modo da garantire la continuità di un sistema gestito dall'autorità pubblica e open source che ha dato buoni risultati.

Questo è perfettamente in linea con la posizione della Cancelleria federale che ha sempre difeso la presenza emulatrice di due sistemi di voto elettronico. Peraltro, una dinamica di questo tipo permette di rispondere efficacemente alla critica secondo cui, delegando al settore privato un compito dello Stato quale il voto elettronico, vi è il rischio di manipolazioni o di uso improprio dei dati.

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo cui l'esercizio dei diritti politici è un settore sensibile. La sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità hanno quindi la priorità assoluta nella realizzazione del voto elettronico. Secondo il Consiglio federale la questione della proprietà del sistema di voto elettronico non è determinante per l'adempimento degli obblighi di sicurezza e trasparenza (cfr. in proposito i pareri del Consiglio federale relativi alla Motion Darbellay [15.3492](#) e all'Interpellation Levrat [15.3634](#)). I Cantoni sono responsabili dello svolgimento degli scrutini federali e dell'affidabilità della procedura. Devono inoltre prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente (art. 27j dell'ordinanza sui diritti politici, ODP; RS 161.11). Per lo svolgimento del voto elettronico i Cantoni possono gestire un sistema di voto elettronico proprio o far capo a un'impresa privata (art. 27kbis cpv. 1 lett. b ODP). Lo svolgimento dello scrutinio, compreso lo spoglio dei voti, rimane un atto sovrano anche se viene coinvolta un'impresa privata nel quadro del voto elettronico, come avviene nel quadro del voto per corrispondenza.

Un mezzo efficace per soddisfare i requisiti in termini di garanzia della tracciabilità, della trasparenza e della sicurezza del voto elettronico è l'attuazione della verificabilità completa: essa assicura che i malfunzionamenti



sistematici derivanti da errori di software, errori umani o tentativi di manipolazione siano rilevati durante l'intero svolgimento del voto elettronico. La Posta sta attualmente predisponendo il proprio sistema per un impiego che permetta la verificabilità completa. Ad essa è connessa la pubblicazione del codice sorgente, obbligatoria conformemente all'articolo 7a dell'ordinanza della Cancelleria federale (CaF) concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). La pubblicazione del codice sorgente rappresenta un importante strumento che permette di testare pubblicamente il sistema di voto elettronico indipendentemente da uno scrutinio concreto. Si tratta di fornire al grande pubblico la possibilità di scoprire l'architettura dei sistemi e altresì di invitare specialisti indipendenti del settore a contribuire in modo costruttivo all'attuazione tecnica e allo sviluppo dei sistemi. Non è necessario mettere a disposizione i sistemi vincolandoli a una licenza open source.

Il Consiglio federale è convinto che le basi legali esistenti forniscano strumenti efficaci per consentire ai poteri pubblici di esercitare un controllo completo nel quadro del voto elettronico. Questo sarà inoltre garantito anche dagli adeguamenti previsti delle basi giuridiche (disponibili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso [fino a maggio 2019, poi > Procedure di consultazione concluse > 2018] > CaF).

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Ritirato

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Gysi Barbara, Mazzone Lisa, Nussbaumer Eric, Seiler Graf Priska, Tornare Manuel, Wehrli Laurent, Wüthrich Adrian, de la Reussille Denis

18.439 Iniziativa parlamentare

Diritto di codecisione dell'Assemblea federale per le sanzioni internazionali

Depositato da: Reimann Lukas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 15.06.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali è modificata come segue:

Art. 2 Competenza

Cpv. 1

... L'emanazione di misure coercitive necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale mediante decreto federale.

...

Motivazione

La Costituzione federale conferisce al Consiglio federale e all'Assemblea federale il mandato di tutelare la neutralità della Svizzera (art. 173 cpv. 1 lett. a e art. 185 Cost.). Eppure secondo il diritto vigente l'emanazione di misure coercitive compete esclusivamente al Consiglio federale. La politica interna svizzera è incentrata sulla democrazia diretta. Tuttavia nella politica estera il Consiglio federale detiene perlopiù un potere decisionale esclusivo. È quindi giunto il momento di fondare anche la politica estera maggiormente su elementi democratici. L'Assemblea federale è l'organo supremo della Confederazione ed è eletta direttamente dal Popolo. L'obbligo del consenso da parte dell'Assemblea federale per l'emanazione di misure coercitive a livello internazionale legittima maggiormente sotto il profilo democratico la politica estera e la neutralità della Svizzera e la ripartizione delle competenze tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale ai sensi della Costituzione federale è garantita.

Rapporti delle commissioni

05.11.2018 - Commissione della politica estera del Consiglio nazionale

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Non è dato seguito

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.439 n Iv. Pa. Reimann Lukas. Diritto di codecisione dell'Assemblea federale per le sanzioni internazionali

Rapporto della Commissione della politica estera del 5 novembre 2018

Nella sua seduta del 5 novembre 2018, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Lukas Reimann il 15 giugno 2018.

L'iniziativa chiede che la legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali sia modificata in modo tale che l'emanazione di misure coercitive sia sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale mediante decreto federale.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 16 voti contro 6, di non dare seguito all'iniziativa.

Una minoranza (Stamm, Aebi Andreas, Büchel Roland, Estermann, Köppel, Reimann Maximilian) propone di darvi seguito.

Relatori: Müller Walter (ted.), Sommaruga Carlo (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Elisabeth Schneider-Schneiter

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/18.439n/APK--CPE

e-parl 22.05.2019 07:54





1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali è modificata come segue:

Art. 2 Competenza

Cpv. 1

... L'emanazione di misure coercitive necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale mediante decreto federale.

...

1.2 Motivazione

La Costituzione federale conferisce al Consiglio federale e all'Assemblea federale il mandato di tutelare la neutralità della Svizzera (art. 173 cpv. 1 lett. a e art. 185 Cost.). Eppure secondo il diritto vigente l'emanazione di misure coercitive compete esclusivamente al Consiglio federale. La politica interna svizzera è incentrata sulla democrazia diretta. Tuttavia nella politica estera il Consiglio federale detiene perlopiù un potere decisionale esclusivo. È quindi giunto il momento di fondare anche la politica estera maggiormente su elementi democratici. L'Assemblea federale è l'organo supremo della Confederazione ed è eletta direttamente dal Popolo. L'obbligo del consenso da parte dell'Assemblea federale per l'emanazione di misure coercitive a livello internazionale legittima maggiormente sotto il profilo democratico la politica estera e la neutralità della Svizzera e la ripartizione delle competenze tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale ai sensi della Costituzione federale è garantita.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 5 novembre 2018 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) ha deciso, con 16 voti contro 6, di non dare seguito all'iniziativa parlamentare. Una minoranza propone di darvi seguito.

3 Considerazioni della Commissione

La maggioranza della Commissione ritiene che l'emanazione di misure coercitive sia sufficientemente disciplinata dalla legge sugli embarghi. Pur sostenendo la ripartizione dei compiti tra Parlamento e Consiglio federale, fa notare che, per essere efficace, l'emanazione di sanzioni deve avvenire in modo celere e coordinato a livello internazionale.

Una minoranza della Commissione solleva riserve di fondo nei confronti della partecipazione della Svizzera a misure coercitive internazionali e chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni di politica estera di tale portata.

18.4395

 Mozione

Linguaggio semplificato per le spiegazioni di voto e altre informazioni della Confederazione

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 14.12.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La ratifica, nel 2014, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è stata una pietra miliare verso l'uguaglianza e l'autodeterminazione di queste persone. Ma c'è molto da fare in Svizzera affinché si realizzino. Molte barriere impediscono ancora alle persone con disabilità una vera partecipazione ai più svariati ambiti della vita. Anche le barriere linguistiche rendono difficoltosa la comprensione delle informazioni fornite dalle autorità e la partecipazione alla vita politica.

1. Il Consiglio federale è invitato a elaborare e porre in atto una strategia per la diffusione dell'utilizzo del "linguaggio semplificato" nelle informazioni della Confederazione. In particolare, devono essere tradotte in "linguaggio semplificato" le pubblicazioni che riguardano direttamente le persone con disabilità.
2. Occorre effettuare un test pilota con spiegazioni di voto in "linguaggio semplificato".

Motivazione

L'obiettivo della CDPD è consentire alle persone con disabilità di condurre una vita il più possibile autodeterminata e autonoma. A tale scopo, oltre a molti altri ostacoli, devono essere superate anche le barriere linguistiche.

Oggi le pubblicazioni delle autorità e le spiegazioni sulle elezioni e sulle votazioni non tengono conto dei bisogni delle persone con gravi difficoltà di lettura e scrittura (illetteratismo). I Paesi limitrofi europei offrono pertanto per determinate pubblicazioni anche informazioni redatte in linguaggio semplificato (ad esempio https://www.bundestag.de/leichte_sprache/). La Stiftung für Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz (SAGS), una fondazione che si occupa di alfabetizzazione e istruzione di base, stima che in Svizzera ci siano 800 000 persone incapaci di leggere e comprendere correttamente un testo semplice, sebbene la maggior parte abbia concluso la scuola dell'obbligo. Ciononostante, con la tecnica del "linguaggio semplificato" è possibile rendere loro accessibili importanti informazioni delle autorità e fare in modo che partecipino alla vita politica.

In una strategia sul "linguaggio semplificato", la Confederazione definisce dove le pubblicazioni in un linguaggio facilmente comprensibile dovrebbero migliorare l'informazione e la partecipazione delle persone con difficoltà di scrittura e di lettura. Inoltre, deve essere effettuato un test pilota con spiegazioni di voto in "linguaggio semplificato". Ciò è anche conforme a una richiesta formulata nell'articolo 29 della CDPD, ai sensi del quale gli Stati parte assicurano "che ... i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo".

Parere del Consiglio federale del 20.02.2019

Il 9 maggio 2018, con il rapporto "Politica in favore delle persone disabili" (in adempimento del Postulato Lohr [13.4245](#)), il Consiglio federale ha adottato misure per promuovere la comunicazione senza barriere. Si intende così garantire, fra l'altro, l'applicazione dei requisiti della legge sui disabili (RS 151.3) e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (SR 0.109) per l'esercizio dei diritti politici. Nel contempo, il Consiglio federale ha approvato l'istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale in materia di politica per i disabili. Questo gruppo di lavoro attua fra l'altro le strategie e le misure del Consiglio federale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. A tale scopo individua e classifica in ordine di priorità gli interventi necessari per l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Rientra nel mandato conferito a questo gruppo di lavoro sviluppare un utilizzo del "linguaggio semplificato". Nel farlo, può basarsi sui lavori preliminari dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) e della Cancelleria federale (CaF). Il primo punto della mozione è perciò già adempiuto.



Il Consiglio federale si adopera affinché le spiegazioni di voto siano sempre redatte in una lingua il più possibile semplice e comprensibile per tutti i cittadini. I testi non sono semplificabili a piacimento poiché devono soddisfare i requisiti legali per l'informazione degli aventi diritto di voto (completezza, oggettività, trasparenza e proporzionalità; art. 10a cpv. 2 della legge federale sui diritti politici; RS 161.1). Sebbene, in quanto atto del Consiglio federale, le spiegazioni di voto non siano impugnabili, il Tribunale federale può però, in caso di ricorso, includerle in modo generale nelle sue considerazioni quale parte dello stato delle informazioni prima di una votazione popolare (v. DTF 138 I 61 in relazione con la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese).

Una trascrizione ufficiale in "linguaggio semplificato" di questo genere di testi comporterebbe dunque rischi e difficoltà notevoli. A ciò si aggiunge che le spiegazioni contengono anche il testo di legge in votazione così come l'ha approvato l'Assemblea federale. La popolazione vota soltanto su quel testo e non su una sua eventuale trascrizione a posteriori in "linguaggio semplificato".

La Confederazione si sta già adoperando per rendere accessibili anche alle persone disabili le informazioni riguardanti le votazioni federali. Le spiegazioni di voto si trovano ad esempio anche come documenti PDF senza barriere su www.admin.ch. Oltre alle spiegazioni del Consiglio federale, la Cancelleria federale e i Dipartimenti mettono a disposizione informazioni supplementari sulle votazioni. Ne fanno parte i video esplicativi che la Cancelleria federale pubblica dal giugno del 2016 su ogni oggetto in votazione e che sotto il profilo materiale si fondano sulle spiegazioni. Essi possono facilitare l'accesso alle informazioni sulle votazioni anche alle persone con difficoltà di lettura e scrittura. I video sono pubblicati anche nella lingua dei segni. Da metà gennaio 2019 i video e le spiegazioni sono accessibili sull'applicazione "VoteInfo".

Nell'elaborare informazioni su votazioni o temi politici d'attualità per particolari cerchie di persone, le organizzazioni private hanno un margine di manovra maggiore rispetto agli enti pubblici. Ad esempio easyvote, un progetto della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani sostenuto dalla Confederazione nell'ambito della promozione dell'infanzia e della gioventù, offre informazioni approntate in modo specifico per l'elettorato dai 18 ai 25 anni. Un siffatto modo di procedere potrebbe funzionare anche per gli aventi diritto di voto che necessitano di informazioni in "linguaggio semplificato".

Il Consiglio federale vorrebbe perciò rinunciare a pubblicare in un test pilota le spiegazioni di voto in "linguaggio semplificato". Verificherà tuttavia quali informazioni su temi politici può offrire in "linguaggio semplificato".

Proposta del Consiglio federale del 20.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Gugger Niklaus-Samuel, Kälin Irène, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula,
Streiff-Feller Marianne, Trede Aline, Töngi Michael

18.448 Iniziativa parlamentare

Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentrata da parte della SSR

Depositato da: Pfister Gerhard
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 27.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

Motivazione

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

Rapporti delle commissioni

15.01.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
È dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.448	n	Iv. Pa. Pfister Gerhard. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.450	n	Iv. Pa. Rytz Regula. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.451	n	Iv. Pa. Landolt. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.456	n	Iv. Pa. Jans. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.457	n	Iv. Pa. Rösti. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 gennaio 2019

Riunitasi il 15 gennaio 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare delle iniziative depositate rispettivamente dalla consigliera nazionale Regula Rytz e dai consiglieri nazionali Gerhard Pfister, Martin Landolt, Beat Jans e Albert Rösti il 27 settembre 2018.

Le iniziative parlamentari chiedono che nella legge sulla radiotelevisione siano fissate le sedi dove la SSR produce le sue offerte nell'ambito dell'informazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di non dare seguito alle iniziative parlamentari.

Una minoranza (Egger, Aebischer Matthias, Amstutz, Bühler, Guhl, Hadorn, Hardegger, Pieren, Töngi) propone invece di darvi seguito.



Relatori: Candinas (ted.), Quadri (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[18.448]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.450]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.451]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.456]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.457]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:



Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

1.2 Motivazione

[18.448]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo.

Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.450]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo.

Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.451]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.456]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.457]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione è dispiaciuta del trasferimento di una parte delle redazioni radiofoniche della SSR da Berna a Zurigo, segnatamente perché vi è stata una mancanza di sensibilità sul piano federale e regionale nella maniera di procedere e nella comunicazione. Da un lato, essa si attende dalla SSR che tenga conto nelle sue decisioni dell'importanza di una produzione decentralizzata per la diversità delle opinioni in Svizzera e, dall'altro, deplora il momento in cui tale decisione è stata presa.

La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che le sedi di produzione non debbano essere definite nella legge. Sottolinea che la redazione interna resta integralmente a Berna e che le emissioni di politica federale e di attualità regionale continueranno a essere prodotte in questa città.

La maggioranza della Commissione ricorda inoltre che la SSR, oltre ai suoi studi a Basilea, Berna,



Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo, gestisce anche studi regionali in tutte le regioni del nostro Paese. Essa non vede pertanto alcuna minaccia per la diversificazione e l'offerta dei media e, di conseguenza, nemmeno la necessità di intervenire nell'immediato. Per quanto riguarda il paesaggio mediatico della Svizzera, essa ritiene più problematica la crescente concentrazione su un piccolo numero di società di media rispetto alla questione delle sedi di produzione. Teme inoltre che una definizione delle sedi di produzione della SSR abbia un effetto controproducente comportando invece di fatto una centralizzazione della produzione su queste medesime sedi.

Una minoranza ritiene che sia necessario separare geograficamente le redazioni per garantire la diversità del paesaggio mediatico e delle opinioni. Infine numerosi membri della Commissione hanno evidenziato che i risparmi erano stati realizzati nel posto sbagliato. Secondo gli stessi l'amministrazione della SSR avrebbe potuto ridurre molto di più i costi senza mettere in pericolo le sedi di produzione. La minoranza considera pertanto opportuno che la politica della SSR formuli obiettivi concreti sulla questione delle sedi.

18.450 Iniziativa parlamentare

Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentrata da parte della SSR

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 27.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

Motivazione

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

Rapporti delle commissioni

15.01.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
È dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.448	n	Iv. Pa. Pfister Gerhard. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.450	n	Iv. Pa. Rytz Regula. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.451	n	Iv. Pa. Landolt. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.456	n	Iv. Pa. Jans. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.457	n	Iv. Pa. Rösti. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 gennaio 2019

Riunitasi il 15 gennaio 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare delle iniziative depositate rispettivamente dalla consigliera nazionale Regula Rytz e dai consiglieri nazionali Gerhard Pfister, Martin Landolt, Beat Jans e Albert Rösti il 27 settembre 2018.

Le iniziative parlamentari chiedono che nella legge sulla radiotelevisione siano fissate le sedi dove la SSR produce le sue offerte nell'ambito dell'informazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di non dare seguito alle iniziative parlamentari.

Una minoranza (Egger, Aebischer Matthias, Amstutz, Bühler, Guhl, Hadorn, Hardegger, Pieren, Töngi) propone invece di darvi seguito.



Relatori: Candinas (ted.), Quadri (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[18.448]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.450]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.451]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.456]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.457]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:



Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

1.2 Motivazione

[18.448]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo.

Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.450]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo.

Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.451]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.456]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.457]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione è dispiaciuta del trasferimento di una parte delle redazioni radiofoniche della SSR da Berna a Zurigo, segnatamente perché vi è stata una mancanza di sensibilità sul piano federale e regionale nella maniera di procedere e nella comunicazione. Da un lato, essa si attende dalla SSR che tenga conto nelle sue decisioni dell'importanza di una produzione decentralizzata per la diversità delle opinioni in Svizzera e, dall'altro, deplora il momento in cui tale decisione è stata presa.

La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che le sedi di produzione non debbano essere definite nella legge. Sottolinea che la redazione interna resta integralmente a Berna e che le emissioni di politica federale e di attualità regionale continueranno a essere prodotte in questa città. La maggioranza della Commissione ricorda inoltre che la SSR, oltre ai suoi studi a Basilea, Berna,



Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo, gestisce anche studi regionali in tutte le regioni del nostro Paese. Essa non vede pertanto alcuna minaccia per la diversificazione e l'offerta dei media e, di conseguenza, nemmeno la necessità di intervenire nell'immediato. Per quanto riguarda il paesaggio mediatico della Svizzera, essa ritiene più problematica la crescente concentrazione su un piccolo numero di società di media rispetto alla questione delle sedi di produzione. Teme inoltre che una definizione delle sedi di produzione della SSR abbia un effetto controproducente comportando invece di fatto una centralizzazione della produzione su queste medesime sedi.

Una minoranza ritiene che sia necessario separare geograficamente le redazioni per garantire la diversità del paesaggio mediatico e delle opinioni. Infine numerosi membri della Commissione hanno evidenziato che i risparmi erano stati realizzati nel posto sbagliato. Secondo gli stessi l'amministrazione della SSR avrebbe potuto ridurre molto di più i costi senza mettere in pericolo le sedi di produzione. La minoranza considera pertanto opportuno che la politica della SSR formuli obiettivi concreti sulla questione delle sedi.

18.451 Iniziativa parlamentare

Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentrata da parte della SSR

Depositato da: Landolt Martin
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 27.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

Motivazione

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

Rapporti delle commissioni

15.01.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
È dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Campell Duri, Guhl Bernhard, Quadranti Rosmarie, Siegenthaler Heinz

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.448	n	Iv. Pa. Pfister Gerhard. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.450	n	Iv. Pa. Rytz Regula. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.451	n	Iv. Pa. Landolt. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.456	n	Iv. Pa. Jans. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.457	n	Iv. Pa. Rösti. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 gennaio 2019

Riunitasi il 15 gennaio 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare delle iniziative depositate rispettivamente dalla consigliera nazionale Regula Rytz e dai consiglieri nazionali Gerhard Pfister, Martin Landolt, Beat Jans e Albert Rösti il 27 settembre 2018.

Le iniziative parlamentari chiedono che nella legge sulla radiotelevisione siano fissate le sedi dove la SSR produce le sue offerte nell'ambito dell'informazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di non dare seguito alle iniziative parlamentari.

Una minoranza (Egger, Aebischer Matthias, Amstutz, Bühler, Guhl, Hadorn, Hardegger, Pieren, Töngi) propone invece di darvi seguito.



Relatori: Candinas (ted.), Quadri (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[18.448]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.450]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.451]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.456]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.457]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:



Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

1.2 Motivazione

[18.448]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo.

Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.450]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo.

Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.451]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.456]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.457]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione è dispiaciuta del trasferimento di una parte delle redazioni radiofoniche della SSR da Berna a Zurigo, segnatamente perché vi è stata una mancanza di sensibilità sul piano federale e regionale nella maniera di procedere e nella comunicazione. Da un lato, essa si attende dalla SSR che tenga conto nelle sue decisioni dell'importanza di una produzione decentralizzata per la diversità delle opinioni in Svizzera e, dall'altro, deplora il momento in cui tale decisione è stata presa.

La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che le sedi di produzione non debbano essere definite nella legge. Sottolinea che la redazione interna resta integralmente a Berna e che le emissioni di politica federale e di attualità regionale continueranno a essere prodotte in questa città.

La maggioranza della Commissione ricorda inoltre che la SSR, oltre ai suoi studi a Basilea, Berna,



Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo, gestisce anche studi regionali in tutte le regioni del nostro Paese. Essa non vede pertanto alcuna minaccia per la diversificazione e l'offerta dei media e, di conseguenza, nemmeno la necessità di intervenire nell'immediato. Per quanto riguarda il paesaggio mediatico della Svizzera, essa ritiene più problematica la crescente concentrazione su un piccolo numero di società di media rispetto alla questione delle sedi di produzione. Teme inoltre che una definizione delle sedi di produzione della SSR abbia un effetto controproducente comportando invece di fatto una centralizzazione della produzione su queste medesime sedi.

Una minoranza ritiene che sia necessario separare geograficamente le redazioni per garantire la diversità del paesaggio mediatico e delle opinioni. Infine numerosi membri della Commissione hanno evidenziato che i risparmi erano stati realizzati nel posto sbagliato. Secondo gli stessi l'amministrazione della SSR avrebbe potuto ridurre molto di più i costi senza mettere in pericolo le sedi di produzione. La minoranza considera pertanto opportuno che la politica della SSR formuli obiettivi concreti sulla questione delle sedi.

18.456 Iniziativa parlamentare

Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentrata da parte della SSR

Depositato da: Jans Beat
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 27.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

Motivazione

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

Rapporti delle commissioni

15.01.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
È dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Gysi Barbara, Hardegger Thomas, Schenker Silvia, Wermuth Cédric

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.448	n	Iv. Pa. Pfister Gerhard. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.450	n	Iv. Pa. Rytz Regula. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.451	n	Iv. Pa. Landolt. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.456	n	Iv. Pa. Jans. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.457	n	Iv. Pa. Rösti. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 gennaio 2019

Riunitasi il 15 gennaio 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare delle iniziative depositate rispettivamente dalla consigliera nazionale Regula Rytz e dai consiglieri nazionali Gerhard Pfister, Martin Landolt, Beat Jans e Albert Rösti il 27 settembre 2018.

Le iniziative parlamentari chiedono che nella legge sulla radiotelevisione siano fissate le sedi dove la SSR produce le sue offerte nell'ambito dell'informazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di non dare seguito alle iniziative parlamentari.

Una minoranza (Egger, Aebischer Matthias, Amstutz, Bühler, Guhl, Hadorn, Hardegger, Pieren, Töngi) propone invece di darvi seguito.

101-04/18.448n/KVF--CTT



Relatori: Candinas (ted.), Quadri (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[18.448]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.450]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.451]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.456]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.457]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:



Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

1.2 Motivazione

[18.448]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.450]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.451]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.456]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.457]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione è dispiaciuta del trasferimento di una parte delle redazioni radiofoniche della SSR da Berna a Zurigo, segnatamente perché vi è stata una mancanza di sensibilità sul piano federale e regionale nella maniera di procedere e nella comunicazione. Da un lato, essa si attende dalla SSR che tenga conto nelle sue decisioni dell'importanza di una produzione decentralizzata per la diversità delle opinioni in Svizzera e, dall'altro, deplora il momento in cui tale decisione è stata presa.

La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che le sedi di produzione non debbano essere definite nella legge. Sottolinea che la redazione interna resta integralmente a Berna e che le emissioni di politica federale e di attualità regionale continueranno a essere prodotte in questa città.

La maggioranza della Commissione ricorda inoltre che la SSR, oltre ai suoi studi a Basilea, Berna,



Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo, gestisce anche studi regionali in tutte le regioni del nostro Paese. Essa non vede pertanto alcuna minaccia per la diversificazione e l'offerta dei media e, di conseguenza, nemmeno la necessità di intervenire nell'immediato. Per quanto riguarda il paesaggio mediatico della Svizzera, essa ritiene più problematica la crescente concentrazione su un piccolo numero di società di media rispetto alla questione delle sedi di produzione. Teme inoltre che una definizione delle sedi di produzione della SSR abbia un effetto controproducente comportando invece di fatto una centralizzazione della produzione su queste medesime sedi.

Una minoranza ritiene che sia necessario separare geograficamente le redazioni per garantire la diversità del paesaggio mediatico e delle opinioni. Infine numerosi membri della Commissione hanno evidenziato che i risparmi erano stati realizzati nel posto sbagliato. Secondo gli stessi l'amministrazione della SSR avrebbe potuto ridurre molto di più i costi senza mettere in pericolo le sedi di produzione. La minoranza considera pertanto opportuno che la politica della SSR formuli obiettivi concreti sulla questione delle sedi.

18.457 Iniziativa parlamentare

Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentrata da parte della SSR

Depositato da: Rösti Albert
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 27.09.2018

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

Motivazione

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

Rapporti delle commissioni

15.01.2019 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
È dato seguito



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.448	n	Iv. Pa. Pfister Gerhard. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.450	n	Iv. Pa. Rytz Regula. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.451	n	Iv. Pa. Landolt. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.456	n	Iv. Pa. Jans. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR
18.457	n	Iv. Pa. Rösti. Diversità invece di concentrazione. Garantire una produzione di programmi decentralizzata da parte della SSR

Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del 15 gennaio 2019

Riunitasi il 15 gennaio 2019, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare delle iniziative depositate rispettivamente dalla consigliera nazionale Regula Rytz e dai consiglieri nazionali Gerhard Pfister, Martin Landolt, Beat Jans e Albert Rösti il 27 settembre 2018.

Le iniziative parlamentari chiedono che nella legge sulla radiotelevisione siano fissate le sedi dove la SSR produce le sue offerte nell'ambito dell'informazione.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di non dare seguito alle iniziative parlamentari.

Una minoranza (Egger, Aebischer Matthias, Amstutz, Bühler, Guhl, Hadorn, Hardegger, Pieren, Töngi) propone invece di darvi seguito.

101-04/18.448n/KVF--CTT



Relatori: Candinas (ted.), Quadri (franc.)

In nome della Commissione:
La presidente

Edith Graf-Litscher

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo e motivazione
- 2 Considerazioni della Commissione



1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[18.448]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.450]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.451]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.456]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:

Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

[18.457]

L'articolo 27 della legge federale sulla radiotelevisione è completato come segue:



Nuovo capoverso 2:

"Nel settore dell'informazione nella regione di lingua tedesca, la SSR produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Zurigo e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Berna; nella regione di lingua francese produce la maggior parte della sua offerta audiovisiva nella sede di Ginevra e la maggior parte della sua offerta audio nella sede di Losanna."

L'articolo 27 capoverso 2 (nuovo) LRTV sarà ripreso per analogia come articolo 25 capoverso 7 ("Organizzazione in funzione delle regioni linguistiche") nella nuova legge federale sui media elettronici (LME).

1.2 Motivazione

[18.448]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.450]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.451]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.456]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.



Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

[18.457]

Il 19 settembre 2018 il Consiglio di amministrazione della SRG SSR si è detto favorevole al trasferimento di una parte essenziale delle redazioni radiofoniche della SRF da Berna a Zurigo. Secondo i media, la SRG SSR sta inoltre valutando la possibilità di trasferire da Ginevra a Losanna una parte della produzione televisiva.

In seguito alla digitalizzazione e alle connesse difficoltà nel generare entrate pubblicitarie, negli ultimi mesi editori privati attivi nella Svizzera tedesca hanno concentrato la loro produzione a Zurigo. Nella Svizzera romanda, d'altro canto, si assiste da parecchio tempo a un preoccupante impoverimento del panorama mediatico privato.

In questo contesto la SRG SSR, che è finanziata dal ricavato del canone, è a maggior ragione tenuta a produrre i suoi contenuti informativi nelle diverse sedi. In tal modo sottolinea la sua presenza regionale e la sua natura federalista di azienda di servizio pubblico.

Nel contempo la SSR SRG garantisce la diversità della sua offerta mantenendo una separazione geografica fra la produzione audiovisiva e quella audio. È così in grado di rispondere alle attese che il Consiglio federale ha espresso nei suoi confronti, come formulato nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici: "Per quanto riguarda i contenuti e la qualità, il Consiglio federale si aspetta che almeno la metà del prodotto del canone della SSR sia dedicato all'informazione. Desidera accordare un peso ancora maggiore al fatto che le offerte di servizio pubblico si differenzino chiaramente da quelle commerciali e che siano insostituibili" (capitolo "Riassunto").

Con la sua decisione di centralizzare le redazioni, la SSR ha tradito l'"idée suisse" stessa, che rappresenta un modello da seguire. Occorre pertanto sancire nella legge le pertinenti condizioni quadro.

2 Considerazioni della Commissione

La Commissione è dispiaciuta del trasferimento di una parte delle redazioni radiofoniche della SSR da Berna a Zurigo, segnatamente perché vi è stata una mancanza di sensibilità sul piano federale e regionale nella maniera di procedere e nella comunicazione. Da un lato, essa si attende dalla SSR che tenga conto nelle sue decisioni dell'importanza di una produzione decentralizzata per la diversità delle opinioni in Svizzera e, dall'altro, deplora il momento in cui tale decisione è stata presa.

La maggioranza della Commissione ritiene tuttavia che le sedi di produzione non debbano essere definite nella legge. Sottolinea che la redazione interna resta integralmente a Berna e che le emissioni di politica federale e di attualità regionale continueranno a essere prodotte in questa città. La maggioranza della Commissione ricorda inoltre che la SSR, oltre ai suoi studi a Basilea, Berna,



Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo, gestisce anche studi regionali in tutte le regioni del nostro Paese. Essa non vede pertanto alcuna minaccia per la diversificazione e l'offerta dei media e, di conseguenza, nemmeno la necessità di intervenire nell'immediato. Per quanto riguarda il paesaggio mediatico della Svizzera, essa ritiene più problematica la crescente concentrazione su un piccolo numero di società di media rispetto alla questione delle sedi di produzione. Teme inoltre che una definizione delle sedi di produzione della SSR abbia un effetto controproducente comportando invece di fatto una centralizzazione della produzione su queste medesime sedi.

Una minoranza ritiene che sia necessario separare geograficamente le redazioni per garantire la diversità del paesaggio mediatico e delle opinioni. Infine numerosi membri della Commissione hanno evidenziato che i risparmi erano stati realizzati nel posto sbagliato. Secondo gli stessi l'amministrazione della SSR avrebbe potuto ridurre molto di più i costi senza mettere in pericolo le sedi di produzione. La minoranza considera pertanto opportuno che la politica della SSR formuli obiettivi concreti sulla questione delle sedi.

18.463

 Iniziativa parlamentare**Ex membri del Consiglio federale. Termine d'attesa**

Depositato da:	Commissione delle istituzioni politiche CN
Data del deposito:	02.11.2018
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Esame preliminare. Trattato dal Consiglio nazionale

Testo depositato

Occorre creare le basi legali affinché, dopo la cessazione delle loro funzioni, i membri del Consiglio federale non possano assumere mandati remunerati presso imprese che hanno uno stretto nesso con i settori di competenza del dipartimento da cui provengono oppure che ricevono importanti incarichi dalla Confederazione o da aziende parastatali. Il termine d'attesa per l'assunzione di simili mandati va limitato a un periodo ragionevole.

Rapporti delle commissioni

23.05.2019 - Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Cronologia

02.11.2018	Commissione delle istituzioni politiche CN Decisione di elaborare un progetto di atto normativo
12.02.2019	Commissione delle istituzioni politiche CS Nessuna adesione
11.04.2019	Commissione delle istituzioni politiche CN È dato seguito
03.06.2019	Consiglio nazionale È dato seguito

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)

Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



18.463 n Iv. Pa. CIP-N. Ex membri del Consiglio federale. Termine d'attesa

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 23 maggio 2019

Riunitasi il 2 novembre 2018, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) aveva adottato, con 15 voti contro 9 e 1 astensione, un'iniziativa di commissione sull'assunzione di mandati da parte degli ex membri del Consiglio federale. Dopo che, il 12 febbraio 2019, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati si era espressa in termini contrari con 8 voti contro 3 e 2 astensioni, nella seduta dell'11 aprile 2019 la CIP-CN ha deciso di mantenere la sua decisione iniziale e di sottoporre l'iniziativa parlamentare alla propria Camera, con la proposta di darvi seguito.

L'iniziativa parlamentare chiede di introdurre un termine di attesa durante il quale i consiglieri federali non possono assumere mandati remunerati presso imprese che hanno uno stretto nesso con i settori di competenza del dipartimento da cui provengono.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, con 11 voti contro 8 e 1 astensione, di dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Brunner Hansjörg, Campell, Fluri, Humbel, Jauslin, Romano, Schneeberger, Streiff) propone di non darvi seguito.

Relatori: Burgherr (ted.), Piller Carrard (franc.)

In nome della Commissione:
Il presidente

Kurt Fluri

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo
- 2 Stato dell'esame preliminare
- 3 Considerazioni della Commissione

101-04/18.463n/SPK--CIP



1 Testo

Occorre creare le basi legali affinché, dopo la cessazione delle loro funzioni, i membri del Consiglio federale non possano assumere mandati remunerati presso imprese che hanno uno stretto nesso con i settori di competenza del dipartimento da cui provengono oppure che ricevono importanti incarichi dalla Confederazione o da aziende parastatali. Il termine d'attesa per l'assunzione di simili mandati va limitato a un periodo ragionevole.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 2 novembre 2018 La CIP-CN ha adottato l'iniziativa di commissione con 15 voti contro 9 e 1 astensione.

Il 12 febbraio 2019 la CIP-CS ha deciso, con 8 voti contro 3 e 2 astensioni, di non allinearsi alla CIP-CN, preferendo contare sul senso di responsabilità degli ex consiglieri federali per quanto concerne l'assunzione di mandati dopo la cessazione della loro attività e rammentando che, cinque anni fa, il Consiglio degli Stati aveva nettamente respinto un progetto del Consiglio nazionale volto a ridefinire le norme applicabili in questo ambito.

3 Considerazioni della Commissione

La CIP-CN ha deciso, con 11 voti contro 8 e 1 astensione, di mantenere la sua decisione. Ritiene che il codice di condotta del Consiglio federale non basti per garantire un termine d'attesa sufficiente per gli ex consiglieri federali, come dimostra l'esempio della signora Leuthard recentemente entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Coop. Secondo la Commissione, questo episodio è anche espressione di una certa mancanza di sensibilità in merito alla problematica rilevata. Inoltre, la commistione fra mandato politico e situazione personale può dare adito a costellazioni delicate tali da provocare distorsioni di mercato e conferire vantaggi concorrenziali a determinate imprese. Per la Commissione è quindi necessario dotarsi di una normativa chiara e vincolante al fine di garantire la credibilità delle istituzioni politiche.

La minoranza della Commissione ritiene che l'attuale codice di condotta sia sufficiente e che per il resto occorra affidarsi al senso di responsabilità delle persone interessate. Osserva inoltre che pochi esempi negativi non devono indurre a rimettere in discussione l'intera normativa vigente, che nel complesso ha sinora dato buoni risultati.

19.001 Oggetto del Consiglio federale

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2018

Data del deposito: 20.02.2019

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione nel 2018 del 20 febbraio 2019

Cronologia

13.06.2019	Consiglio degli Stati Presa d'atto
17.06.2019	Consiglio nazionale Presa d'atto

Disegno 1

Decreto federale sul rapporto di gestione 2018 del Consiglio federale

13.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)
17.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della gestione CN (CdG-CN)

Commissione della gestione CS (CdG-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.002 Oggetto del Consiglio federale

Rapporto del Tribunale federale 2018

Data del deposito: 11.02.2019

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Rapporto del Tribunale federale 2018 del xx febbraio 2019

Cronologia

13.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto

17.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Disegno 1

Decreto federale che approva la gestione del Tribunale federale nel 2018

13.06.2019 Consiglio degli Stati Decisione secondo il disegno (progetto)

17.06.2019 Consiglio nazionale Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della gestione CN (CdG-CN)

Commissione della gestione CS (CdG-CS)

Autorità competente

Tribunale federale (Trfed)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.003 Oggetto del Consiglio federale

Consuntivo di Stato 2018

Data del deposito: 22.03.2019

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 22 marzo 2019 sul consuntivo della Confederazione Svizzera per il 2018

FF 2019 2355

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale I concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera per il 2018

06.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)

17.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Disegno 2

Decreto federale II concernente il conto del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2018

06.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)

17.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Disegno 3

Decreto federale III concernente il conto del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato per il 2018

06.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)

17.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

II/IIIa/IV



Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.006 Oggetto del Consiglio federale

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2018. Rapporto

Data del deposito: 08.03.2019

Stato delle deliberazioni: Trattato dalle due Camere

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Rapporto del Consiglio federale del 8 marzo 2019 Mozioni e postulate delle Camere federali 2018

Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati delle Camere federali 2018. Estratto: Capitolo I
FF 2019 2559

Cronologia

06.06.2019	Consiglio degli Stati Presa d'atto
06.06.2019	Consiglio degli Stati Decisione in deroga al disegno (progetto)
18.06.2019	Consiglio nazionale Presa d'atto
18.06.2019	Consiglio nazionale Deroga

Competenze

Commissioni interessate

Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)
Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)
Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)
Commissione della gestione CN (CdG-CN)
Commissione della gestione CS (CdG-CS)
Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)
Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
Commissione della politica estera CS (CPE-CS)
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)
Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)
Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)
Commissione delle finanze CN (CdF-CN)
Commissione delle finanze CS (CdF-CS)
Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V



Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.007 Oggetto del Consiglio federale

Preventivo 2019. Supplemento I

Data del deposito: 22.03.2019

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 22 marzo 2019 concernente la prima aggiunta del preventivo 2019

FF 2019 2357

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale I concernente la prima aggiunta al preventivo per il 2019

06.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)

17.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Disegno 2

Decreto federale II concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV

06.06.2019	Consiglio degli Stati	Decisione secondo il disegno (progetto)

17.06.2019	Consiglio nazionale	Adesione

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Commissione delle finanze CS (CdF-CS)

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

II/IIIa/IV

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.010 Oggetto del Parlamento

Delegazione parlamentare svizzera AELS/Parlamento europeo. Rapporto

Data del deposito: 07.02.2019
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporto

Rapporti delle commissioni

31.12.2018 - Associazione europea di libero scambio / Parlamento europeo-AF

Cronologia

17.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto
21.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.011 Oggetto del Parlamento

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Rapporto

Data del deposito: 07.02.2019
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporto

Rapporti delle commissioni

31.12.2018 - Assemblea parlamentare dell'OSCE

Cronologia

17.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto
21.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.012 Oggetto del Parlamento

Delegazione parlamentare svizzera presso il Consiglio d'Europa. Rapporto

Data del deposito: 07.02.2019
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporto

Rapporti delle commissioni

31.12.2018 - Délégation auprès du Conseil de l'Europe

20.06.2019 - Délégation auprès du Conseil de l'Europe

Cronologia

17.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto
21.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.013 Oggetto del Parlamento

Delegazione presso l'Unione interparlamentare. Rapporto

Data del deposito: 07.02.2019
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporto

Rapporti delle commissioni

31.12.2018 - Délégation auprès de l'Union interparlementaire

Cronologia

17.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto
21.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.014 Oggetto del Parlamento

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della Francofonia. Rapporto

Data del deposito: 07.02.2019
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporto

Rapporti delle commissioni

31.12.2018 - Assemblée parlementaire de la Francophonie

Cronologia

17.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto
21.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)
Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.015 Oggetto del Parlamento

Delegazione svizzera presso l'Assemblea parlamentare della NATO. Rapporto

Data del deposito: 10.01.2019
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporto

Rapporti delle commissioni

31.12.2018 - Delegazione parlamentare svizzera presso l'AP NATO

Cronologia

17.06.2019 Consiglio degli Stati
Presa d'atto
21.06.2019 Consiglio nazionale
Presa d'atto

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)
Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

V

Esaminato dal consiglio nel corso della stessa sessione

Consiglio degli Stati / Consiglio nazionale

19.016 Oggetto del Consiglio federale

Promozione della piazza economica 2020–2023

Data del deposito: 20.02.2019

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 20 febbraio 2019 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023
FF 2019 2035

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale sul finanziamento delle attività di governo elettronico delle piccole e medie imprese negli anni 2020–2023

FF 2019 2123

11.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 2

Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour) negli anni 2020–2023

FF 2019 2125

11.06.2019	Consiglio nazionale	Deroga

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 3

Decreto federale sulla concessione di un aiuto finanziario a Svizzera turismo negli anni 2020–2023

FF 2019 2127

11.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 4

Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2020–2023

FF 2019 2129

11.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 5

Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (promozione della piazza economica) negli anni 2020–2023

FF 2019 2131

11.06.2019 Consiglio Decisione secondo il disegno (progetto)
 nazionale

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.019 Oggetto del Consiglio federale

Rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite 2020-2023. Misure

Data del deposito: 19.02.2019

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 20 febbraio 2019 concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020-2023

FF 2019 1985

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–2023

FF 2019 2033

06.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica estera CN (CPE-CN)

Commissione della politica estera CS (CPE-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IIIb/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.022 Oggetto del Consiglio federale

Messaggio sull'esercito 2019

Data del deposito: 19.02.2019

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio sull'esercito 2019 del 20 febbraio 2019

FF 2019 1867

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente il programma d'armamento 2019

FF 2019 1921

06.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 2

Decreto federale concernente i crediti quadro per il materiale dell'esercito 2019

FF 2019 1923

06.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 3

Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2019

FF 2019 1927

06.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 4

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

FF 2019 1931

06.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della politica di sicurezza CN (CPS-CN)

Commissione della politica di sicurezza CS (CPS-CS)

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.025 Oggetto del Consiglio federale

Per una Svizzera senza pesticidi sintetici. Iniziativa popolare

Data del deposito: 27.02.2019

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Messaggio / Rapporto del Consiglio federale

Messaggio del 27 febbraio 2019 concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»
FF 2019 2219

Cronologia

Disegno 1

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»
FF 2019 2237

20.06.2019	Consiglio nazionale	Decisione secondo il disegno (progetto)

Stato delle deliberazioni: Trattato dal Consiglio nazionale

Disegno 2

Decreto federale concernente la riduzione delle immissioni di sostanze provenienti dall'agricoltura (controprogetto all'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici») (Disegno della minoranza Bertschy del 16.05.2019)

20.06.2019	Consiglio nazionale	Non entrata in materia

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Commissione dell'economia e dei tributi CS (CET-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

I/IIIa/IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1000

 Interrogazione**Futuro delle fermate FFS di Villette, Epesses e Saint-Saphorin**

Depositato da: Nordmann Roger
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale può confermare che le fermate FFS di Villette, Epesses e St-Saphorin saranno mantenute in esercizio anche se, per ragioni tecniche e/o di spazio, potrebbe non essere possibile adeguarle alle esigenze della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili? Quali misure alternative si adotterebbero per consentire, ciononostante, alle persone a mobilità ridotta di raggiungere queste località con il trasporto pubblico?

Per gli abitanti e i numerosi turisti di questa regione, inserita nel patrimonio dell'Unesco, è assolutamente determinante potersi spostare con i mezzi pubblici. Considerate le difficili condizioni di circolazione sulle strade, dovute a ragioni topografiche e agli ingorghi sugli accessi stradali a ovest dell'agglomerato di Vevey-Montreux e a est di quello losannese, i residenti tengono assolutamente al mantenimento dell'esercizio ferroviario presso queste fermate.

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale tiene a precisare che l'attuazione della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) non implica in nessun caso la chiusura di stazioni o fermate sulla rete ferroviaria svizzera. Se per motivi tecnici un adeguamento edile risulta sproporzionato, secondo la LDis vanno adottate misure sostitutive.

Ed è proprio questo il caso delle fermate di Villette, Epesses e St-Saphorin. L'ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34) prescrive in questi casi l'assistenza in loco da parte del personale delle imprese di trasporto. Nei prossimi mesi le FFS definiranno caso per caso le necessarie misure, d'intesa con le autorità cantonali. La fermata di Villette vedrà raddoppiare – con la prevista cadenza quartoraria tra Cully e Cossonay – l'offerta entro il 2025, mentre le fermate di St-Saphorin ed Epesses saranno mantenute con l'attuale servizio a cadenza oraria.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.1002 Interrogazione

FFS. Prima e seconda classe sui treni svizzeri. Un viaggio a due velocità

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

I trasporti pubblici, in Svizzera, risentono della pressione demografica. Se è vero che vi sono numerosi progetti per migliorare le condizioni della rete ferroviaria, è altresì vero che bisogna pensare ad adeguare il materiale rotabile esistente per ottimizzare il posto sui treni, soprattutto durante le ore di punta.

A oggi non vi è traccia di statistiche ufficiali sulla quota di frequentazione dei treni delle FFS in 2a e in 1a classe. Da un sondaggio condotto nel 2015 da una rivista per consumatori è emerso che, in media, in 1a classe resta vuota oltre la metà dei posti mentre in 2a classe è occupato più dell'80 per cento. Un'altra constatazione risultata dal sondaggio è che nella Svizzera romanda la 2a classe è, in genere, più redditizia della 1a.

Questo sondaggio dà un'idea della problematica, ma per appurare se le misure politiche di cui si parla attualmente (soppressione della 1a classe, riduzione del numero di vagoni in 1a classe...) sono pertinenti è necessario avere dati ufficiali e affidabili dalle FFS.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Esistono statistiche concernenti la quota di frequentazione della 1a e della 2a classe sui treni FFS? Se sì, sono pubbliche e accessibili a tutta la popolazione?
2. Se risulta che numerosi vagoni di 1a classe sono poco frequentati, possono sorgere i seguenti interrogativi:
 - a. Si può diminuire il numero di vagoni di 1a classe e aumentare di conseguenza quelli di 2a? Se sì, quali sarebbero i tempi di realizzazione? Se no, perché?
 - b. È possibile sopprimere del tutto i vagoni di 1a classe e quale sarebbe l'impatto sugli utenti e sui prezzi?
 - c. Nel regolamento delle FFS non si potrebbe integrare una nota informando che, nel caso in cui nella 2a classe non vi fossero più posti, i passeggeri hanno la possibilità di sedersi in 1a classe?
3. In termini finanziari, qual è la redditività dei vagoni di 1a classe rispetto a quelli di 2a? Sono più redditizi? Il maggior numero di passeggeri in 2a classe non copre gli introiti ottenuti mediante il costo dei biglietti di 1a classe?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

1. L'anno scorso il tasso di occupazione dei posti a sedere è stato in media del 30,9 per cento nel traffico a lunga distanza e del 22,4 per cento in quello regionale. Secondo i dati forniti dalle FFS, l'occupazione è elevata nelle ore di punta, mentre nelle altre fasce orarie vi è un numero sufficiente di posti liberi sia in 1a che in 2a classe. La frequentazione delle singole classi, i cui dati non sono pubblicamente accessibili, varia fortemente per collegamento, regione, fascia oraria e stagione.
2. a/b/c Nel traffico a lunga distanza la concessione delle FFS prevede l'obbligo di offrire posti in 1a e 2a classe: l'impresa propone un 80 per cento di posti in 2a classe e un 20 per cento in 1a; il numero delle carrozze di 1a classe varia da linea a linea, in quanto è determinato dalla domanda. Nel traffico regionale la quota di posti in 2a classe è maggiore rispetto a quello a lunga distanza. Il tasso di occupazione previsto nelle due classi è indicato nell'orario consultabile in Internet. Già oggi il personale delle FFS può assegnare un posto in 1a classe a chi non trova posto in 2a – non si tratta tuttavia di un diritto. Le regole per i passeggeri della compagnia si basano sulla "tariffa generale per viaggiatori", che si applica a tutte le ferrovie.
3. Il Consiglio federale indirizza l'attività delle FFS definendo obiettivi strategici e verificandone annualmente il raggiungimento. La realizzazione di questi obiettivi rientra nell'ambito di responsabilità del Consiglio di amministrazione e della Direzione della compagnia. Il Consiglio federale non interferisce nell'operato dell'impresa. Le FFS non forniscono dati sulla redditività delle singole classi.



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.1003 Interrogazione

Destinare una parte del canone radiotelevisivo all'aumento del sostegno indiretto alla stampa. Conformità alla Costituzione federale

Depositato da: Feller Olivier
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Basandosi sull'articolo 92 della Costituzione federale, "Poste e telecomunicazioni", l'articolo 16 della legge sulle poste prevede un aiuto indiretto alla stampa sotto forma di riduzione dei prezzi di distribuzione. Secondo questa disposizione legale, la Confederazione è tenuta ad accordare annualmente un contributo di 50 milioni di franchi per la distribuzione dei giornali da parte della Posta. Questo contributo è finanziato dai fondi della Confederazione: 30 milioni sono accordati alla stampa regionale e locale e 20 milioni alla stampa associativa e delle fondazioni. Si riduce così la fattura a carico dei giornali.

Alcuni parlamentari ed editori chiedono un aumento dell'attuale sostegno indiretto alla stampa regionale e locale. L'importo disponibile potrebbe passare, ad esempio, da 30 milioni a 120 milioni di franchi all'anno.

Per finanziare tale aumento, un'opzione sarebbe di attingere ai proventi del canone radiotelevisivo. Uno dei vantaggi di questa soluzione potrebbe essere quello di non aumentare le spese della Confederazione previste nel budget.

Il canone radiotelevisivo, disciplinato agli articoli 68 e seguenti della legge sulla radiotelevisione, si basa sull'articolo 93 della Costituzione federale "Radiotelevisione". Va osservato che l'articolo 93 capoverso 4 precisa che "devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa".

Il Consiglio federale ritiene che l'articolo 93 della Costituzione federale, nel suo tenore attuale, consentirebbe di destinare una parte dei proventi del canone radiotelevisivo all'aumento del sostegno indiretto alla stampa regionale e locale nella sua forma attuale (riduzione sulle tariffe postali)?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Recentemente il Consiglio federale si è espresso più volte contro l'utilizzazione del canone radiotelevisivo per rafforzare il sostegno indiretto alla stampa. Quest'ultimo e il canone radiotelevisivo hanno orientamenti diversi.

Il sostegno indiretto alla stampa va a beneficio dei media stampati e si basa sulla competenza della Confederazione in ambito postale (articolo 92 della Costituzione; RS 101). Nel quadro dell'articolo 93 della Costituzione il canone radiotelevisivo garantisce il servizio pubblico nei media elettronici. Sulla base del capoverso 1 di questa disposizione, possono essere promossi i media elettronici, non però la stampa. Per il finanziamento dei media elettronici, la Confederazione può riscuotere dei canoni. In materia di diritto fiscale è rilevante che vi sia uno stretto legame tra la cerchia degli assoggettati al pagamento di un canone e l'utilizzo di quest'ultimo. Per quanto concerne il canone vi è uno stretto legame in quanto quasi ogni economia domestica e azienda dispone di almeno un apparecchio che consente di captare liberamente i programmi radiotelevisivi. Per contro non è visibile uno stretto legame tra le economie domestiche soggette al pagamento del canone e la stampa scritta. Anche dall'obbligo formulato al capoverso 4, secondo cui va considerata anche la stampa, non si può dedurre alcuna competenza finanziaria a favore della promozione della stampa. Attualmente non vi è alcuna base costituzionale che consenta di stabilire un eventuale legame tra la promozione indiretta della stampa e i proventi del canone radiotelevisivo.

Recentemente sono state presentate diverse iniziative parlamentari volte a trasformare l'articolo 93 in un articolo generale sui media (iniziative parlamentari Aebischer Matthias 18.470, Guhl 18.471, Feller 18.472, Lombardi 18.473, Grossen Jürg 18.474). Il Consiglio federale seguirà attentamente il trattamento di questi interventi e ne trarrà le sue conclusioni.

Secondo l'articolo 16 capoverso 7 della legge sulle poste in vigore (LPO; RS 783.0), per il sostegno indiretto alla stampa sono a disposizione 50 milioni di franchi provenienti dalle risorse generali della Confederazione, 30 milioni a favore della stampa locale e regionale e 20 milioni per la stampa associativa e delle fondazioni.



Un ampliamento del sostegno indiretto alla stampa o un trasferimento dei fondi da una categoria all'altra potrebbe avvenire eventualmente attraverso un adeguamento della legge sulle poste.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.1004

 Interrogazione**Cifre sul rifiuto di mostrare il viso**

Depositato da: Wasserfallen Flavia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 15 marzo 2019 il Consiglio federale ha varato un controprogetto all'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso". Per poter reagire in maniera mirata a "questi problemi" intende introdurre a livello di legge una normativa che imponga alle persone di mostrare il viso quando è necessario a fini d'identificazione. È lecito chiedersi se "questi problemi" esistano veramente e giustifichino una modifica di legge. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

Negli ultimi dieci anni, in quanti casi una persona si è rifiutata in Svizzera di mostrare il viso a fini d'identificazione? Quante donne e quanti uomini?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Non esistono statistiche che indichino quante persone si sono rifiutate, negli ultimi dieci anni, di mostrare il viso a fini d'identificazione in Svizzera. Non è pertanto nemmeno possibile fornire indicazioni in merito al numero di donne e uomini in questione. Dato che in Svizzera è raro incontrare persone che dissimulano il viso, si può tuttavia supporre che questi casi siano rari.

Il disegno di legge adottato dal Consiglio federale crea certezza giuridica e chiarisce che l'interesse pubblico all'identificazione delle persone prevale sull'interesse privato alla dissimulazione del viso se non sussistono specifici motivi superiori di fare un'eccezione.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.1005

 Interrogazione**Tassa d'esenzione dall'obbligo militare anche per chi non è più assoggettato?**

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Con la modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, la durata dell'assoggettamento per tutte le persone soggette agli obblighi militari è di undici anni e termina al più tardi alla fine dell'anno in cui vengono compiuti 37 anni. Un articolo del 7 febbraio 2019 della rivista digitale "Nau" suggerisce che tale regolamentazione sarebbe ora valida perfino retroattivamente fino al compimento del 37° anno d'età. Ciò riguarderebbe pertanto anche coloro che non sono più vincolati all'obbligo di pagamento.

1. Quanto detto corrisponde alla realtà dei fatti?
2. Qual è la base di questa interpretazione della legge?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare non viene riscossa retroattivamente. Chi ha versato le undici annualità previste dalla legge non è più assoggettato alla summenzionata tassa. Ciò concerne le persone nate nel 1997 o prima.

1. La modifica del 16 marzo 2018 della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, è una conseguenza della modifica del 18 marzo 2016 della legge militare, entrata in vigore un anno prima (LM; RS 510.10). Tale modifica implica che il reclutamento non è più da assolvere di principio nel 19° anno d'età, bensì al più presto dall'inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24° anno di età (cfr. art. 9 cpv. 2 LM nella vecchia e nella nuova versione). Questa nuova possibilità di reclutamento flessibile trova piena attuazione nella LTEO riveduta.

Mentre prima l'assoggettamento alla tassa iniziava obbligatoriamente nel 20° anno d'età, ora può essere posticipato. Pertanto, ad esempio, le persone soggette agli obblighi militari che decidono di assolvere il reclutamento all'età di 24 anni, cominceranno ad essere assoggettate a partire dall'anno successivo, in questo caso nel 25° anno d'età. Il numero di anni di assoggettamento alla tassa per una persona dichiarata inabile al servizio militare rimane invece immutato a undici (cfr. art. 3 LTEO nella vecchia e nuova versione). Per le persone considerate inabili al servizio che assolvono il reclutamento nel loro 19° anno d'età, l'assoggettamento alla tassa comincia nel 20° anno d'età e termina dopo aver versato le undici annualità previste, ovvero nel 30° anno d'età. Per le persone considerate inabili al servizio che assolvono il reclutamento nel loro 24° anno d'età, l'assoggettamento alla tassa comincia nel 25° anno d'età e termina dopo aver versato le undici annualità previste, ovvero nel 35° anno d'età.

2. Ai sensi della LTEO riveduta è possibile che una persona naturalizzata ad esempio nel 2013 all'età di 29 anni, e pertanto assoggettata alla tassa solo per due anni (2013/14) secondo il diritto previgente, debba versare ulteriori annualità a partire dal 2018 fino al 37° anno d'età. Tuttavia, sarà assoggettata alla tassa per un totale di sei anni (invece di undici). Dal 2015 al 2017 la suddetta persona è esonerata dal pagamento. Non viene presentata una richiesta retroattiva per questi tre anni. Le basi giuridiche pertinenti sono rappresentate, in particolare, dagli articoli 1–3 e 8 della LTEO.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.1006 Interrogazione

Che cosa accadrà alla fine del mandato della TIPH?

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La missione internazionale di osservazione del rispetto dei diritti umani della Presenza internazionale temporanea nella città di Hebron (Temporary international presence in the city of Hebron, TIPH) è stata istituita nel febbraio del 1997 sulla base della risoluzione numero 904 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dell'allegato 1 articolo 7 paragrafo 2 dell'accordo di Oslo II. La Svizzera, insieme alla Norvegia, alla Svezia, all'Italia, alla Turchia e in parte alla Danimarca, ha partecipato a questo programma, che costituiva l'unica missione internazionale di osservazione nel Territorio palestinese occupato e ha svolto dunque un ruolo di prevenzione. Accettato dal Governo israeliano e dall'Autorità palestinese, è stato rinnovato ogni sei mesi. La decisione presa da Israele alla fine di gennaio del 2019 di mettere fine al suo mandato è un duro attacco contro la protezione dei diritti umani a Hebron. Ma anche contro gli sforzi della Svizzera. La conclusione del mandato della TIPH ha inoltre ripercussioni concrete: altri osservatori si sono già temporaneamente ritirati da Hebron per ragioni di sicurezza. La conseguenza è un peggioramento della situazione dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e un aumento delle attività di insediamento del Governo israeliano. A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. In che misura la fine della TIPH può ripercuotersi sul ruolo di mediazione assunto dalla Svizzera nel conflitto tra Israele e Palestina?
2. Ritiene che la conclusione del mandato della TIPH possa avere effetti destabilizzanti sulla sicurezza umana a Hebron e quali misure intende prendere al più presto la Svizzera?
3. In quale quadro si adopera per l'avvio di un programma che prenda il posto della TIPH?
4. Che cosa accadrà dei dati e dei rapporti raccolti dalla TIPH nel corso degli ultimi 22 anni? Una pubblicazione sarebbe possibile dal punto di vista giuridico?
5. È dell'opinione che i contributi federali destinati alla TIPH debbano continuare a essere utilizzati per la tutela dei diritti umani nella regione? In caso affermativo, come e per quali progetti?

Risposta del Consiglio federale del 22.05.2019

1. La Svizzera si impegna a favore di una pace equa e duratura tra Israeliani e Palestinesi basata su una soluzione negoziata a due Stati. A tal fine mantiene contatti diretti con tutti i principali attori coinvolti nel conflitto mediorientale. Questa politica inclusiva non è messa in discussione dalla fine della missione internazionale di osservazione del rispetto dei diritti umani della Presenza internazionale temporanea nella città di Hebron (Temporary international presence in the city of Hebron, TIPH).

2./3. In una dichiarazione congiunta i ministri degli esteri della Svizzera e degli altri Paesi coinvolti nella missione della TIPH (Italia, Norvegia, Svezia e Turchia) hanno espresso il loro rammarico per la decisione del Governo israeliano di non prorogare il mandato. Con la fine del mandato il 31 gennaio 2019 viene meno uno dei pochi meccanismi di de-escalation tra Israele e i Palestinesi e questo può inasprire le tensioni, in particolare nella città vecchia di Hebron. La Svizzera e gli altri Stati partecipanti alla TIPH sono pronti, in linea di massima, a prendere in considerazione la continuazione della missione di osservazione a Hebron, se questo fosse richiesto da entrambe le parti in conflitto. In primo luogo, tuttavia, è necessario garantire una conclusione ordinata e sicura della TIPH entro il maggio del 2019.

4. Dal 1997 la TIPH raccoglie a Hebron dati relativi alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Anche altri fatti, suscettibili di riaccendere le tensioni e di ostacolare la normalizzazione della situazione, sono stati documentati nei rapporti della TIPH. I rapporti sono confidenziali e non sono mai stati pubblicati, ma unicamente trasmessi a Israele, all'Autorità palestinese e ai cinque Stati partecipanti alla TIPH. La Svizzera si tiene in contatto con gli altri Stati partecipanti allo scopo di chiarire in che modo si possa preservare l'eredità della missione della TIPH e come debbano essere utilizzati i rapporti originali e la



documentazione raccolta.

5. A causa della conclusione anticipata della TIPH il budget del Pool di esperti per la promozione civile della pace (PEP) del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE dispone per l'anno in corso di mezzi per un importo pari a circa 200 000 franchi. Il DFAE sta attualmente verificando in che modo questi mezzi possano essere utilizzati per progetti che abbiano gli stessi obiettivi e lo stesso effetto di protezione assicurato dalla TIPH.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1007

 Interrogazione**Yacht di lusso restituito senza decisione giudiziaria a Teodoro Obiang, figlio del dittatore della Guinea equatoriale**

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 19.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 7 febbraio 2019 il Ministero pubblico di Ginevra ha comunicato di aver abbandonato il procedimento contro il vicepresidente della Guinea equatoriale, Teodoro Obiang, per riciclaggio di denaro e infedeltà nella gestione pubblica. Si tratta del figlio del presidente 76enne della Guinea equatoriale, che governa in maniera dittatoriale il Paese dal 1979. Obiang junior è considerato il potenziale successore del padre e nel 2017 è stato condannato in Francia a una pena detentiva di tre anni con la condizionale per appropriazione indebita e corruzione. Obiang ha accumulato enormi ricchezze, mentre i tre quarti della popolazione della Guinea equatoriale vivono al di sotto della soglia di povertà di 1,90 dollari al giorno.

1. Secondo il comunicato stampa del Ministero pubblico di Ginevra, il decreto di abbandono si fonda sull'articolo 53 del Codice penale. Questa norma prevede l'impunità in caso di riparazione, ad esempio se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per riparare al torto da lui causato.

a. Sussiste una "riparazione" ai sensi del Codice penale quando una proprietà rubata è sequestrata e alle persone derubate è restituito soltanto il ricavo della realizzazione?

b. A dicembre 2016 i Paesi Bassi hanno sequestrato, su richiesta della Svizzera, lo yacht di lusso "Ebony Shine" di Teodoro Obiang, del valore di 120 milioni di dollari. Come influisce la restituzione di questo yacht di lusso sulla reputazione della Svizzera alla luce delle reazioni in parte veementi di organizzazioni della società civile e di partiti di opposizione in Guinea equatoriale?

2. La dottrina rinvia al principio "in dubio pro duriore" (secondo cui in caso di dubbio occorre promuovere l'accusa), che sul piano del diritto costituzionale risulta dal principio della legalità. Secondo il suddetto principio, il Ministero pubblico può disporre l'abbandono del procedimento soltanto in caso di chiara impunità o se manifestamente mancano i presupposti processuali. Nei casi di dubbio si impongono invece la promozione dell'accusa e la decisione giudiziaria.

a. Come giudicano il Consiglio federale e il Ministero pubblico della Confederazione il principio secondo cui in caso di dubbio occorre promuovere l'accusa?

b. Il Consiglio federale o il Ministero pubblico della Confederazione ha vagliato la possibilità di impugnare il decreto di abbandono emesso dal Ministero pubblico di Ginevra?

c. Di quali rimedi giuridici dispone la Confederazione se non condivide il decreto di abbandono emesso da un'autorità cantonale?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

In linea di principio il Consiglio federale non si esprime in merito a procedimenti penali conclusi o in corso dato che il riesame delle decisioni e sentenze non è di sua competenza, bensì spetta alle competenti autorità penali e giudiziarie. Le risposte alle singole domande si limitano pertanto a considerazioni generali.

1.a. Secondo il comunicato stampa del Ministero pubblico di Ginevra del 7 febbraio 2019, è stato avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro e infedeltà nella gestione pubblica, nel quadro del quale sono stati sequestrati 25 veicoli. Successivamente gli imputati hanno acconsentito alla confisca e alla vendita di questi veicoli, destinando il ricavo a un programma sociale in favore della popolazione della Guinea equatoriale. Dal comunicato stampa non risulta quali prestazioni siano state fornite, come riparazione, per quale torto.

b. L'essenza di una giustizia indipendente, obbligata al rispetto del diritto e della legge risiede proprio nel fatto di pronunciare le sue decisioni senza curarsi delle eventuali reazioni di determinati ambienti.



2.a. Il citato principio "in dubio pro duriore", il cui contenuto e la cui portata non sono incontestati nella dottrina, è rilevante nella decisione di promuovere l'accusa o meno in una data fattispecie. Esso non si oppone tuttavia a che un procedimento si concluda dopo una riparazione ai sensi dell'articolo 53 del Codice penale (CP; RS 311.0). Anzi questa disposizione è applicabile anche quando non sussiste alcun dubbio in merito alla necessità di promuovere l'accusa.

b./c. Il diritto vigente accorda solo in determinati casi al Ministero pubblico della Confederazione la competenza di impugnare decisioni prese in procedimenti cantonali (cfr. art. 381 cpv. 4 del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Nelle fattispecie menzionate nel comunicato stampa non sussiste alcun obbligo di comunicazione che comporterebbe una legittimazione a ricorrere per il Ministero pubblico della Confederazione.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1008 Interrogazione

Indennità frontalieri, pagheremo noi?

Depositato da: Chiesa Marco
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Si fa più concreto il rischio che anche la Svizzera, un domani, venga chiamata alla cassa per le indennità di disoccupazione dei frontalieri. Così l'incipit dell'odierno "Corriere del Ticino". Una riflessione frutto di un primo, ancora fragile, compromesso a Bruxelles sulle indennità di disoccupazione che farebbe in modo che l'onere ricadrebbe sullo Stato in cui lavora la persona e non più sui Paesi di residenza. Per venire incontro ai timori dei frontalieri la Commissione e il Parlamento hanno deciso che le indennità disoccupazione possano essere "esportate" per 15 mesi nel caso in cui una persona sia disoccupata e desideri trasferirsi in un altro Stato per cercare lavoro. Una regola che si applica non solo ai frontalieri ma a tutti i cittadini comunitari. Chi invece si è stabilito all'estero per lavorare può "esportare" le prestazioni in un altro Paese UE solo per sei mesi. Al di là della fragilità di questo accordo l'impatto per la Svizzera è enorme. A questo proposito si pongono le seguenti domande:

1. A quanto ammonterebbe la fattura per il nostro Paese se questo compromesso giungesse in porto?
2. La Svizzera potrebbe decidere liberamente di non accettare questa normativa europea?
3. Il popolo svizzero sarebbe chiamato ad esprimersi in proposito?
4. È plausibile prevedere delle rappsaglie europee nel caso in cui dovessimo rifiutare l'adozione di queste regole?
5. L'accordo istituzionale in consultazione ci obbligherebbe a riprendere queste regole? In caso contrario subiremmo delle misure compensatorie, o di ritorsione, certe e quantificabili?
6. Nell'accordo istituzionale è previsto che sia il diritto europeo, a mezzo delle decisioni della Corte di giustizia europea, a dettare legge in Svizzera e a determinare le decisioni del tribunale arbitrale?
7. In questo caso, non accettando la ripresa di queste regole, saremmo conseguentemente sanzionati questa volta avendo noi stessi firmato la nostra condanna?

Risposta del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Nell'ambito della revisione attuale del regolamento europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento n. 883/2004) sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio.

Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria negli Stati membri, saranno probabilmente le future presidenze dell'UE a proseguire i lavori di riforma di questo regolamento.

I testi proposti dalle istituzioni europee hanno in comune l'idea di un passaggio di competenza dallo Stato di residenza a quello dell'ultimo impiego per quanto concerne il versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri. Secondo le stime della SECO i costi derivanti da questo cambio di paradigma ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Finché non sarà disponibile il testo definitivo dell'UE, la Svizzera non può stimare i costi in modo più preciso.

2.-4. Il regolamento n. 883/2004 è già oggi parte integrante dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (allegato II ALC, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Il recepimento di un atto dell'Unione europea relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) avviene conformemente alla procedura prevista da quest'ultimo per l'allegato II. L'UE deve presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento all'interno del Comitato misto ALC Svizzera-UE. Quest'ultimo decide all'unanimità riguardo all'adeguamento dell'allegato II, ma può prendere una decisione solo dopo che si è conclusa in Svizzera la procedura di approvazione del recepimento di un atto normativo dell'UE. Tale procedura segue il consueto iter nel rispetto delle competenze costituzionali e dei diritti alla consultazione del Parlamento e del popolo.



Si può presumere che l'UE e i suoi Stati membri chiederanno alla Svizzera il recepimento nell'ALC del testo rivisto del regolamento n. 883/2004. Nell'ambito del diritto vigente, la Svizzera è in linea di principio libera di accettare o meno il recepimento di un nuovo atto normativo dell'UE. Non è possibile prevedere la reazione dell'UE se il recepimento dovesse essere rifiutato.

5.-7. In caso di entrata in vigore dell'accordo istituzionale, la procedura relativa all'adeguamento dell'allegato II in seno al Comitato misto ALC sarebbe simile. Per contro, la Svizzera sarebbe in linea di principio tenuta a recepire gli sviluppi pertinenti del diritto dell'UE in materia di libera circolazione delle persone, nel rispetto delle procedure interne svizzere. Non si tratta tuttavia di un recepimento automatico e la Svizzera mantiene la possibilità di non recepire una modifica normativa dell'UE in questo ambito. Se le Parti all'interno del Comitato misto ALC non dovessero riuscire ad accordarsi su una soluzione in relazione al recepimento del regolamento rivisto, si attiverebbe il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo istituzionale. Conformemente a questo meccanismo, il tribunale arbitrale paritetico decide autonomamente in merito alla controversia. Il tribunale arbitrale può chiedere l'intervento della CGUE soltanto se si tratta di questioni che riguardano l'interpretazione del diritto europeo le cui risposte sono, secondo il tribunale arbitrale, pertinenti ed essenziali per prendere la decisione.

Se la Svizzera si rifiuta di applicare una decisione del tribunale arbitrale, l'UE può prendere misure di compensazione. Non è possibile dire concretamente e in anticipo quali possono essere tali misure. La loro applicazione e portata sono tuttavia limitate: le misure di compensazione devono infatti essere volte a correggere lo squilibrio esistente; inoltre devono essere proporzionali (questione che può essere verificata dal tribunale arbitrale).

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1009 Interrogazione

Ristorni dei frontalieri, quale ruolo gioca la Confederazione?

Depositato da: Chiesa Marco
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

I ristorni dei frontalieri fanno discutere il Canton Ticino. La quota prevista nel nuovo accordo è del 30 per cento contro il 38,8 per cento oggi in vigore con l'accordo sottoscritto nel 1974. I ristorni, idealmente, dovrebbero essere utilizzati per progetti a ridosso della frontiera, ad esempio per migliorare la viabilità, diminuire il traffico veicolare e l'impatto ecologico degli spostamenti. Tutto questo però resta lettera morta e i progetti stentano a decollare. Nella continua tensione tra il Canton Ticino e la vicina penisola, alla luce della evidente volontà di non sottoscrivere il nuovo accordo sui frontalieri, qualora il Governo ticinese dovesse decidere di bloccare i ristorni delle imposte alla fonte il prossimo 30 giugno 2019, la Confederazione, essendo lei parte attrice dell'accordo del 1974 sui lavoratori frontalieri, assicurerà il versamento dell'importo dei ristorni all'Italia al posto del Canton Ticino? La Confederazione è disposta a collaborare col Canton Ticino per mettere pressione sulla controparte al fine di assicurare l'utilizzo di questi importi per progetti di interesse comune?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Secondo l'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43), i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese devono versare ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani (art. 2). Questa compensazione finanziaria deve essere versata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese (art. 4) e non dalla Confederazione.

2. L'Accordo non contiene disposizioni circa il modo in cui i Comuni italiani debbano utilizzare la compensazione finanziaria. Nel preambolo si riconosce tuttavia che l'Accordo del 1974 è stato concluso anche tenendo conto delle "spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese". Per quanto concerne il finanziamento delle infrastrutture, si applica il principio di territorialità. Spetta dunque all'Italia progettare e finanziare le proprie infrastrutture. Nell'ambito dei suoi contatti politici e di colloqui bilaterali, il Consiglio federale continuerà a impegnarsi ai fini della realizzazione di lavori infrastrutturali d'interesse pubblico (cfr. Ip Romano 18.3118). Questo può avvenire sia a livello federale che a livello cantonale nel contesto di incontri transfrontalieri. L'articolo 56 della Costituzione federale conferisce ai Cantoni la facoltà, a determinate condizioni, di concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. In linea di principio tale competenza comprende il finanziamento di infrastrutture transfrontaliere.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.1010 Interrogazione

I media regionali concessionari possono sostenere i movimenti politici?

Depositato da: Bühler Manfred
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Gruppo Bélier è un'organizzazione politica che milita a favore della separazione del Giura bernese dal Cantone di Berna al fine di creare un grande Cantone del Giura. Fin dalla sua nascita, alcuni membri dell'organizzazione hanno commesso innumerevoli atti di violenza contro persone e cose. Nel 1993, nel centro storico di Berna, un attivista è stato addirittura ucciso da una bomba che trasportava nella sua automobile. Nella causa giurassiana, il gruppo Bélier ha un'importante responsabilità per gli atti che hanno portato la regione sull'orlo della guerra civile.

Il 6 aprile 2019, il gruppo Bélier organizza a Moutier la Fête de la jeunesse jurassienne (Festa della gioventù giurassiana). Sul manifesto dell'evento, è presente, tra le altre cose, il logo di Radio Jura bernois (RJB). RJB è una radio regionale che beneficia di una concessione ai sensi dell'articolo 38 e seguenti LRTV e riceve quindi una quota dei proventi del canone per finanziare una parte delle sue attività attinenti al servizio pubblico.

Con la presenza del suo logo sul manifesto di un gruppo politico ostile al Giura bernese, RJB si scredita e volta politicamente le spalle al 72 per cento degli elettori che il 24 novembre 2013 hanno espresso il loro attaccamento al Cantone di Berna.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quale importo del canone ha ricevuto RJB nel 2015, 2016, 2017 e 2018? E quanto ha ricevuto il gruppo BNJ, da cui dipende RJB, per gli stessi anni?
2. La concessione di RJB (o di BNJ) contiene disposizioni sulla possibilità o il divieto di schierarsi a favore di un partito politico?
3. Il Consiglio federale non ritiene particolarmente scioccante, inopportuno e inaccettabile che una radio regionale del servizio pubblico sovvenzionata, radicata nel Giura bernese, sostenga con il suo logo una manifestazione pubblica di un'organizzazione separatista dal passato violento, in particolare alla luce delle tensioni a Moutier?
4. È accettabile imporre alla popolazione del Giura bernese, il cui 72 per cento nel 2013 ha votato per rimanere nel Cantone di Berna, il finanziamento e la pre-senza di una emittente radio regionale che sostiene apertamente un'organizzazione separatista dal passato violento?
5. Non dovrebbe essere proibito ai media regionali concessionari che ricevono una quota del canone di implicarsi in qualsiasi modo in questo tipo di manifestazioni politiche?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

1. BNJ FM SA (di seguito BNJ) è titolare di una concessione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per l'Arco giurassiano. Conformemente a tale concessione, BNJ è tenuta a fornire prestazioni giornalistiche per il Cantone di Neuchâtel, il Cantone del Giura e le aree francofone del Cantone di Berna. BNJ adempie il suo mandato tramite tre programmi, uno dei quali, denominato RJB, si rivolge preponderantemente al Giura bernese. La quota del canone è versata a BNJ. Nel 2015 sono stati versati 2 039 708 franchi, dal 2016 al 2018 la quota annuale di partecipazione al canone si attestava a 2 511 084 franchi ed è stata fissata a 3 418 929 franchi dall'inizio del 2019.

2.-5. La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) vieta la diffusione di pubblicità politica per i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari (cfr. art. 10 cpv. 1 LRTV; RS 784.40). I ricorsi relativi al programma trasmesso possono essere presentati, in prima battuta, a un organo di mediazione e, in seconda battuta, all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, mentre i ricorsi relativi alla pubblicità sono esaminati dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Ad oggi, l'UFCOM non è a conoscenza di reclami in merito alla copertura



giornalistica da parte di BNJ degli eventi menzionati nell'interpellanza.

Tuttavia, la LRTV non disciplina la condotta delle emittenti al di là del programma in sé. Comunque sia, secondo le dichiarazioni che ci sono state fatte da BNJ, gli organizzatori della Fête de la Jeunesse du Jura hanno utilizzato il logo di RJB abusivamente, senza chiedere il consenso dell'emittente.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.1011

 Interrogazione

Operazioni commerciali con il Venezuela

Depositato da: Quadranti Rosmarie
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Stando alle cronache pubblicate dai media nel marzo 2019, delle macchine utensili svizzere sarebbero giunte a un fabbricante di armamenti venezuelano passando dalla Russia. Il primo interrogativo al riguardo è se esiste una lacuna nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego, mentre il secondo riguarda il fatto di poter qualificare e quantificare le operazioni che si svolgono direttamente tra la Svizzera e il Venezuela. Potete indicare il totale delle operazioni commerciali e la loro tipologia, spiegare di che merci si tratta e a quanto ammontano gli importi in franchi svizzeri?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

La suddetta esportazione senza autorizzazione di una società dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica svizzera era un'attività di un acquirente russo, per cui le merci da consegnare dalla Svizzera erano destinate in misura minore per la Federazione russa e in misura maggiore direttamente al Venezuela.

1. La legislazione sul controllo delle merci si basa sugli elenchi di controllo delle merci armonizzati a livello internazionale dell'accordo di Wassenaar, del gruppo dei fornitori nucleari, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del gruppo Australia e della convenzione sulle armi chimiche. La legge sul controllo delle merci conferisce al Consiglio federale il potere di attuare le disposizioni di questi accordi e i regimi di controllo delle esportazioni. Essa ha assolto questo mandato emanando diverse ordinanze, in particolare l'ordinanza sul controllo delle merci. Un adeguamento unilaterale della legislazione sul controllo delle merci andrebbe oltre gli accordi intergovernativi. Il Consiglio federale ritiene che tale adeguamento non sia appropriato, poiché la mancanza di armonizzazione internazionale metterebbe gli operatori economici svizzeri in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti stranieri. Inoltre, ciò comporterebbe un notevole onere amministrativo sia per gli operatori economici interessati che per l'autorità di rilascio delle licenze.

2. Per quanto riguarda le esportazioni dalla Svizzera verso il Venezuela, tra il 2005 e il 2015 sono state rilasciati 30 permessi di esportazione, per un valore totale di 3 018 621 franchi. Si tratta di dispositivi di cifratura per la sicurezza delle comunicazioni, deuterio per analisi NMR, fermentatori per la produzione di medicinali, dispositivi per la visione notturna, catcher IMSI a scopo dimostrativo, armi da caccia e sportive e coltelli. Negli ultimi quattro anni non sono state presentate domande.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1012

 Interrogazione

Quando saranno disponibili i dati dei pazienti per promuovere la ricerca umana nelle imprese e università svizzere?

Depositato da: Eymann Christoph
Gruppo liberale radicale
Partito liberale democratico

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

In risposta alla mozione 18.4203, il Consiglio federale ha comunicato che sono stati creati i presupposti affinché il maggior numero possibile di dati sui pazienti sia messo a disposizione della ricerca umana in Svizzera.

La ricerca basata sui dati dei pazienti è molto importante per il nostro Paese sotto diversi aspetti: da un lato per la ricerca nelle università e nell'industria, dall'altro per la nostra economia. Rispetto a numerosi altri Paesi che hanno già messo a disposizione questi dati, la Svizzera è in ritardo.

Chiedo pertanto:

1. Le aziende dell'industria farmaceutica svizzera e le università conoscono la procedura per ottenere tali dati?
2. Questi dati sono già utilizzabili dalle aziende e dalle università svizzere interessate?
3. Quando saranno ultimati tutti i preparativi affinché le imprese e le università possano condurre ricerche sulla base di tali dati?

Risposta del Consiglio federale del 29.05.2019

L'iniziativa nazionale di promozione "Swiss Personalized Health Network" (SPHN) si prefigge di creare un'infrastruttura di dati coordinata a livello nazionale, ponendo così i presupposti per favorire lo scambio dei dati clinici, necessario per i ricercatori. Oltre alle questioni riguardanti l'accesso a questi dati, i lavori vertono in particolare sull'armonizzazione dei sistemi informativi locali e regionali e sull'interoperabilità dei dati a livello nazionale. Di conseguenza, i dati dei pazienti rimangono negli ospedali e da lì vengono messi direttamente a disposizione dei ricercatori tramite un'infrastruttura decentralizzata.

1. Le scuole universitarie svizzere e gli ospedali universitari – veri protagonisti dell'iniziativa SPHN – sono direttamente coinvolti nei lavori di attuazione dell'iniziativa e informati sulle attività della SPHN dai loro rappresentanti, che siedono nel comitato di pilotaggio. Nel 2017 sono stati stipulati accordi di prestazioni con tutti e cinque gli ospedali universitari per sostenere l'allestimento di sistemi compatibili per la gestione dei dati clinici (3 milioni di franchi per ciascun ospedale). Nel 2017 e 2018, inoltre, sono state condotte due gare d'appalto per poter testare l'allestimento dell'infrastruttura IT sulla base, tra l'altro, di progetti riguardanti patologie specifiche.

In via di principio le imprese possono partecipare a questi progetti in qualità di partner delle scuole universitarie (pur essendo escluso qualsiasi uso commerciale dei dati). L'obiettivo della prima fase attualmente in corso (2017–2020) è allestire un'infrastruttura IT sicura che consenta a questi istituti di ricerca di rendere accessibili ai ricercatori dati sanitari personali (prevalentemente clinici) particolarmente degni di protezione, nel rispetto di elevati standard di sicurezza e di tutela dei dati. Nel farlo bisogna inoltre attenersi alle disposizioni della legge sulla ricerca umana (LRUm; RS 810.30), in modo da rispettare il diritto dei pazienti – fornitori di questi dati – all'autodeterminazione informativa.

2. In teoria questi dati clinici possono già essere utilizzati per i progetti di ricerca delle scuole universitarie svizzere, fermo restando il benessere dei pazienti ("informed consent"). Oltre a ciò occorre un accordo contrattuale tra gli istituti di ricerca universitari e gli ospedali nonché, per ciascun progetto di ricerca, un'autorizzazione rilasciata dalla commissione d'etica. Nel caso di una collaborazione disciplinata con i rispettivi ospedali – ad esempio nel quadro di un mandato di ricerca con partecipazione di un'industria sponsor o in caso di progetti collaborativi – ciò è possibile anche per aziende svizzere, al di fuori della SPHN.

3. L'allestimento dell'infrastruttura IT per collegare ospedali universitari e istituti di ricerca dovrebbe



concludersi entro la fine del 2020. Entro la stessa data saranno pronti anche i primi servizi centrali e gli standard per l'interconnessione dei dati. In quel momento saranno state elaborate anche regole unitarie, valide in tutta la Svizzera, affinché i pazienti possano acconsentire all'utilizzo dei loro dati sanitari a scopi di ricerca. È bene rammentare, inoltre, che la messa a disposizione di dati clinici di alta qualità e caratterizzati da una semantica unitaria rappresenta un processo di lungo respiro che travalica l'orizzonte del 2020.

L'obiettivo della seconda fase 2021–2024 è di consolidare a livello nazionale l'infrastruttura di ricerca con i dati clinici e di integrare altri importanti record di dati, come gli studi di coorte oppure i dati della piattaforma delle banche bio.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1013

 Interrogazione**Cerchie di estrema destra di stampo terroristico e orientate al movimento dei prepper in Germania, Austria e Svizzera. Interrogativi sul caso Hannibal/Uniter**

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Diversi media hanno riportato notizie sulla presenza in Germania e in Austria di cerchie di estrema destra orientate al movimento dei prepper e con legami con la Svizzera. Si tratta di una minaccia reale per la Svizzera originata da cerchie di estrema destra di stampo terroristico. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Da quando il SIC e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sono a conoscenza dell'esistenza di cerchie di prepper con legami con la Svizzera? Al SIC e al DDPS è nota l'associazione Uniter, che presenta legami con tali cerchie?
2. Sono in corso accertamenti da parte del SIC o indagini del Ministero pubblico della Confederazione:
 - a. sulle cerchie di prepper; oppure
 - b. sull'associazione Uniter?
3. Al DDPS è noto quanti cittadini svizzeri sono in contatto con organizzazioni paramilitari? Se sì, quanti sono?
4. Alle chat vicine ai summenzionati ambienti di estrema destra hanno partecipato, secondo quanto riportato dai media, anche due uomini provenienti dalla Germania settentrionale e accusati dalla "Generalbundesanwaltschaft" tedesca di aver pianificato l'omicidio di diversi politici e attivisti di sinistra: al DDPS è nota la relativa lista nera? Nella presunta lista nera figurano anche cittadini svizzeri? Quanti? Gli interessati sono stati informati al riguardo? Quali misure di sicurezza sono state adottate?
5. Le autorità di sicurezza svizzere collaborano concretamente con servizi partner stranieri riguardo a quanto sopra esposto? Qual è lo stato attuale delle conoscenze?
6. Investigatori tedeschi hanno raccolto indizi su una chat svizzera dedicata in modo specifico alla tematica del "Giorno X". Il DDPS dispone di informazioni su tale chat? Se sì, quante persone residenti in Svizzera hanno fatto parte del gruppo di discussione? Contro tali persone sono state avviate indagini?
7. Al Consiglio federale o alle autorità è noto "Andre S", detto Hannibal? Tale persona si è recata in Svizzera negli scorsi anni?
8. In Germania sono stati raccolti indizi su depositi di armi contenenti anche armi provenienti da scorte della Repubblica federale e della polizia tedesca. Risulta che in tali depositi sono presenti anche armi dell'Esercito svizzero o della polizia svizzera?
9. Negli scorsi anni sono stati individuati militari svizzeri o agenti di polizia svizzeri con opinioni di estrema destra? Se sì, quanti? Tali persone sono sistematicamente iscritte in appositi registri? Quali misure sono state adottate?

Risposta del Consiglio federale del 22.05.2019

In generale occorre rammentare che né il Consiglio federale né il SIC si esprimono in merito al singolo caso. L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e la Delegazione delle Commissioni della gestione (DeICG) hanno accesso a tutte le informazioni sulle attività del SIC.

1. Al Consiglio federale sono noti da lungo tempo sia il fenomeno rappresentato dalle cerchie di prepper sia l'associazione tedesca Uniter e la possibilità che quest'ultima abbia legami o contatti con la Svizzera.
- 2./4./5./7./8. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è autorizzato ad occuparsi di questo genere di fenomeni in presenza di connessioni con i suoi compiti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sulle attività informative (LAIN; RS 121). In tal senso il SIC cura contatti regolari con servizi partner



stranieri.

Per "attività di estremismo violento" si intendono "azioni di organizzazioni che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi" (art. 19 cpv. 2 lett. e LAln).

Per "attività terroristiche" si intendono "azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore" (art. 19 cpv. 2 lett. a LAln).

Il SIC si occupa di organizzazioni o movimenti che corrispondono alle definizioni delle basi legali citate e collabora con autorità straniere. In Svizzera sono tuttavia vietati l'acquisizione e il trattamento di "informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione" (art. 5 cpv. 5 LAln).

3. I concetti di "attività terroristiche" e di "attività di estremismo violento" sono definiti nella LAln. Tali definizioni si applicano di conseguenza anche alle organizzazioni dedite a tali attività e giustificano il trattamento dei dati e le misure di acquisizione di informazioni relativi ai loro membri. Il concetto di "organizzazioni paramilitari" non è per contro definito a livello di legge, ciò che rende impossibile fornire indicazioni sul numero di aderenti.

6. Il Consiglio federale non può esprimersi sugli aspetti concreti dell'adempimento dei compiti dei ministeri pubblici. Incombe a quest'ultimi valutare di volta in volta se sussistono le condizioni per un perseguimento penale.

9. Le autorità federali non rilevano dati personali sulla scorta di opinioni estremistiche. Per un intervento a livello di servizio informazioni sono determinanti unicamente attività di estremismo violento.

Al Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito pervengono ogni anno segnalazioni riguardo a militari sospettati di essere vicini all'estrema destra. Negli anni 2014–2018 sono pervenute al Servizio da 16 a 25 segnalazioni o domande l'anno in relazione con l'estremismo di destra. Le segnalazioni sono sistematicamente sottoposte a una procedura di controllo standardizzata. L'esercito adotta misure in presenza di pertinenti basi legali; tra le possibili misure figurano in particolare l'avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone, la sospensione delle chiamate in servizio e il ritiro cautelare dell'arma.

La sovranità in materia di polizia compete per principio ai Cantoni. La Confederazione non dispone di dati sul rispettivo personale o su eventuali misure cantonali e non dispone di alcuna base legale per il rilevamento di tali dati.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1014 Interrogazione

Per l'esercito, l'amministrazione federale e gli animali, ma non per i pazienti?

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'esercito, come dichiarato dal servizio competente, può importare medicinali sulla base dell'articolo 9b LATer se è comprovato il fabbisogno di un prodotto non omologato in Svizzera, ma testato e autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in Europa. L'importazione, tuttavia, sembra essere possibile soltanto per un uso interno alle forze armate o all'Amministrazione federale. Per soddisfare un determinato fabbisogno, anche i veterinari possono importare un quantitativo annuo di medicinali veterinari sulla base di un permesso speciale, a condizione che i prodotti siano autorizzati in uno Stato che dispone di un sistema di omologazione riconosciuto come equivalente a quello svizzero. In questo caso la responsabilità della sicurezza dei preparati incombe ai medici. Si può verosimilmente presumere che un'autorizzazione all'immissione in commercio dell'EMA, cui compete il controllo dei farmaci per garantire la sicurezza di oltre 500 milioni di persone, possa essere considerata equivalente a un'omologazione svizzera. È risaputo che sul mercato svizzero da tempo scarseggiano preparati terapeutici come vaccini, medicinali antitumorali, antibiotici eccetera.

Chiedo perciò al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La Svizzera non farebbe meglio a consentire anche nel nostro Paese l'impiego di medicinali già autorizzati dall'EMA in Europa? Che cosa vi si oppone?
2. Perché soltanto l'esercito può importare – per un uso interno alle forze armate o all'Amministrazione federale – medicinali non omologati e quindi non disponibili in Svizzera, ma che sono stati testati per esempio dall'EMA? Perché non può farlo per garantire l'approvvigionamento della popolazione? Perché la Confederazione non può farlo per l'intera popolazione?
3. Perché si possono importare quantitativi annui di medicinali per uso veterinario non disponibili in Svizzera, senza sottoporre i prodotti a ulteriori esami, mentre in caso di penuria di medicinali i pazienti vengono dirottati su alternative a volte meno efficaci o addirittura più rischiose?
4. Perché gli ospedali e i medici possono importare soltanto piccoli quantitativi e sono responsabili della sicurezza dei farmaci anche quando questi sono stati testati e autorizzati dall'EMA?

Risposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Nel 2016 il Parlamento, su proposta del Consiglio federale, ha deciso una serie di modifiche alla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) che permettono agli specialisti un approvvigionamento semplificato di medicinali importanti per i loro pazienti. La revisione della LATer è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

1. Prima dell'immissione sul mercato in Svizzera, tutti i medicinali devono essere omologati da Swissmedic (art. 9 LATer). Esiste tuttavia la possibilità di beneficiare di una procedura di omologazione semplificata e di appoggiarsi alla decisione di una delle autorità menzionate per la domanda di omologazione (art. 13 e 14 LATer) nel caso in cui il medicamento sia già omologato in un Paese con un controllo dei medicinali equivalente. La semplificazione consiste in una perizia meno dettagliata che si traduce in una riduzione degli emolumenti e in un tempo di omologazione ridotto. Ciononostante, è di vitale importanza per la Svizzera che i nuovi medicinali siano valutati in maniera autonoma e indipendente dalla propria autorità di omologazione Swissmedic. L'elevato valore di un'autorità di omologazione indipendente e di un interlocutore competente per tutti gli aspetti che riguardano lo sviluppo e l'omologazione di agenti terapeutici è incontestabile per la piazza economica svizzera e di grande importanza per la protezione della popolazione, anche nel quadro della sorveglianza del mercato.
2. La Farmacia dell'esercito può importare per la popolazione svizzera medicinali pronti per l'uso non omologati nel nostro Paese (ad eccezione degli emoderivati). Poiché in questo contesto restano tuttavia molte questioni irrisolte (p. es. il finanziamento e il rimborso da parte della Confederazione, l'immagazzinamento e



la distribuzione o la responsabilità civile della Confederazione in caso di danni consequenziali), questa procedura non può al momento essere attuata. Le questioni da risolvere per poterla attuare saranno trattate parallelamente a un'analisi approfondita della situazione dell'approvvigionamento di vaccini.

3./4. In caso di difficoltà di approvvigionamento, gli operatori sanitari che dispongono di un'autorizzazione di dispensazione possono importare dall'estero anche medicinali non omologati in Svizzera. Per l'importazione per il trattamento di animali da reddito è sempre necessaria un'autorizzazione di Swissmedic (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet; RS 812.212.27). Per l'importazione da parte degli operatori sanitari di medicinali in piccole quantità per uso umano (art. 49 dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAMed; RS 812.212.1) e per il trattamento di animali domestici (art. 7 cpv. 2 OMVet) non occorre alcuna autorizzazione da parte di Swissmedic. In questo modo è possibile evitare che i trattamenti vengano compromessi da un'improvvisa interruzione dell'approvvigionamento. Poiché il legislatore non ha previsto tale procedura come soluzione a lungo termine per la garanzia dell'approvvigionamento, l'importazione può avvenire solo in piccole quantità e per la propria clientela. Secondo la legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944), se una persona subisce danni a causa di un medicinale difettoso non ne risponde solo il produttore ma anche l'importatore (art. 2 cpv. 1 lett. c LRDP). Ciò vale anche quando il prodotto è stato esaminato e omologato dall'autorità competente. Inoltre, in caso di interruzione dell'approvvigionamento, sulla base della LATer i titolari di omologazioni possono presentare una domanda a Swissmedic per l'immissione in commercio a tempo determinato del preparato identico nel formato estero. Ciò è possibile specialmente quando il medicinale è importante dal punto di vista terapeutico e non sono disponibili alternative equivalenti. In questo caso, la responsabilità è dei titolari dell'omologazione che presentano la domanda per l'immissione in commercio a tempo determinato.

Sia nel settore della medicina umana sia in quello veterinario, possono spesso verificarsi difficoltà di approvvigionamento a breve termine. Inoltre nel settore veterinario si presentano spesso problemi fondamentali con effetti a lungo termine sulla disponibilità. Nell'aprile del 2010, il Consiglio federale ha quindi creato la possibilità di importare quantitativi per un fabbisogno annuo di medicinali per uso veterinario mediante un'autorizzazione di Swissmedic (art. 7 cpv. 1 OMVet). Questa autorizzazione viene concessa solo se sono soddisfatte anche ulteriori condizioni cumulative (p. es. non deve essere omologato e disponibile alcun medicinale alternativo e l'omologazione deve riferirsi all'indicazione corrispondente). Questa misura non è quindi adatta per superare le difficoltà di approvvigionamento a breve termine.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1015

 Interrogazione

Elettrodotto Chamoson-Chippis ad altissima tensione. Rischi legati alla presenza di miniere di carbone

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Piano settoriale elettrodotti (PSE) è il principale strumento di pianificazione e di coordinamento della Confederazione per l'estensione e la nuova costruzione di linee di trasporto (220 e 380 kV) e di linee elettriche (132 kV).

Nella sua sentenza del 13 maggio 2013, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che, in questa fase, una procedura di pianificazione settoriale (PSE) non avrebbe fornito nuovi elementi nel caso del progetto Chamoson-Chippis.

Nell'ordinanza del 27 settembre 2018, il Tribunale federale ha dichiarato che "i ricorrenti sostengono anche di aver scoperto l'esistenza di una miniera di carbone sulla quale è prevista la costruzione di quattro piloni...".

Il gruppo Georesources Switzerland del Dipartimento di Scienze della Terra del Politecnico federale di Zurigo, succeduto alla Commissione svizzera di geotecnica, conduce ricerche applicate in stretta collaborazione con il Servizio geologico nazionale (Ufficio federale svizzero di topografia Swisstopo) e afferma che la rete complessiva di gallerie supera addirittura i 7000 metri di lunghezza.

Il Consiglio federale, che all'epoca aveva rinunciato a chiedere un PSE, è consapevole dei rischi legati alla presenza di diversi chilometri di miniere in prossimità delle scuole di Grône, dove saranno costruiti alcuni piloni della linea AT Chamoson-Chippis?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

A giudizio del Consiglio federale, gli eventuali rischi legati alla presenza di miniere di carbone nei dintorni di Grône (le cui dimensioni a tutt'oggi non sono note) possono essere analizzati in modo approfondito nel quadro delle misure di accompagnamento e sorveglianza della costruzione imposte a Swissgrid.

Il Consiglio federale rileva altresì che il Tribunale federale, nella sua sentenza del 27 settembre 2018, ha respinto la richiesta di accordo dell'effetto sospensivo inoltrata dai ricorrenti. Nel ricorso, che verteva parzialmente sulla presunta presenza di miniere di carbone, ci si limitava infatti a ribadire le incertezze e i rischi già noti. Il Collegio constata inoltre che il Tribunale federale, nella sua sentenza del 29 gennaio 2019, richiamava l'attenzione sul fatto che, in virtù dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), Swissgrid è tenuta a informare immediatamente l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte se si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, affinché l'Ispettorato possa approvare le necessarie modifiche del progetto.

Il Consiglio federale si allinea alle conclusioni del Tribunale federale ritenendo che, come già sottolineato nella risposta all'interpellanza [18.3569](#), la procedura è disciplinata a livello legale, che sono eseguiti i necessari accertamenti in ossequio agli oneri posti dall'Ufficio federale dell'energia e che, attualmente, non vi è alcun indizio per ritenere che il progettista non si conformi alle pertinenti raccomandazioni di sicurezza.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



19.1016

 Interrogazione**Ordinazioni on line di prodotti provenienti dalla Cina**

Depositato da: Ruppen Franz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nel caso delle ordinazioni di prodotti provenienti dalla Cina, sempre più spesso il valore della merce dichiarato dalle piattaforme di vendita on line è di molto inferiore al valore effettivamente pagato. Nella dichiarazione del valore della merce viene indicato un prezzo molto più basso rispetto al valore effettivo. Le ordinazioni vengono quindi consegnate senza il pagamento, al momento della ricezione della merce, dei relativi tributi doganali esigibili sull'importazione della merce. Per quanto concerne l'IVA la problematica è la stessa. In questo modo la Confederazione perde imposte e tributi effettivamente dovuti. Cosa intende fare il Consiglio federale affinché per tali ordinazioni on line di prodotti provenienti dalla Cina venga dichiarato il valore effettivo della merce?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) verifica il traffico transfrontaliero delle merci in funzione dei rischi ed effettuando controlli a campione. Se essa ha il sospetto di sottofatturazione, vengono attuate misure per determinare il valore della merce, ad esempio richiedendo al destinatario le ricevute di pagamento. In occasione dei controlli viene spesso appurato che, a causa della bassa qualità dei prodotti, gli esigui importi indicati corrispondono al valore effettivo delle merci.

Un'eventuale sottofatturazione non ha alcuna influenza sui tributi doganali che sono di regola calcolati in base al peso lordo. Tuttavia, un'indicazione corretta del valore della merce è necessaria per l'eventuale riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nel quadro del postulato Moser 17.4228, "Armi pari per tutti i venditori on line", il Consiglio federale si è già dichiarato pronto ad elaborare un rapporto sullo stato della situazione che presenti le varie possibilità d'intervento nell'ambito del commercio on line.

Sulla base della mozione Vonlanthen 18.3540, "Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera", nel frattempo approvata da entrambe le Camere, il Consiglio federale adotterà inoltre delle misure al fine di assoggettare all'IVA le piattaforme summenzionate e di colmare pertanto le lacune in materia d'imposizione.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.1017

 Interrogazione**Orario FFS. Rientro in Vallese alla sera dopo eventi sportivi e culturali**

Depositato da: Ruppen Franz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Oggi, al termine di eventi sportivi o culturali serali a Zurigo, Basilea o Ginevra, spesso non è possibile un rientro in Vallese la sera stessa, e questo a causa della durata di tali eventi, a meno di non partire prima della loro fine. Questa problematica potrebbe essere risolta se gli ultimi treni partissero un po' più tardi.

Il Consiglio federale vede una possibilità di modificare l'orario FFS per consentire il rientro in Vallese a seguito di eventi sportivi o culturali serali a Zurigo, Basilea o Ginevra?

Risposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Nel traffico a lunga distanza il Consiglio federale esige che l'offerta sia gestita in modo finanziariamente autonomo, garantisca collegamenti adeguati in Svizzera e adempi specifici requisiti di qualità. La Confederazione si aspetta che le FFS offrano un servizio conforme alla domanda. L'esercizio e l'organizzazione di dettaglio competono alle imprese concessionarie. Per la loro offerta le FFS si basano quindi sulla domanda e sui requisiti stabiliti nella concessione.

Da Zurigo e Basilea gli ultimi treni a lunga percorrenza per Briga, Visp e Sion partono verso le nove e mezza. Sia a Zurigo che a Basilea c'è un altro treno, più lento, con partenza verso le dieci e mezza per Briga via Berna – Spiez – Goppenstein. Da Ginevra l'ultimo treno per Briga parte poco prima delle dieci e mezza, per Sion alle undici e un quarto. In caso di grandi eventi, quali ad esempio la "Fête des Vignerons" o il "Paléo Festival", le FFS offrono collegamenti supplementari per consentire il rientro in Vallese dei numerosi visitatori; alcuni organizzatori sono anche disposti a partecipare al finanziamento di treni speciali per permettere il ritorno con i mezzi pubblici. Secondo le informazioni fornite dalle FFS, finora la domanda è stata insufficiente per questo genere di collegamenti da Zurigo.

Le FFS verificano periodicamente l'offerta, tra l'altro d'intesa con i Cantoni: le eventuali richieste di ampliamento dell'orario possono essere rivolte a questi enti, che provvederanno a valutarle.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.1018 Interrogazione

A quanto ammontano gli incentivi di ricerca della Confederazione per l'ingegneria genetica verde, inclusi i nuovi procedimenti d'ingegneria genetica, e l'impegno finanziario per la selezione classica?

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nell'estate 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che anche i vegetali ottenuti con nuovi procedimenti d'ingegneria genetica sono considerati prodotti dell'ingegneria genetica. La Svizzera si sta preparando ad attuare tale sentenza sul piano interno. Benché il PNR 59 sia stato portato a termine, molte domande rimangono aperte e numerosi istituti di ricerca stanno esaminando questioni relative all'ingegneria genetica verde. In questo frangente la priorità è data alla selezione mediante l'applicazione di (nuove) tecniche d'ingegneria genetica come Crispr/Cas9, ma anche alla comunicazione a tal riguardo. È probabile che altri aspetti, come una ricerca sistematica sui rischi, la ricerca sulle interazioni tra OGM ed ecosistemi e la ricerca su procedimenti di documentazione per nuove tecniche d'ingegneria genetica non beneficino di un sostegno finanziario sufficiente. Per la valutazione di nuove tecnologie è fondamentale eseguire esami sistematici delle conseguenze onde evitare possibili danni ecologici ed economici, come quelli già verificatisi in passato. Inoltre è interessante individuare il rapporto tra investimenti finanziari nella selezione classica e in quella genetica, considerato che la prima produce tuttora la maggior parte delle varietà vegetali e degli animali da allevamento per l'agricoltura.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali progetti di ricerca nei quali sono stati utilizzati procedimenti che presuppongono modificazioni genetiche sono stati sostenuti dalla Confederazione, dal 2015 ad oggi?
2. Quali progetti di ricerca che indagano sui rischi e sulla sicurezza degli organismi geneticamente modificati in ambito agricolo, secondo la definizione sottostante, sono stati sostenuti dalla Confederazione dal 2015 ad oggi?
3. A quanto ammonta la quota destinata alla "comunicazione" nei progetti menzionati ai punti 1 e 2 dal 2015 al 2019?
4. A quanto ammontano i fondi federali impiegati dal 2015 ad oggi nell'ambito della selezione animale e vegetale classica (senza editing del genoma)? Si prevede di aumentare in maniera significativa questi fondi nel Preventivo 2020 o con la Politica agricola 22 più?

Si prega di ordinare i progetti in base al Dipartimento e all'unità amministrativa interessata, per esempio Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca/Agroscope, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni/UFAM, indicando progetto, voce di bilancio, beneficiario del contributo, obiettivo, eventuale partner di cooperazione privato, servizi federali e cantonali interessati, importo totale del progetto, importo autorizzato, inizio e fine del periodo di attuazione.

Risposta del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Confronta tabelle Selezione vegetale e Selezione animale, categoria 1. Nel sito protetto ("Protected Site") gestito da Agroscope sono in corso tre progetti di ricerca applicata nel 2019. Nell'ambito della selezione animale non vengono sostenuti progetti di ricerca applicata che si avvalgono di procedimenti d'ingegneria genetica.
2. Confronta tabelle Selezione vegetale e Selezione animale, categoria 2.
3. Confronta tabelle alla colonna "Comunicazione". Tutti i progetti di ricerca sostenuti dalla Confederazione, inclusi quelli sostenuti dal Fondo nazionale svizzero (FNS), sono consultabili nella banca dati sulle attività di ricerca dell'Amministrazione federale Aramis e nella banca dati del FNS. La quota destinata alla comunicazione non è indicata in modo specifico. Per tutti i progetti sostenuti dalla Confederazione vi è tuttavia



l'obbligo di illustrare i risultati della ricerca in modo trasparente. Vi sono inoltre due progetti nell'ambito della selezione vegetale che si occupano esclusivamente di comunicazione (cfr. categoria 5 nella tabella Selezione vegetale).

4. Per i singoli progetti, confronta tabelle Selezione vegetale e Selezione animale, categoria 3.

La Confederazione promuove la selezione vegetale mediante programmi di selezione condotti da Agroscope. Vengono inoltre impiegati altri 4,3 milioni di franchi per l'attuazione del Piano d'azione nazionale Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Sulla base della Strategia Selezione vegetale 2050, nella documentazione relativa alla consultazione sulla PA 22 più viene proposto lo sviluppo di una rete di competenze e d'innovazione per la selezione vegetale. Gli obiettivi principali della rete sono incrementare lo scambio di conoscenze tra ricerca e pratica, promuovere l'attuazione dei risultati della ricerca alla selezione applicata nonché sostenere la formazione e il perfezionamento. Il sostegno a tale rete da parte della Confederazione avverrà nell'ambito delle attuali uscite per l'agricoltura senza influire sul bilancio.

La Confederazione promuove l'allevamento di animali con 34,2 milioni di franchi all'anno. I fondi sono utilizzati per misure di miglioramento delle basi quali la tenuta dei libri genealogici, la raccolta e la valutazione di dati zootecnici rilevanti e la conservazione delle razze svizzere. Sulla base della Strategia sull'allevamento 2030 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, nel quadro della consultazione sulla PA 22 più viene proposta la creazione di una rete di competenze e d'innovazione per l'allevamento di animali, il cui obiettivo principale è promuovere la connessione tra gli attori e la valorizzazione delle nuove conoscenze. Il finanziamento di tale rete avverrà attingendo ai fondi esistenti nel settore dell'allevamento di animali.

Alla selezione viene attribuito un notevole potenziale nella gestione delle sfide future quali la sicurezza alimentare globale, la penuria di risorse naturali e i cambiamenti climatici. In questo contesto svolgono un ruolo chiave la ricerca nel campo della selezione in materia di basi e lo sviluppo di metodi (cfr. tabelle Selezione vegetale e Selezione animale, categoria 4).

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.1019

 Interrogazione**Edizione 2019 di "La Confederazione in breve". Il suffragio femminile non fa parte della storia della Svizzera?**

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Ogni anno a febbraio si pubblica una nuova edizione aggiornata de "La Confederazione in breve" nelle quattro lingue nazionali e in inglese con una tiratura di 200 000 esemplari. Responsabile di questo ottimo opuscolo informativo di 82 pagine che illustra le varie istituzioni federali e il funzionamento della nostra democrazia è la Cancelleria federale. In merito all'attuale 41a edizione, invito la Cancelleria federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Perché nella cronologia sulla storia della Svizzera (pag. 10 seg.) manca la data dell'introduzione del diritto di voto delle donne nel nostro Paese? Per la storia e la democrazia della Svizzera il 1971 è forse meno importante che, ad esempio, l'introduzione della formula magica nel Consiglio federale o la descrizione dell'"allentamento della sovranità straniera 1803–1814"? Che cosa pensa di fare la Cancelleria federale onde correggere questo errore?
2. Perché nell'opuscolo del 2019 non figura da nessuna parte una presentazione con testo e immagine della prima cittadina svizzera, ossia la presidente del Consiglio nazionale, e del presidente in carica del Consiglio degli Stati? Perché il Parlamento, l'organo legislativo del nostro Paese, non è descritto più dettagliatamente?
3. La Cancelleria federale, in collaborazione con i Servizi del Parlamento, è disposta a recepire queste mie critiche nell'edizione del 2020?

Risposta del Consiglio federale del 22.05.2019

1. L'introduzione nel 1971 del suffragio femminile rappresenta una tappa fondamentale nella storia della Svizzera e della sua democrazia. La Cancelleria federale la inserirà esplicitamente nella cronologia storica delle prossime edizioni de "La Confederazione in breve".
2. Il capitolo dedicato al Parlamento è realizzato dai Servizi del Parlamento, che sono liberi di decidere come presentare i presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Nondimeno la Cancelleria federale affronterà con loro la questione.
3. La Cancelleria federale sta rivedendo la formula de "La Confederazione in breve". L'opuscolo sarà rimaneggiato nel corso del 2020 e nel 2021 assumerà probabilmente una nuova forma sia per i contenuti che per la presentazione.

Competenze

Autorità competente
Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria
Consiglio nazionale



19.1031 Interrogazione urgente

La Confederazione non deve disimpegnarsi dal finanziamento della riduzione individuale dei premi

Depositato da: Gruppo socialista
Data del deposito: 06.06.2019
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Depositato

Testo depositato

Secondo i media, il Consiglio federale starebbe lavorando a una riforma della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo i piani del governo, la Confederazione si disimpegnerebbe completamente dal finanziamento della riduzione individuale dei premi (RIP) per finanziare, in cambio, l'intera copertura del fabbisogno vitale garantita dalle prestazioni complementari all'AVS e all'AI. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.

1. Il Consiglio federale come intende garantire che i Cantoni non rimettano completamente in discussione il senso e lo scopo della RIP?
2. Quali conseguenze avrà la riforma sulle prescrizioni minime in materia di RIP previste dalla legge sull'assicurazione malattie (LAMal)? Il Consiglio federale come intende legittimare in futuro l'emanazione di prescrizioni minime e l'adozione di misure di contenimento dei costi in tale ambito, se non sarà più responsabile del finanziamento?
3. Il Consiglio federale non crede che trasferendo il finanziamento della RIP ai Cantoni si metterebbe a repentaglio quanto deciso nel quadro delle iniziative parlamentari Humbel 10.407 e Rossini 13.477 e si comprometterebbero, al più tardi a partire dal 2021, gli obiettivi di sgravio delle famiglie?
4. Nella sua risposta all'interpellanza 19.3023, il Consiglio federale conferma di non ritenere auspicabile che i Cantoni si disimpegnino dal finanziamento della RIP e annuncia che uno degli obiettivi è arrivare a una quota che sia "all'incirca della metà per la Confederazione e i Cantoni". Come spiega, il Consiglio federale, questo cambiamento di opinione?
5. Il Consiglio federale come intende garantire che potrà continuare ad adottare misure di contenimento dei costi a favore degli assicurati e delle famiglie, se sarà impossibilitato a intervenire sulla RIP?
6. Il Consiglio federale non crede che il suo progetto sia in contraddizione con la sentenza del Tribunale federale (8C_228/2018), la quale ha costretto molti Cantoni a rivedere le proprie prassi in materia di RIP per rispettare lo spirito della LAMal?
7. In quanto quantifica le perdite finanziarie che i Cantoni dovrebbero compensare, negli anni successivi all'entrata in vigore di questa riforma, se la Confederazione si disimpegnasse dal finanziamento delle RIP?

Risposta del Consiglio federale del 21.06.2019

L'eventuale progetto "Ripartizione dei compiti II" intende rafforzare il margine d'azione della Confederazione e dei Cantoni, assegnando i compiti dello Stato a un unico livello istituzionale. L'obiettivo è definire in modo possibilmente chiaro le competenze e ridurre il rischio, insito nei compiti in comune, di creare disincentivi. Si provvederà pertanto a un riassetto delle competenze che non provochi alcun trasferimento degli oneri ai Cantoni o alla Confederazione e quindi non incida sul bilancio di alcun livello statale.

1.-4. Il Consiglio federale e i Cantoni stanno definendo un mandato relativo all'eventuale progetto "Ripartizione dei compiti II". L'impostazione concreta della nuova ripartizione delle competenze – soprattutto per quanto riguarda la riduzione individuale dei premi – sarà esaminata in modo dettagliato nel quadro del progetto.

5. Per diminuire l'onere crescente che i premi della cassa malati rappresentano per le famiglie e le economie domestiche private, bisogna frenare l'aumento dei costi della salute. A tale scopo il Consiglio federale prevede due pacchetti di misure volte a contenere i costi.

6. Per il Tribunale federale è determinante il quadro legale vigente. Un'eventuale dissociazione dei compiti comporterebbe adeguamenti a livello di legge e, all'occorrenza, anche della Costituzione. Non c'è pertanto alcuna contraddizione tra la sentenza citata e il progetto di dissociazione dei compiti, che dovrà peraltro essere sottoposto alle Camere federali.



7. Il Consiglio federale ritiene che una condizione essenziale per attuare l'eventuale "Ripartizione dei compiti II" sia garantire la neutralità di bilancio. Tuttavia, la neutralità di bilancio può essere assicurata soltanto se le dimensioni del progetto sono tali da permettere di dissociare i compiti in entrambe le direzioni.

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.201 Oggetto del Parlamento

Tribunale penale federale. Elezione di un giudice non di carriera

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporti delle commissioni

06.06.2019 - Commissione giudiziaria

Cronologia

19.06.2019 Assemblea federale plenaria
Elezione per il resto del periodo amministrativo 2016-2021: Signora Monica Galliker,
originaria di Lucerna e di Toricella-Taverne (TI), domiciliata a Horw (LU).

Competenze

Commissioni interessate

Commissione giudiziaria (CG-AF)

Autorità competente

Assemblea federale (AF)

19.205 Oggetto del Parlamento

Tribunale federale. Elezione di due giudici ordinari

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporti delle commissioni

06.06.2019 - Commissione giudiziaria

Cronologia

19.06.2019 Assemblea federale plenaria
Elezione per il resto del periodo amministrativo 2015-2020: Signora Julia Hänni, originaria di Neuenegg (BE), domiciliata a Erlenbach (ZH); Signor Bernard Abrecht, originario di Vevey (VD) e Lengnau (BE), domiciliato a Pully (VD).

Competenze

Commissioni interessate

Commissione giudiziaria (CG-AF)

Autorità competente

Assemblea federale (AF)

19.206 Oggetto del Parlamento

Sostituti procuratori generali della Confederazione. Elezione per il periodo amministrativo 2020-2023

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Rapporti delle commissioni

15.05.2019 - Commissione giudiziaria

Cronologia

19.06.2019 Assemblea federale plenaria
Elezione per il periodo amministrativo 2020-2023: Signor Ruedi Montanari, originario di Olten (SO) e Signor Jacques Rayroud, originario di Rougemont (VD).

Competenze

Commissioni interessate

Commissione giudiziaria (CG-AF)

Autorità competente

Assemblea federale (AF)

19.208 Oggetto del Parlamento

Giuramenti

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

Signora Therese Schläpfer, originaria di Wald (AR), sindacca, e domiciliata a Hagenbuch (al posto del dimissionario Jürg Stahl); Signor Martin Haab, originario di Mettmenstetten e Meilen, agricoltore dipl., e domiciliato a Mettmenstetten (in sostituzione di Rebecca Ruiz, eletta al Consiglio di Stato del Cantone di Zürich).

03.06.2019 Consiglio nazionale
Signora Therese Schläpfer e Signor Martin Haab prestano giuramento.

Competenze

Commissioni interessate

Ufficio CN (Uf-CN)

Autorità competente

Parlamento (Parl)

19.3001

 Postulato

Semplificare l'esecuzione degli accordi programmatici tra Confederazione e cantoni

Depositato da: Commissione delle finanze CN
Data del deposito: 18.01.2019
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto in cui illustra le misure atte a semplificare l'esecuzione degli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni, indicando le potenziali sinergie per la Confederazione e i Cantoni.

Motivazione

Il rapporto del Consiglio federale del 28 settembre 2018 in adempimento della mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale 13.3363 conferma che in alcuni settori, segnatamente la protezione della natura e del paesaggio, le foreste, la biodiversità e gli animali selvatici nonché la prevenzione dei pericoli, l'onere amministrativo necessario per eseguire gli accordi programmatici risulta talvolta elevato sia per la Confederazione sia per i Cantoni. Questi ultimi lamentano il fatto che le prescrizioni e le regolamentazioni della Confederazione, eccessivamente dettagliate, sono sproporzionate rispetto alla sua partecipazione ai costi. Il Consiglio federale è pertanto incaricato, con il presente postulato, di valutare in quali settori si possa ottimizzare l'esecuzione degli accordi programmatici. L'obiettivo consiste nell'evitare doppioni, ridurre l'onere esecutivo per la Confederazione e i Cantoni, distinguere nettamente prescrizioni strategiche e attuazione operativa per la Confederazione e i Cantoni e realizzare, grazie a una chiara separazione dei compiti, i risparmi finanziari originariamente prospettati con la NPC.

Parere del Consiglio federale del 27.02.2019

Le esperienze acquisite nei primi tre periodi programmatici (2008–2019) mostrano che lo strumento degli accordi programmatici si è in linea di principio rivelato efficace per la concessione di contributi federali nel settore ambientale. L'ottimizzazione del sistema è un elemento dello sviluppo ulteriore e persegue ad esempio l'obiettivo di semplificare le fasi procedurali, consentire un utilizzo e una gestione efficiente dei fondi o garantire un maggiore margine di manovra ai Cantoni.

Sensibili progressi in questo senso sono stati fatti in vista dell'imminente quarto periodo programmatico (2020–2024). Il programma "Protezione della natura" è stato rielaborato in misura sostanziale d'intesa con i Cantoni al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza. Sempre in stretta collaborazione con i Cantoni, i programmi "Paesaggio", "Zone palustri", "Parchi" e "Patrimonio mondiale naturale dell'Unesco" sono stati integrati in misura più snella e semplificata nell'accordo programmatico "Paesaggio". Su espressa richiesta dei Cantoni, i precedenti capitoli "Bosco di protezione", "Biodiversità nel bosco" e "Gestione del bosco" sono stati riuniti in un unico accordo programmatico "Bosco". In questo modo, i Cantoni dispongono di maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi. Infine è stato ottimizzato il coordinamento dei programmi parziali e sono state migliorate le procedure amministrative.

Nel corso di ogni periodo programmatico si tiene anche un incontro fra i rappresentanti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dei Cantoni, volto a ottimizzare la struttura degli accordi programmatici tenendo conto delle esperienze e delle aspettative. Nel gennaio 2018, in vista del nuovo periodo programmatico 2020–2024, in occasione di un workshop sono stati evidenziati i problemi e le lacune legati all'esecuzione e cercate le possibili soluzioni. Le proposte di miglioramento sono state recepite direttamente nel manuale "Accordi programmatici nel settore ambientale". Nel quadro della relativa consultazione, svoltasi nell'estate 2018, i Cantoni hanno inoltre potuto fornire importanti indicazioni su come ridurre gli oneri amministrativi.

Nel biennio 2022/23, il periodo programmatico 2020–2024 sarà analizzato in collaborazione con i Cantoni. L'ulteriore potenziale di miglioramento potrà essere evidenziato e se del caso attuato nel periodo programmatico successivo.

Proposta del Consiglio federale del 27.02.2019

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.



Cronologia

04.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione delle finanze CN (CdF-CN)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

13.3363 Mozione Separazione dei compiti tra Confederazione e cantoni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3005

 Mozione

Il trasferimento dei medicinali in vendita libera dalla categoria C alla categoria B non deve comportare costi supplementari per il nostro sistema sanitario

Depositato da: Commissione della sicurezza sociale e della sanità

Portavoce: Humbel Ruth
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 15.02.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di assicurarsi che l'attuazione da parte di Swissmedic e dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP del quarto pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici, in particolare il trasferimento dei medicinali dalla categoria di vendita C alla categoria di vendita B, non generi costi e oneri supplementari per il sistema sanitario svizzero.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

La riclassificazione dei medicinali dalla categoria C alla categoria B da parte di Swissmedic rappresenta una delle tappe dell'attuazione di un mandato conferito dal Parlamento nel 2016 nell'ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21). Questo mandato mira a semplificare l'automedicazione e a sfruttare meglio le competenze di farmacisti e droghieri. In questo contesto, il Parlamento ha deciso che la categoria C deve essere soppressa, attuando così la mozione della CSSS-N 07.3290, "Nuovo disciplinamento dell'automedicazione".

536 farmaci (85 per cento) della categoria C saranno riclassificati nella categoria D. Per 92 medicinali (15 per cento) è necessaria la consulenza specialistica di una persona che esercita una professione medica, generalmente un farmacista. Tuttavia, questi farmaci riclassificati nella categoria B continueranno a essere dispensati dai farmacisti senza che sia necessaria una prescrizione medica.

Questa riclassificazione non può essere considerata separatamente dall'altra misura volta a promuovere l'automedicazione, che consiste nell'autorizzare i farmacisti a dispensare medicinali della categoria B senza ricetta medica per il trattamento di malattie frequenti. Quest'ampliamento delle competenze dei farmacisti permette una cura rapida e di qualità e mira a lungo termine a ridurre il numero di consultazioni mediche.

Purtroppo il Consiglio federale non dispone di dati che gli consentano di stimare le conseguenze finanziarie della revisione ordinaria della LATER sul sistema sanitario svizzero nel suo complesso. L'impatto dipenderà in larga misura dal comportamento degli attori, cioè di industria, consumatori e farmacisti.

Il Consiglio federale è però in grado di stimare l'impatto delle modalità della fissazione dei prezzi sui costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il sistema di fissazione dei prezzi si fonda su un sistema uniforme che distingue i medicinali soggetti a prescrizione da quelli non soggetti a prescrizione. Fra i 92 medicinali riclassificati nella categoria B ne figurano 19 sull'elenco delle specialità (ES) il cui prezzo di vendita al pubblico deve essere adeguato secondo le disposizioni in vigore.

Questi aumenti, dovuti alla parte propria alla distribuzione e alle tasse fondate sulla convenzione tariffale "Remunerazione basata sulle prestazioni (RBP)", sono stimati rispettivamente a 2,5 e 5 milioni di franchi. Queste stime saranno tuttavia rilevanti soltanto a condizione che il medicamento sia prescritto da un medico e che il farmacista fatturi questa tassa. Molti farmacisti rinunciano a questa fatturazione quando l'assicurato paga direttamente il suo acquisto.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che questi aumenti dei costi legati al sistema di fissazione dei prezzi sono una conseguenza indesiderata dell'abolizione della categoria di dispensazione C. L'accoglimento della mozione avrebbe tuttavia come conseguenza o l'introduzione di una regolamentazione speciale nella fissazione dei prezzi per i 19 farmaci in questione, il che sarebbe estraneo al sistema e a lungo termine problematico, in quanto complicherebbe il sistema per tutti gli attori, oppure il ripristino della categoria di dispensazione C. Questo, tuttavia, sarebbe possibile solo con un adeguamento della LATER, con tutti gli oneri,



i costi e, in particolare, l'incertezza giuridica che ne conseguirebbero.

Considerando le conseguenze legate all'accoglimento della mozione, il Consiglio federale propone di respingerla. Tuttavia ritiene importante contenere il più possibile le ripercussioni delle decisioni statali sui costi della sanità pubblica. Ha pertanto incaricato l'Ufficio federale della sanità pubblica di effettuare un'analisi globale dei costi totali della revisione ordinaria della LAr per quanto concerne la nuova classificazione dei medicinali. Occorrerà inoltre valutare quali aspetti possano essere ottimizzati tramite specifiche modifiche.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3009

 Mozione

Programma d'incentivazione per la diffusione di progetti di digitalizzazione innovativi nel settore della formazione

Depositato da: Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN
Data del deposito: 21.02.2019
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali relative a un programma d'incentivazione per la diffusione di progetti di digitalizzazione innovativi nel settore della formazione. Sarà prevista una piattaforma per lo scambio e la diffusione delle buone pratiche già sviluppate in tutto lo spazio formativo svizzero, in particolare al di là delle frontiere linguistiche. Si tratterà di far conoscere i nuovi formati didattici supportati tecnicamente, come quelli sviluppati nelle scuole universitarie e, in particolare, nel nuovo Center for learning sciences (LEARN) dei Politecnici federali di Losanna e di Zurigo.

La realizzazione di questo programma sarà strettamente coordinata con la piattaforma digitalinform.swiss, lanciata nel dicembre 2018.

Una minoranza (Tuena, Glauser, Gutjahr, Herzog, Keller Peter, Muri, Pieren, Rösti) propone di respingere la mozione.

Motivazione

Nella seduta dell'8 novembre 2018 delle CSEC-NR/SR sono state nuovamente evocate le opportunità offerte dall'uso delle nuove tecnologie di formazione digitali. Esistono già numerosi strumenti di digitalizzazione sperimentati e valutati che possono essere utilizzati per diversi livelli di formazione. Le tecnologie su cui si basano – ad esempio l'uso di video, occhiali VR e AR, robot didattici, intelligenza artificiale per l'apprendimento personalizzato – possono essere adattate in modo flessibile alle diverse fasce d'età. Tuttavia, un valore aggiunto può essere generato solo con un'integrazione pedagogica ottimale.

I progetti innovativi di digitalizzazione sono a bassa soglia e possono essere attuati senza che gli insegnanti abbiano una conoscenza approfondita delle tecnologie dell'informazione. Sono sviluppati grazie a un lavoro pionieristico e tutt'al più con piccoli crediti di ricerca in un contesto regionale e cantonale ristretto o presso i Politecnici federali e testati nelle singole scuole. Per favorire la diffusione dei progetti di digitalizzazione manca una piattaforma che ne garantisca lo scambio, la valutazione e lo sviluppo continuo in tutta la Svizzera e, soprattutto, al di là delle frontiere linguistiche.

La piattaforma "digitalinform.swiss", lanciata nel dicembre 2018, mette in pratica quest'idea, ma è limitata alla formazione professionale. Sarebbe opportuno estendere a tutti i livelli di formazione questo approccio per favorire l'impiego di progetti di innovazione digitali, in stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni, sulla base della legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, in modo che le informazioni necessarie siano messe a disposizione della Confederazione in tempo utile per il prossimo messaggio ERI. Il programma d'incentivazione potrebbe essere lanciato come progetto di partenariato pubblico-privato con fondi della Confederazione e del settore privato.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

L'uso delle nuove tecnologie apre opportunità di formazione a tutti i livelli del sistema educativo. Esistono già molti strumenti digitali che possono aiutare a sviluppare ulteriormente l'insegnamento e l'apprendimento. Tutti i settori della formazione sono consapevoli delle sfide poste dalla digitalizzazione. Il Consiglio federale ritiene che i processi strategici introdotti dalla Confederazione o dai Cantoni (a livello intercantonale o nei singoli Cantoni) nonché le misure già adottate vadano nella direzione auspicata. Nell'parere sulla mozione del gruppo PPD [18.3517](#), il Consiglio federale aveva già sottolineato che le misure possono essere realizzate coerentemente nell'ambito delle rispettive competenze, delle basi legali vigenti e in stretta cooperazione tra Confederazione e Cantoni.

Come citato nella mozione, nel settore della formazione professionale la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno creato, nel dicembre 2018, la piattaforma digitalinform.swiss allo scopo di incoraggiare il trasferimento attivo del sapere tra i numerosi progetti sulla digitalizzazione. In tal



modo si cerca di dare visibilità a quanto già esistente e di mettere maggiormente in relazione fra loro gli attori della formazione professionale. Fino al 2024 questo progetto sarà una priorità della Confederazione nell'ambito della sua promozione di progetti, che costituisce uno degli obiettivi principali della piattaforma. Poiché la Confederazione ha la competenza di promuovere progetti solo a livello di formazione professionale, non è possibile estendere il sussidio a tutti i livelli di formazione e creare un programma di incentivazione come richiesto dagli autori della mozione. Una piattaforma per ulteriori ambiti formativi dovrebbe limitarsi al trasferimento di informazioni ed essere esaminata e sostenuta congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito della cooperazione in materia di formazione.

Nel settore universitario la Confederazione e i Cantoni provvedono, all'interno della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), a coordinare la politica universitaria a livello nazionale. A livello accademico la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie swissuniversities garantisce lo scambio e il coordinamento. I sussidi vincolati a progetti secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) costituiscono già uno strumento per sostenere finanziariamente, per diversi anni, progetti d'importanza nazionale. Nel 2019 swissuniversities ha lanciato un programma d'incentivazione finanziato con sussidi vincolati a progetti per rafforzare le competenze digitali nell'insegnamento negli anni 2019 e 2020. Nell'ambito di questo progetto swissuniversities organizza anche due workshop sullo scambio di progetti innovativi e di buone pratiche. Nella pianificazione strategica per gli anni 2021–2024 swissuniversities ha definito prioritario il tema della digitalizzazione e tra le altre cose intende portare avanti il progetto di rafforzamento delle competenze digitali nell'insegnamento. Infine, il programma nazionale di ricerca "Trasformazione digitale" (PNR 77) lanciato di recente fornirà nuovi dati sui cambiamenti nei processi di apprendimento e di insegnamento. Lo studio si concentrerà anche sull'analisi dell'efficacia delle forme digitali di insegnamento e apprendimento.

In questo contesto, il Consiglio federale non vede attualmente la necessità di un ulteriore programma d'incentivazione o di una nuova base giuridica nel settore di competenza della Confederazione. Nel prossimo messaggio ERI 2021–2024 il Consiglio federale esaminerà ancora più approfonditamente le sfide poste dalla digitalizzazione. Se ciononostante la mozione dovesse essere accolta dalla prima Camera, il Consiglio federale si riserva il diritto di chiedere alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d'esame incentrato su una piattaforma per il semplice trasferimento di informazioni nel settore dell'educazione.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

20.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3010 Mozione**Lancio di un programma per incentivare la digitalizzazione nelle università federali e cantonali, nelle scuole universitarie professionali e nel settore della formazione professionale e della formazione continua**

Depositato da:	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN
Data del deposito:	21.02.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali e le condizioni finanziarie per un programma, di durata limitata, volto a incentivare la digitalizzazione al fine di raggiungere gli obiettivi formulati nella "Strategia Svizzera digitale", adottata dal Consiglio federale il 5 settembre 2018, per i settori "Formazione, ricerca e innovazione".

A tale scopo occorre presentare un progetto, indipendente dal messaggio ERI, che menzioni sia gli obiettivi da raggiungere nelle università federali e cantonali, nelle scuole universitarie professionali e nel settore della formazione professionale e della formazione continua, sia le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Confederazione per un periodo limitato. Il versamento di fondi federali a Cantoni ed enti privati (formazione continua) è subordinato al cofinanziamento, almeno nella stessa misura, da parte dei Cantoni e dei privati.

Una minoranza (Tuena, Glauser, Gutjahr, Herzog, Keller Peter, Muri, Pieren, Rösti) propone di respingere la mozione.

Motivazione

Gli istituti di formazione a tutti i livelli devono compiere grandi sforzi per garantire che le competenze necessarie possano essere trasmesse con le nuove tecnologie. I Cantoni hanno in parte già adottato alcune misure per il settore della scuola dell'obbligo e dell'insegnamento secondario. Vi è necessità di intervenire nella sfera di competenza della Confederazione. Nel confronto internazionale, molti Paesi sono già molto avanti per quanto riguarda la formazione e la formazione continua digitali della popolazione. I Paesi scandinavi e quelli del Benelux hanno reagito rapidamente ai cambiamenti che si stanno verificando. In Germania è previsto un accordo sulla digitalizzazione tra lo Stato e i Länder da oltre 5 miliardi di euro. Anche in Asia vengono messe a disposizione ingenti risorse finanziarie per consentire una risposta rapida alle grandi sfide. I 160 milioni di franchi stanziati dalla Confederazione in questa legislatura sono insufficienti. Serve un programma di incentivazione, che può essere limitato nel tempo. In questo modo, con una partecipazione finanziaria paritetica dei Cantoni nell'ambito delle loro competenze e la partecipazione paritetica di enti privati responsabili della formazione continua sarà possibile ridurre i tempi di attuazione delle misure.

È opportuno elaborare un progetto separato parallelamente al messaggio ERI. In questo modo è possibile descrivere e quantificare più precisamente l'onere per le misure di digitalizzazione nel settore della formazione. Fissare un limite temporale nel quadro di un progetto separato risulta più facile che non nel caso di mezzi contenuti nel messaggio ERI. Inoltre, un simile approccio è più adatto a garantire un impiego mirato dei fondi federali per lo scopo effettivo.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale condivide il parere degli autori della mozione: per trasmettere ai loro alunni e studenti le competenze richieste nell'era digitale, gli istituti di formazione di tutti i livelli devono fornire uno sforzo non indifferente avvalendosi, tra l'altro, delle nuove tecnologie. Anche la Confederazione e i Cantoni hanno un ruolo importante a tal fine. Il Consiglio federale è convinto che, nell'insieme, la Svizzera si posizioni bene in materia e che a tutti i livelli del sistema formativo vi sia piena consapevolezza delle sfide poste dalla digitalizzazione. Le misure necessarie sono già previste o in fase di realizzazione. Grazie alle numerose misure già avviate, le competenze digitali nella formazione e nella ricerca vengono sostanzialmente rafforzate.

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, di competenza cantonale, per preparare gli alunni al mondo digitale i piani di studio delle regioni linguistiche si basano su competenze chiave. A livello intercantonale l'Assemblea generale della CDPE ha adottato, il 21 giugno 2018, una strategia per il passaggio al digitale nel settore educativo. Una pianificazione delle misure dovrebbe essere decisa su questa base nel 2019. Per i licei, nel

2018 il Consiglio federale e la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) hanno stabilito che l'informatica sarà obbligatoria per tutti gli alunni al più tardi dall'anno scolastico 2022/23. Nel quadro del "Programma formazione professionale 2030" vengono ampiamente discusse le opportunità e le sfide della digitalizzazione e attuate le relative misure. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno inoltre creato, nel dicembre 2018, la piattaforma digitalinform.swiss allo scopo di incoraggiare il trasferimento attivo del sapere tra i numerosi progetti sulla digitalizzazione. In tal modo si cerca di dare visibilità a quanto già esistente e di mettere maggiormente in relazione fra loro gli attori della formazione professionale. Con il programma "tras:formazione", l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) offre ai docenti e alle direzioni scolastiche le formazioni continue del caso.

Nel settore universitario i sussidi vincolati a progetti secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) costituiscono già uno strumento per sostenere finanziariamente, per diversi anni, progetti d'importanza nazionale. swissuniversities ha lanciato il programma d'impulso "P8 Renforcement des digital skills dans l'enseignement" che mira a sostenere le attività delle scuole universitarie nel settore dell'insegnamento. Il 21 settembre 2018 il Consiglio federale ha lanciato il programma nazionale di ricerca (PNR) "Trasformazione digitale" incaricando il Fondo nazionale svizzero (FNS) della relativa attuazione. L'obiettivo principale del programma è la generazione di conoscenze sulle opportunità e i rischi della digitalizzazione per la società e l'economia. Fra le priorità vi è il tema "Formazione, apprendimento e svolta digitale".

La formazione continua è innanzitutto un impegno personale, per il quale la Confederazione e i Cantoni agiscono in modo sussidiario. In tale contesto, nel 2018 la Confederazione ha avviato il progetto "Semplicemente meglio!... al lavoro", il programma dedicato alle imprese per rafforzare le competenze di base sul posto di lavoro, in particolare nel settore delle TIC. Inoltre, nel quadro di accordi di programma, la Confederazione sostiene le offerte di formazione continua dei Cantoni per la promozione delle competenze di base degli adulti.

In tale contesto il Consiglio federale ritiene che non siano necessari né un nuovo programma d'impulso né una nuova base legale, come già affermato nel suo parere in merito alle mozioni del Gruppo PPD [18.3517](#) e [19.3009](#). Il Consiglio federale è del parere che vadano portate avanti in modo coerente le attività nel quadro del messaggio ERI 2021–2024 per poter mantenere una visione d'insieme di tutti i mezzi destinati al settore ERI. La redazione di un messaggio separato nuocerebbe invece alla coerenza strategica, materiale e finanziaria.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

20.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



19.3012

 Interpellanza**OGM. Il Consiglio federale deve trarre le conseguenze dal suo ultimo rapporto**

Depositato da: Chevalley Isabelle
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 04.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il rapporto finale delle tavole rotonde sulla valutazione dei rischi degli OGM del 2018 contiene numerose constatazioni e raccomandazioni.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Nel rapporto si afferma che il nostro studio di analisi comparativa (o equivalenza sostanziale) ha evidenziato importanti violazioni degli standard attuali della scienza e risulta necessaria una profonda modifica dei protocolli. Che cosa intende fare il Consiglio federale per ovviare a questo problema? Su quali basi si fondano le autorità per dichiarare l'equivalenza sostanziale?
2. A pagina 5 del rapporto si menziona che occorrerebbe un'analisi giuridica precisa del punto relativo alla trasparenza e all'accesso ai dati per determinare le possibilità in materia in Svizzera. Nonostante disponiamo di una legge sulla trasparenza, molti dati rimangono nascosti quando si tratta di analizzare il dossier dei petenti per la commercializzazione di un OGM. Il Consiglio federale chiarirà la situazione attraverso un'analisi giuridica come proposto nel rapporto?
3. Quando si testa un OGM resistente agli erbicidi non si chiede di mettere l'erbicida sulla coltura, un fatto assurdo. Infatti, contrariamente alle piante tradizionali, le piante transgeniche immagazzinano una parte degli erbicidi che tollerano. La via di esposizione e quindi il rischio cambiano radicalmente. Ad esempio, si è calcolato che in Europa 2000 tonnellate di glifosato entrano ogni anno nella catena alimentare attraverso il consumo di PT GLY tolleranti. I residui di GLY nei grani possono raggiungere i 20 parti per milione (ppm), un valore 200 volte superiore a quello autorizzato in Svizzera (0,1 ppm). A pagina 10 del rapporto si indica che la coltura con e senza trattamento deve essere testata anche rispettando il design sperimentale adeguato. Il Consiglio federale intende cambiare le proprie esigenze per la commercializzazione di OGM chiedendo di analizzare anche le colture con trattamento? Il Consiglio federale revocherà le autorizzazioni esistenti?
4. Il rapporto non ha trattato le conseguenze ambientali o agrosistemiche legate all'utilizzo di OGM. Il Consiglio federale non pensa che occorra elaborare un rapporto in tal senso al fine di valutare correttamente i rischi legati agli OGM?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il rapporto finale delle tavole rotonde dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il risultato di un processo innovativo di dialogo con la società civile. Esso costituisce una base per la valutazione dei rischi degli organismi geneticamente modificati (OGM) e consentirà di esaminare se, secondo la società civile, gli obiettivi di protezione dei consumatori, degli animali e dell'ambiente sono presi adeguatamente in considerazione. Il rapporto ricorda inoltre che il ricorso contro le autorizzazioni concesse è previsto dalla legge sull'ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) e che, attraverso le sue organizzazioni, la società civile dispone di un canale diretto per intervenire nella procedura di autorizzazione.

1. L'analisi comparativa è discussa nel rapporto e le sue lacune sono nel complesso riconosciute. È importante notare che l'analisi comparativa è uno degli elementi utilizzati nella valutazione dei rischi, in quanto la LIG richiede un'analisi dei rischi per scenari basata su dati scientifici recenti e riconosciuti. Il rapporto tematizza quindi le modalità di miglioramento dell'analisi dei rischi, integrando un'adeguata progettazione sperimentale. Le autorità competenti seguono costantemente l'evoluzione dello stato delle conoscenze scientifiche.
2. Tenendo conto delle proposte contenute nel rapporto, il Consiglio federale ricorda che le prescrizioni, in particolare l'articolo 18 LIG e l'articolo 42 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911), servono già alla trasparenza, consentendo l'accesso ai dossier dei firmatari per la messa in commercio di un OGM.



3. Il problema dei residui di erbicidi negli alimenti è più ampio di quello legato all'uso dell'ingegneria genetica. In effetti, alcune pratiche agricole consentono l'uso di erbicidi al di là dell'uso di OGM resistenti agli erbicidi (ad es. essiccazione). Poiché tali pratiche sono vietate e le colture di OGM sono soggette a moratoria in Svizzera, i residui presenti sui prodotti immessi in commercio in Svizzera provengono principalmente dall'impiego di erbicidi nei Paesi esportatori, sia esso legato o meno alla coltivazione di OGM. L'immissione in commercio di un OGM tollerante al glifosato è autorizzata in Svizzera soltanto per la soia 40–3–2 ed è disciplinata dall'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) e dall'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA; RS 916.307). I limiti massimi per il glifosato nelle derrate alimentari sono disciplinati dall'ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale o animale (OAOVA; RS 817.021.23), che i produttori e i distributori sono tenuti a rispettare. Alla luce dei recenti dati scientifici sulla tossicità e il maggiore tasso di residui di glifosato sui prodotti importati rispetto a quelli svizzeri, il Consiglio federale valuta e armonizza regolarmente i limiti massimi di residui con quelli dei partner commerciali dell'Unione europea. Dal punto di vista sanitario, non è necessario adottare misure per ridurre l'esposizione. Di conseguenza, non occorre riesaminare le autorizzazioni rilasciate.
4. Questo tema non è stato ripreso in modo specifico nel rapporto, poiché era già stato oggetto di un rapporto del Consiglio federale pubblicato nel giugno 2016 sui costi e i benefici dell'impiego di OGM e sul loro potenziale influsso sugli ecosistemi agricoli. Il rapporto concludeva che nessun OGM in commercio rappresentava un vantaggio significativo per garantire un'agricoltura locale e sostenibile.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3013

 Interpellanza**Qual è la tossicità effettiva delle piante transgeniche che producono le tossine insetticide Bt**

Depositato da: Chevalley Isabelle
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 04.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Per quanto concerne le piante transgeniche che producono una o più tossine insetticide Bt (PGM IR), il rapporto finale delle tavole rotonde sulla valutazione dei rischi degli OGM del 2018 menziona numerose lacune importanti al momento della valutazione. Tra l'altro il fatto che la proteina analizzata non è quella prodotta dalla pianta transgenica, ma anche che le prove di digestione in vitro non corrispondono alle condizioni reali e che non esistono protocolli pubblicati standard per quantificare la produzione della proteina Bt nelle PGM IR. Di conseguenza, l'esposizione effettiva degli organismi non può essere conosciuta con sicurezza. Tale conoscenza è tuttavia indispensabile per valutare il rischio. Nonostante quanto precede, le autorizzazioni concesse affermano che le PGM IR sono sicure.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Considerata l'autorizzazione concessa dalle autorità, chi sarebbe responsabile degli eventuali effetti tossici a medio o lungo termine di queste tossine constatati su animali ed esseri umani?
2. Il Consiglio federale ritiene necessario adeguare le autorizzazioni concesse?
3. Come procederà in futuro il Consiglio federale per ovviare a questo problema?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Come indicato nel rapporto finale delle tavole rotonde sulla valutazione dei rischi degli OGM del 2018, il Consiglio federale ha preso atto delle lacune di alcune parti specifiche della valutazione dei rischi. Per quanto riguarda tale valutazione, il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi scientifici e tecnici in questo campo come pure le decisioni prese da autorità europee quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e garantisce che gli standard applicati in Svizzera siano conformi alla legislazione nazionale e alle norme internazionali vigenti. Inoltre, il Consiglio federale garantisce che l'agricoltura utilizzi metodi di produzione che soddisfano sia le esigenze dello sviluppo sostenibile, sia quelle del mercato. Nel rapporto del 2016 del Consiglio federale è stato dimostrato che la maggior parte degli OGM esistenti, in particolare le piante transgeniche resistenti agli insetti, avevano scarse o nessuna opportunità di mercato in Svizzera.

1. Come regola generale, il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile dei danni causati dall'utilizzo del suo prodotto. Questa situazione è specifica alla Svizzera (rispetto all'UE), che ha voluto sgravare i gestori dalla responsabilità per i danni causati dall'utilizzo corretto degli organismi geneticamente modificati (art. 30 legge sull'ingegneria genetica, LIG; RS 814.91).
2. In caso di dubbi sulla sicurezza del suo prodotto, segnatamente eventuali effetti tossici, il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità, la quale può riesaminare l'autorizzazione. Analogamente, l'autorità è tenuta a valutare qualsiasi nuova informazione. In caso di tossicità dimostrata, l'autorità può ordinare il ritiro dal mercato del prodotto in questione in conformità alle disposizioni della LIG e dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911).

La messa in commercio di alcune linee di mais Bt è autorizzata in Svizzera, ma di fatto si osserva che tali varietà non sono importate. Negli ultimi anni sono stati realizzati progetti di ampio respiro sulla sicurezza del mais Bt, compresi dei test a lungo termine sugli animali (progetti GRACE dell'Unione europea e GMO90più in Francia). Considerando che questi recenti studi non hanno consentito di individuare un rischio per la salute dei consumatori, non è necessario modificare le autorizzazioni rilasciate.

3. Il Consiglio federale segue da vicino le discussioni critiche in corso sulle procedure e le prassi per la valutazione dei rischi legati a queste tossine. Queste valutazioni sono effettuate al momento del rilascio delle autorizzazioni per le sostanze chimiche (Bt) e gli OGM.



Coadiuvato dagli Uffici federali competenti, il Consiglio federale sostiene la ricerca nel campo della valutazione dei rischi e della biosicurezza. Inoltre, segue con attenzione anche lo stato della scienza nei vari settori associati a questa problematica: tossicologia umana e animale, valutazione dell'impatto ambientale. Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito le eventuali misure da adottare.

D'altro canto, il Consiglio federale non dispone di informazioni su possibili domande di autorizzazione per nuove linee di piante transgeniche resistenti agli insetti in Svizzera. Al contrario, sembra che l'agricoltura svizzera si stia allontanando da questo tipo di tecnologia per abbracciare obiettivi di produzione sostenibili, adattati alle condizioni locali e che utilizzano in modo efficiente le risorse.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3014

 Interpellanza**Come è possibile che un procuratore si rifiuti di ricevere un testimone chiave?**

Depositato da: Chevalley Isabelle
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 04.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nella causa Légeret, un testimone determinante si è annunciato presso il procuratore del Canton Vaud, il quale si è tuttavia rifiutato di sentirlo. Certo, il potere politico e quello giudiziario sono distinti, ma il primo ha il dovere di assicurarsi che la giustizia sia resa nel modo più giusto e che non siamo complici di un errore giudiziario.

Per questo motivo mi permetto di porre le domande seguenti al Consiglio federale:

1. Un procuratore può rifiutarsi di sentire un testimone cruciale in una causa già giudicata dinanzi al Tribunale federale? In caso affermativo, su quale/i articolo/i si fonda?
2. In che modo questo testimone cruciale può testimoniare se il procuratore si rifiuta di sentirlo?
3. È giusto lasciare la sorte di un cittadino nelle mani di un'unica persona, ossia il procuratore? Non si tratta di una falla del sistema che comporta errori giudiziari?
4. Come sarebbe possibile rivedere un processo già giudicato se un medico legale o un testimone cruciale effettuassero dichiarazioni determinanti e il procuratore si rifiutasse di riaprire il fascicolo?
5. Nel nostro Paese vige il principio "in dubio pro reo"?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Il Consiglio federale tiene a precisare, in via preliminare, che non si pronuncia su procedimenti concreti, ma si limita a osservazioni generali. Un procuratore può rifiutare di sentire una persona quale testimone nel quadro di un procedimento in virtù dell'articolo 139 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Secondo questa disposizione "i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova". Il mezzo di prova in questione deve dapprima essere valutato, in modo da poter decidere se le condizioni che permettono di rinunciare alla sua acquisizione sono adempiute. In concreto, per rifiutare di sentire un testimone il procuratore deve giungere alla conclusione, senza cadere nell'arbitrio, che la testimonianza non cambierà il risultato.
2. Un testimone non può richiedere l'acquisizione di una prova, dato che, contrariamente ad esempio all'imputato, non ha qualità di parte (art. 107 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP). Ne consegue che una persona non può a fortiori obbligare un procuratore a sentirla in qualità di testimone (art. 382 cpv. 1 in combinato disposto con gli art. 393 segg. CPP).
3. Se è vero che una sola persona dirige un procedimento penale, occorre tuttavia rilevare che le sue decisioni e i suoi atti possono essere oggetto di ricorso o riesaminati da un'altra autorità. In concreto, la parte la cui istanza di sentire un testimone nel quadro di un procedimento è stata respinta dal procuratore può, a seconda delle circostanze, riproporre tale istanza dinanzi al tribunale di primo grado (art. 331 cpv. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 394 lett. b CPP) o in via eccezionale interporre ricorso contro la reiezione della stessa (art. 393 cpv. 1 lett. a e 394 lett. b CPP a contrario).
4. Le condizioni da adempiere per una revisione sono menzionate negli articoli 410 a 415 CPP. In particolare, la revisione deve essere richiesta da una persona lesa dalla decisione oggetto della domanda di revisione, ossia una persona secondo l'articolo 382 CPP. Si pensa in particolare all'imputato o al condannato. Una persona che desidera essere sentita in qualità di esperto o di testimone non ha la facoltà di presentare una richiesta a tal fine. Anche il ministero pubblico può presentare una domanda di revisione (art. 381 CPP). L'imputato o il condannato può presentare una tale domanda anche se il procuratore non lo fa. Il fatto di addurre fatti o mezzi di prova ignoti all'autorità inferiore può soddisfare le condizioni del motivo di revisione di cui all'articolo 410 capoverso 1 lettera a CPP. La revisione di una sentenza del Tribunale federale è retta dagli articoli 121 a 128 della legge sul Tribunale federale (RS 173.110), che rinviando in particolare al motivo di



revisione di cui all'articolo 410 capoverso 1 lettera a CPP. L'imputato o il condannato è legittimato a presentare una domanda di revisione di una tale sentenza.

5. Il principio "in dubio pro reo" (nel dubbio in favore dell'imputato) è sancito esplicitamente nell'articolo 10 capoverso 3 CPP e rappresenta certamente un principio procedurale fondamentale del diritto penale svizzero. Si applica nell'ambito della sentenza e non in via di principio nella fase istruttoria, condotta dal procuratore. Sotto il profilo della valutazione delle prove, questo principio implica che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'imputato se esistono oggettivamente dubbi seri e insormontabili riguardo all'esistenza del fatto medesimo. Sul piano dell'onere della prova, questo principio implica che spetta all'accusa dimostrare che l'imputato è colpevole.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3015

 Interpellanza**Rendita vitalizia per i frontalieri dell'UE dopo tre mesi di lavoro?**

Depositato da: Matter Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 04.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'accordo istituzionale con l'Unione europea che il Consiglio federale ha posto in consultazione riguarda anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il Consiglio federale non è in particolare riuscito a negoziare un'eccezione al recepimento del diritto (linea rossa) nell'ambito della revisione del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'aspetto centrale della revisione è il passaggio di competenza dal Paese di origine alla Svizzera per quanto concerne le indennità di disoccupazione per i frontalieri. Il Consiglio federale presuppone che l'UE esigerà dalla Svizzera di conformarsi a questa evoluzione del diritto. In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto stima i costi che il nostro Paese dovrà sostenere se, come previsto, la Svizzera e i suoi uffici regionali di collocamento dovranno farsi carico delle indennità di disoccupazione per i 320 000 frontalieri?
2. È corretto che in determinate circostanze le prestazioni di disoccupazione equivalgono a rendite vitalizie per i frontalieri?
3. È corretto che le prestazioni di disoccupazione o, in determinate circostanze, queste rendite vitalizie per i frontalieri, devono essere versate dopo soli tre mesi di lavoro in Svizzera?
4. Il Consiglio federale valuta l'ipotesi, in caso di firma dell'accordo istituzionale, di chiedere all'UE disposizioni derogatorie o periodi transitori analogamente al Lussemburgo, che con il 43 per cento di frontalieri teme il rischio di un fallimento statale legato all'attuazione del regolamento 883/2004?
5. Il grado di copertura della disoccupazione in Svizzera è probabilmente uno dei più alti a livello europeo. In caso di attuazione del regolamento 883/2004 il Consiglio federale non teme forse ripercussioni finanziarie attualmente difficili da stimare? In caso negativo, per quale motivo non nutre questo timore?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./5. La procedura legislativa interna dell'UE per la revisione del regolamento no 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non è ancora conclusa. Sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio.

Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria presso il Comitato dei rappresentanti permanenti, spetta ora alle future presidenze dell'UE proseguire i lavori di riforma della normativa sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e cercare di giungere a un nuovo compromesso tra le proposte molto divergenti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. Pertanto, al momento attuale non esiste ancora una versione definitiva del testo.

Le tre proposte delle istanze europee hanno però in comune l'idea di un cambio di paradigma e del versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri da parte dello Stato dell'ultimo impiego. Secondo le stime della SECO i costi derivanti da questo cambiamento ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi.

2./3. L'attuale regolamento no 883/2004 non prevede un'armonizzazione, bensì solo il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale dei Paesi membri dell'UE e della Svizzera. Ciò dovrebbe valere anche per il progetto di revisione attualmente in discussione. Non si creano nuovi diritti, ma si stabiliscono le norme in base alle quali si determina l'ordinamento giuridico applicabile.

Se il versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri spettasse alla Svizzera, si applicherebbe la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, la quale non prevede l'erogazione di pensioni o prestazioni a vita, ma piuttosto il versamento di indennità giornaliera per un periodo limitato, calcolato in base alla durata del periodo contributivo.

4. Nella misura in cui la procedura di elaborazione di nuove regole per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra le istanze europee è tuttora in corso e l'UE non ha ancora presentato alla Svizzera una richiesta di recepimento della modifica del regolamento nell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in seno al Comitato misto dell'ALC, sarebbe prematuro per il Consiglio federale definire un mandato negoziale. Il mandato negoziale per la delegazione svizzera al Comitato misto dell'ALC può essere definito solo quando sarà disponibile la versione definitiva del nuovo regolamento europeo e dopo che saranno state rispettate le procedure interne svizzere.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3016

 Interpellanza**Indennità di disoccupazione per i frontalieri e accordo quadro istituzionale**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

In un intervento parlamentare Ruppen 18.4222, "No all'indennità di disoccupazione per i frontalieri!", si sottolineavano i rischi finanziari per la Svizzera (diverse centinaia di milioni di franchi secondo il Consiglio federale) derivanti dalla probabile decisione dell'UE di addebitare allo Stato dell'ultimo impiego – e non a quello di residenza – le indennità di disoccupazione per i frontalieri che perdono il posto di lavoro (circa 320 000 in Svizzera).

Nella risposta il Consiglio federale afferma che, anche se l'UE dovesse adottare una norma del genere, la Svizzera non sarebbe tenuta ad applicarla, tranne nel caso in cui il comitato misto Svizzera-UE lo decida all'unanimità.

Questo è il punto per quanto riguarda la legislazione in vigore.

Cosa accadrà se la Svizzera firmerà e ratificherà l'accordo quadro istituzionale con l'UE?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di avviare una consultazione sul progetto riguardante l'accordo che facilita le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera nelle parti del mercato interno alle quali la Svizzera partecipa (accordo istituzionale). Il testo riguarda tra l'altro anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). L'evoluzione del diritto comunitario rientra fra i meccanismi istituzionali disciplinati dall'accordo. Tuttavia, in virtù di questo testo, la Svizzera e l'UE si impegnano solo in linea di principio – come del resto anche nell'ALC – a integrare i nuovi atti giuridici pertinenti dell'UE.

Per quanto riguarda la revisione del regolamento no 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il processo di revisione all'interno dell'UE è tuttora in corso. La Svizzera non ha ancora ricevuto alcuna richiesta in tal senso all'interno del Comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Solo dopo aver ricevuto tale richiesta sarà possibile definire – nell'ambito delle procedure interne di recepimento di un accordo internazionale – il mandato negoziale della delegazione svizzera all'interno del Comitato misto dell'ALC.

Con o senza l'accordo istituzionale, è tuttavia prevedibile che l'UE e i suoi Stati membri chiedano alla Svizzera di recepire questa revisione del diritto comunitario nell'ALC. Come previsto dalla procedura attualmente in vigore, ogni adeguamento futuro delle disposizioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrà essere convenuto all'interno del Comitato misto dell'ALC. In caso di disaccordo sul recepimento di una modifica del diritto dell'UE, si applicherebbe il meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'Accordo.

Inoltre, il protocollo II dell'accordo istituzionale prevede alcune eccezioni al recepimento degli sviluppi del diritto comunitario, le quali riguardano anche una serie di disposizioni nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Sia l'attuale meccanismo di recepimento del diritto europeo pertinente che riguarda l'allegato II dell'ALC sia quello contenuto nell'accordo istituzionale permettono di rispettare le procedure di approvazione interne previste dall'ordinamento giuridico svizzero.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3022

 Interpellanza**Proteggiamo il clima adesso!**

Depositato da: Gruppo socialista

Portavoce: Nordmann Roger
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Come dimostrano le manifestazioni, le dimostrazioni, i sondaggi, gli sviluppi internazionali e le conoscenze scientifiche, la questione climatica ha acquisito importanza e urgenza. Le proposte presentate finora dal Consiglio federale non sono sufficienti per rispettare gli impegni in materia climatica previsti dall'Accordo di Parigi sul clima. Rivolgiamo pertanto le seguenti domande al Consiglio federale:

1. Qual è il calendario del Consiglio federale per rispettare gli impegni in materia di clima, oltre alle proposte già presentate?
2. Quali misure concrete intende adottare il Consiglio federale per ridurre drasticamente le emissioni generate dai trasporti?
3. Quali misure concrete intende adottare il Consiglio federale per ridurre gli investimenti nel settore del petrolio e del gas gestiti dalla piazza finanziaria svizzera?
4. Quali misure concrete intende adottare il Consiglio federale per ridurre le emissioni nel settore del traffico aereo?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. A seguito di una consultazione effettuata nel 2016, con il messaggio del 1° dicembre 2017 sulla revisione della legge sul CO2 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento le sue proposte per la fase successiva della politica climatica fino al 2030. Il Parlamento è libero di tenere conto nelle sue discussioni degli sviluppi più recenti e di decidere misure ulteriori o obiettivi più ambiziosi. Il progetto di legge sul CO2 presentato obbliga il Consiglio federale, previa consultazione delle parti interessate, a presentare in tempo utile al Parlamento proposte sugli obiettivi di riduzione dopo il 2030 (art. 3 cpv. 7).

2. Il Consiglio federale auspica una crescente elettrificazione del traffico. Auto-Schweiz si è posta l'obiettivo per il 2020 di raggiungere la quota del 10 per cento di veicoli elettrici nella flotta di automobili nuove. Un ulteriore incentivo per veicoli a basso consumo sarà costituito dall'introduzione nel 2020 di valori obiettivo per il CO2, più severi, i quali saranno ancora inaspriti nel 2025 in linea con l'Unione europea. Considerato che le emissioni di CO2 per chilometro della flotta di automobili nuove in Svizzera sono le più elevate a livello europeo, l'auspicata riduzione, seppur necessaria, risulta relativamente impegnativa.

Il Consiglio federale intende inoltre aumentare dopo il 2020 la quota di carburanti rinnovabili ad almeno il 5 per cento delle emissioni di CO2 del traffico e obbligare in tal senso gli importatori. Alla luce delle reazioni al progetto di legge sulla tassa d'incentivazione sul clima e sull'energia, il Consiglio federale ha finora considerato che un'imposta sul CO2 sui carburanti molto più efficiente dell'obbligo di compensazione non otterrebbe nessuna maggioranza.

3. Con la ratifica dell'Accordo di Parigi, la Svizzera si è inoltre impegnata a perseguire l'obiettivo di rendere i flussi finanziari compatibili con il clima. Per il momento il Consiglio federale intende concentrarsi sulle misure volontarie degli attori finanziari e adoperarsi per migliorare la trasparenza, mettendo a disposizione, per quanto possibile, basi di valutazione uniformi a livello internazionale. Se i test periodici di compatibilità climatica non registrano progressi, il Consiglio federale esaminerà misure concrete.

4. Il Consiglio federale intende integrare a partire dal 2020 il traffico aereo intereuropeo al sistema di scambio di quote di emissione. Per i voli internazionali sostiene la misura adottata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) di compensare le emissioni superiori al livello del 2020 con certificati esteri. Nella sessione invernale 2018, in occasione delle discussioni relative alla legge sul CO2, il Consiglio nazionale ha respinto l'introduzione di una tassa sui biglietti aerei. La tassa sui biglietti aerei avrebbe senz'altro potuto

contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 del traffico aereo.

Cronologia

07.03.2019	Ufficio CN Urgenza rifiuta
21.06.2019	Consiglio nazionale Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3023

 Interpellanza

Riduzioni individuali dei premi. La sentenza del Tribunale federale indica la via da seguire

Depositato da: Gruppo socialista

Portavoce: [Nordmann Roger](#)
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

In una recente sentenza (8C_228/2018) il Tribunale federale (TF) ha contestato la prassi del Cantone di Lucerna in materia di riduzione individuale dei premi per famiglie con figli. Nelle sue considerazioni, il TF ha ricordato che l'articolo 65 capoverso 1bis LAMal prevede per i redditi medi e bassi una riduzione dei premi di almeno la metà per i giovani adulti in formazione e, da quest'anno, dell'80 per cento per i minorenni. Secondo la definizione del TF, le persone con un reddito compreso tra il 70 e il 150 per cento del reddito mediano del Cantone vanno considerate appartenenti alla classe media. La decisione del TF ha costretto il Cantone di Lucerna ad aumentare i propri limiti di reddito affinché una parte della classe media potesse nuovamente beneficiare dei sussidi. Si dà il caso che questa sentenza abbia una portata nazionale. L'ultimo monitoraggio dell'UFSP fa il punto della situazione sulle riduzioni individuali dei premi accordate alla classe media. Ne risulta che almeno otto Cantoni non accordano alcun sussidio alla classe media. Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta la decisione del TF?
2. Quali altri Cantoni ne sono interessati, oltre a quelli che hanno annunciato modifiche al sistema? Intende adottare misure per far applicare la decisione del TF?
3. Se la decisione del TF fosse applicata a livello nazionale, quante persone supplementari potrebbero in teoria beneficiare dei sussidi e quante risorse supplementari dovrebbero essere stanziare a tal fine?
4. Nella sua risposta all'interpellanza [16.3648](#), il Consiglio federale ha affermato che per quanto riguarda il finanziamento delle riduzioni individuali dei premi "non auspica una crescita, continua nel tempo, della differenza tra la quota della Confederazione e quella dei Cantoni". Come valuta la situazione attuale?
5. E come valuta la situazione di altri gruppi della popolazione che appartengono anch'essi alla classe media secondo la decisione del TF (p. es. i pensionati)?
6. Come giudica l'accesso alle cure mediche di base in considerazione dei tagli alle riduzioni dei premi e dei futuri aumenti delle franchigie? Cosa intende fare per continuare a garantirlo a tutta la popolazione?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) obbliga i Cantoni ad accordare riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi i Cantoni devono ridurre di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in formazione (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal). Dal 2021 i Cantoni dovranno ridurre il premio di questi minorenni di almeno l'80 per cento. In linea di principio sono i Cantoni a definire la "condizione economica modesta" e i "redditi medi e bassi".

1. Il Consiglio federale ha preso atto con interesse della decisione menzionata del Tribunale federale. Tuttavia, in virtù della separazione dei poteri, non gli compete di esprimere una valutazione.
2. In questa decisione, il Tribunale federale ha dichiarato che è incontestabile il fatto che il Tribunale cantonale di Lucerna consideri economie domestiche di ceto medio quelle con un reddito equivalente compreso tra il 70 e il 150 per cento del reddito mediano e di ceto medio-basso quelle con un reddito equivalente compreso tra il 70 e il 100 per cento del reddito mediano. Sarebbero queste, infatti, le fasce di reddito che il legislatore federale avrebbe inteso favorire. Tuttavia non corrisponderebbe all'intento e allo spirito dell'articolo 65 capoverso 1bis LAMal il fatto che soltanto una fascia ristretta dei redditi medi benefici di riduzioni dei premi, poiché si sarebbe dovuto creare un autentico sgravio a favore dei minorenni e dei giovani adulti in formazione proprio anche per questi redditi. La corrispondente disposizione dell'ordinanza sulla riduzione dei premi del

Cantone di Lucerna violerebbe quindi l'articolo 65 capoverso 1bis LAMal. Peraltro il Tribunale federale non ha fissato alcun reddito entro il quale debba essere accordata una riduzione dei premi.

In virtù di questa decisione del Tribunale federale, il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna ha modificato i limiti di reddito per l'applicazione dell'articolo 65 capoverso 1bis LAMal.

I Cantoni attuano l'articolo 65 capoverso 1bis LAMal secondo modalità differenti. Le analisi contenute nel Rapporto 2017 sull'efficacia della riduzione individuale dei premi dell'Ufficio federale della sanità pubblica non possono essere utilizzate per formulare affermazioni sulle ripercussioni della decisione del Tribunale federale su altri Cantoni, poiché il Tribunale federale considera i dati cantonali sui redditi, mentre il monitoraggio utilizza dati fiscali federali. Nel rapporto le soglie cantonali per le quali le economie domestiche modello esaminate ricevono riduzioni dei premi vengono confrontate con la distribuzione dei redditi in Svizzera. Sono interessati dalla decisione del Tribunale federale i Cantoni per i quali la soglia è fissata in modo da non creare un autentico sgravio a favore dei minorenni e dei giovani adulti in formazione anche per i redditi medi. A causa di quanto suesposto, il Consiglio federale non può peraltro valutare quali siano esattamente i Cantoni interessati dalla decisione del Tribunale federale. Presume che i Cantoni siano a conoscenza di questa decisione e che adeguino di conseguenza le loro disposizioni se necessario. Non prevede di adottare misure.

3. Il Consiglio federale non dispone delle indicazioni e dei dati necessari per rispondere a questa domanda.

4. Come ha spiegato nella sua risposta all'interpellanza del Gruppo socialista [16.3648](#), "Arginiamo l'esplosione dei premi", il Consiglio federale non auspica una crescita, continua nel tempo, della differenza tra la quota della Confederazione e quella dei Cantoni, così come è stata osservata negli ultimi anni. Nel 2017 la quota cantonale è stata del 41,7 per cento. Nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si è cercato di arrivare a una quota che fosse all'incirca della metà per la Confederazione e i Cantoni.

5. Per i redditi medi e bassi la LAMal obbliga i Cantoni a ridurre i premi dei minorenni e dei giovani adulti in formazione di almeno il 50 per cento. Per gli altri gruppi di popolazione, invece, i Cantoni sono tenuti a ridurre soltanto i premi degli assicurati di condizione economica modesta.

6. Il Consiglio federale presuppone che, in linea di principio, l'accesso della popolazione alle cure mediche sia garantito grazie all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Esamina e adotta misure di contenimento dei costi per sfruttare riserve di efficienza e frenare così l'aumento dei premi. Già lo scorso autunno ha invitato i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati a esprimersi su un primo pacchetto di misure nell'ambito di una procedura di consultazione. Prevede inoltre di porre in consultazione un secondo pacchetto con misure per il contenimento dell'aumento dei costi probabilmente entro la fine dell'anno.

Cronologia

07.03.2019	Ufficio CN Urgenza rifiuta
21.06.2019	Consiglio nazionale Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3024

 Interpellanza

È tempo di prendere sul serio la popolazione e accordare la priorità assoluta alla protezione del clima come compito trasversale della politica federale

Depositato da: Gruppo verde liberale

Portavoce: Bäumle Martin
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale riconosce che la mitigazione dei cambiamenti climatici e delle loro gravi conseguenze è un compito federale di massima priorità?
2. Il Consiglio federale è disposto a considerare gli effetti sul clima di ogni affare che li riguarda e, per quanto possibile, a trattare in via prioritaria gli affari che mitigano i cambiamenti climatici o le loro conseguenze?
3. Come è possibile, per esempio, conciliare il forte potenziamento delle strade come proposto dal Consiglio federale nei programmi sulle strade nazionali e in quelli d'agglomerato con la mitigazione dei cambiamenti climatici? Non c'è forse bisogno di intelligenza piuttosto che di cemento?
4. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario agire anche nel settore del traffico aereo. Per raggiungere gli obiettivi climatici non sono necessarie misure quali una tassa sui biglietti aerei o moderazione nell'ulteriore ampliamento delle infrastrutture del traffico aereo?
5. Il Consiglio federale è disposto a concepire misure future in modo coerente secondo il principio "incentivare piuttosto che sostenere"? Condivide il timore che senza un'efficace tassa d'incentivazione gli obiettivi necessari per ridurre i cambiamenti climatici possono essere raggiunti soltanto mediante sovvenzioni consistenti e prescrizioni rigorose?

Motivazione

Il 2 febbraio 2019 migliaia di persone in tutta la Svizzera hanno risposto all'appello di numerosi studenti e sono scesi in piazza. Le richieste sono chiare: Parlamento e Governo devono agire ora per scongiurare la minaccia dei cambiamenti climatici. A causa delle emissioni di CO₂, le temperature globali sono già aumentate di 1 grado Celsius rispetto all'era preindustriale. È essenziale ridurre in modo massiccio e il più rapidamente possibile le emissioni di gas serra, anche in Svizzera. Già un aumento di 1,5 grado Celsius della temperatura globale comporta tra l'altro un innalzamento del livello dei mari che rende inabitabili vaste aree costiere. La Banca mondiale stima che nei prossimi 30 anni il numero di rifugiati climatici salirà a oltre 140 milioni. La Svizzera è colpita dai cambiamenti climatici in misura maggiore rispetto alla media per esempio nei settori dell'agricoltura e del turismo invernale.

Non ci si può e non ci si deve aspettare che questo problema si risolva esclusivamente attraverso la responsabilità individuale e i singoli individui. Sono necessarie misure a tutti i livelli statali. Quelle attuate finora non sono sufficienti a limitare il riscaldamento globale a 1,5 grado Celsius entro il 2050.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Il Consiglio federale attribuisce una grandissima importanza alla politica climatica. Nel suo messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019, il Consiglio federale si è basato sulle "Prospettive 2030". Queste ultime illustrano le opportunità e i pericoli per la politica federale basando i diversi scenari sulle diverse politiche climatiche. Il Consiglio federale ha trasmesso il 1° dicembre 2017 al Parlamento il suo messaggio sulla politica climatica della Svizzera dopo il 2020. L'urgenza attribuita allo sviluppo ulteriore e all'attuazione della politica climatica non dipende tuttavia solo dal Consiglio federale ma anche dal Parlamento, dai Cantoni e dall'opinione pubblica. Il Consiglio nazionale durante la votazione sul complesso ha respinto nel dicembre 2018, dopo un anno di deliberazioni, il disegno. Detto disegno è attualmente trattato dalla commissione competente del Consiglio degli Stati.



2. Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha risposto agli interventi parlamentari incentrati sul tema del clima entro la sessione immediatamente successiva e svolto i mandati d'esame nei tempi previsti. Di regola, nei messaggi destinati al Parlamento, un capitolo è dedicato agli effetti sull'ambiente, che analizza, se del caso, anche gli aspetti legati al clima.

3. A seguito dell'attesa crescita demografica ed economica e in assenza di misure più incisive, le capacità delle infrastrutture del traffico raggiungeranno sempre più i loro limiti. Lo dimostrano le Prospettive di traffico 2040 della Confederazione. Nell'ambito del dibattito sulla fase di potenziamento 2019 delle strade nazionali e del credito d'impegno (18.066) il Consiglio nazionale voleva in un primo tempo forzare ancora di più il potenziamento delle strade rispetto a quanto proposto dal Consiglio federale.

Con numerose misure, il Consiglio federale punta a una mobilità più rispettosa del clima. Il Governo pone in particolare l'accento sul coordinamento degli insediamenti e del traffico come pure sullo sviluppo centripeto, promossi con successo tra l'altro attraverso il Programma Traffico d'agglomerato (PTA). Il volume di traffico viene in tal modo ridotto, favorendo la mobilità rispettosa del clima. In Svizzera, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTCPC) rappresenta inoltre un ottimo incentivo finanziario nel trasporto di merci su strada.

Altre misure sono le prescrizioni in materia di emissioni di CO₂ per le automobili e, a partire dal 2020, per i veicoli commerciali leggeri, la promozione della mobilità elettrica, ad esempio nel quadro del programma specifico (Roadmap mobilità elettrica 2022), o dell'installazione di stazioni di ricarica presso le aree di sosta lungo le strade nazionali. Altri programmi per la promozione di una mobilità ad alta efficienza energetica e a basse emissioni, come il programma SwissEnergy, sostengono il car sharing e il car pooling, la guida efficiente dal punto di vista energetico (eco-drive) o la gestione della mobilità.

4. La forte crescita delle emissioni dell'aviazione internazionale non è conforme all'Accordo di Parigi. Il Consiglio federale ritiene qui opportuno intervenire con un'azione di politica climatica poiché tutti i settori, e quindi anche quello dell'aviazione, devono contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Dal 2020, intende pertanto integrare il traffico aereo intereuropeo al sistema di scambio di quote di emissioni. Per i voli internazionali sostiene la misura adottata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) di compensare con certificati esteri le emissioni superiori al livello del 2020. Un'eventuale tassa sui biglietti aerei è attualmente oggetto dei dibattiti relativi alla revisione della legge sul CO₂. Sotto forma di tassa d'incentivazione, quest'ultima avrebbe potuto contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ del traffico aereo.

5. Il Parlamento non è entrato in materia nel 2017 sul disegno di un sistema di incentivazione nel settore del clima e dell'energia, con il quale il Consiglio federale voleva sancire nella Costituzione il passaggio dalla promozione all'incentivazione.

Cronologia

07.03.2019	Ufficio CN Urgenza rifiuta
21.06.2019	Consiglio nazionale Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3026

 Interpellanza

Il Parlamento chiede al Consiglio federale di non concludere alcun accordo con l'UE che leda la sovranità della Svizzera o che preveda il recepimento del diritto UE

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro

Portavoce: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Con la mozione 13.4117, "Posizioni strategiche in merito alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea", il Consiglio federale è stato incaricato di comunicare all'Unione europea le seguenti decisioni adottate il 22 ottobre 2013 dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE) e di difenderle con coerenza davanti all'UE:

1. L'UE deve essere informata in modo inequivocabile del fatto che la Svizzera è uno Stato indipendente dall'Unione europea e che non intende aderire all'UE né direttamente né per via indiretta (decisione adottata con 14 voti contro 1 e 6 astensioni).
2. La Svizzera intrattiene con l'UE relazioni contrattuali volte in particolare ad agevolare il reciproco accesso al mercato, ma non fa parte del mercato interno europeo e non intende aderirvi (decisione adottata con 13 voti contro 1 e 7 astensioni).
3. La Svizzera non stipula trattati che, in generale, limitano la propria sovranità a livello giuridico o di fatto. In particolare, non si impegnerà a recepire automaticamente la futura legislazione dell'UE, né nell'ambito degli attuali accordi bilaterali né nel quadro di accordi futuri, e non si sottoporrà alla giurisdizione dell'UE o dello Spazio economico europeo (decisione adottata, come la precedente, con 13 voti contro 1 e 7 astensioni).
4. La domanda di adesione all'UE depositata dalla Svizzera è considerata priva di oggetto (decisione adottata con 11 voti contro 9 e 1 astensione).

Il 6 maggio 2015 il Consiglio nazionale si è espresso come segue in merito ai quattro punti della mozione 13.4117: sul punto 1 con 112 voti a favore, 78 contrari e 0 astensioni; sul punto 2 con 110 voti a favore, 75 contrari e 3 astensioni; sul punto 3 con 97 voti a favore, 91 contrari e 2 astensioni; infine sul punto 4 con 121 voti a favore, 48 contrari e 17 astensioni.

Il 24 settembre 2015, alcune settimane prima delle elezioni federali, il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione 13.4117 con 27 voti a favore, 12 contrari e 2 astensioni.

Alla luce della bozza sull'Accordo istituzionale, il Consiglio federale viene invitato a indicare quando, come e in quali ambiti ha adempiuto i quattro punti della mozione 13.4117.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2./4. Con lettera del 27 luglio 2016 il Consiglio federale ha informato l'Unione europea (UE) del fatto che la sua domanda di adesione all'UE, presentata il 20 maggio 1992, è da considerarsi ritirata. Il Consiglio federale ha così espresso chiaramente la volontà della Svizzera di non aderire all'UE.

L'obiettivo del Consiglio federale è ottenere un ampio accesso al mercato interno dell'Unione europea (UE) e cooperare con l'UE in determinati settori di interesse per la Svizzera mantenendo la massima autonomia politica possibile. La via bilaterale – in quanto approccio settoriale e su misura – si è dimostrata efficace e rappresenta la soluzione migliore per tutelare gli interessi della Svizzera, oltre a essere stata confermata a più riprese dal popolo in occasione delle relative votazioni. Con un Accordo istituzionale il Consiglio federale mira a consolidare la via bilaterale e l'accesso al mercato interno dell'UE, a garantirne il carattere duraturo e a consentirne l'ulteriore sviluppo.

3. L'Accordo istituzionale introduce il principio dell'aggiornamento dinamico degli accordi bilaterali di accesso al mercato, il quale consente di evitare lacune giuridiche nonché ulteriori ostacoli all'accesso reciproco ai rispettivi mercati. L'accesso al mercato viene così consolidato. L'Accordo prevede anche un meccanismo di composizione delle controversie con cui entrambe le parti contraenti possono far valere i propri diritti e



chiarirli in via definitiva. In tal modo l'Accordo istituzionale offre certezza del diritto e sicurezza nella pianificazione alle imprese svizzere e alle cittadine e ai cittadini e li protegge dalla discriminazione nei confronti della concorrenza europea. Apre inoltre la strada alla conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato per esempio nel campo dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda l'evoluzione del diritto, la Svizzera decide in merito a ogni singolo adeguamento (recepimento di un atto giuridico dell'UE in un accordo bilaterale) conformemente alle procedure di approvazione previste dalla propria legislazione, compreso il ricorso al referendum. È escluso il recepimento automatico del diritto dell'UE. I termini previsti dall'Accordo istituzionale sono abbastanza lunghi da consentire alla Svizzera di applicare le proprie procedure di approvazione interne. La Svizzera è comunque libera di non recepire un determinato sviluppo del diritto dell'UE. In questo caso verrebbe probabilmente avviata una procedura di composizione delle controversie nel cui ambito l'UE sarebbe legittimata a prendere eventuali misure di compensazione, che dovrebbero essere proporzionate.

In caso di controversie decide un tribunale arbitrale in cui siedono arbitri nominati su base paritaria dalla Svizzera e dall'UE. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è quindi competente soltanto per l'interpretazione del diritto dell'UE contenuto nell'accordo in questione e la decisione di rivolgersi alla CGUE spetta esclusivamente al tribunale arbitrale.

Per confrontare quale livello di sovranità assicura la via bilaterale con o senza accordo istituzionale, occorre inoltre tenere presente che l'UE ha già oggi la possibilità di adottare misure nel caso in cui la Svizzera prenda decisioni che l'UE considera inappropriate per le relazioni bilaterali (come è accaduto per esempio dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa"). Il vantaggio dell'Accordo istituzionale consisterebbe nel fatto che in futuro le divergenze verrebbero trattate nel quadro del previsto meccanismo di composizione delle controversie e che le eventuali misure di compensazione adottate dall'UE dovrebbero essere proporzionate. Inoltre la Svizzera verrebbe sistematicamente consultata nell'ambito dell'elaborazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE (decision shaping) e potrebbe in tal modo far valere tempestivamente le proprie esigenze, esercitando così una maggiore influenza in relazione agli atti giuridici di suo interesse.

Cronologia

07.03.2019	Ufficio CN Urgenza rifiuta
21.06.2019	Consiglio nazionale Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3028

 Interpellanza**Ingiustizie sconcertanti relative al canone radiotelevisivo a carico delle imprese disciplinato dalla LRTV**

Depositato da: Paganini Nicolo
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'articolo 70 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) disciplina l'obbligo di pagamento per le imprese. Secondo l'articolo 67b capoverso dell'ordinanza sulla radiotelevisione la cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi. In base all'articolo 70 capoverso 3 LRTV, in linea di massima non appena un'impresa deve pagare l'IVA, per l'assoggettamento all'obbligo di pagare il canone è determinante l'intera cifra d'affari, a prescindere dalla sua categoria in termini di IVA, e anche l'ammontare del canone si basa su questa cifra d'affari totale. Nella prassi ciò causa sconcertanti ingiustizie per le imprese con diversi settori di attività. Se un commerciante di bestiame (le cifre d'affari derivanti dal commercio di bestiame non sottostanno al pagamento dell'IVA) realizza una cifra d'affari di 5 milioni di franchi grazie al commercio di bestiame e nel contempo gestisce nella stessa veste giuridica una macelleria con una cifra d'affari ad esempio pari a 300 000 franchi, allora ai sensi della LRTV paga un canone radiotelevisivo di 2280 franchi. Non paga invece il canone quel commerciante di bestiame con una cifra d'affari di 10 milioni di franchi che non opera in altri settori di attività soggetti al pagamento dell'IVA. Tale condizione non porta solo a una distorsione della concorrenza ma rappresenta anche un'ingiustizia sconcertante. Fattispecie identiche sono trattate in modo completamente diverso. Siccome la lista delle prestazioni esenti dal pagamento dell'IVA secondo l'articolo 21 della legge sull'IVA è lunga, sono ipotizzabili numerose altre circostanze analoghe. La "soluzione" per tali casi sarebbe di ascrivere a ciascuno dei diversi settori di attività una propria forma giuridica. Ciò genererebbe a sua volta un onere finanziario sproporzionato a scapito delle PMI. In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide l'idea che la regolamentazione in questione porti in casi concreti a distorsioni della concorrenza e a ingiustizie?
2. Condivide l'idea che in questi casi vi sia una disparità di trattamento delle stesse fattispecie?
3. Condivide l'idea che sia necessario intervenire a livello legislativo?

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

All'inizio dell'anno in corso, il canone radiotelevisivo a carico delle imprese ha sostituito il canone di ricezione delle imprese. Il nuovo sistema è semplice ed efficiente in quanto si basa sulla cifra d'affari totale annua, che viene già rilevata nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Per il canone a carico delle imprese non occorre rilevare altri dati né procedere all'annuncio o alla disdetta presso l'organo di riscossione e nemmeno effettuare controlli nelle imprese.

In questo modo si elimina uno svantaggio significativo rispetto al precedente sistema del canone di ricezione, vale a dire il dispendio notevole a livello di riscossione, sia per l'organo addetto a tale operazione, sia per le imprese coinvolte.

1./2. È chiaro che un sistema del canone semplice, efficiente e quindi parzialmente schematico può tener conto delle circostanze specifiche di un singolo caso solo fino a un certo punto. Allo stato attuale, tuttavia, non è ancora possibile fornire una panoramica completa degli effetti concreti che il canone a carico delle imprese ha nella pratica; le esperienze raccolte sinora sono ancora troppo poche. Il 18 ottobre 2017 in occasione della sua decisione di introdurre il nuovo canone, il Consiglio federale aveva già stabilito di esaminare le ripercussioni del nuovo sistema al più tardi entro la metà del 2020, sulla base dell'esperienza di tutto il primo anno di riscossione. Il Consiglio federale analizzerà anche le conseguenze del sistema per i diversi settori economici.

3. Secondo il Consiglio federale, la questione dell'eventuale necessità di intervenire sul piano legislativo si pone solo dopo un'analisi completa degli effetti del canone a carico delle imprese. Se a metà del 2020

dall'esame del nuovo sistema dovesse risultare la necessità di un cambiamento, il Consiglio federale adotterà le misure necessarie.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3029

 Interpellanza

Sfruttare il momento e ricordare alle potenze nucleari l'obbligo di smantellare il loro arsenale nucleare

Depositato da: Moser Tiana Angelina
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

In occasione della preparazione della conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (RS 0.515.03) il Consiglio federale firmerà il Trattato sul divieto delle armi nucleari, sulla base della mozione 17.4241 adottata, sfruttando così il momento per esercitare maggiore pressione sulle potenze nucleari? In questo modo potrebbe approfittare della situazione per esortare questi Stati a rispettare l'impegno preso conformemente all'articolo 6 del Trattato di non proliferazione nucleare a concludere in buona fede trattative sulla cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP, RS 0.515.03) è un pilastro della non proliferazione e del disarmo nucleari; gode di un sostegno pressoché universale e impedisce che altri Stati entrino in possesso di armi nucleari. Inoltre sancisce l'impegno assunto a livello internazionale di condurre e concludere trattative sul disarmo. Secondo il Consiglio federale, pertanto, il Trattato riveste un'importanza cruciale per raggiungere l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari. Il Governo si adopera per la tutela, il consolidamento e i progressi nell'attuazione del TNP.

Dal suo punto di vista non è ancora chiaro se il Trattato sul divieto delle armi nucleari (TPNW) – negoziato nel 2017 ma non ancora in vigore – riuscirà rafforzare il TNP o se, al contrario, sortirà l'effetto opposto. Resta infatti da capire se il TPNW sia in grado di contribuire alla non proliferazione e di far compiere progressi concreti nel campo del disarmo; diversamente da quanto auspicano molti dei suoi sostenitori, potrebbe anche ostacolare ulteriori passi avanti nel quadro del TNP. Tenuto conto del contesto già di per sé difficile nel quale si svolgerà la conferenza di revisione del 2020, il Consiglio federale vuole evitare che vengano messi ulteriori bastoni tra le ruote al processo relativo al TNP.

Il Collegio dubita che uno Stato non dotato di armi nucleari come la Svizzera possa spingere i Paesi militarmente nucleari ad avviare misure di disarmo attraverso il proprio sostegno al TPNW, mentre continua a condividere l'opinione del gruppo di lavoro interdipartimentale sul TPNW secondo cui è opportuno adoperarsi per raggiungere risultati concreti all'interno del TNP insieme agli Stati militarmente nucleari.

Alla luce di ciò, il 3 aprile 2019 il Consiglio federale ha deciso di non firmare per il momento il TPNW ma di procedere, entro la fine del 2020, a una nuova valutazione della posizione della Svizzera coinvolgendo esperti esterni. Durante questo lasso di tempo l'Esecutivo trarrà un bilancio sugli sviluppi più recenti a livello di politica estera e della sicurezza. Questa sarà anche l'occasione per analizzare i progressi compiuti nel quadro del TNP.

Nell'ambito della conferenza di revisione sul TNP in programma nel 2020 la Svizzera si porrà come mediatrice e si impegnerà per raggiungere un risultato positivo in materia di disarmo. Per il nostro Paese è fondamentale ridurre i rischi legati alle armi nucleari, impedire una nuova corsa agli armamenti e portare avanti il controllo sul disarmo nucleare come pure la riforma del processo relativo al TNP. Il Consiglio federale ribadisce l'opinione della Svizzera secondo la quale l'impiego di armi nucleari non è conciliabile con le disposizioni del diritto internazionale, in particolare quelle del diritto internazionale umanitario.

Questa duplice posizione nei confronti del TPNW consentirà alla delegazione svizzera in seno al TNP di ricordare agli Stati militarmente nucleari di mettere in atto le tappe previste dal TNP e di adempiere l'obbligo di disarmo previsto dal Trattato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3033

 Mozione

Offensiva per rafforzare la piazza economica svizzera

Depositato da: Gruppo dell'Unione democratica di Centro

Portavoce: Buffat Michaël
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Oppositori: Birrer-Heimo Prisca
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un pacchetto di misure per ridare slancio e aumentare l'attrattiva della piazza economica svizzera e diversificare i mercati di sbocco.

Motivazione

Per sopravvivere sul mercato attuale e futuro, la Svizzera deve aumentare in modo sostenibile l'attrattiva della sua piazza economica e diversificare i mercati di sbocco. Il nostro Paese deve sfruttare il margine di manovra di cui dispone in quanto piazza economica indipendente.

Il Consiglio federale è quindi incaricato di adottare un programma di rilancio allo scopo di ottimizzare le condizioni quadro statali, ridurre i costi legati alla regolamentazione, migliorare l'attrattiva della piazza economica e mantenere i posti di lavoro. In particolare, occorre ridurre l'onere burocratico e quello della regolamentazione che gravano sulle imprese e diversificare i mercati di sbocco intensificando le attività di politica commerciale. Oltre a ciò è opportuno stimolare i consumi interni sgravando le economie domestiche.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Controverso. Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Oggetti correlati

19.3043 Mozione Offensiva per rafforzare la piazza economica svizzera

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



19.3036

 Interpellanza

Competenza della giustizia militare svizzera per il perseguimento penale di jihadisti della milizia terroristica dell'IS

Depositato da: Egger Mike
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo la stampa, forze armate curde in Siria intendono liberare combattenti stranieri dell'IS detenuti. Tra queste persone vi sarebbero anche cittadini svizzeri. Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), negli ultimi anni un centinaio di Svizzeri ha integrato le fila della milizia terroristica dell'IS.

Se dovessero ritornare in Svizzera, queste persone andrebbero sottoposte alla giustizia militare e, in caso di condanna, punite in maniera esemplare. Il Codice penale militare, nel capo sesto, articoli 110 e seguenti, definisce sotto il titolo "crimini di guerra" il suo campo di applicazione, che concerne situazioni di conflitti armati sia internazionali sia nazionali. La competenza della Svizzera per crimini di guerra commessi nel quadro del conflitto in Siria è pertanto data.

Quale Stato depositario delle convenzioni di Ginevra, la Svizzera deve adoperarsi in maniera sistematica in favore del rispetto delle regole ivi contenute a tutela della popolazione civile in zone di conflitto, anche perseguendo e punendo i criminali di guerra.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Riconosce che il Codice penale militare è applicabile ai crimini di guerra commessi nelle zone di conflitto in Siria?
2. Condivide l'opinione secondo cui la Svizzera, quale Stato depositario delle convenzioni di Ginevra, detiene una particolare responsabilità di sanzionare in maniera rigorosa i reati commessi da cittadini svizzeri in zone di guerra?
3. Qual è la sua posizione in merito alla ripresa o al rimpatrio di cittadini svizzeri che si sono uniti alla milizia terroristica dell'IS e attualmente sono detenuti in carceri controllate da forze armate curde?
4. Stando alle informazioni di cui dispone, quanti cittadini svizzeri che si sono uniti alla milizia terroristica dell'IS sono nel frattempo tornati in Svizzera?
5. Queste persone sono state perseguite penalmente al loro ritorno? In caso affermativo, i procedimenti sono stati condotti dalla giustizia militare? In caso negativo, per quali motivi si è rinunciato a perseguirle?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Dall'entrata in vigore della revisione del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CMP) il 1° gennaio 2011, i cittadini svizzeri che commettono o hanno commesso reati di diritto internazionale in Siria non sottostanno più al CPM né alla giurisdizione militare, bensì al CP. Sono quindi perseguiti dalle autorità penali civili per i crimini di guerra commessi all'estero (art. 264b segg. CP) e puniti con una pena detentiva che può essere pronunciata a vita.

Possono invece essere condannati conformemente al CMP i cittadini svizzeri che hanno combattuto per lo "Stato islamico" o gli hanno fornito sostegno, sempre che siano soddisfatti i presupposti dell'articolo 94 CPM. Secondo questo articolo, si rende punibile chi si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale. L'articolo 94 CPM non è applicabile soltanto al servizio in seno a truppe regolari di Stati stranieri, bensì a qualsiasi forma di servizio militare all'estero, pertanto anche al servizio in seno a formazioni militari clandestine organizzate da governi in esilio, in eserciti di mercenari, in formazioni armate di volontari nonché in formazioni di combattimento di partiti politici, di movimenti religiosi, di movimenti di ribellione ecc. Ciò comprende non soltanto il servizio di truppa o il servizio armato al fronte, bensì anche tutte le prestazioni di sostegno fornite in retroguardia nella misura in cui tali prestazioni sottostanno a una catena di comando militare o analoga.



2. I cittadini svizzeri recatisi all'estero per motivi terroristici non devono restare impuniti. Questo è quanto ha stabilito il Consiglio federale l'8 marzo 2019 nella sua strategia ad hoc. L'obiettivo è che il perseguimento penale e l'esecuzione dell'eventuale pena, conformemente agli standard internazionali, avvengano nello Stato in cui è stato commesso il reato. La Svizzera è disposta a sostenere con risorse appropriate l'eventuale istituzione di un tribunale speciale internazionale e l'esecuzione delle pene in loco. Se non è possibile perseguire i rei nello Stato in cui hanno commesso il reato, la Svizzera è responsabile di perseguire penalmente i propri cittadini non appena questi tornano in Svizzera o si trovano in uno Stato con cui la Svizzera coopera per mezzo dell'assistenza giudiziaria.

La responsabilità degli Stati di garantire il perseguimento penale efficace, trasparente e completo dei crimini di guerra deriva in particolare dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro protocolli aggiuntivi.

Nell'ambito del conflitto siriano la Svizzera s'impegna a favore dell'analisi delle violazioni del diritto internazionale perpetrate da tutte le parti in conflitto. In tale contesto, sostiene e finanzia in particolare il meccanismo internazionale, indipendente e imparziale dell'ONU ("International, Impartial and Independent Mechanism"), con sede a Ginevra, che assicura le prove dei crimini più gravi compiuti in Siria in vista di futuri procedimenti giudiziari. La Svizzera fornisce inoltre sostegno a organizzazioni non governative siriane che documentano sul posto i crimini commessi in Siria. Instaura i contatti tra tali attori e gli organi dell'ONU al fine di incentivare l'apertura di procedimenti penali contro i responsabili di questi crimini.

3. L'obiettivo principale del Consiglio federale è garantire la sicurezza della Svizzera e proteggere la sua popolazione. Non sostiene il rimpatrio attivo di cittadini svizzeri adulti recatisi all'estero per motivi terroristici. In conformità con l'articolo 24 capoverso 2 della Costituzione federale, la Svizzera non rifiuta il ritorno di questi cittadini. Tuttavia, adotta tutte le misure operative del caso per impedire il loro ritorno incontrollato. Il rimpatrio attivo dei minori può essere preso in considerazione caso per caso. In tale contesto, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione permanente (art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

4. Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dal 2001 a oggi sono state rilevate 77 partenze per motivi terroristici verso la Siria e l'Iraq e 15 verso la Somalia, l'Afghanistan e il Pakistan. Una persona ha lasciato la Svizzera per recarsi nelle Filippine. Queste cifre sono cumulative ed è quindi importante precisare che alcune di queste persone sono ancora sul posto, 31 sono decedute (di queste, in 25 casi il decesso è confermato) e altre sono tornate in Svizzera. Il totale dei rientri confermati ammonta a 13.

5. Se il perseguimento compete alle autorità penali civili della Confederazione, l'inchiesta penale è condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente al Codice di procedura penale. L'MPC conduce anche procedimenti penali contro i viaggiatori con finalità jihadiste, tra cui figurano anche persone tornate in Svizzera. Tutte le persone il cui ritorno è stato confermato dal SIC sono state o sono attualmente oggetto di un procedimento penale dell'MPC, ad eccezione di coloro che al momento della partenza erano minorenni. Il loro perseguimento penale incombe alle procure cantonali dei minori.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3037

 Interpellanza**Durata di vita delle agenzie postali**

Depositato da: de la Reussille Denis
Gruppo dei Verdi
Partito svizzero del Lavoro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nonostante le numerose manifestazioni della popolazione toccata dalla chiusura degli uffici postali, la direzione della Posta si mostra completamente insensibile alle preoccupazioni della gente, il che è in totale contraddizione con il suo mandato di servizio pubblico universale. Abbiamo avuto occasione di vedere, segnatamente in un reportage diffuso dalla RTS, che un certo numero di agenzie aveva chiuso i battenti a volte molto rapidamente poco dopo l'apertura. A quanto pare le promesse fatte dalla direzione della Posta in merito alla redditività di queste agenzie non sono state mantenute. Temiamo quindi che regioni intere del nostro Paese saranno costrette a vivere in un "deserto postale" che obbligherà la popolazione a lunghi spostamenti per aver accesso a un servizio pubblico universale. Chiediamo al Consiglio federale di prendere le misure necessarie per garantire il servizio pubblico in tutte le regioni del nostro Paese e di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale può comunicarci il numero preciso di agenzie postali che sono state aperte per sostituire degli uffici postali?
2. Il Consiglio federale può dirci esattamente quante di queste agenzie hanno chiuso i battenti, e per quanto tempo sono state operative quelle che sono già state chiuse?
3. Riguardo alle agenzie postali che sono già state chiuse, il Consiglio federale conosce le ragioni della loro chiusura?
4. Il Consiglio federale può indicarci se, nelle regioni in cui le agenzie hanno chiuso, la Posta intende investire nuovamente o se conta di lasciare la popolazione in un "deserto postale"?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Oggi la Posta Svizzera gestisce una rete postale capillare comprendente circa 3900 punti d'accesso, fra cui 1061 agenzie (stato 31 dicembre 2018). Nel corso del 2018 la Posta ha aperto 93 nuove agenzie.
2. Secondo le informazioni fornite dalla Posta, nel 2018 sono stati sciolti contratti con 50 agenzie. Per 42 delle 50 ubicazioni sono state trovate con altri partner delle soluzioni che assicurano la continuità. Presso sei ubicazioni è stato introdotto un servizio a domicilio perché non è stato possibile trovare una soluzione adeguata per il mantenimento di un punto d'accesso con servizio. In due casi la Posta sta dialogando con i Comuni coinvolti.

Con le soluzioni tramite partner la Posta mira a instaurare delle collaborazioni sul lungo periodo. Lo scioglimento di contratti avviene raramente e nel 2018 ha toccato meno del 5 per cento delle attuali 1061 agenzie. Le 50 agenzie che hanno chiuso i battenti sono state operative in media per quattro anni e mezzo.

Se un contratto siglato con un partner viene sciolto, la Posta studia insieme al Comune coinvolto una soluzione sostitutiva (procedura di dialogo in base all'art. 34 OPO). Qualora non si riesca a trovare alcun partner, il servizio postale di base è assicurato mediante un servizio a domicilio.

3. Secondo le informazioni della Posta, le 1061 agenzie create sinora si sono dimostrate alquanto stabili. Gli scioglimenti di contratto avvenuti sono riconducibili principalmente a trasferimenti o cessioni di attività, spesso a seguito di pensionamenti. Soltanto in casi eccezionali non viene messa in atto alcuna soluzione che assicuri la continuità tramite un altro partner. Ciò avviene soprattutto quando non vi è più potenziale a sufficienza affinché l'esercizio principale rimanga in attività.

Da parte della Posta, lo scioglimento di un contratto siglato con un partner avviene solo in casi eccezionali. Questo può accadere ad esempio in caso di persistente insufficienza della qualità dei servizi oppure violazione delle disposizioni contrattuali. Una scarsa fruizione dei servizi postali non è invece per la Posta una ragione sufficiente per lo scioglimento di un contratto.



4. Quando un partner chiude la sua attività, la Posta instaura un dialogo con le autorità locali al fine di trovare una soluzione che garantisca la continuità o giungere perlomeno a una soluzione temporanea. Il servizio universale postale rimane in ogni caso garantito. Inoltre, dal 1 ° gennaio 2019 sono state rese più severe le disposizioni relative alla raggiungibilità del servizio universale contenute nell'ordinanza sulle poste.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3038

 Interpellanza

Una tredicesima per tutti

Depositato da: de la Reussille Denis
Gruppo dei Verdi
Partito svizzero del Lavoro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Malgrado l'esistenza di contratti collettivi in diversi settori professionali, ancora troppe attività professionali non beneficiano di una tredicesima. Se ad esempio le nostre amministrazioni comunali, cantonali e federali subappaltano la pulizia degli edifici di amministrazioni pubbliche a imprese private, i lavoratori di queste ultime non beneficiano di una tredicesima. L'esperienza e la realtà ci mostrano che dinanzi a queste situazioni di blocco che rappresentano un'ingiustizia manifesta per una categoria vulnerabile di lavoratori spesso senza qualifiche, l'intervento dello Stato è indispensabile per rimediare a un torto o a mancanza grave.

Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Alla luce della situazione che prevale attualmente – assenza di CCL in determinati settori professionali – il Consiglio federale non dovrebbe rendere obbligatorio il versamento di una tredicesima a tutte le categorie di lavoratori?
2. Sancire nel Codice delle obbligazioni l'obbligatorietà della tredicesima permetterebbe di garantire l'uguaglianza a tutti i salariati del nostro Paese?
3. Il Consiglio federale ritiene davvero che lasciare le parti sociali risolvere il problema di questa minoranza di lavoratori dimenticati rappresenti una soluzione soddisfacente per porre fine a un'ingiustizia?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Il salario è un elemento essenziale del contratto di lavoro (art. 319 del Codice delle obbligazioni, CO; RS 220). Il datore di lavoro è tenuto a versarlo in contropartita alla prestazione lavorativa. Il salario deve essere versato in linea di massima "alla fine di ogni mese" (art. 323 cpv. 1 CO). La tredicesima costituisce in generale nella prassi una retribuzione il cui principio e ammontare sono fissati nel contratto e, quindi, dipende dal regime del salario. Deve pertanto essere versata proporzionalmente dal datore di lavoro anche se il contratto ha una durata inferiore a un anno.

La tredicesima è stata pertanto forgiata dalla prassi e non è prescritta dalla legge. Visto che in ultima analisi si tratta di una questione di suddivisione del salario annuo pattuito, obbligare il datore di lavoro per legge a versare la tredicesima non migliora necessariamente la situazione del lavoratore. Una regola legale nel senso proposto nell'interpellanza non appare pertanto ragionevole. Un argomento che depone a sfavore di un disciplinamento nel Codice delle obbligazioni consiste nel fatto che questo si applica soltanto ai rapporti di lavoro del settore privato e non permette di coprire il settore pubblico.

3. Il versamento della tredicesima costituisce una prestazione frequente nella prassi. È previsto nei contratti collettivi di lavoro o negli accordi individuali quando non esiste un contratto collettivo.

Il partenariato sociale rappresenta un pilastro fondamentale della protezione dei lavoratori in Svizzera. La negoziazione collettiva permette di riequilibrare i rapporti di forza tra lavoratori e datori di lavoro. La dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro permette inoltre di conferire loro forza obbligatoria per tutto un settore e costituisce uno strumento privilegiato ed efficace di protezione dei lavoratori. Ad esempio, settori come quello delle pulizie, o quello alberghiero e della ristorazione prevedono contratti collettivi generalmente vincolanti, che includono il versamento della tredicesima. Ciò mostra che il sistema attuale permette di trovare soluzioni soddisfacenti al problema.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3039

 Mozione**Vigilanza da parte della Postcom sui prezzi di distribuzione di lettere e pacchi. Far rispettare la volontà del legislatore**

Depositato da: Feller Olivier
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Vigilanza da parte della Postcom sui prezzi di distribuzione di lettere e pacchi. Far rispettare la volontà del legislatore

Motivazione

1. Secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge sulle poste (LPO), la Posta deve stabilire i prezzi di distribuzione delle lettere e dei pacchi del servizio universale indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. Ciò significa che la Posta deve garantire la parità di trattamento di tutti i clienti (messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 concernente la legge sulle poste, LPO, pag. 4533).
 2. La nomenclatura della LPO e le deliberazioni parlamentari attestano la volontà del legislatore di far sì che i principi per la determinazione dei prezzi si applichino a tutto il servizio universale, e quindi anche agli invii di massa, ossia ad esempio quando un cliente come Amazon ha concluso un particolare contratto con la Posta (parere del Consiglio federale del 13 febbraio 2019 in merito all'interpellanza [18.4108](#)).
 3. Secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettera h LPO la Postcom deve verificare il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale. Ciò significa che la Postcom deve verificare in particolare che le tariffe degli invii di massa di lettere e pacchi rispettino il quadro legale, in particolare l'esigenza della parità di trattamento di tutti i clienti della Posta.
 4. La Postcom rifiuta tuttavia di verificare se i prezzi degli invii di massa di lettere e pacchi rispettano le prescrizioni legali. In altre parole, la Postcom rifiuta di applicare la legge conformemente alla volontà del legislatore.
 5. L'ordinanza sulle poste (OPO) contribuisce a creare una certa confusione. Infatti l'articolo 47 capoverso 2, in combinato disposto con l'articolo 29 capoverso 1 lettere a e b, sembra contraddire la LPO nella forma voluta e adottata dal Parlamento.
- È importante che il Consiglio federale prenda delle misure affinché la volontà del legislatore sia rispettata. In altre parole, la Postcom deve essere incaricata di verificare che i prezzi degli invii di massa di lettere e pacchi rispettino il quadro legale, in particolare l'esigenza del pari trattamento di tutti i clienti della Posta. Le misure da prendere possono consistere ad esempio in una revisione parziale dell'OPO e/o in un progetto di revisione parziale della LPO.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS (CTT-CS)



Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3044 Interpellanza

La SECO deve entrare in concorrenza con le aziende private?

Depositato da: Candinas Martin
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

La SECO ha creato il portale dei fogli ufficiali "eFUSC", una piattaforma elettronica di pubblicazione multi-utente, e ne estende l'utilizzo anche ai Cantoni. In Svizzera esistevano già piattaforme simili proposte da aziende private prima che la SECO arrivasse sul mercato. Mediante aggiudicazioni in-state, i Cantoni possono attribuire mandati direttamente alla SECO ed eludere così i bandi di concorso dell'OMC. Questa pratica esclude i fornitori privati dal mercato. La SECO, però, essendo finanziata dalle entrate fiscali, non deve e non può realizzare utili da questa offerta, il che costituisce un ulteriore significativo svantaggio per i concorrenti privati. In occasione della Conferenza dei cancellieri di Stato dei Cantoni del 21 aprile 2017, la SECO ha presentato il portale dei fogli ufficiali. Per quanto riguarda il quadro giuridico, il documento di presentazione specifica che la forma di collaborazione con i Cantoni deve essere esaminata dal punto di vista giuridico, ma che al momento non esiste un'apposita base legale federale.

"DIAM" è una piattaforma elettronica di pubblicazione affermata, utilizzata nel Cantone dei Grigioni fin dal 2016. Questa piattaforma era quindi sul mercato due anni prima dell'arrivo di quella della SECO. "DIAM" è stata sviluppata da Somedia, un'azienda grigionese attiva nel settore dei media. I Cantoni di San Gallo e Argovia hanno indetto una procedura di gara aperta conforme alle norme dell'OMC e Somedia si è aggiudicata il mandato. I Cantoni di Basilea Città e Berna hanno invece assegnato il mandato alla SECO senza indire un bando (aggiudicazione in-state). In questo modo vengono estromesse dal mercato le imprese private, cancellati gli investimenti in prodotti innovativi e minacciati gli impieghi decentralizzati.

In riferimento a tale problematica, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Spetta alla SECO sviluppare e commercializzare prodotti e servizi già offerti da imprese private?
2. La SECO deve e può entrare in concorrenza con imprese private sulla base di vantaggi che falsano la concorrenza e, con ciò, escludere queste imprese dal mercato?
3. È stata fissata la suddetta base legale per regolare la forma di collaborazione con i Cantoni?
4. Il Consiglio federale è disposto a proibire alla SECO di continuare a commercializzare una piattaforma di pubblicazione elettronica per i Cantoni?
5. È disposto inoltre a intervenire presso i Cantoni affinché rinuncino a un'aggiudicazione in-state per questo prodotto?

Parere del Consiglio federale del 17.04.2019**Considerazioni generali**

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è l'editrice del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Già nel 2000 il FUSC era stato pubblicato tramite una piattaforma elettronica e proposto sia in versione cartacea che elettronica (FUSC on line). Questa soluzione consentiva anche ai Cantoni di acquisire dati già automatizzati per i loro fogli ufficiali. Dal 2013 la piattaforma è inoltre stata utilizzata per pubblicare il foglio ufficiale del Cantone di Zurigo su sua richiesta. Questa collaborazione tra Confederazione e Cantoni poggia su un'esperienza pluriennale. Nel 2015 la SECO ha deciso di sostituire la piattaforma FUSC on line con un'applicazione più moderna. Per tale motivo il 31 luglio 2015 è stato indetto un bando di concorso OMC, e il mandato è stato assegnato a un fornitore di software in Svizzera. Somedia allora non si era candidata. Infine, occorre precisare che anche la gestione informatica dell'applicazione della SECO è assicurata da un fornitore privato.

1. Con un bando di concorso OMC, la SECO ha cercato volutamente un prodotto sviluppato dall'economia privata e ha aggiudicato il mandato di conseguenza. Questa decisione è stata presa nel luglio 2015, ossia prima della messa in esercizio della soluzione "DIAM" di Somedia.



2. La SECO non ha alcuna intenzione di fare concorrenza alle aziende private mettendo l'applicazione a disposizione dei Cantoni. Ogni Cantone è libero di assegnare la pubblicazione del suo foglio ufficiale ai partner di sua scelta. Di norma, per l'amministrazione ausiliare, la Confederazione e i Cantoni devono decidere se sviluppare essi stessi un prodotto o se acquistarlo da un fornitore esterno, pensando a impiegare le risorse in modo conveniente. Le aziende non hanno alcun diritto acquisito di vendere il loro prodotto allo Stato.

3. L'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza FUSC (RS 221.415) stabilisce che la piattaforma della SECO può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

4. La piattaforma non è commercializzata. Conformemente al principio di e-government "sviluppare una volta – applicare più volte", l'applicazione è messa a disposizione dei Cantoni interessati al prezzo di costo. Ciò permette di assicurare la pubblicazione dei fogli ufficiali, prevista per legge, a condizioni vantaggiose. Questa pratica è conforme alla convenzione quadro di diritto pubblico che definisce le modalità di collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nell'ambito dell'e-government. Grazie a questa sinergia, agli enti ufficiali e privati sono fatturate tasse ridotte; di conseguenza, i poteri pubblici e le imprese private che devono pubblicare annunci sui fogli ufficiali possono risparmiare sui costi. Tenendo presente quanto precede, le imprese private non godono di alcun diritto di vendere ripetutamente delle prestazioni replicabili ai vari enti pubblici. Se la Confederazione e i Cantoni riescono a essere più efficaci sul mercato raggruppando i loro fabbisogni, significa che fanno bene il proprio lavoro.

5. Per i Cantoni, la pubblicazione dei fogli ufficiali si fonda su basi legali (in generale leggi e ordinanze sulle pubblicazioni ufficiali). Le istanze amministrative competenti sono dunque legittimate a definire loro stesse l'elaborazione della pubblicazione e la forma di distribuzione. I Cantoni sono liberi di delegare questi incarichi a terzi. Se una soluzione appropriata è disponibile nell'ambiente amministrativo, questa prestazione può essere assegnata mediante un'aggiudicazione in-state. Questo tipo di aggiudicazioni non è di per sé vietato e si basa sulle diverse legislazioni cantonali sugli acquisti pubblici. Il Consiglio federale non può vietare ai Cantoni di ricorrere a queste pratiche in materia di aggiudicazione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Ammann Thomas, Bigler Hans-Ulrich, Brand Heinz, Burkart Thierry, Campell Duri, Giezendanner Ulrich, Martullo-Blocher Magdalena, Paganini Nicolo, Ritter Markus

19.3045

 Interpellanza**Ulteriori punti interrogativi per quanto riguarda il Duro**

Depositato da: Knecht Hansjörg
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

A quanto pare il DDPS intende privare 120 aziende svizzere di importanti commesse nell'ambito dei lavori di manutenzione del Duro e affidarle sottobanco alla Mowag, azienda controllata dagli americani, che a sua volta affiderà il tutto all'azienda svedese Scania. Ciò è alquanto irritante! Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Tre anni fa la fornitura dei Duro è stata affidata alla Mowag con la promessa che avrebbe assegnato subappalti ad aziende svizzere. Tale promessa è stata mantenuta? Gli ultimi sviluppi non vanno nella direzione opposta?
2. Come valuta tale pratica di aggiudicazione alla luce della decentralizzazione nell'ambito della logistica promessa dall'USEs? Non si può parlare di decentralizzazione e di idoneità per la milizia se poi si esclude da questo tipo di aggiudicazioni le aziende affidabili e radicate nella società.
3. Come valuta il rapporto di dipendenza dovuto alla centralizzazione presso singole grandi aziende come, ad esempio, Mowag e Scania? Diversi casi evidenziano che in questo modo a medio termine si potrebbero generare elevati costi a carico della collettività. Sulla base delle esperienze accumulate sinora, tra dieci o venti anni si potrà ancora fare affidamento sulle prestazioni di tali aziende? Ad esempio, saranno ancora in grado di fornire pezzi di ricambio?
4. Il fallimento dell'azienda austriaca Steyr, la quale avrebbe dovuto fornire i motori per il Duro rinnovato (ma non potrà farlo), non mostra esattamente quali sono le problematiche legate a questo tipo di rapporto di dipendenza?
5. Attualmente l'assegnazione dei lavori di manutenzione a Scania comprende unicamente i lavori durante il periodo di garanzia. Dopo tale periodo il Consiglio federale ritiene che in caso di superamento delle capacità i lavori di manutenzione continueranno ad essere assegnati come sinora a garage civili sotto la responsabilità della Base logistica dell'esercito?
6. Qual è il rapporto costi-benefici se invece dei piccoli garage flessibili, economici e presenti sul posto sono le grandi aziende a suddividersi i mandati tra di loro? Non si teme di superare le spese previste e di ottenere prezzi troppo elevati?
7. Come si intende evitare che con questo tipo di aggiudicazioni le piccole aziende non debbano semplicemente fungere da tappabuchi e che non appena le commesse diventano più importanti vengono escluse mediante procedure controverse e poco trasparenti?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

A titolo introduttivo, il Consiglio federale precisa che va fatta una distinzione tra il mantenimento del valore dei veicoli Duro, approvato dal Parlamento nel quadro del Programma d'armamento supplementare 2015, i lavori di manutenzione ai veicoli Duro non ancora modernizzati e i futuri lavori di manutenzione e di mantenimento dell'efficienza dei veicoli Duro modernizzati.

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1./2. Per il mantenimento del valore dei veicoli Duro, menzionato dall'autore dell'interpellanza, l'azienda mandataria GDELS-Mowag ha aggiudicato subappalti a circa 170 subfornitori in Svizzera. Al riguardo non vi sono stati ulteriori sviluppi. La GDELS-Mowag è tenuta per contratto ad aggiudicare, in condizioni di concorrenza, subappalti a subfornitori in Svizzera, tenendo in debita considerazione l'aspetto della ripartizione tra le varie regioni.

La GDELS-Mowag è stata scelta come centro di competenza per il materiale (CCM) anche per i futuri lavori di manutenzione ai veicoli Duro che sono stati sottoposti al programma di mantenimento del valore. Ciò



corrisponde alla prassi prescritta per la manutenzione di determinati gruppi di materiale durante la loro fase di utilizzazione. La gestione dei sistemi è tra l'altro basata sulla designazione di un mandatario che funga da CCM centrale; in questa funzione, oltre ai lavori di manutenzione veri e propri, è verificata anche la fattibilità di adeguamenti necessari durante la fase di utilizzazione. In tal senso la GDELS-Mowag documenta e gestisce tutte le modifiche ed è pertanto responsabile per il funzionamento tecnico della futura flotta di Duro sull'arco dell'intero ciclo di vita.

Il CCM ha la possibilità di collaborare con subappaltatori adeguati, da scegliere secondo criteri di economicità. Al riguardo la GDELS-Mowag ha deciso di collaborare, per i lavori durante il periodo di garanzia, con l'azienda "Scania Schweiz". L'ampia rete di servizi e di autofficine svizzere di quest'ultima consente di assicurare un servizio globale decentralizzato su tutto il territorio svizzero. Per principio tutti i lavori sono svolti in Svizzera da lavoratori impiegati in Svizzera.

Per la manutenzione dei veicoli Duro non ancora modernizzati è responsabile la Base logistica dell'esercito (BLEs). Nei casi in cui le capacità della BLEs non sono sufficienti, si aggiudicano tuttora mandati di manutenzione a autofficine civili locali. Attualmente la BLEs è in grado di svolgere autonomamente la maggior parte dei lavori di manutenzione ai veicoli Duro.

3./4. Per quanto concerne i rapporti di dipendenza, non è possibile eliminare del tutto qualsiasi rischio. Ciò è in particolare il caso quando sono coinvolti fornitori di componenti essenziali, quali motori o cambi, per le quali spesso sono attivi sul mercato soltanto pochi offerenti che possono entrare in considerazione. Un certo grado di rischio non può essere ridotto del tutto nemmeno con l'aggiudicazione di mandati di manutenzione a più aziende di piccole dimensioni. Infatti, dovendo comunque procurarsi i pezzi di ricambio presso i produttori originali, risultano a loro volta dipendenti da quest'ultimi. Non possono essere del tutto esclusi nemmeno ritardi nella fornitura, dovuti per esempio a difficoltà economiche dei fornitori. Nel caso della Steyr Motors si tratta di un subfornitore della GDELS-Mowag (impresa generale), che si assume i rischi di ritardi nella fornitura nei confronti di armasuisse (organo di acquisto). Per ridurre i rischi sono adottate svariate misure, che comprendono ad esempio l'obbligo dei fornitori, stabilito per contratto, di essere pronti a fornire materiale di ricambio sull'arco di numerosi anni e di pagare pene convenzionali in caso di ritardi nella fornitura.

5. I lavori di manutenzione di minore complessità sono tuttora eseguiti dalla BLEs. Se il fabbisogno in materia di manutenzione dovesse superare le capacità della BLEs, è fatto ricorso a offerenti adeguati. Per quanto concerne questo aspetto, grazie alle misure di mantenimento del valore i veicoli dovrebbero in futuro richiedere un numero nettamente inferiore di riparazioni.

6./7. L'aggiudicazione di mandati da parte di armasuisse in quanto organo centrale d'acquisto è retta dalla legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e dalla relativa ordinanza (Ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub; RS 172.056.11). Nel quadro della LAPub la Confederazione ha tra l'altro inteso garantire l'economicità nell'impiego delle risorse pubbliche. In tale contesto le dimensioni degli offerenti non sono determinanti per l'aggiudicazione; per contro è determinante la rispettiva efficacia economica nella fornitura delle prestazioni auspiccate. Nella valutazione dell'economicità devono inoltre essere considerati anche gli oneri amministrativi e operativi risultanti presso gli esercizi della Confederazione per il disbrigo dei mandati. Nel quadro di mandati di una certa consistenza, l'aggiudicazione a numerosi offerenti può comportare notevoli spese supplementari.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Giezendanner Ulrich



19.3046

 Interpellanza**Immigrazione di massa. Bilancio in relazione all'obbligo di annunciare i posti vacanti**

Depositato da: Bourgeois Jacques
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 1° luglio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sull'immigrazione di massa. La nuova normativa prevede, nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione pari o superiore all'8 per cento, l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti all'ufficio regionale di collocamento (URC) del rispettivo Cantone. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quale è stato, per genere di professione, il numero di annunci presentati e quanti annunci hanno portato all'assunzione di una persona proposta dall'URC?
2. Come valuta il Consiglio federale l'onere amministrativo e il rapporto costi/efficacia di questa misura?
3. Il termine del mese di agosto fissato per la revisione della nomenclatura potrà essere rispettato?
4. Il 1° gennaio 2020 si prevede di ridurre dall'8 al 5 per cento la soglia del tasso di disoccupazione che comporta l'obbligo di annunciare i posti vacanti: quanti generi di professioni supplementari saranno interessati da tale misura? Come si garantisce, per i generi di professioni con pochi dipendenti e che prevedono impieghi stagionali, che il rilevamento avvenga correttamente e rifletta nel modo più preciso possibile la durata d'impiego delle persone?
5. L'applicazione di questa normativa è di competenza dei Cantoni: come vengono garantiti i controlli, quali sono i costi e come vengono finanziati?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Tra luglio 2018 e febbraio 2019 sono stati annunciati in media 18 800 posti vacanti al mese in generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio. Il 48 per cento di tali annunci riguardava professioni alberghiere e della ristorazione (ad es. personale di servizio, personale ai piani e personale di cucina), il 23 per cento diverse professioni legate alla produzione (ad es. lavoratori ausiliari, magazzinieri e operatori in orologeria), il 18 per cento professioni dell'edilizia (ad es. ausiliari, intonacatori, isolatori) e il 9 per cento altre professioni (ad es. telefonisti, specialisti in marketing, aiuti agricoli, corrieri).

Attualmente l'impatto dell'obbligo di annuncio sull'occupazione dei posti vacanti da parte delle persone in cerca d'impiego iscritte non può ancora essere valutato.

2. Il numero di posti annunciati è nettamente più elevato di quello stimato prima dell'entrata in vigore della misura. Ciò dimostra che i datori di lavoro prendono sul serio l'obbligo di annuncio. Gli oneri amministrativi sostenuti dall'economia e dal servizio pubblico di collocamento (SPC) dovrebbero quindi essere più elevati del previsto. Le spese supplementari del SPC per il 2018 non supereranno tuttavia il tetto massimo ordinario dei costi d'esercizio.

In adempimento della mozione del gruppo PPD 16.4151, "Monitoraggio degli effetti dell'attuazione dell'iniziativa 'contro l'immigrazione di massa'", la SECO presenterà ogni anno un rapporto sull'attuazione dell'obbligo di annuncio in seno al servizio pubblico di collocamento e sul modo in cui le aziende affrontano tale obbligo. Il primo rapporto di monitoraggio sull'esecuzione verrà pubblicato nell'autunno 2019. Per poter valutare gli effetti dell'obbligo di annuncio sulla disoccupazione e sull'immigrazione è tuttavia necessario disporre di informazioni relative a un periodo più lungo.

3./4. L'elenco dei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio dei posti vacanti verrà elaborato sulla base della nomenclatura delle professioni (CH-ISCO) secondo il programma previsto. Essendo in corso la revisione della nomenclatura, che si concluderà a fine agosto 2019, non è ancora possibile stabilire quali generi di professioni saranno soggetti all'obbligo di annuncio dal 1° gennaio 2020. Il suddetto elenco verrà elaborato nel mese di ottobre 2019 sulla base della CH-ISCO considerando i dati della disoccupazione da ottobre 2018 a settembre 2019. I tassi di disoccupazione risultano dal quoziente tra il numero dei disoccupati

registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa. Per quanto concerne i generi di professioni con poche persone attive (meno di 900 persone nella lista attuale), bisogna raggrupparli con generi di professioni affini per poter stabilire tassi di disoccupazione rilevanti. I tassi di disoccupazione sono stabiliti su una media di dodici mesi. In questo modo si tiene conto sia dei valori stagionali minimi che di quelli massimi. Il numero di persone attive è invece rilevato il 31 dicembre e rispecchia la situazione del momento. Non è possibile prendere in considerazione la durata d'impiego in quanto questo valore non è censito nella rilevazione strutturale.

5. I Cantoni sono tenuti a controllare in maniera adeguata ed efficace il rispetto dell'obbligo di annuncio. Considerata la rilevanza nazionale di un'attuazione sistematica dell'obbligo di annuncio, la Confederazione intende partecipare ai costi di controllo dei Cantoni versando un importo forfettario. A tale scopo, l'8 marzo 2019 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di legge (FF 2019 2341). La legge dovrebbe, nel limite del possibile, entrare in vigore il 1° gennaio 2020. I costi dipendono dal numero di posti soggetti all'obbligo di annuncio e variano in funzione del tipo (controlli via schermo o in loco) e dalla portata dei controlli (in base al rischio e a campione). I Cantoni raccolgono attualmente le prime esperienze in materia, che verranno valutate entro il primo semestre 2019.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Bauer Philippe, Derder Fathi, Eichenberger-Walther Corina, Feller Olivier, Fluri Kurt, Hiltbold Hugues, Lüscher Christian, Pezzatti Bruno, Ritter Markus, Thorens Goumaz Adèle, Walti Beat, Wehrli Laurent

19.3047

 Mozione

Dichiarazione delle emissioni di CO2 all'acquisto di un biglietto aereo

Depositato da: Bourgeois Jacques
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Oppositori: Hurter Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di garantire, in collaborazione con le cerchie interessate, la trasparenza sulle emissioni in CO2 equivalenti all'acquisto di biglietti aerei.

Motivazione

Nel quadro delle misure legate alla protezione del clima, anche le compagnie aeree devono fornire il loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra. Le persone che utilizzano l'aereo come mezzo di trasporto devono essere sensibilizzate alle emissioni che saranno generate dal loro volo. Affinché le persone possano scegliere con cognizione di causa e adottare eventuali misure per compensare le loro emissioni di CO2, è necessario fare trasparenza in questo settore. Per questo motivo, chiedo al Consiglio federale di garantire che segnatamente le compagnie aeree e le agenzie viaggi dichiarino le emissioni in CO2 equivalenti dei voli proposti.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Già oggi i passeggeri interessati possono ricorrere a diversi calcolatori di emissioni disponibili in Internet. Tuttavia, la metodologia utilizzata non è uniforme. Nell'interesse di una maggiore trasparenza, il Consiglio federale è disposto a sviluppare, in collaborazione con le cerchie interessate, un metodo di calcolo fondato su basi scientifiche che le compagnie aeree dovranno applicare. Le emissioni di CO2 così calcolate dovranno essere indicate anche nelle offerte di volo.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (23)

Arslan Sibel, Bauer Philippe, Birrer-Heimo Prisca, Brélaz Daniel, Derder Fathi, Eichenberger-Walthert Corina, Feller Olivier, Glättli Balthasar, Graf Maya, Gössi Petra, Hiltbold Hugues, Kälin Irène, Lüscher Christian, Moret Isabelle, Nussbaumer Eric, Ritter Markus, Rytz Regula, Schilliger Peter, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael, Walti Beat, Wehrli Laurent



19.3049

 Interpellanza**Vietare il velo alle minorenni?**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Terre des Femmes Germania ha lanciato la petizione "Den Kopf frei haben!" <https://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/kinderkopftuch/TDF-Unterschriftenaktion-Den-Kopf-freihaben.pdf>, che chiede di emanare una legge che vieti a tutte le minorenni di indossare il velo in pubblico, in particolare negli istituti scolastici.

Qual è il motivo invocato da questa ONG a sostegno di questa azione? Il velo costituisce un fattore di discriminazione e di sessualizzazione delle minorenni.

1. Il Consiglio federale ritiene che il fatto di indossare il velo (hijab o altro) in pubblico, in particolare negli istituti scolastici, sia compatibile con l'ordinamento giuridico svizzero (si pensi soprattutto al principio dell'uguaglianza tra uomo e donna) e internazionale (in particolare alla Convenzione sui diritti del fanciullo)?
2. Non sarebbe opportuno che la Svizzera si ispiri all'iniziativa presa da Terre des Femmes Germania?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Tribunale federale si è già chinato in maniera dettagliata e differenziata sulla compatibilità di un divieto del velo con la Costituzione federale e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In diverse decisioni si è occupato del velo islamico nelle scuole pubbliche. In un caso ginevrino del 1997 (DTF 123 I 296) ha difeso un divieto di portare il velo durante le lezioni, pronunciato dalle autorità nei confronti di un'insegnante di scuola elementare adducendo come motivo la tutela della neutralità religiosa della scuola nel Cantone, contraddistinto dalla laicità. In un caso sangallese del 2016 (DTF 142 I 49) il Tribunale federale ha invece riconosciuto il diritto di un'insegnante di scuola elementare di portare il velo islamico a scuola. Questo diritto è tutelato dalla libertà di credo e di coscienza di cui agli articoli 15 della Costituzione e 9 CEDU. Il Tribunale federale ha ritenuto che i motivi a sostegno di un divieto del velo addotti nel ricorso dal Comune scolastico (tra cui l'esercizio didattico senza interferenze, la funzione integrativa della scuola, la neutralità statale in materia religiosa, l'uguaglianza fra uomo e donna) non costituissero interessi pubblici ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 della Costituzione sufficienti a giustificare una limitazione dell'articolo 15 della Costituzione. Il Tribunale federale non ha mai dovuto pronunciarsi su un divieto generale di portare il velo in pubblico. Tutto porta tuttavia a credere che non giungerebbe a una conclusione diversa per quanto riguarda un divieto generalizzato per le minorenni di portare il velo in pubblico, la cui portata sarebbe molto più ampia rispetto a un divieto concernente unicamente la scuola. Finora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre confermato i divieti di indossare il velo in università e scuole emanati dagli Stati in virtù della loro legislazione laica, concedendo loro un ampio margine di manovra in tali questioni. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo non porta a nessun altro risultato.

Nel suo rapporto del 9 giugno 2017 su segni e simboli religiosi indossati e affissi negli edifici pubblici, stilato in adempimento del postulato Aeschi Thomas [13.3672](#), il Consiglio federale ha constatato che di norma le autorità cantonali e comunali come pure le istituzioni trovano situazioni praticabili e appropriate per i conflitti in questo ambito. Nei rari casi portati davanti al tribunale, il giudice riesce a trovare senza difficoltà un equilibrio tra i diritti fondamentali individuali e l'interesse della società. Il Consiglio federale non ha pertanto ritenuto necessario un intervento legislativo riguardo al fatto di indossare simboli religiosi in pubblico.

Terre des Femmes Germania è un'organizzazione della società civile che si propone di promuovere una discussione sui vantaggi e gli svantaggi di un divieto del velo per le minorenni. Il Consiglio federale è favorevole a questo genere di discussioni.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3050

 Interpellanza**Applicabilità della legge federale sulla circolazione stradale sulle piazze d'armi**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo le direttive dell'Uditore in capo in materia di circolazione stradale (D LCStr) del 19 novembre 2008, la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr) è applicabile per analogia se un incidente è occorso entro il perimetro di una caserma o di una piazza d'armi (D LCStr, pag. 12).

Alcuni giuristi ritengono che semplici direttive non costituiscano una base giuridica sufficiente per l'applicazione della LCStr nei perimetri situati al di fuori delle strade pubbliche (art. 1 cpv. 1 LCStr).

1. Il Consiglio federale ritiene che la base legale necessaria a tale applicazione è sufficiente?
2. In caso contrario, ritiene opportuno creare una base legale esplicita?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti siano sufficienti per l'applicazione di cui sopra. La base legale esplicita già vigente in materia è rappresentata dall'ordinanza dell'11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM; RS 510.710. Cfr. in particolare gli art. 1 e 64 OCSM), retta dall'articolo 57 capoverso 3 lettera d LCStr, secondo cui il Consiglio federale emana pertinenti disposizioni per i casi in cui possono essere coinvolti veicoli militari e dei civili, e dall'articolo 150 capoverso 1 LM, nel quale è prevista l'emanazione di ordinanze esecutive da parte del Consiglio federale.

Nel caso specifico degli incidenti della circolazione stradale, nelle D LCStr è stabilito che la LCStr si applica per analogia agli incidenti non sopravvenuti sulle strade pubbliche, ad esempio nel perimetro di una caserma o di una piazza d'armi. In tali circostanze, l'autore dell'incidente è punito in base all'articolo 72 CPM ("Inosservanza di prescrizioni di servizio"), se del caso anche per reato di danno.

Quanto sopra esposto è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale le norme emanate per prevenire incidenti possono servire a determinare l'esistenza, i contenuti e l'estensione di doveri di prudenza da osservare in determinate circostanze e la cui violazione può causare in maniera colpevole un risultato dannoso. Le pertinenti disposizioni della LCStr e delle sue ordinanze vanno intese in tal senso.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che le D LCStr si limitano a ribadire le basi legali e i principi giuridici confermati dalla giurisprudenza.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3051

 Interpellanza

Huawei e le sfide del 5G. Rischi e opportunità per la Svizzera

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 06.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Alla luce della complessa partita geopolitica/economica che vede come protagonista il colosso cinese dell'high-tech Huawei, chiedo al Consiglio federale:

1. Come valuta le notizie provenienti dagli USA e dagli altri paesi circa i sospetti di frode, corruzione, spionaggio che coinvolgono Huawei?
2. Come valuta il pericolo di esporre la sicurezza del nostro Paese, sia dal profilo dei dati personali ma anche dello spionaggio industriale, a questa tecnologia straniera in un ambito così sensibile?
3. Intende intervenire, e se sì come, per limitare l'operatività di Huawei in attesa dell'esito delle indagini in corso?
4. Per evitare di dover dipendere da un paese straniero, che per altro dà poche garanzie di rispetto delle regole democratiche, perché la Svizzera non promuove la ricerca, lo sviluppo e la formazione allo scopo di acquisire competenze e Know-how nell'ambito della tecnologia 5G?

Motivazione

Huawei è il numero uno della tecnologia – hardware e software – necessaria a far funzionare la rete globale di internet ed è molto attiva nell'acquisizione di commesse per costruire l'infrastruttura del nuovo network mobile ultraveloce 5G. Con sede in Svizzera dal 2008, l'azienda impiega attualmente circa 350 persone. Chi gestirà la nuova rete, potrà anche controllare il flusso di dati e informazioni e sarà potenzialmente in grado di cambiare, copiare e dirottare preziosi dati e informazioni, sensibili, sia dal profilo dei dati personali (vedi scandalo Cambridge Analytica), che dello spionaggio industriale. Sul piano internazionale si sono sommate le accuse circa eventuali operazioni dubbie da parte di Huawei. Dagli Stati Uniti giungono informazioni riguardo accuse di furto di tecnologia ai danni della telecom T-Mobile e fra le prove vi sarebbero anche i bonus pagati dall'azienda cinese ai suoi lavoratori che trafugano segreti high-tech, non da ultimo anche il clamoroso arresto della vicepresidente dell'azienda accusata di frode. Altre accuse riguardanti atti di spionaggio e di penetrazione il network governativo sono inoltre giunte dalla Polonia e sono in corso di verifica. A fronte di queste circostanze nascono legittimi dubbi e preoccupazioni che meritano attenzione e adeguate garanzie. Spontanea sorge poi la domanda a sapere come mai le aziende Svizzere attive nel high-tech non siano in grado di sviluppare una propria tecnologia in questo settore strategico

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Il governo americano non ha per ora fornito alcuna prova che dimostrerebbe la fondatezza delle accuse di spionaggio.

Inoltre, nel 2010 il colosso cinese delle telecomunicazioni ha aperto in Gran Bretagna lo "Huawei Cyber Security Evaluation Centre". Si tratta di un centro gestito da Huawei insieme alle autorità britanniche responsabili della sicurezza informatica nazionale. Il centro, il cui scopo è rilevare possibili problemi di sicurezza legati ai prodotti del fabbricante cinese, non ha mai individuato funzionalità di spionaggio nei software o nell'attrezzatura di Huawei.

Il suo ultimo rapporto di fine marzo 2019 constata effettivamente delle lacune sotto il profilo della sicurezza dei processi e dei prodotti Huawei, ma non raccomanda formalmente l'esclusione di tale fornitore dalle aggiudicazioni 5G. Il tipo di lacune identificato è già apparso o può apparire presso altri fornitori.

Analogamente, la Commissione europea ha, mediante comunicazione del 26 marzo 2019, rinunciato a proporre un divieto per Huawei quale fornitore 5G a livello dell'Unione, raccomandando però agli Stati membri di procedere a una valutazione a livello nazionale dei rischi e di aggiornare le misure di sicurezza necessarie. L'analisi dei rischi e la messa in atto di misure di sicurezza sono necessarie per tutti i fornitori.



2. Nell'ambito delle telecomunicazioni il mercato mondiale è sempre più dominato da Stati Uniti e Cina. In numerosi Paesi, compresa la Svizzera, sono in corso discussioni sulla possibilità di emanciparsi dalla dipendenza da questi colossi tecnologici. La mozione Golay 18.4051 e l'interpellanza Wasserfallen Christian 18.4197 andavano già in questa direzione. Al momento la Svizzera non può prevedere delle alternative alle soluzioni dominanti dei maggiori attori del mercato delle telecomunicazioni. La digitalizzazione dei processi economici è in corso. La Svizzera non dispone di mezzi economici né di imprese di peso in questo settore che potrebbero rappresentare una valida alternativa ai fornitori di servizi stranieri. Tuttavia, la Svizzera può trarre profitto dalla sua indipendenza dalle alleanze in materia di politica di sicurezza che obbligano alcuni Paesi a prendere posizione in favore di uno schieramento o dell'altro.

Occorre quindi tenere presente che l'implementazione di qualsiasi soluzione a livello di software o di attrezzatura di un'impresa estera può comportare un aumento dei rischi per la sicurezza, e che il Paese in cui si trova la sede principale di un'impresa ha un impatto in termini di politica di sicurezza. Nel quadro delle decisioni strategiche nel settore informatico vanno previste un'analisi dei rischi come pure delle misure di accompagnamento in materia di sicurezza.

Per partecipare attivamente alla protezione della popolazione e degli ambienti economici contro i rischi informatici nonché migliorare la sicurezza dei propri sistemi, la Confederazione e i Cantoni devono sviluppare una serie di misure. Tale approccio è definito e concretizzato nella Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi.

3. Per il potenziamento delle loro reti, i fornitori svizzeri di servizi di telecomunicazione acquistano loro stessi le tecnologie e le prestazioni appropriate presso fornitori di loro scelta presenti sul mercato (come Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm, Samsung, ecc.). Grazie alla concorrenza per le infrastrutture, molte di queste ditte forniscono attrezzature per le reti di telecomunicazione in Svizzera. Il fatto che, nel raffronto internazionale, le reti di radiocomunicazione mobile svizzere occupino posizioni di spicco mostra che questa politica ha successo. Conformemente alle basi giuridiche vigenti, la Confederazione non ha alcuna competenza per influire sugli acquisti relativi alle attrezzature da parte degli operatori di rete. I fornitori di servizi di telecomunicazione sono loro stessi responsabili dell'integrità e della sicurezza delle loro reti. In tale ambito devono osservare il segreto delle telecomunicazioni e la protezione dei dati. Nel quadro della revisione della legge sulle telecomunicazioni adottata dal Parlamento sono obbligati a lottare contro qualsiasi manipolazione non autorizzata dei loro impianti di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 48a (Sicurezza). Parallelamente, il Consiglio federale intende emanare a livello di ordinanza delle nuove disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

4. La normalizzazione e la standardizzazione delle reti di telecomunicazione, e quindi anche della tecnologia 5G, avviene a livello globale in diverse organizzazioni del settore (UIT, ETSI, 3GPP, ecc.) e in collaborazione con i fornitori di attrezzature attivi sul mercato. L'obiettivo di questa standardizzazione è in particolare quello di garantire un'interoperabilità delle relative reti a livello mondiale. Considerati gli investimenti cospicui nello sviluppo e nella creazione dei componenti di rete, soltanto poche imprese attive a livello mondiale riescono a rimanere attive nel mercato. Pertanto eventuali dipendenze dai fornitori di attrezzature interessano tutti i Paesi e sono attualmente praticamente inevitabili.

Le scuole universitarie svizzere stanno già trattando attivamente le questioni relative alla sicurezza delle reti sotto il profilo tecnico e sono leader nel settore della ricerca in materia di sicurezza degli impianti per la comunicazione. Questo rappresenta un vantaggio per la Svizzera. Ad esempio, già da numerosi anni il Politecnico federale di Zurigo svolge ricerche nell'ambito dell'architettura Internet ad alta sicurezza SCION e gestisce, con il sostegno dell'industria, il centro di ricerca ZISC (Zurich Information Security and Privacy Center).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (7)

Ammann Thomas, Chiesa Marco, Egger Thomas, Gschwind Jean-Paul, Pantani Roberta, Quadri Lorenzo,
Roduit Benjamin

19.3055

 Interpellanza

Migliorare la procedura e la protezione delle vittime in caso di molestie sessuali, discriminazione e mobbing nell'amministrazione federale

Depositato da: Gysi Barbara
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La procedura che le vittime di mobbing devono seguire attualmente per denunciare il loro caso fa sì che sono numerosi a rinunciarvi. Questo può causare malattie croniche o creare una situazione lavorativa tossica e disfunzionale a lungo termine. Lo stesso vale per i casi di molestie sessuali e di discriminazione.

S'impone dunque un riesame della procedura e una migliore protezione delle vittime.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Chi decide se e quando è il momento di coinvolgere un servizio esterno che constati l'esistenza o meno di mobbing o molestie sessuali?
2. In che modo viene garantita l'indipendenza dell'indagine?
3. In che misura le raccomandazioni risultanti da rapporti esterni sono vincolanti?
4. A quali criteri e controlli di qualità sono sottoposte le aziende esterne che redigono i rapporti? L'Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione un elenco delle aziende che soddisfano tali requisiti?
5. In che modo le persone coinvolte vengono tutelate nel corso dell'indagine?
6. L'onere della prova in caso di mobbing e molestie sessuali spetta innanzitutto alla presunta vittima. Come si può fare in modo che le vittime porgano comunque denuncia?
7. Esiste una strategia che consenta alle vittime di mobbing e molestie sessuali di proseguire il rapporto di lavoro all'interno dell'Amministrazione federale?
8. Esistono direttive riguardanti il comportamento da adottare nei confronti dei presunti colpevoli?
9. L'Amministrazione federale quante risorse mette a disposizione degli uffici federali per campagne di sensibilizzazione e di prevenzione? Il Consiglio federale è disposto a potenziarle e impegnarsi più attivamente?

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

1. Se viene avviata un'inchiesta amministrativa o disciplinare (procedura formale), l'ufficio interessato può rivolgersi a un servizio specializzato esterno o a una persona specializzata per l'accertamento della fattispecie e la redazione di un rapporto d'indagine.
2. Della conduzione dell'indagine possono essere incaricati servizi (o persone) specializzati esterni, neutrali ed esperti. La persona interessata può manifestare in qualsiasi momento eventuali dubbi circa l'indipendenza del servizio incaricato.
3. L'ufficio interessato decide l'ulteriore modo di procedere basandosi sui rapporti d'indagine redatti dagli esterni.
4. L'Ufficio federale del personale (UFPER) non mette a disposizione nessun elenco. Rimanda semplicemente alle pertinenti pagine del sito dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e agli opuscoli della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
5. I servizi interessati devono agire discretamente e salvaguardare i diritti della personalità di tutti i collaboratori coinvolti. In caso di una procedura formale si ha inoltre il diritto di essere sentiti e vi è l'obbligo di gestione degli atti. Con l'avvio dell'indagine vengono adottate misure provvisorie per troncare immediatamente le molestie sessuali o il mobbing e migliorare la situazione (ad es. separare le persone coinvolte assegnando un diverso luogo di lavoro).
6. Attraverso misure di sensibilizzazione e di prevenzione si promuove una cultura aziendale in cui il mobbing



e le molestie sessuali non sono tollerati. Si intende dunque far in modo che le presunte vittime abbiano il coraggio di farsi avanti. Inoltre, i collaboratori vengono regolarmente informati sulle varie possibilità di contatto, tra cui la Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers), l'Organo di mediazione per il personale federale e per il DDPS, la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi, servizi specializzati esterni e i servizi RU.

7. Una strategia concernente il mantenimento dell'impiego all'interno dell'Amministrazione federale di coloro che sono stati oggetto di molestie sessuali o mobbing risulta dalle raccomandazioni d'intervento dell'UFPER (vedi anche risposta alla domanda 8). In applicazione delle disposizioni legali la protezione della personalità e della salute è garantita anche nel quadro del mantenimento dell'impiego (in particolare art. 4 cpv. 2 lett. d e g LPers nonché art. 6 e 9 OPers).

8. Le relative basi sono contenute nei documenti "No è no – Prevenzione e trattamento in caso di molestie sessuali" e "Direttive per la prevenzione e la gestione del mobbing nell'Amministrazione federale".

9. I dipartimenti e le unità amministrative possono decidere liberamente come intendono strutturare le misure di prevenzione e condurre campagne di sensibilizzazione. L'UFPER si limita a dettare le condizioni quadro strategiche. Di conseguenza, non ci sono informazioni consolidate sulle risorse messe a disposizione dai dipartimenti e dalle unità amministrative.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Friedl Claudia,
Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Marti Samira, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina Fabian,
Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Wermuth Cédric

19.3056

 Interpellanza**Conciliare lavoro e famiglia. È possibile anche nell'amministrazione federale?**

Depositato da: Gysi Barbara
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Da cinque anni gli impiegati della Confederazione hanno la possibilità, nei dodici mesi che seguono la nascita o l'adozione di un figlio, di ridurre del 20 per cento il tasso di occupazione, che non può tuttavia essere inferiore al 60 per cento (art. 60a OPers). D'intesa con il loro superiore, possono inoltre svolgere il loro lavoro integralmente o parzialmente fuori del posto di lavoro (art. 33 O-OPers).

La conciliabilità tra lavoro e famiglia (cura dei familiari) è importante poiché non riguarda soltanto i collaboratori con figli in tenera età, bensì anche quelli che si prendono cura dei familiari anziani o malati. Oggi, le imprese del settore privato utilizzano le nuove tecnologie per consentire ai propri impiegati di decidere perlopiù autonomamente il luogo e l'orario di lavoro. Esse chiedono ai collaboratori quali sono le loro esigenze per poter definire, in modo pragmatico, modelli innovativi che permettano a questi ultimi di conciliare lavoro e famiglia.

L'Amministrazione federale è uno dei più importanti datori di lavoro in Svizzera e può dunque rivestire il ruolo di esempio e di precorritrice sul mercato del lavoro del nostro Paese. Come negli anni scorsi, anche nel 2018 l'inchiesta condotta presso il personale dà risultati insoddisfacenti per quanto riguarda la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Le associazioni del personale menzionano numerosi casi in cui le richieste di lavoro a domicilio sono state respinte.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quante donne e quanti uomini esercitano, ogni anno, il loro diritto di ridurre il tasso di occupazione in virtù dell'articolo 60a OPers? (Si invita il Consiglio federale a indicare le cifre degli ultimi cinque anni.)
2. Quanto tempo dura, in genere, questa riduzione? I collaboratori riprendono a lavorare al tasso di occupazione precedente?
3. Si riscontrano differenze fra donne e uomini, oppure fra classi di stipendio?
4. I collaboratori hanno la garanzia di poter tornare a lavorare al tasso di occupazione precedente?
5. Sarebbe il caso di introdurre un diritto al ritorno al tasso di occupazione precedente, ispirandosi all'opzione adottata recentemente in Germania ("Brückenteilzeit")?
6. Nel 2018 quanti collaboratori hanno fatto richiesta di poter lavorare a domicilio e quanti hanno ricevuto una risposta positiva? Quanti collaboratori lavorano almeno un giorno alla settimana da casa? (Si invita il Consiglio federale a indicare le cifre secondo il sesso e la classe di stipendio.)
7. Alla luce dell'evoluzione demografica, il Consiglio federale è disposto a estendere le attuali disposizioni concernenti la conciliabilità tra lavoro e vita privata a tutti gli impiegati che si occupano dei membri anziani o malati della loro famiglia?

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

1. Nel 2018, 154 collaboratori (105 donne e 49 uomini) hanno ridotto il loro tasso di occupazione sulla base dell'articolo 60a dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3). Nel 2017 194 collaboratori (135 donne e 59 uomini) hanno esercitato il diritto di ridurre il proprio tasso di occupazione, nel 2016 sono stati 191 (119 donne e 72 uomini) e nel 2015 161 (95 donne e 66 uomini). L'articolo è entrato in vigore al 1° luglio 2013 e i primi dati sono stati registrati per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2014. Durante tale periodo, 203 collaboratori (132 donne e 71 uomini) hanno ridotto il loro tasso di occupazione.
2. I dati che riguardano la durata della riduzione del tempo di lavoro e il tasso di occupazione al rientro sul posto di lavoro non sono disponibili perché non vengono rilevati.
3. Il diritto alla riduzione del tasso di occupazione è stato esercitato per quasi due terzi da donne, il rimanente



terzo da uomini (vedi risposta alla domanda 1). Nella maggior parte dei casi, i collaboratori che riducono il tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio appartengono alla categoria delle classi di stipendio 1–23. In queste classi di stipendio è del resto inquadrata la maggioranza degli impiegati.

4. Non esiste alcuna garanzia. I superiori gerarchici sono però incoraggiati a trovare, caso per caso, soluzioni eque in considerazione delle esigenze di servizio e delle risorse finanziarie disponibili.

5. Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre un nuovo modello. Bisogna invece incitare all'applicazione degli strumenti già disponibili e continuare a promuovere una cultura dirigenziale che favorisca la conciliabilità.

6. L'articolo 33 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31) disciplina le forme di lavoro mobile. Il lavoro svolto fuori del posto di lavoro è oggetto di un accordo fra l'impiegato e il servizio competente. Le unità amministrative possono precisare le modalità applicabili, soprattutto la misura in cui autorizzano il lavoro mobile. I collaboratori che lavorano regolarmente a domicilio firmano una convenzione con i loro superiori gerarchici. Nel 2018, le convenzioni ammontavano a 3051. Non si dispone di cifre relative a sesso e classe di stipendio.

7. La Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers) consiglia i collaboratori che si assumono compiti assistenziali specifici, esamina le varie possibilità e presenta soluzioni concrete. Anche questi collaboratori possono chiedere in qualsiasi momento di ridurre il proprio tasso di occupazione. Hanno inoltre accesso ai diversi modelli di orario e forme di lavoro.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (18)

Ammann Thomas, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Marti Samira, Marti Min Li, Meyer Matteo, Molina Fabian, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Wermuth Cédric

19.3057

 Interpellanza**Per il diritto delle donne alla visibilità**

Depositato da: Marra Ada
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene importante avviare alla carente formazione scolastica sulle figure femminili e i movimenti femministi?
2. Concorda che questa invisibilità non favorisce la parità di genere?
3. Se sì, che cosa intende fare per rimediare a questa grave lacuna che rende invisibile il ruolo storico, sociale e politico delle donne in Svizzera?

Motivazione

Nel maggio del 2018, il Consiglio federale ha risposto al mio postulato 18.3102, in cui chiedevo di inventariare le modalità d'insegnamento sulle figure femminili storiche del nostro Paese e dei movimenti femministi, che considerava legittima la richiesta "di integrare nell'insegnamento obbligatorio la storia delle donne e dei movimenti femminili e femministi per sensibilizzare le allieve e gli allievi alla parità dei sessi. È indiscutibile infatti che la narrazione storica dominante è caratterizzata da figure maschili. Sarebbe dunque importante presentare in maniera equilibrata le grandi personalità della nostra storia, considerata la funzione fondamentale esercitata dalla scuola nella trasmissione del passato alla prossima generazione. Il ruolo delle personalità femminili di spicco e delle donne in generale e il loro contributo allo sviluppo della Svizzera potrebbero così essere valorizzati e riconosciuti".

Tuttavia, ha proposto di respingere il postulato con il pretesto del federalismo in materia di programmi scolastici.

Eppure stiamo assistendo a una sorta di nuova "primavera dei diritti delle donne" in tutto il mondo. In Svizzera c'è ancora molto da fare. Per l'emancipazione, la libertà e il riconoscimento delle donne sarebbe importante restituire loro la visibilità (dei compiti, delle competenze, del ruolo). Al ruolo storico delle donne non è dato sufficiente rilievo e il Consiglio federale è d'accordo.

Gli chiedo pertanto quale priorità attribuisca alla trasmissione delle conoscenze e alla messa in luce delle figure femminili e dei movimenti femministi e che cosa intenda fare per correggere questa assenza strutturale nei programmi scolastici.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1.-3. Come sottolineato nel parere in risposta al postulato Marra 18.3102, "Uguaglianza fra uomo e donna. Maggiore considerazione nelle scuole" (non ancora trattato), l'educazione pubblica è, conformemente all'articolo 62 capoverso 1 della Costituzione federale, di competenza dei Cantoni. La Confederazione non dispone di alcuna competenza diretta in questo ambito. Il Consiglio federale non può pertanto obbligare i Cantoni a includere elementi nei loro piani di studio.

Negli ultimi anni sono state promosse diverse iniziative cantonali per tematizzare in classe la parità dei sessi. Tra gli strumenti a disposizione del corpo insegnante si può citare il materiale didattico "L'école de l'égalité" elaborato dalla Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (<https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/204/>; disponibile soltanto in francese). Il centro nazionale di competenza e di prestazioni per l'educazione allo sviluppo sostenibile Education21 propone materiale didattico sul genere, sui ruoli di genere e sulla parità di genere per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo (<https://www.education21.ch/de/lernmedien/themenfenster/gender>: "Sind Frauen und Männer gleich?"; disponibile soltanto in tedesco).

Vanno inoltre segnalati i progetti e gli eventi organizzati nei prossimi due anni per celebrare il cinquantesimo

anniversario del diritto di voto delle donne che offriranno l'occasione per sottolineare il ruolo storico delle figure femminili e per ricordare l'importanza dei movimenti femminili. Il Museo nazionale svizzero fornirà un importante contributo in questo senso dedicando una mostra al tema nel 2021.

In collaborazione con i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia prevede inoltre di dedicare la sesta Conferenza nazionale sul federalismo, in programma nel 2021, ai diritti politici, all'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne a livello federale e al ruolo svolto dai Cantoni.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Marti Min Li, Marti Samira, Molina Fabian, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Wasserfallen Flavia, Wermuth Cédric

19.3062

 Interpellanza

Agevolare l'acquisto di biglietti ferroviari internazionali

Depositato da: Töngi Michael
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Per l'acquisto di biglietti aerei e di autobus sono disponibili diverse piattaforme che lo facilitano e agevolano, mostrando le offerte di diversi operatori, comparando i prezzi e consentendo l'acquisto del biglietto e la prenotazione in pochi clic. Per contro l'acquisto di un biglietto ferroviario per il traffico internazionale, soprattutto se si attraversano più Paesi, è spesso complicato e ad oggi non esiste alcuna piattaforma internazionale che funzioni bene. Alcuni biglietti possono essere acquistati unicamente nel Paese interessato, per altri non vi è alcuna offerta on line, in taluni casi i biglietti devono essere acquistati fino al confine svizzero e successivamente nel rispettivo Paese. Ciò rappresenta una sfida addirittura per consulenti esperti delle imprese ferroviarie svizzere.

Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Pensa sia possibile semplificare l'emissione di biglietti?
2. A livello internazionale ci si impegna al fine di uniformare l'emissione di biglietti per le ferrovie europee o per promuovere una piattaforma on line uniforme per l'acquisto di biglietti ferroviari internazionali?
3. È disposto a promuovere lo sviluppo di una piattaforma on line?
4. Come potrebbero essere sostenuti gli operatori privati nello sviluppo di una piattaforma on line?
5. Nell'avamprogetto posto in consultazione "Servizi di mobilità multimodale" sono previsti anche collegamenti internazionali?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. L'emissione di biglietti nel traffico ferroviario europeo è di competenza delle imprese di trasporto. Fortemente orientata ai rispettivi mercati interni, ha in primo luogo vocazione nazionale. In quanto tale, questo mercato si differenzia da quello aereo, da sempre a prevalente vocazione internazionale.

Il Consiglio federale è particolarmente interessato a che il traffico ferroviario internazionale sia agevolato attraverso l'offerta di sistemi di acquisto biglietti semplici e sia reso accessibile su vasta scala mediante la creazione di apposite piattaforme.

2. Nel settore dei collegamenti internazionali le ferrovie puntano ad agevolare la distribuzione e la vendita dei biglietti concludendo partenariati con altre ferrovie piuttosto che creare una piattaforma di vendita online centralizzata.

Le FFS hanno concluso partenariati con le ferrovie dei Paesi confinanti, tra cui DB, SNCF e Trenitalia. Prevedono inoltre di implementare progressivamente entro il 2020 una piattaforma che faciliterà l'acquisto di biglietti internazionali da parte della clientela svizzera, offrendo biglietti della corrispondente categoria (offerte normali e prezzi scontati) per i viaggi verso i Paesi vicini. Nell'ambito della distribuzione recentemente hanno anche deciso di fornire ai propri partner esteri soluzioni online semplici che consentono loro la vendita di biglietti svizzeri.

17 fra imprese ferroviarie (tra cui le FFS) e venditori di titoli di trasporto stanno sviluppando una soluzione tecnica che consenta di superare i problemi d'interoperabilità per l'emissione di biglietti e i pagamenti tra le ferrovie. Sulla scorta di questi lavori sono state lanciate anche altre iniziative: dal 2018 è ad esempio possibile acquistare sulla piattaforma di DB (bahn.de) i biglietti di altre imprese ferroviarie e per collegamenti internazionali. Anche a livello di UE esistono diversi atti normativi dedicati all'interoperabilità, sia per i singoli comparti di trasporto sia per il trasporto multimodale, che però contengono poche disposizioni vincolanti. Nel quadro dell'"Innovation Programme 4" di "Shift2Rail", un'iniziativa della Commissione europea e del settore ferroviario a favore della ricerca e dell'innovazione, si sta studiando la possibilità di un'offerta combinata di viaggi multimodali e soluzioni di fatturazione e pagamento. La semplificazione dell'acquisto di biglietti

ferroviari internazionali è anche un importante settore di attività del gruppo di lavoro 4 "Mobility" istituito nell'ambito della nuova strategia macroregionale per lo spazio alpino Eusalp. Il gruppo, che riunisce le regioni dello spazio alpino, sta lavorando a una serie di progetti pilota, quale ad esempio l'Arpaf CrossBorder. Un altro progetto in tal senso è l'"Interconnecting Public Transport Information and Ticketing" previsto nella quarta serie di Interreg Alpine Space.

3.-5. Nel dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di promuovere lo sviluppo di servizi di mobilità multimodali in modo da favorire l'efficienza del sistema globale dei trasporti. A tal fine ha posto in consultazione un progetto che prevede di far sì che i fornitori di mobilità migliorino la disponibilità e lo scambio dei dati tecnici e l'accesso alle loro infrastrutture di distribuzione. In Svizzera il settore del trasporto pubblico dispone già della cosiddetta piattaforma Nova, un'infrastruttura di distribuzione in gran parte finanziata dall'ente pubblico. È previsto che la distribuzione dei biglietti per il trasporto pubblico, attualmente riservata alle imprese del settore, a determinate condizioni possa essere effettuata anche da terzi. Le offerte svizzere di trasporto pubblico potrebbero così essere facilmente integrate in offerte multimodali, internazionali o turistiche e prenotate su apposite piattaforme.

Il Consiglio federale prenderà probabilmente ancora quest'anno una decisione in merito al progetto, dopo aver valutato i risultati della consultazione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Arslan Sibel, Brélaz Daniel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Kälin Irène, Mazzone Lisa, Rytz Regula, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline

19.3064

 Postulato

Rapporto comparativo sulla salute delle persone LGB

Depositato da: Marti Samira
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Oppositori: Herzog Verena
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla salute delle persone LGB (lesbiche, gay, bisessuali) che comprenda confronti con il resto della popolazione dello stesso sesso, al fine di individuare i settori in cui sono necessarie misure particolari.

Motivazione

Secondo studi internazionali, le persone LGB – soprattutto le donne – presentano condizioni di salute più precarie rispetto al resto della popolazione e/o hanno più difficoltà nell'accedere alle istituzioni di cura. Questo quadro è aggravato dalla mancanza di studi e dati sull'argomento. Le differenze osservate non riguardano solo la salute sessuale ma anche la salute mentale, l'abuso di sostanze e la prevenzione (in particolare gli esami ginecologici).

La situazione è preoccupante: è quindi necessario raccogliere dati su scala nazionale ed eseguire un'analisi della salute delle persone LGB in Svizzera, al fine di identificare le eventuali differenze dal resto della popolazione e, se del caso, adottare misure specifiche.

In seguito all'interpellanza [13.4229](#), il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di disporre di dati sulla salute delle persone LGBT più. Dal 2007 il Rapporto nazionale sulla salute dell'UST include domande sul comportamento sessuale per appurare il numero di persone con partner dello stesso sesso; dal 2017 avrebbe dovuto includere anche domande più specifiche sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Il rapporto richiesto dovrebbe comprendere un'analisi completa dei dati raccolti nelle Indagini sulla salute in Svizzera 2007–2017 e tener conto anche di domande sull'orientamento sessuale eventualmente contenute in altre banche dati nazionali. I risultati del rapporto dovrebbero includere le categorie sesso e orientamento sessuale e coprire in particolare i seguenti ambiti:

1. accesso alla medicina: medico di famiglia, ginecologia/centro di competenza in materia di salute sessuale, medicina d'urgenza, endocrinologia, psicoterapia e terapia psichiatrica;
2. autovalutazione della salute, malattie croniche, ipertensione, diabete, indice di massa corporea, attività fisica;
3. salute sessuale: numero di partner, strategie di riduzione dei rischi, striscio cervico-vaginale e mammografia;
4. consumo di sostanze: tabacco, alcol, altre droghe;
5. salute mentale: salute psichica, depressione, suicidalità, assunzione di psicofarmaci.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alle pari opportunità in materia di salute per tutte le persone che vivono in Svizzera, incluse quelle appartenenti alle minoranze di genere e sessuali. Nel limite delle sue possibilità s'impegna affinché nelle strategie di politica sanitaria e nei rapporti sulla salute della Confederazione si tenga conto della situazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT).

Come affermato nella risposta all'interpellanza Rossini [13.4229](#), "Persone LGBT. Pari opportunità in materia di salute", l'Ufficio federale di statistica, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, ha esteso il modulo sul comportamento sessuale dell'Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) alle questioni relative all'orientamento sessuale. I dati dell'ultima indagine sono a disposizione dei ricercatori dalla fine del 2018 e

nel frattempo hanno già preso avvio diversi progetti di ricerca.

Tuttavia, nel pianificare la valutazione dei dati, si deve tenere conto del fatto che dall'analisi preliminare dei risultati dell'ISS sono emersi pochi casi di LGB. La possibilità di svolgere un'analisi statistica quantitativa approfondita a partire da questi dati, che permetta di trarre conclusioni sulla situazione sanitaria delle persone LGB in Svizzera, pare quindi limitata. Per studiare gli ambiti tematici menzionati nel postulato dovranno pertanto essere prese in considerazione anche altre informazioni, se disponibili.

Il Consiglio federale è consapevole della necessità di effettuare un'indagine più ampia sulla situazione sanitaria delle persone LGB ed è disposto a elaborare un rapporto sulla base dei dati disponibili.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Arslan Sibel, Barrile Angelo, Chevalley Isabelle, Fiala Doris, Markwalder Christa, Marti Min Li, Mazzone Lisa, Moret Isabelle, Moser Tiana Angelina, Naef Martin, Portmann Hans-Peter, Quadranti Rosmarie, Reynard Mathias, Tornare Manuel, Töngi Michael, Vogler Karl, Wasserfallen Flavia

19.3065

 Interpellanza

Incentivi a chi sceglie l'auto elettrica

Depositato da: Page Pierre-André
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nel nostro Paese il traffico stradale è la maggiore fonte di inquinamento acustico, considerata un elemento di disturbo da oltre un sesto della popolazione. Queste constatazioni quasi scontate trovano conferma anche nel rapporto del Consiglio federale sulla promozione delle tecnologie ambientali (2012–2016).

Le abitudini dei nostri concittadini in fatto di automobili stanno cambiando e sono sempre di più le persone che passano a veicoli elettrici, un fenomeno che favorisce la mobilità elettrica, molto più silenziosa ed ecologica.

Contemporaneamente si continua a spendere ingenti somme di denaro per realizzare barriere antirumore o rivestimenti fonoassorbenti. Alla richiesta di taluni di dotare le auto elettriche di motori più rumorosi, mi colpisce l'evidente contraddizione: mentre da un lato si investe per ridurre le emissioni sonore, dall'altro c'è chi vorrebbe aumentarle.

Propongo di utilizzare una parte di tali importi come incentivi agli automobilisti che optano per l'elettrico.

Mi rivolgo quindi al Consiglio federale affinché mi indichi la procedura da seguire per fare un uso più razionale di queste somme ed evitare così investimenti sempre meno utili.

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

Nonostante i notevoli sforzi profusi per ridurre l'inquinamento acustico, sono ancora molti i soggetti esposti a emissioni sonore superiori ai limiti di legge. Dal monitoraggio del rumore della Confederazione emerge che, di giorno, una persona su sette è esposta a casa a rumori molesti o dannosi dovuti al traffico stradale, di notte, una su otto. Il Consiglio federale ritiene quindi necessari ulteriori interventi sul fronte della protezione dall'inquinamento acustico.

Nel caso specifico va inoltre considerato che le emissioni del traffico stradale sono provocate non solo dai motori a combustione, ma anche dal vento e dal rotolamento degli pneumatici, rumori che, a velocità elevate, coprono quello del motore. Pertanto, malgrado il previsto aumento della quota di mercato delle automobili elettriche, anche in futuro si dovranno adottare misure di isolamento acustico.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), responsabile dell'attuazione delle disposizioni federali in materia di protezione fonica sulle strade nazionali, effettua una valutazione periodica delle esigenze avvertite in questo ambito. I risultati ottenuti sono presi in considerazione nella pianificazione degli interventi che vengono quindi predisposti solo laddove effettivamente necessari.

Alla luce di quanto esposto, anche in futuro (nonostante un aumento della percentuale di veicoli elettrici) i fondi destinati alle misure antirumore non potranno essere utilizzati per altri scopi, quali la promozione della mobilità elettrica. Il Consiglio federale non è pertanto disposto a trasformare le somme stanziare in incentivi per l'acquisto di auto elettriche.

La Confederazione mette in campo altri provvedimenti per promuovere la mobilità elettrica: ad esempio, le vetture elettriche sono esentate dall'imposta sugli autoveicoli (4 per cento del valore del veicolo) e attualmente non versano alcun contributo al finanziamento dell'infrastruttura nazionale, ad eccezione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

La Confederazione sostiene inoltre l'ampliamento della rete di ricarica veloce lungo le strade nazionali nonché numerose attività di informazione e la pubblicazione di promemoria ad uso di Comuni, architetti e progettisti nell'ambito del programma "Svizzera Energia".

La roadmap mobilità elettrica 2022, sottoscritta il 18 dicembre 2018 da rappresentanti dei settori dell'energia elettrica e della mobilità nonché da esponenti di Confederazione, Cantoni e città, prevede ulteriori misure di promozione della mobilità elettrica, tra cui però non figura il sovvenzionamento dei mezzi a trazione elettrica.

Recentemente, in diversi Cantoni, sono state tuttavia approvate alcune agevolazioni, come gli incentivi



all'acquisto in Turgovia e in Ticino o l'esonero parziale o totale dall'imposta cantonale sui veicoli a motore. Eventuali sgravi fiscali sono a discrezione dei Cantoni, cui spetta la competenza di riscuotere detta imposta.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3066

 Mozione**Chiarire l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 5 e 11 della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni del 1976**

Depositato da: Romano Marco
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Oppositori: Birrer-Heimo Prisca
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adoperarsi con le associazioni di categoria di riferimento e con le autorità italiane, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 tra Italia e Svizzera, per chiarire congiuntamente i dubbi inerenti all'interpretazione e all'applicazione degli articoli 5 e 11 della citata Convenzione.

Motivazione

L'Agenzia delle Entrate italiana e la Guardia di finanza hanno inviato recentemente a numerosi istituti di credito svizzero due questionari, attraverso i quali chiedono una serie di informazioni inerenti tutti i redditi di capitale prodotti in Italia, le modalità di gestione della clientela, i dati anagrafici dei consulenti bancari operativi in Italia, le società controllate operative in Italia, i bilanci d'esercizio dal 2013 al 2017, e altro. Lo scopo dell'offensiva italiana è quello di assoggettare su suolo italiano tutti i redditi ottenuti dagli istituti di credito svizzero con queste attività, attraverso una ritenuta d'imposta convenzionale in Italia del 12,5 per cento stabilita nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 tra Italia e Svizzera. Questa interpretazione del fisco italiano sta mettendo in difficoltà gli istituti di credito svizzero e si scontra con la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha ritenuto che le società estere senza stabile organizzazione in Italia potessero essere escluse da imposizione in Italia (riferimento: 7184/1983, 9197/2011). Alla luce di questa situazione un intervento della Confederazione è fondamentale per chiarire congiuntamente, e in collaborazione con le associazioni di categoria di riferimento, i dubbi inerenti all'interpretazione e all'applicazione degli articoli 5 e 11 della citata Convenzione.

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è già in contatto con il settore bancario e con gli omologhi italiani per chiarire alcuni aspetti riguardanti i questionari inviati dalle autorità fiscali italiane alle banche estere – quindi non solo a quelle svizzere. In quanto responsabile dell'applicazione della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni (CDI), la SFI è l'autorità preposta all'adozione dei necessari provvedimenti (chiarimenti sull'interpretazione e l'applicazione della CDI). Stando alle informazioni disponibili, al momento non sembrano sussistere dubbi in merito alla sua interpretazione o applicazione.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Proposta del Consiglio federale del 01.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (5)

Cattaneo Rocco, Merlini Giovanni, Pantani Roberta, Quadri Lorenzo, Regazzi Fabio

19.3067

 Postulato**APMA. Ricorso a curatori privati**

Depositato da: Schneider Schüttel Ursula
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e illustrare in un rapporto se è opportuno e praticabile sancire esplicitamente nel Codice civile, e in caso affermativo secondo quali criteri, che l'APMA deve ricorrere in primo luogo a curatori privati o che, se decide di fare capo a curatori professionali, deve indicare il motivo per cui nel caso concreto non è possibile avvalersi di un curatore privato.

Motivazione

In materia di curatela, l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha la possibilità di ricorrere a un curatore privato o professionale. La quota di curatori privati impiegati risulta variare considerevolmente a seconda della singola APMA ed essere in parte eccezionalmente esigua nel caso di determinate autorità. Manifestamente, determinate autorità sono alquanto restie a designare curatori privati. Proprio laddove esistono persone vicine disposte e idonee ad assumersi la curatela, è scandaloso che l'APMA prediliga un curatore professionale senza motivi seri.

Nel suo rapporto del 29 marzo 2017 sulle prime esperienze maturate con il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, il Consiglio federale ha illustrato che un ricorso sistematico a curatori professionali contraddirebbe gli obiettivi della revisione (pag. 53 seg., non disponibile in italiano). Anche se questo principio risulta, perlomeno a grandi linee, già dal vigente testo di legge, sarebbe molto utile un chiarimento, istruendo esplicitamente le autorità a esaminare le possibilità di ricorrere a un curatore privato prima di fare capo a un curatore professionale.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (31)

Bauer Philippe, Bendahan Samuel, Bulliard-Marbach Christine, Crottaz Brigitte, Dettling Marcel, Egger Thomas, Egloff Hans, Fehlmann Rielle Laurence, Feri Yvonne, Flach Beat, Flückiger-Bäni Sylvia, Frei Daniel, Friedl Claudia, Graf-Litscher Edith, Gschwind Jean-Paul, Gutjahr Diana, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Herzog Verena, Keller-Inhelder Barbara, Kiener Nellen Margret, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Piller Carrard Valérie, Reimann Lukas, Rytz Regula, Schwander Pirmin, Semadeni Silva, Vogler Karl, Weibel Thomas

19.3069

 Interpellanza

Riduzione del grado di occupazione per gli impiegati dell'amministrazione federale dopo la nascita di un figlio

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti madri e padri riducono il loro grado di occupazione del 20 per cento dopo la nascita o l'adozione di uno o più figli?
2. I collaboratori vengono informati attivamente sulla possibilità di ridurre il grado di occupazione dopo la nascita di un figlio? In caso positivo, in che modo?
3. Il Consiglio federale è a conoscenza di casi in cui a neogenitori non è stata concessa la riduzione richiesta? In caso affermativo, quali misure intende adottare per garantire a tutti il diritto alla riduzione del grado di occupazione? Al riguardo, si riscontrano differenze tra madri e padri?
4. Secondo il Consiglio federale sarebbe opportuno accordare ai neogenitori dell'Amministrazione federale una riduzione del grado di occupazione superiore al 20 per cento dopo la nascita di un figlio? In caso negativo, per quale motivo?
5. Quanti collaboratori non rientrano più al lavoro dopo la nascita di un figlio? Per quale motivo?

Motivazione

I modelli di orario di lavoro che permettono il lavoro a tempo parziale costituiscono la base per conciliare famiglia e lavoro. Per questo motivo è importante che i collaboratori possano ridurre il grado di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio. L'ordinanza sul personale federale stabilisce che dopo la nascita o l'adozione di uno o più figli i genitori hanno diritto a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo.

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

1. Le informazioni richieste sono contenute nel rapporto annuale sulla gestione del personale, che per l'anno 2018 è stato pubblicato nel mese di marzo del 2019. Nell'esercizio 2018 154 collaboratori hanno ridotto il loro tasso di occupazione in virtù dell'articolo 60a dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3). Di questi, il 68 per cento sono donne e il 32 per cento uomini.
2. Il diritto alla riduzione del grado di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio viene menzionato nell'ambito di presentazioni, eventi e anche nelle pubblicazioni riguardanti le condizioni quadro per la conciliabilità tra lavoro e vita privata nell'Amministrazione federale. I servizi di consulenza (ad es. il CSPers) e il servizio del personale sono consapevoli di questo diritto e ne informano debitamente i collaboratori. Le informazioni concernenti l'articolo 60a OPers sono anche pubblicate in intranet.
3. I genitori, dalla nascita o dall'adozione di uno o più figli, e i partner registrati, dalla nascita di uno o più figli, hanno diritto nella loro funzione a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 60 per cento. Secondo l'articolo 115 lettera ebis OPers il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare. La deroga può concernere soltanto gli impiegati per i quali una riduzione del tasso di occupazione è impossibile per motivi di servizio. Finora nel DDPS non è mai successo che una richiesta di riduzione sia stata respinta ai sensi di tale disposizione.
4. Dopo la nascita o l'adozione di un figlio è possibile anche accordare una riduzione di oltre il 20 per cento e/o un tasso di occupazione inferiore al 60 per cento; non sussiste però un diritto a tale pretesa. Tali richieste sono esaminate con benevolenza.



Oltre a ciò, l'Amministrazione federale offre anche altre condizioni quadro che favoriscono la conciliabilità tra lavoro e vita privata nella prima fase della vita dei figli (ad es. lavoro mobile, job sharing).

5. Chi lascia l'Amministrazione federale è invitato a partecipare a un sondaggio on line effettuato in forma anonima e indicare i motivi della partenza. Nel 2018 lo 0,4 per cento dei partecipanti (su un totale di 1240) ha indicato la maternità/paternità come motivo principale dell'uscita. Non sono disponibili informazioni più dettagliate a riguardo.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3070

 Mozione

Esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte durante l'intera gravidanza

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Oppositori: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 07.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 64 capoverso 7 lettera b della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), affinché l'esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte si applichi a partire dalla prima settimana di gravidanza.

Motivazione

Attualmente, secondo l'articolo 64 capoverso 7 lettera b dell LAMal, le assicurazioni non possono riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le prestazioni "fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto". Questo non sembra né logico né equo, poiché la gravidanza non inizia dopo tre mesi. Si è incinte dalla prima settimana, anche se la gravidanza è di solito "riconosciuta" soltanto dopo un mese circa. L'attuale regolamentazione svantaggia le donne incinte che hanno bisogno di cure per complicazioni durante le prime dodici settimane rispetto a quelle che non hanno problemi durante la gravidanza, come ha confermato anche il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Kälin 18.4372. Soprattutto per le donne che subiscono un aborto spontaneo nelle prime dodici settimane, questa regolamentazione è più che insoddisfacente e l'argomento che l'esenzione dalla partecipazione ai costi a partire dalla prima settimana di gravidanza comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato è poco convincente. Soprattutto in considerazione del fatto che circa una gravidanza su cinque si conclude con un aborto spontaneo. La regolamentazione vigente è pertanto iniqua soprattutto per le donne che ne sono colpite.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Arslan Sibel, Brélaz Daniel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Mazzone Lisa, Rytz Regula, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael



19.3074

 Interpellanza**Nessun impiego di antibiotici di riserva nella medicina veterinaria**

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Gli antibiotici di riserva di terza e quarta generazione sono impiegati negli ospedali quando gli agenti patogeni sono resistenti ai comuni antibiotici ad ampio spettro. Questi antibiotici di riserva sono usati anche nella medicina veterinaria, per esempio per curare le mastiti. In qualsiasi terapia antibiotica, i batteri resistenti possono entrare nella catena alimentare e quindi mettere in pericolo l'effetto degli antibiotici di riserva nella medicina umana.

I dati comparativi mostrano che l'impiego di antibiotici nelle mucche da latte svizzere è molto elevato e di gran lunga superiore a quello dei Paesi limitrofi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Gli antibiotici di riserva dovrebbero essere riservati alla medicina umana per evitare, per quanto possibile, lo sviluppo di resistenze. Che cosa giustifica l'uso di antibiotici di riserva nella medicina veterinaria? È immaginabile un divieto?
2. Il latte contaminato da antibiotici è generalmente smaltito insieme al letame liquido. In questo modo aumenta però il rischio che si sviluppino resistenze. Questo rischio è stato riconosciuto e sono state prese contromisure nella Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (Star)? Se sì, come viene smaltito il latte contaminato per evitare che entri nella catena alimentare?
3. Qual è il consumo di antibiotici nelle mucche da latte in Svizzera rispetto a Paesi con una catena di produzione del latte simile alla nostra? Come spiega il Consiglio federale questo consumo notevolmente più elevato?
4. Nella medicina veterinaria si tende a usare meno antibiotici, ma in compenso prodotti sempre più efficaci. Come è valutato questo sviluppo?
5. A quanto sembra c'è un commercio illegale di antibiotici per animali da reddito tra la Francia e la Svizzera. Cosa sta facendo la Svizzera per fermarlo? Sono noti anche casi di acquisti illegali attraverso il commercio online?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Per motivi di salute e protezione degli animali non è possibile vietare nella medicina veterinaria gli antibiotici considerati critici dall'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina umana (denominati antibiotici di riserva nell'interpellanza). In effetti, per alcune specie animali gli antibiotici critici sono gli unici autorizzati o talvolta disponibili per il trattamento di determinate malattie. Ciononostante, da quando è stata adottata la Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (Star), nel 2015, sono state adottate numerose misure per ridurre l'utilizzo di antibiotici negli animali. Ad esempio, dall'aprile del 2016 non è più consentita la dispensazione, a titolo di scorta, di antibiotici critici ai detentori di animali da reddito (art. 11 cpv. 2 lett. b e allegato 5 dell'ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet; RS 812.212.27).
2. Nell'ambito della Star sono in atto discussioni per individuare soluzioni alternative allo smaltimento del latte contaminato da antibiotici insieme al letame. Tuttavia, sulla base delle conoscenze attuali, né in Svizzera né all'estero vi sono al momento alternative tecnicamente valide e praticabili.
3. La statistica attualmente disponibile non consente di differenziare il consumo di antibiotici (32 tonnellate) in base alle specie animali; soltanto gli antibiotici utilizzati per il trattamento delle mammelle nel bestiame da latte vengono rilevati separatamente. Questo consumo è tendenzialmente in calo, ma nel complesso in Svizzera è maggiore rispetto agli altri Paesi. Le cause non sono note. Il Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV), introdotto all'inizio del 2019, fornirà informazioni più chiare e consentirà pertanto misure mirate.



4. In 10 anni il consumo complessivo di tutti gli antibiotici nella medicina veterinaria è diminuito del 53 per cento. Per gli antibiotici critici menzionati nell'allegato 5 dell'OMVet, la quantità venduta nel 2016 e nel 2017 è diminuita addirittura complessivamente del 44 per cento. Questa evoluzione, ritenuta positiva, mostra che le misure adottate sono efficaci.

5. Nel 2018 l'Amministrazione federale delle dogane ha avviato indagini e procedure su un caso di importazione illegale di antibiotici, adottando misure di controllo per scoprire eventuali altri casi. Non si possono escludere acquisti illegali di antibiotici nel commercio on line, anche se le autorità federali competenti non sono a conoscenza di casi concreti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Graf-Litscher Edith, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva

19.3075

 Interpellanza

La riduzione prevista della quantità massima di concime di fattoria autorizzata alleggerisce effettivamente l'impronta ambientale?

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel rapporto esplicativo sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22 più), al capitolo 2.3.5 si menziona un pacchetto di misure in alternativa all'iniziativa popolare "acqua potabile pulita e cibo sano"... in particolare, si chiede di ridurre la quantità massima di concime di fattoria autorizzata per unità di superficie secondo la legge sulla protezione delle acque..."

A tal riguardo invito il Consiglio federale a fornire indicazioni più precise in merito a questa affermazione.

1. A che valore saranno ridotte con la PA22 più le quantità massime di concime di fattoria autorizzate per unità di superficie e questo limite si applicherà anche alle aziende che non detengono animali che ritirano concimi di fattoria?
2. Il limite si applica singolarmente per ogni particella/per ogni campo oppure per la superficie dell'intera azienda?
3. Lo stesso limite sarà imposto anche per altitudini più elevate o per suoli a bassa capacità di sopportare aggravii inquinanti?
4. Quante aziende superano il limite attualmente vigente per le quantità di concime di fattoria e quante non rispetteranno quello proposto dal Consiglio federale nella PA22 più?
5. Cosa succede al concime di fattoria in eccesso?
6. In che misura la riduzione prevista ridurrà il carico inquinante nell'acqua potabile e le immissioni di ammoniaca e nitrati nelle regioni con carichi eccessivi?
7. Il Consiglio federale riconosce l'importanza degli interessi dell'iniziativa sull'acqua potabile pulita e cibo sano. Nella PA22 più prevede strumenti tesi a promuovere il legame delle aziende detentrici di animali (suini, bovini, pollane, ecc.) alla propria superficie foraggera onde ridurre la dipendenza dalle importazioni di alimenti proteici per animali?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./3. Nell'ambito della consultazione sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22 più), il Consiglio federale propone di ridurre la quantità massima di concimi di fattoria autorizzata per unità di superficie secondo l'articolo 14 capoverso 4 della legge federale sulla protezione delle acque (LPaC; RS 814.20) da tre unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF) per ettaro a due unità e mezzo. L'articolo 14 capoverso 6 LPaC rimane invariato: il limite massimo viene graduato dai Cantoni, come avvenuto finora, in base alla capacità del suolo di sopportare aggravii inquinanti, all'altitudine e alla situazione topografica. Il limite UBGF continua a interessare soltanto le aziende dedite alla detenzione di animali da reddito e a non tangere le aziende che non detengono animali.

2. La quantità massima autorizzata di sostanze nutritive provenienti da concimi di fattoria che può essere sparsa per ettaro è un valore medio per l'intera superficie concimabile dell'azienda.

4. Secondo le stime del Consiglio federale contenute nella documentazione relativa alla consultazione sulla PA22 più, l'attuale limite di tre UBGF per ettaro di superficie utile, con graduazione per zona, interessa un massimo di 9700 aziende. Tuttavia per la maggior parte delle aziende che hanno diritto ai pagamenti diretti, il bilancio delle sostanze nutritive limita indirettamente l'intensità e pertanto nella pratica il numero di aziende interessate dalla regolamentazione potrebbe essere nettamente inferiore. Con una riduzione a due unità e mezzo, il numero delle aziende interessate sale a 15 000.

5. Il concime di fattoria in eccesso può essere ceduto ad altre aziende.



6. Secondo le stime del Consiglio federale (cfr. anche il punto 4), con l'attuale limite di tre UBGF per ettaro di superficie utile deve essere ceduto il concime di fattoria prodotto da 186 000 UBGF. Con il limite proposto di due unità e mezzo, il concime di fattoria da trasferire sarebbe pari a quello prodotto da 245 000 UBGF. Con lo spandimento della quantità supplementare di concime di fattoria ceduto, prodotto da 59 000 UBGF, si prevedono emissioni di ammoniaca pari a 800 tonnellate di azoto ammoniacale, che non ricadono più sull'azienda che cede tali concimi di fattoria, bensì su quella che li ritira. Ciò corrisponde al 2 per cento circa delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'agricoltura. La riduzione di emissioni di ammoniaca nelle zone fortemente inquinate comporta indirettamente anche un lieve calo del dilavamento dei nitrati in tali zone.

7. Nell'ambito della PA22 più, il legame delle aziende detentrici di animali alla superficie dell'azienda in linea di massima è possibile mediante diversi strumenti. Attualmente è in corso la valutazione dei pareri pervenuti nella consultazione sulla PA22 più, compresi quelli sul pacchetto di misure concernenti l'iniziativa sull'acqua potabile pulita e cibo sano.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Bendahan Samuel, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Marti Min Li, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva

19.3076 Interpellanza

Si accetta la possibilità di un errore umano nella centrale nucleare di Leibstadt?

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Stando alle informazioni rilasciate dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare in data 12 dicembre 2018, 30 gennaio e 7 febbraio 2019, da anni nel settore di sicurezza della centrale nucleare di Leibstadt si verificano ripetutamente incidenti dovuti a errori umani. Le misure imposte dall'IFSN ai gestori della centrale nucleare sono rimaste inefficaci. Inoltre, un dipendente della centrale ha falsificato per molti mesi i rapporti di controllo; anche questa è un'espressione di errore umano. Questi eventi, che si sono verificati nel normale esercizio quotidiano della centrale nucleare di Leibstadt, dimostrano che l'errore umano non può mai essere preso sufficientemente sul serio come fattore di rischio per un grave incidente nucleare.

La revisione dell'ordinanza nel settore dell'energia nucleare approvata dal Consiglio federale il 7 dicembre 2018 considera accettabile, nella centrale nucleare di Gösgen, un incidente base di progetto con una frequenza di 1 ogni 10 000 anni (1/104) con la conseguente irradiazione della popolazione con una dose collettiva di circa 30 persone-sievert (PSv). Secondo l'IFSN (videodocumentazione <https://www.ensi.ch/de/2018/10/18/video-strahlendosis-bei-einem-auslegungsstoerfall/>) questa dose porta a circa tre casi di cancro legati alle radiazioni.

Gli incidenti alle centrali nucleare di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima nel 2011 sono indubbiamente dovuti a errori umani. L'incidente di Fukushima ha provocato una dose collettiva di radiazioni compresa fra 48 000 PSv (Unscear) e 110 000 PSv (OMS), l'incidente di Chernobyl una dose collettiva compresa fra 52 000 PSv (AIEA) e 600 000 PSv (Unscear). Per la popolazione, queste esposizioni alle radiazioni sono da 1600 a 20 000 volte superiori alla dose collettiva dell'incidente base di progetto menzionato. I casi di cancro legati alle radiazioni sono stimati in 4800–11 000 per Fukushima e 5200–60 000 per Chernobyl.

Domande al Consiglio federale:

1. Quali misure prevede il Consiglio federale in considerazione del fatto che, per garantire la sicurezza, al rischio di un grave incidente nucleare dovuto a ripetuti e non correggibili errori umani nella centrale nucleare di Leibstadt durante l'esercizio quotidiano deve essere attribuito un peso molto maggiore di quello attribuitogli dall'ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501), con i limiti definiti nell'articolo 123 capoverso lettera d?
2. Condivide l'opinione secondo cui la Svizzera non può permettersi le immense sofferenze e gli esorbitanti danni economici provocati da un grave incidente in una centrale nucleare causato da un errore umano?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) vigila affinché i titolari di autorizzazioni o licenze rispettino i loro obblighi secondo la legislazione in materia di energia nucleare. L'IFSN, in quanto autorità di vigilanza, non sottostà a istruzioni quanto agli aspetti tecnici ed è formalmente distinto dalle autorità concedenti le autorizzazioni. Ordina tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per garantire la sicurezza nucleare interna ed esterna.

Il Consiglio federale non ha quindi la competenza di ordinare provvedimenti a questo riguardo e non prende posizione sul contenuto materiale delle decisioni dell'IFSN.

1. Secondo l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), la centrale nucleare di Leibstadt soddisfa i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge e, nel confronto internazionale, presenta uno standard di sicurezza molto elevato.

La centrale di Leibstadt sarebbe progettata in modo tale da permettere di tenere sotto controllo, di regola, anche incidenti durante i quali si verificano errori umani (comportamento poco sensibile agli errori, cfr. art. 7 lett. b dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare, OENu; RS 732.11). Secondo l'IFSN, le prescrizioni dell'articolo 123 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORap; RS 814.501) sono rispettate. In considerazione del ripetersi di eventi dovuti ad errori umani, la centrale nucleare



di Leibstadt avrebbe adottato numerose misure per migliorare la situazione, fra cui un progetto per rafforzare la cultura della sicurezza. Dal canto suo, l'IFSN ha intensificato la vigilanza sulla centrale. Il Consiglio federale non ha motivo di dubitare che l'IFSN eserciti la sua attività di vigilanza in modo indipendente e conforme alle esigenze fissate dalla legge, nonché sulla base di direttive orientate allo stato attuale della scienza e della tecnica.

2. Nel confronto internazionale, la Svizzera applica requisiti di sicurezza molto severi, per escludere il più possibile un incidente grave. Inoltre, l'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORap; RS 814.501) prevede misure per la protezione della popolazione, nel caso in cui, nonostante tutte le precauzioni e le misure di sicurezza adottate, dovesse verificarsi un grave incidente.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva

19.3077

 Interpellanza**Applicare finalmente il divieto di impiego di erbicidi per utilizzatori privati e pubblici!**

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

L'Ufficio federale dell'ambiente ha pubblicato il 19 ottobre 2018 uno studio sull'applicazione del divieto di impiego di erbicidi su e lungo strade, sentieri e spiazzi. Tale divieto è in vigore da ormai trent'anni, e dal 2001 si applica anche per l'utilizzo in ambito privato. Lo studio mostra una preoccupante indifferenza nei suoi confronti. Rispetto allo studio del 2010 si constata che non è cambiato praticamente nulla nel grado di notorietà del divieto. I provvedimenti adottati non hanno evidentemente sortito l'effetto desiderato. Il divieto è conosciuto soltanto da circa la metà delle persone che utilizzano erbicidi a scopo privato. Gli utilizzatori professionali, invece, perlopiù lo conoscono, ma lo ignorano. In circa un terzo dei Comuni si osserva addirittura una tendenza a utilizzare più erbicidi. Nel complesso, più della metà dei Comuni utilizza erbicidi anche su superfici sulle quali sarebbero vietati. Il mancato rispetto del divieto di impiego di erbicidi è da ricondurre alla pressione sui costi e al timore di dover sostenere oneri maggiori. Vista l'attuale assenza di controlli e sanzioni, non stupisce che nonostante il divieto non si osservi alcuna riduzione nell'impiego di erbicidi.

In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali provvedimenti adotta la Confederazione per informare i soggetti privati e gli utilizzatori professionali in merito al divieto di applicazione e alle alternative disponibili?
2. Quali sono le competenze e i compiti della Confederazione e quali i compiti che dovrebbero ottemperare i Cantoni?
3. La Confederazione effettua una supervisione dell'applicazione del divieto?
4. Quali ulteriori provvedimenti adotta il Consiglio federale per applicare finalmente il divieto esistente? Sono previsti controlli e sanzioni corrispondenti?
5. Nella risposta all'interpellanza [16.3507](#), "Sistema di chip card per la registrazione e il controllo dei pesticidi", viene ventilata l'ipotesi di creare un sistema svizzero basato su una banca dati che raggruppi tutte le autorizzazioni, come pure una banca dati più precisa con i volumi di vendita dei prodotti fitosanitari. A che punto è lo sviluppo di queste soluzioni digitali? Sarebbe possibile introdurre un obbligo di autorizzazione anche per gli utilizzatori i soggetti privati?

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

1. Nei Comuni si stanno svolgendo campagne d'informazione e ai collaboratori sono offerti corsi speciali finalizzati a promuovere l'utilizzo di metodi alternativi per la lotta contro le malerbe. Nel quadro del piano d'azione volto a ridurre i rischi e a utilizzare in modo sostenibile i prodotti fitosanitari (PA PF) si prevede di migliorare la formazione e il perfezionamento dei titolari dell'autorizzazione a trattare (misura 6.3.1.1).
- 2./3. La sorveglianza e il controllo del rispetto dei divieti cui si fa riferimento competono in linea di massima alle autorità esecutive cantonali (art. 18 cpv. 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81). La Confederazione è tenuta a vigilare sull'esecuzione cantonale (art. 38 cpv. 1 della legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01). Nel quadro di tale vigilanza può prendere misure proporzionate nei confronti dei Cantoni. In particolare, la Confederazione può esortare un Cantone a rafforzare l'esecuzione e ad attuare le disposizioni in questione.
4. Con il PA PF il Consiglio federale prevede di introdurre un obbligo di seguire corsi di formazione continua per tutti gli utilizzatori professionali. Nel quadro di questa formazione, gli utilizzatori saranno informati regolarmente sul corretto utilizzo di prodotti fitosanitari. Le infrazioni possono essere già punite secondo il diritto ambientale vigente (art. 60 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 LPAmb).
5. Il PA PF prevede di rendere obbligatorie delle formazioni continue per i professionisti come condizione per



l'ottenimento di un'autorizzazione a trattare che sarà rinnovabile ogni cinque anni (misura 6.3.1.1). Si prevede di limitare la possibilità di acquistare prodotti fitosanitari per professionisti ai detentori di un'autorizzazione a trattare valida. Non è previsto alcun obbligo di autorizzazione o di formazione per gli utilizzatori privati; questi avranno una scelta limitata di prodotti fitosanitari che possono utilizzare, che saranno contrassegnati come "autorizzati per l'utilizzo non professionale" (misura 6.2.2.3). Un sistema informatico per la gestione delle autorizzazioni è attualmente oggetto di studio, ma in ogni caso non sarà collegato alla banca dati delle statistiche sulle vendite di prodotti fitosanitari.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Marti Samira, Molina Fabian, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva

19.3078 Interpellanza

Progetti in Eritrea

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Per due anni la Svizzera ha portato avanti in Eritrea un progetto nell'ambito della formazione professionale finanziato con un contributo di 6,6 milioni di franchi (la Corea del Nord ha ricevuto 33 milioni!).

Di questa formazione hanno potuto approfittare dai 300 ai 400 giovani eritrei. All'inizio del 2019 dovrebbero essere resi noti i risultati della valutazione.

Domande:

1. A quali conclusioni è giunta la valutazione?
2. Chi ha effettuato la valutazione?
3. Gli scarsi mezzi finanziari destinati allo sviluppo saranno aumentati?
4. Sono stati pianificati altri progetti nel campo della formazione professionale (falegnameria, prodotti caseari) e dell'agricoltura (p. es. aziende avicole)?
5. Un istituto in Eritrea che si occupa di 80 bambini ha un budget annuale di 60 000 franchi: il costo annuale di un richiedente l'asilo minorenne non accompagnato in Svizzera. Non sarebbe una soluzione vincente per tutti se si sostenessero più progetti in Eritrea e se gli Eritrei che vivono in Svizzera potessero essere rimpatriati (accordo di riammissione)?
6. La consigliera federale Karin Keller-Sutter visiterà il Paese?

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

1.-4. Da ottobre del 2017, per un periodo di due anni, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri finanzia progetti nel campo della formazione professionale in Eritrea con un budget di 4 342 000 franchi. Al momento sono in corso due progetti pilota di cui beneficiano complessivamente 1200 apprendisti. Il terzo progetto nel settore della formazione professionale e della gestione della migrazione ha luogo in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite; in quest'ultimo caso i risultati sono al di sotto delle aspettative.

Ad aprile del 2019 i progetti in corso saranno oggetto di un'analisi esterna, svolta da due esperti, che non si limiterà ad analizzarne i risultati ma valuterà anche l'opportunità di portare avanti la cooperazione tra Svizzera ed Eritrea e la possibilità di estenderla ad altri settori. I risultati saranno presumibilmente disponibili a giugno del 2019.

5. In linea di principio le autorità eritree sono contrarie al rimpatrio coatto da qualsiasi Stato, a prescindere dai progetti di cooperazione allo sviluppo svolti in Eritrea.

6. Al momento non è prevista una visita della consigliera federale Keller-Sutter in Eritrea nell'anno in corso.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3079 Interpellanza

Costi sanitari cagionati dai richiedenti l'asilo

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La SEM ha constatato un aumento massiccio dei casi di tubercolosi, varicella e scabbia tra i richiedenti l'asilo. Queste malattie infettive richiedono in parte misure di isolamento. L'onere temporale e finanziario per ulteriori accertamenti e per gli interpreti è enorme. I richiedenti l'asilo gravano anche sui nostri ospedali. È per questo motivo che il nostro sistema sanitario dipende da medici e personale curante stranieri.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Quando giungono nei centri federali, i richiedenti l'asilo sono sottoposti a un controllo sanitario?
2. Quanti e quali casi di malattia e quante e quali operazioni di richiedenti l'asilo sono stati registrati nel 2017/18?
3. Quanti richiedenti l'asilo hanno beneficiato di un trattamento psichiatrico?
4. A quanto sono ammontati nel 2017/18 i costi sanitari cagionati dai richiedenti l'asilo a livello nazionale?
5. Quanti medici/personale curante stranieri erano attivi nel 2017/18 in Svizzera?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Al fine di riconoscere, trattare e prevenire le malattie trasmissibili, al momento dell'entrata in un centro federale d'asilo tutti i richiedenti l'asilo sono informati in merito alle più importanti malattie trasmissibili e i loro sintomi, ad altri temi sanitari rilevanti nonché all'accesso alle cure mediche. Nel contempo è loro offerto un consulto medico in modo da riconoscere tempestivamente problemi di salute e malattie infettive rilevanti e adottare le misure necessarie per la loro salute e la protezione della popolazione.
- 2./3. I richiedenti l'asilo sono obbligati ad assicurarsi e hanno quindi diritto alle prestazioni mediche previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non esiste tuttavia alcuna base legale che permetta di rilevare e valutare informazioni mediche sui richiedenti l'asilo, comprese quelle sulla salute psichica. Di conseguenza, né la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) né i medici partner competenti per le cure mediche di base allestiscono statistiche. Determinate malattie infettive vanno invece notificate all'Ufficio federale della sanità pubblica conformemente all'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 1° dicembre 2015 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano.
4. Il Consiglio federale non dispone di dati sui costi sanitari effettivi cagionati dai richiedenti l'asilo. Si sa tuttavia che i sussidi federali versati ai Cantoni per i costi da essi sostenuti per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente sono stati pari a circa 116 868 000 franchi nel 2017 e a 82 461 000 franchi nel 2018. Queste somme sono state utilizzate principalmente per compensare i premi di cassa malati e la partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) e fanno parte degli importi forfettari globali versati dalla Confederazione ai Cantoni.
5. Nel 2017 il 34 per cento dei 36 900 medici attivi in Svizzera possedeva un diploma estero (fonte: statistica FMH 2017), a fronte del 29 per cento del personale infermieristico (con diploma terziario; fonte: statistica ospedaliera e Samed, Ufficio federale di statistica 2017). Non sono ancora disponibili dati per il 2018.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3080 Interpellanza

Deduzioni fiscali per la custodia dei figli da parte di terzi

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

I genitori che mettono i figli in una struttura di custodia collettiva diurna possono addossare gran parte dei costi allo Stato. Secondo un progetto del Consiglio federale, i genitori che lavorano potranno dedurre a fini fiscali i costi sostenuti per la custodia extrafamiliare dei figli non come oggi fino a 10 000 franchi svizzeri al massimo per figlio, bensì fino a 25 000 franchi svizzeri.

Poiché negli ultimi anni in Svizzera si è stabilito un numero elevato di immigrati con molti figli, lo Stato subirà pesanti perdite fiscali. La conseguenza diretta delle generose deduzioni fiscali per la custodia dei figli da parte di terzi sarà l'aumento del carico fiscale (basti pensare alla situazione dei Paesi scandinavi!). Le famiglie che finora sono riuscite a farcela con un solo stipendio, seppure con qualche rinuncia ma senza ricorrere a strutture esterne, sarebbero poi costrette a portare i figli in un asilo nido o in una scuola a tempo pieno per permettere a entrambi i genitori di lavorare fuori casa. Sembra ci si dimentichi del fatto che la custodia dei figli all'interno della famiglia porta dei vantaggi sia alla popolazione che all'economia. Secondo l'Ufficio federale di statistica, l'attività di custodia svolta da queste famiglie equivale, in termini monetari, a più di 60 miliardi di franchi svizzeri all'anno. Altro fatto noto: i bambini ospiti di una struttura di custodia si ammalano più frequentemente e lamentano più spesso disturbi psicosomatici rispetto agli altri. La decisione del Consiglio federale denota quindi una politica poco lungimirante, che non permette di appurare con chiarezza i costi che ne derivano. Si tratta di una politica discriminatoria nei confronti delle famiglie che si prendono cura dei figli a casa propria ed è a scapito dei single e delle coppie senza figli.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammonta attualmente l'importo complessivo delle deduzioni sulle imposte federali concesse per la custodia dei figli da parte di terzi? Quale sarà l'importo complessivo una volta che la deduzione fiscale sarà portata a 25 000 franchi svizzeri per figlio?
2. Qual è la percentuale di bambini che a tutt'oggi beneficia di tale deduzione?
3. Qual è l'importo complessivo delle deduzioni (ergo: perdite fiscali) concesse alle famiglie di nazionalità svizzera per la custodia extrafamiliare dei figli e di quelle concesse alle famiglie straniere negli anni 2017 e 2018?
4. Quale sarebbe l'importo complessivo delle deduzioni sulle imposte federali se fosse concessa una deduzione fiscale di 10 000 franchi svizzeri per tutti i bambini? Quale sarebbe invece l'importo complessivo portando la soglia a 25 000 franchi svizzeri per figlio se le deduzioni fossero concesse soltanto ai bambini custoditi da terzi?
5. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per eliminare l'ingiustizia nei confronti dei genitori che si occupano da soli dei propri figli?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1.-3. Le statistiche relative all'imposta federale non contengono informazioni sulle deduzioni fatte valere per le spese di cura dei figli da parte di terzi, né sull'età di questi ultimi o sulla nazionalità dei contribuenti. Non è pertanto possibile estrapolare le cifre richieste alle domande 2 e 3. Anche per quanto riguarda la domanda 1 l'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone attualmente dei dati sollecitati. Le stime riportate nel messaggio 18.050 concernente una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi) si basano su analisi dei dati fiscali dettagliati del Cantone di Berna riferiti al 2012 (cfr. rapporto dell'11 maggio 2015 sulle spese per la custodia di bambini da parte di terzi e deducibilità fiscale con conclusioni tratte dai dati fiscali dei Cantoni di Argovia e Berna, disponibile in tedesco e francese). Riguardo all'imposta federale diretta, dalla proiezione fondata su tali dati fiscali e valida per l'intera Svizzera risultano le seguenti stime:



Deduzione massima per la cura dei figli da parte di terzi (per ogni figlio)	Stima delle deduzioni fatte valere nell'ambito dell'imposta federale diretta	Stima delle minori entrate per la Confederazione
10 100 franchi	0,9 miliardi	60 milioni
25 000 franchi	1,0 miliardi	10 milioni supplementari

A lungo termine possiamo presumere che le maggiori deduzioni per la cura dei figli da parte di terzi verranno compensate a livello fiscale grazie all'effetto positivo sull'occupazione o che addirittura genereranno entrate supplementari derivanti dal gettito fiscale e dalle assicurazioni sociali.

4. Le conseguenze dell'aumento della deduzione per i figli nell'ambito dell'imposta federale diretta dagli attuali 6500 franchi a 10 000 franchi per figlio, deciso dal Consiglio nazionale nella sessione primaverile appena conclusasi, possono essere illustrate con le seguenti stime.

Deduzione per i figli (per ogni figlio)	Stima delle deduzioni fatte valere nell'ambito dell'imposta federale diretta	Stima delle minori entrate per la Confederazione
6 500 franchi	11 miliardi	750 milioni
10 000 franchi	17 miliardi	350 milioni supplementari

Queste stime si basano sulle statistiche relative all'imposta federale per il 2015 e sulle entrate dell'imposta federale diretta per il periodo fiscale 2020, stimate a 12,9 miliardi di franchi. In mancanza dei relativi dati, non è tuttavia possibile stimare le ripercussioni complessive tenendo conto solo dei figli affidati alle cure di terzi.

5. L'aumento della deduzione fiscale per la cura dei figli da parte di terzi proposto dal Consiglio federale migliora l'equità fiscale orizzontale per i contribuenti che devono far capo a tali servizi. Così facendo si tiene maggiormente conto della capacità economica ridotta con cui si confrontano i genitori che affidano i propri figli alle cure di terzi. La deduzione per la cura dei figli da parte di terzi è conforme al principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica e permette ai genitori di scegliere il tipo di servizio senza essere condizionati da ragioni di natura fiscale. I genitori che si occupano personalmente della cura dei propri figli non ne risultano penalizzati. Va inoltre ricordato che i genitori che affidano i figli alle cure di terzi si fanno carico di una parte significativa delle spese che ne conseguono (cfr. messaggio del 29 giugno 2016 concernente la modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: FF 2016 5753, qui 5761 seg.).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3081

 Interpellanza

Il Consiglio federale tergiversa in merito ai sistemi d'arma autonomi

Depositato da: Quadranti Rosmarie
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 11.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha preso posizione sulla mozione Quadranti 18.4128 concernente un maggiore impegno per la regolamentazione internazionale dei sistemi d'arma autonomi. Le spiegazioni del Consiglio federale alimentano tuttavia più interrogativi che risposte. Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nell suo parere sullamozione il Consiglio federale afferma che la Svizzera si impegna affinché siano adottate misure di accompagnamento tese a garantire la conformità di sistemi sempre più autonomi al diritto vigente. Di che misure di accompagnamento si tratta? In che modo queste misure possono garantire il rispetto del diritto internazionale pubblico se non sono sancite in un protocollo addizionale, giuridicamente vincolante, alla convenzione sul divieto o sulla limitazione dell'impiego di talune armi classiche?
2. Nell suo parere sulla mozione il Consiglio federale non esclude che determinati sistemi d'arma autonomi debbano essere sottoposti a regolamentazioni specifiche o vadano vietati. Come interpreta il Consiglio federale il termine "dereinst" (v. versione tedesca della mozione, termine non tradotto in italiano che significa "in futuro")? Non è meglio agire prima che i sistemi d'arma autonomi vengano utilizzati per la prima volta?
3. Il Consiglio federale scrive che occorre verificare fino a che punto e a quali condizioni l'uomo possa delegare ai sistemi d'arma autonomi la facoltà di decidere sulla vita e la morte. Chi si occupa di verificare questo aspetto e con quali tempi? Come saranno trasposti i risultati di tale esame in misure concrete?
4. Il Consiglio federale scrive che nella Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali (CCAC) vi sono notevoli divergenze su una definizione dei sistemi d'arma autonomi e sull'esigenza concreta di regolamentarli. Fintantoché non si troverà un accordo non si prospetta una regolamentazione internazionale nella CCAC. Cosa fa concretamente la Svizzera per risolvere questa situazione?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale accoglie favorevolmente la consultazione di esperti sui sistemi d'arma autonomi avviata a Ginevra. La Svizzera infatti si batte per risultati concreti in questo campo. Il rispetto del diritto internazionale pubblico e in particolare di quello umanitario è anche per il Consiglio federale un presupposto fondamentale per affrontare le sfide poste dai sistemi d'arma autonomi.

1. I controlli giuridici sui sistemi d'arma autonomi devono dimostrare che le nuove armi non violino il diritto internazionale pubblico. L'obbligo di verifica è sancito dalle Convenzioni di Ginevra (art. 36 del protocollo aggiuntivo) e, a livello nazionale, dall'ordinanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport sul materiale (RS 514.20). Inoltre, se i sistemi d'arma acquisiranno maggiore autonomia, le verifiche necessarie saranno più impegnative. Il Consiglio federale vede in questo ambito un potenziale per interventi pratici, e intende sostenere per esempio lo sviluppo di metodi standard e protocolli di prova per svolgere le verifiche dei sistemi d'arma.

Il Consiglio federale auspica inoltre che a livello internazionale vengano chiariti il tipo e la qualità del controllo umano sui sistemi d'arma autonomi. È inoltre dell'avviso che queste misure potrebbero essere tradotte in buone pratiche o standard tecnici o politici per incentivare il rispetto degli obblighi di diritto internazionale pubblico vigenti.

2.-4. L'approccio delineato nella risposta 1 non esclude che queste e altre misure non si traducano in futuro in uno strumento giuridicamente vincolante. Questo strumento dovrebbe però avere un evidente valore aggiunto e godere di un sufficiente sostegno a livello internazionale. Dai colloqui svolti finora a Ginevra emerge che vi sono tuttora divergenze di opinione sull'esigenza e sulla portata di una regolamentazione in questo campo. Perfino i sostenitori di uno strumento giuridicamente vincolante propongono approcci di vario tipo che devono essere analizzati ulteriormente. Rimangono molti punti nebulosi su un divieto di specifici sistemi d'arma,

segnatamente a livello di configurazione del divieto e di definizione di tali sistemi. Anche la proposta più recente, ovvero quella di una norma positiva per garantire i controlli necessari, dev'essere chiarita. Entrambi gli approcci però non godono ancora del sostegno necessario.

Il Consiglio federale ritiene che una dichiarazione politica potrebbe essere la soluzione più indicata, almeno fino a quando non sarà possibile stimare i tempi per la realizzazione di uno strumento giuridicamente vincolante che riscuota un ampio consenso. Grazie a una dichiarazione non solo emergerebbero misure pratiche con effetti concreti, ma si potrebbero ridurre le divergenze sulla definizione e sull'esigenza di una regolamentazione e trarre conclusioni su un'eventuale regolamentazione giuridicamente vincolante.

La Svizzera lavora attivamente per chiarire questioni d'importanza centrale, ad esempio analizzando la questione del controllo umano in collaborazione con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e l'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (SIPRI). Cura inoltre uno scambio di conoscenze con esperti di etica del mondo accademico nazionali e internazionali.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3086

 Postulato**Assicurazioni sociali. Analizzare i vantaggi dell'assistenza post-riabilitazione a lungo termine**

Depositato da: Nantermod Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di studiare i vantaggi dell'assistenza post-riabilitazione a lungo termine, cioè della pratica assistita di attività fisiche adeguate da parte di persone colpite da una paralisi. Il rapporto dovrà analizzare i vantaggi offerti da questi programmi alle persone interessate e le conseguenze finanziarie che comporterebbe per esse una loro copertura da parte delle assicurazioni sociali (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF, Legge federale sull'assicurazione malattie LAMal ecc.).

Motivazione

In Svizzera si registrano ogni anno duecento nuovi casi di paralisi. Le persone colpite beneficiano dapprima di misure di riabilitazione, poi di cure mediche a domicilio. Generalmente, per far fronte alle difficoltà dovute alla disabilità, queste persone sono in un primo tempo ricoverate in ospedale.

L'assistenza post-riabilitazione a lungo termine propone misure finalizzate a rimettere in moto tutto il corpo, comprese le parti paralizzate. L'inattività fisica ha infatti conseguenze molto complesse per chi soffre di una paralisi. Queste nuove misure, sviluppate nei Paesi anglosassoni, fanno ora la loro comparsa anche da noi.

A Villeneuve, nel Cantone di Vaud è stato aperto un centro che offre misure di questo tipo e permette alle persone paralizzate di migliorare la propria situazione ed evitare nuovi ricoveri in ospedale.

Il Consiglio federale è incaricato di studiare i vantaggi che la copertura assicurativa di queste prestazioni potrebbe offrire, tanto per i pazienti quanto per le finanze delle assicurazioni sociali (LAINF, LAMal ecc.).

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Le terapie per il mantenimento delle funzioni fisiche e psichiche di persone colpite da una paralisi sono già coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) o dall'assicurazione infortuni. Il Consiglio federale è disposto a redigere un breve rapporto che analizzi la classificazione e le condizioni finanziarie riguardanti l'assistenza post-riabilitazione a lungo termine nel quadro delle assicurazioni sociali. Tuttavia, una valutazione approfondita dei vantaggi, degli svantaggi e delle ripercussioni economiche di un eventuale rimborso di nuove prestazioni non è compito del Consiglio federale, ma deve essere effettuata dagli organi competenti dell'assicurazione malattie obbligatoria o dell'assicurazione infortuni su richiesta degli ambienti interessati.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)Ruiz Rebecca Ana

19.3087

 Interpellanza

No a nuove aree di sosta per nomadi in Ticino

Depositato da: Quadri Lorenzo
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Lega dei Ticinesi

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'associazione per la pianificazione del territorio "Espace Suisse" e la fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" chiedono con insistenza a Comuni, Cantoni e Confederazione un aumento delle aree di sosta per i nomadi.

Secondo le associazioni citate, mancherebbero 40 posti di passaggio per soggiorni di breve durata, 25 posti invernali e "una manciata di posti" (?) di maggiori dimensioni (?) per i nomadi stranieri.

I richiedenti ritengono che sia addirittura prioritaria la messa a disposizione di aree per soste spontanee, anche su sedimi privati, dove i nomadi possano soggiornare anche per un mese senza necessità di autorizzazione. Si ricorda che il normale cittadino elvetico, per un qualsiasi utilizzo accresciuto dell'area pubblica, anche della durata di poche ore, necessita di un'autorizzazione comunale e deve pagare la relativa tassa d'occupazione.

Va pure rilevato che di principio le aree di sosta dovrebbero situarsi dove ci sono i transiti, ed il Ticino si trova sull'asse di transito Nord-Sud. Chi scrive è assolutamente contrario alla creazione di ulteriori aree di sosta per nomadi in Ticino.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale ritiene che sia necessaria la creazione di ulteriori aree di sosta per i nomadi? Per quali motivi?
2. Se sì, in quali Cantoni andrebbero create queste aree?
3. Il Consiglio federale è consapevole dello stato disastroso in cui spesso vengono lasciate, dopo la partenza delle carovane nomadi, le aree messe a disposizione, e dei disagi che la presenza di carovane causa alla popolazione locale durante la permanenza?
4. Il Consiglio federale è favorevole alla generalizzazione della richiesta di una cauzione alle carovane, a copertura dei costi di pulizia e di ripristino delle aree occupate che l'ente pubblico deve in seguito accollarsi?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Con la ratifica della Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1) la Svizzera ha riconosciuto gli Jenisch e i Sinti svizzeri come minoranza nazionale, impegnandosi così a promuovere le condizioni necessarie affinché possano conservare la loro cultura. Il nomadismo è parte dell'identità culturale di queste minoranze e, conformemente alla decisione del Tribunale federale del 28 marzo 2003 (DTF129 II 321), le loro esigenze devono essere tenute in considerazione nella pianificazione del territorio.

1. Come mostrano le rilevazioni condotte regolarmente dalla fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" (da ultimo nel 2016), in Svizzera vi è una carenza comprovata di aree di sosta per le minoranze nomadi. Nei quattro rapporti periodici sull'attuazione della Convenzione-quadro, il Consiglio federale ha più volte richiamato l'attenzione su questo aspetto (da ultimo nel 2018). È quindi dell'avviso che il numero di aree di sosta per le minoranze nomadi svizzere ed estere debba essere aumentato.

2. La messa a disposizione di aree di sosta compete ai Cantoni. La creazione di aree di transito per gruppi più grandi provenienti dall'estero richiede tuttavia soluzioni sovraregionali. La Confederazione sta pertanto elaborando con i Cantoni una concezione di pianificazione del territorio (ai sensi dell'art. 13 della legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700) nella quale rientra anche la questione dell'ubicazione geografica delle aree di transito.

3. Le attuali aree di sosta non sono sufficienti per i numerosi gruppi che attraversano la Svizzera durante i mesi estivi. Talvolta quindi i nomadi provenienti dall'estero si fermano su terreni privati con il consenso dei



proprietari, a cui versano un compenso. Nella maggioranza dei casi questi accordi non creano problemi. Si sono però verificate anche occupazioni non autorizzate di terreni non destinati a tale scopo, ma si tratta di eccezioni dovute all'insufficienza di aree di sosta ufficiali.

Diversi Cantoni hanno istituito appositi servizi proprio per evitare tensioni e sensibilizzare la popolazione. La Confederazione partecipa a un progetto di mediazione per sostenere i Cantoni e i Comuni in caso di conflitti.

4. La riscossione di una cauzione per l'utilizzo delle aree di sosta sia pubbliche che private è già oggi prassi comune. Secondo il Consiglio federale non è necessario uniformare la prassi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Pantani Roberta

19.3088

 Interpellanza

Introduzione di incentivi fiscali sotto forma di deduzioni sui costi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici

Depositato da: Page Pierre-André
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'industria farmaceutica fatica a immettere sul mercato nuovi antibiotici che sono tuttavia essenziali per la salute della popolazione. I costi di ricerca e sviluppo sono considerevoli e meritano, da parte della Confederazione, un'incentivazione sotto forma di deduzioni fiscali.

Oggi cominciano a emergere ceppi batterici resistenti a tutti gli antibiotici, anche a quelli "di ultima risorsa". I Paesi industrializzati sono i più vulnerabili e non sono risparmiati dal fenomeno, visto l'elevato consumo di antibiotici. Malgrado le campagne di sensibilizzazione contro l'uso eccessivo di antibiotici, i ceppi di batteri resistenti si moltiplicano e le infezioni nosocomiali resistenti (infezioni batteriche in ambiente ospedaliero e resistenti agli antibiotici) colpiscono 5,7 milioni di pazienti all'anno in Europa e negli Stati Uniti e sono la causa di 250 000 decessi ogni anno. L'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che, entro il 2050, circa dieci milioni di decessi saranno causati da resistenze batteriologiche. Vi è un rischio emergente di decessi dovuti a infezioni che oggi sono considerate benigne.

Attualmente, in Svizzera, più di 270 persone muoiono ogni anno a seguito di un'infezione che nemmeno un antibiotico riesce a debellare.

Contemporaneamente, tra il 2010 e il 2016 non è stato messo in commercio alcun antibiotico innovativo e nei cinque anni precedenti se ne contano soltanto tre.

La Svizzera, con le sue numerose imprese farmaceutiche all'avanguardia, ha il compito di incitare gli attori economici a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove molecole. Tuttavia, queste ricerche sono onerose e i profitti economici sono poco interessanti per le imprese.

La Confederazione deve quindi incoraggiare queste ricerche, in particolare tramite deduzioni fiscali sui costi (spesso esorbitanti) sostenuti dalle imprese attive nel settore. Di riflesso, l'iniziativa inciterebbe tali imprese a restare in Svizzera. Queste ultime garantirebbero così varie migliaia di posti di lavoro, molti dei quali ad alto valore aggiunto.

Quale strumento sarebbe necessario per introdurre queste deduzioni che agevolerebbero le imprese, promuoverebbero il lavoro, la salute e la nostra economia in generale?

Parere del Consiglio federale del 01.05.2019

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di un utilizzo ragionevole e moderato degli antibiotici. Per questo motivo nel 2015 ha lanciato la Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR). La StAR ha l'obiettivo di conservare l'efficacia degli antibiotici per l'uomo e gli animali e di ridurre le resistenze. I primi successi sono già stati registrati: nella medicina veterinaria si è potuto dimezzare il consumo di antibiotici, mentre nella medicina umana vigono ora linee guida per la prescrizione uniformi in tutta la Svizzera. Queste linee guida sono contenute nel rapporto relativo alle resistenze agli antibiotici 2018 dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP; https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41ED8B79E2A5E123EEDF5.pdf).

Il Consiglio federale si impegna inoltre per consolidare la posizione della Svizzera quale polo di ricerca competitivo. Nel quadro della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), sulla quale gli svizzeri voteranno il prossimo 19 maggio 2019, il Parlamento ha tra l'altro deciso, su richiesta del Consiglio federale, due misure fiscali per favorire le attività di ricerca e sviluppo in Svizzera, ovvero il patent box e ulteriori deduzioni per le suddette attività.

I patent box consentiranno di tassare a un'aliquota ridotta gli utili da brevetti e diritti analoghi. La protezione conferita dal brevetto incentiva in modo sostanziale l'industria farmaceutica a investire in nuove terapie



antibiotiche e a promuovere le attività di ricerca e sviluppo. Quanto più numerose sono le attività di ricerca e sviluppo per i brevetti e diritti analoghi dirette o svolte dall'impresa stessa in Svizzera, tanto maggiore sarà la riduzione fiscale accordata nel quadro del patent box. Questa misura, obbligatoria per i Cantoni, rafforzerà ulteriormente la posizione della Svizzera quale polo di ricerca. A livello federale gli utili saranno tassati senza deduzioni.

La legislazione in vigore prevede già la possibilità di dedurre dall'utile netto imponibile le spese per le attività di ricerca e sviluppo sostenute effettivamente. Con la RFFA i Cantoni potranno prevedere un'ulteriore deduzione delle spese effettive per attività di ricerca e sviluppo fino a un massimo del 50 per cento. Questa misura, facoltativa per i Cantoni, ridurrà l'utile imponibile. A livello federale non sono previste ulteriori deduzioni.

Oltre a ciò, le riduzioni dell'imposta sull'utile previste dai Cantoni avranno effetti positivi per le imprese.

Di queste misure potrà beneficiare anche la ricerca sugli antibiotici. In considerazione della parità di trattamento delle imprese, il Consiglio federale rifiuta di adottare altre misure specifiche per questo settore di ricerca. In complesso ritiene che le misure menzionate tengano debitamente conto delle richieste formulate nell'interpellanza.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3089

 Interpellanza**Telefonia mobile. 5G e rischi per la salute**

Depositato da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

I gestori di rete mobile intendono utilizzare a lungo termine lo spettro di frequenza compreso fra 3 e 100 gigahertz per le loro reti mobili di quinta generazione (5G). Le prime bande di questo spettro sono state messe recentemente all'asta e autorizzate per l'utilizzo.

Ad oggi si sa ancora poco sui possibili danni alla salute causati dalle radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza in questo intervallo di frequenza. A quanto pare, non vi sono finora studi indipendenti ultimati sui rischi per la salute derivanti dal 5G.

Il Consiglio federale è incaricato di fornire informazioni sui seguenti punti in relazione alle reti mobili 5G:

1. Quanti studi biologici e medici indipendenti sui rischi per la salute derivanti dai campi elettromagnetici ad alta frequenza (da 3 a 100 gigahertz) della rete 5G ha commissionato la Confederazione?
2. Quanti sono stati svolti da istituti di ricerca privati o cantonali e quanti sono stati invece intrapresi o finanziati dai gestori di rete mobile?
3. Come viene giudicato il fatto che da diversi mesi le autorità esecutive cantonali rilasciano cosiddette autorizzazioni per modifiche minori per gli impianti di telefonia mobile 5G? Non vengono così aggirate le autorità comunali competenti in materia di costruzioni ed eluso il diritto di opposizione della popolazione?
4. I gestori di telefonia mobile annunciano che da marzo 2019 offriranno ai clienti servizi 5G. Finora il settore aveva affermato all'unanimità che non era possibile realizzare il 5G senza un allentamento dei valori limite. Evidentemente, però, adesso è possibile. Tenuto conto di questo sviluppo, il Consiglio federale rinuncerà all'allentamento, già elaborato dal DATEC, delle norme sull'applicazione dei valori limite, determinando in particolare – ma non solo – la media spaziale e temporale dell'intensità di radiazione nel quadro delle procedure di autorizzazione e di misurazione?
5. Il Consiglio federale intende applicare in modo coerente il principio di prevenzione secondo la legge sulla protezione dell'ambiente in relazione all'introduzione del 5G e alle relative emissioni elettromagnetiche, oppure preferisce allentare ulteriormente tale principio nell'interesse del settore della telefonia mobile?
6. Gli obblighi e i contratti nuovi (5G) e preesistenti soggetti al diritto in materia di concessioni contengono prescrizioni riguardo al livello minimo di copertura radio per gli ambienti interni di edifici pubblici e privati o soltanto per gli spazi esterni?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Gli effetti delle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile dipendono dalla loro frequenza e intensità. L'attuale introduzione del 5G avviene in campi di frequenza già utilizzati per la telefonia mobile e il WLAN.

1./2. Non esiste attualmente nessuno studio sul monitoraggio della popolazione poiché i campi di frequenza più elevati, previsti a lungo termine anche per il 5G, non sono ancora utilizzati su ampia scala. A livello internazionale, un articolo sinottico pubblicato nel 2018 ha identificato un'ottantina di studi su animali e cellule per le frequenze da 30 a 65 gigahertz. In Svizzera questo campo di frequenze non è ancora stato oggetto di analisi.

3. L'autorizzazione e il controllo degli impianti di telefonia mobile è di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Dato che il diritto edilizio diverge a seconda del Cantone e del Comune, anche le procedure possono essere differenti. In base alla ripartizione federalistica delle competenze, la Confederazione non può fornire indicazioni in questo ambito ai Cantoni. I valori limite sanciti dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e le altre disposizioni in materia di diritto edilizio devono tuttavia sempre essere rispettati, indipendentemente dalla procedura.

4./5. Nelle risposte alle domande Vogler ([17.5396](#) e [17.5397](#)) il Consiglio federale ha indicato che



l'introduzione del 5G è possibile anche con i valori limite vigenti sanciti dall'ORNI. Per l'implementazione di questa nuova tecnologia, soprattutto nelle zone urbane, occorre costruire un gran numero di stazioni base (antenne) sia per le macrocelle che per le microcelle. Il livello di esposizione della popolazione dipende dai valori limite e dallo scenario di potenziamento. Un gruppo di lavoro istituito a settembre 2018 dall'allora consigliera federale Doris Leuthard dovrà esaminare fatti e retroscena su questi temi. Il gruppo di lavoro ha il compito di elaborare entro metà 2019 all'attenzione del DATEC un rapporto sul futuro prossimo e lontano della telefonia mobile tenendo conto degli interessi di utilizzo e di protezione indicando le opzioni di una procedura ulteriore. Il DATEC pubblicherà tale rapporto e deciderà in seguito come procedere.

6. I gestori di telefonia mobile sono tenuti a utilizzare le frequenze attribuite tramite concessione nel quadro della procedura di attribuzione di inizio 2019 conformemente all'articolo 1 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e fornire quindi servizi di telecomunicazione a scopo commerciale. Secondo la concessione i gestori devono fornire servizi di telecomunicazione attraverso le loro unità riceventi e trasmettenti ad almeno il 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2024. Le concessioni non contemplano indicazioni su un livello minimo di servizi da fornire.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (29)

Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Birrer-Heimo Prisca, Crottaz Brigitte, Estermann Yvette, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Glauser-Zufferey Alice, Glättli Balthasar, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hausammann Markus, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Munz Martina, Müller-Altermatt Stefan, Nordmann Roger, Piller Carrard Valérie, Reimann Lukas, Reimann Maximilian, Ritter Markus, Rytz Regula, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Töngi Michael, Weibel Thomas

19.3090

 Postulato

Coinvolgere i dimostranti a favore del clima in processi risolutivi

Depositato da: Quadranti Rosmarie
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sulle modalità di coinvolgimento degli allievi che hanno manifestato negli sforzi a favore della protezione del clima. Non è sufficiente che possano far sentire le loro voci nelle strade. Si tratta di mostrare come possono essere inclusi in modo adeguato.

Motivazione

Molti giovani si preoccupano per il futuro del nostro pianeta. Si impegnano a far sì che la politica passi più rapidamente e in modo più incisivo dalle parole agli atti. Manifestano in modo straordinario. Non vogliono più stare a guardare. Vogliono che ora si affrontino urgentemente i diversi problemi climatici e che si trovino soluzioni. Di questo impegno va tenuto conto anche nella ricerca di soluzioni. È quindi importante e centrale coinvolgere i giovani. Hanno un grande potenziale, molto know-how, molte idee. È un'opportunità per trovare soluzioni creative per risolvere i problemi. Occorre illustrare come questi giovani possano essere coinvolti in modo adeguato e serio.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

A causa della lunga permanenza dei gas serra nell'atmosfera, le generazioni future in particolare dovranno farsi carico delle conseguenze dei cambiamenti climatici. È quindi comprensibile che i giovani facciano sentire la loro voce. In Svizzera, nel marzo 2019 la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha ricevuto una delegazione di giovani e si è dichiarata disposta a ulteriori incontri.

Con il suo messaggio del 1° dicembre 2017 sulla revisione della legge sul CO₂, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento le sue proposte per la fase successiva della politica climatica fino al 2030. Spetta ora al Parlamento decidere come integrare le esigenze dei giovani nell'attuale revisione della legge.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3091

 Interpellanza

Enormi costi delle terapie per autori di reati

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Oltre un miliardo di franchi all'anno, tendenza all'aumento: è quanto costa l'esecuzione delle pene in Svizzera. L'incremento delle spese è dovuto soprattutto ai crescenti costi delle terapie, come indicato dal Consiglio federale stesso in risposta al postulato Rickli Natalie 10.3693 del 27 settembre 2010. Oggi, a dieci anni di distanza, si presume che i costi siano aumentati ulteriormente. Il contribuente cittadino onesto non riesce definitivamente più a comprendere che vengano spese migliaia di franchi al mese per terapie (spesso inutili) per autori di gravi reati. La risocializzazione degli autori continua a essere considerata più importante della sicurezza pubblica e del benessere della propria popolazione.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come sono evoluti i costi dell'esecuzione delle pene in Svizzera negli ultimi dieci anni, suddivisi per Svizzeri e stranieri?
2. A quanto ammontava la quota dei costi delle terapie nei singoli anni, suddivisa per Svizzeri e stranieri?
3. Che cosa intende intraprendere il Consiglio federale per evitare un ulteriore aumento dei costi delle terapie?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

I Cantoni non dispongono di dati sulla ripartizione dei costi tra detenuti svizzeri e stranieri. Nemmeno nel quadro dell'esecuzione delle pene e delle misure sono disponibili cifre che si riferiscono unicamente ai costi delle terapie, compresi nei costi globali (infrastruttura, sicurezza, assistenza, cure, ecc.). Inoltre, i trattamenti ordinati dal giudice possono essere effettuati anche da fornitori di servizi privati. Diversi istituti psichiatrici che appartenevano ai Cantoni sono stati privatizzati. Infine, i costi di misure ambulatoriali eseguite in libertà sono sostenuti, nella misura del possibile, dal condannato stesso.

Il Consiglio federale ha già preso posizione in merito agli elevati costi delle misure eseguite in cliniche di psichiatria forense rispondendo all'interpellanza Estermann 18.3484, "Costi enormi per gli autori di reati detenuti in cliniche forensi".

In tale contesto, i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e dei tre concordati sull'esecuzione delle pene e delle misure permettono di fornire le risposte seguenti.

1. Secondo l'AFF, i costi cagionati dall'esecuzione delle pene e delle misure nei Cantoni sono stati pari a 943 milioni di franchi svizzeri nel 2010 e a 1,276 miliardi nel 2016, il che corrisponde a un aumento del 35 per cento. I costi sono aumentati pure per la Confederazione: 92 milioni di franchi svizzeri nel 2010, 114 milioni nel 2017 (aumento del 24 per cento).

Secondo le cifre dell'UST, nel 2008 3668 persone erano detenute in Svizzera, di cui il 38 per cento di nazionalità svizzera e il 62 per cento di un'altra nazionalità. Nel 2017 si contavano 5278 detenuti, il che corrisponde a un aumento del 44 per cento, con una ripartizione leggermente diversa tra detenuti svizzeri (33 per cento) e stranieri (67 per cento).

2. Come indicato in sede introduttiva, nel quadro dell'esecuzione delle misure i Cantoni non dispongono di cifre che si riferiscono unicamente ai costi delle terapie. Secondo i dati dell'UST, nel 2008 648 persone stavano eseguendo una misura. Tra di esse, il 69 per cento possedeva la cittadinanza svizzera e il 31 per cento era di nazionalità straniera. Nel 2017 erano 887 (aumento del 37 per cento), con una ripartizione simile tra Svizzeri e stranieri.

3. Il Consiglio federale rammenta che secondo l'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101) l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, che sono quindi tenuti a eseguire le sentenze pronunciate dai tribunali penali (art. 372 cpv. 1 del Codice penale; RS 311.0). I giudici sono vincolati dalle



disposizioni del Codice penale. Se le pertinenti condizioni legali sono adempiute, devono pertanto ordinare una misura terapeutica.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3093

 Interpellanza**Rimborso dei trattamenti oncologici. Garantire la parità di trattamento tra i pazienti curati in ospedale e quelli curati in ambulatorio**

Depositato da: Barazzone Guillaume
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 12.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Da circa dieci anni, grazie ai moltissimi medicinali sviluppati (ogni anno ne sono commercializzati dai 10 ai 15 nuovi), l'oncoematologia ha fatto enormi progressi. La mortalità cala costantemente (meno 30 per cento in circa 15 anni) ed è aumentata nettamente la speranza di vita (spesso da due a sei volte, secondo la diagnosi). Per il melanoma metastatico, per esempio, nel 2010 la speranza di vita media era di sei mesi; oggi è di quattro anni. Questo progresso ha un prezzo e alcuni di questi medicinali costano dai 5000 ai 15 000 franchi al mese. Il rimborso dei trattamenti ambulatoriali non pone particolari problemi, dal momento che si tratta di medicinali omologati da Swissmedic e autorizzati dall'UFSP. Per i pazienti che a causa del loro stato di salute devono essere ricoverati in ospedale, invece, gli stessi medicinali non sono coperti dall'assicurazione. In pratica, se un paziente cui è dispensato ambulatorialmente un medicinale integralmente coperto dalla cassa malati dev'essere ricoverato in ospedale, lo stesso medicinale non è più rimborsato dall'assicurazione.

Com'è possibile? A causa di un'inerzia amministrativa che ha dell'incredibile. I medicinali costosi rimborsati in ambulatorio, infatti, in caso di degenza ospedaliera possono essere fatturati soltanto se figurano su un elenco di prodotti fatturabili della tariffa DRG. Questi elenchi, però, spesso non sono aggiornati tempestivamente (non di rado tra il rimborso del trattamento ambulatoriale e l'aggiornamento del pertinente elenco DRG passano dai tre ai sei anni). Alcuni prodotti coperti in ambulatorio già dal 2012 non vi figurano ancora. Questa situazione è fonte di grave pregiudizio per i pazienti. Sarebbe opportuno provvedere a che gli elenchi DRG siano automaticamente aggiornati ogni volta che un medicinale è dichiarato rimborsabile in ambulatorio. Questo avrebbe il doppio vantaggio di rendere un servizio ai pazienti e di evitare innumerevoli riunioni amministrative costose, inutili e inefficaci.

Chiedo pertanto al Consiglio federale: quali misure intende adottare per rimediare rapidamente alla situazione descritta e garantire così la parità di trattamento tra i pazienti curati in ospedale e quelli curati in ambulatorio?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale concorda con l'autore dell'interpellanza: le modalità di remunerazione dei medicinali sono effettivamente differenti a seconda che si tratti di un trattamento ambulatoriale o di un trattamento stazionario. Ciò non ha tuttavia conseguenze sulla copertura assicurativa. Le prestazioni obbligatorie per legge sono assicurate in ogni caso, indipendentemente dalle modalità della remunerazione.

Nel settore ambulatoriale i medicinali sono remunerati conformemente all'elenco delle specialità (ES). Nel settore stazionario, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede invece importi forfettari per singolo caso basati su strutture uniformi per tutta la Svizzera (art. 49 cpv. 1 LAMal). In proposito l'articolo 49 capoverso 2 LAMal prevede che i partner tariffali istituiscano insieme ai Cantoni un'organizzazione responsabile dell'elaborazione, dello sviluppo, dell'adeguamento e della manutenzione di strutture tariffali uniformi per la remunerazione della cura stazionaria, compresa la degenza e le cure in un ospedale o una casa per partorienti. A tale scopo le associazioni dei partner tariffali (Santésuisse e H più Gli ospedali svizzeri) hanno costituito insieme alla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e alla Federazione dei medici svizzeri (FMH) la società anonima di pubblica utilità SwissDRG SA.

La struttura tariffale SwissDRG, elaborata da SwissDRG SA, è riprodotta nel cosiddetto catalogo degli importi forfettari per caso e comprende l'elenco delle cosiddette remunerazioni supplementari menzionato nell'interpellanza, che sono rimborsate separatamente dagli importi forfettari per caso. Il catalogo delle remunerazioni supplementari include, oltre ai medicinali, anche dispositivi impiantabili e procedure



particolari. Queste remunerazioni supplementari non sono comprese negli importi forfettari, per cui la loro introduzione è di competenza dei partner tariffali, cioè di SwissDRG SA, che peraltro devono tenere presente che, secondo l'articolo 49 capoverso 1 LAMal, di norma i diritti alla remunerazione di tutte le prestazioni, inclusi i medicinali, devono essere fissati nell'ambito di importi forfettari per singolo caso, e che le remunerazioni supplementari rappresentano un'eccezione.

In considerazione della situazione suesposta, il Consiglio federale è dell'avviso che i pazienti non subiscano alcun pregiudizio per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni obbligatorie. Di conseguenza non ritiene opportuno adottare alcuna misura.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Bourgeois Jacques, Béglé Claude, Gschwind Jean-Paul, Hiltbold Hugues, Marchand-Balet Géraldine, de Buman Dominique

19.3094

 Interpellanza

La Svizzera riconosce il francoprovenzale come lingua minoritaria. E ora?

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 13.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. In generale, con quali misure intende attuare "un'azione risoluta per promuovere" il francoprovenzale al fine di salvaguardare questa lingua minoritaria riconosciuta (art. 7 cpv. 1 lett. c della Carta)? In quale lasso di tempo?
2. Come intende svolgere il suo ruolo di coordinamento e di sostegno ai Cantoni nelle misure di promozione del francoprovenzale per evitare che le "divisioni amministrative ... ostacolino il promovimento" di questa lingua minoritaria (art. 7 cpv. 1 lett. b)?
3. Come sottolineato da J.-M. Woehrling nel suo commento analitico della Carta, per "un'azione risoluta" ai sensi della Carta non è sufficiente che lo Stato Parte adotti una serie disparata di misure in favore delle lingue regionali o minoritarie, ma ci vuole coerenza nell'azione sviluppata. Questa si riflette in tre tipi di misure: uno strumento legislativo globale, organi o istituzioni espressamente incaricati di sostenere le lingue regionali o minoritarie e un meccanismo finanziario in grado di fornire le risorse necessarie a questa azione globale. Per rispettare la Carta, non bisognerebbe pertanto modificare la legge sulle lingue, istituire una fondazione a livello federale e stanziare apposite risorse?
4. Quali mezzi finanziari intende destinare alla realizzazione di questa "azione risoluta" in favore delle nuove lingue riconosciute (cfr. in particolare gli altri punti dell'art. 7), in modo da rispettare questo nuovo impegno internazionale?
5. Quale impatto avrà il riconoscimento del francoprovenzale come lingua minoritaria sul prossimo messaggio sulla cultura?

Motivazione

Alla fine del 2018, il Consiglio federale ha deciso di riconoscere il francoprovenzale come lingua minoritaria nel quadro del settimo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa. A vent'anni dalla sottoscrizione della Carta da parte della Svizzera, era ora! È un grande riconoscimento per la lingua francoprovenzale come espressione della nostra ricchezza culturale. Il Consiglio federale ha così dato seguito a una raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Questo riconoscimento non dovrebbe però limitarsi a un'azione simbolica del Consiglio federale per alleggerirsi la coscienza di fronte alla drammatica scomparsa della nostra lingua regionale. Questa importante decisione deve portare a misure concrete e a un'azione globale efficace.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Nel suo settimo rapporto sull'applicazione della Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie (RS 0.441.2), il Consiglio federale ha accolto le raccomandazioni del Comitato dei ministri e riconosciuto il francoprovenzale e il francocontese come lingue regionali o minoritarie ai sensi della Carta. Questo riconoscimento è frutto di un'intesa con i Cantoni interessati (Friburgo, Giura, Vallese e Vaud) e con la Conferenza intercantonale sull'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP). La promozione di queste lingue è infatti di competenza della Confederazione e dei Cantoni.

La Carta lascia agli Stati parte un margine di discrezionalità nell'attuazione degli obiettivi che si impegnano a perseguire e non crea diritti individuali per i parlanti di lingue regionali o minoritarie, poiché le sue disposizioni non sono direttamente applicabili. La Confederazione e i Cantoni hanno stabilito le condizioni quadro per il riconoscimento, sottolineando che l'impegno dei Cantoni si inserirà nella loro politica di promozione culturale senza alcun obbligo di introdurre nuove misure specifiche e che le loro attività in questo ambito saranno



sussidiare a quelle degli enti e delle associazioni private (cfr. settimo rapporto della Svizzera, pag. 13).

1./2. I Cantoni di Friburgo, del Giura, del Vallese e di Vaud applicano già le misure di cui all'articolo 7 della Carta. Più precisamente, considerando le lingue minoritarie parte del patrimonio culturale, si impegnano nella salvaguardia del francoprovenzale e del francocontese nel quadro delle rispettive politiche di promozione culturale. Il sesto rapporto della Svizzera fa il punto della situazione per quanto riguarda il sostegno alle attività dei parlanti da parte dei Cantoni.

La Confederazione, dal canto suo, può offrire sostegno a livello intercantonale. Conformemente alla legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), può sostenere progetti di portata sovraregionale, come del resto ha già fatto in passato, e promuovere la ricerca sull'uso delle lingue regionali mediante il Centro scientifico di competenza per il plurilinguismo di Friburgo.

3. La Confederazione e i Cantoni dispongono degli strumenti necessari per attuare la Carta. Una modifica della LLing o l'istituzione, a livello federale, di una fondazione per i patois della Svizzera romanda non sono necessarie. Fra l'altro, una fondazione di questo tipo esiste già in Vallese (Fondation pour le développement et la promotion du patois) e ha lo scopo di contribuire alla conoscenza, alla conservazione e all'uso del francoprovenzale e alla sua diffusione nel Vallese e anche oltre i confini del Cantone.

4./5. Il Consiglio federale non prevede di adottare misure particolari a favore del francoprovenzale e del francocontese nel quadro del prossimo messaggio sulla cultura. Nell'ambito delle lingue intende concentrarsi sugli scambi scolastici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Addor Jean-Luc, Borloz Frédéric, Marchand-Balet Géraldine, Piller Carrard Valérie, Rime Jean-François, Wehrli Laurent, de Buman Dominique

19.3098

 Interpellanza**Qual è il margine di manovra per limitare la pubblicità di prodotti particolarmente nocivi al clima, in particolare i voli a basso costo?**

Depositato da: Thorens Goumaz Adèle
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 13.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Gli abitanti della Svizzera viaggiano il doppio dei loro vicini europei e i viaggi in aereo rappresentano già il 10 per cento delle emissioni di CO₂. Il traffico aereo internazionale beneficia di forti sovvenzioni indirette: non sottostà all'IVA, né a una tassa sul cherosene. In questo modo è stato in grado di praticamente annientare la concorrenza, in particolare l'offerta di treni notturni. Alla luce di questa situazione è assolutamente necessario prendere delle misure per ristabilire prezzi di volo che tengano conto dei costi ecologici e per incoraggiare le alternative, in particolare la ferrovia. Inoltre va sollevata la questione relativa alla pubblicità.

Lo sperimentano tutti i passeggeri delle FFS: le mura delle nostre stazioni sono tappezzate di pubblicità delle compagnie aeree che propongono voli a prezzi irrisori. Questi manifesti si trovano anche nelle strade delle nostre città. Non bisogna essere ingenui: questo bombardamento gioca un ruolo nella nostra propensione a spostarci con l'aereo; la pubblicità, tanto quanto i prezzi bassi, ha un forte impatto sulle nostre scelte di consumo. Mentre invece la crisi climatica esige un impegno costante per lasciare ai nostri figli un mondo sostenibile; sono quindi le alternative meno inquinanti che preferiremmo vedere nelle stazioni e nelle strade su questi manifesti. Lo stesso ragionamento si potrebbe applicare in particolare alla pubblicità per le auto altamente inquinanti, la quale esorta al loro acquisto nonostante esista un'offerta diversificata di veicoli efficienti che causano meno emissioni di CO₂ e nonostante la Svizzera abbia già uno dei parchi automobilistici più inquinanti d'Europa.

Pertanto invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale considera coerente che le FFS bombardino la propria clientela con della pubblicità per voli a basso costo che distruggono il clima e che inoltre hanno causato la scomparsa dei treni notturni in Europa?
2. Qual è il margine di manovra delle FFS per quanto riguarda i manifesti nelle stazioni? Potrebbero decidere di limitare certe pubblicità?
3. La città di Losanna sottopone i propri manifesti a certi criteri, segnatamente quello di non essere sessista. Avrebbe, la città di Losanna e con lei altri Comuni, margini di manovra per adottare criteri in linea con la protezione climatica?
4. Se vi sono basi legali che lo impediscono, di quali si tratta e come potrebbero essere adeguate per poter limitare la pubblicità dei prodotti particolarmente nocivi per il clima?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Nella sentenza del luglio 2012 il Tribunale federale equipara le aree destinate al pubblico delle stazioni ferroviarie al suolo pubblico, stabilendo che vi devono essere salvaguardati gli stessi diritti fondamentali garantiti negli spazi pubblici.

L'utilizzazione delle superfici pubbliche delle stazioni ferroviarie può quindi essere limitata se:

- è d'ostacolo al regolare esercizio ferroviario o nell'accesso ai treni,
- crea una situazione di pericolo,
- è contraria alla morale o alle convenienze sociali,
- lede i diritti della personalità,
- viola le disposizioni di legge.

Poiché la pubblicità per i voli a basso costo non è interessata da nessuna di queste fattispecie, le FFS non hanno alcun margine di manovra per intervenire.



3./4. La libertà pubblicitaria è parte integrante del principio costituzionale della libertà economica. Deroghe a questo principio sono ammesse soltanto se si fondano su una base legale sufficiente, rispondono a un interesse pubblico e rispettano il principio della proporzionalità. La pubblicità per prodotti particolarmente nocivi per il clima può quindi essere limitata solo se sono adempiuti questi requisiti. Spetta alle città e ai Comuni prevedere disposizioni tali da consentirne la limitazione nel caso specifico.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Arslan Sibel, Brélaz Daniel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Kälin Irène, Mazzone Lisa, Rytz Regula, Töngi Michael, de la Reussille Denis

19.3099

 Interpellanza**Più militari a contratto temporaneo per risolvere la carenza di quadri nell'esercito**

Depositato da: Frei Daniel
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 13.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

All'Esercito svizzero manca un numero importante di quadri. In particolare mancano centinaia di istruttori a livello di quadri subalterni e intermedi. In un servizio della "Rundschau" (10 ottobre 2018) il presidente della Società svizzera degli ufficiali (SSU) ritiene che a causa della mancanza di quadri la prontezza d'impiego dell'esercito è in pericolo e che senza contromisure energetiche l'esercito è addirittura a rischio "grounding".

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Secondo la "Rundschau", l'esercito registra 2895 capitani, 674 dei quali, ossia quasi un quarto dei posti, sono vacanti. Nell'ultimo censimento disponibile dell'esercito dell'agosto 2016, si registrava un effettivo insufficiente di circa il 16 per cento per quanto riguarda i capitani e gli ufficiali superiori (colonnello, tenente colonnello, maggiore). Il Consiglio federale può confermare queste cifre?
2. In risposta all'interpellanza 16.3497, il Consiglio federale ha indicato altre cifre. A partire dal 2018 erano previste le seguenti cifre per quanto riguarda i quadri: 2071 ufficiali superiori e 3216 capitani. Come si spiega la differenza? Quali sono le cifre previste? E qual è l'effettivo reale?
3. In risposta all'interpellanza 16.3497, il Consiglio federale prevedeva che entro il 2017 ci sarebbe stata una carenza di effettivi di 2250 capitani e 118 sottufficiali. Quali misure sono state adottate per diminuire l'effettivo insufficiente da 2250 (2017) a 674 capitani (2018)?
4. Quali altre misure ha attuato il Consiglio federale, come annunciato nel suo rapporto in adempimento dei postulati della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale 17.3001, "Come rimediare alla carenza di ufficiali?", e 17.3002, "Rendere il servizio militare più attrattivo"? Qual è l'impatto delle misure adottate e quali misure saranno mantenute?
5. Quali rischi comporta la mancanza di quadri per l'esercito e per l'attuazione con successo dell'attuale progetto di riorganizzazione "Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs)"?
6. In risposta all'interpellanza 16.3497, il Consiglio federale ha annunciato che prevedeva di ridurre il numero di posti di militari a contratto temporaneo da 685 nel 2017 a 461 nel 2018 e addirittura a 281 entro il 2020. Considerata l'attuale mancanza di quadri, è sensato ridurre così drasticamente il numero di posti di militari a contratto temporaneo?
7. Come valuta il Consiglio federale la possibilità di ricorrere ai militari a contratto temporaneo per ovviare alle attuali carenze di personale? Quanti posti di militari a contratto temporaneo sono previsti per il futuro?
8. Quali esperienze sono state fatte sinora dall'esercito con i militari a contratto temporaneo?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:

1. Conformemente alle disposizioni relative all'organizzazione dei corpi di truppa e delle formazioni, l'effettivo regolamentare di capitani nell'esercito (effettivo regolamentare OCTF) per il 2019 ammonta a 2999. In data 1° marzo 2019 erano effettivamente incorporati nell'esercito 3536 ufficiali nei posti dell'effettivo regolamentare "capitano". Nell'ambito del passaggio da Esercito XXI all'USEs e della conseguente riduzione generale dei gradi regolamentari nelle Grandi Unità è stato altresì possibile incorporare ufficiali con un grado superiore o inferiore. È quindi possibile che anche un ufficiale con un altro grado che dispone delle capacità e delle istruzioni necessarie sia incorporato in un grado regolamentare. Secondo le stime attuali l'effettivo regolamentare OCTF di capitani previsto per il 1° gennaio 2023 (fine dell'attuazione dell'USEs) ammonterà a 3031.
2. Per quanto riguarda le differenze tra le cifre del 2016 (interpellanza 16.3497) e quelle attuali, va osservato che oltre ai 2999 capitani in seno all'esercito (2019) vi è anche un effettivo OCTF di 206 capitani (2019) nelle



formazioni esterne all'esercito (Centro di competenza sport, Stati Maggiori del Consiglio federale, Giustizia militare, distaccamento d'esercizio dei Cantoni e Servizio della Croce Rossa), per un effettivo totale di 3205 capitani. La differenza di undici ufficiali nel grado di capitano è dovuta al fatto che la risposta all'interpellanza [16.3497](#) si basava su una stima.

3. Oltre alla riduzione dell'effettivo regolamentare a 100 000 militari e alla modifica del modello d'istruzione, l'USEs comprende, tra l'altro, un adeguamento dell'organizzazione dell'esercito e delle strutture di condotta. Mediante la riduzione dei corpi di truppa da 177 a 109, una piramide dei quadri equilibrata e l'attuazione efficace del contributo per la formazione si è potuto contrastare l'effettivo insufficiente.

4. Tutte le misure formulate dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento ai postulati [17.3001](#) e [17.3002](#) sono in fase di attuazione e si stanno rivelando efficaci: nel 2018 dalla scuola reclute sono stati licenziati un numero minore di militari per motivi medici rispetto agli anni precedenti. Già prima dell'attuazione dell'USEs, l'esercito ha adottato misure per consentire ai quadri di milizia di sfruttare meglio nell'ambito della loro professione e formazione le competenze acquisite a livello militare. L'obiettivo è di accrescere il riconoscimento in ambito civile della solida e pratica formazione militare alla condotta. Il contributo per la formazione introdotto con l'USEs fa parte di queste misure. Inoltre, già da diverso tempo ai militari che assolvono le scuole per i quadri vengono rilasciati certificati e attestati di formazione e di competenza riconosciuti in ambito civile. Nel frattempo, varie università e scuole universitarie professionali riconoscono l'istruzione militare dei quadri computandola sotto forma di crediti ECTS per cicli di studio e studi postdiploma. L'esercito è stabilmente in contatto con le istituzioni di formazione svizzere per promuovere ulteriormente tale riconoscimento. L'impatto globale di queste diverse misure potrà essere valutato solo verso la fine dell'attuazione dell'USEs.

5. Un effettivo sufficiente di personale è un fattore critico di successo in ogni impiego. Effettivi insufficienti hanno come conseguenza che le formazioni non possono fornire le prestazioni richieste, o soltanto in forma ridotta, e questo non solo a livello di difesa, ma nell'ambito di tutti i compiti dell'esercito. Un apporto insufficiente di personale alle formazioni grava inoltre sullo svolgimento dell'istruzione poiché occorre fare dei tagli, in particolare per quanto riguarda gli esercizi.

6. Alla fine del 2018 nell'Esercito svizzero erano impiegati 208 militari a contratto temporaneo. Con l'USEs la responsabilità dell'istruzione e della condotta nelle scuole reclute è stata di nuovo trasferita integralmente ai quadri di milizia. I quadri di tutti i livelli devono essere in grado di mettere in pratica nella loro funzione durante un servizio completo per il conseguimento del grado le conoscenze teoriche acquisite durante le scuole per quadri. La situazione in materia di effettivi dei quadri subalterni di milizia è soddisfacente, poiché dall'avvio dell'USEs all'inizio del 2018 nelle scuole reclute sono stati reclutati un numero sufficiente di quadri. Il miglioramento della qualità per quanto riguarda i quadri che stanno pagando il grado, perseguito con l'USEs, è stato raggiunto. Il nuovo modello d'istruzione, che permette di acquisire una maggiore esperienza pratica nell'ambito della condotta, è apprezzato dagli stessi giovani quadri e il ricco bagaglio di esperienze ha un effetto positivo sull'istruzione nelle scuole reclute. Per questo motivo, allo stato attuale non sussiste alcuna necessità di ricorrere a militari a contratto temporaneo nel ruolo di istruttori.

7. Per il 2022 si prevedono 113 posti di militare a contratto temporaneo. I militari a contratto temporaneo vengono impiegati in modo mirato, ad esempio per sgravare i militari di professione affinché essi possano concentrarsi sul loro compito principale, ossia l'assistenza ai quadri di milizia che stanno pagando il grado.

8. Con l'attuazione dell'USEs la categoria di personale dei militari a contratto temporaneo permane in misura ridotta. Con l'adeguamento del modello d'istruzione sono cambiati anche i settori di compiti e le possibilità di impiego dei militari a contratto temporaneo. I militari a contratto temporaneo sono assunti per un periodo massimo di cinque anni e sono impiegati principalmente per il mantenimento dell'esercizio sulle piazze d'armi, nelle scuole e nei corsi, nonché per garantire professionalità e continuità in funzioni particolari e negli ambiti arretrati quali le cucine delle piazze d'armi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Aebischer Matthias, Crottaz Brigitte, Kiener Nellen Margret, Munz Martina, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Sommaruga Carlo

19.3100

 Interpellanza**Cancellare il metodo di scrittura fonetica dal "Lehrplan 21"**

Depositato da: Keller Peter
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 13.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Molti alunni imparano a scrivere in base a quello che sentono foneticamente (schreiben nach Gehör). In questo modo si cerca innanzitutto di incentivare, in modo creativo, il piacere della scrittura; l'ortografia non ha alcun peso. Alcuni nuovi studi però (per es. uno condotto con 3000 alunni delle scuole elementari nel Nordrhein-Westfalen) dimostrano che questo metodo, sviluppato da Jürgen Reichen, pedagogista svizzero autore della riforma, sarebbe responsabile della diffusa incapacità di scrivere correttamente dei giovani adulti.

I bambini devono poter scrivere spontaneamente: "Io gioco A CaCCio colL mio pappa". Per anni e anni gli alunni non vengono corretti e fissano nella propria mente una grafia errata, che a partire dal terzo anno – se non addirittura più tardi – deve essere corretta con gran fatica e talvolta senza risultati apprezzabili. A essere particolarmente svantaggiati da tale metodo sono proprio i bambini che presentano già difficoltà scolastiche o provengono da famiglie di lingua straniera; così facendo si rende intenzionalmente ancora più difficile il loro percorso di apprendimento.

Nel "Lehrplan 21" il metodo di scrittura fonetica è riportato espressamente in numerosi punti.

Alla luce di quanto sopra descritto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale non ritiene che sia poco logico autorizzare e addirittura promuovere l'apprendimento di un primo metodo di scrittura palesemente errato, per poi dover (provare a) correggere, con gran fatica, gli errori appresi?
2. Il "Lehrplan 21" è legittimato dall'articolo 61a della Costituzione federale sullo spazio formativo svizzero. Se è comprovato che questo metodo, che costituisce un obiettivo prestabilito a livello di competenze, è dannoso, non entra in gioco anche una responsabilità della Confederazione per il contenuto del "Lehrplan 21"?
3. Il Consiglio federale non ritiene che questo argomento riguardi da vicino la Confederazione, dato che l'analfabetismo funzionale o un'ortografia molto carente influisce negativamente sul futuro professionale di molte persone e che queste lacune andranno poi colmate con programmi onerosi, che beneficiano di un contributo federale (formazione continua, reinserimento professionale, lotta all'analfabetismo)?
4. In molti Länder tedeschi questo metodo d'insegnamento è già stato vietato. La Direzione dell'educazione del Cantone di Nidvaldo ha ritirato dal commercio l'anno scorso il relativo materiale didattico, e al momento segue le sue orme il Cantone di Argovia.

In che modo la Confederazione potrebbe prevedere i mezzi e l'opportunità di stralciare del tutto questo metodo d'insegnamento dal "Lehrplan 21"?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale risponde alle domande dell'autore dell'interpellanza come segue:

1. Secondo l'articolo 62 della Costituzione la scuola rientra nella sfera di competenza dei Cantoni, che definiscono i programmi di studio e le griglie orarie per la scuola dell'obbligo e fanno sì che gli strumenti didattici siano conformi a tali programmi e aggiornati dal punto di vista didattico e contenutistico. L'articolo 8 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato Harmos) persegue l'armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento degli strumenti didattici a livello di regione linguistica. Le regioni linguistiche hanno quindi stabilito di elaborare piani di studio comuni basati sugli obiettivi di formazione nazionali. L'utilizzo degli strumenti didattici durante le lezioni è stabilito dalle autorità in materia dei singoli Cantoni. Il Consiglio federale rinuncia quindi espressamente a pronunciarsi sui metodi didattici della scuola dell'obbligo.
2. In base alla Costituzione i Cantoni sono tenuti a garantire una scuola dell'obbligo di qualità e obiettivi di formazione armonizzati a livello nazionale. Nell'ambito degli sforzi profusi per l'armonizzazione intercantionale



in virtù dell'articolo 62 della Costituzione i Cantoni hanno formulato obiettivi di formazione nazionali sotto forma di competenze di base anche per la prima lingua e quindi per l'ortografia. Questi obiettivi nazionali sono stati ripresi nei piani di studio regionali. Il Consiglio federale è convinto che i Cantoni dispongano così di uno strumento adatto per l'armonizzazione degli obiettivi di formazione. Per quanto riguarda il settore scolastico, la Confederazione non ha alcun obbligo di vigilanza derivante dall'articolo 61a della Costituzione e, di conseguenza, non è responsabile dei contenuti dei piani di studio regionali per la scuola dell'obbligo.

3. Attualmente i Cantoni stanno discutendo della diffusione e dell'impiego del metodo criticato dall'autore dell'interpellanza. È compito dei Cantoni verificare regolarmente i metodi e gli strumenti didattici della scuola dell'obbligo tenendo conto delle ultime ricerche in materia.

4. In base alle disposizioni costituzionali già citate la Confederazione non è competente per l'adozione di simili misure nell'ambito della scuola dell'obbligo. Inoltre il Consiglio federale è convinto che i Cantoni, e in particolare gli insegnanti, siano pienamente consapevoli delle proprie responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3101

 Interpellanza

Cosa sappiamo dei pesticidi trasportati dall'aria?

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 13.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel 2018 l'Umweltinstitut München, un istituto ambientale di Monaco, ha analizzato in Val Venosta, in Italia, il carico di pesticidi nell'aria. Dei 29 pesticidi sotto esame ne sono stati riscontrati 20, di cui dodici anche all'interno di una località chiusa e sei a 1600 metri sopra il mare, in un sito isolato di una valle laterale. In un punto di misurazione sono stati riscontrati 11 principi attivi, tra cui due fungicidi che aumentano in modo considerevole l'effetto sulle api di un insetticida anch'esso riscontrato nelle analisi ("effetto cocktail"). Lo studio più ampio in materia, pubblicato nel 2019 in Germania, ha dimostrato in 47 siti la presenza di oltre cento principi attivi di pesticidi trasportati dall'aria. Tra le altre cose, il glifosato è stato riscontrato nel 55 per cento dei siti sottoposti alle analisi, anche se secondo l'omologazione esso non si muove nell'aria.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. In Svizzera esistono degli studi sulla diffusione dei pesticidi per via aerea ed è previsto un monitoraggio sistematico?
2. Come si esprime il Consiglio federale in merito ai risultati sorprendenti dello studio tedesco condotto da TIEM, recentemente pubblicato (2019), sul biomonitoraggio del carico di pesticidi nell'aria?
3. In che modo nell'omologazione si tiene conto di questa via di diffusione e che cosa accade se, a posteriori, viene riscontrata una volatilità molto maggiore (ad esempio per quanto riguarda il glifosato)?
4. Il servizio di omologazione come gestisce l'effetto cocktail?
5. Come può essere applicato il principio di precauzione affinché le zone abitate, le zone protette, il turismo e l'agricoltura biologica possano essere protetti dalle immissioni?
6. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari è ancora sufficiente per risolvere in modo adeguato il problema dei pesticidi trasportati dal vento? Quali misure supplementari sarebbero necessarie?

Fonti:

Umweltinstitut München: <http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2019/vom-winde-verweht-luftmessungen-im-vinschgau.html>

Tiem-Studie (2019): Biomonitoring der Pestizid-Belastung der Luft mittels Luftgüte-Rindenmonitoring und Multi-Analytik auf >500 Wirkstoffe inklusive Glyphosat 2014–2018: <http://enkeltauglich.bio/aktuelle-studie>

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. In Svizzera i pesticidi trasportati dall'aria non vengono misurati in modo sistematico e non è prevista l'introduzione di un monitoraggio sistematico della diffusione per via aerea dei pesticidi omologati. È stato invece analizzato sui licheni il carico nell'ambiente di alcuni inquinanti organici persistenti (POP) selezionati. I confronti tra il biomonitoraggio dei licheni del 1995 e quello del 2014 mostrano una forte diminuzione del carico di tali inquinanti, compresi i pesticidi organoclorurati persistenti (tra gli altri, DDT e lindano).
2. Il Consiglio federale prende atto dei nuovi risultati emersi dallo studio TIEM sul biomonitoraggio del carico di pesticidi nell'aria. È noto che i pesticidi possono essere trasportati dall'aria. Tale studio mostra che nel monitoraggio delle cortecce, tra i 500 pesticidi sotto esame, sono stati riscontrati otto prodotti fitosanitari (PF) autorizzati. In questo studio non è stato analizzato se le concentrazioni misurate possono essere nocive per l'ambiente. La dimostrazione della presenza di una sostanza, da sola, non dice nulla sugli eventuali effetti nocivi.
3. L'immissione nell'aria di un PF viene valutata nell'ambito della procedura d'omologazione, durante la quale si tiene conto di processi quali la volatilità – l'evaporazione del principio attivo – e la degradazione fotochimica nell'aria. Mediante parametri chimici (la tensione di vapore, la costante della legge di Henry, il tempo di dimezzamento nell'aria) viene valutato se un principio attivo può diffondersi nell'atmosfera e se è



sufficientemente stabile da poter essere trasportato su lunghe distanze ("long range transport"). La maggior parte dei PF è poco volatile.

Le emissioni di PF più elevate al di fuori della coltura avvengono all'atto dell'applicazione tramite deriva. Per questa via d'immissione, nell'omologazione vengono valutati i possibili rischi per l'uomo e per l'ambiente nelle superfici confinanti.

Il glifosato è un principio attivo che presenta una volatilità bassa. Il trasporto di glifosato come descritto nello studio TIEM avviene probabilmente tramite l'erosione di particelle di terreno causata dal vento.

4. Sulla base delle conoscenze attuali, il rischio di un effetto cocktail è classificato come basso. Nonostante ciò, sia a livello internazionale sia a livello nazionale nell'ambito del Piano d'azione per i prodotti fitosanitari, sono previste misure volte a verificare in modo ancora più approfondito e preciso i possibili effetti dei poliresidui.

5. Il principio di precauzione viene già applicato poiché, prima di immettere un prodotto sul mercato, nell'ambito della procedura di registrazione viene effettuata una valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Nel pacchetto di misure della Politica agricola a partire dal 2022, come rafforzamento del principio di precauzione, si prevede di imporre agli agricoltori che ricevono pagamenti diretti l'obbligo di ridurre la deriva all'atto dell'applicazione dei PF del 75 per cento al fine di proteggere sia l'ecosistema acquatico e terrestre sia l'uomo. Tale misura riduce le emissioni di PF in tutte le zone confinanti. Altre misure legate al principio di precauzione quali la rinuncia ai PF, la semina diretta, la semina a lettiera e quella intercalare vengono attuate già oggi nell'ambito dell'ordinanza sui pagamenti diretti e contribuiscono notevolmente alla riduzione delle emissioni totali, compresa l'erosione causata dal vento.

6. Grazie al piano d'azione vengono attuate molte misure che si prefiggono di ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari sul piano quantitativo. Ogni riduzione quantitativa comporta, in definitiva, anche una riduzione delle immissioni in altri ambiti. Non vi è l'intenzione di introdurre ulteriori provvedimenti volti a misurare e a regolamentare i pesticidi trasportati dal vento nell'agricoltura.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Brélaz Daniel, Geissbühler Andrea Martina, Girod Bastien, Mazzone Lisa, Molina Fabian, Moser Tiana Angelina, Munz Martina, Rytz Regula, Semadeni Silva, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael, Vogler Karl, de la Reussille Denis

19.3102 Mozione

Armonizzare la regolamentazione relativa alla restituzione degli averi dei potentati

Depositato da: Wasserfallen Flavia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a verificare quali sono le possibilità di integrare la legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP) ed eventualmente altre leggi federali affinché le autorità giudiziarie e quelle responsabili dell'assistenza giudiziaria possano incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE di occuparsi delle modalità di restituzione degli averi da esse confiscati nel quadro di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria.

Motivazione

La LVP prevede la possibilità di confiscare averi di potentati attraverso il diritto amministrativo. La restituzione degli averi confiscati ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione nel Paese d'origine. Il Consiglio federale può concludere accordi, negoziati dal DFAE, per definire le modalità della restituzione. In mancanza di disposizioni specifiche si corre il rischio che il denaro finisca di nuovo per essere risucchiato all'interno di sistemi corrotti. Questa restituzione regolamentata è tuttavia possibile solo se la confisca si basa sull'articolo 14 LVP.

Purtroppo le confische vengono quasi sempre effettuate nel quadro di procedimenti penali o di assistenza giudiziaria. In questi casi non è possibile utilizzare la procedura regolamentata per restituire gli averi dei potentati. Nel suo parere in merito alla mozione 17.3547 il Consiglio federale riconosce l'esistenza di questa lacuna giuridica e si dichiara pronto a esaminare la possibilità di integrare la LVP con un'altra disposizione che permetta alle autorità giudiziarie o di assistenza giudiziaria di incaricare il DFAE di negoziare le modalità di restituzione anche nei casi in cui le confische fossero ordinate a seguito di procedimenti penali o di assistenza giudiziaria. Con questa integrazione sarebbe possibile introdurre e promuovere una regolamentazione uniforme, e soprattutto indipendente dal tipo di procedimento giudiziario, in materia di restituzione di averi di potentati da parte della Svizzera.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il 4 aprile 2019 la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha depositato un postulato (19.3414) che va nella stessa direzione della presente mozione. Poiché sia la mozione sia il postulato chiedono al Consiglio federale di verificare la possibilità di integrare la legge, l'Esecutivo ritiene opportuno approfondire la domanda posta da questi interventi parlamentari in un rapporto. Propone pertanto di respingere la mozione e di accogliere il postulato.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Aebischer Matthias, Crottaz Brigitte, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Marti Min Li, Marti Samira, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska

19.3103

 Interpellanza**Autobus a lunga percorrenza. Come sono rilasciate le concessioni?**

Depositato da: Nantermod Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nel 2018, l'UFT ha rilasciato una concessione per un'autolinea a lunga distanza alla società Swiss Domo Express, assorbita in seguito da Eurobus. Nel 2019, per proteggere quest'ultima dalla concorrenza, intende negare due concessioni analoghe (ad es. alla società Dr. Richard Schweiz Sagl), ritenendo che non sia giustificato rilasciare diverse concessioni per la stessa linea.

1. In materia di trasporti a lunga distanza la Confederazione applica il principio del "chi prima arriva meglio alloggia" considerato che gli altri richiedenti sono di fatto esclusi dal mercato? E ciò addirittura su strade senza alcun servizio creando così intenzionalmente un monopolio nazionale?
2. L'UFT dispone di una pianificazione in merito alle future autorizzazioni?
3. Non bisogna invece ammettere che la presenza di diversi attori sul mercato è stimolante e può rafforzare l'offerta per il pubblico?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Le domande di concessione sono esaminate conformemente alla legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) e alla relativa ordinanza (OTV; RS 745.11), che si applicano uniformemente a tutti i vettori e tipi di trasporto. Secondo l'articolo 11 OTV una concessione può essere rilasciata soltanto se non ne nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica per l'offerta esistente di altre imprese di trasporto.

1. Le autolinee a lunga distanza sono servizi di trasporto finanziariamente autonomi, per i quali ogni società ritenuta idonea può presentare in qualsiasi momento domanda all'UFT. L'esistenza di servizi già oggetto di una concessione della Confederazione non ne deve tuttavia risultare pregiudicata. Per impedire che una società faccia scorte di concessioni sono stati definiti termini ben precisi per l'inoltro della domanda, che può avvenire al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima del previsto avvio del servizio (art. 12 cpv. 1 OTV). Se per una stessa concessione vengono presentate contemporaneamente due o più domande, queste vengono esaminate nell'ambito della stessa procedura e la concessione è attribuita all'offerta ritenuta migliore secondo criteri ben precisi. La concessione conferisce alla società titolare sia obblighi (obbligo dell'esercizio, obblighi inerenti all'orario o alle tariffe) sia il diritto alle corrispondenti tutele, ma non prevede il diritto di esclusiva: se su una linea la domanda di trasporti consente l'offerta di servizi supplementari senza che il concessionario attuale ne risulti esposto a una sensibile concorrenza, la legge ammette il rilascio di un'ulteriore concessione per la medesima linea. È possibile rilasciare concessioni a più società.
2. Come esposto al numero 1, le società sono libere di presentare all'UFT una domanda per l'effettuazione di servizi di trasporto regolare di persone. Una pianificazione da parte dell'UFT non è possibile.
3. La presenza di diversi attori sul mercato può avere un effetto positivo sull'offerta. Tuttavia, secondo l'articolo 11 OTV l'esistenza delle attuali imprese non ne deve risultare pregiudicata, altrimenti si potrebbero creare condizioni di concorrenza deleterie, tali da compromettere investimenti privati e pubblici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3105

 Postulato

Tutelare le famiglie e sgravare la collettività. Esaminare la possibilità di ratificare la Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità per la Svizzera di aderire alla Convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia nonché al Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Il rapporto dovrà illustrare le modalità di attuazione della Convenzione nella Svizzera federale, come pure i vantaggi e gli svantaggi (in particolare il bilancio costi/benefici) dei diversi modelli di attuazione. I Cantoni andranno coinvolti in maniera appropriata.

I creditori di prestazioni alimentari in Svizzera hanno diritto al sostegno delle autorità nell'esecuzione delle loro pretese alimentari, anche se il debitore vive all'estero. A tal fine la Svizzera ha ratificato diverse convenzioni, la più importante delle quali è la Convenzione di New York del 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero.

Questa convenzione è ormai obsoleta, ad esempio perché non include espressamente i crediti alimentari anticipati. Attualmente molti crediti alimentari sono anticipati e spesso non rimborsati ai Comuni che li hanno anticipati, mentre la persona all'estero non paga il contributo di mantenimento che è tenuta a versare. Inoltre, determinati Stati esteri non concedono ai figli creditori in Svizzera alcun aiuto all'incasso degli alimenti, poiché fanno dipendere tale aiuto dallo standard locale di povertà. Tuttavia, di norma le persone domiciliate in Svizzera superano questo standard estero, nonostante risultino bisognose secondo i parametri svizzeri.

La Convenzione dell'Aia sull'esazione di prestazioni alimentari risolve questi problemi, in quanto include anche i crediti alimentari anticipati. Inoltre, l'assistenza giudiziaria è di norma concessa a tutti i figli. La Convenzione facilita pure il collegamento al sistema informatico "iSupport", che velocizza la trasmissione delle domande e semplifica il trattamento di casi internazionali. Essa è stata nel frattempo attuata in una quarantina di Stati, anche nell'UE e negli Stati Uniti.

Oggi l'aiuto all'incasso degli alimenti è fornito tramite le autorità cantonali e comunali, anche se nei casi internazionali è l'autorità centrale della Confederazione a prestare assistenza. Nella consultazione relativa all'ordinanza sull'aiuto all'incasso, molti Cantoni hanno proposto di concentrare i casi internazionali integralmente presso la Confederazione, vista la loro complessità. Il rapporto dovrà pertanto illustrare anche i vantaggi e gli svantaggi di un servizio federale centrale.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (12)

Arnold Beat, Arslan Sibel, Bregy Philipp Matthias, Gmür-Schönenberger Andrea, Gugger Niklaus-Samuel,
Guhl Bernhard, Kutter Philipp, Meyer Mattea, Müller Leo, Quadranti Rosmarie, Streiff-Feller Marianne,
Wehrli Laurent

19.3106 Interpellanza

Gli edifici giocano un ruolo chiave nella svolta energetica

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo i media, sarebbero sorti dubbi circa la svolta energetica decisa dal popolo nel maggio 2017 con più del 58 per cento di voti a favore. Sorprendentemente, quasi sempre si considerano solo il lato produttivo e il potenziale di espansione dell'energia idroelettrica, della biomassa, dell'eolico e della geotermia. Nei rapporti sulla Strategia energetica 2050 e sulla revisione della legge federale sull'energia (LEene), nel 2012 e 2013 il Consiglio federale affermava che l'efficienza energetica, e in particolare gli edifici, giocano un ruolo chiave nella svolta energetica.

In questo contesto si pongono le seguenti domande:

1. Secondo il Consiglio federale, il solo risanamento del parco immobiliare esistente secondo lo standard Minergie-P potrebbe ridurre il fabbisogno di riscaldamento di circa 90 terawattora per anno (Ip. Wehrli Reto, 10.3873). Poiché molti locatori, PMI e, soprattutto, centinaia di migliaia di locatori devono finanziare queste elevate perdite energetiche, non è comprensibile perché in relazione alla svolta energetica, il Consiglio federale non si concentri maggiormente sull'efficienza energetica degli edifici. La potenziale riduzione della spesa per i locatori è meno importante per il Consiglio federale?
2. Alla fine di settembre 2018, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha richiamato l'attenzione sull'enorme potenziale di energia solare presente sui tetti delle case svizzere, pari a circa 50 terawattora per anno. Oltre a numerosi locatori e PMI, ne potrebbero beneficiare, in particolare, anche i locatori delle cooperative edilizie e immobiliari. Perché in relazione alla svolta energetica, il Consiglio federale non mette maggiormente in luce questo enorme potenziale energetico, che supera del 35 per cento circa il potenziale idroelettrico totale della Svizzera (circa 36 terawattora per anno)?
3. A quanto ammonterebbero secondo il Consiglio federale il risparmio di energia nucleare e fossile e la riduzione delle emissioni di CO₂, se tutti sfruttassero al massimo questo potenziale energetico di 50 terawattora?
 - a. in quanto proprietari di edifici convenzionali?
 - b. in quanto proprietari di edifici Minergie-P efficienti (o di norme costruttive comparabili)?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Oggi quasi il 50 per cento del consumo di energia primaria in Svizzera avviene negli immobili: il 30 per cento per il riscaldamento, la climatizzazione e l'acqua calda, il 14 per cento per l'elettricità e circa il 6 per cento per la costruzione e la manutenzione. A livello economico, lo sfruttamento del grande potenziale di risparmio che tuttora permane nel settore degli edifici risulta molto interessante. Tale settore è anche in ampia misura responsabile dell'uso di risorse fossili, della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale da parte della società. Nell'ottica dei proprietari, le misure di risanamento a livello energetico sono sempre più redditizie, anche se i contributi sono già presi in considerazione nel quadro del programma edifici e delle deduzioni fiscali. In tale contesto va però tenuto conto anche del fatto che gli interventi di risanamento energetico possono portare ad aumenti delle pigioni che risultano spesso superiori ai risparmi sui costi derivanti dalle misure di risanamento adottate. Nel contempo aumenta però anche la qualità abitativa.

Secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

Nell'ambito delle sue competenze il Consiglio federale ha già adottato numerose misure per sfruttare il potenziale del settore edilizio (in particolare il programma edifici teso a incentivare misure efficaci in materia di CO₂).

2. Il Consiglio federale è del tutto consapevole del potenziale dell'energia solare e lo ha ribadito in più



occasioni – l'ultima volta in un comunicato stampa dell'UFE del 15 aprile 2019 in merito alle applicazioni interattive sonnendach.ch und sonnenfassade.ch. Il Consiglio federale e gli uffici specializzati competenti continueranno a informare in modo proattivo circa il potenziale dell'energia solare e delle relative misure.

3. Per stimare i risparmi in materia di energie fossili e la riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici, è importante considerare sia l'efficienza che la produzione di energie rinnovabili (incl. l'elettricità per la mobilità elettrica).

In linea di principio, gli edifici possono coprire il proprio fabbisogno energetico senza generare alcuna emissione di CO₂. Inoltre, il fabbisogno energetico per il riscaldamento e l'acqua calda negli edifici già esistenti può essere ridotto del 50 per cento circa con un risanamento energetico, e del 75 per cento circa con un risanamento in base allo standard Minergie-P. Gli edifici vengono sempre più sfruttati anche per la produzione di energie rinnovabili, ciò che consente di immettere energia nella rete pubblica.

Il Consiglio federale condivide il parere della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN) che, nel suo mandato per lo sviluppo a lungo termine della politica edilizia intercantonale, si è posta l'obiettivo di ridurre, entro il 2050, le emissioni di CO₂ degli edifici al di sotto del 20 per cento delle emissioni del 1990. Per raggiungere questo traguardo, a partire dal 2030 le caldaie a combustibile fossile potranno essere utilizzate solo come caldaie di punta in edifici ben isolati (edifici convenzionali e edifici Minergie-P), e in casi eccezionali (motivi tecnici, finanziari e relativi alla tutela del patrimonio edilizio storico).

Nel 2050, secondo il mandato dei Cantoni, solo il 10–15 per cento del calore per i sistemi di riscaldamento dovrà provenire da fonti fossili; la maggior parte del calore sarà generata mediante gas naturale, caratterizzato da minori emissioni di CO₂. I riscaldamenti ad olio potranno essere impiegati soltanto in casi eccezionali. Per gli edifici già esistenti, le emissioni di CO₂ potranno essere ridotte mediante soluzioni che consentano un guadagno di efficienza, come ad esempio interventi sull'involucro degli edifici e la sostituzione delle fonti fossili per la produzione di calore con lo sfruttamento del calore ambientale (pompe di calore), del calore residuo (ad es. attraverso impianti di incenerimento dei rifiuti) e del calore proveniente dallo sfruttamento energetico della biomassa (ad es. attraverso riscaldamenti a legna).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (16)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Marti Samira, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Pardini Corrado, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula

19.3107

 Interpellanza

Formarsi per essere sempre al top. Istituire un quarto pilastro per la formazione continua

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Come spronare la popolazione a essere più attiva in materia di formazione continua? È ipotizzabile instaurare un quarto pilastro in questo campo? Ogni lavoratore diventerebbe titolare di un conto individuale, da cofinanziare insieme al datore di lavoro. Nel corso della vita professionale questo conto potrebbe essere adeguato alle specifiche esigenze di formazione continua del momento.

La formazione è una questione di importanza cruciale. Con la rivoluzione digitale i lavoratori perdono, secondo Adecco, il 30 per cento circa delle loro competenze ogni quattro anni. La Svizzera vanta un'economia avanzata, ma è carente di manodopera qualificata. La formazione continua è la migliore difesa contro la disoccupazione e il pensionamento anticipato.

Motivazione

Da dieci anni i giovani di Singapore dispongono di un conto di formazione per finanziare in parte i loro studi. Il conto è alimentato fin dalla nascita dai contributi dei genitori, da aiuti pubblici o privati e viene remunerato a un tasso vantaggioso accordato dallo Stato.

In Svizzera l'Osservatorio per la formazione professionale sottolinea l'importanza del perfezionamento continuo degli apprendisti per accedere a cicli di formazione di livello superiore.

Nel campo della formazione continua la domanda aumenta in maniera esponenziale: il 63 per cento della popolazione svizzera tra i 15 e i 75 anni ha seguito una formazione continua nel 2016, contro il 58 per cento di cinque anni prima. Nel 2015 l'89 per cento delle imprese ha sostenuto una formazione continua dei propri collaboratori, contro l'85 per cento nel 2011.

Attualmente le spese vengono assunte per il 50 per cento dal lavoratore, per il 40 per cento dal datore di lavoro, per il 10 per cento dall'assicurazione contro la disoccupazione e da altri (La vie économique – 6/2009). La formazione continua rappresenta lo 0,8 per cento della massa salariale versata delle imprese (UST).

Sta tuttavia emergendo un nuovo pericolo: il declassamento. Alcuni lavoratori, in particolare quelli meno qualificati, si ritrovano ai margini del mercato del lavoro perché non sono in grado di sviluppare sufficientemente le loro competenze professionali. Occorrerebbe quindi adattare al reddito il finanziamento di questo quarto pilastro per non penalizzare le persone prive di capacità di risparmio.

Un buon livello di formazione permette, inoltre, di restare attivi più a lungo. Secondo Avenir Suisse, l'86 per cento degli uomini di 55–59 anni con una formazione di "alto livello" lavora a tempo pieno, rispetto a solo il 66 per cento di chi ha una formazione di "basso livello"; tra le donne di 58–61 anni che lavorano a tempo pieno, il 26 per cento ha una formazione di "alto livello", il 13 per cento una di "basso livello".

Sarebbe un investimento utile per la società, le imprese e i lavoratori.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui la formazione professionale continua svolge un ruolo importante. Le rapide trasformazioni sociali ed economiche richiedono continui adeguamenti e ampliamenti delle qualifiche e delle conoscenze.

La Confederazione ha già affrontato la questione della formazione continua adottando una vasta gamma di misure. La legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1) tiene conto dell'importanza dell'apprendimento permanente e stabilisce che in linea di principio la responsabilità della formazione continua spetta al singolo individuo. A complemento di questa responsabilità individuale, la Confederazione sostiene per esempio misure cantonali volte a promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze



di base degli adulti. Nel 2018 la Confederazione ha lanciato il programma di promozione "Semplicemente meglio! ... Al lavoro!", rivolto alle imprese che vogliono preparare meglio i propri collaboratori alle sfide professionali che li attendono, anche in materia di competenze digitali di base. Inoltre, dall'introduzione a inizio 2018 dei contributi federali diretti nel settore della formazione professionale superiore, i partecipanti ai corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori ricevono un aiuto finanziario. In molti settori la Confederazione sostiene anche formazioni continue per gruppi target specifici conformemente alle relative basi legali. Infine, dal 2016 i lavoratori possono dedurre dalle imposte tutte le spese di formazione e perfezionamento professionali fino a 12 000 franchi annui.

Quello del pilastro previdenziale per la formazione continua, proposto dall'autore dell'interpellanza, non è un tema nuovo. Il postulato Bertschy 17.3959 – nel frattempo ritirato – puntava nella stessa direzione. Tuttavia, nel parere del 22 novembre 2017, il Consiglio federale ha rifiutato di finanziare la formazione continua alla stregua della previdenza per la vecchiaia per i seguenti motivi: chi ha un elevato livello di formazione frequenta già oggi più corsi rispetto alla media, anche senza incentivi statali. La situazione è diversa invece per le persone poco qualificate che, statisticamente, sono le più colpite dalla disoccupazione strutturale. Le misure volte a evitare la disoccupazione di lunga durata, che potrebbe risultare dalla digitalizzazione, dovrebbero incentivare soprattutto questo gruppo di persone a seguire corsi di formazione continua. Le persone poco qualificate e con un reddito basso spesso non hanno i mezzi finanziari per realizzare risparmi sovraobbligatori. Di conseguenza, il quarto pilastro non aumenterebbe la loro partecipazione ad attività di formazione continua.

I datori di lavoro contribuiscono già in maniera significativa alle formazioni continue. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2016 il 66 per cento dei lavoratori di età compresa tra i 25 e i 64 anni ha partecipato per motivi professionali ad almeno una formazione continua. Il 61 per cento è stato sostenuto dal datore di lavoro per almeno un'attività. Oltre a ciò, secondo l'articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), le organizzazioni del mondo del lavoro possono istituire e alimentare i propri fondi per incoraggiare la formazione professionale, di cui fa parte anche la formazione professionale continua. Infine, il sostegno alla formazione continua è previsto in un gran numero di contratti collettivi di lavoro.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3108

 Interpellanza

Riduzione delle emissioni di CO2 mediante isolamento e produzione di energia elettrica solare negli edifici

Depositato da: Eymann Christoph
Gruppo liberale radicale
Partito liberale democratico

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. Il Consiglio federale ritiene che la promozione di edifici Minergie-P efficienti, che in quanto edifici con standard Energia plus (PEB) generano contemporaneamente energia solare, sia una possibilità cui vale la pena dare seguito per ridurre le emissioni di CO2 e produrre contemporaneamente energia elettrica?
2. A livello di approvvigionamento elettrico in Svizzera e approvvigionamento energetico globale della Svizzera, quali sarebbero le ripercussioni dell'accordare priorità ai mezzi di promozione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) e della tassa sul CO2 sulle misure energetiche e di efficienza energetica più economiche, adottando contributi di promozione pari al massimo al 30 per cento degli investimenti legati alla costruzione?
3. Quali sarebbero le ripercussioni energetiche e climatiche se si limitassero i mezzi di promozione del SRI e della tassa sul CO2 a un versamento unico di 120 franchi per metro quadrato di superficie di riferimento energetico per gli edifici abitativi e commerciali Minergie-P che, nella media annuale, producono più energia esente da CO2 di quanta ne necessitano?
4. Per quanto riguarda gli edifici Minergie-P/Energia plus che non possono essere realizzati soltanto con il versamento unico, il Consiglio federale vede la possibilità di mantenere per un periodo massimo di tre anni lo stesso prezzo dell'energia elettrica fatturato dalle aziende elettriche regionali a fronte delle proprie forniture, ad esempio prevedendo di rimborsare tramite il SRI gli oneri supplementari delle aziende elettriche?

Motivazione

Nel 2017 il Popolo ha votato a favore di una nuova strategia energetica. La legge sull'energia contiene alcuni obiettivi che possono essere raggiunti soltanto risparmiando energia negli edifici, e quindi aumentando considerevolmente l'efficienza energetica. L'impiego dell'energia solare per la produzione di energia elettrica e calore è lungi dall'essere ottimale in Svizzera. Occorrono decisioni in tempi rapidi e la loro attuazione deve avvenire tanto a livello federale che cantonale. Conformemente all'articolo 89 capoverso 3, seconda frase della Costituzione, spetta alla Confederazione prendere l'iniziativa per ottimizzare l'impiego dell'energia solare. I settori della progettazione edilizia e della costruzione possono fornire uno strumento efficace se tutti i mezzi previsti per le misure edilizie ed energetiche, inclusa la ricerca, sono impiegati in modo da produrre più energia esente da CO2 di quanto necessario per l'edificio. Le eccedenze possono essere destinate, ad esempio, alla mobilità elettrica. Ad ogni modo, è indispensabile che le superfici del tetto e delle facciate idonee vengano effettivamente utilizzate. Non si spiega l'attuale reticenza da parte delle autorità competenti e dei committenti.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Sì. Già oggi sono disponibili numerosi strumenti per promuovere edifici Minergie-P ed edifici con standard Energia plus efficienti: il Programma Edifici destinato alla promozione di misure di riduzione delle emissioni di CO2, la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi (RIC), la remunerazione unica e il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014). Tuttavia, la promozione pone l'accento sull'efficacia (riduzione delle emissioni di CO2 e produzione di energia a basso costo da fonti rinnovabili) e non su uno specifico standard di edifici come, ad esempio, gli edifici Minergie-P e gli edifici con standard Energia plus.
- 2./3. L'attribuzione della priorità agli edifici Minergie-P e agli edifici con standard Energia plus nel quadro della RIC oppure con un altro strumento di promozione avrebbe ripercussioni poco rilevanti in termini energetici o climatici ai fini dell'approvvigionamento energetico svizzero e sarebbe correlata a un'esecuzione molto



complessa. Edifici di questo tipo beneficiano già oggi di una promozione efficiente (cfr. risposta a domanda 1).

4. La legislazione vigente obbliga i gestori delle reti di distribuzione a versare una remunerazione adeguata per l'energia elettrica immessa dai piccoli impianti di produzione. La legge sull'energia (LEne; RS 730.0) non prevede però remunerazioni particolari per gli edifici Minergie-P e gli edifici con standard Energia plus. Un sistema che permetterebbe una simile remunerazione avrebbe ingenti oneri di esecuzione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3110

 Interpellanza**Distribuzione record esente da imposta delle riserve da apporti di capitale nel 2018?**

Depositato da: Meyer Mattea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il principio degli apporti di capitale consente alle società di rimborsare ai loro azionisti, in esenzione da imposta, le riserve da apporti di capitale. Secondo l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sin dalla sua entrata in vigore nel 2011, il principio degli apporti di capitale ha causato a Confederazione, Cantoni e Comuni perdite fiscali complessivamente comprese tra i 3,6 e i 4,8 miliardi di franchi svizzeri. L'importo totale delle riserve da apporti di capitale attualmente accumulate dalle società ammonta ora a 2472 miliardi di franchi svizzeri. Nel quadro della riforma fiscale e del finanziamento dell'AVS (RFFA), il Parlamento ha deciso di limitare il principio degli apporti di capitale introducendo una regola di rimborso. In tal modo le riserve da apporti di capitale delle imprese quotate in una borsa svizzera possono essere rimborsate in esenzione da imposta soltanto se vengono anche distribuiti dividendi imponibili per un importo equivalente. Con questa regola la Confederazione prevede di realizzare maggiori entrate annue pari a 150 milioni di franchi svizzeri rispetto alla situazione attuale. Sono tuttavia esclusi dalla regola i rimborsi di riserve da apporti di capitale sorte in Svizzera dopo il 24 febbraio 2008, nel momento in cui le società interessate hanno trasferito la loro sede in Svizzera. Lo stesso vale per le riserve da apporti di capitale di società che si trasferiranno in Svizzera in futuro.

Secondo le informazioni fornite dall'AFC, nel 2018 le società in Svizzera hanno accumulato 334 miliardi di franchi svizzeri di nuove riserve da apporti di capitale. Nel contempo i rimborsi sono ammontati a 308 miliardi, valore di gran lunga più elevato dall'entrata in vigore del principio degli apporti di capitale nel 2011.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammonta la perdita di entrate fiscali per la Confederazione nel 2018 dovuta a queste distribuzioni estremamente elevate?
2. Come si spiegano i rimborsi di riserve da apporti di capitale straordinariamente elevati nel 2018? La Confederazione prevede un importo altrettanto cospicuo anche nel 2019?
3. Il Consiglio federale è in grado di esprimersi in merito all'origine delle nuove riserve da apporti di capitale, alla loro destinazione e di distinguere quelle di società quotate da quelle di società non quotate in borsa?
4. In quali diversi modi si possono costituire apporti di capitale? Il Consiglio federale è invitato a fornire una descrizione dettagliata.
5. Dall'introduzione del principio degli apporti di capitale sono sorte nuove modalità di costituzione delle riserve da apporti di capitale all'interno delle strutture aziendali? Se del caso, il Consiglio federale è invitato a fornire una descrizione dettagliata di tali meccanismi.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

In via preliminare è opportuno osservare che la distribuzione esente da imposta delle riserve da apporti di capitale è corretta dal punto di vista della sistematica fiscale, in quanto tali riserve sono costituite da capitale conferito e non da utili realizzati.

1. La decisione di distribuire fondi e il volume distribuito possono dipendere in larga misura dalle conseguenze fiscali. Qualora i fondi da apporti di capitale fossero distribuiti in esenzione da imposta, non si può dunque presumere senza riserve che la distribuzione sarebbe stata effettuata per lo stesso importo se tale distribuzione fosse stata imponibile.

Nel quadro dei dibattiti parlamentari concernenti la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), il Dipartimento federale delle finanze ha stimato che nel 2017 la Confederazione avrebbe registrato, in caso di soppressione del principio degli apporti di capitale, entrate fiscali supplementari per 500–700 milioni di franchi. Tale stima è molto imprecisa a causa della disponibilità limitata dei dati e si fonda su diverse ipotesi.

A questo proposito si rinvia alle osservazioni esposte al numero 4 del documento che riporta le decisioni della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati in merito alle spiegazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sugli adeguamenti del principio degli apporti di capitale (<https://www.parlament.ch/centers/documents/de/18-031-kapitaleinlagenprinzip-wak-s-2018-05-25-d.pdf>, disponibile soltanto in tedesco). Se si applica questo metodo di stima al volume dei rimborsi del 2018, risultano entrate supplementari per la Confederazione comprese tra 500 e 800 milioni di franchi.

2. Il Consiglio federale non è in grado di fornire spiegazioni affidabili poiché non dispone di statistiche abbastanza solide.

Lo stesso vale per l'ammontare dei rimborsi delle riserve da apporti di capitale nel 2019: i fattori che l'influenzano sono vari e imponderabili e impossibilitano una previsione affidabile.

3. Per evitare l'elusione fiscale, l'AFC accerta, al momento della comunicazione della creazione di nuove riserve da apporti di capitale, chi è l'autore dell'apporto di capitale. L'origine delle riserve da apporti di capitale figura perciò soltanto nel relativo dossier; i dati sono registrati in modo da non poter essere analizzati.

In genere, l'identità del beneficiario delle riserve da apporti di capitale non è nota all'AFC. Per contro, quest'ultima rileva un certo numero di dati per stilare i listini dei corsi. In base a tali listini, nel 2018 77 società svizzere quotate in borsa hanno distribuito 13 328 milioni di franchi di riserve da apporti di capitale. L'importo non è affatto definitivo, perché l'AFC non ha ancora verificato tutte le comunicazioni.

4. Sotto il profilo del diritto civile, le riserve da apporti di capitale sono considerate come pagamenti suppletivi senza emissione di diritti di partecipazione o, in caso di aumento di capitale, come aggio. In assenza di prescrizioni formali, i pagamenti suppletivi sono meno onerosi e vengono scelti soprattutto nel quadro di rapporti di partecipazione semplici, quando non è necessario compensare le fluttuazioni dei valori tra i titolari dei diritti di partecipazione. L'aggio e i pagamenti suppletivi possono essere effettuati sia mediante averi bancari o la compensazione di crediti, sia per mezzo di altri beni come gli immobili, i beni immateriali o le partecipazioni. Anche un'intera azienda con i suoi attivi e i suoi passivi può essere conferita a titolo di riserva da apporti di capitale per l'importo corrispondente all'eccedenza degli attivi. Una delle condizioni affinché il fisco riconosca una riserva da apporti di capitale in quanto tale è che essa sia conferita dai proprietari secondo il diritto civile dei diritti di partecipazione.

5. Dall'introduzione del principio degli apporti di capitale, per la costituzione delle riserve da apporti di capitale esistono soltanto le due procedure di diritto civile summenzionate, ossia il pagamento suppletivo o l'aumento di capitale con aggio.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Badran Jacqueline, Barrile Angelo, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Marti Samira, Marti Min Li, Mazzone Lisa, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva

19.3111

 Interpellanza

Programma Euratom. Una mancanza di trasparenza che sbalordisce

Depositato da: Chevalley Isabelle
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 la Svizzera ha versato 244 milioni a favore del programma Euroatom. Si sa che 134 milioni erano destinati al programma sulla fusione nucleare ITER e 110 milioni al programma concernente la fissione nucleare: ma per il resto c'è una grande mancanza di trasparenza.

Invito perciò il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Visto che il periodo sta terminando (2020), sarebbe possibile ottenere un rapporto completo con informazioni dettagliate sulle somme investite nel programma Euratom (scorie, smantellamento, nuovi reattori, sicurezza, mantenimento in funzione dei vecchi reattori, lobbying, ecc.)?
2. Sembra che a livello europeo siano già state prese decisioni sul prossimo programma Euratom. Il Consiglio federale quando intende informare il Parlamento a tale riguardo?
3. Nella risposta alla mia interpellanza [18.3048](#) si afferma che non è nota la ripartizione tra le attività di ricerca sui nuovi reattori nucleari e la sicurezza dei sistemi: sembra poco serio, considerato che si investono milioni di franchi. Il Consiglio federale può ottenere informazioni dettagliate sulla ripartizione di questi importi?
4. In occasione del dibattito su Orizzonte 2020 e Euratom ci era stato detto che separare i due programmi era impossibile. Tuttavia, il 10 febbraio 2014, l'UE ci ha esclusi da Orizzonte 2020, ma non da Euratom. Sarebbe finalmente possibile avviare discussioni distinte sui due programmi all'inizio del prossimo periodo?
5. È possibile partecipare soltanto al programma sulla fusione? Chi decide le somme da investire nel programma sulla fissione (gli importi destinati al programma sulla fusione vengono stabiliti secondo una chiave di ripartizione basata sul PIL)? La Svizzera o l'UE?
6. Allo stato attuale, quali sono gli importi versati dalla Svizzera e in che misura ne hanno beneficiato direttamente i partecipanti svizzeri al programma Euratom?
7. La valutazione intermedia pubblicata il 1° dicembre 2017 formula alcune raccomandazioni. Secondo la raccomandazione numero 7 "il gruppo di esperti è a favore di un programma Euratom forte, che consenta all'Europa di posizionarsi all'avanguardia nel settore della generazione nucleare e di mantenere la sua leadership tecnologica". Il Consiglio federale approva l'uso dei finanziamenti svizzeri per attività di lobbying in favore del mantenimento della produzione nucleare?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Come Paese associato al programma di ricerca e formazione di Euratom, la Svizzera partecipa alla ricerca sulla fissione e la fusione nucleari e contribuisce alle attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea (Joint Research Centre, JRC). Quest'ultimo fornisce sostegno tecnico e scientifico alle politiche dell'UE in materia di sicurezza nucleare, sicurezza e radioprotezione. Con le sue attività di ricerca e formazione contribuisce a definire le norme industriali che disciplinano l'esercizio delle centrali elettronucleari. Inoltre, in quanto membro di Fusion for Energy, la Svizzera partecipa alla costruzione di ITER.

Gli importi menzionati nell'interpellanza corrispondono alle stime del 2013. Se si tiene conto dei budget dell'UE, per il periodo 2014–2020 la Svizzera ha contribuito versando anticipatamente 99,9 milioni di franchi per Euratom (di cui 19,3 milioni destinati alla ricerca sulla fissione, 33,8 milioni per il JRC e 46,8 milioni per la ricerca sulla fusione) e 125,6 milioni di franchi per ITER.

1. Nel 2015 e nel 2018 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFR) ha pubblicato dei rapporti concernenti la partecipazione svizzera a Euratom, al JRC e a ITER. Un bilancio aggiornato verrà presentato al Parlamento prossimamente, quando verranno dibattuti i temi concernenti la partecipazione svizzera ai programmi europei di ricerca (v. risposta 2).
2. Il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha pubblicato le sue proposte legislative concernenti Euratom



2021–2025, il contributo europeo a ITER per il periodo 2021–2027 nonché Orizzonte Europa 2021–2027. Queste proposte devono ancora essere adottate dal Consiglio e dal Parlamento europei. Il Consiglio federale prevede di sottoporre al Parlamento un messaggio concernente la partecipazione svizzera a questi programmi e attività nel corso del secondo semestre 2020.

3. La ricerca sullo sviluppo di nuovi reattori è integrata nel sottoprogramma dedicato alla sicurezza dei sistemi. In questo contesto, tutti i progetti sono finalizzati a migliorare la sicurezza dei reattori nucleari, esistenti e/o futuri. Pertanto, risulta impossibile distinguere in modo esatto i contributi che sono destinati specificamente allo sviluppo di nuovi reattori.

4. Dal 2011 l'UE associa sul piano politico l'adesione della Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione alla sua partecipazione a Euratom e ITER. In cambio della sua partecipazione al programma Euratom e a ITER, la Svizzera ha potuto mantenere quella al primo pilastro di Orizzonte 2010, dal 2014 al 2016. La possibilità di dissociare la partecipazione a Euratom e ITER da quella a Orizzonte Europa dipenderà dagli interessi della Svizzera e dell'UE nonché dall'andamento dei negoziati.

5. I programmi di ricerca di Euratom sulla fissione e sulla fusione sono inseriti nel medesimo quadro istituzionale. Non ci sono Stati che partecipano solamente all'uno o all'altro programma. Invece la partecipazione alla costruzione di ITER non è legata a Euratom. I budget dei programmi Euratom sono fissati dall'UE. I contributi svizzeri sono stabiliti in base a detti budget e secondo le due chiavi di ripartizione, prendendo in considerazione il PIL svizzero e la somma dei PIL degli Stati membri dell'UE.

6. Per il periodo 2014–2017 la Svizzera ha versato 9 milioni di franchi a titolo di partecipazione al segmento "fissione" e 23,5 milioni per il segmento "fusione". L'impegno dell'UE in progetti di ricerca svolti in Svizzera è ammontato rispettivamente a 4,3 e 21,3 milioni di franchi. Il contributo di 16,1 milioni versati dalla Svizzera al JRC non genera alcun ritorno finanziario.

7. Il rapporto intermedio della Commissione europea non impegna il Consiglio federale. Il Consiglio federale sostiene la ricerca volta a sfruttare in modo sicuro ed efficace l'energia nucleare. Attualmente questo tipo di ricerca si svolge principalmente nel quadro di organizzazioni internazionali come Euratom.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3112

 Mozione

Stop allo spreco alimentare

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l'articolo 7 capoverso 4 della legge sulle derrate alimentari (LDerr): Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per la consegna di derrate alimentari a organizzazioni o persone certificate allo scopo di evitare lo spreco alimentare. La protezione della salute deve essere garantita in ogni momento.

Motivazione

La mozione chiede la consegna gratuita, dopo la chiusura dei negozi, delle derrate alimentari ancora commestibili, ossia i prodotti freschi di giornata che devono essere consumati entro 24 ore e gli alimenti che non possono essere venduti il giorno successivo perché è scaduta la data minima di conservabilità, alle organizzazioni o persone certificate che ne fanno richiesta.

Lo smaltimento di queste derrate è oneroso e molte sono rese immangiabili con detersivi in polvere, fondi di caffè o altri denaturanti. La Svizzera si è impegnata a ridurre della metà i rifiuti alimentari entro il 2030. La consegna alle organizzazioni certificate di prodotti freschi di giornata e cibi che non possono più essere venduti sarebbe un primo importante traguardo nella lotta allo spreco alimentare.

La Francia, l'Italia e la Repubblica Ceca obbligano i supermercati a donare il cibo in eccedenza a enti assistenziali. Negli ultimi anni, la popolazione è stata molto sensibilizzata allo spreco di alimenti commestibili e si aspetta misure dalla politica. La consegna di cibo invenduto è un dovere etico oltre che un imperativo ecologico. In Svizzera, le attuali organizzazioni e iniziative di volontariato non bastano per prevenire lo spreco di cibo in modo capillare in tutto il Paese.

Le organizzazioni e le persone devono essere certificate da organizzazioni umanitarie riconosciute, quali Caritas (CartaCultura), le Chiese o i Comuni (carta di legittimazione). La libertà economica non è limitata dall'obbligo di consegna, dato che alla fine della giornata i commercianti al dettaglio devono comunque cedere il possesso e la proprietà in ossequio dello smaltimento prescritto dalla legge. Con la consegna di alimenti commestibili dopo l'orario di chiusura vengono a cadere le tasse sui rifiuti e il trasporto agli impianti di biogas. In questo modo non solo si riducono i costi, ma si fornisce anche un importante contributo alla lotta contro la povertà e al riciclaggio ecologico degli alimenti senza compromettere la libertà economica.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale è disposto a istituire una base legale per rendere più semplice la consegna di derrate alimentari a organizzazioni di pubblica utilità allo scopo di continuare a combattere lo spreco alimentare. Il margine di manovra creato da questa nuova disposizione di legge deve però rimanere limitato, poiché in particolare la protezione della salute dei consumatori deve sempre essere garantita. L'introduzione di un obbligo di consegna, così come menzionato nella motivazione della mozione, sarebbe invece incompatibile con i principi alla base della legge sulle derrate alimentari.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione



Competenze

Commissioni interessate

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (21)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Chevalley Isabelle, Fehlmann Rielle Laurence, Feri Yvonne, Graf Maya, Graf-Litscher Edith, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Jans Beat, Kälin Irène, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard Valérie, Roduit Benjamin, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Trede Aline, Wermuth Cédric

19.3113

 Interpellanza

Chi assume il rischio dei danni alla salute dovuti alla tecnologia 5G?

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

A seguito del passaggio alla tecnologia 5G nella telefonia mobile, la popolazione sarà esposta a un nuovo rischio sconosciuto per la salute causato dai campi elettromagnetici ad alta frequenza. Tale rischio è molto importante anche dal punto di vista economico.

In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il Consiglio federale il rischio per la salute causato dalle radiazioni della telefonia mobile e come cambia tale rischio a seguito del passaggio alla rete 5G? Sono disponibili perizie, risultati di ricerche o esperienze all'estero?
2. Sono disponibili perizie mediche o decisioni di tribunali che riconducono casi di danni alle radiazioni della telefonia mobile? Esistono casi simili anche in Svizzera e potrebbero questi essere più frequenti a seguito del passaggio alla rete 5G?
3. Chi risponde dei possibili costi della salute causati dalla telefonia mobile? Se giunge alla conclusione che non sussiste nessuna responsabilità della Confederazione quale concessionaria della telefonia mobile, il Consiglio federale deve indicare chi assume il rischio di responsabilità e la relativa entità.
4. Se a posteriori si constata che i valori limite fissati sono troppo elevati, chi si assume i costi della salute che ne derivano?
5. Sono da attendersi conseguenze finanziarie se in base a nuove conoscenze scientifiche dovranno essere inasprite le disposizioni sui valori limite per gli impianti di telefonia mobile?
6. Quali possibilità esistono per assoggettare i gestori di telefonia mobile a una legge sulla responsabilità civile analogamente ai gestori delle centrali nucleari con la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare?
7. Come è possibile motivare i gestori di telefonia mobile a mantenere alto il livello di protezione della popolazione ai sensi del principio di precauzione? È previsto di creare un fondo di rischio alimentato dai gestori di telefonia mobile per indennizzare le persone danneggiate dalla telefonia mobile?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il Consiglio federale prende molto sul serio le preoccupazioni della popolazione in merito agli effetti negativi delle radiazioni causate dalla telefonia mobile. La Svizzera dispone dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710), un atto normativo che limita in misura più severa le radiazioni delle antenne di telefonia mobile rispetto alla maggior parte dei Paesi limitrofi. Anche in questo caso, il Consiglio federale intende continuare ad attenersi al principio di precauzione sancito dalla legge sulla protezione dell'ambiente. La ricerca ha prodotto osservazioni più o meno comprovate, le quali dimostrano che le radiazioni della telefonia mobile possono generare effetti biologici non riconducibili al riscaldamento dei tessuti corporei. L'importanza di questi effetti dal punto di vista della salute è oggetto di ricerche scientifiche. Basandosi sui risultati dell'utilizzo dei telefoni cellulari l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato le radiazioni ad alta frequenza come possibilmente cancerogene. Allo stesso tempo, osserva che gli studi non indicano un aumento del rischio di cancro per l'esposizione molto più debole ai trasmettitori fissi. Tuttavia, l'OMS riconosce anche la mancanza di studi a lungo termine affidabili. Il Consiglio federale ha tenuto conto di queste lacune al momento dell'emanazione dell'ORNI: sulla base del principio di precauzione sancito dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) ha fissato valori limite dell'impianto supplementari più severi per luoghi quali appartamenti, scuole, ospedali, uffici o parchi giochi, che devono mantenere bassa l'esposizione a lungo termine. L'introduzione del 5G dovrà avvenire nei campi di frequenza già utilizzati per la telefonia mobile e il WLAN.



2. All'estero sono note singole sentenze su danni causati dall'utilizzo intensivo dei telefoni cellulari nella vita lavorativa quotidiana. Il Consiglio federale non è tuttavia a conoscenza di sentenze in Svizzera. Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, il Tribunale federale ha confermato in oltre cento sentenze le disposizioni dell'ORNI come conformi alla legge.
3. Il risarcimento dei danni alla salute causati dalle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile può essere richiesto sulla base di diverse disposizioni di legge, purché si dimostri che i danni sono riconducibili a questa causa. Nell'ambito delle numerose disposizioni relative alla responsabilità entrano in linea di conto in particolare la responsabilità del gestore secondo l'articolo 41 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220), la responsabilità del gestore o del proprietario fondiario o dell'opera secondo l'articolo 679 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) o l'articolo 58 CO, la responsabilità del produttore di un prodotto finito secondo l'articolo 1 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944) oppure la responsabilità dell'ente pubblico secondo le norme generali della responsabilità dello Stato. Inoltre, il gestore potrebbe essere ritenuto responsabile secondo l'articolo 59a LPAmb se gli impianti di telefonia mobile sono qualificati come impianti che presentano un rischio particolare per l'ambiente.
4. Le disposizioni della LPAmb e dell'ORNI sono state stabilite affinché le radiazioni prodotte dalla telefonia mobile non causino allo stato attuale della scienza e dell'esperienza danni alla salute a seguito del riscaldamento dei tessuti corporei e il rischio di effetti negativi a lungo termine ancora sconosciuti sia ridotto al minimo. Se un impianto di telefonia mobile è gestito secondo le prescrizioni stabilite dalla legge si può partire dal principio che le disposizioni di responsabilità dipendenti dalla colpa quali l'articolo 41 CO non potranno essere applicate, nemmeno in caso di acquisizione di nuove conoscenze, poiché al momento del danno non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo di diligenza. Le suddette responsabilità causali non presuppongono la colpa, ma di norma coprono solo i danni che possono essere imputati in base allo stato della scienza e della tecnica al momento della messa in servizio. Inoltre, deve essere dimostrato che il danno subito è stato causato in modo adeguato dal nesso di causalità e che l'articolo 59a LPAmb include questo particolare pericolo che fa sorgere la responsabilità. Se le condizioni di responsabilità non sono soddisfatte nel singolo caso e quindi non è possibile un trasferimento dei danni, le persone interessate o, come nel caso di altri danni alla salute, il pubblico in generale deve pagare le eventuali spese sanitarie.
5. Un successivo inasprimento dei valori limite di emissione per le radiazioni della telefonia mobile sulla base delle nuove conoscenze scientifiche non giustifica in linea di principio alcuna responsabilità dello Stato nei confronti dei gestori degli impianti. Nell'attuazione del successivo inasprimento, tuttavia, la protezione della buona fede deve essere presa in considerazione anche attraverso l'adozione di disposizioni transitorie.
6. L'introduzione di una responsabilità causale severa dei gestori di telefonia mobile per i danni alla salute causati dalle radiazioni e l'istituzione di fondi di rischio analoghi alla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) dovrebbe essere debitamente motivata ed effettuata nel quadro di una procedura legislativa formale.
7. I gestori degli impianti sono vincolati dalle disposizioni dell'ORNI, in particolare dai valori limiti dell'impianto più severi nel confronto internazionale. Esse rispecchiano pienamente il principio di precauzione della LPAmb. L'attuale legislazione non prevede un fondo rischi per i gestori di telefonia mobile.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Estermann Yvette, Friedl Claudia, Graf Maya, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Hausammann Markus, Heim Bea, Kälin Irène, Marti Samira, Piller Carrard Valérie, Reimann Maximilian, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva



19.3114

 Interpellanza

Nel settore finanziario le misure adottate su base volontaria per la protezione del clima non sono sufficienti

Depositato da: Marti Samira
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo i dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), i portafogli di investimento gestiti in Svizzera favoriscono un riscaldamento globale catastrofico di 4–6 gradi Celsius. Greenpeace Svizzera ha esaminato, in un rapporto di recente pubblicazione, anche gli effetti sul clima dell'attività di credito alle imprese delle banche svizzere. Secondo tale rapporto, tra il 2015 e il 2017 Credit Suisse e UBS avrebbero erogato circa 12,3 miliardi di dollari a 47 imprese attive nello sfruttamento di combustibili fossili estremi. Nel 2017 le emissioni delle 47 imprese finanziate dai due istituti di credito hanno toccato un record di 93,3 milioni di tonnellate di CO₂, vale a dire il doppio delle emissioni di gas serra prodotte dall'intera popolazione e da tutte le industrie della Svizzera.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura riconosce il mandato, sancito dall'articolo 2.1c dell'Accordo di Parigi sul clima, di rendere i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima?
2. Condivide il parere secondo cui il mercato finanziario svizzero rappresenta la leva più efficace per la politica climatica del nostro Paese?
3. Al di là dell'impegno su base volontaria, quali strumenti di gestione normativi esistono (cfr. interpellanza 17.3914, punti 3.-5.)?
4. È disposto a esigere dalle banche private svizzere piani chiari e temporalmente definiti che mostrino in che modo si impegnano a rendere i loro flussi finanziari conformi all'Accordo di Parigi sul clima?
5. Il fallimento del mercato dovuto alla mancata internalizzazione dei costi esterni dell'estrazione di petrolio, carbone e gas non può essere risolto dall'economia privata (falsità dei costi). Il Consiglio riconosce questo dato di fatto? Quali sono gli strumenti disponibili per ripristinare la verità dei costi e porre rimedio al fallimento del mercato?
6. È disposto a limitare o a vietare il finanziamento diretto e indiretto, da parte di istituti finanziari svizzeri, di imprese che investono in combustibili fossili estremi come il petrolio presente nell'Artico e in acque marine ultraprofonde o le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL)?
7. È disposto a porre restrizioni al finanziamento diretto e indiretto, da parte di istituti finanziari svizzeri, di nuove centrali a carbone? È disposto a sviluppare una strategia corrispondente?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Con la ratifica dell'Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera fa esplicitamente suo l'obiettivo di rendere i flussi finanziari compatibili con uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e più resistente ai cambiamenti climatici. Nel suo messaggio sulla revisione della legge sul CO₂, il Consiglio federale spiega che in una prima fase intende raggiungere questo obiettivo promuovendo l'adozione di misure volontarie da parte degli attori presenti sul mercato finanziario. Qualora gli effetti dovessero risultare insoddisfacenti, il Consiglio federale prenderà in considerazione altre possibilità per realizzare l'obiettivo.

2./5. L'influenza che gli attori dei mercati finanziari come le banche, le casse pensioni e le assicurazioni possono esercitare sull'economia produttiva (economia reale) è per lo più soltanto indiretta e viene esercitata fornendo prestiti o assicurazioni alle aziende o servizi nel settore degli investimenti. Il margine di manovra offerto a tali attori dal proprio patrimonio è però superiore a quello di cui dispongono nella gestione dei patrimoni, la quale è determinata dalla strategia di investimento dei clienti. Un po' più diretto è il rapporto con il settore immobiliare, in particolare quando gli immobili sono acquistati per investire capitali e gli stessi istituti

finanziari figurano come proprietari. Dal punto di vista della politica climatica è molto più efficace regolare direttamente le fonti di emissioni nei settori dei trasporti, degli edifici, dell'industria e dell'agricoltura. I costi esterni causati dalla produzione di energia fossile possono essere internalizzati nel modo più efficiente fissando un prezzo per le emissioni di CO₂, ad esempio tassandole o adottando un sistema di scambio di quote di emissioni. I mercati finanziari reagirebbero immediatamente all'aumento dei costi e gli investimenti verrebbero subito adattati al calo del rendimento atteso.

3. Il rapporto del 3 maggio 2018 "Klimaverträgliche Finanzflüsse – Handlungsspielraum gemäss geltenden Rechtsgrundlagen" (disponibile in tedesco e francese), pubblicato dall'UFAM all'attenzione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, illustra i diversi elementi di orientamento come l'adozione di un sistema di classificazione o di determinati parametri di riferimento, obblighi di informare, disposizioni per la consulenza finanziaria e la percezione di doveri fiduciari come pure i requisiti alla supervisione e ai mezzi propri degli istituti finanziari.

4./6./7. Come illustrato dal Consiglio federale nel suo parere relativo alla mozione Jans 18.3974, per considerazioni di carattere economico, gli istituti finanziari dovrebbero essere interessati a conoscere la loro esposizione ai rischi legati ai cambiamenti climatici e ad attenuarli. La crescente sensibilizzazione dei clienti fa sì che i modelli aziendali dannosi per il clima aumentino anche il rischio per la reputazione.

Il Consiglio federale ritiene che vietare il finanziamento diretto o indiretto di centrali a carbone o di imprese che investono nella produzione di petrolio o di gas di petrolio liquefatto sarebbe difficilmente compatibile con il principio della libertà economica sancita dall'articolo 94 della Costituzione federale. Inoltre sono soprattutto gli investitori ad avere la possibilità di indirizzare l'esercizio di voto di un'impresa verso una politica aziendale più consona al clima. Una maggiore trasparenza in merito al volume di investimenti nei settori a intense emissioni di CO₂ rispetto al volume di partecipazioni e crediti a imprese che contribuiscono a uno sviluppo rispettoso del clima potrebbe sensibilizzare gli istituti finanziari e, al contempo, anche i loro clienti. L'esame volontario della compatibilità climatica offerto nel 2020 sarà ulteriormente sviluppato in modo che possa essere messo a disposizione anche delle banche.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Wermuth Cédric

19.3116 Mozione

Introdurre l'obbligo di sistemi di aerazione meccanica nelle aule scolastiche in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni

Depositato da: Crottaz Brigitte
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Lo studio pubblicato di recente dall'UFSP dimostra che nei due terzi delle aule scolastiche la qualità dell'aria è pessima, presentando un tasso di CO₂ troppo elevato. Questa situazione si ripercuote sulla concentrazione e sulla salute degli allievi. Per porvi rimedio si dovrebbero aprire le finestre delle classi per 15 minuti ogni ora, il che non è realistico. È quindi necessario introdurre norme vincolanti per i sistemi di aerazione delle aule scolastiche in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Motivazione

I risultati dello studio dell'UFSP sono inconfutabili e confermano altri studi condotti all'estero. Lo studio sulla qualità dell'aria nelle aule è stato realizzato tra il 2013 e il 2015. Adesso siamo nel 2019. Ciò significa che si sono dovuti attendere quattro anni per disporre delle sue conclusioni e che, in questo periodo, molte aule sono state create o rinnovate senza tener conto di tale problema. Nel mio Comune, dove negli ultimi mesi è stata studiata la costruzione di un nuovo complesso scolastico, il problema dell'aria viziata è stato sollevato da un membro della commissione e, a seguito della sua proposta, sono state adottate misure per installare un sistema di ventilazione meccanica che permetterà di ottenere una qualità dell'aria soddisfacente con qualsiasi condizione atmosferica. Poiché da noi gli inverni sono spesso molto freddi, l'apertura delle finestre per 15 minuti all'ora provocherebbe un significativo abbassamento della temperatura, disturbando la concentrazione degli allievi e generando anche un notevole aumento dei costi di riscaldamento. Senza questa consapevolezza, il nostro Comune avrebbe investito 30 milioni di franchi nella creazione di un complesso scolastico non conforme in termini di qualità dell'aria, mentre la messa a norma della ventilazione ha aumentato il costo di soli 1,2 milioni di franchi.

È quindi essenziale che lo studio dell'UFSP porti a una presa di coscienza e all'introduzione in tutta la Svizzera di norme vincolanti per la costruzione di future aule o per la loro ristrutturazione.

Nei locali che non dispongono di una ventilazione meccanica è necessario predisporre un dispositivo di misurazione del tasso di CO₂ che consenta a ogni insegnante di organizzare la ventilazione manuale della propria classe in attesa che il sistema di aerazione venga rinnovato.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Lo studio pubblicato il 3 marzo 2019 dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) mostra, come giustamente indicato dall'autrice della mozione, che in circa due terzi delle scuole la qualità dell'aria è insufficiente.

Con lo slogan "Aria fresca, idee chiare", l'UFSP ha elaborato materiale informativo per la ventilazione delle aule destinato agli scolari, agli insegnanti e agli esperti del settore edile. Un arieggiamento sistematico ed efficiente per mezzo di finestre permette di migliorare rapidamente la qualità dell'aria delle aule. Fondamentalmente occorre spalancare le finestre durante tutte le pause e prima che inizi la prima lezione del mattino e del pomeriggio. È inoltre necessario sviluppare e attuare un piano di ventilazione per ogni edificio scolastico di nuova costruzione e per ogni ristrutturazione.

L'autrice della mozione chiede che vengano introdotte norme vincolanti per i sistemi di aerazione delle scuole. In Svizzera il settore scolastico e la sovranità legislativa in materia di consumo energetico degli edifici sono di competenza dei Cantoni. Di conseguenza la Confederazione non può legiferare in quest'ambito. Una regolamentazione è tuttavia già prevista nella legge sul lavoro. Quest'ultima si applica ai lavoratori e garantisce pertanto anche la protezione delle persone che, come gli insegnanti, lavorano nelle scuole.

L'articolo 3a della legge sul lavoro (RS 822.11) specifica che le prescrizioni riguardanti la protezione della



salute, quindi in particolare l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113), si applicano anche alle amministrazioni federali, cantonali e comunali. Ciò significa che tutti gli insegnanti, sia privati che pubblici, sono soggetti all'OLL 3. L'articolo 17 dell'ordinanza disciplina tutte le questioni relative alla ventilazione. Le indicazioni della SECO su questo articolo spiegano che per garantire una qualità adeguata dell'aria dei locali si possono utilizzare diversi tipi di ventilazione.

Infine, gli ispettorati cantonali del lavoro sono incaricati di garantire la protezione della salute dei lavoratori, anche nelle scuole, e hanno l'obbligo di intervenire su segnalazione.

Il Consiglio federale ritiene che l'OLL 3 contenga già prescrizioni vincolanti, che esistano basi scientifiche sufficienti a illustrare il problema della qualità dell'aria nelle scuole e che le opportune misure siano note e – come indicato sopra – siano descritte nelle indicazioni relative all'OLL 3. È quindi del parere che ulteriori prescrizioni più dettagliate a livello di legge o ordinanza siano inutili ed estranee al sistema legislativo. I servizi competenti dell'Amministrazione federale approfondiranno la tematica ed esamineranno ulteriori misure alla luce dello studio dell'UFSP.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Feri Yvonne, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Kiener Nellen Margret, Marra Ada, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Schenker Silvia, Sommaruga Carlo, Wermuth Cédric

19.3117

 Interpellanza

Come si spiega che la SECO autorizzi un'azienda svizzera a esportare isopropanolo in Siria, dopo che il DFAE ha investito più di un milione di franchi per distruggere le scorte di questa sostanza presenti in quel Paese?

Depositato da:	Crottaz Brigitte Gruppo socialista Partito socialista svizzero
Data del deposito:	14.03.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Liquidato

Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Sono disponibili prove certe dell'esatta destinazione delle cinque tonnellate di isopropanolo esportate in Siria nel 2014?
2. Sono disponibili prove certe dell'impiego di detta sostanza per la produzione di medicinali? In caso affermativo, di quali prove si tratta?
3. In caso di inadempienze in relazione alle prove suddette, la Confederazione prevede sanzioni nei confronti dell'azienda interessata?
4. Quali misure vengono attuate per garantire che in futuro l'autorizzazione di queste esportazioni spetti al DFAE?
5. Cosa fa la Svizzera per favorire la messa al bando delle armi chimiche a livello internazionale e per esercitare pressione sui Paesi che ne fanno manifestamente uso, come Siria e Russia?
6. La Svizzera ha aderito al regime sanzionatorio applicato dall'Unione europea in caso di violazioni del divieto di usare armi chimiche?

Motivazione

Nel 2014 la società Brenntag Schweizerhall ha esportato in Siria cinque tonnellate di isopropanolo e 280 chilogrammi di dietilammina. Si tratta di sostanze a duplice impiego: possono essere utilizzate sia nella fabbricazione di prodotti farmaceutici, sia per produrre gas sarin. Nonostante il direttore dell'azienda destinataria fosse una persona vicina al regime siriano, la SECO ha approvato l'esportazione perché l'uso dichiarato era la fabbricazione di medicinali. Nel 2014 l'esportazione di isopropanolo era soggetta a restrizioni nell'Unione europea ma non in Svizzera. Sembra che il DFAE non fosse al corrente di questa fornitura.

Tuttavia un anno prima lo stesso DFAE aveva contribuito con un milione di franchi alla distruzione di 133 tonnellate di isopropanolo in Siria, dopo che il regime di Damasco aveva accettato di eliminare le proprie armi chimiche in seguito all'uccisione di centinaia di civili con l'agente tossico sarin, nell'agosto del 2013. Tuttavia nel 2017, quando si supponeva che l'arsenale chimico siriano fosse stato distrutto, nuovi attacchi chimici hanno fatto altre vittime. È perciò lecito chiedersi da dove provenisse il materiale necessario per produrre queste armi chimiche – visto che nell'Unione europea già da diversi anni questi prodotti erano soggetti a restrizioni –, e supporre che forse all'origine vi sia stato l'isopropanolo fornito dall'azienda svizzera.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Il Consiglio federale non dispone di alcuna informazione in merito a un impiego abusivo di isopropanolo esportato in Siria da una società svizzera. Dagli accertamenti svolti nel 2018 dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in merito all'esportazione oggetto delle domande 1 e 2, non è emerso alcun indizio di un'utilizzazione abusiva dell'isopropanolo esportato (ad esempio per produrre l'arma chimica Sarin). La società interessata ha confermato alla SECO che tutto l'isopropanolo fornito all'impresa siriana Mediterranean Pharmaceutical Industries (MPI) è stato impiegato nel processo di fabbricazione di un farmaco. Come elemento di prova sono stati presentati i registri di produzione interna (batch records) della MPI.

3. Non essendo stata rilevata alcuna infrazione della normativa svizzera, la questione relativa a una sanzione



nei confronti della società in questione non si pone.

4. Tramite una modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7), il 1° giugno del 2018 il Consiglio federale ha introdotto un obbligo formale di autorizzazione per determinati beni e prodotti chimici. Pertanto le autorizzazioni per la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di determinati prodotti chimici (tra cui l'isopropanolo), materiali e altri beni a destinazione della Siria o per l'uso in Siria non vengono concesse qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC. Inoltre da giugno 2018 l'industria svizzera dispone di un elenco di apparecchiature e prodotti chimici utilizzabili anche per produrre armi chimiche (si tratta di una watch list scaricabile anche dal sito della SECO). L'esportazione dei beni compresi in questo elenco è soggetta ad autorizzazione secondo gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1). In entrambi i casi, la SECO rilascia autorizzazioni per l'esportazione in Siria dei prodotti chimici in questione soltanto dopo aver sentito il DFAE e il DDPS.

5. In quanto Stato contraente della Convenzione sulle armi chimiche (RS 0.515.08) nonché del Protocollo di Ginevra del 1925 (RS 0.515.105), e come membro del gruppo Australia e della International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons nonché in osservanza della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Svizzera si impegna attivamente a livello internazionale per rafforzare il divieto sulle armi chimiche. Inoltre si adopera affinché i responsabili dell'impiego di armi chimiche, in Siria e altrove, vengano identificati e siano chiamati a risponderne penalmente.

6. Il 15 ottobre 2018 il Consiglio dell'UE ha deciso e adottato un nuovo regolamento relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. Questo regime permette all'UE di adottare sanzioni nei confronti di persone ed entità coinvolte nello sviluppo e nell'uso di armi chimiche, ovunque e a prescindere dalla loro nazionalità. Si tratta di un nuovo tipo di iniziativa dell'UE: le sanzioni non sono inflitte, come di solito, a un determinato Stato, bensì vengono applicate trasversalmente a un intero settore (nel caso specifico, lo sviluppo e l'uso di armi chimiche). Attualmente sono in corso accertamenti, da parte del DEFR e degli altri Dipartimenti interessati, per valutare approfonditamente quali siano le possibili implicazioni di questo tipo di sanzioni.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (16)

Bendahan Samuel, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Marra Ada, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Sommaruga Carlo, Wermuth Cédric

19.3118 Interpellanza

Contro la pubblicità sessista, stereotipata e discriminatoria

Depositato da: Feri Yvonne
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Sei anni dopo la presentazione della mozione Bavaud in Gran Consiglio, il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud ha proposto una modifica della legge cantonale sulla pubblicità, per soddisfare le aspettative della società civile e onorare gli obblighi internazionali della Svizzera. Il Cantone di Vaud assume così un ruolo guida in questo ambito. Invece, a sette anni dalla mia interpellanza 12.3106, "Vietare la pubblicità sessista", non esiste ancora a livello federale una regolamentazione unitaria al riguardo. La normativa vigente in materia di pubblicità non menziona la pubblicità sessista. L'unico modo per combatterla consiste nel presentare ricorso alla Commissione svizzera per la lealtà. Tuttavia le competenze di quest'ultima sono limitate: può soltanto esprimere un parere su una campagna oppure interromperla, ma non chiederne conto ai responsabili né sanzionarli.

Nel 2012 il Consiglio federale ha respinto la mia interpellanza adducendo il buon funzionamento dell'autoregolamentazione e del controllo autonomo, e ritenendo che non fosse opportuno legiferare in materia. Anche la giustificazione di allora, secondo cui non si registrava un sensibile aumento dei ricorsi, non è più valida.

Le critiche giungono anche dalla comunità internazionale: nel 2016 un comitato istituito nel quadro della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) ha ricordato alla Svizzera la necessità di impegnarsi di più giuridicamente e politicamente contro gli stereotipi di genere. Occorre osservare che anche la Convenzione di Istanbul, in vigore per la Svizzera da quasi un anno, chiede l'eliminazione delle pratiche fondate sugli stereotipi di genere.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Tenendo conto dell'attuale situazione a livello internazionale e cantonale, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire anche a livello federale? In caso affermativo, in che modo? In caso negativo, perché si sottrae a questa responsabilità?
2. Oltre a eventuali misure legislative, cosa intende fare il Consiglio federale contro le pubblicità sessiste e discriminatorie?
3. Ritiene ipotizzabile l'emanazione di direttive destinate ai Cantoni?
4. Ritiene ipotizzabile l'avvio di un dialogo con i Cantoni per un'azione comune contro le pubblicità sessiste?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1.-4. In Svizzera, così come in molti altri Paesi, il controllo della pubblicità sleale spetta a un organo di autoregolamentazione, la Commissione svizzera per la lealtà (CSL). Tenendo conto delle direttive della Camera di commercio internazionale (CCI), la CSL ha formulato delle regole di valutazione per la pubblicità, in base alle quali è considerata sleale la pubblicità commerciale che discrimina uno dei due sessi violandone la dignità (CSL regola B.8, solo in francese e tedesco). Chiunque contesti una pubblicità perché ritenuta sessista, stereotipata e discriminatoria, può presentare ricorso, di regola gratuitamente, presso la CSL. Questa esamina la fattispecie e valuta se la pubblicità è sleale e deve essere abolita. Se la sua decisione non viene rispettata, la CSL può decidere di pubblicarla menzionando i nomi. Di fatto, simili sanzioni sono raramente necessarie.

I consumatori, i professionisti dei mass media e i pubblicitari sono rappresentati pariteticamente in seno alla CSL, e ciò garantisce un processo decisionale scrupoloso ed equilibrato.

Rispetto a un procedimento civile o penale, il processo di autoregolamentazione ha il vantaggio di ridurre sia gli ostacoli formali che quelli finanziari. Inoltre consente di accelerare i tempi e il processo decisionale: un aspetto decisivo nel caso di campagne pubblicitarie già in corso. L'autoregolamentazione operata dalla CSL



garantisce dunque che tutte le persone coinvolte possano accedere facilmente a un procedimento efficace e di norma gratuito, che finora ha funzionato bene. È opportuno infine sottolineare che la raccomandazione adottata recentemente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta al sessismo invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a verificare l'introduzione di meccanismi di autoregolamentazione in ambito pubblicitario (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093b269>, n. II.C.3–5, in francese e inglese).

Nonostante l'aumento dei reclami nel campo della pubblicità sessista, il Consiglio federale non ritiene opportuno cambiare il sistema di autoregolamentazione o adottare delle misure al riguardo. Sottolinea invece che la CSL è uno strumento conosciuto e considerato efficace contro la pubblicità sleale. Inoltre anche il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud per la modifica della legge cantonale sulla pubblicità per vietare la pubblicità sessista suggerisce una formulazione analoga alla regola B.8 della CSL (sulla comunicazione commerciale sessista, fino al 2018: regola 3.11; in francese e tedesco).

Poiché l'autoregolamentazione operata dalla CSL si è dimostrata efficace contro la pubblicità sessista, stereotipata e discriminatoria, il Consiglio federale non ritiene necessario adottare ulteriori misure.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva

19.3120

 Interpellanza

Radiazioni non ionizzanti. Salute e responsabilità

Depositato da: Glauser-Zufferey Alice
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Negli ultimi anni, la tecnologia 4G ha registrato un forte sviluppo e nulla si oppone alla prossima tappa, la 5G. Ciò causerà problemi di salute alle persone più o meno elettrosensibili. A quanto sembra, i fornitori non trovano nessun assicuratore disposto ad assicurare il rischio per la salute causato ai cittadini esposti alle radiazioni delle loro antenne. I proprietari sui cui terreni o immobili si trovano una o più antenne dovranno farsi carico dei rischi?

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale conferma che gli assicuratori sono reticenti ad assicurare i rischi causati ai cittadini esposti alle radiazioni delle antenne? In caso affermativo, che cosa consiglia?
2. A seguito dell'installazione di un ripetitore, chi tra il proprietario della particella, il gestore e il legislatore è responsabile di eventuali danni causati alla salute degli esseri umani esposti?
3. Su quale base legale un cliente privato può chiedere al suo fornitore la garanzia che non venga attivato un wi-fi pubblico nel suo domicilio senza il suo accordo?
4. Che cosa prevede il Governo per garantire condizioni di vita decenti alle persone sensibili ai campi elettromagnetici?
5. Esiste un progetto di cartografia del territorio svizzero in funzione della media delle diverse emissioni di radiazioni non ionizzanti sul modello delle carte del rumore e delle emissioni luminose?
6. Su quali basi scientifiche si fonda il Consiglio federale per le sue riflessioni su questo tema?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) ha inserito le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, categoria in cui rientrano anche quelle della telefonia mobile, tra i dodici "Emerging Risks", ovvero i rischi emergenti. Si tratta di una categoria di rischi nuovi, difficile da determinare e, quindi, diversamente dai rischi tradizionali, pressoché impossibile da quantificare in termini monetari. Una particolarità dei rischi emergenti è spesso l'impossibilità (per ora) di dimostrare un nesso di causalità tra la fonte del rischio (causa) e le conseguenze del sinistro (effetto). Poiché i criteri generalmente accettati per l'assicurabilità dei rischi non possono essere facilmente applicati ai rischi emergenti, per gli assicuratori di responsabilità civile si pone la domanda di principio di come assicurarli. A causa di questa mancanza di causalità e della conseguente quasi impossibilità di valutazione monetaria dei possibili rischi, gli assicuratori sono riluttanti ad assumere i rischi per la popolazione che potrebbero derivare dalle antenne.

2. Una richiesta di risarcimento per i danni alla salute provocati dalle radiazioni della telefonia mobile potrebbe fondarsi su diverse disposizioni legali, a condizione di dimostrare che siano stati effettivamente provocati da tali radiazioni. Tra i vari presupposti si potrebbero citare in particolare la responsabilità del fornitore secondo l'articolo 41 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220), quella del proprietario del fondo secondo l'articolo 679 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) o quella del proprietario dell'opera secondo l'articolo 58 CO. Inoltre, a norma dell'articolo 59a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) il fornitore di servizi di telefonia mobile potrebbe essere ritenuto responsabile, qualora si stabilisse che i relativi impianti costituiscono un pericolo particolare per l'ambiente.

La LPAmb e l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) contengono disposizioni che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e dell'esperienza, impediscono alle radiazioni emesse dagli impianti di telefonia mobile di arrecare danni alla salute in seguito al riscaldamento dei tessuti corporei. Inoltre riducono al minimo il rischio che sul lungo periodo si manifestino conseguenze negative ancora ignote. Se un impianto di telefonia mobile viene gestito in conformità alle norme vigenti, si può

presumere che le disposizioni che legano la responsabilità a una colpa, come l'articolo 41 CO, non troverebbero applicazione nemmeno qualora si acquisissero nuove conoscenze sulla dannosità delle radiazioni, poiché non si verificano violazioni dell'obbligo di diligenza al momento in cui è causato il danno.

Le responsabilità causali citate non determinano alcuna colpa, poiché in generale riguardano soltanto i danni prevedibili alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche esistenti al momento della messa in servizio.

Infine occorre dimostrare in modo adeguato il nesso di causalità con il danno, ovvero che nel contesto dell'articolo 59a LPAmb si è concretizzato proprio questo particolare pericolo che fa sorgere la responsabilità.

3. I fornitori di servizi Internet potrebbero inoltre configurare un secondo segnale WLAN per un WLAN accessibile al pubblico su un router WLAN messo a disposizione per uso privato. Questa costellazione non è contemplata dal diritto pubblico ma rientra nel diritto privato. Il Consiglio federale parte dal principio che i fornitori chiedano l'accordo per tali funzionalità nel quadro delle condizioni generali per i loro contratti. I clienti che non sono d'accordo sul fatto che l'hardware installato può creare un WLAN per conto terzi possono generalmente disattivare questa funzione. Se una simile opzione non è prevista dal loro fornitore, dovrebbero cambiare fornitore.

4. Per proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla salute riconosciuti dalla scienza, il Consiglio federale ha riportato nell'ORNI gli stessi valori limite d'immissione applicati a livello internazionale. Inoltre, i valori limite per gli impianti di telefonia mobile stabiliti in base al principio di precauzione della LPAmb riducono gli effetti di un'esposizione prolungata nei luoghi in cui la popolazione può soggiornare per un periodo prolungato (come abitazioni, scuole, ospedali, uffici o parchi giochi). In questo modo si intende limitare l'esposizione prolungata dell'intera popolazione e ridurre al minimo anche il rischio di eventuali conseguenze per la salute che non sono ancora chiaramente identificabili.

5. In adempimento del postulato Gilli [09.3488](#), il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha approvato un piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici volto ad acquisire informazioni sull'esposizione della popolazione svizzera alle radiazioni non ionizzanti. Il piano prevede anche la quantificazione delle immissioni generate dagli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione. Una volta chiarito il finanziamento, con l'attuale revisione dell'ORNI sarà attribuito espressamente all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il compito di istituire il monitoraggio.

6. In qualità di servizio della Confederazione competente in materia ambientale, l'UFAM segue lo stato attuale della scienza e dell'esperienza per quanto riguarda gli effetti delle radiazioni non ionizzanti (RNI) sulla popolazione. Per fornire assistenza tecnica l'UFAM ha istituito nel 2014 un gruppo consultivo di esperti RNI (Berenis) che esamina le nuove pubblicazioni scientifiche sull'argomento e seleziona quelle da sottoporre a una valutazione dettagliata che, a suo avviso, sono o potrebbero essere significative per la protezione dell'uomo. I risultati di tale valutazione sono pubblicati a cadenza trimestrale sul sito Internet dell'UFAM sotto forma di newsletter.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

[Estermann Yvette](#), [Golay Roger](#), [Graf Maya](#), [Grin Jean-Pierre](#), [Hardegger Thomas](#), [Nicolet Jacques](#), [Thorens Goumaz Adèle](#)



19.3121

 Mozione

Trattamento delle fughe di dati a livello nazionale

Depositato da: Buffat Michaël
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

A seguito dello scandalo portato alla ribalta dall'emittente della Svizzera romanda RTS concernente la fuga di migliaia di identificatori di connessione riguardanti l'Amministrazione federale e i Cantoni svizzeri presento la seguente mozione.

Per tutelare la confidenzialità dei dati nonché le infrastrutture della Confederazione e dei Cantoni, il Consiglio federale è invitato a mettere a disposizione del servizio Melani le risorse necessarie affinché possa svolgere i seguenti compiti:

1. Vigilare su nuove fughe di dati d'identificazione dette "zero-day", anche nella cosiddetta rete scura (darknet).
2. Ottenere in modo regolare e sistematico le fughe di dati e di raccolte di dati d'identificazione.
3. Effettuare un'analisi completa di queste banche dati per garantire la sicurezza dello Stato.
4. Trasmettere i risultati delle analisi a ogni Cantone affinché siano elaborati in modo adeguato.
5. Rendere note le vulnerabilità "zero-day" presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e i servizi di polizia per informare tempestivamente in particolare le persone responsabili della protezione delle infrastrutture di comunicazione e di memorizzazione di dati.

Il Consiglio federale è invitato a proporre una modifica delle leggi interessate (legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, LAIn, legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, LSCPT, ecc.) affinché questi compiti siano compatibili con la legge.

Motivazione

La vigilanza tecnologia di queste banche dati e delle vulnerabilità "zero-day" consentirà di anticipare l'utilizzazione di dati rubati e lo sfruttamento delle falle di sicurezza. L'obiettivo è quindi di limitare le possibilità di utilizzazione rappresentate da tali vulnerabilità per migliorare la sicurezza nazionale. L'analisi di questi dati concentrata in una sede centrale consentirà di coprire tutti i livelli dello Stato in maniera ottimale e poco onerosa.

Si rammenta che una vulnerabilità zero-day (0-day) rappresenta una vulnerabilità informatica che non è stata oggetto di alcuna divulgazione o per la quale non si conosce nessun aggiornamento di sicurezza. Di conseguenza sono le criticità più pericolose.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Le autorità federali (in particolare la Centrale Melani) sono a conoscenza già da metà gennaio 2019 della fuga di dati in questione rivelata dai media. Non si tratta tuttavia di una nuova fuga di dati, quanto piuttosto di una raccolta di vari dati, in parte molto datati, che sono stati rubati in occasione di precedenti ciberattacchi. Il Consiglio federale prende posizione sui punti sollevati dall'autore della mozione nel modo seguente:

1. Melani e altre unità organizzative dell'Amministrazione federale attive nel campo della cbersicurezza (ad es. il Servizio delle attività informative della Confederazione, e l'Ufficio federale di polizia ecc.) dispongono già di una rete internazionale operativa. Queste organizzazioni condividono costantemente le proprie informazioni, incluse quelle concernenti le fughe di dati e le vulnerabilità "zero-day". Per quanto riguarda le indagini di polizia condotte sulla "rete scura", il Consiglio federale ha fornito informazioni nella sua risposta all'interpellanza lmark 16.3829.
2. Dalle fonti menzionate al punto 1, le unità organizzative dell'Amministrazione federale attive nel campo della cbersicurezza attingono anche informazioni sui dati trafugati e le valutano nel quadro dei mezzi di cui



dispongono a livello finanziario, delle infrastrutture e delle risorse di personale. Con la creazione del Centro di competenza in materia di cibersicurezza e l'attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC), il Consiglio federale intende rafforzare la capacità di acquisire e analizzare tali informazioni.

3. L'esempio della fuga di dati "Collection #1–5" mostra che tali analisi oggi vengono già effettuate. Poco dopo aver preso conoscenza della fuga di dati, le autorità federali competenti (in particolare il Computer Security Incident Response Team, CSIRT dell'UFIT, il Military Computer Emergency Readiness Team, milCERT e Melani) hanno avviato una relativa analisi per individuare gli indirizzi e-mail dei collaboratori dell'Amministrazione federale interessati. Gli uffici e i dipartimenti coinvolti sono stati prontamente informati dai servizi summenzionati e hanno ricevuto raccomandazioni per gestire questo problema.

4. Ogni Cantone svizzero fa parte della "cerchia ristretta di clienti Melani" e può di conseguenza accedere alla banca dati "Collection #1–5" nonché scambiarsi informazioni sugli svariati ciber-rischi utilizzando un portale sicuro.

5. I gestori di infrastrutture critiche ricevono già attualmente informazioni rilevanti per la sicurezza da parte di Melani (anche in merito a vulnerabilità "zero-day"). La legge federale sulle attività informative (LAIn; art. 6, cpv. 5 in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett a n. 4) costituisce la base giuridica per tali comunicazioni. Nel quadro dell'attuazione della SNPC, viene esaminata l'eventuale necessità di creare ulteriori basi giuridiche affinché l'Amministrazione federale possa informare attivamente altri settori interessati (infrastrutture critiche, PMI, popolazione ecc.).

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (18)

Addor Jean-Luc, Amaudruz Céline, Bauer Philippe, Brélaz Daniel, Béglé Claude, Bühler Manfred, Clottu Raymond, Glarner Andreas, Glauser-Zufferey Alice, Golay Roger, Grin Jean-Pierre, Hiltbold Hugues, Imark Christian, Nicolet Jacques, Page Pierre-André, Thorens Goumaz Adèle, Wobmann Walter, von Siebenthal Erich

19.3123 Interpellanza

Trasparenza delle fondazioni di utilità pubblica

Depositato da: Piller Carrard Valérie
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 14.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nel febbraio del 2017 il Controllo federale delle finanze ha criticato le fondazioni svizzere per la loro mancanza di trasparenza e chiesto una riorganizzazione del sistema. Ha in particolare puntato il dito contro la carente base di dati sulle fondazioni di cui dispone il nostro Paese e la mancanza di un registro centralizzato. Eppure la posta in gioco è alta: alla fine del 2015 erano registrate in Svizzera 13 075 fondazioni di utilità pubblica con un patrimonio complessivo stimato a 100 miliardi di franchi.

Il nostro quadro giuridico e fiscale liberale è molto favorevole alle fondazioni. Il problema, secondo gli specialisti, è che nel nostro Paese soltanto il 3 per cento delle fondazioni sono soggette a un'effettiva vigilanza. La ragione: la forte frammentazione della vigilanza, esercitata da 360 organi (comunali o più raramente distrettuali), cui si aggiungono l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) e le autorità cantonali di vigilanza. La responsabilità risulta così fortemente diluita.

Sebbene sia obbligatoria, la pubblicazione del rapporto di gestione non è la regola in Svizzera: sono molte le piccole fondazioni che non lo pubblicano. Di conseguenza è estremamente difficile stabilire la provenienza dei loro fondi. Questo costituisce un problema per le associazioni e le opere di beneficenza che chiedono fondi a queste fondazioni. La pubblicazione dei rapporti di gestione garantirebbe una maggiore trasparenza sia sull'origine che sulla destinazione di tali fondi.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Concorde che la pubblicazione dei rapporti di gestione contribuirebbe ad accrescere la trasparenza delle fondazioni?
2. Per far rispettare l'obbligo di pubblicare il rapporto di gestione non si potrebbero introdurre sanzioni, in particolare in termini di minori esenzioni fiscali?
3. Perché i rapporti di gestione delle fondazioni private non sono accessibili alle associazioni e alle opere di beneficenza?
4. A che punto è il progetto "Ampliamento di SAP per l'AVF" che avrebbe dovuto consentire all'AVF di classificare le fondazioni in base a criteri di rischio?
5. In generale, qual è la strategia del Consiglio federale per migliorare la trasparenza delle fondazioni di utilità pubblica?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Le fondazioni di diritto privato sono rette dall'articolo 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). Per la loro costituzione è necessario destinare beni al conseguimento di un fine particolare. Diversamente dalle fondazioni di diritto pubblico non hanno alcun incarico statale. Mancando loro l'elemento societario, è lo Stato che, attraverso la sua attività di vigilanza, verifica se impieghino i fondi conformemente ai loro fini (art. 84 CC).

1. Le fondazioni devono essere pienamente trasparenti nei confronti delle autorità di vigilanza sull'impiego dei mezzi e la struttura organizzativa. La verifica della provenienza dei fondi versati alle fondazioni nel corso della loro esistenza è dovere delle banche (in virtù della legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0), la responsabilità della ricezione del denaro incombe invece al consiglio di fondazione. La pubblicazione del rapporto di gestione (conto annuale e conto economico con relativo allegato, art. 958 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni; RS 220) non è prescritta per legge. Inoltre ci sono ancora fondatori che non vogliono pubblicizzare le proprie attività benefiche.

2. Il diritto fiscale non prevede alcun obbligo per le fondazioni di pubblicare il rapporto di gestione, ragion per cui le autorità fiscali non hanno la facoltà di emanare sanzioni di alcun tipo in caso di mancata pubblicazione.

3. Oltre a quanto già detto, va ricordato che le fondazioni che raccolgono donazioni sono generalmente molto



trasparenti e pubblicano informazioni dettagliate sull'impiego dei fondi sulle loro pagine Internet.

4. La vigilanza orientata ai rischi non ha lo scopo di suddividere le fondazioni in classi di rischio, ma di valutare i singoli casi in modo da escludere il rischio di eventuali responsabilità dello Stato. In altre parole, il rischio non è riferito alle fondazioni in sé, ma al livello necessario per un esame responsabile dal punto di vista dell'autorità di vigilanza. L'obiettivo è una vigilanza più efficiente, ma "senza rischi" o "a basso rischio".

5. Secondo il Consiglio federale, la necessaria trasparenza delle fondazioni e dei loro scopi è già garantita dall'indice centrale delle ditte Zefix, che contempla, oltre ad altre forme giuridiche, anche tutte le fondazioni con sede in uno dei 26 Cantoni.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Bendahan Samuel, Crottaz Brigitte, Marra Ada, Masshardt Nadine, Munz Martina, Ruiz Rebecca Ana,
Sommaruga Carlo

19.3125

 Interpellanza

Axpo ignora una decisione dell'IFSN. Manca ancora il sistema di raffreddamento d'emergenza per la piscina di stoccaggio

Depositato da: Hadorn Philipp
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Sette mesi dopo la catastrofe di Fukushima, l'IFSN ha pubblicato un rapporto intitolato "Lessons Learned" in cui, pur descrivendo le centrali nucleari svizzere come sicure, ha ordinato numerose verifiche e misure di ottimizzazione. Molte di esse sono state attuate rapidamente, altre subiscono da tempo ritardi e rinvii. Il 3 gennaio 2019 il "Tages-Anzeiger" ha riferito che la centrale nucleare di Beznau ha in programma, dal 2011, l'installazione di un nuovo sistema di raffreddamento nella piscina di stoccaggio degli elementi di combustibile; tuttavia, finora, nulla è stato realizzato. L'esercente Axpo sta ora pianificando la realizzazione entro il 2021 – dieci anni dopo la prima decisione dell'IFSN a tale riguardo. Quest'ultimo ha deplorato e criticato il ritardo, ma non ha mai decretato entro quale limite di tempo il sistema di raffreddamento avrebbe dovuto essere finalmente installato. Nel caso di Fukushima, i sistemi di raffreddamento di emergenza per le piscine di stoccaggio erano completamente fuori servizio, cosa che ha portato alla fusione di ulteriori elementi di combustibile.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure di emergenza adotterebbe oggi la centrale nucleare di Beznau per raffreddare la piscina di stoccaggio in caso di interruzione di corrente?
2. Il Collegio ritiene che la sicurezza della centrale nucleare di Beznau sia garantita senza il sistema di raffreddamento supplementare richiesto dall'IFSN? Se sì, perché è allora necessario un nuovo sistema di raffreddamento?
3. Perché l'IFSN ha concesso ad Axpo una proroga fino al 2017 del termine di adeguamento e, alla fine, non ha imposto che fosse rispettato?
4. Come valuta il fatto che l'IFSN non imponga con vigore l'attuazione delle proprie decisioni?
5. Forse l'IFSN non dispone della base giuridica per imporre il riequipaggiamento?
6. Come si può evitare il ripetersi di tali circostanze in futuro? Dovrebbero essere fissati a livello di legge o di direttiva termini vincolanti per il riequipaggiamento oppure bisognerebbe rafforzare la vigilanza sull'IFSN?
7. Il Consiglio federale e l'IFSN sono d'accordo con il piano di Axpo che prevede l'attuazione entro il 2021? Quale scadenza è stata concordata con Axpo?
8. Come verrà sanzionata Axpo per il mancato rispetto delle scadenze verificatosi in passato e come verrà sanzionata in caso di mancato rispetto della nuova scadenza?
9. Si registrano altre omissioni di questo tipo nella centrale nucleare di Beznau o in altre centrali? Quali altre misure decise dopo Fukushima non sono ancora state attuate?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Con i riequipaggiamenti realizzati a fine 2017, le misure di emergenza interne della centrale nucleare di Beznau, secondo quanto indicato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), sono state ampliate in misura tale da garantire l'alimentazione, la rimozione del calore e il monitoraggio delle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile anche dopo il guasto dei sistemi di raffreddamento esistenti (in particolare in seguito a terremoti e inondazioni e alla conseguente interruzione dell'alimentazione elettrica). Questi riequipaggiamenti riguardano un'ulteriore possibilità di alimentazione d'emergenza delle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile con pompe mobili, un sistema di scarico della pressione nell'edificio di stoccaggio degli elementi di combustibile per la rimozione del calore, nonché una misurazione sicura del livello e della temperatura per il monitoraggio delle piscine di stoccaggio.
2. Secondo l'IFSN, il raffreddamento delle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile ha una criticità

temporale minore rispetto al raffreddamento del nocciolo del reattore, poiché il calore residuo da dissipare è notevolmente inferiore. In caso di guasto del sistema di raffreddamento, la grande quantità di acqua nelle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile lascerebbe tempo a sufficienza per attuare misure di emergenza per ripristinare il raffreddamento. Grazie ai riequipaggiamenti realizzati alla fine del 2017, sempre secondo l'IFSN, sarebbe garantito un elevato livello di sicurezza.

Tuttavia, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) insiste sulla necessità di dare seguito alla richiesta di realizzare un sistema di raffreddamento di sicurezza per le piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile: rispetto alle misure di emergenza, tale sistema avrebbe il vantaggio che, in caso di guasto dei sistemi di raffreddamento delle piscine esistenti (in particolare in seguito a terremoti e inondazioni) non è necessario alcun intervento da parte del personale operativo né alcun raffreddamento per evaporazione. In considerazione di questi vantaggi, l'IFSN ritiene necessario realizzare il riequipaggiamento.

3.-8. L'IFSN è autorizzato a ordinare tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per garantire la sicurezza nucleare (art. 72 della legge federale sull'energia nucleare; RS 732.1). Se rileva carenze, ordina che siano adottati i provvedimenti necessari per eliminarle. Se ritiene che i requisiti minimi di legge per un esercizio sicuro non siano più rispettati, può ordinare la messa fuori servizio temporanea dell'impianto, finché i problemi non sono eliminati. Inoltre, nelle sue decisioni, può inserire una comminatoria di pena e togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso dell'esercente. La legislazione non prevede scadenze legali per l'attuazione delle misure di miglioramento. Ciò è giustificato dal fatto che le richieste dell'autorità di vigilanza si riferiscono a situazioni molto diverse e che non sarebbe pertanto appropriato fissare termini uniformi in una legge.

Spetta all'autorità di vigilanza fissare a sua discrezione scadenze adeguate (DTF 139 II 185, considerando 11.6.2), tenendo conto del principio di proporzionalità. Nel fissare i termini per il riequipaggiamento, occorre sempre tenere conto delle circostanze specifiche di ogni singolo caso.

Gli aspetti essenziali per la fissazione delle scadenze sono, in particolare, l'urgenza di un provvedimento (importanza per la sicurezza nucleare) e la sua fattibilità (complessità della modifica e delle procedure giuridiche necessarie a tal fine).

Nel caso in questione, l'IFSN è giunto alla conclusione che, tenuto conto dell'elevato grado di protezione del raffreddamento delle piscine di stoccaggio già raggiunto, il rifiuto di concedere la proroga del termine al 2017, richiesta dalla centrale nucleare di Beznau, non sarebbe risultato proporzionato. Per lo stesso motivo, il gestore della centrale di Beznau non è stato sanzionato per non aver rispettato la scadenza del 2017. Nel frattempo, la centrale nucleare di Beznau ha chiesto un'ulteriore proroga fino al 2021 del termine per l'installazione di un sistema di raffreddamento di sicurezza delle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile che l'IFSN non ha finora concesso, invitando la centrale nucleare di Beznau a mostrare alternative per ridurre i tempi di approvvigionamento dei componenti necessari.

Il Consiglio federale non ha motivo di dubitare della valutazione dell'IFSN in merito alla sicurezza della centrale nucleare di Beznau o del modo di procedere adottato dall'IFSN stesso nel caso in questione. Non ritiene pertanto necessario adottare alcuna misura.

9. Ad eccezione dell'installazione di un sistema di raffreddamento di sicurezza delle piscine di stoccaggio degli elementi di combustibile nella centrale nucleare di Beznau e della conversione del sistema di raffreddamento delle piscine di stoccaggio in un sistema di sicurezza completo nella centrale nucleare di Mühleberg, secondo l'IFSN tutte le misure di adeguamento imposte alle centrali nucleari svizzere dopo l'incidente di Fukushima sono state attuate. L'avvio dei lavori di conversione nella centrale nucleare di Mühleberg sarebbe previsto immediatamente dopo la cessazione definitiva dell'esercizio produttivo alla fine del 2019.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (15)

Badran Jacqueline, Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Feri Yvonne, Frei Daniel, Gysi Barbara, Kiener Nellen Margret, Masshardt Nadine, Meyer Mattea, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva

19.3126 Interpellanza

Raccolta separata e riciclaggio. E la plastica?

Depositato da: Chevalley Isabelle
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'articolo 13 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) contiene un elenco delle frazioni riciclabili che i Cantoni sono tenuti per quanto possibile a raccogliere separatamente e a riciclare.

Alcuni deputati hanno interpellato il Canton Vaud affinché venga riciclata la plastica e, nella sua risposta, quest'ultimo ha menzionato l'articolo 13 dell'OPSR quale giustificazione per non raccogliere e riciclare la plastica.

La plastica è un materiale che è possibile valorizzare diversamente che negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU). Molti cittadini vorrebbero poter raccogliere separatamente la plastica e quindi ridurre il numero di sacchi della spazzatura da pagare che finiscono in un IIRU.

Il testo dell'ordinanza utilizza il termine "come" non escludendo quindi la possibilità di altre frazioni. Tuttavia, alcuni Cantoni considerano questo elenco esaustivo.

Per tale ragione, il Consiglio federale non potrebbe modificare l'articolo 13 dell'OPSR aggiungendo la plastica?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

All'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600) sono indicate le frazioni contenute nei rifiuti che i Cantoni devono provvedere, per quanto possibile, a raccogliere separatamente e a riciclare. L'elenco, tuttavia, non è esaustivo. I Cantoni possono, a loro discrezione, raccogliere separatamente e riciclare anche altre frazioni, come per esempio la plastica. L'obiettivo del riciclaggio quando sono introdotte nuove raccolte differenziate è vincolante, e la raccolta differenziata dei rifiuti destinati all'incenerimento non è ammessa.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica misti provenienti dalle economie domestiche, va notato che essi sono composti perlopiù da diversi tipi di plastica. Inoltre, spesso si presentano sotto forma di imballaggi compositi o prodotti di imballaggio che possono essere separati solo con un onere sproporzionato, sempre che sia possibile farlo. Lo sviluppo degli imballaggi negli ultimi anni ha inoltre mostrato una crescente tendenza all'uso di tali imballaggi compositi per poter soddisfare esigenze sempre più complesse, ad esempio per quanto riguarda la protezione e la manipolazione del contenuto.

Le raccolte di plastiche miste presentano un'efficienza costi-benefici piuttosto limitata, come dimostrato dal progetto sul riciclaggio e sulla valorizzazione delle materie plastiche "Kunststoff Recycling und Verwertung" realizzato nel 2017 su mandato di otto Cantoni, diverse associazioni e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): una grande parte delle plastiche miste raccolta dopo essere stata differenziata deve essere ricondotta all'incenerimento. Questo causa anche chilometri inutili di trasporti, che potrebbero essere evitati.

L'UFAM, i Cantoni (Cercle Déchets) e i Comuni (Associazione svizzera Infrastrutture comunali ASIC) a novembre 2017 hanno formulato un orientamento comune e delle raccomandazioni per la raccolta di rifiuti di plastica provenienti dalle economie domestiche. L'orientamento dovrebbe permettere in tutta la Svizzera un utilizzo dei rifiuti di plastica quanto più possibile uniforme e ragionevole e renderne possibile il riciclaggio:

- La raccolta differenziata di bottiglie in PET per bevande secondo la tipologia è utile. Deve assolutamente essere mantenuta, perché le bottiglie in PET per bevande permettono un riciclaggio "bottle-to-bottle" di alta qualità.
- La raccolta di bottiglie di plastica offerta dal commercio al dettaglio su tutto il territorio a livello nazionale è auspicata. Si tratta soprattutto della plastica PE, facile da riciclare. Inoltre, per i consumatori questa raccolta è gratuita.
- La raccolta differenziata di rifiuti di plastica misti è da considerare con scetticismo, poiché presentano una



bassa percentuale riciclabile di plastica di qualità. A causa delle innovazioni tecniche in vista la situazione sarà costantemente sotto osservazione anche in futuro e all'occorrenza sarà nuovamente valutata.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3127 Postulato

Sviluppi internazionali in materia di sostenibilità. Come mantenere la competitività del nostro settore finanziario?

Depositato da: Thorens Goumaz Adèle
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Oppositori: Matter Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel settore finanziario si sta affermando una tendenza di portata fondamentale a favore della sostenibilità. Al riguardo, l'UE ha pubblicato un ambizioso piano d'azione. La Germania ha appena comunicato che intende diventare il Paese leader nel settore della finanza sostenibile ed elaborare un relativo piano d'azione; il Lussemburgo vuole svolgere un ruolo pionieristico nello sviluppo di prodotti finanziari sostenibili; la Francia ha già emanato disposizioni legislative in materia nonché costituito l'associazione "France for Tomorrow". Si sono mossi nella stessa direzione il Regno Unito e Singapore, rispettivamente con la "Green Finance Initiative" e l'"Asia Sustainable Finance Initiative". Anche alcune organizzazioni internazionali come l'ONU, l'OCSE e il G20 si occupano della tematica. L'Accordo di Parigi sul clima esige che i flussi finanziari siano compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra. Le nuove generazioni, in particolare i millennial, riflettono sulle ripercussioni dei loro investimenti sull'ambiente. In tutto il mondo ci sono investitori che tengono conto di criteri in materia di sostenibilità nell'ambito delle loro decisioni di investimento.

Secondo il Consiglio federale, la finanza sostenibile offre delle opportunità. Nel raffronto con le piazze finanziarie concorrenti, la Svizzera non può rischiare di restare indietro e deve quindi cogliere queste opportunità. Pertanto il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che:

1. tracci un bilancio, incentrato sulla sostenibilità, che contempli lo sviluppo delle condizioni quadro e dei mercati sulle piazze finanziarie europee nonché presso i maggiori concorrenti della piazza finanziaria svizzera;
2. descriva le conseguenze di questi sviluppi – considerando gli atti di "soft law" e in particolare il piano d'azione dell'UE sulla finanza sostenibile – per quanto riguarda il raggiungimento degli standard giuridici da parte della Svizzera, la sua competitività e il suo accesso al mercato; spieghi inoltre come assicurare il raggiungimento degli standard giuridici suddetti, la competitività e l'accesso al mercato della Svizzera sul medio e lungo periodo;
3. indichi eventuali fattori che, nelle condizioni quadro attuali, potrebbero ostacolare l'adattamento ottimale del settore finanziario agli sviluppi sopra descritti; proponga possibili misure che, su base volontaria o in un'altra forma, possano affiancare in modo sensato gli operatori del settore e consentire loro di utilizzare al meglio la trasformazione in atto a livello internazionale verso una finanza più sostenibile.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

La sostenibilità nel settore finanziario è parte integrante della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale e, insieme alla digitalizzazione, è considerata un fattore trainante dell'innovazione (cfr. rapporto del Consiglio federale "Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva", ottobre 2016). Il Dipartimento federale della finanza (DFF) intrattiene uno stretto dialogo con altre autorità interessate e con il settore finanziario al fine di affrontare le sfide della sostenibilità applicata alle attività finanziarie. Anche le domande formulate nel postulato sono trattate nell'ambito di questi lavori in corso e, in collaborazione con le autorità interessate, il DFF prevede di elaborare un rapporto al riguardo. Nel rispetto dell'Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera è inoltre tenuta a sviluppare entro la fine del 2020 una strategia a lungo termine, che include anche un sistema finanziario sostenibile dal punto di vista climatico.



Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (30)

Arslan Sibel, Barazzone Guillaume, Borloz Frédéric, Bourgeois Jacques, Brélaz Daniel, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Fluri Kurt, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Jans Beat, Kälin Irène, Landolt Martin, Mazzone Lisa, Moret Isabelle, Müller-Altermatt Stefan, Nordmann Roger, Quadranti Rosmarie, Reynard Mathias, Roduit Benjamin, Ruiz Rebecca Ana, Rytz Regula, Semadeni Silva, Siegenthaler Heinz, Trede Aline, Töngi Michael, Vogler Karl, de Buman Dominique, de la Reussille Denis

19.3128

 Interpellanza**Accordo di libero scambio con l'Indonesia. Sorvegliare le disposizioni sulla sostenibilità**

Depositato da: Quadranti Rosmarie
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La Svizzera, o più precisamente l'AELS, ha integrato nell'Accordo di libero scambio con l'Indonesia, in particolare all'articolo 8.10, disposizioni concernenti la sostenibilità applicabili in modo specifico alla produzione di olio di palma:

"(T)he Parties commit to ...:

- a. effectively apply laws, policies and practices aiming at protecting primary forests, peatlands, and related ecosystems, halting deforestation, peat drainage and fire clearing in land preparation, reducing air and water pollution, and respecting rights of local and indigenous communities and workers;
- b. support the dissemination and use of sustainability standards, practices and guidelines for sustainably produced vegetable oils;

...

- e. ensure that vegetable oils and their derivatives traded between the Parties are produced in accordance with the sustainability objectives referred to in subparagraph (a)."

La sorveglianza dell'attuazione delle disposizioni sulla sostenibilità contenute negli accordi di libero scambio finora garantita dai comitati misti è risultata poco trasparente e poco efficace. Le disposizioni previste nell'accordo con l'Indonesia approfondiscono i problemi specifici legati alla produzione di olio di palma e sono più concrete rispetto a quelle di precedenti accordi, ragione per cui è necessario un monitoraggio più ampio. Nel suo rapporto sulla politica economica esterna 2018 il Consiglio federale ha del resto dichiarato che "nell'ambito di questa revisione la Svizzera ha tra l'altro proposto di rafforzare sul lato pratico le disposizioni sulla sostenibilità" (FF 2019 1393 1436).

1. In che modo il Consiglio federale intende garantire che queste disposizioni siano sorvegliate e rispettate?
2. Quali criteri concreti e indicatori misurabili intende utilizzare per la sorveglianza?
3. È disposto a istituire un monitoraggio di propria iniziativa, indipendentemente dal Comitato misto, e a pubblicarne ogni anno i risultati in un rapporto?
4. È disposto a integrarvi ricerche e rapporti di terzi indipendenti e di organizzazioni non governative che operano sul posto?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1./2. Nei negoziati concernenti l'Accordo di partenariato economico globale (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) tra l'AELS e l'Indonesia, il Consiglio federale ha tenuto conto delle preoccupazioni legate alle conseguenze ecologiche e sociali della produzione di olio di palma. Il Consiglio federale rileva che, oltre all'articolo 8.10 sulla gestione e sul commercio sostenibili degli oli vegetali menzionato dall'autrice dell'interpellanza, sono direttamente applicabili in questo contesto anche gli articoli sul mantenimento dei livelli di protezione ambientale e lavorativa (art. 8.3), sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori (art. 8.5 e 8.6) e sulla gestione sostenibile delle foreste (art. 8.8).

Sebbene le importazioni di olio di palma dall'Indonesia siano attualmente marginali (161 tonnellate nel 2018, pari allo 0,5 per cento delle importazioni totali di olio di palma in Svizzera), il Consiglio federale seguirà da vicino la loro evoluzione nel quadro del CEPA. Per beneficiare delle previste riduzioni tariffarie parziali sull'olio di palma, gli importatori dovranno garantire che le merci importate in Svizzera rispettino i principi e gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'Accordo. Ai fini dell'attuazione pratica di questi obiettivi, la Svizzera ha inserito in allegato al CEPA, nell'elenco delle concessioni tariffarie, una disposizione secondo cui l'olio di palma importato ai sensi dell'Accordo potrà essere trasportato solo in cisterne da 22 tonnellate al massimo. Questa



restrizione svolge due importanti funzioni, contribuendo, da un lato, alla tracciabilità delle merci lungo l'intera catena del valore (dall'acquirente svizzero al produttore di olio di palma in Indonesia) e, dall'altro, al mantenimento di filiere di produzione sostenibili dell'olio di palma importato in Svizzera. Nella prassi del mercato svizzero, infatti, le cisterne da 22 tonnellate sono utilizzate solo per il trasporto di olio di palma certificato e tracciabile (p. es. standard RSPO "Identity Preserved"), il cui prezzo finale di vendita è sufficientemente elevato da compensare i costi aggiuntivi di questo tipo di trasporto.

In mancanza di uno standard internazionale unico per la produzione di olio di palma, il CEPA lascia tuttavia agli importatori la flessibilità necessaria per valutare, tra i sistemi di certificazione della sostenibilità esistenti, quali corrispondano ai principi di riferimento enunciati nell'Accordo. Questo approccio consente in particolare di considerare gli sviluppi futuri dei vari sistemi di certificazione della sostenibilità oggi in vigore. Per garantire un'interpretazione univoca dei principi di sostenibilità enunciati nel CEPA e delle relative aspettative circa l'attuazione pratica dell'Accordo da parte degli importatori, la SECO intratterrà un dialogo costante con gli operatori del settore interessato. La SECO prevede di commissionare un'analisi comparativa dei diversi standard di sostenibilità esistenti nel settore dell'olio di palma per individuare quelli compatibili con i principi dell'Accordo. In tal modo viene dato seguito alla richiesta espressa nella mozione 18.3717 della Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati e viene promosso concretamente il dialogo con gli importatori privati.

3./4. Per quanto riguarda il monitoraggio degli impegni di sostenibilità assunti dalle parti contraenti del CEPA, il Comitato misto istituito dall'Accordo sarà il principale organo di sorveglianza e attuazione.

Da parte svizzera, le riunioni del Comitato misto saranno preparate di concerto con tutti gli uffici interessati, compresa la rappresentanza svizzera in Indonesia. Il Consiglio federale intende inoltre offrire alla società civile la possibilità di partecipare alla preparazione di queste riunioni, in particolare attraverso il gruppo di collegamento OMC/ALS. In previsione di ogni incontro i partecipanti saranno chiamati a fornire il loro contributo. Si terrà conto anche delle ricerche e dei rapporti di terzi indipendenti e di organizzazioni non governative che operano in loco. Le eventuali violazioni degli impegni previsti dall'Accordo constatate nel corso di tale consultazione saranno comunicate al Comitato misto. Il Consiglio federale è disposto a presentare un resoconto di queste discussioni nel quadro del rapporto annuale sulla politica economica esterna della Svizzera.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3129

 Interpellanza

Organizzazione di uno studio medico

Depositato da: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Recentemente sono stati pubblicati diversi studi sui salari dei medici, tra cui uno commissionato dall'UFSP nell'ottobre del 2018.

In questo contesto mi preme sottolineare che sempre più studi medici si sono dati la forma giuridica di SA. Questa forma permette al medico, che è dipendente della propria SA, di versarsi dividendi e di generare profitti mediante l'acquisto di materiali.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti studi medici sono organizzati come SA e quanti medici ne sono interessati?
2. Quali possibilità offre questa forma organizzativa al medico di generare profitti tramite altri canali, quali la vendita di farmaci, la vendita di materiali eccetera?
3. Quale influenza ha questa forma organizzativa sui risultati delle varie analisi pubblicate sui salari dei medici?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Dalla rilevazione dei dati degli studi medici e dei centri ambulatoriali dell'Ufficio federale di statistica risulta che nel 2015 era organizzato come società anonima il 7,6 per cento degli studi medici e dei centri ambulatoriali, ossia 1066 su 13 971. In queste società anonime lavoravano complessivamente 4375 medici.
2. Le possibilità di generare utili attraverso canali diversi dalle prestazioni mediche sono fondamentalmente indipendenti dalla forma giuridica. L'autorizzazione alla dispensazione diretta di medicinali (farmacia privata), per esempio, non è vincolata a una determinata forma giuridica ed è disciplinata a livello cantonale. Rispetto alle ditte individuali, i centri ambulatoriali e gli studi più grandi hanno semmai il vantaggio di poter effettuare acquisti a condizioni più vantaggiose ordinando quantità maggiori.
3. In base allo studio sul reddito dei medici 2009 a 2014 commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica i redditi dei medici impiegati in una società di capitali (212 300 franchi) sono inferiori a quelli dei medici che lavorano per ditte individuali (232 000 franchi). Il reddito medio conseguito aumenta inoltre con le dimensioni dello studio.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



19.3132

 Interpellanza

Campionati Swiss Skills. Disparità di trattamento tra le organizzazioni del mondo del lavoro?

Depositato da: Gutjahr Diana
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

A febbraio 2019 le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) sono state informate sugli ultimi sviluppi relativi ai campionati nazionali delle professioni Swiss Skills. A conferma dell'annuncio fatto l'anno scorso, è stato comunicato che la Confederazione metterà a disposizione di ogni oml un contributo per la partecipazione di 40 000 franchi svizzeri.

Tuttavia, è stato anche detto chiaramente che il contributo federale sarà assegnato soltanto se le oml parteciperanno alle edizioni di Swiss Skills del 2020 e del 2022.

In questo modo non solo si sancisce ufficialmente la cadenza biennale dei campionati svizzeri delle professioni ma vengono anche introdotte disparità di trattamento inopportune tra le oml.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Chi decide la frequenza e il luogo di svolgimento dei campionati Swiss Skills?
2. In che modo la decisione viene legittimata nei confronti delle oml?
3. Perché il contributo è vincolato al ciclo biennale? Tutte le edizioni di Swiss Skills generano costi per le oml.
4. Come si giustifica la penalizzazione dal punto di vista economico delle professioni che non possono permettersi di disputare ogni due anni campionati così costosi?
5. Il nuovo modello di finanziamento prevede un contributo per l'inclusione di tutte le regioni linguistiche. Perché si discriminano le professioni che non sono presenti in tutte e tre le regioni linguistiche, come ad esempio le professioni di nicchia?
6. È vero che le oml che vogliono o possono organizzare soltanto una dimostrazione professionale all'interno di Swiss Skills non riceveranno alcun finanziamento per il 2020?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1./2. Spetta alla Fondazione Swiss Skills, di cui fanno parte Confederazione, Cantoni, scuole e organizzazioni del mondo del lavoro (oml), decidere se continuare a organizzare questa manifestazione e in quale forma. La Confederazione non è rappresentata nel Consiglio di fondazione e quindi non può influenzare direttamente la decisione sulla frequenza di svolgimento di Swiss Skills.

Le oml sono rappresentate nel Consiglio di fondazione tramite le organizzazioni mantello. Le oml che hanno preso parte ai campionati centralizzati delle professioni Swiss Skills 2018 sono state coinvolte in quanto gruppo d'interesse principale nella decisione sulla frequenza e sul luogo di svolgimento della manifestazione.

3./4. Alla fine del 2018 Swiss Skills ha chiesto alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) un ulteriore finanziamento diretto a favore delle oml. In base alla domanda, il sostegno doveva essere concesso solo se l'oml avesse partecipato a due edizioni dei campionati (2020 e 2022). Dopo aver esaminato la questione, la SEFRI è giunta alla conclusione che il finanziamento delle oml nel quadro di Swiss Skills 2020 doveva essere svincolato dalla partecipazione all'edizione 2022, sia per garantire la parità di trattamento che per rispettare i criteri di promozione di cui agli articoli 54 e 55 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), che prevedono stanziamenti legati a progetti (nello specifico per le singole edizioni di Swiss Skills).

5./6. È previsto che le oml ricevano un contributo sia per le competizioni sia per le dimostrazioni professionali. La partecipazione delle professioni di nicchia equivale a una dimostrazione e pertanto deve ricevere lo stesso trattamento. Al momento la SEFRI sta discutendo le modalità insieme a Swiss Skills. Il sostegno finanziario nell'ambito dell'edizione 2020 serve a sgravare le oml dagli alti costi necessari per partecipare alle

competizioni e/o organizzare una dimostrazione professionale. Il fatto di avere una rappresentanza nelle tre regioni linguistiche non costituisce un criterio determinante per ottenere il finanziamento.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Bigler Hans-Ulrich, Candinas Martin, Flückiger-Bäni Sylvia, Rime Jean-François, Romano Marco,
Schilliger Peter, Sollberger Sandra

19.3133

 Interpellanza**Compatibilità della politica vodese in materia di allontanamento con il diritto federale**

Depositato da: Buffat Michaël
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Interpellato nelle domande 19.5099 e 19.5096 sulla soppressione delle indennità forfetarie, il Consiglio federale ha risposto che la prassi cantonale (in materia di allontanamento) non è interamente conforme alla normativa federale.

Già il 6 giugno 2016, in risposta alla domanda 16.5216, l'ex Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia precisava che la mancata esecuzione delle decisioni di allontanamento costituisce una violazione della legge federale sull'asilo, se non addirittura dell'articolo 46 della Costituzione federale.

Dal consigliere di Stato vodese competente in materia di allontanamenti si è inoltre appreso che il Cantone di Vaud ha stilato una lista di priorità ("24 Heures" del 18 marzo 2019) allontanando anzitutto le persone che hanno commesso un reato, poi i celibi e in ultimo luogo le famiglie.

1. Dal 2016, che cosa ha intrapreso il Consiglio federale per indurre il Cantone di Vaud a rispettare i suoi obblighi legali e costituzionali?
2. Il Consiglio federale è stato informato di questa lista di priorità stilata dal Cantone di Vaud nel giugno 2015? In caso affermativo, ha reagito? In che maniera?
3. Quali sono le conseguenze pratiche di questa lista di priorità sugli allontanamenti per la SEM? Vi sono termini previsti dall'accordo di Dublino scaduti a causa di questa lista di priorità?
4. Il Consiglio federale è informato se altri Cantoni hanno stilato un ordine di priorità simile? In caso affermativo, quali?
5. Una lista di priorità non è contraria alla legislazione federale, che precisa che i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione degli allontanamenti? Le famiglie non possono di fatto più essere allontanate visto che rappresentano l'ultima priorità?
6. Questa lista di priorità non è in contrasto, secondo il Consiglio federale, con la volontà popolare di accelerare le procedure d'asilo, compresi gli allontanamenti, il cui nuovo sistema è entrato in vigore il 1° marzo 2019?
7. Si apprende pure che Vaud è penalizzato poiché è l'unico Cantone in Svizzera la cui legislazione vieta alla polizia di effettuare arresti nei locali del Servizio della popolazione, a meno che non sia stato commesso un reato. Ciò non viola la legislazione federale (art. 71 LStrl), che indica chiaramente che i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento? In caso affermativo, il Consiglio federale non dovrebbe intervenire giuridicamente per far annullare questo articolo cantonale?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si riunisce a intervalli regolari con il Canton Vaud al fine di ottimizzare l'esecuzione degli allontanamenti. La legge sull'asilo prevede peraltro, dal 1° ottobre 2016, la possibilità per la Confederazione di sospendere il versamento degli indennizzi a titolo forfetario se un Cantone non adempie o adempie parzialmente gli obblighi in materia d'esecuzione e ciò determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato (art. 89b cpv. 2 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31).

2.-5. A settembre 2015 il Consiglio di Stato del Canton Vaud ha informato la SEM in merito alla lista di priorità in materia di rimpatri. Da allora questa lista è stata discussa a più riprese nel quadro delle riunioni con le autorità vodesi. In linea di principio i Cantoni sono liberi di fissare priorità nei loro lavori fintanto che rispettano gli obblighi legali. Il Consiglio federale ignora se altri Cantoni abbiano definito priorità.

La SEM pubblica ogni anno a luglio, nel quadro della statistica sull'asilo per il secondo trimestre, il monitoraggio dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo secondo l'articolo 46 capoverso 3 LAsi



e indica anche il numero di casi in cui è stato sospeso il versamento degli indennizzi. Si tratta di casi Dublino in cui il termine di trasferimento è scaduto senza che il Cantone abbia giustificato la mancata esecuzione. Dal 1° gennaio 2019 la SEM applica l'articolo 89b LAsi anche alla mancata esecuzione dell'allontanamento nei Paesi di origine.

6. La definizione di priorità può essere compatibile con la nuova procedura d'asilo se non tocca gli obiettivi della velocizzazione dell'esecuzione, che in linea di massima deve avvenire durante il soggiorno nei centri federali d'asilo (140 giorni al massimo).

7. I Cantoni devono garantire di poter adempiere i compiti in materia d'esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni di stranieri imposti loro dal diritto federale anche se il diritto cantonale prevede disposizioni restrittive quanto al luogo di arresto.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3134

 Interpellanza**Aiuto al ritorno concesso da un Cantone**

Depositato da: Buffat Michaël
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nell'edizione del 16 novembre 2018 del giornale "24 Heures", si apprende che il Cantone di Vaud può incaricare il Servizio sociale internazionale di fornire un aiuto in vari Paesi europei finanziando, ad esempio, l'alloggio fino a tre mesi dopo il ritorno di un richiedente l'asilo.

1. Il Consiglio federale è informato di questo aiuto al ritorno cantonale per i casi Dublino?
2. Questo aiuto al ritorno cantonale non è in contraddizione con la politica federale che propone l'aiuto al ritorno unicamente per i richiedenti l'asilo desiderosi di ritornare volontariamente nel loro Paese di origine e non in uno Stato Dublino?
3. Altri Cantoni offrono un aiuto al ritorno cantonale per i casi Dublino?
4. I Paesi europei in cui questo aiuto al ritorno cantonale vodese è offerto sono informati? In caso affermativo, come hanno reagito, in quanto si tratta di Paesi sovrani?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questo aiuto.
2. Le misure di aiuto al ritorno adottate dalla Confederazione mirano a promuovere il ritorno volontario o conforme agli obblighi nel Paese di origine, provenienza o in uno Stato terzo (art. 62 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2; RS 142.312). Le persone che proseguono alla volta di Paesi esentati dall'obbligo del visto – come gli Stati Dublino citati nella fattispecie – sono escluse dall'aiuto al ritorno; sono previste eccezioni soltanto per persone con particolari esigenze integrative (art. 76a OAsi 2). La Confederazione non fornisce alcun aiuto al ritorno in caso di ritorno non volontario nel Paese di origine, di provenienza o in uno Stato terzo (trasferimenti Dublino inclusi). Tuttavia, in linea di massima le prestazioni di sostegno cantonali non sono incompatibili con la politica d'asilo della Confederazione. Se le condizioni di trasferimento (luogo, ora, annuncio entro i termini stabiliti) sono rispettate, il Consiglio federale non si esprime in merito alle misure adottate dai Cantoni nel quadro dei trasferimenti Dublino.
3. Secondo le informazioni a disposizione del Consiglio federale, quasi i due terzi dei Cantoni finanziano un aiuto al ritorno. Informazioni più dettagliate riguardo a questi programmi andrebbero richieste direttamente ai Cantoni.
4. La Segreteria di Stato della migrazione non è a conoscenza di alcuna reazione da parte degli Stati Dublino di accoglienza. Lo Stato Dublino che effettua il trasferimento è tenuto a rispettare le condizioni fissate dal Paese di accoglienza. Le modalità di trasferimento non prevedono però disposizioni riguardanti misure di sostegno. Ciò non significa tuttavia che non possa essere fornito alcun aiuto. La sovranità dello Stato di destinazione non ne è compromessa.

Cronologia

21.06.2019 Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3135

 Postulato**Abbiamo sotto controllo la cbersicurezza nel settore degli acquisti dell'esercito?**

Depositato da: Dobler Marcel
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

L'esercizio affidabile dei sistemi d'arma e delle infrastrutture dell'Esercito svizzero è decisivo ai fini della sicurezza nazionale. L'esercito acquista sistemi d'arma e sistemi infrastrutturali da diversi fornitori nazionali e internazionali. La disponibilità, la confidenzialità e l'integrità delle componenti ciberfisiche dei sistemi d'arma e dei sistemi infrastrutturali diventano sempre più il tallone d'Achille per la prontezza all'impiego e la capacità di resistenza delle truppe di terra svizzere e delle Forze aeree. In particolare l'integrità delle forniture digitali (accessi non documentati, malfunzionamenti impiantati) destano preoccupazioni.

Il Consiglio federale è incaricato di verificare e di elaborare un rapporto sugli standard nazionali e internazionali applicabili (ad. es. NIST Cyber Security Framework, ISO, Common Criteria, NIST 800–161, EU4, EU5, FIPS) al Vendor risk management e alla sicurezza dei prodotti delle componenti tecniche dell'esercito, in particolare delle componenti ciberfisiche in rete. Il rapporto dovrebbe, tra l'altro, incentrarsi sui controlli rilevanti per la sicurezza nel settore degli acquisti. Occorre chiarire se le direttive attuali (OMC compresa) sono sufficienti per ottemperare alle maggiori esigenze in materia di sicurezza a seguito di nuove cyberminacce. In tale contesto si pone in ultima analisi anche la domanda se l'Esercito svizzero, compresi i suoi partner nell'ambito della politica di sicurezza, alla luce delle circostanze (ad es. codice sorgente sconosciuto per prodotti di offerenti stranieri) sia davvero in grado di garantire la sovranità della Svizzera.

Sulla base delle analisi il Consiglio federale è chiamato a valutare se le misure attuali siano o meno sufficienti per registrare i rischi, quantificarli e ridurli a un livello accettabile.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale è consapevole dei rischi legati agli acquisti TIC illustrati nel postulato e adotta già diverse misure per ridurli. Ad esempio, nel caso di acquisti TIC sia civili che militari, nel quadro del processo di verifica dell'Organo direzione informatica della Confederazione vengono analizzati eventuali punti deboli.

Nell'ottica del presente postulato vi è tuttavia la possibilità di accertare se, alla luce dell'incremento dei ciber-rischi, gli attuali strumenti per la verifica in materia di sicurezza di determinati acquisti siano sfruttati interamente o se eventualmente vi sia la necessità di adottare misure e standard più estesi.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (7)

Flach Beat, Glättli Balthasar, Graf-Litscher Edith, Grüter Franz, Paganini Nicolo, Quadranti Rosmarie,
Schwander Pirmin

19.3136

 Postulato**Infrastrutture critiche. Abbiamo il controllo sui componenti hardware e software?**

Depositato da: Dobler Marcel
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 18.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

L'affidabilità delle infrastrutture critiche della Svizzera è fondamentale per l'approvvigionamento e la sicurezza a livello nazionale. I gestori delle infrastrutture critiche acquistano sistemi e componenti TIC da diversi fornitori nazionali e internazionali. Le nostre infrastrutture digitali e i loro sottocomponenti provengono quindi da una moltitudine di fornitori.

La complessità che ne deriva comporta ciber-rischi che mettono a repentaglio la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità delle infrastrutture critiche svizzere e la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale. In particolare, l'integrità degli oggetti digitali (accessi non documentati, introduzione di vulnerabilità) è motivo di preoccupazione.

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare gli standard nazionali e internazionali (ad es. NIST Cybersecurity Framework, ISO, Common Criteria, NIST 800-161, EU4, EU5, FIPS) applicabili alla gestione del rischio di fornitura e alla sicurezza dei sistemi tecnici, in particolare di quelli interconnessi, e di presentare un rapporto al riguardo. Tale rapporto dovrebbe inoltre descrivere la validità degli standard nonché la loro applicazione e osservanza per tutti gli aspetti relativi alle infrastrutture critiche svizzere e ai mezzi necessari per il loro funzionamento.

Una volta disponibile tale rapporto, il Consiglio federale dovrà valutare se le misure attuali sono sufficienti per rilevare e misurare i rischi e ridurli a un livello accettabile.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

La catena di fornitura di prestazioni TIC per le infrastrutture critiche costituisce un fattore importante nella gestione dei rischi delle imprese interessate. In seguito al rapporto "Investimenti transfrontalieri e controlli degli investimenti" in adempimento dei postulati Bischof [18.3376](#) del 16 marzo 2018 e Stöckli [18.3233](#) del 15 marzo 2018, il 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca di esaminare entro fine dicembre 2019, in collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale delle finanze, se e come la resilienza dell'informatica delle infrastrutture critiche svizzere possa essere ulteriormente aumentata mediante misure mirate per fronteggiare attività abusive straniere e di presentare un rapporto al riguardo. La richiesta del postulato potrà dunque essere adempiuta nel quadro di questi lavori.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (7)

Flach Beat, Glättli Balthasar, Graf-Litscher Edith, Grüter Franz, Paganini Nicolo, Quadranti Rosmarie,
Schwander Pirmin

19.3140

 Interpellanza

Conclusione della formazione di richiedenti l'asilo respinti in Svizzera

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 19.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il 20 dicembre 2018 il comitato per la dignità umana nel settore dell'asilo "Komitee für Menschenwürde im Asyl" ha depositato presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo una petizione volta a permettere a due cittadini eritrei le cui domande d'asilo erano state respinte in ultima istanza dal Tribunale amministrativo federale di concludere la formazione professionale nella loro azienda di tirocinio nel medesimo Cantone. Entrambi devono lasciare la Svizzera, ma un rimpatrio coatto in Eritrea non è possibile in un prossimo futuro.

Questa situazione è ampiamente insoddisfacente sia per l'azienda di tirocinio sia per i giovani interessati e comporta costi elevati per l'ente pubblico, in quanto sussiste un diritto al soccorso d'emergenza.

Nella sua risposta alla petizione il Consiglio di Stato rileva che le due persone soggiornano illegalmente in Svizzera. Il rilascio di un permesso per proseguire la formazione professionale in Svizzera sarebbe pertanto contrario alla legislazione federale.

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Non ritiene anch'esso necessario evitare queste situazioni insoddisfacenti, soprattutto nel caso di persone il cui rimpatrio coatto in patria non sarà possibile per un lungo periodo?
2. Ritiene vi siano possibilità, nel quadro della procedura d'asilo celere introdotta il 1° marzo 2019, di evitare situazioni di questo tipo?
3. È disposto a elaborare una soluzione legale per i richiedenti l'asilo respinti in età formativa che consenta di concludere una formazione professionale in Svizzera?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Il Consiglio federale è consapevole del problema. Una politica credibile e coerente in materia d'asilo implica tuttavia che i richiedenti l'asilo respinti lascino la Svizzera entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni dopo la notifica della decisione da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Conformemente alla legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) un termine di partenza più lungo può essere accordato se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono (art. 45 LAsi). La durata della proroga può ammontare, in casi eccezionali, al massimo a sei mesi. In casi particolari il quadro normativo permette pertanto di garantire, in via eccezionale, che una persona respinta con decisione passata in giudicato in procinto di concludere una formazione possa portarla a termine prima della sua partenza dalla Svizzera. Le richieste di proroga del termine di partenza possono tuttavia essere accolte soltanto se l'interessato sta effettivamente preparando la partenza dalla Svizzera. Non esiste alcuna base legale per un'autorizzazione eccezionale per i casi menzionati dall'autore dell'interpellanza.

La velocizzazione delle procedure d'asilo entrata in vigore il 1° marzo 2019 si prefigge di concludere il più rapidamente possibile le procedure d'asilo in Svizzera, nonché di promuovere precocemente l'integrazione delle persone che hanno ottenuto l'asilo o l'ammissione provvisoria. Nel contempo, le persone che non necessitano della protezione della Svizzera devono lasciare quanto prima il nostro Paese. In seguito a questa velocizzazione, di norma i richiedenti l'asilo non adempiono ancora i requisiti scolastici e linguistici necessari per una formazione professionale. In tal modo si intende evitare le situazioni descritte dall'autore dell'interpellanza.

3. I richiedenti l'asilo possono restare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, affinché possa essere chiarito se necessitano la protezione del nostro Paese. Questo soggiorno non serve dunque ad assolvere una formazione in Svizzera. La creazione di una normativa che consentirebbe, in generale, di portare a termine formazioni iniziate in Svizzera, eventualmente di lunga durata, è in contraddizione con gli obiettivi della velocizzazione della procedura d'asilo, in vigore dal 1° marzo 2019. Inoltre privilegierebbe in maniera ingiustificata i richiedenti l'asilo tenuti a partire rispetto agli altri stranieri obbligati a lasciare la Svizzera, per i



quali il diritto in materia non prevede una normativa in tal senso.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (3)

Gugger Niklaus-Samuel, Lohr Christian, Streiff-Feller Marianne

19.3141

 Interpellanza**Esame svizzero di maturità. Parità di trattamento per gli studenti**

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 19.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come interpreta il drastico calo del numero di candidati romandi agli esami federali di maturità registrato negli ultimi dieci anni?
2. Per invertire questa tendenza la Confederazione è disposta a sostenere nei confronti della Commissione svizzera di maturità (CSM) la necessità di introdurre delle modifiche concernenti il materiale didattico o di mettere a disposizione le soluzioni dei compiti per la preparazione all'esame?
3. Quali misure alternative è disposto ad adottare insieme alla CSM per migliorare l'organizzazione dell'esame svizzero di maturità?

Motivazione

L'esame svizzero di maturità è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità (CSM), un organo comune della Confederazione e dei Cantoni in cui la metà dei membri è nominata dal DEFR. Da diversi anni le scuole private della Svizzera romanda chiedono che i loro studenti possano sostenere questo esame conoscendone i contenuti con un certo grado di sicurezza.

Senza voler rimettere in discussione il sistema, si potrebbero adottare alcuni semplici provvedimenti per risolvere questa problematica. Prima di tutto occorrerebbe stabilire quali sono i libri (o le dispense) di riferimento per ogni materia; potrebbe trattarsi indifferentemente di materiale didattico usato nelle scuole pubbliche o in quelle private e riconosciute dalla CSM. Oggi infatti esistono solo delle direttive o delle liste di opere che lasciano un margine di approssimazione troppo ampio, mentre sarebbe logico garantire agli studenti di essere interrogati sulla materia studiata in classe.

Un'altra misura potrebbe essere quella di fornire a coloro che si preparano all'esame le soluzioni dei compiti per aiutarli a capire meglio su cosa verteranno le prove.

Gli insegnanti, dal canto loro, potrebbero determinare il livello di approfondimento che si aspettano dai candidati.

L'obiettivo è trovare una soluzione ragionevole per gli studenti, ma soprattutto valorizzare la maturità federale. Data la situazione, infatti, nella Svizzera romanda sempre più scuole private rinunciano a questa opzione proponendo diplomi stranieri, come il baccalauréat francese. Nella sessione estiva 2009 i candidati all'esame svizzero di maturità erano 463 contro i 230 dell'estate 2018, il 50 per cento in meno. Si tratta di un fenomeno molto negativo per gli esami di maturità nel nostro Paese.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Le persone che non possono o non vogliono frequentare una scuola che rilascia attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero possono presentarsi all'esame svizzero di maturità, organizzato dalla Commissione svizzera di maturità (CSM), dopo aver frequentato una scuola di preparazione privata oppure da autodidatti. In Svizzera circa il 3 per cento degli attestati di maturità liceale è ottenuto in questo modo. Secondo l'accordo amministrativo sottoscritto dal Dipartimento federale dell'interno e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio e il 15 febbraio 1995, gli attestati conseguiti al termine dell'esame svizzero di maturità sono considerati equivalenti agli attestati di maturità rilasciati dai Cantoni.

Nel 2009 la CSM ha rilasciato 605 attestati di maturità liceale (2018: 468). Il numero di giovani che hanno conseguito la maturità federale è calato del 23 per cento. Ciò riguarda soprattutto la Svizzera romanda (meno 32 per cento), mentre nella Svizzera tedesca e in quella italiana si sono registrate percentuali inferiori



(rispettivamente meno 10 per cento e meno 5 per cento).

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Nel 2018 il 53 per cento degli attestati di maturità liceale rilasciati dalla CSM riguardava la Svizzera romanda. Il calo del numero di candidati romandi agli esami federali di maturità degli ultimi dieci anni è dovuto in gran parte al riconoscimento degli attestati di maturità di due scuole private ginevrine. Ogni anno la CSM rilasciava circa 80 attestati agli alunni di queste scuole. Per il resto, il calo si spiega con la spinta ad aumentare la permeabilità del sistema formativo svizzero, in particolare con l'istituzione dell'esame complementare "passerella" aperto ai titolari della maturità professionale e, dal 2017, a coloro che hanno conseguito la maturità specializzata.
2. Poiché le questioni concernenti il materiale didattico e i metodi d'insegnamento sono di carattere pedagogico, il Consiglio federale si rimette alle decisioni della CSM. Quest'ultima è infatti l'autorità che si occupa dell'organizzazione dell'esame e dell'elaborazione delle apposite direttive. Per adempiere tali compiti si affida a specialisti della maturità liceale e ad esaminatori che lavorano nei licei pubblici e nelle università di tutta la Svizzera. Inoltre, già oggi mette a disposizione dei candidati alcuni esempi di prove d'esame e organizza incontri tra gli esaminatori e i docenti delle scuole private.
3. Il Consiglio federale è sicuro che l'esame organizzato dalla CSM rispetti i requisiti di qualità e non reputa necessario intervenire.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Bregy Philipp Matthias, Bulliard-Marbach Christine, Chevalley Isabelle, Maire Jacques-André,
Marchand-Balet Géraldine, Nantermod Philippe, Pfister Gerhard

19.3143

 Interpellanza

Ripercussioni del nuovo Atlante eolico svizzero dell'UFE?

Depositato da: Buffat Michaël
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 19.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha pubblicato recentemente il nuovo Atlante eolico svizzero. Le differenze rispetto all'edizione del 2016 sono in parte considerevoli.

1. Come mai l'UFE, nell'elaborare l'Atlante eolico svizzero del 2016, in molti casi ha ripreso i valori esagerati della lobby eolica senza procedere alle dovute verifiche?
2. A quanto ammonta il potenziale effettivo della Svizzera in materia di produzione di energia eolica, se si considerano i dati delle risorse di vento rettificati?
3. L'Atlante eolico svizzero del 2016 è stato pubblicato poco prima della votazione popolare del maggio 2017 sulla legge sull'energia. In quale misura i valori pubblicati hanno indotto in errore l'opinione pubblica sul ruolo effettivo che l'energia eolica può svolgere nell'ambito della produzione elettrica svizzera?
4. Mille impianti eolici, ossia 4,3 terawattora, sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo della Strategia energetica 2050, tenendo conto sia delle esigue risorse di vento che degli svariati motivi che richiedono lo spegnimento di un impianto eolico (manutenzione dell'impianto, protezione di uccelli migratori, uccelli nidificanti e pipistrelli, attuazione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, protezione dai riflessi d'ombra, sbrinamento, ecc.).
5. Come valuta l'UFE la realizzabilità dei progetti necessari per raggiungere l'obiettivo di 4,3 terawattora e qual è la probabilità che tale obiettivo venga raggiunto?
6. Le risorse eoliche sembrano essere inferiori a quanto inizialmente previsto. Cosa significa ciò per la remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), visto che il sovvenzionamento è inversamente proporzionale alla produttività degli impianti eolici?
7. L'UFE può quantificare, sulla base dei dati effettivi della risorsa vento, il costo annuale della RIC necessario per raggiungere l'obiettivo di 4,3 terawattora?
8. Quali ripercussioni hanno i valori dell'Atlante eolico svizzero 2019 sulla ripartizione geografica dei progetti in Svizzera?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Per il calcolo dell'Atlante eolico svizzero 2016 sono stati utilizzati dati di misurazione concreti provenienti da varie fonti e non sono state considerate previsioni o stime. Prima di utilizzarli, i dati sono stati sottoposti a plausibilizzazione da Meteotest.
2. Stando al messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013 concernente la nuova legge sull'energia, il potenziale realizzabile per l'energia eolica in Svizzera entro il 2050 è di 4,3 terawattora all'anno. I valori di previsione più bassi dell'Atlante eolico svizzero 2019 non hanno alcuna influenza sul potenziale poiché vengono compensati dall'evoluzione tecnica degli impianti eolici, che prevede rotor più grandi e una maggiore altezza del mozzo.
3. Nell'Atlante eolico 2016 sono state elaborate le informazioni allora disponibili. Gli obiettivi di potenziamento per l'energia eolica contenuti nel messaggio del Consiglio federale concernente la nuova legge sull'energia sono invariati nell'Atlante eolico 2019 (cfr. anche risposta alla domanda 2).
4. Nell'ottica odierna, per raggiungere una produzione annua di 4,3 terawattora occorrerebbe installare in Svizzera da 600 a 800 grandi impianti eolici.
5. La pianificazione territoriale e l'autorizzazione di impianti eolici spettano ai Cantoni e ai Comuni. Spesso le decisioni vengono prese al termine di un iter giudiziario. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) non è quindi in grado di fornire informazioni sulle probabilità di successo dei progetti eolici.

6. Grazie al progresso tecnico, non ci si aspetta una riduzione della produzione degli impianti eolici in Svizzera (cfr. anche risposta alla domanda 2). Non si prevedono pertanto nemmeno effetti negativi sui costi di promozione.
7. L'attuale sistema di promozione è già esaurito. I valori indicativi sanciti nella legge non si riferiscono in modo specifico alle singole tecnologie. Il raggiungimento di tali valori dipende da vari strumenti di promozione nonché dall'attuazione di progetti redditizi non sovvenzionati. L'UFE non può pertanto fornire informazioni sui costi, come richiesto dall'autore dell'interpellanza.
8. La distribuzione geografica della risorsa vento nell'Atlante eolico svizzero 2019 rimane praticamente identica a quella illustrata nell'edizione del 2016.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3145

 Interpellanza

La Confederazione finanzia portali del sesso

Depositato da: Streiff-Feller Marianne
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Data del deposito: 19.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il sito "Callmetoplay" è un portale svizzero del sesso lanciato dalle organizzazioni Fleur de Pavé e Aspasie, e finanziato dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'anno scorso l'organizzazione Aspasie ha ricevuto 45 600 franchi svizzeri da fedpol e 300 000 franchi svizzeri dall'UFSP. Come motivo ufficiale per il sostegno a questo sito, gli uffici federali hanno addotto la prevenzione dell'HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili tra le prostitute. Il sito permette di offrire i propri servizi sessuali. Si tratta soprattutto di donne provenienti dall'Europa dell'Est. Tra un'ampia gamma di pratiche possono scegliere i servizi che intendono offrire ai clienti, come ad esempio pratiche in cui sono scambiati senza protezione sperma, saliva, feci e urina.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

1. In che modo tali pratiche sessuali sono compatibili con il presunto scopo del finanziamento, ossia la prevenzione dell'HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili tra le prostitute?
2. Le donne costrette a prostituirsi hanno comunque già grandi inibizioni a chiedere aiuto. Perché una donna dovrebbe rivolgersi alla polizia se il sito su cui si offre ai clienti è finanziato e sostenuto proprio dalla polizia?
3. Il Consiglio federale può escludere che su questo portale del sesso finanziato dallo Stato non vengano offerte vittime della tratta di esseri umani? In caso affermativo, in che modo?
4. Alla luce di queste eclatanti contraddizioni, ritiene giustificabile la reazione del responsabile della divisione Malattie trasmissibili dell'UFSP, secondo cui quest'ultimo prende atto dei progetti cofinanziati, ma non si reputa responsabile del loro contenuto?
5. Quali misure concrete intraprende per evitare queste situazioni?
6. Quali misure concrete avvia per permettere in futuro una migliore valutazione di progetti di prevenzione di questo tipo?

Parere del Consiglio federale del 07.06.2019

Il Consiglio federale nutre comprensione per la posizione critica dell'autrice dell'interpellanza e risponde come segue alle domande concrete:

1. La Confederazione sovvenziona l'associazione Aspasie e la rete di centri specializzati della Svizzera romanda da essa gestita allo scopo di adempiere un importante compito in materia di salute pubblica. Gli obiettivi della rete sono la protezione dalle infezioni causate dall'HIV e da altre malattie sessualmente trasmissibili nonché dalle relative conseguenze sulla salute. A tal fine sono adottate misure specifiche e potenziate le offerte mediche e sociali. Registrandosi sul citato portale dell'associazione, le persone dedite alla prostituzione ricevono ad esempio informazioni sulla prevenzione. Il forum on line di discussione menzionato nell'interpellanza è stato sostenuto con un importo di 3300 franchi nel 2018 e di 4400 nel 2019. Non è previsto un ulteriore finanziamento del suddetto forum.
2. L'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS 311.039.4) fornisce a fedpol la base legale per la concessione di aiuti finanziari a beneficio di misure di prevenzione attuate da organizzazioni di diritto pubblico e privato. Tali misure di prevenzione devono permettere alle persone dedite alla prostituzione di proteggersi da reati quali in particolare l'uso della coercizione e della violenza, la limitazione della loro libertà d'azione, l'usura e lo sfruttamento di uno stato di bisogno, nonché, se necessario e specialmente in caso di emergenza, di chiedere aiuto alla polizia. Lo scopo dei progetti sostenuti era quello di sensibilizzare tale categoria di persone sui reati di cui rischiano di diventare vittime e di offrire loro l'opportunità di scambiare informazioni. Anche associazioni quali Aspasie e le autorità di polizia offrono protezione e aiuto sul posto.

3.-5. La tratta di esseri umani è un reato che la Confederazione si impegna a prevenire e contrastare. In virtù dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione, fedpol può concedere aiuti finanziari finalizzati unicamente alla prevenzione della criminalità. fedpol esamina approfonditamente le richieste di sussidio pervenute e gli aiuti finanziari concessi. Se l'obiettivo della prevenzione della criminalità non è conseguito, non sono concessi aiuti.

La divisione Malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica le prestazioni di prevenzione sovvenzionate dall'UFSP. Il presupposto per l'ottenimento di aiuti finanziari sotto forma di sussidi è la presentazione di una domanda completa secondo i criteri previsti dalla legge sulle epidemie (RS 818.101) e dalla rispettiva ordinanza (RS 818.101.1) nonché dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; RS 616.1). L'UFSP concede contributi finanziari a progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili (PNHI). I beneficiari dei sussidi presentano alla Confederazione un rapporto annuale, in seguito esaminato dall'UFSP.

6. In base all'articolo 13 dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione, i beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e a permettergli di consultare i documenti pertinenti. Devono presentare a fedpol un rapporto finale in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla legge. Se, sulla base di tale rendiconto, fedpol dovesse rilevare un'inadempienza totale o parziale, è esaminata la possibilità di adottare misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge sui sussidi. L'UFSP esamina ogni anno le prestazioni di prevenzione sovvenzionate in base ai criteri previsti dalla legge sui sussidi. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo per modificare i processi e le competenze.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (2)

Gugger Niklaus-Samuel, Vogler Karl

19.3146

 Interpellanza

Differenze di prezzo per l'invio di lettere. Prezzi bassi per le imprese estere ma non per quelle svizzere

Depositato da: Grüter Franz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 19.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

- Il Consiglio federale ritiene che il trattamento preferenziale di clienti esteri per quanto riguarda il formato e il prezzo sia confacente a un'impresa di proprietà dello Stato?
- In quanto rappresentante del proprietario, può immaginarsi di intervenire presso la Posta affinché i commercianti svizzeri possano lottare ad armi pari contro i loro concorrenti esteri almeno a livello di invii di lettere e merci di piccole dimensioni?
- Può immaginarsi di armonizzare sul piano legale i formati postali (lettere) agli standard internazionali correnti e di affrontare il problema della Svizzera in quanto "isola dei formati" e "isola dei prezzi elevati"(controprogetto indiretto all'iniziativa "per prezzi equi")?
- Perché la Posta, in quanto impresa statale, non offre oggi in Svizzera alcun prodotto della posta-lettere fino a un peso massimo di 2 chilogrammi come previsto dalla legge?

Motivazione

La legislazione svizzera sulle poste definisce all'articolo 2 capoverso c il prodotto postale "lettera" in quanto invio postale "di 2 centimetri di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 chilogrammi". La Posta svizzera l'ha definito in modo ancora più rigido: una lettera impostata in Svizzera può avere 2 centimetri di spessore al massimo e un peso non superiore a un chilogrammo. Attraverso la UPU, le lettere o i cosiddetti invii di piccole merci fino a una dimensione massima di 90 centimetri e 2 chilogrammi di peso (nessuna estensione oltre 60 centimetri) sono introdotti in Svizzera come lettere e così elaborati e recapitati dalla Posta Svizzera tramite il canale della corrispondenza. I clienti della Posta che risiedono in Svizzera si trovano dunque in una posizione concorrenziale fortemente svantaggiata rispetto ai fornitori asiatici, in particolare nel settore del commercio on line. A seconda delle dimensioni e dei volumi inviati, le differenze di tariffa ammontano da 3 a 5 franchi svizzeri per invio, in altre parole: per invii analoghi fino a 2 chilogrammi, un commerciante svizzero paga dal doppio al triplo. Questo elenco può essere esteso a piacere tanto più che la Posta Svizzera oggi ufficialmente non offre alcun formato per lettere che corrisponde alla definizione massima legale.

Allo stesso modo gli invii di merci di piccole dimensioni UPU che finiscono nel canale della corrispondenza vengono ormai scannerizzati alla consegna come pacchetti e viene generato indirettamente un avviso di ricevimento così che di fatto è fornito lo stesso servizio come per il recapito di pacchi sul territorio nazionale.

Dopo che nel 2018 sono stati spediti in Svizzera circa 33 milioni di invii di merci di piccole dimensioni a condizioni UPU, di cui 23 milioni provenienti dall'area asiatica, si può dire che i commercianti svizzeri hanno subito uno svantaggio concorrenziale dell'ordine di circa 50 milioni di franchi svizzeri.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

- Nel caso di una lettera o un pacco spedito in modo tradizionale per posta dall'estero in Svizzera, gli operatori nazionali del servizio universale collaborano in base alle prescrizioni dell'Unione postale universale (UPU). La Posta Svizzera è obbligata a elaborare e recapitare tutti gli invii transfrontalieri secondo le regole della Convenzione postale universale. Questa Convenzione regola anche l'indennità per la consegna di tali invii. A questo livello la Posta non ha alcuna influenza. Le cosiddette indennità dei costi finali dipendono tra l'altro dalla qualità, dal formato e dal peso degli invii importati. Nell'attuale sistema di compensazione, l'indennità per gli invii, in particolare per quelli provenienti dai Paesi asiatici, è in parte troppo esigua per coprire i costi della Posta per la distribuzione nazionale (cfr. anche l'interpellanza Amherd [18.3222](#)). In confronto alle prestazioni del servizio universale nazionale, l'invio di merci di piccole dimensioni che entrano



tramite il canale UPU dispone inoltre di un ventaglio di prestazioni ridotto. Le molteplici prestazioni per il destinatario, come ad esempio la gestione individuale dei pacchi, non sono disponibili. Le tariffe nazionali e internazionali sono determinate utilizzando basi differenti e, pertanto, non possono essere messe direttamente a confronto.

Oltretutto, non è compito della Confederazione, in veste di proprietaria, giudicare il concreto allestimento delle prestazioni della Posta. Tale aspetto rientra nell'ambito operativo della Posta, nel quale essa dispone di un margine di manovra imprenditoriale come ogni altra azienda, seppur nel rispetto delle disposizioni legali.

Il Consiglio federale dirige la Posta dettandone gli obiettivi strategici, che riguardano l'orientamento di fondo dell'azienda, direttive finanziarie e personali di ordine generale e linee guida per le cooperazioni e le partecipazioni.

b./c. La Convenzione postale universale definisce le condizioni quadro per il traffico postale transfrontaliero. Possibili adeguamenti devono pertanto essere trattati in modo multilaterale, nel caso concreto nel quadro dell'UPU. In occasione del Congresso dell'UPU a Istanbul nel 2016, sono stati decisi dei miglioramenti del sistema di contabilizzazione delle indennità per i costi finali (cfr. anche l'interpellanza Amherd [18.3222](#)), che vengono ora attuati progressivamente. Inoltre al momento, in seno all'UPU sono in discussione altri possibili adeguamenti per le tariffe internazionali, discussioni che la Svizzera segue attentamente.

Nel traffico postale nazionale sono determinanti le prescrizioni secondo la legislazione svizzera sulle poste. L'ordinanza sulle poste (OPO; RS 783.01) obbliga la Posta a offrire, nel quadro del servizio universale, lettere fino a un peso di un chilogrammo. Un aumento del limite di peso richiederebbe un ampliamento del servizio universale e dovrebbe avvenire tramite un adeguamento delle basi legali (cfr. risposta alla domanda d qui di seguito). Il Consiglio federale non lo considera opportuno per i motivi seguenti: il servizio universale deve garantire a tutte le cerchie della popolazione svizzera una fornitura di servizi postali capillare e a prezzi convenienti. Per fornire il servizio universale nazionale, la Posta deve rispettare le prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale. Mentre le indennità per i costi finali relative agli invii postali importati, in particolare per quelli provenienti dall'Asia orientale, non coprono sempre i costi del recapito, la Posta deve fissare i prezzi del servizio universale in particolare secondo criteri economici, ossia a copertura dei costi e in modo appropriato.

Stando alla Posta, l'invio tramite il canale dei pacchi apporta vantaggi sia per i commercianti on line che per i consumatori. In questo modo per l'invio di pacchi e di lettere raccomandate entro i confini svizzeri i venditori on line svizzeri dispongono di prestazioni più ampie, si pensi alla gestione attiva dei pacchi, rispetto ai commercianti internazionali che inviano piccole merci.

L'ampliamento del servizio universale nazionale a lettere fino a un peso di 2 chilogrammi potrebbe produrre effetti finanziari maggiori. Dato che un numero molto superiore di invii confluirebbe nel canale della corrispondenza, sarebbero inoltre necessari adeguamenti per i processi logistici e l'infrastruttura di trattamento degli invii.

d. Secondo le definizioni della legge sulle poste (LP; RS 783.0) un invio postale è considerato in quanto lettera se è di 2 centimetri di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 chilogrammi. A prescindere dal servizio universale, la Posta è di principio libera di decidere quali prodotti intende offrire. Nel quadro del servizio universale, ai sensi dell'articolo 29 OPO deve trasportare lettere fino a un peso di un chilogrammo ed è quanto fa.

Nel settore dei servizi postali transfrontalieri, nel caso concreto per l'invio di lettere dalla Svizzera all'estero, la Posta invece offre, in conformità con le prescrizioni dell'UPU, la cosiddetta lettera maxi (fino a 2 chilogrammi, 90 centimetri, nessuna estensione oltre 60 centimetri).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (2)Bigler Hans-Ulrich, Dobler Marcel

19.3149

 Interpellanza**Indennità dei frontalieri. È intenzione del Consiglio federale rifiutare di adeguarsi?**

Depositato da: Quadri Lorenzo
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Lega dei Ticinesi

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo le ultime informazioni, le istituzioni europee avrebbero trovato un accordo, per quanto fragile, sui punti più controversi relativi al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale, in particolare per quanto attiene al versamento della disoccupazione ai frontalieri.

Secondo l'accordo raggiunto, che deve ancora essere approvato da Parlamento europeo e Stati membri, le indennità di disoccupazione le dovrebbe pagare il paese dove il frontaliere ha lavorato, quindi nel nostro caso la Svizzera, e non quello di residenza, come finora.

Se applicata, questa disposizione avrebbe, come riconosciuto dalla stessa SEM, conseguenze estremamente pesanti per la Svizzera. A maggior ragione ne avrebbe per il Canton Ticino, dove i frontalieri sono oltre 65 000, vale a dire quasi un terzo dei lavoratori totali. Infatti, se il pagamento delle indennità sarebbe di competenza federale, il potenziamento degli Uffici regionali di collocamento (URC), con i relativi costi, rimarrebbe invece carico dei Cantoni.

Inoltre, la nuova regola avrebbe quale ovvia conseguenza l'iscrizione sistematica dei frontalieri rimasti senza lavoro agli URC (attualmente in pochi lo fanno). Ciò azzererebbe del tutto la "preferenza indigena light"; ovvero, le disposizioni-farsa che hanno trasformato la preferenza indigena, votata dal popolo e prevista dalla Costituzione, in una sedicente precedenza settoriale delle persone iscritte agli URC. Ma è evidente che, se tutti i disoccupati frontalieri saranno iscritti agli URC, i residenti non disporrebbero più di alcuna "preferenza", neppure "light", nei loro confronti.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Nel caso l'impostazione uscita da Bruxelles venisse confermata dal parlamento UE e dagli Stati membri, è intenzione della Svizzera rifiutare di adeguarsi? Se no, perché?
2. E consapevole il Consiglio federale delle conseguenze che un eventuale adeguamento avrebbe non solo per la Confederazione, ma anche per i Cantoni, ed in particolare per quelli in cui il numero dei frontalieri è particolarmente elevato, leggi eccessivo, come è il caso del Ticino?
3. E consapevole il Consiglio federale che l'adeguamento alle nuove disposizioni UE equivarrebbe all'azzeramento della "preferenza indigena light"?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Nell'ambito della revisione del regolamento europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio sulla questione delle indennità di disoccupazione per i frontalieri. Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria negli Stati membri, saranno le future presidenze dell'UE a proseguire i lavori di riforma di questo regolamento e a cercare di giungere a un nuovo compromesso tra le proposte molto divergenti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

I testi proposti dalle istituzioni europee hanno in comune l'idea di un cambio di paradigma e del versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri da parte dello Stato dell'ultimo impiego. Secondo le stime della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) i costi derivanti da questo cambiamento ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Finché non sarà disponibile il testo definitivo dell'UE, la Svizzera non può stimare i costi in modo più preciso.

Se l'UE dovesse adottare una modifica del regolamento in questione e dovesse chiedere alla Svizzera di integrare l'atto modificatore nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, allegato II), si seguirebbe la procedura prevista dall'ALC: l'UE deve presentare alla Svizzera una domanda ufficiale di recepimento all'interno del Comitato misto ALC Svizzera-UE. L'adeguamento dell'allegato II richiede una



decisione all'unanimità delle due Parti. Il comitato misto potrà prendere una decisione solo dopo che sarà conclusa in Svizzera la procedura di approvazione del recepimento del nuovo regolamento. Quest'ultima segue il consueto iter nel rispetto delle competenze costituzionali esistenti e dei diritti alla consultazione del Parlamento e del popolo.

Per il momento, quindi, la SECO non può né valutare l'impatto del nuovo regolamento sulle regioni con il maggior numero di frontalieri, né esaminare la sua compatibilità con il diritto svizzero attuale (in particolare con l'obbligo di annuncio dei posti vacanti).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Pantani Roberta

19.3150 Interpellanza

Ostacoli tecnici allo sviluppo di automobili elettriche

Depositato da: Brélaz Daniel
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Mentre la Norvegia, importante produttrice di gas e petrolio, dà il buon esempio promuovendo lo sviluppo di automobili elettriche, la Svizzera delude, raggiungendo in questo settore solo risultati mediocri. Certo, lo scorso dicembre la consigliera federale Doris Leuthard e svariate decine di organizzazioni hanno dichiarato di sostenere il piano che mira a incrementare le vendite di veicoli elettrici al 15 per cento entro il 2022. Ma per raggiungere questo traguardo, occorre eliminare ancora diversi ostacoli.

Le automobili elettriche non devono rimanere prerogativa quasi esclusiva dei proprietari di case unifamiliari. Negli immobili in comproprietà o nei garage collettivi delle abitazioni vi sono troppe poche stazioni di ricarica e, considerati i ritmi con cui vengono ristrutturati gli immobili, non si deve accontentarsi dell'installazione di stazioni di ricarica negli edifici nuovi. Per gli immobili che non dispongono di un garage collettivo la situazione è ancora più grave, visto che sono rare le stazioni di ricarica pubbliche o le stazioni di servizio che offrono tale prestazione. Tutto ciò rappresenta un grande ostacolo psicologico e pratico al necessario cambiamento di mentalità per promuovere seriamente i veicoli elettrici, anche in considerazione del fatto che i trasporti determinano oltre un terzo delle emissioni di gas a effetto serra in Svizzera.

Quali misure intende adottare il Consiglio federale, insieme ai Cantoni e ai Comuni, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e:

1. obbligare tutte le stazioni di servizio a partire da una certa dimensione a prevedere delle stazioni di ricarica veloce per automobili elettriche;
2. obbligare i proprietari di immobili con un garage collettivo per i locatari a installare una stazione di ricarica per automobili elettriche;
3. disporre un numero minimo di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli spazi pubblici delle zone residenziali con pochi garage collettivi negli immobili.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Grazie all'impegno degli attori prevalentemente privati, la Svizzera dispone di una rete relativamente fitta di stazioni di ricarica accessibili al pubblico in tutte le regioni del Paese, spesso situate in centri commerciali, ristoranti e sedi aziendali. In questi casi, come anche nel caso delle stazioni di servizio lungo la rete stradale comunale e cantonale, la Confederazione non dispone di competenze normative. Le aree di servizio lungo le strade nazionali sono di competenza cantonale, mentre le aree di sosta situate lungo la rete di strade nazionali sono di proprietà della Confederazione. I Cantoni possono già oggi integrare nei contratti di concessioni delle aree di servizio l'obbligo di costruire ed esercitare stazioni di ricarica veloce. In alcuni casi ciò è già realtà. Attualmente sono in funzione presso diverse aree di servizio almeno 24 stazioni di ricarica veloce, e molte altre si trovano in fase di pianificazione (stato gennaio 2019). Nel quadro della roadmap per la promozione della mobilità elettrica 2022, diversi attori privati si sono inoltre impegnati a titolo volontario ad ampliare ulteriormente la rete e, ad esempio, ad attrezzare anche parte delle aree di servizio nelle zone rurali con stazioni di ricarica veloce. La Confederazione si impegna a promuovere l'ulteriore potenziamento in qualità di intermediaria tra Cantoni, investitori e gestori di aree di servizio. Per quanto riguarda le aree di sosta, mediante una procedura di aggiudicazione sono stati selezionati i gestori delle stazioni di ricarica veloce. Le prime stazioni di ricarica saranno aperte al pubblico presumibilmente nel 2020 e, entro il 2029, si prevede di equipaggiare tutte e 100 le aree di sosta.

2. Eventuali modifiche delle leggi in materia di costruzione e di pianificazione o delle ordinanze sui parcheggi sono di competenza dei Cantoni. Alcuni di essi, come ad esempio il Cantone di Basilea Città, sono già attivi in tal senso e stanno esaminando nuove disposizioni per garantire che una parte dei posteggi nei parcheggi privati venga dotata di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Nell'ambito del programma Svizzera Energia, la

Confederazione sostiene inoltre numerose misure informative e opuscoli destinati a Comuni, architetti, progettisti e committenti per migliorare la situazione della mobilità elettrica nel settore degli edifici. Nella scheda informativa numero 2060 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), recentemente presentata come bozza, figurano, tra l'altro, raccomandazioni circa il numero di parcheggi per la mobilità elettrica da realizzare negli edifici.

3. In generale, la messa a disposizione di stazioni di ricarica negli spazi stradali comunali rientra nella competenza normativa dei Cantoni o dei Comuni. Alcuni Cantoni e Comuni hanno già avviato progetti pilota per offrire servizi di ricarica ai proprietari di veicoli elettrici che non dispongono di un proprio parcheggio. Si prevede, ad esempio, di installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso i parcheggi dei quartieri residenziali (zona blu) o di integrarle nei lampioni stradali. Nell'ambito della roadmap per la promozione della mobilità elettrica 2022, anche diversi attori privati vogliono attuare delle misure volte a migliorare la situazione dei proprietari di veicoli elettrici che non dispongono di un proprio parcheggio, ad esempio mediante software per la prenotazione di parcheggi con possibilità di ricarica o ampliando l'offerta dei punti di ricarica integrati nei lampioni stradali. Svizzera Energia sostiene i Cantoni e i Comuni con strumenti ausiliari, quali la guida agli interventi con esempi pratici "Mobilità elettrica per i Comuni", per divulgare questo tipo di approccio. Sulla base della mozione 17.4040, "Zone verdi per i veicoli elettrici", accolta dal Consiglio nazionale, l'USTRA sta esaminando la possibilità di introdurre demarcazioni verdi per segnalare aree di parcheggio e di ricarica riservate specificatamente ai veicoli elettrici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Kälin Irène, Mazzone Lisa, Rytz Regula, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael, de la Reussille Denis

19.3151

 Interpellanza

Azioni degli attivisti per i diritti degli animali contro macelli e macellerie. Dove lo Stato porrà finalmente limiti giuridici?

Depositato da: Zuberbühler David
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Alla fine del 2017 l'antispecismo, un movimento per i diritti degli animali che pone l'individuo in primo piano rispetto alla specie zoologica, ha iniziato a diffondersi dalla Francia alla Svizzera romanda. Come conseguenza, nel secondo trimestre del 2018 le vetrine di una decina di macellerie della Svizzera romanda sono state infrante con violenza e, in alcuni casi, imbrattate e coperte con adesivi inneggianti a slogan di circostanza.

Oltre a due azioni simili nella città di Berna, nel novembre 2018 il macello di Oensingen è stato bloccato con la forza da oltre 130 attivisti, perlopiù stranieri, dell'associazione "269 Libération Animale". Negli ultimi tempi, anche le veglie di protesta del movimento internazionale "The Save Movement" si sono moltiplicate in tutto il Paese.

Alla luce di questa situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta l'ipotesi, spesso espressa, che gli animali da reddito soffrano in generale, mentre la Svizzera dispone della legge sulla protezione degli animali probabilmente più severa del mondo?
2. Qual è la sua posizione riguardo alle azioni violente e ai blocchi contro macellerie e macelli? Che contromisure intende adottare o come intende proteggere in futuro queste aziende da azioni simili?
3. Come valuta il fatto che azioni di protesta sono condotte a cadenza settimanale o mensile davanti a un numero crescente di macelli? Che i locali di queste aziende e i loro dipendenti sono fotografati o filmati a distanza per poi finire sui media sociali? E che queste aziende subiscono molestie telefoniche?
4. A suo parere, il moltiplicarsi di tali azioni ripetute è compatibile con la libertà di manifestazione secondo gli articoli 16 e 22 della Costituzione federale?
5. Condivide i timori espressi da molti macelli secondo cui gli attivisti, conducendo le loro azioni proprio nella penombra del primo mattino, si espongano a un grande rischio personale, di cui i macelli o i trasportatori di animali, con tutta la prudenza del caso, non possono assumersi la responsabilità?
6. Come giudica le incitazioni più o meno velate alla violenza, che sono apparentemente approvate, in parte in maniera trasparente in parte dissimulata, da diverse organizzazioni per la protezione degli animali?
7. In che modo il Consiglio federale o le autorità cantonali di giustizia e polizia intendono porre freno efficacemente a questi sviluppi pericolosi per il nostro Paese e che rischiano di essere imitati anche in altri settori economici?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. L'ipotesi che gli animali da reddito soffrano in generale è priva di fondamento. In Svizzera vigono disposizioni severe in materia di protezione degli animali e le autorità di esecuzione effettuano regolarmente controlli. Inoltre sono numerosi i detentori di animali che partecipano a programmi privati o di diritto pubblico di label e di promozione della protezione degli animali.
- 2./6. Il Consiglio federale condanna ogni incitazione alla violenza così come gli stessi atti di violenza. Le autorità competenti monitorano i movimenti estremisti violenti per i diritti degli animali allo scopo di individuare precocemente eventuali azioni violente e adottare misure di prevenzione. Se, nonostante ciò, dovessero verificarsi azioni violente, gli autori devono essere perseguiti penalmente. Le misure penali adottate nei confronti degli estremisti animalisti violenti hanno dato i loro frutti con il passaggio al nuovo millennio e le azioni violente sono diventate rare in tale ambito. Soltanto nel 2018 le autorità di sicurezza hanno constatato un nuovo aumento di questi episodi. Le autorità di sicurezza competenti, tra cui il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), collaborano a stretto contatto per identificare autori e destinatari delle



incitazioni alla violenza e per prevenire la commissione di simili atti. Attualmente, in seguito a una serie di arresti, il numero di azioni violente nella Svizzera romanda è calato nuovamente.

3. Le autorità di polizia cantonali non hanno finora constatato un incremento significativo di simili episodi. Piccoli gruppi di attivisti conducono in modo pacifico singole azioni di protesta autorizzate dalle autorità. Le fotografie sono rare e sono pubblicate solo sporadicamente sulle reti sociali. Sin dall'ottobre 2017, un piccolo gruppo di attivisti svolge nelle prime ore del mattino azioni di protesta autorizzate dinanzi a un macello del Cantone di Zurigo. Queste azioni si svolgono generalmente nella calma. Le autorità di polizia non sono a conoscenza di casi di molestie telefoniche. Altre azioni previste nei pressi di un altro macello nel Cantone di Zurigo non erano state autorizzate, motivo per cui gli attivisti, dopo essersi soffermati con il gestore del macello e la polizia, hanno deciso di abbandonare i loro propositi.

4. Le azioni e le manifestazioni sul suolo pubblico beneficiano della garanzia costituzionale relativa alla libertà d'opinione e d'informazione (art. 16 della Costituzione federale, Cost.; RS 101) e alla libertà di riunione (art. 22 Cost.). Sulla base di queste norme costituzionali, sussiste pertanto, in linea di principio, il diritto a utilizzare il suolo pubblico per condurre manifestazioni dal contenuto ideologico. Godono tuttavia di tale garanzia soltanto i raduni e le manifestazioni pacifiche: in caso di danneggiamenti o altri reati, la garanzia costituzionale non è applicabile. Inoltre la libertà di riunione, come tutte le altre libertà individuali, non ha un valore assoluto. Tale libertà può essere infatti limitata in virtù dell'articolo 36 della Costituzione, ad esempio vincolandola al rilascio di un'autorizzazione.

5. I gestori di aziende private sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria per proteggere i propri edifici e le proprie strutture e ridurre così il rischio di intrusione e sabotaggio. Le autorità di polizia cantonali non hanno finora riscontrato alcun pericolo per la sicurezza delle persone. Nel caso menzionato nella risposta alla domanda 3 che ha interessato il Cantone di Zurigo, le vie d'accesso sono ben illuminate e, nel corso delle manifestazioni, gli attivisti indossano giubbotti catarinfrangenti.

7. Le autorità di sicurezza cantonali adottano le misure di prevenzione e sensibilizzazione necessarie. Se del caso, assumono inoltre compiti di prevenzione dei rischi e di perseguimento penale. Nel Cantone di Ginevra numerose persone sono state arrestate al termine di lunghe indagini e un procedimento penale è attualmente in corso. Da allora non si sono verificati altri casi di danneggiamenti o violazione di domicilio. Nella Svizzera tedesca, non si registra attualmente alcun reato nel settore in questione né alcun disturbo alle attività dei macelli che richieda un intervento della polizia. Inoltre gli attivisti richiedono le autorizzazioni necessarie e rispettano le condizioni previste. Le autorità competenti giudicano infine minimo il rischio che tali sviluppi pericolosi possano essere imitati anche in altri settori economici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3152

 Interpellanza**Stop ai mozziconi di sigaretta gettati dai finestrini dei veicoli**

Depositato da: Chevalley Isabelle
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Un gesto insignificante ma estremamente dannoso per l'ambiente.

Purtroppo è un dato di fatto: quando è alla guida, la maggior parte dei fumatori getta i mozziconi di sigaretta dal finestrino, perlopiù ancora accesi. Questo comportamento ha gravi conseguenze per l'ambiente: trascinato dalla pioggia, il mozzicone finisce nei corsi d'acqua dove si degrada rilasciando le circa 12 000 microplastiche di cui è composto, che si disperdono nella natura. I filtri hanno inoltre assorbito parte delle 4000 sostanze nocive contenute nelle sigarette, tra cui nicotina, etilfenolo, residui di pesticidi, metalli pesanti, gas tossici come ammoniaca e acido cianidrico, tutte inquinanti.

L'inciviltà di pochi mette a rischio l'intera popolazione e l'ambiente. Ora che è ben noto l'impatto ambientale dei mozziconi di sigarette, non è più accettabile restare a guardare.

D'altra parte, dopo aver presentato l'interpellanza 18.4255, ho ricevuto numerose testimonianze di motociclisti che si vedono sistematicamente arrivare mozziconi di sigaretta accesi in faccia, talvolta nel casco e in un caso addirittura nella scarpa, con conseguenti gravi ustioni per il malcapitato.

Pertanto, a questo proposito, mi rivolgo al Consiglio federale:

Perché non chiedere a chi è al volante di sostituire la sigaretta tradizionale con quella elettrica o prodotti analoghi? In tal modo si consentirebbe agli automobilisti di continuare a fumare tutelando al tempo stesso l'ambiente.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Come già esposto nell'interpellanza 18.4255, il principio contenuto nella legge federale sulla circolazione stradale regola in modo sufficiente le attività diverse dalla guida (mangiare, bere, fumare). Non sussiste pertanto la necessità di disciplinare o vietare singole attività. Tali considerazioni rimangono valide anche sotto il profilo della protezione dell'ambiente, tanto più che il littering è già vietato dal diritto federale vigente. Il Collegio non vede quindi alcun motivo di imporre l'uso di specifici articoli per fumatori.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Bauer Philippe, Bertschy Kathrin, Borloz Frédéric, Brélaz Daniel, Bäumle Martin, Clottu Raymond, Crottaz Brigitte, Fehlmann Rielle Laurence, Flach Beat, Golay Roger, Grossen Jürg, Moser Tiana Angelina, Munz Martina, Page Pierre-André, Pantani Roberta, Quadri Lorenzo, Thorens Goumaz Adèle, Weibel Thomas, de Buman Dominique



19.3155

 Interpellanza**Abbandono del DVB-T. La SSR risparmia denaro a spese dei telespettatori?**

Depositato da: Marchand-Balet Géraldine
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La SSR sopprimerà la televisione digitale terrestre (DVB-T) a partire dal 3 giugno. Questa modalità di trasmissione a mezzo di onde radio sarebbe ormai obsoleta. Secondo la SSR, è ora utilizzata solo dall'1,9 per cento delle economie domestiche, il che ne rende costosa la manutenzione. Infatti, a causa delle montagne, in Svizzera sono necessari 220 trasmettitori (contro i 6 del Belgio). L'arrivo del 5G scombussola anche l'allocazione di bande di frequenza. Se attribuite al DVB-T, non fruttano nulla, mentre affittate agli operatori 5G, che hanno esigenze elevate, consentono di guadagnare 340 milioni in 15 anni. Infine, i diritti pagati dalla SSR per la ridiffusione di eventi sportivi valgono solo per il territorio svizzero, mentre il DVB-T copre anche le zone di confine.

Tuttavia questa strategia di razionalizzazione solleva interrogativi:

1. Il DVB-T ha il vantaggio di essere semplice da installare (basta un'antenna rastrello) e poco costoso (non occorre far capo a un operatore). Abbandonarlo significa sopprimere un canale di trasmissione gratuito e obbligare la gente ad abbonarsi presso un operatore o ad optare per un'antenna satellitare. Questo costa tra i 1000 e i 1500 franchi e non è possibile ovunque (domanda di costruzione). È giusto imporre questi costi allo spettatore?
2. Ci sono regioni periferiche dove la velocità di Internet è mediocre, dove non c'è una rete via cavo, dove il regolamento o l'estetica (vecchio chalet) impediscono l'installazione di un'antenna parabolica. È giusto penalizzare questi cittadini? È giusto privare la SSR di questi spettatori?
3. Sembra che circa il 10 per cento delle economie domestiche della Riviera vedese facciano capo al DVB-T. È giusto chiedere a tutte queste di cambiare nuovamente sistema, a loro spese, quando solo dodici anni fa la SSR le ha incoraggiate a passare al DVB-T?
4. I residenti dei Paesi confinanti che vivono lungo le nostre frontiere non potranno più ricevere i canali svizzeri. Non è un peccato ridurre la diffusione della cultura svizzera in questo modo?
5. Alcuni Paesi vicini come la Francia, offrono quasi trenta canali DVB-T. Ha senso imporre ai residenti svizzeri che captano così tanti canali DVB-T di rinunciare a un sistema soddisfacente?
6. Alcune emittenti svizzere, come Léman Bleu TV, persistono con il DVB-T, soprattutto perché molto spesso le nuove tecnologie non sostituiscono esattamente quelle vecchie ma le completano.

Cosa ne pensa il Consiglio federale?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1.-3./6. Il 29 agosto 2018, nel quadro del rilascio della nuova concessione SSR, il Consiglio federale ha anche effettuato una nuova valutazione della diffusione tecnica dell'offerta del servizio pubblico. D'intesa con la SSR ha deciso di porre termine al suo diritto e al dovere di diffondere via DVB-T i programmi televisivi per la fine del 2019 (art. 42 della Concessione SSR del 29 agosto 2018; FF 2018 4659).

Il Consiglio federale è giunto a questa decisione dopo aver valutato la questione in un'ottica globale nazionale. Da anni la fruizione del DVB-T a livello nazionale è in calo. Nel 2018 soltanto l'1,4 per cento delle economie domestiche utilizzava ancora la televisione digitale terrestre. Per contro, i costi di diffusione ammontavano a più di 10 milioni di franchi all'anno. In base al calcolo dei costi e benefici e considerato il fatto che sono disponibili alternative più efficienti come la diffusione via satellite, via cavo o Internet, lo standard DVB-T non è più sostenibile per la SSR. Occorre anche aggiungere che le abitudini di fruizione dei media sono notevolmente cambiate in virtù della diffusione su domanda via tecnologia IP.

L'abbandono della tecnica DVB-T avviene anche in un contesto economico e di politica dei media che obbligano la SSR ad adempiere il proprio mandato in modo più efficiente. A partire dal 2019 questa dovrà



attuare un piano di risparmio e di reinvestimento di 100 milioni di franchi. Tra le misure di risparmio rientra tra l'altro anche l'abbandono della diffusione DVB-T.

La SSR prevede un supporto per le economie domestiche che non dispongono di altre modalità di ricezione e dipendono dunque dalla diffusione DVB-T. Le persone interessate possono rivolgersi alla SSR e ricevono un sostegno finanziario e tecnico a condizione che determinati criteri siano soddisfatti.

L'introduzione della tecnologia di radiocomunicazione mobile 5G in Svizzera non ha avuto alcun impatto sulla decisione del Consiglio federale. Come saranno utilizzate le bande di frequenze al momento occupate dallo standard DVB-T e che saranno poi libere, è una questione che dovrà essere decisa a medio termine innanzitutto a livello internazionale e poi nel quadro del piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF).

4. In linea di principio la SSR non ha i necessari diritti di autore e di licenza per diffondere all'estero produzioni acquistate (trasmissioni sportive, film, serie, documentari, ecc.). La possibilità di captare oggi le offerte della SSR nei Paesi limitrofi è da ricondurre all'effetto "overspill" dei segnali digitali terrestri, tollerato conformemente alla prassi internazionale.

Per quanto riguarda la televisione, le diverse produzioni proprie della SSR, in particolare le trasmissioni informative e culturali, continuano a poter essere captate tramite i programmi televisivi internazionali e comuni di TV5 Monde per il francese e tramite 3Sat per il tedesco. Grazie al portale on line molte trasmissioni di SRF, RTS, RSI e RTR sono disponibili in tutto il mondo in diretta o su domanda. Per quanto riguarda la radio, inoltre, tutti i programmi della SSR possono essere captati su scala mondiale via satellite o Internet, come anche l'offerta Internet di Swissinfo in dieci lingue e quella di tvsvizzera.it in lingua italiana.

5. La situazione di partenza dei due Paesi è molto diversa. A differenza di quanto avviene in Svizzera, il DVB-T è la principale modalità di ricezione televisiva in Francia, soprattutto nelle regioni rurali, e il ventaglio di programmi offerto dagli operatori di rete francesi è relativamente ampio. Anche dopo lo spegnimento della rete DVB-T nel nostro Paese le economie domestiche svizzere nelle regioni di confine continueranno a beneficiare di quest'offerta grazie all'effetto "overspill". Offerte svizzere analoghe però non sono riuscite ad affermarsi stabilmente. Operatori di rete privati come Valaiscom nel Cantone del Vallese o TeleRaetia nel Cantone dei Grigioni hanno nel frattempo smesso di trasmettere in DVB-T.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3156

 Interpellanza**Quali saranno le ripercussioni dell'Accordo quadro istituzionale con l'UE per la categoria professionale degli avvocati in Svizzera?**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Gli organismi dell'UE stanno elaborando una convenzione europea sull'avvocatura che dovrebbe contenere alcune disposizioni restrittive e un meccanismo di controllo "efficiente" (cfr. il comunicato stampa in francese: <http://avocat2020.paris/2018/05/21/une-convention-europeenne-de-la-profession-davocat-a-lhorizon-2020/>).

Se la Svizzera accetterà l'Accordo quadro istituzionale con l'UE, l'avvocatura subirà cambiamenti (in particolare in relazione alla convenzione europea sull'avvocatura, in fase di progettazione)? In caso affermativo, quali saranno questi cambiamenti?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Al momento il Consiglio d'Europa – un'istituzione indipendente dall'Unione europea (UE) – sta discutendo dell'eventualità di elaborare una convenzione europea sull'avvocatura. L'Accordo istituzionale con l'UE non copre le convenzioni e altri strumenti sviluppati dal Consiglio d'Europa, ma si limita agli sviluppi del diritto dell'UE pertinenti per gli accordi che gli sono subordinati, vale a dire i cinque accordi di accesso al mercato esistenti (Accordo sulla libera circolazione delle persone, Accordo agricolo, Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, Accordo sul trasporto aereo e Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia) e quelli futuri.

L'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tratta il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Il principio del recepimento dinamico previsto dall'Accordo istituzionale si applicherebbe solo nel caso di uno sviluppo del diritto UE pertinente relativo alle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE contenute nell'allegato III dell'ALC che riguardano gli avvocati. Attualmente al Consiglio federale non risulta che l'UE intenda modificare queste direttive.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3157

 Interpellanza**Come continuare con lo scenario di "ritardo nella messa in vigore della revisione totale della legge sul CO2"?**

Depositato da: Gruppo liberale radicale
Portavoce: [Wasserfallen Christian](#)
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali
Data del deposito: 20.03.2019
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il no del Consiglio nazionale alla revisione totale della legge sul CO2 nella sessione invernale del 2018 implica un probabile slittamento dell'attuazione della nuova legge sul CO2 rispetto ai termini previsti. Dal Messaggio concernente la revisione totale si evince che la stessa dovrebbe entrare in vigore a inizio 2021. In seguito a tale rifiuto, che di fatto equivale a una non entrata in materia, il periodo di deliberazione si protrae sensibilmente, rendendo del tutto improbabile l'entrata in vigore della legge entro i termini previsti, anche in considerazione della possibile votazione popolare. Le conseguenze del ritardo con cui la legge entrerà in vigore e i passi che rimangono ancora da compiere nel periodo di transizione non vengono descritti nel rapporto "Mehrwert Vorschlag Bundesrat zur Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020" (non disponibile in italiano). Il rapporto chiarisce invece le conseguenze dello scenario di "mancata revisione totale". Vari strumenti della politica climatica della Svizzera, ad oggi particolarmente efficaci quali l'obbligo di compensazione per i carburanti fossili o i sistemi di concordanza degli obiettivi, cesserebbero del tutto di esistere o rischierebbero di essere depotenziati. Verrebbero meno anche tutti i valori obiettivi settoriali così come l'obiettivo di riduzione nazionale, quando sono stati proprio i sistemi di concordanza degli obiettivi in materia di CO2, insieme alla tassa sul CO2, a contribuire più di altre misure alla riduzione delle emissioni di CO2. Ne è prova il raggiungimento anticipato dei valori obiettivo fissati per il 2020. Per garantire la certezza del diritto e della pianificazione laddove l'entrata in vigore avviene con ritardo, il gruppo liberale-radical chiede al Consiglio federale di pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1. Il Consiglio federale ha preparato uno scenario di "ritardo nella messa in vigore della revisione totale della legge sul CO2"?
2. In che modo il Consiglio federale vuole assicurare che l'applicazione degli strumenti volti a ridurre le emissioni di CO2 continui senza sosta anche in caso di eccessivo ritardo dell'entrata in vigore della nuova legge sul CO2?
3. Come intende procedere il Consiglio federale per garantire la certezza del diritto e della pianificazione alle imprese non partecipanti all'SSQE, le quali sono tenute a presentare i propri impegni di riduzione per il prossimo periodo di riduzione 2021–2030?
4. Cosa possono fare i settori dei trasporti, degli edifici o dell'industria per pianificare l'attuazione di tali impegni, considerando che i valori obiettivo del periodo 2021–2030 non sono ancora stati definiti o sono stati definiti in ritardo?
5. In uno scenario di "mancata revisione totale" è chiaro che entro il 2030 le emissioni di gas serra potranno essere ridotte solo del 23 per cento. Quali sarebbero le conseguenze dello scenario di "ritardo della messa in vigore" sul raggiungimento dell'obiettivo complessivo, che prevede la riduzione delle emissioni del 50 per cento entro il 2030?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

- 1.-4. Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il 1° dicembre 2017, ossia tre anni prima della sua prevista entrata in vigore, il progetto di revisione totale della legge sul CO2. Il Parlamento ha ora la responsabilità di garantire che non si creino lacune dispositive o, se vengono elaborate misure, che gli obiettivi di riduzione della Svizzera, vincolanti a livello internazionale, possano essere raggiunti anche in caso di entrata in vigore ritardata.
5. Il rapporto accessibile al pubblico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) "Mehrwert Vorschlag



Bundesrat zur Totalrevision des CO₂-Gesetzes nach 2020" (disponibile in tedesco e francese) del 9 febbraio 2018 all'attenzione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio nazionale giunge alla conclusione che, senza il progetto, le emissioni della Svizzera nel 2030 sarebbero inferiori solo del 23 per cento rispetto al livello del 1990. Il pacchetto di misure proposto dal Consiglio federale indica invece una riduzione del 35 per cento in Svizzera e un ulteriore 15 per cento all'estero. La differenza effettiva dipende dal ritardo nell'entrata in vigore e dal margine di manovra previsto dalla legge per recuperare le prestazioni di riduzione non ottenute. Ad esempio, per consentire di raggiungere l'obiettivo anche in caso di entrata in vigore ritardata della legge sul CO₂, occorrerebbe aumentare ulteriormente l'aliquota massima di 210 franchi per tonnellata di CO₂ per i carburanti e il tasso di compensazione massimo pari al 90 per cento per i combustibili.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3158

 Interpellanza**Assistenza. Sa una mano dello Stato cosa fa l'altra?**

Depositato da: Quadranti Rosmarie
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'introduzione del contributo per l'assistenza è una grande conquista. Questa prestazione, che ammonta a fr. 32,90 franchi all'ora, permette alle persone disabili di condurre una vita autonoma e di vivere a casa anziché in un istituto. Per il servizio notturno l'AI versa un importo forfettario di al massimo fr. 88,55 franchi per notte.

Mentre fr. 32,90 franchi all'ora permettono di trovare assistenti durante il giorno, i bassi importi fissati per le prestazioni di assistenza notturna sono un grande problema o non consentono di trovare persone idonee. È quanto constata anche l'UFAS nella sua valutazione del contributo per l'assistenza 2012–2016.

In particolare a causa dei salari troppo bassi versati al personale di cura proveniente dall'estero, la SECO ha formulato raccomandazioni ai Cantoni per attività di cura paragonabili.

Gli importi forfettari versati dall'AI ai beneficiari del contributo per l'assistenza che necessitano di aiuto durante la notte restano tuttavia notevolmente inferiori a quelli figuranti nelle raccomandazioni della SECO per i contratti normali di lavoro (CNL) cantonali. Paradossalmente, l'AI raccomanda di escludere i salari minimi dei CNL dai contratti di lavoro individuali per gli assistenti. Per fortuna questo non è possibile nei Cantoni che hanno introdotto salari minimi vincolanti.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Gli assistenti della Svizzera non dovrebbero ricevere una retribuzione equivalente a quella del personale di cura proveniente dall'estero?
2. Non è contraddittorio che la SECO formuli raccomandazioni ai Cantoni per salari minimi durante la notte e l'AI, dal canto suo, rimborsi un importo forfettario notevolmente più basso?
3. Come valuta il fatto che l'importo forfettario per l'assistenza prestata durante la notte è talmente basso che i beneficiari del contributo per l'assistenza non possono versare il salario minimo cantonale?
4. È disposto ad aumentare gli importi per il servizio notturno previsti per gli assistenti in modo che corrispondano a quelli figuranti nelle raccomandazioni della SECO?
5. Secondo l'Opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro (CNL), "si sta discutendo se e come adeguare a questa nuova regolamentazione le disposizioni concernenti il contributo per l'assistenza". Dove se ne discuterà e in quali tempi è previsto un adeguamento?
6. Non ritiene che questa contraddizione debba essere risolta rapidamente affinché si possa dar seguito a uno dei risultati principali della valutazione?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il documento modello per la redazione dei contratti normali di lavoro (CNL modello) pubblicato dalla SECO il 29 giugno 2018 contiene prescrizioni sulle condizioni di lavoro dei lavoratori che prestano servizi di economia domestica a persone debilitate nel quadro di un'assistenza 24 ore su 24 e per tale motivo vivono nella loro abitazione. Dal campo d'applicazione delle disposizioni sono esplicitamente escluse le cure mediche, che possono essere prestate soltanto da personale adeguatamente qualificato e autorizzato. Per contro, non viene fatta alcuna distinzione tra i lavoratori residenti in Svizzera e quelli provenienti dall'estero. Lo stesso vale per le regolamentazioni relative al contributo per l'assistenza.

2./4.-6. Il Consiglio federale condivide la valutazione dell'autrice dell'interpellanza secondo cui è necessario giungere rapidamente a un coordinamento tra il CNL modello della SECO e il rimborso dell'assicurazione invalidità (AI) per il servizio notturno fornito ai beneficiari del contributo per l'assistenza.

La SECO e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) intrattengono contatti regolari in merito. Il primo risultato di questo dialogo è stato l'Opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro (CNL) del 3 ottobre 2018 menzionato nell'interpellanza.



L'anno scorso l'UFAS ha istituito un gruppo di lavoro per l'ottimizzazione del contributo per l'assistenza, composto da rappresentanti degli uffici AI e di diverse organizzazioni di aiuto ai disabili. Questo gruppo di lavoro ha il compito di discutere la valutazione del contributo per l'assistenza (pubblicata il 24 ottobre 2017) per poi formulare proposte di miglioramento, tenendo conto della situazione finanziaria dell'AI. In un primo passo, è già stato possibile apportare vari miglioramenti a livello di direttive, con effetto dal 1° gennaio 2019, quali semplificazioni dell'obbligo di continuare a versare il salario o una maggiore considerazione del soggiorno in istituzioni per il calcolo dei limiti massimi. Questi adeguamenti non hanno tuttavia alcun nesso diretto con il CNL modello.

In una seconda fase, il gruppo di lavoro vaglierà la possibilità di un adeguamento della vigente regolamentazione in materia di rimborso per il servizio notturno conformemente alle raccomandazioni formulate dalla SECO nel CNL modello. Una nuova regolamentazione richiederebbe tuttavia un adeguamento dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) e dei sistemi informatici. L'attuazione di questa misura andrebbe pertanto coordinata con l'entrata in vigore della corrente revisione della pertinente legge (Ulteriore sviluppo dell'AI; FF 2017 2191).

3. Al momento dell'introduzione del contributo per l'assistenza, il 1° gennaio 2012, era in vigore unicamente l'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico; RS 221.215.329.4), che prevede i salari minimi orari, ma non contempla alcuna disposizione sull'orario di presenza o su supplementi salariali durante la notte. Le regolamentazioni dei CNL cantonali sono molto eterogenee e in continua evoluzione. Alcuni CNL cantonali stabiliscono salari minimi, altri no. Pertanto non è realistico pensare di poter confrontare sistematicamente le regole previste per il contributo per l'assistenza con tutte le regolamentazioni di ogni CNL cantonale. Per questo motivo, nel summenzionato opuscolo l'UFAS ha divulgato informazioni dettagliate sul rapporto tra il contributo per l'assistenza, l'ordinanza (federale) sul CNL personale domestico e i CNL cantonali.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3159 Interpellanza

Rischi di una previdenza a due velocità nel secondo pilastro

Depositato da: Graf-Litscher Edith
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Poiché la previdenza professionale contribuisce sostanzialmente alla copertura dei rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È consapevole che la rigorosa selezione dei rischi comporta notevoli pericoli per il sistema della previdenza professionale?
2. Quali misure sono previste per evitare che tra pochi anni vi siano solo casse per beneficiari di rendita che non assumono nuovi rischi e istituti di previdenza con assicurati giovani a bassissimo rischio?
3. Se i "cattivi rischi" sono sistematicamente setacciati, quali sono le ripercussioni sull'efficienza della previdenza professionale?

Motivazione

La concorrenza tra gli istituti di previdenza è in forte aumento, e con essa la selezione dei rischi. Diversamente dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPP) non prevede alcun obbligo di ammissione, nemmeno per le prestazioni di base, fatta eccezione per l'istituto collettore. Sempre più fondazioni collettive e assicuratori sulla vita non sono più disposti ad affiliare lavoratori anziani nella previdenza professionale. Per contro, sottraggono sistematicamente effettivi di assicurati giovani alle fondazioni comuni o alle casse pensioni aziendali. Le casse pensioni che contano esclusivamente assicurati giovani sono molto più efficienti e non assumono pressoché alcun rischio. Sono quindi più interessanti, in quanto con una tale struttura i "buoni rischi" vengono praticamente da sé. Eppure, la ripartizione dei rischi è il principio economico fondamentale delle assicurazioni sociali.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il Consiglio federale constata effettivamente che gli istituti di previdenza rifiutano sempre più spesso l'affiliazione di effettivi con una struttura d'età sfavorevole, onde evitare perdite da pensionamento che dovrebbero poi essere finanziate trasversalmente dai loro assicurati attivi. Queste perdite da pensionamento sono dovute al fatto che ormai da diverso tempo l'aliquota minima di conversione della previdenza professionale obbligatoria è nettamente più alta di quanto dovrebbe essere alla luce della costante crescita della speranza di vita e del basso livello dei tassi d'interesse. Per questo motivo, gli averi di vecchiaia risparmiati non bastano più al finanziamento di una rendita vitalizia. Il mantenimento delle promesse pensionistiche fatte sulla base di un'aliquota di conversione troppo elevata presuppone una notevole redistribuzione a scapito degli assicurati attivi. Per questo motivo, nella previdenza professionale sovraobbligatoria e in quella con prestazioni integrate, la maggior parte degli istituti di previdenza ha già ridotto le proprie aliquote di conversione regolamentari. Nella previdenza obbligatoria, gli istituti sono invece tenuti ad applicare l'aliquota minima di conversione.

2. Affinché anche gli effettivi con una quota elevata di lavoratori anziani possano nuovamente affidarsi senza problemi, occorre ridurre urgentemente l'aliquota minima di conversione della previdenza professionale obbligatoria. Quando l'aliquota sarà scesa a un livello tale che l'avere di vecchiaia risparmiato e il reddito patrimoniale da esso generato saranno effettivamente sufficienti per finanziare le rendite di vecchiaia calcolate sulla loro base, anche per i collettivi con una struttura d'età sfavorevole ridiventerà più semplice ricevere offerte per contratti d'affiliazione. La necessità di agire è già stata illustrata nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. Dopo la sua bocciatura, le parti sociali si sono dichiarate disposte a elaborare le misure necessarie per stabilizzare in modo duraturo la previdenza per la vecchiaia.

È un dato di fatto che vi è un numero crescente di istituti di previdenza e casse pensioni affiliate costituiti



esclusivamente o in prevalenza da beneficiari di rendite. Spesso questo è il risultato di normali processi economici, quali ristrutturazioni o scioglimenti di imprese. Alcuni di questi istituti presentano problemi strutturali nel loro finanziamento e non dispongono più, o dispongono solo in misura insufficiente, di assicurati attivi che possano contribuire a finanziare le perdite da pensionamento e a risanare l'istituto in caso di sottocopertura. In definitiva, in questi casi è il fondo di garanzia a dover garantire le prestazioni. D'altro canto, però, vi sono anche istituti di previdenza che acquistano di proposito effettivi di beneficiari di rendita sottofinanziati per prosciugarli mediante l'addebito di spese di amministrazione molto elevate e cederli poi al fondo di garanzia. Nell'avamprogetto sulla modernizzazione della vigilanza nel primo pilastro e sulla sua ottimizzazione nel secondo pilastro, il Consiglio federale ha proposto di introdurre nella LPP una nuova disposizione per impedire queste pratiche, che ritiene abusive: in futuro gli effettivi con una netta prevalenza di beneficiari di rendita potranno essere ripresi soltanto se al momento del trasferimento i relativi impegni saranno finanziati in misura sufficiente (www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Consultazione sulla modernizzazione della vigilanza nel primo pilastro e sulla sua ottimizzazione nel secondo pilastro).

3. La previdenza minima obbligatoria è garantita a tutti gli assicurati, se del caso tramite l'affiliazione alla Fondazione istituto collettore LPP. Il buon funzionamento della previdenza professionale non è dunque compromesso dall'evoluzione descritta nell'interpellanza e nessuno viene scartato dal sistema. La selezione dei rischi descritta, dovuta all'aliquota minima di conversione troppo elevata, si ripercuote tuttavia in misura particolare sulla Fondazione istituto collettore LPP, che deve affiliare sempre più datori di lavoro con una struttura d'età sfavorevole. L'accresciuta selezione dei rischi preclude inoltre l'accesso all'offerta di prestazioni della previdenza sovraobbligatoria a un numero sempre maggiore di imprese e assicurati, il che frena la concorrenza.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3161

 Interpellanza**Rinunciare all'utilizzo di pellicole di plastica per l'invio di riviste e stampati**

Depositato da: Eymann Christoph
Gruppo liberale radicale
Partito liberale democratico

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. Il Consiglio federale ritiene opportuno e necessario l'utilizzo di imballaggi in plastica per l'invio di riviste e altri stampati?
2. Nelle pellicole di plastica che ricoprono le riviste e gli altri stampati per il loro invio riconosce un fattore di inquinamento dell'ambiente?
3. Il Consiglio federale è disposto a cercare soluzioni per sostituire il materiale da imballaggio in plastica con materiali rispettosi dell'ambiente o con procedure adeguate al momento dell'invio?
4. In collaborazione con la Posta e le case editrici che inviano riviste e stampati in imballaggi di plastica, il Consiglio federale può cercare soluzioni alternative con un impatto ambientale inferiore?

Motivazione

Moltissimi stampati, alcuni imballati in pellicole di plastica, sono inviati per posta. Secondo stime, in Svizzera ogni anno vengono così generate 300 tonnellate di rifiuti plastici. È necessario esaminare la compatibilità ambientale di tutte le abitudini, dei processi di produzione e delle procedure. Questo tipo di invio ha un elevato impatto ambientale. Nella carta usata si trovano molte riviste ancora imballate in pellicole, ciò che causa problemi nello smaltimento ecocompatibile e nel riciclaggio della carta. È quindi urgente sostituire questo materiale di imballaggio o introdurre altri tipi di invio. In collaborazione con le case editrici che inviano i loro prodotti imballati in pellicole di plastica e con la Posta occorre cercare soluzioni alternative con un impatto ambientale minore o pari a zero. A tal fine, non sono per forza necessarie modifiche di legge; anche cambiare le pratiche abituali su base volontaria può portare a successi.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il Consiglio federale ritiene che rinunciare totalmente all'imballaggio delle riviste sia ecologicamente ragionevole, come avviene già nel caso di molti quotidiani o opuscoli consegnati dai trasportatori. Per motivi tecnici, tuttavia, la Posta esige che i prodotti stampati siano coperti da imballaggi quali buste di carta o involucri di plastica. L'imballaggio protegge l'invio nello smistamento meccanico e contro le intemperie. La Posta tratta anche invii aperti ma fattura tuttavia i costi aggiuntivi applicando supplementi di prezzo. La scelta del materiale è responsabilità del produttore nel quadro della libertà di commercio e d'industria. Gli involucri di plastica trasparente sono adatti sia per motivi di protezione dall'umidità e di riconoscibilità del contenuto, sia per motivi di costo.
 2. Tutti gli imballaggi inquinano l'ambiente, indipendentemente dal materiale utilizzato. Uno studio sull'ecobilancio condotto dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca ha dimostrato che, contrariamente a quanto generalmente percepito, le pellicole in plastica a seconda della produzione hanno prestazioni ecologiche migliori rispetto alle buste di carta, poiché la quantità di energia richiesta è inferiore a quella utilizzata per la produzione di carta. Perciò anche la carta ha un impatto ambientale nel settore dei combustibili fossili.
 - 3./4. Il Consiglio federale parte dal presupposto che per determinate riviste l'imballaggio in pellicole plastiche si possa evitare in misura sempre maggiore e che la rivista possa essere spedita stampandovi direttamente l'indirizzo. Il settore dovrebbe però ridurre volontariamente al minimo indispensabile l'imballaggio delle riviste per evitare efficacemente la produzione di rifiuti. Secondo il Consiglio federale, tuttavia, nella situazione attuale non sono necessari maggiori impegni. Non è quindi necessario intervenire sulla legislazione che disciplina l'imballaggio delle riviste.
- Inoltre, va notato che osservando integralmente stampati e imballaggi l'impatto ecologico è causato principalmente dalle riviste stesse. I prodotti di comunicazione digitali disponibili in futuro potrebbero



migliorare l'ecobilancio. Resta tuttavia da vedere se questi nuovi prodotti di comunicazione saranno effettivamente più efficaci dei prodotti stampati tradizionali e dei loro imballaggi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3162

 Interpellanza**Prevenire i rifiuti riducendo la quantità di scontrini di cassa in forma cartacea**

Depositato da: Eymann Christoph
Gruppo liberale radicale
Partito liberale democratico

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. Il Consiglio federale giudica adeguata e necessaria la consegna di scontrini di cassa in forma cartacea per ogni acquisto?
2. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente la procedura di alcuni grandi distributori di consegnare gli scontrini di cassa in forma cartacea solo su richiesta, al fine di prevenire inutili rifiuti cartacei?
3. Il Consiglio federale è disposto, in collaborazione con le organizzazioni del commercio al dettaglio, a intensificare gli sforzi per prevenire i rifiuti cartacei inutili generati da scontrini non necessari?

Motivazione

Per ogni acquisto riceviamo uno scontrino in forma cartacea. Per alcuni acquisti ciò è necessario, ad esempio in caso di obbligo di garanzia del venditore, o quali giustificativi per il rimborso delle spese. Per la maggior parte degli acquisti lo scontrino in forma cartacea non è tuttavia necessario. Gli scontrini sono gettati dal personale del negozio o dal cliente. Si tratta di rifiuti che potrebbero essere evitati.

Alcuni grandi distributori hanno già iniziato a lottare contro questo spreco di carta, consegnando lo scontrino solo su richiesta o qualora obbligatorio. Nell'era della digitalizzazione è possibile sostituire questa forma tradizionale di giustificativo. Sarebbe opportuno che il Consiglio federale, in collaborazione con le organizzazioni del commercio al dettaglio, sviluppi e adotti misure che consentano di ridurre drasticamente la quantità di scontrini di cassa in forma cartacea.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale ritiene estremamente importante evitare la produzione di rifiuti. Pertanto, considera che gli scontrini cartacei alla cassa non siano sempre necessari.

1. Si può dunque partire dal presupposto che la maggior parte dei clienti per esempio non necessiti dello scontrino per i generi alimentari che sono consumati immediatamente dopo l'acquisto. Come menzionato nell'interpellanza, in alcuni casi consegnare gli scontrini continua però a essere ragionevole, se non addirittura necessario, per esempio per far valere i diritti a garanzie. Gli scontrini permettono inoltre ai clienti di controllare l'ammontare fatturato. Se si desidera entrare nuovamente nel negozio dopo l'acquisto, lo scontrino consente di provare che il saldo dei prodotti nel sacchetto è già stato pagato. Non è quindi facile abolire gli scontrini di cassa, i quali devono rimanere disponibili per i clienti anche in futuro almeno in forma elettronica. La domanda se gli scontrini di cassa cartacei siano necessari e utili dipende dal tipo di prodotto, dalla situazione di acquisto e dalle preferenze individuali dei consumatori.
2. Il Consiglio federale accoglie la procedura che permette di evitare rifiuti cartacei inutili lasciando scegliere ai clienti se vogliono ricevere gli scontrini in formato cartaceo. In generale il Consiglio federale accoglie le misure volte a risparmiare carta. Sarebbe possibile risparmiare molta più carta che non rinunciando agli scontrini cartacei se i clienti ricevessero le informazioni pubblicitarie, le riviste e i cataloghi in formato cartaceo solo se lo desiderano espressamente.
3. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente gli sforzi dei dettaglianti volti a ridurre l'impatto ambientale limitando gli scontrini cartacei inutili. Tuttavia non ritiene che nella situazione attuale la Confederazione debba intraprendere sforzi supplementari per diversi motivi: in primo luogo, alcuni dettaglianti stanno già attuando di propria iniziativa delle misure per risparmiare gli scontrini di cassa cartacei. In secondo luogo, evitando scontrini cartacei inutili la riduzione dell'impatto ambientale sarebbe estremamente limitata in confronto a quella di altre misure possibili attraverso cui la Confederazione può impegnarsi. Ogni anno in Svizzera sono utilizzati circa 182 chilogrammi di carta per persona di cui ne viene nuovamente raccolto all'incirca l'81 per cento sotto forma di carta usata. L'utilizzo di carta in totale è responsabile di una percentuale relativamente

ridotta, ma comunque significativa dell'impatto ambientale causato dai consumi. Gli scontrini di cassa costituiscono solo una parte molto piccola di questa percentuale.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3167 Mozione

Base giuridica per tutelare il diritto di partecipazione e di decisione del Parlamento, del popolo e dei Cantoni per quanto concerne l'attuazione dell'accordo quadro

Depositato da: Gruppo PPD

Portavoce: Pfister Gerhard
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Oppositori: Nordmann Roger
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel caso in cui il Consiglio federale firmi l'popolo quadro istituzionale con l'Unione europea (UE), è incaricato di sottoporre al Parlamento, a complemento di suddetto accordo, una base giuridica che definisca il processo democratico del recepimento dinamico del diritto UE e che tuteli il diritto di partecipazione del Parlamento, del popolo e dei Cantoni.

Motivazione

Se il Consiglio federale decide di firmare l'popolo istituzionale con l'UE, questo sarà sottoposto all'Assemblea federale per l'approvazione. In aggiunta al messaggio concernente l'approvazione dell'popolo istituzionale con l'UE, il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento una base giuridica relativa all'approvazione e all'attuazione di questo popolo in Svizzera, che definisca il processo del recepimento dinamico del diritto UE.

Tale base assicura al Parlamento, al popolo e ai Cantoni la possibilità di partecipare fin dal principio per garantire il rafforzamento della legittimazione democratica di un popolo quadro istituzionale, chiarire la questione delle competenze del Parlamento nell'ambito dell'evoluzione dinamica del diritto e rafforzare l'accettazione di un accordo quadro istituzionale.

A completamento delle abituali procedure di consultazione e di partecipazione parlamentari, questa base giuridica dovrebbe prevedere quanto segue:

1. informazione e collaborazione dei Cantoni (ai sensi dell'art. 55 Cost.);
2. approvazione della posizione della delegazione svizzera nel comitato misto sull'integrazione di un atto giuridico dell'UE in uno degli accordi settoriali interessati (cfr. art. 13 cpv. 2 dell'popolo istituzionale) sulla base di un decreto federale che possa essere sottoposto a referendum.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Nell'ambito del mandato negoziale il Consiglio federale ha già affidato l'incarico di esaminare, a tempo debito, le modalità per assicurare un maggiore diritto di partecipazione del Parlamento e dei Cantoni alla luce della conclusione di un popolo istituzionale (decision shaping).

Il recepimento di importanti sviluppi giuridici dell'UE negli accordi di accesso al mercato toccati dall'popolo istituzionale avverrà secondo la procedura abituale prevista per la conclusione di trattati internazionali. Le competenze costituzionali e giuridiche al riguardo come pure il diritto di partecipazione del Parlamento, dei Cantoni e del popolo saranno quindi pienamente mantenuti.

Il Consiglio federale ha svolto una consultazione sulla bozza dell'popolo istituzionale e, in base ai risultati, prenderà una decisione sulle prossime tappe. Se dovesse decidere di firmare l'popolo istituzionale, valuterà in che misura i diritti di partecipazione del Parlamento, del popolo e dei Cantoni possono essere rafforzati nel quadro dell'attuazione di detto popolo.

Inoltre l'popolo istituzionale prevede la creazione di un comitato parlamentare misto, composto da membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale svizzera, che si occuperà in particolare dell'evoluzione del diritto UE.



Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni**Oggetti correlati**

19.3170 Mozione

Base giuridica per tutelare il diritto di partecipazione e di decisione del Parlamento, del popolo e dei cantoni per quanto concerne l'attuazione dell'accordo quadro

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3173

 Interpellanza

Quale futuro per i giovani farmacisti? E per le assistenti di farmacia?

Depositato da: Quadri Lorenzo
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Lega dei Ticinesi

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'entrata in vigore della modifica della Legge federale sulle professioni mediche il 1 ° gennaio 2018 ha particolarmente svantaggiato i giovani farmacisti, segnatamente quelli che hanno ottenuto il libero esercizio dopo il 1 ° gennaio dello scorso anno.

Essi si suddividono in due categorie: quelli iscritti alla formazione post-grade e quelli che invece non lo sono.

La formazione post-grade ha un costo assai elevato, per la sola iscrizione occorrono 25 000 franchi. Durante la formazione, il giovane farmacista può svolgere un'attività lavorativa per non più del 50–70 per cento e può supplire il responsabile sanitario al massimo per due mezze giornate alla settimana. Queste limitazioni riducono notevolmente le possibilità d'impiego dei farmacisti in formazione, rendendoli "poco attrattivi" per i titolari di una farmacia.

Particolarmente critica la situazione dei farmacisti che non seguono la formazione post-grade (ad esempio perché non possono permettersi di far fronte ai costi che essa comporta). Questi farmacisti, come precisa anche la circolare del 22 dicembre 2017 dell'Ufficio del farmacista cantonale ticinese, possono esercitare "unicamente come collaboratori, sotto la diretta sorveglianza del responsabile sanitario, senza possibilità di assumere supplenze". Sono quindi destinati a rimanere, di fatto, degli assistenti di farmacia a vita.

Anche a livello salariale, la differenza tra quello di un farmacista laureato ma senza formazione post-grade e quello di un'assistente di farmacia (che non dispone di una laurea, avendo svolto un apprendistato) è minima.

La nuova regolamentazione avrà conseguenze anche per le assistenti di farmacia. Se il loro ruolo attuale verrà di fatto affidato a dei laureati, le assistenti di farmacia si troveranno giocoforza confinate a compiti che non comportano la manipolazione di farmaci (quindi legati ad esempio al banco di profumeria, o alle ordinazioni). Risulteranno quindi fortemente limitate rispetto a quella che è la pratica attuale.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale non reputa che la nuova regolamentazione comporti una penalizzazione eccessiva dei giovani farmacisti?
2. Il Consiglio federale intende proporre dei correttivi a tale situazione?
3. Quali conseguenze avrà la nuova regolamentazione sulla professione di assistente di farmacia, stante che il farmacista laureato, senza formazione post-grade, è di fatto destinato ad occuparne il ruolo?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. La situazione descritta dall'autore dell'interpellanza è una conseguenza diretta della revisione della legge del 20 marzo 2015 sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). Per garantire un livello elevato di protezione del paziente, il Parlamento ha ritenuto necessario che anche i farmacisti fossero in possesso di un titolo federale di perfezionamento per esercitare la professione come attività privata sotto la propria responsabilità professionale. In base alla disposizione transitoria della legge (art. 65 cpv. 1bis LPMed) tutti i titolari di un diploma federale di farmacista che prima del 1 ° gennaio 2018 erano in possesso di un'autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento.

Vista l'importanza della competenza professionale dei farmacisti per la sanità pubblica, il Consiglio federale reputa che gli obblighi di perfezionamento e di registrazione siano elementi significativi della garanzia della qualità anche in ambito farmaceutico. Inoltre ad essere assoggettato all'obbligo di perfezionamento è unicamente l'esercizio dell'attività economica privata sotto la propria responsabilità. I farmacisti che sottostanno alla responsabilità di un altro professionista della medesima professione non necessitano di



un'autorizzazione all'esercizio della professione. L'autorità cantonale preposta al suo rilascio decide nel singolo caso se si è in presenza di un'attività economica privata esercitata sotto la propria responsabilità. È il diritto cantonale che stabilisce se e a quali condizioni sia necessaria un'autorizzazione per l'esercizio della professione sotto la responsabilità professionale di un altro professionista.

2. Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio federale non intende sottoporre al Parlamento una revisione di queste disposizioni.

3. Le competenze e le funzioni professionali dei farmacisti diplomati e degli assistenti di farmacia sono fondamentalmente diverse e pertanto il Consiglio federale ritiene che le disposizioni rivedute della LPMed non abbiano ripercussioni dirette sugli assistenti di farmacia.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Pantani Roberta

19.3177

 Interpellanza**Licenziamenti in seguito a gravidanza e maternità nell'amministrazione federale**

Depositato da: Masshardt Nadine
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Negli ultimi anni le disdette abusive da parte di datori di lavoro in seguito a una maternità sono aumentate in misura considerevole. A titolo di esempio, rispetto a cinque anni fa, il servizio specializzato per le pari opportunità della Città di Zurigo tratta il quadruplo di casi simili. In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ha notato un aumento di siffatte consulenze a impiegati della Confederazione? In caso affermativo, qual è la tendenza dal 2010?
2. Dal 2010 quanti licenziamenti entro la 16a settimana dal rientro dal congedo di maternità ci sono stati nell'amministrazione federale (ripartizione per Dipartimento e anni)?
3. Come sono state motivate le disdette?
4. In che misura le lavoratrici hanno ricevuto un'indennità finanziaria? A quanto sono ammontate queste indennità?
5. Dal 2010 ad oggi, quanti contratti di lavoro a tempo determinato di persone che sono tornate dal congedo di maternità non sono più stati prolungati fino alla prossima data utile (ripartizione per Dipartimento e anni)?
6. Come sono state motivate queste decisioni (cfr. domanda 5)?
7. L'amministrazione federale come si impegna attivamente per tenere le lavoratrici dopo la nascita di un figlio?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. I servizi di consulenza all'interno dell'amministrazione federale non hanno registrato alcun aumento di tali consulenze.
- 2.-4. Al Consiglio federale non risultano licenziamenti abusivi nel periodo preso in esame.
5. Dal 2010 al mese di febbraio del 2019 vi sono state complessivamente 92 disdette ordinarie del rapporto di lavoro da parte di lavoratrici al ritorno dal congedo di maternità. Nel caso di 34 collaboratrici il contratto di lavoro a durata determinata non è stato rinnovato. Non è stata tuttavia elaborata un'analisi annuale dettagliata che consideri i singoli dipartimenti.
6. In caso di contratti a durata determinata il datore di lavoro non è tenuto a giustificare il mancato rinnovo.
7. In qualità di datore di lavoro, l'amministrazione federale ha adottato diverse misure per mantenere le sue collaboratrici nel processo lavorativo anche dopo la nascita di un figlio. Il congedo maternità dura quattro mesi, durante i quali alle collaboratrici viene versato l'intero stipendio e le prestazioni sociali. I genitori, dopo la nascita o l'adozione di un bambino, hanno il diritto di diminuire il tasso di occupazione del 20 per cento al massimo. Tuttavia, il tasso di occupazione non può essere inferiore al 60 per cento. L'amministrazione federale offre inoltre modelli di orario di lavoro flessibili e la possibilità di lavorare a tempo parziale, in jobsharing e con forme di lavoro mobile, se è possibile dal punto di vista aziendale. Infine, in qualità di datore di lavoro, l'amministrazione federale partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Feri Yvonne, Frei Daniel, Hadorn Philipp, Munz Martina,
Reynard Mathias, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska

19.3178

 Interpellanza

Elettrodotto Chamoson-Chippis ad altissima tensione. Costi astronomici per misure di protezione e danni al paesaggio

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammonteranno i costi per le misure di protezione nel cantiere dell'elettrodotto Chamoson-Chippis ad altissima tensione (AT)?
2. Visti i costi e le complicazioni che ne derivano per il progetto, l'argomento finanziario regge ancora il confronto con la variante interrata dell'elettrodotto, tenendo conto (come lo esige la giurisprudenza) della limitazione delle perdite di energia durante il trasporto, rese possibili dalla variante via cavo?
3. Come può il Consiglio federale consentire l'adozione di misure di protezione soltanto a lavori ultimati, mettendo così in conto un periodo di insicurezza per tutta la zona?
4. Alla luce degli studi dedicati al valore del paesaggio per il turismo, condotti da SECO e UFAM, come valuta il Consiglio federale l'impatto finanziario sul turismo della posa di questi giganteschi piloni in una regione che, per attirare clienti, fa leva sulla bellezza dei paesaggi?

Motivazione

La costruzione dell'elettrodotto Chamoson-Chippis AT pone una nuova serie di problemi. Circa 34 piloni richiedono importanti misure di protezione. Si parla di camini in cemento alti 2,5 metri, della costruzione di dighe o della posa di numerose reti di sicurezza. Diversi piloni sono infatti previsti in zone caratterizzate da pericoli naturali. Il pilone 150, ad esempio, si trova in una zona ad alto rischio, dove di regola è vietato costruire. Alla luce di queste misure di protezione, Swissgrid ha quindi già ottenuto una deroga. Si osservi che in questi casi è obbligatorio un deposito pubblico del progetto. Tuttavia, sembra che alcune di queste misure di protezione saranno depositate pubblicamente solo durante o dopo la costruzione della linea; per un certo periodo la zona attorno ai nuovi piloni sarà dunque tutto fuorché sicura.

Il Vallese è noto soprattutto per la sua offerta turistica. Il valore aggiunto del turismo rappresenta per il Cantone 2,39 miliardi di franchi e circa il 20 per cento dei posti di lavoro. La zona in questione è caratterizzata da paesaggi considerati dei veri e propri biglietti da visita. L'installazione di piloni giganteschi danneggia direttamente l'immagine del turismo svizzero.

Poiché il valore del paesaggio per il turismo nel nostro Paese è stato stimato a 68–79 miliardi di franchi svizzeri (SECO, 2002; UFAM, 2015), chiediamo di conoscere l'impatto finanziario che una linea AT avrebbe sul settore turistico.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Costo delle misure di protezione

Il Consiglio federale non è informato riguardo ai costi generati dalle misure di potenziamento della linea di trasmissione ad altissima tensione (AT) fra Chamoson e Chippis. Spetta infatti a Swissgrid farsene carico.

I costi delle varianti via cavo e linee aeree sono stati esaminati dal gruppo di esperti Brakelmann/Fröhlich/Püttgen nel 2011. Il 15 agosto 2012 e il 13 maggio 2013, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale hanno concluso, sulla base di questa perizia, che una variante via cavo comporterebbe costi sproporzionati.

Il Tribunale federale ha emesso una decisione definitiva ed esecutiva per il caso Chamoson-Chippis, vincolante sia per le autorità che per il Consiglio federale.

3. Insicurezza



La pianificazione effettiva delle concrete misure di consolidamento è di competenza del responsabile del progetto. Sui tratti che necessitano di un consolidamento, i lavori inizieranno solo una volta determinate le relative misure. I processi sono stati definiti nella decisione di approvazione dei piani, la cui attuazione è sorvegliata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Allo stato attuale, non vi è alcun indizio secondo cui il progettista non si conformerà alle istruzioni dell'autorità e permetterà lo svilupparsi di una situazione di pericolo.

4. Valore del paesaggio e turismo

La ponderazione degli interessi, comprendente anche gli impatti sul paesaggio, è stata effettuata nel quadro delle procedure successive di approvazione dei piani del progetto Chamoson-Chippis. La validità di tale ponderazione è stata confermata dalle varie autorità giudiziarie. Al Consiglio federale non compete l'impugnazione della decisione del Tribunale federale che chiude definitivamente la procedura concernente Chamoson-Chippis. Il Collegio ricorda che il Tribunale amministrativo federale, in una recente decisione (A 702/2017 del 26 marzo 2019, Gommerleitung), ha constatato l'attuale mancanza di un metodo generalmente riconosciuto per la monetarizzazione di un determinato paesaggio. L'elaborazione di un tale metodo esigerà lavori approfonditi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Addor Jean-Luc, Bregy Philipp Matthias, Egger Thomas, Maire Jacques-André, Marchand-Balet Géraldine, Semadeni Silva, Tornare Manuel

19.3179

 Interpellanza**La Confederazione sostiene gli ufficiali e i tiratori che la combattono politicamente?**

Depositato da: Frei Daniel
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Comitato della Società Svizzera degli Ufficiali (SSU) ha votato all'unanimità contro il progetto di trasposizione della direttiva dell'UE sulle armi la cui adozione è raccomandata dal Consiglio federale e dal Parlamento. Anche molte società di tiro si oppongono a questo progetto. Nei media ci si è quindi chiesti in che misura la Confederazione sostiene amministrativamente e finanziariamente queste cerchie.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali prestazioni di sostegno finanziarie, amministrative o infrastrutturali sono state fornite dalla Confederazione alla SSU negli ultimi cinque anni?
2. Sulla base dell'articolo 16 capoverso 3 della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91) l'Aggruppamento Difesa può trasmettere alle associazioni militari e alle società di tiro l'indirizzo, il grado e l'incorporazione di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti nonché per le attività fuori del servizio.
 - a. La SSU riceve tali indirizzi? In caso affermativo: quanti ogni anno?
 - b. Quali altre associazioni militari e società di tiro hanno ricevuto gli indirizzi di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare negli ultimi cinque anni?
 - c. In totale, quanti indirizzi sono forniti ogni anno?
 - d. Quali sono le condizioni precise per la trasmissione di tali indirizzi?
 - e. La trasmissione di indirizzi privati ad associazioni private "per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti" si giustifica ancora attualmente?
3. Dal punto di vista del Consiglio federale, in che misura la SSU è rappresentativa del corpo degli ufficiali e dell'esercito nel suo insieme?
4. Secondo quanto riportato dai media, ogni anno circa 25 milioni di franchi sono versati dalla Confederazione al settore del tiro (tiro federale in campagna, consegna di munizioni, consegna del fucile d'assalto a prezzo ridotto, risanamento dei siti inquinati ecc.). Il Consiglio federale conferma questa cifra?
5. Quali altre associazioni militari o della politica di sicurezza ricevono complessivamente il sostegno finanziario, amministrativo o infrastrutturale della Confederazione? Di quali prestazioni di sostegno si tratta?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Dal 2015 al 2019, nel settore delle attività fuori del servizio in virtù dell'articolo 9 e dell'allegato dell'ordinanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS; RS 512.301) alla Società Svizzera degli Ufficiali (SSU) sono stati versati contributi federali per un totale di fr. 677 268.90, ripartiti come segue:

2015: fr. 118 367.50 (per le attività nel 2014)

2016: fr. 143 350.35 (per le attività nel 2015)

2017: fr. 139 182.50 (per le attività nel 2016)

2018: fr. 135 496.80 (per le attività nel 2017)

2019: fr. 140 871.75 (per le attività nel 2018)

2. a. Sì. La SSU riceve 1–2 volte l'anno gli indirizzi di tutti gli ufficiali neobrevettati.

- b. Le seguenti altre associazioni militari e società di tiro hanno ricevuto negli ultimi cinque anni indirizzi di



persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare: fanfare militari ad hoc, Cantone di Berna, Gesellschaft der Militär Motorfahrer Olten, Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden, Militärmotorverein Zürcher Oberland, Militärschützen Bülach, Notre armée de milice, Offiziersgesellschaft Beider Basel, Offiziersgesellschaft Burgdorf, Schützenbund Niederlerlinsbach, Schützengesellschaft Kümmerthausen-Engishofen, Schützengesellschaft Mägenwil, Schützengesellschaft Obererlinsbach, Unteroffiziersverein Zürcher Oberland, Verband Bernischer Unteroffiziersvereine.

c. Ad associazioni militari e società di tiro vengono fornite in media (ultimi cinque anni) 9 set di dati all'anno.

d. Le condizioni per la comunicazione degli indirizzi sono definite all'articolo 16 della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91): il richiedente deve essere un'associazione militare o una società di tiro e la richiesta deve avere lo scopo di favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché le attività fuori del servizio. Al momento della comunicazione dei dati, i richiedenti vengono esplicitamente resi attenti al fatto che gli indirizzi comunicati non possono essere utilizzati per alcun altro scopo.

e. La comunicazione di indirizzi privati ad associazioni private per "favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti", finalizzata alla collaborazione dell'Aggruppamento Difesa con le associazioni e le società nel quadro dell'istruzione e delle attività premilitari e fuori del servizio, corrisponde alla prassi adottata sinora. I militari possono chiedere per scritto in ogni momento all'Aggruppamento Difesa di bloccare la comunicazione dei dati ad associazioni militari e società di tiro.

3. La SSU, l'organizzazione mantello delle società svizzere degli ufficiali, è un'associazione privata che ha tra i suoi scopi l'assunzione di responsabilità in materia di politica militare e la tutela degli interessi degli ufficiali nell'ambito della politica di sicurezza svizzera. L'adesione a una società degli ufficiali è assolutamente facoltativa per tutti gli ufficiali. Il Consiglio federale prende conoscenza dell'opinione della SSU e di molte altre associazioni in quanto pareri di associazioni militari di milizia.

4. Negli ultimi anni la cassa della Confederazione ha versato al settore del tiro i contributi seguenti:

Spese del DDPS

2015: 22 416 000 franchi

2016: 22 393 000 franchi

2017: 22 475 000 franchi

2018: 22 881 000 franchi

Conformemente all'articolo 32e della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) versa ai Cantoni una indennità per sostenere misure di analisi e di risanamento di parapalle di impianti di tiro. Gli importi pagati sono stati i seguenti:

Spese dell'UFAM

2015: 4 220 000 franchi

2016: 6 610 000 franchi

2017: 8 820 000 franchi

2018: 7 707 000 franchi

5. Dal 2015 al 2019 le società militari e le associazioni militari mantello menzionate qui di seguito sono state sostenute nel settore delle attività fuori del servizio come segue:

Tabella

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare/Curia Vista/Interventi che contengono grafici o tabelle.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Gugger Niklaus-Samuel, Hadorn Philipp, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Streich-Feller Marianne

19.3180

 Interpellanza**Phonegate. Informare correttamente chi usa i cellulari**

Depositato da: Semadeni Silva
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Grazie alla loro forma piatta gli smartphone sono oramai diventati compagni fedeli. Spesso sono portati sul corpo nella tasca dei pantaloni e durante una conversazione telefonica si trovano in generale direttamente sull'orecchio. In Francia, nel 2018 si è saputo che i valori SAR dichiarati di molti modelli di cellulari venduti sono troppo bassi. I clienti sono stati ingannati per anni (Phonegate).

Il 13 febbraio 2019, nella rivista "Beobachter" degli esperti hanno affermato che i valori SAR dei telefoni cellulari sono misurati a una distanza troppo grande dal corpo. Ciò porta a valori SAR nettamente più bassi che non corrispondono alla realtà. Tenendo conto dell'attuale ricerca sui rischi e della giurisprudenza dei Paesi vicini, i rischi per la salute degli utenti di telefonia mobile sono più elevati di quanto ipotizzato. Nel frattempo, pare che i produttori siano giunti a un compromesso con le autorità competenti: una distanza di 5 millimetri tra il cellulare e la testa. Questa distanza non corrisponde ancora alla normale distanza di utilizzo di 0 millimetri. Gli utenti di telefonia mobile continuano ad essere ingannati. Nel contesto della prevista introduzione della quinta generazione di telefonia mobile (5G), vi è urgente necessità di chiarimenti.

Si pongono le seguenti domande:

1. Quando il Consiglio federale è stato messo al corrente dei valori limite insufficienti e quali misure sono state adottate per informare correttamente gli utenti di telefonia mobile?
2. In che modo le autorità federali hanno partecipato alle trattative che hanno portato al compromesso irrealistico di una distanza di 5 millimetri tra il cellulare e la testa? Si è tenuto conto del principio di precauzione?
3. Quali indicazioni provenienti dalla ricerca sono state fornite dal gruppo Berenis sul problema? Il professor Niels Kuster (Politecnico di Zurigo), menzionato nell'articolo del "Beobachter", è stato consultato per ottenere chiarimenti sui valori SAR fuorvianti?
4. In un lavoro di ricerca il professor Kuster ha dichiarato che le direttive sui valori limite proposte dall'industria non proteggono dal riscaldamento permanente e dannoso dei tessuti corporei. Raccomanda di adeguare con urgenza i valori limite insufficienti, in particolare in vista della 5G. In che modo il Consiglio federale tiene conto di questa raccomandazione?
5. I futuri telefoni cellulari per le comunicazioni mobili 5G funzioneranno con frequenze a onde estremamente corte nell'ordine del millimetro. Come e quando il Consiglio federale intende informare in merito l'opinione pubblica?
6. In che modo il Consiglio federale promuove la ricerca sui rischi delle radiazioni della telefonia mobile 5G indipendente dal settore industriale?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Da diversi anni l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) informa la popolazione con un'esauriente scheda informativa su come usare i telefoni cellulari in modo tale da ridurre l'esposizione alle radiazioni. Per evitare, a titolo precauzionale, inutili esposizioni alla testa, l'UFSP raccomanda di utilizzare cuffiette/auricolari e un dispositivo vivavoce senza filo con trasmettitore Bluetooth a bassa classe di potenza.

2./4. Secondo le raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP) i telefoni cellulari non devono superare un tasso di assorbimento specifico (in abbreviazione TAS oppure SAR, Specific Absorption Rate) di 2 Watt per chilogrammi durante le telefonate effettuate tenendo il dispositivo all'orecchio. I valori limite servono a prevenire che l'esposizione a radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza provochi un riscaldamento dell'organismo tale da ripercuotersi sulla salute. Le conoscenze acquisite in merito a questi

effetti sono applicate adottando un fattore di sicurezza di 50; in tal modo non coprono tuttavia gli effetti dell'esposizione a breve o lungo termine che potrebbero manifestarsi al disotto del valore limite e dei quali la conoscenza è ancora incerta.

In Europa la citata raccomandazione ICNIRP è stata recepita inizialmente nella norma europea di prodotto EN 50361:2002, applicabile anche in Svizzera, la quale ha definito per i produttori le specifiche da adottare come pure le condizioni per giungere a una presunzione di conformità per i telefoni cellulari. Le norme successive EN 62209-1 "Telefonare con il telefono all'orecchio" ed EN 62209-2 "Tenere il telefono vicino al corpo" hanno perfezionato le specifiche relative alla verifica, la valutazione e la dichiarazione precisando segnatamente i dettagli della misurazione. Con tali documenti la distanza dall'orecchio da garantire durante la procedura di misurazione è stata ridotta dai precedenti 15–25 millimetri a un valore uniforme di 5 millimetri, da rispettare a partire dal 2017.

Il Consiglio federale è consapevole che nell'ambito della sicurezza dei prodotti vale il "new and global approach". I produttori si assumono una grossa responsabilità, poiché devono assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti nella norma di prodotto.

3. Su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il gruppo consultivo di esperti RNI (Berenis) vaglia le nuove pubblicazioni scientifiche inerenti agli effetti delle radiazioni non ionizzanti, selezionando per una valutazione più approfondita gli studi che ritiene o che potrebbero essere significativi per la protezione delle persone. I risultati di tale valutazione sono pubblicati a cadenza trimestrale sul sito Internet dell'UFAM sotto forma di newsletter. In questo contesto al gruppo Berenis non è stato conferito alcun mandato di studio delle norme tecniche.

5./6. La tecnologia 5G che si sta introducendo prevede l'utilizzo di frequenze già in uso per la telefonia mobile e le connessioni wi-fi. In un orizzonte di più lungo periodo la tecnologia 5G passerà inoltre a bande di frequenza superiori, definite anche come "onde millimetriche". In merito agli effetti sull'organismo umano di questo tipo di radiazioni non vi sono ancora certezze scientifiche e occorreranno specifiche ricerche. Una tabella di marcia relativa all'eventuale introduzione in Svizzera delle onde millimetriche non è attualmente disponibile.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (26)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Birrer-Heimo Prisca, Crottaz Brigitte, Estermann Yvette, Frei Daniel, Friedl Claudia, Glättli Balthasar, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Hausammann Markus, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Maire Jacques-André, Marti Samira, Mazzone Lisa, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Reimann Maximilian, Reynard Mathias, Schneider Schüttel Ursula, Tornare Manuel, Töngi Michael, Vogler Karl, de la Reussille Denis

19.3184 Interpellanza

Concetto di "bene del figlio"

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La versione di lingua tedesca del Codice civile e i pertinenti trattati usano il termine "Kindeswohl" ("bene del figlio" nella versione italiana del Codice civile). Per contro gli specialisti parlano sempre più frequentemente di "übergeordnetes Kindesinteresse" ("interesse superiore del figlio") e in parte chiedono addirittura di sostituire nella legge il concetto di "bene del figlio" con quello di "interesse superiore del figlio" (cfr. in merito la raccomandazione n. 26–27 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia alla Svizzera, del febbraio 2015, secondo cui nello spirito dell'osservazione generale n° 14, 2013, il concetto di interesse superiore del figlio andrebbe utilizzato in maniera sistematica a livello legale, politico e giuridico in Svizzera).

1. Qual è la posizione del Consiglio federale dinanzi a questo sviluppo?
2. A suo parere, i concetti di "bene del figlio" e di "interesse superiore del figlio" sono sinonimi (p. es. nel diritto in materia di divorzio o di adozione)? In che cosa consiste un'eventuale differenza?
3. Ritiene necessario un intervento legislativo?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Il Consiglio federale deplora l'attuale diaframma sul concetto di "bene del figlio", che potrebbe dare l'impressione che le espressioni "bene del figlio" (Kindeswohl, bien de l'enfant) e "interesse superiore del figlio" (übergeordnetes Kindesinteresse, intérêt supérieur de l'enfant) abbiano un significato diverso; secondo il Consiglio federale tale non è il caso. Per questo motivo, negli ultimi anni l'Amministrazione federale, laddove invitata a prendere posizione in merito alla citata raccomandazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ha chiaramente indicato che il concetto di "bene del figlio", correntemente utilizzato nell'intera area germanofona e in uso costante in Svizzera, ha lo stesso significato materiale dell'"interesse superiore del fanciullo" di cui all'articolo 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, CDF; RS 0.107).

2. L'articolo 3 CDF stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli ... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente". Secondo l'osservazione generale no 14 (2013) del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, l'interesse superiore del fanciullo ha un triplice significato:

(1) È anzitutto un diritto soggettivo, ossia il diritto di ogni fanciullo che il suo interesse sia valutato e considerato seriamente non appena una decisione è presa nei suoi confronti, in particolare in presenza di interessi contrastanti, in modo da trovare la migliore soluzione per lui. (2) Si tratta inoltre di una regola procedurale: tutti coloro che prendono decisioni devono valutare le ripercussioni della loro decisione sul fanciullo e rendere conto di come ne hanno considerato il bene. (3) Si tratta infine di un principio giuridico interpretativo: nell'interpretare la legge, bisogna scegliere la migliore soluzione per il fanciullo. Occorre inoltre sentire il fanciullo e tenere conto della sua opinione per determinare quale sia il suo bene. Questi principi valgono senza restrizioni anche in Svizzera. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale rinvia al principio dell'articolo 3 CDF e dell'articolo 11 capoverso 11 della Costituzione, secondo cui l'interesse del figlio deve essere considerato in maniera prioritaria in tutte le decisioni che lo riguardano (DTF 143 I 21 consid. 5.5.2). A titolo complementare, va notato che i termini "bene del figlio" e "interesse superiore del figlio" sono utilizzati come sinonimi nella giurisprudenza del Tribunale federale. Il bene del figlio deve quindi essere considerato in ogni decisione, in relazione con il singolo caso e quindi concretamente con il figlio interessato dalla decisione. In tal senso si esprime anche il Tribunale federale nella sua giurisprudenza sul diritto di famiglia, dove afferma che il bene del figlio costituisce l'obiettivo prioritario del diritto della filiazione ... ed è pertanto sempre il fattore decisivo nella regolamentazione delle relazioni genitori-figlio, mentre gli interessi e i desideri dei genitori passano in secondo piano (DTF 142 III 612 consid. 4.2).

3. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non reputa necessario sostituire, nell'ordinamento



giuridico svizzero, il concetto di "bene del figlio" con quello di "interesse superiore del figlio". L'Esecutivo ritiene prioritario attuare correttamente i diritti risultanti dalla CDF, e non la questione terminologica. I minori devono essere riconosciuti quali soggetti giuridici in ogni settore del diritto; il bene del figlio va considerato prioritario in tutte le decisioni che lo riguardano.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (21)

Ammann Thomas, Arslan Sibel, Barazzzone Guillaume, Bregy Philipp Matthias, Bulliard-Marbach Christine, Béglé Claude, Campell Duri, Flach Beat, Gmür Alois, Graf Maya, Guhl Bernhard, Kälin Irène, Lohr Christian, Merlini Giovanni, Riklin Kathy, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Trede Aline, Wasserfallen Flavia, de Buman Dominique

19.3185

 Interpellanza**Acquisti della Confederazione. Nessuna backdoor digitale**

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Numerosi Paesi – come gli USA, l'Australia, la Nuova Zelanda – e la Commissione europea reputano che la collaborazione con determinati fornitori globali di servizi di telecomunicazione rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale. Nel caso dell'azienda Huawei si sospetta il deflusso di dati sensibili verso i servizi segreti cinesi. Attualmente in Svizzera sono previsti diversi grandi investimenti in infrastrutture critiche e sistemi di telecomunicazione. Particolarmente sensibili sono gli acquisti statali nell'ambito della difesa.

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Nell'ambito della difesa e di altre infrastrutture critiche statali, come limita il rischio che vengano acquistati sistemi con backdoor digitali?
2. Quali prove devono esibire concretamente i fornitori e i partner industriali a garanzia che i loro software e hardware non permettono il deflusso di dati sensibili?
3. È disposto a modificare la propria politica in materia di acquisti affinché in futuro i fornitori, in particolare nell'ambito della difesa, debbano rivelare i codici sorgente dei propri software e, se necessario, debbano integrarli in una soluzione nazionale (ad es. con un proprio sistema di cifratura)?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Il Consiglio federale e i competenti organi d'acquisto di sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sia civili sia militari, sono consapevoli dei rischi menzionati dall'autore dell'interpellanza. La gestione di tali rischi è disciplinata nelle Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale, che sono regolarmente aggiornate (ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2019). Sono disciplinati in tal sede in particolare i requisiti e le misure a livello organizzativo, tecnico e di personale volti a garantire l'adeguata tutela della confidenzialità, della disponibilità, dell'integrità e della tracciabilità degli oggetti degni di protezione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in seno all'Amministrazione federale. In via complementare, l'Organo di direzione informatica della Confederazione ha istituito un processo di verifica, inteso come "best practice" (migliore prassi), volto a ridurre lo spionaggio da parte dei servizi di informazione. Tale processo di verifica comprende diverse misure di protezione: la distinzione, nell'ambito di acquisti di TIC, tra elementi rilevanti in materia di rischi e elementi prestazionali che non comportano rischi; il ripristino della fornitura interna di prestazioni TIC (insourcing) nonché ulteriori misure di carattere organizzativo o inerenti alla tecnica di sicurezza oppure in materia di diritto degli acquisti. Il processo di verifica è utilizzato anche per gli acquisti a favore dell'Esercito svizzero; inoltre, per i relativi prodotti è svolta in occasione di ogni acquisto una valutazione dei rischi e dei punti deboli. A tutto ciò si aggiunge che le direttive vigenti sono regolarmente sottoposte a verifica ed eventualmente adeguate ai nuovi sviluppi.

2. Per quanto concerne i fornitori e i partner industriali, è previsto il ricorso a un'ampia gamma di misure. Le misure di carattere organizzativo e inerenti alla tecnica di sicurezza comprendono, ad esempio, il rispetto di appositi accordi in materia di tutela del segreto, prescrizioni concernenti l'elaborazione e la protezione dei dati nonché l'impiego della procedura prevista per la tutela del segreto. Quest'ultima comprende tutte le misure volte a garantire la protezione delle informazioni nel quadro dell'assegnazione a terzi di mandati classificati militarmente. Comprende in particolare l'avvio di misure di sicurezza speciali nel quadro di un protocollo di sicurezza. Per ogni terzo coinvolto è allestito un proprio protocollo di sicurezza. Ogni esercizio deve inoltre disporre di un attestato di sicurezza e a tal fine è sottoposto a un apposito audit da parte della Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Nel quadro delle misure di sicurezza in materia di diritto degli acquisti, la misura più importante è



rappresentata dalla specificazione, in ogni messa a concorso, di criteri di idoneità, determinanti a livello di sicurezza, che devono essere soddisfatti dai fornitori. I fornitori devono inoltre impegnarsi a riconoscere il diritto svizzero e il foro competente in Svizzera. Quale ulteriore condizione sine qua non, nel quadro di mandati classificati militarmente l'elaborazione di dati deve imperativamente aver luogo in Svizzera. Ciò significa in concreto che deve essere impossibile qualsivoglia accesso ai dati dall'estero. La soddisfazione di tale requisito deve essere confermata da ogni fornitore per scritto.

3. Per hardware e software strategici nell'ambito della difesa è già oggi possibile farsi rivelare e verificare i codici sorgente. I codici sorgente devono inoltre per principio essere depositati e la loro utilizzazione deve essere autorizzata nei casi in cui l'azienda offerente dovesse interrompere le sue attività nel settore in questione, ad esempio per motivi finanziari. Le soluzioni crittologiche raccomandate dagli offerenti sono verificate e, se necessario, sostituite con soluzioni interne. Attualmente il Consiglio federale non ravvisa alcuna necessità di modificare la politica in materia di acquisti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (22)

Ammann Thomas, Arslan Sibel, Bregy Philipp Matthias, Bulliard-Marbach Christine, Béglé Claude, Campell Duri, Egger Thomas, Flach Beat, Gmür Alois, Graf Maya, Guhl Bernhard, Kälin Irène, Lohr Christian, Paganini Nicolo, Regazzi Fabio, Riklin Kathy, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Trede Aline, Töngi Michael, de Buman Dominique

19.3186

 Interpellanza

Condizioni intollerabili nei macelli svizzeri

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Negli ultimi mesi hanno destato scalpore alcuni video diffusi dai media, girati con telecamere nascoste, che mostrano e denunciano condizioni intollerabili in diversi macelli svizzeri.

In questi filmati si può vedere come il personale dei macelli, sotto stress, si comporti in modo palesemente errato per quanto riguarda sia l'igiene delle carni sia il trattamento degli animali durante le fasi di stordimento e dissanguamento.

A seguito di questi video, le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione hanno predisposto misure amministrative per migliorare la situazione e, in singoli casi, sporto denuncia penale contro i gestori dei macelli (<https://www.schweizerbauer.ch/politik-wirtschaft/agrarwirtschaft/vs6400-fuer-schlachthof-schliessung-47567.html>).

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta la protezione degli animali nei macelli svizzeri? I comportamenti che si vedono nei video sono casi isolati?
2. L'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali e le derrate alimentari è di competenza dei Cantoni. Ritiene sufficienti i mezzi a disposizione per un'applicazione rigorosa delle norme di igiene e protezione degli animali in tutti i Cantoni?
3. Quali sono le possibilità a disposizione della Confederazione per intervenire nei Cantoni qualora nei macelli l'attuazione delle disposizioni sulla protezione degli animali lasciasse a desiderare?
4. In che modo sono garantiti la formazione e il perfezionamento del personale dei macelli per quanto riguarda il trattamento degli animali e il loro stordimento affidabile e sicuro prima della macellazione?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Nel 2017 l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha deciso, insieme ai Cantoni, di valutare l'esecuzione della protezione degli animali nella macellazione di ruminanti e suini e nel controllo delle carni. Lo scopo dei controlli nei macelli è di stabilire se, nel caso di eventuali violazioni delle prescrizioni, si tratta di casi isolati o di inadempienze sistematiche. Tra il mese di maggio del 2018 e quello di marzo del 2019 l'Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL) ha eseguito questi controlli e presentato un rapporto ai Cantoni competenti.

Dai riscontri emerge che sono state rilevate inadempienze in diverse aziende, ma che le violazioni gravi delle disposizioni sulla protezione degli animali rinvenute sono poche. Laddove necessario, le autorità hanno immediatamente disposto misure esecutive specifiche e presentato denunce penali. La pubblicazione del rapporto finale è prevista nel prossimo autunno. L'USAV, in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione, analizzerà le eventuali inadempienze sistematiche per poi definire le ulteriori misure necessarie.

2. Le risorse per il controllo delle carni e l'attuazione delle prescrizioni di protezione degli animali variano molto da Cantone a Cantone e non sempre sono sufficienti. Il Consiglio federale ritiene che risorse adeguate siano decisive per una attuazione coerente delle prescrizioni di protezione degli animali e di igiene. In caso di necessità, l'USAV offre la sua consulenza e la sua collaborazione ai servizi veterinari cantonali.

3. Conformemente alla legislazione sulla protezione degli animali, la Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione da parte dei Cantoni e non può quindi intervenire direttamente nell'esecuzione, poiché la valutazione del singolo caso sul posto spetta alle autorità cantonali di esecuzione. L'USAV, competente in materia, si impegna tuttavia per un'applicazione efficiente ed efficace della legislazione sulla protezione degli animali e per un'esecuzione della stessa il più possibile uniforme. Nel caso della protezione degli animali nei macelli, l'USAV offre ai Cantoni il sostegno all'esecuzione, sotto forma tra l'altro di consulenze e formazioni.



Inoltre, nell'ambito della protezione degli animali nella macellazione e dell'igiene delle carni, organizza una piattaforma per lo scambio di esperienze dei collaboratori delle autorità veterinarie dei diversi Cantoni.

4. Ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali, il personale dei macelli deve aver conseguito una formazione specifica. Chi non dispone del titolo di formazione professionale di "macellaia-salumiera/macellaio-salumiere" deve completare una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP). Il personale dei macelli è inoltre tenuto a seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull'arco di tre anni. La FSNP per lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l'accudimento degli animali nei macelli e per lo stordimento e il dissanguamento degli animali da macello è offerta da organizzazioni di settore. L'USAV verifica il contenuto delle proposte di formazione e ne riconosce la validità. Attualmente l'USAV sta esaminando i contenuti delle formazioni riconosciute per il personale dei macelli confrontandoli con le specifiche esigenze emerse attualmente.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (25)

Aebischer Matthias, Ammann Thomas, Barazzone Guillaume, Bulliard-Marbach Christine, Béglé Claude, Campell Duri, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Gmür Alois, Graf Maya, Gschwind Jean-Paul, Gugger Niklaus-Samuel, Jans Beat, Kälin Irène, Lohr Christian, Munz Martina, Reynard Mathias, Riklin Kathy, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Trede Aline, Töngi Michael, Wasserfallen Flavia, de Buman Dominique

19.3188

 Interpellanza**Fucile LBD 40. Un'arma pericolosa**

Depositato da: Fridez Pierre-Alain
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 20.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Da diversi mesi i fucili LBD40 (lanciatori di palle da difesa), fabbricati a Thun, hanno fatto parlare di sé in Francia dato l'ampio utilizzo che ne ha fatto la polizia francese durante le manifestazioni settimanali del movimento dei gilet gialli. Gli oltre 10 000 proiettili sparati dalle forze dell'ordine hanno causato conseguenze a volte gravi, tra cui danni irreversibili all'integrità fisica (in particolare agli occhi), perché a quanto pare alcuni tiratori avrebbero deliberatamente preso di mira la parte superiore del corpo dei manifestanti. Le persone colpite resteranno sfigurate per tutta la vita ...

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Le autorità svizzere erano consapevoli dei rischi intrinseci a queste armi quando ne hanno approvato l'esportazione?
2. Insieme ai lanciatori sono per caso fornite delle regole d'uso ed è prevista una formazione e una supervisione del loro corretto utilizzo?
3. Queste armi sono utilizzate anche in Svizzera e, se sì, secondo quali istruzioni?
4. Si è in grado di giudicare il loro utilizzo con il distacco necessario e sono già state fatte esperienze al riguardo?
5. Si sono verificati incidenti anche in Svizzera?
6. In quali Paesi vengono esportati gli LBD40?
7. I Paesi eventualmente interessati rispettano i diritti umani e i valori democratici, tra cui la libertà di espressione e il diritto di manifestare?

Ringrazio il Consiglio federale per le sue risposte.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il legislatore ha definito nella legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB, RS 514.51) i principi fondamentali e le principali condizioni di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico. La LMB ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali e dei principi di politica estera della Svizzera, nonché il mantenimento al tempo stesso di una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale.

Secondo l'articolo 22 LMB la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

I criteri per l'autorizzazione sono inoltre sanciti dall'articolo 5 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511).

1. In base all'articolo 5 capoverso 1 LMB, le armi, i sistemi d'arma, le munizioni e gli esplosivi militari sono considerati materiale bellico. Il lanciatore di palle da difesa 40 millimetri (LBD40) è un'arma a letalità ridotta (less lethal), ossia è concepita in modo da non uccidere il bersaglio. Poiché la LMB si limita a definire le armi indipendentemente dal rischio specifico di ferita causato da queste, i fucili LBD40 sono in teoria considerati anch'essi materiale bellico. Invece, i criteri per l'autorizzazione fissati dall'articolo 5 OMB permettono una valutazione delle domande d'esportazione che tiene conto dei rischi legati ad alcune armi.
2. L'utilizzo di un'arma da parte degli organi di polizia è solitamente regolamentata dal diritto nazionale vigente nel Paese destinatario.
3. Questa domanda rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni. Diversi corpi di polizia cantonali utilizzano fucili LBD40. Sulla base di un esame effettuato dal Centro di competenze per le tecniche di polizia e informatiche, la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) ha precisato di



essere favorevole all'utilizzo di quest'arma, sottolineando la necessità di tener conto delle raccomandazioni formulate dal Centro di competenza. Tra queste vi sono le raccomandazioni per l'impiego (ad es. distanza d'impiego e punto di mira), che sono integrate nelle direttive operative dei corpi cantonali di polizia.

4./5. Queste domande rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. Dopo essere stata consultata a tale proposito, la CCPCS ha risposto sostenendo di non rilevare dati statistici specifici riguardanti l'utilizzo dei fucili LBD40 e gli eventuali incidenti ad essi legati.

6. Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati esportati fucili LBD40 in 25 Paesi e nello specifico, in ordine di importanza decrescente, verso: Francia, Spagna, Polonia, Ungheria, Stati Uniti, Irlanda, Kuwait, Canada, Lituania, Svezia, Italia, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Serbia, Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Germania, Portogallo, Oman, Sudafrica, Malaysia, Kenya e Emirati Arabi Uniti.

Gli ultimi quindici Paesi summenzionati hanno importato armi di questo tipo per un valore inferiore a 10 000 franchi per Paese, il che rappresenta, in unità, da uno a sette esemplari.

7. Le domande di esportazione sono valutate caso per caso. La valutazione si fonda sui criteri dell'articolo 5 OMB, che esigono in particolare il rispetto dei diritti umani da parte dei Paese destinatari.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3191

 Postulato**Intergruppi parlamentari con obiettivi di propaganda razzista o antisemita**

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'Ufficio valuta l'adozione di direttive per l'istituzione, l'assistenza e il lavoro degli intergruppi parlamentari.

Motivazione

Come qualsiasi cittadino, anche i parlamentari sono liberi di organizzarsi in associazioni e gruppi, nel quadro del diritto vigente, e di esprimere la propria opinione. Tuttavia, nella percezione dell'opinione pubblica in Svizzera e all'estero gli intergruppi parlamentari rivestono spesso un carattere ufficiale e svolgono pertanto un ruolo di primo piano per la reputazione del Parlamento e della Confederazione. Occorre quindi evitare che vengano istituiti, come già accaduto in passato, intergruppi parlamentari che perseguono l'obiettivo di associare il proprio operato a persone, organizzazioni o contenuti razzisti o antisemiti. A tal fine si potrebbe prevedere un accreditamento da parte dell'Ufficio che autorizzi l'impiego del logo del Parlamento e l'iscrizione nel registro ufficiale.

Parere dell'Ufficio del 17.05.2019

La base legale per la costituzione di intergruppi parlamentari è l'articolo 63 della legge sul Parlamento (LParl). I parlamentari che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari. Si tratta di strutture informali: gli intergruppi non sono organi dell'Assemblea federale e non possono agire in nome del Parlamento, né in Svizzera né all'estero. Inoltre non dispongono di alcun mandato né di alcuna legittimazione. Contrariamente agli organi ufficiali, gli intergruppi parlamentari non hanno il diritto di utilizzare il logo del Parlamento.

Attualmente gli intergruppi annunciano la propria costituzione ai Servizi del Parlamento, indicando il loro nome, il nome delle persone che li presiedono e le coordinate della loro segreteria. Al momento gli intergruppi sono 155; il relativo elenco è pubblicato sul sito Internet del Parlamento.

Considerato l'elevato aumento del numero di intergruppi parlamentari negli ultimi anni, nel novembre 2018 l'Ufficio ha istituito una sottocommissione incaricata di fare il punto della situazione e di esaminare se sia necessario intervenire emanando prescrizioni o direttive per gli intergruppi. La sottocommissione ha adempiuto il suo mandato e ha presentato all'Ufficio alcune proposte. Quest'ultimo intende conferire con l'Ufficio del Consiglio degli Stati e prendere eventuali decisioni in vista del prossimo cambio di legislatura.

Indipendentemente da ciò, l'Ufficio non è a conoscenza di intergruppi con obiettivi di propaganda razzista o antisemita, né il postulato fornisce indicazioni al riguardo.

Considerati i lavori in corso, l'Ufficio ritiene che il postulato sia superfluo e propone quindi di respingerlo.

Proposta dell'Ufficio del 17.05.2019

L'Ufficio propone di respingere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente
Parlamento (Parl)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Barrile Angelo, Fehlmann Rielle Laurence, Landolt Martin, Reynard Mathias, Riklin Kathy, Seiler Graf Priska,
Wermuth Cédric

19.3192

 Interpellanza

Perché il Consiglio federale si rifiuta di prendere le necessarie misure per contrastare la scarsa applicazione dei principi guida dell'ONU da parte delle imprese svizzere?

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel suo rapporto "Settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive" della fine del 2018 il Consiglio federale specifica che "per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, degli standard ambientali e sociali in Svizzera e all'estero, si aspetta da tutti gli operatori della piazza commerciale elvetica un comportamento integro e responsabile". Questa buona volontà espressa sulla carta non ha però alcuna ricaduta sulla prassi. Due anni dopo l'adozione del piano d'azione nazionale (PAN) l'analisi effettuata da un organismo esterno su mandato del Governo dà una valutazione critica delle misure prese dalla Confederazione per garantire il rispetto dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese svizzere. A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. La Confederazione ha proposto varie attività per incentivare le imprese commerciali a servirsi dei Principi guida dell'ONU, in particolare l'organizzazione di una conferenza nel 2019 volta a verificare in che modo tali principi vengono applicati. Non dovrebbe piuttosto finanziare uno studio che valuti in maniera seria il modo in cui le imprese commerciali applicano i Principi guida?
2. La Svizzera finanzia il Responsible Mining Index (RMI), un indice che giudica la prassi delle imprese minerarie secondo criteri che corrispondono ai Principi guida dell'ONU. Perché la Svizzera dà un contributo finanziario a questa fondazione, che esamina l'operato di imprese minerarie straniere (ad eccezione di Glencore), ma rifiuta di finanziare un'analisi che prenda in considerazione l'applicazione dei Principi guida dell'ONU da parte delle imprese commerciali svizzere? Come si può mettere fine a questa incoerenza? Attraverso la creazione di un Responsible Trading Index?
3. Il Consiglio federale può dirsi soddisfatto di un'applicazione minima dei Principi guida dell'ONU da parte delle società svizzere, come quella messa in evidenza dallo studio qualitativo contenuto nel rapporto esterno sul PAN, quando continua a dichiarare che la Svizzera deve impegnarsi a favore della "diffusione e dell'effettiva attuazione delle norme CSR" (ossia le norme di responsabilità sociale delle imprese)? Come può affermare che i valori misurati siano sufficienti a fronte dei risultati di Glencore al punto D.01.1.2 e 3 dell'RMI? Perché respinge le numerose raccomandazioni formulate in uno studio esterno al momento dell'analisi del PAN?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./3. L'Amministrazione federale ha commissionato a un ufficio di consulenza esterno la valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU (gap analysis).

Lo studio conclude in sostanza che il piano d'azione nazionale (PAN) sull'attuazione dei Principi guida dell'ONU per l'economia e i diritti umani garantisce in maniera efficace e in conformità con gli impegni internazionali della Svizzera il rispetto dell'obbligo di protezione. Sono state tuttavia identificate alcune sfide legate all'attuazione dei Principi guida dell'ONU. Lo studio ha mostrato ad esempio che tali principi e il PAN sono poco noti tra le imprese svizzere, in particolare tra le PMI. Il Consiglio federale era consapevole di questo problema già in fase di elaborazione del PAN e per questo motivo ha deciso di integrarvi alcune misure che prevedono in particolare la divulgazione dei Principi guida dell'ONU e dello stesso PAN (workshop di formazione). Sono stati pertanto messi a punto mezzi di comunicazione e attività di sensibilizzazione adeguati al settore privato: finora, ad esempio, 360 persone impiegate in 300 imprese hanno partecipato a un workshop di formazione. Due terzi dei partecipanti erano rappresentanti di PMI. Un opuscolo destinato alle PMI è stato pubblicato. Il Consiglio federale porterà avanti questo impegno anche in futuro.

Il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca hanno analizzato le raccomandazioni dello studio e fatto il punto della situazione in merito



all'attuazione dei Principi guida dell'ONU. Durante la sua seduta del 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha preso atto delle conclusioni cui si è giunti. L'Esecutivo terrà conto di alcune raccomandazioni dello studio nell'elaborazione del PAN per la legislatura 2020–2023. Nel quadro del processo di rielaborazione si terrà una tavola rotonda cui parteciperanno i gruppi di interesse coinvolti, tra cui associazioni dell'economia, sindacati, ONG e scuole universitarie.

2. Il "Responsible Mining Index" (RMI) deve incentivare i gruppi minerari a migliorarsi in termini economici, sociali, ecologici e di buongoverno (EESG). La pubblicazione delle valutazioni e dei modelli di successo rappresenta un incentivo positivo al continuo miglioramento delle imprese minerarie e promuove lo scambio fattivo tra i vari gruppi di interesse che operano nel settore delle materie prime. Tali miglioramenti vanno a beneficio delle fasce della popolazione interessate dall'attività estrattiva. L'RMI è sostenuto dalla Svizzera in collaborazione con altri attori dello sviluppo, tra cui il ministero degli esteri olandese e fondazioni di beneficenza.

L'RMI non si applica alle società di brokeraggio che operano nel settore delle materie prime, ma i miglioramenti nell'ambito EESG hanno effetti indiretti positivi sull'attuazione dei Principi guida dell'ONU da parte di queste società.

Nel novembre 2018 il Consiglio federale ha inoltre pubblicato una guida che si prefigge di sostenere i gruppi che operano nelle materie prime affinché osservino l'obbligo di diligenza nel settore dei diritti umani. È quindi prematuro commissionare uno studio sull'attuazione dei Principi guida dell'ONU.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Aebischer Matthias, Fehlmann Rielle Laurence, Frei Daniel, Hadorn Philipp, Mazzone Lisa, Munz Martina, Seiler Graf Priska

19.3193

 Interpellanza**Accordo di libero scambio tra AELS e Mercosur. Aumenteranno in futuro gli scandali dei macelli?**

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il livello delle prescrizioni di protezione degli animali per i polli e i bovini da ingrasso negli Stati del Mercosur?

Per quanto concerne l'allevamento, gli interventi, il trasporto e la macellazione: in quali ambiti vi sono lacune e in quali le prescrizioni degli Stati del Mercosur sono meno severe rispetto a quelle della legislazione svizzera sulla protezione degli animali per queste due categorie di animali?

2. Guardando allo scandalo dei macelli del 2017 in Brasile:

Come valuta l'affidabilità e l'efficacia dell'esecuzione negli Stati del Mercosur delle prescrizioni di protezione degli animali per i polli e i bovini da ingrasso per quanto concerne l'allevamento, gli interventi, il trasporto e la macellazione?

3. Quali possibilità vede, in un accordo di libero scambio (ALS), di limitare l'importazione di pollame, carni bovine ed equine ai prodotti soggetti a prescrizioni di protezione degli animali analoghe a quelle vigenti in Svizzera per la detenzione, gli interventi, il trasporto e la macellazione?

4. Quali possibilità di controllo delle prescrizioni di protezione degli animali da parte di istituzioni svizzere prevede concretamente per la carne di pollame, bovini ed equini importata in Svizzera dagli Stati del Mercosur?

Le disposizioni svizzere sull'importazione di carne di manzo di alta qualità ("high quality beef"; tenore di grasso nella carne e in particolare mangime composto per il 70 per cento di cereali) possono essere soddisfatte soltanto in allevamenti semintensivi (feedlot) discutibili dal punto di vista della protezione degli animali.

5. È disposto a completare le disposizioni sull'importazione con norme minime in materia di protezione degli animali?

Motivazione

Nel suo parere in risposta alla mozione 18.3566, il Consiglio federale scrive che nel quadro dei negoziati con il Mercosur avrebbe fatto realizzare un esame d'impatto sulle conseguenze ambientali di una liberalizzazione di alcuni prodotti, in particolare agricoli. Il rapporto non è però ancora disponibile e questo è problematico perché, contrariamente a quella svizzera, le legislazioni sulla protezione degli animali degli Stati del Mercosur non prevedono prescrizioni dettagliate, concrete e complete sulla detenzione degli animali. La maggior parte delle pratiche vietate in Svizzera, quali la stabulazione fissa, i pavimenti completamente perforati, la detenzione in gabbia, la castrazione senza anestesia, i trasporti con tempi di percorrenza superiori a sei ore sono legali in questi Stati. Un ALS potrebbe far crescere ulteriormente la domanda e questi prodotti potrebbero giungere in Svizzera senza dichiarazione.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Pochi Paesi si sono dotati di prescrizioni sulla protezione degli animali severe come quelle svizzere. Questo non significa tuttavia che altrove la detenzione degli animali sia generalmente cattiva – neanche negli Stati del Mercosur, che sono tutti membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e sono pertanto tenuti a rispettare le norme dell'OIE in materia di protezione degli animali.

2. Lo scandalo dei macelli in Brasile è stato scoperto dalle autorità brasiliane, un indizio che il sistema brasiliano di esecuzione del diritto funziona. I rapporti dell'UE sugli audit nei macelli del Mercosur fanno



inoltre ritenere che siano rispettate le prescrizioni di protezione degli animali dell'UE.

3./5. Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza al benessere degli animali. È del resto previsto di includere questo aspetto nell'accordo di libero scambio con gli Stati del Mercosur per rafforzare la cooperazione (dialogo) in materia. Il Consiglio federale ritiene per contro impraticabili le restrizioni all'importazione, che potrebbero essere contestate nell'ambito dell'OMC.

Per migliorare la protezione degli animali a livello mondiale, la Svizzera continuerà a sostenerla in seno ai pertinenti organi internazionali. La disposizione sul benessere degli animali nel previsto accordo di libero scambio con gli Stati del Mercosur offre un'ulteriore opportunità di affrontare la questione con i Paesi partner.

4. Tutti i macelli stranieri da cui provengono i prodotti esportati in Svizzera o nell'UE devono essere riconosciuti dall'UE e sottoposti a regolari audit. L'UE effettua controlli tra l'altro sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche nei macelli riconosciuti degli Stati del Mercosur. Nel quadro dell'accordo agricolo bilaterale con l'UE, la Svizzera tiene conto dei pertinenti controlli dell'UE. Non sono pertanto previsti controlli analoghi da parte della Svizzera.

Le prescrizioni sulla carne di manzo di alta qualità ("high quality beef") menzionate sono l'attuazione di un risultato dei negoziati multilaterali del 1979 che obbliga gli Stati membri del GATT (ora OMC) a prevedere i contingenti d'importazione concordati per questo tipo di carne. L'obbligo non contempla disposizioni sul "feedlot". Una restrizione all'accesso al mercato per questa carne dovrebbe essere rinegoziata con i partner commerciali interessati in seno all'OMC. Queste disposizioni non sono oggetto dei negoziati bilaterali con gli Stati del Mercosur.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Aebi Andreas, Fiala Doris, Graf Maya, Hadorn Philipp, Maire Jacques-André, Tornare Manuel

19.3195

 Interpellanza

Misure contro il burnout e i suicidi degli agricoltori

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo uno studio di Agroscope e della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo del 2017, gli agricoltori sono colpiti dal burnout con una frequenza maggiore rispetto alla media della popolazione. Determinanti, nello sviluppo di un esaurimento di questo tipo, sono la situazione finanziaria dell'azienda, lo stato generale di salute, la mancanza di tempo libero, il trovarsi spesso sotto pressione e la stretta interdipendenza tra lavoro e famiglia, con i conflitti che ne derivano. I fattori che invece proteggono dal burnout sono una buona qualità delle relazioni e competenze sociali come un buon autocontrollo e la determinazione.

Nel marzo del 2017, il settimanale d'informazione "Rundschau" ha trasmesso un servizio sugli agricoltori stanchi di vivere: la disperazione li porterebbe alla malinconia e al suicidio, se non avessero la possibilità di discutere con la famiglia o la cerchia dei colleghi o di contattare la hot line telefonica riservata ai contadini. I politici si chiedono perché molti agricoltori abbiano pensieri suicidi.

Il rapporto sull'assistenza psichiatrica in Svizzera (Versorgungssituation psychisch erkrankter Personen in der Schweiz), commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica all'ufficio di studi Bass nel 2016, mostra una carenza di specialisti in psichiatria e psicoterapia nelle istituzioni e zone rurali. Vi è inoltre una generale mancanza di servizi rapidamente accessibili per le situazioni di crisi ed emergenza nelle zone rurali e una carenza di offerte nei settori ambulatoriale-istituzionale e intermedio.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. C'è un nesso statistico tra la carenza di servizi di assistenza psicoterapeutica nelle zone rurali e il numero di casi di burnout e suicidio tra gli agricoltori negli ultimi anni?
2. Quali sono le offerte di prevenzione del burnout e dei suicidi per gli agricoltori? Sono note ai diretti interessati e con quale frequenza vengono utilizzate?
3. Quali misure sono state adottate a livello federale per colmare le lacune in materia di assistenza psichiatrica nelle zone rurali e nelle regioni di montagna descritte nel rapporto dell'ufficio Bass del 2016?
4. Quali sono le implicazioni, per l'accesso ai servizi psicoterapeutici in tali zone e regioni, della modifica di ordinanza annunciata dal Dipartimento federale dell'interno per passare dal modello della delega al modello della prescrizione?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Da un'analisi della letteratura scientifica effettuata dalla Scuola superiore di scienze agrarie, forestali e alimentari (SSAFA 2018) è emerso che in Svizzera non vi sono studi aggiornati sui suicidi e i burnout degli agricoltori. Sulla base dei dati disponibili non è possibile accertare se vi sia un nesso tra la malattia e la carenza di servizi psicoterapeutici. Tuttavia, dall'Indagine sulla salute in Svizzera risulta che i contadini e le contadine parlano meno spesso delle proprie sofferenze psichiche rispetto al resto della popolazione (Rapporto agricolo 2014). Inoltre vanno generalmente meno spesso dal medico.

2. In Svizzera vi sono vari servizi di prevenzione del suicidio accessibili all'intera popolazione, come è emerso durante l'elaborazione del Piano d'azione nazionale di prevenzione del suicidio del 2016 dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e come ha confermato l'analisi della letteratura scientifica della SSAFA (2018).

Il servizio di assistenza telefonica Telefono amico è accessibile a tutti 24 ore su 24. Eppure come è risultato da un sondaggio commissionato dall'UFSP nel 2017, soltanto il 40 per cento della popolazione lo conosce.

Sono inoltre disponibili offerte per gruppi di destinatari specifici. La Comunità di lavoro riformata svizzera Chiesa e agricoltura (Schweizerische reformierte Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft) gestisce un servizio di assistenza telefonica interconfessionale. L'Unione svizzera delle donne contadine e rurali gestisce

inoltre un sito Internet tramite il quale contadini e contadine possono ottenere in maniera semplice aiuto e sostegno. Questa piattaforma d'intermediazione riceve oltre mille telefonate al mese. In caso di emergenza gli utenti sono rinviiati al servizio di assistenza telefonica Telefono amico. I diretti interessati sono inoltre sensibilizzati al problema del burnout e delle situazioni di crisi e informati sulle pertinenti offerte in articoli pubblicati dalla stampa agricola.

È inoltre positivo che alcuni Cantoni siano attivi nella prevenzione del suicidio: il Cantone di Vaud forma persone che hanno contatti con gli agricoltori. Questo cosiddetto servizio di sentinella è assicurato per esempio da veterinari, controllori, fiduciari o venditori, che devono essere in grado di riconoscere i segnali premonitori di una crisi e sapere come intervenire. Nel Cantone di Berna si è instaurata una buona collaborazione tra il centro di formazione agricola Inforama e i servizi clinici specializzati. La Scuola agraria Plantahof del Cantone dei Grigioni ha ospitato la mostra itinerante sulla prevenzione del suicidio.

Anche la Confederazione si impegna in questo senso: l'UFSP in generale nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione di prevenzione del suicidio e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) in modo specifico per gli agricoltori. Il 10 settembre 2018 l'UFAG ha organizzato una giornata nazionale sulla prevenzione del suicidio tra gli agricoltori e in quell'occasione ha pubblicato sul proprio sito informazioni e link ai servizi di assistenza. L'UFAG incontra regolarmente gli attori rilevanti del settore.

3. Il Consiglio federale è consapevole delle difficoltà di accesso e delle lacune nell'offerta di servizi illustrate nel rapporto dell'ufficio Bass. Più la zona è rurale, maggiore è la carenza di personale psichiatrico-psicoterapeutico specializzato. La pianificazione dell'assistenza sanitaria è tuttavia di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale accoglie quindi con favore misure a livello cantonale volte a migliorare la situazione.

4. Nel modello basato sulla prescrizione, gli psicoterapeuti psicologi non dipendono più dai medici deleganti per la fatturazione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'offerta di fornitori di prestazioni è ampliata, resta tuttavia da vedere se questo sarà sufficiente per aumentare la disponibilità di servizi nelle zone rurali.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Ammann Thomas, Bulliard-Marbach Christine, Gschwind Jean-Paul, Marchand-Balet Géraldine

19.3196 Interpellanza

Dotare i grandi predatori di trasmettitori

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La fondazione Kora effettua un monitoraggio esaustivo dei grandi predatori basato essenzialmente su avvistamenti e notifiche di casi di danno. Il monitoraggio potrebbe essere ottimizzato dotando sistematicamente i grandi predatori di trasmettitori. In caso di attacchi da parte di grandi predatori ad animali da reddito occorre effettuare analisi del DNA esaustive al fine di identificare gli animali all'origine dei danni e, se del caso, per autorizzarne l'abbattimento. Il prelievo di tali campioni e i conseguenti oneri amministrativi rappresentano un carico supplementare per il proprietario interessato e rallentano i processi fino a un'eventuale autorizzazione di abbattimento. Dopo tale autorizzazione, la ricerca di un grande predatore può rivelarsi molto ardua e in passato è sovente risultata vana. L'onere per i guardacaccia è dunque elevato, ma potrebbe essere ridotto in misura sostanziale.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Dal punto di vista della biologia della fauna selvatica e da quello sociopolitico il Consiglio federale intravede un plusvalore in un monitoraggio ottimizzato dotando i grandi predatori di trasmettitori?
2. A quanto stima i costi per dotare sistematicamente i grandi predatori di trasmettitori? Sussiste in tal modo un potenziale di risparmio rispetto alla situazione attuale?
3. Quali requisiti legali devono essere soddisfatti per poter dotare i grandi predatori di trasmettitori?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. In Svizzera, le popolazioni di grandi predatori sono monitorate per conto della Confederazione. Quelle di lince sono sorvegliate attraverso un monitoraggio sistematico con fototrappole, mentre quelle di lupi attraverso una prova genetica. I costi di questo monitoraggio sono a carico della Confederazione e ammontano a 700 000 franchi l'anno. Per il monitoraggio generale non vengono utilizzati collari dotati di trasmettitori. Tali trasmettitori consentono di localizzare con grande precisione i grandi predatori, ma i costi associati sono molto elevati. Per questo motivo, questo metodo è stato finora utilizzato soltanto nel quadro di progetti scientifici e su singoli animali. Il Consiglio federale è dell'avviso che la procedura attuale sia adeguata dal punto di vista sociale e della biologia degli animali selvatici e non ritiene pertanto necessario adeguarla. Inoltre, richiama l'attenzione sul fatto che nel caso di una decisione di abbattimento di un animale che provoca danni sproporzionati, non occorre la sua identificazione genetica preventiva.

2. I costi complessivi di questa operazione sarebbero costituiti dal costo della tecnologia utilizzata e dal costo della cattura e dell'equipaggiamento di tutti i grandi predatori. Attualmente dovrebbero essere equipaggiati per la prima volta circa 300 grandi predatori (230 linci, 70 lupi, 3 orsi), cui andrebbero ad aggiungersi ogni anno circa 100 animali giovani. Un trasmettitore GPS della durata di due anni costa 3000 franchi e una trappola per la cattura circa 1000 franchi, esclusi i costi annuali di gestione e manutenzione. Il costo totale del materiale (trasmettitori GPS e trappole) per il primo equipaggiamento è quindi stimato a circa 1,5 milioni di franchi, mentre quello dell'equipaggiamento nuovo e sostitutivo dovrebbe costare circa un milione di franchi all'anno. La gestione dei trasmettitori, l'infrastruttura necessaria e la valutazione dei dati di localizzazione genereranno in definitiva costi pari a circa 0,5 milioni di franchi l'anno. Le spese per il personale sono al momento difficili da stimare: supponendo che occorranza circa 1000 ore di lavoro per lupo e orso e circa 500 ore di lavoro per lince e che un'ora di lavoro costi 100 franchi (guardiacaccia, veterinari, biologi), per il primo equipaggiamento si devono contare quasi 20 milioni e per quelli nuovi e sostitutivi circa 6 milioni di franchi l'anno. Tuttavia, i costi effettivi potrebbero superare questa stima, poiché in particolare la cattura dei lupi è estremamente difficile e associata a possibilità di successo molto basse. Il Consiglio federale ritiene che questi costi siano sproporzionati, anche in considerazione dell'incerta fattibilità e della mancanza di potenziale di risparmio rispetto alla situazione attuale.



3. L'equipaggiamento di animali selvatici con trasmettitori è possibile conformemente al diritto federale vigente. Per la cattura e l'equipaggiamento degli animali selvatici, il titolare del progetto deve disporre delle necessarie autorizzazioni federali e cantonali di caccia e di protezione degli animali. Inoltre, la cattura deve essere accompagnata da un veterinario, poiché l'immobilizzazione dei grandi predatori può essere effettuata soltanto con l'uso di narcotici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Ammann Thomas, Bregy Philipp Matthias, Gschwind Jean-Paul, Marchand-Balet Géraldine, Regazzi Fabio, Roduit Benjamin, Ruppen Franz

19.3199

 Postulato

Aumentare la sicurezza dei dispositivi connessi

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che valuti le possibilità di aumentare la sicurezza dei dispositivi connessi immessi sul mercato in relazione alla protezione dei dati.

Motivazione

Negli ultimi anni si è verificato un forte aumento dell'immissione in commercio e della vendita di dispositivi connessi, siano essi giocattoli, veicoli, assistenti personali o strumenti per il benessere. Un certo numero di informazioni sono affidate a queste apparecchiature o vengono registrate automaticamente (ad es. il peso della persona tramite la bilancia connessa, il tragitto percorso in macchina, la presenza o meno della persona in casa ecc.). Tuttavia, l'utilizzazione di questi dispositivi non è priva di rischi per la protezione dei dati e della sfera privata dei singoli. In effetti, molto spesso questi dispositivi sono poco o affatto sicuri, aspetto che consente di manomettere facilmente il loro uso. Il Consiglio federale è quindi incaricato di presentare un rapporto che valuti come migliorare la sicurezza dei dati relativi ai dispositivi connessi (evitare le falle, predisporre determinate norme elementari di sicurezza, impedire la trasmissione di dati personali all'insaputa del consumatore o senza il suo consenso ecc.).

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Nel rapporto in attuazione del postulato Glättli 17.4295, di imminente elaborazione, verranno già indicate le direttive e prescrizioni grazie alle quali sarà possibile aumentare la sicurezza dei dispositivi in questione e al contempo garantire la confidenzialità, la disponibilità e l'integrità dei dati che essi registrano, memorizzano e trasmettono.

Il postulato deve essere adempiuto nell'ambito di questi lavori. Si tratterà anche di indicare in che modo migliorare la protezione dei consumatori nei confronti della trasmissione indesiderata di dati.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (14)

Candinas Martin, Chevalley Isabelle, Fehlmann Rielle Laurence, Hadorn Philipp, Maire Jacques-André, Marra Ada, Mazzone Lisa, Moret Isabelle, Romano Marco, Schenker Silvia, Semadeni Silva, Tornare Manuel, Wüthrich Adrian, de Buman Dominique



19.3201

 Interpellanza**Lavoro ridotto. La SECO cambia le regole del gioco durante la partita?**

Depositato da: Nantermod Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è una misura molto utile per le aziende che subiscono una variazione importante delle ordinazioni: consente infatti di far fronte a un calo temporaneo dell'attività senza dover procedere a licenziamenti.

Nel mese di dicembre la SECO ha modificato la sua prassi in materia. L'edilizia, caratterizzata da problemi stagionali in inverno, è ad esempio esclusa dall'indennità per lavoro ridotto. Questa nuova prassi è applicata con effetto immediato, sin dal successivo mese di gennaio.

Pur essendo comprensibile, questa misura è difficile da integrare nella pianificazione a lungo termine di un'azienda. Ricevendo la decisione della SECO pochi giorni prima della sua entrata in vigore, molti datori di lavoro – che avevano fatto affidamento sulla stabilità delle regole in materia di assicurazioni sociali – si sono infatti ritrovati in una situazione di difficoltà con contratti di lavoro che non potevano essere sciolti. Per le aziende interessate si sarebbero potute trovare altre soluzioni.

La SECO è consapevole che le misure adottate con un termine di attuazione così breve sono molto difficili da gestire per le aziende coinvolte? È consapevole che questo tipo di prassi comporta una perdita economica rilevante per tali aziende?

La SECO può impegnarsi, in futuro, a tener conto delle conseguenze temporali delle sue decisioni e perlomeno a prevedere termini di entrata in vigore delle nuove prassi che consentano ai datori di lavoro di adeguarvisi? Per questo tipo di decisione non sarebbe opportuno inviare una notifica almeno sei mesi prima?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

L'assicurazione contro la disoccupazione è organizzata in maniera decentralizzata e il trattamento delle domande d'indennità per lavoro ridotto (domande di ILR) è di esclusiva competenza degli uffici cantonali del lavoro (servizio cantonale) e delle casse di disoccupazione. La concessione dell'ILR avviene in due fasi.

In un primo tempo il datore di lavoro presenta al servizio cantonale una domanda di ILR in vista di un'eventuale perdita di lavoro (preannuncio di lavoro ridotto). Tale servizio si pronuncia unicamente sul diritto di un'azienda di beneficiare dell'ILR, emanando una decisione preliminare positiva o negativa. Anche in caso di decisione preliminare positiva, a questo stadio non viene versata alcuna indennità in quanto l'assicurazione contro la disoccupazione non conosce ancora il numero delle ore perse. In un secondo tempo, se la decisione preliminare non è contestata e se il datore di lavoro ha effettivamente subito una perdita di lavoro, quest'ultimo si rivolge alla cassa di disoccupazione che verserà l'ILR. In genere la cassa di disoccupazione rimborsa al datore di lavoro l'80 per cento delle ore di lavoro perse.

Quale autorità di vigilanza dell'assicurazione contro la disoccupazione, la SECO può impugnare la decisione preliminare del servizio cantonale entro 30 giorni se ritiene che i presupposti del diritto non sono adempiuti (decisione preliminare positiva nella prima fase; art. 102 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0). Nel quadro della sua attività di vigilanza summenzionata, la SECO si è opposta a varie decisioni cantonali (decisioni preliminari positive di ILR) che non rispettavano i presupposti del diritto all'ILR. In seguito a tali opposizioni, il servizio cantonale ha riesaminato i presupposti del diritto tenendo conto dei motivi di rifiuto addotti dalla SECO nella sua opposizione. In seguito il servizio cantonale ha quindi negato alle aziende il diritto di chiedere alla cassa di disoccupazione il versamento dell'ILR. I datori di lavoro in questione non hanno presentato ricorso contro tali decisioni presso il tribunale cantonale. Le decisioni sono quindi passate in giudicato.

La SECO ha applicato la procedura usuale e non ha quindi adottato misure con un breve termine di attuazione. Ha unicamente fatto valere la sua facoltà di impugnare le decisioni preliminari di ILR non conformi al diritto. Le aziende sono consapevoli della facoltà della SECO di opporsi a tali decisioni preliminari entro 30

giorni e del rischio che queste vengano annullate. Le aziende avrebbero potuto presentare ricorso contro le decisioni di annullamento ma, avendo rinunciato ad avvalersi dei rimedi giuridici a loro disposizione (ricorso dinanzi al tribunale cantonale), si sono dichiarate d'accordo con il rifiuto del diritto all'ILR.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3203 Interpellanza

Costi amministrativi delle casse malati. Quale trasparenza?

Depositato da: Moret Isabelle
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel quadro della LAMal, il principio dell'economicità si applica anche agli assicuratori malattie e in particolare ai loro costi amministrativi. Dall'introduzione della LAMal l'aumento dei costi amministrativi delle casse malati va di pari passo con l'aumento dei costi a carico dell'AOMS. In media i costi amministrativi degli assicuratori malattie si aggirano intorno al 5 per cento dei costi complessivi. In alcune casse arrivano però fino al 10 per cento. Attualmente non è possibile dire se le spese amministrative di un assicuratore malattie siano giustificate rispetto a quelle di un altro. Non tutte le casse malati pubblicano infatti le percentuali dei controlli delle fatture che si sono rivelati utili e di quelli che invece sono risultati inutili.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Perché gli assicuratori malattie non riescono a realizzare economie di scala sui costi amministrativi?
2. Come verifica l'UFSP i costi amministrativi degli assicuratori malattie con costi superiori alla media?
3. Quali sono le giustificazioni fornite dalle casse malati i cui costi amministrativi sono superiori alla media?
4. L'UFSP dispone di mezzi per costringere le casse malati con costi amministrativi elevati a ridurli?
5. L'UFSP dispone delle statistiche delle percentuali dei controlli delle fatture che si sono rivelati utili e di quelli che invece sono risultati inutili di ogni cassa malati?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Non disponendo della medesima struttura, non tutti gli assicuratori sono in grado di realizzare economie di scala: quelli con un effettivo importante di assicurati, ad esempio, possono beneficiare di sinergie. In effetti, il loro personale i cui salari costituiscono i tre quarti dei costi amministrativi, non aumenta in modo lineare in rapporto all'effettivo degli assicurati.

2. L'autorità di vigilanza esamina i costi amministrativi degli assicuratori nel quadro del controllo dei conti annuali comparando le cifre di ogni assicuratore con la media dell'intero settore. Quando un assicuratore presenta costi amministrativi che superano in maniera significativa questa media, l'autorità di vigilanza ne esige la giustificazione con i relativi dettagli. Se l'assicuratore non è in grado di fornire spiegazioni plausibili, l'autorità di vigilanza gli chiede di esporre ogni voce individuale dei costi amministrativi, compilando un modulo di registrazione ad hoc.

Se l'assicuratore non riesce a giustificare l'ammontare dei suoi costi amministrativi, l'autorità di vigilanza ha la competenza di procedere a un controllo approfondito sul posto. L'assicuratore deve garantire il libero accesso a tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti (art. 34 cpv. 3 della legge concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie, LVAMal; RS 832.12).

3. Negli ultimi anni, numerosi assicuratori hanno effettuato costosi investimenti nelle tecnologie dell'informazione, un ambito con cui sperano a lungo termine di ridurre i costi amministrativi. A seconda della taglia dell'assicuratore, in un primo tempo simili investimenti gravano in modo più o meno forte sui costi amministrativi.

4. Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LVAMal, gli assicuratori devono contenere i costi amministrativi dell'assicurazione sociale malattie entro i limiti propri ad una gestione economica. In questi costi rientrano i costi degli intermediari e le spese per la pubblicità.

L'autorità di vigilanza ha la facoltà di adottare provvedimenti conservativi ai sensi dell'articolo 38 LVAMal nel caso in cui l'assicuratore malattie non è in grado di giustificare i suoi costi amministrativi eccessivi.

5. L'UFSP non dispone di queste statistiche.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3205

 Interpellanza

Meno dinamismo nella digitalizzazione. Cosa intraprende il Consiglio federale?

Depositato da: Burkart Thierry
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il dinamismo della digitalizzazione è in calo in Svizzera. Tale situazione è causata dal quadro regolamentare esistente e dalle nuove intenzioni di regolamentazione annunciate che frenano l'innovazione. In questo modo la Svizzera spreca la sua buona situazione di partenza in diversi settori.

In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nella circolazione stradale la Svizzera era uno tra i primi Paesi a realizzare prove pilota con veicoli a guida autonoma. Ha assunto un ruolo di pioniere anche quando i primi robot autonomi per le consegne hanno percorso le nostre strade. In confronto ad altri Paesi, che hanno pure firmato la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, come ad esempio la Gran Bretagna, in Svizzera non vengono quasi più realizzati ampi progetti pilota (parola chiave "senza accompagnatore"). Cosa intende intraprendere affinché nel nostro Paese migliorino le condizioni quadro per poter affrontare la prossima tappa nell'impiego dei veicoli a guida autonoma?
2. Nell'ambito dei droni, grazie alla legislazione liberale e favorevole all'innovazione, la Svizzera è tra le nazioni di punta a livello mondiale ed è un centro del sapere. Ora si intende introdurre un obbligo di registrazione per gli operatori e i loro apparecchi a partire dalla metà del 2020. Inoltre sempre più attori chiedono norme di regolamentazione. Ciò non è per forza problematico fintanto che migliora la sicurezza ma non si ostacola l'innovazione. Come intende garantire che il potenziale degli oggetti volanti senza pilota continui ad essere sfruttato pienamente?
3. Nell'ambito della salute viene continuamente sottolineato che la digitalizzazione (ad es. la telemedicina, il monitoraggio della salute via app) rivoluzionerà il sistema sanitario. Purtroppo negli ultimi anni non sono stati registrati progressi degni di essere menzionati. A cosa sono dovuti questi ritardi e cosa intraprende per colmarli?
4. Nell'ambito delle telecomunicazioni le frequenze per il G5 sono state attribuite con successo. Per permettere un potenziamento del G5 su tutto il territorio, a causa della capacità limitata delle reti occorre investire in modo massiccio nell'ampliamento dell'infrastruttura in termini di antenne o allentare i valori limite. Entrambe le opzioni rappresentano grandi ostacoli e potrebbero rallentare fortemente il processo di digitalizzazione. Come intende consentire un rapido potenziamento delle reti G5?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui in Svizzera il dinamismo della digitalizzazione è calato. È invece convinto che la Svizzera sfrutti sempre di più le opportunità della digitalizzazione. Si prenda l'esempio del settore energetico, in cui la decentralizzazione tramite le energie rinnovabili, l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti e il crescente fabbisogno di dati sono motore di innovazione. Per sostenere attivamente questa dinamica, a settembre 2018 il Consiglio federale ha aggiornato la sua Strategia "Svizzera digitale". Questa definisce gli obiettivi da raggiungere e le linee guida in relazione alla digitalizzazione. Le azioni concrete di attuazione della Strategia in seno all'Amministrazione federale sono illustrate in un piano d'azione pubblicato sul sito dell'Ufficio federale delle comunicazioni.

In merito alle domande dell'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale si esprime come segue:

1. Nelle prove con veicoli a guida autonoma, la Svizzera continua a giocare un ruolo centrale nel confronto internazionale. Il fatto che nell'ambito pubblico la Svizzera non abbia ancora realizzato prove pilota senza accompagnatore, secondo il Consiglio federale è da ricondurre soprattutto allo stato di avanzamento tecnologico dei veicoli a guida autonoma. Le esperienze raccolte dai progetti pilota con navette automatizzate mostrano chiaramente che la tecnologia di questi veicoli non è ancora abbastanza matura per realizzare



questo tipo di prove. Il parere unanime dei gruppi di esperti internazionali conferma questa valutazione. Il Consiglio federale vede tuttavia la necessità di creare già oggi le basi legali per l'utilizzo progressivo dei veicoli a guida autonoma per poter reagire rapidamente alla trasformazione tecnologica in dinamica evoluzione. Nel quadro dell'imminente revisione della legge federale sulla circolazione stradale, il Consiglio federale presenterà alle Camere federali delle proposte in materia.

2. Grazie alla legislazione liberale e alla buona collaborazione delle autorità con la ricerca, lo sviluppo e l'industria, in Svizzera l'utilizzo di droni ha superato lo stadio sperimentale, per esempio nella pianificazione e nella sorveglianza delle infrastrutture energetiche. Ulteriori misure sono necessarie da una parte per garantire gli standard di sicurezza e dall'altra per consentire dei modelli commerciali finanziariamente sostenibili per gli operatori. Il Consiglio federale promuove questi sforzi autorizzando l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ad assumere personale aggiuntivo e sostenendo la creazione di un cosiddetto "U-space" in Svizzera. Questo sistema di gestione del traffico dovrà permettere un esercizio sicuro e la convivenza di velivoli con o senza pilota.

Le nuove regole europee, che entreranno in vigore a metà 2020, sono state influenzate in modo determinante dalla Svizzera: i metodi per valutare i rischi legati all'utilizzo dei droni e la qualità delle misure di sicurezza adottate sono stati sviluppati dall'UFAC. In Svizzera questo metodo viene usato già da diversi anni, dandole una posizione di vantaggio nella concorrenza internazionale. La registrazione degli operatori e, dove necessario, dei loro apparecchi è parte integrante delle nuove regole europee ed è indispensabile per il buon funzionamento dell'U-space. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la densità normativa può compromettere l'innovazione. Le nuove norme europee danno però abbastanza margine di manovra per contrastare in Svizzera possibili ostacoli alla forza innovativa della ricerca, dello sviluppo e dell'industria. Il Consiglio federale intende sfruttare questo margine di manovra nel caso in cui le nuove norme non contribuiranno al miglioramento della sicurezza.

3. La digitalizzazione nel sistema sanitario dovrebbe contribuire in particolare affinché le informazioni rilevanti per il trattamento siano disponibili al posto giusto nel momento giusto. In questo modo si può migliorare la sicurezza dei pazienti, la qualità del trattamento e l'efficienza. Pertanto la Confederazione e i Cantoni collaborano già da diversi anni all'introduzione di una cartella informatizzata del paziente (CIP). Un grande passo in avanti nell'introduzione e nella diffusione della CIP, entro l'aprile 2020, è sicuramente stata l'adozione della Strategia eHealth Svizzera 2.0 da parte del Consiglio federale avvenuta il 14 dicembre 2018. Tramite gli obiettivi e le misure di questa strategia, oltre all'introduzione della CIP, si intende promuovere in particolare un utilizzo più sicuro delle applicazioni eHealth.

Tuttavia è una grande sfida riuscire a introdurre soluzioni unitarie e interconnesse in un sistema sanitario federalistico e frammentato come quello svizzero. Senza prescrizioni di diritto federale e forti incentivi, si corre il grande rischio che vengano a crearsi innanzitutto soluzioni isolate proprietarie che non sono sostenibili. Allo stesso tempo va osservato che la digitalizzazione del sistema sanitario è solo un mezzo per raggiungere un fine, infatti, occorrono anche cambiamenti nella collaborazione tra strutture sanitarie e professionisti della salute, in particolare più reti coordinate e una maggiore collaborazione interprofessionale.

4. Per quanto riguarda le infrastrutture di comunicazione, la Svizzera ha finora potuto posizionarsi bene a livello internazionale. Dispone di reti fisse performanti e di reti di radiocomunicazione mobile di qualità estese praticamente su tutto il territorio. Per poter mantenere questa buona situazione per la società e l'economia, è tuttavia necessario investire ulteriormente nelle reti e nei servizi. Questi investimenti sono realizzati dagli attori del mercato. Con la vendita all'asta delle frequenze di radiocomunicazione mobile, realizzata tempestivamente all'inizio del 2019 suscitando grande attenzione anche a livello internazionale, la Confederazione ha creato le premesse per il necessario sviluppo delle infrastrutture della radiocomunicazione mobile in Svizzera. Le reti di radiocomunicazione mobile performanti dell'ultima generazione (5G) vengono introdotte in tutti gli Stati industrializzati e rappresentano una base importante per lo sviluppo della digitalizzazione.

In considerazione della protezione della popolazione da effetti nocivi, prevista dalla legge sulla protezione dell'ambiente, e del crescente utilizzo e rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad autunno 2018 è stato istituito dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni un gruppo di lavoro che dovrà analizzare le esigenze e i rischi nella creazione di reti 5G e stendere entro metà 2019 un rapporto con raccomandazioni in merito. Il Consiglio federale definirà i lavori successivi quando sarà presentato questo rapporto.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3206

 Interpellanza

Sicurezza dell'approvvigionamento e certezza del diritto nel settore dei medicinali veterinari

Depositato da: Müller-Altermatt Stefan
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il 27 gennaio 2019 l'UE ha posto in vigore una nuova regolamentazione completa del settore dei medicinali veterinari che separa in modo netto gli aspetti giuridici inerenti ai medicinali per uso veterinario dalle norme applicabili ai farmaci per uso umano.

Poiché in Svizzera le norme importanti per i medicinali per uso umano e veterinario sono ancora disciplinate in un'unica legge, vi è il rischio che nei prossimi anni nel nostro Paese venga mantenuta una regolamentazione impropria per i medicinali veterinari. Questa situazione potrebbe comportare ostacoli giuridici e amministrativi che farebbero aumentare inutilmente il prezzo di tali prodotti e ne limiterebbero la disponibilità. In questo modo i canali illegali per le importazioni dall'UE diventerebbero più interessanti, il che favorirebbe un uso incontrollato dei medicinali veterinari con tutti i rischi del caso.

Sono quindi da temere carenze nell'approvvigionamento, costi aggiuntivi per i detentori di animali e ostacoli all'esportazione di latte, carne, uova o miele verso l'UE.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta l'importanza della nuova legislazione comunitaria sui medicinali veterinari alla luce del fatto che praticamente tutti i medicinali per uso veterinario utilizzati in Svizzera sono prodotti nell'UE?
2. Ritiene che il nostro Paese possa garantire, attraverso adeguamenti pragmatici della legislazione vigente o attraverso nuove norme giuridiche adeguate, che in futuro i medicinali veterinari siano più facilmente disponibili in Svizzera e siano offerti a prezzi che non incentivino più le importazioni illegali, in quanto differiscono soltanto marginalmente da quelli dei Paesi vicini?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Con il nuovo regolamento relativo ai medicinali veterinari, l'UE ha emanato norme armonizzate che trovano applicazione diretta in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'omologazione, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la dispensazione e l'uso dei medicinali veterinari. Ciò avrà conseguenze anche per la Svizzera, in particolare perché il nostro Paese dipende dall'approvvigionamento di medicinali veterinari provenienti dal mercato europeo, così come per l'esportazione di derrate alimentari di origine animale nell'UE. Le autorità federali competenti stanno analizzando le differenze tra il nuovo regolamento dell'UE e la legislazione svizzera sugli agenti terapeutici. Sulla base di questa analisi dovranno essere apportati tutti gli adeguamenti legislativi eventualmente necessari.

2. Per garantire il trattamento degli animali malati e la sicurezza alimentare in Svizzera è necessaria una gamma sufficientemente ampia di medicinali veterinari omologati. L'omologazione garantisce in particolare che siano immessi sul mercato medicinali sicuri, di elevato valore qualitativo ed efficaci. Tuttavia, la disponibilità di medicinali veterinari non dipende soltanto dalle condizioni di omologazione vigenti in Svizzera, ma anche da altri fattori. Ad esempio, in considerazione delle dimensioni ridotte del mercato svizzero, l'immissione in commercio può risultare troppo onerosa per i titolari delle omologazioni e portare quindi a ritiri dal mercato, in particolare di antibiotici. Determinanti sono anche gli sviluppi globali, quali la concentrazione su un numero limitato di produttori di principi attivi a livello mondiale. Tuttavia, la legislazione vigente prevede diversi approcci per migliorare la disponibilità di medicinali veterinari: la presa in considerazione delle decisioni di omologazione estere, la possibilità di importare medicinali veterinari non disponibili in Svizzera al fine di costituire scorte per coprire il fabbisogno di un anno da parte di operatori sanitari, diverse possibilità di omologazione semplificata e gli emolumenti di omologazione ridotte che non coprono i costi per i medicinali veterinari. È infine all'esame la possibilità di semplificare ulteriormente sul piano giuridico e amministrativo l'importazione di questi medicinali.



La formazione dei prezzi dei medicinali veterinari è libera e può portare a prezzi più elevati in un mercato piccolo e fortemente segmentato come quello svizzero. Per sapere quale sarà l'impatto del nuovo regolamento dell'UE e degli eventuali adeguamenti del diritto svizzero sulla disponibilità o sui prezzi dei medicinali veterinari occorrerà attendere i risultati dell'analisi menzionata precedentemente. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che non sia sufficiente concentrarsi esclusivamente sulla riduzione dei prezzi per combattere in modo efficace il commercio illegale di medicinali veterinari.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Ritter Markus

19.3207

 Mozione**Fermare in modo rapido e coerente la drammatica moria di api e insetti**

Depositato da: Guhl Bernhard
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Alla luce della situazione descritta nella motivazione, delle prospettive drammatiche e dell'obbligo costituzionale di precauzione, il Consiglio federale è chiamato ad agire:

1. attuando con rapidità e coerenza in tutta la Svizzera tutte le raccomandazioni del rapporto di esperti sulla mozione della CAPTE 13.3372, "Piano d'azione nazionale per la salute delle api";
2. integrando e attuando con coerenza la protezione e la promozione degli insetti in tutti i settori pertinenti, che si tratti di politica agricola, forestale, dei trasporti, di pianificazione territoriale, istruzione, economia eccetera;
3. collaborando strettamente con i Cantoni per garantire un'attuazione rapida e coerente delle misure di protezione e promozione degli insetti;
4. contribuendo al finanziamento e ad altre misure di conservazione e promozione necessarie nel settore della biodiversità;
5. riferendo periodicamente sullo stato degli sforzi per proteggere e promuovere gli insetti (controllo).

Motivazione

Nelle sue risposte alle interpellanze Vogler 17.4162 e Graf Maya 17.4310, il Consiglio federale afferma: "La scomparsa degli insetti colpisce in egual misura l'economia e la società. Gli insetti sono presenti in tutti gli spazi vitali, svolgono un ruolo chiave per il funzionamento degli ecosistemi e ne garantiscono quindi i servizi indispensabili per il nostro benessere economico e sociale (p. es. la conservazione della fertilità del suolo, l'impollinazione, la riduzione degli organismi nocivi) ... Le perdite di insetti hanno quindi effetti negativi per esempio per l'agricoltura, l'economia forestale e il benessere della popolazione in generale."

La mortalità degli insetti non colpisce solo le mele in Turgovia, le ciliegie nel Canton Basilea Campagna o le albicocche nel Vallese. A rischio è anche lo splendore dei fiori nelle Alpi, un'immagine gradita al turismo svizzero, come pure gli anfibi, i pesci e gli uccelli in Svizzera, per i quali gli insetti sono spesso la principale fonte di cibo, e, infine, siamo a rischio anche noi esseri umani.

Se un danno grave è concepibile e il timore che possa verificarsi è scientificamente plausibile, secondo il diritto vigente e un rapporto della Commissione etica (maggio 2018) la Svizzera è tenuta ad adottare misure precauzionali.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale condivide le richieste dell'autore della mozione ed è consapevole del cattivo stato della varietà degli insetti in Svizzera. Oltre il 60 per cento delle specie di insetti, analizzate nel quadro del programma delle Liste rosse, registra un calo delle popolazioni. Più del 40 per cento sono minacciate di estinzione e il 20 per cento lo sono quasi. Anche lo stato e lo sviluppo qualitativo degli habitat particolarmente preziosi per la varietà degli insetti sono negativi. Tale aspetto concerne sia spazi vitali specifici quali i biotopi d'importanza nazionale sia le grandi superfici utilizzate a scopo agricolo e nei centri abitati.

Nonostante le misure già adottate, non è finora stato possibile arrestare la moria di insetti. Le cause sono in linea di principio note: si tratta in particolare della dispersione degli insediamenti e del paesaggio fortemente antropizzato, dell'agricoltura intensiva, della scadente qualità degli habitat degli insetti e delle crescenti emissioni luminose.

Nel corso dell'estate, l'Ufficio federale dell'ambiente presenterà in un rapporto dettagliato le cause e illustrerà inoltre le misure adottate finora per promuovere gli insetti, le misure che possono essere accelerate ed evidenzierà in particolare le lacune riscontrate. Nel rapporto sarà altresì illustrato il fabbisogno finanziario per



attuare nuove misure e come integrare i diversi lavori nel partenariato con i Cantoni. La necessità di ulteriori azioni sarà determinata partendo da questa base decisionale. Le richieste dell'autore della presente mozione saranno considerate nel quadro di detto rapporto.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (5)

Chevalley Isabelle, Graf Maya, Hess Lorenz, Semadeni Silva, Vogler Karl

19.3208

 Interpellanza

Violazioni dei diritti umani commesse su vasta scala in Siria da milizie armate sostenute dalla Turchia

Depositato da: Guhl Bernhard
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo il rapporto "Human rights in the Middle East and North Africa" di Amnesty International, milizie armate sostenute dalla Turchia hanno commesso violazioni dei diritti umani su vasta scala a danno della popolazione curda in Siria, in particolare nella regione di Afrin: si parla di vittime civili, sfollamenti forzati, saccheggi, confische, torture e abusi.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande che seguono.

1. Dove e in quali condizioni vivono oggi le persone fuggite dalla regione di Afrin?
2. In che modo la Svizzera fornisce sostegno alle persone cacciate dalle milizie appoggiate dalla Turchia?
3. Che cosa fa la Svizzera contro queste violazioni dei diritti umani?
4. Il Consiglio federale è interessato al ritorno di queste persone nella loro regione di origine e alla loro sicurezza?
5. In caso affermativo, quali misure concrete adotta la Svizzera per aiutarle a tornare nella loro regione e a riottenere i loro averi?
6. Cosa fa il Consiglio federale per impedire che la Turchia occupi altre zone della Siria, come la regione di Manbij, dove alcune truppe turche sono già presenti e pronte a intervenire?
7. Il Consiglio federale è disposto a impegnarsi all'interno degli organi dell'ONU per lanciare una missione di mantenimento della pace in Siria?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. In Siria 12 milioni di persone si trovano in una situazione di grave emergenza e dipendono dall'aiuto umanitario; tra queste vi sono 6 milioni di sfollati. A seguito dell'offensiva turca ad Afrin (Siria) all'inizio del 2018, secondo le stime dell'ONU oltre 150 000 persone sono state costrette a fuggire dalla zona. La maggioranza di loro non vive in campi ufficiali ma in villaggi come Tel Refaat, Fafin, Ziyara, Deir Jmal, Ahras, Kafar Naya, Telqraq, Nubul e Zahra, che si trovano in zone controllate in parte da gruppi armati curdi e in parte dalle forze armate siriane. Circa 10 000 sfollati di Afrin vivono in campi ufficiali. Nei mesi invernali le condizioni nei campi sono precarie poiché le persone che li abitano ricevono solo saltuariamente generi alimentari e assistenza medica basilare. Per chi non vive al loro interno l'accesso a strutture sanitarie e istituti di formazione è particolarmente difficile. Un altro aspetto problematico è la limitazione della libertà di movimento dovuta alle condizioni di sicurezza; in molti casi non è possibile tornare ad Afrin né proseguire per Aleppo.

2. La Svizzera presta aiuto umanitario e si adopera per la protezione della popolazione colpita dalla guerra. Collabora con vari partner, tra cui l'ONU, il Comitato internazionale della Croce Rossa e organizzazioni non governative. Questo sostegno include anche l'aiuto agli sfollati, che spesso fanno parte delle fasce più vulnerabili della popolazione. L'aiuto fornito dalla Svizzera si fonda su principi umanitari. Il sostegno è imparziale e viene offerto solo in base alle necessità. L'aiuto umanitario deve raggiungere le persone in difficoltà in tutte le zone, a prescindere da chi le controlla. Questo approccio comprende anche l'aiuto transnazionale nel Nord della Siria reso possibile dalla risoluzione 2449 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

3–6. L'impegno della Svizzera nel contesto del conflitto siriano si basa su tre pilastri: l'aiuto umanitario, il sostegno al processo di pace dell'ONU e la promozione del diritto internazionale pubblico, a cui si aggiunge la lotta contro l'impunità. Come esposto dal Consiglio federale nelle risposte alle domande Guhl 18.5680 e 18.5679 e all'interpellanza Guhl 18.3366, sin dall'inizio del conflitto la Svizzera ha esortato le parti, inclusa la Turchia, a rispettare il diritto internazionale umanitario e i diritti umani esprimendosi sia a livello bilaterale sia



nel quadro di vertici multilaterali.

7. L'invio di una missione di mantenimento della pace in Siria richiede una decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Secondo la prassi abituale, questo avviene solo d'intesa con lo Stato interessato, in questo caso la Siria. Poiché la Svizzera non è membro del Consiglio di sicurezza le sue possibilità d'influenza in merito al lancio di una missione di pace dell'ONU sono limitate.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3209

 Interpellanza**Cure mediche, qualità, economicità**

Depositato da: Glauser-Zufferey Alice
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Per migliorare la qualità delle cure mediche, contenerne i costi, evitare cure inutili e garantire una distribuzione ottimale degli studi medici nel nostro Paese, mi faccio portavoce della popolazione esasperata dagli aumenti dei premi e dei medici che onorano al 100 per cento il giuramento di Ippocrate e chiedo al Consiglio federale quali potrebbero essere le soluzioni e se sia favorevole a:

1. Rendere obbligatorio rivolgersi per la prima consultazione a un medico generico riconosciuto dalla Società svizzera di medicina interna generale e dalla società di medicina interna del Cantone interessato. Da questa regola dovrebbero essere escluse le consultazioni ginecologiche, pediatriche e oftalmologiche. La libera scelta del medico generico sarebbe naturalmente garantita. I Paesi Bassi praticano questo modello con buoni risultati.
2. Incoraggiare (favorire?) il più possibile le pratiche amministrative per ottenere l'autorizzazione al libero esercizio. Promuovere condizioni favorevoli per le collettività locali, in particolare nelle regioni periferiche minacciate da carenze dovute all'imminente pensionamento dei medici di base. La moratoria degli studi medici sarebbe così sopportabile, in particolare per le regioni decentrate.
3. Imporre uno stage triennale ai medici stranieri, da svolgersi in istituzioni riconosciute dalla Società svizzera di medicina interna generale o dalle società di medicina specializzata. La specializzazione dovrebbe rispondere rigorosamente alle esigenze della popolazione.
4. Imporre di prescrivere farmaci utilizzando la loro Denominazione comune internazionale (DCI), in quantità corrispondenti alla durata del trattamento e a prezzi equi. La Nuova Zelanda sta attuando con successo questo modello.
5. Incoraggiare la "medicina intelligente" ("linee guida") quando è utile e stabilire le regole per il suo impiego, in particolare in termini di finanziamento e assicurazione?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Nel 2017 un gruppo di esperti nominato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha proposto alcune misure di contenimento dei costi, tra cui l'obbligo per gli assicurati di ricorrere al coordinamento delle cure da parte di un medico "gestore" (M27 "Vincolo al modello gatekeeping"). L'obiettivo è garantire attraverso una gestione mirata cure mediche efficienti e di qualità. Il Consiglio federale sta attualmente valutando come attuare questa misura.
2. Secondo la legge federale sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), chiunque voglia esercitare la professione medica "come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale" deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone in cui desidera esercitare. Secondo l'articolo 55a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) il Consiglio federale può tuttavia far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale si è avvalso di tale facoltà fissando nella relativa ordinanza (OLNF; RS 832.103) il numero massimo dei medici autorizzati. Con il messaggio (18.047) del 18 maggio 2018 concernente la modifica della LAMal relativa all'autorizzazione dei fornitori di prestazioni, attualmente in discussione in Parlamento, il Consiglio federale propone che siano i Cantoni a disciplinare essi stessi l'offerta a seconda delle loro esigenze, differenziando in base ai campi di specializzazione e alle regioni. Come ha evidenziato nelle sue risposte alle interpellanze Lohr 18.3206 e 17.3824 nonché nel suo9 parere in merito al postulato Schmid Federer 17.3380, il Consiglio federale è dell'avviso che i Cantoni siano in grado di rilevare meglio di tutti il bisogno di prestazioni della loro popolazione. Inoltre, secondo la ripartizione federalista delle competenze, spetta ai Cantoni garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione.
3. Esigere dai medici dell'Unione europea (UE) un'esperienza professionale preliminare sarebbe contrario al

principio del riconoscimento automatico dei diplomi sancito dall'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), accettato dal Popolo il 21 maggio 2000. Con il progetto del 18 maggio 2018, il Consiglio federale propone pertanto, come condizione di autorizzazione supplementare, di esigere dai medici che forniscono prestazioni a carico dell'AOMS nel settore ambulatoriale le conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire prestazioni di qualità e che tali conoscenze siano verificate nell'ambito di una procedura d'esame. Poiché non fa dipendere l'autorizzazione a praticare a carico dell'AOMS da un ciclo di studi preparatorio o da un'esperienza professionale, tale disciplinamento non è in contraddizione con l'ALC. I medici che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto sono considerati in possesso delle conoscenze necessarie e sono dispensati dall'esame. Questa eccezione è giustificata dall'interesse pubblico nel garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità del sistema sanitario svizzero.

4. Gli assicuratori malattie possono già oggi rifiutare il rimborso di prolungate terapie farmacologiche basandosi sull'indicazione della durata della terapia fornita dall'informazione professionale. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha inoltre la possibilità di ridurre all'occorrenza il rimborso, fissando una durata massima per una determinata terapia.

La prescrizione del principio attivo permette di risparmiare principalmente nel settore dei medicinali con brevetto scaduto. Già oggi in Svizzera si possono, su base volontaria, prescrivere principi attivi invece di medicinali pronti per l'uso. Con l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento, il Consiglio federale intende risparmiare sui costi dei medicinali con brevetto scaduto, dei medicinali generici e dei preparati originali. Si dovrà pertanto fissare il prezzo di riferimento per ogni principio attivo specifico, nonché per il preparato originale e i medicinali generici corrispondenti. Se viene introdotto un sistema di prezzi di riferimento, la prescrizione del principio attivo non comporterà alcun risparmio. Il relativo disegno di legge dovrebbe essere trasmesso al Parlamento entro la fine dell'anno.

5. L'obiettivo della "smarter medicine" è di promuovere "decisioni intelligenti" che garantiscano cure mediche appropriate. Le liste "Top 5", gli elenchi dei trattamenti inutili pubblicati dalle associazioni professionali, hanno lo scopo di stimolare un dibattito che coinvolga medici, pazienti e opinione pubblica. Come ha dichiarato nella sua risposta all'interpellanza Ruiz Rebecca [17.4184](#), il Consiglio federale vede con favore questa iniziativa di professionisti e pazienti. In linea di principio, le linee guida mediche sono una base decisionale importante per le assicurazioni sociali nel valutare l'obbligo di remunerazione e la remunerazione nel singolo caso. Le linee guida si riferiscono tuttavia a un quadro clinico in termini generici, mentre per stabilire il trattamento più adatto a un determinato individuo si deve considerare il suo stato generale di salute, in particolare se è affetto nel contempo anche da altre malattie. Nel caso specifico si può anche derogare alle linee guida. Nel rapporto sulle misure per il contenimento dei costi redatto dal gruppo di esperti istituito dal DFI si menziona anche la misura della promozione di linee guida per i trattamenti. L'elaborazione, la diffusione e l'implementazione di linee guida per i trattamenti sono principalmente di competenza delle associazioni professionali. L'UFSP discuterà dell'argomento con gli attori competenti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



19.3210

 Interpellanza**Strane "gite scolastiche" del CDF**

Depositato da: Zanetti Claudio
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Controllo federale delle finanze (CDF) esercita un'importante funzione istituzionale ed è quindi fondamentale che impieghi le sue risorse in modo mirato ed efficiente. A tal fine è indispensabile che vengano definite priorità chiare.

Il CDF sta pianificando una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle scuole svizzere all'estero (cfr. programma annuale 2019, pag. 8). Si tratta di scuole private, i cui costi sono parzialmente coperti da aiuti finanziari della Confederazione. Il CDF intende sottoporre a verifica le scuole svizzere a Milano, Roma e Bogotá.

Se di recente si è avuta l'impressione che le verifiche e le dichiarazioni pubbliche del CDF fossero fondate su considerazioni o tendenze politiche (esportazioni di armamenti, tassazione delle banche cantonali), ora sembra invece che si stia lasciando influenzare da aspetti culturali, climatici o da altri motivi di convenienza.

In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Secondo quali basi legali il CDF agisce come se fosse un organo con un'agenda politica?
2. Vi sono indizi concreti che giustificano il controllo in loco degli istituti a Milano, Roma e Bogotá? Perché sono state scelte proprio queste scuole? In che misura viaggi simili migliorano la qualità della formazione in Svizzera?
3. Cosa si aspetta il CDF dalla verifica di queste tre scuole?
4. In che misura è opportuno e ragionevole che dei controllori statali verifichino l'efficienza di scuole private?
5. I controllori del CDF sono qualificati per valutare l'operato delle scuole nel contesto di formazione italiano e colombiano?
6. Quali sono le considerazioni e le priorità alla base di questo modo di procedere?
7. Da quante persone sarà formata la delegazione del CDF che si recherà a Milano, Roma e Bogotá? Quanto tempo si fermeranno in ogni città? A quanto ammonteranno le spese?
8. È vero che tre collaboratori del CDF si sono recati presso la sede dell'associazione delle scuole svizzere (educationsuisse) senza avere la minima idea di ciò che intendevano fare e in cosa consistesse il mandato del CDF?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il CDF esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e il Consiglio federale ne prende conoscenza (art. 1 cpv. 2 legge sul controllo delle finanze, LCF). Le risposte di seguito si basano pertanto sulle informazioni fornite dal CDF.

1. Secondo l'articolo 1 LCF il Consiglio federale si limita a prendere conoscenza del programma annuale del CDF, senza esprimersi al riguardo.
2. Secondo il CDF l'obiettivo è di formarsi un'opinione sull'attuazione delle prescrizioni svizzere in loco. La verifica permette inoltre di realizzare un confronto trasversale e di identificare le migliori pratiche. Le prove campione sono state scelte anche sulla base di riflessioni sui costi e sui benefici (vicinanza geografica, sinergie con altre verifiche). La verifica non ha alcun legame con la formazione in Svizzera. Per di più, il 18 marzo 2019, tre giorni prima del deposito dell'interpellanza, la scuola di Bogota è stata informata che a causa di difficoltà legate alle scadenze si sarebbe rinunciato a effettuare una verifica sul posto.
- 3.-6. Il CDF prende posizione in merito sottolineando che esso esamina l'adempimento dei compiti da parte delle scuole svizzere all'estero nel quadro della sua vigilanza finanziaria sui beneficiari di aiuti finanziari (art. 8 cpv. 1 lett. c LFC). Al riguardo si riallaccia alla vigilanza esercitata dall'Ufficio federale della cultura (UFC).

Ogni anno la Confederazione versa aiuti finanziari per circa 21 milioni di franchi alle 18 scuole svizzere all'estero sulla base dell'articolo 10 della legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0). Il CDF verifica se queste risorse federali vengono impiegate conformemente alla legge e in maniera mirata e se esplicano l'effetto auspicato.

7. Il Consiglio federale si limita a prendere conoscenza del preventivo e del consuntivo (art. 2 cpv. 3 LFC). La valutazione delle spese del CDF spetta alle Commissioni delle finanze.

In questo contesto il CDF rimanda al fatto che gli accertamenti a Milano e Roma richiedono due persone sul posto per tre giorni e mezzo. La verifica a Bogota non avrebbe generato spese di viaggio supplementari, perché per quest'accertamento sarebbero stati impiegati due revisori, che stavano già verificando in loco un progetto della DSC.

8. Il CDF conferma che due collaboratori e un praticante hanno incontrato i membri della segreteria di educationsuisse per raccogliere informazioni in preparazione della verifica.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3211

 Interpellanza

Spazi pubblici. La creazione di zone protette dai campi elettromagnetici potrebbe favorire l'accesso alle persone ipersensibili

Depositato da: **Borloz Frédéric**
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Considerato il numero crescente di persone che soffrono di ipersensibilità alle onde elettromagnetiche come pure il numero crescente di medici e scienziati che giudicano tale situazione come un rischio maggiore per la salute pubblica e nonostante le nostre conoscenze scientifiche attuali siano ancora lacunose, il Consiglio federale ritiene che l'adozione di misure di protezione contro le radiazioni non ionizzanti negli spazi pubblici potrebbe rappresentare una soluzione parziale al problema?

Motivazione

Le onde elettromagnetiche fanno ormai parte del nostro quotidiano soprattutto dall'avvento della telefonia mobile. Poiché si parla di introdurre la 5G, è opportuno valutare se questa esposizione permanente dei nostri cittadini non rappresenti un rischio eccessivo per la salute. Da molti anni, un numero sempre maggiore di persone si lamenta di non sopportare le onde elettromagnetiche. Al momento sono disponibili pochi dati che dimostrano scientificamente tale ipersensibilità e le sue conseguenze per la salute. Se da un lato ci vorrà ancora molto tempo, dall'altro le testimonianze di intolleranza continuano ad aumentare, così come le domande per l'adozione di misure di precauzione. Una petizione che finora ha raccolto 26 000 firme chiede una moratoria per l'introduzione della 5G.

A livello privato è facile proteggersi contro le radiazioni non ionizzanti, limitando ad esempio il proprio utilizzo degli emettitori. Per contro, negli spazi pubblici, dove la densità delle onde elettromagnetiche è importante quanto quella della popolazione, è impossibile evitare l'esposizione. Le stazioni e gli aeroporti sono particolarmente interessati.

Prendendo l'esempio dalle zone riservate ai non fumatori proposte ai tempi in cui "tutti fumavano", propongo la creazione di piccole zone a fini di prova, ad esempio di sale d'aspetto schermate dalle onde elettromagnetiche. A mio parere è irrealistico isolare porzioni di territorio (come richiesto con la petizione [18.2002](#)). Al contrario, luoghi pubblici ben delimitati e identificati rappresenterebbero di sicuro un elemento di risposta serio alle crescenti preoccupazioni dei cittadini in materia di sovraesposizione alle radiazioni.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

L'autore dell'interpellanza parte dal presupposto che la nocività delle onde elettromagnetiche, così come sono attualmente diffuse nell'ambiente dalla telefonia mobile e autorizzate a livello giuridico, sia chiaramente comprovata. Il Consiglio federale nel suo rapporto del 25 febbraio 2015 "Reti mobili di nuova generazione" sostiene che l'unico effetto nocivo dimostrabile da inconfutabili prove scientifiche è il riscaldamento dei tessuti corporei. Tale effetto si lascia prevenire rispettando i valori limite d'immissione stabiliti nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710). La ricerca in quest'ambito ha prodotto osservazioni variamente fondate, secondo le quali le radiazioni di radiocomunicazione mobile possono provocare anche altri effetti biologici non riconducibili al riscaldamento. Attraverso indagini scientifiche si dovrà ora comprendere se tali effetti siano rilevanti per la salute. Sulla base di quanto riscontrato in rapporto all'utilizzo dei telefoni cellulari, l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato le radiazioni ad alta frequenza come possibilmente cancerogene. Nel contempo fa notare che gli studi finalizzati a una sostanziale riduzione dell'esposizione agli emettitori fissi non indicano alcun rischio accentuato di cancro, riconoscendo tuttavia la mancanza di indagini significative sul lungo periodo. Il Consiglio federale ha tenuto conto di tali incertezze: con la più recente revisione dell'ORNI intende istituire un monitoraggio nazionale delle radiazioni della telefonia mobile e delle radiazioni non ionizzanti di altre fonti. L'Ufficio federale dell'ambiente dovrà inoltre in futuro informare periodicamente sullo stato delle conoscenze sugli effetti delle radiazioni sull'uomo e l'ambiente. L'ORNI vigente si basa sul principio di prevenzione sancito nella legge sulla



protezione ambientale (LPAmb; RS 814.01) e stabilisce valori limite dell'impianto più restrittivi per luoghi quali abitazioni, scuole, ospedali, uffici o parchi giochi, in modo da limitare l'esposizione prolungata in tali luoghi.

Al momento la popolazione è dunque protetta dagli effetti dannosi dimostrati delle radiazioni delle antenne della telefonia mobile; inoltre le disposizioni di legge limitano ulteriormente le radiazioni a titolo precauzionale, al fine di evitare rischi non meglio identificati per la salute. Ciò premesso, il Consiglio federale ritiene inopportuna la proposta formulata nell'interpellanza di creare zone schermate dalle onde elettromagnetiche negli edifici pubblici, come ad esempio le sale d'aspetto delle stazioni.

Proposte analoghe sono già state avanzate in passato da più parti. Esse trovano la propria giustificazione nelle esperienze di persone ipersensibili alle radiazioni elettromagnetiche che pensano di subire pregiudizi alla loro salute o qualità di vita. Alcune di esse cercano pertanto spazi abitativi che siano il meno possibile esposti alle radiazioni, una ricerca sempre più difficile a causa della crescente densità delle antenne. Questo fenomeno designato come "elettrosensibilità" rimane a tutt'oggi inspiegato e non risulta confermato da alcuna diagnosi medica attendibile. L'esperienza dimostra che le persone interessate soffrono indubbiamente di fastidiosi disturbi della salute. Le cause non sono però chiare e non vi è alcun nesso causale dimostrato in rapporto alle radiazioni elettromagnetiche.

Alla luce di tale situazione di partenza, l'intervento statale chiesto dall'autore dell'interpellanza appare sproporzionato. Le circostanze sono diverse rispetto alle zone riservate ai non fumatori, in quanto la nocività del fumo passivo – diversamente dalle radiazioni di radiocomunicazione mobile – è chiaramente dimostrata. In caso di comprovato bisogno di zone con un livello di radiazioni basso o assente, la loro realizzazione dovrebbe essere demandata piuttosto al settore privato. A Zurigo esiste per esempio un edificio in cui gli appartamenti sono protetti in modo specifico contro gli influssi ambientali e le radiazioni elettromagnetiche. A Schmitten (FR) sono in corso di realizzazione tre condomini di questo genere, con un totale di 27 appartamenti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3212

 Interpellanza**Far luce sui governi ombra, ovvero i comitati misti Svizzera-UE**

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Con l'Accordo quadro istituzionale e ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo concluso a Bruxelles il 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio Svizzera-CEE, ALS72) nell'ottica di stipulare un accordo successivo tra le parti secondo l'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, al comitato misto (CM) sarebbe stata accordata la competenza di applicare una nuova prassi determinante per l'interpretazione dell'articolo 23 paragrafo 1 numero iii dell'ALS72 – "Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo... ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni" – secondo le disposizioni degli articoli 8A, 8B e 8C dell'Accordo quadro istituzionale e, pertanto, secondo la prassi attuale della legislazione UE in materia di aiuti – "che è pertinente ai fini dell'interpretazione dell'articolo 23 paragrafo 1 numero iii dell'Accordo –, e considerando che questa interpretazione ne guida ormai l'applicazione".

Inoltre, in un articolo del 21 marzo 2019 della "NZZ" si legge che il "comitato misto orizzontale" dell'Accordo istituzionale, un organo composto da alcuni funzionari svizzeri e dell'UE, potrebbe ora revocare sentenze del Tribunale federale svizzero!

Il Consiglio federale è invitato a far luce quanto prima su questi governi ombra che sono i comitati misti Svizzera-UE e a rispondere alla seguente domanda: quali sono i cognomi, i nomi e il domicilio dei funzionari svizzeri ed europei che fanno parte dei comitati misti Svizzera-UE elencati di seguito?

1. Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concluso a Bruxelles il 22 luglio 1972;
2. Comitato misto per l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'Unione europea;
3. Comitato misto per il trasporto aereo Svizzera-UE;
4. Comitato misto sui trasporti terrestri Svizzera-UE;
5. Comitato misto per l'agricoltura Svizzera – UE;
6. Comitato misto per l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e l'Unione europea;
7. Comitato misto per Schengen/Dublino.

Il Consiglio federale è invitato inoltre a fornire una lista completa di tutti gli altri comitati misti Svizzera-UE.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

I comitati misti creati attraverso gli accordi tra la Svizzera e l'UE sono composti da rappresentanti delle due parti contraenti. Per la Svizzera vi partecipano rappresentanti dell'amministrazione federale e rappresentanti dei Cantoni, qualora fossero chiamati in causa importanti interessi e competenze di questi ultimi. L'UE è invece rappresentata dalla Commissione europea. Quando, oltre all'UE, anche altri Stati membri sono parti contraenti di un accordo con la Svizzera, siedono nei comitati misti anche i loro rappresentanti (per es. Accordo di associazione a Schengen e Accordo sulla libera circolazione delle persone). La partecipazione a questi comitati misti non avviene, né lato Svizzera né lato UE, a nome proprio. I rappresentanti degli uffici e dei servizi competenti partecipano su mandato dei rispettivi uffici o dipartimenti oppure del Consiglio federale. Non si tratta nemmeno sempre delle stesse persone. A seconda dell'importanza dei temi trattati, si procede a pubblicare un comunicato stampa sulla riunione di un comitato misto. In questo caso vengono comunicati i nomi dei responsabili delle due delegazioni, Svizzera e UE.

L'elenco dei comitati misti Svizzera-UE si trova al seguente indirizzo:

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/documents/publikationen_dea/cm-liste_fr.pdf



Il Consiglio federale risponde come segue alle considerazioni introduttive dell'autore dell'interpellanza:

Un considerando nel preambolo del progetto di decisione del comitato misto (CM) dell'accordo di libero scambio (ALS) del 1972, allegato al progetto dell'Accordo istituzionale, stabilisce che la disposizione dell'ALS in materia di aiuti di Stato (art. 23 par. 1 num. iii) dovrà essere interpretata alla luce dei principi in materia di aiuti statali dell'Accordo istituzionale. Se il CM ALS approverà la decisione in questa forma (il che presuppone il consenso di entrambe le parti), la disposizione dell'ALS in materia di aiuti di Stato resterebbe non direttamente applicabile e non potrebbe essere oggetto di pronuncia giurisdizionale. In altre parole, neanche in futuro probabilmente sarà possibile far valere pretese in tribunale direttamente sulla base dell'articolo 23 paragrafo 1 numero iii ALS. Eventuali divergenze di opinione sull'applicazione della disposizione menzionata dovrebbero essere quindi chiarite nel quadro del meccanismo di composizione delle controversie dell'ALS, ovvero all'interno del comitato misto ALS, in cui Svizzera e UE sono rappresentate in maniera paritaria. Ciò significa che, senza il beneplacito della Svizzera, il CM non può procedere ad alcuna decisione. Se si giunge a un'intesa, la parte che contesta una violazione dell'Accordo può adottare misure di salvaguardia, come in precedenza, conformemente all'articolo 27 ALS.

Per quanto concerne le decisioni del Tribunale federale, vale quanto segue: questo organo rimane l'autorità responsabile in ultima istanza dell'interpretazione e dell'applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sul territorio svizzero. È vincolato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea giusta l'articolo 4 paragrafo 2 dell'Accordo istituzionale. Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le decisioni del Tribunale federale non possono essere deferite ai comitati misti o al tribunale arbitrale istituito ai sensi dell'Accordo istituzionale. Inoltre né i comitati misti né il tribunale arbitrale di cui all'Accordo istituzionale possono revocare o correggere tali decisioni.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3213

 Interpellanza**Ufficio federale di giustizia. Analisi del diritto non vincolante nell'accordo quadro istituzionale**

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

In relazione alla soft law sono stati presentati in particolare i seguenti interventi: della CPE-S 18.4104, "Consultazione e coinvolgimento del Parlamento nel settore della soft law", del Gruppo UDC 18.466, "Far approvare il diritto non vincolante dall'Assemblea federale", Minder Thomas 18.4130, "Legittimazione nazionale e democratica delle importanti Convenzioni dell'ONU" o Aeschi Thomas 14.433, "Obbligo d'informazione e di consultazione delle commissioni legislative competenti in merito alle raccomandazioni e alle decisioni dell'OCSE e delle sue agenzie specializzate".

Il 18 settembre 2018 il Capo del Dipartimento federale degli affari esteri si è espresso sulla "NZZ". Ha affermato che in passato la Svizzera aveva lasciato, spesso con leggerezza, ai diplomatici il compito di concludere accordi non vincolanti, firmati senza analizzarne eventuali ripercussioni politiche. Dopo di che si era manifestata sorpresa per la presentazione di richieste fondate su tali accordi. Egli ha dichiarato di voler evitare problemi di questo tipo dando un migliore fondamento a queste normative sul piano nazionale.

Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha preso atto del risultato delle trattative sull'accordo quadro istituzionale. Questo accordo prevede disposizioni non vincolanti (soft law), vincolanti (hard law) e mediamente vincolanti (medium law). Ecco alcuni esempi di nozioni ed espressioni del diritto non vincolante: "mercato interno", "cooperazione tra giurisdizioni", "preminenza dell'Accordo", "campo di applicazione territoriale", "nozioni di diritto dell'Unione europea", "favorendo talune imprese o talune produzioni", "buon funzionamento del mercato interno", "falsino o minaccino di falsare la concorrenza", "aiuti a carattere sociale", "aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo", "autorità [di vigilanza] indipendente dotata dei poteri necessari all'applicazione piena e completa delle disposizioni del presente capitolo", "(scambio) su programmi e casi di aiuti di Stato" o "le parti manterranno un regime di trasparenza equivalente, in termini di sostanza e di procedure, a quello dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato negli ambiti degli accordi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8A".

L'Ufficio federale di giustizia è pregato di identificare le nozioni e i passaggi dell'accordo quadro istituzionale che costituiscono diritto non vincolante o mediamente vincolante.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Occorre valutare nel singolo caso se una disposizione elaborata sul piano internazionale costituisce diritto non vincolante (soft law). Oltre al contenuto della norma, sono determinanti in particolare la volontà delle parti e il contesto.

Le nozioni menzionate nel testo dell'interpellanza fanno tutte parte della bozza di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera che facilita le relazioni bilaterali nelle parti di mercato interno alle quali la Svizzera partecipa (Accordo istituzionale, cfr. <https://www.eda.admin.ch/dea/it/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html>). Questo testo diventerà vincolante sul piano internazionale dopo la sua eventuale approvazione e ratifica sul piano interno; pertanto l'Accordo istituzionale non può in generale essere considerato soft law. Si tratta di un disegno di trattato internazionale che in futuro potrebbe diventare diritto internazionale.

Il fatto che le espressioni menzionate nel testo dell'interpellanza figurino in un titolo (p. es. "buon funzionamento" nel titolo relativo al capitolo 2 dell'Accordo), nel titolo di un articolo (p. es. "cooperazione tra giurisdizioni" nel titolo relativo all'art. 11 dell'Accordo) o siano contenute in una disposizione indirettamente applicabile (p. es. "poteri necessari" nell'art. 8B par. 2 dell'Accordo) o direttamente applicabile (p. es. "nozioni di diritto dell'Unione europea" nell'art. 4 par. 2 dell'Accordo) può influire sulla loro interpretazione, ma è irrilevante per la qualifica delle pertinenti disposizioni quale diritto internazionale.



Il testo dell'accordo istituzionale comprende anche gli allegati e i protocolli. Conformemente all'articolo 19 dell'Accordo istituzionale, i protocolli sono parte integrante dell'Accordo. Lo stesso vale per l'allegato X, a cui si riferisce l'articolo 8B paragrafo 6 dell'Accordo.

Per quanto riguarda le dichiarazioni che saranno integrate negli atti finali al momento della firma dell'Accordo istituzionale, si tratta di mere dichiarazioni d'intenti politiche e quindi non giuridicamente vincolanti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3215

 Interpellanza

Più protezione degli animali per i pesci d'acquacultura

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. A che punto è la rielaborazione dei requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento? Come si intende garantire che le funzioni corporee e il comportamento dei pesci non vengano alterati né venga richiesto troppo alla loro capacità d'adattamento?
2. Considera ragionevole che si continui ad autorizzare l'acquacultura di sempre nuove specie di pesci, nonostante non siano ancora stati definiti requisiti minimi affidabili e verificabili per la detenzione di tutte le specie di pesci commestibili attualmente allevate in Svizzera? In altre parole, appoggerebbe uno stop alle autorizzazioni finché non saranno definiti requisiti minimi affidabili e verificabili per la detenzione di tutte le specie di pesci commestibili attualmente allevate in Svizzera?
3. Non sarebbe ragionevole a parer suo incaricare un gruppo indipendente di esperti in ittiologia, etologia ittica e protezione degli animali di assistere le autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni e nell'esecuzione dei controlli?

Motivazione

La produzione di pesci in acquacultura ha il vento in poppa. In Svizzera sono già in esercizio circa cento impianti e alcuni altri sono in fase di pianificazione, in parte sotto la direzione di grandi distributori. La produzione annuale di questi bacini da ingrasso è di circa 2000 tonnellate di pesci, una quantità già superiore a quella complessivamente ricavata dalla pesca professionale. L'acquacultura è generalmente una forma di allevamento intensivo, in particolare quando è praticata in impianti con sistema di ricircolo chiuso. I requisiti minimi legali per questo tipo di detenzione sono molto limitati, il che rende ancora più difficile il controllo degli impianti da parte di uffici perlopiù scarsamente competenti in materia. Per altro, nelle acquaculture sono sempre più allevate, senza conoscerne le esigenze specifiche, anche specie esotiche. Vi è quindi il rischio che prendano piede forme di allevamento che infliggono sofferenze agli animali.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. L'ultima revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) è entrata in vigore il 1° marzo 2018. In questa occasione, le disposizioni concernenti la detenzione e il trasporto di pesci sono state rese più severe e adeguate alle ultime conoscenze scientifiche allo scopo di rispondere meglio ai bisogni di questi animali. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate dagli ambienti interessati durante la consultazione: ad esempio, la densità di pesci autorizzata per metro cubo di acqua nelle piscicoltura è stata ridotta e i parametri concernenti la qualità dell'acqua sono stati rafforzati, compresi quelli per il trasporto di pesci. Una revisione dell'ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) è in fase di preparazione. In quest'ambito l'USAV esamina la possibilità di regolamentare la macellazione dei pesci, non disciplinata nell'OPAn vigente. La consultazione pubblica dovrebbe essere avviata nel 2020.
2. Nell'OPAn sono fissati requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento (salmonidi e ciprinidi, in particolare trote, salmoni, carpe). Per le altre specie la cui detenzione in acquacultura è meno frequente non si prevede di introdurre requisiti specifici, poiché le specie detenute sono numerose e variano nel corso degli anni. Tuttavia si applicano i principi di base fissati nella legislazione. Pertanto il detentore deve tenere conto adeguatamente dei bisogni degli animali e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 della legge sulla protezione degli animali, LPAn, RS 455 e art. 3 OPAn). Deve altresì tenere conto delle ultime conoscenze scientifiche (art. 6 LPAn).

La legge pone l'accento anche sulla formazione dei detentori e sull'informazione del pubblico in materia di protezione degli animali (art. 5 LPAn). Per questo motivo, per gestire un'azienda di acquacoltura in Svizzera è richiesta una formazione specialistica non legata a una professione (art. 97 cpv. 2 e art. 197 OPAn). Inoltre l'USAV, in collaborazione con la facoltà Vetsuisse di Berna (Centro per la medicina dei pesci e degli animali selvatici, FIWI), sta elaborando schede informative sulle condizioni da rispettare per la detenzione dei pesci.

L'USAV partecipa anche allo sviluppo di una banca dati etologica internazionale accessibile al pubblico, FischEthoBase (www.fishethobase.net), nella quale s'intendono raccogliere tutte le conoscenze acquisite in natura o in cattività, sistematizzarle e renderle accessibili gratuitamente.

3. I Cantoni sono responsabili dei controlli, ma possono avvalersi di esperti per effettuarli. L'USAV mette a disposizione dei Cantoni liste di controllo per armonizzare il controllo di base delle acquacolture e un elenco di esperti specializzati per questioni più specifiche. Molti Cantoni stanno già collaborando strettamente con gli esperti del FIWI e dell'USAV per le autorizzazioni concesse agli acquacoltori e per i controlli effettuati successivamente. IL FIWI funge da centro di competenza per i Cantoni e per il settore: analizza lo stato di salute dei pesci in libertà e in cattività, dispone di un centro di diagnostica delle malattie e conduce ricerche nell'ambito della protezione dei pesci, offrendo inoltre formazioni e consulenza.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3216

 Interpellanza

Aggiornare la scheda informativa sulle revisioni parziali delle ordinanze sull'energia nucleare

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è disposto a rivedere tempestivamente la scheda informativa (2) del 7 dicembre 2018, di concerto con il Dipartimento federale dell'interno (DFI)/Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)/Ufficio federale dell'energia (UFE)?

Motivazione

Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concernente lo stato delle conoscenze sui rischi delle radiazioni ionizzanti a dosi deboli. Il Consiglio federale è quindi informato delle ultime conoscenze scientifiche sui danni alla salute causati da basse dosi di radiazioni (inferiori a 100 millisievert). Nella scheda informativa (2) del 7 dicembre 2018, il DATEC/UFE afferma che l'IFSN esercita la propria attività di vigilanza sulla base dello stato attuale della scienza e della tecnica. D'altra parte, il DATEC/UFE, nella medesima scheda informativa (2) afferma quanto segue: "Analisi statistiche effettuate su grandi gruppi di popolazione mostrano che non sono rilevabili effetti sulla salute per dosi di radiazioni inferiori a 100 millisievert." Secondo la perizia (1) del 2 marzo 2018, tale dichiarazione è oggettivamente inesatta.

Riferimenti:

1. Protezione efficace contro i rischi delle radiazioni ionizzanti a dosi deboli; Comunicato stampa del Consiglio federale del 2 marzo 2018.

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-69956.html>

2. Scheda informativa sulle revisioni parziali dell'ordinanza sull'energia nucleare, dell'ordinanza sulle ipotesi di pericolo, dell'ordinanza sulla messa fuori servizio e dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare, del 7 dicembre 2018; <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/55028.pdf>

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il tenore completo dell'affermazione citata dall'autrice dell'interpellanza e contenuta nella Scheda informativa del 7 dicembre 2018 sulle revisioni parziali dell'ordinanza sull'energia nucleare, dell'ordinanza sulle ipotesi di pericolo, dell'ordinanza sulla messa fuori servizio e dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare è il seguente: "Analisi statistiche effettuate su grandi gruppi di popolazione mostrano che non sono rilevabili effetti sulla salute per dosi di radiazioni inferiori a 100 millisievert. Tuttavia non possono essere neanche esclusi. I valori limite di dose non costituiscono quindi una linea di demarcazione netta fra dosi di radiazione pericolose e dosi innocue. In linea di principio, l'esposizione alle radiazioni – indipendentemente dalla sorgente – dovrebbe essere evitata il più possibile o mantenuta al livello più basso possibile."

Tale testo è in sintonia con le considerazioni contenute nel rapporto del 2 marzo 2018 concernente lo stato delle conoscenze sui rischi delle radiazioni ionizzanti a dosi deboli, redatto in risposta al postulato Fehr Hans-Jürg 08.3475. La stima del rischio per la salute in caso di esposizione a dosi di radiazioni inferiori a 100 millisievert si basa sul "modello lineare senza dose soglia" (Linear Non-Threshold-Modell, LNT), il quale afferma che ogni dose, seppur minima, comporta un corrispondente piccolo aumento del rischio per la salute. Nell'intervallo inferiore a 100 millisievert, tuttavia, questo aumento è molto esiguo rispetto all'incidenza naturale dei carcinomi e statisticamente difficile da dimostrare.

Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo per adeguare la scheda informativa.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3217

 Interpellanza**Espulsioni bloccate mediante ricorsi alla Corte EDU**

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Occorre constatare che spesso i migranti che devono essere espulsi (in virtù del diritto penale o del diritto in materia di asilo e di stranieri) interpongono ricorso presso la Corte EDU ritardando talvolta per anni l'esecuzione dell'espulsione.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti ricorsi individuali per opporsi all'espulsione pronunciata dalla Svizzera sono stati interposti negli ultimi 10 anni presso la Corte EDU, suddivisi per casi di diritto penale, di diritto in materia di asilo e di diritto in materia di stranieri?
2. Quanti non hanno adempiuto le condizioni di ricevibilità?
3. Quanti ricorsi sono stati stralciati durante il procedimento?
4. Quanto sono costati questi ricorsi allo Stato (spese processuali/rappresentanza legale)?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (Corte EDU) non ha effetto sospensivo, a meno che non lo ordini esplicitamente la Corte stessa.

1. Tra il 2009 e il 2018 presso la Corte EDU sono stati interposti 3382 ricorsi individuali contro la Svizzera. I dati statistici disponibili non permettono di stabilire quanti di questi ricorsi riguardavano casi d'asilo, il diritto degli stranieri o il diritto penale. In 684 casi i ricorrenti hanno chiesto un effetto sospensivo. Si trattava esclusivamente di ricorsi in cui era stata invocata la violazione del divieto di respingimento. La Corte EDU ha accolto 43 di queste domande (il che corrisponde al 6 per cento dei casi).
- 2./3. La Corte EDU ha trasmesso alla Svizzera per parere 194 dei 3382 ricorsi individuali menzionati. 77 riguardavano allontanamenti di diritto degli stranieri o d'asilo, nessuno un'espulsione penale. Fino al 31 dicembre 2018 la Corte EDU ne aveva dichiarati irricevibili 21 e stralciati 15; in 27 casi ha emanato una sentenza e soltanto in 9 casi ha constatato una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) da parte della Svizzera; 14 ricorsi erano ancora pendenti.
4. Nelle sue decisioni e sentenze concernenti ricorsi interposti nel periodo in questione la Corte EDU ha accordato complessivamente 85 915 euro a titolo di indennità secondo l'articolo 41 CEDU. Questa somma si suddivide in 50 915 euro di spese d'avvocato e 35 000 euro di riparazione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3218

 Interpellanza

Che cosa aspetta la Svizzera per sostenere la ricerca nel settore della finanza sostenibile?

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Concorda il Consiglio federale con l'analisi secondo cui la ricerca sulla finanza sostenibile è un'opportunità per la piazza scientifica svizzera?
2. Intende il Consiglio federale parlare di questa tematica e dei mezzi per promuoverla nel quadro del prossimo Messaggio ERI 2021–2024?
3. È prevista la creazione di ulteriori capacità di ricerca (cattedre, posti di dottorato) a cavallo tra le scienze ambientali, sociali e umane e il diritto, settori in cui sono già attive le nostre università e i nostri PF?

Motivazione

I rischi legati al cambiamento climatico hanno effetti sistemici che vanno misurati e valutati: per lo Stato significano una maggiore volatilità dei prezzi e rappresentano quindi una minaccia per l'attuazione e la prevedibilità della sua politica monetaria. Dal canto loro, gli operatori del settore privato chiedono premi di rischio più elevati per controbilanciare queste incertezze. Di conseguenza, queste aspettative fanno aumentare i costi degli investimenti e gravano sia sulla performance economica che sull'occupazione.

Analizzare le relazioni tra rischi ambientali e finanziari è un'attività di ricerca scientifica in piena crescita. Nel febbraio 2018, 18 tra le più rinomate università (tra cui Oxford e Zurigo) hanno unito le forze per fondare la Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment e sottolineare il ruolo decisivo della ricerca fondamentale per lo sviluppo di finanziamenti sostenibili.

La Svizzera, importante piazza finanziaria e sede di alcune delle migliori università e scuole universitarie del mondo, è predestinata per diventare un centro di competenza e di eccellenza nella ricerca sulla finanza sostenibile. In questo campo della ricerca, ancora agli inizi, resta molto da fare. Per la Svizzera si tratta di una grande opportunità, con un calendario adeguato. Il nostro Paese ha l'opportunità di posizionarsi come centro di competenza ed eccellenza in questo settore. A tal fine è necessario un chiaro impegno politico e un sostegno alla ricerca nel campo dell'economia finanziaria sostenibile.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

La Confederazione e i Cantoni si adoperano congiuntamente per assicurare la qualità di alto livello del settore universitario svizzero. Ad eccezione dei due politecnici federali tutte le scuole universitarie pubbliche sono di responsabilità dei Cantoni e, inoltre, godono di un alto grado di autonomia. Anche il settore dei PF disciplina autonomamente le sue priorità nell'ambito della legge sui PF. Per principio, pertanto, non rientra nelle competenze della Confederazione stabilire ambiti specifici di apprendimento o di ricerca a livello accademico.

1. Con il termine "finanza sostenibile" si intende l'integrazione di criteri ambientali, sociali e legati alla governance nelle decisioni di finanziamento e di investimento. Come descritto dettagliatamente nella risposta all'interpellanza Chevalley [17.3120](#), "Cosa intraprende la Svizzera per promuovere la finanza sostenibile?", la Svizzera partecipa attivamente ai lavori degli organismi finanziari internazionali competenti. Ciò riguarda in particolare la creazione di una base di conoscenze (definizioni, metodi e indicatori comparabili a livello internazionale). In Svizzera le scuole universitarie studiano questi interrogativi nell'ambito della "finanza sostenibile" ovvero nell'insegnamento, nella ricerca e nel trasferimento di conoscenze; così facendo danno un importante contributo agli sviluppi futuri nel settore finanziario e bancario.

2./3. Nell'ambito tematico "finanza sostenibile" le scuole universitarie svizzere vantano un network di prim'ordine a livello nazionale e internazionale. L'associazione "Swiss Sustainable Finance SSF" promuove la

"finanza sostenibile" sulla piazza finanziaria elvetica, anche avvalendosi della divulgazione di informazioni, di formazioni e cooperazioni con scuole universitarie professionali e scuole di commercio (in particolare per integrare il tema della sostenibilità nelle formazioni finanziarie). I seguenti istituti universitari sono partner del network SSF: l'Università di Zurigo, con il Center for Corporate Responsibility and Sustainability e i due Center for Responsibility in Finance e Center for Sustainable Finance and Private Wealth; il Politecnico di Zurigo con l'unità ETH Sustainability; l'Università di Ginevra con il Geneva Finance Research Institute; la Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) con la Haute école de gestion de Genève e la Scuola universitaria di scienze applicate (ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) con il reparto "Banking, Finance, Insurance".

La Svizzera partecipa a iniziative anche a livello internazionale, ad esempio tramite l'Università di Zurigo con diverse iniziative internazionali su tematiche legate alla sostenibilità o nello specifico anche all'iniziativa "Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment" citata dall'autore dell'interpellanza. Si tratta di una rete accademica internazionale fondata nel 2017 (www.sustainablefinancealliance.com) che si prefigge di organizzare conferenze annue su collocamenti finanziari e investimenti sostenibili, di promuovere le cooperazioni tra i ricercatori e di sostenere le giovani leve in quest'ambito.

La "finanza sostenibile" è una tematica di indubbia importanza. Secondo il parere del Consiglio federale, tuttavia, tenuto conto delle attività in corso e degli strumenti per sostenere iniziative "bottom-up" non è necessario adottare ulteriori provvedimenti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Jans Beat, Nordmann Roger, Nussbaumer Eric, Semadeni Silva

19.3220

 Interpellanza**Operatrice/operatore socioassistenziale AFC. Stage indipendenti dalla formazione prima della formazione professionale di base**

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

1. Il Consiglio federale condivide la preoccupazione per la prassi sempre più diffusa degli stage indipendenti dalla formazione svolti prima di iniziare la formazione professionale di base di operatrice/operatore socioassistenziale AFC, in particolare per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia?
2. Il Consiglio federale dispone di dati concreti? Quanti stage indipendenti dalla formazione vengono svolti ogni anno prima della formazione professionale di base di operatrice/operatore socioassistenziale AFC (spec. con indirizzo in assistenza all'infanzia)? Quanto durano questi stage? In quanti casi sono legati a garanzie di formazione, in quanti no?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui tale prassi ha un impatto negativo soprattutto sulla qualità, il livello salariale e il prestigio dell'assistenza all'infanzia come professione?
4. In che modo i Cantoni affrontano questo problema? Quali soluzioni sono note al Consiglio federale? Come valuta i vari approcci, quali ad esempio:
 - a. la prassi della Commissione cantonale del mercato del lavoro (KAMKO) del Cantone di Berna di riconoscere gli stage come periodi di pratica introduttivi solo se la durata del rapporto di lavoro non supera i sei mesi o se l'azienda assegna in modo vincolante il posto di formazione (proroga massima di sei mesi)?
 - b. una regolamentazione federale sui requisiti di ammissione di strutture di custodia per l'infanzia e organizzazioni simili che vieti di includere nella chiave di ripartizione per le strutture di custodia il personale non formato?
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui sarebbe auspicabile una regolamentazione uniforme in tutta la Svizzera su tali questioni? In caso affermativo, ha stabilito contatti appropriati con le parti sociali e i Cantoni?
6. Savoirsocial stima che entro il 2024 in questo settore saranno necessari, a seconda del grado di professionalizzazione, fino a 10 000 lavoratori qualificati supplementari. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui, per evitare una carenza di lavoratori qualificati, occorra prestare maggiore attenzione alle condizioni di lavoro e di formazione? In caso affermativo, quali misure intende adottare?

Motivazione

Nelle strutture per l'infanzia e, in misura minore, in altri istituti (strutture per disabili, case di riposo e di cura), la prassi degli stage indipendenti dalla formazione è molto diffusa. Non è raro che i giovani siano assunti come forza lavoro a basso costo da sfruttare per uno o due anni invece che come persone da formare. Oltre ai giovani stessi, ne risentono anche la qualità, il livello salariale e il prestigio dell'assistenza all'infanzia come professione.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Uno stage può essere un'occasione per conoscere da vicino un campo professionale nel quale si vorrebbe lavorare. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che l'esperienza pratica non debba essere una condizione per poter intraprendere una formazione professionale di base. La legge federale sulla formazione professionale (art. 15 cpv. 3 LFPr; RS 412.10) stabilisce che la formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell'obbligo o a una qualifica equivalente. L'apprendimento pratico è un elemento essenziale della formazione professionale di base duale.
2. Non sono disponibili dati statistici sul numero e sulla durata degli stage indipendenti dalla formazione svolti prima della formazione professionale di base di operatrice/operatore socioassistenziale AFC (in particolare



con indirizzo "assistenza all'infanzia"). La Confederazione non sa quanti stage siano legati a garanzie di formazione. Uno studio del 2017 dell'Osservatorio svizzero per la formazione professionale (OBS IUFPF) e il monitoraggio effettuato da Savoirsocial, l'organizzazione mantello del mondo del lavoro nel settore sociale, mostrano che quasi la metà degli intervistati che hanno iniziato un tirocinio di operatore/operatrice socioassistenziale nel 2017 e nel 2018 avevano in precedenza svolto uno stage e/o acquisito un'esperienza professionale. Tra il 2017 e il 2018 il monitoraggio ha rilevato un leggero calo di questa proporzione (2017: 48 per cento, 2018: 44,9 per cento).

3./4b. La qualità, il livello salariale e il prestigio di una professione dipendono da molti fattori. Spetta al campo professionale del settore sociale, rappresentato dall'organizzazione del mondo del lavoro Savoirsocial, definire la giusta combinazione di competenze e garantire formazioni adeguate per continuare a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in termini di personale qualificato. In diversi Cantoni le organizzazioni del mondo del lavoro o le commissioni tripartite hanno formulato raccomandazioni sugli stage nelle strutture di custodia per l'infanzia. La Confederazione non emana prescrizioni sulla combinazione di competenze richieste in queste strutture e in istituti simili, ma prevede disposizioni generali per i contratti di lavoro.

4a./5. Le leggi federali concernenti il mercato del lavoro non contengono, in linea di principio, nessuna disposizione settoriale. La Confederazione ha adottato leggi che regolano le condizioni di lavoro (sicurezza e salute sul lavoro) e le misure collaterali (protezione salariale nell'ambito della libera circolazione delle persone con l'UE). I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione e del controllo di queste disposizioni legali e, in caso di violazioni, dispongono di strumenti per imporre il rispetto della legge.

6. La Confederazione, i Cantoni e le parti sociali contribuiscono congiuntamente, con diverse misure, a mobilitare il potenziale inutilizzato di forza lavoro. La politica della Confederazione volta a combattere la carenza di personale qualificato vuole rispondere alle esigenze del mercato del lavoro interno con un maggior numero di lavoratori residenti in Svizzera. In tale contesto sono state adottate misure in materia di qualificazione, conciliabilità tra lavoro e famiglia, collocamento (priorità ai lavoratori indigeni), 50+ e rifugiati.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Hadorn Philipp, Kälin Irène, Maire Jacques-André, Munz Martina, Schenker Silvia, Seiler Graf Priska, Wüthrich Adrian

19.3224

 Interpellanza

Quali misure adotta la Confederazione per sostenere in Svizzera le aree che offrono le migliori prospettive future?

Depositato da: Fluri Kurt
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a prendere posizione in merito alle seguenti domande:

1. In futuro, la Confederazione come intende tenere maggiormente in considerazione la notevole importanza degli agglomerati nelle sue strategie e nella sua politica?
2. Quali misure della Politica degli agglomerati della Confederazione 2016 plus vengono attuate o sono previste in futuro? Si rinuncia a determinate misure? In caso affermativo, perché? Che ne è della misura "Coesione nei quartieri" prevista dalla Confederazione per gli agglomerati?
3. Senza contare i Programmi d'agglomerato trasporti e insediamento, il cui finanziamento sul lungo periodo ha nel frattempo potuto essere garantito dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), con quali misure economiche, sociali e territoriali concrete la Confederazione intende rafforzare gli agglomerati?
4. I "Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio" mirano ad assicurare uno sviluppo territoriale coerente nell'insieme del Paese. Diversamente dagli inizi, il focus non è più posto sugli agglomerati. La Confederazione come assicura che nei nuovi progetti venga data alle esigenze degli agglomerati l'importanza che meritano?
5. La Confederazione come attua la richiesta di una base legale per i "progetti modello di collaborazione negli agglomerati" formulata nella mozione 07.3280, "Per una politica degli agglomerati della Confederazione"?
6. Dalla valutazione dei "Sistemi regionali di innovazione (RIS)" è emerso che gli effetti di tale misura riguarderanno in futuro prevalentemente le aree rurali e le regioni di montagna. I RIS fanno parte al tempo stesso degli strumenti e delle misure comuni della politica degli agglomerati e della politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni di montagna. La Confederazione come assicura che gli agglomerati continueranno a beneficiare dei RIS allo stesso modo?

Motivazione

Circa l'85 per cento della popolazione svizzera vive negli agglomerati, dove l'87 per cento degli occupati genera l'84 per cento della performance economica del nostro Paese. Sia gli agglomerati che le regioni circostanti e le aree rurali beneficiano di questi risultati.

Se, da un lato, sono spesso indicati come i motori dello sviluppo economico, sociale e culturale, dall'altro, gli agglomerati devono affrontare importanti sfide territoriali, finanziarie e sociali.

La Confederazione ha confermato le costanti sfide urbane degli agglomerati e ha fissato diverse priorità a favore di questi ultimi nella sua Politica degli agglomerati 2016 plus.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Nel 2015 il Consiglio federale ha adottato la "Politica degli agglomerati della Confederazione 2016 plus" e la nuova "Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane" e ha incaricato l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la SECO di metterle in opera. Il rapporto intermedio approvato dal Consiglio federale il 13 febbraio 2019 illustra lo stato di attuazione delle due politiche e indica i futuri orientamenti.

1. Con la "Politica degli agglomerati 2016 plus" il Consiglio federale ha creato le condizioni quadro per il proseguimento degli strumenti esistenti in nuovi contesti, tenendo in considerazione la rilevanza degli spazi funzionali evidenziata nel Progetto territoriale Svizzera. Il Consiglio federale ha completato questa strategia con misure comuni ad entrambe le politiche settoriali. Il rapporto intermedio delinea i diversi temi chiave; uno di questi riguarda la questione su come raggiungere meglio gli obiettivi della politica degli agglomerati.



2./3. Due misure di politica degli agglomerati, vale a dire il programma Traffico d'agglomerato e il programma Coesione nei quartieri, sono orientate verso gli spazi urbani. Il primo di questi due programmi è già in fase di attuazione, mentre il secondo è stato ridefinito e adeguato alle attuali realtà politiche e finanziarie. La "Rete quartieri viventi" riveste un ruolo fondamentale in questo senso.

L'ARE e l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) rinnovano il mandato di prestazione con l'Unione delle città svizzere al fine di proseguire le attività della rete e di sviluppare sinergie con i progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio (2020–2024), un programma sviluppato da otto Uffici federali tramite progetti connessi allo sviluppo dei quartieri.

Sulla base delle esperienze maturate, la Confederazione ha potuto analizzare le esigenze delle città. Inoltre, in vista di un futuro programma, occorre esaminare come affrontare lo sviluppo degli insediamenti in relazione agli aspetti della mescolanza sociale e della coesione. Infine è importante mantenere e rafforzare lo scambio, la formazione e l'informazione nell'ambito dello sviluppo dei quartieri.

La Confederazione sostiene pure gli agglomerati tramite ulteriori strumenti quali il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) o il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fostra), il programma pilota per sviluppare la biodiversità e migliorare le qualità del paesaggio negli agglomerati o il programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici, oppure il Dialogo tra Cantoni e città in materia di alloggio, il city statistic o, per finire, diversi programmi e progetti relativi alla nuova politica regionale, tra cui il programma pilota Aree d'intervento economia.

4. Il nuovo orientamento dei progetti modello ha permesso di ampliare la portata delle considerazioni sull'insieme dei temi relativi allo sviluppo sostenibile del territorio e di considerare maggiormente le esigenze degli agglomerati.

5. Le misure concrete chieste con la mozione 07.3280 sono state de facto attuate, anche se l'allora auspicato progetto di legge sullo sviluppo territoriale non è mai entrato in vigore: nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono state sancite le basi giuridiche per i programmi d'agglomerato (cfr. art. 86 cpv. 3 lett. bbis Cost.; la legge federale del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale, entrambe nel frattempo abrogate; l'art. 3 lett. bbis e l'art. 17a ss. della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, LUMin; RS 725.116.2). Queste basi sono state adeguate con la creazione del fondo a tempo indeterminato per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (cfr. art. 86 cpv. 1 Cost.; legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, LFOSTRA; RS 725.13; art. 17a ff. LUMin). Le basi per il sostegno dei progetti modello sono costituite dalle rispettive politiche settoriali. A seguito della revisione parziale del 2016 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20), è stato introdotto l'articolo 29a nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Questa disposizione riguarda i programmi volti a migliorare la qualità di vita e a promuovere l'integrazione sociale (FF 2013 2045, 2089 s.). Inoltre l'esigenza di cooperazione è stata maggiormente radicata grazie alla revisione dell'ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT; RS 709.17).

6. I Sistemi regionali di innovazione (RIS) vengono finanziati tramite la Nuova politica regionale (NPR); quest'ultima mira a rafforzare il cambiamento strutturale e la competitività delle regioni. L'impatto dovuto all'attuazione deve produrre sostanzialmente i suoi effetti in un perimetro predefinito, quello delle regioni montane e delle aree rurali (perimetro NPR), in cui si trova tra l'altro anche la maggior parte delle città svizzere. A seguito di una valutazione dei RIS, la SECO ha sviluppato con gli attori interessati (Cantoni e attori regionali) la Strategia RIS 2020 plus. La collaborazione tra i Cantoni continua anche in questo caso ad essere una priorità. In questo modo, i Cantoni che si trovano solo parzialmente o per nulla in un perimetro NPR (come ad es. i centri urbani) possono cooperare con altri Cantoni e beneficiare di un sostegno dalla NPR nel quadro di un RIS.

Cronologia

17.06.2019	Consiglio degli Stati Trasmissione per esame alla commissione competente
21.06.2019	Consiglio nazionale Liquidato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Aebischer Matthias, Barazzone Guillaume, Bäumle Martin, Eymann Christoph, Hiltbold Hugues,
Kutter Philipp, Müller Thomas, Quadri Lorenzo, Riklin Kathy, Wehrli Laurent, de Buman Dominique

19.3225

 Interpellanza**Per una politica regionale urbana della Confederazione. Per agglomerati forti**

Depositato da: Fluri Kurt
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. L'ordinanza sulla politica regionale (OPR) esclude determinati agglomerati dalla politica regionale. Come giustifica il Consiglio federale tale esclusione? Che cosa intende per "altre aree rurali"?

2. In quale misura la Confederazione finanzia ogni anno iniziative, progetti e programmi nel quadro della Nuova politica regionale (NPR)?

3. La Confederazione sostiene anche iniziative, progetti e programmi in agglomerati che rientrano nel perimetro d'impatto della NPR?

Se sì: di quali agglomerati si tratta? A quanto ammontano i fondi impiegati? Qual è la loro quota rispetto al volume totale delle risorse della NPR? In che modo la Confederazione potrebbe sostenere ancora meglio questi agglomerati?

Se no: quali sono i motivi? Che cosa intende fare la Confederazione?

4. Quali misure intende adottare la Confederazione per attuare le raccomandazioni dell'OCSE a favore dell'estensione della NPR e quindi di una politica regionale urbana?

5. In che modo la Confederazione intende attuare la richiesta di creare la base legale per una politica regionale urbana espressa nella mozione 07.3280, dopo che le revisioni parziali della legge sulla pianificazione del territorio non hanno raggiunto questo obiettivo?

Motivazione

Secondo la legge federale sulla politica regionale gli aiuti finanziari per promuovere iniziative, programmi e progetti sono concessi soltanto se vanno a beneficio soprattutto di regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali (art. 4). La zona in questione, secondo l'ordinanza sulla politica regionale (OPR), comprende il territorio svizzero, ad eccezione dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra e dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra.

Gli agglomerati sono spesso definiti i motori dello sviluppo economico, ma questa definizione si applica soltanto a una parte degli agglomerati svizzeri: molti di essi non devono soltanto far fronte a problemi sociali e territoriali, ma anche a importanti sfide economiche e finanziarie. La loro esclusione dal perimetro d'impatto della NPR non è giustificata. Anche l'esame territoriale della Svizzera pubblicato dall'OCSE nel 2011 conclude che l'estensione della copertura territoriale della NPR potrebbe ridurre la frammentazione economica della Svizzera e promuovere lo sviluppo policentrico del Paese.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. La Confederazione ha definito l'area di promozione della Nuova politica regionale (NPR) insieme ai Cantoni (art. 10 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale, LPR; RS 901.0) tenendo conto del dibattito politico relativo al progetto posto in consultazione nel 2004. I grandi agglomerati (con più di 250 000 abitanti secondo il censimento del 2000) e i Cantoni urbani (secondo la definizione dell'OCSE) sono stati esclusi perché di norma non fanno parte delle "regioni del Paese economicamente minacciate" di cui all'articolo 103 della Costituzione federale, sul quale si basa la NPR. Per "altre aree rurali" si intende pertanto, in virtù dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (OPR; RS 901.021), il territorio che non fa parte né degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra né dei Cantoni urbani di Zurigo, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra. Per i progetti di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6 LPR (Interreg) tutto il territorio svizzero è considerato area di promozione.



2. Nel messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019 il Parlamento ha definito le prestazioni finanziarie per l'attuazione della Nuova politica regionale nel periodo 2016–2023. Il messaggio prevede aiuti finanziari a fondo perso di 40 milioni di franchi all'anno e mutui per 50 milioni di franchi all'anno dal Fondo per lo sviluppo regionale.

3. La Confederazione e i Cantoni promuovono numerosi progetti in città e agglomerati. Gran parte dei 49 agglomerati svizzeri e delle 162 città statistiche si trova nel perimetro della NPR e quindi nella sua area di promozione. Nei programmi NPR sovracantonali, in particolare nei Sistemi regionali di innovazione (RIS), le grandi città con i loro istituti di ricerca e di formazione hanno un ruolo centrale. Lo stesso vale per i progetti realizzati nell'ambito del programma pilota Aree d'intervento economia. Ginevra e Basilea sono importanti partner nei rispettivi programmi transfrontalieri Interreg. I fondi della NPR vengono impiegati a livello sovraziendale e, nel quadro dei progetti, vanno sempre a beneficio di vari partner. Non è pertanto possibile determinare la quota urbana sul volume totale.

4. Nel suo esame territoriale 2011 relativo alla Svizzera, l'OCSE ha evidenziato la crescente interconnessione degli spazi rurali, intermedi e urbani. Sul piano politico la Confederazione considera fondamentali gli interventi in spazi funzionali. Partendo dal Progetto territoriale Svizzera, molte politiche federali si basano su questa idea. Nei programmi d'agglomerato Trasporti e Insediamento è riservata grande attenzione agli spazi funzionali dei centri. Nel quadro della NPR viene accordata particolare importanza all'approccio funzionale, tra l'altro a livello di RIS, Interreg o – in collaborazione con altri servizi federali – di progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio. Non è al momento prevista un'estensione del perimetro di promozione della NPR.

5. Le tre misure concrete chieste nella mozione 07.3280 sono di fatto attuate anche se il progetto di legge sullo sviluppo territoriale proposto non ha avuto seguito.

Nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sono state poste le basi legali per i programmi d'agglomerato (cfr. art. 86 cpv. 3 lett. bbis Cost.; legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale, entrambi nel frattempo abrogati; art. 3 lett. bbis e art. 17a segg. della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, LUMin; RS 725.116.2). Queste basi sono state modificate con la creazione di un Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fostra) di durata illimitata (cfr. art. 86 cpv. 1 Cost.; legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, LFOSTRA; RS 725.13; art. 17a segg. LUMin).

Le basi del sostegno fornito ai progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio sono costituite dalle varie politiche settoriali. La revisione parziale del 2016 della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) ha comportato l'introduzione dell'articolo 29a nella legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Questa disposizione riguarda i programmi che contribuiscono a migliorare la qualità di vita e a favorire l'integrazione sociale (FF 2013 2045, in particolare pag. 2081 segg.). Con la revisione dell'ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT; RS 709.17) è stato sancito più saldamente il requisito della cooperazione.

La Confederazione adempie l'obbligo di coordinare la politica regionale con altre politiche settoriali in special modo attraverso il programma pluriennale 2016–2023 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019, FF 2015 1969), nel quale intende sfruttare ancora meglio, secondo il Progetto territoriale Svizzera, le potenziali sinergie con altre politiche settoriali, tra l'altro attraverso progetti concreti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (10)

Aebischer Matthias, Barazzone Guillaume, Eymann Christoph, Hiltpold Hugues, Kutter Philipp,
Müller Thomas, Quadri Lorenzo, Riklin Kathy, Wehrli Laurent, de Buman Dominique

19.3244

 Interpellanza**Creare i presupposti per affrontare meglio i rischi, la scarsa trasparenza e i conflitti d'interesse delle fondazioni collettive**

Depositato da: Gysi Barbara
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Tra il 2009 e il 2017 il numero degli istituti di previdenza è calato di circa il 30 per cento e la lista delle piccole e medie imprese che cambiano istituto per aderire a una fondazione collettiva o comune continua ad allungarsi. Nuovi modelli previdenziali e fornitori di prestazioni fanno la loro comparsa sul mercato in veste di fondazioni collettive. Alcuni fornitori non soddisfano però gli standard di governance richiesti in materia di rischi, trasparenza e conflitti d'interesse, come dimostra ad esempio il caso della cassa pensioni Phoenix. L'80 per cento dei danni per insolvenza degli ultimi anni è stato causato da fondazioni collettive. Per gli assicurati è in gioco una parte sostanziale della loro rendita. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha riconosciuto i rischi per la previdenza professionale e gli assicurati. A causa della limitatezza delle sue competenze si pongono tuttavia alcune questioni importanti. Diversamente da varie fondazioni comuni gestite con successo dalle parti sociali (Proparis, Ciepp, FIP, istituto collettore), le fondazioni collettive suscitano interrogativi legittimi anche per quanto concerne l'amministrazione paritetica.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come garantisce che gli interessi degli assicurati siano sempre rispettati (art. 51b LPP) da tutti gli istituti di previdenza?
2. È consapevole dei rischi legati ai nuovi modelli di previdenza professionale, che non sono praticamente soggetti ad alcuna regolamentazione?
3. Ritiene che la partecipazione degli assicurati, prescritta nella previdenza professionale tramite l'amministrazione paritetica (art. 51 LPP), sia garantita anche quando una fondazione LPP è controllata da un'impresa privata?
4. L'amministrazione paritetica è davvero garantita anche dalle fondazioni collettive, con la designazione di rappresentanti degli assicurati nel consiglio di fondazione secondo quanto prescritto dall'articolo 51 LPP?
5. È possibile garantire che tutti i negozi giuridici conclusi siano conformi alle usuali condizioni di mercato (art. 51c LPP), se una fondazione LPP delega l'intera gestione e amministrazione del patrimonio a un'unica società?
6. Data questa situazione di dipendenza, come si possono verificare la conformità alle condizioni di mercato e il rispetto degli interessi degli assicurati (art. 51b cpv. 2 LPP)?
7. Come si può garantire la sicurezza di un istituto nel suo complesso, se i rischi sono sostenuti dalle singole casse pensioni affiliate?
8. Occorre una modifica delle disposizioni legali affinché la vigilanza sulle fondazioni collettive sia impostata in modo specifico o sono sufficienti direttive al riguardo?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Come per tutti gli istituti di previdenza, anche per quelli collettivi vale il principio della responsabilità individuale. Questo significa che la responsabilità per la garanzia degli interessi degli assicurati ricade sull'organo supremo dell'istituto di previdenza. Se quest'ultimo delega la gestione o l'amministrazione del patrimonio a terzi, deve accertare tra l'altro l'integrità e la lealtà delle persone incaricate e dichiarare annualmente all'ufficio di revisione i loro legami d'interesse (art. 51c della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP; RS 831.40]), verificando le indicazioni ricevute al riguardo.

Con l'introduzione di un sistema di vigilanza piramidale, il legislatore ha creato i presupposti giuridici affinché gli interessi degli assicurati in materia di lealtà e integrità siano garantiti: gli uffici di revisione devono verificare



se gli organi supremi rispettino le disposizioni sulla lealtà e se ne controllino l'osservanza. Le autorità di vigilanza cantonali e regionali sorvegliano gli istituti di previdenza e in caso di necessità prendono provvedimenti per eliminare i difetti accertati.

2. Non è vero che gli istituti collettivi non sono praticamente soggetti ad alcuna regolamentazione. Sottostanno infatti alle disposizioni generali vigenti per tutti gli istituti di previdenza e, inoltre, a quelle previste specificamente per questo tipo di istituti, per esempio per la loro costituzione. Secondo queste disposizioni, gli istituti collettivi devono disporre di un patrimonio iniziale sufficiente e di una garanzia bancaria di 500 000 franchi per una durata di cinque anni. Inoltre, i rischi cui sono esposti sono per principio identici a quelli degli altri istituti di previdenza. Per motivi di competitività, tuttavia, una parte degli istituti collettivi applica consapevolmente aliquote di conversione troppo elevate e presenta riserve di fluttuazione di valore troppo basse, esponendosi così a un maggior rischio d'insufficienza di copertura rispetto ad altri istituti di previdenza.

3./4. Il principio di parità, secondo cui l'organo supremo deve essere composto dallo stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, vale anche per gli istituti collettivi (art. 51 cpv. 2 LPP) e anche nel caso in cui l'istituto deleghi la gestione della previdenza a terzi. L'organo supremo degli istituti collettivi di nuova costituzione deve essere insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza (art. 19 dell'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale; OPP1; RS 831.435.1). Nel sistema di vigilanza descritto sopra, costituito da uffici di revisione e autorità di vigilanza, sono dati tutti i presupposti giuridici affinché il rispetto del principio di parità sia garantito anche negli istituti collettivi. Nel messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale ha proposto di disciplinare in modo più chiaro il diritto di nomina dei lavoratori e di garantire elezioni democratiche basate su liste di candidati. Benché questa proposta sia stata stralciata dal progetto nel corso dei dibattiti parlamentari, il Consiglio federale continua a ritenerla appropriata.

5./6. Le disposizioni in materia di integrità e lealtà volte a limitare i conflitti d'interesse, entrate in vigore il 1° gennaio 2012 nel quadro della riforma strutturale, valgono anche per gli istituti collettivi. I membri dell'organo supremo degli istituti collettivi non possono, per esempio, partecipare anche alla gestione esterna. I negozi giuridici conclusi dagli istituti collettivi devono essere conformi alle usuali condizioni di mercato e garantire gli interessi degli istituti. I negozi giuridici con persone vicine devono essere dichiarati. L'ufficio di revisione deve verificare se nel quadro dei medesimi siano garantiti gli interessi dell'istituto di previdenza. Inoltre, in caso di negozi giuridici importanti con persone vicine devono essere richieste offerte alternative. Sono considerati importanti, tra l'altro, i mandati di gestione e i mandati di amministrazione del patrimonio di una certa entità. La disposizione concernente la richiesta di offerte alternative riguarda per esempio anche le assegnazioni interne di mandati di gestione a datori di lavoro affiliati all'istituto collettivo o comune. I contratti di amministrazione del patrimonio, di assicurazione e di gestione stipulati dagli istituti di previdenza con imprese di gestione esterne devono inoltre poter essere disdetti al più tardi dopo cinque anni. Tutte queste prescrizioni valgono anche nel caso in cui la gestione sia stata esternalizzata a un'unica impresa o a un unico gruppo societario. In casi problematici, i requisiti posti all'organo supremo sono dunque più severi. Questi casi devono essere sottoposti a un esame più approfondito anche dalle autorità di vigilanza. Se l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che un istituto di previdenza non ha proceduto correttamente può e deve prendere provvedimenti adeguati per eliminare i difetti accertati.

7. L'organo supremo è responsabile dell'equilibrio finanziario dell'istituto collettivo, anche quando i rischi attuariali e/o d'investimento sono delegati alle singole casse pensioni affiliate. L'organo supremo deve garantire che i rischi vengano identificati e gestiti adeguatamente. A tal fine deve provvedere, tra l'altro, a informarsi e informare le singole casse pensioni affiliate su tutti i rischi, affinché si sappia chi è esposto a quali rischi e in che modo sia possibile affrontarli.

8. Non è necessaria una regolamentazione specifica della vigilanza sugli istituti collettivi. Grazie alla riforma strutturale, gli strumenti di vigilanza sono stati precisati e ampliati e le autorità di vigilanza dispongono quindi degli strumenti necessari per esercitare una vigilanza efficiente ed efficace anche sugli istituti collettivi. Le autorità di vigilanza possono per esempio sottoporre le fondazioni collettive e comuni a un esame incentrato sui rischi. Il sistema di vigilanza è inoltre stato rafforzato con l'istituzione della Commissione di alta vigilanza. Né la legislazione né le autorità di vigilanza e di alta vigilanza possono tuttavia garantire che tutti i responsabili di tutti gli istituti di previdenza rispettino sempre tutte le disposizioni.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Barrile Angelo, Feri Yvonne, Hadorn Philipp, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Munz Martina,
Schenker Silvia, Seiler Graf Priska, Wermuth Cédric, Wüthrich Adrian

19.3245

 Interpellanza**In che modo il Consiglio federale intende considerare i considerevoli risparmi indiretti nella sua analisi finanziaria globale del passaggio al modello basato sulla prescrizione per gli psicologi?**

Depositato da:	<u>Marchand-Balet Géraldine</u> Gruppo PPD Partito popolare democratico svizzero
Data del deposito:	21.03.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Liquidato

Testo depositato

Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia e l'efficienza dei trattamenti dei disturbi mentali, ma soprattutto la loro redditività in termini di risparmio.

Ogni anno in Svizzera vengono curate circa 500 000 persone, a fronte di quasi 1,7 milioni di persone che non ricevono cure adeguate. Alle malattie mentali non curate o curate troppo tardivamente sono riconducibili considerevoli costi indiretti: assenze dal lavoro, perdita di produttività, pensionamento anticipato, rendite d'invalidità, maggiore ricorso a servizi medici, ospedalizzazioni e medicinali, cronicizzazione e aggravamento dei disturbi eccetera.

Eppure, numerosi studi, svolti in particolare nel quadro dell'introduzione in altri Paesi del finanziamento delle prestazioni di psicologi-psicoterapeuti da parte dell'assicurazione malattie di base, confermano che la psicoterapia garantisce un ritorno d'investimento cospicuo. Recenti studi canadesi e tedeschi, condotti su diversi anni, constatano un rapporto costi-benefici oscillante tra 1:2,8 e 1:4,5, ovvero tra 1,8 e 3,5 franchi di beneficio netto per ogni franco investito in una psicoterapia.

Rispetto agli altri Paesi, la Svizzera spende inoltre particolarmente poco per le malattie mentali. I costi diretti (stazionari e ambulatoriali) dei disturbi mentali costituiscono il 9,2 per cento dei costi diretti complessivi delle cure medico-sanitarie, nettamente meno che in Inghilterra, Germania o Paesi Bassi (20,9 per cento).

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È consapevole del problema dei costi diretti e indiretti molto elevati a carico delle persone interessate e delle assicurazioni sociali riconducibili a trattamenti di disturbi mentali tardivi o cui si deve rinunciare a causa delle difficoltà nell'approvvigionamento delle cure individuate dall'ufficio BASS nel 2016?
2. Sono disponibili stime annuali dei costi indiretti dei disturbi mentali per l'economia (assenze dal lavoro, perdite di produttività) e le assicurazioni sociali, causati da lacune non colmate nel settore delle prestazioni?
3. Quando sarà abolito il sistema basato sulla delega, a conferma dell'autonomia degli psicologi-psicoterapeuti già riconosciuta nella Legge federale sulle professioni psicologiche del 2013, com'è il caso da tempo in diversi Paesi europei senza che per questo si sia assistito a un'esplosione dei costi?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale si è già espresso più volte sulla situazione dell'assistenza a persone affette da malattie mentali, per esempio nel rapporto dell'11 marzo 2016 sul futuro della psichiatria in Svizzera, in adempimento del postulato Stähelin 10.3255 (www.ufsp.admin.ch > Strategia e politica > Mandati politici e piani d'azione > Mandati politici nel settore della salute mentale > Postulato Il futuro della psichiatria). Rinvia in particolare anche alle sue risposte alle interpellanze Weibel 18.3946, "Garantire l'accesso alla psicoterapia psicologica in tutte le assicurazioni sociali", Kälin 18.3864, "Passaggio al modello della prescrizione per la psicoterapia psicologica. Integrazione nell'assistenza di base", e Marchand-Balet 18.4016, "Assistenza sanitaria nel settore della salute psichica. Che cosa fa il Consiglio federale per rimediare alle lacune e all'offerta nettamente insufficiente in quest'ambito e per garantire alla popolazione l'accesso alle cure necessarie?". Il Consiglio federale ha per altro già ricordato che sta esaminando diversi modelli per consentire agli psicologi-psicoterapeuti di fatturare le loro prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e proposte concrete per sostituire l'attuale modello della psicoterapia delegata. I lavori sono ancora in corso e tengono conto anche degli aspetti legati ai costi.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3247

 Interpellanza

Libero accesso alle fotografie della Confederazione

Depositato da: Weibel Thomas
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La strategia open government data prevede che tutti i dati pubblicati da organi federali devono poter essere liberamente utilizzati ed elaborati al computer. Adottandola, il Consiglio federale ha preso un'encomiabile decisione di principio. Per quanto riguarda le fotografie dei servizi della Confederazione, tuttavia, la situazione, almeno finora, è del tutto diversa: pur pagate dai contribuenti, infatti, non possono essere utilizzate liberamente. Soltanto raramente gli organi federali acconsentono esplicitamente all'utilizzazione delle loro fotografie da parte di terzi, a meno che non si tratti di immagini storiche.

Negli USA o nei Paesi Bassi, al contrario, vigono regolamentazioni molto meno restrittive.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È fondamentalmente disposto a permettere la libera utilizzazione delle fotografie della Confederazione?
2. Cosa prevede la legislazione se le fotografie sono state scattate da impiegati federali o su incarico dell'Amministrazione federale?
3. Per il futuro, è disposto a definire i diritti di utilizzazione dei servizi fotografici commissionati a terzi in modo che le foto scattate siano di norma liberamente utilizzabili?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Con la strategia sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera (strategia open government data), il Consiglio federale riconosce che, se sono anonimi e non presentano rischi per la sicurezza, i dati pubblici liberamente disponibili hanno un potenziale economico, sociale e culturale oggi non completamente sfruttato. Questo vale anche per le fotografie.

1. Conformemente alla suddetta strategia, il Consiglio federale è di principio disposto a permettere la libera utilizzazione delle fotografie della Confederazione, a meno che il loro utilizzo non sia soggetto a restrizioni imposte dalla legislazione sulla protezione dei dati e delle informazioni e sul diritto d'autore. Il rapporto costi-benefici non deve però essere trascurato poiché con la possibilità di una libera utilizzazione delle fotografie non si possono escludere costi supplementari per la Confederazione (segnatamente costi legati a una licenza più ampia ovvero una licenza più onerosa).

2. Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 2 lettera g della legge sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1), le fotografie sono opere soggette alla protezione prevista da tale legge. Sono protette dal diritto d'autore a partire dalla data in cui sono create (cfr. art. 29 cpv. 1 LDA). L'autore è la persona fisica che ha creato l'opera. Nel caso di una fotografia, si tratta del rispettivo fotografo (art. 6 LDA). I diritti d'autore comprendono i diritti patrimoniali derivanti, ad esempio, dalla vendita di licenze d'uso dell'opera, e i diritti a tutela della personalità dell'autore, come il diritto di essere indicato come autore o il diritto di opporsi a ogni alterazione dell'opera.

È importante sapere che solo i diritti patrimoniali associati al diritto d'autore sono trasferibili e che l'autore può quindi, ad esempio, permettere a terzi di utilizzare le sue fotografie (gratuitamente). I diritti della personalità associati al diritto d'autore, invece, non sono trasferibili.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro, la Confederazione, come ogni datore di lavoro, in base al rapporto di obbligazione esistente ha il diritto al trasferimento dei diritti d'uso nei limiti dello scopo del rapporto di lavoro. La cessione completa del diritto d'autore necessaria per gli scopi qui discussi dovrebbe per contro essere stabilita nel contratto di lavoro. In un contratto di appalto, l'autore deve dare il proprio consenso all'utilizzo delle fotografie da parte degli organi federali. Questo diritto d'uso e le sue condizioni devono essere convenuti nel contratto.

In generale, il trasferimento può essere effettuato non solo a persone fisiche, ma anche a persone giuridiche,



vale a dire a imprese o a organi federali.

Da un punto di vista giuridico, è quindi possibile rendere liberamente accessibili le fotografie scattate dagli impiegati federali o su incarico dell'Amministrazione federale ai sensi della strategia open government data.

3. Il Consiglio federale è disposto a definire mediante contratti standard i diritti d'uso dei servizi fotografici commissionati a terzi in modo che le foto scattate siano di norma liberamente utilizzabili.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3248

 Interpellanza

Compensazione dei premi di cassa malati troppo elevati

Depositato da: Weibel Thomas
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'articolo 17 della legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12) disciplina la compensazione dei premi incassati in eccesso. Gli assicuratori possono chiedere all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di approvare la restituzione, in uno o più Cantoni, dei premi risultati nettamente superiori ai costi cumulati nel o nei Cantoni interessati. Secondo una comunicazione rilasciata dall'UFSP nell'agosto del 2018, gli importi restituiti per l'anno assicurativo 2017 variano da 80 a 370 franchi per persona. Attualmente la cassa malati Concordia intende rimborsare da 50 a 600 franchi pro capite, per un totale di oltre 100 milioni di franchi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quando una cassa malati presenta una domanda di compensazione, agli assicurati viene restituita la totalità dei premi pagati in eccesso?
2. Come si può garantire che premi pagati in eccesso vengano restituiti se la cassa malati non presenta una domanda di compensazione?
3. Come sono ripartite le domande di compensazione presentate finora tra i diversi assicuratori?
4. Vi sono stati casi di domande di compensazione respinte?
5. L'UFSP può chiamare a rendere conto gli assicuratori che calcolano e chiedono deliberatamente premi troppo elevati per poi restituirli in un secondo tempo reclamizzandoli come sconti?
6. In futuro come possono gli organi di vigilanza evitare che vengano approvati premi troppo elevati?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Nella maggior parte dei casi, agli assicurati che hanno pagato premi troppo elevati non viene restituita l'intera parte di premio pagata in eccesso. Spetta infatti all'assicuratore fissare l'importo che intende rimborsare. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) deve verificare l'adempimento delle condizioni legali per la compensazione (art. 17 cpv. 3 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12 e art. 31 dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, OVAMal; RS 832.121). Può, in particolare, non approvare la compensazione parziale proposta dall'assicuratore se questa non rispetta il criterio all'articolo 17 capoverso 2 LVAMal di ristabilire il principio dell'equilibrio tra i premi e i costi, tranne nel caso in cui i fattori all'articolo 17 capoverso 3 LVAMal la giustificano. Non ha però la competenza per obbligare un assicuratore a rimborsare la totalità della parte di premio incassata in eccesso.
2. Se per un anno un assicuratore fissa premi troppo elevati rispetto ai costi sostenuti in un Cantone, l'UFSP provvede affinché l'anno successivo l'assicuratore fissi i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo. Ciò significa che per calcolare i premi del Cantone in questione l'assicuratore dovrà accettare rischi più elevati nel valutare i propri costi. In tal modo l'UFSP vuole impedire che gli assicuratori attirino nuovi assicurati facendo loro credere di poter ottenere dei rimborsi per il fatto che i premi sono molto alti. Una simile pratica commerciale lede gli assicurati che pagano premi troppo elevati.
3. Nel 2016 e 2017 solo l'assicuratore Vivao Sympany SA ha rimborsato la parte di premio incassata in eccesso. Nel 2018 sono stati tre gli assicuratori che hanno proceduto a un rimborso: Vivao Sympany SA, Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln e Genossenschaft Glarner Krankenversicherung.
4. Tutte le richieste che soddisfacevano le condizioni legali sono state approvate.
5. Per calcolare i premi un assicuratore si basa sui dati dell'anno precedente, sulle estrapolazioni dell'anno in corso e sulle proiezioni dell'anno successivo. L'UFSP verifica la plausibilità delle valutazioni dell'assicuratore. Se giunge alla conclusione che è stato troppo pessimista nelle stime dei costi previsti, gli chiede di fissare premi più bassi. Se l'assicuratore non è d'accordo con la sua richiesta, l'UFSP non può stabilire i premi, ma



solo rifiutarne l'approvazione se non sono conformi alla legge e, in tal caso, ordinare all'assicuratore i provvedimenti da prendere (art. 16 cpv. 5 LVAMal).

6. I premi devono coprire i costi senza superarli in modo inadeguato o senza comportare la costituzione di riserve eccessive (art. 16 cpv. 4 LVAMal). Nel verificare i premi, l'UFSP provvede affinché queste condizioni siano rispettate. Tuttavia, come ricordato nella risposta precedente, le possibilità a disposizione dell'UFSP sono limitate.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3250

 Interpellanza

Rischio di un'offerta insufficiente nell'osteopatia

Depositato da: Graf-Litscher Edith
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione sono state esaminate le conseguenze della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) sull'evoluzione del numero di osteopati praticanti?
2. È garantito che l'attuale domanda di osteopati praticanti sarà soddisfatta anche in futuro in tutte le regioni linguistiche?
3. Si sa quanti degli osteopati praticanti conseguiranno un master entro cinque anni conformemente alle disposizioni transitorie?
4. Ha senso fissare barriere così elevate per i titoli di master esteri (in particolare per quelli rilasciati nello spazio europeo) da renderne di fatto impossibile il riconoscimento?
5. In quali settori la formazione offerta dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) è superiore a quella di altri Stati europei o del mondo?
6. La nuova regolamentazione non costituisce una violazione del sistema di Bologna?
7. Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di master esteri è necessaria, per l'osteopatia, una regolamentazione diversa da quella applicabile alle altre professioni contemplate dalla LPSan o eventualmente una regolamentazione transitoria valida a medio termine, fino a quando un numero sufficiente di Stati dell'area UE/AELS non avrà regolamentato l'osteopatia?

Motivazione

La legislazione di esecuzione della legge sulle professioni sanitarie è stata oggetto di consultazione fino al 25 gennaio 2019. Il disegno di legge proposto potrebbe portare a un'offerta insufficiente di prestazioni osteopatiche.

In Svizzera esiste un'unica possibilità per ottenere il titolo di master richiesto in futuro per l'osteopatia: la Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale di Friburgo. Si prevede che ogni anno da venti a trenta persone conseguiranno un master. Il prerequisito è un titolo di bachelor HES-SO.

Oltre al master svizzero accreditato, avranno una possibilità di essere riconosciuti solo quelli ottenuti in Paesi terzi. Dato che l'osteopatia non è ancora regolamentata nella maggior parte dei Paesi dell'UE/AELS, il riconoscimento dei diplomi di master conseguiti sul loro territorio sarà di fatto pressoché impossibile.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. La legge sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21) mira a garantire e sviluppare ulteriormente la qualità delle professioni sanitarie nell'interesse della protezione della salute. A tale scopo fissa requisiti uniformi per tutta la Svizzera per la formazione e per i presupposti per l'autorizzazione all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle seguenti professioni sanitarie: infermiere, fisioterapista, ergoterapista, levatrice, dietista, optometrista e osteopata. Un'analisi approfondita delle conseguenze della LPSan sull'organico e sull'evoluzione delle suddette professioni sanitarie non è stata effettuata, in quanto non ritenuta necessaria dal punto di vista regolatorio in considerazione dello scopo della legge.
2. La definizione di requisiti uniformemente elevati è essenzialmente finalizzata a promuovere la qualità dell'osteopatia. L'entrata in vigore della nuova legge potrebbe tuttavia comportare una certa riduzione dell'offerta osteopatica. Poiché non sono disponibili cifre consolidate sul fabbisogno di osteopati praticanti, non è però possibile formulare previsioni su un'eventuale insufficienza o inadeguatezza dell'offerta di prestazioni osteopatiche.
3. Le disposizioni transitorie della LPSan prevedono che tutte le autorizzazioni cantonali all'esercizio della



professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge conservino la loro validità. Pertanto gli osteopati autorizzati secondo il diritto previgente possono continuare a esercitare come prima. Inoltre l'avamprogetto del diritto di esecuzione concernente la LPSan prevede che i diplomi intercantonali in osteopatia, che saranno rilasciati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ancora fino al 2023, siano equiparati, per quanto riguarda l'esercizio della professione, al master in osteopatia. In questa situazione, non è ancora possibile fare previsioni sul numero di osteopati attualmente praticanti finora non in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione che vorranno riqualificarsi.

4. Nel quadro della procedura di riconoscimento viene verificato se un titolo di studio estero in osteopatia è qualitativamente equivalente al master rilasciato in Svizzera. La procedura di riconoscimento dei titoli in osteopatia dei Paesi UE e AELS sarà retta dalla direttiva 2005/36/CE e non necessita quindi di un disciplinamento specifico nel diritto nazionale. La direttiva subordina il riconoscimento alla condizione che la professione o la formazione siano regolamentate nel Paese d'origine o l'osteopata interessato provi di avere esercitato in uno Stato membro per almeno due dei dieci anni precedenti. Gli ostacoli al riconoscimento dei diplomi esteri in osteopatia non sono quindi superiori a quelli di tutte le altre professioni sanitarie soggette alla procedura di riconoscimento prevista dalla direttiva UE.

5. A questa domanda non è possibile fornire una risposta generale. Si dovrà piuttosto esaminare l'equivalenza dei titoli di studio esteri caso per caso nel quadro della procedura di riconoscimento.

6. Il previsto disciplinamento della procedura di riconoscimento e il sistema di Bologna di strutturazione dei cicli di studi a livello di bachelor e di master non sono in contraddizione tra loro. Anzi, la strutturazione uniforme dei cicli di studi nel quadro della riforma di Bologna facilita la valutazione reciproca e il riconoscimento dei rispettivi cicli di studi master in osteopatia.

7. Una regolamentazione transitoria specifica per l'osteopatia come richiesto dall'autrice dell'interpellanza non è previsto nella LPSan. Come esposto alla quarta risposta, secondo la direttiva UE 2005/36/CE, dalla quale sarà retta la procedura di riconoscimento, la regolamentazione dell'osteopatia nel Paese d'origine non è l'unico presupposto per il riconoscimento dei titoli di master in questa disciplina. Ulteriori criteri sono il riconoscimento della formazione nel Paese d'origine o la comprovata esperienza professionale del richiedente.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3251

 Interpellanza

Traffico stradale e protezione del clima. Funzione modello della Confederazione, sulla carta e in realtà

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nella "Sonntags-Zeitung" del 17 marzo 2019 è stato pubblicato un articolo sul parco veicoli della Confederazione. Nel 2012 il Parlamento aveva accolto la mozione 12.3652. Nel 2015 è stato pubblicato il rapporto "Mobilità elettrica. Masterplan per uno sviluppo intelligente" in adempimento di tale mozione. Nel capitolo 3.4. al punto "Priorità 2" si parla della funzione modello svolta dalla Confederazione. Con la roadmap Mobilità elettrica 2022 si conseguirà l'obiettivo del 15 per cento di veicoli elettrici entro il 2022 con il sostegno dell'UFE e dell'USTRA. Attualmente è in corso il programma "Charge4Work", come una delle misure della roadmap, che sostiene le imprese nel passaggio all'uso di veicoli elettrici per il parco veicoli aziendale e nell'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica per i collaboratori e i clienti. La Confederazione è tenuta ad assumere la sua funzione modello.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande concernenti il parco veicoli (autovetture) della Confederazione:

1. A quanto ammontano in media le emissioni di CO₂ del parco veicoli della Confederazione in grammi di CO₂ per chilometro (raffronto con la media svizzera)?
2. Quanti veicoli possiede la Confederazione per ogni categoria di efficienza? Quali sono le tre motivazioni principali che hanno spinto la Confederazione ad impiegare negli anni scorsi veicoli della categoria di efficienza C e di categorie inferiori?
3. Con quali vettori energetici sono gestiti i veicoli e quali norme sui gas soddisfano?
4. Sono previsti adeguamenti delle direttive per l'acquisto di veicoli, in particolare in riferimento alla nuova normativa in materia di acquisti della Confederazione, che tiene maggiormente in considerazione la protezione dell'ambiente?
5. Quanti veicoli appartenenti al parco veicoli della Confederazione sono veicoli elettrici e quali sono gli sviluppi previsti al riguardo?
6. I veicoli elettrici sono ricaricati per il 90 per cento a casa o sul posto di lavoro. Per quale motivo non vi sono ancora infrastrutture sufficienti per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica presso i posteggi della Confederazione? Quali misure sono previste per costruire queste infrastrutture entro tre anni (parallelamente all'obiettivo del 15 per cento fissato entro il 2022)?
7. Cosa intraprende concretamente la Confederazione per assumere non soltanto sulla carta ma anche in realtà la sua funzione modello?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1.-3. I dati sull'efficienza energetica e sui vettori energetici dei veicoli della Confederazione acquistati dal 2015 al 2018 (veicoli dell'amministrazione e veicoli militari per il trasporto di persone con al massimo 9 posti a sedere e un peso massimo di 3,5 tonnellate) sono disponibili presso armasuisse, acquirente centrale dell'Amministrazione.

Nel periodo summenzionato sono stati acquistati per la Confederazione complessivamente 1685 veicoli. Circa il 43 per cento (720 veicoli) rientrano nella migliore classe di efficienza (A). Si tratta di solito di veicoli dell'amministrazione e di veicoli militari senza trazione integrale e con al massimo cinque posti a sedere. Il 31 per cento (524 veicoli) rientra nella classe di efficienza D. Per quanto concerne le ulteriori classi di efficienza, i veicoli acquistati per la Confederazione sono suddivisi come segue: B, 34 veicoli (2 per cento ca.); C, 118 veicoli (7 per cento ca.); E, 85 veicoli (5 per cento ca.); F, 102 veicoli (6 per cento ca.); G, 82 veicoli (5 per cento ca.). Circa il 96 per cento (1612 veicoli) è alimentato a diesel e circa il 3 per cento (56 veicoli) a



benzina. Nel periodo summenzionato sono stati inoltre acquistati 9 veicoli elettrici (0,5 per cento ca.), 6 veicoli ibridi (0,4 per cento ca.) nonché un veicolo a idrogeno e un veicolo a gas.

Le autovetture rientranti nelle classi di efficienza più basse sono in massima parte veicoli d'impiego, che devono soddisfare svariati criteri specifici e requisiti tecnici in base all'impiego a cui sono destinati. Si tratta per esempio di veicoli del Corpo delle guardie di confine, veicoli per il trasporto di persone e veicoli della Confederazione a trazione integrale per impieghi dell'esercito o delle ambasciate.

La gestione dei rispettivi parchi veicoli incombe ad ogni singolo servizio che utilizza veicoli della Confederazione. Per questa ragione non esistono dati statistici concernenti l'intera Amministrazione federale sulle emissioni medie di CO₂, sul numero di veicoli in uso suddivisi per classe di efficienza e sui vettori energetici dei veicoli.

4. Già oggi sono in vigore prescrizioni esaustive in materia di acquisti di veicoli ecologici e sostenibili. Tali prescrizioni sono comprese nell'ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC; RS 514.31) e nelle Istruzioni sui principi ecologici per l'acquisto e l'utilizzazione di veicoli dell'amministrazione (Weisungen über die ökologischen Grundsätze der Beschaffung und Nutzung von Verwaltungsfahrzeugen, non tradotte in italiano). Attualmente si sta valutando in particolare un adeguamento delle istruzioni.

5. Dal 2015 al 2018 sono stati acquistati 9 veicoli elettrici. Del rimanente l'amministrazione federale sta concretizzando l'iniziativa "La Confederazione: energia esemplare", una delle misure previste nella Strategia energetica 2050. Il programma giungerà a termine nel 2020. Attualmente sono in fase di elaborazione i nuovi obiettivi e le nuove misure per il periodo 2020–2030. Tra gli obiettivi figurerà la promozione della mobilità elettrica nell'amministrazione federale, in adempimento della mozione Buttet 16.3063, "Mobilità elettrica. La Confederazione deve essere un modello".

6. L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) prevede di dotare di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (veicoli di servizio) i più importanti edifici dell'amministrazione svizzera. Nel quadro di un progetto pilota, entro la fine del 2020 sette ubicazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) saranno dotate di detta infrastruttura. Nel proseguimento dell'iniziativa "La Confederazione: energia esemplare" la Confederazione si impegna inoltre a promuovere l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

7. Le autorità coinvolte hanno fatto confluire nella roadmap Mobilità elettrica complessivamente 15 misure per fornire il proprio contributo all'aumento al 15 per cento della quota di veicoli elettrici, da realizzare entro il 2022. Nel quadro dell'iniziativa "La Confederazione: energia esemplare" la Confederazione si impegna tra l'altro ad adottare misure concernenti l'impiego dei mezzi di trasporto pubblici, la promozione di forme di lavoro mobili e flessibili e l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 14 delle 16 misure concernenti la mobilità sono già in fase di attuazione o di pianificazione a livello di Confederazione. La Confederazione intende assumere un ruolo esemplare nell'ambito della mobilità elettrica anche nel prossimo periodo di impegno, che durerà fino all'anno 2030.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Ammann Thomas, Bertschy Kathrin, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Jauslin Matthias Samuel, Moser Tiana Angelina, Weibel Thomas



19.3252 Interpellanza

Treni notturni. Un'opportunità ecologica ed economica per la Svizzera

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Perché i collegamenti ferroviari notturni non sono stati inclusi negli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS (periodo 2019–2022)?
2. Esistono informazioni attuali sulla domanda e la redditività dei collegamenti ferroviari notturni per la Svizzera?
3. Il Consiglio federale non vede nessuna possibilità di indire delle gare per singole linee (ad es. Zurigo-Barcellona) al fine di consentire un maggior numero di collegamenti ferroviari notturni per la Svizzera?
4. Quali misure adotta il Consiglio federale per far sì che le tariffe aeree comprendano anche i costi ecologici e che, di conseguenza, alternative come i collegamenti ferroviari notturni diventino più competitive?

Motivazione

Le FFS non offrono collegamenti ferroviari notturni e questo è un peccato. Da un lato, occorrono urgentemente alternative all'aereo che causino minori emissioni di CO₂ per raggiungere gli obiettivi climatici. D'altro canto, le Ferrovie federali austriache (ÖBB) dimostrano che le linee notturne possono essere gestite con successo sul piano economico. I treni notturni a destinazione delle capitali europee dovrebbero essere una cosa ovvia per la Svizzera, Paese dei treni per antonomasia. Due anni fa, le ÖBB hanno rilevato alcune linee notturne della Deutsche Bahn e le stanno gestendo con successo sul piano economico. È giunto il momento che le FFS seguano il loro esempio o, in alternativa, che il Consiglio federale metta a concorso linee di treni notturni. Per molte destinazioni mancano interessanti offerte di treni notturni: Barcellona, Roma e Amsterdam sono esempi di mete popolari. All'interno dell'Europa, il treno notturno è un ottimo sostituto dell'aereo. È questo un dato rilevante per il nostro Paese, perché gli svizzeri sono i campioni del mondo in fatto di voli. Noi voliamo il doppio della popolazione dei Paesi vicini e dieci volte di più della media mondiale. Nel settore aereo, siamo i primi per emissioni di CO₂ pro capite – un "primato" tutt'altro che invidiabile (fonte: Global Sustainable Tourism Dashboard). Secondo il WWF, l'aereo è responsabile di quasi il 5 per cento delle emissioni di gas serra a livello mondiale, in Svizzera addirittura del 18 per cento di tutte le emissioni – e la tendenza è in aumento. Ridurre i viaggi in aereo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici: un'offerta di servizi ferroviari notturni ben sviluppata assume quindi grande importanza. Allo stesso tempo, i prezzi dell'aereo devono finalmente riflettere anche i costi ecologici (vale per tutti i mezzi di trasporto, compreso i treni). Ciò renderebbe il treno (notturno) più competitivo rispetto all'aereo.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Le differenti evoluzioni dell'offerta nei vari Paesi europei evidenziano che i collegamenti notturni si sono affermati soprattutto nel traffico interno di Stati privi o quasi di tratte ad alta velocità, quali ad esempio Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Austria e Russia. In Paesi come Germania, Francia, Spagna e Italia, invece, si è assistito allo sviluppo di vaste reti di linee ad alta velocità, che hanno permesso di offrire collegamenti sempre più veloci e compiere viaggi sempre più lunghi durante il giorno, rendendo quindi il traffico notturno sempre più antieconomico. Considerata la forma oblunga dell'Austria, il cui territorio si sviluppa da est a ovest, le ÖBB – a differenza delle FFS – hanno sempre avuto un'importante quota di linee notturne che, grazie al rilevamento mirato di collegamenti esistenti e di materiale rotabile già impiegato, hanno potuto ampliare in modo tale da coprire i costi. Data questa particolarità, il modello delle ÖBB non è attuabile in Svizzera.

1. Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha stabilito gli obiettivi strategici per le FFS per gli anni 2019–2022, rinunciando a prescrivere l'offerta di collegamenti notturni. Nel traffico viaggiatori internazionale



si attende tuttavia che le FFS rafforzino la propria posizione, sfruttando in particolare lo strumento delle cooperazioni, e garantiscano, di conseguenza, l'accesso alla rete europea ad alta velocità e l'offerta di buoni collegamenti con i principali centri economici. L'attuazione di questi obiettivi, fissati solo qualche mese fa, rientra tra le responsabilità delle FFS. In qualità di rappresentante dell'ente proprietario, la Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è tuttavia disposta a trattare la tematica dei collegamenti notturni nel quadro di un colloquio al vertice.

2. Il Consiglio federale non è a conoscenza di dati attuali sulla potenziale domanda e redditività di collegamenti notturni con partenza dalla Svizzera.

3. Diverse linee notturne sono state soppresse, poiché non redditizie, in particolare quando il materiale rotabile, impiegabile soltanto durante la notte e quindi costoso, era giunto al termine della vita utile. Come per il traffico a lunga distanza nazionale, il Consiglio federale ritiene che anche quello internazionale debba essere gestito in modo finanziariamente autonomo. Secondo il diritto vigente il traffico viaggiatori internazionale è possibile soltanto nell'ambito di cooperazioni. Come già detto al numero 1, nell'ambito degli obiettivi strategici il Consiglio federale si aspetta che le FFS sfruttino lo strumento della cooperazione per rafforzare la loro posizione su questo mercato e garantire buoni collegamenti con i principali centri economici.

4. La Confederazione attua diverse misure per internalizzare i costi esterni del traffico aereo, come ad esempio la riscossione di tasse d'atterraggio in funzione dell'impatto acustico dei differenti tipi di aeromobili. Le tasse d'atterraggio degli aeroporti comprendono inoltre una quota determinata dalle emissioni di sostanze nocive dei vari tipi di velivoli. Per quanto riguarda l'impatto climatico, la Svizzera punta all'integrazione del traffico aereo nel sistema di scambio di quote di emissioni. Nella sessione primaverile 2019 il Parlamento ha approvato il collegamento del sistema svizzero con quello dell'UE e quindi l'integrazione del traffico aereo in tale sistema. Con questa decisione, che il Consiglio federale prevede di porre in vigore nel 2020, il traffico aereo continentale sarà sottoposto allo scambio delle quote. La Svizzera si è inoltre impegnata a partecipare al Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, secondo cui dal 2021 le emissioni di CO₂ dei voli internazionali che superano i livelli del 2020 devono essere compensate con certificati esteri. I costi supplementari causati dall'applicazione di questi due sistemi si ripercuoteranno con ogni probabilità sui prezzi dei biglietti e quindi sul portafoglio dei passeggeri.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Ammann Thomas, Bertschy Kathrin, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Egger Thomas, Flach Beat, Lohr Christian, Moser Tiana Angelina, Streiff-Feller Marianne, Töngi Michael, Weibel Thomas

19.3253

 Interpellanza**Innosuisse. Rendere più efficaci gli strumenti di promozione della Confederazione**

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

L'obiettivo della trasformazione della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in Innosuisse a partire dal 1° gennaio 2018 era quello di rendere più efficace la promozione dell'innovazione da parte della Confederazione. Dopo il primo anno si riscontrano alcuni effetti positivi, ma anche una serie di punti deboli, peggioramenti e questioni irrisolte.

Ruolo di Innosuisse nell'amministrazione federale: secondo l'articolo 1 della LASPI, Innosuisse è dotata di personalità giuridica. L'Agenzia per l'innovazione risulta tuttavia eccessivamente sottoposta al controllo della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), del Controllo federale delle finanze (CDF) e dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e molto burocratica rispetto al Fondo nazionale svizzero (FNS) e all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

1. Perché Innosuisse non può avvalersi della libertà voluta dal legislatore?
2. Quali misure sono previste per garantire e promuovere la libertà e il dinamismo di cui l'Agenzia per l'innovazione ha bisogno per innovare?

Processi amministrativi: alcuni processi decisionali sono diventati molto più lenti rispetto alle tempistiche della CTI. All'interno dell'amministrazione ci si lamenta di procedure burocratiche complesse, regolamenti restrittivi e mancanza di personale.

3. Quali sono le ragioni di tale peggioramento rispetto alla CTI?
4. Quali semplificazioni sono previste affinché non sia necessario aumentare ulteriormente l'organico?

Orientamento alle PMI: gli organi decisionali sono composti in gran parte da rappresentanti di grandi imprese e istituti di ricerca e a volte mancano di conoscenze concrete del mercato o di esperienza nel contesto delle PMI.

5. Come garantire in futuro una migliore rappresentanza dei punti di vista e degli interessi delle PMI all'interno di Innosuisse?

Innovazione basata sulla scienza: secondo l'articolo 2 lettera b della LPRI, bisogna "promuovere l'innovazione fondata sulla scienza". Tuttavia, se le domande vengono respinte, non è chiaro cosa ciò significhi concretamente.

6. Qual è la definizione precisa di innovazione fondata sulla scienza ai fini della promozione dell'innovazione per l'economia e le PMI?
7. Questo orientamento include anche l'"innovazione dei modelli aziendali" o i "processi digitali"?
8. È previsto un elenco di definizioni e domande o un manuale di valutazione come quello offerto da altre agenzie europee?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. L'esternalizzazione ha permesso di migliorare le strutture di governance e di separare le funzioni strategiche dai compiti operativi. Il Consiglio federale orienta l'attività di Innosuisse, assegnandole obiettivi strategici pluriennali, nell'ambito dei compiti che le sono conferiti dal legislatore e delle indennità che le vengono accordate. La verifica della realizzazione degli obiettivi si fonda sui rapporti annuali dell'Agenzia. Nel quadro così delimitato, Innosuisse si assume l'intera responsabilità delle proprie attività.
2. Gli obiettivi strategici del Consiglio federale per Innosuisse negli anni 2018–2020 prevedono che l'Agenzia riesamini le proprie basi legali alla luce dell'esperienza acquisita. In vista del messaggio ERI 2021–2024 si sta valutando la necessità di eventuali adeguamenti.
3. La transizione dalla CTI a Innosuisse avvenuta il 1° gennaio 2018 ha comportato profondi cambiamenti



nell'attribuzione delle competenze e nei processi. Per cominciare, i nuovi organi di milizia hanno dovuto familiarizzarsi con i propri compiti; da parte loro, i collaboratori della segreteria hanno poi dovuto applicare i nuovi processi. Nel primo semestre del 2018 tutto ciò ha comportato notevoli ritardi nei processi decisionali. Gli attuali tempi di reazione sono però ora paragonabili a quelli della CTI e saranno ulteriormente migliorati ove possibile.

4. Con il passaggio allo statuto indipendente di Innosuisse, è stato necessario integrare nella segreteria funzioni in precedenza assunte all'esterno (finanze, risorse umane, informatica). Inoltre, a seguito della riorganizzazione e ai fini di una migliore ripartizione dei ruoli, alcuni compiti sono stati trasferiti dagli organi di milizia alla segreteria. Quest'ultima ha anche rilevato dalla SEFRI e da Euresearch una serie di incarichi in ambito internazionale. Tutti questi fattori hanno determinato un aumento dell'organico. Venendo meno i molteplici oneri legati alla struttura organizzativa, la gestione delle attività ordinarie può ora essere garantita con l'organico attuale.

5. Nella composizione del consiglio d'amministrazione, il Consiglio federale ha provveduto, come prescritto dalla legge, a una rappresentanza equilibrata di scienza, economia e società. Seguendo la stessa logica, il consiglio d'amministrazione, nelle nomine al Consiglio dell'innovazione e nella scelta degli esperti, ha attribuito particolare importanza non soltanto alle competenze scientifiche ma anche alla conoscenza del mercato.

Rispetto alla CTI si conta quindi un maggior numero di soggetti economici, comprese le PMI, che lavorano per Innosuisse. Le PMI costituiscono tuttora più di tre quarti dei partner incaricati dell'attuazione nei progetti approvati nel 2018, il che dimostra come l'attenzione nei confronti delle PMI sia rimasta inalterata.

6. Secondo l'articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), per "innovazione fondata sulla scienza" si intende lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l'economia e la società mediante la ricerca, in particolare la ricerca orientata all'applicazione e la valorizzazione dei suoi risultati. Al fine di evitare distorsioni del mercato, il partner accademico non deve semplicemente applicare le conoscenze esistenti, ma deve perlomeno contribuire a svilupparle per favorire le innovazioni sul mercato.

7. Sì, sono inclusi anche l'innovazione dei modelli aziendali e i processi digitali. Innosuisse promuove progetti di innovazione in tutte le discipline scientifiche, a condizione che il progetto miri a ottenere un valore aggiunto per l'economia. Questo vantaggio economico può consistere, ad esempio, nell'eliminazione o nella riduzione di costi sociali.

8. I criteri per la valutazione dei progetti di innovazione sono definiti nell'ordinanza sui sussidi, pubblicati sul sito web di Innosuisse e ulteriormente specificati nella sezione FAQ ("Frequently Asked Questions") e nelle istruzioni per la valutazione destinate agli esperti. Le direttive di Innosuisse in materia di valutazione corrispondono quindi pienamente agli standard internazionali e sono documentate in modo adeguato e comprensibile.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Jauslin Matthias Samuel, Moser Tiana Angelina, Wasserfallen Christian, Weibel Thomas



19.3254

 Interpellanza**Impianti di produzione di biogas da concimi aziendali. Quo vadis?**

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

I piccoli impianti di biogas fermentano soprattutto concime aziendale proprio, risparmiano grandi quantità di CO₂ e altre emissioni e generano energia rinnovabile. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È prevista una nuova soluzione per i piccoli impianti di produzione di biogas da concimi aziendali dopo l'abolizione della remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi (RIC)?
2. In caso affermativo, cosa prevede il piano?
3. Sarebbe ipotizzabile una remunerazione unica come nel caso degli impianti fotovoltaici?
4. A seconda dell'orario, gli impianti di biogas producono energia elettrica o calore: potrebbe essere introdotto un prezzo dell'energia elettrica in funzione della variabile oraria per gli impianti di biogas e altri impianti che offrono energia di regolazione?
5. È possibile una commercializzazione diretta al livello più basso di rete (fino al trasformatore) per tali impianti mediante "raggruppamento ai fini del consumo proprio" senza adeguamenti della rete, ad esempio ricorrendo a misurazioni virtuali?
6. Come potrebbero essere presi in considerazione nel sistema di remunerazione i risparmi in termini di emissioni di metano, ammoniaca, gas esilarante nonché trasporti, resi possibili dalla fermentazione in loco?
7. È possibile una procedura semplificata per il conteggio del risparmio di CO₂?
8. Con riferimento a tali richieste, è possibile una stretta collaborazione tra l'Ufficio federale dell'energia e l'Ufficio federale dell'ambiente? Il sostegno di entrambi gli Uffici federali permetterebbe di avere un'ottica globale.

Motivazione

In Svizzera, il 95 per cento dei concimi aziendali non è attualmente utilizzato a scopi energetici. Molti agricoltori sarebbero disposti a far fermentare il proprio concime aziendale in impianti di biogas decentrati. Senza un sostegno minimo, l'esercizio di tali impianti non può essere effettuato a copertura dei costi. Grazie alla fermentazione della biomassa, tali impianti sono però neutri sotto il profilo del CO₂ e preservano il clima, anche grazie alla riduzione delle emissioni di metano e di ammoniaca. Gli impianti per il deposito di concimi aziendali decentrati evitano ulteriori trasporti visto che sono ubicati lì dove viene prodotto il concime aziendale. L'esercizio degli impianti di biogas può avvenire in base al fabbisogno e il calore generato può essere utilizzato in massima parte in loco.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

- 1./2. No. Al momento non è prevista nessuna nuova soluzione per i piccoli impianti di produzione di biogas da concimi aziendali dopo l'abolizione della remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi (RIC).
3. Come già oggi nel caso degli impianti a gas di depurazione, i contributi d'investimento sarebbero immaginabili anche per gli impianti agricoli di produzione di biogas. Ciò richiederebbe tuttavia una revisione della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). I costi di esercizio relativamente elevati degli impianti di produzione di biogas non verrebbero tuttavia coperti dai contributi d'investimento e dovrebbero essere finanziati da altre fonti.
4. Già oggi, la commercializzazione diretta offre la possibilità di ulteriori ricavi per gli impianti in grado di generare elettricità e calore in modo flessibile. Inoltre, gli impianti possono anche partecipare al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema di Swissgrid per la fornitura di energia di regolazione. Il



raggruppamento di più produttori d'energia in una centrale virtuale, chiamato anche pooling di regolazione, può essere particolarmente interessante in questo contesto.

5. Sì. Le regole per il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) sono identiche a quelle valide per gli impianti fotovoltaici: negli RCP, secondo l'articolo 14 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01), la rete di distribuzione del gestore di rete non può essere utilizzata. All'interno di tale raggruppamento è necessario un collegamento fisico tra i vari consumatori. Il raccordo alla rete pubblica avviene solo in un punto. Tuttavia, nel caso degli impianti di biogas, la redditività di un RCP non è garantita a causa degli elevati costi di produzione dell'energia elettrica.

6. Le riduzioni delle emissioni possono già oggi generare ricavi nell'ambito di progetti di compensazione secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ (RS 641.711).

7. Sì. Gli impianti di biogas possono raggrupparsi e farsi registrare insieme come progetto di compensazione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sul CO₂. In questo modo, viene ridotto l'onere amministrativo. In alternativa, è possibile integrare un impianto di biogas in un programma di compensazione esistente.

8. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stanno già collaborando strettamente sulle questioni relative agli impianti agricoli di biogas. Questo tipo di impianti riceve già oggi mezzi finanziari mediante tre strumenti di promozione della Confederazione: la RIC per la produzione elettrica, i ricavi dei progetti di compensazione del CO₂ e i crediti d'investimento per le aziende agricole.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Hausammann Markus, Lohr Christian, Moser Tiana Angelina, Streiff-Feller Marianne, Weibel Thomas, von Siebenthal Erich

19.3255

 Interpellanza

Difendere la democrazia liberale dai rigurgiti di antisemitismo e dai venti di estrema destra

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'ultimo rapporto sull'antisemitismo della Federazione svizzera delle comunità israelite e della Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo rivela un aumento preoccupante dei discorsi d'odio ("hate speech") di natura antisemita in Internet. Il Consiglio federale è perciò invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa intraprende per contrastare l'aumento di episodi e commenti a sfondo antisemita in Internet?
2. Come valuta l'attuale minaccia per le comunità ebraiche e i concittadini ebrei in Svizzera?
3. Il recente attentato di Christchurch in Nuova Zelanda ha fra l'altro messo chiaramente in evidenza che anche il razzismo antimusulmano e la corrispondente propensione alla violenza hanno il vento in poppa. Il Consiglio federale dispone di dati sugli episodi di violenza e sui discorsi d'odio a danno dei musulmani in Svizzera?
4. Dal rapporto sull'antisemitismo del 2018 emerge che la soglia di inibizione è manifestamente in calo, poiché i commenti di odio antisemita postati in Internet recano sempre più spesso il vero nome degli autori. Diversi episodi di razzismo sembrano andare nella stessa direzione. Come valuta questa tendenza? Cosa sta facendo al riguardo?
5. È parimenti dell'avviso che la lotta contro il ritorno delle idee di estrema destra debba essere condotta anche nel settore dell'istruzione? Come valuta la situazione in Svizzera? La scuola pubblica fa abbastanza in termini di educazione all'antirazzismo e all'antisemitismo? Le risorse messe a disposizione dalla Confederazione e soprattutto dai Cantoni sono sufficienti?
6. Come giudica la concomitanza di fenomeni come il palese ritorno dell'antisemitismo, il razzismo antimusulmano, la misoginia, l'odio contro le persone queer/LGBTQ+, l'ostilità antidemocratica e la negazione dei cambiamenti climatici? Ritiene che siano collegati fra loro?
7. È anch'esso del parere che il rin vigorirsi delle idee di estrema destra rappresenti una minaccia seria per la democrazia liberale?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Secondo il Consiglio federale l'impegno sistematico e costante contro tutte le forme di razzismo e antisemitismo, in particolare nei media digitali, è un dovere permanente. I gestori di rete devono assumersi maggiori responsabilità (cfr. mozione Glättli [18.3306](#)) e gli utenti devono essere sensibilizzati in modo mirato.

Con la piattaforma "Giovani e media", l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali offre a giovani, genitori e insegnanti informazioni e raccomandazioni in merito ai discorsi di incitamento all'odio e di istigazione al razzismo in Internet. Nell'ambito del tema centrale "Estremismo e radicalizzazione", la piattaforma ha sostenuto quattro progetti pilota il cui obiettivo è di contrastare l'estremismo in Internet mediante la contro-narrativa e la narrativa alternativa. In futuro, i discorsi di incitamento all'odio razziale saranno trattati in modo più esplicito.

Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) terrà maggiormente conto di questo aspetto nella concessione degli aiuti finanziari e sosterrà i centri di consulenza nello sviluppo delle competenze necessarie per affrontare il razzismo in Internet.

2. In base alle valutazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione, sono soprattutto gli ebrei, i musulmani e le loro istituzioni a essere più esposti alla minaccia di atti terroristici o di estremismo violento. Sono diminuiti gli episodi di violenza, ma secondo le rilevazioni, per esempio quelle della Federazione svizzera delle comunità israelite, negli ultimi anni è aumentato considerevolmente l'odio verbale su Internet e sui social media.



3. Nella statistica criminale di polizia i Cantoni possono indicare su base volontaria il possibile movente di un reato. Tuttavia non lo fanno in modo sistematico e capillare.

Ogni due anni, nel suo rapporto "Discriminazione razziale in Svizzera" il SLR fornisce un quadro dei dati sugli episodi e gli atteggiamenti razzisti e sulla discriminazione razziale censiti da organizzazioni pubbliche e private. La pubblicazione del prossimo rapporto è prevista nell'autunno del 2019.

4. Di norma, in Internet vigono le stesse regole che altrove: i limiti della libertà di espressione sono superati quando si attacca la dignità umana o quando si incita all'odio, alla discriminazione o alla violenza. Il razzismo e l'antisemitismo devono essere combattuti sia nel mondo reale che in quello virtuale, perché il razzismo virtuale e quello reale interagiscono costantemente.

Il perseguimento penale dei contenuti razzisti in Internet è di competenza dei Cantoni. Fedpol coordina le attività dei corpi di polizia cantonali in questo ambito e, in qualità di servizio centrale di notifica, inoltra i casi penalmente rilevanti alle autorità cantonali competenti. Segnala inoltre ai gestori delle piattaforme Internet i contenuti che incitano all'odio o alla violenza, soprattutto se rivolti contro gruppi religiosi od oggetto di discriminazione razziale. Youtube tratta in via prioritaria le segnalazioni di Fedpol, cui ha conferito lo statuto di "trusted flagger".

5. Come ha avuto modo di sottolineare a più riprese, il Consiglio federale è dell'avviso che la sensibilizzazione ai valori dello Stato di diritto democratico e ai diritti umani e la prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e dell'estremismo di destra siano un compito di tutte le istituzioni educative. Nella scuola dell'obbligo, i pertinenti contenuti sono iscritti nei tre piani di studio regionali.

Con la fondazione éducation21, sostenuta da Confederazione e Cantoni, la Svizzera dispone di un centro di competenza nazionale per la prevenzione del razzismo e la sensibilizzazione ai diritti umani che sostiene in modo mirato progetti di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole. Il Centro informazioni e documentazione della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione pubblica ogni anno materiale didattico specifico nel contesto della Giornata della Memoria dell'Olocausto, che si celebra il 27 gennaio. Il SLR concede aiuti finanziari destinati specificamente a progetti di educazione e sensibilizzazione nel settore scolastico.

6. Le peculiarità della comunicazione in Internet fanno sì che le affermazioni che polarizzano su temi socialmente sensibili suscitino una maggiore attenzione e un numero più elevato di commenti. Le vittime dell'aumento dei discorsi di incitamento all'odio sono principalmente i giovani, le donne e gli appartenenti a minoranze. In Svizzera non è ancora stato analizzato in che misura questo aumento sia riconducibile anche alle attività di reti che perseguono scopi politici o addirittura a un'azione coordinata.

7. Il Consiglio federale considera tutte le forme di estremismo politico una potenziale minaccia per la democrazia liberale. Le autorità competenti adottano misure in vari ambiti per individuare e combattere le tendenze estremiste e, in particolare, soffocare sul nascere minacce gravi per le istituzioni democratiche.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Barrile Angelo, Hadorn Philipp, Molina Fabian, Munz Martina, Reynard Mathias, Seiler Graf Priska

19.3256

 Interpellanza**Come compensare in futuro gli elevati costi non coperti dei mezzi pesanti, pari a 1516 milioni di franchi all'anno, secondo il principio "chi inquina paga"?**

Depositato da: Töngi Michael
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il rapporto pubblicato nel 2018 dall'ARE sui costi esterni e i benefici dei trasporti in Svizzera (Costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera. Trasporti stradali, ferroviari, aerei e per via d'acqua 2015) evidenzia elevati costi esterni, pari a 2280 milioni di franchi, per il traffico pesante (autocarri, autoarticolati e autobus). La Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è uno strumento per internalizzare questi costi esterni. Secondo un'opinione diffusa, la questione dei costi esterni è stata risolta con la TTPCP. Tuttavia, con gli introiti di 950 milioni di franchi provenienti dalla TTPCP, viene internalizzata solo una piccola parte dei costi esterni a carico dell'ambiente e della salute nonché in termini di incidenti e di code. Restano così 1330 milioni di franchi di costi esterni non internalizzati che la società e l'ambiente devono assorbire. A ciò si aggiungono 186 milioni di franchi di costi infrastrutturali non coperti dovuti al traffico pesante. Complessivamente, i costi non coperti del traffico pesante su strada ammontano a 1516 milioni di franchi.

I costi esterni per gli autoarticolati e gli autocarri sono di circa 9,7 centesimi per tonnellata-chilometro. Grazie all'internalizzazione tramite la TTPCP è possibile compensare 3,1 centesimi per tonnellata-chilometro. Tuttavia, rimangono scoperti 6,6 centesimi per tonnellata-chilometro. Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui per il traffico pesante bisognerebbe prevedere una compensazione più conforme al principio di causalità?
2. Il Consiglio federale non ritiene che sia necessario intervenire, alla luce della problematica dei costi esterni causati dal traffico pesante?
3. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per contrastare i costi non coperti del traffico pesante su strada?
4. Considerati i costi non coperti, non sarebbe logico sfruttare appieno le possibilità offerte dall'Accordo sui trasporti terrestri almeno per quanto concerne la TTPCP?
5. In considerazione dei costi esterni relativamente elevati del trasporto merci su strada, l'intensificazione della politica di trasferimento modale non sarebbe una misura adeguata per mantenere in generale il più basso possibile i costi non coperti del trasporto merci?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Secondo l'articolo 85 capoverso 1 della Costituzione svizzera e l'articolo 1 della legge sul traffico pesante (LTTP), la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, per quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. Il Consiglio federale persegue quindi, tra l'altro anche attraverso la TTPCP, una compensazione più conforme al principio di causalità e l'applicazione della regola "chi inquina paga". I dati citati dall'autore dell'interpellanza considerano i costi esterni in base al tipo di trasporto. In questo modo si tiene conto anche delle code e dei costi causati nel comparto stradale e sostenuti da altri tipi di trasporto. Se si considerano soltanto i costi esterni causati fuori dal comparto stradale, il traffico pesante su gomma attualmente copre circa il 90 per cento dei costi. Il Consiglio federale intende in ogni caso continuare ad adoperarsi a favore di un rafforzamento del principio di causalità e di un aumento della copertura dei costi.

3./4. L'Accordo sui trasporti terrestri prevede la possibilità di verificare la TTPCP ogni due anni e di adeguarla a intervalli regolari. Anche nei prossimi anni il Consiglio federale intende procedere a un adeguamento, sfruttando i margini offerti in proposito dall'Accordo in modo da ottenere una maggiore copertura dei costi. Negli ultimi anni vi si è provveduto attribuendo le categorie di veicoli più inquinanti a classi tariffarie più care.



Nel rapporto sul trasferimento del traffico del 2019, che sarà pubblicato quest'autunno, si illustreranno i possibili ulteriori sviluppi della TTPCP.

5. Il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia è e rimane un elemento fondamentale della politica svizzera dei trasporti e un obiettivo importante della Confederazione. Il trasferimento riduce i costi esterni del traffico merci. La TTPCP, Alptransit e le misure di accompagnamento forniscono già oggi un forte contributo in tal senso. Nel 2010, una volta ultimati la galleria di base del Ceneri e il corridoio di 4 metri, il traffico merci transalpino ferroviario disporrà di un'infrastruttura di notevole capacità, che gli consentirà di accrescere la propria competitività nei confronti della strada. L'infrastruttura sarà ulteriormente migliorata dai raccordi previsti a nord e a sud e dalla realizzazione di misure intese a permettere un utilizzo ottimale dei terminali presenti all'estero.

A differenza del traffico transalpino, la legge non prevede un esplicito mandato di trasferimento per quello interno, d'importazione e d'esportazione. Tuttavia, la TTPCP si applica anche a questi trasporti, conformemente al principio di non discriminazione. Con i decreti relativi alla revisione totale della legge sul trasporto di merci (14.036) il quadro legislativo è stato adeguato in modo da garantire uno sviluppo sostenibile del traffico merci e un'interazione efficiente con gli altri vettori.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Brélaz Daniel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Hadorn Philipp, Kälin Irène, Mazzone Lisa, Semadeni Silva, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline

19.3257

 Interpellanza

Qual è la percentuale di donne negli organi di direzione e nei consigli di amministrazione delle organizzazioni controllate completamente o in misura importante dalla Confederazione?

Depositato da:	<u>Bendahan Samuel</u> Gruppo socialista Partito socialista svizzero
Data del deposito:	21.03.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande, distinguendo nella sua risposta tra le imprese e organizzazioni di grandi dimensioni e tutte le altre:

1. Qual è la percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle organizzazioni o imprese controllate completamente o in misura importante (partecipazione pari ad almeno il 30 per cento) dalla Confederazione?
2. Qual è la percentuale di donne negli organi di direzione delle organizzazioni o imprese controllate completamente o in misura importante (partecipazione pari ad almeno il 30 per cento) dalla Confederazione?
3. Quali sono i provvedimenti previsti dal Consiglio federale per garantire una migliore rappresentanza delle donne negli organi di governance e di direzione delle organizzazioni a esso subordinate?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Conformemente all'articolo 8j dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), il Consiglio federale è responsabile per la nomina dei membri degli organi di direzione delle organizzazioni e degli stabilimenti della Confederazione. Il dipartimento competente formula una proposta per la nomina dei membri dei consigli d'istituto o del consiglio d'amministrazione sulla base di un profilo dei requisiti. Oltre ai requisiti tecnici, per il Consiglio federale è importante anche una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle lingue nazionali. Per i sessi ha fissato l'obiettivo di almeno il 30 per cento, che intende raggiungere entro la fine del 2020. La tabella sottostante mostra la quota di donne negli organi di direzione a fine 2017:

Estratto dal rapporto 2017 sulla Quota di donne in per cento retribuzione dei quadri

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA)	25
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)	28,6
Museo nazionale svizzero (MNS)	37,5
Pro Helvetia	33,3
Compenswiss	45
Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)	33,3
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)	40
Istituto federale di metrologia (METAS)	20
Ruag Holding SA	14
Cassa pensioni della Confederazione (Publica)	27,8
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)	22,9
Settore dei Politecnici federali	45,5
Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)	33,3
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)	50
Svizzera Turismo	23,1
Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)	40
Identitas SA	10
Swiss Investment Funds for Emerging Markets (SIFEM AG)	71,4
La Posta Svizzera SA	33,3
Ferrovie federali svizzere (FFS)	22,3
Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	28,6
Postfinance SA	28,6
Skyguide SA	28,6
SRG SSR	33,3

In ragione della varietà di requisiti e di compiti delle imprese e degli stabilimenti della Confederazione, non è sempre possibile soddisfare tutti i criteri. Ciononostante, in occasione dell'adozione dell'ultimo rapporto sulla retribuzione dei quadri, il Consiglio federale ha esortato i dipartimenti ad adoperarsi maggiormente affinché le imprese e gli stabilimenti che rientrano nel loro ambito di competenza raggiungano gli obiettivi. Le cifre relative alla rappresentanza dei sessi negli organi di direzione vengono pubblicate ogni anno nel rapporto sulla retribuzione dei quadri.



I membri di direzione delle imprese e degli stabilimenti vicini alla Confederazioni sono nominati dagli organi direttivi superiori competenti. Conformemente ai principi del governo d'impresa, il Consiglio federale non può pertanto influire direttamente sulla composizione delle direzioni. Rimanda al riguardo ai pertinenti rapporti di gestione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (16)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Feri Yvonne, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Piller Carrard Valérie, Schenker Silvia, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska

19.3260

 Interpellanza**Il Consiglio federale ha l'intenzione di trovare un nuovo capo dell'UFAG?**

Depositato da: Jans Beat
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 18 giugno 2019 il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura compirà 65 anni. È dunque noto da otto anni che entro la metà di quest'anno bisognerà trovare un nuovo direttore per l'ufficio.

1. È esatto che al 21 marzo il Consiglio federale non ha ancora pubblicato il bando di concorso?
2. Perché no?
3. Che cosa intende fare il Consiglio federale per evitare che l'UFAG rimanga orfano?
4. Il Consiglio federale è consapevole che se la carica deve essere ricoperta a fine giugno sta escludendo dalla procedura di selezione dirigenti altamente qualificati che attualmente si trovano in un rapporto di lavoro non disdetto?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Il bando di concorso ufficiale per una direttrice o un direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura è stato pubblicato il 4 aprile 2019. Il Consiglio federale è consapevole che la carica non potrà essere verosimilmente ricoperta il 1° luglio 2019. Nell'Ufficio federale dell'agricoltura, tuttavia, le funzioni di supplenza e l'operatività sono garantite in ogni istante. La direttrice supplente ad interim Andrea Leute assicurerà la conduzione fino all'arrivo di una nuova direttrice o di un nuovo direttore.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3261

 Interpellanza**Che cosa si sta facendo affinché in futuro la procedura di omologazione svizzera valuti correttamente i rischi dei pesticidi?**

Depositato da: Gugger Niklaus-Samuel
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il divieto dei neonicotinoidi clothianidina, imidacloprid e tiamethoxam dimostra che nella procedura di omologazione vengono omologati non solo singoli principi attivi, ma evidentemente anche interi gruppi di principi attivi, benché il loro impiego comporti conseguenze inaccettabili per gli organismi non bersaglio.

Dal 2009 sono stati presentati in Parlamento oltre 30 interventi che richiedevano un chiarimento del rischio dei neonicotinoidi, il loro divieto o una verifica della procedura di omologazione. Nonostante gli avvertimenti precoci, in questo caso il principio di precauzione non è stato applicato con il dovuto anticipo.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Quali insegnamenti trae il Consiglio federale dal caso dei neonicotinoidi?
2. Come verrà adeguata la procedura di omologazione affinché in futuro non si verifichino più errori di valutazione di questo tipo?
3. La sospensione tardiva e parziale di tali neonicotinoidi nonché il successivo divieto di utilizzarli all'aperto – introdotti anni dopo le prime indicazioni sul loro rischio – non sembrano aver soddisfatto il principio di precauzione. Che cosa si sta facendo affinché in futuro, in casi di questo tipo, il principio di precauzione venga applicato in modo tempestivo e coerente?
4. In che modo il Consiglio federale garantisce che i neonicotinoidi e i prodotti correlati aventi effetti simili ai neonicotinoidi, attualmente ancora autorizzati, non comportano anch'essi conseguenze inaccettabili per gli organismi non bersaglio?
5. Nella procedura di omologazione, nel ponderare gli aspetti economici e quelli legati alla protezione viene evidentemente dato un peso maggiore alla produzione economica. Nell'ottica della scientificità, del principio di precauzione o del buongoverno, oggi è ancora accettabile che nella procedura di omologazione un ufficio si schieri ricorrendo a ponderazioni di questo tipo o eventualmente ad altre, invece di effettuare una valutazione neutrale?
6. È ancora giustificata questa ponderazione considerato che nella risposta alla mia interpellanza 18.3614 il Consiglio federale afferma che intende "ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo di mezzi ausiliari nell'agricoltura senza limitare eccessivamente la produzione"?
7. In particolare per quanto riguarda l'omologazione degli insetticidi: se nelle risposte a vari interventi il Consiglio federale afferma che la scomparsa degli insetti comporta ripercussioni enormi sull'agricoltura, sulla selvicoltura e sul benessere della popolazione svizzera in generale, il concetto di redditività non dovrebbe essere definito in modo più ampio rispetto ad oggi?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Nel caso dei tre neonicotinoidi menzionati, già nel 2008 erano state adottate misure in seguito a una massiccia moria di api nel sud della Germania. Nel 2013, sulla base delle nuove conoscenze acquisite in merito ai presunti effetti negativi di dosi subletali sulle api, sono state ordinate misure di restrizione di utilizzo. Le misure adottate nel 2018 si basano su una nuova rivalutazione del rischio effettuata lo stesso anno dall'UE. Il principale insegnamento tratto da questo caso è costituito dall'istituzione di un processo di riesame dei prodotti fitosanitari omologati che consente di tener conto delle conoscenze più recenti sui rischi legati a tali prodotti e di adottare le misure necessarie.

2. Come menzionato al numero 1, le misure sono state adottate conformemente ai requisiti in vigore sulla base delle conoscenze disponibili. I requisiti sono evoluti e i prodotti che risultavano conformi 20 anni fa non soddisfano più necessariamente i requisiti attuali. Nel corso di questi 20 anni sono emerse nuove conoscenze



sui prodotti. Pertanto, se oggi vengono ritirati dal commercio dei vecchi prodotti, non vi è alcun motivo di ritenere che vi sia stato un errore di valutazione.

3. Il principio di precauzione è applicato nella misura in cui, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, viene effettuata una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. Nel caso dei tre neonicotinoidi, il principio di precauzione è stato applicato anche nel 2013 quando gli effetti subletali sulle colonie di api non erano ancora stati definitivamente accertati.

4. I principi attivi appartenenti allo stesso gruppo chimico non presentano necessariamente le medesime caratteristiche tossicologiche. Due principi attivi del gruppo dei neonicotinoidi hanno infatti una tossicità per le api nettamente inferiore a quella delle tre sostanze menzionate nell'interpellanza. Prima di decidere in merito a un'omologazione o a un ritiro dal mercato, sarebbe pertanto opportuno effettuare una valutazione del rischio di ciascun principio attivo.

5./6. I prodotti fitosanitari sono utilizzati per proteggere le colture da malattie, parassiti e malerbe antagoniste. Sono quindi omologati nell'interesse dell'agricoltura e contribuiscono alla produzione, in Svizzera, di derrate alimentari di alta qualità. Questi prodotti possono però avere effetti collaterali sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

La legislazione in materia di omologazione dei prodotti fitosanitari prevede che vengano ponderati i benefici e gli effetti collaterali, fermo restando che questi ultimi non devono costituire un rischio inaccettabile per l'uomo e l'ambiente. La valutazione scientifica del rischio viene effettuata da diversi servizi che sono indipendenti dal Servizio d'omologazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

La citazione riportata nella domanda non si riferisce all'omologazione di prodotti fitosanitari, bensì alle diverse misure proposte nel quadro della Politica agricola 22 più.

7. La diminuzione delle popolazioni di insetti è un fenomeno causato certamente da molti fattori. L'impiego di prodotti fitosanitari è uno dei fattori oggetto di critica. La valutazione del rischio nel quadro della procedura d'omologazione tiene pertanto maggiormente conto di questo fattore di rischio. È stata altresì revocata l'omologazione di determinati prodotti che presentano un rischio troppo elevato, in particolare quella del fenoxicarb, con i problemi che ciò comporta per quanto riguarda la protezione efficace degli alberi da frutto. Per limitare l'impatto sull'ambiente, il Consiglio federale ha adottato delle misure nel quadro del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari e propone, nell'ambito della Politica agricola 22 più, di imporre ai beneficiari di pagamenti diretti l'obbligo di ridurre le emissioni di prodotti fitosanitari nell'ambiente.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (17)

Arslan Sibel, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Fluri Kurt, Frei Daniel, Glättli Balthasar, Graf Maya, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Marti Min Li, Meyer Mattea, Nussbaumer Eric, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Streich-Feller Marianne, Vogler Karl

19.3262 Postulato

Se i bambini stanno bene, la Svizzera sta meglio

Depositato da: Gugger Niklaus-Samuel
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Oppositori: Pieren Nadja
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una strategia adeguata e un pacchetto di misure che permettano di promuovere in modo efficace, appropriato ed economico la formazione, l'educazione e l'accoglienza della prima infanzia (chiamata anche "sostegno precoce" o "FEAPI"), ampiamente condiviso dagli ambienti politici e dagli specialisti.

Lo scopo è di rafforzare e migliorare a livello federale, cantonale e comunale i settori dell'educazione precoce e della consulenza, in particolare per quanto riguarda:

1. la qualità delle professioni nei settori dell'educazione precoce e della consulenza;
2. l'integrazione dei bambini di lingua straniera, soprattutto nei gruppi di gioco e nelle strutture di custodia collettiva diurna;
3. il coordinamento delle offerte e la collaborazione sovraregionale;
4. il livello scientifico di assistenza, valutazione e attività progettuali;
5. la capacità di Confederazione, Cantoni e Comuni di collaborare in modo efficiente e ripartendosi i compiti nell'ambito della FEAPI.

Motivazione

Il rapporto della Commissione svizzera per l'Unesco del 26 febbraio 2019 sottolinea che la necessità d'intervento è tuttora considerevole, nonostante gli studi e i programmi di promozione di Comuni, Cantoni, Confederazione, attori privati e fondazioni indipendenti, che si adoperano per migliorare le condizioni quadro nella prima infanzia. Di conseguenza, se non si riesce a sviluppare una politica coerente ai vari livelli statali coinvolgendo la società civile, le misure adottate finora rimarranno frammentarie e poco efficaci. Per la promozione della FEAPI sono dunque necessari un coordinamento federale e l'adozione di una strategia adeguata, oltre all'introduzione di apposite basi legali. In ultima analisi, per radicare efficacemente la politica della prima infanzia è infatti indispensabile introdurre solide basi costituzionali e legali a livello federale e cantonale.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

L'attuale situazione nell'ambito del sostegno alla prima infanzia è complessa e vi sono molte incertezze. Appare quindi opportuno svolgere un'analisi per chiarire il concetto di sostegno alla prima infanzia, definire le responsabilità e illustrare i bisogni. Se saranno adottate misure, verrà applicato il principio di sussidiarietà.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata



Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (44)

Aebi Andreas, Aebischer Matthias, Arslan Sibel, Barrile Angelo, Bendahan Samuel,
Bulliard-Marbach Christine, Candinas Martin, Cattaneo Rocco, Egger Thomas, Feri Yvonne, Flach Beat,
Frei Daniel, Friedl Claudia, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas,
Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Kutter Philipp, Kälin Irène, Landolt Martin, Markwalder Christa,
Marti Samira, Marti Min Li, Masshardt Nadine, Mazzone Lisa, Meyer Mattea, Moser Tiana Angelina,
Nussbaumer Eric, Riklin Kathy, Ritter Markus, Rytz Regula, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska,
Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Trede Aline, Vogler Karl, Wasserfallen Flavia, Wehrli Laurent,
Weibel Thomas, de la Reussille Denis

19.3267

 Interpellanza**La prassi del Servizio SCPT in materia di obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati è conforme alla legge?**

Depositato da: Flach Beat
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pubblicato un promemoria "FST- FSCD" sulla distinzione tra fornitori di servizi di telecomunicazioni (FST) e fornitori di servizi di telecomunicazioni derivati (FSCD) secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Il promemoria ha ripercussioni per i fornitori dei cosiddetti servizi "Over-The-Top" (OTT), ossia servizi forniti tramite Internet, ma che non sono servizi di accesso a Internet, ad esempio servizi di messaggia istantanea, servizi telefonici "peer-to-peer" (quali Skype o Whatsapp con le sue funzioni telefoniche), offerte televisive (quali Wilmaa o Netflix) eccetera. Non rientrano tuttavia nei servizi OTT i servizi di accesso a Internet quali le offerte di Internet sulla rete fissa e mobile di Salt, Sunrise o Swisscom. Secondo il promemoria, i servizi di telecomunicazione che offrono la trasmissione di comunicazioni vocali, testi, immagini, dati audio e video o una combinazione vanno classificati sempre come servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 2 lettera b LSCPT, a prescindere che siano offerti "over-the-top", quindi tramite Internet, oppure no. Secondo il messaggio concernente la LSCPT, la messaggia istantanea (chat) e la telefonia peer-to-peer, ad esempio, vanno invece classificate come cosiddetti servizi di comunicazione derivati secondo l'articolo 2 lettera c LSCPT e non quali servizi di telecomunicazione. I fornitori di servizi di comunicazione derivati secondo l'articolo 2 lettera c LSCPT sottostanno a obblighi di sorveglianza e informazione notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per i fornitori di telecomunicazione secondo l'articolo 2 lettera b LSCPT. Tuttavia, nel frattempo il Servizio SCPT applica questa definizione anche nelle procedure di sorveglianza ed esige che anche i fornitori di servizi OTT adempiano gli obblighi che la legge prevede esclusivamente per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Si pongono pertanto le domande seguenti:

1. Sussiste una discrepanza tra la prassi del Servizio SCPT e le affermazioni contenute nel messaggio concernente la LSCPT in relazione ai servizi OTT per chat e telefonia peer-to-peer?
2. Il Consiglio federale ritiene legale la prassi del Servizio SCPT in relazione ai servizi OTT per chat e telefonia peer-to-peer?
3. Il Servizio SCPT modificherà la sua prassi in relazione ai servizi OTT per chat e telefonia peer-to-peer, trattando in futuro tali servizi quali fornitori di servizi di comunicazione derivati?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Nel campo d'applicazione personale (art. 2) della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) sono stabilite le categorie di persone tenute a collaborare. La definizione (art. 2 lett. b LSCPT) della categoria dei fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) rinvia, per quanto riguarda il termine "servizio di telecomunicazione", alla definizione di cui all'articolo 3 lettera b della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). Con la revisione totale della LSCPT, il campo d'applicazione per la categoria dei FST è stato svincolato dall'obbligo di notifica secondo la LTC, con una conseguente estensione del campo d'applicazione secondo la LSCPT. La nuova categoria dei fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD), introdotta con la revisione totale della LSCPT, è definita nell'articolo 2 lettera c LSCPT come "fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale".

Secondo la LTC, un fornitore può essere un FST anche se non trasmette tecnicamente le informazioni e non gestisce personalmente gli impianti. Nemmeno la tecnologia impiegata è rilevante. Il criterio determinante è la persona contrattualmente responsabile nei confronti del cliente per la prestazione fornita. Ne consegue che la categoria dei FST include ben più fornitori di quelli che trasmettono tecnicamente le informazioni e



gestiscono personalmente gli impianti, come ad esempio i fornitori di servizi di accesso a Internet. Ai sensi della LTC, e quindi anche della LSCPT, un FST può, in linea di massima, acquisire tutti i servizi e le componenti di rete da terzi, e affidarne la gestione a terzi. Questo è peraltro usuale, in quanto ben pochi fornitori forniscono personalmente tutti i servizi che offrono.

1. L'espressione "servizi over-the-top" non appare né nella LSCPT né nel relativo messaggio del 27 febbraio 2013 né nelle disposizioni d'esecuzione. Questa nozione è poco precisa e può applicarsi a un'ampia gamma di servizi di telecomunicazione e di servizi di comunicazione derivati. Comprende anche servizi che non hanno alcuna pertinenza per la sorveglianza delle telecomunicazioni.

Il messaggio concernente la LSCPT menziona soltanto alcuni esempi di servizi di comunicazione derivati, alcuni dei quali sono già obsoleti. Il messaggio del 6 settembre 2017 concernente la revisione della LTC (FF 2017 5648, commento dell'art. 4) cita tra l'altro gli esempi seguenti di servizi OTT: Skype (Microsoft), Whatsapp (Facebook), Facetime (Apple), Hangouts (Google). Gli ultimi tre sono esempi tipici di messaggistica istantanea e telefonia peer-to-peer. Dal punto di vista del diritto delle telecomunicazioni, i fornitori di questi servizi sono considerati FST nella misura in cui si assumono la responsabilità di fornire i pertinenti servizi ai loro clienti.

Alcuni servizi OTT possono essere attribuiti alla categoria dei servizi di comunicazione derivati secondo l'articolo 2 lettera c LSCPT. Ciò non impedisce, tuttavia, che fornitori di altri servizi OTT vadano considerati FST (art. 2 lett. b LSCPT), se i servizi che offrono adempiono i criteri legali di un servizio di telecomunicazione. Se tale è il caso, può dunque sussistere una divergenza rispetto alle spiegazioni e agli esempi relativi ai servizi di comunicazione derivati forniti nel messaggio.

Affinché i fornitori possano valutare se rientrano nella categoria dei FST o dei FSCT, il Servizio SCPT ha pubblicato una nota esplicativa sotto forma del promemoria "FST – FSCT". Nella prassi la distinzione tra FST e FSCT riveste comunque un'importanza secondaria.

2. Il Consiglio federale reputa che la prassi del Servizio SCPT relativa ai servizi OTT sia conforme alla legge. Tra i servizi OTT considerati servizi di telecomunicazione figurano ad esempio i servizi di comunicazione per la trasmissione di comunicazioni vocali, testi, immagini, dati audio, video o una combinazione di questi, e-mail, messaggistica istantanea, servizi di messaggistica (messaging) e servizi di comunicazione nei media sociali. Essi sono considerati servizi di telecomunicazione a prescindere dal tipo di accesso (tramite un'applicazione o un sito Internet oppure una rete fissa o di telefonia mobile).

3. Il Servizio SCPT adegua regolarmente la sua prassi alla giurisprudenza, alla modifica delle basi legali e all'evoluzione tecnologica. Fondandosi sulla modifica dell'articolo 2 LSCPT recentemente adottata dal Parlamento in occasione della revisione della LTC (Curia Vista [17.058](#)), il Consiglio federale descriverà con maggiore precisione determinate categorie di persone tenute a collaborare. In futuro il campo d'applicazione e quindi anche i FST e i FSCT saranno così definiti senza alcun riferimento alla LTC. Questo cambiamento permetterà di attribuire i servizi alle diverse categorie di persone tenute a collaborare in maniera adeguata ai fini della sorveglianza delle telecomunicazioni e indipendentemente dalle regole stabilite dalla LTC. Sarà inoltre possibile un'armonizzazione con le regole relative all'estensione e alla riduzione degli obblighi dei fornitori.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (3)

Dobler Marcel, Glättli Balthasar, Zanetti Claudio



19.3269

 Interpellanza

Denominazione delle iniziative popolari e corretto processo di formazione della volontà democratica

Depositato da: Merlini Giovanni
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Ritiene il Consiglio federale auspicabile garantire la correttezza del processo di formazione della volontà politica dei cittadini in relazione alle iniziative popolari, sostituendo l'esigenza formale di un titolo con quella di un numero?

Motivazione

Per le iniziative popolari l'articolo 68 LDP disciplina il contenuto della lista delle firme, stabilendone le indicazioni obbligatorie. Secondo il capoverso 1 lettera b della stessa disposizione la lista delle firme deve indicare tra l'altro il titolo dell'iniziativa, il suo testo e la data di pubblicazione nel Foglio federale. È ben vero che l'articolo 69 capoverso 2 LDP obbliga la Cancelleria federale a modificare il titolo di un'iniziativa popolare se esso è fallace, se contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o se si presta a confusione. Tuttavia ciò avviene piuttosto raramente. Con poche modifiche puntuali delle due disposizioni di legge summenzionate, in particolare sostituendo il requisito formale di un titolo per ogni iniziativa popolare con quello di un semplice numero, sarebbe possibile accrescere la trasparenza circa l'effettivo contenuto di un'iniziativa popolare, garantendo meglio di oggi un corretto processo di formazione della volontà politica dei cittadini. Si eviterebbero così, fin dall'inizio, denominazioni ingannevoli o idonee a creare confusione, come per altro è sempre più spesso avvenuto negli ultimi anni. La diffusa tendenza ad attribuire titoli che suscitano emotività nuoce alla correttezza del confronto democratico, nella misura in cui falsa l'effettiva portata dei contenuti di un'iniziativa popolare e ostacola un dibattito politico sereno e maggiormente fondato sui fatti. Nel 2014 il professor Andrea Auer aveva proposto, in un suo contributo scientifico ("Neutrale Namensgebung"), di seguire l'esempio della California designando le iniziative popolari nel modo più neutrale possibile (p.es. con un numero, anno, argomento) proprio allo scopo di promuovere un dibattito più oggettivo e meno condizionato da elementi estranei alle richieste di un'iniziativa popolare. Nel 2015, discutendo sulla necessità di riformare il diritto d'iniziativa, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati si era chinata sul carattere problematico dei titoli delle iniziative; tuttavia i suoi lavori non erano poi sfociati in proposte concrete per una modifica legislativa atta a correggere la situazione.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

La libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto dei cittadini stanno alla base di una democrazia. I principi sono garantiti dall'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e concretizzati nella legge. La legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) prevede che la Cancelleria federale modifichi il titolo di un'iniziativa popolare se è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione. Se la Cancelleria federale ritiene che i requisiti non siano soddisfatti, ne informa il comitato d'iniziativa e motiva il suo parere. Di norma, i promotori dell'iniziativa adeguano il titolo spontaneamente.

Sostituire il titolo delle iniziative con un numero avrebbe ripercussioni solo nelle comunicazioni ufficiali (ad es. esame preliminare, messaggio, decreto federale, scheda elettorale). Tuttavia, non è possibile condurre un confronto politico su un progetto costituzionale definito semplicemente da un numero. È inevitabile che ad esso venga dato un nome descrittivo. Nel dibattito pubblico si imporrebbero altrimenti designazioni non ufficiali ma accattivanti, come già avviene oggi (ad esempio "Iniziativa della vacca da mungere", "Iniziativa Ecopop", "Iniziativa multinazionali responsabili"). Designare con un numero le iniziative popolari accentuerebbe la discrepanza tra il nome ufficiale (quindi il semplice numero) e il titolo non ufficiale, compromettendo così il legame tra la formazione delle opinioni e l'espressione della volontà. Attualmente, la domanda che figura sulla scheda di voto di un'iniziativa popolare è: "Volete accettare l'iniziativa popolare



[nome]?". Nella sua nuova formulazione, la domanda avrebbe invece il tenore seguente: "Volete accettare l'iniziativa popolare numero X?". Il Consiglio federale dubita che ciò contribuisca all'espressione fedele della volontà popolare. La semplice numerazione non si presta a promuovere la trasparenza del contenuto delle iniziative popolari. Il rischio di denominazioni fallaci o equivocate aumenterebbe di molto e risulterebbe inoltre più difficile riconoscere la rivendicazione principale di un'iniziativa popolare.

Per i promotori di un'iniziativa popolare il titolo rappresenta inoltre un importante elemento comunicativo, dal lancio alla votazione. Un titolo accattivante serve ai promotori per attirare l'attenzione sulle loro rivendicazioni politiche. Limitare questa possibilità costituisce quindi un'ingerenza nel diritto di iniziativa.

Secondo il Consiglio federale, l'attuale disciplinamento relativo al titolo delle iniziative popolari protegge dagli abusi nei confronti degli aventi diritto di voto, che potrebbero essere ingannati sull'oggetto e sull'obiettivo di un'iniziativa popolare. Allo stesso tempo interviene in modo proporzionato nelle libertà politiche dei promotori di un'iniziativa. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna necessità di intervenire a livello legislativo.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Cattaneo Rocco, Gschwind Jean-Paul, Hiltbold Hugues, Jauslin Matthias Samuel, Markwalder Christa, Nantermod Philippe, Regazzi Fabio, Romano Marco

19.3271

 Interpellanza

Assunzione dei costi di nuove terapie e nuovi farmaci

Depositato da: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quante nuove terapie (ad es. terapie geniche) e nuovi farmaci costano attualmente più di 100 000 franchi all'anno? Di quali terapie e farmaci si tratta? Qual è il fatturato annuo conseguito con ciascuno di essi?
2. In futuro saranno sempre più numerose le terapie e i farmaci innovativi che supereranno la soglia dei 100 000 franchi annui. Il Consiglio federale ha già tentato di stimare quanti e quali medicinali e terapie di questo genere giungeranno sul mercato?
3. Come valuta il rischio di una medicina a due velocità indotto dal crescente aumento dei costi di questi farmaci e terapie?
4. Come si può garantire che le nuove terapie e i nuovi farmaci possano continuare a essere finanziati dall'AOMS a lungo termine?
5. Come si può garantire il rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) in sede di fissazione dei prezzi di questi farmaci e terapie?
6. Che cosa pensa il Consiglio federale dell'idea di rimborsare le nuove terapie e i nuovi farmaci solo se il trattamento si rivela efficace?
7. Come vanno rimborsate le terapie innovative eseguite nell'ambito di un trattamento stazionario (struttura tariffaria SwissDRG, remunerazioni di metodi innovativi, remunerazioni supplementari ecc.)?
8. Come vanno rimborsate le nuove terapie eseguite nell'ambito di un trattamento ambulatoriale (Tarmed, importi forfettari ecc.)?
9. Reputa che questi nuovi trattamenti dovrebbero essere eseguiti solo in alcune strutture autorizzate?
10. Per garantire l'attuazione dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità, ritiene opportuno iscrivere i pazienti in un registro nazionale, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?

Motivazione

Le terapie (come le terapie geniche) e i farmaci innovativi offrono ai pazienti nuove speranze di guarigione. Se sono riconosciuti come prestazioni obbligatorie ai sensi della legge sull'assicurazione malattie, essendo (o potendo essere) molto costosi, hanno (o avranno) un impatto duraturo sui costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. A seconda dell'impostazione del trattamento (terapia stazionaria, ambulatoriale, farmacologica ecc.) si impongono nuovi e adeguati modelli di remunerazione.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1.-3. Il costo di una terapia o di un medicamento dipende dal prezzo o dalla tariffa, dal dosaggio, dalla durata della terapia e dalla frequenza con la quale vi si ricorre. La Confederazione non tiene statistiche delle terapie che costano più di 100 000 franchi all'anno. Il Consiglio federale constata tuttavia con preoccupazione che vengono presentate sempre più frequentemente domande di rimborso per medicinali destinati al trattamento del cancro o di malattie rare i cui costi superano i 100 000 franchi all'anno per paziente. Quanto più è rara la malattia, tanto più elevati sono di norma i costi per la terapia di cui si chiede il rimborso.

Si presume che soprattutto nel settore dell'oncologia e delle malattie rare giungeranno sul mercato numerose terapie nuove promettenti, ma anche molto costose. Spesso le nuove terapie vengono combinate, praticate per un periodo lungo o impiegate in sequenza. Pertanto in futuro i costi superiori ai 100 000 franchi all'anno saranno tutt'altro che rari.

Finora il Consiglio federale si è dichiarato contrario alla fissazione di una soglia (cfr. risposta all'interpellanza



Humbel 11.3154, Una sentenza del Tribunale federale che apre la strada al razionamento delle cure mediche?).

4.-6. e 9./10. Già oggi, per soddisfare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE), si ricorre con successo all'accorgimento di vincolare il rimborso delle terapie farmacologiche costose e di altre nuove terapie a oneri e condizioni. I medicinali costosi vengono spesso ammessi nell'elenco delle specialità soltanto per un periodo limitato, se si presume che i criteri EAE siano destinati a cambiare in un prossimo futuro. In questo modo è necessario riesaminarli.

Sempre più spesso l'economicità dei medicinali costosi può essere garantita soltanto applicando modelli di prezzo con rimborsi o limitazioni di volume. Ai medicinali che vi si prestano (p. es. con tassi elevati di interruzione della terapia) si applicano anche altri modelli di prezzo, come i modelli "pay for performance". La limitazione che prevede l'effettuazione o la prescrizione delle terapie in centri qualificati o da parte di medici specializzati costituisce già ora una prassi consolidata.

In caso di necessità, l'UFSP può anche chiedere che si tengano registri per determinate terapie. Spesso a livello internazionale vi sono già registri o studi effettuati dopo l'omologazione per il mercato nel quadro dei quali vengono rilevati i dati necessari. L'onere rappresentato per i medici curanti dalle iscrizioni nei registri non è da sottovalutare. Date le possibilità già disponibili, tuttavia, il Consiglio federale respinge un obbligo generale di rilevazione dei dati sulle terapie costose in un registro nazionale.

7./8. Il Consiglio federale si è espresso in merito al rimborso di nuovi metodi di trattamento e di diagnosi per il settore stazionario nella sua risposta all'interpellanza Gasche 16.4033, "La mancata remunerazione non deve ostacolare l'impiego di metodi medici migliori conformi alle linee guida vigenti". Nel quadro dell'autonomia tariffaria sancita nella legge, spetta ai partner tariffali tenere conto delle nuove terapie.

Ad esempio, i nuovi metodi di trattamento e di diagnosi potrebbero essere presi in considerazione mediante una tariffa di base (base rate) superiore, compensarsi reciprocamente mediante aumenti di produttività o essere remunerati separatamente dagli importi forfettari per singolo caso. Occorre tuttavia tenere presente che, secondo l'articolo 49 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), di norma per la remunerazione di tutte le prestazioni vengono stabiliti importi forfettari per singolo caso e le remunerazioni separate, come quelle complementari non comprese nell'importo forfettario, rappresentano un'eccezione. Anche nel settore ambulatoriale il disciplinamento della remunerazione delle prestazioni mediche spetta ai partner tariffali e può avvenire tramite adeguamenti della struttura tariffale per singola prestazione (Tarmed) vigente oppure concordando importi forfettari specifici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Brand Heinz, Clottu Raymond, Heim Bea, Herzog Verena, Humbel Ruth, Landolt Martin, Lohr Christian, Pezzatti Bruno, Schenker Silvia, Weibel Thomas, de Courten Thomas

19.3277

 Mozione

Sfruttare meglio il potenziale energetico del legno

Depositato da: von Siebenthal Erich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure volte a sfruttare meglio il potenziale del legno come risorsa energetica. In particolare, occorre evitare vincoli e condizioni che ostacolino l'ulteriore sviluppo di questa risorsa; si tratta di promuovere il potenziale delle reti di riscaldamento a legna e la produzione di elettricità da legna.

Motivazione

Oggi, l'energia da legno è la seconda risorsa energetica nazionale per importanza dopo l'energia idroelettrica. Sfruttando meglio il suo potenziale energetico, l'energia da legno potrebbe contribuire maggiormente non solo all'indipendenza della Svizzera dal mercato estero dell'elettricità, ma anche alla riduzione delle emissioni di CO₂. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla produzione di energia di banda, fattore importante in vista della disattivazione delle centrali nucleari.

Il consumo di energia da legno in Svizzera potrebbe facilmente raddoppiarsi senza per questo dover sfruttare a dismisura le foreste. La legge forestale garantisce una gestione dei boschi sostenibile e rispettosa della natura. I necessari assortimenti di legname da energia sono prodotti comunque in relazione alla gestione delle foreste. Invece di rilasciare CO₂ nell'atmosfera, si può utilizzare il legno. A ciò si aggiunga il fatto che oggi la foresta svizzera è fortemente sottoutilizzata. La materia prima "legno", che si rigenera, dovrebbe pertanto essere presa maggiormente in considerazione nel quadro della strategia energetica. La produzione regionale di energia da legno genera posti di lavoro ed è neutrale sotto il profilo del CO₂. La Confederazione è pertanto incaricata di incentivare maggiormente la produzione di energia da legno.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Dallo sfruttamento sostenibile del legno forestale, e dai restanti assortimenti di legname da energia al di fuori delle foreste, deriva un potenziale di energia primaria pari a circa 2 milioni di metri cubi, ovvero 5,4 terawattora. È effettivamente auspicabile sfruttare maggiormente, in un'ottica sostenibile, l'energia da legno.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN (CAPTE-CN)
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (CAPTE-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (15)

Aebi Andreas, Arnold Beat, Bourgeois Jacques, Bulliard-Marbach Christine, Bühler Manfred, Campell Duri,
Fässler Daniel, Golay Roger, Grossen Jürg, Hausammann Markus, Müller-Altermatt Stefan,
Nussbaumer Eric, Page Pierre-André, Rime Jean-François, Siegenthaler Heinz

19.3278

 Interpellanza

Autostrada Lugano-Mendrisio. Una gestione dinamica delle quattro corsie esistenti per dare una risposta al problema delle colonne sull'A2 in attesa della terza corsia prevista nel 2040?

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale:

1. Dopo le esperienze positive tra Morges ed Ecublens, è disposto a valutare la trasformazione della corsia di emergenza sull'A2, al sud di Lugano verso Mendrisio, per consentire una gestione dinamica del traffico in attesa della terza corsia nel 2040?
2. Se sì entro quali termini? In tal caso è disposto a creare un apposito gruppo di lavoro?
3. In caso di risposta negativa, quali sono i motivi visto che il Consiglio federale ha riconosciuto la gravità della situazione inserendo la realizzazione della terza corsia a Sud di Lugano e rispettivamente che soluzioni alternative propone?

Motivazione

La gravità della situazione del traffico in Ticino è stata riconosciuta dalla Confederazione, che propone di realizzare una terza corsia autostradale a Sud di Lugano, ciò che consentirà di migliorare la situazione attuale. Tuttavia l'opera verrà completata non prima del 2040! Nell'attesa di questo intervento risolutore, esiste un'alternativa che meriterebbe di essere approfondita. La creazione di una terza corsia autostradale ricavata dalle strutture già esistenti. Una gestione dinamica delle corsie è infatti già prassi consolidata in Svizzera, come ad esempio avviene nelle ore di punta tra Morges e Ecublens tramite l'uso delle corsie di emergenza. A Sud di Lugano questo sistema non può essere applicato "tel quel" poiché nelle gallerie manca la corsia di emergenza. Si potrebbe però sviluppare ulteriormente il concetto di corsia dinamica senza limitarsi alla corsia di emergenza. Oggi disponiamo infatti di due corsie autostradali sia verso Nord che verso Sud. Al mattino i problemi si concentrano in una direzione, alla sera nell'altra. Con alcuni accorgimenti tecnici puntuali si potrebbe dedicare tre corsie alla direzione momentaneamente sovraccarica e lasciarne una sola alla direzione inversa (dove il traffico è solitamente minore). Ciò permetterebbe di disporre di tre corsie al momento opportuno laddove necessario, alternando mattino e sera.

In tal senso invitiamo anche l'autorità federale a creare un gruppo di lavoro sul tema coordinato dall'USTRA (competente per la gestione delle autostrade) e con la partecipazione di tutti gli attori ed enti cantonali e comunali interessati per approfondire questa ipotesi e eventuali varianti possibili. Una simile soluzione consentirebbe di sgravare transitoriamente il traffico in attesa dell'intervento risolutivo del 2040.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1.-3. Il competente Ufficio federale delle strade (USTRA) ha valutato l'opzione della corsia dinamica (PUN). Data la presenza di gallerie e manufatti, il tratto autostradale dell'A2 tra Lugano e Mendrisio non dispone di una corsia di emergenza continua, che non può pertanto essere utilizzata come corsia di marcia supplementare. Anche l'idea di aprire parzialmente al transito la corsia di emergenza non è realizzabile con un dispendio economico ragionevole. Per poter attuare il sistema PUN, la corsia di emergenza deve essere transitabile senza interruzione come minimo da un'entrata autostradale sino all'uscita successiva; in caso contrario si assisterebbe alla formazione di code nei punti in cui i veicoli devono reimmettersi nella corsia di marcia. Tra Lugano e Mendrisio questo presupposto non è dato.

È stata inoltre valutata la possibilità di mettere una delle corsie della direzione meno trafficata a disposizione di quella congestionata durante le ore di punta. Un'analisi dei dati relativi al traffico sul tratto Lugano-Mendrisio mostra tuttavia come nella direzione meno frequentata il volume di traffico nelle ore di punta raggiunga livelli troppo elevati. Una sola corsia non sarebbe più sufficiente a smaltirlo, portando alla



formazione di code. Inoltre, nelle gallerie la circolazione a doppio senso avrebbe conseguenze negative sulla sicurezza. Per i motivi esposti il Consiglio federale non intende adottare la soluzione proposta per il tratto in questione.

Per poter mantenere la scorrevolezza del traffico tra Lugano e Mendrisio il Consiglio federale punta quindi su misure di gestione del traffico "classiche" (p. es. limiti di velocità dinamici o regolazione semaforica delle rampe).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Cattaneo Rocco, Chiesa Marco, Gschwind Jean-Paul, Pantani Roberta, Quadri Lorenzo, Romano Marco

19.3280

 Interpellanza**Richiedenti l'asilo giunti in Svizzera. Bilancio dell'anno record 2015**

Depositato da: Steinemann Barbara
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nel 2015 è stata registrata la cifra record di 39 523 domande d'asilo, presentate perlopiù da migranti secondari. Questa cifra e questo periodo sono presi come riferimento per rendere trasparente l'immigrazione a lungo termine tramite il canale dell'asilo.

1. A quanti richiedenti è stato concesso l'asilo?
2. Quanti sono potuti restare con un'ammissione provvisoria?
3. Quanti hanno ricevuto una decisione negativa e
 - a. l'hanno impugnata?
 - b. sono partiti autonomamente?
 - c. sono stati rimpatriati in maniera coatta?
4. Quanti erano casi Dublino?
 - a. Quanti di questi hanno potuto essere trasferiti nel Paese di primo asilo?
 - b. Quanti si trovano ancora in Svizzera nonostante il sistema Dublino?
5. Quanti sono partiti in maniera incontrollata?
6. Quante persone che hanno presentato una domanda d'asilo nel 2015 hanno ottenuto il ricongiungimento familiare e quante altre sono così giunte in Svizzera?
7. Quanti figli di richiedenti l'asilo giunti nel 2015 sono nati in Svizzera?
8. Bilancio: quante persone sono diventate i 39 523 richiedenti di allora?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Le cifre indicate qui di seguito si basano sulle statistiche al 31 dicembre 2018 e si riferiscono al gruppo di persone che ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera nel 2015. Delle 39 523 domande d'asilo registrate nel 2015, 35 564 sono state depositate da persone giunte spontaneamente, a cui si aggiungono 2223 nascite, 1124 ricongiungimenti familiari e 612 domande multiple. Le statistiche disponibili non permettono di fornire le risposte esatte a tutte le domande poste.

1. A fine 2018, 8050 persone che avevano presentato una domanda d'asilo nel 2015 hanno ottenuto l'asilo in Svizzera.
2. Alla stessa data 12 263 persone erano state ammesse provvisoriamente.
3. 19 196 richiedenti avevano ricevuto una decisione negativa o una decisione di non entrata nel merito (NEM) con allontanamento oppure la loro domanda era stata stralciata senza formalità.
 - 3a. 7555 di queste 19 196 decisioni negative rese in prima istanza sono state oggetto di ricorso.
 - 3b. 2253 persone hanno lasciato la Svizzera autonomamente.
 - 3c. 362 persone sono state rinviate in modo coatto, di cui 318 nel Paese d'origine e 44 in uno Stato terzo.
4. 8927 NEM di primo grado hanno potuto essere emanate in base all'accordo di Dublino o di altri accordi bilaterali di riammissione.
 - 4a. 1916 di queste 8927 persone hanno potuto essere trasferite in un altro Stato Dublino competente per l'esame della domanda d'asilo.
 - 4b. Per altre 6394 persone la Svizzera ha presentato una domanda di presa in carico in virtù dell'accordo di Dublino, rifiutata dallo Stato richiesto. La Svizzera ha dovuto pertanto eseguire la procedura d'asilo per queste persone. A fine 2018 5358 di esse si trovavano ancora in Svizzera. Questa cifra è riconducibile al fatto

che si tratta prevalentemente di persone provenienti da Paesi con un elevato tasso di protezione.

Nel caso di altre 838 persone è stato necessario eseguire una procedura nazionale perché il trasferimento nello Stato Dublino che aveva acconsentito alla presa in carico non è stato effettuato entro i termini previsti e quindi la competenza è passata alla Svizzera. 716 di queste persone si trovavano ancora in Svizzera a fine 2018. Inoltre, in 63 casi è stata eseguita una procedura nazionale dopo una non entrata in materia (NEM) Dublino oggetto di un ricorso accolto dal Tribunale amministrativo federale. 62 di queste persone si trovavano ancora in Svizzera a fine 2018.

5. 4374 persone sono partite in maniera incontrollata.

6. Tra i richiedenti l'asilo che hanno presentato una domanda nel 2015 sono stati registrati 1550 ricongiungimenti familiari secondo l'articolo 51 della legge sull'asilo (asilo accordato a famiglie).

7. Fino a fine dicembre 2018 sono state registrate 2235 nascite.

8. Il 31 dicembre 2018 le statistiche recensivano 27 712 persone il cui diritto di soggiorno in Svizzera è riconducibile al gruppo delle 39 523 domande d'asilo del 2015. Questa cifra include, da un lato, le procedure d'asilo non ancora concluse e le persone con statuto di rifugiato o un'ammissione provvisoria e, dall'altro, i ricongiungimenti familiari e le nascite.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3281 Interpellanza

Una farmacovigilanza indipendente, efficace e di alta qualità per la Svizzera

Depositato da: Crottaz Brigitte
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come può Swissmedic essere a un tempo organo di omologazione dei medicinali e organo di sorveglianza degli effetti secondari?
2. Come si giustifica che Swissmedic rinunci a sostenere due organi di farmacovigilanza che si occupano di aspetti specifici (Tox Info Suisse e Swiss Teratogen Information Service)?
3. È vero che Swissmedic ha annunciato di voler risparmiare sulla farmacovigilanza privilegiando le notifiche da parte dell'industria farmaceutica di effetti indesiderati e rimettendo così in questione il sostegno ai centri di farmacovigilanza ospedaliero-universitari?
4. Considerato che è in parte finanziato dall'industria, Swissmedic può davvero essere indipendente e credibile come organo di farmacovigilanza? Non sarebbe meglio che, come l'omologa autorità francese, fosse finanziato esclusivamente con mezzi pubblici?
5. Non sarebbe opportuno istituire un organo di farmacovigilanza indipendente da Swissmedic?

Motivazione

Gli effetti indesiderati dei medicinali sono un'importante fonte di morbidità, sofferenza e costi sanitari. I medici e i pazienti sono poco sensibilizzati e male informati, dal momento che i fabbricanti sono più inclini a promuovere i vantaggi dei propri prodotti che a pubblicizzarne gli inconvenienti. Essendo l'organo preposto all'omologazione dei medicinali, è inoltre difficile che Swissmedic sconfessi le sue stesse decisioni. Il suo disimpegno da istituti che si occupano di aspetti specifici di tossicità e teratogenicità e dai centri di farmacovigilanza ospedaliero-universitari finirà per sfociare in una farmacovigilanza che ben presto non sarà altro che di facciata.

È ora che la Svizzera rafforzi la credibilità della sua farmacovigilanza e si doti di una strategia efficace di prevenzione degli effetti indesiderati dei medicinali. A questo scopo, la farmacovigilanza potrebbe essere trasferita con le relative risorse a un organo dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) specificamente incaricato di assumere questo compito e indipendente sia dall'industria che dall'organo di omologazione. Essendo competente in materia di farmacologia e sanità pubblica, sarebbe inoltre in grado di comunicare sullo stesso piano con gli ambienti accademici e potrebbe avviare ricerche e condurre campagne di prevenzione efficaci tra i professionisti della salute che prescrivono medicinali, i farmacisti, i pazienti e la popolazione.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./5. Swissmedic ha il mandato legale di esaminare e monitorare la sicurezza dei medicinali sul mercato svizzero al momento della prima omologazione e durante tutto il loro ciclo di vita. A tal fine, dispone di diversi settori operativi che svolgono compiti di omologazione, sorveglianza del mercato, autorizzazione e ispezione con grande competenza tecnica. Questi processi sono strettamente collegati tra loro. I risultati della sorveglianza del mercato possono ad esempio comportare un adeguamento dell'omologazione o dare luogo a un'ispezione. Il confronto internazionale dimostra che è usuale e tecnicamente ragionevole che le autorità nazionali preposte al controllo degli agenti terapeutici svolgano tanto i compiti di omologazione quanto quelli di monitoraggio della sicurezza dei medicinali. Quale centro nazionale di farmacovigilanza, Swissmedic decide esclusivamente sulla base delle conoscenze scientifiche. Un rigoroso codice di condotta a salvaguardia dell'integrità e misure di garanzia della qualità assicurano che le valutazioni siano condotte in modo indipendente e secondo le conoscenze più attuali.

2. Swissmedic aveva stipulato con Tox Info Suisse e Swiss Teratogen Information Service contratti di



prestazioni che si sono conclusi alla fine del 2018. Poiché in futuro i servizi di Tox Info Suisse saranno richiesti soltanto per i medicinali per uso veterinario, i contratti relativi alle attività di consulenza per professionisti del settore medico riguardanti medicinali per uso umano non sono stati rinnovati. Non vi sono basi legali per il versamento di sovvenzioni a istituzioni.

3. Attualmente Swissmedic ha in corso contratti di prestazioni per la trattazione di notifiche di effetti collaterali sui medicinali con sei centri regionali di farmacovigilanza (CRFV). L'introduzione, nel 2018, di una nuova e moderna banca dati di vigilanza consentirà una gestione più efficiente dei processi e comporterà modifiche nella collaborazione con i CRFV, che dovranno essere consultati in modo mirato per la valutazione tecnica di notifiche importanti, al fine di individuare nuovi rischi rilevanti per la sicurezza dei pazienti. Le modifiche determineranno adeguamenti dei contratti di prestazioni e dovrebbero permettere di conseguire risparmi, anche perché negli ultimi anni Swissmedic ha intensificato la collaborazione internazionale e riceve ora la maggior parte delle notifiche di sicurezza da autorità partner o dall'industria.

4. Swissmedic si finanzia al 50 per cento circa con una tassa di sorveglianza sul fatturato (prezzo di fabbrica) dei medicinali, ora definita nella nuova ordinanza sulla tassa di sorveglianza per gli agenti terapeutici (RS 812.214.6). La tassa copre i compiti di sorveglianza generali di Swissmedic e garantisce che i compiti di farmacovigilanza siano svolti senza far distinzioni tra i prodotti che ne sono oggetto. Gli emolumenti procedurali (circa il 36 per cento) e i contributi federali (circa il 15 per cento) servono a finanziare gli altri compiti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Fehlmann Rielle Laurence, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Maire Jacques-André, Marra Ada, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Ruiz Rebecca Ana, Sommaruga Carlo

19.3282

 Interpellanza**Droni, perché no? Ma qual è la loro provenienza?**

Depositato da: Crottaz Brigitte
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Armasuisse ha deciso di acquistare i droni Orbiter 2b della società israeliana Aeronautics Defense Systems (ADS).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quale procedura di gara è stata applicata da armasuisse?
2. Armasuisse è al corrente dei sospetti esistenti sulla società ADS?
3. Cosa pensa armasuisse della politica del suo nuovo fornitore di droni?
4. Esistono fornitori alternativi in Svizzera e in Europa per questa categoria di droni?

Motivazione

Nel suo messaggio [19.022](#) il Consiglio federale annuncia l'intenzione di acquistare materiale allo scopo di modernizzare i propri equipaggiamenti grazie ai crediti quadro. In particolare, annuncia l'acquisto di droni "Mirror Orbiter 2" di dimensioni ridotte che raccolgono informazioni a poca distanza dal suolo. Il loro utilizzo è previsto ad esempio nell'ambito di impieghi in caso di catastrofe.

Armasuisse ha deciso di acquistare il drone "Orbiter 2b" della società israeliana Aeronautics Defense Systems (ADS). Se l'utilità di questo tipo di drone non è messa in discussione a causa della sua capacità di acquisizione di immagini utile alle Forze terrestri, la sua provenienza è per contro discutibile. Infatti, il ministero della Difesa israeliano ha aperto un'inchiesta contro la società ADS per possibile elusione delle regole sulle esportazioni. Questa società è altresì oggetto di indagini negli Stati Uniti in seguito a causa di forniture non autorizzate alla Birmania.

Da alcuni mesi, una società panamense è diventata azionista al 13 per cento di ADS. L'intermediario israeliano di questa operazione, A. Frenkel, appartiene all'ampia cerchia di oligarchi vicini al Cremlino e ha fatto fortuna grazie a transazioni in campo immobiliare e aeronautico, con varie compagnie tra cui Uvision Air, specializzata nello sviluppo di droni da combattimento.

I problemi summenzionati sollevano interrogativi sulla scelta del fornitore dei droni necessari all'esercito.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il sistema "Orbiter 2b" è acquistato mediante la procedura ordinaria per gli acquisti di armamenti. Nell'ambito di una procedura mediante invito sono stati scelti e valutati sei candidati iscritti nella long list. Successivamente, sulla base dell'analisi delle offerte pervenute, è stata allestita una short list con i due candidati migliori (WB Electronics con "FlyEye" dalla Polonia e Aeronautics Defense Systems, ADS, con "Orbiter 2b" da Israele). Questi prodotti sono stati ulteriormente valutati e la ditta Aeronautics con il suo prodotto si è imposta, ottenendo l'appalto.

2. Sì, all'inizio dell'anno armasuisse è venuta a conoscenza attraverso una richiesta di "Schweiz am Wochenende" dei cambiamenti nella cerchia di azionisti ADS quotata in borsa, dell'inchiesta in corso a causa della possibile elusione delle regole sulle esportazioni nonché dei presunti rapporti commerciali con il Myanmar.

3. Attualmente contro la ditta ADS non vi è alcun reato comprovato. Per questa ragione per il momento non vi è alcun motivo di procedere a una nuova valutazione dell'attuale rapporto commerciale.

4. In Europa vi sono fornitori per sistemi di questo tipo. Nell'ambito della procedura mediante invito menzionata nella domanda 1 sono stati esaminati i sistemi delle ditte Thales (Francia), Airbus (Francia) e WB Electronics (Polonia) nonché i sistemi dei tre offerenti israeliani Aeronautics, Elbit Systems e Bluebird.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Bendahan Samuel, Fehlmann Rielle Laurence, Frei Daniel, Gysi Barbara, Maire Jacques-André, Marra Ada,
Molina Fabian, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Ruiz Rebecca Ana, Schneider Schüttel Ursula, Seiler
Graf Priska, Sommaruga Carlo

19.3283

 Interpellanza

Investimenti orientati al futuro

Depositato da: Gruppo BD

Portavoce: Landolt Martin
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Diversi studi e valutazioni, ma anche passi concreti in tal senso compiuti in Europa, segnalano inequivocabilmente che l'integrazione della sostenibilità e dei rischi climatici sta diventando un dovere fiduciario per gli amministratori patrimoniali e gli istituti di previdenza. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene che la LPP e le OPP siano ancora al passo coi tempi? O è necessario modificarle, in particolare integrandovi rischi climatici e criteri di sostenibilità?
2. Come intende sostenere gli investitori istituzionali quali le casse pensioni, affinché possano adempiere il loro obbligo fiduciario in quest'ambito?
3. Quali condizioni quadro andrebbero precisate, affinché le casse pensioni e altri investitori istituzionali integrino esplicitamente i rischi climatici nel loro obbligo fiduciario? Vi sono eventualmente regolamentazioni e condizioni quadro che lo impediscono?

Motivazione

Disparati sviluppi indicano che, nel quadro del dovere fiduciario, gli istituti di previdenza svizzeri sarebbero tenuti a integrare la sostenibilità, e in particolare i rischi climatici, nei loro processi e nelle loro decisioni d'investimento. Questo deriva dal fatto che dal punto di vista finanziario i rischi climatici sono sempre più riconosciuti quali rischi materiali. La conferma giunge non solo dalle banche centrali del Network for Greening Financial System e da diversi studi scientifici, ma anche dai fornitori di servizi finanziari che attuano le direttive della Task Force on Climate Related Financial Disclosure (p. es. Swiss Re e UBS).

Su questa base, lo studio legale Niederer Kraft Frey è giunto alla conclusione che i rischi climatici fanno parte del dovere fiduciario. La legislazione svizzera, invece, non è illuminante al riguardo e rimane poco chiara. L'interpretazione del dovere fiduciario in materia di sostenibilità è lasciata alle casse pensioni, il che ne aumenta in fin dei conti i rischi di opportunità.

Inoltre, l'UE sta facendo tutto il possibile per creare le condizioni quadro necessarie. Ad esempio, un sistema di classificazione dovrà garantire la distinzione tra prodotti finanziari "sostenibili" e "non sostenibili", i doveri fiduciari degli investitori saranno chiariti e gli investitori istituzionali dovranno dimostrare come li rispettano.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Come già illustrato nelle risposte a interventi precedenti (tra cui l'interpellanza Flach [18.4343](#), Rischi climatici uguale rischi finanziari. Occorre adeguare la prassi dell'UFAS), i rischi climatici e la sostenibilità non sono di per sé rischi d'investimento e non fanno dunque parte del dovere fiduciario degli istituti di previdenza. Nella loro valutazione dei rischi, tuttavia, questi ultimi dovrebbero prendere in considerazione le possibili ripercussioni sugli investimenti di modifiche della regolamentazione statale, ad esempio finalizzate ad attenuare i cambiamenti climatici ("rischi di transizione"). Inoltre, essendo il loro orizzonte d'investimento a lungo termine, gli istituti di previdenza dovrebbero anche disporre, nell'ambito dell'analisi finanziaria o aziendale, delle informazioni dei fornitori di servizi finanziari necessarie affinché, tra i vari fattori d'influenza, possano considerare anche le opportunità e i rischi d'investimento che potrebbero derivare dai cambiamenti climatici. Il vigente quadro giuridico della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) è pertanto adeguato e chiaro. Non occorre dunque né modificare la legge né precisare le condizioni quadro.

Gli istituti di previdenza effettuano gli investimenti sotto la responsabilità dell'organo supremo, che deve



amministrarne il patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, un rendimento ragionevole, un'adeguata ripartizione dei rischi (diversificazione) e la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. Come menzionato in precedenza, gli istituti di previdenza non hanno il dovere fiduciario di considerare i criteri di sostenibilità e i rischi climatici nei loro processi d'investimento, ma sono liberi di farlo. Non vi sono disposizioni legali o condizioni quadro che lo impediscono. In questo contesto, dall'aprile al luglio del 2017, sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'ambiente, sono stati svolti test pilota di compatibilità climatica per tutti gli istituti di previdenza e le assicurazioni svizzeri. Varie decine di istituti di previdenza hanno così potuto far analizzare gratuitamente e di loro volontà la compatibilità dei loro portafogli azionari e obbligazionari con gli obiettivi climatici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3288

 Interpellanza

Cibercriminalità. Qual è la situazione nell'ambito della formazione delle autorità di perseguimento penale?

Depositato da: Bregy Philipp Matthias
Gruppo PPD
Christlichdemokratische Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La cibercriminalità non fa che aumentare. I tipi di reato sono alquanto diversi e vanno dal mobbing, la pornografia infantile, il traffico di droga e di armi fino alle truffe professionalmente organizzate su investimenti e su ordinazioni. Le autorità di perseguimento penale devono far fronte a grandi sfide in un contesto in rapido mutamento. Oltre ai bambini e ai giovani, tra le vittime si annoverano nel frattempo sia utenti abituali di Internet come pure imprese di varie dimensioni. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta gli sviluppi della cibercriminalità e il suo perseguimento in Svizzera?
2. Le autorità di perseguimento penale dispongono degli strumenti per far fronte a questi sviluppi e in particolare la loro formazione in questo settore è sufficiente?
3. Che cosa può intraprendere il Consiglio federale per migliorare la lotta alla cibercriminalità e il suo perseguimento?
4. Come si potrebbe eventualmente impostare una collaborazione o una suddivisione con i Cantoni, anche nell'ambito della formazione delle autorità di perseguimento penale specializzate?
5. Come si potrebbe eventualmente migliorare la formazione delle autorità di perseguimento penale nel settore della cibercriminalità?
6. Sarebbe eventualmente ipotizzabile, come soluzione, un programma formativo mirato diretto dalla Confederazione?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1./2. La crescente digitalizzazione e l'uso di mezzi di comunicazione digitali vanno di pari passo con l'aumento dei reati digitali. Oggigiorno, anche le forme classiche di criminalità quali i reati contro la vita e l'integrità della persona presentano spesso una componente digitale (p. es. mezzi di prova elettronici). Il perseguimento penale svizzero si adegua a tali mutate condizioni. Per poter stare al passo con gli sviluppi occorrono in particolare competenze tecniche nonché una stretta cooperazione nazionale e internazionale con i vari partner. La formazione permanente dei pubblici ministeri e degli agenti di polizia è quindi indispensabile. Le autorità di perseguimento penale accordano pertanto una grande importanza all'allestimento e allo sviluppo dell'offerta formativa (cfr. le risposte 5./6.).

3./4. Il Consiglio federale promuove e sostiene l'interconnessione delle competenze e delle risorse disponibili nonché lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria tra i partner nazionali e internazionali. Le autorità di perseguimento penale cantonali e federali collaborano già intensamente nella lotta alla cibercriminalità. La rete di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK), istituita dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), funge da piattaforma operativa volta a intensificare la collaborazione di polizia tra i Cantoni e la Confederazione. Un ulteriore strumento importante è il "cyberboard" nell'ambito del quale collaborano i corpi di polizia e i pubblici ministeri cantonali e federali. Se dovessero verificarsi crisi nel settore digitale, il nuovo Comitato ristretto Cibersicurezza, istituito su decisione del Consiglio federale, e il comitato per la cibersicurezza del Consiglio federale si occuperebbero del coordinamento e della gestione delle misure.

5./6. La formazione delle autorità di perseguimento penale (polizia e pubblici ministeri) in materia di lotta alla criminalità informatica viene sviluppata gradualmente e adeguata alle esigenze attuali del perseguimento penale. La formazione è in primo luogo di competenza dei Cantoni. L'Istituto svizzero di polizia (ISP) è responsabile, ad esempio, dell'allestimento e dello sviluppo di un programma formativo su scala nazionale in

materia di contrasto della cybercriminalità. A tal fine, è stato creato appositamente un gruppo di lavoro composto da specialisti in materia. Il modulo e-learning elaborato dall'ISP, incentrato sulle basi della lotta alla criminalità digitale, è stato concluso già da oltre 15 000 agenti di polizia. I Cantoni romandi hanno affidato la formazione dei pubblici ministeri alla "Ecole romande de la Magistrature pénale" che funge da centro di competenza della "Haute école de gestion Arc" (HE-Arc). La cybercriminalità costituisce uno dei moduli di formazione. La HE-Arc dispensa anche formazioni destinate ad altri specialisti delle autorità di perseguimento penale, tra cui la polizia. Nei Cantoni germanofoni, una formazione simile per pubblici ministeri è offerta dalla "Staatsanwaltsakademie" dell'Università di Lucerna. All'Università di Losanna è inoltre possibile conseguire un master in scienze forensi che comprende un corso in criminalità informatica concepito per futuri inquirenti. I Politecnici federali di Zurigo (PFZ) e Losanna (PFL) offrono inoltre un master in sicurezza digitale. Questa nuova offerta formativa permette di colmare una lacuna importante in materia di prevenzione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Ammann Thomas, Egger Thomas, Flach Beat, Glanzmann-Hunkeler Ida, Gmür-Schönenberger Andrea, Roduit Benjamin

19.3292

 Interpellanza**Trattamento di favore per il costruttore di aerei Pilatus?**

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo quanto riportato da un'emissione radiofonica della SRF diffusa il 14 marzo 2019, Pilatus può continuare a svolgere le sue attività commerciali in Arabia Saudita, Giordania, Qatar ed Emirati Arabi Uniti nonostante una procedura di esame in corso. Conformemente alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, un'impresa non può essere autorizzata a portare avanti le sue attività durante la procedura di verifica a meno che non vi sia "un interesse pubblico o privato preponderante".

A questo proposito chiedo al Consiglio federale:

1. Nel caso di Pilatus, il Consiglio federale dove vede "un interesse pubblico o privato preponderante" che giustificerebbe il proseguimento delle attività dell'impresa nei Paesi summenzionati nonostante la procedura di esame in corso?
2. Secondo l'articolo 13 della legge menzionata, l'autorità competente comunica all'impresa l'esito della procedura di esame entro 30 giorni. Se necessario, tale termine può essere prorogato. Perché la procedura richiede tanto tempo?
3. Si procede a una verifica anche se l'impresa ha violato quanto disposto all'articolo 23 della legge omettendo di notificare un'attività soggetta a obbligo di notificazione?
4. A quali condizioni un'attività può essere portata avanti benché venga esaminata, anche a livello penale, la possibilità che sia stato violato l'obbligo di notifica?
5. Le forze aeree degli Stati interessati addestrano i loro piloti da combattimento utilizzando simulatori militari prodotti da Pilatus; questi piloti in seguito saranno inviati nello Yemen dove si svolgono combattimenti che hanno conseguenze umanitarie catastrofiche. Questo sostegno alla formazione non costituisce una prestazione di sicurezza ai sensi della legge?
6. La Germania ha interrotto ogni fornitura di materiale d'armamento all'Arabia Saudita alla fine del 2018 e ha anche bloccato le esportazioni già approvate. Il Congresso americano ha adottato una risoluzione a favore di sanzioni contro 17 persone di nazionalità saudita per violazioni dei diritti umani. Il Consiglio federale come può conciliare il proseguimento delle attività di Pilatus con i recenti sviluppi internazionali e con la Costituzione federale per la quale il rispetto e la promozione della pace è uno degli obiettivi della politica estera svizzera?
7. Il Consiglio federale non vede nessuna contraddizione nel fatto che, da una parte, vengano stanziati 13,5 milioni di franchi per gli aiuti di emergenza a favore dello Yemen, e dall'altra si permetta a Pilatus – nonostante una procedura di esame in corso – di continuare a svolgere le sue attività in Arabia Saudita e in altri Paesi coinvolti nella guerra nello Yemen?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Quando è stata redatta la risposta alla presente interpellanza, la procedura non era ancora conclusa. Per questo motivo non è possibile dare una risposta definitiva ad alcune domande.

1. L'articolo 11 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP; RS 935.41) prevede che l'autorità competente può, per la durata della procedura, autorizzare eccezionalmente l'esercizio di un'attività se vi è un interesse pubblico o privato preponderante. Ciò può avvenire in casi nei quali l'immediata cessazione dell'attività può arrecare un danno economico considerevole e irreparabile all'impresa, e la decisione sulla cessazione dell'attività comporterebbe un pregiudizio in riferimento al risultato della procedura.
2. Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la LPSP, una procedura di esame può essere prolungata nel caso di una situazione complessa, per esempio in riferimento alle attività pianificate e alle circostanze nei Paesi beneficiari dei servizi. Nel quadro della procedura amministrativa, alle imprese



interessate vengono inoltre riconosciuti i diritti di partecipazione garantiti dal diritto procedurale.

3. L'articolo 27 LPSP obbliga le autorità incaricate di eseguire la citata legge a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni commesse intenzionalmente o per negligenza di cui sono venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In questi casi è compito delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali chiarire se sussiste una violazione del diritto.

4. L'articolo 11 capoverso 2 LPSP è applicabile se l'autorità avvia una procedura di esame ai sensi dell'articolo 13 LPSP. L'articolo 13 capoverso 2 LPSP prevede esplicitamente che l'autorità svolga una procedura d'esame se viene a conoscenza di un'attività che non è stata notificata. Di conseguenza, lo svolgimento di una procedura amministrativa è previsto per legge anche nei casi in cui si solleva la questione della violazione dell'obbligo di notifica. La domanda se sussista realmente una violazione del diritto viene tuttavia chiarita indipendentemente dalla procedura amministrativa in corso.

5. Secondo l'articolo 4 lettera a LPSP, il termine "prestazione di sicurezza privata" ingloba tra le altre cose il sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza (no 6), la gestione e la manutenzione di sistemi d'arma (no 7) nonché la consulenza o la formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (no 8). Le prestazioni sospette sono soprattutto quelle di sostegno logistico a forze armate. Secondo le informazioni a disposizione non vengono invece fornite prestazioni di formazione.

6./7. La valutazione dell'attività è oggetto della procedura in corso. Nel quadro di questa procedura viene esaminato se l'attività è contraria agli obiettivi della legge, ossia garantire la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera, conservare la neutralità svizzera e rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare il diritto internazionale umanitario e i diritti umani.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Barrile Angelo, Frei Daniel, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Pardini Corrado, Wasserfallen Flavia

19.3293 Interpellanza

Inquinamento dell'aria e costi d'esercizio degli aerei da combattimento

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La popolazione che risiede nelle vicinanze di aerodromi militari deve continuamente subire il rumore e il carico inquinante prodotti dalle Forze aeree. Nella valutazione fatta nell'ambito dell'acquisto di nuovi aerei da combattimento sarebbe opportuno includere anche l'inquinamento fonico e l'inquinamento dell'aria a cui è sottoposta la popolazione. Anche le spese d'esercizio e di manutenzione degli aerei da combattimento torneranno a essere uno dei temi fondamentali.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quante ore di volo hanno assolto le Forze aeree negli anni 2016, 2017 e 2018? Quante di queste ore sono attribuibili agli F-5 E/F Tiger nonché agli F/A-18 C/D Hornet? Di quanti minuti è composta un'"ora di volo"?
2. Quante di queste ore di volo sono state assolte dalle Forze aeree in Svizzera e quante all'estero?
3. Quante tra tutte le ore di volo sono attribuibili alle attività della Patrouille Suisse e all'F/A-18 Swiss Hornet Solo Display-Team?
4. A quanto ammontava complessivamente ogni anno il consumo di carburante (cherosene) delle Forze aeree negli anni 2016, 2017 e 2018? Quanto di questo consumo è attribuibile agli F-5 ELF Tiger e agli F/A-18 C/D Hornet?
5. Quanto carburante (cherosene) consuma in media per ora di volo un F-5 Tiger e un F/A-18 Hornet? A quanto ammontano le emissioni di CO2 per ogni modello di aereo e per ora di volo?
6. L'inquinamento dell'aria cagionato dalle Forze aeree con le emissioni di CO2 viene compensato in qualche modo? In caso contrario, quanto costerebbe?
7. A quanto ammontavano mediamente i costi per un'ora di volo (carburante, manutenzione, riparazione, spese d'esercizio per gli immobili, stipendi del personale di terra/dei piloti) per un F-5 Tiger e un F/A-18 Hornet negli anni 2016, 2017 e 2018?
8. Quanti esercizi di tiro hanno eseguito le Forze aeree in Svizzera e rispettivamente all'estero con gli F-5 Tiger e gli F/A-18 Hornet? Quali armi hanno impiegato le Forze aeree in quei casi e a quanto ammontavano i costi?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Rispetto al 1990 è stato possibile diminuire le sollecitazioni a cui sono sottoposti coloro che abitano nelle vicinanze degli aerodromi militari. Oltre alla riduzione del numero di aerei da combattimento (da 289 a 56) e dei movimenti di volo di detti aerei (da 74 806 a 17 521 ore), gli orari di volo limitati (dalle ore 8.30 alle 11.50 e dalle ore 13.30 alle 17.00; eccezioni previo preavviso oppure nel caso di un impiego o nel quadro del servizio di polizia aerea) hanno contribuito a sgravare la situazione.

In Svizzera il Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) effettuerà le misurazioni delle emissioni foniche nell'ambito delle prove in volo degli aerei da combattimento candidati. Questi risultati, come quelli relativi alle emissioni di CO2, saranno integrati nella valutazione dei candidati.

1. Ore di volo delle Forze aeree, di cui su aerei da combattimento:

2016; 2017; 2018

Ore di volo complessive: 33 299; 33 194; 33 201

F-5 E/F: 2 441; 2 220; 1 829

F/A-18 C/D: 6 598; 5 845; 5 676

Un'ora di volo comprende un tempo di volo di 60 minuti.



2. Nel periodo menzionato la percentuale delle ore di volo complessive assolate in Svizzera si situa tra il 90,3 e il 91,3 per cento.

3. La quota percentuale della Patrouille Suisse e dell'F/A-18 Solo Display per quanto riguarda le ore di volo complessive nel periodo tra il 2016 e il 2018 ammontava rispettivamente all'1 e allo 0,09 per cento.

4. Le Forze aeree consumano in media circa il 2 per cento del cherosene consumato complessivamente in Svizzera, che tradotto in litri fornisce le cifre seguenti:

2016; 2017; 2018

Forze aeree in totale: 45 429 682; 42 497 529; 42 149 827

F-5 E/F: 6 226 673; 5 868 467; 4 708 433

F/A-18 C/D: 31 311 540; 28 211 484; 28 648 533

5. L'F-5 E/F e l'F/A-18 C/D consumano in media per ora di volo 2600 e 4850 litri di cherosene. Le emissioni di CO₂ ammontano a 6550 chilogrammi e a 12 220 chilogrammi.

6. In quanto importatore di combustibile il DDPS secondo l'articolo 26 capoverso 1 della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (RS 641.71 Legge sul CO₂) deve compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti. Il DDPS acquista quindi attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera. Nel 2017 questi hanno comportato costi per un ammontare di circa 900 000 franchi.

7. I costi per ora di volo per l'F-5 E/F ammontano a 39 900 franchi e per l'F/A-18 C/D a 50 750 franchi. Gli importi si situano al di sopra delle indicazioni fornite nel quadro della risposta all'interpellanza Gysi del 13 dicembre 2012 (12.4166, Aviogetti da combattimento. Costi d'esercizio e inquinamento atmosferico.). Questo perché i costi per ora di volo dal 2016 sono calcolati sulla base di un calcolo complessivo dei costi. Oltre ai costi richiesti dall'autrice dell'interpellanza devono pertanto essere integrati anche i costi di ammortamento, di liquidazione, di locazione (ad es. locazione di hangar all'estero) e i costi per le attività amministrative.

8. Negli anni 2016, 2017 e 2018 la Forze aeree hanno eseguito esercizi di tiro in Svizzera per 15, 16 e 12 settimane. In quelle occasioni sono stati impiegati esclusivamente i cannoni d'aviazione da 20 millimetri. I costi per le munizioni ammontavano a: 1 422 702, 1 347 992 e 1 952 330 franchi. Le Forze aeree in quegli anni non hanno eseguito esercizi di tiro con impiego di armi all'estero.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Frei Daniel, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Marti Min Li, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Pardini Corrado, Wasserfallen Flavia

19.3294

 Mozione

Spedizione elettronica al posto del voto elettronico

Depositato da: Zanetti Claudio
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un progetto per far sì che agli Svizzeri all'estero il materiale di voto venga spedito per via elettronica in modo tale che possa essere stampato e quindi debitamente rispedito per posta.

Motivazione

Per molti Svizzeri all'estero la carenza dei servizi postali forniti nei Paesi in cui risiedono costituisce un ostacolo quasi insormontabile all'esercizio del loro diritto di voto e di elezione. La spedizione per via elettronica del materiale di voto permetterebbe perlomeno di ridurre di circa la metà i tempi necessari all'invio e alla spedizione.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale è consapevole dei problemi logistici con cui una parte dei cittadini svizzeri all'estero è confrontata nell'esercizio dei propri diritti politici. Ha tuttavia già avuto occasione di spiegare (cfr. Ip. Masshardt [15.4227](#), Domanda Amaudruz [15.5469](#)) che l'invio elettronico di materiale di voto ed elettorale in forma stampabile non rappresenti a suo parere una soluzione applicabile.

L'invio elettronico solleva questioni relative alla sicurezza delle piattaforme di trasmissione elettroniche, ai rischi di abusi in relazione con il materiale di voto disponibile elettronicamente, alla tutela del voto segreto nonché al controllo e allo spoglio dei documenti di voto stampati dagli elettori stessi. Come giustamente precisato nel titolo della mozione, nella prassi l'invio elettronico sostituirebbe il canale di voto elettronico (E-voting). Gli elevati requisiti di sicurezza in relazione con il voto elettronico continueranno a necessitare a medio e a lungo termine l'invio fisico del codice di verifica. Di conseguenza il voto elettronico non è compatibile con l'invio elettronico. La sostituzione del voto elettronico mediante l'invio elettronico non farebbe affatto guadagnare tempo agli elettori. Anzi: sarebbero confrontati con un dispendio supplementare di tempo per la stampa dei documenti di voto e il loro rinvio.

Il Consiglio federale ritiene più opportuno estendere progressivamente il voto elettronico a tutti i cittadini svizzeri all'estero invece di elaborare nuove soluzioni non esenti da prevedibili inconvenienti. Infine il voto elettronico apporta anche agli elettori in Svizzera – in particolare anche agli elettori disabili – un evidente plusvalore.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

18.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione delle istituzioni politiche CN (CIP-CN)
Commissione delle istituzioni politiche CS (CIP-CS)

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3295

 Interpellanza

L'UFAG autorizza insetticidi la cui efficacia non è stata valutata, affossando le raccomandazioni di Agroscope

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il principio attivo tiacloprid negli anni 2018 e 2019 è stato autorizzato previa omologazione in situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 40 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) per la lotta alla drosofila del ciliegio. Nella rispettiva decisione generale è scritto che i prodotti fitosanitari contenenti questo principio attivo non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere e che non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.

Nel 2018 Agroscope ha pubblicato a più riprese i risultati di studi che dimostrano che forbicine, ragni, cimici predatrici e alcuni coleotteri si nutrono della drosofila del ciliegio, raccomandando di proteggere meglio questi insetti e di promuoverli in modo mirato per lottare contro la drosofila del ciliegio. Occorre considerare che l'applicazione di prodotti fitosanitari autorizzati contenenti il principio attivo problematico tiacloprid non nuoce soltanto alla drosofila, bensì anche ad altri insetti, addirittura uccidendoli. A tal proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si spiega che l'autorità svizzera di omologazione abbia omologato un principio attivo problematico in un prodotto fitosanitario che non è stato precedentemente testato alle condizioni pratiche svizzere e la cui efficacia non può essere garantita?
2. Perché l'UFAG autorizza come misura di lotta alla drosofila del ciliegio un prodotto fitosanitario che potrebbe danneggiare o uccidere i suoi antagonisti naturali?
3. Questa misura risponde alle aspettative che il Popolo svizzero associa al nuovo articolo costituzionale 104a concernente un'agricoltura adeguata alle condizioni locali e sostenibile?
4. Visti i danni enormi che comporterebbe la scomparsa degli insetti in Svizzera, il Consiglio federale è disposto a definire con la PA22 più obiettivi e misure ambiziosi, misurabili e con scadenze definite nell'ottica di un'agricoltura adeguata alle condizioni locali e sostenibile attuando una strategia globale anziché interventi singoli e contrastanti?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

La drosofila del ciliegio è giunta in Nord America dal Giappone e la sua presenza in Europa è stata rilevata per la prima volta nel 2008 in Spagna. In Svizzera il parassita è stato accertato per la prima volta nel 2011, in Ticino. La drosofila del ciliegio attacca frutta sana, ancora sul campo e alla soglia della maturazione. Le colture più esposte sono fragole, mirtilli, lamponi, more e altre bacche morbide. La drosofila del ciliegio può colpire anche la frutta a nocciolo – come ciliegie, albicocche e prugne – e l'uva. Tale parassita provoca ingenti danni in queste colture in tutto il Paese.

1. Il Servizio d'omologazione può autorizzare prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo. Le prime omologazioni in situazione di emergenza per la lotta alla drosofila del ciliegio sono state rilasciate nel 2012 su richiesta della filiera, dei servizi fitosanitari cantonali e tenendo conto della raccomandazione degli esperti di Agroscope. Per questo tipo di omologazione, gli esperti prendono in considerazione i prodotti sulla base delle conoscenze generali relative alla loro efficacia contro organismi nocivi simili. In situazioni d'emergenza non è possibile attendere l'esito dei test sull'efficacia prima di prendere una decisione. Un avviso informa pertanto gli utilizzatori riguardo alla situazione. I rischi per la salute umana e per l'ambiente vengono valutati sulla base delle informazioni utilizzate per impieghi paragonabili già autorizzati in Svizzera. Solo i prodotti per i quali è possibile effettuare tale valutazione vengono presi in considerazione. Il tiacloprid fa parte delle sostanze omologate a partire dal 2012.
2. Per lottare efficacemente contro la drosofila del ciliegio, Agroscope ha sviluppato una strategia che integra diverse misure di prevenzione e di lotta. Misure quali l'igiene sul campo, la riduzione degli intervalli di raccolta,



la gestione del microclima (p. es. lo sfalcio regolare) sono fondamentali al fine di contenere tale parassita. Antagonisti quali le forbicine, i ragni, le cimici predatrici e alcuni coleotteri, nei confronti della drososila si comportano da predatori. Anche la copertura con reti può costituire una misura di protezione efficace. In certi casi, per proteggere in modo efficace le colture, è necessario intervenire utilizzando degli insetticidi. Per evitare effetti collaterali sugli organismi utili, si ricorre al loro impiego solo come ultima misura della strategia.

3. La strategia di lotta integra tutte le misure disponibili per gestire la comparsa di questo nuovo organismo nocivo per le colture. Prevede di ricorrere agli insetticidi solo come ultimo rimedio, quando le altre misure di prevenzione e di lotta non sono più sufficienti per evitare ingenti perdite per i produttori. Questa strategia di lotta, basata sui principi della difesa integrata, è conforme all'articolo 104a della Costituzione concernente un'agricoltura sostenibile e adeguata alle condizioni locali.

4. La strategia del Consiglio federale nell'ambito dei prodotti fitosanitari è chiara: ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari e, quando il loro uso resta necessario, limitarne l'impatto. Questa strategia può essere attuata solo mediante una serie di misure. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari definisce gli obiettivi, misurabili e ambiziosi, nonché le misure volte a raggiungerli.

Il pacchetto di misure supplementari proposto dal Consiglio federale nel quadro della Politica agricola 22 più completa il piano, introducendo misure vincolanti nell'ambito dei pagamenti diretti e promuovendo misure di lotta alternative. La diminuzione delle popolazioni di insetti è dovuta certamente a molti fattori e sono necessarie altre misure in particolare nell'ambito della biodiversità.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Barrile Angelo, Friedl Claudia, Graf Maya, Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Kälin Irène,
Schneider Schüttel Ursula

19.3296

 Interpellanza

Pesticidi trasportati dall'aria. Com'è la situazione in Svizzera?

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Da marzo a fine estate 2018 l'Umweltinstitut München, un istituto ambientale di Monaco, ha rilevato in Alto Adige un carico permanente di pesticidi nell'aria. Tale studio è stato effettuato, nota bene, a Malles, un comune altoatesino che tramite votazione popolare nel 2014 si è dichiarato il primo comune d'Europa libero dai pesticidi. Tra i pesticidi riscontrati vi erano anche sostanze pericolose per la salute. Le persone interessate sono, tra l'altro, gli abitanti, i turisti o i contadini dediti all'agricoltura biologica, nelle cui colture tali sostanze non dovrebbero assolutamente essere presenti.

In Svizzera ci sono zone caratterizzate da un impiego intensivo di pesticidi. Anche qui è possibile che quantità significative di pesticidi vengano trasportate dal vento in parte per svariati chilometri, e che quindi si ripercuotano in modo indesiderato sugli insetti, sugli anfibi, sugli uccelli, sui bambini nei parchi giochi, sugli sportivi e sulle persone che si trattengono all'aperto. Poiché nell'aria le diverse sostanze si mescolano, le combinazioni che ne risultano possono essere più pericolose dei rispettivi singoli principi attivi (effetto cocktail).

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Esiste in Svizzera uno studio simile sui pesticidi trasportati dall'aria?
2. In caso negativo, si deve presupporre che in Svizzera le misurazioni potrebbero produrre risultati paragonabili?
3. Il Consiglio federale è disposto a monitorare la diffusione aerea dei pesticidi in regioni chiave della Svizzera mediante misurazioni sul lungo periodo e a riferire in merito ai risultati?
4. L'Umweltinstitut München critica il fatto che il sistema di omologazione europeo ignori il carico permanente di pesticidi e la loro diffusione aerea. In che modo il sistema di omologazione svizzero tiene conto di questi aspetti? Il sistema di omologazione dovrebbe essere adeguato?
5. L'Umweltinstitut München critica il fatto che il sistema di omologazione europeo ignori gli effetti cocktail. Nella risposta alla mia interpellanza [16.4153](#), il Consiglio federale afferma che il rischio di tali effetti è classificato come basso. Nell'ambito dell'attuale procedura di omologazione questi effetti cocktail vengono analizzati?
6. In caso negativo, il Consiglio federale è al corrente del fatto che, ad esempio, le combinazioni di determinati insetticidi e fungicidi comportano effetti sinergici, e che quindi l'effetto dei principi attivi combinati va oltre la loro somma? Come valuta il servizio di omologazione questi risultati?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Finora in Svizzera non è stato effettuato uno studio simile con monitoraggio delle cortecce. Nel nostro Paese, la diffusione di sostanze per via aerea è stata analizzata sui licheni per quanto riguarda alcuni inquinanti organici persistenti (POP) selezionati.
2. Lo studio mostra che in un monitoraggio delle cortecce, tra i 500 pesticidi sotto esame, sono stati riscontrati 15 principi attivi e prodotti della degradazione, tra cui 8 principi attivi attualmente autorizzati in Svizzera. È senz'altro possibile che le misurazioni in Svizzera mostrino dei risultati paragonabili. I confronti tra il menzionato monitoraggio dei licheni del 1995 e quello del 2014 mostrano una forte diminuzione del carico di inquinanti organici persistenti, compresi i pesticidi organoclorurati persistenti (tra gli altri, DDT e lindano).
3. In Svizzera i pesticidi trasportati dall'aria non vengono misurati in modo sistematico e non è prevista l'introduzione di un monitoraggio sistematico della diffusione per via aerea dei pesticidi omologati.
4. L'immissione nell'aria di un prodotto fitosanitario (PF) viene valutata nell'ambito della procedura d'omologazione, durante la quale si tiene conto di processi quali la volatilità – l'evaporazione del principio



attivo – e la degradazione fotochimica nell'aria. Mediante parametri chimici (la tensione di vapore, la costante della legge di Henry, il tempo di dimezzamento nell'aria) viene valutato se un principio attivo può diffondersi nell'atmosfera e se è sufficientemente stabile da poter essere trasportato su lunghe distanze ("long range transport"). La maggior parte dei PF è poco volatile.

I valori più elevati relativi ai depositi di PF al di fuori della coltura sono dovuti alla deriva all'atto dell'applicazione. Per questa via d'immissione, nell'omologazione vengono valutati i possibili rischi per l'uomo e per l'ambiente nelle superfici confinanti.

5. Nell'ambito dell'omologazione, attualmente non si tiene conto in modo sistematico degli effetti cocktail. Sulla base delle conoscenze attuali, il rischio di un effetto cocktail nelle derrate alimentari è classificato come basso. Nonostante ciò, sia a livello internazionale sia a livello nazionale nell'ambito del Piano d'azione per i prodotti fitosanitari, sono previste misure volte a verificare in modo ancora più approfondito e preciso i possibili rischi per la salute derivanti da poliresidui in derrate alimentari.

6. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la combinazione di determinati insetticidi e fungicidi, all'atto della loro applicazione sul campo, possa comportare effetti sinergici sulle api. Nel caso in cui per dei PF specifici vengano rilevati effetti di questo tipo, essi vengono considerati nell'ambito dell'omologazione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Friedl Claudia, Graf Maya, Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret, Kälin Irène, Schneider Schüttel Ursula

19.3297

 Interpellanza**Dichiarare come OGM i prodotti dell'ingegneria genetica e sviluppare metodi di rilevamento**

Deposito da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Deposito in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nella sua seduta del 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di assoggettare alla legge sull'ingegneria genetica i nuovi metodi di modificazione genetica, in analogia alla prassi adottata dall'Unione europea. Nel relativo comunicato stampa si legge: "In termini tecnici e legali, questo li classifica in linea di massima come tecniche di modificazione genetica. Tuttavia, non è chiaro se i prodotti fabbricati in questo modo siano o meno da considerarsi organismi geneticamente modificati ai sensi della legislazione vigente." Questa affermazione sembra alquanto contraddittoria.

Tra gli elementi centrali nell'uso di prodotti derivati dalle nuove tecniche di modificazione genetica figura, oltre alla gestione dei rischi, la possibilità di ricorrere a metodi di rilevamento adeguati. L'industria alimentare deve avere la certezza che le materie prime utilizzate siano esenti da organismi geneticamente modificati (OGM) o impurità indesiderate. La rilevabilità è data quando le modifiche apportate al genoma sono note. Il rilevamento diventa invece più difficile quando non si dispone di dati su eventuali modificazioni genetiche del prodotto. È quindi impellente, oltre alla gestione del rischio, intensificare la ricerca su metodi di rilevamento affidabili e partecipare all'elaborazione di norme valide a livello internazionale.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Cosa intende il Consiglio federale quando afferma che i prodotti derivati da tecniche di modificazione genetica non dovranno per forza essere considerati degli OGM?
2. Su quali basi poggia la decisione del Consiglio federale di classificare le "nuove tecniche di modificazione genetica"?
3. L'industria alimentare, ma anche i consumatori, vogliono avere la certezza che le materie prime e le derrate alimentari siano prive di OGM. Con quali misure il Consiglio federale garantisce che possano essere individuate e sanzionate le contaminazioni con OGM presenti nelle derrate alimentari e nei foraggi di origine vegetale e animale così come nelle sementi d'importazione?
4. Quali misure sono state avviate finora per consentire alle autorità di controllo di rilevare gli OGM derivati dalle nuove tecniche di ingegneria genetica?
5. Il Consiglio federale è disposto ad accelerare lo sviluppo di metodi di rilevamento e a stanziare i necessari mezzi finanziari?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Poiché le nuove tecnologie genetiche, analogamente all'ingegneria genetica "classica", hanno l'obiettivo di modificare il genoma per conferirgli nuove proprietà, il Consiglio federale ha deciso che i principi della legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) si applicano ai prodotti creati con le nuove tecnologie. La decisione del Consiglio federale implica che i prodotti creati con le nuove tecnologie devono essere sottoposti a una valutazione dei rischi per la salute umana e della fauna, l'ambiente e la libertà di scelta del consumatore, come disposto nella LIG.

Nel diritto vigente, la designazione costituisce un principio del diritto sull'ingegneria genetica che tutela la libertà di scelta del consumatore. Il Consiglio federale ne regola le modalità. Inoltre, il Consiglio federale è dell'opinione che le misure di gestione dei rischi debbano essere esaminate affinché rispondano nello specifico ai rischi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei prodotti che ne derivano.

2. Le nuove tecniche di modificazione genetica hanno ampliato ulteriormente la gamma delle possibili modificazioni genetiche e dei loro effetti rispetto alla tecnologia genetica classica. Nel quadro della valutazione dei rischi questo aspetto può sollevare ulteriori questioni se confrontato con la valutazione della

"transgenesi classica". Ricercare se e in che modo le tecniche e i prodotti che da esse derivano possono essere classificati è al centro del mandato d'esame ai servizi federali interessati. Pertanto, attualmente non è possibile rispondere a questa domanda.

3./5. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che con la metodologia attuale l'individuazione di prodotti senza materiale genetico supplementare chiaramente identificabile rappresenta una sfida. Ciò vale in particolare per l'individuazione di tali prodotti nei generi alimentari trasformati e nelle miscele. Secondo la LIG, il richiedente di prodotti derivanti da processi di ingegneria genetica deve indicare il tipo di modificazione nell'ambito del processo di approvazione e fornire metodi di rilevazione adeguati e una documentazione generale per la tracciabilità. In caso di applicazione di obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la natura della novità deve essere identificabile.

Attualmente, le autorità e la comunità scientifica lavorano, a livello nazionale e internazionale, sulle possibilità di tracciabilità delle caratteristiche genetiche molecolari dei prodotti creati con le nuove tecnologie, traendo profitto dalle conoscenze scientifiche più attuali, dagli sviluppi recenti in materia di digitalizzazione e di analisi dei metadati, come mostra il recente rapporto del Centro comune di ricerca europeo (JRC). Secondo l'articolo 26 LIG, i lavori di ricerca e le valutazioni dell'impatto tecnologico possono essere promossi.

4. I controlli dei generi alimentari sono in linea di massima di competenza dei Cantoni, il controllo degli alimenti per animali è di competenza delle autorità federali. Nel compito rientra anche l'ulteriore sviluppo di metodi di rilevazione adeguati. Le autorità federali e cantonali competenti sono consapevoli di questa sfida e collaborano con altri enti e istituti di ricerca interessati in Svizzera e all'estero.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Aebischer Matthias, Chevalley Isabelle, Graf Maya, Hadorn Philipp, Kälin Irène, Ritter Markus, Trede Aline

19.3298 Interpellanza

Arrestare la grave diminuzione del numero di insetti nei torrenti di montagna

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 21.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

I torrenti e i fiumi dell'arco alpino svizzero sono ampiamente incanalati a causa dello sfruttamento della forza idrica. Un recente studio dell'EAWAG e dell'Università di Losanna mostra che per le captazioni di acqua occorrono disposizioni supplementari per quanto concerne l'apporto di sedimenti, affinché gli organismi che vivono nei torrenti possano sopravvivere tutto l'anno.

Nei pressi di una captazione d'acqua si accumulano sabbia e ghiaia, che devono essere asportate attraverso spurghi. Nei bacini imbriferi molto ghiacciati, le captazioni devono essere spurgate fino a 17 volte al giorno per garantire il trasporto dei sedimenti, con conseguenze distruttive per l'ambiente. L'accelerazione nei prossimi decenni dello scioglimento dei ghiacciai nei bacini imbriferi farà aumentare l'apporto di sabbia e ghiaia e quindi anche il numero di spurghi giornalieri.

Secondo lo studio, l'entità di questi spurghi impedisce praticamente la vita nelle acque interessate. La causa è la grande quantità di sedimenti grossolani e fini che seppellisce gli animali. Durante l'estate, periodo in cui viene effettuato il maggior numero di spurghi, i ricercatori non hanno praticamente trovato segni di vita nella Borgne d'Arolla, un sistema fluviale alpino nel Cantone del Vallese.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica il Consiglio federale l'applicabilità dei risultati dello studio dell'EAWAG e dell'Università di Losanna sugli altri torrenti e fiumi dell'arco alpino svizzero?
2. Quali misure adotta il Consiglio federale per garantire un ecosistema funzionante nei letti dei torrenti interessati?
3. A seguito dei risultati della ricerca menzionata, il Consiglio federale è disposto a imporre ai detentori delle centrali idroelettriche adattamenti dei deflussi residui, eventualmente associati a un regime dei sedimenti?
4. Il Consiglio federale è disposto a studiare ulteriormente il cambiamento della dinamica dei deflussi e dei sedimenti sulle specie animali e vegetali interessate, valutando anche le misure adottate?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Le attuali conoscenze sugli effetti degli spurghi presso le captazioni sono molto limitate. Il Consiglio federale è disposto a predisporre un'analisi della situazione degli spurghi dei dissabbiatori e dei loro effetti sugli organismi acquatici. Tali indagini hanno lo scopo di chiarire le domande poste. Entro la fine del 2021 dovrebbe essere disponibile un rapporto tecnico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) con i risultati.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (10)

Barrile Angelo, Chevalley Isabelle, Fehlmann Rielle Laurence, Graf Maya, Hadorn Philipp, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Kälin Irène, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska

19.3299

 Postulato

Zone industriali e artigianali smart. Ottimizzare la pianificazione delle zone industriali e artigianali

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Oppositori: Walliser Bruno
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a studiare un modo per incoraggiare i Cantoni a creare degli incentivi per i Comuni affinché questi ottimizzino la pianificazione delle proprie zone industriali e artigianali e rispondano nel modo migliore alle sfide attuali: bisogni delle imprese, risparmio energetico, diminuzione del traffico stradale, salvaguardia del suolo.

Oggi la digitalizzazione e i principi della "smart city", già messi ampiamente in atto a Singapore, permettono di attuare processi globali in grado di integrare i seguenti elementi: visione regionale, priorità economiche, sfruttamento ottimale delle infrastrutture esistenti o da realizzare (densificazione), qualità di vita e ambiente.

Si tratta di creare incentivi da concedere previo rispetto di determinate condizioni ma tuttavia senza limitare la competenza dei Comuni nella pianificazione del loro territorio.

Motivazione

Attualmente i Comuni godono di un'ampia autonomia per la pianificazione delle zone industriali e artigianali, dove il vincolo principale è rappresentato dalla salvaguardia del suolo.

La pianificazione di queste zone potrebbe essere ottimizzata attuando sistematicamente i principi della "smart city":

1. densificare le costruzioni: edifici contigui, con più piani;
2. densificare le infrastrutture: condividere i parcheggi, i magazzini, il trasporto merci con veicoli autonomi;
3. costruire nel sottosuolo: diritto a costruire sotto forma di piani supplementari per compensare i costi (circa tre volte più elevati);
4. commistione: gli immobili residenziali potrebbero accogliere spazi destinati alle imprese dell'alta tecnologia leggera, ad esempio meccanica di precisione, orologeria, medtech e nanotech;
5. risparmiare energia: una rete locale potrebbe riutilizzare l'energia ricavata dai pannelli solari installati sui tetti dei parcheggi, dai sistemi di refrigerazione, dal riciclaggio dei rifiuti;
6. ottimizzare i trasporti: flusso dei mezzi pesanti, trasporti pubblici, car pooling, piste ciclabili;
7. qualità di vita per i lavoratori: strutture comuni per la ristorazione, asili.

Questi principi potrebbero essere rafforzati attraverso una riflessione a livello regionale volta a favorire l'insediamento delle imprese giuste nel posto giusto, a ottimizzare il flusso dei trasporti e a evitare doppioni separati tra loro solo da qualche chilometro e da un confine.

Poiché la pianificazione del territorio è una prerogativa dei Comuni, è necessario creare degli incentivi, finanziari o di altro tipo, per incoraggiarli a trovare un accordo a livello regionale e a integrare tutti i fattori in gioco in un obiettivo comune del tipo "Zone industriali e artigianali smart".

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3300

 Interpellanza**Ridurre il rischio di incidenti per i ciclisti nelle rotatorie. Interventi della Confederazione?**

Depositato da: Töngi Michael
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Le rotatorie rendono più scorrevole il traffico, non richiedono complessi impianti semaforici ed evitano tempi di attesa inutili. Anche per quanto riguarda gli incidenti, globalmente la situazione è migliore rispetto agli incroci tradizionali; ma non per i ciclisti. Questi ultimi, infatti, sono coinvolti nei sinistri alle rotatorie con una frequenza oltre la media, nella maggior parte dei casi non sono i principali responsabili e troppo spesso non vengono semplicemente visti. La maggioranza delle collisioni si verifica quando un'automobile si immette nella rotatoria a velocità eccessiva e non vede il ciclista che vi transita.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica la sicurezza dei ciclisti nelle rotatorie?
2. Ritiene necessario intervenire per ridurre gli incidenti in cui sono coinvolti i ciclisti nelle rotatorie?
3. Secondo l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, l'automobilista è tenuto soltanto a moderare la velocità. L'introduzione di un limite di velocità nelle rotatorie potrebbe aumentare la sicurezza stradale?
4. Il divieto di sorpasso nelle rotatorie migliorerebbe la sicurezza stradale?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Le statistiche rivelano una percentuale particolarmente elevata di incidenti in rotatoria con biciclette: in media, quasi un incidente su tre vede coinvolti ciclisti. Il Consiglio federale giudica insoddisfacente la situazione e ritiene che il rischio d'incidente possa essere ridotto in particolar modo attraverso rotatorie dalla geometria adeguata e un comportamento corretto degli utenti stradali (cfr. n. 3 e 4).

3. Prima di immettersi in una rotatoria, il conducente deve rallentare (cfr. art. 41b cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, ONC; RS 741.11); per motivi di sicurezza, è importante mantenere una velocità moderata. Stabilire limiti fissi non è però la soluzione idonea, in quanto la velocità da adottare dipende da diversi fattori, tra cui rotatoria in questione, situazione del traffico e condizioni metereologiche. Un limite troppo alto, per esempio, indurrebbe erroneamente a oltrepassare la velocità consentita.

In questo contesto è quindi essenziale che la rotatoria abbia una struttura funzionale e adatta alle condizioni locali, al fine di garantire una circolazione a velocità adeguate.

Per il Consiglio federale un ulteriore aspetto su cui puntare è il comportamento degli utenti stradali. Nel quadro dell'attuale campagna sulla sicurezza della circolazione "Made visible", finanziata dal Fondo di sicurezza stradale, tra i vari temi trattati figura proprio il comportamento dei ciclisti nelle rotatorie.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) si impegna inoltre affinché le norme edilizie sanciscano principi di pianificazione rilevanti per la mobilità ciclistica. Attualmente sta elaborando una guida attuativa per la gestione del traffico ciclistico agli incroci e nelle rotatorie. Ad agosto 2018 l'USTRA ha organizzato una piattaforma di scambio incentrata sul tema degli incidenti in bicicletta nelle rotatorie, sulla quale professionisti di Cantoni e Comuni hanno discusso delle ultime novità in materia.

4. Nelle rotatorie i ciclisti non sono tenuti a rispettare l'obbligo di circolare a destra (art. 41b cpv. 3 ONC), ma possono occupare il centro della carreggiata, evitando in tal modo il sorpasso da parte di altri veicoli e i rischi che ne derivano. Con questa disposizione il Consiglio federale ha creato una possibilità per migliorare la sicurezza stradale dei ciclisti, che non aumenterebbe sostanzialmente introducendo anche il divieto generale di sorpasso.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Aebischer Matthias, Arslan Sibel, Brélaz Daniel, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Graf Maya, Hadorn Philipp,
Kälin Irène, Mazzone Lisa, Semadeni Silva, Trede Aline

19.3302

 Interpellanza**Libera circolazione per gli stranieri dalla situazione finanziaria catastrofica?**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nella sentenza 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 il Tribunale federale (TF) ha annullato una sentenza cantonale che confermava la revoca del permesso di domicilio UE/AELS e l'allontanamento di un cittadino europeo fortemente indebitato, dalla situazione finanziaria definita catastrofica dal TF stesso. La sentenza cantonale aveva ravvisato per questo una violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrl). Questo ragionamento è stato alla fine ritenuto contrario all'articolo 4 paragrafo 1 dell'allegato I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

1. Se ne deve concludere che l'ALC obbliga il nostro Paese a far restare sul suo territorio tutti i cittadini europei fortemente indebitati?
2. In caso affermativo, il Consiglio federale intende prendere provvedimenti per rimediare a questa situazione? Se sì, quali?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

L'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'Unione europea e i suoi Stati membri (ALC; RS 0.142.112.681) non obbliga la Svizzera a tenere sul suo territorio tutti i cittadini indebitati degli Stati membri dell'UE. Non è nemmeno la conclusione cui giunge il Tribunale federale nella sentenza menzionata dall'autore dell'interpellanza.

In ogni caso particolare, le autorità competenti per la revoca di un titolo di soggiorno sono infatti tenute a esaminare e prendere in considerazione la situazione complessiva della persona in questione. Se un cittadino di uno Stato membro dell'UE adempie le condizioni di soggiorno previste dall'ALC, i diritti derivanti dall'accordo possono essere limitati soltanto se la persona in questione rappresenta una minaccia reale e sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici che tange un interesse fondamentale della società (cfr. art. 5 allegato I ALC). L'incapacità di far fronte ad obblighi finanziari non basta, di per sé, per costituire una tale minaccia.

Nel presente caso, l'interessato adempie da tempo le condizioni di soggiorno in Svizzera. Esercita un'attività lucrativa che gli procura un reddito sostanziale. Inoltre, non ha mai beneficiato dell'aiuto sociale né è mai stato condannato. Dopo aver esaminato la situazione personale complessiva, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i criteri e le condizioni di limitazione definiti sopra ai sensi dell'ALC non erano adempiuti. L'interessato non poteva dunque essere allontanato dalla Svizzera malgrado i debiti accumulati.

In linea generale, l'ALC non permette alle parti contraenti di invocare a fini meramente economici misure volte a limitare i diritti alla libera circolazione delle persone. Eventuali misure dovrebbero essere adottate senza limitare i diritti accordati dall'ALC e applicarsi indifferentemente sia ai cittadini nazionali sia a quelli dell'UE, conformemente al principio della parità di trattamento (art. 2 ALC).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3303 Interpellanza

Cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. Accordi da rivedere?

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Durante una conferenza stampa tenuta il 17 marzo 2019, il Comandante della Polizia cantonale vodese ha denunciato il "legalismo rigido ed esasperato" che, a suo avviso, nuoce al lavoro delle forze dell'ordine, in particolare nell'ambito dell'inseguimento di criminali in Francia. Evocando una situazione concreta in cui, per timore delle conseguenze giudiziarie, è stato abbandonato un inseguimento in direzione della Francia, ha caldeggiato una modifica, più favorevole alla polizia svizzera, dell'accordo del 9 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1). Ritiene sconcertante che nel 21° secolo il semplice fatto di oltrepassare un valico di frontiera permetta a criminali di sottrarsi alle autorità di perseguimento penale (cfr. "20 Minutes" del 18 marzo 2019).

Queste dichiarazioni hanno attirato l'attenzione sull'idea di predisporre ostacoli fisici ai posti di frontiera di Chavanne-de-Bogis e di Ferney, con tuttavia uno scoglio giuridico: la compatibilità con l'accordo di Schengen.

La posta in gioco: evitare che in futuro gli agenti di polizia non abbiano più altra opzione se non fermarsi in territorio svizzero, non potendo varcare il confine, e lasciare così scappare criminali pericolosi.

1. L'accordo del 9 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Francia è adeguato alle realtà della criminalità attuale e, in caso contrario, non occorrerebbe intavolare trattative con la Francia per adeguarlo alle necessità pratiche?
2. Che ne è degli altri accordi analoghi che disciplinano gli interventi transfrontalieri delle forze dell'ordine svizzere?
3. La predisposizione di ostacoli fisici quali quelli evocati sopra è compatibile con l'accordo di Schengen e, in caso contrario, non sarebbe anche necessario intavolare trattative per rendere possibili misure di questo tipo?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. L'accordo del 9 ottobre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1) è in vigore dal 1° luglio 2009. Il problema evidenziato dall'autore dell'interpellanza è ben noto al Consiglio federale e i nostri partner francesi ne sono stati informati a più riprese. L'articolo 13 dell'accordo autorizza l'inseguimento transfrontaliero. In Francia il diritto di fermare la persona inseguita e la possibilità di catturarla sono riservate alle autorità localmente competenti. Per il momento, una persona può essere catturata soltanto se colta in flagranza di reato su suolo francese. Di conseguenza, senza l'aiuto delle autorità locali gli agenti impegnati nell'inseguimento non possono catturare al di là della frontiera la persona inseguita, tranne se dovessero coglierla in flagranza di reato in territorio francese. La Svizzera cerca attivamente una soluzione per colmare questa lacuna.

2. I trattati stipulati con altri Paesi limitrofi non richiedono al momento adeguamenti nell'ambito in questione. Nello specifico si tratta degli accordi del 4 giugno 2012 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein (RS 0.360.163.1), del 14 ottobre 2013 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana (RS 0.360.454.1) e del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania (RS 0.360.136.1). Tutti questi trattati comprendono una clausola che consente di effettuare inseguimenti transfrontalieri e disciplina i pertinenti dettagli. Finora questa normativa non ha dato adito a problemi di nessun tipo.

3. L'articolo 24 del codice frontiere Schengen sancisce che gli Stati Schengen eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale. Il codice frontiere Schengen non pregiudica, tuttavia, l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati Schengen. È quindi possibile adottare misure di polizia per prevenire eventuali minacce alla sicurezza pubblica (art. 23 codice frontiere Schengen). La predisposizione di ostacoli fisici (quali



dispositivi automatizzati che possono essere azionati a distanza) restano quindi compatibili con il codice frontiere Schengen, se l'obiettivo è contrastare la criminalità transfrontaliera.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3304

 Interpellanza**Preferenza nazionale per gli assegni familiari. Qual è il potenziale di risparmio in Svizzera?**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 24 novembre 2018 il Parlamento austriaco ha adottato una legge, entrata in vigore il 1 ° gennaio 2019, secondo cui, a partire da questa data, gli assegni familiari per i figli residenti all'estero sono indicizzati in funzione del tenore di vita del Paese di origine delle persone occupate in Austria.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Se una tale misura fosse adottata in Svizzera, quale sarebbe il potenziale di risparmio?
2. Il Consiglio federale è disposto a impegnarsi in tal senso?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

L'adeguamento al potere d'acquisto delle prestazioni familiari austriache è controverso. Il 24 gennaio 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Austria, poiché giustificare la riduzione delle prestazioni familiari con il semplice fatto che i figli risiedono all'estero costituisce un'infrazione alle disposizioni dell'UE sulla sicurezza sociale.

1. Attualmente non sono disponibili dati precisi sul numero di assegni familiari versati per figli residenti all'estero. Sulla base di un'indagine svolta presso le casse di compensazione per assegni familiari nel 2016, si stima tuttavia a 130 000 il numero di assegni familiari concernenti l'UE/l'AELS, di cui 120 000 per i frontalieri. Sul totale degli assegni familiari versati, questi casi rappresentano il 7 per cento. Nel 2018, le spese complessive per gli assegni familiari sono ammontate a 5,7 miliardi di franchi. Le spese per gli assegni esportati non dovrebbero dunque superare i 400 milioni di franchi l'anno. Tuttavia, non sapendo in quale Stato siano effettivamente domiciliati i minori interessati, non è possibile quantificare il potenziale di risparmio in caso di adeguamento delle prestazioni al potere d'acquisto.

A partire da quest'anno, il Paese di residenza dei minori è iscritto nel registro degli assegni familiari (RAFam). Una prima statistica sul numero di assegni familiari concernenti l'UE/l'AELS sarà disponibile nel 2020. Allora si potrà stabilire quanti sono gli assegni familiari versati per i figli residenti all'estero. Per quanto riguarda l'entità delle prestazioni, si potranno effettuare soltanto delle stime, poiché nel RAFam non sono registrati gli importi versati ai singoli aventi diritto.

2. L'adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto è attualmente discusso in Parlamento nel quadro dell'iniziativa parlamentare Herzog [17.483](#), "Assegni familiari. Parità di potere d'acquisto", cui la CSSS-N ha dato seguito. Se al termine dei dibattiti verrà adottato un progetto di atto legislativo, il Consiglio federale dovrà pronunciarsi in merito.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3307

 Mozione**Presa a carico completa delle prestazioni in caso di gravidanza da parte dell'assicurazione malattie obbligatoria**

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Mozione alla seconda Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali o, se del caso, di proporre di nuove al Parlamento in modo che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma tutte le prestazioni legate alla gravidanza.

Motivazione

In base alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), le casse malati non possono riscuotere alcuna partecipazione ai costi in caso di maternità. L'ordinanza sulle prestazioni (OPre) opera però una distinzione per determinate prestazioni specifiche (art. da 13 a 16) se la gravidanza è durata 13 settimane o meno.

Ad esempio, se perde il figlio prima della tredicesima settimana di gravidanza, una madre deve pagare l'intero costo del raschiamento dell'utero.

La perdita di un bambino durante la gravidanza è sempre una sofferenza terribile per i genitori, non importa se prima o dopo la tredicesima settimana. Dover pagare per il raschiamento aggiunge l'onere finanziario alla sofferenza psicologica.

La discriminazione incomprensibile fissata dalla legislazione a tredici settimane per determinate prestazioni mediche è eticamente indifendibile e scientificamente infondata.

I genitori – che sono anche assicurati – dovrebbero essere liberati da tutte le spese relative alla gravidanza.

La questione, in ultima analisi, è se vogliamo incoraggiare o scoraggiare le coppie ad avere figli. È quindi in gioco la sopravvivenza del nostro Paese e, per estensione, della nostra civiltà.

Una tale posta in gioco non giustifica la presa a carico dei pertinenti costi da parte dell'assicurazione malattie obbligatoria?

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (CSS-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3311 Interpellanza

Rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria

Depositato da: Birrer-Heimo Prisca
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

L'alfabetizzazione sanitaria è la capacità dell'individuo di prendere decisioni nella vita quotidiana che hanno un effetto positivo sulla salute. Uno studio realizzato nel 2016 dall'istituto di ricerca gfs.bern su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica rileva che meno della metà della popolazione svizzera dispone di competenze sanitarie sufficienti. A presentare un basso livello di alfabetizzazione sanitaria sono soprattutto le persone di modeste condizioni economiche o con un basso livello d'istruzione, gli anziani e le persone con retroterra migratorio. Lo studio evidenzia inoltre che gli individui con un elevato livello di alfabetizzazione sanitaria soffrono meno spesso di malattie croniche e necessitano più raramente di cure stazionarie. Le persone con scarse competenze sanitarie hanno invece difficoltà a valutare i pro e i contro di un trattamento e quando è opportuno chiedere un secondo parere medico.

Il rapporto del gruppo di esperti del 24 agosto 2017 sulle misure di contenimento dei costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) propone, tra gli altri provvedimenti, di rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria e l'informazione dei pazienti. Lo studio di gfs.bern e la raccomandazione del gruppo di esperti evidenziano dunque chiaramente la necessità di intervenire su questo aspetto. Eppure la misura non è stata considerata nel primo pacchetto di misure della Confederazione, posto in consultazione il 14 settembre 2018.

1. Quali misure intende adottare la Confederazione per migliorare l'alfabetizzazione sanitaria generale della popolazione svizzera? Sono previste misure specifiche per gli anziani, i malati cronici o le persone di modeste condizioni economiche o con un basso livello d'istruzione?
2. In caso affermativo, si prevede anche di sensibilizzare la popolazione svizzera sul problema delle cure inappropriate e dell'ipermedicalizzazione?
3. Nel secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi per sgravare l'AOMS, annunciato per l'autunno 2019, verrà data priorità alle misure volte a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria?
4. La Confederazione valuta l'eventualità di sostenere iniziative che godono di un ampio consenso, come "smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland", il cui scopo è di migliorare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione svizzera?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il rafforzamento dell'alfabetizzazione sanitaria e della responsabilità individuale della popolazione è parte integrante della strategia di politica sanitaria del Consiglio federale "Sanità 2020". L'obiettivo è garantire che i pazienti utilizzino il sistema sanitario più efficientemente, prevenano e gestiscano meglio le malattie e facciano un ricorso più oculato alle prestazioni mediche. Come già esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Ruiz Rebecca 17.4184, la promozione dell'alfabetizzazione sanitaria è inclusa come tema trasversale in diverse strategie nazionali della sanità. La Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili, ad esempio, promuove l'autogestione delle persone affette da malattie croniche. Il rafforzamento dell'alfabetizzazione sanitaria dei pazienti è anche un obiettivo della "Strategia eHealth Svizzera 2.0", elaborata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Nel quadro dell'attuazione della politica d'integrazione svizzera, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) finanzia inoltre un portale che fornisce informazioni sanitarie facilmente comprensibili in diverse lingue della popolazione migrante in Svizzera (www.migesplus.ch). In questo modo si facilita l'accesso alle informazioni anche ai gruppi più vulnerabili.

L'attuazione di misure e offerte concrete compete tuttavia in primo luogo ai Cantoni. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente il programma "Gesundheitskompetenz Zürich", avviato nel 2018 dal Cantone di Zurigo, che punta a rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione e dei fornitori di prestazioni



sanitarie mediante progetti concreti e campagne.

A livello nazionale, diversi fornitori di prestazioni e organizzazioni del settore sanitario si sono riuniti nell'organizzazione "Allianz Gesundheitskompetenz", alla quale partecipa attivamente anche l'UFSP, che organizza congressi, finanzia progetti e pubblica contributi sul tema dell'alfabetizzazione sanitaria.

2./4. La Confederazione non prevede attualmente campagne generali sul tema delle cure inappropriate e dell'ipermedicalizzazione. Nel quadro della Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici è stata avviata una campagna pubblica per promuovere il corretto impiego di questi medicinali. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente le attività di terzi, come la citata "smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland", che si prefigge tra l'altro di promuovere il dibattito pubblico sulle cure inappropriate e l'ipermedicalizzazione. Per il momento può tuttavia finanziare queste attività solo in misura limitata (sulla base dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale sull'informazione dei consumatori).

3. L'obiettivo principale del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie consiste nello studiare misure concernenti i medicinali, l'appropriatezza delle cure mediche e il miglioramento della trasparenza. Il Consiglio federale definirà con precisione il contenuto del pacchetto e delle singole misure all'apertura della procedura di consultazione, prevista per la fine del 2019.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (8)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Fehlmann Rielle Laurence, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Lohr Christian, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska

19.3312

 Interpellanza**Occorre affidare un mandato di prestazioni chiaro a Postfinance?**

Depositato da: Birrer-Heimo Prisca
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

I segnali di crisi sul mercato immobiliare si moltiplicano, tanto che non solo la FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS) stanno richiedendo ulteriori misure per contrastare i grandi rischi di una crisi immobiliare, ma che anche le banche stesse sono disposte a inasprire le regole sulla concessione delle ipoteche. Alla luce di questi sviluppi, occorre mettere in discussione i progetti di Postfinance riguardo al suo ingresso, come investitore, nel settore del credito ipotecario. Inoltre, vari sviluppi in seno a Postfinance, ad esempio nella politica salariale e di remunerazione, sollevano per lo meno una serie di questioni. In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta i rischi dell'ingresso di Postfinance nel mercato ipotecario di fronte al pericolo di una bolla immobiliare? Quale volume di mercato si attende il Consiglio federale? Ha chiesto il parere della FINMA o della BNS a riguardo?
2. Dai rapporti di gestione di Postfinance emerge che negli ultimi anni gli utili si sono assottigliati. A quanto ammontano gli utili di Postfinance per il periodo 2013–2018? Qual è stata l'evoluzione dei salari della Direzione e del Presidente della direzione nello stesso periodo (retribuzione variabile e fissa in franchi svizzeri)? Qual è stata l'evoluzione dei salari medi dei collaboratori nello stesso periodo? Questa evoluzione salariale e la corrispondente politica sono in linea con la strategia della Confederazione in veste di proprietaria e con il mandato di servizio pubblico di Postfinance?
3. È disposto a esaminare strategie alternative per l'ingresso di Postfinance nel mercato ipotecario, specificamente la trasformazione di Postfinance in una banca del clima? Condivide le tre seguenti constatazioni ovvero che, di fronte alle grandi sfide per la protezione del clima, il settore finanziario deve assumersi una responsabilità molto maggiore, che ci si dovrà focalizzare sulla protezione del clima, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e che Postfinance potrebbe svolgere un ruolo pionieristico in questo settore? Come reputa il ruolo pionieristico di Postfinance per i prestiti verdi, da una parte, e per i crediti per la protezione climatica, dall'altra? È disposto a conferire a Postfinance un relativo mandato di prestazioni? Qual è la sua posizione riguardo a un così chiaro riorientamento di Postfinance verso l'importante obiettivo del bene comune, segnatamente nei confronti dei suoi investimenti urgenti e necessari per la protezione del clima?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Nella sua seduta del 5 ottobre 2018, il Consiglio federale si è detto favorevole a che Postfinance possa offrire anche ipoteche e crediti. L'Esecutivo ha quindi incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare, congiuntamente al Dipartimento federale delle finanze (DFF), un progetto di revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta da porre in consultazione. L'eventuale ingresso nel mercato creditizio e ipotecario dovrebbe avvenire gradualmente sull'arco di diversi anni. Per le ipoteche mira a una quota di mercato pari al 5 per cento. Prima della sua decisione di principio di abolire il divieto di credito e ipoteca imposto a Postfinance, il Consiglio federale ha chiesto il parere della BNS e della FINMA. Secondo la BNS, è fondamentale che l'ingresso di Postfinance nel mercato creditizio e ipotecario non porti né a distorsioni della concorrenza né a un improvviso aumento dell'offerta di credito nei periodi di surriscaldamento del mercato immobiliare. La FINMA ha valutato la questione tenendo conto delle imprese stesse e ha affermato che non sorgono preoccupazioni fintanto che i requisiti in materia di vigilanza sono soddisfatti.

2. Stando ai rapporti di gestione di Postfinance, il suo risultato d'esercizio (EBIT secondo le direttive IFRS) ha registrato il seguente andamento:

719 milioni di franchi (2013), 475 milioni di franchi (2014), 577 milioni di franchi (2015), 575 milioni di franchi



(2016), 543 milioni di franchi (2017), 229 milioni di franchi (2018). La notevole diminuzione di tali importi è da ricondurre in gran parte al calo dei proventi da interessi dovuto al basso livello dei tassi di interesse.

Nel periodo 2013–2018, la retribuzione media per gli impieghi a tempo pieno (fissa e variabile) è aumentata di circa il 3 per cento, quella della Direzione (fissa e variabile, CEO incluso) del 43 per cento e, infine, quella del CEO (fissa e variabile) del 64 per cento. A tal proposito si può aggiungere che la retribuzione del CEO precedente, in carica fino al 2011, era equivalente a quella del CEO nel 2018. L'attuale CEO è stato assunto con uno stipendio nettamente inferiore, solo dopo diversi anni ha raggiunto il livello salariale del suo predecessore.

Nei suoi obiettivi strategici, il Consiglio federale si aspetta che la Posta sia un datore di lavoro socialmente responsabile. Le condizioni di lavoro concrete sono definite dalla Posta, d'intesa con le parti sociali, nei contratti collettivi (ad es. CCL Postfinance) e nelle trattative salariali annuali.

Postfinance fornisce il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. L'Ufficio federale delle comunicazioni garantisce la vigilanza sulle prestazioni del servizio universale e ogni anno verifica se le prescrizioni di legge sono state rispettate. Stando alla documentazione fornita, finora la Posta ha potuto sempre dimostrare l'adempimento del suo obbligo di garantire il servizio universale. Inoltre si può osservare che le disposizioni in materia di accessibilità alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti sono state inasprite a partire dal 2019. Tali prestazioni dovranno essere ora accessibili per il 90 per cento della popolazione nell'arco di 20 minuti (finora 30 minuti), a piedi o con i mezzi pubblici.

Fatte queste premesse, secondo il Consiglio federale non ci sono elementi che dimostrano che la politica e l'evoluzione salariale di Postfinance non siano in linea con la strategia del proprietario e con il mandato di servizio universale.

3. Il Consiglio federale dirige la Posta fissandone gli obiettivi strategici e, di regola, non interferendo sulla sua attività operativa. In genere, non si esprime quindi in merito all'orientamento e alla strategia di una determinata unità aziendale della Posta. Tuttavia, negli obiettivi strategici il Consiglio federale può impartire istruzioni alla Posta concernenti la strategia aziendale di Postfinance. In vista dell'ingresso di Postfinance nel mercato creditizio e ipotecario, il Collegio si dice disposto a esaminare anche strategie alternative di Postfinance.

Con la ratifica dell'Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera riconosce l'obiettivo esplicito di armonizzare i flussi finanziari con uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resistente ai cambiamenti climatici. Nel suo messaggio concernente la revisione della legge sul CO₂, il Consiglio federale afferma di voler realizzare tale obiettivo promuovendo, in una prima fase, l'adozione di misure su base volontaria da parte degli operatori del mercato finanziario. La sostenibilità in questo settore rientra peraltro nella politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari ed è considerata uno degli elementi promotori dell'innovazione. Qualora gli effetti delle misure volontarie dovessero risultare insoddisfacenti, il Consiglio federale prenderà in considerazione altri provvedimenti per realizzare l'obiettivo.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Hardegger Thomas, Jans Beat, Nordmann Roger, Nussbaumer Eric



19.3313

 Interpellanza

Stop alle irresponsabili sperimentazioni umane con canapa!

Depositato da: Herzog Verena
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La canapa è dannosa per la salute. Uno studio internazionale condotto da Marta Di Forti del King's College di Londra dimostra tra l'altro che il consumo frequente di marijuana aumenta considerevolmente il rischio di psicosi. Difatti, tra i partecipanti allo studio, quelli che consumavano canapa giornalmente presentavano un rischio di psicosi tre volte superiore ai non consumatori, mentre quelli che consumavano canapa ad alto contenuto di THC (più del 10 per cento) rischiavano di soffrirne in misura cinque volte maggiore. Nei suoi studi pilota, l'UFSP prevede di distribuire canapa con un contenuto di THC fino al 20 per cento a soggetti dai 18 anni in su, benché sia risaputo che il cervello umano si sviluppa fino ai 25 anni.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Alla luce di questi dati intende riconsiderare o abbandonare le sue irresponsabili sperimentazioni umane?
2. Con che senso di responsabilità può permettere la partecipazione di giovani a partire dai 18 anni sapendo che il loro sviluppo cerebrale è completato solo all'età di 25 anni ed è dimostrato che la canapa è dannosa per il cervello?
3. Come intende garantire che sia impedito il consumo di altre droghe oltre alla canapa fornita ufficialmente? Come intende garantire che sia impedita la cessione della canapa a terzi (p. es. a persone ancor più giovani)?
4. Quale formazione/qualifica medica specialistica è richiesta ai titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota per poter valutare lo stato dei partecipanti mediante diagnosi differenziale e quali sono i metodi d'indagine?
5. Chi risponde – eticamente e finanziariamente – delle sofferenze e delle ripercussioni di un eventuale danno permanente a un partecipante agli studi?
6. Perché all'articolo 8a dell'avamprogetto di legge sugli stupefacenti non parla di sperimentazioni pilota "scientifiche" (cpv. 1) e di conoscenze "scientifiche" (cpv. 1 lett. b)? Lo svolgimento di queste sperimentazioni soddisfa i criteri strettamente scientifici?
7. Come intende garantire la sicurezza dei partecipanti agli studi in quanto utenti attivi o passivi della strada, nonché sul posto di lavoro e nel tempo libero? Come intende garantire l'ordine e la sicurezza pubblici?
8. Ai partecipanti agli studi è imposto il divieto di guida durante il periodo della sperimentazione?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. In seguito a diversi interventi parlamentari, il 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti relativa alle sperimentazioni pilota con canapa (cfr. [19.021](#); FF 2019 2187). La modifica prevede di creare le basi legali per studi scientifici che consentano di analizzare gli effetti di un accesso alla canapa controllato.

Il Consiglio federale è a conoscenza di diversi studi dai quali risulta che il consumo frequente e di elevate dosi di canapa è associato a notevoli rischi per la salute. Il quadro legale vigente non permette tuttavia di esaminare in maniera attendibile questa correlazione, poiché non si sa quante persone consumano canapa, in quale quantità e con quale tenore di THC. La modifica di legge consente di creare le basi legali per studiare scientificamente se i suddetti rischi per la salute possano essere ridotti con un disciplinamento alternativo.

Il Consiglio federale ritiene peraltro problematico che attualmente 220 000 persone si esponano incontrollatamente a tali rischi.

2. La modifica di legge prevede che il gruppo target delle sperimentazioni sia composto da adulti. Secondo il diritto svizzero è considerata maggiorenne una persona che ha compiuto i 18 anni. Questo limite di età corrisponde a quello vigente per il tabacco e per i superalcolici.



In base alla modifica di legge le sperimentazioni pilota devono garantire la protezione della salute e della gioventù; questo significa che lo stato di salute deve essere costantemente monitorato, per poter intervenire tempestivamente o escludere i partecipanti che sviluppano gravi problemi di salute in seguito al consumo di canapa.

3. Se i partecipanti possono scegliere autonomamente la quantità da consumare entro parametri definiti, il rischio che consumino altra canapa al di fuori dello studio è ridotto. Non è possibile garantire che la sostanza usata per lo studio non venga ceduta a terzi. Alla cessione non autorizzata di canapa si applicano tuttavia le disposizioni penali vigenti. Chiunque offre, fornisce o rende accessibile in altro modo canapa a una persona di età inferiore ai 18 anni è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

4. I responsabili delle sperimentazioni pilota devono monitorare lo stato di salute dei partecipanti e assicurare un adeguato trattamento terapeutico in caso di pregiudizi alla salute connessi allo studio. Devono designare un medico abilitato a valutare lo stato di salute dei partecipanti prima e durante le sperimentazioni mediante diagnosi differenziale.

5. Come ha sottolineato il Consiglio federale nella sua risposta alla domanda Geissbühler 18.5606, le sperimentazioni cliniche sull'essere umano sono rette dalla legge sulla ricerca umana. Trovano applicazione le pertinenti disposizioni in materia di responsabilità.

6. L'articolo 8a capoverso 1 della modifica della legge sugli stupefacenti proposta (LStup, RS 812.121) parla esplicitamente di sperimentazioni pilota scientifiche. Come tali sono da intendersi anche le conoscenze di cui all'articolo 8a capoverso 1 lettera b.

7./8. La modifica di legge proposta non comporta alcuna abrogazione di disposizioni in materia di diritto del lavoro e della circolazione stradale. Ai partecipanti si applicherebbero le disposizioni vigenti anche in materia responsabilità civile. Non è pertanto previsto che sia loro ritirata la licenza di condurre.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Aeschi Thomas, Amstutz Adrian, Clottu Raymond, Estermann Yvette, Flückiger-Bäni Sylvia, Frehner Sebastian, Geissbühler Andrea Martina, Hausammann Markus, Tuena Mauro, Zuberbühler David, de Courten Thomas

19.3314

 Interpellanza

Quale sarà la sorte delle aree d'atterraggio in montagna?

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

La sentenza emessa dal Tribunale federale nel febbraio 2019 in merito alla controversia concernente il riesame delle aree d'atterraggio in montagna nel Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) ha lasciato delle questioni aperte. Le due aree di Gumm e Rosenegg-West saranno soppresse perché in conflitto con la protezione della natura e del paesaggio. Non è tuttavia chiaro quale sarà la sorte delle 20 aree d'atterraggio rimanenti situate all'interno o ai margini di zone protette a livello nazionale. Secondo la sentenza, le parti al procedimento convengono che l'atterraggio di elicotteri in siti iscritti nell'IFP comporta gravi danni alla natura e al paesaggio.

Inoltre, dall'adozione della parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna da parte del Consiglio federale, l'utilizzazione di tali aree è cambiata: dall'estate 2018 nel Vallese si può fare l'elibike e durante l'inverno l'elisci è sempre più utilizzato al posto degli impianti di risalita. Air Zermatt si vanta di avere "lo scilift più veloce del mondo". Tuttavia, nelle spiegazioni relative alla parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna (n. 4), questo tipo di utilizzazione turistica delle aree d'atterraggio in montagna "per principio non deve essere autorizzato nemmeno in futuro". Con l'elibike, alcune di queste aree sono sempre più spesso raggiunte in elicottero anche nei mesi estivi. Ciò comporta un aumento dei movimenti di volo, un intensificarsi dell'utilizzazione di tali aree e ulteriori disturbi per la fauna selvatica. La parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna non fa riferimento all'elibike. Nelle spiegazioni relative alla parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna (n. 2), le modifiche relative all'utilizzazione di tali aree sono da intendere come adeguamento della rete. L'utilizzazione non deve comportare un carico eccessivo per il territorio e per l'ambiente e i conflitti con gli obiettivi di protezione degli oggetti da proteggere ed eventuali misure devono essere esaminati.

Si pongono quindi le seguenti domande:

1. Anche il Tribunale federale considera gli atterraggi di elicotteri nei siti iscritti nell'IFP come gravi pregiudizi di tali aree. Con quale procedura ed entro quando il Consiglio federale intende ridurre i conflitti tra l'utilizzazione di queste aree d'atterraggio in montagna e i siti iscritti nell'IFP interessati?
2. Il Consiglio federale è consapevole che i nuovi tipi di utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna ne intensificano l'utilizzazione? Li considera problematici in particolare quando avvengono nelle zone protette? La parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna deve essere adeguata di conseguenza?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Le aree d'atterraggio in montagna della Svizzera sono utilizzate, da una parte, per la formazione e l'addestramento e, dall'altra, per il trasporto di persone a scopo turistico. Al di fuori di tali aree, a più di 1100 metri di altitudine decolli e atterraggi per questi fini sono vietati. Con l'adozione della parte generale (concettuale) del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) il 18 ottobre 2000, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione federale di sottoporre a un riesame generale la rete delle aree d'atterraggio in montagna e di chiarire la questione di fondo del se e in che misura mantenere l'esercizio dell'elisci. Nel 2007 il mandato è stato precisato: l'elisci sarà consentito ma solo a condizione che possa essere provato un interesse turistico regionale e formulato ad esempio in una strategia turistica regionale o cantonale. Per tutte le aree d'atterraggio in montagna in cui si pratica l'elisci, è stato comprovato un interesse di questo tipo.

Le autorità federali hanno effettuato il riesame conformemente alla parte concettuale dello PSIA nell'ambito di una lunga procedura e con il coinvolgimento delle cerchie interessate. Il 14 maggio 2014 il Consiglio federale ha preso atto dell'esito intermedio di tale verifica. Dai lavori svolti fino a quel momento era emerso che Cantoni, Comuni di ubicazione e gruppi di utenti, da un lato, e organizzazioni di protezione dell'ambiente,



dall'altro, avevano posizioni molto diverse, talvolta inconciliabili, per cui non era possibile giungere a un'intesa. Il Consiglio federale ha quindi deciso di interrompere il processo in corso volto al riesame e alla nuova determinazione delle aree d'atterraggio in montagna e di ridurre il numero di queste aree da 42 a 40. Il 21 ottobre 2015 il Collegio ha approvato l'adeguamento della parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna. I Comuni interessati hanno interposto, con esito positivo, ricorso contro la soppressione delle aree Rosenweg-West e Gumm presso il Tribunale amministrativo federale. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha deferito tale decisione al Tribunale federale che, nella sentenza del 6 febbraio 2019, ha stabilito che le autorità federali avevano adempiuto il proprio obbligo di pianificazione del territorio e che, nel 2014 quando ha preso la decisione riguardo al piano settoriale, il Consiglio federale non aveva ecceduto nei poteri discrezionali di cui dispone per la pianificazione settoriale o l'emanazione di ordinanze. La decisione non affronta la questione di un nuovo riesame delle aree d'atterraggio in montagna. Per i succitati motivi, non è opportuno procedere né a un nuovo riesame delle aree d'atterraggio in montagna né a un adeguamento della parte concettuale dello PSIA concernente tali aree.

2. Al Consiglio federale non risulta che l'utilizzazione delle singole aree d'atterraggio in montagna sia più intensa a causa dell'elibike; il numero dei movimenti su tali aree è stabile se non in diminuzione. Tuttavia, il Consiglio federale è disposto a verificare l'opportunità di un adeguamento della parte dello PSIA dedicata a tali aree, se in futuro questa nuova pratica dovesse rappresentare una quota significativa dell'utilizzazione turistica delle aree d'atterraggio in montagna.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Arslan Sibel, Brélaz Daniel, Fluri Kurt, Girod Bastien, Graf Maya, Kälin Irène, Mazzone Lisa, Müller-Altermatt Stefan, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Thorens Goumaz Adèle, Töngi Michael, Vogler Karl

19.3317

 Interpellanza**Assicurazione malattie. Qual è l'impatto dell'effettivo degli assicurati sui premi?**

Depositato da: Moret Isabelle
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel Cantone di Vaud, il premio della regione 1 per un adulto con una franchigia di 300 franchi può variare considerevolmente fino a raddoppiare. Nel 2019 le quattro assicurazioni più care sono Kolping Dübendorf, Galenos Zürich, Agrisano Brugg e EGK Laufen. Nel 2017 i loro effettivi erano rispettivamente di 55, 406, 204 e 1765 persone nel Cantone di Vaud e di 11 697, 14 262, 133 369 e 84 894 persone a livello svizzero. Le spese amministrative delle quattro casse ammontano rispettivamente al 5,7, al 3,7, al 5,6 e all'8,1 per cento. Le due assicurazioni più convenienti nel 2019 sono invece Assura e Swica. Nel 2017 i loro assicurati erano rispettivamente 216 090 e 18 233 nel Cantone di Vaud e 936 807 e 680 649 sul piano svizzero (si tratta quindi di effettivi molto più importanti rispetto a quelli delle assicurazioni più costose). Le spese amministrative di Assura e Swica ammontano rispettivamente al 6,8 e al 5,2 per cento e corrispondono grosso modo a quelle delle assicurazioni più care.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In che misura le dimensioni degli effettivi di un'assicurazione in un Cantone o a livello svizzero incidono sui premi?
2. Una persona che soffre di una grave malattia può generare costi fino a un milione di franchi all'anno. Supponiamo che questa persona faccia parte dei 55 vodesi assicurati da Kolping Dübendorf. Il Consiglio federale può confermare che i costi saranno sostenuti secondo il principio di solidarietà dagli 11 607 assicurati svizzeri della cassa e che quest'ultima, in particolare, attingerà alle proprie riserve?
3. Restando all'esempio appena esposto, quali saranno le conseguenze sui premi dell'anno successivo per i 55 assicurati vodesi della cassa malati? I premi aumenteranno in misura maggiore rispetto a quelli degli assicurati affiliati alla stessa cassa in altri Cantoni?
4. Visto che i premi variano a seconda dei Cantoni, l'UFSP confronta i costi totali a carico dell'AOMS dei vodesi con i premi totali pagati nel Cantone. Con riferimento all'esempio summenzionato, quali sono le conseguenze per i vodesi assicurati in altre casse malati?
5. Cambiando ottica, Assura conta solo 209 assicurati nel Cantone di Appenzello Interno e Swica soltanto 356 nel Cantone di Uri. Supponiamo che una di queste persone soffra di una grave malattia: quali sono le conseguenze per gli assicurati dei Cantoni di Appenzello Interno e Uri e per gli assicurati di Assura e Swica nel Cantone di Vaud?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Per motivi statistici, i piccoli effettivi di assicurati presentano una grande variabilità nel ricorso alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Di conseguenza le prestazioni possono essere previste solo in modo approssimativo al momento della fissazione dei premi. A posteriori quindi i premi fissati da un assicuratore per un Cantone in cui ha un effettivo piccolo di assicurati spesso non corrispondono ai costi effettivi e i risultati non sono di conseguenza equilibrati.

Per questa ragione, l'articolo 61 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che i premi per gli effettivi assai modesti non debbano essere graduati in funzione dei Cantoni, cioè che non debbano necessariamente coprire i costi. Secondo l'articolo 91 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102) un effettivo è considerato molto piccolo quando i costi di un singolo assicurato hanno un influsso notevole sui premi degli assicurati dell'effettivo, segnatamente quando quest'ultimo conta meno di 300 assicurati. Se gli effettivi superano invece i 300 assicurati, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica mediante dati individuali anonimizzati se i costi di singole persone influenzano in modo notevole i costi complessivi o i premi.



In questo contesto, la quota delle spese amministrative è meno rilevante perché la loro percentuale sui premi è piccola e non presenta grandi disparità a livello cantonale.

1. L'elevata volatilità delle prestazioni nei piccoli effettivi di assicurati comporta innanzitutto una grande variabilità degli utili e delle perdite nei Cantoni interessati. Nel 2017, nel Cantone di Vaud otto assicuratori presentavano un effettivo inferiore a 300 assicurati. Di questi, quattro hanno registrato utili (Provita, Kolping, KLuG Zug e Vita Surselva), mentre i restanti quattro (Agrisano, AMB, KVF e Rhenusana) hanno subito perdite. A livello svizzero, i premi degli effettivi molto piccoli si sono rivelati negli ultimi anni troppo elevati nel 40 per cento degli assicuratori e troppo bassi nel 60 per cento.

2./5. Secondo l'articolo 14 della legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal, RS 832.12), il finanziamento dell'assicurazione malattie viene garantito dalla costituzione di riserve sufficienti da parte delle compagnie di assicurazione. Gli utili ottenuti nei singoli Cantoni confluiscono nelle riserve, mentre le perdite sono coperte dalle riserve. I Cantoni con grandi effettivi di assicurati presentano tendenzialmente risultati equilibrati e dovrebbero fornire un contributo costante alle riserve. I Cantoni con piccoli effettivi di assicurati registrano invece una maggiore volatilità: in alcuni anni possono registrare risultati negativi, per esempio a causa di singoli casi molto costosi, e in altri anni possono ottenerne di molto positivi.

3. Poiché i premi per gli effettivi assai modesti non devono obbligatoriamente coprire i costi, gli assicuratori hanno un notevole margine di discrezione nella loro fissazione. I tassi di crescita dei premi dei diversi assicuratori non devono essere necessariamente uguali in tutti i Cantoni. L'evoluzione dei premi dei piccoli effettivi per Cantone e assicuratore di solito non è omogenea. In paragone al 2017, nel 2018 i premi medi dei piccoli effettivi sono calati con maggiore frequenza rispetto ai premi medi degli effettivi più grandi, che sono tenuti a coprire i costi.

4. Date le piccole dimensioni degli effettivi, la somma degli utili e delle perdite degli effettivi assai modesti per Cantone è in generale piccola rispetto alla somma di tutti gli utili e le perdite, cioè anche di quelli degli effettivi più grandi. Gli utili e le perdite dei piccoli effettivi hanno pertanto un influsso irrilevante sui premi degli assicuratori con grandi effettivi nello stesso Cantone.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3319

 Mozione

Correggere un'incoerenza giuridica nell'interesse pubblico di un approvvigionamento sicuro di medicinali

Deposito da: Barrile Angelo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Oppositori: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Deposito in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sugli agenti terapeutici che chiarisca la questione della protezione della documentazione in caso di rilascio di una licenza obbligatoria in caso di utilizzazione nell'interesse pubblico e non a titolo commerciale (government use licence).

Motivazione

Conformemente all'Accordo sugli ADPIC, la legge svizzera sui brevetti prevede che il Consiglio federale possa utilizzare lo strumento della licenza obbligatoria. Il Tribunale federale dei brevetti decide in merito al rilascio di una tale licenza nell'interesse pubblico. Nel settore dei medicinali sono ipotizzabili diverse situazioni in cui questo strumento potrebbe essere utilizzato: ad esempio, nel caso di medicinali oncologici eccessivamente costosi che minano il sistema solidale dell'assicurazione malattie e ne rendono difficile l'accesso ai pazienti o in situazioni di emergenza come problemi di approvvigionamento di vaccini in caso di pandemia.

Gli articoli 11a e 11b della legge sugli agenti terapeutici disciplinano la protezione della documentazione, ma solo in situazioni commerciali normali e non in quelle particolari come nel caso di una licenza obbligatoria nell'interesse pubblico. Se il titolare del brevetto dovesse insistere sulla protezione della documentazione dopo il rilascio di una licenza obbligatoria nonostante un interesse pubblico riconosciuto, occorrerebbe avviare una procedura riguardante il diritto dei cartelli molto onerosa e in contrasto con l'interesse pubblico riconosciuto a un rapido approvvigionamento di medicinali. Pertanto, nel caso di una licenza obbligatoria rilasciata ai sensi della legge sui brevetti e nell'interesse pubblico, la legge sugli agenti terapeutici deve essere chiarita. È già disponibile una valutazione giuridica in merito.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Conformemente all'Accordo sugli ADPIC, la legge svizzera sui brevetti prevede l'utilizzazione dello strumento della licenza obbligatoria. Il diritto vigente non disciplina se la protezione della documentazione, in caso di rilascio di una licenza obbligatoria, debba essere mantenuta oppure no (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Barrile 18.3677, Agire contro i prezzi eccessivi dei medicinali brevettati). Il Consiglio federale ritiene che la protezione della documentazione non debba essere applicabile in questa situazione ed è pertanto favorevole alla richiesta di eliminare questa incoerenza legislativa.

Resta da accertare, nell'ambito di un prossimo progetto di revisione, se la chiarificazione auspicata debba avvenire come soluzione intersettoriale nella legge sui brevetti o come soluzione settoriale nella legge sugli agenti terapeutici.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (16)

Brand Heinz, Fehlmann Rielle Laurence, Feri Yvonne, Glättli Balthasar, Graf Maya, Gysi Barbara,
Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Heim Bea, Munz Martina, Reynard Mathias, Schenker Silvia, Schneider
Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Töngi Michael, Wermuth Cédric

19.3321

 Interpellanza

L'introduzione della tecnologia 5G per la telefonia mobile in Svizzera implica una buona informazione della popolazione da parte della Confederazione

Depositato da: Ammann Thomas
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il benessere economico della Svizzera è dovuto tra l'altro alle sue infrastrutture migliori al mondo, in particolare quelle di telecomunicazione. Queste infrastrutture svolgono un ruolo centrale anche nella digitalizzazione della nostra economia e della futura competitività del nostro Paese. Le nuove tecnologie comportano sempre nuove possibilità per i cittadini, l'economia, l'agricoltura o la formazione. Ciò sarà il caso anche per l'annunciata tecnologia 5G per la telefonia mobile.

Considerata la complessità tecnica della più recente generazione di telefonia mobile, la popolazione, disorientata, ha bisogno di essere informata. La Confederazione deve pertanto assumere il suo ruolo guida e informare in merito alle principali questioni, in particolare relative alla tecnica, alle possibilità di utilizzo e alla salute.

In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica il Consiglio federale la necessità di un'informazione capillare e fattuale alla popolazione in relazione all'introduzione della nuova generazione di telefonia mobile 5G?
2. Cosa pensa di fare il Consiglio federale per soddisfare l'evidente bisogno di informazione di un'ampia maggioranza della popolazione?
3. La fiducia della popolazione sugli aspetti legati alla salute potrebbe essere rafforzata mediante l'introduzione di sistemi di monitoraggio della telefonia mobile?
4. In che modo la Confederazione può sostenere l'economia, l'agricoltura e il settore sanitario nell'introduzione della tecnologia 5G?
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui deve essere la Confederazione e non l'industria a dirigere questo importante dossier?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Secondo il Consiglio federale, una buona copertura della telefonia mobile e l'accesso a Internet mobile sono importanti per lo sviluppo economico del Paese. Il Governo intende quindi accelerare il processo di digitalizzazione della società e dell'economia e ritiene che a tale scopo siano importanti reti mobili efficienti basate sullo standard 5G. Allo stesso tempo va sempre assicurata anche la protezione della salute della popolazione dagli effetti nocivi delle relative radiazioni.

1./2. L'imminente introduzione della quinta generazione di telefonia mobile (5G) ha destato notevole attenzione da parte della popolazione, la quale è tuttavia pervasa da dubbi in merito a questa nuova tecnologia. Il Consiglio federale prende sul serio le preoccupazioni della popolazione e ritiene che un'informazione capillare e fattuale alla stessa rivesta la massima importanza.

Il 20 settembre 2018 l'allora consigliera federale Doris Leuthard ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di discutere di telefonia mobile e radiazioni e di esaminare in particolare le esigenze e i rischi legati allo sviluppo delle reti 5G. Nel 2019, il gruppo di lavoro presenterà un rapporto sulle esigenze e i rischi della telefonia mobile del futuro corredato da opzioni e raccomandazioni. Il gruppo di lavoro è diretto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il rapporto sarà presentato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che lo pubblicherà e deciderà come procedere.

3. Per promuovere un dibattito fattuale sul tema, il Consiglio federale reputa opportuno un monitoraggio delle radiazioni della telefonia mobile e delle radiazioni non ionizzanti generate da altre fonti (monitoraggio RNI). In adempimento del postulato Gilli 09.3488, il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha approvato un piano nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici. Con la revisione dell'ordinanza sulla protezione dalle

radiazioni non ionizzanti (ORNI), approvata il 17 aprile dal Consiglio federale, l'UFAM sarà incaricato di istituire tale monitoraggio e di pubblicare periodicamente una panoramica nazionale dell'esposizione della popolazione alle radiazioni. Inoltre, l'UFAM dovrà informare periodicamente sullo stato delle conoscenze in relazione agli effetti delle radiazioni sulle persone e sull'ambiente.

4. La recente revisione dell'ORNI ha colmato alcune importanti lacune legislative per consentire l'ampliamento della rete 5G. L'ORNI è improntata alla neutralità tecnologica e si applica indipendentemente dal fatto che la tecnologia di telefonia mobile sia 3G (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS), 4G (Long Term Evolution, LTE) o 5G (New Radio). In considerazione dell'ulteriore sviluppo tecnico della telefonia mobile è stato tuttavia necessario operare un adeguamento del testo dell'ordinanza. Ad esempio, sulla base del livello di protezione attuale, è stato stabilito un valore limite dell'impianto per le nuove frequenze attribuite alla telefonia mobile all'inizio del 2019.

5. Con l'asta per l'assegnazione delle frequenze per la telefonia mobile a inizio 2019, la Confederazione ha creato i presupposti per l'ulteriore sviluppo, in Svizzera, di reti di telefonia mobile ad alte prestazioni secondo lo standard 5G. Al contempo, rientra fra i compiti del Consiglio federale assicurare la protezione della salute della popolazione dagli effetti nocivi delle radiazioni non ionizzanti. Per questo motivo l'UFAM, in qualità di servizio della Confederazione competente in materia ambientale, è tenuto a seguire gli sviluppi delle ricerche sugli effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla salute e a valutarne i risultati. Non è tuttavia compito del Consiglio federale promuovere determinate tecnologie o standard.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Candinas Martin, Egger Thomas, Regazzi Fabio, Vogler Karl

19.3323

 Interpellanza

Cosa si può fare per migliorare la situazione del buongoverno, dei diritti umani e della pace in Camerun?

Depositato da: Naef Martin
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. Dal 2016 la parte anglofona del Camerun è scossa da disordini e il gruppo islamista Boko Haram imperversa nel Nord del Paese. Che cosa fa la Svizzera per rafforzare il buongoverno e il rispetto dei diritti umani in Camerun e per contrastare la divisione della società lungo il confine linguistico?
2. In che modo il Consiglio federale sfrutta i suoi molteplici contatti – derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e il Camerun nei settori del commercio, della protezione degli investimenti e della cooperazione tecnica come anche dagli incontri tra i ministri delle finanze e dai legami tra le istituzioni accademiche – per portare avanti la politica di pace e dei diritti umani nel Paese?
3. In che modo il Consiglio federale tratta temi riguardanti il Camerun nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e nel quadro della Francofonia?
4. Come sfrutta il potenziale delle molteplici attività della società civile svizzera in Camerun per orientare con coerenza la propria politica estera finalizzandola al raggiungimento degli obiettivi, per promuovere il buongoverno, rafforzare i diritti umani e contribuire al mantenimento della pace nel Paese?
5. Secondo Swissinfo, in Camerun, anche nei villaggi più remoti, tutti conoscono l'hotel Intercontinental di Ginevra, dove soggiorna periodicamente il capo di Stato camerunese che gestisce in modo quantomeno discutibile le uscite finanziarie, forse nell'ottica di riciclare denaro. Il Consiglio federale quali ritiene che siano i rischi per la reputazione della Svizzera considerato che tre quarti della popolazione camerunese vive con meno di 2 franchi e mezzo al giorno?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

La Svizzera ha da molti anni buone relazioni con il Camerun. In questo quadro si adopera anche a favore del buongoverno, della pace e del rispetto dei diritti umani, conformemente agli obiettivi e ai valori della propria politica estera.

1. La Svizzera segue attentamente l'evolversi della situazione in Camerun ed è attiva nel Paese. L'impegno svizzero si concentra innanzitutto sull'aiuto umanitario e la promozione del plurilinguismo. La Svizzera mantiene uno scambio con le autorità camerunesi in merito al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale pubblico e all'inclusione delle minoranze. Cura inoltre i contatti con tutte le parti coinvolte per incentivare il dialogo.
2. Il Consiglio federale utilizza gli incontri ad alto livello con le autorità camerunesi per promuovere la pace e il rispetto dei diritti umani. Il consigliere federale Ueli Maurer ha per esempio trattato la questione delle minoranze linguistiche in occasione della visita del ministro delle finanze camerunese nel giugno del 2018.
3. Nel quadro della Francofonia e del Consiglio dei diritti umani la Svizzera si è espressa più volte sulla situazione del Camerun e ha esortato tutti gli attori coinvolti ad avviare un dialogo inclusivo.
4. Il Consiglio federale è lieto di constatare il grande impegno della società civile camerunese a favore della pace e della democrazia. L'ambasciatore a Yaoundé sostiene le organizzazioni svizzere in loco che si adoperano per garantire l'accesso umanitario alle regioni interessate.
5. Le persone che soggiornano in Svizzera sono tenute a rispettare la legislazione del nostro Paese. Non è compito del Consiglio federale esprimersi in merito ai viaggi privati del presidente del Camerun in Svizzera.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Barrile Angelo, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Molina Fabian, Reynard Mathias, Seiler Graf Priska,
Sommaruga Carlo

19.3324 Interpellanza

Promozione della pace e rafforzamento dei diritti umani in Bosnia Erzegovina

Depositato da: Naef Martin
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. Come giudica il Consiglio federale la situazione economica, politica e sociale in Bosnia Erzegovina? Ventitré anni dopo la conclusione dell'Accordo di Dayton – che nel 1995 pose fine a tre anni e mezzo di una sanguinosa guerra etnico-nazionalista costata la vita a molte persone – nota progressi nel lungo processo di riconciliazione, di ottenimento della parità dei diritti e di superamento delle divisioni sociali? L'accordo di Dayton, così come concepito, agevola oppure ostacola questi passi avanti?
2. Nel suo rapporto del 10 settembre 2018 (CERD/C/BIH/CO/12–13) il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale dell'ONU giunge alla conclusione che le tensioni etniche e nazionali e la suddivisione della Bosnia Erzegovina continuano a intralciare i progressi giuridici, istituzionali e politici volti a costruire una società integrativa e a promuovere la riconciliazione. Il Comitato esorta il Governo ad adottare nuovi provvedimenti concreti per far sì che la società diventi inclusiva e si fondi su valori quali la non discriminazione e la partecipazione equa. In che modo la Svizzera sostiene gli sforzi tesi a raggiungere questo risultato?
3. I rapporti di organizzazioni della società civile come Civil Rights Defenders (precedentemente Swedish Helsinki Committee) o Transparency International evidenziano che negli ultimi anni in Bosnia Erzegovina le libertà fondamentali e lo Stato di diritto sono stati messi sempre più spesso sotto pressione. Inoltre, il sostegno di parte della Russia e della Cina ha acuito le tensioni etniche e nazionali come pure la divisione all'interno del Paese. La pace e la stabilità nella regione sono messe a repentaglio? La Svizzera si coordina con l'Unione europea per fare in modo che in Bosnia Erzegovina e nell'intera regione si concretizzi la prospettiva europea e vengano meno le tensioni?
4. Secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera a della legge sull'asilo il Consiglio federale designa come Stati d'origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, in base ai suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni e, conformemente al capoverso 3, verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2. Da quanto la Bosnia Erzegovina è considerata sicura ai sensi della legge sull'asilo? Quando è stata effettuata l'ultima verifica al riguardo da parte dell'Esecutivo? Quali sono i criteri? Tenuto conto del peggioramento della situazione, la Bosnia Erzegovina continua a essere effettivamente "sicura"? Di recente vi sono stati respingimenti dalla Svizzera di persone provenienti dalla Bosnia Erzegovina?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. La Bosnia Erzegovina ha fatto registrare considerevoli progressi dalla fine della guerra nel 1995. Tuttavia, negli ultimi anni il dinamismo iniziale si è indebolito: dopo le elezioni di ottobre 2018 governi e parlamenti di tutti i livelli non sono ancora costituiti o lo sono solo in parte. L'economia continua a essere caratterizzata da un settore statale sovradimensionato e da un'elevata disoccupazione. Riforme politiche ed economiche procedono con lentezza. Investitori stranieri e del Paese sono titubanti a causa delle condizioni quadro difficili. Dal punto di vista politico e sociale, la situazione continua a essere caratterizzata da tensioni tra le tre principali etnie (Bosgnacchi, Serbi e Croati). Inoltre, le strutture statali che si basano sull'Accordo di pace di Dayton risultano essere molto complesse, in particolare gli ampi sistemi di quote che si fondano sull'appartenenza a gruppi della popolazione.
2. La Svizzera sostiene la Bosnia Erzegovina dalla fine della guerra nell'ambito dell'impegno per lo sviluppo e la cooperazione. I progetti sono organizzati in modo tale da promuovere la collaborazione a tutti i livelli statali coinvolgendo i cittadini delle varie etnie senza distinzione. Come misura di promozione della pace la Svizzera sostiene inoltre ancora oggi la distruzione di munizioni e lo sminamento del Paese. Circa venti membri dell'Esercito svizzero si trovano in Bosnia Erzegovina nell'ambito della missione internazionale European Union Force (EUFOR) e sono stazionati dove potrebbero esserci potenziali focolai di conflitto. Sono in contatto con la popolazione locale e contribuiscono alla stabilizzazione del Paese. La Svizzera si è inoltre impegnata intensamente per 15 anni, fino al 2017, nell'ambito dell'analisi del passato e sostiene ancora oggi



questo settore con attività specifiche.

3. La Svizzera ha un grande interesse affinché nei Paesi della regione vi siano pace, stabilità e sviluppo economico e fa il possibile per promuoverli. Il suo programma di cooperazione allo sviluppo mira, nell'ambito della strategia di cooperazione 2017–2020, all'integrazione sociale, economica e politica del Paese e alla creazione di un'economia di mercato sociale nonché di un sistema politico democratico. Alla luce del processo di integrazione dell'UE della Bosnia Erzegovina, la Svizzera assume maggiormente un ruolo di coordinatrice e si accorda con altri attori di sviluppo bilaterali e multilaterali come l'ONU e la Banca mondiale.

4. Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo, per determinare se lo Stato d'origine o di provenienza è sicuro il Consiglio federale tiene conto della stabilità politica, del rispetto dei diritti umani, della valutazione di altri Stati membri dell'UE, dell'AELS e dell'ACNUR e di altre caratteristiche specifiche del Paese. La Bosnia Erzegovina è ritenuta sicura dall'agosto del 2003. La Segreteria di Stato della migrazione controlla periodicamente, almeno una volta all'anno, la situazione e, se necessario, chiede al Consiglio federale di apportare una modifica. Per la Bosnia Erzegovina l'ultimo controllo è stato effettuato nel giugno del 2018; da allora la situazione politica e dei diritti umani non è cambiata in modo rilevante.

Dal 1° luglio 2009 è in vigore l'accordo di riammissione tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina. La collaborazione con le autorità bosniache relativa al rilascio di documenti per le persone in posizione irregolare in Svizzera è, in linea di massima, buona. Nel 2018, 25 persone sono tornate volontariamente in Bosnia Erzegovina (nel 2017: 32 persone) e 65 sono state rimpatriate (nel 2017: 64 persone).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Barrile Angelo, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Molina Fabian, Munz Martina, Reynard Mathias, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Sommaruga Carlo

19.3325

 Interpellanza**Differenze nella quota di abitazioni vuote sul mercato dell'alloggio**

Depositato da: Schilliger Peter
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Da decenni, la Confederazione (l'UST) rileva la quota di abitazioni vuote sul mercato dell'alloggio. In questa cifra sono contenute sia abitazioni in locazione che abitazioni in proprietà. Fino a pochi anni fa, questo non era un problema, perché i due segmenti avevano un andamento analogo. Da alcuni anni, tuttavia, l'associazione di categoria SVIT osserva che sul mercato dell'alloggio i segmenti "locazione" e "proprietà" hanno un'evoluzione estremamente diversa. Non distinguendo tra i due segmenti, le cifre pubblicate sulle abitazioni vuote sono quindi fuorvianti per i rispettivi mercati. Da rilevazioni eseguite dal settore immobiliare è infatti emerso che tra i due segmenti vi è generalmente una differenza di oltre l'1 per cento. Nel Cantone di Nidvaldo, per esempio, alla fine del giugno 2018 secondo l'UST la quota di abitazioni vuote era dell'1,9 per cento, mentre da rilevazioni specifiche risulta che le abitazioni in locazione vuote erano il 3 per cento.

Essendo la locazione l'oggetto principale del confronto politico, la quota mista rilevata finisce per indurre a conclusioni sbagliate. Così, mentre anche la Banca nazionale mette in guardia da una possibile bolla nel mercato dell'alloggio, le cifre dell'indice misto pubblicate dall'UST ne svuotano di significato il monito facendo piuttosto pensare a un mercato intatto. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza di questo problema?
2. Vede il rischio di un'interpretazione errata?
3. Sarebbe pensabile una rilevazione differenziata per le abitazioni in locazione, le abitazioni in proprietà e le case unifamiliari?
4. Intende adeguare in questo senso la quota di abitazioni vuote pubblicata?
5. Se no, può proporre un modo per procedere all'attuazione di questo adeguamento a livello politico?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Con la pubblicazione dei dati sul tasso di abitazioni vuote tratti dalla pertinente statistica, l'Ufficio federale di statistica fornisce informazioni sull'andamento del mercato immobiliare svizzero.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. È a conoscenza che attualmente in Svizzera non sono calcolati tassi di abitazioni vuote specifici per le abitazioni in locazione e le abitazioni in proprietà.

La statistica delle abitazioni vuote dell'Ufficio federale di statistica rileva con cadenza annuale il numero complessivo di abitazioni vuote offerte in vendita o in locazione a lungo termine. Vi figurano in cifre assolute:

- a. il totale delle abitazioni vuote;
- b. il numero delle abitazioni offerte in locazione a lungo termine disponibili sul mercato;
- c. il numero delle abitazioni messe in vendita sul mercato;
- d. il numero delle case unifamiliari messe in vendita o offerte in locazione a lungo termine.

Il cosiddetto "tasso di abitazioni vuote", ovvero la percentuale di abitazioni vuote, viene calcolato sul patrimonio abitativo complessivo.

2. È consapevole che il mercato della proprietà immobiliare può presentare un andamento del tutto diverso da quello del mercato delle abitazioni in locazione. L'Ufficio federale di statistica fornisce informazioni chiare su che cosa rappresenti il tasso di abitazioni vuote pubblicato, cioè la percentuale delle abitazioni vuote offerte in locazione o in proprietà sul patrimonio abitativo complessivo. Si tratta di un'informazione importante per chi voglia riferirvisi.

- 3.-5. Oggi non è possibile pubblicare il tasso di abitazioni vuote nazionale né per la categoria delle abitazioni



in locazione né per quella delle abitazioni in proprietà, dal momento che non se ne conoscono i patrimoni abitativi complessivi specifici. Di queste categorie, attualmente sono rilevate soltanto le abitazioni effettivamente vuote. Eseguire rilevazioni separate nelle diverse categorie per stabilirne i singoli patrimoni complessivi è in linea di principio ipotizzabile. Tuttavia, una rivelazione nazionale dovrebbe avvenire a livello comunale, nell'ambito dell'aggiornamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni, il che da un lato sarebbe molto impegnativo a causa della complessità della materia e delle numerose mutazioni che hanno luogo ogni anno in ogni categoria, dall'altro comporterebbe un onere aggiuntivo non indifferente, specialmente per i Comuni.

Indicazioni più concrete a riguardo saranno fornite nel quadro della prossima revisione della statistica delle abitazioni vuote da uno studio di fattibilità e una valutazione delle esigenze (previsti per il 2021).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3326 Postulato

L'esercito come modello nella protezione del clima

Depositato da: Bäumle Martin
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

In merito al ruolo esemplare dell'esercito nella protezione del clima il Consiglio federale è invitato a verificare le seguenti misure e a presentare un rapporto relativo:

1. a una dotazione conseguente dei tetti degli edifici dell'esercito con impianti solari;
2. all'elettrificazione del parco di autovetture dell'esercito.

Motivazione

"L'esercito deve fornire un contributo alla protezione del clima in Svizzera", questo quanto affermato in un rapporto dell'Esercito svizzero datato 2017. Da allora non è successo molto. Secondo gli obiettivi del DDPS le emissioni di CO2 dovranno, tra l'altro, essere ridotte entro il 2020 del 20 per cento rispetto al 2001. Ciò si realizzerà soprattutto riducendo gli effettivi e il personale. La strada che porta a un ruolo esemplare dell'esercito nella protezione dell'ambiente però è ancora lunga. Questo nonostante l'esercito abbia realizzato che anche dal punto di vista della politica di sicurezza una maggiore attenzione nei riguardi della protezione dell'ambiente è sensata: i mutamenti climatici comportano un rischio elevato di eventi meteorologici estremi quali siccità, alluvioni o frane di vaste proporzioni. Sarebbero quanto mai importanti misure appropriate. Due di queste consistono nella dotazione conseguente dei tetti con pannelli solari nonché nell'elettrificazione del parco di autovetture dell'esercito, affinché possano utilizzare la corrente generata dai pannelli solari.

L'Esercito svizzero dispone di un enorme potenziale per gli impianti solari da installare sui tetti degli edifici dell'esercito.

Di possibili utilizzi della corrente ve ne sono a sufficienza: locali per l'istruzione, riscaldamento (passaggio dalla nafta alle termopompe), grandi cucine o per l'appunto la mobilità elettrica.

Secondo il DDPS l'esercito produce annualmente circa 240 000 tonnellate di CO2. Circa il 50 per cento delle emissioni provengono dal traffico aereo e circa il 25 per cento sono riconducibili al traffico stradale. La mobilità elettrica in questo ambito può apportare un sensibile miglioramento poiché il DDPS consuma complessivamente 80 milioni di litri di carburante. Introducendo la mobilità elettrica del parco di autovetture sarà possibile ridurre considerevolmente questa cifra. L'esercito in ogni caso è predestinato alla mobilità elettrica: le sue numerose autovetture rientrano per lo più nel luogo da cui sono partite e sul mezzogiorno possono essere ricaricate.

Una maggiore attenzione da parte dell'esercito nei riguardi della protezione ambientale avrebbe senso, oltre che per gli aspetti ambientali e il ruolo esemplare, anche dal punto di vista della politica della sicurezza. Meno alluvioni e frane di vaste proporzioni e nel contempo meno emissioni di CO2. Una situazione win-win.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Con il suo ampio portafoglio immobiliare, i suoi oltre 11 000 collaboratori e le varie attività dell'esercito per un totale di oltre 5 milioni di giorni di servizio, il DDPS è un importante attore ambientale. Si impegna quindi a dare l'esempio.

Attuando il proprio Concetto energetico, nel 2018 il DDPS ha ridotto le emissioni di CO2 del 28 per cento rispetto al 2001, ha diminuito il consumo energetico di circa il 17 per cento nello stesso periodo e ha aumentato la quota di energie rinnovabili a oltre il 26 per cento.

Quale partecipante al programma federale "Energia esemplare" il DDPS continua a perseguire l'obiettivo di incrementare l'efficienza energetica. Attualmente i partecipanti al programma stanno definendo congiuntamente gli obiettivi per il periodo successivo al 2020.

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un grande potenziale per il DDPS, considerato il



consumo energetico attuale di 3977 terajoule (2018). Per questo motivo, il 100 per cento del calore necessario per il riscaldamento di tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici utilizzati a lungo termine proviene già da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, ove possibile, tutti i grandi progetti di costruzione prevedono la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Un esempio attuale è l'ampliamento e il risanamento dell'infrastruttura logistica di Rothenburg (LU), per i quali il Consiglio federale sollecita un credito d'impegno con il messaggio sull'esercito 2019. Sul tetto della nuova base per container verrà installato un impianto fotovoltaico su una superficie di circa 5000 metri quadrati. Ciò consentirà di coprire circa la metà del futuro fabbisogno di elettricità del sito. Il Consiglio federale è disposto a esaminare l'installazione di impianti solari sui tetti degli edifici dell'esercito, come richiesto dall'autore del postulato, e a sfruttare il potenziale disponibile. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di risanamenti il DDPS esamina già attualmente – sulla base di una lista di controllo che tiene conto della posizione, dell'orientamento, dell'ombreggiamento, del periodo di utilizzazione e di altri criteri – se un investimento in impianti fotovoltaici è opportuno.

2. Gli organi della Confederazione modernizzano costantemente le proprie flotte di veicoli, migliorando in tal modo la compatibilità ambientale e l'efficienza energetica. Nell'ambito dell'attuazione della mozione Buttet 16.3063, "Mobilità elettrica. La Confederazione deve essere un modello", sono allo studio ulteriori misure per incrementare l'offerta di veicoli elettrici per l'Amministrazione federale. Si sta esaminando un adeguamento delle basi giuridiche e dell'infrastruttura. Inoltre, nell'ambito del programma "Energia esemplare" l'Amministrazione federale sta attuando misure concrete per promuovere la mobilità elettrica. L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Reiezione

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Bertschy Kathrin, Chevalley Isabelle, Flach Beat, Grossen Jürg, Moser Tiana Angelina, Weibel Thomas

19.3329

 Interpellanza

Meccanismo di retribuzione degli intermediari

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Non ritiene che l'attuale meccanismo di retribuzione degli intermediari sia opaco e problematico?
2. Considera ammissibile che gli intermediari, incaricati dai datori di lavoro di assisterli nell'adempimento di un obbligo legale, ossia affidarsi a un istituto di previdenza, siano di fatto indirettamente retribuiti dai lavoratori assicurati?
3. Prevede di modificare l'articolo 48k OPP 2 per limitare o vietare la retribuzione tramite premi e commissioni?
4. Prevede d'introdurre sanzioni più specifiche per gli intermediari in caso di violazione dell'obbligo di informare per scritto i datori di lavoro che li incaricano in merito alle modalità della loro retribuzione?

Motivazione

Per affidarsi a un istituto di previdenza professionale, numerose imprese ricorrono a un intermediario. In generale, gli intermediari non si guadagnano da vivere facendo pagare le prestazioni di intermediazione (ricerca di un'offerta adeguata, contributo per la stesura del contratto) ai datori di lavoro che gli hanno conferito il mandato. La loro retribuzione dipende piuttosto dai premi versati dagli stessi istituti di previdenza alla firma del contratto, perlopiù in base al volume di quest'ultimo (numero di collaboratori, massa salariale assoggettata). In molti casi, gli intermediari incassano commissioni annuali per l'intera durata del contratto. Il finanziamento di queste retribuzioni è però garantito, alla fin fine, dagli assicurati, poiché è integrato nei conti dell'istituto sotto le spese di amministrazione. Secondo alcuni calcoli, gli importi versati agli intermediari ammonterebbero complessivamente a 300 milioni di franchi svizzeri l'anno.

Giusta l'articolo 48k capoverso 2 OPP 2, gli intermediari devono informare per scritto il loro cliente, prima della firma del contratto, in merito alle modalità di retribuzione. Tuttavia, l'ordinanza non definisce sanzioni specifiche e la giurisprudenza è ancora relativamente incerta al riguardo (in particolare circa un eventuale obbligo di rimborso in caso di violazione).

Numerosi attori chiedono che questo tipo di retribuzione venga limitato o vietato e sostituito con il pagamento da parte del datore di lavoro all'intermediario, caso per caso, di un importo fondato sui compiti di intermediazione realmente svolti, senza commissioni periodiche dopo la conclusione del contratto.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1./2. L'attività degli intermediari consiste nell'assistere i datori di lavoro nella ricerca di un istituto di previdenza cui affidarsi. Gli intermediari operano in qualità di amministratori mandatarî esclusivamente in nome del loro mandante, ovvero il datore di lavoro. Anche l'Associazione svizzera dei broker assicurativi (SIBA) insiste su questo punto nel profilo della professione di broker assicurativo svizzero e nel suo codice di condotta. Gli istituti di previdenza prelevano dal loro patrimonio di previdenza importi che versano a una parte (l'intermediario) impegnata a tutelare esclusivamente gli interessi della controparte (il datore di lavoro), per prestazioni che di norma dovrebbe pagare o fornire il datore di lavoro. Tali versamenti non sono nell'interesse dei destinatari e non sono nemmeno compatibili con lo scopo della previdenza. Contrariamente a quanto avviene negli altri rami assicurativi, nella previdenza professionale le retribuzioni degli intermediari sono effettivamente problematiche. Inoltre, possono creare disincentivi tali da amplificare le distorsioni (selezione dei rischi).

3./4. Il Consiglio federale ritiene che la situazione attuale sia insoddisfacente e che occorranò modifiche. Gli esperti del settore hanno avanzato diverse proposte, tra cui un divieto di pagamento di indennità in funzione del volume o un divieto generale di pagamenti da parte degli istituti di previdenza agli intermediari operanti in

nome dei datori di lavoro. Il Consiglio federale è disposto a esaminare come e a che livello giuridico vadano apportate modifiche.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (3)

Maire Jacques-André, Ruiz Rebecca Ana, Tornare Manuel

19.3330

 Interpellanza

I dati dei pazienti saranno venduti al miglior offerente?

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è esattamente il mandato del comitato consultivo "Trasformazione digitale"? Su che base e in vista di quale risultato è stata definita la sua composizione?
2. Dato che tratta questioni molto importanti per la sfera privata dei consumatori e dei beneficiari di cure, perché le associazioni a difesa dei pazienti, dei consumatori e della sfera privata non sono state invitate a nessuna delle sue riunioni? È stato invitato l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza?
3. Il Consiglio federale persegue la pista della commercializzazione dei dati personali, in particolare di quelli contenuti nella cartella informatizzata del paziente? In caso affermativo, su che base legale, con quale scopo e con quali limitazioni?
4. È, per esempio, favorevole alla riduzione dei premi LAMal per i pazienti disposti a trasmettere i loro dati a un'assicurazione? In caso affermativo, che ne sarà del principio della solidarietà?

Motivazione

Il 12 giugno 2017 il Consiglio federale ha annunciato l'istituzione del comitato consultivo "Trasformazione digitale" diretto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR e dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC. Questo comitato riunisce rappresentanti dell'economia, della politica e della scienza per promuovere lo scambio di opinioni sulla cibersecurity, la creazione di cluster e la circolazione di dati personali. Si tratta di questioni delicate perché, sebbene il loro potenziale sia molto promettente, l'utilizzazione dei dati, la loro circolazione e la loro commercializzazione rappresentano un rischio per la protezione della sfera privata.

Alla fine di febbraio del 2019, la stampa ha riferito della quinta riunione del comitato consultivo, tenutasi il 25 ottobre 2018, evidenziando posizioni in parte poco attente alla protezione della sfera privata, che un dirigente d'azienda ha persino definito "un lusso inutile". Questo porta a sottintendere che il Consiglio federale veda di buon occhio la possibilità per i pazienti/beneficiari di cure di vendere i propri dati, in particolare quelli contenuti in futuro nella cartella informatizzata del paziente, che a partire dalla primavera del 2020 sarà obbligatoria negli ospedali.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il comitato consultivo "Trasformazione digitale" è stato istituito dalla presidente della Confederazione Doris Leuthard e dal consigliere federale Johann Schneider-Ammann ed è presieduto dai consiglieri federali responsabili. Promuove lo scambio tra politica, economia e scienza e viene interpellato su questioni importanti in materia di digitalizzazione. È convocato più volte l'anno ed è composto da rappresentanti di aziende, istituzioni di formazione e associazioni; la sua composizione può variare a seconda dell'argomento trattato.
2. Il comitato consultivo "Trasformazione digitale" si è riunito per la sua prima seduta costituente il 12 giugno 2017. Si tratta di un comitato consultivo di esperti e non di un organo di consultazione o decisionale. I suoi membri permanenti sono stati nominati per questa carica ad personam. A seconda dell'argomento trattato, possono essere invitati altri partecipanti: rappresentanti dei pazienti, dei consumatori e della protezione dei dati. La protezione e l'utilizzo dei dati sono stati per esempio i temi principali della seduta dell'11 marzo 2019, cui hanno preso parte, tra gli altri, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e un rappresentante del Comitato internazionale della Croce Rossa, che hanno esposto i loro punti di vista.
3. I dati sanitari, come quelli che saranno contenuti nella cartella informatizzata del paziente (CIP), sono dati personali degni di particolare protezione. La legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP;



RS 816.1) sancisce perciò chiaramente che hanno accesso alla CIP unicamente i professionisti della salute coinvolti nel trattamento del paziente, sempre che quest'ultimo abbia loro accordato i relativi diritti.

Pertanto gli assicuratori malattie, i datori di lavoro o le aziende farmaceutiche e del settore sanitario non possono accedere ai dati della CIP. Anche le aziende incaricate della conservazione dei dati necessaria per la tenuta della CIP non hanno accesso ai dati dei pazienti. Questi ultimi sono tuttavia liberi di decidere se, previo consenso informato, intendono mettere a disposizione i loro dati sanitari per progetti di ricerca.

4. Come precisato nella risposta alla domanda 3, gli assicuratori malattie non hanno accesso ai dati della CIP. Questo principio fondamentale non verrebbe modificato nemmeno in caso d'introduzione di modelli assicurativi alternativi per i quali la CIP costituirebbe parte integrante del contratto. Come ha sottolineato nel suo parere in risposta alla mozione Hess Lorenz 19.3130, "Promuovere la diffusione della cartella informatizzata del paziente con modelli assicurativi alternativi", il Consiglio federale ritiene attualmente prematuro promuovere la diffusione della CIP attraverso modelli assicurativi alternativi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (2)

Maire Jacques-André, Tornare Manuel

19.3332

 Interpellanza

Come incoraggiare lo spirito pionieristico svizzero?

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Le buone condizioni quadro per la ricerca presto non saranno più sufficienti a garantire alla Svizzera il suo posto di leader mondiale nel campo dell'innovazione, dei brevetti e delle blockchain. I nuovi giganti del digitale stanno nascendo altrove. In 18 mesi, l'utile della piattaforma cinese blockchain Binance è passato da zero a un miliardo di franchi e l'impresa sta sviluppando un intero ecosistema a tempo di record: Binance Labs, Binance Info, Binance Chian, Binance Uganda ecc.

Quella delle blockchain è una "tecnologia di frontiera" che permette di superare i limiti conosciuti della tecnologia. La padronanza tecnologica non basta più per essere concorrenziale in questo settore: è necessario sviluppare in Svizzera uno spirito pionieristico paragonabile a quello della Silicon Valley.

Qual è la posizione del Consiglio federale al riguardo?

Motivazione

La Svizzera sostiene attivamente l'innovazione con l'agenzia Innosuisse, i suoi cinque parchi dell'innovazione, gli intensi scambi tra economia e formazione superiore, il dinamismo delle sue università e numerose start-up.

Ma il nostro deve diventare un vero Paese delle opportunità.

Trovare un finanziamento per un prototipo è relativamente facile. Si incontrano invece maggiori difficoltà a immettere il prototipo nella produzione industriale, a differenza di quanto accade in altri Paesi. Se le risorse finanziarie non rispondono all'appello, le nostre start-up e i rispettivi gruppi di lavoro si sposteranno altrove insieme a tutto il know-how acquisito nel nostro Paese.

La Svizzera deve perciò sviluppare un vero e proprio spirito pionieristico:

- apertura mentale: non avere preconcetti, mettersi in discussione, pensare out of the box, osare essere diversi;
- audacia: andare fino in fondo alle proprie idee, ricercare anche senza garanzia di riuscita, essere resilienti di fronte al fallimento;
- ambizione: credere in grandi idee radicali (moonshot), perché solo così è possibile ottenere dei risultati.

Misure da sviluppare:

- cercare talenti e rimuovere gli ostacoli per l'assunzione di specialisti di Paesi terzi;
- finanziare in modo rapido e sufficiente le nostre start-up;
- diffondere i principi per una gestione favorevole all'innovazione;
- fissare standard internazionali grazie alla Ginevra internazionale, soprattutto nel settore delle blockchain.

La crypto-valley di Zugo, con le sue 750 imprese e i suoi 3300 specialisti, si batte per affermarsi come leader delle blockchain. Promuovere attivamente lo spirito pionieristico è indubbiamente ciò che manca alla Svizzera per diventare il prossimo campione mondiale del digitale, il nuovo Google delle blockchain.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale riconosce l'importanza della ricerca e dell'innovazione, delle buone condizioni quadro e delle possibilità aziendali per lo sviluppo dell'economia svizzera.

La Svizzera è una buona piazza economica per giovani imprese innovative e in forte crescita. Come constatato dall'autore dell'interpellanza, la Confederazione e i Cantoni offrono numerosi servizi a sostegno dell'innovazione. Il nostro Paese gode in tutto il mondo di un'ottima reputazione in materia di innovazioni. La Svizzera si è guadagnata nel 2018 per l'ottavo anno consecutivo il primo posto dell'Indice d'innovazione (Global Innovation Index). Stando alle classifiche figura tra i Paesi leader per quanto riguarda le spese per la



ricerca e lo sviluppo e la qualità delle scuole universitarie locali. Anche in materia di brevetti detiene regolarmente il primato.

Nel 2017 il Consiglio federale ha preso atto con il rapporto sulle giovani imprese in forte crescita che, nel complesso, le condizioni quadro economiche in Svizzera sono tra le migliori al mondo. La sfida consiste nell'adeguare costantemente le condizioni quadro alle dinamiche dell'economia e dello sviluppo tecnologico. Il Consiglio federale ha più volte dimostrato la sua intenzione a raccogliere tale sfida. Ad esempio, ha ribadito nel 2018 nell'ambito della strategia "Svizzera digitale" di voler sfruttare al meglio le opportunità della digitalizzazione tra l'altro tramite la creazione di un gruppo di lavoro sul tema dell'intelligenza artificiale nonché sostenendo con gli strumenti esistenti le iniziative nel settore delle città intelligenti.

Nel dicembre 2018 il Consiglio federale ha inoltre approvato un rapporto sulle condizioni quadro legali per tecnologie blockchain e DLT nel settore finanziario. Dal rapporto emerge che il quadro giuridico svizzero è adatto a operare con nuove tecnologie incluse le blockchain e che sono necessarie modifiche mirate. Per tale motivo, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un avamprogetto per migliorare ulteriormente le condizioni quadro.

Il Consiglio federale ritiene che la procedura di autorizzazione della manodopera straniera proveniente da Paesi terzi e i processi a livello federale e cantonale nel complesso funzionino bene. La Segreteria di Stato della migrazione e le autorità cantonali competenti per la migrazione e il mercato del lavoro hanno già semplificato la trasmissione delle domande tra i diversi servizi coinvolti. Attualmente questi processi continuano a essere ottimizzati. La Confederazione e i Cantoni stanno inoltre vagliando congiuntamente la possibilità di estendere Easygov al settore delle domande di permesso di lavoro.

Nel complesso, anche il finanziamento delle start-up funziona bene ed è dinamico, grazie soprattutto agli importanti investimenti esteri, incentivati dall'apertura del mercato dei capitali in Svizzera. L'economia privata ha inoltre messo in campo iniziative che si prefiggono di incoraggiare ancor di più i finanziatori del nostro Paese a investire nelle start-up svizzere. Diversi fondi o iniziative esistono già o sono in fase di elaborazione. Negli ultimi anni gli investimenti hanno fatto registrare un'impennata: secondo il "Swiss Venture Capital Report" sono quadruplicati dal 2012 e si attestano ora a 1,236 miliardi di franchi. Il Consiglio federale intende inoltre agevolare investimenti a lungo termine delle casse pensioni sul progresso tecnologico in Svizzera. Nel rapporto in risposta alla mozione Graber Konrad [13.4184](#) ha annunciato la verifica dell'adeguamento delle direttive d'investimento.

Il Consiglio federale constata che la Svizzera dispone già oggi di condizioni favorevoli per idee innovative e la loro attuazione. Ritiene che sia suo compito permanente continuare a migliorare le condizioni quadro legali ed è convinto di contribuire così a rafforzare lo spirito pionieristico e innovativo già esistente in Svizzera.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3338

 Interpellanza**Salute psichica dei richiedenti l'asilo traumatizzati. Come interviene il Consiglio federale?**

Depositato da: Schenker Silvia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Un sondaggio allestito da Interface per uno studio all'attenzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica mostra che circa il 30 per cento dei richiedenti l'asilo soffre di un disturbo post-traumatico. Si suppone che il 30–60 per cento dei richiedenti l'asilo abbia una o più diagnosi psichiatriche. Gli specialisti interpellati partono dall'idea che meno del 10 per cento delle persone che avrebbero bisogno di un trattamento specifico lo riceva effettivamente. I richiedenti l'asilo affetti da patologie psichiche incontrano normalmente maggiori difficoltà a svolgere un'attività e a integrarsi nella società. Ciò non è soltanto molto gravoso per gli interessati, ma comporta anche costi. Gli autori dello studio ritengono necessario un intervento ad esempio nell'ambito del riconoscimento precoce, della comunicazione di informazioni e della formazione del personale sanitario. Lo studio contiene una serie di raccomandazioni che illustrano misure appropriate.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide la valutazione secondo cui è necessario un intervento nell'ambito del sostegno, del trattamento e dell'accompagnamento di richiedenti l'asilo traumatizzati?
2. Quali possibilità vede per promuovere il riconoscimento precoce dei disturbi post-traumatici e delle malattie psichiche presso il richiedenti l'asilo?
3. Sono previste misure per formare e sensibilizzare il personale nei centri della Confederazione e negli alloggi cantonali per richiedenti l'asilo?
4. Come intende risolvere il problema, da tempo noto, del finanziamento dei servizi prestati da interpreti interculturali?
5. Quali misure sono adottate per rispondere alle esigenze di richiedenti l'asilo traumatizzati nel quadro dell'audizione e della decisione d'asilo?
6. Quali conclusioni trae dallo studio di Interface e quali raccomandazioni intende attuare e in quale lasso di tempo?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./6. Il Consiglio federale è consapevole dei problemi legati al riconoscimento e al trattamento dei disturbi psichici tra i richiedenti l'asilo traumatizzati. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stanno valutando le misure raccomandate nel rapporto di Interface con la collaborazione di psichiatri e psicologi.

2./3. È fondamentale istituire formazioni mirate per riconoscere precocemente i disturbi post-traumatici e le malattie psichiche nonché per garantire un accesso adeguato alle cure psichiatriche. La SEM prevede pertanto di elaborare un piano di formazione per i collaboratori dei centri federali d'asilo (CFA) incentrato esplicitamente anche sul tema della salute psichica. Pure l'UFSP prevede formazioni specifiche per il personale infermieristico nei CFA e negli alloggi collettivi cantonali nonché per i medici operanti nei centri per richiedenti l'asilo.

Pertanto, nel quadro della prima consultazione medica è utilizzato un questionario sanitario on line, contenente anche domande su problemi psichici, in modo da poter adottare le misure all'occorrenza necessarie. L'UFSP, insieme alla SEM e a psichiatri e psicologi, analizzerà le altre misure raccomandate nel rapporto di Interface come descritto in precedenza.

4. La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) raccomanda di computare alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i costi di traduzione e interpretariato necessari a un trattamento adeguato nel quadro di un'ospedalizzazione e quindi di includerli



nel calcolo degli importi forfettari per singolo caso. Spetta ai partner tariffari valutare questa raccomandazione della CDS ed eventualmente attuarla.

5. Dal 1° marzo 2019 i richiedenti l'asilo hanno diritto a un rappresentante legale gratuito, che informa la SEM in merito alle esigenze particolari dei suoi mandanti e in particolare ai loro traumi. I collaboratori della SEM assolvono formazioni speciali per effettuare l'audizione di persone traumatizzate. Per queste formazioni si fa regolarmente capo ad esperti della psicologia testimoniale. La SEM tiene conto, nel quadro di una valutazione completa, dei problemi psichici segnalati dal rappresentante legale, dal richiedente stesso o dai medici partner.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (7)

Barrile Angelo, Graf Maya, Gysi Barbara, Kiener Nellen Margret, Masshardt Nadine, Meyer Mattea, Wermuth Cédric

19.3339

 Interpellanza

Coinvolgimento della Svizzera nelle operazioni cum-cum e cum-ex

Depositato da: Badran Jacqueline
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nell'interrogazione 17.1009 Entità delle perdite fiscali dovute al "dividend stripping" e misure di contrasto, che ho presentato nel marzo del 2017, il Consiglio federale ha spiegato in modo credibile di essere in grado di gestire abbastanza bene la situazione inerente alle operazioni di "dividend stripping" (ossia le operazioni Cum-Cum e Cum-Ex) e, in tal modo, di avere evitato ed evitare perdite fiscali. Tuttavia, nell'ottobre del 2018 una cooperativa di ricerca ha scoperto una serie di scandali legati alle operazioni Cum-Cum e Cum-Ex; si stima che con questo metodo siano stati sottratti al fisco di diversi Paesi europei oltre 50 miliardi di euro. Rimane da chiarire in quale misura la Svizzera vi sia coinvolta. Un articolo della "Neue Zürcher Zeitung" del 18 ottobre 2018 approfondisce la problematica e fa riferimento a un articolo apparso sulla rivista digitale "Republik", secondo cui la Svizzera avrebbe bloccato tali attività criminali molto prima della Germania, ad esempio. Nel 2006, infatti, il numero di istanze di rimborso dell'imposta preventiva presentate all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è stato così elevato da destare sospetti. L'AFC ha deciso quindi di indagare in merito a queste irregolarità. Nel 2008, con la pubblicazione di un'apposita circolare, l'AFC ha messo definitivamente al bando le operazioni Cum-Ex. La circolare precisava che "in questo contesto bisogna accertarsi che l'imposta preventiva figurante sui giustificativi utilizzabili per l'istanza di rimborso (ad es. cedole di interessi) non sia superiore all'imposta effettivamente versata all'AFC".

Fatte queste premesse, sorgono le seguenti domande:

1. Le banche svizzere sono già state coinvolte in operazioni Cum-Cum o Cum-Ex? Se sì, in quale misura?
2. La circolare dell'AFC costituisce una base sufficiente per scoprire e prevenire tali operazioni?
3. Nella risposta all'interrogazione 17.1009 si afferma testualmente: "sono punibili esclusivamente le persone fisiche. Se queste sono residenti all'estero il perseguimento penale risulta particolarmente complesso ed è per questo motivo che, finora, non sono ancora state inflitte multe". Il Consiglio federale reputa normale il fatto che nessuno sia chiamato a rispondere per i reati commessi e che non si cerchi nemmeno di punire i colpevoli? Non pensa che proprio l'impunità fattuale induca alla prassi del "dividend stripping"?
4. È necessario creare nuove basi legali affinché siano punibili anche le persone giuridiche?
5. A quanto ammontano, secondo il Consiglio federale, le imposte sottratte negli ultimi 20 anni mediante la prassi del "dividend stripping" di qualsiasi forma essa sia?
6. Le fattispecie menzionate in precedenza sono prese in considerazione nel quadro dell'imminente riforma dell'imposta preventiva?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Attraverso le operazioni Cum-Cum e Cum-Ex (termine generico "dividend stripping") si fa valere ingiustificatamente il diritto al rimborso delle imposte rimosse alla fonte sui redditi di capitali basandosi su una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) o sulla legge federale sull'imposta preventiva (LIP). Nell'intento di occultare tali operazioni, spesso vengono architettati complessi costrutti transfrontalieri. Nel caso di operazioni Cum-Ex, più persone presentano un'istanza di rimborso per la medesima imposta preventiva. Al fine di garantire che l'imposta preventiva riscossa sui dividendi sia rimborsata una sola volta, sono state adottate misure sia nell'ambito della riscossione e del rimborso dell'imposta preventiva secondo la legislazione nazionale, sia nell'ambito dell'applicazione delle CDI (cfr. tra l'altro la circolare no 21 dell'AFC dell'1° aprile 2008). Nelle operazioni Cum-Cum si tratta invece di una sola persona che presenta un'istanza di rimborso dell'imposta preventiva senza però averne diritto.

1. Già nel 1990 l'Associazione Svizzera dei Banchieri ha pubblicato una circolare, tuttora valida, in cui si precisa che sui pagamenti sostitutivi da versare a seguito di una vendita allo scoperto ("manufactured payments") le banche svizzere devono corrispondere all'AFC un importo pari all'imposta preventiva riscossa



sul pagamento (originale). De facto, questo impedisce alle banche svizzere il ricorso alle operazioni Cum-Ex. A partire dai primi anni 2000, esaminando le istanze di rimborso l'AFC ha scoperto un numero sempre maggiore di strutture Cum-Cum. Talvolta, fra i richiedenti figuravano anche banche svizzere e ciò ha reso necessario l'intervento dell'AFC. Da allora non sono più emersi elementi che facciano presumere un ricorso a tali operazioni da parte di queste banche.

2. Le disposizioni della circolare no 21 dell'AFC del 1° aprile 2008 garantiscono che le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta finalizzate al rimborso dell'imposta preventiva rilasciate non superino l'importo dell'imposta versata all'AFC, anche per i residenti all'estero. I rimborsi dell'imposta preventiva per i dividendi incassati attraverso banche estere possono quindi essere ottenuti soltanto presentando un "tax voucher", che consente di attribuire l'imposta preventiva a un determinato dividendo. Per contro, la circolare dell'AFC non stabilisce alcuna disposizione per prevenire le operazioni Cum-Cum. Al riguardo sono sufficienti le basi legali vigenti (CDI e LIP), come pure la giurisprudenza del Tribunale federale.

3. La lotta contro le operazioni Cum-Ex e Cum-Cum riveste un'importanza cruciale. A tal fine sono previste da un lato misure per evitare il rimborso ingiustificato dell'imposta preventiva, dall'altro il perseguimento penale dei colpevoli. Mentre la prova da fornire per il diritto al rimborso dell'imposta preventiva può essere trasferita al richiedente, la prova dei fatti e della colpa soggiace alle condizioni del diritto processuale penale.

Di conseguenza, nei reati commessi da persone fisiche residenti all'estero il dispendio per giungere a una condanna è considerevole. Inoltre, occorre considerare che le CDI non sempre costituiscono una base legale diretta per l'applicazione del pertinente diritto penale (cfr. risposta alla domanda 4).

4. Il Consiglio federale giudica efficaci le vigenti basi legali concernenti la punibilità delle imprese (in particolare l'art. 102 CP). Tuttavia, ai fini del perseguimento è decisivo capire se le disposizioni penali svizzere sono applicabili ai colpevoli residenti all'estero. Di per sé, le CDI pertinenti non contemplano disposizioni penali. L'amministrazione federale sta esaminando la possibilità di creare una base legale chiara applicabile a siffatti casi.

5. Non si dispone di una base di dati sufficiente che consenta al Consiglio federale di rilasciare dichiarazioni affidabili sull'ammontare delle imposte sottratte mediante la prassi del "dividend stripping". Va però detto che l'AFC ha bloccato tutti i casi di "dividend stripping" finora identificati, effettuato accertamenti approfonditi e, se del caso, esperito il ricorso. In tutti i casi scoperti dall'AFC il rimborso dell'imposta preventiva è stato negato. I casi che non sono ancora oggetto di una decisione passata in giudicato a fine 2018 sono stati iscritti nel consuntivo tra gli impegni eventuali risultanti da operazioni di "dividend stripping" per un importo di 479 milioni, di cui 174 milioni sono oggetto di procedimenti di ricorso pendenti. Finora, l'AFC ha vinto la causa nei 12 casi in questione.

6. Il rapporto concernente le raccomandazioni in merito a una riforma dell'imposta preventiva, redatto a dicembre 2018 dal gruppo di esperti istituito dal Dipartimento federale delle finanze e composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia, tematizza la parità di trattamento fra i pagamenti originali e i pagamenti sostitutivi. Secondo il rapporto bisognerebbe creare un'esplicita base giuridica per i pagamenti sostitutivi nel quadro della riforma dell'imposta preventiva. Il Consiglio federale non ha ancora stabilito l'ulteriore modo di procedere.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

Meyer Mattea



19.3340

 Interpellanza**Nell'UE è scaduta l'omologazione del Cloridazon. La Svizzera si allineerà?**

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel 60 per cento circa delle stazioni di misurazione dell'Osservazione nazionale delle acque sotterranee si rilevano tracce di prodotti della degradazione (metaboliti) del Cloridazon, un erbicida omologato praticamente soltanto per l'applicazione su colture di barbabietola da zucchero e per cui esistono diverse alternative. Nel 20 per cento circa delle acque sotterranee la concentrazione di questi metaboliti è superiore a 0,1 microgrammo/l, ovvero al valore limite fissato per i pesticidi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione delle acque. Il Piano d'azione sui prodotti fitosanitari, varato dal Consiglio federale nell'autunno 2017, persegue anche l'obiettivo di ridurre in maniera considerevole, entro il 2027, il carico di tali metaboliti nelle acque sotterranee.

Nell'UE, il 31 dicembre 2018 l'omologazione del Cloridazon è scaduta e non è più stata rinnovata. I prodotti fitosanitari che lo contengono possono essere utilizzati ancora soltanto fino allo scadere del termine di utilizzo delle scorte, in Germania, ad esempio, fino a metà 2020. Dopodiché nell'UE verrà eliminata un'importante causa dell'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a residui di pesticidi.

Ai sensi dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF), le decisioni dell'UE vanno tenute in considerazione. Tuttavia il Cloridazon figura tuttora nell'allegato 1 OPF che riporta l'elenco di tutti i principi attivi omologati in Svizzera e non nell'allegato 10 dove sono elencati tutti i principi attivi che devono essere sottoposti a una rivalutazione.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Cloridazon non sarà più omologato nemmeno in Svizzera?
2. Se l'omologazione del Cloridazon sarà revocata, quanto ci vorrà prima che anche da noi non si possa più farne uso?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. L'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) fissa la procedura di rivalutazione dei principi attivi ritirati nell'UE. Le sostanze in questione sono iscritte nell'allegato 10 di tale ordinanza. I titolari di un'autorizzazione hanno a disposizione tre mesi per depositare una domanda di rivalutazione corredata di tutti i documenti necessari. Le sostanze sono stralciate dall'allegato 1 se non è stata depositata alcuna domanda, se il fascicolo non è completo e se dalla rivalutazione risulta che non sono più adempiute le condizioni per l'autorizzazione. Finora i 148 principi attivi iscritti nell'allegato 10 sono stati tutti ritirati dal mercato secondo tale procedura.

Il Cloridazon sarà iscritto nell'allegato 10 in occasione della prossima modifica prevista a inizio del secondo semestre di quest'anno. Nell'UE non è stata depositata alcuna domanda di rivalutazione per questo principio attivo, pertanto è probabile che la procedura porti allo stralcio dall'allegato 1 OPF e, dunque, alla revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono questo principio attivo. Dovrebbe essere possibile giungere a una decisione in merito entro fine anno.

2. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'OPF prevede la possibilità di accordare un termine di dodici mesi al massimo per l'immissione sul mercato delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari in questione e un termine supplementare di un anno per l'utilizzo dei prodotti.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (3)

Heim Bea, Jans Beat, Kiener Nellen Margret

19.3341

 Interpellanza

Cosa intende fare il Consiglio federale per raggiungere l'obiettivo di un saldo netto di zero emissioni entro il 2030?

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel contesto della crisi climatica, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale riconosce la necessità di ridurre le emissioni di gas serra per arrivare a un saldo netto di zero emissioni entro il 2030 ed evitare una crisi climatica mondiale? E, in particolare, riconosce tale obiettivo anche per la Svizzera?
2. Per raggiungere l'obiettivo, il Consiglio federale è pronto a proporre al Parlamento di rafforzare le misure finora previste e l'adozione di nuove misure?
3. Quali misure concrete già esistenti o previste devono essere rafforzate per cogliere l'obiettivo di un saldo netto di zero emissioni entro il 2030?
4. Quali nuove misure concrete devono essere previste per raggiungere l'obiettivo di un saldo netto di zero emissioni entro il 2030?

Motivazione

Il movimento globale di sciopero degli studenti per il clima ha spinto la politica climatica in cima all'agenda politica anche in Svizzera. E questo per validi motivi, perché in gioco ci sono il nostro futuro e la necessità comune di scongiurare la crisi climatica. Gli attivisti per il clima affermano giustamente che i Paesi industrializzati altamente sviluppati detengono un ruolo guida nel far fronte alla crisi climatica sul piano della giustizia climatica, e che devono arrivare a un saldo netto di zero emissioni di gas serra già entro il 2030. Questa richiesta è sostenuta da più di 12 000 scienziati affermati.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il rapporto speciale pubblicato a inizio ottobre 2018 dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) delle Nazioni unite sulle conseguenze del riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius sottolinea la necessità di intervento e indica che le emissioni di CO₂ dovrebbero essere pari a zero entro il 2050 e che gli altri gas serra quali il metano e il protossido di azoto dovrebbero essere ridotti in misura massiccia. A più lungo termine, sempre secondo il suddetto rapporto, il bilancio delle emissioni dovrà essere negativo, il sequestro di CO₂ dall'atmosfera deve quindi essere superiore alle emissioni. Alla luce di queste conoscenze, il Consiglio federale analizza l'obiettivo indicativo a lungo termine della Svizzera per il 2050.
2. Sulla base di una consultazione svolta nel 2016, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento con il messaggio del 1° dicembre 2017 sulla revisione della legge sul CO₂ le sue proposte per la fase successiva della politica climatica fino al 2030. Il Consiglio federale verificherà periodicamente l'efficacia delle misure in materia di politica climatica come pure la necessità di adottare altre misure. Il Parlamento può tuttavia tenere conto nelle sue deliberazioni degli ultimi sviluppi e decidere misure supplementari o obiettivi più ambiziosi.
- 3./4. Un saldo netto di zero emissioni significa che le fonti e i pozzi di CO₂ sono in una situazione di equilibrio. L'obiettivo di un saldo netto di zero emissioni della Svizzera entro il 2030 non può e non vuole essere raggiunto con nessuna delle misure proposte nel quadro della revisione totale della legge sul CO₂, poiché nemmeno il Consiglio federale con il messaggio sulla revisione sul CO₂ punta a tale obiettivo. In questo caso, un immediato massiccio inasprimento delle misure esistenti porterebbe a cambiamenti solo a determinate condizioni. Il rinnovo completo della flotta di veicoli dura almeno 14 anni. Nel settore degli edifici e dell'industria i cicli di investimento sono più lunghi. Per raggiungere un saldo netto di zero emissioni entro il 2030 tutte le attività che generano gas serra, quali la combustione di energie fossili e rifiuti, determinati processi industriali (p. es. cemento o prodotti chimici) e fattori di produzione agricoli quali i fertilizzanti o il



bestiame, dovranno essere vietati o potrebbero essere ammessi solo se il CO₂ può essere assorbito dall'ecosistema, sequestrato dall'atmosfera e immagazzinato in depositi geologici. Una misura di tale ampiezza non avrebbe scampo rispetto al principio della proporzionalità.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (5)

Arslan Sibel, Glättli Balthasar, Mazzone Lisa, Rytz Regula, Töngi Michael

19.3342

 Postulato

Introdurre un sistema di autorizzazioni per gli open government data

Depositato da: Badran Jacqueline
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di studiare la possibilità di introdurre un sistema di autorizzazioni a bassa soglia nella strategia open government data. Allo scopo vanno definiti criteri omogenei che permettano di stabilire quali dati debbano essere sempre liberamente e gratuitamente accessibili a quali finalità e a quali attori, quali possano essere accessibili gratuitamente su richiesta e quali possano essere accessibili soltanto a pagamento.

Motivazione

In tutt'Europa, da anni è in corso un'intensa attività di lobbying per l'accesso gratuito agli utilissimi dati delle amministrazioni pubbliche, soprattutto da parte dei giganti del web. Al motto di "open government data" (OGD), si sostiene che i dati sono già stati pagati dai contribuenti e dovrebbero quindi essere messi a disposizione gratuitamente. In questo modo PMI e start-up innovative potrebbero sviluppare nuove applicazioni.

In effetti, nel settore dei monopoli naturali, per esempio i geodati e i dati meteorologici, la Confederazione dispone di utilissimi dati di alta qualità la cui rilevazione è molto onerosa. Rendere accessibili gratuitamente tutti i dati, indipendentemente dallo scopo di utilizzazione e dagli attori interessati sarebbe l'esatto contrario del servizio pubblico.

La rilevazione è estremamente costosa e chi intende utilizzare i dati a scopi meramente commerciali deve contribuire al suo finanziamento. Servizio pubblico significa mettere i dati dell'amministrazione a disposizione della scienza, della ricerca e dello sviluppo, della promozione dell'innovazione, delle organizzazioni partner e delle organizzazioni non profit che perseguono scopi d'interesse pubblico, non fornirli gratuitamente ai giganti del web per la loro commercializzazione esclusiva.

La Confederazione deve quindi conservare la sovranità sui dati: deve garantirne l'accessibilità secondo regole omogenee, ma deve anche poter decidere in ogni singolo caso se l'utilizzazione prevista sia di pubblica utilità. La soppressione totale della sovranità statale sui dati non potrà mai essere nell'interesse pubblico.

Anzi, l'accessibilità completa e incondizionata di tutti i dati favorirebbe i soggetti sbagliati. In particolare i giganti del web come Google, Apple e Microsoft, che potrebbero per esempio migliorare considerevolmente i loro servizi geografici e meteorologici sviluppando nuove applicazioni che sottrarrebbero il mercato alle PMI e alle start-up innovative locali. Tutto il contrario della promozione dell'innovazione perseguita dalla strategia OGD. Sarebbe pertanto molto più appropriato un sistema di autorizzazioni che consentisse alle PMI e alle start-up, su richiesta, di accedere agevolmente, gratuitamente e senza complicazioni burocratiche a dati essenziali per la loro attività.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

La nuova strategia OGD 2019–2023 non prevede essenzialmente alcuna segmentazione dell'offerta OGD per gruppi di utenti. L'incremento della qualità e dell'utilizzo degli OGD offerti dal portale gioca invece un ruolo fondamentale. Per questa ragione saranno svolte una o più analisi degli utenti. Queste analisi consentiranno di valutare in che misura sia possibile identificare e descrivere i gruppi di utenti e le loro esigenze. Ai lavori parteciperà anche il gruppo di lavoro "Questioni finanziarie", che in passato ha, tra l'altro, già elaborato criteri per la distinzione tra OGD e prestazioni individuali per clienti specifici.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (3)

Aebischer Matthias, Hardegger Thomas, Nordmann Roger

19.3343

 Interpellanza

Finanziamento eccessivo delle piccole centrali idroelettriche

Depositato da: Friedl Claudia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Stando alla Fondazione RIC, il numero di piccole centrali idroelettriche è in costante aumento. Se il 3 gennaio 2013 erano in esercizio 280 piccole centrali idroelettriche, nel gennaio 2019 erano già 582. In diversi interventi parlamentari (Semadeni, Fluri) è già stato sottolineato che le piccole centrali idrauliche ottengono un finanziamento eccessivo, vale a dire che i contributi versati per chilowattora nel corso degli anni superano di gran lunga l'investimento edilizio. Il professor Gunzinger del Politecnico di Zurigo sostiene invece l'idea di investire molto di più nella promozione dell'energia solare. In Svizzera ci sono circa 400 chilometri quadri di tetti. Per l'approvvigionamento elettrico della Svizzera basterebbe produrre energia solare su 100 chilometri quadri. Ciò consentirebbe di ridurre drasticamente l'impatto sulla natura.

Il Consiglio federale è invitato a pronunciarsi sulle seguenti domande in relazione alla promozione e alla costruzione di piccole centrali idroelettriche:

1. Il Collegio è a conoscenza del finanziamento eccessivo delle piccole centrali idroelettriche?
2. Quanti milioni di franchi ha finora versato la Confederazione, sotto forma di sussidi, alle piccole centrali idroelettriche fino a 10 megawatt?
3. Quanti milioni di franchi di sussidi continuerà a pagare la Confederazione per le piccole centrali idroelettriche fino alla scadenza legale di questo programma di promozione?
4. È possibile che le piccole centrali idroelettriche sovvenzionate paghino dividendi? In caso affermativo, è noto l'importo dei dividendi finora versati in Svizzera da parte delle piccole centrali idroelettriche sovvenzionate? Quali sono i dividendi attesi entro la fine del programma di sostegno delle piccole centrali idroelettriche, conformemente alla legge sull'energia?
5. I dati relativi alle domande 2–4 (dividendi già versati/non ancora versati) possono essere suddivisi in:
 - a. piccole centrali idroelettriche nuove,
 - b. piccole centrali idroelettriche esistenti,
 - c. impianti di acqua potabile?
6. In considerazione delle lunghe liste di attesa per i sussidi agli impianti fotovoltaici, non sarebbe più efficace trasferire i sussidi dalle piccole centrali idroelettriche al fotovoltaico al fine di aumentare rapidamente la produzione di elettricità rinnovabile?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Da quando è stato introdotto il sistema di remunerazione a copertura dei costi, o orientato ai costi, per l'immissione in rete di elettricità (RIC), le tariffe degli impianti di riferimento sono state regolarmente verificate e adattate più volte. Il Consiglio federale non è pertanto a conoscenza di un sistematico sovrafinanziamento delle piccole centrali idroelettriche. Tuttavia, nell'ambito del sistema di impianti di riferimento della RIC, può accadere che i singoli impianti siano sostenuti in misura eccessiva o insufficiente.
2. Nel periodo 2009–2017 sono stati versati sussidi per un totale di circa 643 milioni di franchi a piccole centrali idroelettriche fino a 10 megawatt.
3. I compensi versati ai gestori di piccole centrali idroelettriche variano di anno in anno. Ciò è riconducibile in particolare alla fluttuazione della produzione dovuta alle condizioni meteorologiche, all'adeguamento annuale dei tassi di remunerazione in funzione dei volumi di produzione e alla variazione dei prezzi di mercato. Inoltre, oggi non è ancora noto quanti impianti saranno effettivamente realizzati e quando saranno messi in esercizio. Non è quindi possibile quantificare l'importo previsto dei sussidi fino alla scadenza del sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità.

4. Sì, la legge sull'energia (LEne; RS 730.0) lo consente. Gli investitori si aspettano di regola che il proprio capitale investito produca un rendimento in linea con le condizioni di mercato e il rischio. Senza questo incentivo, non vi saranno investimenti nelle piccole centrali idroelettriche, importanti per la Strategia energetica 2050. Per questo motivo, la remunerazione dell'impianto di riferimento comprende anche un rendimento adeguato del capitale proprio e del capitale di debito impiegato attraverso un cosiddetto Weighted Average Cost of Capital (WACC) del 5 per cento circa. L'ammontare dei dividendi è di competenza delle singole strutture giuridiche e non è noto al Consiglio federale. Spetta al produttore decidere se distribuire il rendimento del capitale proprio sotto forma di dividendi, trattenerlo come riserva o reinvestirlo nella centrale elettrica.

5. La remunerazione per l'immissione in rete di elettricità corrisposta nel 2017 alle piccole centrali idroelettriche era così ripartita: il 55 per cento dei fondi, pari a 107 milioni di franchi, è stato versato per nuovi impianti. Di conseguenza, i proprietari di impianti notevolmente ampliati o rinnovati hanno ricevuto il 45 per cento (88 milioni di franchi). Per le centrali elettriche ad acqua potabile è stato versato il 13 per cento, ovvero 26 milioni di franchi. Non è possibile fornire informazioni sui versamenti e i dividendi futuri (cfr. risposte alle domande 3 e 4).

6. No. La trasformazione del sistema energetico secondo la Strategia energetica 2050 si basa sul potenziale di tutte le energie rinnovabili. Beneficiano pertanto di un sostegno tutte le fonti di energia rinnovabile. Il fattore tempo svolge solo un ruolo secondario a breve termine, motivo per cui il potenziamento esclusivo del fotovoltaico non è né efficace né conforme al mandato legale.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Barrile Angelo, Frei Daniel, Graf Maya, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Töngi Michael

19.3344

 Interpellanza

Investimenti delle banche di sviluppo in tecnologie che emettono CO2

Depositato da: Friedl Claudia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

La Svizzera è azionista delle principali banche multilaterali di sviluppo e contribuisce a intervalli regolari ad alimentare i fondi della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo e della Banca africana di sviluppo per un totale di circa 300 milioni di franchi all'anno. Sebbene i criteri per sostenere le centrali elettriche alimentate a petrolio, gas e carbone siano stati inaspriti dall'accordo di Parigi sul clima del 2015, alcune centrali a carbone in India, Bangladesh e Myanmar sono state comunque cofinanziate dalle banche multilaterali di sviluppo. Ad esempio, l'AIIB ha investito nel fondo IFC Emerging Asia Fund, che a sua volta ha cofinanziato tecnologie di emissione di CO2 in Myanmar (cementificio e relativa centrale elettrica a carbone).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanto denaro hanno investito le banche multilaterali di sviluppo dal gennaio 2016 in progetti che hanno permesso la costruzione, la manutenzione o il miglioramento delle centrali elettriche alimentate a petrolio, gas o carbone? Come è ripartita questa somma (casistica)? Ciò che interessa sono il Gruppo della Banca mondiale, le banche regionali (AfDB, AsDB, IDB, BERS, BEI) e anche l'AIIB.
2. Come ha votato il gruppo di voto svizzero in ciascuno di questi casi?
3. Quali misure concrete sta adottando la Svizzera per attuare nelle banche e nei fondi multilaterali di sviluppo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Tra il 2016 e il 2018 le banche multilaterali di sviluppo compartecipate dalla Svizzera (Gruppo della Banca mondiale, AfDB, AsDB, IDB, BERS e AIIB), hanno impegnato una somma pari a 4 miliardi di dollari per finanziare centrali alimentate a petrolio e gas, ripartita su 38 progetti. Da soli, dieci di questi progetti riguardano il Bangladesh, un Paese che sta abbandonando il carbone a favore del gas e delle energie rinnovabili. Gli impegni complessivi di queste banche nel medesimo periodo (senza le cifre del 2018 di AsDB, IDB e AIIB, perché non ancora comunicate) ammontano a 324 miliardi di dollari, di cui 77 miliardi (28 per cento) destinati a progetti climatici.

Tra il 2016 e il 2018 nessuna di queste banche ha sottoposto al proprio consiglio esecutivo, per decisione, un progetto di centrale a carbone. I progetti che da tempo la Banca mondiale seguiva per finanziare una centrale a carbone da 500 megawatt in Kosovo sono stati abbandonati nel 2018.

2. La Svizzera ha approvato tutti i 38 progetti perché l'utilità che ne discende in termini di sviluppo (innanzitutto l'approvvigionamenti elettrico, la creazione di valore aggiunto e di posti di lavoro) prevale sul carico ambientale. Nella maggior parte dei casi, queste centrali termiche che beneficiano di un sostegno sono moderni impianti a gas che emettono quantità nettamente inferiori di CO2 rispetto alle centrali alimentate a carbone o a petrolio. In molti Paesi questa tecnologia è necessaria per assicurare sul lungo periodo la transizione energetica verso le energie rinnovabili. Le centrali a gas possono sfruttare anche il gas che finora veniva bruciato "a torcia". Nell'Europa dell'est, inoltre, il calore generato dalle centrali a gas viene convogliato nelle reti di teleriscaldamento. Nel caso di due centrali a gas in Brasile e Bangladesh cofinanziate dall'IFC (International Finance Corporation) nel 2018, l'impresa generale è svizzera.

Per il cementificio in Myanmar non è stata finanziata nessuna centrale a carbone: il carbone serve da combustibile per la produzione di klinker. Questo investimento consente di creare diverse centinaia di posti di lavoro in una regione povera e contribuisce al potenziamento delle infrastrutture in un'area che ne ha urgente bisogno. È inoltre il primo esempio in Myanmar di un cementificio che si avvale del termorecupero, a tutto vantaggio dell'efficienza energetica.

3. Come già illustrato nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza Friedl [18.3695](#), "Investimenti delle banche di sviluppo nelle centrali a carbone. Atteggiamiento e provvedimenti da parte della Svizzera", la



Svizzera s'impegna a favore di standard ambientali elevati e obiettivi climatici di ampia portata da parte delle banche multilaterali e del fondo. Per esempio, nei negoziati per la ricapitalizzazione del fondo della Banca mondiale per i Paesi più poveri la Svizzera si schiera regolarmente tra i difensori del clima, tema prioritario. La Svizzera inoltre incoraggia un'attuazione coerente degli obiettivi climatici del Gruppo della Banca mondiale – fortemente aumentati nel 2018 – che dal 2021 al 2025 intende stanziare complessivamente 200 miliardi di dollari per interventi climatici nei Paesi in via di sviluppo. La Svizzera sostiene le sue istituzioni multilaterali partner affinché si impegnino a favore di condizioni quadro adeguate nei Paesi in via di sviluppo per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, ad esempio lo smantellamento dei sussidi per le energie fossili che in tutto il mondo ammontano a centinaia di miliardi di dollari all'anno. La Svizzera dunque sostiene le banche di sviluppo nel loro ruolo pionieristico di contribuire a impiantare nei Paesi in via di sviluppo tecnologie a basso consumo energetico come l'energia solare o eolica.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (13)

Frei Daniel, Graf Maya, Graf-Litscher Edith, Hadorn Philipp, Hardegger Thomas, Jans Beat,
Maire Jacques-André, Molina Fabian, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska,
Semadeni Silva, Töngi Michael

19.3345

 Interpellanza**Necessità di ricerca sugli effetti dei campi elettromagnetici su animali e piante**

Depositato da: Friedl Claudia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

La legge federale sulla protezione dell'ambiente prevede la protezione preventiva dell'uomo, degli animali e delle piante contro le emissioni nocive e fastidiose. Tali immissioni comprendono i campi elettromagnetici a bassa frequenza delle linee ad alta tensione e i campi elettromagnetici ad alta frequenza della telefonia mobile. L'ampliamento in corso della rete di telefonia mobile di quinta generazione dà adito a nuove discussioni sugli effetti dei campi elettromagnetici.

Le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente in materia di campi elettromagnetici sono state attuate dal Consiglio federale nel 1999 con l'ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Le norme vigenti sui valori limite ivi contenute si riferiscono solo all'uomo, ma non agli animali e alle piante. Finora si sa molto poco sui possibili danni causati dai campi elettromagnetici generati tecnicamente, soprattutto su animali e piante. Gli autori di un nuovo studio dell'UE sono giunti alla conclusione che le conoscenze acquisite finora inducono a temere effetti negativi sugli animali e sulle piante. Occorre quindi approfondire la ricerca in materia.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono gli uffici federali responsabili della protezione degli animali e delle piante dai campi elettromagnetici? Esistono studi su questo argomento noti a tali uffici?
2. Il Consiglio federale è disposto a promuovere la ricerca sui rischi dei campi elettromagnetici per gli animali e le piante?
3. Il Consiglio federale intende attuare le disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente ed emanare apposite ordinanze volte a proteggere a titolo preventivo l'uomo, gli animali e le piante dai rischi legati ai campi elettromagnetici?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. La protezione degli animali e delle piante è di competenza di più uffici federali. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile per gli animali da reddito, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per la flora e la fauna selvatiche e l'Ufficio federale dell'agricoltura per le piante utili.

Su mandato dell'UFAM, un gruppo consultivo di esperti in materia di RNI (Berenis) esamina dal 2014 i lavori scientifici pubblicati relativi agli effetti sulla salute delle radiazioni non ionizzanti. Seleziona gli studi da sottoporre a una valutazione dettagliata, che a suo parere sono o potrebbero essere rilevanti per la protezione dell'uomo. La Confederazione ha adottato misure anche per quanto riguarda gli effetti delle radiazioni non ionizzanti su animali e piante:

- il centro di notifica "Animali da reddito e radiazioni non ionizzanti", istituito temporaneamente su mandato dell'UFAM e destinato ai detentori svizzeri di animali, ha dimostrato che solo pochi di essi hanno il sospetto che i disturbi alla salute dei loro animali siano riconducibili alle radiazioni non ionizzanti;
- in base a numerosi studi, il centro per la ricerca sulle api di Agroscope a Liebefeld-Posieux e la comunità internazionale di ricerca ritengono poco probabile che l'aumento delle perdite, durante il periodo invernale, nelle popolazioni di api mellifere e selvatiche sia riconducibile alle radiazioni non ionizzanti;
- per le piante, la ricerca si focalizza su altri fattori di stress, ragione per cui non sono al momento in corso studi nell'ambito delle radiazioni non ionizzanti.

2. Se sussiste un sospetto concreto che le radiazioni non ionizzanti danneggiano animali e/o piante il Consiglio federale, nel quadro del credito attuale degli uffici federali, è disposto a rafforzare la ricerca anche nel settore degli effetti dei campi elettromagnetici su animali e piante.

3. Il Consiglio federale si preoccupa di proteggere contro gli effetti delle radiazioni non ionizzanti sia l'uomo



sia gli animali e le piante. In presenza di un sospetto avvalorato a livello scientifico che tali radiazioni potrebbero nuocere a piante e/o animali, i servizi federali competenti valuteranno eventuali integrazioni delle basi legali. Al momento non sussiste tuttavia alcuna necessità in tal senso.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (10)

Barrile Angelo, Frei Daniel, Graf Maya, Hardegger Thomas, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Töngi Michael

19.3346

 Interpellanza

Garantire il mantenimento di quattro collegamenti giornalieri Losanna-Parigi via Vallorbe e Dole secondo la proposta vodese

Depositato da: Grin Jean-Pierre
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

In occasione dei prossimi negoziati con Lyria e la Francia, il Consiglio federale è disposto a sostenere la proposta vodese che con un orario diverso consentirebbe il mantenimento di quattro collegamenti giornalieri Losanna-Parigi via Vallorbe, e questo malgrado una flotta di materiale rotabile ridotta?

Motivazione

L'acquisto di soltanto quindici convogli a due piani da parte di Lyria e il suo rifiuto di avere due tipi di flotta in servizio, ossia a uno e a due piani, sono secondo la stessa impresa di trasporto francese il motivo della soppressione di un collegamento al giorno via Vallorbe. Il Consiglio di Stato vodese ha fatto una proposta concreta con una griglia oraria che consentirebbe il mantenimento di quattro collegamenti via Vallorbe, e questo anche con l'utilizzo di sette convogli. Rammenta inoltre che far transitare un numero maggiore di viaggiatori via Ginevra equivarrebbe a incitarli, la prossima volta, a prendere un treno per Cointrin e volare poi fino a Parigi con Easyjet. Per ragioni ecologiche, su questo breve tragitto dovrebbe invece essere favorito il treno.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale condivide la valutazione dell'autore dell'interpellanza secondo cui dal punto di vista ecologico i collegamenti ferroviari tra la Svizzera e Parigi sono migliori di quelli aerei.

Negli ultimi anni la Confederazione ha partecipato con 60 milioni di franchi al finanziamento di interventi sulla tratta Losanna-Vallorbe-Frasne-Digione per mantenere i collegamenti TGV con Parigi. In particolare è stato necessario adeguare l'alimentazione elettrica e la sagoma della tratta per consentire l'impiego dei nuovi treni TGV a due piani previsto da dicembre 2019. Gli investimenti della Confederazione, pur favorendo il traffico ferroviario internazionale, non determinano la garanzia dei diritti acquisiti riguardo alla portata dell'offerta. Lyria deve fornire i servizi TGV internazionali in modo che i costi risultino complessivamente coperti.

Il Consiglio federale non conduce negoziati con il gestore Lyria o la vicina Francia in merito all'offerta d'orario sulla linea TGV Losanna-Vallorbe-Parigi. Prende atto che, da dicembre 2019, Lyria proporrà tra Losanna e Parigi soltanto tre anziché quattro collegamenti TGV al giorno via Vallorbe, visto il nuovo collegamento giornaliero via Ginevra. L'offerta di posti cresce comunque, poiché le nuove composizioni bipiano hanno una capienza di 510 posti a sedere contro i 360 dei treni attuali.

Il progetto "Lyria 2020" comporta la riconversione da 21 convogli monopiano di costruzione meno recente a 15 nuovi treni a due piani.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3347

 Mozione**Per un diritto in materia di proprietà per piani moderno e praticabile**

Depositato da: Flach Beat
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Oppositori: Egloff Hans
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le lacune e le possibilità di migliorare il diritto in materia di proprietà per piani e, laddove necessario, di proporre modifiche di legge, concentrandosi sui settori che spesso pongono problemi nella prassi.

Motivazione

A marzo 2019 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sul vigente diritto in materia di proprietà per piani. Il rapporto si fonda sulla perizia di due rinomati esperti di diritto (prof. Bettina Hürlimann-Kaup e prof. Jörg Schmid). La perizia giunge alla conclusione che nel complesso l'istituto della proprietà per piani ha dato buoni risultati. Ha tuttavia individuato alcuni settori di tale diritto nei quali sono possibili miglioramenti e ne menziona addirittura alcuni in cui è necessario un immediato intervento legislativo. Nel suo parere sulla perizia, il Consiglio federale riconosce la necessità di una revisione di alcuni ambiti del diritto in materia di proprietà per piani e mostra un atteggiamento aperto nei confronti di una pertinente discussione politica in Parlamento. La presente mozione si prefigge di avviare la discussione.

L'esame dei settori del diritto in materia di proprietà per piani da adeguare va incentrato sull'acquisto di proprietà per piani su progetto. Tale questione attualmente non è oggetto di un particolare disciplinamento legale e solleva molti interrogativi all'atto pratico. Un altro settore importante è quello dei lavori di costruzione nelle parti comuni. A dipendenza del tipo di lavoro di costruzione (necessario, utile o diretto all'abbellimento e alla comodità), è previsto un quorum diverso per la decisione. La qualificazione dei lavori di costruzione concreti pone spesso problemi nel quotidiano. Un riesame di queste norme aumenterebbe la certezza giuridica ed è pure raccomandata nella perizia. Quale elemento importante per l'attuazione della svolta energetica, andrebbe pure esaminata la necessità di modifiche legislative volte ad agevolare il risanamento energetico di proprietà per piani.

Nell'attuazione della mozione e nell'elaborazione delle pertinenti modifiche di legge vanno coinvolti anche esperti di diritto e specialisti del settore edilizio esterni.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



Cofirmatari (9)

Bertschy Kathrin, Birrer-Heimo Prisca, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Friedl Claudia, Grossen Jürg,
Moser Tiana Angelina, Vogler Karl, Weibel Thomas

19.3350

 Interpellanza

Le resistenze agli antibiotici non vengono eliminate dagli impianti di depurazione

Depositato da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Uno studio condotto dall'EAWAG e presentato al pubblico il 12 dicembre 2018 ha evidenziato come gli impianti di depurazione non solo non sono in grado di eliminare completamente le resistenze agli antibiotici ma che dette resistenze sono attive e mutevoli anche nelle acque di scarico

(https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/resistenzen-schmuggeln-sich-durch-klaeranlagen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0646f1b2f66cd6736b57)

Dallo studio è emersa anche una connessione tra la frequenza delle resistenze e la presenza di antibiotici nelle acque di scarico. Se i batteri resistenti agli antibiotici fuoriescono nell'ambiente, vi sopravvivono meglio degli agenti patogeni.

In tale contesto sorgono i seguenti quesiti:

1. Alla luce degli esiti dello studio, il Consiglio federale come valuta l'aumento di germi resistenti agli antibiotici?
2. Quali conclusioni ne trae per quanto riguarda la qualità dell'approvvigionamento di acqua potabile, che dipende dai corsi d'acqua in cui vengono immesse le acque trattate?
3. Quale impatto hanno gli esiti dello studio sulle disposizioni legali riguardanti gli standard applicabili agli impianti di depurazione e il potenziamento di detti impianti?
4. In che modo gli esiti dello studio possono incidere sulla strategia della Confederazione in materia di antibiotici e, segnatamente, sugli interventi diretti a ridurre il loro impiego?
5. A quali successi hanno già portato la revisione della legge sulla protezione delle acque decisa dal Parlamento nel 2014 e le misure stabilite per contrastare i microinquinanti negli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico?
6. Qual è l'efficacia degli attuali metodi di rilevamento utilizzati per individuare gli organismi resistenti agli antibiotici nelle acque di scarico?
7. In che misura i provvedimenti noti e utilizzati oggi per rimuovere i microinquinanti si prestano anche per eliminare gli organismi resistenti agli antibiotici presenti nelle acque di scarico?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Lo studio dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag) mostra che i batteri resistenti agli antibiotici negli impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) sono rimossi dal 90 al 99 per cento. Attualmente non è possibile valutare in via definitiva in che misura i restanti batteri resistenti agli antibiotici contribuiscano all'aumento di resistenze negli agenti patogeni umani e animali.
2. L'acqua potabile è protetta da diverse barriere. La risorsa di acqua potabile più importante è costituita dalle acque sotterranee. Le acque superficiali contenenti acque di scarico attraversano dapprima uno strato di suolo che separa le acque superficiali da quelle sotterranee (infiltrazione). In questo modo, e attraverso le ulteriori fasi di trattamento, è possibile evitare che i batteri contaminino l'acqua potabile. Allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo per l'approvvigionamento di acqua potabile può essere escluso quasi del tutto.
- 3./7. Il potenziamento degli IDA avviato nel 2016 ha l'obiettivo di ridurre i microinquinanti come per esempio i medicinali o i biocidi. Attualmente si sta studiando in che misura le procedure adottate rimuovano anche i batteri resistenti. Al momento il Consiglio federale reputa che il rischio dovuto ai batteri resistenti nelle acque di scarico sia relativamente basso, e che quindi non sussista alcuna necessità di regolamentazione aggiuntiva.
4. La causa principale dello sviluppo di resistenza è l'utilizzo eccessivo e inappropriato di antibiotici in ambito



sanitario e negli allevamenti. La Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR) del Consiglio federale si focalizza proprio su queste cause: gli antibiotici devono essere utilizzati nella misura necessaria, ma il meno possibile. I risultati dello studio dell'Eawag non influiranno su questo orientamento.

5. Attualmente sono in esercizio otto IDA dotati di fasi di depurazione supplementari finalizzate a eliminare le sostanze organiche in tracce e ne sono previsti altri 24. L'attuazione delle misure procede bene. Tutti i Cantoni hanno definito gli IDA da potenziare nel quadro di una pianificazione. Nel frattempo, l'eliminazione di antibiotici e altre sostanze organiche in tracce avviene con successo in circa il 10 per cento delle acque di scarico comunali.

6. I metodi di misurazione utilizzati oggi non sono metodi di routine per identificare e quantificare i batteri resistenti nelle acque e quindi non sono adatti a un impiego standardizzato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (25)

Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Estermann Yvette, Feri Yvonne, Frei Daniel, Friedl Claudia, Giezendanner Ulrich, Graf Maya, Gugger Niklaus-Samuel, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Heer Alfred, Heim Bea, Kiener Nellen Margret, Kutter Philipp, Masshardt Nadine, Moser Tiana Angelina, Munz Martina, Rickli Natalie, Ritter Markus, Schneider Schüttel Ursula, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Vogler Karl, Weibel Thomas

19.3351

 Interpellanza

Iniziativa "Choosing wisely". La Confederazione è invitata a sostenere le società mediche specialistiche nell'elaborazione di raccomandazioni

Depositato da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nel 2011 un gruppo di medici statunitensi ha dato avvio all'iniziativa "Choosing wisely", il cui obiettivo non è soltanto quello di prendere "decisioni intelligenti", ma anche di promuovere un dibattito aperto tra il corpo medico, i pazienti e il pubblico. In Svizzera l'iniziativa è stata recepita con il nome di "smarter medicine". Al centro del progetto "Choosing wisely/smarter medicine" vi sono le cosiddette liste "Top 5" per ogni disciplina clinica, nelle quali sono elencati cinque interventi medici generalmente non necessari. In Svizzera nove società mediche partecipano attualmente all'iniziativa, per cui sono già state pubblicate dieci liste "Top 5".

L'Ufficio federale della sanità pubblica è invitato a promuovere e sostenere in forma adeguata le società mediche specialistiche e le associazioni professionali non mediche che potrebbero fatturare le prestazioni corrispondenti secondo la LAMal e che non hanno ancora pubblicato una lista "Top 5" con raccomandazioni su interventi medici da evitare.

Invito perciò il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la sua posizione di fondo sull'iniziativa "Choosing wisely/smarter medicine"?
2. Quali possibilità intravede per sostenere l'allestimento di liste "Top 5" e per promuoverne la pubblicazione?
3. Quale statuto intende dare a queste liste?
4. Come ritiene di poter sostenere l'attuazione delle raccomandazioni ivi contenute?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa internazionale "Choosing wisely" e la sua attuazione nel quadro della campagna per una medicina più intelligente ("smarter medicine") siano un approccio bottom up importante al fine di contribuire a una maggiore appropriatezza dell'assistenza sanitaria. Scopo di questo approccio è sensibilizzare il corpo medico, i pazienti e la popolazione sul ricorso adeguato alle prestazioni sanitarie e sul tema della sovramedicalizzazione (secondo il motto "meno è meglio"), nonché istituire un dialogo tra pazienti e medici per le decisioni terapeutiche. Un fattore di successo essenziale è che l'iniziativa è stata promossa da ambienti specialistici per ambienti specialistici.

2./4. È innanzitutto compito delle associazioni specialistiche elaborare linee guida cliniche e promuovere un'assistenza sanitaria appropriata di buona qualità. Oltre all'allestimento di liste "Top 5", l'iniziativa "Choosing wisely" include anche campagne e un dibattito pubblico. La Confederazione sostiene idealmente la campagna per una medicina più intelligente.

3. Le cosiddette liste "Top 5" indicano in quali casi determinate prestazioni non apportano benefici e non intervenire può essere, per il paziente, meglio che "fare qualcosa". Si tratta di raccomandazioni che consentono di prendere decisioni adeguate riguardo alla scelta di una prestazione, tenendo conto dell'intero quadro patologico e delle condizioni di vita del paziente. Per trovare la strategia di cura più adatta alla situazione, ciò può significare anche prendere decisioni terapeutiche divergenti dalla raccomandazione riferita a una singola patologia.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Barrile Angelo, Birrer-Heimo Prisca, Crottaz Brigitte, Estermann Yvette, Feri Yvonne, Giezendanner Ulrich, Gugger Niklaus-Samuel, Gysi Barbara, Hadorn Philipp, Heer Alfred, Heim Bea, Humbel Ruth, Kiener Nellen Margret, Kutter Philipp, Masshardt Nadine, Rickli Natalie, Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Weibel Thomas

19.3353

 Interpellanza

Adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni di montagna. Quali misure specifiche intende adottare il Consiglio federale?

Depositato da: Bulliard-Marbach Christine
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

In questo contesto mi permetto di rivolgere al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Sulla base degli scenari climatici più recenti (CH 2018) in quali settori il Consiglio federale ritiene che sussistano le sfide maggiori per le regioni di montagna in relazione ai cambiamenti climatici?
2. Da tale analisi, come valuta le misure attuate finora sulla base del piano d'azione 2014–2019 per incentivare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni di montagna, segnatamente con riguardo al turismo alpino, all'agricoltura di montagna, all'economia alpestre, al settore energetico, alla gestione delle risorse idriche e alle misure infrastrutturali, in relazione alla prevenzione dei rischi naturali?
3. Quali misure supplementari intende considerare il Consiglio federale per incentivare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni di montagna in tali settori? Quali mezzi finanziari intende destinare a tale scopo?
4. Secondo il Consiglio federale, la collaborazione istituzionale esistente tra Uffici federali, Confederazione, Cantoni, Comuni e attori regionali è sufficiente per attuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni di montagna? Quali miglioramenti si possono concepire?
5. Considerate le particolari e specifiche ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle regioni di montagna e l'urgenza di attuare misure di adattamento, il Consiglio federale è disposto a elaborare e attuare un piano d'azione per i cambiamenti climatici nelle regioni di montagna?

Motivazione

Gli scenari climatici più recenti della Confederazione evidenziano che le regioni di montagna svizzere sono particolarmente colpite dai cambiamenti climatici. Questi ultimi hanno un impatto non solo sull'habitat, ma anche sulla base economica e sulle risorse naturali. Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici sono quindi di importanza vitale per le regioni di montagna.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha elaborato diverse basi per l'adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente il piano d'azione 2014–2019. Dal primo rapporto di controlling sull'attuazione del piano d'azione è risultato che, in relazione ai cambiamenti climatici, sussiste ancora una grande necessità di intervento in diversi settori particolarmente rilevanti per le regioni di montagna, in particolare nella politica del turismo e nella gestione delle risorse idriche.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Nella sua strategia "Adattamento ai cambiamenti climatici", il Consiglio federale ha identificato le principali sfide per la Svizzera legate ai cambiamenti climatici. Le regioni di montagna dovranno affrontare una crescente siccità, l'aumento del rischio di piene, l'innalzamento del limite delle nevicate, la riduzione della stabilità dei pendii e l'aumento dei movimenti di versante e, infine, i mutamenti nella composizione delle specie, negli spazi vitali e nel paesaggio. La strategia di adattamento si basa sugli scenari climatici CH 2011. I nuovi scenari climatici CH 2018 mostrano lo stesso quadro e portano alle stesse conclusioni per quanto attiene alle sfide.

2./5. La strategia di adattamento è una strategia a livello federale che non opera nessuna distinzione fra le grandi aree geografiche della Svizzera e non prevede pertanto nemmeno un piano d'azione specifico per le regioni di montagna. Numerosi Cantoni di montagna hanno però elaborato propri rapporti sul clima, strategie e piani di misure.

Le misure del piano d'azione 2014–2019 sono attuate nel quadro delle politiche settoriali corrispondenti. Nel

caso dei pericoli naturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento della gestione integrale dei rischi recepito nei progetti singoli "Opere di protezione e documentazione sui pericoli" e "Bosco di protezione" degli accordi programmatici con i Cantoni. Per la gestione della crescente siccità, approvando il rapporto in risposta al postulato Walter Hansjörg 10.3533, il Consiglio federale ha disposto misure concrete nella gestione delle acque e nell'agricoltura. Le misure nel settore del turismo mirano allo sviluppo ulteriore degli sport sulla neve e al rafforzamento e riposizionamento del turismo estivo e quattro stagioni. Queste misure dovranno essere mantenute e sviluppate ulteriormente anche in futuro.

3. Il Consiglio federale analizza attualmente la necessità di intervento nell'ambito dell'adattamento e presenterà entro fine anno un secondo piano d'azione per il periodo 2020–2024, in cui sarà illustrato anche il fabbisogno finanziario.

4. Ai fini della collaborazione con i Cantoni per le questioni intersettoriali, dal 2014 la Confederazione organizza una conferenza annua di coordinamento con i Cantoni. La collaborazione per l'adattamento nelle politiche settoriali avviene nel quadro dei contenitori e dei processi esistenti. Nell'ambito della revisione totale della legge sul CO₂ il Consiglio federale propone un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (19)

Ammann Thomas, Bregy Philipp Matthias, Béglé Claude, Campell Duri, Candinas Martin, Egger Thomas, Eymann Christoph, Gschwind Jean-Paul, Hausammann Markus, Kutter Philipp, Lohr Christian, Marchand-Balet Géraldine, Masshardt Nadine, Roduit Benjamin, Ruppen Franz, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Vogler Karl, von Siebenthal Erich

19.3355

 Interpellanza

Il federalismo differenziato. Un'idea per la Svizzera?

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

1. Come valuta il Consiglio federale il sistema istituzionale canadese del "diritto di ritiro"?
2. Ritiene opportuno che la Svizzera, ispirandosi a questo modello, introduca nel diritto costituzionale federale un meccanismo che permetta ai Cantoni che lo desiderano, senza obbligare gli altri a imitarli, di recuperare alcune competenze federali (federalismo differenziato)?

Motivazione

La Svizzera si è costruita sul principio federalista. Piccoli Stati hanno costituito una federazione per conservare la loro autonomia, la loro personalità, i loro diritti. Così facendo, non concludevano un semplice contratto temporaneo, ma s'impegnavano con un giuramento garantito dalla fede e dall'onore. Questa è la nostra storia istituzionale.

Da allora, le competenze dei Cantoni si sono ridotte progressivamente a causa della volontà centralizzatrice che da qualche decennio anima la politica elvetica. Si pensi al settore fondamentale della pianificazione del territorio, all'armonizzazione fiscale o ancora all'unificazione progressiva del sistema educativo.

L'articolo 3 della Costituzione federale sancisce il principio della competenza generale – originaria – dei Cantoni nella sistemica delle istituzioni svizzere. Occorre tuttavia constatare che l'accumulo di competenze delegate sta costituendo una forma di competenza federale generale. Questo processo conduce a una distorsione progressiva tra l'affermazione di principio e l'evoluzione concreta del nostro sistema costituzionale e legale.

La ragione risiede senza dubbio nell'assenza di un meccanismo che permetta di seguire un cammino inverso alla centralizzazione e di restituire competenze ai Cantoni.

Altri Paesi dotati di un regime federale sono confrontati con questo problema. Il Canada ha così concepito un sistema di diritto di ritiro (opting out) che, secondo la legge costituzionale del 1982, permette a una provincia di sottrarsi a qualsiasi modifica contraria ai suoi poteri legislativi attuali, ai suoi diritti di proprietà o a qualsiasi altro diritto o privilegio della sua assemblea legislativa o del suo governo.

La Svizzera non è il Canada. Però potrebbe forse ispirarsi al suo esempio o a riflessioni che vanno in direzione di un federalismo differenziato. La posta in gioco è preservare o restaurare una diversità che fa la forza della Svizzera.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il federalismo è un elemento essenziale per il buon funzionamento della Svizzera. Permette la coesione di un popolo che vive in regioni diverse e parla quattro lingue differenti. Il Consiglio federale comprende il timore alla base dell'interpellanza, ma ritiene che la condivisione di competenze tra la Confederazione e i Cantoni debba seguire una linea di demarcazione chiara e coerente, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. Esistono probabilmente tanti federalismi differenti quanti Stati federali. È pertanto difficile valutare meccanismi istituzionali, spesso complessi, che si iscrivono in un contesto giuridico, storico, politico e geografico particolare. Il diritto di disaccordo, chiamato anche diritto di ritiro, permette a una provincia canadese di sottrarsi all'applicazione di determinate modifiche costituzionali. Questo diritto è accompagnato dal diritto a una compensazione finanziaria per evitare che i cittadini delle province che hanno esercitato il loro diritto di ritiro siano penalizzati finanziando programmi elaborati dalla provincia e i programmi federali di cui non beneficiano. Una soluzione di questo tipo può aver senso nel contesto del federalismo canadese, ma non può necessariamente essere esportata altrove; lo stesso vale per il federalismo svizzero, appropriato per



il contesto elvetico, ma che non funzionerebbe necessariamente in un altro.

2. Ogni trasferimento di competenze alla Confederazione richiede la doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Se questa maggioranza è raggiunta, mal si vede come uno o più Cantoni potrebbero sottrarsi disdegnando la decisione popolare. Un diritto di ritiro sarebbe pure poco compatibile con il principio di sussidiarietà sancito nella Costituzione federale (art. 43a cpv. 1 Cost.; RS 101). Questo principio garantisce infatti che sono trasferiti alla Confederazione soltanto compiti che superano le possibilità dei Cantoni o che richiedono una regolamentazione uniforme. Introdurre un diritto di ritiro non avrebbe dunque senso. Per di più, il diritto svizzero dispone già, con lo strumento del concordato intercantonale, di uno strumento che permette un'armonizzazione differenziata del diritto. Occorre constatare che l'introduzione di un diritto di ritiro ispirato al modello canadese mal si concilia con i nostri diritti popolari e i principi che reggono il federalismo svizzero. Il Consiglio federale ritiene più opportuno riesaminare periodicamente la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, come previsto nel suo rapporto del 28 settembre 2018 sulla ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni (disponibile in francese e tedesco) in adempimento della mozione [13.3363](#).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3357

 Interpellanza**Biocarburanti e biogas. Prorogare l'esenzione fiscale**

Depositato da: Grin Jean-Pierre
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nel 2007 il Parlamento ha deciso di limitare la durata dello sgravio fiscale per i biocarburanti al 30 giugno 2020.

Poiché la nuova legge sul CO₂ non sarà ancora in vigore a fine giugno 2020, chiedo al Consiglio federale se è disposto a proporre al Parlamento una misura transitoria urgente che consenta di prorogare questa esenzione fiscale fino all'entrata in vigore della nuova legge sul CO₂.

Motivazione

Con la nuova legge sul CO₂, secondo il Consiglio federale, allineandosi all'UE con il controllo con il metodo del bilancio di massa, nonché l'aumento da 160 a 320 franchi per tonnellata di indennità di compensazione, l'esenzione fiscale diventerebbe forse superflua.

Poiché la nuova legge sul CO₂ non sarà in vigore prima della scadenza dell'esenzione fiscale, una proroga della stessa sarebbe utile per mantenere una certa attrattiva per i biocarburanti e il biogas. Ma anche per evitare che le grandi compagnie petrolifere perdano interesse per la loro distribuzione.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

La Svizzera promuove attualmente i biocarburanti (p. es. biodiesel, bioetanolo o biogas) attraverso agevolazioni fiscali, a condizione che siano soddisfatti i requisiti sociali ed ecologici. Secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) vigente, queste agevolazioni fiscali sono limitate fino al 30 giugno 2020.

Nel messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020 (FF 2018 197), il Consiglio federale ha tematizzato l'importanza dei biocarburanti per la politica climatica e, invece di prolungare l'agevolazione fiscale, ha proposto di ampliare l'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili. Fino all'entrata in vigore presumibile della revisione totale della legge sul CO₂, nel 2021, vi sarà una lacuna normativa. Il Consiglio federale ne è consapevole, ma non vede alcun motivo per chiedere al Parlamento di prorogare gli sgravi fiscali fino alla fine del 2020. Il Parlamento potrebbe tuttavia decidere autonomamente una soluzione transitoria fino all'entrata in vigore della legge sul CO₂, ad esempio adattando l'iniziativa parlamentare Burkart 17.405, "Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti".

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3358

 Interpellanza

Esame preliminare della pubblicità da parte di Swissmedic

Depositato da: Bulliard-Marbach Christine
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

1. Quanti procedimenti penali sono stati avviati da Swissmedic tra il 2015 e il 2019 per violazione delle disposizioni sulla pubblicità?
2. Qual è stato l'onere in termine di risorse finanziarie e umane sostenuto da Swissmedic per il perseguimento penale di pubblicità per medicinali tra il 2015 e il 2019?
3. È vero che Swissmedic ha soppresso la possibilità di sottoporre misure pubblicitarie al suo esame preliminare?
4. Il Consiglio federale è ancora convinto dell'utilità dello strumento dell'esame preliminare?
5. È anch'esso dell'avviso che, in ossequio ai principi di adeguatezza e appropriatezza alla base dell'attività governativa e nell'interesse dei destinatari della pubblicità, le autorità amministrative dovrebbero garantire, insieme ai committenti di pubblicità e, ad esempio, alle emittenti televisive o ai loro distributori, che sul mercato giunga pubblicità per i medicinali conforme alla legge, invece di intervenire retroattivamente e perseguire penalmente la pubblicità già diffusa?

Motivazione

Il 12 agosto 2016 Swissmedic ha annunciato un cambiamento nella prassi per quanto riguarda l'esame preliminare della pubblicità per i medicinali (Swissmedic Journal 08/2016, pag. 644). Dal 1° gennaio 2017 la pubblicità destinata al pubblico ai sensi dell'articolo 15 lettere a e c OPuM e la pubblicità diffusa alla radio, alla televisione e nei cinema deve essere previamente sottoposta all'Istituto per autorizzazione soltanto se il medicamento pubblicizzato appartiene a una determinata categoria e se presenta un rischio di abuso o dipendenza. Il controllo preventivo della pubblicità farmaceutica è diventato pertanto in gran parte facoltativo. Nella sua comunicazione Swissmedic aveva sottolineato che lo svolgimento del controllo preliminare della pubblicità sarebbe rimasto invariato. La prassi ha però nel frattempo dimostrato che l'Istituto vi ha completamente rinunciato. Questo strumento è tuttavia ampiamente diffuso (Regia federale degli alcool per la pubblicità delle bevande spiritose; Comlot per i giochi a premi pubblicitari; laboratori cantonali per la pubblicità alimentare; FINMA per la pubblicità nel settore finanziario). Al consigliere nazionale Lorenz Hess, che nell'ora delle domande del 4 dicembre 2017 aveva chiesto se l'esame preliminare da parte della Regia federale degli alcool dei progetti pubblicitari per le bevande alcoliche sarebbe stato in futuro a pagamento rischiando così di essere di fatto soppresso (domanda [17.5488](#)), il Consiglio federale ha risposto che questo collaudato strumento sarebbe stato mantenuto.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Tra il 2015 e il 2019 sono stati avviati tre procedimenti penali amministrativi sfociati in una multa a carico di un'impresa e due procedimenti sfociati in una multa a carico di un farmacista e di uno studio medico. Altre tre violazioni delle disposizioni sulla pubblicità della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) sono state notificate alle autorità cantonali competenti oppure ne è stato loro deferito il procedimento.
2. Nel periodo considerato Swissmedic ha dedicato una percentuale d'impiego del 50 per cento circa (collaboratore giuridico) al perseguimento penale di violazioni delle disposizioni sulla pubblicità dei medicinali in senso stretto. Con questa percentuale è stato coperto anche l'onere per i procedimenti penali avviati prima del 2015. Non rientrano in questo calcolo le attività per il perseguimento di violazioni del divieto di promessa o accettazione di vantaggi ai sensi dell'articolo 33 LATer, che sono anch'esse considerate infrazioni alle disposizioni sulla pubblicità punibili penalmente (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. b LATer). Non ci sono stati oneri finanziari in aggiunta ai costi del personale, tanto più che alle imprese e alle persone sanzionate sono stati addebitati emolumenti procedurali.



3./4. Dalla verifica della sua utilità svolta nell'ambito della revisione del diritto in materia di agenti terapeutici, è emerso che, tenendo conto dell'evoluzione del consumo di media, in particolare dell'utilizzo di Internet, e della forte limitazione della libertà pubblicitaria che rappresenta, il controllo preliminare della pubblicità dei medicinali non è più adeguato ai tempi. Nell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicinali sottoposta a revisione (OPuM; RS 812.212.5) l'esame preliminare è stato ridimensionato e mantenuto solo per medicinali che, in caso di abuso o uso improprio, possono causare dipendenza o danni alla salute.

5. Come sottolineato, il controllo preliminare da parte delle autorità è limitato a medicinali chiaramente definiti. I requisiti definiti nell'OPuM restano tuttavia applicabili a tutti i medicinali. Swissmedic ne verifica il rispetto con controlli a campione esaminando in modo selettivo tanto i media elettronici quanto quelli della carta stampata per individuare eventuali infrazioni alle disposizioni sulla pubblicità e avviare, se necessario, procedimenti amministrativi o, se del caso, penali. In caso di violazioni gravi o ripetute, Swissmedic può obbligare un'impresa a sottoporli per controllo preliminare e approvazione tutto il materiale pubblicitario per un determinato periodo (art. 23 cpv. 2 OPuM).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (12)

Bregy Philipp Matthias, Béglé Claude, Eymann Christoph, Grüter Franz, Gschwind Jean-Paul, Hess Lorenz, Lohr Christian, Marchand-Balet Géraldine, Rutz Gregor, Streiff-Feller Marianne, Vogler Karl, Vogt Hans-Ueli

19.3359

 Interpellanza**Clima. A quando una campagna di comunicazione efficace affinché ognuno faccia la propria parte?**

Depositato da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Potrebbe il Consiglio federale elaborare e coordinare una campagna di comunicazione destinata a tutta la popolazione per promuovere le azioni dei cittadini volte a risparmiare energia? Il 50 per cento delle emissioni di CO₂ proviene dalle economie domestiche. Molte delle nostre abitudini a elevato consumo energetico potrebbero essere modificate a costo basso o nullo senza pertanto ridurre il nostro confort.

Una campagna di questo genere consentirebbe di trovare un consenso nella lotta per il clima. Infatti, se da un lato le imprese e i proprietari svizzeri hanno già acconsentito a sforzi di risanamento enormi e costosi e ogni sforzo supplementare costerà sempre di più, dall'altro dobbiamo fare di più per il pianeta. Inoltre si tratterebbe di organizzare al meglio la comunicazione ufficiale, piuttosto sobria e fattuale, con quelle più spontanee ed emozionali provenienti dalla società civile, segnatamente dai giovani. Una presa di coscienza di ogni cittadino consentirebbe di ridurre rapidamente la nostra impronta di CO₂, a basso costo e ripartendo lo sforzo. Una campagna di comunicazione nazionale potrebbe completare gli strumenti proposti dalla legge sul CO₂ – e ispirare altri Paesi.

Motivazione

Recenti lavori del CREST finanziati dal Programma nazionale di ricerca (PNR) 71 sono sfociati in cinque raccomandazioni (White Paper n. 4 – 2018):

- Nessun approccio globale: per essere ascoltati, occorre una comunicazione adeguata a ogni tipo di consumatore. Infatti, le nostre decisioni sono influenzate da fattori diversi, per esempio: che cosa ne pensano i miei amici del risparmio energetico? Sono altruista e pronto a fare un gesto per il pianeta? Sono cosciente del fatto che un bucato, anche una lavatrice metà piena, consuma cento litri d'acqua?
- Un'informazione concreta: un'app che indica il consumo di elettricità consente di fare il legame tra lo sforzo fornito e il risultato.
- Più nudge: questi strumenti suscitano decisioni positive senza troppi sforzi: opzioni per l'elettricità verde, scelta semplificata grazie a un marchio, riferimento a una norma (p. es.: 75 per cento dei clienti dell'albergo utilizzano più volte gli asciugamani).
- Coinvolgimento di mediatori chiave: le associazioni sportive possono ad esempio promuovere l'uso della bicicletta.
- Densificazione degli alloggi: riduce in misura considerevole gli spostamenti e il fabbisogno di riscaldamento.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Svizzera Energia, che ha visto la luce nel 2001 come successore del programma Energia 2000 lanciato nel 1991, mira ad aumentare l'efficienza energetica e la quota di energie rinnovabili. Tra i capisaldi vi sono il lavoro di sensibilizzazione, d'informazione e di consulenza, nonché attività di formazione e di formazione continua. Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il mandato strategico per un ulteriore decennio, dal 2021 al 2030, con un budget annuo di 44 milioni di franchi. In quanto principali consumatori di energia, le economie domestiche sono il gruppo target più importante nei settori dell'alloggio, della mobilità e delle energie rinnovabili. Sulla base di un'analisi degli attori, per l'attuazione è stato sviluppato un modello di impatto dettagliato che tiene conto dell'influsso diretto e indiretto sulle decisioni di consumo e di investimento di intermediari quali amici, associazioni e vicini di casa.

Per sensibilizzare un'ampia parte della popolazione a comportamenti all'insegna dell'efficienza energetica, nel 2016 è stato lanciato l'Energy Challenge, finanziato con fondi di Svizzera Energia, ma soprattutto da terzi.



Avvicina in modo ludico la popolazione al tema dell'energia e alle proprie possibilità di azione. A tal fine, l'Energy Challenge Online utilizza canali online, un'app ed eventi. Nel 2018, gli articoli dedicati ai temi del clima e dell'energia sono stati richiamati 8 milioni di volte. Gli altri progetti di Svizzera Energia si focalizzano su gruppi target specifici e una comunicazione adeguata agli stessi: a titolo di esempio, è attualmente in corso un programma per il riscaldamento, adeguato al bisogno, di case vacanza mediante telecomando. A complemento di Svizzera Energia, il 31 agosto 2016 il Consiglio federale ha approvato un progetto di programma per il clima incentrato sulla formazione e la comunicazione, che svilupperà in primo luogo offerte facilmente accessibili per i Comuni in virtù della loro vicinanza ai cittadini e promuoverà le competenze in ambito climatico nella formazione professionale. Alla luce delle attuali misure di informazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Consiglio federale non considera opportune ulteriori campagne governative di ampia portata che richiederebbero finanziamenti elevati per un lungo periodo di tempo. Con Svizzera Energia e il Programma per il clima, il Governo intende piuttosto sostenere singole attività adeguate alle esigenze e all'accettazione dei singoli gruppi di attori che, in ultima analisi, hanno un impatto maggiore.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3360

 Interpellanza

Cosa ne sarà dei jihadisti del Medio Oriente? Incoraggiare la creazione di un tribunale internazionale e di prigionieri in loco

Deposito da: Béglé Claude
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Deposito in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale sarebbe disposto a esaminare con l'ONU, e in particolare con Paesi che condividono i nostri valori, come istituire un tribunale penale internazionale e una struttura che permetta di giudicare e incarcerare in loco i jihadisti? Una simile procedura potrebbe essere estesa anche a casi di guerra civile per i quali non è chiaro quale sia la giurisdizione competente.

La creazione di un tribunale internazionale pare necessaria. Se istituita sul posto, la giustizia potrà svolgere al meglio il suo lavoro: raccogliere testimonianze e prove e condurre interrogatori.

Come garantire processi equi applicando il diritto internazionale? Una procedura centralizzata consentirebbe di garantire parità di trattamento tra cittadini di Paesi diversi. Inversamente, procedure giuridiche incerte e sparse nel mondo rischiano di generare confusione.

La questione che sorge riguarda il diritto applicabile. Si tratterà di definire in maniera collettiva e rapida alcuni principi di base che completerebbero, dove necessario, il diritto vigente nei Paesi in cui sono stati perpetrati i fatti incriminati.

Una volta pronunciate, le pene verrebbero scontate sul posto in penitenziari locali, ma con la presenza di osservatori internazionali. Tali strutture carcerarie sarebbero organizzate e finanziate dai Paesi di provenienza dei jihadisti.

Motivazione

Il rimpatrio dei jihadisti preoccupa l'opinione pubblica poiché pone enormi problemi di sicurezza. Come verificare la loro identità, le loro reti, i loro soprusi e la loro pericolosità? Come verranno presi in carico al momento dell'atterraggio? Alcuni ritengono che siccome queste persone hanno scelto lo Stato islamico (atto penalmente punibile in Svizzera e in altri Paesi), devono rispondere della loro decisione fino in fondo ed essere giudicate nel luogo dove hanno commesso i loro crimini. I Paesi nordici non intendono rimpatriare i jihadisti e la Svizzera non è da meno.

Solo una volontà politica forte permetterà di creare un tribunale riconosciuto da tutti, prigionieri sicuri per gli ex combattenti, campi per le donne e i bambini con misure di deradicalizzazione e rieducazione nonché un finanziamento a lungo termine. Occorre agire rapidamente perché la regione è instabile e le forze curde hanno mezzi modesti.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale si impegna affinché gli atti terroristici vengano perseguiti penalmente conformemente alle garanzie e agli standard internazionali e affinché non vi sia in nessun caso spazio per l'impunità. Il perseguimento penale deve in linea di massima avvenire nello Stato sul cui territorio sono stati commessi i reati. Se non è possibile perseguire i colpevoli nello Stato in cui hanno commesso le infrazioni, la Svizzera è responsabile del perseguimento penale dei propri cittadini non appena questi tornano in Svizzera o si trovano in uno Stato con cui la Svizzera può cooperare per mezzo dell'assistenza giudiziaria.

La Svizzera può sostenere con mezzi adeguati l'eventuale creazione di un tribunale speciale internazionale e l'esecuzione della pena in loco. Secondo il Consiglio federale, al momento dell'istituzione di un tribunale speciale si deve prestare attenzione al fatto che offra garanzie relative allo Stato di diritto, sia organizzato in modo adeguato, sia imparziale e goda di un ampio sostegno della comunità internazionale.

La Svizzera è in contatto con partner europei e internazionali. Le discussioni sulla possibile creazione di un tribunale speciale internazionale sono appena iniziate e le opinioni dei Paesi riguardo all'organizzazione



divergono. Per questo motivo molte questioni rimangono aperte, in particolare l'accesso alle prove, il diritto applicabile (diritto penale internazionale o nazionale) o il rispetto delle garanzie e degli standard internazionali al momento dell'esecuzione della pena. La Svizzera continuerà a partecipare attivamente alle discussioni internazionali sulla possibile creazione di un tribunale speciale.

Inoltre la Svizzera si batte per l'analisi delle violazioni del diritto internazionale pubblico commesse da tutte le parti in conflitto. In particolare, sostiene e finanzia il meccanismo internazionale imparziale e indipendente (IIIM) delle Nazioni Unite incaricato di preservare le prove sui crimini più gravi perpetrati in Siria in vista di future procedure giudiziarie.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (20)

Ammann Thomas, Bregy Philipp Matthias, Buffat Michaël, Bulliard-Marbach Christine, Büchel Roland Rino, Glarner Andreas, Gmür Alois, Golay Roger, Grin Jean-Pierre, Gschwind Jean-Paul, Kutter Philipp, Marchand-Balet Géraldine, Markwalder Christa, Müller-Altermatt Stefan, Page Pierre-André, Regazzi Fabio, Ritter Markus, Vogler Karl, Wehrli Laurent, de Buman Dominique

19.3361

 Interpellanza**Introduzione del suffragio femminile. Festa nazionale il 16 marzo?**

Depositato da: Trede Aline
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il suffragio femminile è entrato in vigore il 16 marzo 1971. Questa data non è molto considerata. Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È consapevole dell'importanza storica del 16 marzo per la Svizzera, e per il popolo svizzero?
2. È disposto a dichiarare il 16 marzo giorno festivo? In caso di risposta negativa, perché no?
3. È disposto a dichiarare l'8 marzo giorno festivo? In caso di risposta negativa, perché no?
4. Un ulteriore giorno festivo comporta spese. Il Consiglio federale considera l'eventualità di cambiare il 1° agosto con il 16 marzo oppure di introdurre un giorno festivo in più?

Motivazione

Il Consiglio federale scrive nel parere sulla mozione 15.3179: "Il Consiglio federale è contrario all'introduzione di un secondo giorno festivo nazionale che rammenti l'introduzione del suffragio femminile a livello federale. È convinto che la grande importanza dell'introduzione del suffragio femminile sia debitamente riconosciuta e valorizzata anche senza un giorno festivo nazionale.

A sua conoscenza, nessun Paese prevede un giorno festivo nazionale per commemorare l'introduzione del suffragio femminile. Per quanto riguarda la giornata internazionale della donna, l'8 marzo, in Europa è considerata giorno festivo soltanto in pochi Stati. È tuttavia riconosciuta nel mondo intero e fa parte delle giornate internazionali celebrate dalle Nazioni Unite. In quanto tale, offre l'opportunità di commemorare l'introduzione del suffragio femminile quale conquista fondamentale per la parità dei sessi."

Oggi, cinque anni dopo, non si è fatto molto per quanto riguarda la parità tra uomini e donne. Il 2021 segna il 50° anniversario dell'introduzione del suffragio femminile, una buona occasione per festeggiare questa data con la dovuta solennità.

La questione di una festa nazionale il 16 marzo (o l'8 marzo dato che sembra più facile per il Consiglio federale) è dunque ancora attuale.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza, secondo cui l'introduzione del suffragio femminile il 16 marzo 1971 ha costituito un evento memorabile, di fondamentale importanza per il nostro Paese.

Nel suo parere dell'8 maggio 2015 relativo alla mozione Trede 15.3179, "Giorno festivo nazionale per l'introduzione del suffragio femminile", del 18 marzo 2015, e respinta dal Consiglio nazionale il 15 marzo 2017, il Consiglio federale ha già parlato di "pietra miliare nello sviluppo della nostra democrazia (che) ha colmato una lacuna vergognosa". Nel 2021 sono pertanto già previste numerose attività per festeggiare il cinquantenario di questa importante tappa della storia svizzera (cfr. il calendario creato per questa occasione sul sito dell'associazione CH2021, www.ch2021.ch).

2./3. Come già indicato dal Consiglio federale nel suo parere di maggio 2015, in Svizzera sono i Cantoni a stabilire i giorni festivi legali. L'unico giorno festivo nazionale è il 1° agosto, introdotto in seguito all'approvazione di un'iniziativa popolare, il 26 settembre 1993, da parte di Popolo e Cantoni. Il Consiglio federale desidera mantenere questa soluzione federalistica e non intende introdurre un giorno festivo nazionale supplementare.

4. Il Consiglio federale è contrario a sostituire il 1° agosto con il 16 marzo. Resta convinto che l'introduzione del suffragio femminile può essere ed è degnamente valorizzata anche senza un giorno festivo nazionale. Il 1° agosto non celebriamo soltanto una data storica, bensì anche l'evoluzione del nostro Paese in una



democrazia sviluppata, uno Stato in cui regnano il diritto e la libertà e una società che garantisce pari opportunità per uomini e donne.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3364

 Interpellanza**Vietare le vessazioni morali con le informazioni di stato civile**

Depositato da: Marti Samira
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Molti cittadini si sentono stigmatizzati quando devono indicare il loro stato civile ("divorziato/divorziata", "celibe/nubile", "in unione domestica registrata", "vedovo/vedova"). In passato il Consiglio federale e il Parlamento si sono chinati a più riprese sulle possibilità giuridiche di abolire lo stato civile "divorziato/divorziata". Nella sua risposta all'interpellanza Hodgers [11.4099](#) e successivamente nei suoi rapporti in adempimento del postulato Fehr Jacqueline [12.3607](#), il Consiglio federale ha ritenuto possibile una soluzione pragmatica.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Per cosa è giuridicamente rilevante l'informazione "divorziato/divorziata", "celibe/nubile", "in unione domestica registrata", "vedovo/vedova"? Non vi si può semplicemente rinunciare?
2. Il Consiglio federale ha rilevato che in futuro si dovrà verificare, in caso di nuovi atti normativi o di modifiche di atti esistenti, l'utilizzo degli stati civili e che, se possibile, andranno privilegiati altri criteri di collegamento (n. 5.3 del rapporto in adempimento del postulato Hodgers [12.3058](#)). A che punto è questa procedura? Quali altre soluzioni ritiene ipotizzabili?
3. Privati e autorità richiedono spesso lo stato civile anche se tale informazione non è rilevante nella fattispecie (p. es. all'apertura di un conto bancario o alla reception di un albergo). Numerosi cittadini lo trovano irritante, ma molti ignorano di poter tacere questa informazione. Di quali possibilità giuridiche dispongono i cittadini per opporsi a tali richieste?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Lo stato civile è rilevante nel diritto delle assicurazioni sociali e nel diritto fiscale, come pure nel diritto privato e in quello in materia di stranieri (per gli esempi si veda il n. 2.3.2 del rapporto in adempimento del postulato [12.3058](#) Hodgers). Per poter applicare correttamente queste disposizioni, l'autorità deve conoscere lo stato civile attuale del diretto interessato. Ecco perché l'informazione è riportata nel registro dello stato civile, i cui dati non sono comunque accessibili né ai privati né alle imprese. Le autorità possono accedere a questi dati soltanto in presenza di una base legale e nella misura in cui necessitano dell'informazione per adempiere i loro compiti legali.

2. La prassi legislativa attuale tende a rinunciare, per quanto possibile, al criterio dello stato civile. Nel quadro del postulato [18.3690](#), "Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso", del 15 giugno 2018 è addirittura vagliata la possibilità di rinunciare al criterio del sesso in sede legislativa.

3. Numerosi cittadini sono infastiditi quando privati o autorità richiedono il loro stato civile senza averne davvero bisogno per il loro lavoro o la pratica giuridica in questione.

In merito sono due i punti da precisare: da un lato, i cittadini possono rifiutarsi di comunicare lo stato civile invocando il diritto all'autodeterminazione in materia di informazione (n. 5.4 del rapporto in adempimento del postulato [12.3058](#) Hodgers).

Dall'altro, in questi casi si applica il diritto in materia di protezione dei dati, che concretizza i diritti e i doveri individuali: chi tratta dati personali deve rispettare in particolare i principi della buona fede e della proporzionalità e non può ledere la personalità dell'interessato. Inoltre, lo scopo del trattamento dei dati deve essere riconoscibile. Se si viene a sapere che determinati settori economici approfittano dei contatti con i clienti per procurarsi in modo illecito dati sul loro stato civile, i diretti interessati potrebbero intentare un'azione e, all'occorrenza, chiedere l'intervento dell'Incaricato federale della protezione dei dati.

La revisione totale della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) renderà infine più trasparente il trattamento dei dati. Ogni privato o impresa che vorrà conoscere lo stato civile di una



persona dovrà informarla attivamente, in particolare in merito allo scopo della raccolta di dati. L'interessato ne sarà quindi a conoscenza e potrà, se del caso, opporvisi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (11)

Barrile Angelo, Bendahan Samuel, Marra Ada, Masshardt Nadine, Meyer Mattea, Moser Tiana Angelina,
Piller Carrard Valérie, Reynard Mathias, Seiler Graf Priska, Wasserfallen Flavia, Wermuth Cédric

19.3365

 Interpellanza**Esame finale per cuochi. Nessun obbligo di utilizzare la carne**

Depositato da: Girod Bastien
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nelle procedure di qualificazione 2019 per i cuochi tutti e quattro i panieri di merce impongono l'utilizzo della carne come piatto principale e non solo come accompagnamento. Come ampiamente riconosciuto dalla scienza, mettere la carne al centro dell'alimentazione e prescriverne il consumo non è più in linea con gli imperativi sociali e ambientali del mondo di oggi. Oltre a essere estremamente problematico a livello ambientale e climatico, l'elevato consumo di carne, in particolare di manzo e di vitello, non fa bene alla salute. Al contempo la cucina povera di carne, quella vegetariana o addirittura vegana stanno riscuotendo sempre più successo.

In tale contesto si pongono le seguenti domande:

1. Anche il Consiglio federale è del parere che, per tutelare l'ambiente e la salute, sarebbe meglio ridurre anziché aumentare il consumo di carne?
2. Ritiene che l'obbligo di cucinare piatti di carne nell'esame finale dei cuochi sia ancora al passo coi tempi?
3. L'ordinanza della SEFRI del 5 maggio 2009 sulla formazione professionale di base di cuoca/cuoco AFC non prevede l'obbligo di preparare un piatto principale a base di carne durante l'esame finale. Perché allora è stata presa questa decisione?
4. In che modo il Consiglio federale intende considerare maggiormente in futuro le esigenze dell'ambiente e della salute nel settore dell'alimentazione?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Per un'alimentazione sana ed equilibrata il Consiglio federale fa riferimento alle raccomandazioni alimentari svizzere dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), illustrate con la piramide alimentare svizzera. Secondo il sondaggio nazionale sull'alimentazione menuCH, in Svizzera la popolazione adulta consuma oltre il triplo della quantità giornaliera raccomandata di carne. Il consumo entro i limiti consigliati può contribuire a uno stile di vita sano e ridurre l'inquinamento ambientale. Nel rapporto "Ambiente Svizzera 2018" si afferma che la produzione di prodotti animali è particolarmente dispendiosa in termini di risorse e di energia rispetto alla produzione vegetale.

2./3. La formazione professionale di base è finalizzata all'esercizio di un'attività in un settore professionale e non solo all'adempimento di compiti specifici in una determinata azienda. Ciò permette di cambiare lavoro e funzione. Nella formazione professionale di base è quindi indispensabile acquisire un ampio ventaglio di competenze operative e continuare a formarsi nel corso della propria carriera. Le competenze acquisite sono esaminate nell'ambito della procedura di qualificazione al fine di garantire l'idoneità al mercato del lavoro dopo il conseguimento del titolo.

I contenuti formativi sono stabiliti dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml); nelle ordinanze in materia di formazione della SEFRI si è deciso di non determinare i contenuti in maniera statica. Spetta alle oml valutare quali profili professionali sono richiesti sul mercato del lavoro, come vogliono reagire alle sfide del futuro e quali competenze devono possedere i professionisti nei rispettivi ambiti.

4. La Strategia nutrizionale svizzera intende promuovere la scelta di un'alimentazione varia ed equilibrata tra la popolazione, anche per prevenire le malattie non trasmissibili. Uno dei punti cardine del piano d'azione 2017–2024 è la ristorazione collettiva, che ogni giorno registra quasi un milione di clienti. Con l'attuazione degli "Standard di qualità svizzeri per una ristorazione collettiva volta alla promozione della salute", l'offerta delle mense aziendali deve essere concepita in modo tale che sia facile optare per scelte salutari tenendo conto al tempo stesso della sostenibilità ecologica. In collaborazione con i Cantoni e gli Uffici federali, il servizio Acquisti pubblici ecologici dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora raccomandazioni adeguate per l'approvvigionamento dei servizi di ristorazione.



Come già illustrato nella risposta all'interpellanza Thorens Goumaz [18.4323](#), la Confederazione sta dialogando con esponenti dell'amministrazione, del settore privato, della scienza e delle organizzazioni della società civile per realizzare un sistema nutrizionale più sostenibile e per ridurre i rifiuti alimentari. Il tema dell'alimentazione può essere peraltro affrontato nell'ambito della formazione e della formazione continua dei professionisti. Dal 2017 l'UFAM sostiene le associazioni professionali e le organizzazioni settoriali nell'integrazione e nel rafforzamento delle competenze operative nelle professioni particolarmente importanti per il clima.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

[Arslan Sibel](#), [Kálin Irène](#), [Rytz Regula](#), [Thorens Goumaz Adèle](#), [Trede Aline](#), [Töngi Michael](#)

19.3374

 Postulato

Indagine adeguata ai tempi e orientata al futuro degli effetti ambientali delle autovetture

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Oppositori: Wobmann Walter
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto per chiarire gli effetti ambientali delle autovetture con diversi sistemi di propulsione. I risultati devono essere semplici, chiari, comprensibili e identici per tutti i sistemi. Il rapporto deve riflettere una posizione generale della Confederazione sugli impatti ambientali dei diversi sistemi di propulsione e includere le indagini più recenti. L'ecobilancio deve essere stilato secondo la norma ISO 14040/44; gli effetti ambientali da dimostrare devono essere calcolati sulla base di dati riconosciuti e ampiamente utilizzati a livello internazionale. I risultati devono essere comunicati al pubblico in modo chiaro e comprensibile. Oltre alla retrospettiva, occorre mostrare il potenziale di riduzione futuro dell'energia, dell'impatto ambientale e delle emissioni di CO₂, nonché il riutilizzo di componenti del veicolo, come l'uso di batterie di seconda vita delle auto elettriche, il riciclaggio e i possibili risparmi nel bilancio energetico complessivo, tenendo conto il più possibile del ciclo di vita complessivo del veicolo e dell'energia di propulsione.

Motivazione

Le valutazioni del ciclo di vita delle unità motrici sono in genere complesse e poco comprensibili. Di solito si rivolgono a un pubblico specializzato. Recentemente alcuni Uffici federali hanno trattato la questione in diverse loro pubblicazioni, una situazione che solleva interrogativi e crea ulteriore incertezza. Inoltre, ha un effetto controproducente sugli obiettivi in materia di emissioni e clima nel settore dei trasporti e sugli obiettivi fissati nella roadmap Mobilità elettrica 2022. Anche le ridondanze all'interno dell'Amministrazione federale e l'utilizzo di diverse banche dati comportano costi più elevati.

L'adozione da parte del Consiglio federale di una posizione chiara e facilmente comprensibile serve a rendere trasparenti i consumi energetici, l'impatto ambientale e le emissioni di CO₂, e torna utile pure ai consumatori che vogliono guidare veicoli efficienti sotto il profilo energetico, rispettosi dell'ambiente e a ridotto impatto climatico. Il postulato non intende discriminare sistemi di propulsione né ostacolare la ricerca su sistemi di propulsione nuovi o migliori. Il rapporto richiesto ha lo scopo di evidenziare i punti deboli e le potenzialità dei sistemi di propulsione e di garantire la comparabilità. A tal fine, per la valutazione del ciclo di vita il Consiglio federale deve basarsi su standard e dati riconosciuti a livello internazionale.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

Nel quadro della "Roadmap mobilità elettrica 2022" del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è il centro di competenza responsabile per il rilevamento e la presentazione di dati sulla mobilità elettrica importanti per l'ambiente. I chiarimenti richiesti nel postulato riguardano lavori nel settore delle autovetture elettriche peraltro già avviati. L'UFAM integrerà le conoscenze evinte da questi lavori in un rapporto tecnico che offrirà una panoramica degli effetti ambientali di tutti i sistemi di propulsione ai sensi del postulato. A tal fine, saranno coinvolti gli Uffici federali interessati e saranno valutati i potenziali futuri.

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.



Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Ammann Thomas, Bertschy Kathrin, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Guhl Bernhard, Jauslin Matthias
Samuel, Moser Tiana Angelina, Nussbaumer Eric, Weibel Thomas

19.3375

 Interpellanza**La restituzione dell'imposta sugli oli minerali è orientata al futuro?**

Depositato da: Grossen Jürg
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo le indicazioni dell'Amministrazione federale delle dogane, l'importo totale annuo della restituzione dell'imposta sul carburante alle imprese di trasporto concessionarie ammonta a circa 65 milioni di franchi.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale non crede che la restituzione dell'imposta sugli oli minerali riduca l'incentivo a passare a bus elettrici?
2. A quanto ammontano annualmente le restituzioni dell'imposta sul carburante per le singole imprese di trasporto concessionarie?
3. Il Consiglio federale è disposto ad abolire tale restituzione per adempiere le richieste avanzate nel postulato 19.3000, "Promuovere l'affermazione dei vettori di trasporto non fossili nei trasporti pubblici su strada"?
4. In alternativa, il Consiglio federale potrebbe prendere in considerazione l'abolizione di tale restituzione almeno per le tratte sulle quali sarebbe tecnicamente possibile utilizzare una forma di propulsione più ecologica (p. es. mobilità elettrica)?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. In Svizzera i filobus elettrici sono utilizzati per il trasporto di viaggiatori dal 1932. La mobilità elettrica è diffusa da tempo nei trasporti pubblici. La restituzione dell'imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie è stata introdotta per promuovere il trasporto pubblico. Tale restituzione può contribuire a ritardare il passaggio di tali imprese a veicoli più rispettosi del clima e dell'ambiente.

2. Nel 2018 le restituzioni dell'imposta sul carburante alle imprese di trasporto concessionarie sono ammontate a 84 milioni di franchi. Di questi, 5,6 milioni sono andati al settore dei trasporti per via d'acqua e 78,4 milioni al trasporto stradale. Tuttavia, l'importo per il 2018 differisce notevolmente dall'importo annuo abituale di 65–70 milioni di franchi. Ciò è dovuto all'inchiesta nei confronti di AutoPostale Svizzera SA. Alla luce dei fatti, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) aveva sospeso le domande di restituzione pendenti di AutoPostale Svizzera SA. I relativi versamenti sono stati effettuati solo nel 2018, dopo che un controllo aziendale dell'AFD nell'ambito della restituzione dell'imposta sul carburante presso AutoPostale Svizzera SA non ha evidenziato alcuna irregolarità.

Le restituzioni del 2018 sono ripartite come segue:

Richiedente	Importo in franchi
AutoPostale Svizzera SA, 3030 Berna	* 31 140 000
Transports publics genevois, 1212 Grand-Lancy	3 800 000
Verkehrsbetriebe Zürich, 8048 Zurigo	2 910 000
Transports publics fribourgeois, 1701 Friburgo	2 570 000
Transports publics de la région lausannoise, 1020 Renens	1 960 000
Verkehrsbetriebe Glattal AG, 8152 Glattbrugg	1 930 000
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland, 8627 Grüningen	1 840 000
Zugerland Verkehrsbetriebe AG, 6300 Zugo	1 750 000
Verkehrsbetriebe STI AG, 3600 Thun	1 330 000
CGN SA, 1007 Losanna	1 250 000
Verkehrsbetriebe Luzern AG, 6005 Lucerna	1 180 000
Basler Verkehrsbetriebe, 4005 Basilea	1 140 000
Bus Ostschweiz AG, 9450 Altstätten	1 120 000
Verkehrsbetriebe St. Gallen, 9001 San Gallo	1 010 000
Altre 125 imprese con un importo inferiore a 1 milione di franchi	29 070 000
Totale	84 000 000

* Importo eccezionalmente elevato, in media circa 24 milioni di franchi all'anno (vedi testo per motivi).

3. Il postulato 19.3000 incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto sulle misure volte a promuovere il passaggio dagli autobus diesel a quelli rispettosi dell'ambiente, neutrali dal punto di vista climatico e che utilizzano un'energia non fossile. Nel quadro di questo rapporto il Consiglio federale condurrà un'analisi esaustiva dei costi e dei benefici.

4. Nel rapporto in adempimento al postulato 19.3000 verrà analizzata anche la restituzione dell'imposta sul carburante alle imprese di trasporto concessionarie. In tale contesto, si valuterà se la restituzione debba essere soppressa interamente o in parte.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (5)

Bertschy Kathrin, Bäumle Martin, Chevalley Isabelle, Guhl Bernhard, Weibel Thomas

19.3377

 Interpellanza**Differenze cantionali nell'ambito dei procedimenti penali per pornografia infantile. Ancora nessuna necessità di intervento?**

Depositato da: Guhl Bernhard
Gruppo BD
Partito borghese democratico svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Nella risposta all'interpellanza del gruppo del Partito borghese democratico 14.4218 il Consiglio federale rinvia alla competenza delle autorità penali cantionali nel settore della pornografia infantile.

Dal 2014 il numero di casi ha segnato un aumento vertiginoso. Il mercato della pornografia infantile non conosce frontiere nazionali. Gli inquirenti cantionali devono collaborare con le autorità estere, il che è complesso. Il 13 gennaio 2019 la "NZZ am Sonntag" ha riportato un caso in cui vari mesi dopo la comunicazione di sospetto non era ancora stato avviato alcun procedimento penale. L'articolo citava un procuratore pubblico secondo cui sul mero piano del diritto penale si tratta di reati meno gravi. A quanto pare, per lungo tempo gli inquirenti non erano concordi sul Cantone competente. Ciò è scandaloso.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Ritiene anch'esso la pornografia infantile un reato meno grave?
2. Come valuta il fatto che manifestamente in questi casi si discuta per mesi sulla competenza, lasciando passare tempo prezioso, prima di avviare il procedimento?
3. Questi casi non andrebbero trattati il più celermente possibile, affinché i dati vietati vengano cancellati in tempi rapidi dalla rete?
4. Con INHOPE esiste una piattaforma internazionale che promuove la cancellazione della pornografia infantile. In Svizzera non esiste ancora una filiale. Quali possibilità vede per sostenerne la costituzione?
5. Alla luce della complessità e del crescente numero di casi di pornografia infantile non sarebbe più efficiente affidare il trattamento di questi casi a un ufficio centrale? In fondo Internet non si ferma alle frontiere cantionali.
6. Quali possibilità esisterebbero per ridurre in generale il tempo tra la comunicazione e l'avvio del procedimento?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

In linea di massima il Consiglio federale non si esprime in merito a procedimenti penali conclusi o in corso. Le risposte alle singole domande si limitano pertanto a considerazioni generali:

1. Il Consiglio federale ritiene che i comportamenti pedopornografici, che rientrano nel reato di pornografia ai sensi dell'articolo 197 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), siano intollerabili e debbano pertanto essere combattuti e sanzionati con mezzi efficaci e adeguati alla loro gravità.
2. Le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0; cfr. art. 39–42 CPP) disciplinano la procedura da seguire per determinare il pubblico ministero cui spetta la competenza di perseguire un reato. Queste disposizioni prevedono un dialogo "senza indugio" tra i pubblici ministeri se più autorità penali risultano competenti per territorio. Regolamentano inoltre la procedura da seguire in caso di conflitti in materia di foro, che prevede il rispetto di termini brevi nei diversi stadi. Il CPP contiene anche una disposizione secondo cui spetta al pubblico ministero che si è occupato per primo della causa prendere i provvedimenti indifferibili finché il foro non è determinato in modo definitivo (art. 42 cpv. 1 CPP). Ne consegue che il diritto applicabile permette al pubblico ministero, e può persino esigerlo – a seconda delle peculiarità del caso considerato –, di agire in maniera particolarmente celere in presenza di sufficienti sospetti che fanno presumere che sia stato commesso un atto punibile, come ad esempio un atto di pedopornografia.
3. La cancellazione di dati vietati non dipende dalla rapidità del perseguimento penale, bensì dalla collaborazione internazionale in materia di polizia. In Svizzera, fedpol lavora dal 2003 strettamente su scala nazionale e internazionale per far sopprimere i contenuti pedopornografici. Se il contenuto è ospitato su un server svizzero, una denuncia penale è presentata alla polizia cantonale competente. Se il contenuto è



ospitato su un server estero (come avviene nel 99 per cento dei casi), una domanda di cancellazione è inviata tramite Interpol alle autorità di perseguimento penale del Paese competente. La cooperazione nazionale e internazionale per la cancellazione di tali contenuti è estremamente efficace.

4. Il meccanismo instaurato da INHOPE è opportuno ed efficace nei Paesi in cui non esiste alcun meccanismo di comunicazione dei contenuti penalmente repressibili su Internet. Ma in Svizzera fedpol persegue dal 2013 i medesimi obiettivi di INHOPE e lavora strettamente su scala nazionale e internazionale per far sopprimere i contenuti pedopornografici.

5. Come risulta in particolare dal numero 4 della risposta del Consiglio federale all'interpellanza del gruppo del Partito borghese democratico 14.4218, "Procedimenti penali per pornografia infantile. Differenze cantonali", i casi complessi sono già oggi trattati attraverso la collaborazione efficace con la Confederazione. Infatti, fedpol sostiene i Cantoni nella lotta contro la criminalità digitale, in particolare anche in relazione alla pedopornografia. A tal fine assume compiti di coordinamento tra i Cantoni e l'estero e svolge le prime indagini conformemente all'articolo 27 capoverso 2 CPP. La competenza di perseguire e giudicare penalmente gli atti di pedopornografia resta tuttavia alle autorità penali cantonali. Non è tuttavia escluso che questa competenza possa, in casi particolari e a determinate condizioni, spettare alla Confederazione in virtù dell'articolo 24 capoverso 1 CPP, ad esempio nel caso in cui reati di pedopornografia sono opera di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, purché siano stati commessi in parte preponderante all'estero o in più Cantoni senza che vi sia una predominanza evidente in uno di essi.

6. Il CPP disciplina in particolare la competenza materiale delle autorità di perseguimento penale. Se riceve una comunicazione, fedpol determina il più rapidamente possibile l'autorità competente, che può essere un Cantone o un altro Paese, e le trasmette la comunicazione. In seguito, spetta alle autorità penali cantonali o estere trattare il caso in questione. La Confederazione non può influire sul seguito delle operazioni (si veda il punto 2 precedente).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3379

 Interpellanza**Quanti pesticidi altamente tossici per la salute umana sono omologati in Svizzera?**

Depositato da: Moser Tiana Angelina
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Diversi principi attivi di prodotti fitosanitari omologati in Svizzera (allegato 1 OPF) sono classificati come sostanze con effetti mutageni, cancerogeni o tossici per la riproduzione umana di categoria 2. La classificazione nella categoria 2 indica che una sostanza "presumibilmente" presenta gli effetti in questione. La classificazione nella categoria 2 viene effettuata se negli esperimenti su animali si è manifestato un simile effetto.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti dei circa 300 principi attivi omologati (allegato 1 OPF) sono classificati come:
 - a. sostanza con effetti mutageni di categoria 2 (classificazione GHS H341),
 - b. sostanza con effetti cancerogeni di categoria 2 (classificazione GHS H351),
 - c. sostanza con effetti tossici per la riproduzione umana di categoria 2 (classificazione GHS H 361)?
2. Se in Svizzera sono omologati principi attivi di questo tipo, il Consiglio federale è disposto a pubblicare un elenco di tali sostanze o dei nomi dei prodotti che le contengono?
3. Se no, per quali motivi queste informazioni rilevanti dal profilo della politica sanitaria vengono tenute nascoste alla popolazione svizzera?
4. Perché finora questi principi attivi non sono stati ritirati dal commercio in virtù del principio di precauzione sancito dal diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)?
5. Entro quando il Consiglio federale intende stralciare questi principi attivi dall'allegato 1 OPF?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. Attualmente in Svizzera sono autorizzati un principio attivo con effetti mutageni di categoria 2, 25 principi attivi con effetti cancerogeni di categoria 2 e 18 principi attivi con effetti tossici per la riproduzione umana di categoria 2.
- 2./3. Tutti i principi attivi autorizzati e tutti i prodotti omologati in Svizzera sono contenuti nell'elenco dei prodotti fitosanitari pubblicato sul sito Internet dell'UFAG. In tale elenco sono indicati i prodotti omologati con la relativa classificazione tossicologica disposta. I dati relativi alla classificazione disposta dei principi attivi non possono essere consultati elettronicamente, poiché il sistema informatico non prevede questo genere di richiesta. L'UFAG mette a disposizione queste informazioni su domanda.
4. I criteri per l'omologazione dei principi attivi sono definiti nell'allegato 2 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) e si basano sulla normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative all'omologazione e all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari si basano sul principio di precauzione conformemente all'articolo 1 capoverso 4 OPF. Come nell'Unione europea, i principi attivi di categoria 2 possono essere autorizzati, poiché rispettando le prescrizioni d'uso anche i prodotti che presentano le caratteristiche tossicologiche summenzionate possono essere impiegati in modo sicuro. I prodotti fitosanitari sono quindi autorizzati per l'immissione sul mercato solo se, con un impiego conforme alle prescrizioni, non hanno effetti collaterali inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. Va osservato che, se sono disponibili nuove informazioni sulla sicurezza dei prodotti, le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento.
5. La sicurezza è garantita dalle prescrizioni d'uso. Il Consiglio federale non vede alcun motivo di ritirare dal mercato tali sostanze.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (5)

Bäumle Martin, Gugger Niklaus-Samuel, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne, Weibel Thomas

19.3380

 Interpellanza

In Svizzera sono omologati pesticidi che incidono sulla funzione sessuale e sulla riproduzione?

Depositato da: Moser Tiana Angelina
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

In virtù del diritto vigente in Svizzera, principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti non possono essere omologati per un uso generico nei prodotti fitosanitari se rispondono a determinati criteri cut-off (cfr. art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF, con rimando ai numeri 3.6.2–3.6.4 e 3.7 dell'allegato II del regolamento, CE, n. 1107/2009).

In particolare principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti non possono essere omologati se sono classificati come:

- a. sostanza con effetti mutageni, ossia in grado di provocare alterazioni genetiche ereditarie, di categoria 1A o 1B;
- b. sostanza con effetti cancerogeni di categoria 1A o 1B;
- c. sostanza con effetti tossici per la riproduzione umana, ossia con effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti nonché sullo sviluppo della progenie, di categoria 1A o 1B.

Nella categoria dei principi attivi dell'OPF sono tuttavia omologate le seguenti sostanze da considerarsi evidentemente come sostanze con effetti tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B: ciproconazolo, flumiossazina, epoxiconazol, tiacloprid, bromadiolone, oxichinolina* o triflumizolo* (attualmente in Svizzera non è stato autorizzato alcun prodotto fitosanitario contenente questi principi attivi).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È corretto affermare che le sostanze citate in precedenza di cui all'allegato 1 OPF sono omologate come principi attivi per prodotti fitosanitari?
2. È corretto affermare che le sostanze citate in precedenza sono considerate come sostanze con effetti tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B?
3. Quali altri principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti che rispondono ad almeno uno dei criteri cut-off citati in precedenza sono omologati in Svizzera per l'uso in prodotti fitosanitari?
4. Se in Svizzera sono omologati principi attivi di questo tipo, il Consiglio federale è disposto a pubblicare un elenco di tali sostanze o dei nomi dei prodotti che le contengono?
5. Se no, per quali motivi queste informazioni rilevanti dal profilo della politica sanitaria vengono tenute nascoste alla popolazione svizzera?
6. Se in Svizzera sono omologati principi attivi di questo tipo benché rispondano ad almeno un criterio cut-off, quali sono le motivazioni e quando intende il Consiglio federale intervenire in maniera correttiva?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. È corretto.
2. Le sostanze summenzionate sono considerate come sostanze con effetti tossici per la riproduzione di categoria 1B.
3. Anche i principi attivi carbetamide, glufosinate, propiconazolo e triadimenol sono classificati come sostanze con effetti tossici per la riproduzione di categoria 1B. Il principio attivo spirodiclofen è classificato come sostanza con effetti cancerogeni di categoria 1B.
- 4./5. Queste informazioni sono già disponibili. Tutti i prodotti omologati in Svizzera sono pubblicati nell'elenco dei prodotti fitosanitari sul sito Internet dell'UFAG. In tale elenco, per tutti i principi attivi autorizzati sono indicati anche i rispettivi prodotti omologati.



6. I criteri cut-off sono stati introdotti con la revisione totale dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Analogamente all'UE, il Consiglio federale ha a suo tempo emanato disposizioni transitorie che consentono di mantenere l'autorizzazione di tali principi attivi fino alla loro rivalutazione nell'UE, poiché i criteri si basano sulle caratteristiche tossicologiche di un principio attivo e non sui rischi legati a un'eventuale esposizione a tale principio attivo. I rischi sono valutati nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti. Un prodotto fitosanitario è autorizzato per l'immissione sul mercato solo se, con un impiego conforme alle prescrizioni, non ha effetti collaterali inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. Tutti i principi attivi interessati erano autorizzati nell'allegato 1 prima della revisione totale summenzionata. Dall'entrata in vigore della revisione totale nel 2011, in Svizzera sono stati ritirati sette principi attivi che rispondono ai criteri cut-off.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

Bäumle Martin, Gugger Niklaus-Samuel, Semadeni Silva, Streiff-Feller Marianne

19.3382

 Postulato**Vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica**

Depositato da: Stahl Jürg
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Ripreso da: Brand Heinz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di analizzare in un rapporto in che misura e a quali condizioni l'articolo 27 LATer e/o altre disposizioni possano essere modificati per consentire la vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica senza compromettere la sicurezza e la qualità dei trattamenti rispetto alla dispensazione da parte di rivenditori specializzati stazionari.

Motivazione

Negli ultimi mesi è aumentata la pressione da parte dell'industria e anche della società a liberalizzare la vendita per corrispondenza di medicinali. Ciò si manifesta anche nel fatto che aumentano le ordinazioni su piattaforme straniere di competenza spesso dubbia di prodotti provenienti da fonti insicure o addirittura illegali la cui qualità non soddisfa in alcun modo i requisiti svizzeri.

D'altro canto, le restrizioni legali alla vendita per corrispondenza di medicinali della categoria di dispensazione C/D (automedicazione) trovano piena giustificazione dal punto di vista della polizia sanitaria, poiché mirano a garantire che anche in caso di acquisto per corrispondenza la dispensazione e la consulenza siano tanto competenti quanto nel commercio specializzato stazionario. Il legislatore ha ribadito questi requisiti nel quadro della revisione della LATer. Il fatto che poco dopo l'entrata in vigore della legge rivista le commissioni e il Parlamento abbiano presentato interventi direttamente o indirettamente correlati all'argomento del presente postulato dimostra tuttavia quanto sarebbero importanti una visione d'insieme e un approccio coordinato.

Il presente postulato incarica il Consiglio federale di analizzare in modo approfondito la situazione (visione d'insieme) tenendo conto anche degli effetti della vendita per corrispondenza sul commercio specializzato stazionario (farmacie e drogherie), sull'approvvigionamento della popolazione e sulla sicurezza dei pazienti, sulla qualità della consulenza e sui costi diretti e indiretti per il sistema sanitario. Dal rapporto deve inoltre emergere se dal punto di vista del Consiglio federale sia in generale necessario definire in futuro nuovi parametri per la vendita per corrispondenza di medicinali (nessuno svantaggio per il commercio svizzero e stesse condizioni per tutti gli operatori ammessi sul mercato).

Proposta del Consiglio federale del 15.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

20.05.2019	Sarà ripreso
21.06.2019	Consiglio nazionale Adozione

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3383

 Interpellanza**Quando il Consiglio federale prenderà finalmente sul serio il problema dell'importazione della tubercolosi tramite i richiedenti l'asilo?**

Depositato da: Amstutz Adrian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

La risposta del tutto insufficiente e superficiale del Consiglio federale alla mia interpellanza [18.4266](#) non è accettabile alla luce dei pericoli che l'importazione della tubercolosi comporta per la popolazione della Svizzera.

È risaputo che molti richiedenti l'asilo provenienti dai campi profughi del Nord Africa e Medio Oriente hanno un sistema di difesa indebolito perché malnutriti e sono quindi più esposti alle malattie infettive, in particolare alla tubercolosi.

1. Dove, da chi e come sono effettuati al di fuori della Svizzera gli esami medici sui richiedenti l'asilo in isolamento separato?
2. Quali medici effettuano esami medici sui richiedenti l'asilo secondo standard svizzeri, che includono esami del sangue e radiografie per escludere la tubercolosi?
3. Come si può distinguere sul posto, in Nord Africa o Medio Oriente, tra una tubercolosi attiva e inattiva (latente) in pochi giorni d'isolamento?
4. Il Consiglio federale è a conoscenza che in un locale chiuso la tubercolosi può propagarsi in otto ore tra i richiedenti l'asilo con un sistema di difesa indebolito?
5. È al corrente che secondo Medici senza frontiere i farmaci contro la tubercolosi sono sempre più inefficaci a causa della crescente resistenza?
6. Gli sono noti le misure epidemiologiche e mediche immediate e i costi delle cure a lungo termine per i richiedenti l'asilo affetti da tubercolosi attiva in Svizzera?
7. È consapevole che per proteggere le persone in Svizzera contro l'infezione l'unica soluzione è un'ammissione controllata dei richiedenti l'asilo non infetti all'interno dei nostri confini?
8. Perché non sono state attuate e monitorate già in passato le misure dettate dalle domande poste per prevenire l'importazione di casi di tubercolosi tramite i richiedenti l'asilo?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. Dal 2018 le missioni di reinsediamento della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in Libano e in Giordania sono coadiuvate da un medico esperto che visita le persone proposte per l'ammissione, effettua una diagnosi e formula una raccomandazione di trattamento. Le visite mediche sul posto consentono alla SEM di essere a conoscenza dei problemi sanitari dei profughi che beneficiano di misure di reinsediamento già prima del loro arrivo in Svizzera.
2. Per assicurare la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie trasmissibili e l'accesso all'assistenza sanitaria, ai richiedenti l'asilo che presentano un sospetto di infezione vengono prestate immediatamente le cure mediche necessarie. A tutti i richiedenti l'asilo è inoltre offerto un accertamento standardizzato del rischio di tubercolosi. Quelli a maggior rischio vengono sottoposti ad accertamenti più approfonditi dal medico del centro, che può a sua volta inviarli a uno specialista oppure avvalersi della hotline tubercolosi della Lega polmonare svizzera riservata al personale medico.
3. Vi è sospetto di tubercolosi batteriologicamente attiva in presenza di determinati sintomi, come tosse persistente con espettorazione. Qualora sia disponibile la necessaria infrastruttura, dopo la rilevazione dell'anamnesi e la visita medica viene effettuata una radiografia del torace. Se il sospetto è confermato, viene effettuata un'analisi microbiologica dell'espettorato per rilevare l'eventuale presenza dei batteri della tubercolosi. Questa procedura consente di escludere con un'elevata probabilità una tubercolosi polmonare evitando così misure inutili, quale l'isolamento. Soltanto una tubercolosi polmonare non trattata con



comprovata presenza di micobatteri nell'espettorato è considerata contagiosa.

4. Il Consiglio federale è consapevole che la trasmissione della tubercolosi da parte di una persona che ha contratto la malattia può avvenire nel giro di otto ore, indipendentemente dalle condizioni immunitarie della persona esposta. Tuttavia soltanto una minoranza delle persone infette sviluppa una tubercolosi polmonare. Il manuale per la prevenzione e la gestione della comparsa di malattie trasmissibili nei centri d'asilo, pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dalla SEM, è uno strumento efficace per la gestione dei casi di sospetta tubercolosi, in particolare per evitare la trasmissione della malattia.

5. Il Consiglio federale è al corrente che le resistenze nei confronti di due degli antibiotici più efficaci e utilizzati per il trattamento della tubercolosi (isoniazide e rifampicina) sono in aumento in tutto il mondo e che di conseguenza la terapia diviene più complicata. Tuttavia in Svizzera la quota di isolati multiresistenti è inferiore al 5 per cento e una diagnosi rapida e il trattamento adeguato di questa forma particolare di tubercolosi sono garantiti.

6. Le raccomandazioni per la prevenzione e la gestione della comparsa di malattie trasmissibili nei centri d'asilo disciplinano l'accertamento diagnostico e l'indagine epidemiologica.

I costi delle indagini epidemiologiche sono a carico del competente Cantone nel quadro del suo mandato di protezione della salute pubblica. I costi del trattamento variano a seconda della forma di tubercolosi, cioè della durata del trattamento, di fattori specifici del paziente e della resistenza dell'agente patogeno. In uno studio del 2003 il valore mediano stimato era di 52 600 franchi per una tubercolosi multiresistente e di 8839 franchi per una forma non multiresistente.

7. Non esistono test che possano confermare che i richiedenti l'asilo siano esenti da infezioni. Pertanto occorre identificare in tempi molto brevi le persone affette da malattie infettive per evitare il contagio della popolazione. Il Consiglio federale è consapevole che non tutti i casi di tubercolosi polmonare vengono scoperti all'arrivo. Tuttavia il nostro sistema sanitario è in grado di tutelare tempestivamente ed efficacemente la salute individuale e collettiva anche in caso di comparsa successiva di una tubercolosi attiva.

Per quanto riguarda la trasmissione della malattia dai richiedenti l'asilo alla popolazione svizzera, uno studio del 2012 dimostra che avviene soltanto raramente.

8. In Svizzera i lavoratori stranieri sono sottoposti a controlli per la tubercolosi dal 1948 e dagli anni 1970 vengono adottate misure di riconoscimento precoce della malattia tra i richiedenti l'asilo al momento del loro arrivo. Le basi legali vigenti e le conseguenti procedure sono state costantemente adeguate al progresso delle conoscenze scientifiche e alla situazione epidemiologica e ottimizzate dal punto di vista dei costi. Nonostante l'evoluzione delle procedure, lo scopo di queste misure è invariato da decenni e consiste nel diagnosticare e trattare quanto prima i casi di tubercolosi, avviando le misure di indagine epidemiologica necessarie per evitarne la trasmissione a terzi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3384

 Interpellanza

Acquisto dei droni Hermes 900 HFE. A che punto sono gli affari di compensazione in Svizzera?

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Nell'ambito del dibattito sull'acquisto dei droni Hermes 900 HFE della società Elbit in sostituzione degli attuali droni del tipo ADS-95 Ranger, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport aveva menzionato gli affari di compensazione in Svizzera quale argomento per la scelta del drone israeliano.

Quattro anni dopo l'approvazione del credito d'acquisto da parte del Parlamento si pongono le seguenti domande:

1. Considerando gli aumenti di prezzo già annunciati, a quanto ammonta attualmente il costo finale dei droni Hermes 900?
2. Qual è l'importo già versato dalla Confederazione fino a fine marzo 2019 per tale acquisto?
3. Qual è il volume finanziario complessivo di tutti gli affari di compensazione previsti in Svizzera?
4. Qual è il volume degli affari di compensazione in Svizzera già realizzato concretamente fino a fine marzo 2019?
5. Quali imprese o istituzioni pubbliche hanno beneficiato degli affari di compensazione?
6. Qual è la quota di tali affari di compensazione per la Svizzera romanda?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. In base alle informazioni attualmente disponibili, il programma potrà essere realizzato secondo le modalità definite nel messaggio concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2015 (Programma d'armamento 2015), con il credito d'impegno richiesto in tal sede, dell'ammontare di 250 milioni di franchi.
2. Le fatture pagate sino a fine marzo 2019 ammontano a circa 169 milioni di franchi.
3. L'entità degli obblighi di compensazione corrisponde tuttora all'importo indicato nel Programma d'armamento 2015, pari a 210 milioni di franchi.
4. Il volume realizzato a fine marzo 2019 ammonta a circa 41 milioni di franchi.
5. Per ragioni di protezione dei dati non è possibile elencare esplicitamente in questa sede, senza il rispettivo previo consenso, tutte le aziende svizzere interessate. L'impresa generale aggiudica mandati ad aziende svizzere, le quali sono tenute a confermare l'aggiudicazione mediante un formulario di notifica standardizzato. Nei nuovi formulari di notifica per i programmi offset avviati dopo il 1° aprile 2018 è stata aggiunta una clausola di autorizzazione in virtù della quale le denominazioni delle aziende interessate potranno essere pubblicate senza limitazioni. Nel caso dei programmi offset avviati prima del 1° aprile 2018, i nuovi formulari di notifica potranno essere utilizzati soltanto con il consenso dei rispettivi imprenditori generali. Un accordo in tal senso è stato convenuto nella primavera del 2019 con il fornitore del Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15). Le denominazioni delle aziende svizzere coinvolte negli affari offset notificati da allora saranno pertanto pubblicate nel prossimo aggiornamento (a fine giugno 2019) del registro degli affari offset, pubblicamente accessibile. Tale registro è periodicamente aggiornato e può essere consultato sulla pagina web dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).

Complessivamente sono state sinora coinvolte 21 aziende attive nei settori dell'industria meccanica, dell'elettronica, dell'elettrotecnica e dell'industria ottica nonché aziende del settore aerospaziale e aziende attive nell'ambito del software engineering. Di queste, 17 aziende sono ubicate nella Svizzera tedesca e 4 nella Svizzera occidentale.

6. Relativamente agli affari di compensazione sinora realizzati, la quota della Svizzera occidentale



corrisponde all'8,13 per cento e ammonta a circa 3,3 milioni di franchi.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Crottaz Brigitte, Frei Daniel, Fridez Pierre-Alain, Golay Roger, Mazzone Lisa, Seiler Graf Priska

19.3385

 Postulato

Come viene attuato concretamente l'obiettivo settoriale climatico della filiera agroalimentare per rispettare l'Accordo di Parigi sul clima?

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Oppositori: Dettling Marcel
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a illustrare le misure concrete la cui attuazione permetterà alla filiera agroalimentare di raggiungere il suo obiettivo settoriale climatico ai sensi dell'Accordo di Parigi sul clima.

Motivazione

Il Consiglio federale ha prospettato, in relazione alla nuova legge sul CO₂ (17.071), d'inserire nella Politica agricola a partire dal 2022 (PA 22 più) un obiettivo settoriale per l'agricoltura e di definire misure pertinenti. Tuttavia, nella documentazione concernente la consultazione sulla PA 22 più si riscontra ben poco di questo intento. Il Consiglio federale propone per il primario un obiettivo di riduzione del 20–25 per cento per il 2030 rispetto all'anno di riferimento 1990, ovvero una riduzione di 0,5 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente da raggiungere con misure suppletive. Tuttavia non è chiaro attraverso quali misure della PA 22 più intende perseguire concretamente questo obiettivo. Inoltre, dal 2011 è in vigore la Strategia sul clima per l'agricoltura messa a punto dall'Ufficio federale dell'agricoltura i cui risultati andrebbero valutati.

Il Consiglio federale è invitato a illustrare in che modo intende raggiungere l'obiettivo settoriale della filiera agroalimentare. Nel quadro della futura Politica agricola comune (PAC) l'Unione europea prevede misure per la protezione del clima e dell'ambiente obbligatorie e facoltative nonché il vincolo dei pagamenti diretti a esigenze più severe in materia di protezione del clima e dell'ambiente. Nell'attuale disegno della PA 22 più non figura nulla di simile.

In Svizzera nel settore agricolo si perseguono obiettivi troppo poco ambiziosi in fatto di protezione dell'ambiente, sebbene ciò offra opportunità per le famiglie contadine. L'iniziativa "4 pour 1000" lanciata in Francia è un esempio di come si possono invertire i ruoli: anziché essere responsabile e vittima della crisi climatica, l'agricoltura può contribuire a trovare una soluzione grazie all'arricchimento di CO₂ (formazione di sostanza organica) nel suolo.

Altre misure importanti nella catena del valore della filiera agroalimentare riguardano le serre riscaldate, il trasporto aereo di derrate alimentari, l'enorme spreco di alimenti e, ultimo ma non meno importante, l'impatto climatico dei nostri consumi, per via sia delle importazioni sia dell'elevata quota di derrate alimentari di origine animale.

L'agricoltura ha un ruolo importante anche dal punto di vista della svolta energetica considerando, da un lato, le misure di risparmio energetico (p. es. progetti di Agro Clean Tech) e dall'altro la produzione di energie rinnovabili. La Confederazione deve creare le opportune condizioni quadro a tal proposito.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Nel dicembre del 2015 la comunità internazionale ha adottato l'Accordo di Parigi, che si ricollega al secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto. Uno degli obiettivi dell'Accordo è limitare il riscaldamento globale a meno di 2 gradi Celsius, cercando di puntare a un incremento massimo del riscaldamento di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli del periodo preindustriale.

Nel messaggio del 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO₂, il Consiglio federale ha stabilito come concretizzare entro il 2030 gli obblighi a livello nazionale. Per la prima volta anche l'agricoltura viene inclusa nella politica climatica svizzera.



Il Consiglio federale propone per il settore agricolo un contributo alla riduzione nazionale del 20–25 per cento per il 2030 rispetto all'anno di riferimento 1990. Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante misure appropriate nella legislazione in materia di agricoltura.

Nel quadro del messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022, il Consiglio federale prevede di illustrare con quali misure potrebbe essere raggiunto tale obiettivo.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Controverso. Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (22)

Arslan Sibel, Barrile Angelo, Bertschy Kathrin, Birrer-Heimo Prisca, Brélaz Daniel, Campell Duri, Friedl Claudia, Glättli Balthasar, Gugger Niklaus-Samuel, Hardegger Thomas, Jans Beat, Kälin Irène, Molina Fabian, Munz Martina, Rytz Regula, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Siegenthaler Heinz, Streich-Feller Marianne, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael

19.3386

 Interpellanza**Neonicotinoidi pericolosi per le api. Secondo il principio di causalità, chi deve sostenere le spese per i danni causati?**

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Dieci anni dopo la mia mozione 09.3318, con cui per la prima volta avevo richiesto il divieto dei neonicotinoidi, l'UFAG ha vietato l'impiego all'aperto dei principi attivi clothianidina, imidacloprid e tiamethoxam. Sebbene il servizio di omologazione si sia espresso diversamente in materia, l'impiego pluriennale di tali neonicotinoidi ha comportato rischi inaccettabili per le api, per altri impollinatori e per gli insetti.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Vi è ragione di ritenere che in relazione all'impiego dei neonicotinoidi summenzionati si sono verificati danni a organismi non bersaglio?
2. È corretto imputare a chi ha causato tali danni le spese delle misure ambientali volte a porvi rimedio in Svizzera (principio di causalità)?
3. Per quanto riguarda i neonicotinoidi vietati:
 - a. Quali uffici sono incaricati di reclamare i danni, in particolare se non sono stati causati a privati, bensì alla natura e all'ambiente?
 - b. Chi quantifica i danni causati e le spese delle misure ambientali per porvi rimedio?
 - c. Secondo il principio di causalità, a chi vengono imputate le spese per tali misure e chi richiede tali importi?
 - d. Chi si occupa della pianificazione e dell'attuazione delle misure ambientali e chi del rispettivo resoconto?
4. L'UFAG ha di recente omologato il sulfoxaflor, un principio attivo molto simile ai neonicotinoidi. Inoltre, in Svizzera sono omologati altri neonicotinoidi e altre sostanze simili ad essi. Il Consiglio federale può assicurare che in futuro questi principi attivi non dovranno essere ritirati dal mercato perché il loro impiego comporta rischi inaccettabili per gli organismi non bersaglio?
5. Perché in questo caso non viene applicato il principio di precauzione e non vengono vietati tutti i neonicotinoidi e tutti i principi attivi simili ad essi?
6. Dieci anni dopo il mio intervento, il Consiglio federale ha emesso un divieto per questi tre neonicotinoidi, anche se solo per il loro impiego all'aperto. Il Consiglio federale è disposto a verificare il caso dei neonicotinoidi e a spiegare in un rapporto perché la Svizzera, nonostante il principio di precauzione, abbia reagito così lentamente ai primi segni di problemi gravi e alle richieste politiche? È disposto a presentare che cosa intende fare affinché non si verifichi più un caso "neonicotinoidi" in Svizzera?

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

1. L'ape mellifera è probabilmente l'insetto non bersaglio sorvegliato meglio. Le api sono sottoposte a un programma di sorveglianza delle intossicazioni sospette realizzato dal Servizio sanitario apicolo. Tra il 2010 e il 2016, in 28 casi sono stati osservati danni sulle colonie in relazione a un impiego non conforme alle prescrizioni delle sostanze in questione. In Svizzera non sono mai stati constatati danni nei casi in cui tali prodotti sono impiegati in modo conforme. Pertanto, non si può affermare che si sono verificati danni a organismi non bersaglio in caso di impiego conforme alle prescrizioni, anche se i prodotti sono stati ritirati dal mercato perché non soddisfano più gli attuali requisiti per un'omologazione. Tuttavia non è possibile controllare sistematicamente gli effetti su organismi non bersaglio in caso di impiego conforme alle prescrizioni. Nemmeno un monitoraggio mirato consentirebbe di individuare effetti subletali, come ad esempio la perdita del senso dell'orientamento nel caso specifico delle api.
2. Secondo l'articolo 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01), le misure prese secondo la LPamb sono a carico di chi ne è la causa. Si tratta tuttavia di un principio generale. La



disposizione di cui all'articolo 2 LPAmb definisce in particolare l'espressione "chi ha causato" in modo troppo poco preciso per poter imputare le spese a una persona fondandosi solo su questo articolo. È inoltre necessaria una base concreta per rivendicare i diritti come, ad esempio, l'articolo 32a LPAmb, secondo il quale i costi di smaltimento dei rifiuti urbani sono finanziati conformemente al principio di causalità.

3.a. Quando si verificano danni alla natura e all'ambiente (p. es. quando animali selvatici vengono feriti o uccisi), si considerano le denunce penali di soggetti privati e pubblici (diritto penale). Laddove possibile, l'autorità competente può inoltre ordinare di ripristinare lo stato legale (diritto amministrativo).

b. Chi intende far valere un danno, deve quantificarne l'entità.

c. In caso di danni privati, la persona danneggiata deve richiedere il risarcimento delle spese a chi li ha causati. Nel settore del diritto pubblico, in linea di principio, la persona tenuta ad attuare le misure deve farsi carico delle relative spese. Se necessario, la richiesta di tali importi spetta all'autorità a cui compete l'imposizione delle misure interessate.

d. Le misure ambientali devono essere pianificate e attuate dalle autorità competenti. Secondo l'articolo 80 capoverso 1 prima frase OPF (RS 916.161), il controllo del mercato e dell'uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari spetta ai Cantoni. L'OPF non prevede un resoconto sulla pianificazione e sull'attuazione delle misure.

4. I prodotti fitosanitari sono autorizzati sulla base dei requisiti legali attualmente in vigore, i quali sono stati resi più severi negli ultimi anni in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali sull'ambiente. I prodotti che soddisfacevano i requisiti vent'anni fa non soddisfano più necessariamente quelli attuali. Per questa ragione il Consiglio federale ha istituito un programma di riesame con lo scopo di verificare se i prodotti autorizzati soddisfano i requisiti attuali.

In ogni momento possono emergere delle nuove conoscenze, le quali possono comportare nuovi requisiti in materia di omologazione. Anche l'evoluzione della percezione del rischio all'interno della società può determinare un inasprimento dei requisiti. Non è dunque possibile garantire che i prodotti autorizzati oggi soddisfino i requisiti di domani. Questo vale anche per tutti gli ambiti in cui vengono stabiliti dei requisiti per la messa in commercio.

5. Il principio di precauzione è già applicato nella misura in cui, nel quadro della procedura d'omologazione prima dell'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, viene effettuata una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. Due sostanze appartenenti allo stesso gruppo chimico non presentano necessariamente le stesse caratteristiche tossicologiche. Due sostanze appartenenti al gruppo dei neonicotinoidi presentano infatti una tossicità per le api nettamente inferiore a quella delle tre sostanze per le quali è stato revocato l'impiego all'aperto. Prima di decidere in merito a un'autorizzazione o a un ritiro dal mercato, è pertanto opportuno effettuare una valutazione del rischio per ciascuna sostanza in modo individuale.

6. Nel caso dei neonicotinoidi, a partire dal 2008 erano state ordinate delle misure di restrizione di utilizzo. Nel 2013 l'utilizzo è stato vietato nelle colture che attraggono le api. Secondo le disposizioni legali vigenti, ogni decisione in materia di ritiro deve essere giustificata giuridicamente e scientificamente.

Dal 2005 sono stati ritirati dal mercato 148 principi attivi. A partire dal 2011, 814 prodotti sono stati sottoposti a un riesame mirato; le condizioni di utilizzo sono state adeguate per 533 prodotti e in 194 casi l'utilizzo è stato vietato a causa di un rischio considerato troppo elevato sulla base dei requisiti attuali. Queste cifre mostrano che, in caso di necessità, le autorità competenti agiscono in modo proattivo e di propria iniziativa. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non sia necessario effettuare uno studio.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



Cofirmatari (25)

Arslan Sibel, Bertschy Kathrin, Birrer-Heimo Prisca, Brélaz Daniel, Chevalley Isabelle, Friedl Claudia, Girod Bastien, Glättli Balthasar, Gugger Niklaus-Samuel, Guhl Bernhard, Hardegger Thomas, Jans Beat, Kälén Irène, Mazzone Lisa, Molina Fabian, Munz Martina, Müller-Altermatt Stefan, Rytz Regula, Schneider Schüttel Ursula, Semadeni Silva, Thorens Goumaz Adèle, Trede Aline, Töngi Michael, Vogler Karl, de la Reussille Denis

19.3387

 Interpellanza

Crescenti costi dell'asilo

Depositato da: Burgherr Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Il Consiglio federale è esortato a prendere posizione in merito agli elevati costi dell'asilo, rispondendo in particolare alle domande seguenti:

1. I costi sono raddoppiati nell'arco di dieci anni, nonostante il calo delle domande d'asilo. Come sono giustificate queste cifre?
2. Per lo più gli attuali costi supplementari nella procedura d'asilo sono giustificati sostenendo che a medio termine possono ridurre i costi dell'asilo. Ciò è stato promesso troppo spesso e finora ha funzionato raramente. Come spiega il Consiglio federale questa correlazione?
3. Dove sono stati conseguiti risparmi nel settore dell'asilo? Esiste una panoramica?
4. Era stato previsto che l'importo forfettario per le consulenze giuridiche nel settore dell'asilo sarebbe ammontato a 1361 franchi. Da ricerche della "NZZ am Sonntag" risulta che tali importi si situano ora tra 1717 e 2218 franchi. A che cosa è dovuto questo massiccio aumento?
5. Prima della votazione sulla revisione della legge sull'asilo sono stati preventivati intenzionalmente, a fini politici, costi esigui per i gratuiti patrocinatori per i richiedenti l'asilo?
6. All'interno della Confederazione vi sono altri settori in cui i costi sono aumentati direttamente o indirettamente o in cui è stato necessario assumere personale in ragione dell'attuale politica in materia di asilo? Ad esempio presso il Servizio delle attività informative, presso fedpol, i tribunali, oppure nel settore sociale e della sanità?
7. Finora si è integrato in maniera sbagliata se a partire dal 2019 gli importi forfettari per l'integrazione sono stati portati da 6000 a 18 000 franchi?

Motivazione

La revisione della legge sull'asilo mirava principalmente a istituire condizioni quadro per procedure rapide e trasparenti e a contenere i costi. A tal fine sono state potenziate le competenze della Confederazione. Ma apparentemente sono state ampliate soprattutto strutture esistenti e i costi aumentano inesorabilmente a tutti i livelli. La politica in materia d'asilo diventa sempre più un fattore di costo.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il sistema forfettario di compensazione della Confederazione per il rimborso dei costi di aiuto sociale cagionati dai richiedenti l'asilo, dalle persone ammesse provvisoriamente e dai rifugiati è stato introdotto il 1° gennaio 2008. All'epoca l'importo forfettario ammontava, come oggi, a 50 franchi per persona al giorno (ossia 1500 franchi svizzeri al mese). L'importo annuale dei versamenti dipende dal numero complessivo di persone nel settore dell'asilo e dei rifugiati nonché dal rispettivo tasso di occupazione. L'effettivo delle persone che incide sulle finanze è triplicato dal 2008. Questo aumento è dovuto, da un lato, all'elevato numero di domande d'asilo presentate nel 2015 e nel 2016 e, dall'altro, all'incremento della quota di persone aventi giuridicamente diritto alla protezione. Dal 2014 tale quota è infatti quasi raddoppiata rispetto agli anni precedenti.

Gli importi forfettari versati dalla Confederazione sono pertanto aumentati da 363 milioni di franchi nel 2008 a 1,14 miliardi nel 2018. In linea di massima un calo delle domande d'asilo può sgravare le finanze della Confederazione soltanto dopo cinque a sette anni, ossia non prima della fine del versamento delle indennità federali ai Cantoni.

2./3. Il 1° marzo 2019 è entrata in vigore la modifica della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31, riassetto del settore dell'asilo). Le ipotesi formulate nell'allegato del preventivo 2019 hanno anticipato i primi risparmi realizzati grazie alla velocizzazione delle procedure d'asilo (ca. 46 milioni di franchi grazie alla riduzione dei



costi amministrativi e all'applicazione di differenti somme forfettarie per il soccorso d'emergenza a seconda della categoria di decisione, nonché ca. 43 milioni nell'ambito degli importi forfettari globali). Inoltre, si sta approntando un monitoraggio che permetterà di analizzare determinati indicatori economici, tra cui i risparmi conseguiti. Il rapporto 2019 sul monitoraggio sarà disponibile entro la fine del 2020.

4./5. Tutti gli importi forfettari per la consulenza e la rappresentanza legale nei centri federali d'asilo (CFA) sono stati fissati con bandi pubblici secondo le disposizioni in materia di acquisti pubblici. Gli importi forfettari versati per richiedente l'asilo coprono tutti i costi del fornitore di prestazioni. L'importo forfettario di 1361 franchi è stato versato in base all'aggiudicazione del 6 novembre 2013 per il centro pilota di Zurigo, e quindi soltanto per la consulenza e la rappresentanza legale in un CFA. Il bando per l'attuazione delle procedure d'asilo celeri riguardava invece la tutela giuridica in regioni procedurali, in cui vi sono vari CFA. Questi costi variano in funzione delle specificità nelle singole regioni. Ad esempio, nella regione procedurale Ticino e Svizzera centrale vi sono due lingue ufficiali e una struttura più decentralizzata rispetto ad altre regioni. Per ogni regione procedurale è stata scelta l'offerta più economica.

6. A causa dell'instabilità politica regnante attorno all'Europa e dell'elevato numero di domande d'asilo, sono aumentate anche le sfide a livello di politica di sicurezza, il che, per ragioni di competenza, ha avuto ripercussioni su fedpol e sul Servizio delle attività informative della Confederazione. Non sussiste tuttavia un rapporto di causalità diretta con la politica d'asilo della Svizzera.

Per quanto riguarda eventuali costi supplementari in altri settori, rinviamo alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Amstutz [18.3912](#), "Quando saranno finalmente messi in tavola tutti i costi dell'asilo?".

7. Talvolta i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente non svolgono per lungo tempo alcuna attività lucrativa duratura e pertanto dipendono dall'aiuto sociale. Nell'aprile 2018 Confederazione e Cantone hanno pertanto deciso, nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera, di migliorare in maniera mirata la promozione dell'integrazione. Questo programma si fonda sul modello sostenuto con i programmi cantonali d'integrazione. L'aumento dell'importo forfettario per l'integrazione da 600 a 18 000 franchi è stato deciso per migliorare l'occupabilità degli interessati sul mercato del lavoro. Confederazione e Cantoni hanno concordato obiettivi d'efficacia concreti e misurabili.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
 Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (2)

[Aebi Andreas](#), [Flückiger-Bäni Sylvia](#)

19.3391

 Interpellanza

Protezione dal licenziamento durante il congedo maternità

Depositato da: Trede Aline
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Che cosa intraprende per tutelare le donne dal licenziamento durante il congedo maternità?
 2. È favorevole a una protezione dal licenziamento
 - a. di un anno
 - b. di sei mesidurante il congedo maternità?
- In caso negativo, perché no?
3. È favorevole a una protezione dal licenziamento (altrettanto lunga) del padre/della seconda persona responsabile dell'educazione durante il congedo maternità della partner? In caso negativo, perché no?
 4. Ritiene necessario tutelare le future madri dalla disdetta anche durante il periodo di prova? In caso negativo, perché no?

Motivazione

Di recente sono stati nuovamente resi noti vari casi in cui alcune donne sono state licenziate subito dopo il congedo maternità. Casi di questo tipo non devono più verificarsi, soprattutto se le donne devono essere di nuovo integrate nel mercato del lavoro, fattore di grande importanza proprio anche alla luce della penuria di personale qualificato.

La base di dati disponibile su scala nazionale è assai limitata. Un nuovo studio dell'ufficio BASS su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha dimostrato con metodi scientifici che la maternità costituisce un ostacolo reale per le donne che lavorano. Nello studio è stato interpellato un campione di 2809 donne che hanno dato alla luce un figlio tra gennaio ed agosto 2016 e avevano diritto all'indennità di maternità.

Nell'11 per cento dei casi il datore di lavoro ha proposto di sciogliere di comune intesa il rapporto di lavoro. Nel 7 per cento dei casi il datore di lavoro ha annunciato la sua intenzione di sciogliere il rapporto di lavoro dopo il congedo maternità (o dopo la protezione dalla disdetta di 16 settimane). In quasi un quinto dei casi, il datore di lavoro ha comunicato la sua intenzione di terminare il rapporto di lavoro dopo essere stato messo al corrente della gravidanza (comunicato TravailSuisse).

La Svizzera continua ad essere in ritardo per quanto riguarda la parità dei sessi e la conciliabilità tra famiglia e lavoro, nell'ultimo Global Gender Gap Report 2018 è scivolata al 20°(!) posto. La situazione deve finalmente cambiare. La protezione dal licenziamento dopo il parto rappresenta un piccolo passo verso la parità dei sessi e agevola il rientro nel mercato del lavoro.

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1. La legge offre già oggi una protezione estesa alle lavoratrici in caso di maternità. Secondo l'articolo 336c capoverso 1 lettera c del Codice delle obbligazioni (CO), il licenziamento è nullo durante la gravidanza e le 16 settimane dopo il parto, ossia per un periodo complessivo di 13 mesi. Un licenziamento per causa di maternità è abusivo e discriminatorio alle condizioni di cui all'articolo 336 capoverso 1 lettera a CO e all'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPar. È sanzionato con un'indennità di 6 mesi di salario al massimo (art. 336a cpv. 1 e 2 CO e 5 cpv. 2 e 4 LPar).
2. Il congedo maternità legale è di 14 settimane dopo il parto (art. 329f CO). Come indicato nella risposta 1, un licenziamento è nullo durante questo periodo, e anche due settimane dopo, come pure durante la gravidanza. Inoltre, durante questo periodo e oltre il licenziamento per causa di maternità è discriminatorio e



quindi illecito. Questa protezione copre quindi il congedo maternità e si estende oltre sei mesi o un anno.

3. La protezione durante la gravidanza e dopo il parto riguarda la madre per ragioni biologiche. La tutela del padre o dell'altro genitore poggerebbe su altre basi e aprirebbe una nuova discussione. Tali protezioni sono ipotizzabili per garantire l'esercizio del congedo paternità o di un congedo parentale. Occorre tuttavia rilevare che un licenziamento è abusivo, e quindi illecito, già oggi se è pronunciato in ragione del legame di filiazione istituito con il neonato.

4. L'articolo 336c CO offre una protezione estesa in caso di gravidanza, ma anche di malattia, incidente o servizio militare. Il periodo di prova è escluso dalla protezione in quanto si tratta di un periodo in cui le parti hanno la possibilità di uscire dal rapporto contrattuale se non vogliono continuarlo. Di conseguenza, anche il termine di disdetta è assai breve nel periodo di prova (art. 335b cpv. 1 CO). Prevedere la nullità di un licenziamento durante questo periodo equivarrebbe a svuotare il periodo di prova della sua sostanza e sarebbe eccessivo. Nel periodo di prova non è tuttavia esclusa qualsiasi protezione dal licenziamento, poiché una disdetta può essere abusiva, discriminatoria o ingiustificata ai sensi degli articoli 336 capoverso 1 lettera a e 337c CO o dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPar. La durata del periodo di prova è pure limitata dalla legge. Ammonta a un mese in assenza di accordo scritto ma a tre mesi al massimo (art. 335b cpv. 1 e 2 CO).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3393

 Interpellanza

Spese della Confederazione per la protezione del clima e dell'ambiente come pure per la sostenibilità

Depositato da: Knecht Hansjörg
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a elencare e fornire informazioni sulle forme in cui la Confederazione impiega ogni anno, direttamente e indirettamente, le risorse umane e finanziarie nei settori della protezione dell'ambiente e del clima come pure della sostenibilità. Occorre ottenere una visione d'insieme su come nei vari settori, quali

1. le relazioni internazionali e la cooperazione internazionale,
 2. l'istruzione, la ricerca e l'innovazione,
 3. la mobilità,
- ma anche in settori classici, come
4. l'Ufficio federale dell'ambiente,
 5. l'Ufficio federale dell'energia, oppure
 6. Meteo Svizzera,
- spendiamo già miliardi di franchi di fondi pubblici per questi temi.

Ecco alcuni esempi:

diverse organizzazioni internazionali e progetti a cui la Svizzera aderisce si concentrano direttamente, indirettamente o in parte sui temi clima e sostenibilità. È per esempio il caso di Orizzonte 2020, di diversi progetti dell'ONU e della cooperazione economica allo sviluppo. Lo stesso vale per il settore ERI, e anche Agroscope spende fondi per la voce "protezione dell'uomo, dell'ambiente, degli animali e delle piante". Inoltre, anche i contributi all'ESA sono utilizzati per il monitoraggio meteorologico, climatico e ambientale. C'è poi la ricerca energetica degli SCCER di Innosuisse, o anche il piano d'azione "Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera", cui partecipa il FNS. Il Politecnico di Zurigo dispone di un centro di competenza Ambiente e sostenibilità e di un dipartimento di scienze dei sistemi ambientali, con un Istituto di scienze atmosferiche e climatiche. Il Politecnico di Losanna a quanto pare gestisce uno "Smart Living Lab", in cui sono sviluppate soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico nella tecnica delle costruzioni. Anche l'EMPA, l'EAWAG e le Accademie delle scienze sostengono progetti in tali ambiti.

Nel settore dell'energia vi sono poi il programma Svizzera Energia, il contributo all'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), le spese per la ricerca energetica e il trasferimento di tecnologie, il Programma Edifici ecc.

Il solo Ufficio federale dell'ambiente riceve circa 1,9 miliardi di franchi all'anno.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Secondo la Costituzione federale, la conservazione delle basi naturali della vita è parte integrante dei compiti della Confederazione e dei Cantoni. A causa della moltitudine di settori coinvolti e delle difficoltà nel definire i confini tra i vari ambiti non è possibile stilare con un onere ragionevole una lista dettagliata dei mezzi impiegati a livello nazionale e internazionale, direttamente e indirettamente, nei settori della protezione dell'ambiente e del clima come pure della sostenibilità. I rapporti sul consuntivo accessibili al pubblico forniscono una panoramica sull'impiego delle risorse umane e finanziarie da parte della Confederazione.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato



Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.3394

 Interpellanza

Il sistema sanitario svizzero e quello tedesco a confronto

Depositato da: Estermann Yvette
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

La Germania è spesso presentata come Paese con un sistema sanitario più conveniente e di qualità.

Il quadro cambia però se ci si prende la briga di farsi un'idea sul posto, effettuando per esempio una telefonata test a uno studio medico specializzato per cercare di fissare un appuntamento o sperimentando di persona il tempo che il medico ha a disposizione per curare un paziente coperto dall'assicurazione di base!

Il Consiglio federale è già stato in Germania per informarsi tra la gente sui problemi del sistema sanitario tedesco?

Allora avrà visto che il preventivo globale porta a razionamento e carenze.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere inoltre alle seguenti domande:

1. Che cosa sta facendo per promuovere il "finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali e stazionarie", in breve EFAS? È consapevole del potenziale di risparmio (un miliardo di franchi all'anno)? Qual è il calendario previsto per la sua attuazione?
2. Che cosa sta facendo per ridurre i costi elevati dei generici a livello europeo?
3. Il preventivo globale, come lo conosce la Germania, è davvero una soluzione? Sa quale percentuale del reddito familiare paga un dipendente tedesco per l'assicurazione malattie? Come si presenta il confronto con la Svizzera?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

1. Il Consiglio federale è favorevole al principio di un sistema di finanziamento unitario e lo ha ribadito più volte (p. es. postulato CSSS-N [19.3002](#), mozione Gruppo verde-liberale [18.3295](#), interpellanza Heim [16.3800](#), postulato Cassis [15.3464](#), mozione Gruppo PPD [13.3213](#)). Attualmente il Parlamento sta elaborando un progetto di modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) che prevede l'introduzione di un sistema di finanziamento unitario (cfr. iniziativa parlamentare Humbel [09.528](#)). Il Consiglio federale avrà l'opportunità di esprimersi su tale progetto.

Il finanziamento unitario può contribuire a eliminare incentivi sbagliati nell'erogazione delle prestazioni, nelle tariffe e nell'assistenza. L'entità del potenziale di risparmio effettivo dipenderà in particolare dalla capacità del finanziamento unitario di promuovere il trasferimento delle prestazioni dal settore stazionario a quello ambulatoriale e di rafforzare le cure coordinate.

2. Come già spiegato dal Consiglio federale nel suo parere sulla mozione [16.4049](#) Humbel, "Incentivare la dispensazione di generici e biosimilari", nel 2017 vi è stato un adeguamento delle differenze di prezzo dei generici al momento dell'ammissione nell'elenco delle specialità e del riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni, nonché delle regole sull'aliquota percentuale differenziata. Ciò consente un ribasso dei prezzi dei generici in Svizzera. Il Consiglio federale intende inoltre allineare il prezzo dei generici in Svizzera a quello di nove Paesi di riferimento europei (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Belgio, Austria, Francia), introducendo un sistema di prezzi di riferimento. L'introduzione di tale sistema rientra nel primo pacchetto di misure del programma di contenimento dei costi adottato dal Consiglio federale a fine marzo 2018. La procedura di consultazione sulla relativa revisione della LAMal si è tenuta dal 14 settembre al 14 dicembre 2018. Il messaggio è previsto per l'estate 2019.

3. Le singole misure del programma di contenimento dei costi si fondano in particolare su un rapporto elaborato da un gruppo di esperti per il Dipartimento federale dell'interno (DFI). Nel gruppo sono stati coinvolti anche esperti che conoscono bene il settore sanitario tedesco, le misure adottate in Germania per contenere i costi e il loro impatto. Le misure di contenimento dei costi adottate in Svizzera dovranno in ogni caso garantire l'accesso alle prestazioni secondo la LAMal.



Per l'assicurazione dei rischi sanitari, la Germania si avvale di due sistemi indipendenti: l'assicurazione malattie obbligatoria e l'assicurazione malattie privata. È difficile fare un raffronto diretto con la Svizzera, poiché i sistemi sono concepiti in modo diverso. In Germania i lavoratori dipendenti con un reddito fino a un determinato importo (attualmente circa 60 000 euro all'anno) devono di regola aderire all'assicurazione obbligatoria. Questa assicura circa il 90 per cento della popolazione e si finanzia con contributi versati dal dipendente e dal datore di lavoro (attualmente pari al 7,3 per cento del reddito). Gli assicurati devono inoltre pagare un contributo aggiuntivo dell'1 per cento circa, nonché un contributo per l'assicurazione delle cure che attualmente va dal 3 al 3,3 per cento del reddito.

Nel 2016, le famiglie svizzere hanno destinato poco più del 6 per cento del loro reddito lordo ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. indagine sul budget delle economie domestiche dell'Ufficio federale di statistica), ma si tratta di un valore medio aritmetico. L'onere varia in modo abbastanza forte in funzione del reddito dell'economia domestica, della sua composizione e della regione, come indicano le cifre suddivise per gruppi di economia domestica emerse dall'indagine sul budget delle economie domestiche 2012–2014.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussioni rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3395

 Interpellanza

Lehrplan 21. Una maledizione o una benedizione?

Depositato da: Estermann Yvette
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Sebbene l'istruzione sia principalmente di competenza dei Cantoni, anche il Consiglio federale ha senz'altro un'opinione sugli sviluppi che concernono la formazione scolastica in Svizzera. Mi permetto quindi di porre le seguenti domande:

1. Quali sono le esperienze di altri Paesi con il piano di studio Lehrplan 21?
2. Il Lehrplan 21 ha migliorato il rendimento scolastico?
3. Quali Paesi hanno abbandonato questo sistema dopo la sua introduzione e perché?
4. Quali sono le conseguenze della digitalizzazione nell'insegnamento?
5. Questo piano di studio rafforza davvero le competenze?
6. Non comporta piuttosto un aumento dei costi?
7. In che modo il Lehrplan 21 valorizza i ragazzi più brillanti se ad esempio in una classe di 17 alunni coesistono l'apprendimento misto per età e il Lehrplan 21 (come nel caso della scuola elementare Maihof di Lucerna)?
8. Esistono studi comparativi per individuare le conoscenze acquisite da un alunno di quarta elementare prima e dopo l'introduzione di questo piano di studio?
9. In che modo il Lehrplan 21 tiene conto dell'esperienza degli educatori più anziani?
10. Dopo l'introduzione del Lehrplan 21 sono previsti sondaggi tra i genitori e le aziende ai fini del controllo qualità?
11. Come viene effettuato il controllo qualità nelle classi?
12. Come viene vissuto dai bambini?
13. Perché gli insegnanti più anziani e più esperti rifiutano questo piano?
14. Per quale motivo non è stato chiesto il parere della popolazione?
15. In che modo gli alunni formati con il Lehrplan 21 vengono preparati a entrare in un mercato del lavoro incentrato sulla competitività?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Come stabilisce l'articolo 62 della Costituzione federale, il settore scolastico compete ai Cantoni. Ciò include anche la definizione dei piani di studio e degli obiettivi di insegnamento. Il Consiglio federale è convinto che il sistema scolastico svizzero, con la sua organizzazione federale, tenga conto delle esigenze e delle sfide locali e che i bambini e i giovani della scuola dell'obbligo siano sostenuti e istruiti in modo mirato, completo e adeguato al loro sviluppo. Inoltre, il Consiglio federale è convinto che anche gli insegnanti siano pienamente consapevoli delle proprie responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi.

L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) prevede l'armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento degli strumenti didattici a livello di regione linguistica. Le regioni linguistiche hanno deciso di conseguenza di elaborare piani di studio comuni che si orientano agli obiettivi di formazione nazionali. Il Lehrplan 21 è il progetto di 21 Cantoni germanofoni e del Principato del Liechtenstein. Molti Cantoni lo hanno adottato solo da poco, mentre altri non lo hanno ancora nemmeno introdotto. Per questo è ancora troppo presto perché i Cantoni possano pronunciarsi in modo affidabile su alcune delle domande poste.

Alla luce di queste premesse, il Consiglio federale risponde come segue:

- 1./3. Il Lehrplan 21 è utilizzato a livello internazionale nel Principato del Liechtenstein e vale anche per le



scuole svizzere all'estero. È troppo presto per disporre di esperienze affidabili. Il Consiglio federale non è a conoscenza di altri Paesi che abbiano introdotto il Lehrplan 21 o un altro piano di studio svizzero.

2./8. Molti Cantoni hanno adottato il Lehrplan 21 solo di recente, mentre altri non lo hanno ancora introdotto. Per questo non sono state ancora effettuate valutazioni che consentano di trarre conclusioni sulla sua efficacia e sul miglioramento del rendimento.

4./5. Il settore dei media e dell'informatica ha un peso maggiore nel Lehrplan 21 rispetto ai piani di studio precedenti. Il suo obiettivo è far sì che i giovani siano in grado di partecipare alla società dei media in modo autonomo, creativo e maturo e di comportarsi in modo appropriato e socialmente responsabile. Ciò implica anche la conoscenza dei pericoli che possono essere associati ai nuovi media. Poiché non esistono ancora valutazioni del Lehrplan 21, al momento non è possibile rispondere alle domande sulle conseguenze di questo obiettivo e sull'effettivo rafforzamento delle competenze.

6. Per quanto riguarda il settore dei media e dell'informatica, il Lehrplan 21 non menziona alcuna infrastruttura che potrebbe generare conseguenze sui costi. Le infrastrutture sono di competenza dei Cantoni o dei Comuni.

7. Il Lehrplan 21 non contiene affermazioni né sull'organizzazione dell'insegnamento e delle classi, né sul metodo di insegnamento. I Cantoni possono stabilire le condizioni quadro per l'organizzazione dell'insegnamento e delle classi. Gli allievi più brillanti hanno bisogno di un sostegno specifico in vari settori. Anche con il Lehrplan 21 sono gli insegnanti a decidere come e con quali metodi di insegnamento portare i loro alunni ad acquisire competenze. È anche compito del corpo docente individuare una particolare necessità di sostegno e offrire una pianificazione adeguata a tal fine.

9. Il Lehrplan 21 è stato sviluppato da team specializzati, composti per metà da insegnanti e per metà da esperti di didattica. I team includevano anche insegnanti più anziani ed esperti. Inoltre, altri docenti e rappresentanti della Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) e della Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH) sono stati invitati a esprimersi sul progetto nell'ambito delle cosiddette audizioni di esperti e della consultazione del 2013.

10. Le aziende e i genitori sono stati coinvolti nell'elaborazione del Lehrplan 21 attraverso audizioni e nell'ambito della procedura di consultazione.

11. Il controllo della qualità nei singoli Cantoni è effettuato dalla direzione scolastica, dal rispettivo ispettorato scolastico e/o da agenzie di valutazione esterne.

12. Spetta ai Cantoni effettuare valutazioni che consentano di trarre conclusioni sulla percezione del Lehrplan 21 da parte degli alunni.

13. Il Consiglio federale si astiene dal commentare i singoli pareri su un programma d'insegnamento per ogni regione linguistica nella scuola dell'obbligo.

14. Nell'ambito dell'elaborazione del Lehrplan 21 si sono svolte diverse audizioni e procedure di consultazione. Pertanto, le esigenze dei partecipanti sono state considerate nella successiva rielaborazione del testo.

15. Il Lehrplan 21 mira a fornire agli alunni competenze nelle varie materie per prepararli alla formazione professionale di base o a un'altra scuola di livello superiore. Il modulo "Orientamento professionale" dà spazio alla riflessione dei giovani studenti sul loro futuro professionale.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio nazionale



19.3396

 Interpellanza**Petizione "Rendere pubbliche le conseguenze dell'aborto". Il Consiglio federale è disposto a soddisfarne le richieste?**

Depositato da: Ruppen Franz
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il 20 febbraio 2019 è stata consegnata al Consiglio federale la petizione "Rendere pubbliche le conseguenze dell'aborto" con 24 985 firme. Il Consiglio federale è disposto a soddisfarne le richieste e ad adoperarsi per ottimizzare la situazione per quanto riguarda le conseguenze dell'aborto?

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

Il legislatore ha già provveduto a garantire una consulenza e un accompagnamento approfonditi in caso di gravidanza indesiderata: con la legge federale sui consultori di gravidanza (RS 857.5), infatti, le donne e le coppie hanno diritto a una consulenza gratuita nei consultori istituiti dai Cantoni. A seconda delle necessità e delle situazioni individuali, in queste consulenze vengono valutate accuratamente sia la possibilità di interrompere la gravidanza che le relative conseguenze. Inoltre, gli articoli 119 e 120 del Codice penale (CP) disciplinano gli obblighi di consulenza dei medici in caso d'interruzione pianificata della gravidanza.

È compito delle associazioni specialistiche competenti definire e sviluppare i contenuti e la qualità delle consulenze secondo gli standard scientifici ed etici più recenti. Come ricordato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza von Siebenthal [17.3554](#), "Aborti e aborti tardivi in Svizzera. Quadro giuridico", spetta ai Cantoni vigilare affinché i colloqui e le consulenze previste dall'articolo 120 CP siano eseguiti conformemente alla legge. Secondo l'articolo 186 capoverso 4 della Costituzione federale, la Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'attività di vigilanza svolta dai Cantoni. Il Consiglio federale non dispone attualmente d'indizi su eventuali lacune nelle consulenze e pertanto non vede la necessità di adottare misure specifiche nel quadro della sua alta vigilanza.

Va notato che i dati internazionali permettono di concludere che l'educazione sessuale consente di ridurre la percentuale di gravidanze indesiderate e quindi anche di aborti. Nel confronto internazionale, la Svizzera presenta un tasso molto basso di interruzioni di gravidanza e in particolare di aborti tra le adolescenti (15–19 anni).

In base a quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che l'informazione fornita nell'ambito dell'assistenza sanitaria e nelle scuole sia uno strumento adeguato ed efficace e che pertanto non vi sia alcuna necessità di adottare misure nel suo ambito di competenza.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale



19.3402

 Interpellanza**Pensioni erogate dalla Germania a cittadini svizzeri vicini al regime nazionalsocialista**

Depositato da: Tornare Manuel
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 22.03.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Testo depositato

Secondo la stampa e alcuni parlamentari belgi, oltre 2000 persone nel mondo, di cui 49 cittadini svizzeri, percepiscono ancora una pensione mensile per aver collaborato con il regime nazionalsocialista (1933–1945). Queste pensioni erano state istituite da Adolf Hitler nel 1941 a titolo di gratifica per tutte le persone che, volontariamente o meno, si erano impegnate a favore del regime. Queste pensioni verrebbero ancora versate dal Governo federale tedesco dalla fine dell'ultima guerra.

Il Belgio ha puntato i riflettori su un caso che può essere considerato uno scandalo: il 20 febbraio 2019, infatti, i deputati belgi hanno firmato una proposta di risoluzione per mettere fine al versamento di queste pensioni a ex "collaboratori" belgi. In Francia, alcuni deputati si stanno muovendo in maniera analoga.

Le 49 persone residenti in Svizzera interessate da questo dossier dovrebbero chiarire la loro situazione, che potrebbe nuocere all'immagine del nostro Paese.

Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Sono effettivamente 49 le persone interessate in Svizzera?
2. Il Consiglio federale è a conoscenza del profilo di queste persone?
3. Qual è la posizione del Consiglio federale nei confronti del versamento di pensioni a ex nazisti in Svizzera, quando vittime dirette o indirette di questo regime spietato, decedute o ancora in vita, non hanno mai ricevuto alcuna compensazione economica?
4. Il Consiglio federale intende domandare spiegazioni alla Germania ed esigere il blocco di questi versamenti?

Parere del Consiglio federale del 15.05.2019

1./2. Il versamento di pensioni all'estero è regolamentato dal diritto nazionale dello Stato competente o da un accordo bilaterale. Le autorità che si occupano di sicurezza sociale non si scambiano informazioni relative ai beneficiari di rendite, a meno che un accordo non lo preveda. Né la convenzione bilaterale di sicurezza sociale conclusa con la Germania né le disposizioni riguardanti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che figurano nell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE si applicano alle pensioni summenzionate. Le autorità svizzere non dispongono dunque di alcuna informazione concernente il numero e il profilo di persone in Svizzera che sarebbero interessate dal versamento di tali rendite.

3./4. Per le ragioni summenzionate il Consiglio federale decide di non prendere posizione su informazioni di cui non dispone. La questione potrà essere affrontata con le autorità tedesche competenti in occasione delle prossime consultazioni politiche, previste per l'anno in corso.

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Discussione rinviata

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)



Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

Cofirmatari (15)

Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Fehlmann Rielle Laurence, Fridez Pierre-Alain, Grin Jean-Pierre,
Hardegger Thomas, Maire Jacques-André, Marti Samira, Mazzone Lisa, Molina Fabian, Reynard Mathias,
Seiler Graf Priska, Semadeni Silva, Sommaruga Carlo, Wermuth Cédric

19.3417

 Postulato

Strategia per rafforzare il sostegno alla prima infanzia

Depositato da: Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN
Data del deposito: 12.04.2019
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una strategia per rafforzare e sviluppare il sostegno alla prima infanzia in Svizzera.

Una minoranza (Pieren, Bigler, Dettling, Flückiger Sylvia, Glauser, Gutjahr, Herzog, Keller Peter, Tuena) propone di respingere il postulato.

Motivazione

Il sostegno alla prima infanzia per i bambini in età prescolastica è una questione ampiamente discussa nell'ambito della politica educativa. È generalmente riconosciuto che tale sostegno permette di migliorare le opportunità di base dei bambini nella scuola elementare, di rafforzare l'integrazione sociale e di individuare precocemente eventuali deficit, ad esempio nell'acquisizione di una lingua. Già oggi nel settore del sostegno alla prima infanzia vi sono molteplici offerte, sviluppate e sostenute da Cantoni, Comuni e privati.

Occorre tuttavia chiedersi se sia necessario intervenire e, in particolare, se sia necessario un maggiore impegno della Confederazione. La risposta non è univoca e la situazione è complessa, come ha mostrato la trattazione dell'iniziativa parlamentare Aebischer Matthias (17.412). Non è chiaro, ad esempio, dove vi siano carenze e quali misure supplementari dovrebbe adottare la Confederazione. Vi sono anche problemi di competenze e di delimitazione rispetto ad altre aree tematiche.

Dovrà essere effettuata un'analisi sistematica per evidenziare le carenze al fine di elaborare una strategia volta a migliorare la situazione, incluso il finanziamento. Infine, occorrerà indicare gli adeguamenti legislativi necessari.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

L'attuale situazione nell'ambito del sostegno alla prima infanzia è complessa e vi sono molte incertezze. Appare quindi opportuno svolgere un'analisi per chiarire il concetto di sostegno alla prima infanzia, definire le responsabilità e illustrare i bisogni. Se saranno adottate misure, verrà applicato il principio di sussidiarietà.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni

Categoria di deliberazione

IV



Camera prioritaria
Consiglio nazionale

19.3420

 Mozione

Negoziati complementari in merito all'accordo istituzionale con l'UE

Depositato da: Commissione dell'economia e dei tributi CN
Data del deposito: 16.04.2019
Depositato in: Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni: Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di condurre negoziati complementari con l'UE o di prendere altri provvedimenti adeguati al fine di migliorare l'accordo istituzionale con l'UE come segue:

- Protezione dei salari: il livello attuale di protezione dei salari deve essere garantito e, all'occorrenza, deve poter essere esteso. I partner sociali devono essere associati in vista dei miglioramenti richiesti.
- Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE: questa direttiva non è accettabile per la Svizzera e deve pertanto essere espressamente esclusa. La direttiva non deve inoltre poter essere ripresa per la Svizzera neppure indirettamente per il tramite di procedimenti individuali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
- Aiuti statali: occorre garantire che gli aiuti conosciuti oggi in Svizzera non siano esclusi e che il necessario margine di manovra sia mantenuto in futuro.

Parere del Consiglio federale del 22.05.2019

In occasione della seduta del 7 dicembre 2018, il Consiglio federale ha preso atto dell'esito dei negoziati sull'accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea. Il Governo reputa questo risultato in ampia misura corrispondente agli interessi della Svizzera e in sintonia con il mandato negoziale. In particolare a causa di punti ancora aperti riguardo alle misure di accompagnamento e alla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, il Consiglio federale ha tuttavia rinunciato per il momento alla para-fatura dell'Accordo istituzionale e ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il presidente della Confederazione di effettuare consultazioni sulla bozza di accordo entro la primavera. L'obiettivo era, innanzitutto, di aprire un dialogo sui vantaggi e gli svantaggi della bozza di accordo e verificare le posizioni dei principali attori svizzeri. Le consultazioni sono ora concluse. Sono stati interpellati le Commissioni dell'economia e dei tributi, le Commissioni della politica estera, i Cantoni, i partiti politici che dirigono un gruppo parlamentare, i partner sociali ed esponenti del mondo economico e scientifico. Il Consiglio federale ha informato sul risultato dei negoziati anche le Commissioni delle istituzioni politiche, che però hanno rinunciato a prendere posizione. Inoltre tutte le altre cerchie interessate sono state invitate a inoltrare un parere scritto. Le richieste menzionate nella mozione sono state avanzate anche da numerosi partecipanti in occasione delle consultazioni, in particolare la garanzia della protezione dei salari, la questione del recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE e quella delle ripercussioni delle regolamentazioni degli aiuti di Stato. Attualmente è in corso una valutazione delle numerose e ampie prese di posizione che si tradurrà in un rapporto all'attenzione del Consiglio federale. Alla fine della valutazione e in base ai risultati complessivi delle consultazioni, il Governo intende definire i prossimi passi prima della pausa estiva. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene prematuro decidere già ora su eventuali negoziati complementari con l'UE o su altre misure.

Proposta del Consiglio federale del 22.05.2019

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia

20.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Nel contesto della adozione della stessa mozione della CET-CS 19.3416.



Competenze**Commissioni interessate**

Commissione dell'economia e dei tributi CN (CET-CN)

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IIIa

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3423

 Postulato

Un'assicurazione malattie a prezzi accessibili a lungo termine. Le misure in materia di efficienza e riduzione dei costi sono efficaci se si basano su modelli e scenari futuri attendibili

Depositato da:	Commissione della sicurezza sociale e della sanità
Data del deposito:	03.05.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le modalità in base a cui, con l'ausilio di modelli elaborati periodicamente e scenari a lunga scadenza, si potrebbe assicurare un'offerta ottimale di cure stazionarie in Svizzera, e di presentare un rapporto in merito. A tal fine tiene conto dei reali flussi di pazienti e delle regioni di assistenza.

Motivazione

Nelle sue risposte a diversi interventi che intendono affrontare il problema dell'eccesso di cure e di una pianificazione sbagliata nei Cantoni, in particolare nel settore ospedaliero, il Consiglio federale è solito dichiarare che la Confederazione non vuole interferire nelle questioni pianificatorie cantonali. Contemporaneamente, esso prospetta ancora per quest'anno una consultazione sui nuovi criteri di pianificazione delle cure ospedaliere adeguate ai bisogni. La relativa modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) mirerebbe in primo luogo a rafforzare l'impiego efficiente dei mezzi e la qualità.

La Confederazione ha indubbiamente la responsabilità costituzionale suprema per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e quindi per l'evoluzione dei costi e il finanziamento di questo settore, ma, a lungo termine, anche per le sorti di una delle più importanti conquiste della Svizzera. Ci si chiede tuttavia come intenda assumersi questa responsabilità e fissare obiettivi concreti per i Cantoni se non sviluppa essa stessa modelli e scenari futuri attendibili per cure ottimali nel mercato della salute gestito in funzione dell'offerta in tutta la Svizzera.

È ora che la Confederazione si assuma maggiori responsabilità e sviluppi a tal proposito idee e concetti chiari e pertinenti sul modo in cui l'AOMS possa garantire cure ottimali a lungo termine pur rimanendo finanziariamente accessibile per la popolazione. Tuttavia, ciò non è possibile senza modelli e scenari appropriati. Tenuto conto della situazione di concorrenza tra i Cantoni nel settore sanitario, non ci si può aspettare che in futuro si assumano compiti che hanno trascurato negli ultimi vent'anni. La Confederazione deve quindi prendersi maggiormente la propria responsabilità suprema, per la quale sono indispensabili basi attendibili nel senso di modelli di assistenza e scenari su scala nazionale.

Parere del Consiglio federale del 29.05.2019

Per autorizzare i fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel settore stazionario, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede lo strumento della pianificazione. I Cantoni devono approntare la pianificazione secondo i criteri emanati dal Consiglio federale in base alla qualità e all'economicità. Il Consiglio federale è d'accordo con gli obiettivi avanzati nel postulato, vale a dire che la pianificazione deve poggiare su modelli elaborati periodicamente e scenari a lunga scadenza, in modo tale che possa essere garantita un'offerta ottimale di cure stazionarie in tutta la Svizzera. Questo non mette in discussione la responsabilità dei Cantoni per la loro pianificazione. Il Consiglio federale è perciò disposto a redigere un rapporto in questo senso coinvolgendo i Cantoni.

Proposta del Consiglio federale del 29.05.2019

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.



Cronologia

05.06.2019 Consiglio nazionale
Adozione

Competenze**Commissioni interessate**

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS-CN)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

Altre informazioni**Categoria di deliberazione**

IV

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

19.3438

 Interpellanza**Classificare il fucile LBD come materiale bellico**

Depositato da: de la Reussille Denis
Gruppo dei Verdi
Partito svizzero del Lavoro

Data del deposito: 08.05.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

In Svizzera e in Europa diverse forze di polizia sono munite del fucile LBD (o lanciatore di palle da difesa), fabbricato dall'impresa B e T nel Cantone di Argovia. In particolare, è in dotazione della polizia francese che lo ha utilizzato intensamente negli ultimi sei mesi per reprimere le manifestazioni dei gilet gialli. L'uso di quest'arma si è dimostrato particolarmente pericoloso e ha causato lesioni estremamente gravi alle persone colpite, rischiando addirittura di essere letali.

L'utilizzo di quest'arma – perché di un'arma si tratta – da parte delle forze di polizia è stato condannato sia dal Parlamento europeo sia dalla Commissione per i diritti umani dell'ONU.

1. Anche il Consiglio federale ritiene che il fucile LBD sia un'arma pericolosa?
2. Il Consiglio federale intende classificare il fucile LBD come arma e sottoporlo alla legislazione in materia di esportazione di materiale bellico?

Parere del Consiglio federale del 14.06.2019

Il lanciatore di palle da difesa in questione, fabbricato nel Cantone di Berna, rientra già nel campo d'applicazione della legge federale sul materiale bellico (RS 514.51).

Per il resto, si rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Fridez del 20 marzo 2019 (19.3188, Fucile LBD40: un'arma pericolosa).

Cronologia

21.06.2019 Consiglio nazionale
Liquidato

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Altre informazioni**Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

19.5240

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Bregy Philipp Matthias
Gruppo PPD
Christlichdemokratische Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 09.05.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5241

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: de la Reussille Denis
Gruppo dei Verdi
Partito svizzero del Lavoro

Data del deposito: 09.05.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5242

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: de la Reussille Denis
Gruppo dei Verdi
Partito svizzero del Lavoro

Data del deposito: 09.05.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5243

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Egger Mike
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5244

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Feller Olivier
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5245 Ora delle domande. Domanda

E' ammissibile che si debba allegare una lettera di motivazione in lingua tedesca per candidarsi quale guardia di confine in formazione?

Depositato da: Candinas Martin
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Sul sito internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) le offerte d'impiego sono pubblicate in italiano. Un giovane di lingua italiana si è interessato per candidarsi quale guardia di confine. Quando ha richiesto i documenti, ha ricevuto dall'AFD di Lugano la risposta che deve allegare, fra le altre cose, una lettera di motivazione in lingua tedesca.

E realmente possibile che giovani di lingua italiana devono allegare nel nostro paese, con quattro lingue nazionali, una lettera di motivazione in lingua tedesca?

Risposta del Consiglio federale del 11.06.2019

La risposta del Consiglio federale è disponibile solo in tedesco. (Per cambiare la lingua cliccare in alto a destra della homepage)

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5246

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Candinas Martin
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5247 Ora delle domande. Domanda

Riforma dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): un sondaggio per valutare i riscontri e gli argomenti di chi opera al fronte?

Depositato da: Romano Marco
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il raggruppamento del Corpo delle guardie di confine e della Dogana in una singola unità operativa è in corso. I vertici dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) hanno compiuto un "tour de Suisse" per illustrare il progetto. Le perplessità e le preoccupazioni sono realtà.

- Considerata la sensibilità e la portata della riforma, è previsto un sondaggio interno che coinvolga chi opera al fronte?
- Il personale potrà "dire la sua" portando esperienze pratiche?
- Sarà garantito l'anonimato, magari anche tramite un'agenzia esterna?

Risposta del Consiglio federale del 11.06.2019

La risposta del Consiglio federale è disponibile solo in tedesco. Per cambiare la lingua cliccare in alto a destra della homepage.

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5248

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5249

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Nessuna risposta in seguito all'assenza dell'autore della domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5250

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: von Siebenthal Erich
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5251

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Ammann Thomas
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5252

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato**Cronologia**

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze**Autorità competente**

Cancelleria federale (CaF)

19.5253

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Cancelleria federale (CaF)

19.5254

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5255

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5256

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 03.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5257

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Gschwind Jean-Paul
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 04.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5258

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 04.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5259

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Estermann Yvette
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 04.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5260

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Reimann Maximilian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 04.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5261

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5262

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Addor Jean-Luc
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5263

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5264

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5265

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rochat Fernandez Nicolas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5266

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Fehlmann Rielle Laurence
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5267

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5268

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5269

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Meyer Mattea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5270

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Gutjahr Diana
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5271

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Semadeni Silva
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5272

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Semadeni Silva
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5273

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Flach Beat
Gruppo verde liberale
Partito Verde liberale

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5274 Ora delle domande. Domanda

Tecnologia 5G: informare e spiegare per superare alcuni pregiudizi presenti nella popolazione

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Secondo un recente sondaggio Tamedia oltre la metà degli Svizzeri sembrerebbe essere contraria o molto scettica sulla tecnologia 5G. In molti Cantoni si registrano critiche e opposizioni a questa tecnologia, che suscita preoccupazioni spesso basate su pregiudizi e non su evidenze scientifiche.

Chiedo al Consiglio federale:

- non ritiene che sia indispensabile una più completa e corretta informazione della popolazione sulle effettive implicazioni del 5G?
- se del caso cosa intende fare concretamente?

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5275 Ora delle domande. Domanda

Il cinipide del castagno è tornato: occorre intervenire subito!

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

E' di questi giorni la notizia dell'improvviso ritorno nei boschi ticinesi del temuto "cinipide del castagno", che sembrava essere stato debellato. La presenza di questo parassita, che aveva praticamente azzerato la produzione di castagne, sta suscitando viva preoccupazione fra gli addetti ai lavori per le possibili conseguenze al patrimonio castanile.

Chiedo al Consiglio federale:

- è informato del problema in Ticino e come lo valuta?
- che strategia intende adottare per contrastare questo temibile parassita?

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5276

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Müller-Altermatt Stefan
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5277

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5278

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da:	<u>Müller-Altermatt Stefan</u> Gruppo PPD Partito popolare democratico svizzero
Data del deposito:	05.06.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Liquidato

Cronologia

11.06.2019	Consiglio nazionale Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5279

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5280

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5281

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5282

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5283

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wobmann Walter
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato**Cronologia**

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze**Autorità competente**

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5284

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wobmann Walter
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5285

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wüthrich Adrian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5286

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Schneider Schüttel Ursula
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5287

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5288

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5289

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5290

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Streiff-Feller Marianne
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5291

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Jauslin Matthias Samuel
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5292

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Jauslin Matthias Samuel
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5293

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Glättli Balthasar
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5294

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Glättli Balthasar
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5295

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Riklin Kathy
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5296

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Schneider Schüttel Ursula
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5297

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5298

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5299

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da:	<u>Quadranti Rosmarie</u> Gruppo BD Partito borghese democratico svizzero
Data del deposito:	05.06.2019
Depositato in:	Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:	Liquidato

Cronologia

11.06.2019	Consiglio nazionale Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5300

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Fridez Pierre-Alain
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5301

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5302

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5303

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5304

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5305

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5306

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Aeschi Thomas
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5307

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Gugger Niklaus-Samuel
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Data del deposito: 05.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

11.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5308

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Ammann Thomas
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 06.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5309

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Brélaz Daniel
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5310

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5311

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Molina Fabian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5312

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Bourgeois Jacques
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5313

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Egger Thomas
Gruppo PPD
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5314

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5315

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Hardegger Thomas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5316

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Marti Samira
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5317

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5318

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Steinemann Barbara
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5319

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rochat Fernandez Nicolas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5320

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wermuth Cédric
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5321

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Hiltpold Hugues
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5322 Ora delle domande. Domanda

Progetto di potenziamento della capacità autostradale da Lugano a Mendrisio (PO-LU-ME): quali benefici e quale impatto ambientale?

Depositato da: Romano Marco
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il progetto di potenziamento della capacità autostradale da Lugano a Mendrisio prevede di utilizzare l'attuale corsia di emergenza come terza corsia unicamente negli orari di punta, senza sottrarre nuovo territorio.

- Il Consiglio federale, anche in relazione a progetti simili già attuati nel paese, ha elementi per valutare l'impatto ambientale del progetto?
- L'aumentata fluidità del traffico genera benefici?
- Esperienze simili mostrano uno sgravio delle strade locali circostanti?

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5323 Ora delle domande. Domanda

Debiti di Campione d'Italia: la Confederazione se ne assumerebbe la responsabilità e li sconterebbe dai ristorni?

Depositato da: Romano Marco
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

La crisi istituzionale e economica di Campione d'Italia persiste. I debiti verso il Cantone Ticino, la Città di Lugano e vari privati crescono; globalmente superano 5 milioni di franchi.

– Il Consiglio federale sarebbe pronto a farsi carico di questi crediti cercando una soluzione globale con l'Italia?

– Nel caso sia politicamente fattibile è ipotizzabile coordinarsi con il Ticino affinché il credito sia messo in compensazione con il ristorno fiscale annualmente dovuto all'Italia, pagando con questo montante i vari creditori?

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

19.5324

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Gysi Barbara
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5325

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Reimann Maximilian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5326

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Streiff-Feller Marianne
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5327

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Heim Bea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5328

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5329

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Seiler Graf Priska
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5330

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Kälin Irène
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5331

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Gysi Barbara
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5332

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Bigler Hans-Ulrich
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 11.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5333 Ora delle domande. Domanda

Il Consiglio federale sbaglia di nuovo i suoi calcoli?

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Per incoraggiare le aziende a reclutare i lavoratori indigeni, il Consiglio federale aveva annunciato il 15 maggio 2019 un pacchetto di misure per migliorare la competitività dei lavoratori anziani, tra cui una misura transitoria sotto forma di rendita ponte per i disoccupati over 60 anni che hanno esaurito il diritto alle indennità: il costo stimato è di 95 milioni di franchi al momento della sua entrata in vigore.

Chiedo al Consiglio federale:

- Conferma le notizie di stampa secondo cui questo costo sia stato sottostimato?
- Se sì di quanto?

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5334 Ora delle domande. Domanda

SPC-Waiver: anche la Svizzera deve trovare una soluzione per mantenere la competitività della nostra industria farmaceutica dei generici

Depositato da: Regazzi Fabio
Gruppo PPD
Partito popolare democratico svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Il Parlamento europeo ha adottato lo scorso 17 aprile un'eccezione alla proprietà intellettuale (SPC Waiver = poter produrre in una nazione dove il brevetto è valido ma vendere il prodotto stesso dove tale brevetto è scaduto). Con questa decisione l'industria farmaceutica dei generici europea è di nuovo competitiva, potendo registrare nuovi farmaci tra i primi.

Chiedo al Consiglio federale:

- in Svizzera è un tema?
- non sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro per recepire tale normativa?
- quali sarebbero semmai le tempistiche?

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5335

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rochat Fernandez Nicolas
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5337

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Vogler Karl
Gruppo PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5338

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Testo depositato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5339

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Herzog Verena
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5340

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Herzog Verena
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5341

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Nessuna risposta in seguito all'assenza dell'autore della domanda

Competenze

Autorità competente
Cancelleria federale (CaF)

19.5342

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5343

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5344

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5345

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

19.5346

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Geissbühler Andrea Martina
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5347

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Graf Maya
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Non ancora trattato dalla Camera

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5348

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Bauer Philippe
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5349

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Bigler Hans-Ulrich
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Nessuna risposta in seguito all'assenza dell'autore della domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5350

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Schläpfer Therese
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5351

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Schläpfer Therese
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5352

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Frehner Sebastian
Gruppo dell'Unione democratica di Centro
Unione democratica di Centro

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5353

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5354

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5355

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Brunner Hansjörg
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5356

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Wüthrich Adrian
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Nessuna risposta in seguito all'assenza dell'autore della domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5357

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Marti Samira
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5358

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Meyer Mattea
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5359

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5360

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5361

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5362

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Sommaruga Carlo
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5363

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Marra Ada
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5364

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Munz Martina
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5365

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Rytz Regula
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5366

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Friedl Claudia
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5367

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Trede Aline
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5368

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Piller Carrard Valérie
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5369

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Maire Jacques-André
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5370

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Masshardt Nadine
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5371

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Reynard Mathias
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5372

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Birrer-Heimo Prisca
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5373

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Birrer-Heimo Prisca
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)

19.5374

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Schneider Schüttel Ursula
Gruppo socialista
Partito socialista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5375

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Glättli Balthasar
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento delle Finanze (DFF)

19.5376

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Gugger Niklaus-Samuel
Gruppo PPD
Partito evangelico svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

19.5377

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Glättli Balthasar
Gruppo dei Verdi
Partito ecologista svizzero

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta scritta alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

19.5378

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Burkart Thierry
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

19.5379

 Ora delle domande. Domanda

Depositato da: Arslan Sibel
Gruppo dei Verdi
Grüne (Basels starke Alternative)

Data del deposito: 12.06.2019

Depositato in: Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni: Liquidato

Cronologia

17.06.2019 Consiglio nazionale
Risposta orale alla domanda

Competenze

Autorità competente

Dipartimento degli affari esteri (DFAE)

